Antonio de Cicco

LEGISLAZIONE E TECNICA DOGANALE

Transazioni commerciali con l'estero
Strategie per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese
Contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati
Esame di casi pratici

G. Giappichelli Editore - Torino

LEGISLAZIONE E TECNICA DOGANALE

Transazioni commerciali con l'estero
Strategie per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese
Contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati
Esame di casi pratici

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

L'autore è grato a coloro che vogliano segnalare possibili errori di stampa o fornire suggerimenti per una sempre migliore edizione.

Il presente lavoro è pubblicato ai sensi dell'art. 21, 1° comma, Cost. ed impegna per il suo contenuto solo l'autore e non l'Amministrazione di appartenenza.

I diritti spettanti all'autore delle precedenti ristampe sono stati devoluti in parte ad associazioni laiche ed in parte ai Padri missionari operanti in Africa direttamente dall'editore. In particolare, è stata finanziata la realizzazione di un pozzo d'acqua potabile, destinato alle esigenze di un intero villaggio, nel distretto di Mkuranga in Tanzania.

Antonio de Cicco

LEGISLAZIONE E TECNICA DOGANALE

Transazioni commerciali con l'estero
Strategie per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese
Contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati
Esame di casi pratici

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

G. Giappichelli Editore – Torino

N.B. : Le procedure informatiche e le modifiche normative intervenute successivamente alla pubblicazione del presente volume non hanno alterato la bontà dello stesso.
Infatti, la struttura data al Manuale, l'esame sistematico dei singoli istituti, l'inquadramento giuridico-economico dell'intera materia e soprattutto l'impostazione metodologica sono state appositamente studiate e volute dall'Autore e dalla Casa Editrice al fine di evitare frequenti e dispendiose edizioni per l'utente finale.
Le novità di maggior rilievo saranno integrate da apposite dispense.
www.antoniodecicco.it

© Copyrigl
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX: 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it

ISBN 88-348-2490-3

Prima edizione 1999
Seconda ristampa
Seconda ed

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633 ovvero dall'accordo stipulato tra SIAE, AIE, SNS e CNA, CONFARTIGIANATO, CASA, CLAAI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI il 18 dicembre 2000.

Le riproduzioni ad uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO, via delle Erbe, n. 2, 20121 Milano, telefax 02-80.95.06, e-mail: aidro@iol.it

Ai miei genitori

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Il Vice Ministro
delle Attività Produttive

con delega al Commercio estero
ed all'internazionalizzazione delle imprese

Il testo *Legislazione e tecnica doganale*, alla seconda edizione, ha il pregio di essere uno scritto dalla chiara esposizione relativo ad Istituti noti per la loro complessità e costituisce, in un panorama scientifico-editoriale scarno, un sicuro e valido punto di riferimento.

La pubblicazione interpreta con lungimiranza e tempismo le esigenze degli operatori economici e dell'amministrazione pubblica in un momento in cui la ripresa economica e lo sviluppo delle imprese passano attraverso un quadro macroeconomico e tecnico caratterizzato anche dalle sfide poste dal processo di globalizzazione dei mercati, che l'autore ha saputo cogliere e sintetizzare.

In questo panorama mutevole, l'Italia [illegible] quotidianamente da dell'import-export, riportandosi [illegible]nte alle regole [illegible]nali, Comunitarie e Nazionali. La loro [illegible]conoscenza è la [illegible]volta del buon funzionamento dell'ap[illegible]zione nazionale, l'autore fornisce un prezioso contributo op[illegible]adattico.

Adolfo Urso

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Da molti anni il settore doganale è carente di contributi dottrinali e ricostruttivi significativi.

Le ragioni sono molteplici: la complessità della disciplina e il suo estremo tecnicismo, la recente regolamentazione ad opera del legislatore comunitario, e, in genere, la rapida evoluzione di una materia che subisce l'influsso di mutevoli accordi internazionali e gli effetti di provvedimenti di politica commerciale non sempre in linea con le regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

In questo panorama, *Legislazione e tecnica doganale* si segnala per chiarezza, sistematicità, completezza e per lo sforzo ricostruttivo di offrire una visione generale, ma non semplicistica, del complesso fenomeno doganale.

Nell'ottica dell'internazionalizzazione degli scambi internazionali, spesso definita anche globalizzazione, la materia doganale non rappresenta più un settore del diritto riservato ai soli "addetti ai lavori", bensì uno strumento di necessaria conoscenza da parte del legislatore, delle imprese e dei giuristi.

Il presente volume rappresenta dunque un utile strumento per chi si avvicina alla materia doganale e necessita di una sistematica ricostruzione dei principali istituti, sia per l'operatore del settore, che troverà elementi di riflessione, anche con riferimento ai più recenti interventi normativi.

Victor Uckmar

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Presentazione alla prima edizione

Istituto Universitario Navale
Napoli

Il Rettore

"Legislazione e tecnica Doganale. Limiti ed opportunità delle transazioni commerciali con l'estero, lotta alle frodi nella globalizzazione dei mercati.": è un testo tecnico, di grande attualità, che va incontro alla domanda ed alle esigenze sempre crescenti degli operatori del settore.

La complessità e la portata delle metodiche proposte denotano da parte dell'Autore una conoscenza piena ed approfondita di una materia spesso non sempre facilmente assimilabile, che è strettamente alla interessante varietà delle competenze e dei settori di conoscenza, conoscenza [illegible] comunitarie ed economiche.

Il manuale [illegible] pratico costituisce [illegible] settore in continua evoluzione, sempre una [illegible] guida metodologica.

Prof. Gennaro Ferrara

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Presentazione

La materia doganale, uscita dallo stereotipo che la identificava e con i controlli frontalieri e con il militare posto ai confini marittimi e terrestri, ha acquistato nuovo vigore soprattutto per le infinite opportunità che gli Istituti ad essa afferenti consentono **per lo sviluppo dell'economia Nazionale** e per i **vantaggi che ne derivano alle imprese** desiderose di penetrare nuovi mercati e di realizzare migliori economie di scala.

L'integrazione europea si basa proprio **sull'Unione doganale** (artt. 12 e ss. Trattato CE, ora 25 e ss., in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam).

I dazi costituiscono infatti una delle **risorse finanziarie** principali **dell'Unione**, la quale a sua volta le ridistribuisce in parte, concorrendo a finanziare gli interventi comunitari nei settori individuati dai Trattati ad integrazione delle azioni degli Stati membri (politiche comunitarie artt.: 3-5, 23-188 CE).

La globalizzazione dei mercati, la congiuntura economica, la ricerca di competitività e di costi sempre più bassi, la delocalizzazione degli impianti, il costo del lavoro sensibilmente differenziato tra [illegible] della Terra, la concorrenza posta in essere da prodotti di origine [illegible], la capacità di [illegible]tare, comporta da parte degli operatori de[illegible] necessità di c[illegible]le tecniche, le opportunità ed i vantag[illegible] soprattutto gli stru[illegible]

L'opera cerca, attraverso u[illegible]atizzazione degli [illegible] con riferimento a casi pratici, di fa[illegible]**re chiunque** vo[illegible]pprendere i **meccanismi tecnici e fiscali** [illegible]**nsazioni comm[illegible]ternazionali**, materia finora prerog[illegible]chi.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Premessa generale

Il lavoro vuole costituire soprattutto una **guida metodologica** alla comprensione della normativa doganale per coloro che si trovano a confrontarsi con l'operatività quotidiana o per quanti vogliano iniziarsi alla materia.

Il linguaggio scelto è stato reso il più possibile comprensibile a tutti proprio per l'ampiezza dei destinatari, professionalmente differenziati, cui lo stesso è indirizzato.

La trattazione attenta della materia, i **riferimenti normativi**, **giurisprudenziali** e la prassi amministrativa citata, le **tavole sinottiche** ed i **formulari** allegati, concorrono a fornire una visione chiara e completa, in un testo tecnico, consentendo al lettore di **scendere a livelli diversi di approfondimento** in base al proprio interesse in una **materia** che **esprime tutto il proprio tecnicismo**, dovendo **coniugare regole economiche con norme giuridiche** nella regolamentazione delle transazioni commerciali tra l'UE ed il resto del Mondo.

Consigli metodologici

– Chi si inizia alla materia otterrà una [illegible]sione di insieme [illegible]o **un'attenta** e **ripetuta lettura** del testo [illegible]ermarsi, inizialmente, [illegible]ngoli capitoli.

– La rapida acquisizione de[illegible]**tà di linguaggio** [illegible]una materia tecnica, dove l'uso improprio dell[illegible]logia e spesso [illegible]sinonimi ne falsa il significato, costituisce [illegible]**di lettura** per l[illegible]di **dubbi interpretativi**. Per facilitar[illegible]zione, il testo è [illegible]to di una **legenda** per gli **acronimi** e d[illegible]**bella terminologi**[illegible]e di numerosi rinvii (es.: ... origine delle m[illegible]v. voce: –) agli [illegible]tati e di un indice analitico oltre che sistematico.

– Per uno studio più proficu[illegible]de opportuna la **lettura del testo affiancata** a **quella degli** [illegible]della normativa richiamata e delle tabelle citate; ciò agevola non s[illegible]prensione dei singoli Istituti, ma consente al lettore di **impadronirsi** [illegible]**ttura** del "***Codice Doganale Comunitario***" e delle "***Disposizioni di App[illegible]zione al Codice***" che costituiscono la principale fonte normativa di riferimento.

– La ripetizione di alcuni esempi nei vari capitoli ha lo scopo di voler rappresentare lo stesso fenomeno dalle varie angolazioni.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Struttura logica del testo

Parte I
Quadro istituzionale economico e normativo di riferimento

Premessa

La tradizione manualistica impone nella propria struttura la trattazione delle Istituzioni e delle fonti del Diritto.

Nonostante il taglio concreto che si è voluto dare al lavoro, tale criterio non può essere, per ragioni di metodo, derogato, ancor più in questa materia che richiede, al fine di dipanare continue problematiche, chiavi di lettura e regole ermeneutiche ben chiare e precise.

Non rientra però nelle finalità di questo lavoro la trattazione dettagliata e nozionistica del Diritto comunitario e/o degli altri principi giuridici e/o economici, che invece viene svolta ampiamente in specifiche monografie; vengono qui rappresentati Istituti giuridici ed economici solo in riferimento alle problematiche ad essi connesse.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Parte II
Regimi, Istituti e Tecnic[illegible]ale

Premessa

La ma[illegible]oganale costitu[illegible]che all'interno del Diritto tributario esprime di più il tecnicismo [illegible]come si denota dal linguaggio tecnico-specialistico adottato.

Per lo più disciplin[illegible]la normativa comunitaria ed in particolare dalle disposizioni ed Istitu[illegible]dal Codice Doganale Comunitario (CDC), essa **vede le disposizioni [illegible]ni ed in particolare quelle del Testo Unico delle Leggi doganali ([illegible]) residuali** limitate al campo della materia non regolamentata dal Diritto comunitario o che lo stesso lascia alla disciplina degli Stati membri.

Il Codice Doganale Comunitario rappresenta il primo grande sforzo di completa armonizzazione a livello europeo dell'intera materia doganale. Infatti negli

altri settori della materia tributaria come quello dell'imposizione diretta ed indiretta non vi è ancora una totale armonizzazione, ma si parla di riavvicinamento delle legislazioni. Questo lo si nota soprattutto dallo strumento giuridico normativo usato dal Legislatore comunitario, che ha previsto il "**regolamento comunitario**" per la materia doganale e le "**direttive**" per gli altri settori tributari.

Ciò sta anche a sottolineare l'importanza e l'attenzione che il Legislatore comunitario ha posto nella materia proprio quando, nell'immaginario collettivo, si pensava che la soppressione dei controlli nelle zone di confine ai valichi frontalieri tra gli Stati membri comportasse l'estinzione delle Dogane stesse.

Scopo del presente lavoro è l'aiuto che si vuol fornire all'interpretazione del CDC e dei suoi Istituti che costituiscono l'ossatura e quindi la struttura portante della legislazione e tecnica doganale uniformemente applicata da tutti gli Stati membri; né viene tralasciata la trattazione degli aspetti riguardanti la normativa doganale nazionale.

La II parte, pertanto, tratta della legislazione e della tecnica doganale seguendo, per lo più, la struttura del CDC, partendo dai principi base di territorialità per finire con l'affrontare gli Istituti e le procedure più complesse.

Ciascun capitolo è **preceduto** da una **sintesi** al fine di dare subito un'immediata visione dell'argomento trattato.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Parte II

Struttura centrale e periferica del Ministero delle Finanze con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane ed al Corpo della Guardia di Finanza. Struttura generale comunitaria

Viene riportata la struttura generale comunitaria, la composizione del Ministero delle Finanze nelle sue varie articolazioni con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane ed al Corpo della Guardia di Finanza allo scopo di dare all'operatore ed a chiunque abbia rapporti con l'Amministrazione la possibilità di individuarne la struttura e le competenze

- Struttura del Ministero delle Finanze
- Le Agenzie fiscali
- Struttura dell'Agenzia delle Dogane
- La Guardia di Finanza
- Struttura organizzativa generale della Comunità Europea
- Il "diritto di accesso" relativo agli atti di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

Introduzione alla presente edizione

Le disposizioni nazionali in materia doganale sono regolate quasi esclusivamente da fonti di diritto comunitario, le quali hanno la loro base giuridica nei "trattati istitutivi", come si avrà modo di vedere nel corso del presente lavoro.

Ciò ha permesso alle amministrazioni nazionali dei singoli Stati membri di poter applicare la regolamentazione in materia come se si trattasse di un'unica amministrazione doganale.

A tutt'oggi le misure normative di carattere doganale, grazie ad un notevole impegno legislativo in sede comunitaria, continuano a costituire un elemento essenziale per la realizzazione ed il mantenimento del "mercato interno integrato" e per la "politica commerciale Comune".

La funzione di controllo sulla corretta ed uniforme applicazione della legislazione comunitaria è affidata, dal Trattato CE, alla Commissione europea (art. 211 CE). Restano, inoltre, tra le priorità della Commissione, la semplificazione ed il miglioramento della qualità della legislazione comunitaria e tra essa quella doganale. L'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione per il mercato interno) svolge a tal fine un ruolo chiave.

Ne consegue che il continuo e costante processo di integrazione europeo, le radicali modifiche intervenute nel corso degli anni ai trattati istitutivi, la nuova modificazione degli articoli dei Trattati, dovuta ad [illegible] razionalità e chiarezza [illegible] corsi, sempre più numerosi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, [illegible] di seguire la complessa evoluzione del diritto comunitario e dell'[illegible] tutto per il ruolo che la normativa comunitaria e gli accordi internazionali stipulati dalla Comunità hanno nel diritto [illegible], ed, in senso più [illegible] nel commercio mondiale e nell'economia [illegible].

Per consentire [illegible] lettore di trovare [illegible] delle affermazioni riportate si è ritenuto [illegible] opportuno [illegible], citare la ***fonte normativa di riferimento*** *[illegible] questa [illegible] l'intero lavoro, proprio per consentire al lettore la piena cognizione [illegible] approfondimento della materia.*

Poiché la ***nuova numerazione*** *prodotta dal Trattato di Amsterdam può generare qualche confusione [illegible] la* ***precedente****, si è ritenuto opportuno indicare nella citazione degli articoli dei trattati istitutivi la numerazione corrente secondo l'indirizzo metodologico [illegible] dalla CGCE, cui è dedicato un apposito paragrafo nel primo capitolo della prima parte.*

*Benché il lavoro si ispiri ad atti normativi di recente emanazione, tutti citati, ed ad argomenti "****de iure condendo****", si è avuto cura di corredare comunque il presente lavoro con una bibliografia essenziale e con le fonti normative di riferimento.*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Cronologia dei principali eventi della Comunità Europea dai Trattati Istitutivi ad oggi.

18 Aprile 1951	**Firmato a Parigi**, e successivamente ratificato dai sei Paesi aderenti (Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania e Francia), il **Trattato** istitutivo della **Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio** (CECA).
Giugno 1955	Conferenza di Messina, i Ministri degli esteri dei "sei" decidono di estendere l'integrazione Europea a tutta l'economia.
25 Marzo 1957	**Firmato a Roma il Trattato** (Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania e Francia) che istituisce la **Comunità Economica Europea** (CEE) e la "**Comunità Europea dell'Energia Atomica**" (EURATOM o CEEA).
1 Gennaio 1958	**Entrano in vigore i Trattati CEE ed EURATOM.**
1 Gennaio 1959	Attuata la **prima riduzione di dazi tra gli Stati membri.**
Giugno 1959	Grecia, Turchia e Jugoslavia chiedono di essere associati alla CEE.
Gennaio 1960	Viene istituita l'**EFTA**.
Luglio/Agosto 1961	Irlanda, Danimarca e Norvegia presentano domanda di adesione alla CEE.
Gennaio 1962	Viene istituito il **FEOGA**.
Febbraio 1962	La Spagna chiede di essere negoziati in vista di una successiva adesione alla CEE.
Maggio 1962	Il Portogallo chiede di avviare i negoziati in vista di una successiva adesione alla CEE.
Luglio 1962	Entra in vigore la **PAC** (politica agraria comune).
Novembre 1962	Firmato un accordo di associazione tra CEE e Grecia.
Gennaio 1963	Fallimento dei negoziati per l'allargamento ad altri Paesi della CEE, la Francia pone il veto all'ingresso del Regno Unito nella CEE.
Luglio 1963	Firmata la "**Convenzione di Yaoundè**" tra la Comunità e 17 Stati africani.
Maggio 1964	Apertura dei negoziati in sede GATT, chiamati **Kennedy Round**, che condussero ad un forte abbassamento dei dazi da Parte della Comunità nei confronti degli altri Stati.
Luglio 1964	Il **FEOGA diventa operativo**; viene istituito il mercato comune agricolo.
Aprile 1965	Viene firmato il trattato sulla fusione degli esecutivi, istitutivo di un Consiglio ed una Commissione unici per tutti i Trattati, ma con competenze diverse.
Giugno 1965	Disaccordo in seno alla Comunità sull'attribuzione al Parlamento di maggiori poteri e l'autonomia finanziaria della Commissione. La Francia richiama il suo rappresentante presso la Comunità.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Gennaio 1966	La crisi del giugno 1965 è risolta dal "Compromesso di Lussemburgo"; viene sostituito in seno al Consiglio il voto a maggioranza con il voto all'unanimità.
Luglio 1967	Entra in vigore il Trattato sulla fusione degli esecutivi.
Luglio 1968	Entra in vigore **l'Unione Doganale**, soppressione dei dazi doganali **intracomunitari** per i prodotti industriali ed entrata in vigore della Tariffa Esterna Comune.
Luglio 1968	Firmato l'accordo di associazione tra la CEE ed i Paesi **ESTAF** (Uganda, Tanzania, Kenia).
Luglio 1969	Firmata a Yaoundè **nuova convenzione d'associazione** tra la CEE ed alcuni altri Stati africani.
Aprile 1970	Firmato il trattato sulle **risorse proprie** della Comunità.
Giugno 1970	Apertura a Lussemburgo dei negoziati con Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, candidati all'adesione alla CEE.
Gennaio 1972	Firmati i trattati di adesione alla CEE di Regno Unito, Irlanda, Danimarca.
Aprile 1972	Nasce il "**Serpente Europeo**" con lo scopo di creare stabilità monetaria tra i Paesi aderenti.
Giugno 1972	La Sterlina inglese esce dal serpente Europeo.
1 Gennaio 1973	Nasce la Comunità a "nove", con l'ingresso di Regno Unito, Irlanda e Danimarca.
1 Gennaio 1973	**Entrata in vigore degli accordi di libero scambio** tra la Comunità ed i Paesi aderenti alla zona di libero scambio EFTA.
Febbraio 1973	Il Franco francese esce dal serpente europeo.
Luglio 1973	Si apre ad Helsinki la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, si concluderà nel 1975.
Dicembre 1974	Vertice a Parigi dei Capi di Stato, Istituzione del Consiglio Europeo, e decisione di far eleggere il Parlamento Europeo a suffragio universale.
Febbraio 1975	Firmata la **Convenzione di Lomé** tra la Comunità e 46 Paesi **ACP** (Africa, Caraibi, Pacifico), che **supera** gli **accordi di Yaoundè** e di Arusha (Kenia, Uganda, Tanzania).
Maggio 1975	Firmati accordi tra la Comunità e Israele.
Giugno 1975	La Grecia presenta domanda di adesione alla CEE.
Luglio 1975	È istituita la **Corte dei Conti Europea**.
Febbraio 1976	Hanno inizio i negoziati per la conclusione di accordi-quadro tra la CEE e il **COMECON** (Consiglio per l'assistenza economica reciproca, istituito nel 1949 tra Bulgaria, Cecoslovacchia,Polonia, Romania, Ungheria e Unione Sovietica, vi aderirono in seguito altri Paesi come Cuba – 1972 – e Vietnam – 1978 –; il COMECON in seguito ai cambiamenti istituzionali e politici del 1990, fu abolito nell'aprile del 1991).
Aprile 1976	**Conclusi accordi tra Comunità ed i Paesi del Maghreb** (Algeria, Marocco, Tunisia).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Gennaio 1977	Conclusi accordi tra Comunità ed i Paesi del Mashrak (Egitto, Siria, Giordania, Libano).
Marzo 1977	Il Portogallo chiede di aderire alla CEE.
Luglio 1977	La Spagna chiede di aderire alla CEE.
Aprile 1978	Firmato l'accordo commerciale con la Cina.
Marzo 1979	**Entra in vigore lo SME** (sistema monetario europeo), istituito dal Consiglio Europeo, all'interno del quale gli Stati membri mantengono i loro tassi di cambio entro determinati margini di oscillazione, riportando la variazione dei tassi di cambio delle proprie monete entro la banda di oscillazione, di norma, del + o – 2,25%. Viene creato **l'ECU**.
Maggio 1979	La Grecia firma con la Comunità il Trattato di adesione, entrerà a far parte della Comunità dal 1° gennaio 1981.
Giugno 1979	Viene eletto, per la prima volta a suffragio universale, il Parlamento Europeo che si riunirà nel luglio dello stesso anno.
Ottobre 1979	Viene firmata la **II Convenzione di Lomè**, fra la CEE e 58 Paesi **(ACP)**, che entrerà in vigore il 1° gennaio 1981.
Marzo 1980	Firmato l'accordo di cooperazione tra la Comunità e i Paesi del Sud-Est asiatico (ASEAN).
Luglio 1980	Firmati accordi tra la Comunità e la Romania sul commercio di alcuni prodotti e l'istituzione di una commissione mista.
Settembre 1980	Firmato un accordo di cooperazione con il Brasile.
1 Gennaio 1981	**La Grecia entra nella Comunità (gli Stati membri diventano 10)**.
Giugno 1981	Firmato un accordo di cooperazione con l'India.
Gennaio 1983	Accordo sulla politica comune della pesca.
Giugno 1983	Il Consiglio Europeo riunito a Stoccarda, sottoscrive la dichiarazione solenne sull'Unione Europea.
Ottobre 1984	Rinnovo della Convenzione di Lomè: apertura negoziati.
Febbraio 1984	Il Parlamento Europeo in seduta plenaria approva il progetto di Trattato che istituisce l'Unione Europea.
Febbraio 1984	Viene adottato il programma **ESPRIT** (sulla cooperazione nel campo della ricerca).
Giugno 1984	Si svolgono per la seconda volta le elezioni per il Parlamento Europeo.
Dicembre 1984	Firmata la **III Convenzione di Lomè** tra la CEE e 66 Paesi (ACP).
1 Gennaio 1985	La Groenlandia,entrata a far parte della CEE in quanto appartenente alla Danimarca, lascia la CEE e resta associata ad essa come territorio d'oltremare **(PTOM)**.
Giugno 1985	Firmata l'adesione di Spagna e Portogallo alla CEE.
Giugno 1985	**"Libro Bianco"** della Commissione sul completamento del Mercato interno.
Luglio 1985	Istituiti i "Programmi Integrati Mediterranei".
Dicembre 1985	Adottato l'Atto Unico Europeo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Gennaio 1986	Entrata in vigore della **III convenzione di Lomé**.
Gennaio 1986	**Spagna e Portogallo entrano a far parte della Comunità (gli Stati membri diventano 12)**.
Febbraio 1986	Firma dell'Atto Unico europeo, con esclusione di Italia, Grecia e Danimarca, che firmeranno un mese dopo.
Luglio 1886	La Repubblica popolare cinese ha fatto domanda di riacquisizione del suo status di parte contraente all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1947).
Aprile 1987	Candidatura della Turchia alla CEE.
Maggio 1987	La Spagna aderisce allo SME.
1 Luglio 1987	Entra in vigore **L'Atto Unico Europeo**, il cui scopo è completare entro la fine del 1992 il mercato interno senza frontiere.
Giugno 1988	Si svolge la terza elezione del Parlamento europeo.
Giugno 1988	Riforma dei fondi strutturali: adottato il regolamento-quadro.
Ottobre 1988	Viene istituito il Tribunale di Prima Istanza.
Dicembre 1988	Attuazione della riforma dei fondi strutturali.
Gennaio 1989	Entra in vigore la riforma dei fondi strutturali.
Giugno 1989	Terza elezione a suffragio universale diretto del Parlamento Europeo.
Giugno 1989	La Peseta spagnola entra nello SME.
Luglio 1989	Candidatura dell'Austria alla CEE.
Novembre 1989	**Caduta del muro di Berlino**.
Marzo 1990	Entra in vigore la **IV convenzione di L** aderiscono 68 Stati (ACP).
Maggio 1990	Accordi per l'istituzione de pea di Ricostruzi uppo (**BERS**).
Giugno 1990	Firmati gli **Accor gen** per la soppress malità alla frontiera ne cittadini degli Sta
Luglio 1990	Inizia **se** per la creazi **e Economica** e **mone**taria che concluderà alla fine
Ottobre 1990	**cazione delle due**
Ottobre 19	a Sterlina britanni SME.
Novembre 19	Firmata la igi".
Dicembre 1990	**Conferenze int governative** per definire le politiche in materia di U conomica e monetaria ed Unione politica.
Luglio 1991	zia chiede l'adesione alla CEE.
Ottobre 1991	Accordo tra la CEE ed i Paesi EFTA per la creazione di uno Spazio Economico Europeo (SEE).
Dicembre 1991	Vertice europeo tenutosi a **Maastricht** per la realizzazione di un Trattato sull'Unione Europea (TUE).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Febbraio 1992	**Firmato il Trattato che istituisce l'Unione Europea a Maastricht**.
Marzo 1992	Candidatura della Finlandia.
Aprile 1992	Lo Scudo portoghese entra nello SME.
Maggio 1992	Firmato l'accordo sullo **Spazio Economico Europeo (SEE)**.
Giugno 1992	La Danimarca non ratifica, a seguito di referendum negativo, il Trattato sull'Unione europea.
Giugno 1992	L'Irlanda ratifica il Trattato sull'U.E.
Luglio 1992	Il Lussemburgo ratifica il Trattato di Maastricht.
Settembre 1992	La Lira italiana esce dallo SME a seguito della crisi finanziaria.
Dicembre 1992	La **Svizzera non aderisce**, a seguito di referendum, al **SEE**.
Dicembre 1992	Si tiene ad Edimburgo il vertice Eu[illegible] Danimarca ottiene di non partecipare alla politica di c[illegible]uropea, all'ultima fase **dell'UEM**, alla politica di difes[illegible]za interna previ[illegible] **TUE**.
1 Gennaio 1993	**Entra in vigore il M[illegible]o Europeo**.
Febbraio 1993	Iniziano le tra[illegible] adesione di Austria[illegible] Svezia all'UE a cui fa[illegible] orvegia.
Agosto 1993	Ten[illegible]etaria nello SME.
1 Novembre 1993	**E[illegible]vigore il Trattato [illegible] Europea (TUE) firmato a Maastricht**.
1 Genn[illegible]	Inizia la **second[illegible]nione economica e monetaria** che si concluderà [illegible]1998.
Gennaio 1994	Si tiene a [illegible]orte la prima riunione dell'**IME**.
Marzo 1994	[illegible]no concluse le trattative per l'adesione di Svezia, Austria, Finlandia, Norvegia all'UE.
Aprile 199[illegible]	**Si conclude** la sessione in sede GATT denominata **Uruguay Round** tenutasi a Marrakech; in tale occasione viene **decisa l'Istituzione** del World Trade Organization (WTO, oppure detta OMC – Organizzazione Mondiale sul Commercio).
Aprile 1994	Il Parlamento Europeo approva l'Adesione di Austria, Finlandia Svezia e Norvegia; successivamente solo il referendum interno per l'adesione della Norvegia darà esito negativo.
1 Gennaio 1995	**Ingresso nell'UE di Austria, Finlandia e Svezia (gli Stati membri diventano 15); si insedia la nuova Commissione Europea**.
Marzo 1995	**Entra in vigore l'Accordo di Schengen, firmato nel giugno del 1990**.
Dicembre 1995	Al vertice europeo tenutosi a Madrid, si decide di adottare dall'1.1.1999 la moneta unica, denominata **EURO.**
Dicembre 1995	Il governo della Repubblica popolare cinese ha presentato una domanda di adesione all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII dello stesso accordo.
Marzo 1996	Si tiene a Torino la **Conferenza intergovernativa** per la verifica e la revisione del TUE.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Novembre 1996	**La lira italiana rientra nello SME.**
Dicembre 1996	Approvato il "**patto di stabilità**".
Aprile 1997	Modifica della IV Convenzione di Lomè.
Giugno 1997	Viene approvato nel corso del Consiglio Europeo il nuovo Trattato detto di Amsterdam dalla località che ha ospitato il vertice.
Ottobre 1997	Viene firmato il Trattato di Amsterdam, che entrerà in vigore dopo la ratifica di tutti gli Stati.
Maggio 1998	Viene deciso quali Paesi potranno entrare a far parte dell'area Euro, avendone i requisiti (restano fuori per ragioni diverse: Danimarca, Gran Bretagna, Grecia e Svezia).
Dicembre 1998	Si tiene a Vienna il Consiglio Europeo per una politica comune per lo sviluppo e l'occupazione.
31 Dicembre 1998	Rilevati i tassi di cambio per la fissazione irrevocabile dei tassi di conversione con l'Euro. Per l'Italia l'Euro = 1936,27 Lire italiane.
1 Gennaio 1999	Inizio della **Terza fase dell'Unione economica e monetaria** (c.d. fase transitoria) che si concluderà il 31.12.2001: determina il passaggio alla moneta unica per i Paesi che hanno soddisfatto i criteri di convergenza stabiliti.
1 Gennaio 1999	Presidenza tedesca del Consiglio UE.
Gennaio 1999	Adottato dalla Commissione il libro bianco sul commercio.
Febbraio 1999	Entrata in vigore Accordo CE-Slovenia e l'Accordo di cooperazione con il Cile.
Marzo 1999	La Commissione si dimette a causa delle accuse di cattiva gestione e nepotismo formulate dal Comitato di esperti indipendenti.
Marzo 1999	Romano Prodi nuovo Presidente della Commissione.
Aprile 1999	Adottato dal Consiglio il libro [illegible] modernizzazione [illegible] in merito alla politica della concorrenza (art. 81 e s. CE).
Maggio 1999	**Entra in vigore il Trattato di Amsterdam.**
Maggio 1999	Il Parlamento [illegible] nomina di Romano Prodi alla Presidenza della Commissione.
Giugno 1999	[illegible] a Colonia, il Consiglio Europeo.
Giugno 1999	[illegible] ungono le elezioni del Parlamento Europeo.
Giugno 1999	Vertice UE-[illegible]
Giugno 1999	Istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta alla frode.
Giugno 1999	Vertice [illegible] ale, a Colonia, G/8.
Giugno 1999	[illegible] vertice, a Bonn, UE-Giappone.
Giugno 1999	[illegible] ertice, a Bonn, UE-USA.
Giugno 1999	Adottata la Dichiarazione di Rio.
1 Luglio 1999	Presidenza Finlandese del Consiglio UE.
Settembre 1999	Il Parlamento Europeo vota per approvare la nuova Commissione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Ottobre 1999	Si tiene a Tampere (Finlandia) il Consiglio Europeo.
Ottobre 1999	Si tiene a Nassau (Bahamas) l'Assemblea paritetica UE-Stati ACP.
Ottobre 1999	Viene emessa la prima sentenza del Tribunale di 1° grado.
Novembre 1999	Si tengono a **Seattle** (USA) i negoziati commerciali dell'OMC, noto anche come "**Millennium Round**", che si rivela un insuccesso, non riuscendo le parti a trovare un accordo.
Dicembre 2000	Si tiene ad Helsinki (Finlandia) il Consiglio europeo, nel quale vengono avviati i negoziati per l'adesione di alcuni Stati, nonché viene deciso di convocare una Conferenza intergovernativa per la revisione dei Trattati.
Dicembre 2000	Si tiene ad Ottawa (Canada) il vertice europeo UE-Canada.
Dicembre 2000	Si tiene a Washington (USA) il vertice UE-
Dicembre 2000	Si tiene a Pechino (Cina) il vertice
1 Gennaio 2000	Presidenza Portoghese del C E.
Gennaio 2000	Adottato dalla Com bro bianco sulla mentare.
Gennaio 2000	Si svolge in Be enza ministeriale tiva per i negoziati di ade UE di: Malta, Roman nia, Lituania, Lettonia,
Febbraio 2000	enza ministeriale UE e ACP. Concordato piano ne per dar seguito al zione di Lomè in scadenza il prossimo febbraio.
Febb	Adottato dalla ne un libro verde sull'assistenza giudiziaria in mate
Marzo 2000	Consi rdinario europeo, a Lisbona, sui temi dell'occupazione, rma economica, coesione sociale.
Aprile 2000	iene in Egitto il primo vertice Africa-Europa.
Maggio	Accordo tra la Repubblica popolare cinese e la CE nel quale vengono negoziati una serie di impegni in materia di apertura del mercato (Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all'OMC (WTO).
Giugno 2000	Si riunisce il Consiglio Europeo, in Portogallo.
Giugno 2000	Firmata tra la CE e gli Stati ACP la Convenzione di Cotonou che sostituisce quella di Lomè. Viene avviato così un nuovo partenariato, per la durata di 20 anni. Tale partenariato mira a creare un ambiente più favorevole ad uno sviluppo sostenibile ed alla riduzione della povertà ed ad interrompere il processo di marginalizzazione economica, tecnologica e sociale. Esso prevede inoltre delle procedure specifiche di consultazione e delle sanzioni appropriate per affrontare il fenomeno della corruzione grave.
Giugno 2000	Primo vertice UE-India.
1 Luglio 2000	Presidenza Francese del Consiglio UE.
Luglio 2000	Nono vertice UE-Giappone, a Tokyo.
Luglio 2000	Vertice, a Tokyo, del G8.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Settembre 2000	La BCE, la Riserva Federale USA e la banca del Giappone decidono di intervenire a sostegno dell'Euro.
Ottobre 2000	Terzo vertice, a Seul, Asia-Europa. Tra i temi l'impulso da dare al processo ASEM.
Ottobre 2000	Vertice, a Parigi, tra UE e Russia.
Novembre 2000	Conferenza, a Bruxelles, del Comitato delle Regioni su: ampliamento, globalizzazione, e forme nuove di governo.
Novembre 2000	Si tiene, a Zagabria, vertice UE-Balcani.
Novembre 2000	Adottato dalla Commissione il libro verde sulla sicurezza d'approvvigionamento energetico dell'Unione.
Dicembre 2000	Conferenza intergovernativa, tenutasi a Nizza. Raggiunto un accordo politico concretizzatosi nel "Trattato di Nizza".
Dicembre 2000	Promulgata la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
1 Gennaio 2001	La Grecia entra nella zona Euro (restano ancora esclusi la SV, DK, GB).
1 Gennaio 2001	Presidenza Svedese del Consiglio UE.
Febbraio 2001	Firmato un nuovo Trattato (Trattato di Nizza) che modifica i Trattati istitutivi CE e quello sull'UE.
Marzo 2001	Adottato dalla Commissione il libro verde sulla politica comune della pesca.
Giugno 2001	Firmato l'Accordo di associazione tra l'UE e l'Egitto.
1 Luglio 2001	Presidenza Belga del Consiglio UE.
20-22 Luglio 2001	Svolto a Genova il vertice G7/G8. Tra i temi trattati il commercio internazionale, la lotta contro la povertà, lo sviluppo [illegible]ente, i problemi Balcanici e Medio-Orientali.
Luglio 2001	Adottato dalla Commissione il libro [illegible] sulla *Governance* eu[illegible]
Settembre 2001	Vertice, in Belgio tra l'UE e [illegible]
11 Settembre 2001	Attentato terroristico [illegible] degli Stati Uniti alle [illegible] delle".
Ottobre 2001	Adottato dall[illegible]one un libro verde s[illegible] pr[illegible]ione dei consumatori.
Ottobre 2001	Ri[illegible]nale, in Belgio, d[illegible]ato e di Governo.
Ottobre 2001	[illegible] di stabilizzazione e [illegible]ne tra UE e Croazia.
Ottobre 2001	Bocciato dal Co[illegible]peo alla concorrenza – Mario Monti – le agevolazioni [illegible]lia, alle ristrutturazioni bancarie.
Novembre 2001	Si tiene a Doh[illegible] la conferenza sull'Organizzazione mondiale del com[illegible](OMC).
Novembre 200[illegible]	[illegible] ad Ottawa (Canada) il G20; tra gli argomenti le prospettive economiche dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre.
Novembre 2001	Firma dell'Accordo di cooperazione UE-Pakistan.
10 Dicembre 2001	La Cina entra nell'OMC (WTO).
11 Dicembre 2001	È ammessa Taiwan nell'OMC.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Dicembre 2001	Vertice europeo, a Bruxelles, tra UE-Giappone.
Dicembre 2001	Si tiene a Laeken (Belgio) il Consiglio Europeo.
Dicembre 2001	Adottato dalla Commissione il libro verde sulla creazione di un Procuratore europeo per assicurare la protezione penale degli interessi finanziari comunitari.
1 Gennaio 2002	L'Euro ha valore legale in tutti gli Stati partecipanti; incomincia il ritiro delle banconote e monete delle vecchie unità monetarie nazionali; vengono immesse in circolazione banconote e monete in Euro.
1 Gennaio 2002	Presidenza Spagnola del Consiglio UE.
Gennaio 2002	Firmato accordo di associazione CE-Libano.
Gennaio 2002	Eletto il nuovo Presidente del Parlamento Europeo.
28 Febbraio 2002	Le banconote e le monete espresse in unità monetaria nazionale perdono il corso legale.
Marzo 2002	Si tiene a Barcellona il Consiglio Europeo.
Maggio 2002	Si tiene a Toledo vertice UE-Canada.
Maggio 2002	Si tiene a Madrid il vertice UE-America latina.
Maggio 2002	La Nato ha firmato a Roma l'intesa con la Federazione Russa nella
Maggio 2002	Ratifica il Protocollo
Giugno 2002	Ratificato a Lussemburgo l'Accordo di Associazione UE-Libano.
Giugno 2002	L'Italia ratifica il Trattato di Nizza".
Giugno 2002	Si tiene a Siviglia un Consiglio Europeo.
1 Luglio 2002	Presidenza Danese del Consiglio UE.
Luglio 2002	Vertice UE-Ucraina a Copenhagen.
Luglio 2002	Vertice UE-Giappone a Tokyo.
Settembre 2002	Si tiene a Johannesburg il vertice sullo "sviluppo sostenibile".
Ottobre 2002	Si tiene in Irlanda il referendum sulla ratifica del Trattato di Nizza.
Novembre 2002	Vertice a Firenze sulla globalizzazione.
Dicembre 2002	Consiglio Europeo di Copenhagen sull'allargamento dell'Unione.
1 Gennaio 2003	Presidenza Greca del Consiglio UE.
1 Febbraio 2003	Entra in vigore il Trattato di Nizza firmato nel febbraio 2001.
Maggio 2003	Si tiene il Consiglio Generale del WTO.
1 Luglio 2003	Presidenza Italiana del Consiglio UE.
Luglio 2003	Si tiene il Consiglio Generale del WTO.
Dicembre 2003	Si tiene il Consiglio Generale del WTO.
Maggio 2004	UE a 25 Stati (entrano nell'UE: Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella terminologica

Uno dei problemi di chi si avvicina ad una materia nuova e tecnica è quella di apprenderne al più presto la proprietà di linguaggio associando alla terminologia il significato ad essa attribuito. Pertanto per facilitare tale apprendimento si ritiene utile affiancare all'indice un vocabolario tecnico.

Termine	*Definizione*
Accisa	Si intende, in generale per accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di "imposta di fabbricazione" o "di consumo" e corrispondente "sovrimposta di confine o di consumo" quando il tributo era riscosso in costanza di un'operazione doganale di importazione. Il termine accisa introdotto nella legislazione italiana, in attuazione di direttive comunitarie, dal d.l. n. 331/1993 conv. con. modif. in L. n. 427/1993, e dalla decretazione d'urgenza precedente, a partire dal d.l. n. 513/1992, è ripreso dal Testo Unico sulle Accise emanato con D.Lgs. n. 504/1995, art. 1.
***Acquis* comunitario**	Costituito dall'insieme delle disposizioni facenti parte del diritto comunitario (principi affermati nei trattati, nella legislazione, negli accordi internazionali, nella giurisprudenza) e da tutti gli atti adottati a norma del II e III pilastro dell'Unione Europea. L'*acquis* comunitario costituisce [illegible] norma comune dei diritti e doveri che vincolano [illegible] degli stati membri nel contesto Europeo. T[illegible] candidati all'ad[illegible] all'Unione Europ[illegible] [illegible]ttare l'acquis com[illegible] per potervi aderire [illegible]ento all'acquis com[illegible] rinviene in [illegible]uzionali dell'Unio[illegible] [illegible]lare nel Tratta[illegible] [illegible]stricht.
***Acquis* di Schengen**	C[illegible] dall'insieme delle di[illegible]zioni relative alla Con[illegible]one di Schengen [illegible]aderenti (accordo, con[illegible]nzione di applicazi[illegible]olli, dichiarazioni del comitato, decisioni [illegible]ne della convenzione).
Appura[illegible]	"Chiusura a[illegible]a di un regime doganale"; il regime si [illegible]lizioni previste dal DAC a seconda del regi[illegible] cui la merce è vincolata, quando soddisfi le con[illegible]eviste.
Autorità doganale	Autorità competente, tra l'altro, ad applicare la normativa doganale.
Autorizza[illegible]	Un'autorizzazione per la quale sono competenti diverse amministrazioni doganali, rilasciata per il vincolo e/o l'appuramento del regime doganale, o per consentire operazioni di immagazzinamento, perfezionamento o utilizzazioni successive.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Benchmarking	È un processo che mediante l'uso sistematico della ricerca, dell'analisi e del confronto consente di individuare buone pratiche o pratiche migliori applicate da altre organizzazioni e di trarne insegnamento al fine di attuare miglioramenti organizzativi.
Cartiera	Cd. "cartiera", è la società che si interpone per finalità fraudolente tra fornitore comunitario e destinatario nazionale della merce. Opera, di norma: – per tempo limitato; – senza una vera e propria struttura operativa; – rivendendo ad altri soggetti nazionali sottofatturando rispetto alla fattura di acquisto e non adempiendo gli obblighi IVA di versamento, realizzando così vantaggi fiscali (beneficiando indebitamente di un credito IVA) e commerciali (cessione di un prodotto ad un prezzo più competitivo).
Comitato del CDC	Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione; tale organo [illegible] ognuno con [illegible] competenza [illegible] qualsiasi questione a [illegible] normativa
Compensazione per equivalenza	[illegible] nei regimi di perfezionamento per merci equivalenti cioè che devono avere [illegible] caratteristiche: essere classificate nello stesso [illegible] cifre della nomenclatura combinata, devono [illegible] stessa qualità commerciale e devono [illegible] medesime caratteristiche tecniche delle [illegible] per essere lavorate e/o trasformate.
Comunitarizzazione	Pa[illegible] dal metodo intergovernativo a quello comunitario (v. voci: –).
Contabilità	La documentazione commerciale, fiscale o contabile tenuta dal titolare di un'autorizzazione o per suo conto.
Controllo dell'autorità doganale	L'espletamento di atti specifici, come la visita della merce, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità dei documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo di mezzi di trasporto, del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé; l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale.
Dazi all'importazione o all'esportazione	Dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'im/export di merci; le imposizioni all'im/export istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
Debitore doganale	Qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Destinazione doganale di una merce	Vincolo di una merce ad un regime doganale; introduzione di merce in una zona franca o in deposito franco; riesportazione di merce fuori dal territorio doganale comunitario; la sua distruzione; il suo abbandono all'erario.
Dichiarante	La persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana.
Dichiarazione in Dogana	Atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale.
Diritti di licenza	Si intende (ai fini del valore in dogana) il pagamento per l'uso di diritti inerenti: alla fabbricazione delle merci importate (brevetti, progetti, modelli e know-how per la fabbricazione); alla vendita per l'esportazione della merce importata (marchi commerciali o di fabbrica e modelli depositati); all'impiego ed alla rivendita delle merci importate (diritti d'autore e procedimenti di produzione incorporati in modo inscindibile nelle merci importate).
Disposizioni in vigore	Disposizioni comunitarie e/o nazionali.
Entrate del bilancio nazionale	Entrate tributarie; entrate extratributarie; entrate derivanti da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e rimborso di crediti; accensione di prestiti.
Filtro, società –	Le cd. "società filtro" sono imprese [illegible], formalmente in regola con gli obblighi di na[illegible]bile e tributaria, che operano con profitti ba[illegible] finalità è quella di frapporsi tra la "ca[illegible]tinatario finale dell[illegible] al fine di non es[illegible]mente quest'ultim[illegible]età "cartiera[illegible]
Franchigie	Es[illegible]i all'importazione ed [illegible]azione e della [illegible]erna (IVA) per de[illegible]ate merci a determinate [illegible]oni.
Lavorazione suff[illegible]	[illegible] fini dell'applica[illegible]ferenze tariffarie e della nozione di prodotti [illegible] considerano sufficientemente lavorati o tra[illegible]dotti che non sono interamente ottenu[illegible]neficiario o nella Comunità, quando sussista[illegible]oni di cui all'elenco dell'All.to 15 al DAC.
Libera pratica	[illegible]onsiderati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da Paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità d'"importazione" e riscossione dei dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Libro Bianco	Così definito ciascun "documento" con il quale vengono presentati dalla Commissione europea proposte ufficiali in settori specifici e vengono individuate le azioni alle quali dare seguito (v. voce: *Libro verde*).
Libro Verde	Così definiti i documenti pubblicati dalla Commissione europea volti ad avviare un processo di consultazione su specifici argomenti, ad esempio l'istituzione di un "procuratore europeo". Alla pubblicazione del "Libro verde" segue, di solito, quella del "Libro bianco" in cui le consultazioni si traducono in reali proposte d'azione comunitaria. (v. voce: *Libro bianco*).
Manipolazioni usuali	Operazioni tese a garantire la conservazione, a migliorarne la conservazione, la presentazione o la qualità o a prepararne la distribuzione e la [illegible].
Marchio comunitario	Il marchio di [illegible] art. 1 del Reg.to CE [illegible]
Merci che violino un diritto di proprietà intellettuale	V. voce: *Merci contraffatte* e *Merci usuali* [illegible].
Merci comunitarie	Le merci: 1) interamente [illegible] nel territorio doganale comunitario, senza [illegible] di merci importate da Paesi o Territori [illegible] parte del territorio doganale comunitario [illegible] importate da Paesi che non fanno parte del [illegible] doganale comunitario ma ivi immesse in libera [illegible] 3) ottenute e prodotte nel Territorio doganale comunitario, sia da merci di cui al punto 2), che da merci di cui al punto 1) e 2).
Merci con[illegible]	Si intendono le merci, comprese il loro imballaggio ovvero i soli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ovvero qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, documento di garanzia) su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merce, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.
Merci della stessa categoria o della stessa specie	Le merci facenti parte di un gruppo o di un assortimento di merci prodotte da una branca di produzione particolare o da un settore particolare di produzione, comprendenti le merci identiche o similari, salvo eccezioni.
Merci identiche	Merci prodotte nello stesso Paese ed uguali sotto tutti gli aspetti.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Merci interamente ottenute	Sono le merci originarie di un determinato Paese. Per esse si intendono: i prodotti minerali, i prodotti del regno vegetale gli animali ivi nati o allevati ed i loro prodotti, i prodotti della caccia e pesca anche effettuate fuori delle acque territoriali purché da navi registrate e battenti bandiera del Paese in cui originano, i prodotti estratti dal suolo, merci e loro derivati delle voci succitate, ecc.
Merci non comunitarie	Merci diverse da quelle rientranti nella definizione di merci comunitarie.
Merci prodotte	Merci coltivate, fabbricate o estratte.
Merci similari	Merci prodotte nello stesso Paese, pur non essendo uguali, presentano caratteristiche analoghe e sono fungibili sul piano commerciale.
Merci usurpative	Si intendono le merci che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno a norma del diritto nazionale o di una persona da questi validamente autorizzata nel Paese di produzione, qualora la produzione di tali copie violi il diritto in questione ai sensi della legislazione comunitaria o della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.
Metodo comunitario	Sistema di funzionamento istituzionale che utilizza i meccanismi tipici del "primo pilastro" (v. voce: -) del Trattato sull'UE, cioè gli strumenti legislativi, [illegible] e gli atti definiti nei Trattati istitutivi de[illegible]ità europee (Decisioni, Regolamenti, Direttiv[illegible] metodo comunitar[illegible] in quei settori in [illegible] membri hanno v[illegible]re completa[illegible]zioni i loro po[illegible] contro, v. v[illegible] *intergovernativo*).
Metodo intergovernativo	Sis[illegible]zionamento istituzio[illegible]le c[illegible]ilizza i meccani[illegible] del "secondo e[illegible]" (v. voce:-) del Trattato [illegible]UE. Il metodo inte[illegible] opera in quei settori in cui gli Stati me[illegible] voluto trasferire alle istituzioni comunita[illegible]teri sovrani come per la PESC (v. voce: –) e [illegible] (v. voce: –), pertanto in questi settori la co[illegible]ntinua a svolgersi secondo gli schemi nego[illegible]o internazionale, quale la convenzione interna[illegible]e dovranno essere poi oggetto di ratifica da parte de[illegible] Stati membri. Il trattato UE ha previsto, però, la *comunitarizzazione* di tali materie; cioè settori rientranti nel II e III pilastro, disciplinati quindi dalla procedura intergovernativa, possono essere trasferiti al I pilastro che adotta invece il metodo comunitario (c.d. *passerella comunitaria*). Con il trattato di Amsterdam, ad esempio, si è proceduto alla *comunitarizzazione* dei settori dell'immigrazione, dell'asilo, dei visti (per contro, v. voce: *metodo comunitario*).

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Obbligazione doganale	Obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o se previsti all'esportazione in virtù delle disposizioni comunitarie in vigore nei confronti di una determinata merce.
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (*www.oecd.org*) con sede a Parigi. È prevista dal Trattato CE (art. 304) una stretta cooperazione tra la Comunità e l'OCSE, secondo modalità prese di volta in volta di comune accordo. Fanno parte dell'OCSE: CE ed i suoi Stati, Stati Uniti, Canada, Giappone, Nuova Zelanda dal 1994 anche Messico, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia. Ha lo scopo di realizzare la massima espansione economica e lo sviluppo [illegible] dei Paesi membri e, contribuisce al coordinamento delle loro politiche economiche e sociali.
Origine non preferenziale	Tutte quelle [illegible] originarie da Paesi terzi [illegible] si applica il [illegible] nella TDC.
Origine preferenziale	[illegible] originarie da paesi con i quali la CE unilateralmente o [illegible] ha concluso [illegible] riguardanti misure tariffarie (riduzione dei [illegible]
OSCE	Organizzazione [illegible] e la cooperazione in Europa (*www.osce.org*) [illegible] a Vienna, ha lo scopo di ristabilire la [illegible] nelle zone di guerra e di affermare i comuni [illegible] società civili. Fanno parte dell'OSCE gli Stati [illegible] gli Stati Uniti, il Canada ed alcune repubbliche ex-[illegible].
Passerella [illegible]ria	Prevista dall'art. 40 UE prevede il passaggio al metodo comunitario di settori affidati alla cooperazione intergovernativa (v. voci: *metodo comunitario, metodo intergovernativo, comunitarizzazione*).
Perfezionamento attivo e passivo	Merci inviate o introdotte da e verso il territorio doganale comunitario ai fini della lavorazione o trasformazione per poi essere rispettivamente reimportate o riesportate (la normativa nazionale, TULD, le definiva operazioni di temporanea importazione o esportazione).
Persona stabilita nella Comunità	Si intende: se si tratta di persona fisica, ognuno che vi abbia la residenza; se si tratta di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile.
PESC	Politica Estera e di Sicurezza Comune (artt. 11-28 UE). Entra in quella che è stata definita la politica del "secondo pilastro" introdotta dal Trattato di Maastrict. Si ricorda che il "terzo pilastro" è relativo invece alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Pilastri	Vengono così convenzionalmente definiti i "pilastri che sostengono la struttura ideale a tempio dell'UE", come delineato dal trattato di Mastricht. I "pilastri" sono tre. I tre pilastri sono costituiti rispettivamente dalle disposizioni: I - contenute nei trattati istitutivi delle Comunità Europee (CEE, CECA, EURATOM); II - di "politica estera e di sicurezza comune" disciplinate dal trattato UE (titolo V); III - relative alla "cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni" (CGAI) divenute a seguito delle modifiche apportate dal trattato di Amsterdam "cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale" (titolo VI del trattato UE).
Posizione doganale	Posizione riferita alla posizione della merce come merce comunitaria o non comunitaria.
Presentazione in dogana	Comunicazione all'Autorita doganale, nelle forme prescritte, dell'avvenuto arrivo delle merci nell'Ufficio doganale o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dall'Autorità doganale.
Prodotti compensatori principali	I prodotti compensatori per l'ottenimento dei quali il regime è stato autorizzato.
Prodotti compensatori secondari	I prodotti compensatori diversi dai prodotti compensatori principali indicati nell'autorizzazione risultanti necessariamente dall'operazione di perfezionamento.
Prodotti interamente ottenuti	Sono considerati tali i prodotti originari [illegible] trasformati in un Paese beneficiario o nella Comunità.
Prodotti originari	Sono originari di un determinato Paese le merci in [illegible] "interamente ottenute".
Prodotti ottenuti	V. voce: merci in[illegible] ottenute.
Regime doganale	I regimi [illegible] sono costituiti dai seguenti: 1) immissione in libera pratica; 2) transito; 3) deposito doganale; 4) perfezionamento attivo; 5) destinazione sotto controllo doganale; 6) ammissione temporanea; 7) perfezionamento passivo; 8) esportazione.
Restituzione (RD)	Ai sensi dell'art. [illegible] disposizioni doganali premesse alla tariffa doganale della Repubblica Italiana – D.P.R. n. [illegible] mod. – si intendono quei prodotti ammessi, all'esportazione, alla restituzione del dazio o degli altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.
Rimborso	Restituzione totale o parziale dei dazi non dovuti.
Risorse pr[illegible]	Entrate con le quali le Comunità si finanziano (dazi previsti nella TDC, dazi agricoli, lo 0,75% dell'IVA riscossa dagli Stati membri, quota del PNL dei singoli Stati).

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Scritture	I dati, su qualsiasi supporto, contenenti tutte le informazioni e i dettagli tecnici necessari alle autorità doganali per vigilare sul regime e per controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci; nel caso del regime di deposito doganale le scritture sono denominate contabilità di magazzino.
Sgravio dei dazi	Atto dell'Autorità doganale che decreta la non riscossione totale o parziale dei dazi relativa ad un'obbligazione doganale, oppure atto con il quale viene invalidata in maniera totale o parziale la contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato.
Speditore autorizzato	È la persona autorizzata dall'[illegible] doganale ad utilizzare determinate procedure [illegible] documenti commerciali senza doverli prec[illegible] visto all'Autorità doganale del Paese me[illegible] viene effettuata l'esportazione. Per ottenere la q[illegible] speditore autorizzato deve possedere determinate caratteristiche [illegible] requisiti: deve effettuare frequenti spedizioni; deve [illegible] le proprie scritture in modo che consentano all'Autorità doganale di controllare le operazioni.
Svincolo della m[illegible]	[illegible] provvedimento [illegible] Autorità doganale mette una merce a disposizione [illegible] fini previsti dal regime doganale al quale è stata [illegible].
Termine [illegible] l'appuntamento	[illegible] quale alle merci o ai prodotti dev'essere stata [illegible] una nuova destinazione doganale ammessa, eventuale anche al fine di richiedere il rimborso dei dazi all'importazione dopo il perfezionamento attivo (sistema di rimborso) o per beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione al momento dell'immissione in libera pratica dopo il perfezionamento passivo.
Titolare del regime	La persona per conto della quale è stata fatta la dichiarazione in Dogana o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi della persona di cui sopra relativi ad un regime doganale.
Titolare dell'autorizzazione	La persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
Traffico triangolare	Il "traffico" nel quale l'ufficio di appuramento è diverso dall'ufficio di vincolo.
Trasformazione completa	Si considerano tali le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di far classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti, non originari, utilizzati.

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Termine	*Definizione*
Ufficio di appuramento	L'ufficio o gli uffici doganali abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni che attribuiscano alle merci, dopo il loro vincolo a un regime doganale , una nuova destinazione doganale ammessa o, in caso di perfezionamento passivo la dichiarazione di immissione in libera pratica.
Ufficio di controllo	L'ufficio doganale abilitato dall'autorizzazione a controllare il regime.
Ufficio di passaggio	Ufficio doganale di uscita dal territorio doganale comunitario quando la spedizione lascia tale territorio durante l'operazione di transito comunitario effettuata attraversando la frontiera tra uno Stato membro e un Paese terzo; nonché l'Ufficio doganale di entrata nel Territorio doganale della Comunità quando le merci hanno attraversato il Territorio di un Paese terzo durante l'operazione di transito.
Ufficio di vincolo	L'ufficio o gli uffici doganali, abilitati dall'autorizzazione ad accettare le dichiarazioni di vincolo al regime indicato.
Ufficio doganale	Qualsiasi Ufficio presso il quale possono essere espletate tutte le formalità previste dalla normativa doganale o alcune di esse.
Valore in Dogana	Si intende il valore al momento dell'importazione dei materiali "non originari" utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel Paese di trasformazione o importazione.
Viaggiatore	Ai fini dell'importazione si intende [illegible] qualsiasi persona che entri temporaneamente nel [illegible] doganale comunitario in cui non ha la residenza [illegible] chi ce l'abbia e che rientra dopo un tempo [illegible] all'estero; per l'esportazione valgono [illegible] *mutatis mutandis*.
Vigilanza dell'autorità	Atti o fatti [illegible] dall'Autorità doganale per garantire l'osservanza [illegible] normativa doganale e altre disposizioni [illegible] alle merci sotto vigilanza [illegible].
Zona franca	[illegible] di territorio doganale che gode di determinati privilegi; nel caso di zone [illegible] dimensioni si parla di "punto franco" o "deposito franco".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Abbreviazioni e sigle

Sigla	*Significato*
☺	Il simbolo indica il rinvio al *Codice di Diritto Tributario internazionale e commercio estero*, a cura di Antonio de Cicco, Torino, Giappichelli, 2003.
AAR	Anticipated Arrival Record
ACP	Associazione di Stati: Africa, Caraibi e Pacifico.
AELE	Associazione europea per il libero scambio.
AIDA	Automazione Integrata Doganale Ac...
APEC	Cooperazione Economica As... Zona di libero sc... nata nel 1989; ne fanno p... Australia, Brun... Cile, Cina, Corea ... Filippine, Giappone, ... Cina, Indonesia, M... Messico, Nuova Ze... Nuova Guinea, T... landia e USA.
ASEAN	Associazione delle Nazioni del Sud Est Asiatico (Brunei, Thailandia, Singapore, Indonesia, Filippine, Malesia, Vietnam, Laos, Birmania, Cambogia).
ATA	"Convenzione Internazionale per l'Ammissione Temporanea".
ATR	Anticipated Transfer Record.
BCE	Banca Centrale Europea.
CAD	Centri di Assistenza Doganale.
CCIAA	Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.
CCN/CSI	Common Comunication Network/Common Systems Interface.
CDC	Codice Doganale Comunitario (Reg.to CEE n. 2913/92).
CECA	Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio.
CE	Comunità Europea. Il trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht ha introdotto disposizioni che modificano il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (CEE) per creare la Comunità-Europea (CE): art. G, punto 1, del TUE.
CEE	Comunità Economica Europea.
CEEA	Comunità Europea dell'Energia Atomica detta anche EURATOM.
CELEX	Banca Dati on-line del Diritto Comunitario.
CFS	Corpo Forestale dello Stato.
CGAI	Cooperazione nei settori della Giustizia e degli affari Interni (artt. 14, da 17 a 22, 94 TCE e da 29 a 37 TUE).

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
CGCE	Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
CITES	Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.
Consolidamento	Per consolidamento si intende l'integrazione in un unico testo, non ufficiale, di un atto legislativo di base e delle sue successive modifiche o rettifiche.
CPC	Codice di Procedura Civile.
CPP	Codice di Procedura Penale.
DAA	Documento di Accompagnamento per i prodotti soggetti ad Accisa che circolano in regime sospensivo.
DAC	Disposizioni di Attuazione al codice doganale comunitario (Reg.to CEE n. 2454/93).
DAS	Documento di Accompagnamento Semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ed immessi in consumo nello Stato membro di partenza.
DAU	Documento Amministrativo Unico.
D. diret.le	Delibera direttoriale (del Direttore dell'Agenzia delle Dogane).
D. dip.	Decreto dipartimentale (es. del Dipartimento delle politiche fiscali).
DDS	Sistema di Diffusione dei Dati.
DDS (Decision Support System)	Sistema di supporto alle decisioni.
Dichiarazione su fattura	Dichiarazione utilizzata [illegible] di merci originarie, artt. 72-bis, da 90 a 92 e [illegible] ed Allegati n. 18 [illegible].
DV 1	Dichiarazione [illegible] relativi al valore [illegible] modello del DV1 [illegible] Allegato n. 28 al DA[illegible].
EA	Elen[illegible].
ECU	[illegible] Currency Unit (un[illegible]a europea convenzionale); [illegible]porto in ECU era [illegible] le monete nazionali secondo le previsioni dell'art. [illegible] controvalore dell'ECU nelle monete nazionali [illegible] veniva fissato una volta al mese; il controva[illegible] diversi dalla classificazione e dei dazi all'impo[illegible] veniva fissato una volta l'anno (ECU agricolo). A partire dal [illegible]io 1999, ogni riferimento all'ECU che appare ancora [illegible] testi normativi e nella prassi amministrativa, è sostituito da [illegible]o dell'EURO, al tasso di conversione di un EURO per un ECU.
E.D.A.	Elenco Degli Articoli: Formulario utilizzato nel sistema di transito informatizzato (NCTS) quando la spedizione riguardi più "articoli" e fornisca tutte le informazioni idonee relativamente alle merci che compongono la spedizione.

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
EDI	Electronic Data Interchange (Procedura Informatica di Trasmissione Dati).
EFTA	European Free Trade Association (Associazione Europea di Libero Scambio).
EUR 1	Certificato di circolazione delle merci rilasciato dalle Autorità competenti dello Stato di esportazione qualora le merci siano "originarie"; esso costituisce titolo giustificativo ai fini delle preferenze tariffarie; formulario conforme al modello riportato in Allegato n. 21 al DAC.
EURO	Valuta europea degli 11 Paesi aderenti all'UE.
EWS	Early Waming System.
FEOGA	Fondo Europeo di Orientamento [illegible] per garantire la stabilizzazione dei mercati e dei [illegible] prodotti agricoli, [illegible] dal trattato di Roma. Il [illegible] per finanziare le [illegible] in due sezioni: orientamento e garanzia. La prima [illegible] Stati membri per il [illegible] accessi alle esportazioni (restituzioni) la seconda [illegible] interventi strutturali in campo agricolo.
FERS	Fondo [illegible] Sviluppo Regionale.
FES	Fondo [illegible] opeo di Sviluppo.
FORM A	[illegible]ificato di origine [illegible] merci originarie di alcuni Paesi terzi di beneficiari [illegible] enze tariffarie; formulario conforme al modello [illegible] egato n. 17 al DAC.
FORMULARIO 302	Utilizza[illegible] zioni di merci destinate a basi NATO; procedura [illegible] stabilita [illegible] dro dalla convenzione tra gli Stati contraenti del [illegible] ato del Nord Atlantico.
FSE	[illegible] do Sociale Europeo.
GA	Giudice Amministrativo.
GATS	(General agreement on trade in services) Accordo generale sugli scambi di servizi.
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sui Dazi Doganali ed il Commercio). Gli oltre 90 Paesi aderenti si sono incontrati periodicamente in negoziati detti "round" per giungere ad una armonizzazione degli scambi mondiali. Dalla fondazione, 1947, si sono tenuti 7 "round" durati più anni ciascuno. Nell'ultimo negoziato "Uruguay round" è stata prevista l'istituzione dell'OMC erede del GATT (v. voce: *OMC*).
GO	Giudice Ordinario.
GUCE	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
IME	Istituto Monetario Europeo.
INF 1	"Bollettino di informazione" utilizzato per stabilire: a) l'importo della garanzia di cui all'art. 88 del CDC; b) l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori in un Ufficio doganale che non sia uno

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
	degli uffici di appuramento; modello conforme al formulario riportato in Allegato n. 71, già n. 82, del DAC.
INF 2	"Bollettino di informazione" da utilizzare in caso di traffico triangolare nel regime di perfezionamento passivo; modello conforme al formulario riportato in Allegato n. 71, già n. 106, al DAC.
INF 3	"Bollettino di informazione" rilasciato a richiesta della parte dall'Autorità doganale al momento delle formalità di esportazione, quando esista la probabilità che le merci siano reintrodotte attraverso un Ufficio doganale diverso; modello conforme al formulario riportato in Allegato n. 71, già n. 110, al DAC.
INF 4	Certificato di informazione utilizzato per accertare l'origine delle merci in esportazione provenienti da altro Paese comunitario.
INF 5	"Bollettino di informazione" da compilare nel caso di ricorso al traffico triangolare nell'ambito del ricorso all'esportazione anticipata; modello conforme al formulario riportato all'Allegato n. 71, già n. 81, del DAC.
INF 6	"Bollettino di informazione" necessario per l'Autorità doganale perché conosca: la data di vincolo delle merci d'importazione al regime dell'ammissione temporanea, gli elementi di tassazione determinati a quella data, l'importo dei dazi già riscossi; formulario conforme al modello riportato in Allegato n. 71, già n. 98, al DAC.
INF 7	"Bollettino di informazione" rilasciato per prodotti compensatori dall'Autorità doganale del Paese dove è avvenuta la lavorazione secondo le procedure ai sensi dell'art. 646; modello conforme al formulario riportato in Allegati n. 71, già n. 84, del DAC.
INF 8	Documento informativo per merci [illegible] subito manipolazioni usuali e successivamente vengono [illegible] per un regime doganale; modello conforme [illegible] riportato in Allegato [illegible] già n. 70, al DAC.
INF 9	"Bollettino di in[illegible] da compilare nel caso di ricorso al traffico tri[illegible] perfezionamento attivo con modalità Im/Ex; mod[illegible] al formulario ri[illegible] in Allegato n. 71, già n. 7[illegible]
IRC	[illegible] norme e su[illegible] che disciplinano la risoluzione [illegible] controversie.
ISO	(International st[illegible] [illegible]anization) Organizzazione internazionale di n[illegible]
ISO/CEI	ISO/Com[illegible] elettrotecnica internazionale.
ITV	[illegible]azione Tariffaria Vincolante.
IVA	[illegible]osta sul Valore Aggiunto.
IVO	Informazione Vincolante in materia di Origine.
Know-How	Patrimonio di conoscenze sia teoriche che pratiche; letteralmente "come fare".
Manipolazioni usuali	Indicate nell'Allegato n. 69 al DAC.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
M.E.R.C.E.	Monitoraggio e Rappresentazione Commercio Estero. È un sistema informatizzato per l'analisi dei dati relativi all'andamento del flusso delle merci negli scambi internazionale ed intracomunitari attingendo ai dati presenti negli archivi informatici quali quelli delle "Dichiarazioni doganali".
MERCUSER	Mercato Comune del Cono Sud, accordo di libero scambio dell'America Meridionale, in vigore dal 1995, riunisce: Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay; Bolivia e Cile sono Paesi associati.
MRN	Movement Reference Number. Identifica in modo univoco l'operazione di "transito" effettuato con il sistema NCTS.
NAFTA	Accordo di Libero scambio dell'America [illegible] (tra USA, Canada, Messico). In vigore dal 1994, [illegible] di un'ampia zona di libero scambio mediante [illegible] graduale (in 15 anni) delle barriere doganali.
NC	Nomenclatura [illegible] di classifica [illegible] composta da un codice [illegible]
NCTS	(New [illegible] Transit System) [illegible] di transito com- [illegible]
OMC	[illegible] Mondiale [illegible], con sede a Ginevra. È succeduta dall'1.1.1995 [illegible] GATT e WTO).
OO.PP	Opere Pubbliche [illegible]
PAC	Politica [illegible] Settore di intervento sopranazionale realizz[illegible] CE; ha influenzato profondamente i processi di tra- [illegible] delle agricolture europee.
PA	[illegible] Amministrazione.
PESC	Politica Estera e di Sicurezza Comune.
PIL	Prodotto Interno Lordo = Consumi + Investimenti fissi +Variazione di scorte (differenza tra la consistenza iniziale e finale nel periodo di riferimento) + Esportazioni, prodotte in un anno sul territorio nazionale al lordo degli ammortamenti.
PMI	Piccole e Medie Imprese.
PNL	Prodotto Nazionale Lordo = PIL + Reddito di residenti per investimenti all'estero – Reddito prodotto in Italia ma spettante a operatori esteri.
PP AA	Pubbliche Amministrazioni.
PVS	Paesi in via di Sviluppo.
RD	Regio Decreto.
RD	Restituzione Diritti (v. Tabella terminologica).
RDE	Regimi Doganali Economici.
RDL	Regio Decreto Legge.

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
SA	Sistema Armonizzato (voce di classifica merceologica composta di 4 cifre).
SAARC	South Asian Association for Regional Cooperation.
SCENT	System of Customs Enforcement Network, rete telematica collegata tra tutti gli Stati membri e la Commissione finalizzata allo scambio di informazione. La rete consente l'accesso a base di dati sia pubbliche che private.
S.CO.UT	Sistema di Consultazione degli Uffici di Transito.
SEBC	Sistema Europeo Banche Centrali.
SEE	Spazio Economico Europeo.
SEED	System for Exchange Excise Data.
S.C.O.U.T.	Sistema di Consultazione degli Uffici di Transito.
SFOP	Strumento Finanziario di orientamento delle pesca.
SID	Sistema di informazione Doganale (Istituito nell'ambito della regolamentazione comunitaria sulla mutua assistenza amministrativa).
SIS	Sistema di Informazione Doganale.
SPG	Sistema delle Preferenze Generalizzate.
S.TRA.D.A.	Sistema Transito Doganale Automatizzato.
Suggellamento	Mezzo di identificazione delle merci a mezzo di contrassegni, piombi, ecc.
T 1	Identifica il documento doganale con cui sono vincolate merci dichiarate per il regime del transito comunitario esterno (merci comunitarie Paesi terzi).
T 2	Identifica il documento doganale con cui sono vincolate merci dichiarate per il regime del transito comunitario interno (merci comunitarie o di Paesi EFTA).
T2M	Formulario presentato a prova della comunitarietà dei prodotti della pesca marittima conformi a quello riportato in Allegato n. 43 del DAC.
T5	Esemplare di certificato che fornisce la prova che la merce soggetta all'applicazione di determinate misure comunitarie legate ad un regime speciale abbia ricevuto la destinazione prevista dalla procedura stessa. L'interessato compila il formulario conforme al modello "T5", riportato in Allegato n. 63 al DAC, con le modalità previste dall'art. 296, già 478 e ss. del DAC.
TARIC	Tariffa Integrata delle Comunità Europee.
TC	Transito Comunitario.
TDC	Tariffa Doganale Comune.

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sigla	*Significato*
TIR	"Transport International on the Road" (Convenzione Internazionale sul Trasporto Internazionale su Strada).
TRIMs	(Trade related investment measures) Misure di investimento attinenti al commercio.
TRIPs	(Trade related aspects of intellectual proprerty rights) Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, ivi compreso il commercio di merci contraffatte.
TUA	Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi [illegible]ative sanzioni penali ed amministrative.
TUE	Trattato sull'Unione Eu[illegible] Maastricht.
TULD	Testo Unico delle Leg[illegible] emanato con D.P[illegible]3 del 1973.
UE	Unione E[illegible] 1° novembre 199[illegible] in vigore d[illegible] Maastricht. Gli obb[illegible]alizzare sono: [illegible]nza europea, maggi[illegible]co[illegible]razione tra i Paesi [illegible] in tema di politi[illegible]sicurezza, giustizia, poli[illegible] unione econom[illegible]aria.
UEM	Unione Econom[illegible]aria.
UIC	Ufficio Ita[illegible].
U.N.C.T.A.D.	[illegible]elle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo [illegible]e a Ginevra, ha la funzione di negoziare le relazio[illegible]economiche globali fra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo.
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico.
UTF	Ufficio Tecnico di Finanza.
V. voce: –	Rinvia all'argomento che precede il richiamo: es. "... Obbligazione (v. voce: –) ..."; Rinvia all'istituto dell'obbligazione doganale.
VIES	VAT Information Exchange System – Sistema di Scambio di Informazioni relative all'IVA.
VD	Voce Doganale.
WTO	World Trade Organization (sigla inglese che sta per OMC).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Geonomenclatura

La **Geonomenclatura** è una codificazione alfanumerica che consente di individuare in maniera univoca i Paesi e i Territori partners nelle transazioni commerciali con l'estero.

La base giuridica è costituita dal Reg.to CE n. 1172/85 e ss. modifiche ed in particolare dall'art. 9.

Essa è il punto di riferimento di tutte le statistiche del commercio internazionale ed è lo strumento necessario per decifrare e/o compilare la modulistica doganale.

La Geonomenclatura è nata originariamente con una connotazione numerica, cioè composta da una serie di tre cifre in grado di individuare il Paese di origine o di provenienza delle merci, il Paese del mezzo di trasporto utilizzato ed altro.

Alla codificazione numerica si è affiancata, dal 1° gennaio 1999, la nomenclatura alfabetica secondo lo standard internazionale, noto come ISO (International Standard Organization). Essa è destinata a sostituire quella numerica che attualmente ancora sopravvive proprio ai fini doganali per consentire agli Stati membri il graduale adattamento alle modifiche introdotte. Ciò in quanto il formulario delle dichiarazioni doganali (meglio noto con l'acronimo di DAU), utilizzato per la maggior parte delle operazioni della specie, prevede ancora oggi la dizione numerica.

Annualmente viene effettuata una revisione della geonomenclatura al fine di includere le modifiche geopolitiche sopravvenute ed introdurre i necessari adeguamenti ai fini statitstici.

Analogamente a quanto previsto per il commercio internazionale esiste una codificazione per le statistiche del commercio intracomunitario di cui si parlerà, incidentalmente, nel corso del presente lavoro (Intrastat II) che attiene invece prevalentemente le transazioni commerciali con i Paesi terzi.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

NOMENCLATURA DEI PAESI E TERRITORI PER LE STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO DELLA COMUNITÀ E DEL COMMERCIO TRA I SUOI STATI MEMBRI

(Versione valida a partire dal 1° gennaio 2003)

AD	(043)	Andorra	
AE	(647)	Emirati Arabi Uniti	Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al Khaïmah e Fujayrah
AF	(660)	Afghanistan	
AG	(459)	Antigua e Barbuda	
AI	(446)	Anguilla	
AL	(070)	Albania	
AM	(077)	Armenia	
AN	(478)	Antille Olandesi	[illegible] Eustatius, Saba e la parte [illegible] Sint Maarten
AO	(330)	Angola	[illegible] Cabinda
AQ	(891)	Antartide	Territori a sud del 60° [illegible] d, non comprese le Terre australi francesi (TF), [illegible] la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud
AR	([illegible])	[illegible]	
AS	[illegible]	Samoa americane	
AT	(038)	Austria	
AU	(800)	Australia	
AW	(474)	Aruba	
AZ	[illegible]	Azerbaigian	
BA	[illegible]	Bosnia-Erzegovina	
BB	(469)	Barbados	
BD	(666)	Bangladesh	
BE	(017)	Belgio	
BF	(236)	Burkina Faso	
BG	(068)	Bulgaria	
BH	(640)	Bahrain	
BI	(328)	Burundi	
BJ	(284)	Bein	
BM	(413)	Bermuda	
BN	(703)	Brunei Darussalam	Denominazione corrente: Brunei
BO	(516)	Bolivia	
BR	(508)	Brasile	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

BS	(453)	Bahama	
BT	(675)	Bhutan	
BV	(892)	Bouvet, Isola	
BW	(391)	Botswana	
BY	(073)	Belarus	Denominazione corrente: Bielorussia
BZ	(421)	Belize	
CA	(404)	Canada	
CC	(833)	Cocos (Keeling), Isole	
CD	(322)	Congo, Repubblica democratica del	Ex Zaire
CF	(306)	Centrafricana, Repubblica	
CG	(318)	Congo	
CH	(039)	Svizzera	Compresi il territorio tedesco di Büsingen ed il comune italiano di Campione d'Italia
CI	(272)	Costa d'Avorio	
CK	(837)	Cook, Isole	
CL	(512)	Cile	
CM	(302)	Camerun	
CN	(720)	Cinese, Repubblica popolare	Denominazione corrente: Cina
CO	(480)	Colombia	
CR	(436)	Costa Rica	
CU	(448)	Cuba	
CV	(247)	Capo Verde	
CX	(834)	Christmas, Isola	
CY	(600)	Cipro	
CZ	(061)	Ceca, Repubblica	
DE	(004)	[illegible]	Compreso l'[illegible] escluso il territorio di Büsingen
DJ	[illegible]	[illegible]	
DK	[illegible]	Danimarca	
DM	(460)	Dominica	
DO	(456)	Domini[illegible] Repubblica	
DZ	[illegible]	[illegible]	
EC	[illegible]	[illegible]dor	Comprese le isole Galápagos
EE	[illegible]	Estonia	
EG	(220)	Egitto	
ER	(336)	Eritrea	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ES	(011)	Spagna	Comprese le isole Baleari e le isole Canarie; escluse Ceuta e Melilla
ET	(334)	Etiopia	
FI	(032)	Finlandia	Comprese le isole Åland
FJ	(815)	Figi	
FK	(529)	Falkland, Isole	Variante: isole Malvine
FM	(823)	Micronesia, Stati federati di	Chuuk, Kosrae, Pohnpei e Yap
FO	(041)	Færøer, Isole	
FR	(001)	Francia	Compresi Monaco e dipartimenti francesi d'oltremare (Guadalupe, Guiana francese, Martinica e Riunione)
GA	(314)	Gabon	
GB	(006)	Regno Unito	Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Isole Normanne e Isola di Man
GD	(473)	Grenada	Comprese le isole Meridionali
GE	(076)	Georgia	
GH	(276)	Ghana	
GI	(044)	Gibilterra	
GL	(406)	Groenlandia	
GM	(252)	Gambia	
GN	(224)	Guinea	
GQ	(310)	Guinea equatoriale	
GR	(009)	Grecia	
GS	(893)	Georgia del Sud e isole Sand-wich del Sud	
GT	(320)	Guatemala	
GU	(535)	Guam	
GW	(257)	Guinea-Bissau	
GY	(488)	Guyana	
HK	(740)	Hong Kong	Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
HM	(835)	Heard, Isola e McDonald, isole	
HN	(424)	Honduras	Comprese le isole del Cigno
HR	(092)	Croazia	
HT	(452)	Haiti	
HU	(064)	Ungheria	
ID	(700)	Indonesia	
IE	(007)	Irlanda	
IL	(624)	Israele	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

IN	(664)	India	
IO	(357)	Oceano Indiano, Territorio britannico dell'	Arcipelago delle Chagos
IQ	(612)	Iraq	
IR	(616)	Iran, Repubblica islamica dell'	
IS	(024)	Islanda	
IT	(005)	Italia	Compreso Livigno; escluso il comune di Campione d'Italia
JM	(464)	Giamaica	
JO	(628)	Giordania	
JP	(732)	Giappone	
KE	(346)	Kenya	
KG	(083)	Kirghizistan	
KH	(696)	Cambogia	
KI	(812)	Kiribati	
KM	(375)	Comore	Anjouan, Grande Comore e Mohéli
KN	(449)	Saint Kitts e Nevis	
KP	(724)	Corea, Repubblica popolare democratica	Denominazione corrente: Corea del Nord
KR	(728)	Corea, Repubblica di	Denominazione corrente: Corea del Sud
KW	(636)	Kuwait	
KY	(463)	Cayman, Isole	
KZ	(079)	Kazakistan	
LA	(684)	Laos, Repubblica democratica popolare	Denominazione corrente: Laos
LB	(604)	Libano	
LC	(465)	Saint Lucia	
LI	(037)	Liechtenstein	
LK	(640)	Sri Lanka	
LR	(687)	Liberia	
LS	(395)	Lesotho	
LT	(055)	Lituania	
LU	(018)	Lussemburgo	
LV	(059)	Lettonia	
LY	(216)	Libica, Jamahiriya araba	Denominazione corrente: Libia
MA	(204)	Marocco	
MD	(074)	Moldova, Repubblica di	Denominazione corrente: Moldavia

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

MG	(370)	Madagascar	
MH	(824)	Marshall, Isole	
MK (¹)	(096)	Macedonia, Ex Repubblica iugoslava di	
ML	(232)	Mali	
MM	(676)	Myanmar	Denominazione corrente: Birmania
MN	(716)	Mongolia	
MO	(743)	Macao	Regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
MP	(820)	Marianne settentrionali, Isole	
MR	(228)	Mauritania	
MS	(470)	Montserrat	
MT	(046)	Malta	Com[illegible]nino
MU	(373)	Maurizio	[illegible]zio, isola Rodrigues, isole [illegible] Carajos [illegible] (isole Saint Brandon)
MV	(667)	Maldive	
MW	(386)	[illegible]wi	
MX			
MY	[illegible]	Malaysia	[illegible]peninsulare e Malaysia orientale (Sarawak, Sabah e Labuan)
MZ	(366)	Mozambico	
NA	(389)	Na[illegible]	
NC	[illegible]	[illegible]aledonia	Comprese le isole della Lealtà (Maré, Lifou e Ouvéa)
NE	[illegible]	Niger	
NF	(836)	Norfolk, Isola	
NG	(288)	Nigeria	
NI	(432)	Nicaragua	Comprese le isole del Mais
NL	(003)	Paesi Bassi	
NO	(028)	Norvegia	Compresi l'arcipelago delle Svalbard e l'isola Jan Mayen
NP	(672)	Nepal	
NR	(803)	Nauru	
NU	(838)	Niue	
NZ	(804)	Nuova Zelanda	Non compresa la dipendenza di Ross (Antartide)
OM	(649)	Oman	
PA	(442)	Panama	Compresa l'ex Zona del Canale

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

PE	(504)	Perù	
PF	(822)	Polinesia francese	Isole Marchesi, arcipelago della Società (tra cui Tahiti), isole Tuamotu, isole Gambier e isole Australi; compresa l'isola Clipperton
PG	(801)	Papuasia Nuova Guinea	Parte orientale della Nuova Guinea; arcipelago Bismarck (tra cui Nuova Bretagna, Nuova Irlanda, Lavongai e isole dell'Ammiragliato); isole Salomone settentrionali (Bougainville e Buka); isole Trobriand; isola Woodlark, isole Entrecasteaux e arcipelago della Louisiade
PH	(708)	Filippine	
PK	(662)	Pakistan	
PL	(060)	Polonia	
PM	(408)	Saint-Pierre e Miquelon	
PN	(813)	Pitcairn	Comprese le isole Ducie, Henderson e Oeno
PS	(625)	Territorio palestinese occupato	Cisgiordania (compresa Gerusalemme-Est) e striscia di Gaza
PT	(010)	Portogallo	Compresi l'arcipelago delle Azzorre e l'arcipelago di Madera
PW	(825)	Palaos	Variante: Belau, Palau
PY	(520)	Paraguay	
QA	(644)	Qatar	
RO	(066)	Romania	
RU	(075)	Russia, Federazione di	
RW	(324)	Ruanda	
SA	(632)	Arabia Saudita	
SB	(806)	Salomone, Isole	
SC	(355)	Seicelle	Isola [illegible] La Digue, Frégate e [illegible] Ami[illegible] esroches, Alphonse, Plate [illegible] Providence); isole Alda[illegible]
SD	(224)	Sudan	
SE	(030)	Svezia	
SG	(706)	[illegible]	
SH	[illegible]	[illegible]	Com[illegible] Ascensione e l'arcipelago Tristan da Cunha
SI	[illegible]	Slovenia	
SK	(063)	Slovacchia	
SL	(264)	Sier[illegible]	
SM	[illegible]	[illegible]	
SN	[illegible]	[illegible]egal	
SO	(342)	Somalia	
SR	(492)	Surinam	
ST	(311)	São Tomé e Príncipe	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

SV	(428)	El Salvador	
SY	(608)	Siriana, Repubblica araba	Denominazione corrente: Siria
SZ	(393)	Swaziland	
TC	(454)	Turks e Caicos, Isole	
TD	(244)	Ciad	
TF	(894)	Terre australi francesi	Comprende le isole Kerguelen, l'isola Amsterdam, l'isola Saint-Paul e l'arcipelago Crozet
TG	(280)	Togo	
TH	(680)	Tailandia	
TJ	(082)	Tagikistan	
TK	(839)	Tokelau	
TL	(626)	Timor orientale	
TM	(080)	Turkmenistan	
TN	(212)	Tunisia	
TO	(817)	Tonga	
TR	(052)	[illegible]	
TT		[illegible] e Tobago	
TV		Tuvalu	
TW	(736)	Taiwan	Territorio doganale distinto di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu
TZ	(352)	Tanzania, Repubblica unita di	Tanganica, isola di Zanzibar e isola di Pemba
UA		[illegible]	
UG		Uganda	
UM	(832)	Minori lontane dagli Stati Uniti, Isole	Sono comprese, tra le altre, l'isola Baker, l'isola Howland, l'isola Jarvis, l'atollo Johnston, lo scoglio Kingman, le isole Midway, l'isola di Navassa, l'atollo Palmyra e l'isola Wake
US	(400)	Stati Uniti	Compreso Portorico
UY	(524)	Uruguay	
UZ	(081)	Uzbekistan	
VA	(045)	Santa Sede	Denominazione corrente: Vaticano
VC	(467)	Saint Vincent e Grenadine	
VE	(484)	Venezuela	
VG	(468)	Vergini britanniche, Isole	
VI	(457)	Vergini americane, Isole	
VN	(690)	Vietnam	
VU	(816)	Vanuatu	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

WF	(811)	Wallis e Futuna	Compresa l'isola Alofi
WS	(819)	Samoa	Ex Samoa occidentali
XC	(021)	Ceuta	
XL	(023)	Melilla	Comprese Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas e le isole Chafarinas
YE	(653)	Yemen	Precedentemente Yemen del Nord e Yemen del Sud
YT	(377)	Mayotte	Grande-Terre e Pamandzi
YU	(094)	Iugoslavia	Serbia e Montenegro
ZA	(388)	Sudafricana, Repubblica	
ZM	(378)	Zambia	
ZW	(382)	Zimbabwe	

VARIE

QQ	(950)	Provviste e dotazioni di bordo	Rubrica facoltativa
o			
QR	(951)	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa
QS	(952)	Provviste e dotazioni di bordo nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa
QU	(958)	Paesi e territori non determinati	Rubrica facoltativa
o			
QV	(959)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa
QW	(960)	Paesi e territori non determinati nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa
QX	(977)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari	
o			
QY	(978)	Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi intracomunitari	Rubrica facoltativa
QZ		Paesi e territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi	Rubrica facoltativa

(1) Codice provvisorio che sarà sostituito successivamente dalla denominazione definitiva del paese che sarà stabilita alla fine dei negoziati attualmente in corso in seno all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Elenco dei Paesi in via di sviluppo (PVS) che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG)

Paesi e territori beneficiari dello schema comunitario di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2003-2004

Colonna A: codice secondo la nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità

Colonna B: nome del paese

Colonna C: settori m e r c e o l o g i c i non inclusi nel regime generale per il paese beneficiario in questione (v. Allegato II, di seguito)

Colonna D: settori m e r c e o l o g i c i nei confronti dei quali, per il paese beneficiario interessato, le preferenze tariffarie sono state revocate

Colonna E: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutela dei diritti dei lavoratori

Colonna F: settori inclusi in detto regime per il paese beneficiario in questione

Colonna G: paesi inclusi nei regimi speciali di incentivazione per la tutel

Colonna H: paesi inclusi nel regime speciale a favore [illegible] paesi

Colonna I: paesi inclusi nel regime speciale a fa[illegible]ndo la produzione e il traffico

A	B	C	D	E	F	G	H	I
AE	Emirati arabi uni[illegible]							
AF	Afghanis[illegible]						X	
AG	[illegible]da							
AI	An[illegible]							
AM	Armenia		VI					
AN	Antille olandesi							
AO	An[illegible]						X	
AQ	Anta[illegible]							
AR	Arg[illegible]		I, III, XI, XVII					
AS	Samoa americane							
AW	Aruba							
AZ	Azerbaigian	II, XXVI						
BB	Barbados							
BD	Bangladesh						X	
BF	Burkina Faso						X	
BH	Bahrein							
BI	Burundi						X	
BJ	Benin						X	
BM	Bermuda							
BN	Brunei Darussalam		XXV					
BO	Bolivia							X
BR	Brasile		I, VI, IX, XI, XII, XVII, XX, XXIII, XXVI, XXX					

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
BS	Bahamas							
BT	Bhutan						X	
BV	Isola Bouvet							
BW	Botswana							
BY	Bielorussia	II, XXVI	XV					
BZ	Belize							
CC	Isole Cocos (Keeling)							
CD	Repubblica democratica del Congo						X	
CF	Repubblica centrafricana						X	
CG	Congo							
CI	Costa d'Avorio							
CK	Isole Cook							
CL	Cile		V, IX, XV					
CM	Camerun							
CN	Repubblica popolare cinese	XXVI (1)	IV, VIII, XIV, XVIII, XXII, XXIII, XXIV, XXVII, XXXIII					
CO	Colombia							X
CR	Costa Rica							X
CU	Cuba							
CV	Capo Verde						X	
CX	Isola Christmas							
CY	Cipro							
DJ	Gibuti							
DM	Dominica							
DO	Repubblica Dominicana							
DZ	Algeria							
EC	Ecuador							X
EG	Egitto							
ER	Eritrea						X	
ET	Etiopia						X	
FJ	Figi							
FK	Isole Falkland							
FM	Stati federati di Micronesia							
GA	Gabon							

(1) Soltanto i prodotti del settore XXVI che sono sottolineati nell'allegato III non sono inclusi per la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
GD	Grenada							
GE	Georgia	II, XXVI						
GH	Ghana							
GI	Gibilterra							
GL	Groenlandia	II						
GM	Gambia						X	
GN	Guinea						X	
GQ	Guinea equatoriale						X	
GS	Isole Georgia del Sud e Sandwich del Sud							
GT	Guatemala							X
GU	Guam							
GW	Guinea-Bissau							
GY	Guyana							
HM	Isole Heard e McDonald							
HN	Honduras							X
HT	Haiti						X	
ID	Indonesia		X,					
IN	India		X					
IO	[illegible] dell'Oceano Indiano							
IQ	Iraq							
IR	Iran (Repubblica islamica [illegible])							
JM	Giamaica							
JO	Gio[illegible]							
KE	Ken[illegible]							
KG	Kirghizistan	II, XXVI						
KH	Cambogia						X	
KI	Kiribati						X	
KM	Comore						X	
KN	Saint Kitts e Nevis							
KW	Kuwait							
KY	Isole Cayman							
KZ	Kazakistan	II, XXVI	XV, XXV, XXVII					
LA	Repubblica democratica popolare Lao						X	
LB	Libano							
LC	Saint Lucia							
LK	Sri Lanka							

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
LR	Liberia						X	
LS	Lesotho						X	
LY	Giamahiria araba libica		XIII					
MA	Marocco							
MD	Repubblica moldova	II, XXVI		X	Tutto eccetto II e XXVI			
MG	Madagascar						X	
MH	Isole Marshall							
ML	Mali						X	
MM	Myanmar						X	
MN	Mongolia							
MO	Macao		XXII					
MP	Marianne settentrionali							
MR	Mauritania						X	
MS	Montserrat							
MU	Maurizio							
MV	Maldive						X	
MW	Malawi						X	
MX	Messico		III, V, XXVI					
MY	Malaysia		VII, X, XVI, XIX, XXII, XXIX					
MZ	Mosambico						X	
NA	Namibia							
NC	Nuova Caledonia							
NE	Niger						X	
NF	Isola Norfolk							
NG	Nigeria							
NI	Nicaragua							X
NP	Nepal						X	
NR	Nauru							
NU	Niue							
OM	Oman							
PA	Panama							X
PE	Perù							X
PF	Polinesia francese							

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
PG	Papua Nuova Guinea							
PH	Filippine		X					
PK	Pakistan		XVII, XVIII, XXI					X
PM	Saint-Pierre e Miquelon							
PN	Isole Pitcairn							
PW	Palau							
PY	Paraguay							
QA	Qatar							
RU	Federazione russa	II, XXVI	XIII, XV, XXVII					
RW	Ruanda						X	
SA	Arabia Saudita		XIII					
SB	Isole Salomone							
SC	Seicelle							
SD	Sudan						X	
SH	Sant'Elena							
SL	Sierra Leone						X	
SN	Senegal						X	
SO							X	
SR	Su							
ST	São Tomé e Príncipe						X	
SV	El Salvador							X
SY	Re							
SZ	Sw							
TC	Isole Turks e Caicos							
TD	Ciad						X	
TF	Territori australi francesi							
TG	Togo						X	
TH	Thailandia		II, V, XI, XVI, XVIII, XXII, XXIII, XXV, XXXIII					
TJ	Tagikistan	II, XXVI						
TK	Tokelau							
TM	Turkmenistan	II, XXVI						
TN	Tunisia							
TO	Tonga							
TP	Timor orientale							

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

A	B	C	D	E	F	G	H	I
TT	Trinidad e Tobago							
TV	Tuvalu						X	
TZ	Tanzania (Repubblica unita di)						X	
UA	Ucraina	II, XXVI	VIII, XV					
UG	Uganda						X	
UM	Isole minori lontane degli Stati Uniti							
UY	Uruguay		I					
UZ	Uzbekistan	II, XXVI						
VC	Saint Vincent e Grenadines							
VE	Venezuela							X
VG	Isole Vergini britanniche							
VI	Isole Vergini americane							
VN	Vietnam							
VU	Vanuatu						X	
WF	Wallis e Futuna							
WS	Samoa						X	
YE	Yemen						X	
YT	Mayotte							
ZA	Sudafrica	XXVI						
ZM	Zambia						X	
ZW	Zimbabwe							

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ALLEGATO I I

Settori m e r c e o l o g i c i di cui all'Allegato I

N.	Designazione delle merci	Codice NC
I	Animali vivi e carne	Capitoli 1 e 2
II	Prodotti della pesca	Capitolo 3, codici 1604, 1605 e 1902 20 10
III	Prodotti commestibili di origine animale	Capitolo 4
IV	Altri prodotti di origine animale	Capitolo 5
V	Piante vive e prodotti della floricoltura, ortaggi o legumi mangerecci e frutta commestibile	Capitoli da 6 a 8
VI	Caffè, tè, mate e spezie	Capitolo 9
VII	Cereali e malto, amidi e fecole	[illegible]
VIII	Semi, sementi, frutti e piante	[illegible] 12
IX	Gomme e resine	Capitolo 13
X	Grassi, oli e cere	Capitolo 15
XI	Preparazioni alimentari, bevande	[illegible] 23, tranne i codici 1604, 1605 e
XII	[illegible]	Capitolo 24
XIII	Prodotti minerali	Capitoli da 25 a 27
XIV	Prodotti chimici e prodotti connessi	Capitoli da 28 a 38, tranne capitolo 31
XV	[illegible]	Capitolo 31
XVI	[illegible]rie plastiche e gomma	Capitoli 39 e 40
XVII	Cuoio e pelli	Capitolo 41
XVIII	Lavori di cuoio o di pelli e di pelli da pellicceria	Capitoli 42 e 43
XIX	Legno	Capitoli da 44 a 46
XX	Carta	Capitoli da 47 a 49
XXI	Materie tessili	Capitoli da 50 a 60
XXII	Abbigliamento	Capitoli da 61 a 63
XXIII	Calzature	Capitoli da 64 a 67
XXIV	Vetro e ceramica	Capitoli da 68 a 70
XXV	Gioielleria e metalli preziosi	Capitolo 71

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

N.	Designazione delle merci	Codice NC
XXVI	Ferro o acciaio (1)	7202 11; 7207 11 11; 7207 11 14; 7207 11 16; 7207 12 10; 7207 19 11; 7207 19 14; 7207 19 16; 7207 19 31; 7207 20 11; 7207 20 15; 7207 20 17; 7207 20 32; 7207 20 51; 7207 20 55; 7207 20 57; 7207 20 71; 7208 10 00; 7208 25 00; 7208 26 00; 7208 27 00; 7208 36 00; 7208 37; 7208 38; 7208 39; 7208 40; 7208 51 10; 7208 51 30; 7208 51 50; 7208 51 91; 7208 51 99; 7208 52 10; 7208 52 91; 7208 52 99; 7208 53 10; 7208 53 90; 7208 54; 7208 90 10; 7209 15 00; 7209 16; 7209 17; 7209 18; 7209 25 00; 7209 26; 7209 27; 7209 28; 7209 90 10; 7210 11 10; 7210 12 11; 7210 12 19; 7210 20 10; 7210 30 10; 7210 41 10; 7210 49 10; 7210 50 10; 7210 61 10; 7210 69 10; 7210 70 31; 7210 70 39; 7210 90 31; 7210 90 33; 7210 90 38; 7211 13 00; 7211 14 10; 7211 14 90; 7211 19 20; 7211 19 90; 7211 23 10; 7211 23 51; 7211 29 20; 7211 90 11; 7212 10 10; 7212 10 91; 7212 20 11; 7212 30 11; 7212 40 10; 7212 50 31; 7212 50 51; 7212 60 11; 7212 60 91; 7213 10 00; 7213 20 00; 7213 91 10; 7213 91 20; 7213 91 41; 7213 91 49; 7213 91 70; 7213 91 90; 7213 99 10; 7213 99 90; 7214 20 00; 7214 30 00; 7214 91 10; 7214 91 90; 7214 99 10; 7214 99 31; 7214 99 39; 7214 99 50; 7214 99 61; 7214 99 69; 7214 99 80; 7214 99 90; 7215 90 10; 7216 10 00; 7216 21 00; 7216 22 00; 7216 31; 7216 32; 7216 33; 7216 40; 7216 50; 7216 99 10; 7218 91 11; 7218 91 19; 7218 99 11; 7218 99 20; 7219 11 00; 7219 12; 7219 13; 7219 14; 7219 21; 7219 22; 7219 23 00; 7219 24 00; 7219 31 00; 7219 32; 7219 33; 7219 34; 7219 35; 7219 90 10; 7220 11 00; 7220 12 00; 7220 20 10; 7220 90 11; 7220 90 31; 7221 00; 7222 11; 7222 19; 7222 30 10; 7222 40 10; 7222 40 30; 7224 90 01; 7224 90 05; 7224 90 08; 7224 90 15; 7224 90 31; 7224 90 39; 7225 11 00; 7225 19; 7225 [illegible]00; 7225 30 00; 7225 40; 7225 50 00; 7225 [illegible]; 7225 92 10; 7225 99 10; 7226 11 [illegible]10; 7226 19 30; 7226 20 20; 7226 [illegible]; 7226 93 20; 7226 [illegible]; 7228 10 10; 7228 [illegible]; 7228 20 19; 7228 20 30; 7228 [illegible]; 7228 70 10; 7228 70 30; 7228 [illegible]; 7301 10 00; 7302 10 [illegible]; 7302 40 10; 7302 40 90; 7302 10 90; 7303 [illegible]; 7304 [illegible]; 7305 [illegible]; 7306 [illegible]; 7307 [illegible]; 7308 [illegible]; 7309 [illegible]; 7310 [illegible]; 7311 [illegible]; 7312 [illegible]; 7313 [illegible]; 7314 [illegible]; 7315 [illegible]; 7316 [illegible]; 7317 [illegible]; 7318 [illegible]; 7320 [illegible]; 7321 [illegible]; 7322 [illegible]; 7323 [illegible]; 7324 [illegible]; 7325 [illegible]; 7326 [illegible]
XXVII	Metalli comuni e articoli di metalli comuni, esclusi dai prodotti del settore XXVI	7202 21; 7202 41; 7202 49; 7202 70 00; 7202 91 00; 7217; 7223; da 7303 [illegible]; da 7304 a 7304 [illegible]; da 7305 a 7305 [illegible]; da 7306 a 7306 [illegible]; da 7307 a 7307 [illegible]; da 7308 a 7308 [illegible]; da 7309 a 7309 [illegible]; da 7310 a 7310 [illegible]; da 7311 a 7311 [illegible]; da 7312 a 7312 [illegible]; da 7313 a 7313 [illegible]; da 7314 a 7314 [illegible]; da 7315 a 7315 [illegible]; da 7316 a 7316 [illegible]; da 7317 a 7317 [illegible]; da 7318 a 7318 [illegible]; da 7320 a 7320 [illegible]; da 7321 a 7321 [illegible]; da 7322 a 7322 [illegible]; da 7323 a 7323 [illegible]; da 7324 a 7324 [illegible]; da 7325 a 7325 [illegible]; da 7326 a 7326 [illegible]
XXVIII	Apparecchi elettromeccanici, esclusi dai prodotti del settore XXIX	ex Capitolo 84; ex Capitolo 85 (diversi dai prodotti del settore XXIX)
XXIX	Elettronica	8501; 8502; 8503; 8504; 8505; 8517; 8518; 8519; 8521; 8522; 8523; 8524; 8525 30; 8525 40; 8526; 8527; 8528; 8529; 8531; 8532; 8533; 8534; 8535; 8540 11; 8540 12; 8541; 8542
XXX	Attrezzature di trasporto	Capitoli 86, 88 e 89
XXXI	Prodotti del settore automobilistico	Capitolo 87
XXXII	Ottica e orologeria	Capitoli da 90 a 92
XXXIII	[illegible]	Capitoli da 94 a 96

(1) I prodotti [illegible], non inclusi per la Repubblica popolare cinese ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, sono sottolineati.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

I *Quadro istituzionale, economico e normativo di riferimento*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
.Demo- Riproduzione vietata

1 *Cenni di diritto delle Comunità Europee*

SOMMARIO: – 1.1. Diritto comunitario e dell'UE. – 1.2. Natura giuridica dei Trattati. – 1.3. Finalità dei singoli Trattati. – 1.4. Caratteristiche dei Trattati istitutivi. – 1.5. Le Istituzioni comunitarie. – 1.5.1. Parlamento Europeo (o Assemblea). – 1.5.2. Consiglio (dei Ministri) dell'Unione. – 1.5.3. Consiglio Europeo. – 1.5.4. Commissione Europea. – 1.6. Altri Organi comunitari. – 1.6.1. Corte di Giustizia. – 1.6.2. Tribunale di primo grado. – 1.6.3. La Corte dei Conti. – 1.6.4. Il Comitato Economico e Sociale. – 1.6.5. Il Comitato delle Regioni. – 1.6.6. Il Mediatore Europeo. – 1.6.7. La Banca Europea per gli Investimenti. – 1.7. Fonti normative ed atti di diritto derivato. – 1.7.1. Fonti normative. – 1.7.2. Atti giuridici di diritto derivato. – 1.7.3. Le procedure decisionali e la formazione degli atti legislativi comunitari. – 1.7.4. La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. – 1.8. Il principio di sussidiarietà. – 1.9. Le antinomie. – 1.10. Il ricorso giurisdizionale. – 1.10.1. Rinvio pregiudiziale. – 1.10.2. Procedura per inadempimento ex art. 226 CE. – 1.11. Introduzione della "legge comunitaria annuale": legge "La Pergola". – 1.12. Dal Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht (7 febbraio 1992) al Trattato di Nizza (14 febbraio 2001) passando per quello di Amsterdam (2 ottobre 1997). – 1.12.1. Elenco delle disposizioni che prevedono il passaggio integrale o parziale dall'unanimità alla maggioranza qualificata. – 1.12.2. Tabella di correlazione degli articoli del Trattato CE prima e dopo Amsterdam. – 1.12.3. Tabella di correlazione degli articoli del Trattato UE prima e dopo Amsterdam. – 1.12.4. Citazione uniforme degli articoli dei Trattati. – 1.13. La politica doganale delle Comunità verso altri Paesi.

1.1. *Diritto comunitario e dell'UE*

Il Diritto comunitario [illegible] quello delle Comunità Europee costituito dai rispettivi Trattati istitutivi [illegible] volte modificati [illegible] forme emanate dalle Istituzioni comunitarie [illegible] legittimate (c.d. [illegible] rato).

L'Ordinamento comunitario si configura [illegible] ordinamento di diritto pubblico – volto ci[illegible] le prevalenti [illegible] dottrinarie, a regolare i rapporti tra le Istituzioni e la collettività – il [illegible] è rappresentato dai Trattati istitutivi:

- **CECA (Trattato di Parigi, 1951)**
- **CEE (Trattato di Roma, 1957)**
- **CEE [illegible] OM (Trattato di Roma, 1957).**

Le leggi [illegible] **ratifica ed esecuzione** – l. n. 766/52 per il Trattato CECA e l. n. 1203/57 per quelli CEE e CEEA – rappresentano l'**elemento costitutivo dell'efficacia di tali Trattati in Italia**.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

La progressiva evoluzione del processo d'integrazione europeo ha richiesto e richiede sempre nuove modifiche ed adattamenti del sistema giuridico-istituzionale dei trattati istitutivi, in quanto il testo originario non risulta più in linea con i mutati scenari socio-economici, geografici e politici che nel corso del tempo si sono andati delineando. Pertanto i Trattati originari ne sono usciti, nel tempo, sensibilmente trasformati.

Le varie tappe del processo di integrazione europeo dopo i trattati istitutivi possono così sintetizzarsi:

- Trattato sulla fusione degli esecutivi (1965/67);
- Atto Unico Europeo (1987);
- Trattato di Maastricht (1992/1993) – ufficialmente denominato Trattato sull'Unione Europea –;
- Trattato di Amstredam (1997/1999);
- Trattato di Nizza (2001/2003).

Il **Trattato di Maastricht**, in partic[illegible] segnato una nuova tappa verso il processo di integrazione europeo [illegible] che modifica[illegible]ati istitutivi per adeguarli alla nuova [illegible] politica, ha introdotto il testo costitutivo **dell'*Unione Europea*** (di [illegible]).

L'***Unione Europe[illegible]*** (UE) **non sostituisce le *"Comunità Europee"***, ma anzi le associa, [illegible] quello che comunemente è stato definito il tetto istituzionale [illegible] struttura europea [illegible] poggiano i tre pilastri (v. **Figura 1**, in pa[illegible] 1.7.3.):

1. le Comunità Europ[illegible];
2. la politica estera e di [illegible]za comune;
3. la cooperazi[illegible] polizia e giudiziaria in materia penale.

Solta[illegible]**tato di Amsterdam**, entrato in vigore il 1° maggio del 1999, che ha ap[illegible] ulteriori modifiche ai trattati istitutivi delle Comunità Europee ed a quello dell'UE, sono state poste le condizioni concrete verso la realizzazione dell'UE.

L'allargamento dell'Unione dai **sei** Stati originari agli attuali **quindici**, e ai **ventisette** che ne conterà in un prossimo futuro, ha comportato il riformare molte delle politiche macroeconomiche per modernizzare e rafforzare l'Europa allo scopo di garantire ai propri cittadini migliori prospettive economiche, di benessere e qualità della vita, cercando soluzioni adeguate alle sfide che l'Europa deve affrontare con l'ingresso di nuovi Stati membri. Non da ultimo la riduzione, attraverso l'ausilio dei *fondi strutturali*, delle differenze, in termini di ricchezza, fra Paesi il cui reddito pro capite è di un terzo del reddito medio dell'Unione. Pertanto l'allargamento della Comunità ad altri Paesi, se da un lato pone nuove prospettive di sviluppo dell'U.E., dall'altro solleva una serie di problemi quali il timore di alterazione dei delicati equilibri politici e commerciali tra i Paesi membri, come pure la ripartizione dei seggi in seno alle Istituzioni ed ai vari Organi comunitari.

Il **Trattato di Nizza**, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha il precipuo scopo di adeguare il funzionamento delle Istituzioni europee – nuova composizione della

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Commissione, nuova determinazione della maggioranza qualificata, ripartizione dei seggi del Parlamento europeo, ed altro – in prospettiva dell'allargamento dell'Unione da 15 a 27 Stati (come si dirà più dettagliatamente nel successivo paragrafo 12).

Il Trattato di Nizza fissa, pertanto, principi e metodi di tale adeguamento delle Istituzioni comunitarie.

1.2. *Natura giuridica dei Trattati*

Le Comunità Europee hanno carattere soprannazionale.

Con l'esecuzione data ai Trattati istitutivi delle Comunità europee, mediante leggi ordinarie di ratifica, sono stati riconosciuti **poteri normativi agli organi comunitari** e gli atti da essi emanati possono avere efficacia diretta in ciascuno degli Stati membri.

I "**compiti**" trasferiti alle Comunità Europee sono molto più ampi di quelli solitamente trattati dalle organizzazioni internazionali. Infatti la **CECA** è stata competente, in base al proprio Trattato istitutivo – scaduto il 22 luglio del 2002 – per la gestione dell'industria del carbone e dell'acciaio ed ha assolto una funzione chiave nelle economie nazionali; la **CEEA** svolge attività in materia di ricerca e utilizzazione dell'energia nucleare, mentre la **C(E)E** integra tutti i settori economici tramite l'istituzione di un mercato comune.

Il Diritto comunitario ha un "**ordinamento giuridico autonomo**", indipendente dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri, ed è **dotato** di **organi propri (le Istituzioni)** cui sono stati attribuiti poteri sovrani. È necessario che il Diritto comunitario venga trasformato in Diritto nazionale; esso si applica anche negli Stati membri, in quanto tale.

Le **Comunità Europee** non costituiscono, dunque, un'organizzazione internazionale del tipo consueto, né una federazione di Stati, bensì **un'organizzazione interstatuale autonoma** dotata di diritti sovrani propri e di un proprio **ordinamento giuridico indipendente** al quale, nel limite delle competenze ad esso attribuite, sono sottoposti tanto gli Stati membri quanto i loro cittadini.

È questo l'indirizzo seguito e condiviso dalla CGCE in alcune significative sentenze, in causa n. 26/62 Van Gend and Loos e in causa n. 6/64 Costa/Enel, afferma tali contenuti.

Nella sentenza del 5 febbraio 1963 Van Gend Loos (impresa olandese che si opponeva ad un aumento dei dazi doganali richiamandosi alla clausola di Stand still contenuta nell'art. 12 CEE) la CGCE ha attribuito diretta applicabilità a tale articolo ed ha affermato inoltre: "**la Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale a favore del quale gli Stati membri rinunciano, sia pure in settori limitati, ai loro poteri sovrani; tale ordinamento riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i loro cittadini**".

Nella sentenza del 15 luglio 1964 in causa Costa/Enel, relativa al divieto di introdurre nuove restrizioni al **diritto di stabilimento** nel territorio della Comunità di cittadini provenienti da altri Stati membri *ex* art. 37, par. 2 CEE, la Corte osservava che: "A differenza dei comuni Trattati internazionali, quello CEE ha istituito il proprio **ordina-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

mento giuridico, integrato in quello degli Stati membri, all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che **i Giudici nazionali sono tenuti ad osservare**. Infatti, istituendo una Comunità senza limiti di durata, dotata di propri Organi, di **personalità e di capacità giuridica**, di capacità di rappresentanza sul piano internazionale ed in specie di poteri effettivi provenienti da una limitazione di competenze o da un **trasferimento di attribuzioni degli Stati della Comunità, questi hanno limitato, sia pur in casi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato un complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per se stessi**".

Per quel che riguarda l'ordinamento italiano, **già dal 1973, la Corte Costituzionale** con la sent. n. 183 **riconosceva l'efficacia e l'esistenza nel nostro ordinamento di diritti derivanti da atti** (nella fattispecie si tr[illegible]va di un regolamento comunitario) **non provenienti da organi ai quali la nost[illegible] Costituzione riserva la funzione legislativa**.

La Corte risolse la questione richiam[illegible] I della Costituzio[illegible]

Tale articolo è stato creato esclusivam[illegible]a dell'ingresso d[illegible]ONU, per superare certi dubbi di confor[illegible]zionale alla proc[illegible]NU stessa. La portata della norma però va [illegible]e la ratio che l'ha is[illegible]fatti, osserva la Corte, "non è possibile du[illegible]piena corrispond[illegible]del Trattato di Roma alle finalità indicate dall'a[illegible]stituente dopo[illegible]o nell'art. 10 che l'ordinamento giuridico it[illegible]nforma alle norm[illegible]o internazionale generale, ha inteso con l'a[illegible]e l'apertura del[illegible]ni impegnative forme di collaborazione e[illegible]zione internazio[illegible]e scopo ha formalmente autorizzato l'accetta[illegible]e, in via convenzion[illegible]zioni di parità con gli altri Stati e per le finalità iv[illegible]precisate, delle [illegible]limitazioni di sovranità" in ordine all'esercizio delle funzioni legislative, es[illegible] giurisdizionale, che si rendono necessarie per la istituzione di una Co[illegible]à [illegible]gli stati Europei, ossia di una nuova **organizzazione interstatuale di [illegible]rannazionale**, a carattere permanente, con personalità giuridica e ca[illegible]ppresentanza internazionale. Questo potere normativo compete agli organ[illegible]omunità per l'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni contemplate d[illegible]rattato, in base ad un preciso criterio di ripartizione di competenza per le materie analiticamente contemplate nella parte II e III del Trattato, in correlazione con le finalità di interesse generale stabilite dal Trattato stesso per la politica economica e sociale della Comunità.

Circa i poteri normativi la Corte ha osservato: "le disposizioni costituzionali disciplinano unicamente l'attività normativa degli organi dello Stato Italiano, per loro natura non riferibili o applicabili all'attività degli organi comunitari, regolati dal Trattato di Roma, che delle attività costituisce lo Statuto fondamentale".

Con la suddetta sentenza la Corte ha dichiarato in modo esplicito l'impossibilità di un sindacato di legittimità costituzionale delle disposizioni del Trattato CEE e della sua legge di esecuzione; **altre sentenze, in tema di adeguamento e compatibilità del Diritto comunitario**, si sono succedute con varie interpretazioni (si pensi alla sent. n. 232/75), fino a giungere ai più recenti e consolidati orientamenti contenuti nelle pronunce n. 170/84 e n. 389/89, di seguito meglio evidenziate.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.3. *Finalità dei singoli Trattati*

Trattato CECA (1951): organizzazione delle industrie del carbone e dell'acciaio, nell'interesse economico e per lo sviluppo degli Stati membri.

Proprio tali aspetti hanno indotto, in epoche diverse, gli Stati ad intervenire con aiuti, sovvenzioni o con la gestione diretta delle industrie del settore del carbone e dell'acciaio.

Benché l'art. 4 del Trattato CECA abbia vietato, di norma, gli aiuti di stato, si è intervenuti ai sensi dell'art. 95 per erogare aiuti al settore nei momenti di forte difficoltà.

La rilevanza strategica di questo settore, non solo per gli scambi commerciali, ma anche per le ripercussioni nella politica interna ed estera è stata posta in evidenza dagli episodi di cronaca che il 6 marzo del 2002 hanno visto l'amministrazione americana imporre, a tutela della siderurgia statunitense, in grave crisi, dazi fino al 30% su una serie di prodotti siderurgici importati da altri Paesi tra questi anche l'Europa, la quale ha reagito, in mancanza di un accordo tra le parti, con ritorsioni nei confronti dell'export americano verso l'Europa.

D'altronde, storicamente, l'industria siderurgica europea ha dovuto lottare e far fronte da un lato ai prezzi particolarmente bassi dei prodotti di origine dell'ex URSS, dei Paesi dell'Europa orientale e di quelli di recente industrializzazione e dall'altro alle misure antidumping applicati ai prodotti europei negli USA.

Nel **settore siderurgico**, in particolare, gli **impianti** devono essere **utilizzati** al **massimo della produzione**, solo così si riesce ad **ottenere un valore aggiunto per unità marginale di prodotto soddisfacente**, ma comunque basso, tale **da coprire almeno i costi di produzione** degli impianti stessi. Costi che sono, per il settore, molto elevati.

Si pensi a come una consistente **riduzione della domanda** di tali prodotti può comportare ed in effetti **ha comportato forti problemi occupazionali**, generando disoccupazione, abbassamento dei salari, sottoutilizzazione degli impianti, in un settore che conta, solo in Italia, [illegible] posti di lavoro, con un fatturato di 18 miliardi di Euro (fonte: Federacciai).

Dal 23 luglio 2002, data di scadenza del Trattato CECA, la disciplina del settore siderurgico viene completamente integrata nel Trattato CE.

Originariamente la Commissione aveva presentato un progetto di decisione relativo al trasferimento del patrimonio, anche della ricerca, dalla CECA alla CE; successivamente si è ritenuto preferibile disciplinare tale passaggio attraverso un apposito "protocollo" allegato al Trattato di Nizza.

Trattato CEE (1957): costituzione di un'Unione tra i popoli europei, volta ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro Paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa; si prefigge un'integrazione economica più ampia rispetto al Trattato CECA, limitato al carbone ed acciaio, ed ha assunto per questi motivi una rilevanza maggiore. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi assume particolare importanza l'Unione doganale tra i Paesi aderenti.

Con il **Trattato di Maastricht**, l'espressione "***Comunità Economica Europea***"

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

del Trattato istitutivo è stata sostituita con "***Comunità Europea***". Tale modifica non esprime un mero cambio di "nomen iuris", bensì la volontà di non limitare l'azione comunitaria alle sole relazioni economiche, ma di estenderla anche ad altri settori fino ad allora di competenza dei singoli Stati membri.

I limiti territoriali e di efficacia delle norme sono riportati nell'art. 227 del Trattato istitutivo CEE (ora art. 299 CE, in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam – ☺ –), più volte integrato ed ampliato (Atto Unico Europeo, 1 luglio 1987; Trattato dell'Unione Europea, 7 febbraio 1992; Trattato di Amsterdam 2 ottobre 1997; Trattato di Nizza, 26 febbraio 2001).

Trattato EURATOM o CEEA (1957): organizzazione per lo sviluppo nel campo dell'industria nucleare, nel rispetto e nel potenziamento delle norme di sicurezza per gli individui.

1.4. *Caratteristiche dei Trattati istitutivi*

Istituzioni, **Poteri** e **Fonti** [illegible] sono **distinti** in [illegible] Trattati.

Con l'Accordo di Bruxelles [illegible] aprile 1965 (Ratificato in Italia con l. n. 437 del 3 maggio 1966, entrato in vigore il 1° maggio 1967) è decisa la **fusione degli esecutivi delle tre Comunità, comportando la successiva unificazione degli Organi Esecutivi**, che, però, **ha conservato i poteri originari loro attribuiti dai singoli Trattati** (un unico Consiglio ed un'unica Commissione, per il cui funzionamento si applicano le norme del Trattato CEE).

Tale integrazione però ha costituito una fusione né dei Trattati né delle competenze che continuano a sussistere separatamente; pertanto l'organo esecutivo del Trattato CEE, pur non chiamandosi più Alta Autorità, ma Commissione, emana atti che sono sempre denominati: **Decisioni**, **Raccomandazioni** e **Pareri**, così quelli emessi dalla **Commissione Europea**: **Regolamenti**, **Direttive** e **Decisioni**.

Ciascuno degli atti summenzionati ha un proprio contenuto ed una propria sfera di efficacia che in seguito verranno specificati.

È opportuno ricordare che il **Trattato di Maastricht** unitamente alla creazione del Trattato dell'UE, ha comportato anche il cambiamento della denominazione di talune istituzioni comunitarie: il "Consiglio delle Comunità Europee" è divenuto, dal 1993, "Consiglio Europeo", così anche la "Commissione delle Comunità Europee" è divenuta "Commissione Europea", mentre nel 1994 la "Corte dei Conti" è stata chiamata " Corte dei Conti Europea".

1.5. *Le Istituzioni comunitarie*

1.5.1. *Parlamento Europeo (o Assemblea) Artt. 189-201 CE*

Organo previsto in tutti e tre i Trattati istitutivi (artt. 189 CE, 107 EURATOM, 20 CECA) composto dai rappresentanti degli Stati membri dell'Unione. Questi sono

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

eletti ogni 5 anni a suffragio universale diretto. I Deputati sono riuniti in gruppi politici ed in 20 Commissioni. Il **Trattato di Nizza** introduce una nuova soglia di europarlamentari, elevandola a settecentotrentadue; la ripartizione dei rappresentanti viene fissata in base all'adesione di nuovi Stati (artt. 189 e 190 CE).

Funzioni: Consultive e talora legislative.

Infatti, Il processo di integrazione europeo – dall'Atto unico Europeo al Trattato di Nizza – ha visto il Parlamento Europeo (PE) assumere un ruolo sempre crescente verso il rango di vero e proprio colegislatore.

Il PE sebbene non elegga alcun esecutivo (Governo), come avviene, invece, nelle democrazie parlamentari, è passato da un ruolo, originariamente, con funzioni essenzialmente consultive, ad una vera e propria funzione di **partecipazione al processo legislativo** dell'Unione.

Si pensi, in particolare, alla ***procedura di codecisione*** – art. 251 CE – che pone il PE sullo stesso piano del Consiglio; pertanto, in caso di accordo tra le due istituzioni l'atto viene adottato già in prima lettura, in caso di dissenso, esso viene adottato se vi è un esito positivo della conciliazione (v. voce: *procedura di codecisione, infra*: par. 1.7.3).

Anche la ***procedura di cooperazione*** – art. 252 CE – consente al PE di proporre modifiche ai testi legislativi nella fase di formazione (v. voce: *procedura di codecisione, infra*: par. 1.7.3), mentre la ***procedura di consultazione*** viene espletata dal PE nel quadro delle procedure obbligatorie previste dai trattati.

Tra le altre funzioni si ricorda che il PE:

- può rivolgere **interrogazioni** al Consiglio ed alla Commissione;
- esprime il proprio parere decisivo (**parere conforme**) [illegible] merito all'adesione di nuovi Stati;
- ha **poteri in materia di Bilancio** ed **approva** [illegible] medesimo e **ne controlla l'esecuzione** (v. artt. da 269 a 27[illegible] CE);
- ha poteri di **controllo dell'esecu**[illegible] 01 CE);
- **nomina il Mediatore europ**[illegible] CE);
- può ricevere petizioni [illegible] singoli cittadini de[illegible] t. 194 CE);
- può **presentare ric**[illegible] **GCE** in caso di vi[illegible] del Trattato da parte di un'altra istituzione [illegible] al *ricorso in car*[illegible] dell'art. 232 CE, o al

---

[1] ***N.B.*** [illegible] ***dura di parere con***[illegible]

Vincola [illegible] Consiglio dei M[illegible] l'obbligo di conformarsi al parere del Parlamento nei casi espressamente [illegible] bendone l'azione.

Introdotta dall'Atto Unico E[illegible] ampliata dal Trattato sull'Unione Europea (TUE) e da quello di Amsterd[illegible] Nizza (che ampliano i poteri del Parlamento, estendendo i casi di previsione della [illegible] codecisione) interessa i seguenti settori:

- allarg[illegible] Comunità a nuovi Stati;
- concl[illegible] "Accordi di Associazione" con Stati terzi o Organizzazioni internazionali;
- misure [illegible] cooperazione;
- modifiche di atti mediante procedura di codecisione;
- modifiche allo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali;
- modifiche al diritto di soggiorno ed al trasferimento dei cittadini dell'Unione.

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

ricorso per annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE così come modificato dal Trattato di Nizza). Nella nuova formulazione dell'art. **230** introdotto dal **Trattato di Nizza** il PE viene posto sullo stesso piano delle altre Istituzioni e degli altri Stati membri in tema di ricorsi, essendogli riconosciuta una competenza generale, prima limitata;

- ha un **diritto di intervento**, cioè di affiancarsi ad una delle parti in causa, come nella causa C 138-139/1979, dove la CGCE ha annullato un regolamento del Consiglio per violazione dell'obbligo di consultare il Parlamento;
- ha un **potere di iniziativa legislativa,** limitato alla facoltà di chiedere alla Commissione di presentare una proposta;
- ha il potere di **istituire una commissione temporanea di inchiesta,** nei casi di cattiva applicazione del diritto comunitario o per esami [illegible] denunce di infrazione (art. 193).

1.5.2. *Consiglio (dei Ministri) dell'U[illegible] 202-210 CE [illegible] UE*

Composto dai ministri dei [illegible] degli Stati membri [illegible]; le riunioni avvengono secondo il sett[illegible] competenza (Agricol[illegible] Finanze, Esteri, ecc.).

Originariamente [illegible] di coop[illegible] è stato istituzionalizzato dal TUE ([illegible] art. 4 in base all[illegible] numerazione introdotta dal Trattato di A[illegible]).

Fun[illegible] [illegible] partecipa al process[illegible] [illegible].

Tra le altre funzioni si [illegible] il Consiglio dell'Unione:

- conclude gli [illegible] internazionali della Comunità;
- nomina i [illegible] della Corte dei Conti, del Comitato economico e sociale e del Comit[illegible] [illegible]egioni;
- ha [illegible] competenza in materia di stipendi ed indennità ai membri del Tribunale di primo grado ed al cancelliere (art. 210 CE, così come modificato dal Trattato di Nizza);
- provvede al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (art. 145 CE);
- è l'organo che adotta i provvedimenti normativi, seguendo una **procedura di codecisione** (art. 251 CE) o **di cooperazione** (art. 252 CE) con il Parlamento.

I **settori di competenza** per i quali è prevista la **procedura di codecisione (A) e di cooperazione (B)** possono rispettivamente così essere individuati:

A) libera circolazione dei lavoratori; libertà d'insediamento; mutuo riconoscimento dei diplomi; tutela ambientale; programmi di ricerca; completamento del mercato unico; reti transeuropee; educazione, cultura, sanità pubblica; accesso alle attività non salariate; consumatori;

B) trasporti; procedure per l'attuazione delle politiche economiche; procedure relative al ***FSE*** (fondo sociale europeo); cooperazione con i "Paesi in via di svilup-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

po" nel campo della formazione professionale; programmi pluriennali di ricerca; misure nel settore dell'ambiente; misure nella cooperazione e nello sviluppo; accordo sulla politica sociale; reti transeuropee.

Con la prima delle due procedure (codecisione) introdotte dal Trattato di Maastricht e ribadite dal Trattato di Amsterdam, Parlamento e Consiglio, per la prima volta, sono posti sullo stesso piano: il mancato accordo delle due Istituzione fa decadere ogni proposta.

Nella sfera delle competenze del **Trattato UE**, cioè **Politica Estera e di Sicurezza (II pilastro, v. voce: –), cooperazione nella Giustizia e negli Affari Interni (III pilastro, v. voce: –)**, occorre evidenziare che **il Consiglio, opera, non in quanto istituzione comunitaria** (metodo comunitario), **bensì secondo** gli schemi negoziali di diritto internazionale, quale la convenzione internazionale, che dovranno essere poi oggetto di ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

1.5.3. *Consiglio Europeo – Artt. 4, 13,17, 40 UE*

Riunione periodica dei Capi di Stato o di Governo (almeno 2 volte l'anno) con la partecipazione del Presidente della Commissione. Il Consiglio Europeo è erede della Conferenza al vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri della Comunità.

Il **Consiglio Europeo** sebbene inserito dall'art. 3 UE tra le Istituzioni dell'Unione, **non è un'Istituzione Comunitaria.**

Il Consiglio Europeo, pertanto, adotta le proprie decisioni in modo assolutamente indipendente, a differenza di quanto avviene nella comunitario. Tali decisioni, non presuppongono, quindi, né l'iniziativa della Commissione, né la partecipazione del Parlamento Europeo, se il nuovo legame organico della Commissione è dato dalla presenza del Presidente della stessa.

Funzioni: Definisce gli obiettivi generali dell'Unione; ed i criteri decisionali in materia di unione economica e monetaria e di **politica estera e di sicurezza** (Titolo VI, art. [illegible] del Trattato UE, [illegible] sostituito dal Trattato di Amsterdam) e "**Disposizioni [illegible] cooperazione di polizia giudiziaria in materia [illegible]nale**", art. 29 e [illegible] Trattato di Amsterdam ha conferito al [illegible] attribuzioni [illegible] materia di: cooperazione rafforzata, occupazione e sanzioni nei [illegible] gli Stati che violino i diritti Umani.

1.5.4. *Commissione Europea – Artt. 211-219 CE*

Composta da commissari designati per 5 anni (durata pari alla legislatura del PE) dai Governi degli Stati membri . I commissari sono indipendenti rispetto ai governi che li nominano.

Il Trattato di Amsterdam e quello di Nizza hanno modificato rispettivamente le modalità di designazione del Presidente nonché la composizione della Com-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

missione in caso di nuovo ampliamento, come era già previsto dal protocollo sulle istituzioni allegato al Trattato di Amsterdam.

Con il Trattato di Amsterdam la designazione del Presidente da parte degli stati membri è sottoposta all'approvazione del Parlamento (in precedenza vi era una preventiva consultazione del PE circa la persona da nominare).

Dopo l'approvazione del PE, gli Stati membri designano, di comune accordo con il Presidente, gli altri membri della Commissione.

Dopo la costituzione della Commissione il Presidente assegna a ciascun commissario il settore di attività del quale è responsabile unitamente ai relativi servizi amministrativi.

La Commissione, di norma, **decide a maggioranza** (art. 17 del Trattato di fusione degli esecutivi). La responsabilità è collegiale.

Funzioni: Ha il potere di iniziativa nel processo [illegible] (funzione esecutiva, in Italia attribuita al Governo); definisce [illegible] con le quali raggiungere gli obiettivi comuni.

Con il Trattato sulla fusione degli [illegible] dell'8 aprile 1965 [illegible] in vigore il 1° luglio 1967) gli esecutivi [illegible] trattati istitutivi [illegible] europee sono stati riuniti in un un[illegible].

Il potere di iniziativa [illegible] spetta esclusivamente alla Commissione che trasmette la proposta [illegible] al Consiglio [illegible].

La Commissione [illegible] anche altri poteri [illegible]:

- [illegible] controllo dell'applicazione del diritto comunitario (art. 226 CE);
- poteri di esecuzione [illegible] 274 CE; sulla concorrenza nel controllo degli aiuti nazionali: art. 88, par. [illegible] Lega del Consiglio: artt. 202 e 211 CE);
- poteri consultivi (art. [illegible] CE e 49 UE).

Tra le [illegible] dal Trattato di Nizza si ricordano:

– Modifica della composizione della Commissione (art. 213), dal 1° gennaio 2005 e con effetto a decorrere dall'entrata in funzione della prima Commissione successiva a tale data (ai sensi dell'art. 4, par. 1, del "Protocollo" sull'allargamento dell'U.E., allegato al Trattato di Nizza);

– Modifica della composizione della Commissione (art. 213), in vigore da quando l'Unione annovererà 27 Stati membri (così modificato dell'art. 4, par. 2, del "Protocollo" sull'allargamento dell'U.E., allegato al Trattato di Nizza).

N.B. *Questa modifica si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione della prima Commissione successiva alla data di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione. Il Consiglio, deliberando all'unanimità dopo la firma del Trattato di adesione del ventisettesimo Stato membro dell'Unione, stabilisce:*

- *il numero dei membri della Commissione;*
- *le modalità della rotazione paritaria che indicano l'insieme dei criteri e delle regole necessarie per la fissazione automatica della composizione dei collegi successivi.*

– Nomina della Commissione a maggioranza qualificata e non più all'unanimità;

– Nomina del Presidente e dei membri ad opera del Consiglio e non più da parte dei Governi degli Stati membri (art. 214 CE);

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– Procedura di sostituzione del Presidente e dei membri della Commissione (art. 215 CE), che passa dai Governi degli Stati membri al Consiglio dell'UE, che delibera a maggioranza qualificata mentre i governi decidevano di comune accordo. Tali modifiche denotano un cambiamento di indirizzo più orientato verso gli organi istituzionali interni della Comunità, come è facile cogliere dalla lettura degli altri emendamenti ed in particolare dell'art. 214 CE, cui si rinvia.

1.6. *Altri Organi comunitari*

1.6.1. *Corte di Giustizia – Artt. 220, 226, 2° c., 227, 230, 232, 234-237 e 300 CE; Art. 31 CA, Art. 136 EA*

Composta da Giudici nominati per 6 anni dai Governi degli Stati Membri (da un giudice per ogni Stato membro – art. 221 –; da otto Avvocati generali, il cui numero può essere aumentato – art. 222 –).

Funzioni:

- Assicura il rispetto dei Trattati (artt. 220 CE, 136 CEEA, 31 CECA);
- Fornisce la corretta interpretazione delle disposizioni dei Trattati;
- Dirime controversie nel caso di antinomie tra il diritto nazionale ed il diritto comunitario.

Aspetti rilevanti

"La Corte di Giustizia delle Comunità Europee assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei così i tre Trattati istitutivi delle Comunità Europee definiscono identica, la funzione specifica della Corte di Giustizia.

La stessa, oltre ad essere interprete [illegible] dei Trattati [illegible] giuridici emanati dagli organi istituzionali comunitari, può a volte dover valutare una disposizione nazionale è conforme al diritto comunitario nel quadro dei ricorsi per inadempimento intentati nei confronti di uno Stato membro.

Essa raramente [illegible] anche ad interpretare ed ad applicare norme di diritto nazionale [illegible] rinvio nei contratti stipulati dalla Comunità. La Corte, pur competente [illegible] diritto comunitario, è del tutto estranea al diritto nazionale degli Stati membri, perché [illegible] ispirazione dalle tradizioni giuridiche comuni degli stessi Stati e garantisce il rispetto sia dei principi generali del diritto che dei diritti fondamentali della persona in quanto recepiti nell'ordinamento giuridico comunitario.

Il Trattato di Nizza inserisce delle modifiche al carattere organizzativo della Corte (artt. 221, 223 e 245 CE). Viene, inoltre, prevista la possibilità di conferimento alla Corte, da parte del Consiglio, di competenze relative a contenziosi che potranno nascere relativamente a "titoli comunitari di proprietà industriale" (art. 229A CE, inserito dal Trattato di Nizza).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1.6.2. *Tribunale di primo grado – Artt. 195, 210, 220, 224, 225, 290 CE*

Con il Trattato di Nizza viene inserito per la prima volta nel Trattato CE la previsione e la disciplina riguardante il Tribunale di primo grado, le cui disposizioni erano in precedenza contenute in altri atti. Vengono così delineate le competenze del Tribunale di primo grado anche se l'elencazione non è tassativa. Viene comunque esclusa la competenza del tribunale per i "ricorsi per inadempimento" (art. 226 e ss., CE). È, invece, prevista la possibilità di attribuire al Tribunale una limitata competenza per le questioni pregiudiziali (art. 234).

Con il chiaro intento di decongestionare l'attività del Tribunale, l'art. 225A CE, inserito dal Trattato di Nizza, ha previsto la possibilità di istituire "camere giurisdizionali" incaricate di conoscere in primo grado in materia di ricorsi su materie specifiche. Il potere di istituire tali "camere giurisdizionali" spetta al Consiglio.

Le decisioni delle "camere giurisdizionali" possono essere impugnate dinanzi al tribunale di primo grado.

1.6.3. *La Corte dei Conti – Artt. 246 a 248, 279 CE*

Composta da un cittadino per ciascuno Stato membro, tra le persone che posseggono una competenza specifica per tali funzioni.

Istituita nel 1975 dal Trattato di Bruxelles, è stata inserita, dal Trattato di Maastricht, tra le Istituzioni comunitarie di cui all'art. 7 CE.

La durata del mandato è di 6 anni ed è rinnovabile.

I membri sono nominati dal Consiglio, non più all'unanimità, ma a maggioranza qualificata, previa consultazione del Parlamento Europeo (art. 247 CE).

Il nuovo articolo come modificato dal Trattato di Nizza prevede il potere per la Corte di adottare un regolamento interno e di istituire sezioni.

Funzioni Organo di controllo esterno: controlla entrate e spese dell'Unione; esamina i conti degli organismi comunitari; presenta la relazione annuale.

1.6.4. *Il Comitato Economico e Sociale – Artt. 257-262 CE*

Nominato dal Consiglio, non più all'unanimità, ma a maggioranza qualificata su parere della Commissione, tra i rappresentanti di varie categorie della vita economica e sociale (agricoltori, consumatori, liberi professionisti, ecc.) degli Stati membri. Il mandato è di 4 anni ed è rinnovabile.

Ha autonomia organizzativa ed operativa, seppur non rientri tra le Istituzioni comunitarie elencate nell'art. 7 CE.

Funzioni Il Comitato Economico e Sociale (CES) ha un potere consultivo. Formula pareri su "decisioni comunitarie". Le consultazioni possono essere:

Obbligatorie

– nella politica agricola (art. 37 CE);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

- nella libera circolazione delle persone e dei servizi (art. 38 e ss. CE);
- nella politica dei trasporti;
- nell'armonizzazione della fiscalità indiretta (art. 93 CE);
- nel ravvicinamento delle legislazioni (artt. 94 e 95 CE);
- nella politica occupazionale (art. 125 CE);
- nella politica sociale, istruzione e formazione professionale e gioventù (art. 136 CE);
- nella sanità pubblica (art. 152 CE);
- nella protezione dei consumatori (art. 153 CE);
- nelle reti transeuropee (art. 156 CE);
- nella politica industriale (art. 153 CE);
- nella coesione economica e sociale (art. 158 CE);
- nella ricerca e sviluppo tecnologico (art. 163 CE);
- nell'ambiente (art. 174 CE).

Facoltative

In tutti i casi in cui le Istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo) lo richiedano.

Il CES, inoltre, può autonomamente esprimere un proprio parere quando lo ritenga opportuno.

Per aver un **riscontro pratico** si può ricordare il **parere** (2001/C221/02) espresso dal CES, ai sensi dell'art. 263 CE, sul tema della "***lotta alla confraffazione* ed alla pirateria nel mercato interno**" nell'ambito dell'omonimo "*Libro verde*" adottato dalla Commissione. Ed ancora, la consultazione del CES (2002/C 48/18), ad opera della Commissione, ai sensi dell'art. 262 CE, circa la "[illegible]tica fiscale dell'UE per gli anni a venire".

1.6.5. *Comitato delle Regioni – Artt. [illegible] CE*

Nominato dal Consiglio, non[illegible]unanimità, ma a m[illegible] qualificata, su proposta degli Stati mem[illegible]

Funzioni: Organo [illegible]o portavoce pre[illegible]ioni comunitarie (Consiglio, Commiss[illegible] interessi degl[illegible]ali.

Il mand[illegible]anni ed è rinnova[illegible]

Le co[illegible]oni possono es[illegible]

Obbligatorie

- nella politica d[illegible]formazione professionale e gioventù (art. 149 CE);
- nell[illegible]ica (art. 152 CE);
- nella [illegible]art. 151 CE);
- nelle [illegible]transeuropee (art. 156 CE);
- nella coesione economica e sociale (artt. 159, 161, 162 CE);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Facoltative
In tutti i casi in cui le Istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo) lo richiedano.

Il Comitato delle Regioni, inoltre, può autonomamente esprimere un proprio parere quando lo ritenga opportuno.

1.6.6. *Il Mediatore Europeo – Artt. 21 e 195 CE*

Nominato dal Parlamento Europeo dopo la propria elezione.
La carica ha la durata della legislatura.
L'istituzione della figura del Mediatore europeo è [illegible] dei risultati più significativi del Trattato di Maastricht per [illegible] la cittadinanza dell'Unione. La possibilità di rivolgersi al Medi[illegible] costituisce uno dei diritti della cittadinanza europea, garantito dalla [illegible] comunitaria.

Funzioni: Si occupa dei casi di [illegible] amministrazione [illegible] amministrative, abusi di potere, ritardi [illegible] discriminazioni, rifiuto di fornire informazioni) delle Istituzioni e degli organi comunitari, ad esclusione delle attività giurisdizionali. L'attività del Mediatore può essere [illegible] attivata su denuncia di un parlamentare [illegible] su richiesta [illegible] dell'Unione o di altra persona giuridica [illegible] la sede sociale in [illegible] membro.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.6.7. *La Banca Europea per gli Investimenti – Artt. 266 e 267 CE*

Organismo [illegible] di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, che non persegue [illegible] lucro; non rientra però tra le Istituzioni comunitarie elencate nell'art. 7.
È stata introdotta dal Trattato di Nizza una procedura di semplificazione relativamente alle modifiche dello statuto, al fine di evitare la più gravosa procedura prevista per la revisione dei trattati (art. 226 CE).

Funzioni: Concede sia prestiti e garanzie a medio e lungo termine per finanziare progetti di investimento che contribuiscono allo sviluppo dell'Europa, che tributi finanziari ai Paesi terzi con i quali l'Unione ha concluso accordi (Paesi del mediterraneo, Paesi PECO e Cipro, Paesi ACP e PTOM e quelli dell'America latina), intendendo così favorirne lo sviluppo.

1.7. *Fonti normative ed atti di diritto derivato*

1.7.1. *Fonti normative*

Le fonti Comunitarie, oggi, rappresentano, seppure in parte, fonti del nostro ordinamento.

Tra le *fonti scritte* si ricordano:

– il **diritto primario delle Comunità Europee** che comprende i tre Trattati istitutivi delle Comunità Europee (Trattato di Parigi 18 settembre 1951 istitutivo della CECA – scaduto a luglio del 2002 – Trattato di Roma 25 marzo 1957 istitutivo della CEE, ora CE, e CEEA, tutti attuati in Italia mediante leggi ordinarie di esecuzione), comprensivi di allegati, appendici e protocolli, con tutte le successive integrazioni e modifiche;

– le "**norme secondarie**" del diritto delle CE che sono costituite dal diritto elaborato dalle istituzioni comunitarie (c.d. **diritto derivato**) le cui fonti principali sono gli atti giuridici espressamente previsti dai Trattati: i regolamenti, le direttive, le decisioni rivolte ai singoli Stati, nonché le raccomandazioni di cui al Trattato CECA. Anche le *convenzioni internazionali* concluse dalla Comunità Europea, ai sensi degli artt. 133 e 307 CE (già artt. 113 e 234 del Trattato CE), in quanto soggetto di diritto internazionale, sono da considerarsi fonti. A tal proposito si citano gli accordi commerciali, ai sensi dell'art. 133 CE, come modificato, da ultimo, dal Trattato di Nizza. Al riguardo è opportuno evidenziare che il **Trattato di Nizza** ha **ampliato la base giuridica** delle **competenze comunitarie** della **politica commerciale**, originariamente riservato allo scambio di beni, **estendendola anche agli accordi sui servizi ed alla proprietà intellettuale**.

Tra le *fonti non scritte* si evidenziano:

– i **principi generali del diritto** di cui all'art. 215, comma 2, TCE, ora art. 288 CE in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Lisbona, in relazione alla *responsabilità extracontrattuale*, rinvia ai principi generali del diritto comune degli Stati membri. È opportuno ricordare che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee (CGCE) ha il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati (diritto da intendersi sia quello scritto che quello non scritto);

– **il diritto consuetudinario** che sorge per effetto di una prassi continuativa, determina nei soggetti il riconoscimento del suo valore vincolante. Formatosi per *consuetudine* nel diritto comunitario è il diritto di interrogazione (di porre cioè domande) del Parlamento Europeo nei confronti del Consiglio Europeo;

– **le decisioni dei rappresentanti dei Governi** degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio ("decisioni improprie del Consiglio"), sono espressione di intese tra i Governi aventi valore di atti giuridicamente vincolanti.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1.7.2. *Atti giuridici di diritto derivato*

Un cenno, anche se rapido, meritano gli **atti giuridici** che promanano dagli organi istituzionali comunitari (**diritto derivato dai Trattati**) per assolvere i compiti ad essi assegnati **elencati** anche se **con designazioni diverse nei Trattati istitutivi** CEE, CEEA, CECA (rispettivamente negli **artt. 189 comma 1 CEE – ora 249 CE –, 161 comma 1, CEEA**, e **14 comma 1, CECA)**.

Essi schematicamente possono essere classificati in base ai loro effetti giuridici ed ai loro destinatari in:

a) ***Regolamento CE e CEEA e Decisione Generale CECA:*** il regolamento sia CE **(art. 189, comma 2, CEE, ora art. 249, CE)** che CEEA **(art. 161 comma 2)** è un atto di portata generale (in quanto si dirige ad una pluralità di soggetti indeterminati ed a fattispecie definite astrattamente), obbligatorio (in quanto fa nascere per il destinatario diritti e obblighi) e direttamente [illegible] in ciascuno degli Stati membri. Da ciò nasce il principio "**dell'[illegible] diretta**", cioè gli effetti giuridici si esplicano senza alcun intervento [illegible] membri e dei [illegible]. Pertanto il Reg.to CE e CEEA e la Decisione Generale CECA sono [illegible] non solo "agli", ma anche "negli" Stati [illegible].

L'art. 14, comma 2 [illegible] CECA, invece [illegible], come ribadito in più occasioni dalla [illegible] stesso carattere di [illegible] e di astrattezza dei Regolamenti CE e CEEA [illegible] agli art. 249 [illegible] comma 2, CEEA, dichiara semplicemente [illegible] **Decisione Generale [illegible] è obbligatoria in ogni suo elemento** [illegible] significa che la decisione generale CECA con il Reg.to CE e CEEA si distingue dalle direttive CE [illegible] dalle raccomandazioni CECA in quanto queste ultime sono obbligatorie [illegible] rispetto al risultato da raggiungere).

Essi, regolamento e decisione generale CECA, in quanto atti normativi generali, sono "strumenti di unificazione della legislazione nei settori previsti dai Trattati" (settore [illegible], libera circolazione delle merci, ecc.);

b) ***Direttiva CE e CEEA e Raccomandazione CECA:*** **fissano** in maniera obbligatoria per ciascuno Stato membro (per la Raccomandazione CECA ciò vale anche per il cittadino) **il risultato che deve essere raggiunto in ottemperanza alle disposizioni contenute negli atti giuridici in parola; gli Stati membri sono tenuti a provvedere alla realizzazione di tali atti**, ma i rispettivi **organi nazionali** (Governo e Parlamento) restano **competenti in merito alla forma ed ai mezzi da impiegare per realizzare i risultati prescritti dalla norma comunitaria (art. 249 CE, art. 161, comma 3, CEEA, art. 14, comma 3, CECA)**.

Solo il **recepimento** di tale atto (Direttiva e/o Raccomandazione CECA), tramite misure nazionali, determinerà la nascita di diritti soggettivi a favore di cittadini della Comunità e di obblighi a loro carico.

Eccezionalmente alcune **Direttive CE** (quelle dettagliate) e l'equivalente atto, previsto dal Trattato CECA, che prende il nome di **Raccomandazioni CECA** possono risultare direttamente applicabili.

È stato osservato da parte della dottrina, che gli sviluppi sul modo di attuare la Direttiva non trovano sempre una rispondenza nella lettera dei Trattati, ma piut-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

tosto trovano la loro giustificazione ed il loro valore in un modificato modo di sentire, determinato dagli sviluppi dottrinali e giurisprudenziali in questo settore. Infatti benché i **Trattati** abbiano **consacrato** "**l'applicabilità diretta**" solo dei Regolamenti, la CGCE ha ammesso l'efficacia diretta anche delle disposizioni delle Direttive che creano obblighi incondizionati a carico degli Stati, nel senso che i singoli possono invocarle contro gli Stati che non le hanno trasposte o le hanno trasposte scorrettamente nella propria Legislazione. Si tratta di una efficacia diretta, "verticale", meno ampia di quella che spetta ai Regolamenti che possono essere fatti valere in giudizio anche dai privati (sent. CGCE dell'8 ottobre 1987 in causa n. 80/86).

Per assicurare un più rapido adeguamento dell'Ordinamento italiano alle direttive è stata approvata prima la l. n. 183/87, che prevede l'apposita costituzione di un Dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successivamente la l. n. 86/89 (cosiddetta "La Pergola"), della quale si parlerà ancora successivamente;

c) ***Decisioni CE e CEEA***, ***Decisione individuale CECA***: sono atti giuridici che riguardano destinatari determinabili individualmente.

I destinatari possono essere uno o più Stati membri o uno o più individui degli Stati membri: infatti le decisioni sono atti giuridici tipici, impiegati dalle Istituzioni comunitarie per disciplinare i casi singoli paragonabili in questo agli atti amministrativi nazionali. Il contenuto di tali atti può essere tanto concreto quanto astratto; ma esso si impone in quanto obbligatorio in tutti i suoi elementi, a differenza delle Direttive CE e CEEA e raccomandazioni CECA;

d) ***Raccomandazioni CE*** e ***CEEA*** (previste dal Trattato CE 189 comma 5, ora 249 CE, e CEEA 161, comma 5) e ***Parere*** (previsto dai Trattati: art. 249 CE – già art. 189, comma 5, CEE –; 161, comma [illegible] 44, comma 4, CECA): essi sono tutti **atti giuridici non vincolanti** [illegible] **non impongono obblighi giuridici nei confronti dei destinatari**, essi si limitano a consigliare un determinato comportamento. Sono rivolti principalmente agli Stati della Comunità e non anche ai soli cittadini comunitari soltanto nei casi previsti dai Trattati. La differenza fra **Raccomandazione** e **Parere** risiede nel fatto che la prima viene emanata dalle Istituzioni comunitarie di propria iniziativa, mentre il secondo è formulato su iniziativa altrui. Gli atti giuridici non vincolanti sono essere emanati, per i Trattati CE, [illegible] del Consiglio e della Commissione, per la CECA solo dalla Commissione e dall'Alta Autorità. Il Consiglio si limita ad esprimere Parere conforme quando ne ravvisa l'opportunità, e ciò gli consente d'altronde di impedire l'entrata in vigore di un atto giuridico approvato dalla Commissione; tutti gli altri atti giuridici non vincolanti vengono emanati nei Trattati CE e CEEA dal Consiglio che decide [illegible] della Commissione previa consultazione del Parlamento Europeo, del Comitato Economico e Sociale (procedura di proposta); tale procedura è finalizzata a tutelare gli interessi della Comunità (v. tabella sinottica nella pagina seguente).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella sinottica degli atti giuridici di diritto derivato emanati dalle Istituzioni Comunitarie*

Provvedimento	*Trattato*	*Efficacia*
Regolamento	CE	– Portata generale; – Obbligatorio; – Direttamente applicabile negli stati membri.
Regolamento	CECA	– Portata generale; – Obbligatorio; – Direttamente applicabile negli stati membri.
Decisione generale	CECA	– Portata generale; – Obbligatorio; – Direttamente applicabile negli stati membri.
Direttiva	CE	– Individua l'obiettivo che deve essere raggiunto; di norma, spetta agli stati membri realizzarlo tramite atti normativi interni di recepimento.
Direttiva	CEEA	– Individua l'obiettivo che deve essere raggiunto; di norma, spetta agli stati membri realizzarlo tramite atti normativi interni di recepimento.
Raccomandazione		– Individua l'obiettivo che deve essere raggiunto; di norma, spetta agli stati membri realizzarlo tramite atti normativi interni di recepimento.
Decisione	CE	– Atto con contenuto concreto o astratto; riguarda destinatari (individui o stati membri) determinabili individualmente.
Decisione	CEEA	– Atto con contenuto concreto o astratto; riguarda destinatari (individui o stati membri) determinabili individualmente.
Decisione individuale	CECA	– Atto con contenuto concreto o astratto; riguarda destinatari (individui o stati membri) determinabili individualmente.
Raccomandazione	CE	– Atto giuridico non vincolante che si limita a consigliare un determinato comportamento; emanato dalle istituzioni comunitarie di propria iniziativa.
Raccomandazione	CEEA	– Atto giuridico non vincolante che si limita a consigliare un determinato comportamento; emanato dalle istituzioni comunitarie di propria iniziativa.
Parere	CE CECA CEEA	– Atto giuridico non vincolante che si limita a consigliare un determinato comportamento; emanato dalle istituzioni comunitarie su iniziativa altrui.

* La tabella non contempla gli atti adottati dal "Consiglio dell'UE" che non rientra tra le Istituzioni comunitarie. Tra i suddetti atti si ricorda la "Decisione" (art. 34 TUE), che benché vincolante non produce effetti diretti. La "Decisione UE" può essere assimilata alla "Direttiva CE" in quanto la sua efficacia è subordinata al recepimento da parte degli Stati membri.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

In materia doganale si possono considerare **tre categorie di atti**:

– quelli adottati dal Consiglio (es. il Codice Doganale Comunitario);
– quelli adottati dalla Commissione ai sensi dell'art. 155 C(E)E (ora art. 211 CE);
– quelli adottati da ogni Stato membro in applicazione ed attuazione della normativa comunitaria.

Tra queste tre categorie esiste una gerarchia nel senso che gli atti adottati da uno Stato membro non possono essere in contrasto con quelli emanati dal Consiglio e dalla Commissione; gli atti di quest'ultima non possono essere in opposizione a quelli del Consiglio.

1.7.3. *Le procedure decisionali e la formazione degli atti legislativi comunitari*

Le **procedure decisionali** delle **Comunità europee** sono **distinte da quelle** applicabili nell'ambito del Trattato sull'**Unione europea**.

Nel primo caso avremo **procedure decisionali** di *natura sovranazionale*, nel secondo procedure di *natura intergovernativa*.

Le procedure decisionali cambiano radicalmente a seconda che ci si trovi nell'ambito del **primo pilastro**, nel qual caso si utilizzano i meccanismi decisionali propri delle Istituzioni Comunitarie (metodo comunitario, v. voce: –), o si versi nell'ambito degli **altri due pilastri** – PESC e GAI – sui quali poggia la struttura a tempio dell'Unione europea (v. Figura 1, che segue), in tal caso si applica il **metodo intergovernativo** (v. voce: –).

Tale disomogeneità nelle procedure è da attribuire alla volontà degli Stati membri di non trasferire integralmente alle istituzioni comunitarie il loro potere decisionale nei delicati settori della politica estera, degli affari interni e della difesa.

Infatti nel *metodo comunitario* le [illegible] degli organi istituzionali e le procedure di approvazione degli atti sono chiaramente disciplinate dai Trattati istitutivi, mentre nel caso della ***Politica Estera e di Sicurezza Comune*** (PESC) e della ***Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in materia Penale*** degli altri due pilastri sui quali si regge l'edificio dell'UE, si applica il cosiddetto **metodo intergovernativo**, in base agli accordi tra gli Stati membri (negoziati se si è nell'ambito della procedura di adesione, conclusi con metodo intergovernativa nel caso di modifica dei Trattati vigenti o successivi) e sottoposti alla ratifica di tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.

In virtù del Trattato di Amsterdam, che ha apportato radicali modifiche alle disposizioni dei titoli VI del Trattato UE, quasi tutti i settori che rientravano nel "terzo pilastro" (tutte le politiche nel campo dell'immigrazione, del diritto di asilo, dei visti, del Titolo III bis del Trattato CE, divenuto Titolo IV), sono stati *comunitarizzati*, cioè sono passati dal metodo intergovenativo a quello comunitario.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *Struttura a Tempio dell'UE*

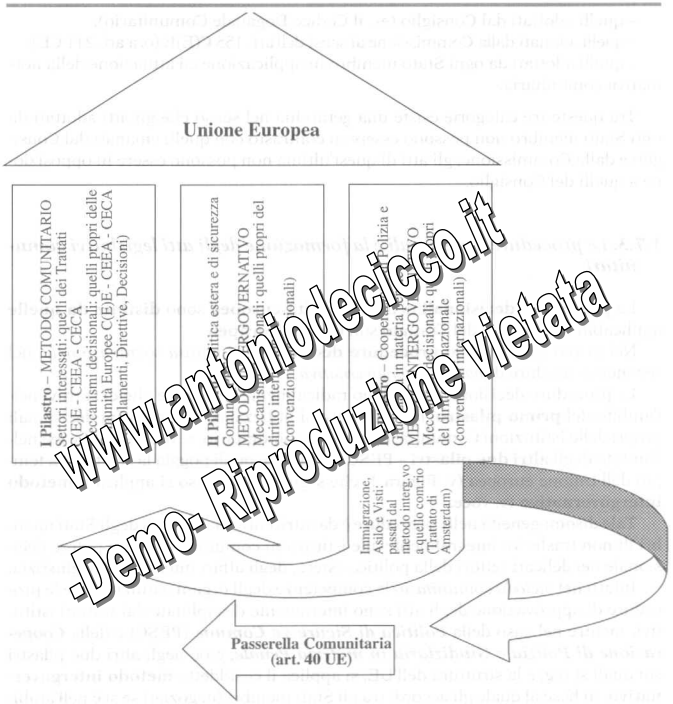

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Di seguito è riportato uno **schema esemplificativo** delle procedure decisionali in seno ai trattati UE e CE.

Tabella A – *Procedura decisionale in seno ai Trattati CE ed UE*

Trattato	*Tipologia*	*Fonte giuridica*
UE	Modifica dei Trattati	Art.: 46 UE
UE	Procedura di adesione	Art.: 49 UE
UE	Procedura di sanzione per violazione grave e persistente dei principi dell'UE da parte di uno Stato membro	Art.: 7
UE	Procedura di attivazione di *cooperazione rafforzata* in ambito *comunitario*	Art.: 11 UE
UE	Procedura di attivazione di *cooperazione rafforzata* in ambito *giustizia ed affari interni*	Art.: 40 UE
UE	Procedura decisionale in ambito "Affari esteri"	Art.: 23 UE
UE	Procedura decisionale in ambito della "Cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni"	Art.: 34 UE
CE	Procedura di codecisione	Art.: 251 CE
CE	Procedura di cooperazione	Art.: 252 CE
CE	Procedura di bilancio	Art.: 272 CE
CE	Procedure di nomine istituzionali	Art.: 112, 195, 214, 223, 247 CE
CE	Procedure quasi costituzionali: – Conclusione accordi internazionali; – Sistema delle risorse proprie; Disposizione per elezione parlamento eu[illegible] a suffragio universale diretto; – Approvazione dello statuto mem[illegible] statuto del Mediatore eur[illegible] – Modifiche al protoc[illegible] della CGCE	Artt.: 190 parr. 3 e 4, 195 par. 4, [illegible]45, 269, 300 CE

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Nell'ambito del **metodo** [illegible], il procedimento di formazione degli atti differisce da quanto avviene nei sistemi elettorali degli Stati membri della Comunità dove il procedimento di formazione legislativo è retto, di norma, dal Parlamento. Nella Comunità tale processo è espletato dalle origini ad opera del Consiglio, formato dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, i quali Stati hanno rinunciato [illegible] parte della loro sovranità a favore della CE (v. *infra*, par. 1.2).

Gli atti legislativi sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione.

Il graduale processo di [illegible] dell'ordinamento giuridico comunitario, ed in particolare il Trattato di Amsterdam, ha elevato la procedura di codecisione a regola generale, [illegible] il potere del Parlamento Europeo, che è passato da un ruolo originario, con funzioni essenzialmente consultive, a quello di colegislatore, **parte attiva del processo legislativo**.

La procedura legislativa comunitaria può essere espletata a diversi livelli (adozione di atti vincolanti quali regolamenti o direttive, misure di applicazione, decisioni individuali).

Procedura di consultazione o proposta (artt. 81 e 82 Regolamento interno)

Prevede la consultazione del PE prima dell'adozione da parte del Consiglio di un atto normativo. La consultazione è obbligatoria o facoltativa secondo le disposizioni previste dal Trattato, ma il parere che ne scaturisce non è mai vincolante né per la Commissione né per il Consiglio.

Per dare un riscontro pratico, sono di seguito schematizzati i settori per i quali è prevista la procedura di consultazione:

Tabella B – *Procedura di consultazione: Settori interessati*

Accordi internazionali (art. 300, p. 3);
Agenti della comunità (art. 283);
Aiuti di stato (art. 89);
Ambiente (art. 175, p. 2);
Armonizzazione delle imposte indirette (art. 93);
Cittadinanza europea (art. 22);
Coesione economica e sociale (art. 159);
Comitato per l'occupazione (art. 130);
Cooperazione giudiziaria e di polizia (art. 42 TUE);
Concorrenza (art. 83);
Cooperazione rafforzata [illegible]
Corte dei conti [illegible] (art. 247);
Disavanzi [illegible] 104);
Elettor[illegible]
Industria (art. 157);
Liberalizzazione dei servizi (ar[illegible]
Lotta alla discr[illegible]azione (art. 13);
Occupazio[illegible] (ar[illegible]);
Politica [illegible]mune (PAC – art. 37);
[illegible]rciale (art. 133);
[illegible]ale (art. 137, p. 2[illegible]
[illegible] impliciti (art. 235);
[illegible]vicinamento delle le[illegible] 94);
Regolam. Finanzi[illegible]
Revisione dei T[illegible] 48 TUE);
Ricerc[illegible]ppo (166, 172);
[illegible]ale I grado (art. 225) e Sta[illegible]CE (art. 245);
[illegible]se proprie (art. 269);
[illegible]sporti (art. 71, p. 2);
Unione Economica e Monetaria (U.E.M. art. 107, p. 2 – 111 – 112 – 117 – 122);
Visti e modulistica (art. 67, p. 3).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Procedu[illegible]decisione (art. 251 CE; artt. 63-83 Regolamento interno)

Nel procedimento di formazione dei provvedimenti legislativi, PE e Consiglio sono posti sullo stesso piano.

Introdotta dal Trattato sull'UE, con il Trattato di Amsterdam, la procedura di codecisione è stata estesa a quasi tutti i settori che precedentemente ricadevano nella procedura di cooperazione. Essa riconosce al PE il diritto di rigetto in ultima istanza degli atti.

Fasi procedurali

La procedura, così come modificata dal Trattato di Amsterdam, si articola in due fasi:

1ª Fase

La proposta formulata dalla Commissione è presentata al Consiglio ed al PE. Quest'ultimo formula il proprio parere che se non contiene emendamenti o se questi sono accettati dal Consiglio l'atto viene subito adottato e si conclude la procedura.

In caso contrario il Consiglio adotta una "posizione comune" – deliberata a maggioranza qualificata – e la sottopone al PE.

Il PE ha tre mesi per:

A)

– approvare il testo,

o

– non pronunciarsi.

In entrambi i casi l'atto viene adottato in base alla posizione comune presa dal Consiglio.

B)

– emendare, a maggioranza assoluta, l'atto.

L'atto emendato viene sottoposto al Consiglio il quale, nel termine di tre mesi, può a sua volta:

a) approvarli – a maggioranza qualificata o all'unanimità, rispettivamente: se gli emendamenti sono stati accettati dalla Commissione, o meno – così il testo viene adottato;

b) avviare una **procedura di conciliazione**.

C)

– respingere la mozione comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Viene così attivata la **procedura di conciliazione**.

2ª Fase

La ***procedura di conciliazione***, coinvolge il Comitato di conciliazione, che ha il compito di predisporre un testo di compromesso. Se il compromesso non è raggiunto il testo è abbandonato definitivamente.

Se, invece, viene raggiunto un compromesso, il relativo testo può:

– essere adottato dal Consiglio, a maggioranza qualificata, e dal PE (a maggioranza assoluta), oppure

– non raggiungersi un accordo tra Consiglio e PE, e quindi il testo viene abbandonato.

Per dare un riscontro pratico, sono di [illegible] schematizzati i [illegible] quali è prevista la **procedura di codeci**[illegible]

Tabella C – ***Procedura [illegible]sione: settori in[illegible]***

Accesso ai docum[illegible]stituzioni, art. 255);	[illegible]azione dei lavoratori (art. 40);
Ambiente (art. [illegible]);	[illegible] stabilimento (artt. 44, 46);
Accesso atti [illegible]ariate (art. 47, [illegible]);	[illegible]uo riconoscimento dei diplomi (art. 47, p. 2);
Autorità garan[illegible]ati personali (a[illegible]);	Occupazione (art. 129);
Cittadinanza europea (art. 18);	Pari-opportunità (art. 141);
Completamento mercato unico (art. [illegible]);	Politica sociale (art. 137, p. 1);
Cooperazione allo svilup[illegible]79);	Reti transeuropee (156);
Cooperazione dogana[illegible]);	Ricerca e sviluppo (166, 172);
Cultura (art. [illegible]);	Salute (art. 152);
Discriminazion[illegible]a nazionalità (art. 12);	Sicurezza sociale (art. 42);
FERS (art. 16[illegible]);	Statistiche (art. 285);
FES (art. 148);	Risorse proprie (art. 269);
Formazione professionale (art. 150);	Trasporti (art. 71, p. 2);
Frodi (art. 280);	UEM (artt. 107, p. 2 – 111 – 112 – 117 –122);
Istruzione, formazione professionale, gioventù (art. 149);	Visti e modulistica (art. 67, p. 3).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Procedura di cooperazione (art. 252 CE; artt. 63-80 Regolamento interno del PE).

Introdotta dall'Atto Unico Europeo è stata relegata a ruolo marginale dal Trattato di Amsterdam che ha ridotto la sfera di applicazione al campo della politica monetaria.

Per dare un riscontro pratico, sono di seguito schematizzati i settori per i quali è prevista la **procedura di cooperazione**:

Tabella D – ***Procedura di cooperazione: settori interessati***

Armonizzazione delle denominazioni caratteristiche delle monete (art. 106)	Impegni presi da parte degli Stati membri (art. 10
Facilitazioni creditizie (art. 102)	Proced sorveglianza multilaterale (art.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Le Votazioni

Le decisioni possono essere adottate dagli Organi istituzionali a maggioranza semplice, a maggioranza qualificata, all'unanimità.

La ***maggioranza semplice*** (art. 205 CE) è quella per cui si raggiunge la **metà più uno** dei voti. Costituisce la regola generale per le decisioni del Consiglio dell'UE, ai sensi dell'art. 205 CE.

Nella ***maggioranza qualificata*** (art. 205 CE) occorre raggiungere un certo quorum per l'adozione di una decisione. Il voto di ciascun Stato membro non ha uguale peso (sistema del voto ponderato), ma viene attribuito un numero di voti più alto ai Paesi maggiori (Germania, Francia, Gran Bretagna ed Italia); il peso è in funzione della sua importanza politica o demografica all'interno della Comunità.

Il numero dei voti necessari per aversi la maggioranza qualificata, prima dell'ingresso degli altri Stati, è di 62 voti indipendentemente dal numero di Stati che hanno votato a favore, se la delibera da adottare è presa su proposta della Commissione, diversamente il trattato prevede, in alcuni casi che il numero dei voti (62) debba provenire da almeno dieci Stati; questo per tutelare gli Stati minori.

Il voto all'**unanimità** (art. 205 CE; artt. 2, 4, 17 e 20 Reg.to interno Consiglio) è ancora mantenuta per **materie** particolarmente critiche **come quella fiscale**.

1.7.4. *La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*

La ***Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*** (GUCE) – dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza: ***Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*** – porta a conoscenza del pubblico tutti gli atti legislativi adottati dalle Istituzioni comunitarie. È pubblicata in due serie principali:

– **serie L** (Legislazione), che contiene il testo integrale di tutti gli atti legislativi la cui pubblicazione è obbligatoria, nonché informazione su altri atti giuridici;

– **serie C** (Comunicazioni ed Informazioni) contiene le proposte di atti legislativi, le interrogazioni scritte dal Parlamento Europeo, i tassi di cambio, i bandi di concorso delle Istituzioni comunitarie, le sentenze della Corte di Giustizia e altre comunicazioni ufficiali.

La G.U. è disponibile su carta, su CD-ROM trimestrale, su CD-ROM/Internet mensile, su basi dati CELEX e su micro schede. Queste ultime sono pubblicate a lotti mensili, due o tre mesi dopo l'edizione a stampa.

Il supplemento **(serie S)** pubblica quotidianamente circa 500 bandi di gare d'appalto (di OO.PP. di valore superiore a 5 milioni di Euro, forniture di valore superiore a 200.000 Euro, contratti che rientrano nella regolamentazione dell'OMC di valore superiore a 125.000 Euro).

In molti casi i testi relativi ad un atto legislativo europeo sono disseminati in vari numeri della GU. Allo scopo di accrescere la trasparenza della legislazione europea, è stato intrapreso un lavoro di **"consolidamento"** degli atti legislativi, destinato a portare maggiore chiarezza in questo campo. Esso consiste nel raccogliere in "famiglie" tutti i testi relativi ad un determinato tema. Finora sono 140 le famiglie così costituite ed i riferimenti ai testi consolidati indicati in CELEX, banca dati on-line del Diritto comunitario.

Il consolidamento non ha valore giuridico, va **distinto** dalla **codificazione ufficiale**, che implica l'adozione di un atto formale e l'abrogazione di tutti gli atti preesistenti.

È stato concluso un accordo interistituzionale su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi: GUCE C 102, 1996.

Il Trattato di Nizza, come accennato all'inizio del paragrafo, ha provveduto a cambiare la denominazione della ***Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*** (GUCE) in quella di ***Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea***. Quindi, così come modificati dal Trattato di Nizza, gli articoli: 248 e 254 [illegible]. Ciò comporta di conseguenza la modifica della Decisione del 15 [illegible] che istituiva la *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

La modifica relativa alla denominazione della GU, si è resa [illegible] per **giustificare** la pubblicazione sulla GU [illegible] **atti adottati nell'ambito delle politiche del secondo e terzo pilastro** [illegible] **UE** cioè degli atti adottati nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (titolo V UE), [illegible] cooperazione di polizia e giudiziaria in materia [illegible] (titolo VI UE). [illegible] tali atti che riguardano non il Trattato [illegible] quello UE sono pubblicati sulla ***GUCE*, ma riportano nel frontespizio** [illegible] ***"Atti adottati [illegible] del titolo V e VI, del Trattato sull'Unione Europea"*** (v. *infra*).

1.8. *Il principio di sussidiarietà*

Introdotto dal **Trattato sull'Unione**, art. 3B (ora art. 5 CE, in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam), autorizza, da un lato, l'intervento della Comunità per il perseguimento di quegli obiettivi che non possono essere raggiunti in maniera adeguata dagli Stati membri tramite misure a livello nazionale, dall'altro conferisce la competenza agli Stati membri nei settori in cui la pro-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

cedura comunitaria non è in grado di fornire una normativa adeguata. In altri termini delimita il campo di azione delle Istituzioni comunitarie, laddove l'intervento degli Stati membri è reputato più efficace. L'art. 5 CE, infatti, prevede che: "**La Comunità interviene ... soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque ... essere realizzati meglio a livello comunitario**".

Il pretesto del ricorso al principio di sussidiarietà non deve in ogni caso compromettere l'*acquis comunitario,* cioè l'insieme delle disposizioni che costituiscono le basi del sistema comunitario (termine richiamato dagli artt. 2 e 3 UE).

Il principio di *sussidiarietà* si applica soltanto nei settori di pertinenza sia della Comunità che degli Stati membri. Tale affermazione comporta una delimitazione di quella che è la sfera di competenza comunitaria.

Delimitare, però, il campo del principio di sussidiarietà, alquanto arduo poiché, ai sensi dell'art. 235 CE le competenze dell'Unione sono suscettibili di ampliamento, soprattutto in quei casi in cui l'azione della Comunità risulti necessaria per il raggingimento dei propri scopi.

Tale principio, originariamente [illegible] nei confronti di [illegible] politiche che non sono di esclusiva competenza delle Istituzioni comunitarie, come nel settore della politica dell'ambiente, [illegible] quei settori in cui la Comunità svolge più un ruolo di coordinamento [illegible] iniziativa, [illegible] il Trattato di Maastricht ampliare l'intervento della Comunità, volendo [illegible] si legge nel preambolo del Trattato (v. [illegible] preambolo del Trattato) [illegible] un'unione sempre più stretta tra i popoli [illegible] rendere decisioni il [illegible] possibili ai cittadini, conformemente al principio di *sussisiarietà*.

Poiché il ricorso al principio di sussidiarietà è divenuto spesso il *leitmotiv* a sostegno di molte iniziative individuali del potere locale rispetto a quello centrale, è opportuno indicare i presupposti dell'intervento della Comunità secondo il principio di sussidiarietà, a norma dell'art. 5, 2° cpv., CE.

Le condizioni dell'**intervento comunitario** possono così sintetizzarsi:

– non deve essere un settore di esclusiva competenza della Comunità;
– gli obiettivi da realizzare non possono essere sufficientemente realizzati dai singoli Stati membri;
– l'azione da intraprendere, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione stessa, può essere realizzata meglio solo a livello comunitario, lasciando agli Stati membri le competenze che sono in grado di gestire più efficacemente .

Il principio di sussidiarietà è soggetto al controllo degli organi giurisdizionali europei (si vedano in termini: sent. 12.11.1996 in C-84-/94 e sent. 13.5.1997 in C-233/94 della CGCE; sent. 21.2.1995 del tribunale di primo grado).

1.9. *Le antinomie*

Nella quotidiana opera di interpretazione normativa sorgono **problemi di coesistenza tra norme dotate di pari rango, anteriori o successive**, oltre ai pro-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

blemi derivanti in Italia dalla struttura regionale decentrata ed al rapporto di quest'ultima con la normativa comunitaria.

Il problema di eventuali antinomie tra la norma comunitaria e la norma statale esistente fu risolto in origine con il ricorso al principio della *lex posterior*, come stabilito con sent. n. 14 del 7 marzo 1964 della Corte Costituzionale, e successive, secondo le quali la caducazione della norma interna, che così si produce, ha effetto retroattivo, ma non è valido l'inverso.

Un **netto cambiamento**, rispetto alle **tesi precedenti** (le quali **escludevano** che il Giudice nazionale potesse **automaticamente disapplicare le norme interne incompatibili** con i Regolamenti comunitari **senza una pronuncia di illegittimità costituzionale**, benché questo contrastasse con l'art. 11 Cost. in precedenza già richiamato) **si è avuto con la sentenza della Corte Costituzionale 8 giugno 1984 n. 170**, con la quale **si garantiva l'idoneità dell'ordinamento italiano ad assicurare piena ed intera efficacia al diritto comunitario**. La procedura era stata avviata dal Tribunale di Genova, poiché una legge posteriore alla norma comunitaria impediva al nostro Stato di reclamare dagli importatori il rimborso di certe somme che potevano essere pretese in base alla normativa CEE.

La Corte dichiarava che "occorre meglio chiarire come, riguardo al fenomeno in esame, si pongano in rapporto i due ordinamenti. La disciplina emanata mediante Reg.to CE è destinata ad operare con carattere di immediatezza, così nella nostra sfera territoriale come in quella di ogni altro Stato membro". L'ordinamento italiano, in virtù del particolare rapporto con l'ordinamento della CE, e della sottostante limitazione della sovranità statuale, consente che nel territorio nazionale il Regolamento comunitario esplichi effetti in quanto tale e per [illegible] tale. A detto atto normativo sono attribuiti "forza e valore di legge", solo e proprio [illegible]mente nel senso che ad esso si riconosce l'efficacia di cui è provvisto nell'ordinamento di origine.

La Corte inoltre ha osservato: *"il Regolamento comunitario va sempre applicato, sia che segua o che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili; il Giudice nazionale, investito della relativa applicazione, ha il dovere di giovarsi dell'ausilio [illegible] offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. [illegible] del Trattato CE (ora 234 in base alla numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam). Solo così è soddisfatta la fondamentale esigenza di certezza giuridica".*

Per quanto risulta dalla Costituzionale, il Regolamento comunitario è fatto immediatamente [illegible] esclusione delle norme interne incompatibili con le previsioni costitu[illegible]

Ciò è stato [illegible]esso con ulteriori [illegible] successive sentenze. Tra queste rilevante è la n. 389/89, in cui la [illegible] che **l'applicazione della norma comunitaria non dà luogo ad ipotesi [illegible] abrogazioni o di deroga, né a forme di caducazione o d'annullamento per invalidità della norma interna incompatibile, ma produce un [illegible] disapplicazione di quest'ultima, seppure nei limiti di tempo e [illegible]to materiale entro cui le competenze comunitarie sono legittimate [illegible]gersi**.

La succitata sentenza innova, puntualizzando inoltre che tutti **i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzioni alle leggi** (e agli atti aventi forza di leggi) tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli orga-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ni giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri come gli organi amministrativi, **sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili con le norme stabilite dal Trattato CE, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia**.

Tale sentenza quindi riconosce anche agli organi amministrativi il potere di disapplicare la norma interna incompatibile con le norme comunitarie.

A tale proposito sembra significativo citare che già dal 1989 due sentenze del TAR entrambe riguardanti appalti di opere pubbliche, di cui una del TAR Piemonte sez. II dell'8 febbraio 1989 n. 34 in cui il Giudice amministrativo ha disapplicato la disposizione contrastante con l'ordinamento comunitario ed ha dichiarato la nullità dell'atto di aggiudicazione adottato in ossequio alla norma interna, l'altra del TAR Lombardia, sez. I, sent. 25 novembre 1989, n. 5[illegible] con la quale lo stesso TAR ha osservato che: "è illegittima l'esclusione, disp[illegible] Comune, dalla gara per l'aggiudicazione di un appalto, di un'im[illegible]va presentato un'offerta considerata anormalmente bassa in difetto [illegible] apposita istruttoria contraddittorio, e secondo criteri meramente [illegible]ci in conformità alla disposizione legislativa nazionale contrastante con una direttiva [illegible] cosiddetta 'self-executing', e perciò disapplicabile anche dalla stessa Amministrazione".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.10. *Il ricorso pregiudiziale*

La Corte di Giustizia è un organo giurisdizionale supremo della Comunità, poiché le sue sentenze sono definitive. Anche le giurisdizioni nazionali, di ogni grado, sono competenti a conoscere ed interpretare il diritto comunitario, in quanto il Giudice nazionale deve anche a tutelare anche i diritti soggettivi che gli atti comunitari attribuiscono ai singoli. In tal modo la procedura del ricorso pregiudiziale (già art. [illegible] CE, ora art. 234 CE) crea un legame tra Corte di Giustizia e Giudici [illegible].

Andando succintamente a trattare i procedimenti davanti alla Corte si riscontrano:

A) ricorso per inadempimento: compete innanzitutto alla Commissione (già art. 169 Trattato CE, ora 226-227 CE).

Qualora lo Stato non si conformi al parere motivato emesso dalla Commissione, quest'ultima può adire la Corte di Giustizia. Anche lo Stato membro può instaurare tale procedura dopo aver sottoposto il caso alla Commissione che, trascorsi tre mesi dalla domanda, non abbia emesso parere motivato (dal 1978 alcuni Stati membri introdussero per la prima volta dei "ricorsi per inadempimento" contro altri Paesi della Comunità).

Se la Corte riconosce il ricorso, lo Stato interessato ha l'obbligo, attraverso i suoi organi, di conformarsi all'esecuzione della sentenza. Qualora ciò non dovesse avvenire, può essere instaurato un nuovo procedimento in seguito al quale la Corte di Giustizia constaterà la violazione degli obblighi derivanti dalla precedente decisione.

Il Trattato, non prevedendo sanzioni per la mancata esecuzione delle sentenze da parte degli Stati membri, lascia garantire l'efficacia del diritto comunitario ai Giudici nazionali e/o tramite il rinvio pregiudiziale.

In linea generale gli Stati prima o poi si sono conformati alle sentenze della Corte. Non raramente, soprattutto per l'Italia, la Corte su richiesta della Commissione, ha dovuto pronunciare una seconda sentenza poiché gli Stati membri interessati non si erano conformati entro un termine ragionevole;

B) ricorso per annullamento (artt. 230-231 CE; art. 33 CA; art. 146 CEEA): costituisce il mezzo per controllare sia la conformità degli atti comunitari ai Trattati, sia la legittimità delle decisioni individuali e regolamentari della Commissione, consentendo di dirimere anche conflitti interistituzionali riguardanti l'esercizio stesso dei poteri attribuiti dai Trattati a ciascuna Istituzione. Infatti possono formare oggetto di ricorso per annullamento: la violazione del Trattato o delle norme relative alla sua applicazione o lo sviamento di potere, o l'incompetenza e la violazione di forme sostanziali dirette contro atti comunitari obbligatori di carattere generale (regolamenti, direttive), nonché contro decisioni individuali prese dal Consiglio e dalla Commissione.

Gli atti non vincolanti giuridicamente (Parere, Raccomandazione CE e CEEA) non formano oggetto del ricorso.

Se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato, il quale viene in tal modo privato direttamente di qualsiasi efficacia giuridica con effetto retroattivo alla sua entrata in vigore. Talvolta, nell'interesse della certezza del diritto, la Corte ha fatto salvi gli effetti trascorsi degli atti giuridici dichiarati nulli; talaltra, sempre per lo stesso fine, ha indicato quali effetti dell'atto annullato debbano essere considerati acquisiti. I ricorsi degli Stati membri contro le decisioni del Consiglio sono rari. Si ricorda, a titolo di esempio, quello della Grecia, che chiese l'annullamento di una decisione che istituiva il procedimento di dumping relativo alle importazioni di magnetofoni originari del Giappone. Anche una persona fisica può introdurre un ricorso per annullamento solo contro atti comunitari di cui sia destinataria o che comunque la riguardino direttamente e individualmente e può anche proporre un ricorso per responsabilità extracontrattuale;

C) ricorso in carenza (artt. 232 e 233 CE): può essere proposto da qualsiasi persona fisica o giuridica. Esso permette di sanzionare il silenzio e l'inerzia del Consiglio e della Commissioni qualora queste si astengano dal pronunciarsi. In tal caso gli Stati membri possono adire la Corte di Giustizia per contestare ad una delle istituzioni della Comunità l'omissione di un atto obbligatorio nei propri riguardi, che non sia una raccomandazione od un parere. La ricevibilità è soggetta agli stessi limiti del ricorso per annullamento, ossia l'atto omesso deve riguardare direttamente ed individualmente il ricorrente;

D) ricorso in materia di responsabilità extracontrattuale (artt. 235 e 238 CE): l'azione di responsabilità extracontrattuale può essere generalmente intentata dai singoli. La politica agricola comune, le restituzioni, i prelievi, gli importi compensativi hanno dato origine ad un contenzioso molto vasto. La Corte ha mani-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

festato tuttavia qualche riserva ad accettare tali ricorsi, che mettono in causa atti regolamentari della Comunità. La Corte ha accordato il risarcimento dei danni unicamente in casi eccezionali, nei quali era stato provato che il danno era imputabile ad una violazione particolarmente grave di una norma superiore mirante a tutelare gli interessi dei singoli. Tale ricorso riguarda la responsabilità dei danni causati dalla Comunità e dalle sue Istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle proprie funzioni. La Corte, come enuncia il Trattato, è la sola competente ad accertare la responsabilità extracontrattuale della Comunità e a condannare quest'ultima al risarcimento dei danni causati. Essa nel valutare la responsabilità si ispira ai principi generali comuni dei diritti degli Stati membri. Affinché un tale ricorso sia accettato devono concorrere varie condizioni: la norma contestata deve svolgere un ruolo basilare nell'ordinamento giuridico comunitario, essa deve attribuire al singolo diritti soggettivi e deve essere intesa a tutelare direttamente il ricorrente; la violazione della norma deve essere manifesta, il danno deve essere subìto da un gruppo ristretto e chiaramente delimitato di [illegible] economici e deve superare i limiti di rischio inerenti alle attività [illegible] interessato.

1.10.1. *Rinvio pregiudiziale*

L'Istituto del rinvio pregiudiziale (art. [illegible]) che prevede la sospensione del giudizio [illegible] e la remissione [illegible] alla Corte di Giustizia, è stato previsto [illegible] al fine di evitare interpretazioni tra loro divergenti con il Diritto comunitario. Allo scopo [illegible] esatta interpretazione del diritto comunitario si è instaurata, p[illegible] una fruttuosa cooperazione tra la Corte di Giustizia ed i Giudici nazionali nell'interesse di un'applicazione uniforme del Diritto comunitario.

Infatti [illegible] disposizioni contenute nei Trattati e nel diritto derivato, hanno e[illegible] diretta ed immediata nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro. Tali norme attribuiscono diritti soggettivi ai cittadini dei suddetti Stati, i quali possono farli valere davanti ai tribunali nazionali. Così il Giudice di ciascuno Stato membro è anch'esso organo giurisdizionale comunitario.

Il Trattato distingue **due tipi** di rinvio pregiudiziale:

a) il ricorso relativo all'interpretazione, cioè al contenuto ed alla portata degli atti promananti dalle istituzioni comunitarie;

b) il ricorso relativo alla validità degli atti adottati dagli Organi comunitari.

Il rinvio pregiudiziale può vertere unicamente su norme di diritto comunitario, sulla cui interpretazione ed applicazione è competente in maniera esclusiva la Corte di Giustizia.

Il problema relativo all'interpretazione dei Trattati, degli atti adottati dalle istituzioni o alla validità di tali atti, è sollevato davanti ad una giurisdizione nazionale contro le cui decisioni può proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno.

La giurisdizione nazionale può o deve in qualunque fase e/o grado di giudizio sottoporre questioni alla Corte di Giustizia.

www.antoniodeciccoi.it
-Demo- Riproduzione vietata

Il Giudice di prima istanza ha la facoltà di rinviare, mentre quello di ultima istanza ne ha l'obbligo, tranne nei casi previsti e ben definiti (per esempio nella causa Cilfit – sentenza della CGCE 6 ottobre 1982 in causa n. 283/81 –) cioè:

– quando già esiste una sentenza in termini;
– quando la disposizione comunitaria in causa è già stata esaminata e/o esiste una giurisprudenza consolidata;
– nel caso "dell'atto chiaro" (cioè dai contorni ben definiti), sulla cui interpretazione però esiste un'accesa e dibattuta questione dottrinale, sempre che non rappresenti un escamotage per il giudice di ultima istanza al fine di non rinviare alla CGCE.

La Corte può essere adita solo mediante decisione di un Giudice nazionale e non dalle parti in causa; con le cosiddette "pregiudiziali", il Giudice nazionale chiede come vada interpretata una particolare norma del diritto comunitario (ai sensi dell'art. 177 Trattato CE, ora artt. 234 CE e 150 CEEA).

Il Giudice può decidere (ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, ora art. 234 CE) se rinviare o meno. Le parti possono proporre allo stesso di ricorrere al procedimento pregiudiziale, ma esse non dispongono di nessun altro mezzo che le vie del ricorso interno per ottenere una decisione in tal senso. Se una giurisdizione di ultima istanza rifiuta di promuovere il rinvio, potrebbe essere introdotto un ricorso per inadempimento dello Stato.

Anche se vi sono dispute dottrinali circa la portata e l'effetto tra le parti o "erga omnes" delle sentenze pregiudiziali, tre punti sembrano acquisiti circa il rinvio per interpretazione: a) l'interpretazione della Corte vincola formalmente il Giudice che l'ha richiesta; b) l'interpretazione costituisce base per l'applicazione futura della norma; c) qualsiasi Giudice può chiedere alla Corte di pronunciare una nuova interpretazione.

Per quanto riguarda le sentenze sulla validità dell'atto, si ritiene che la dichiarazione di invalidità di una disposizione comunitaria da parte della Corte abbia una portata generale e si imponga a tutti i Giudici degli Stati membri anche se estranei alla sentenza in questione.

Alla Commissione, invece, è molto importante assicurare che le sentenze vengano rispettate e applicate dagli Stati membri.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.10.2. *Procedura per inadempimento – Art. 226 CE*

Le mancate attuazioni delle disposizioni comunitarie, ancora numerose da parte degli Stati membri, comportano un frequente ricorso, da parte degli organi comunitari, alla procedura per inadempimento (già art. 169 CE, ora art. 226) per cui è di sicuro interesse descrivere brevemente tale procedura.

Nel 1997, per esempio la Francia ha collezionato il maggior numero di infrazioni: 157, seguita dall'Italia: 122, che nel 1997 ha registrato un incremento del 23% rispetto all'anno precedente. Di recente, la Commissione nella propria relazione (in GUCE C 217/2002) sul controllo dell'applicabilità del diritto comunitario ha

però constatato che nell'ultimo triennio il tasso medio di mancato recepimento é diminuito della metà.

La Commissione ha il diritto-dovere, riconosciuto dall'art. 155 Trattato CE (ora art. 211 in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam), di vigilare sulle disposizioni del Trattato stesso, diritto che viene esercitato attraverso la procedura prevista dall'art. 226, già 169, CE quando uno degli Stati membri sia inadempiente agli obblighi imposti loro dalla norma comunitaria. Infatti l'art. 226 CE prevede che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del Trattato, emette un parere motivato al riguardo dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni; qualora lo Stato in causa non si conformi [illegible] parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

Presupposto dell'intervento ai sensi dell'art. 226 [illegible] alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam) è la conoscenza di inadempimento presunto o constatato degli obblighi che [illegible] sono a ciascuno Stato in virtù del Trattato CE; la conoscenza dell'inadempimento può avvenire attraverso l'istruzione d'ufficio *ex* art. 166 [illegible], ovvero tramite [illegible] di un ricorso da parte di uno Stato membro, associazione o privato.

La procedura per inadempimento comporta tre fasi distinte: I) istruzione del caso; II) fase precontenziosa; III) fase contenziosa.

La sentenza [illegible] dell'art. 226 [illegible] un'interpretazione del diritto comunitario [illegible] essa stregua di una sentenza emessa *ex* 234 CE, già art. 177 del Trattato CE. La CGCE ha precisato che lo Stato deve porre termine all'infrazione commessa e riparare agli effetti illeciti che ha provocato (sentenza Humblet 16 dicembre 1960 in causa [illegible]). In caso di mancata esecuzione della sentenza da parte dello Stato [illegible] la situazione è differente a seconda che sia da applicare il Trattato CECA o CE. Infatti l'art. 88 CECA organizza una sorta di "esecuzione forzata" [illegible] in cui lo Stato non si conformi alla decisione dell'Alta Corte.

Il meccanismo previsto dell'art. 88 CECA, non è ripreso nel Trattato CE. In caso di mancata esecuzione di una sentenza, la Commissione depositerà presso la CGCE un ricorso fondato sull'art. 171 del Trattato CE, ora art. 228 CE. Oltre ad assicurarsi che le disposizioni di esecuzione della sentenza siano adottate, la Commissione è tenuta a vigilare affinché il privato danneggiato dallo Stato membro possa essere risarcito del danno.

La procedura, ai sensi dell'art. 226 CE, ha la finalità di accertare una incompatibilità con il diritto comunitario di un atto o di un comportamento di un'autorità pubblica, ma non di costringere gli Stati di porre riparo ai pregiudizi derivanti dal regime giuridico contrastante con le norme comunitarie. Gli effetti della sentenza, invece, comportano l'obbligo assoluto di non applicare le norme ed i comportamenti incompatibili con il diritto comunitario e di riparare gli effetti illeciti (causa Humblet n. 6/60). Pertanto essa produce effetti *ex nunc* e, ai sensi dell'art. 28 CE, impedisce ad ogni disposizione nazionale contraria al dettato comunitario di mantenere una qualunque efficacia giuridica.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1.11. *Introduzione della "legge comunitaria annuale": legge "La Pergola"*

L'Italia ancora oggi si caratterizza per l'intempestiva attuazione delle direttive comunitarie. Copiose perciò sono state e continuano ad essere i provvedimenti di condanna da parte della CGCE nei confronti del Governo italiano per le inadempienze degli obblighi comunitari.

Le cause sono da attribuirsi essenzialmente al principio di gerarchia delle fonti, che ha reso necessario recepire la normativa comunitaria (le direttive in particolare) tramite atti legislativi; a questo si sommano le **lungaggini previste per l'approvazione di un testo legislativo, visto il carattere paritario del bicameralismo italiano. A tutto ciò si aggiungono le implicazioni legate alla frequente fine anticipata delle legislature**.

Pertanto **il Legislatore nazionale ha cercato di ovviare a tali disfunzioni, attribuendo attraverso la delega, il trasferimento della funzione legislativa al Governo**.

Tra i vari provvedimenti normativi a disposizione (cioè: leggi ordinarie, decreti legge, leggi regionali, atti normativi aventi forza di legge, ecc.), **l'Italia ha consolidato la prassi di dare attuazione alla normativa comunitaria attraverso "leggi di delega al Governo"**.

Prassi questa che nasconde pericolose insidie dovute proprio ai caratteri generici delle deleghe, che ha fatto sorgere gravi e numerosi dubbi circa la legittimità costituzionale, in quanto il dettato Costituzionale sancisce, all'art. 76, i criteri della delega cioè: "**determinazione di principi e criteri direttivi per un tempo limitato ed oggetti definiti**", che, talvolta, sembrano essere stati disattesi.

Molte di tali deleghe hanno riguardato proprio la materia doganale da sempre all'attenzione degli Organi comunitari; tra le prime la l. 1527 del 20 dicembre 1960, che conferiva al Governo una delega (ex art. 80 Cost.) al fine di accelerare il ritmo delle modifiche delle tariffe doganali e l'instaurazione della "tariffa doganale comune", mutuando i principi e criteri direttivi che erano alla base del Trattato istitutivo della CEE [illegible].

Tappa fondamentale [illegible] vista normativo [illegible] **processo di adeguamento dell'Ordinamento [illegible] alla normativa comunitaria**, è rappresentata dalla l. 9 marzo [illegible], meglio nota [illegible] **"La Pergola"** dal nome del Ministro per [illegible] coordinamento delle politiche comunitarie proponente.

Con la [illegible] 1989 il Parlamento [illegible] una legge che si intitola: "Norme generali sulla partecipazione [illegible] al processo normativo comunitario e sulle procedure di integrazione con [illegible]".

Tale legge, nel corso [illegible] anni più volte oggetto di integrazioni e modifiche, si caratterizza in [illegible] norme generali sull'adempimento degli obblighi, puntualmente [illegible] Italia, derivanti dal processo di comunitarizzazione.

Principale [illegible] di novità del provvedimento è da ravvisarsi **nella previsione di una legge comunitaria annuale** (artt. 2 e 3), la cosiddetta "**Legge Comunitaria**", che debba **contenere tutte quelle disposizioni che richiedono l'adattamento in forma legislativa**. Entro il 31 gennaio di ogni anno, dovrà essere pre-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

disposto un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Tale progetto entro il primo marzo, dovrà essere approvato dalle Camere; esso tenuto conto della giurisprudenza della CGCE, illustrerà, accompagnato da una relazione, le disposizioni modificative ed abrogative di norme nazionali contrastanti con l'adempimento del predetti obblighi.

Dato positivo della l. n. 86/89 è l'aver individuato l'alternativa alla prassi del conferimento di deleghe legislative.

L'esame delle singole direttive rischia infatti di tradursi in un onere eccessivo aggravando il lavoro parlamentare; qualora il Parlamento invece di esaminarle in dettaglio si limiterà a recepire quelle contenute nel disegno di legge elaborato dall'esecutivo, allora il proprio ruolo attribuitogli dalla legge risulterà ridimensionato se non addirittura formale.

L'art. 3 della l. n. 86/89, da ultimo modificato dall'art. 6 della l. n. 39 del 2002, ha previsto tre forme di produzione normativa:

a) una normazione direttamente con disposizioni immediatamente correnti a conformare l'ordinamento interno a quello comunitario, abrogando o modificando norme interne in contrasto con quelle comunitarie, tramite disposizioni poste all'interno della "legge comunitaria";

b) il conferimento di delega legislativa;

c) l'autorizzazione al governo di operare con lo strumento del regolamento delegificante (parte I, cap. 2, par. 2), in rispetto della disposizione di cui all'art. 17, l. n. 400/88.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Prospetto delle "Leggi comunitarie" emanate

Legge comunitaria		*Provvedimento*
Legge comunitaria per il 1990	↔	L. 29 dicembre 1990, n. 428
Legge comunitaria per il 1991	↔	L. 19 febbraio 1992, n. 142
Legge comunitaria per il 1992	↔	L. 19 dicembre 1992, n. 489
Legge comunitaria per il 1993	↔	L. 22 febbraio 1994, n. 146
Legge comunitaria per il 1994	↔	L. 6 febbraio 1996, n. 52
Legge comunitaria per il 1995-1997	↔	L. 24 aprile 1998, n. 128
Legge comunitaria per il 1998	↔	L. 5 febbraio 1999, n. 25
Legge comunitaria per il 1999	↔	L. 21 dicembre 1999, n. 526
Legge comunitaria per il 2000	↔	L. 29 dicembre 2000, n. 422
Legge comunitaria per il 2001	↔	L. 1° marzo 2002, n. 39

1.12. *Dal Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht (7 febbraio 1992) al Trattato di Nizza (14 febbraio 2001) passando per quello di Amsterdam (2 ottobre 1997)*

Dopo l'Atto Unico Europeo (entrato in vigore il 1° luglio 1987, successivamente alla ratifica da parte degli Stati membri) il **cui obiettivo** più importante era la rea-

lizzazione di uno spazio unico senza frontiere nel quale assicurare la **libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali** (art. 8 A, ora art. 14 in base nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam; v., al riguardo, quanto detto al par. 1.12.2, *infra*), il **Trattato sull'Unione Europea** (TUE) firmato a Maastricht nel 1992 (entrato in vigore 1 novembre 1993) ha costituito **un'ulteriore tappa** nel processo di integrazione europea; ad esso ha fatto seguito il **Trattato di Amsterdam** (entrato in vigore 1° maggio 1999), che ha introdotto ulteriori riforme incidenti sia sulle politiche comunitarie che su quelle dell'Unione, nonché ha provveduto ad un'opera di **razionalizzazione e di revisione degli articoli del Trattato istitutivo CE e del Trattato UE** che nel corso degli anni avevano subito numerose modifiche risultando un groviglio poco organico di norme.

Il **Trattato sull'UE (1992)**, come sancito dall'art. 1 del Trattato stesso, si fonda su **tre pilastri** (v. par. 1.1, *infra* e Figura 1, in par. 17.3).

I) ampliamento delle funzioni e delle politiche da perseguire da parte delle Comunità Europee;

II) politica estera e di sicurezza comune (**PESC**);

III) cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Il **Trattato sull'Unione** ha in parte **ampliato il campo di azione** della Comunità per quanto riguarda:

– coesione economica e sociale;
– ricerca e sviluppo;
– protezione dell'ambiente;

in parte **ha innovato** prevedendo nuovi campi di azione:

– istruzione e formazione professionale;
– cultura;
– sanità;
– protezione dei consumatori;
– reti transeuropee;
– industria;
– politica estera di sicurezza e cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (PESC);
– instaurazione dell'Unione politica e [illegible];
– istituzione della cittadinanza [illegible];
– affermazione del principio di sussidiarietà;
– ampliamento delle funzioni del Parlamento;
– estensione delle modifiche apportate al Trattato CE anche ai Trattati CECA ed Euratom.

Del Trattato fanno parte integrante alcuni protocolli tra i quali due che definiscono lo Statuto del **SEBC** (Sistema Europeo delle Banche Centrali), dell'**IME** (Istituto Monetario Europeo) e della **BCE** (Banca Centrale Europea).

Il **Trattato di Amsterdam (1997)** nasce invece dalla Conferenza Intergovernativa prevista dal TUE nel 1996 per verificare i risultati raggiunti e proporne even-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

tuali modifiche. In tale sede fu istituita una commissione che stilò il progetto di riforma dei Trattati che ha rappresentato la base di quello che è stato il testo del succitato Trattato, firmato ufficialmente il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999.

Le più importanti novità previste dal Trattato di Amsterdam, che hanno in parte modificato ed in parte integrato i tre pilastri previsti dal Trattato sull'UE, riguardano:

– l'incentivazione e la promozione di una politica occupazionale;
– la politica sociale;
– la sanità pubblica;
– la tutela dei consumatori;
– la politica ambientale;
– le misure atte a potenziare e realizzare una migliore politica estera e di sicurezza comune, attraverso strategie comuni, azioni umanitarie, di soccorso e di mantenimento della pace, la creazione di una unità di programmazione politica e di tempestivo allarme;
– il **potenziamento ed il miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione tra le forze di polizia e le autorità doganali; ciò ha comportato la modifica del Titolo VI del TUE da "cooperazione in materia di giustizia e affari interni" a "cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale".**

Il **Trattato di Amsterdam** ha anche formalizzato la facoltà degli Stati membri, già prevista sia dal Trattato di Maastricht (art. 5A, ora art. 11, CE) che dal TUE (artt. K.15 e K.16, ora rispettivamente artt. 43 e 44 UE), di procedere ad un'integrazione differenziata, per realizzare fra loro alcune politiche comuni, attraverso la "cooperazione rafforzata". Tale procedura è volta essenzialmente a non creare **nell'impossibilità** di alcune politiche comunitarie velocità diverse tra gli Stati membri.

Nel **campo istituzionale** il Trattato di Amsterdam ha previsto:

– un potenziamento delle funzioni del Parlamento europeo, dal momento che la procedura di codecisione (art. 189B, ora art. 251) trova generale applicazione;
– l'estensione dei casi in cui è previsto che il Consiglio voti a maggioranza qualificata e non all'unanimità, consentendo di snellire il processo decisionale;
– un più esplicito riconoscimento della funzione di direzione e di guida del Presidente della Commissione.

Il **Trattato di Amsterdam** ha il **merito** di aver **razionalizzato e semplificato le disposizioni che sono andate progressivamente a soprapporsi,** integrando, modificando ed ampliando i Trattati, nel corso degli anni.

Il Trattato di Amsterdam ha **abrogato disposizioni obsolete**, **introducendo** una **nuova numerazione degli articoli dei Trattati stessi**, provvedendo a fornire una tabella di corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione (di seguito riportata).

Il traguardo, verso il costante e continuo processo di evoluzione ed integrazio-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

ne europea, è stato raggiunto proprio dalla **Conferenza intergovernativa di Nizza** da cui è scaturito l'omonimo Trattato, che ha il primario scopo di adeguare il funzionamento delle istituzioni europee in vista dell'allargamento dell'Unione ai Paesi dell'Europa centrale, orientale, mediterranea e baltica (Bulgaria, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica CECA, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria), fino ad un Unione a 27 Stati.

Il Trattato di Nizza (2001), frutto dell'omonima Conferenza intergovernativa ha lo scopo precipuo di adeguare le Istituzioni comunitarie all'allargamento ad un'Europa a 27 Stati.

Tra gli aspetti emergenti che il Trattato ha affrontato vi sono: **la nuova composizione della Commissione**, **la nuova ripartizione dei seggi al Parlamento europeo**, la **nuova definizione della maggioranza qualificata all'interno del Consiglio**, una maggiore **efficacia** dello strumento **della "cooperazione rafforzata"** (introdotto dal Trattato di Amsterdam), nonché importanti **riforme** sia **nel sistema della politica europea di sicurezza e di difesa che in quello giurisdizionale dell'Unione.**

Il **Trattato di Nizza** ha affrontato tra gli altri, in un apposito allegato, il problema della **semplificazione dei Trattati**, **da realizzarsi mediante un futuro accorpamento delle disposizioni dei quattro trattati in un solo testo, di più facile consultazione**.

Tabella E – ***Processo di integrazione Europea da 15 a 27 Stati***

EUROPA A 15	*EUROPA A 27*
• Germania (1957)	• Polonia
• Italia (1957)	• Repubblica CECA (2004)
• Francia (1957)	• Slovacchia (2004)
• Belgio (1957)	• Slovacchia (2004)
• Olanda (1957)	• Estonia (2004)
• Lussemburgo (1957)	• Lettonia (2004)
• Danimarca (1973)	• Lituania (2004)
• Irlanda (1973)	• Slovenia (2004)
• Regno Unito (1973)	• Cipro (2004)
• Grecia (1981)	• Romania
• Portogallo (1986)	• Bulgaria
• Spagna (1986)	
• Austria (1995)	
• Finlandia (1995)	
• Svezia (1995)	

N.B.

- La *Turchia* candidata all'adesione, non avendo soddisfatto ancora i criteri politici stabiliti a Copenhagen – 1993 – è stata dalla Comunità invitata a migliorare e promuovere le sue prassi democratiche ed il rispetto dei diritti umani fondamentali.
- La *Svizzera* sebbene avesse presentato domanda di adesione non entrerà nell'UE in quanto la domanda stessa è da considerarsi superata a seguito del referendum (1992) che bocciò l'adesione allo SEE.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

L'entrata in vigore del Trattato di Nizza (art. 12 del Trattato) è stata fissata per il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'ultimo Stato membro avrebbe proceduto alla ratifica, secondo le procedure previste dalle rispettive costituzioni (voto parlamentare e/o referendum). L'Italia ha ratificato il Trattato con l. n. 102 dell'11 maggio 2002 (in *G.U.* 3 giugno 2002, n. 126).

L'Irlanda è stato l'ultimo Stato membro dei 15 Paesi a ratificare il Trattato (referendum del 20 ottobre 2002) ed a depositarlo nel dicembre del 2002, pertanto il Trattato di Nizza è entrato in vigore il 1° febbraio 2003. I cambi istituzionali previsti dal Trattato avranno effetto concreto dal 2004, quando entreranno altri 10 Paesi nell'UE.

1.12.1. *Elenco delle disposizioni che prevedono il passaggio integrale o parziale dall'unanimità alla maggioranza qualificata*

Il Trattato di Nizza ha esteso il campo di [illegible]zione delle decisioni a maggioranza qualificata.

Per alcune disposizioni il passaggio è previsto sin dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza, per altre, di [illegible]dicate, il Trattato [illegible] concordato un passaggio alla maggioranza qualificata parziale e differito.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tabella F – *Elenco delle disposizioni che prevedono il passaggio integrale o parziale dall'unanimità alla maggioranza qualificata*

Maggioranza qualificata sin dall'entrata in vigore del trattato di Nizza

1. articolo 23, numero 1, TUE: nomina dei rappresentanti speciali
2. articolo 24, numeri 2 e 3, TUE: accordo internazionale che realizza un'azione comune o una posizione comune – ma con clausola di appello al Consiglio europeo –
3. articolo 13 CE: lotta contro le discriminazioni – per le sole misure d'incoraggiamento – (*codecisione*)
4. articolo 18 CE: facilitazione della libera circolazione dei cittadini dell'UE – limitazione del campo di applicazione – (*già in codecisione dal trattato di Amsterdam*)
5. articolo 65 CE: cooperazione giudiziaria civile – eccettuato il diritto di famiglia – (*codecisione*)
6. articolo 100 CE: assistenza finanziaria in caso di difficoltà grave
7. articolo 111, numero 4, CE: rappresentanza della Comunità europea a livello internazionale nel settore dell'UEM
8. articolo 123, numero 4, CE: misure necessarie all'introduzione dell'Euro
9. articolo 133 CE: per la negoziazione e conclusione di accordi internazionali relativi ai servizi e agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale (con eccezioni)
10. articolo 157, numero 3, CE: misure specifiche d'appoggio nel settore industriale (*codecisione*)
11. articolo 159, 3° comma, CE: azioni specifiche al di fuori dei fondi strutturali (*codecisione*)
12. nuovo articolo 181 bis, CE: cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (*consultazione*)
13. articolo 190 CE: statuto dei deputati europei – salvo gli aspetti fiscali – (*approvazione della decisione del Parlamento*).
14. articolo 191 CE: statuto e regole finanziarie dei partiti politici a livello europeo (*codecisione*)
15. articolo 207 CE: nomina dell'Alto rappresentante/segretario generale segretario generale aggiunto del Consiglio
16. articolo 214 CE: nomina del Presidente e dei membri della Commissione
17. articolo 223 CE: approvazione del regolamento di procedura della Corte di giustizia
18. articolo 224 CE: approvazione del regolamento di procedura del Tribunale
19. articolo 247 CE: nomina dei membri della Corte dei conti
20. articolo 248 CE: approvazione del regolamento interno della Corte dei conti
21. articolo 259 CE: nomina dei membri del comitato economico e sociale
22. articolo 263 CE: nomina dei membri del comitato delle regioni

Maggioranza qualificata

23. articolo 62, numero 2, lettera a CE: (controlli alle frontiere esterne): previo accordo sul campo di applicazione di tali misure (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*) articolo 63, numero 3, lettera a CE: (circolazione dei cittadini degli Stati terzi soggetti a visto): nel 2004 (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*)
24. articolo 63, numero 1, CE: (asilo): previa adozione di un quadro comunitario (*codecisione*)
    articolo 63, numero 2, lettera a CE: – persone sotto protezione temporanea –: previa adozione di un quadro comunitario (*codecisione*)
    articolo 63, numero 3, lettera b CE: – immigrazione clandestina –: nel 2004 (dichiarazione della Conferenza) (*codecisione*)
25. articolo 66 CE: (cooperazione amministrativa nei settori del titolo IV): nel 2004 (protocollo) (*consultazione*)
26. articolo 161 CE (coesione): a partire dal 2007 (*parere conforme*)
27. articolo 279, numero 1 CE: (regolamenti finanziari e regole relative alla responsabilità dei controllori finanziari, ordinatori e contabili): a partire dal 2007 (*consultazione*).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1.12.2. *Tabella di correlazione degli articoli del Trattato CE prima e dopo Amsterdam*

Tabella di correlazione tra la numerazione precedente e quella introdotta dall'art. 12 del Trattato di Amsterdam, integrata con le modifiche inserite dal Trattato di Nizza e corredata della rubrica ai capitoli, ai titoli ed alle sezioni *

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Parte prima		*Parte prima*	
	PRINCIPI		
Articolo	**1**	Articolo	**1**
Articolo	**2**	Articolo	**2**
Articolo	**3**	Articolo	**3**
Articolo	**3 A**	Articolo	**4**
Articolo	**3 B**	Articolo	**5**
Articolo	**3 C**	Articolo	**6**
Articolo	**4**	Articolo	**7**
Articolo	**4 A**	Articolo	**8**
Articolo	**4 B**	Articolo	**9**
Articolo	**5**	Articolo	**10**
Articolo		Articolo	**11**
	(introdotto dal Trattato di Nizza)	Articolo	**11A**
Articolo	**6**	Articolo	**12**
Articolo	**6 A**	Articolo	**13**
Articolo	**7**	abrogato	
Articolo		Articolo	**14**
Articolo		abrogato	
Articolo	**7 C**	Articolo	**15**
Articolo	**7 D**	Articolo	**16**
Parte seconda		*Parte seconda*	
	CITTADINANZA DELL'UNIONE		
Articolo	**8**	Articolo	**17**
Articolo	**8 A**	Articolo	**18**
Articolo	**8 B**	Articolo	**19**
Articolo	**8 C**	Articolo	**20**
Articolo	**8 D**	Articolo	**21**
Articolo	**8 E**	Articolo	**22**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

* Il testo integrale del Trattato istitutivo C(E)E e dell'UE, aggiornato a Nizza e la presente tabella, sono riportati nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003.

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Parte terza		*Parte terza*	
	POLITICHE DELLA COMUNITÀ		
Titolo I		**Titolo I**	
	Libera circolazione delle merci		
Articolo	**9**	Articolo	**23**
Articolo	**10**	Articolo	**24**
Articolo	**11**	abrogato	
Capo I		**Capo I**	
	Unione doganale		
Sezione I		**(soppressa)**	
Articolo	**12**	Articolo	**25**
Articolo	**13**	abrogato	
Articolo	**14**	abrogato	
Articolo	**15**	abrogato	
Articolo	**16**	abrogato	
Articolo	**17**	abrogato	
Sezione 2		**(soppressa)**	
Articolo	**18**	abrogato	
Articolo	**19**	abrogato	
Articolo	**20**	abrogato	
Articolo	**21**	abrogato	
Articolo	**22**	abrogato	
Articolo	**23**	abrogato	
Articolo	**24**	abrogato	
Articolo	**25**	abrogato	
Articolo	**26**	abrogato	
Articolo	**27**	abrogato	
Articolo	**28**	Articolo	**26**
Articolo	**29**	Articolo	**27**
Capo 2		**Capo 2**	
	Divieto delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri		
Articolo	**30**	Articolo	**28**
Articolo	**31**	abrogato	
Articolo	**32**	abrogato	
Articolo	**33**	abrogato	
Articolo	**34**	Articolo	**29**
Articolo	**35**	abrogato	
Articolo	**36**	Articolo	**30**
Articolo	**37**	Articolo	**31**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Titolo II		**Titolo II**	
	Agricoltura		
Articolo	**38**	Articolo	**32**
Articolo	**39**	Articolo	**33**
Articolo	**40**	Articolo	**34**
Articolo	**41**	Articolo	**35**
Articolo	**42**	Articolo	**36**
Articolo	**43**	Articolo	**37**
Articolo	**44**	abrogato	
Articolo	**45**	abrogato	
Articolo	**46**	Articolo	**38**
Articolo	**47**	abrogato	
Titolo III		**Titolo III**	
	Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali		
Capo 1		**Capo 1**	
	I lavoratori		
Articolo	**48**	Articolo	**39**
Articolo	**49**	Articolo	**40**
Articolo	**50**	Articolo	**41**
Articolo	**51**	Articolo	**42**
Capo 2		**Capo 2**	
	Diritto di stabilimento		
Articolo	**52**	Articolo	**43**
Articolo	**53**	abrogato	
Articolo	**54**	Articolo	**44**
Articolo	**55**	Articolo	**45**
Articolo	**56**	Articolo	**46**
Articolo	**57**	Articolo	**47**
Articolo	**58**	Articolo	**48**
Capo 3		**Capo 3**	
	I servizi		
Articolo	**59**	Articolo	**49**
Articolo	**60**	Articolo	**50**
Articolo	**61**	Articolo	**51**
Articolo	**62**	abrogato	
Articolo	**63**	Articolo	**52**
Articolo	**64**	Articolo	**53**
Articolo	**65**	Articolo	**54**
Articolo	**66**	Articolo	**55**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Capo 4		**Capo 4**	
	Capitali e pagamenti		
Articolo	**67**	abrogato	
Articolo	**68**	abrogato	
Articolo	**69**	abrogato	
Articolo	**70**	abrogato	
Articolo	**71**	abrogato	
Articolo	**72**	abrogato	
Articolo	**73**	abrogato	
Articolo	**73 A**	abrogato	
Articolo	**73 B**	Articolo	**56**
Articolo	**73 C**	Articolo	**57**
Articolo	**73 D**	Articolo	**58**
Articolo	**73 E**	abrogato	
Articolo	**73 F**	Articolo	**59**
Articolo	**73 G**	Articolo	**60**
Articolo	**73 H**	abrogato	
Articolo	**73 I**	Articolo	**61**
Titolo III bis	(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	**Titolo IV**	
	Visto, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone		
Articolo	**73 J** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**62**
Articolo	**73 K** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**63**
Articolo	**73 L** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	
Articolo	**73 M** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	
Articolo	**73 N** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	
Articolo	**73 O** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**67**
Articolo	**73 P** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**68**
Articolo	**73 Q** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**69**
Titolo		**Titolo V**	
Articolo	**74**	Articolo	**70**
Articolo	**75**	Articolo	**71**
Articolo	**76**	Articolo	**72**
Articolo	**77**	Articolo	**73**
Articolo	**78**	Articolo	**74**
Articolo	**79**	Articolo	**75**
Articolo	**80**	Articolo	**76**
Articolo	**81**	Articolo	**77**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**82**	Articolo	**78**
Articolo	**83**	Articolo	**79**
Articolo	**84**	Articolo	**80**
Titolo V		**Titolo VI**	
	Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul riavvicinamento delle legislazioni		
Capo 1		**Capo 1**	
	Regole di concorrenza		
Sezione 1		**Sezione 1**	
	Regole applicabili alle imprese		
Articolo	**85**	Articolo	**81**
Articolo	**86**	Articolo	**82**
Articolo	**87**	Articolo	**83**
Articolo	**88**	Articolo	**84**
Articolo	**89**	Articolo	**85**
Articolo	**90**	Articolo	**86**
Sezione 2		**(soppressa)**	
Articolo	**91**	abrogato	
Sezione 3		**Sezione 2**	
	Aiuti concessi agli Stati		
Articolo	**92**	Articolo	**87**
Articolo	**93**	Articolo	**88**
Articolo	**94**	Articolo	**89**
Capo 2		**Capo 2**	
	Disposizioni fiscali		
Articolo	**95**	Articolo	**90**
Articolo	**96**	Articolo	**91**
Articolo	**97**	abrogato	
Articolo	**98**	Articolo	**92**
Articolo	**99**	Articolo	**93**
Capo 3		**Capo 3**	
	Riavvicinamento delle legislazioni		
Articolo	**100**	Articolo	**94**
Articolo	**100 A**	Articolo	**95**
Articolo	**100 B**	abrogato	
Articolo	**100 C**	abrogato	

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**100 D**	abrogato	
Articolo	**101**	Articolo	**96**
Articolo	**102**	Articolo	**97**
Titolo VI		**Titolo VI**	
	Politica economica e monetaria		
Capo 1		**Capo 1**	
	Politica economica		
Articolo	**102 A**	Articolo	**98**
Articolo	**103**	Articolo	**99**
Articolo	**103 A**	Articolo	**100**
Articolo	**104**	Articolo	**101**
Articolo	**104 A**	Articolo	**102**
Articolo	**104 B**	Articolo	**103**
Articolo	**104 C**	Articolo	**104**
Capo 2		**Capo 2**	
	Politica monetaria		
Articolo	**105**	Articolo	**105**
Articolo	**105 A**	Articolo	**106**
Articolo	**106**	Articolo	**107**
Articolo	**107**	Articolo	**108**
Articolo	**108**	Articolo	**109**
Articolo	**108 A**	Articolo	**110**
Articolo	**109**	Articolo	**111**
Capo 3		**Capo 3**	
	Disposizioni istituzionali		
Articolo	**109 A**	Articolo	**112**
Articolo	**109 B**	Articolo	**113**
Articolo	**109**	Articolo	**114**
Articolo		Articolo	**115**
Capo 4		**Capo 4**	
	Disposizioni transitorie		
Articolo	**109 E**	Articolo	**116**
Articolo	**109**	Articolo	**117**
Articolo		Articolo	**118**
Articolo	**109 H**	Articolo	**119**
Articolo	**109 I**	Articolo	**120**
Articolo	**109 J**	Articolo	**121**
Articolo	**109 K**	Articolo	**122**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**109 L**	Articolo	**123**
Articolo	**109 M**	Articolo	**124**
Titolo VI bis	(introdotto dal Trattato di Amsterdam) *Occupazione*	**Titolo VIII**	
Articolo	**109 N** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**125**
Articolo	**109 O** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**126**
Articolo	**109 P** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**127**
Articolo	**109 Q** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**128**
Articolo	**109 R** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**129**
Articolo	**109 S** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**130**
Titolo VII	*Politica comune*	**Titolo IX**	
Articolo	**110**	Articolo	**131**
Articolo	**111**		
Articolo	**112**	Articolo	**132**
Articolo		Articolo	**133**
Articolo		abrogato	
Articolo		Articolo	**134**
Titolo VII bis	(introdotto dal Trattato di Amsterdam) *Cooperazione doganale*	**Titolo X**	
Articolo	(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**135**
Titolo VIII	*Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù*	**Titolo XI**	
Capo 1	(introdotto dal Trattato di Amsterdam) *Disposizioni sociale*	**Capo 1**	
Articolo	**117**	Articolo	**136**
Articolo	**118**	Articolo	**137**
Articolo	**118 A**	Articolo	**138**
Articolo	**118 B**	Articolo	**139**
Articolo	**118 C**	Articolo	**140**
Articolo	**119**	Articolo	**141**
Articolo	**119 A**	Articolo	**142**
Articolo	**120**	Articolo	**143**
Articolo	**121**	Articolo	**144**
Articolo	**122**	Articolo	**145**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Capo 2		**Capo 2**	
	Il Fondo sociale europeo		
Articolo	**123**	Articolo	**146**
Articolo	**124**	Articolo	**147**
Articolo	**125**	Articolo	**148**
Capo 3		**Capo 3**	
	Istruzione, formazione professionale e gioventù		
Articolo	**126**	Articolo	**149**
Articolo	**127**	Articolo	**150**
Titolo IX		**Titolo XII**	
	Cultura		
Articolo	**128**	Articolo	**151**
Titolo X		**Titolo XIII**	
	Sanità pubblica		
Articolo	**129**	Articolo	**152**
Titolo XI		**Titolo XIV**	
	Protezione dei consumatori		
Articolo	**129 A**	Articolo	**153**
Titolo XII		**Titolo XV**	
	Reti transeuropee		
Articolo	**129 B**	Articolo	
Articolo	**129 C**	Articolo	
Articolo	**129 D**	Articolo	**156**
Titolo XIII		**Titolo XVI**	
	Industria		
Articolo		Articolo	**157**
Titolo XIV		**Titolo XVII**	
	Coesione economica e sociale		
Articolo	**130**	Articolo	**158**
Articolo	**130 A**	Articolo	**159**
Articolo	**130 C**	Articolo	**160**
Articolo	**130 D**	Articolo	**161**
Articolo	**130 E**	Articolo	**162**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Titolo XV		**Titolo XVIII**	
	Ricerca e sviluppo tecnologico		
Articolo	**130 F**	Articolo	**163**
Articolo	**130 G**	Articolo	**164**
Articolo	**130 H**	Articolo	**165**
Articolo	**130 I**	Articolo	**166**
Articolo	**130 J**	Articolo	**167**
Articolo	**130 K**	Articolo	**168**
Articolo	**130 L**	Articolo	**169**
Articolo	**130 M**	Articolo	**170**
Articolo	**130 N**	Articolo	**171**
Articolo	**130 O**	Articolo	**172**
Articolo	**130 P**	Articolo	**173**
Articolo	**130 Q**	abrogato	
Titolo XVI		**Titolo XIX**	
	Ambiente		
Articolo	**130 R**	Articolo	**174**
Articolo	**130 S**	Articolo	**175**
Articolo	**130 T**	Articolo	**176**
Titolo XVII		**Titolo XX**	
	Cooperazione allo sviluppo		
Articolo	**130 U**	Articolo	**177**
Articolo	**130 V**	Articolo	**178**
Articolo	**130 W**	Articolo	**179**
Articolo	**130 X**	Articolo	**180**
Articolo	**130 Y**	Articolo	**181**
	(introdotto dal Trattato di Nizza)	**Titolo XXI**	
	Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i Paesi terzi		
	(introdotto dal Trattato di Nizza)	Articolo	**181A**
Parte quarta		**Parte quarta**	
	ASSOCIAZIONE DEI PAESI E DEI TERRITORI D'OLTREMARE		
Articolo	**131**	Articolo	**182**
Articolo	**132**	Articolo	**183**
Articolo	**133**	Articolo	**184**
Articolo	**134**	Articolo	**185**
Articolo	**135**	Articolo	**186**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**136**	Articolo	**187**
Articolo	**136 A**	Articolo	**188**
Parte quinta		**Parte quinta**	
	LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ		
Titolo I		**Titolo I**	
	Disposizioni istituzionali		
Capo 1		**Capo 1**	
	Le istituzioni		
Sezione 1		**Sezione 1**	
	Il Parlamento europeo		
Articolo	**137**	Articolo	**189**
Articolo	**138**	Articolo	**190**
Articolo	**138 A**	Articolo	**191**
Articolo	**138 B**	Articolo	**192**
Articolo	**138 C**	Articolo	**193**
Articolo	**138 D**	Articolo	**194**
Articolo	**138 E**	Articolo	**195**
Articolo	**139**	Articolo	**196**
Articolo	**140**	Articolo	**197**
Articolo	**141**	Articolo	**198**
Articolo	**142**	Articolo	**199**
Articolo	**143**	Articolo	**200**
Articolo	**144**	Articolo	**201**
Sezione 2		**Sezione 2**	
	Il Consiglio		
Articolo	**145**	Articolo	
Articolo	**146**	Articolo	**203**
Articolo	**147**	Articolo	**204**
Articolo	**148**	Articolo	**205**
Articolo		abrogato	
Articolo		Articolo	**206**
Articolo	**151**	Articolo	**207**
Articolo	**152**	Articolo	**208**
Articolo	**153**	Articolo	**209**
Articolo	**154**	Articolo	**210**
Sezione 3		**Sezione 3**	
	La Commissione		
Articolo	**155**	Articolo	**211**
Articolo	**156**	Articolo	**212**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**157**	Articolo	**213**
Articolo	**158**	Articolo	**214**
Articolo	**159**	Articolo	**215**
Articolo	**160**	Articolo	**216**
Articolo	**161**	Articolo	**217**
Articolo	**162**	Articolo	**218**
Articolo	**163**	Articolo	**219**
Sezione 4		**Sezione 4**	
	La Corte di giustizia		
Articolo	**164**	Articolo	**220**
Articolo	**165**	Articolo	**221**
Articolo	**166**	Articolo	**222**
Articolo	**167**	Articolo	**223**
Articolo	**168**	Articolo	**224**
Articolo	**168 A**	Articolo	**225**
	(del Trattato di Nizza)		**225 A**
Articolo	**169**	Articolo	**226**
Articolo		Articolo	**227**
Articolo		Articolo	**228**
Articolo	**172**	Articolo	**229**
	(del Trattato di Nizza)	Articolo	**229 A**
Articolo	**173**	Articolo	**230**
Articolo	**174**	Articolo	**231**
Articolo		Articolo	**232**
Articolo		Articolo	**233**
Articolo	**177**	Articolo	**234**
Articolo	**178**	Articolo	**235**
Articolo	**179**	Articolo	**236**
Articolo	**180**	Articolo	**237**
Articolo	**181**	Articolo	**238**
Articolo	**182**	Articolo	**239**
Articolo	**183**	Articolo	**240**
Articolo	**184**	Articolo	**241**
Articolo	**185**	Articolo	**242**
Articolo	**186**	Articolo	**243**
Articolo	**187**	Articolo	**244**
Articolo	**188**	Articolo	**245**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Sezione 5		**Sezione 5**	
	La Corte dei Conti		
Articolo	**188 A**	Articolo	**246**
Articolo	**188 B**	Articolo	**247**
Articolo	**188 C**	Articolo	**248**
Capo 2		**Capo 2**	
	Disposizioni comuni a più istituzioni		
Articolo	**189**	Articolo	**249**
Articolo	**189 A**	Articolo	**250**
Articolo	**189 B**	Articolo	**251**
Articolo	**189 C**	Articolo	**252**
Articolo	**190**	Articolo	**253**
Articolo	**191**	Articolo	**254**
Articolo	**191 A** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**255**
Articolo	**192**	Articolo	**256**
Capo 3		**Capo 3**	
	Il Comitato economico e sociale		
Articolo	**193**	Articolo	**257**
Articolo	**194**	Articolo	**258**
Articolo	**195**	Articolo	**259**
Articolo	**196**	Articolo	**260**
Articolo	**197**	Articolo	**261**
Articolo	**198**	Articolo	**262**
Capo 4		**Capo**	
	Il Comi[illegible]egioni		
Articolo	**198 A**	Articolo	**263**
Articolo	**198 B**	Articolo	**264**
Articolo	**198**	Articolo	**265**
Capo		**Capo 5**	
	La Banca [illegible] investimenti		
Articolo	**198 D**	Articolo	**266**
Articolo	**198 E**	Articolo	**267**
Titolo		**Titolo II**	
	Disposizioni finanziarie		
Articolo	**199**	Articolo	**268**
Articolo	**200**	abrogato	
Articolo	**201**	Articolo	**269**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**201 A**	Articolo	**270**
Articolo	**202**	Articolo	**271**
Articolo	**203**	Articolo	**272**
Articolo	**204**	Articolo	**273**
Articolo	**205**	Articolo	**274**
Articolo	**205 bis**	Articolo	**275**
Articolo	**206**	Articolo	**276**
Articolo	**206 bis**	abrogato	
Articolo	**207**	Articolo	**277**
Articolo	**208**	Articolo	**278**
Articolo	**209**	Articolo	**279**
Articolo	**209 A**	Articolo	**280**
Parte sesta		**Parte**	
	DISPOSIZ[illegible]ALI E FINALI		
Articolo	**210**	Articolo	**281**
Articolo	**211**	Articolo	**282**
Articolo	**212** (introdotto dal Trattato di [illegible])	Articolo	**283**
Articolo	**213**	Articolo	**284**
Articolo	**213 A** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**285**
Articolo	**213 B** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**286**
Articolo	**214**	Articolo	**287**
Articolo	**215**	Articolo	**288**
Articolo	**216**	Articolo	**289**
Articolo	**217**	Articolo	**290**
Articolo	**218** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**291**
Articolo	**219**	Articolo	**292**
Articolo	**220**	Articolo	**293**
Articolo	**221**	Articolo	**294**
Articolo	**222**	Articolo	**295**
Articolo	**223**	Articolo	**296**
Articolo	**224**	Articolo	**297**
Articolo	**225**	Articolo	**298**
Articolo	**226**	abrogato	
Articolo	**227**	Articolo	**299**
Articolo	**228**	Articolo	**300**
Articolo	**228 A**	Articolo	**301**
Articolo	**229**	Articolo	**302**
Articolo	**230**	Articolo	**303**
Articolo	**231**	Articolo	**304**
Articolo	**232**	Articolo	**305**
Articolo	**233**	Articolo	**306**

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Articolo	**234**	Articolo	**307**
Articolo	**235**	Articolo	**308**
Articolo	**236** (introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**309**
Articolo	**237**	abrogato	
Articolo	**238**	Articolo	**310**
Articolo	**239**	Articolo	**311**
Articolo	**240**	Articolo	**312**
Articolo	**241**	abrogato	
Articolo	**242**	abrogato	
Articolo	**243**	abrogato	
Articolo	**244**	abrogato	
Articolo	**245**	abrogato	
Articolo	**246**	abrogato	
Disposizioni finali		**Disposizioni finali**	
Articolo	**247**	Articolo	**313**
Articolo	**248**	Articolo	**314**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.12.3. *Tabella di correlazione degli articoli del Trattato UE prima e dopo Amsterdam*

Tabella di correlazione tra la numerazione precedente e quella introdotta dall'art. 12 del Trattato di Amsterdam, integrata con le modifiche inserite dal Trattato di Nizza e corredata della rubrica ai capitoli, ai titoli ed alle sezioni*.

Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
Titolo I		**Titolo I**	
	Disposizioni comuni		
Articolo	**A**	Articolo	**1**
Articolo	**B**	Articolo	**2**
Articolo	**C**	Articolo	**3**
Articolo	**D**	Articolo	**4**
Articolo	**E**	Articolo	**5**
Articolo	**F**	Articolo	
Articolo	**F.1**	Articolo	
Titolo II		**T**	
	Disposizioni che modificano il Tra		
	che istituisce la CEE per creare		
Articolo	**G**	Articolo	**8**
Precedente Numerazione		*Nuova Numerazione*	
T		**Titolo III**	
	Disposizioni che modificano il Trattato		
	che istituisce la CECA		
Articolo	**H**	Articolo	**9**
Titolo IV		**Titolo IV**	
	Disposizioni che modificano il Trattato		
	che istituisce la CEEA (o EURATOM)		
Articolo	**I**	Articolo	**10**
Titolo V	(ristrutturato dal Trattato di Amsterdam)	**Titolo V**	
	Disposizioni sulla politica estera e di Sicurezza comune (PESC)		
Articolo	**J.1**	Articolo	**11**
Articolo	**J.2**	Articolo	**12**
Articolo	**J.3**	Articolo	**13**
Articolo	**J.4**	Articolo	**14**
Articolo	**J.5**	Articolo	**15**
Articolo	**J.6**	Articolo	**16**
Articolo	**J.7**	Articolo	**17**
Articolo	**J.8**	Articolo	**18**
Articolo	**J.9**	Articolo	**19**
Articolo	**J.10**	Articolo	**20**
Articolo	**J.11**	Articolo	**21**

(segue)

* Il testo integrale del Trattato istitutivo C(E)E e dell'UE, aggiornato a Nizza e la presente tabella, sono riportati nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Articolo	**J.12**		Articolo	**22**
Articolo	**J.13**		Articolo	**23**
Articolo	**J.14**		Articolo	**24**
Articolo	**J.15**		Articolo	**25**
Articolo	**J.16**		Articolo	**26**
Articolo	**J.17**		Articolo	**27**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**27 A**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**27 B**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**27 C**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**27 D**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**27 E**
Articolo	**J.18**		Articolo	**28**
Titolo VI		(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	**Titolo VI**	
		Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale		
Articolo	**K.1**		Articolo	**29**
Articolo	**K.2**		Articolo	**30**
Precedente Numerazione			***Nuova Numerazione***	
Articolo	**K.3**		Articolo	**31**
Articolo	**K.4**		Articolo	**32**
Articolo	**K.5**		Articolo	**33**
Articolo	**K.6**		Articolo	**34**
Articolo	**K.7**		Articolo	**35**
Articolo	**K.8**		Articolo	**36**
Articolo	**K.9**		Articolo	**37**
Articolo	**K.10**		Articolo	**38**
Articolo	**K.11**		Articolo	**39**
Articolo	**K.12**		Articolo	**40**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**40 A**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**40 B**
Articolo	**K.13**		Articolo	**41**
Articolo	**K.14**		Articolo	**42**
Titolo VI bis		(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	**Titolo VI bis**	
		Disposizioni sulla cooperazione rafforzata		
Articolo	**K.15**	(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**43**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**43 A**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**43 B**
Articolo		(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**44**
		(ristrutturato dal Trattato di Nizza)	Articolo	**44 A**
Articolo	**K.17**	(introdotto dal Trattato di Amsterdam)	Articolo	**45**
Titolo VII			**Titolo VIII**	
		Disposizioni finali		
Articolo			Articolo	**46**
Articolo			Articolo	**47**
Articolo			Articolo	**48**
Articolo	**O**		Articolo	**49**
Articolo	**p**		Articolo	**50**
Articolo	**Q**		Articolo	**51**
Articolo	**R**		Articolo	**52**
Articolo	**S**		Articolo	**53**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1.12.4. *Citazione uniforme degli articoli dei Trattati*

Le numerose e continue modifiche intervenute nel corso degli anni agli articoli dei Trattati istitutivi delle Comunità Europee (C(E)E, CECA, CEEA) ed a quelli del Trattato sull'Unione Europea, hanno posto il serio problema di **reperire un criterio che identifichi, nelle citazioni, in maniera chiara ed univoca a quale versione del Trattato l'articolo menzionato si riferisca** [2].

Per mettere in chiaro la rilevanza del problema, si pensi, ad esempio, all'articolo *7A del Trattato CE* (divenuto, dal 1° maggio 1999 data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, articolo *14 CE*) riguardante *l'instaurazione del mercato interno*. Tale articolo era in origine l'articolo *8/A*, introdotto dall'Atto Unico Europeo (1° luglio 1987), divenuto 7A a seguito delle modifiche apportate, nel 1993, dal Trattato di Maastricht (si veda, al riguardo, la tabella sinottica e comparata degli articoli del Trattato CE ed UE, riportata nel par. 1.12, *infra*).

L'esigenza di evitare il rischio di confondere le varie versioni dell'articolo di un Trattato è stata maggiormente [illegible] successivamente [illegible] in vigore del **Trattato di Amsterdam** [illegible] aver apportato [illegible] modifiche agli articoli dei Trattati istitutivi [illegible] dell'UE, **ha rifornito** [illegible], ***ex novo*, tutta la numerazione degli** [illegible] allo scopo di [illegible] maggiore chiarezza ai Trattati, i cui articoli a [illegible] delle numerose [illegible] si erano andati ampliando, fino ad arrivare [illegible] numerazione [illegible] dalle lettere dell'alfabeto le percorreva [illegible]. Ad esempio, gli [illegible] 109 e 130 del Trattato CE, che a seguito [illegible] modifiche introdotte [illegible] Trattato di Maastricht prima e, successivamente da quello di Amsterdam, [illegible] avano rispettivamente, da 73/A a 73/Q, da 109/A a 109/S, da 130/A a 130/Y [illegible] al riguardo la tabella sinottica e comparata degli articoli del Trattato CE ed UE, riportata nel par. 1.12, *infra*).

Purtroppo la "*numerazione*" introdotta dal Trattato di Amsterdam nel 1999 non ha risolto [illegible] definitiva il problema, in quanto l'incessante processo di integrazione europea ha già portato, con il Trattato di Nizza, a modificare ed aggiungere nuovi articoli ai Trattati istitutivi ed a quello dell'Unione Europea, come infatti l'art. 11/A e l'art. 181/A CE, e gli artt. 27/A, 27/ B, 27/C, 27/D e 27/E UE.

Un indirizzo metodologico valido nella citazione degli articoli dei Trattati **per distinguere la versione vigente fino al 1° maggio 1999 e quella successiva a tale data è quello istituito dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee e dal Tribunale**, e qui di seguito schematizzato:

[2] Paragrafo tratto dall'articolo dello stesso autore "Citazione uniforme delle norme CE", pubblicato dal quotidiano *Italia Oggi* del 12 settembre 2001, pag. 51.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ARTICOLO	Regola generale	Esempio pratico
Versione precedente alla numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam **(prima dell'1.5.1999)**	Il numero dell'**articolo** è **seguito** dall'indicazione seguente: – "del Trattato CE (o CEE)" *; – "del Trattato CECA"; – "del Trattato CEEA"; – "del Trattato sull'Unione Europea" *. * per i Trattati UE e C(E)E la citazione è seguita da un riferimento, tra parentesi, al corrispondente articolo, vigente o meno, nella nuova numerazione.	**TRATTATO CE** Per l'articolo 85 ed 53, ad esempio, si scriverà: *"Art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE)";* *"Art. 53 del Trattato CE (abrogato dal Trattato di Amsterdam)";* **TRATTATO UE** Per l'articolo D ed F, ad esempio, si scriverà: *"Art. D del Trattato sull'Unione Europea (divenuto art. 4 UE)";* *"Art. F del Trattato sull'Unione Europea (divenuto, in seguito a modifica, art. 6 UE)";*
Versione introdotta dal Trattato di Amsterdam **(dall' 1.5.1999)**	Il numero dell'**articolo** è **seguito** immediatamente da **due lettere** che individuano il Trattato: – **CE** ↔ per il Trattato CE; – **CA** ↔ per il Trattato CECA; – **EA** ↔ per il Trattato Euratom; – **UE** ↔ per il Trattato sull'Unione Europea.	**TRATTATO CE** Per indicare l'articolo 81 così come numerato dal Trattato di Amsterdam si scriverà, ad esempio: *"Art. 81 CE"* **TRATTATO UE** Per l'articolo 53 così come numerato dal Trattato di Amsterdam si scriverà, ad esempio: *"Art. 53 UE"*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.13. *La politica doganale delle Comunità verso gli altri Paesi*

L'esigenza fondamentale per i Paesi è quella di stringere accordi commerciali ed economici che contengano anche isole doganali con altri Paesi per lo sviluppo dei traffici commerciali e il conseguente sviluppo economico.

Tra le varie misure previste si riconoscono:

– **Unione doganale**: soppressione di vincoli tariffari, adozione di una tariffa doganale comune nei confronti di Paesi terzi (es. di Unione doganale: tra la Comunità Europea e la Turchia; il Gruppo Andino di cui fanno parte: Bolivia, Colombia, Equador, Perù, Venezuela).

– **Area di libero scambio**: soppressione di barriere tariffarie all'interno della zona di libero scambio per i prodotti originari della stessa; non sono previste dispo-

sizioni relative alla politica tariffaria riguardo ai Paesi terzi, né alla libera circolazione dei cittadini e dei capitali (es. di aree di Libero scambio: Paesi ex EFTA; quanto previsto dal Trattato CECA).

– **Spazio Economico Europeo (SEE)**: prevede la libera circolazione delle merci, servizi, capitali e persone, all'interno della zona di libero scambio cioè tra l'UE ed i Paesi dell'**EFTA** (Associazione di Stati costituita nel 1960 tra: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera, Gran Bretagna e Danimarca; attualmente ne fanno parte solo Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein) che hanno voluto approfondire le relazioni creando uno **Spazio Economico Europeo**, al quale **non ha aderito la Svizzera**. Lo Spazio Economico Europeo ha cercato di realizzare un mercato integrato tra i Paesi aderenti, estendendo le quattro libertà fondamentali (libertà di circolazione di merci, servizi, capitali e persone) dell'UE ai Paesi EFTA, accettandone questi ultimi la regola del mercato unico; infatti il Trattato SEE ha previsto che i Paesi dell'EFTA [illegible] propria gran parte della legislazione comunitaria vigente, ricon[illegible] un potere con[illegible] per l'elaborazione e l'adozione della legislazione comunitaria, la quale [illegible] nei loro confronti unicamente per gli [illegible] al mercato u[illegible]

– **Unione Economica** [illegible] la soppressione [illegible] Paesi aderenti, delle tariffe interne, l'adozione [illegible] tariffa comune [illegible] libera circolazione delle merci, delle persone [illegible] capitali, non [illegible] zione di politiche economiche e mon[illegible]ni.

– **A[illegible] di associazione** [illegible]CE): accordi destinati a favorire il processo di integrazione de[illegible] nell'UE.

– **Accordi prefe[illegible] bilaterali**: consistono in agevolazioni tariffarie (cioè daziarie) conc[illegible] lateralmente dalla Comunità nei confronti di determinati Paesi (e[illegible] di sviluppo) al fine di garantire lo sviluppo di tali Paesi favorendone [illegible]tazioni.

– **Accordi bilaterali o multilaterali**: riguardanti esclusivamente o principalmente il diritto doganale e commerciale. Consistono in accordi preferenziali e/o di cooperazione non preferenziale, con i quali le parti si fanno reciproche concessioni e/o riconoscono al proprio interno l'uso di determinati formulari amministrativi e procedure per facilitare gli scambi commerciali.

– **Accordi misti**: stipulati in settori nei quali la competenza comunitaria non è esclusiva, ma è condivisa con quella dei singoli Stati membri, richiedono per la loro entrata in vigore la ratifica sia da parte della comunità stessa che da parte degli Stati membri. Tra questi si ricorda l'accordo del WTO.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2 *Principi di diritto tributario: cenni teorico-pratici*

SOMMARIO: 2.1. I tributi quali entrate dello Stato. – 2.2. Le fonti del diritto tributario nazionale. – 2.3. Gerarchia delle fonti. – 2.4. Interpretazione delle norme. – 2.5. L'analogia. – 2.6. I tributi: differenza tra imposte e tasse. – 2.7. Rapporto giuridico e rapporto tributario. – 2.8. Obbligazione solidale e responsabilità. – 2.9. Accertamento. – 2.10. Potestà del sistema sanzionatorio. – 2.11. Il sistema sanzionatorio. – 2.12. Contenzioso. – 2.13. Prescrizione e decadenza. – 2.14. Lo Statuto dei Diritti del Contribuente: legge n. 212 del 27 luglio 2000. – 2.15. L'armonizzazione fiscale nell'Unione Europea.

2.1. *I tributi quali entrate dello Stato*

Le Entrate pubbliche vengono utilizzate dallo Stato e dagli enti pubblici per il proprio fabbisogno e per fornire beni e servizi alla collettività.

Tra le Entrate dello Stato vi sono quelle Tributarie, che sono regolate da norme di diritto pubblico, e sono imposte dall'Autorità in forza della propria potestà d'imperio.

Il **Diritto tributario** entra a sua volta nell'ambito della **Scienza delle finanze** e del **Diritto finanziario**.

La **Scienza delle finanze** si occupa dello studio dei modelli attraverso i quali l'ente impositore (lo Stato) provvede alla raccolta dei mezzi per le finalità collettive e per il funzionamento dell'apparato Statale (difesa, ordine pubblico, sicurezza, ecc.) e/o quelli degli enti pubblici; il **Diritto finanziario** comprende invece le disposizioni normative che regolano la raccolta, la gestione e l'impiego delle risorse pecuniarie così succitate.

All'interno del diritto finanziario troviamo la **Contabilità di Stato** ed il **Diritto Tributario**; quest'ultimo attiene allo studio delle regole volte all'imposizione ed alla riscossione delle entrate tributarie.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.2. *Le fonti del diritto tributario nazionale*

La Costituzione è la fonte primaria.

I principali articoli della Costituzione riferiti ai tributi sono:

– **art. 14**: stabilisce la **inviolabilità del domicilio**, ma afferma che gli accertamenti e le ispezioni per motivi fiscali sono regolati da leggi speciali;

– **art. 23**: stabilisce il principio di **legalità**, inteso a tutelare l'individuo da eventuali arbitrii dell'Amministrazione che volesse istituire nuovi tributi oltre quelli già previsti. Tale principio, che attribuisce al Parlamento il compito di emanare le leggi in materia tributaria, ne informa tutta la legislazione tributaria;

– **art. 53**: stabilisce i criteri della "**capacità contributiva**", e della "**progressività**", ai quali è informato il sistema tributario.

Per il principio di **progressività** il carico fiscale cresce con il crescere della ricchezza del contribuente in misura più che proporzionale, mentre per il criterio di **proporzionalità** cresce in rapporto diretto rispetto al crescere della ricchezza; si noti che l'imposizione indiretta quale l'IVA, contrariamente a quella diretta, non tiene conto della capacità contributiva dei singoli;

– **art. 75**: sancisce il divieto del referendum abrogativo nei confronti di leggi tributarie (v. voce: *Referendum*, *infra*);

– **art. 81**: stabilisce che con la legge di approvazione del bilancio non possono essere stabiliti nuovi tributi;

– **art. 113**: stabilisce la tutela giurisdizionale civile e amministrativa (g.a.), secondo ben precisi criteri di **riparto della giurisdizione**;

– **art. 119**: stabilisce, tra l'altro le **modifiche** introdotte dalla **L. costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001** che i Comuni, le Province, le città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata, pertanto possono **stabilire tributi e entrate propri**, in armonia con la Costituzione e secondo principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema Tributario.

N.B. Non rientrano tra le materie di legislazione concorrente quelle relative alle dogane, alla protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale e sicurezza (si veda art. 117 Cost., così come modificato dalla l. cost. n. 3/2001, cit.).

La legge: ai sensi di quanto disposto dell'art. 23 Cost. (riserva di legge) nessun tributo può essere introdotto se non da una legge (o da un atto avente forza di legge). L'art. 23 Cost. è una "riserva relativa" in quanto prevede che la legge possa non regolare integralmente il rapporto tributario demandando la disciplina specifica ad una fonte subordinata (quale: il regolamento; v. voce: –).

Decreti legislativi e decreti legge: entrambi emanati dal Governo rispettivamente ai sensi degli artt. 76 e 77 Cost. Nel caso dei decreti legislativi il Parlamento delega, a mezzo legge, c.d. ***legge delega***, secondo criteri e principi direttivi vincolanti per l'esecutivo, il Governo ad emanare un atto normativo, molto usato soprattutto nella materia tributaria. Nel caso invece di decreto legge (si vedano, in materia tributaria, i vincoli posti dallo "*Statuto del contribuente*", v. *infra*, par. 2.14), questi sono emanati dal Governo di propria iniziativa per motivi di necessità ed urgenza, salvo la conversione in legge da parte delle Camere entro 60 gg. dall'emanazione, pena la decadenza.

Il **frequente ricorso al decreto legge**, che avrebbe dovuto costituire l'eccezione, le continue reiterazione di tale provvedimento, ha portato la **Corte Costituzionale** a pronunciarsi sul tema con **sent. n. 360 del 24 ottobre 1996**,

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

affermando che è costituzionalmente illegittimo la reiterazione dei decreti legge con contenuto immutato ed in assenza di nuovi presupposti di necessità ed urgenza. Su di un piano più generale, osserva la Corte, "la prassi della reiterazione, tanto più che diffusa e prolungata nel tempo, come è accaduto nell'esperienza più recente, viene ad incidere sugli equilibri istituzionali (sent. Corte Cost. n. 302/88), alterando i caratteri della stessa forma di Governo e l'attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento *ex* art. 70 Cost. **Il divieto di reiterazione** è implicito nel disegno costituzionale, esclude che il governo in caso di mancata conversione di un decreto legge, possa riprodurre con un nuovo decreto il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi requisiti di necessità ed urgenza. I principi richiamati conducono dunque ad affermare l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 77 (Cost.). Restano salvi gli effetti dei decreti legge reiterati se già convertiti in legge o la cui conversione risulti in corso.

Referendum: non ammesso quello abrogativo – art. 75 – (presumibilmente per evitare che il desiderio dei contribuenti di abrogare un tributo sia maggiore della razionale valutazione di opportunità sociale che lo ha ispirato).

Regolamenti: in materia tributaria si conoscono, prevalenemente, i "regolamenti di esecuzione" cioè quelli rivolti ad eseguire la legge ed a darne concreta attuazione.

In linea generale i "**Regolamenti**" nell'Ordinamento statale (**da non confondere** con i "Regolamenti" fonti di diritto derivato delle Comunità Europee – v. cap. 1, par. 7, parte I) possono essere inseriti nella gerarchia delle fonti; **l'art. 87 Cost.** prevede solo i regolamenti emanati con **"D.P.R."; le leggi**, invece, prevedono **anche quelli "ministeriali"** .

La Costituzione vigente pone la "**riserva di legge**" in alcuni settori (tra i quali si ricorda l'organizzazione della P.A.). Nella materia è affermata la distinzione tra "**riserva assoluta e relativa**", la prima esclude il potere normativo del Governo (art. 13 Cost.), mentre quella "**relativa**" consente entro certi limiti sia il potere regolamentare purché previsto dalla legge. Il fenomeno della "**delegificazione** è regolato dall'art.17, 2° comma della l. n. 400 del 1988 che prevede che la "**legge che delegifica**" debba fissare i criteri e le norme generali della materia e debba prevedere che con l'entrata in vigore del "Regolamento" siano abrogate le norme anche di legge con esso incompatibili.

Sicché i "**regolamenti** statali" possono essere **governativi** (emanati sotto forma di **D.P.R., art. 17, 2° comma, l. 400/88**) o **ministeriali** (emanati sotto forma di **D.M., – art. 17, 3° comma, l. 400/88**) stanno sempre più disciplinando settori anche di rilievo costituzionale, pertanto è opportuno una puntualizzazione.

Tale fenomeno, conosciuto come "**delegificazione**", dopo l'entrata in vigore della l. 400/**88**, si è andato sviluppando (v. art. 20, l. n. 59/97 in *G.U.* 17 marzo 1997, n. 63, modificato dall'art. 7, l. n. 127/97). Tra le leggi che hanno previsto una **delegificazione di ampie materie** si ricorda la n. 241 del 1990. Infatti tale legge ha previsto che con "Regolamento" siano disciplinati i termini dei procedimenti e siano identificati i loro responsabili. In seguito a tale previsione di

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

legge è stato emanato con D.P.R. n. 352/90, il **Regolamento** che ha disciplinato sia le modalità di esercizio del diritto di accesso che i casi di esclusione .

Il regolamento in parola fa parte dei regolamenti di attuazione; volendo esaminare il contenuto e la qualificazione giuridica si può notare che questo regolamento, a differenza di quello di esecuzione, che disciplina la mera articolazione di dettaglio della materia, determina le norme generali regolatrici della materia stessa, limitatamente a settori non coperti da riserva assoluta di legge. Questi regolamenti dal momento della loro entrata in vigore abrogano le norme di legge che sono ad esse contrarie. Un riscontro a questo complesso meccanismo è dato, ad esempio, dal combinato disposto degli articoli: 24 della l. n. 241/90, 17 della l. n. 400/88 e dal D.P.R. n. 352/92.

Il Regolamento di attuazione pone norme definitorie, interpretative, veri e propri principi, alle quali le pubbliche amministrazioni dovranno attenersi. Ci si trova perciò di fronte ad uno strumento [illegible] come il regolamento, che è stato considerato marginale, che presenta caratteristiche diverse perché condiziona i successivi regolamenti di esecuzione emanati dalle singole amministrazioni. Pertanto si può affermare che questo regolamento ha un contenuto nuovo che assomiglia alla legge, esso ha un contenuto costituito da principi, stabilisce la disciplina, ma lascia alle singole amministrazioni l'onere di provvedere a normarne il dettaglio con regolamenti di esecuzione. Infatti le amministrazioni distinte presentano caratteristiche diverse e che pertanto non possono essere disciplinate in maniera identica da un unico regolamento. Si pensi al diritto di accesso a documenti di carattere sanitario e a quelli riguardanti il contribuente, la carriera scolastica, o ad atti che riguardano concessioni, autorizzazioni amministrative: ciascuno di essi presenta caratteristiche [illegible]

Se una norma rinvia ad un regolamento l'attuazione delle proprie disposizioni, si [illegible] interrogativo e cioè, da quale momento la norma stessa espleti [illegible]

Circa l'efficacia, la giurisprudenza, in origine, ha espresso opinioni discordi.

Ad esempio, con riferimento sempre alla l. n. 241/90, che ha fatto scuola sull'argomento, alcuni giudici hanno ritenuto che la legge fosse di efficacia immediata, con la conseguente ricevibilità dei ricorsi riguardanti il diritto di accesso; per altri la legge realizzava un progetto incompiuto – TAR Lombardia 1991 – con la conseguente irricevibilità del ricorso.

Si affermava che il diritto di accesso, fin quando non fosse emanato il reg.to di cui all'art. 24, comma 2, non poteva essere esercitato e l'efficacia di tali disposizioni doveva essere differita. Il problema prima dell'emanazione da parte delle singole amministrazioni poteva permanere; infatti l'art. 8 del n. 352/92 rinvia alle singole amministrazioni l'emanazione dei regolamenti di esecuzione. Pertanto trattandosi di un sistema di produzione a cascata, ne deriva che il sistema sarà completato solo quando l'ultimo salto della cascata sarà effettuato. Diversamente a tale tesi si può affermare che i regolamenti di esecuzioni emanati dalle singole amministrazioni, disciplinano la mera articolazione di dettaglio della materia; pertanto non ne inficiano l'esecuzione in virtù del

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

disposto dell'art. 13 del n. 352/92 il quale afferma che l'esercizio del diritto può essere attuato da subito, e ciò è confermato dalla giurisprudenza che se anche con decisioni contrastanti indica una linea tendenziale la quale afferma la piena operatività dell'accesso, avendo il singolo regolamento di esecuzione carattere meramente operativo.

Istruzioni Ministeriali: sono atti amministrativi, ai quali non può essere riconosciuto valore di fonte normativa: si pensi alle circolari, che hanno rilevanza interna all'Amministrazione o alle Amministrazioni che le hanno emanate e/o a cui si riferiscono, e sono atte a legittimare l'operato degli Uffici operativi.

Diritto internazionale tributario: disposizioni normative riconosciute nel nostro diritto a mezzo di leggi di ratifica ai sensi dell'art. 80 Cost.

Gli usi: previsti dalle disposizioni preliminari al codice civile sono regole non scritte, che trovano la loro legittimazione nella mutua e costante osservanza da parte dei singoli.

Controversa è l'ammissibilità di tale prassi nella materia tributaria in cui vige il principio di legalità sancito dall'art. 23 Cost., che, si ricordi, preclude ogni rilevanza al suo uso anche nei casi in cui la legge non dispone.

Secondo altri **gli usi** *secundum legem* o *preter legem*, in materia tributaria, sono ammissibili anzi concorrono ad integrare la produzione giuridica.

L'uso *contra legem* è comunque non ammissibile cioè non può modificare e/o estinguere una norma tributaria.

Nel nostro ordinamento vengono inoltre considerate fonti i **regolamenti** e taluni altri atti della **Comunità Europea** che espletano efficacia diretta nell'Ordinamento italiano (si rinvia al riguardo a quanto ampiamente detto nel cap. 1).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.3. *Gerarchia delle fonti*

Un tale edificio normativo deve necessariamente [illegible] nel suo interno per evitare e/o risolvere [illegible] e garantire nel [illegible] principio di certezza del diritto che è [illegible] nel nostro ordinamento giuridico.

I criteri di tale [illegible]:

– quello [illegible] (*lex posterior* [illegible]);
– quello [illegible] (*lex superiori* [illegible]);
– quello [illegible] (*lex specialis derogat generali*).

Il rispetto dell'unità [illegible] è assicurato anche dal ricorso all'analogia (secondo cui casi [illegible] quali uno non sia espressamente previsto, vengono regolati da [illegible]).

Comunque il rispetto di tutte queste regole che costituiscono l'unità dell'ordinamento è garantito dalla Corte Costituzionale.

Circa la compatibilità ed i rapporti tra fonti giuridiche nazionali e quelle comunitarie, si rinvia a quanto ampiamente detto nel cap. 1.

2.4. *Interpretazione delle norme*

In un sistema basato su norme la loro esatta interpretazione diviene funzione di prioritaria importanza, soprattutto perché la norma costituisce la fattispecie astratta alla quale dovrà applicarsi il caso concreto. L'intepretrazione è un'attività volta a ricercare il significato della normativa, spesso come quella tributaria molto tecnica e che richiede una particolare precisione terminologica al fine di non creare equivoci interpretativi.

Il Legislatore fornisce le regole ed il metodo per la loro interpretazione (art. 12 delle disposizioni generali al cod. civ.: preleggi):

– **interpretazione letterale**: rivolta al significato letterale del testo;

– **interpretazione logica**: rivolta a stabilire il collegamento cui mira la norma stessa;

– **interpretazione sistematica**: rivolta al collocamento della singola disposizione di legge con le altre norme, in ris[illegible] principio di coerenza del sistema normativo nel suo complesso.

In base a tali criteri si può [illegible] ad un'interpretazione estensiva e/o restrittiva:

– **interpretazione estensiva**: (*minus dixit quam voluit*) cioè il significato della norma viene ampliato mediante **l'interpretazione logica e sistematica del contenuto**, oltre il significato che si può [illegible] dalla lettura del testo stesso;

– **interpretazione restrittiva**: (*dixit quam voluit*) quando l'interprete restringe il significato proprio dell'espressione usata dal Legislatore.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.5. *L'a[illegible]*

Le lacune invece del sistema normativo possono essere superate con il ricorso all'analogia che è espressione del principio di eguaglianza di trattamento, secondo cui casi simili devono essere regolati da norme simili (c.d. *analogia legis*), o con il ricorso ai principi più generali del sistema (*analogia iuris*) che si deducono dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

I presupposti per l'applicazione dell'*analogia legis* possono così sintetizzarsi:

1. il caso non deve essere previsto;
2. vi deve essere un elemento di identità tra il caso previsto e quello non previsto;
3. l'identità deve riguardare almeno la "**eadem ratio**", cioè le ragioni che hanno ispirato il caso disciplinato dal Legislatore.

2.6. *I tributi: differenza tra imposte e tasse*

È una distinzione opportuna per acquisire una migliore proprietà di linguaggio, anche se spesso i **termini sono utilizzati promiscuamente**; infatti la sua rilevanza è più dottrinaria che pratica.

Sia l'imposta che la tassa sono tributi diversamente denominati e raggruppati per diverse finalità; vi è pertanto tra **tributi** da un lato ed **imposte** e **tasse** dall'altro, quel rapporto di "genus ad species", cioè i tributi comprendono sia le imposte che le tasse.

Volendo fornire una distinzione possiamo dire che:

Il tributo: è una prestazione patrimoniale imposta dal soggetto attivo (Stato) nei confronti di un soggetto passivo (il debitore o contribuente), e può assumere la denominazione di imposta o tassa;

L'imposta: è una prestazione pecuniaria che l'Autorità pubblica (Stato, Ente locale, concessionario *ex lege*) ha il diritto di esigere, in virtù della sua potestà d'imperio, nei casi e nella misura e nei modi stabiliti dalla legge, allo scopo di conseguire un'entrata, cioè di concorrere al funzionamento e dello Stato e degli Enti pubblici.

L'imposta è caratterizzata dai seguenti **elementi**:

– **soggetti**:

a) attivo (Autorità pubblica);

b) passivo (debitore d'imposta, contribuente), sottoposto alla potestà tributaria, il cui inadempimento porta ad **esecuzione forzata**; si tratta di persone fisiche, persone giuridiche ed organizzazioni di beni e servizi privi di personalità giuridica;

– **base imponibile**: è la ricchezza cioè il quantum sulla quale viene applicata l'imposta, sempre espressa in moneta;

– **aliquota**: è una percentuale (10%, 20%, ecc.) che mette in rapporto la base imponibile (il bene da tassare) e l'imposta dovuta.

La tassa: è un tributo dovuto in misura fissa, dal singolo per una prestazione richiesta o per un vantaggio ricevuto da un servizio fornito dallo Stato o da un Ente pubblico.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.7. *Rapporto giuridico e rapporto tributario*

Il **rapporto giuridico** è l'insieme delle relazioni che intercorrono tra il soggetto attivo e quello passivo, sono i **diritti e gli obblighi posti a carico del soggetto passivo, non necessariamente di carattere tributario** (es. apertura della Partita IVA, tenuta della contabilità, ecc.) pertanto il rapporto giuridico è distinto dal rapporto tributario che si concretizza con l'applicazione dei singoli tributi.

Nel diritto tributario valgono le seguenti regole:

– le **persone fisiche** incapaci sono rappresentate a norma del codice civile;

– le **persone giuridiche** agiscono attraverso gli organi previsti dallo statuto o dalla legge;

– gli **enti sforniti di personalità giuridica**, sono rappresentati dalle persone autorizzate ad esprimere la loro volontà, in base al tipo di organizzazione (presidenti, direttori).

La **capacità giuridica** nel diritto tributario si discosta da quella di diritto comune che la identifica con l'attitudine ad essere **titolari di diritti e di doveri**. Essa si acquista al momento della nascita (nato vivo); per quanto riguarda le persone giuridiche invece, le stesse hanno una capacità analoga ma con caratteristiche diverse. Infatti l'ente si esprime attraverso i propri organi che a loro volta sono costituiti da persone. Nel diritto tributario non ha rilevanza la personalità giuridica quanto l'autonomia patrimoniale.

È opportuno rammentare che differente dalla "capacità giuridica" è la "capacità di agire".

La **capacità di agire** segue le regole di diritto comune e **l'attitudine di compiere atti rilevanti giuridicamente nel rapporto tributario, è cioè la capacità di intendere e di volere,** che si acquista [illegible] al raggiungimento [illegible] anno di età; prima della maggiore età, [illegible] rappresentanza legale.

2.8. *Obbligazione [illegible] responsabilità*

In base al [illegible] sistema sanzionato [illegible] par. 2.11) è prevista:

– **l'i[illegible]sibilità** agli [illegible]**zione**;

– nel [illegible] di **concorso** [illegible] ognuno soggiace alla sanzione;

– nel caso di **autore me[illegible]** chi induce risponde della violazione in luogo del suo autore;

– **coobbligazione [illegible]amento della sanzione** sono i responsabili di azienda se la violazione [illegible] commessa da un proprio dipendente;

– il **ce[illegible]ario d'azienda** è responsabile in solido con il cedente, salvo quanto previsto dall'art. 14 D.Lgs. n. 472/97.

2.9. *Accertamento*

L'accertamento tributario è volto all'individuazione del soggetto obbligato ed alla determinazione del debito dovuto; pertanto con l'accertamento occorre stabilire l'"*an*" ed il "*quantum*" debetur, cioè il se ed il quanto della pretesa erariale.

L'accertamento può avvenire mediante **esame della dichiarazione** presentata dalla parte, o mediante **accertamento di Ufficio** svolto dall'ente impositore.

Nella maggior parte dei casi l'accertamento viene effettuato attraverso il controllo della dichiarazione e la determinazione del debito d'imposta. Per alcuni tributi come per il bollo l'accertamento è eventuale, esso si realizza solo per controllare il mancato o inesatto versamento dell'imposta.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.10. *Potestà del sistema sanzionatorio*

I poteri di **accertamento, riscossione e controllo** del tributo sono esercitati dallo Stato attraverso l'Autorità preposta: il Ministero delle Finanze, che li espleta attraverso i propri Organi.

Il **potere decisorio** in tema di accertamento **spetta agli Uffici Tributari,** rispettivamente delle **Entrate, Territorio, Demanio e Dogane**, in rapporto al tributo di propria competenza; alla **Guardia di Finanza** – che ai sensi della l. n. 189/1959, art. 1, e successive modifiche e del D.Lgs. n. 68/2001, art. 1, è alle dirette dipendenze del Ministro – spetta una funzione di collaborazione ai fini dell'accertamento (v. parte II, cap. 14).

2.11. *Il sistema sanzionatorio*

Il quadro generale del **sistema sanzionatorio tributario** è stato rappresentato per quasi un settantennio dalla l. 4 gennaio 1929, n. 4, che seppur non stabiliva l'importo delle sanzioni ne tracciava il quadro giuridico di riferimento.

Tale legge in gran parte è stata abrogata (artt. da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20 in parte, da 26 a 29, da 55 a 63).

Le disposizioni generali del sistema sanzionatorio e le sanzioni stesse sono attualmente previste e disciplinate dai Dd.Llgs. n. 471/97, n. 472/97, n. 473/97 e successive modifiche che sono entrate in vigore dal 1° aprile 1998, modificando sostanzialmente il quadro normativo precedente incentrato sulla l. n. 4/29.

Le sanzioni, in base al tipo, sono di natura:

– **amministrativa** (denominata sanzione pecuniaria);
– **penale** (a seconda della gravità: reclusione [illegible] casi di delitti, arresto e ammenda nei casi di contravvenzioni);
– **civile** nel caso di azione risarcitoria [illegible].

Il principio dell'**ultrattività** s[illegible] ale principio pr[illegible] una sanzione tributaria applicata in[illegible] una norma che [illegible]mente era stata abrogata, continuava a c[illegible]olazione e quindi [illegible] sanzionata, in deroga al principio gener[illegible].

Nel nuovo [illegible]anzionatorio ven[illegible]nati i **principi di colpevolezza**, **impu**[illegible] capacità di intend[illegible]), ***favor rei***, **principio di legalità**.

2.12. *Contenzioso*

È la fase [illegible]to il quale ritiene che siano stati lesi i suoi diritti a seguito dell'acce[illegible] può ricorrere contro l'atto emesso, esercitando le azioni previste dalla [illegible]. Il contenzioso può avere natura giurisdizionale o amministrativa.

La competenza a decidere dei ricorsi radica, dal 1° gennaio 2002, per tutti i tributi davanti alle Commissioni tributarie (art. 12, comma 2, l. n. 448/2001).

La materia sarà oggetto di trattazione separata.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.13. *Prescrizione e decadenza*

La prescrizione (art. 2934 c.c., – ☺ –), istituto volto alla tutela della certezza dei rapporti giuridici, è una delle *cause di estinzione di un diritto* per **inerzia** del titolare, **decorso** un determinato **lasso di tempo previsto dalla legge.** Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c., – ☺ –); esso è riferito per lo più ai *diritti patrimoniali*, mentre nel campo dei diritti indisponibili è sancita la **imprescrittibilità**. Per legge possono essere previsti anche **termini** di prescrizione **più brevi** o **più lunghi** rispetto al termine ordinario. Perché vi sia la prescrizione occorre:

- esistenza di un diritto e la possibilità da parte del titolare di poterlo esercitare;
- mancato esercizio del diritto;
- passaggio del periodo di tempo previsto dalla legge.

Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato. La prescrizione può essere:

- ***sospesa*** per tutto il periodo in cui [illegible] **non possa essere esercitato** dal titolare dello stesso. I casi [illegible] sono tassativi e sono quelli previsti dal legislatore (art. 28[illegible], c.c., – ☺ –). Il periodo relativo alla *sospensione* non viene computato [illegible] maturare della prescrizione, mentre il periodo successivo viene somm[illegible] periodo precedente [illegible] sospensione;
- ***interrotta*** [illegible] prescrizione della pr[illegible] con l'esercizio da parte del titolare del [illegible] diritto. A differenza [illegible] sospensione, l'interruzione fa, eventualmente, [illegible] rere un nuovo [illegible] prescrizione, non contando il periodo trascorso prima (art. 294[illegible]

Occorre ricordare che i *diritti prescritti* godono di alcune tutele; infatti, nel caso in cui il debitore che abbia adempiuto spontaneamente all'obbligazione dopo la s[illegible] non può ripetere (ottenere la restituzione) ciò che ha pagato (2940 [illegible] creditore in tal caso è tutelato dall'eccezione della *soluti retentio* (2034, 2° [illegible]ma, c.c., – ☺ –).

Nella **decadenza,** a differenza della prescrizione in cui il decorso del tempo porta alla perdita di un diritto già acquisito**,** il soggetto deve svolgere, entro un dato periodo, una determinata attività per veder riconosciuto un diritto, decorso il quale non sarà più possibile l'esercizio dello stesso.

Alla decadenza non si applicano le cause di **sospensione** (di regola), né le cause di **interruzione**.

I termini di decadenza possono essere **fissati dai soggetti**, purché si tratti di diritti disponibili ed il termine fissato non renda troppo gravoso l'esercizio del diritto (art. 2965 c.c.).

I concetti di ***prescrizione*** e ***decadenza,*** sebbene abbiano ciascuno caratterisitche ben precise, sono molto simili, la sfumatura tra i due può essere meglio colta dalla lettura dell'art. 1495, comma 1° e 3° del c.c. che ne chiarisce con riferimento pratico la differenza.

Ai fini pratici, si pensi ancora: l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, deve essere notificato, di norma, entro 5 anni dalla commissione della

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento del tributo (3 anni per i diritti doganali; 5 per le Accise).

Occorre pertanto ribadire che il diritto alla **riscossione** della **sanzione** irrogata si prescrive nel termine di **5 anni (art. 20, D.Lgs. n. 472/97)**; per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla violazione dei tributi cui la sanzione si riferisce.

2.14. *Lo Statuto dei Diritti del Contribuente: legge n. 212 del 27 luglio 2000*

La legge 27 luglio, 2000 n. 212 (in *G.U.* s.g. n. 177 del 31 luglio 2000) rubricata "***Disposizioni in materia di diritti del contribuente***" fissa nuovi principi generali nell'ordinamento tributario volti, principalmente, alla tutela del contribuente. Al fine di rendere operative le innovazioni in essa previste, tutta la produzione normativa tributaria e quella vigente dovranno essere rese coerenti e coordinate a tali dettami, anche mediante disposizioni correttive (v. art. 1, p. 4, art. 16).

I principi enunciati nella legge in esame, che operano in ossequio ai principi di imparzialità, eguaglianza, riserva di legge che radicano nel dettato costituzionale (artt. 3, 23, 53 e 97. – v. par. 2.2, *infra*), sono state emanate al fine di creare un rapporto meno conflittuale e maggiormente improntato alla correttezza ed efficienza dell'amministrazione ed alla chiarezza della normativa e prassi amministrativa tributaria, e soprattutto ad un effetto deflattivo del contenzioso, ponendo il contribuente in condizione di conoscere i propri diritti e doveri nell'arduo intento di conciliare le opposte esigenze nel sempre contrastato rapporto con l'amministrazione finanziaria.

Struttura del testo normativo e principi in

Con la legge n. 212 del 2000, entrata in vigore il 1° agosto del [illegible] legislatore in coerenza con il modello logico [illegible] applicazione dei rapporti amministrazione e contribuente che [illegible] quale filo conduttore costantemente perseguito nell'ultimo decennio [illegible] altri procedimenti [illegible] della specie, detta principi cardine per [illegible] **produzione**, [illegible] e **l'implementazione** della norma tributaria [illegible] chiara e ch[illegible] si riverberi sul contribuente in toni ambi[illegible] cutori.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Disposizioni applicative

In attuazione delle [illegible] previste dallo Statuto del contribuente sono stati emanati:

a) D.L[illegible] gennaio 2001 recante disposizioni correttive di leggi tributarie, e delle l[illegible] ative date con circ. n. 77/E/2001 e n. 68/E/2001;

b) D.M[illegible] prile 2001, n. 209 che regolamenta la procedura di interpello, circ. 25/D/2001 e 50/E/2001.

N.B. Circa la **procedura dell'interpello in Dogana**, si rinvia ad apposito paragrafo (v. parte II, cap. 6, par. 6.3.3).

Si riporta, di seguito, il contenuto in dettaglio di ciascun articolo della l. n. 212/2000:

L'articolo 1 *individua alcuni punti cardine:*

– le previsioni dello Statuto del contribuente costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento tributario ai sensi degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione e possono essere derogate solo espressamente e mai da leggi speciali;

– l'adozione di norme interpretative in materia tributaria è possibile soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria;

– le regioni a statuto ordinario devono attenersi ai principi contenuti nella presente legge e quelle a statuto speciale devono adeguare i propri statuti entro un anno;

– gli enti locali devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nella presente legge entro 6 mesi.

L'articolo 2 *detta alcune precise regole cui il legislatore deve attenersi nella redazione di norme tributarie.*

L'articolo 3 *stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere valenza retroattiva. Inoltre, le modifiche introdotte concernenti l'adempimento di tributi periodici sono applicabili solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento. Non possono essere disposti adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia anteriore al 60° giorno successivo alla data in vigore della norma. I termini di prescrizione e decadenza non possono essere prorogati.*

L'articolo 4 *dispone che con decreto legge non possono prevedersi l'istituzione di nuovi tributi o l'ampliamento della base imponibile di un tributo.*

L'articolo 5 *in tema di informazione del contribuente, stabilisce che l'Amministrazione finanziaria deve predisporre i testi aggiornati delle previsione normative e delle circolari e risoluzioni ministeriali relative alle norme tributarie, ponendoli a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio tributario.*

L'articolo 6 *prevede che l'Amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, provvedendo a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio. Inoltre, deve informare il contribuente sul mancato riconoscimento di un credito o sull'irrogazione di una sanzione, offrendo la possibilità di integrare gli atti che impediscono il riconoscimento del credito stesso. I modelli di dichiarazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione devono essere comprensibili anche ai contribuenti privi di un'adeguata conoscenza in materia tributaria. Non è possibile chiedere al contribuente documenti ed informazioni già a conoscenza dell'A.F.*

L'articolo 7 *stabilisce che gli atti dell'A.F. devono essere chiari e motivati, facendo rinvio a quanto già previsto dalla legge n. 241/90. Tali atti devono contenere l'indicazione dell'Ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il termine e l'autorità cui è possibile proporre opposizione; il provvedimento esecutivo deve contenere l'indicazione dell'avviso di accertamento che lo ha preceduto, ovvero la motivazione della pretesa tributaria.*

L'articolo 8 *detta norme volte a tutelare l'integrità patrimoniale del contribuente. Ad esempio: l'obbligazione tributaria può sempre essere estinta per compensazione; è ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui; l'A.F. deve rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto chiedere per ottenere la sospensione del pagamento. Inoltre, l'obbligo di conservare atti e documenti non può eccedere 10 anni.*

L'articolo 9 *conferisce facoltà al Ministro delle finanze di rimettere in termini i contribuenti che non hanno potuto adempiere tempestivamente agli obblighi tributari per cause di forza maggiore.*

L'articolo 10 *esclude l'irrogazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui il contri-*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

buente, in buona fede, si è conformato alle indicazioni contenute in atti dell'A.F., o nel caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria. Le violazioni delle disposizioni tributarie non possono essere causa di nullità del contratto.

***L'articolo 11** prevede la possibilità per il contribuente di inoltrare per iscritto all'A.F. specifiche istanze di interpello nei casi di obiettiva incertezza sulla interpretazione di una norma tributaria. La mancata risposta entro 120 giorni fa intendere che l'istanza è stata accolta.*

***L'articolo 12** reca norme di tutela dei diritti del contribuente sottoposto a verifiche fiscali prevedendo che gli accessi, le ispezioni e le verifiche devono essere effettuati in base ad esigenze effettive e svolgersi durante l'orario ordinario di servizio delle attività e per non più di 30 giorni, prorogabili di altri 30 giorni in casi particolari. All'inizio della verifica il contribuente deve essere informato sui motivi e l'oggetto della stessa e sui diritti ed obblighi che gli sono riconosciuti. Il contribuente, qualora ritenga che i verificatori stiano procedendo in maniera non conforme alla legge, può rivolgersi al Garante del contribuente.*

***L'articolo 13** istituisce presso ciascuna Direzione regionale delle entrate il garante del contribuente, organo collegiale (3 membri nominati dal Presidente della Commissione tributaria regionale e scelti tra categorie professionali specializzate in materia tributaria), con funzione di raccogliere le lamentele. Il Garante, tra l'altro, individua le fattispecie di particolare rilevanza che determinano pregiudizio nei contribuenti, segnalandoli al direttore regionale o al comandante di zona della Guardia di finanza. Inoltre comunica al Ministro gli eventi straordinari in cui possono essere esercitati i poteri di rimessione in termini dei contribuenti.*

***L'articolo 14** introduce disposizioni volte ad assicurare ai contribuenti residenti all'estero informazioni sull'applicazione delle imposte.*

***L'articolo 15** prevede l'emanazione di un codice di comportamento per regolare le attività del personale dell'A.F. addetto alle verifiche.*

***L'articolo 16** dispone l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato ad adeguare le disposizioni tributarie vigenti alle modifiche introdotte [illegible] legge.*

***L'articolo 17** precisa che le norme dello statuto [illegible] si applicano anche nei confronti dei concessionari della riscossione.*

***L'articolo 18** fissa in 180 giorni il termine per l'emanazione dei decreti legislativi in materia di compensazione (di cui all'[illegible] sione in termini [illegible] 11).*

***L'articolo 19** al fine di dare piena [illegible] al diritto di interpello [illegible] all'A.F. di adottare una migliore utilizzazione [illegible] personale – previa [illegible] zione dello stesso – in linea con la recente [illegible] governo operata [illegible] n. 300/99.*

***L'articolo 20** dispone [illegible] alla copertura [illegible]*

***L'articolo 21** [illegible] in vigore della [illegible] successivo la sua pubblicazione.*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.15. *L'armonizzazione [illegible] nell'Unione Europea*

Nell'am[illegible]pio processo di integrazione Europea si inserisce anche quello relat[illegible] **armonizzazione fiscale**.

In tale [illegible]e vengono applicati i principi fondamentali di non discriminazione e di parità di trattamento tra i lavoratori che esercitano il diritto di mobilità e tra quelli residenti e non nei singoli Stati dell'Unione, ed in favore della famiglia.

In una Europa sempre più unita una disparità di trattamento e/o una spere-

quazione di aliquote può comportare **il rischio di frodi e distorsioni di mercato e della concorrenza fiscale** con il timore che le imprese si trasferiscano da uno Stato membro all'altro alla ricerca di un regime fiscale più favorevole. La realizzazione dell'unione economica e monetaria ha comportato nuove iniziative comunitarie nel settore fiscale, che hanno fatto sorgere dei timori. Si pensi che la liberalizzazione dei capitali ha posto il rischio di un erosione delle basi imponibili nazionali a causa della concorrenza sul piano fiscale da parte di altri Stati comunitari. Pertanto gli obiettivi delle recenti iniziative comunitarie in campo fiscale hanno mirato ad evitare proprio gli effetti negativi di una concorrenza sleale.

I **fattori di divergenza dei sistemi tributari** sono spesso, però, la conseguenza di differenti strutture economiche e sociali dovute a concezioni diverse sul ruolo dell'imposizione fiscale in generale o di una tassa in particolare; si veda in proposito la relazione della Commissione contenuta in [illegible] sulla portata della convergenza dei sistemi fiscali nella comunità [illegible]/139).

Già nel 1996 la Commissione ha un[illegible]sione della poli[illegible] mettendo in evidenza gli obiettivi pri[illegible] politica comun[illegible] la necessità di creare crescita ed occup[illegible] stabilizzare i sis[illegible]tari e di dare piena realizzazione al mer[illegible].

Sempre nel 1996 il [illegible] ECOFIN istit[illegible]o di lavoro sull'imposizione fiscale il qu[illegible]ziò, in particolar[illegible]**alità della sovranità nazionale in mate**[illegible] e che le **iniziati**[illegible]**omunitarie** future **fossero ispirate** ai p[illegible] sussidiarietà e pr[illegible]ità (Gruppo Monti: si veda relazione conclusiv[illegible]a politica trib[illegible]one europea: relazione sullo sviluppo dei sistemi tributari – COM 9[illegible]). Un nuovo documento sulla **strategia fiscale europea** è stato poi [illegible]lla Commissione nel 1997 sul coordinamento fiscale dell'Union[illegible]a (c.d. "pacchetto Monti", contenente misure volte a contrastare la [illegible] fiscale dannosa).

In mate[illegible]ale" l'unico settore completamente armonizzato è quello doganale dei da[illegible] mentre nell'ambito delle **imposte dirette** e per quanto attiene **all'imposizione indiretta** (si pensi alle Accise ed all'IVA) vi è un riavvicinamento delle legislazioni che attualmente continuano ad avere aliquote (v. prospetto in parte II, cap. 4, par. 4.3.2.) ed istituti diversi.

Per quanto attiene l'**imposizione indiretta** la politica comunitaria è stata attuata a mezzo di direttive, e solo in rari casi con regolamento (*Si vedano al riguardo:* ***Reg.to CEE n. 2719 del 1992 – in GUCE n. 276/1992 – e succ. mod.****, relativo al* ***Documento di Accompagnamento per prodotti soggetti ad Accisa*** *che circolano in regime sospensivo* ***– DAA –*** *e,* ***Reg.to CEE n. 3649 del 1992 – in GUCE n. 369/1992*** *– relativo al* ***Documento di Accompagnamento Semplificato – DAS –****, per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa ed immessi in consumo nello Stato membro di partenza.* Il testo dei regolamenti comunitari citati sono riportati, nel testo vigente, nel *Codice di Diritto tributario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003); mentre per **l'imposizione diretta** il quadro legislativo di riferimento – a livello comunitario – è caratterizzato da alcune direttive di cui si dirà successivamente e per lo più da accordi bilaterali tra gli

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Stati membri e tra gli Stati membri ed i Paesi terzi volti a debellare il fenomeno dell'elusione e della doppia imposizione.

Il voto all'**unanimità** (v. voce: –) costituisce la **base giuridica per le decisioni in campo fiscale**, sebbene la Commissione continui a giudicare indispensabili il passaggio al voto **"a maggioranza qualificata"** almeno per determinate questioni, in considerazione dei **problemi** che comporta il raggiungimento di decisioni unanimi sulle proposte legislative. Problemi che saranno di certo **amplificati** con l'allargamento ad altri Paesi.

Vediamo, di seguito, nei settori dell'IVA, delle Accise e della imposizione diretta quali sono le attività intraprese e quali le prospettive future dell'UE circa la politica fiscale.

IVA

Base giuridica:

– Rappresentata dall'**art. 93 CE** (già 99 TCE) prevede che il Consiglio adotti, all'unanimità, disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni sull'imposizione indiretta (IVA, ACCISE) quando queste siano necessarie ad assicurare l'instaurazione ed il buon funzionamento del mercato interno (v.: Parte II, cap. 4.3.2).

Azioni presenti e strategie future:

L'obiettivo della realizzazione di un **sitema comune** di imposta sul valore aggiunto (**IVA**) **che sostituisse** le **imposte indirette** gravanti dei **singoli Stati** membri, con l'obiettivo di una **"detassazione" delle esportazioni ed una "ritassazione" delle importazioni** negli scambi commerciali intracomunitari e terzi, è stato raggiunto sin dagli anni '70 con la direttiva 67/227/CEE. Con la successiva: 67/228/CEE sono state invece definite la struttura e le modalità di attuazione dell'IVA.

A queste hanno fatto seguito altre direttive, tra le tante il recente la 77/338/CEE, meglio nota come la **VI direttiva** la quale (nonostante le modifiche e deroghe è tuttora vigente ed alla base dell'attuale sistema) ha previsto tra le disposizioni una *"**base imponibile uniforme**"*. Tale uniformità derivò non solo dall'esigenza di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri, ma dalla scelta delle istituzioni comunitarie di sostituire i contributi versati dagli Stati membri al bilancio comunitario con le **risorse proprie**, includendo tra queste anche una piccola percentuale dell'IVA introitata da ciascuno Stato membro; pertanto la base imponibile doveva essere la stessa per tutti.

Con la realizzazione del *mercato unico* (1° gennaio 1993), sono venuti meno i controlli alle frontiere comunitarie. Pertanto, per controllare l'ingente flusso di transito commerciale, non essendo possibile attuare sin da subito il **regime definitivo**, basato sul principio ***dell'imposizione nel paese di origine*** e della successiva distribuzione dell'IVA riscossa al Paese dove la merce viene effettivamente immessa in consumo – attraverso un "**sistema di compensa-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

zione" (c.d. stanze di compensazione) – si decise di attuare il **regime transitorio** che sarebbe dovuto durare fino al 1996, ma che con numerose deroghe continua ad essere tuttora mantenuto (v. parte II, cap. 5: L'Iva negli scambi intracomunitari, *infra*).

Solo a tre "**speciali regimi**" non si applica la tassazione nel Paese di destinazione:

– **Vendite a distanza**. Nelle vendite per corrispondenza, ad esempio, per importi superiori ad una certa soglia la società venditrice deve applicare l'IVA in vigore nel proprioPaese;

– **Persone giuridiche esenti da imposte**;

– **Mezzi di trasporto nuovi**.

Nel settore dell'IVA intracomunitaria, per gli anni a venire si auspica, sebbene i progressi in tal senso da parte degli organi comunitari siano lenti, un passaggio al regime definitivo, eliminando così i numerosi [illegible] deboli del regime transitorio, causa dell'ondata di frodi proprio nel [illegible] IVA (v. lotta alle frodi, parte I, cap. 5, *infra*). Ulteriori iniziative della [illegible]one riguarderanno l'armonizzazione dell'IVA nel settore del commercio elettronico, visto il numero [illegible]nte ruolo dell'informatica nella società [illegible]sempre più globalizzata.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Accise

Base giuridica:

– Rafforzata:

1. dall'art. **93 CE** (già [illegible]) che prevede che il Consiglio adotti, all'unanimità, disposizioni che riguardino l'armonizzazione delle legislazioni sull'imposizione indiretta (IVA/ACCISE) quando queste siano necessarie ad assicurare l'instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno;

2. dall'art. 175 CE, introdotto dal Trattato di Maastricht (art. 130 S), che consente nel settore dell'energia di adottare azioni anche di "natura fiscale" al fine di realizzare gli obiettivi di protezione ambientale e sanità pubblica previsti dall'art. 174 CE (già art. 130 R).

Azioni presenti e strategie future:

Per le Accise armonizzate sono state **emanate direttive volte a definire la struttura e le modalità di attuazione del tributo per ciascun settore** (oli minerali, bevande alcoliche e tabacco) al fine di realizzare un ragionevole livello di uniformità. Tuttavia, sia **le aliquote che le modalità applicative** continuano a variare sensibilmente **da uno Stato membro all'altro**, con effetti negativi sia sulla concorrenza che sul fronte delle frodi (v. lotta alle frodi, cap. 5, *infra*).

– Per il futuro si tenterà di armonizzare sempre più le strutture e le aliquote, proprio per arginare gli effetti negativi, ma le **difficoltà** di raggiungere tale obiettivo esistono e **non** originano da **questioni di carattere puramente fiscale**. Si pensi ad esempio che alti livelli di aliquota sono stati imposti in alcuni Stati del Nord Europa nel quadro di politiche intese a scoraggiare l'alto consumo di bevan-

de alcoliche e di tabacco presente in quei Paesi che costituiscono una preoccupante piaga sociale; diversamente l'Italia, grosso produttore di vino, ha adottato un'aliquota di accisa per questo prodotto pari a zero (v. parte II, cap. 4, par. 4.3.2).

Nel settore energetico, invece, l'obiettivo futuro è quello di rimuovere le distorsioni della concorrenza tra fonti energetiche e propendere sempre più verso *tasse ambientali*.

Imposte dirette

Base giuridica:

– le II.DD. esulano dal campo di applicazione della legislazione comunitaria. Non si rinviene nei Trattati alcuna disposizione in ordine all'armonizzazione delle imposte dirette. Le iniziative intraprese finora hanno avuto carattere generale e si sono basate, quale fondamento giuridico, sugli artt. **94 CE** (già 100), **96 CE** (già 101 TCE) e **97 CE** (già 102 TCE) relativi alle misure da adottare per il **riavvicinamento delle legislazioni** per il buon funzionamento del **mercato interno** al fine di evitare distorsioni di mercato, in ordine alle decisioni relative agli investimenti, e sull'art. **293 CE** (già 220) che impone agli Stati membri di avviare negoziati intesi a garantire **l'eliminazione della doppia imposizione** fiscale all'interno della Comunità.

Azioni presenti e strategie future:

Tra le Direttive emanate si ricordano:

– la **Direttiva fusioni** (90/434/CEE e succ. mod.) concernente le plusvalenze risultanti da fusioni;

– la **Direttiva società madri e società** (90/435/CEE e succ. mod.) volta ad eliminare la doppia imposizione dei dividendi distribuiti a una società affiliata stabilita in uno Stato membro alla società madre stabilita in un altro Stato membro;

– la convenzione "**prezzi di trasferimento bilaterali**" (90/436/CEE e succ. mod.) volta a istituire procedure atte a risolvere le controversie in materia di utili di imprese consociate situate in Stati membri differenti.

Molte altre direttive sono state proposte, alcune successivamente ritirate a causa dell'incapacità da parte del Consiglio di giungere ad un accordo; si pensi ad esempio alla proposta direttiva sul "regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni effettuati tra società madri e società affiliate di Stati membri diversi" (COM 571/90; 196/93; 67/98), poi ripresentata – altre invece ancora al vaglio del Consiglio.

Si ricorda, infine, che nell'ambito del "pacchetto Monti" nel 1997 è stata varata una nuova strategia fiscale che ha previsto, tra le altre cose, "**un codice di condotta in materia di fiscalità delle imprese**". Tale codice è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio e pienamente in vigore.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

3 Crescita economica e scambi mondiali

SOMMARIO: 3.1. Variabili macroeconomiche e microeconomiche che influenzano le scelte degli imprenditori e delle istituzioni. – 3.2. L'esportazione quale opportunità di sviluppo fornita alle imprese nazionali dalla tecnica doganale. – 3.3. La tutela del consumatore. – 3.4. Lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI). – 3.5. Il costo del lavoro.

3.1. *Variabili macroeconomiche e microeconomiche che influenzano le scelte degli imprenditori e delle istituzioni*

Oggi in un'economia di mercato cosiddetta aperta, le variabili macro e micro economiche influenzano lo sviluppo e l'economia stessa dei popoli.

Pertanto le **regole economiche non** possono **formarsi** solo **sulle teorie** ma devono **attagliarsi** alle **esigenze concrete** tenendo presente e **contemperando** le varie **esigenze** per la **difesa** degli **interessi reciproci** e degli **equilibri** economici mondiali, dimostrando una sempre **maggiore flessibilità nel gestire** il **cambiamento** e le **strategie connesse**.

La **macroeconomia** studia il sistema economico nel suo complesso, considerando a base grandezze economiche quali il reddito delle famiglie, gli investimenti, il livello di occupazione, il livello generale dei prezzi, le istituzioni (Governi e Banche), classi di individui ed aggregati rilevabili. La **microeconomia** invece studia il comportamento e l'evoluzione delle singole entità economiche quali le imprese, i consumatori, ecc.

Secondo le **vecchie teorie macroeconomiche neoclassiche, criticate dal Keynes**, il sistema capitalistico, lasciato a se stesso (domanda ed offerta, ed assenza di [illegible] nell'economia), tende a raggiungere posizioni di equilibrio e piena occupazione.

Il **fallimento di tali teorie** in situazione, insegna la storia, portò alla famosa crisi degli anni '30 (giovedì nero di Wall Street, 24 ottobre 1929) che dagli Stati Uniti, dove i **disoccupati** raggiunsero il 25% della forza lavoro su una popolazione attiva di [illegible] persone, dilagò in tutto il mondo.

Il "New Deal" ("nuovo programma") di Roosevelt, che fece uscire l'America dalla grande depressione fu basato sulla teoria Keynesiana. Keynes, sottolineò i limiti delle teorie neoclassiche, evidenziando che il **sistema capitalistico, lasciato a se stesso,** cioè senza l'intervento dello Stato, **si attesta, di regola, su posizioni di disoccupazione**, ove vi è mancanza di domanda globale, cioè di possibilità di

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

smercio per i prodotti, e dove di conseguenza, anche chi vorrebbe lavorare non trova lavoro.

Dalle teorie economiche di Keynes, la scena mondiale è notevolmente cambiata, altri problemi si sono affacciati: oltre **l'inflazione**, dovuta all'eccesso di domanda globale, la **stagflazione** (cioè il verificarsi congiunto di disoccupazione ed inflazione), il **costo del denaro** (per le imprese che vogliono fare investimenti), il **costo del lavoro** (oneri sociali che incidono sui fattori della produzione), la **globalizzazione dei mercati**, **l'internazionalizzazione e la delocalizzazione delle industrie** e della forza lavoro.

L'**economia di mercato** viene definita come un'economia basata sul profitto lasciata al libero gioco della concorrenza tra privati, senza che lo Stato intervenga, a differenza **dell'economia pianificata**, dove esso interviene in maniera **prevalente** a regolare la vita economica. Pertanto si dice che "in medio stat virtus", così nella giusta ottica di un sistema [illegible] concorrenziale non si può però escludere la funzione riequilibratrice dello Stato che possa [illegible] stimolo allo sviluppo e sia pronto a riequilibrare [illegible] degenerazioni della logica di mercato, nell'interesse collettivo.

La politica comunitaria, [illegible] disposizioni degli estensori del Trattato (art. 3 CE), è stata ispirata ai principi [illegible] un'economia di mercato alla libera concorrenza. La stessa **realizzazione** del mercato comune mira a realizzare **una sana e corretta concorrenza** tra le imprese [illegible]. A tal fine essa persegue tre obiettivi fondamentali:

– [illegible] barriere economiche [illegible] con accordi di cartello;

– impedire l'abuso da parte delle imprese della posizione economica dominante sul mercato;

– creare le condizioni per una maggiore competitività delle imprese comunitarie razionalizzando la produzione e la distribuzione in base alle esigenze di mercato.

L'economia di mercato è nata proprio dai commerci con l'estero, le cui convenienze economiche spingono i popoli a stipulare accordi di natura essenzialmente commerciale-doganale per essere competitivi sui mercati internazionali.

Abbandonato l'effetto di protezione svolto dai dazi che gravavano su merce di provenienza estera, in percentuali molto elevate, a protezione sia del mercato che del reddito nazionale (v. par. 3.2, *infra*), la politica doganale apre all'economia di mercato dove i beni vengono prodotti ed acquistati in tutto il mondo per essere venduti sui mercati interni e di altri Paesi.

Tale scenario apre dal punto di vista economico nuovi risvolti.

Infatti le vecchie tesi economiche, che postulavano la piena occupazione dei fattori della produzione in un'economia aperta, hanno ora da fare i conti con variabili nuove.

Si pensi che, sebbene **un'economia aperta consenta di portare i propri prodotti in altri Paesi a beneficio della Bilancia commerciale e di quella dei pagamenti**, **la maggiore domanda di beni non crea nuova occupazione** quando il costo del lavoro nella propria Nazione è elevato ed incide sui costi fissi **dell'azien-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

da che, per rimanere competitiva sul mercato e remunerare se stessa, **sposta la propria produzione all'estero** dove particolarmente in alcuni Paesi, il costo della manodopera e dei fattori della produzione è sensibilmente inferiore; grandi industrie automobilistiche, ad esempio, hanno decentrato i propri impianti per ottenere migliori economie di scala ed un profitto per unità marginale maggiore, portando però occupazione in altri Paesi, vedi il Brasile.

Poiché **tale processo è irreversibile, per evitare una profonda crisi economica gli economisti devono tener presente questi elementi**, che cambiano le formule economiche e la società stessa, intervenendo con formule nuove per gestire il cambiamento, oggi dai ritmi sempre più veloci.

3.2. *L'esportazione quale opportunità di sviluppo fornita alle imprese nazionali dalla tecnica doganale*

L'opportunità offerta alle imprese di penetrare nuovi mercati e di sviluppare le esportazioni rappresenta un aspetto fondamentale nell'ambito del commercio internazionale con ricadute positive sull'economia nazionale, in quanto migliora l'attivo della bilancia dei pagamenti che costituisce una voce rilevante del **PIL**. Si pensi al saldo della bilancia dei pagamenti (**Y – E = X – M**; dove **Y** sta per **reddito nazionale**; **E** sta per **spesa** composta da: Consumi, Investimenti privati, Spesa pubblica; **X** sta per **esportazioni** ed **M** per **importazioni**; pertanto un **avanzo** della contabilità coincide con un **reddito maggiore della spesa**, mentre il **deficit** indica che la **spesa** è **maggiore del reddito**) [1].

Si può rilevare pertanto la molteplice funzione della tecnica doganale.

Gli Istituti doganali oltre a costituire il mezzo per ga[illegible]rate tributarie alle casse dello Stato e dell'UE nel caso di importazio[illegible] *proprie, e fiscalità interna – IVA ed Accise* – v. voci: –), costituisc[illegible]nto per promuov[illegible] sviluppo della piccola e media impresa mot[illegible]te della econom[illegible]e.

La conoscenza e l'impiego degli [illegible]oganali, infatti, [illegible]e procedure per abbattere i costi della [illegible]e, delocalizzando g[illegible]nti e/o la produzione (es. regime di per[illegible]nto passivo, cioè [illegible]po[illegible]anea esportazione ai fini della lavorazione [illegible]mazione del pro[illegible]se), consentono la **non imponibilità dei [illegible]rtati** con ben [illegible]nomia nazionale.

Vi sono, [illegible]etti appunto **regi[illegible]li economici** che svolgono pre-

[1] Ricordando l'equazione dell'[illegible] della bilancia commerciale: Y = E + X – M; da cui si ricava: Y – E = X – M; [illegible] sull'esportazione (X) è uguale all'importazione (M) il secondo membro dell'equazi[illegible]rà uguale a 0, per cui sostituendo si avrà Y – E = 0 da cui Y = E; in tale caso i[illegible]ale è uguale alla spesa (Y = E). Se invece le importazioni (che costituiscono "per[illegible]reddito) sono maggiori delle esportazioni (che costituiscono invece, immissione [illegible]dito) il secondo membro è negativo per cui Y – E < 0 da cui Y < E, in tal caso il reddito è minore della spesa, pertanto si ha un "deficit"; viceversa se l'esportazione è maggiore dell'importazione il reddito sarà maggiore della spesa, per cui si avrà un avanzo. Da qui si evince il valore strategico delle esportazioni per le economie dei Paesi.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

valentemente una funzione economica oltre quella tributaria, si pensi al **deposito doganale** dove viene introdotta merce originaria da Paesi terzi in **sospensione di dazio ed IVA** in attesa che l'operatore economico decida quale destinazione dare alla merce (es. immetterla in consumo); senza tale istituto la merce una volta introdotta in un Paese membro sarebbe dovuta essere messa: in *libera pratica* o *importata* con il pagamento immediato dei diritti afferenti (dazio, IVA, Accise, o altro) il che avrebbe comportato oneri aggiuntivi alle imprese.

Il sempre maggiore ricorso da parte delle imprese agli Istituti previsti dalla legislazione doganale, che espleta funzioni non solo tributarie ma anche economiche, condiziona ed è a sua volta condizionata suo malgrado da variabili macroeconomiche rilevanti quale l'occupazione, la pressione fiscale, l'ambiente favorevole all'impresa, infrastrutture, tempi di realizzo, il costo del denaro, che sono all'attenzione costante delle Istituzioni comunitarie e nazionali (v. paragrafo precedente).

L'economia europea ed in particolare quella italiana deve tener conto della competitività che nasce dalla produzione e dalla vendita, dalle transazioni commerciali con l'estero, e giocare la carta vincente dello stile, della qualità e del **know-how** (patrimonio di conoscenze tecniche e di tipo sia teorico che tecnico connesse a singoli prodotti, o a settori industriali) tutti Italiani.

Gran parte dell'imprenditoria nazionale è costituita da piccole e medie imprese che quotidianamente devono confrontarsi con i costi di produzione e la spietata concorrenza che viene dal resto del mondo.

Pertanto l'imprenditore riuscirà a ridurre i costi e a penetrare nuove nicchie di mercato in altri Paesi come per sviluppare la propria attività rispetto ad una domanda locale satura. Per la portata di vitale importanza pertanto conoscere le opportunità che gli istituti doganali gli offrono per poter decidere la strategia più idonea per la propria impresa.

3.3. *La tutela del consumatore*

Le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati sono infinite e sempre più interessano una sfera ampia di destinatari, che riguarda non solo le imprese, le Istituzioni e le loro Economie, ma anche i consumatori che spesso a loro insaputa hanno quotidianamente il contatto con prodotti di origine o di produzione extracomunitaria.

Si pensi ai prodotti della pesca che sempre più frequentemente arrivano freschi o congelati dagli oceani di tutto il mondo per essere immessi sulle nostre tavole (le orate dall'Africa, i tonni pinna gialla, che non sono dei nostri mari, ma provengono congelati dal sud America per poi essere trattati ed inscatolati in Italia, le cozze dall'Argentina), ai giocattoli per bambini ed adulti, ai fuochi pirotecnici, alle carni, alle automobili, alle telecamere, alle fotocamere, ai televisori, alle radio ed a tanti altri prodotti dall'elettronica all'abbigliamento, ai prodotti agricoli (angurie, banane, pomodori, ecc.).

Risulta quindi che gran parte degli oggetti e dei prodotti di quotidiano uso, ori-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ginano dai Paesi extracomunitari, se non per produzione almeno per la materia base e per i componenti da cui essi sono costituiti.

Diventa pertanto importante controllare i flussi commerciali internazionali non solo al fine di evitare distorsioni di mercato e distrazione del gettito tributario, ma anche per **tutelare l'incolumità del consumatore finale**, in quanto rappresenta necessità primaria che detti prodotti siano rispondenti alle norme di legge e conformi alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, ai requisiti di sicurezza come per i giocattoli e gli elettrodomestici, ai sistemi di etichettatura per gli alimenti ed altro.

Infatti, **deroghe alla libera circolazione delle merci** – divieti o restrizioni all'importazione, esportazione e transito – per motivi di sanità pubblica, moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, protezione del patrimonio storico, artistico, o tutela della proprietà intellettuale – **trovano espressa previsione nel testo del Trattato CE, all'art. 30**. Si pensi ai controlli veterinari e zootecnici, applicabili negli scambi intracomunitari, in materia di protezione nei confronti di animali vivi e prodotti di origine animale per evitare il diffondersi dei casi di carni affette da "encefalopatia spongiforme bovina" (BSE), più comunemente nota come morbo della "mucca pazza" (direttive: 90/425/CEE, 89/662/CEE, 98/256/cCE) o, per impedire l'importazione di prodotti alimentari additivi, conservanti o transgenici ammessi dalle leggi dello Stato di produzione (v. sent. CGCE in cause: C 178/84 del 12/3/87; C 13/91 del 4.6.1992; C95/89 del 16.6.1993).

Se si verificano frodi economiche o traffici internazionali di armi, stupefacenti ed altro significa che esistono delle **smagliature nel sistema di controllo**; d'altronde avere sempre sotto controllo tutto il traffico commerciale è impresa non agevole, considerato il gran numero e le infinite insidie che i mezzi di trasporto nascondono.

Proprio per la sua **funzione strategica** per l'economia e la tutela dell'incolumità collettiva, tale settore è stato al centro degli interessi dei territori della Comunità e degli Stati membri.

Per tale motivo e per dare alla tutela del consumatore un **fondamento giuridico** è stato inserito con il Trattato sull'Unione europea (1992) – successivamente riformulato con il Trattato di Amsterdam (1997), un apposito Titolo XIV, al Trattato CE intitolato proprio **"protezione dei consumatori"** (art. 153 e ss., CE).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

3.4. *Lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI)*

L'economia nazionale è costituita per circa l'85% di imprese medio piccole (PMI).

Le caratteristiche principali della PMI (così come definita dalla l. n. 317/91 e D.M. 18 settembre 1997 – in *G.U.* 1° ottobre 1997 – e D.M. 23 dicembre 1997 – in *G.U.* 11 febbraio 1998) riguardano essenzialmente:

– il numero dei dipendenti, che deve essere rispettivamente per la media e piccola industria inferiore a 95 e 20 dipendenti;

– il fatturato annuo che non deve essere superiore rispettivamente a 10,5 e 2,7 milioni di Euro;

– il possesso del requisito di indipendenza, come definito dall'art. 1, comma 4, D.M. del 18 settembre succitato.

Frequentemente le aziende pressate dalla necessità di essere sul mercato a prezzi competitivi, spesso spiazzati dalla concorrenza di prodotti di importazione a prezzi sensibilmente inferiori **puntano sul proprio Know-How**, cercando di ridurre i costi e quindi i prezzi dei prodotti impiantando, col favore dei Governi locali, industrie all'estero dove il **costo della mano d'opera è inferiore**, o ivi inviando merci in conto lavorazione in "regime di perfezionamento passivo", pagando così sul prodotto finito, che viene reimportato, solo la manodopera. Si riesce così a portare sul mercato un prodotto che si caratterizza per stile e qualità, che sovente manca a quelli esteri, a costi tali da essere competitivi sul rapporto qualità/prezzo.

Spesso il costo del lavoro e la copertura dei costi [illegible] sono talmente convenienti da indurre le imprese Italiane a sfid[illegible] poco trascurabile rischio dell'istabilità politica di alcuni dei Paes[illegible]

3.5. *Il costo del lavoro*

Sono di seguito r[illegible] alcuni esempi ch[illegible] il costo ora/lavoro medio espresso in Eu[illegible]ri di fonte OC[illegible]tivi e vogliono avere solo valore dimost[illegible]nto, non tengo[illegible] potere di acquisto nei singoli Paesi né dell[illegible]zione del **costo** [illegible] costituito da imposte ed oneri sociali, che in It[illegible] ammontano [illegible] rilevazione (1997) al 51% di cui il 12% di imposte, il 7% di contribu[illegible] dal lavoratore ed il 32% di contributi pagati dalle aziende. Occorre [illegible] proposito, che nel 1998 vi è stato un alleggerimento del carico co[illegible] sul costo del lavoro.

I dati [illegible] riportati, hanno il solo fine di far comprendere il divario del costo del [illegible] tra i vari Paesi dell'Europa, Asia e Stati Uniti.

Indonesia	circa	€ 0,05
Cina	circa	€ 0,23
Turchia	circa	€ 0,46
Polonia	circa	€ 0,98
Messico	circa	€ 1,27
Brasile	circa	€ 2,07
Corea	circa	€ 3,51
Spagna	circa	€ 11,83
Gran Bretagna	circa	€ 15,47
Italia	circa	€ 16,73
Francia	circa	€ 17,18
Media Europea.	circa	€ 20,27
Giappone	circa	€ 19,63
USA	circa	€ 18,27

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Il costo del lavoro sta diventando un fattore sempre più determinante ai fini della delocalizzazione dell'attività produttiva se non addirittura degli insediamenti industriali nei Paesi terzi.

Opinione diffusa era ritenere che tra i **vantaggi** determinati dalla realizzazione del mercato unico sarebbe stato quello di favorire, in un ambiente più competitivo stimolato dalla libera concorrenza, la crescita economica e **dell'occupazione**. È dato invece constatare che ai **notevoli vantaggi economici conseguenti** con la realizzazione del mercato interno, non si sono avuti, sul fronte **dell'occupazione** sostanziali **miglioramenti**, tanto che **l'elevato tasso di disoccupazione** costituisce oggi, nella maggior parte dei Paesi comunitari, **uno dei maggiori problemi economici e sociali** tanto da promuovere, per elevare il livello di occupazione, l'azione della Comunità verso politiche di sostegno e di integrazione che vadano ad aggiungersi a inserirsi in quelle intraprese dagli Stati membri.

In Europa ed in Italia in particolare il costo del lavoro, gli oneri sociali, il costo del denaro (che però si sta negli ultimi tempi abbassando proprio per favorire gli investimenti e lo sviluppo) talvolta troppo elevati costituiscono un deterrente negativo per le imprese che lavorano in Europa e vogliono svilupparsi, con ripercussioni negative sul versante dell'occupazione interna.

Proprio la sensibilità a tale fenomeno ha portato gli estensori del Trattato di Amsterdam (1997-99) ad inserire nel Trattato istitutivo CE un nuovo titolo dedicato **all'occupazione, prevedendo anche,** all'art. 2 CE, tra i compiti della Comunità quello di **promuovere** un **elevato livello di occupazione.** Tale azione si limita però (art. 3 e titolo VIII) a promuovere il **coordinamento delle politiche intraprese da singoli Stati membri i quali restano titolari delle politiche occupazionali (art. 127 CE).** Sempre nell'ambito dell'azione di coordinamento è stato previsto che ciascuno Stato membro fornisca annualmente un rapporto al Consiglio dell'Unione relativo alla propria politica occupazionale (v. par. 6 *infra*).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4 *Creazione di una moneta unica: l'Euro*
Effetti pratici nei confronti della PA e nelle operazioni in Dogana

SOMMARIO: 4.1. Le tappe dell'unione economica e monetaria: l'EURO. – 4.2. Il Patto di Stabilità. – 4.3. L'ECU e l'EURO. – 4.4. L'Euro: criteri generali e cambiamenti nelle procedure operative in Dogana.

4.1. *Le tappe dell'unione economica e monetaria: l'Euro*

La realizzazione di una moneta unica è stata uno degli obiettivi del Trattato di Maastricht, che come si è visto (v. voce: *Diritto Comunitario*, parte I, cap. 1), ha innovato ed in parte modificato il Trattato istitutivo.

Le **tappe previste** dal Trattato sull'Unione (firmato a Maastricht nel 1992) per l'adozione di una moneta unica e la creazione di un'unione economica e monetaria, **sono state** rappresentate da:

Prima fase: iniziata nel 1990 e conclusasi [illegible], ha riguardato i cosiddetti "**programmi di convergenza**" pres[illegible] Stati membri [illegible] vicinare e migliorare le proprie condizi[illegible] e finanziar[illegible] **possibile l'introduzione di parità fi[illegible] varie monete.**

I "criteri di convergenz[illegible]" riguardano [illegible] condizioni:

– la stabilità dei prez[illegible] di inflazione [illegible] non può superare dell'1,5% la media d[illegible] con il tasso di inf[illegible] basso;

– i tassi di i[illegible] quelli a lungo t[illegible] possono variare più del 2% rispetto all[illegible] 3 Stati con i ta[illegible] esse più bassi;

– il rap[illegible] il disavanz[illegible] PNL (Prodotto Nazionale Lordo) deve essere inferiore al 3%, opp[illegible] superi questa soglia, deve essersi sostanzialmente e continuamente [illegible] aver superato la soglia solo in via eccezionale e temporanea;

– il rapp[illegible] pubblico ed il PNL deve essere inferiore al 60%; se ancora non [illegible] essere ridotto ad un ritmo soddisfacente;

– la stab[illegible] dei corsi: una moneta nazionale non può essere stata svalutata nel biennio precedente e dovrà essere rimasta nel margine di fluttuazione del 2,25% previsto dallo SME (Sistema Monetario Europeo).

Seconda fase: iniziata il 1° gennaio 1994 e conclusasi a fine 1998, ha costitui-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

to il periodo nel quale gli sforzi diretti a ragiungere e mantenere stabili i criteri di convergenza sono proseguiti ed sono stati incrementati al fine di individuare, sulla base delle relazioni della Commissione e dell'IME (Istituto Monetario Europeo), quali fra gli Stati membri avrebbero soddisfatto le condizioni economiche e finanziarie per l'adozione della moneta unica a partire dal 1° gennaio 1999.

Tale scelta è stata effettuata dal Consiglio a maggioranza agli inizi del 1998.

La terza fase: detta di transizione, è andata dal 1° gennaio 1999 al 31.12.2001, ed ha portato al **passaggio alla moneta unica** (con solo valore contabile) per quei Paesi membri che hanno soddisfatto i criteri di convergenza stabiliti.

Con l'ingresso della Grecia, dal 1° gennaio 2002, i Paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea sono 12:

Paesi aderenti all'UEM

- Italia
- Germania
- Belgio
- Olanda
- Lussemburgo
- Francia
- Spagna
- Irlanda
- Portogallo
- Austria
- Finlandia

La **Svezia**, il **Regno Unito** e la Danimarca non hanno ritenuto aderire.

Con il Regolamento del Consiglio n. 2866/98 sono stati determinati, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i tassi di conversione fissati irrevocabilmente per i Paesi partecipanti all'UEM (Unione Economica e Monetaria). I **tassi fissi** di conversione **sono** i tassi di cambio delle valute nazionali dei Paesi dell'UEM espressi in termini di quantità di valuta nazionale per un Euro. I tassi fissi non possono essere né arrotondati né troncati (art. 4 Reg.to (CE) n. 1103/97).

***Tassi fissi di conversione* (per 1 Euro)**

Franco Belga e Lussemburghese (BEF)	40,3399
Marco Tedesco (DEM)	1,95583
Peseta Spagnola (ESP)	166,386
Franco Francese (FRF)	6,55957
Lira Irlandese (IEP	0,787564
Lira Italiana (ITL)	1936,27
Fiorino Olandese (NLG)	2,20371
Scellino Austriaco (ATS)	13,7603
Escudo Portoghese (PTE)	200,482
Marco Finlandese (FIM)	5,94573
Dracma Greca (GRD) *	340,750

* Dall'1.1.2001 (Reg.to CE 1478/98, in *GUCE*, L 167/98)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

L'**EURO** ha avuto **corso legale** solo dal **1° gennaio 2002.** Le banconote e le monete nazionali hanno mantenuto il proprio corso legale fino al 31 dicembre 2001 diventando espressione frazionate dell'EURO.

Tra i benefici che il passaggio ad una moneta unica ha comportato occorre evidenziare i vantaggi per le imprese quali:

– eliminazione della fluttuazione dei cambi nei rapporti economici e finanziari tra i Paesi aderenti all'UEM. Si pensi al rischio di cambio che caratterizzava ad esempio le transazioni commerciali tra gli attuali Paesi dell'UEM; infatti un'impresa Italiana che acquistava il giorno X una partita di merce in marchi, si poteva trovare a pagare dopo 60 gg. un valore maggiore o inferiore a secondo della fluttuazione del cambio;
– maggiore confrontabilità e trasparenza dei prezzi.

4.2. *Il Patto di Stabilità*

Al fine di evitare che i singoli Paesi aderenti all'UEM possano mettere in atto "errate" politiche economiche da riflettersi negativamente sugli altri Paesi aderenti della zona Euro e compromettere il corretto funzionamento dell'unione economica e monetaria, allontanandosi dai criteri fissati da Maastricht, è stato approvato l'accordo sul c.d. ***patto di stabilità***. Tale accordo dal quale sono scaturiti due importanti Regolamenti comunitari (1466/97 e 1467/97) ha stabilito vincoli e sanzioni (*preventive* e *dissuasive*) per gli Stati che si discosteranno dai criteri di convergenza .

I criteri di stabilità sono realizzati sulle previsioni di scenario macroeconomico; eventi eccezionali quali sono stati quello [illegible] dell'11 settembre 2001 e quello calamitoso delle alluvioni nei Paesi [illegible] Europa dell'estate 2002, possono aver determinato un rallentamento [illegible] economia con [illegible] del PIL inferiore alle proiezioni programmate.

Comunque, anche in un [illegible] crescita più contenuta dell'economia, la prevista ripresa dell'economia mondiale dovrà [illegible] presupporre condizioni interne ed esterne favorevoli, quali, finanze [illegible] sane, e l'intensificazione degli sforzi nel campo delle riforme strutturali, [illegible] particolare riferimento al mercato del lavoro.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

4.3. *L'ECU e l'EURO*

L'**ECU** (**[illegible]ria europea, convenzionale) che dal 1979** ha rappresentato un [illegible] monete composto da quantità fisse delle valute dei Paesi della CE, dal 1° gennaio 1999 ha cessato di esistere, cedendo il passo all'EURO che è una valuta di pieno diritto.

Il passaggio dall'ECU all'EURO ha riguardato 3 aspetti in particolare:

a) norme contenenti semplici riferimenti all'ECU o ad un ammontare fisso in ECU;

b) norme contenenti riferimenti ad un ammontare in ECU, al cambio vigente ad una certa data fissa;

c) norme contenenti riferimenti ad un ammontare in ECU, con la previsione di clausole di arrotondamento o di revisione periodica.

Nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria (PAC), invece, fu istituito un regime agromonetario (***ECU agricolo*** – o verde –) con lo scopo di ridurre l'impatto delle oscillazioni monetarie (fine del sistema dei cambi fissi inaugurato a Bretton Woods) sul valore delle somme pagate agli agricoltori comunitari, fissando (in un'unità di conto, l'Ecu verde) i prezzi di ciascun prodotto agricolo applicabili in tutti gli Stati membri a prescindere dalla moneta dello Stato membro utilizzata.

L'esempio più immediato, in campo fiscale, riguarda il calcolo dell'accisa sul vino, che in Italia ha aliquota 0, mentre in Svezia l'aliquota per il "vino tranquillo" (così definito per distinguerlo da quello "effervescente") nel 1998 era pari a 323,05 × ogni 100 litri di prodotto (il vino è un prodotto agricolo – il cui valore viene calcolato annualmente (1° di ottobre di ogni anno). L'importo calcolato per il 1998 è stato, ad esempio, pari a Lire, cioè 1 ECU agricolo = [illegible] Lire, per cui Lire 1.927 × ECU 323,05 / 100 = 6.225 per litro. Ciò significa, anche, che sul prezzo del vino viene applicata in Svezia un'Accisa di 1998 ad oltre 6225 Lire italiane a litro. L'importo che concorre alla formazione della base imponibile sarà poi convertito la corrispondente svedese. In riferimento a quanto appena esposto e da ritenersi [illegible] variazione significativa da queste considerazioni si è verificata [illegible] duzione dell'EURO in sostituzione dell'ECU, per il calcolo dell'accisa ([illegible] II, cap. 2).

Piuttosto con [illegible] in vigore dell'EURO è venuta meno la possibilità di fissare un ta[illegible]sione agricolo specifico (come era per l'ECU agricolo) diverso dal tas[illegible]versione reale delle monete che si è avuto al 1° gennaio 1999 con l'EURO. [illegible]nto la soppressione del "Tasso di conversione agricolo" (dal 1° gennaio 1999) poteva determinare l'effetto di una rivalutazione sensibile; per questo motivo gli Organi istituzionali comunitari hanno previsto la possibilità, in virtù di certe circostanze, di concedere, nel periodo transitorio (cioè fino al 31.12.2001) un aiuto compensativo (a tal proposito si vedano: Reg.to CE n. **2799** e n. ***2800*** del 1998, in GUCE L 349 del 24.12.98 e succ. mod., riguardanti rispettivamente: il *regime agromonetario dell'Euro* e le *misure transitorie per l'introduzione dell'Euro nella PAC*) che accompagni i prezzi agricoli (i prodotti agricoli sono contemplati nei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune; v. voce: –).

Prima dell'introduzione dell'Euro (1.1.1999) il regime agromonetario era basato esenzialmente su **quattro regolamenti**:

– Reg.to CEE n. 3813/92 e succ. mod., relativo all'unità di conto ed ai tassi di conversione da applicare nel quadro della PAC;

– Reg.to CE n. 1527/95, che determina le compensazioni in caso di riduzione dei tassi di conversione agricoli in alcune monete;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– Reg.to CE n. 2990/95 e succ. mod., che determina le compensazioni in caso di riduzione sensibili dei tassi di conversione agricoli sino al 1° luglio 1996;

– Reg.to CE n. 2990/95 e succ. mod., che determina le misure e le compensazioni relative alle rivalutazioni sensibili che incidono sui redditi agricoli.

Con l'introduzione dell'Euro il *regime agromonetario* ha perso la sua ragione di esistere per quanto riguarda i 12 (inizialmente 11) Stati membri che hanno adottato tale moneta; per quanto riguarda gli altri Stati della Comunità il legislatore comunitario ha deciso di abrogare i tassi di conversione agricoli specifici e di istituire un nuovo regime agromonetario, basato su principi diversi.

A partire dal 1° gennaio 1999 ogni riferimento all'ECU, che appare ancora nei testi normativi e nella prassi amministrativa, è sostituito da quello all'Euro, al tasso di conversione di un Euro per un ECU (Reg.to CE n. 1103/97).

4.4. *L'Euro: criteri generali e cambiamenti nelle procedure operative in Dogana*

Il passaggio dalle monete nazionali all'Euro ha comportato una serie di modifiche alla normativa ed alle procedure che ha riguardato non solo il periodo di transizione dall'una all'altra moneta, ma tutto il sistema giuridico-contabile di cui si deve sempre tener conto; si pensi ad esempio di effettuare ora una *"revisione dell'accertamento"* (v. voce: –) di una dichiarazione doganale presentata nel dicembre 2001 in Lire.

La conversione di un importo in Lire italiane in corrispondente importo in Euro si ottiene **dividendo** l'importo in Lire per il tasso di conversione pari a 1936,27.

Per ottenere, invece, l'equivalente in moneta nazionale di un importo espresso in Euro occorre **moltiplicare** l'importo per il tasso fisso di conversione.

Le linee guida della disciplina dell'Euro sono contenute nel Reg.to CE n. 1103/97, nel Reg.to CE n. 974/98 e nel D.Lgs. n. 213/98 che individuano i principi fondamentali e i criteri generali cui l'ordinamento nazionale cui attenersi, nonché nella prassi amministrativa. Tra questi:

Triangolazione

- **Principio di triangolazione** (art. 4, comma 4, Reg.to CE n. 1103/97). Qualora si debba convertire un'unità monetaria di un Paese in quella di un altro Paese Comunitario aderente all'UEM (ad es.: 10.000 Lire da convertire in Marchi tedeschi) occorre prima convertire in Euro la prima valuta (es.: Lire italiane), arrotondando l'importo ottenuto almeno fino alla terza cifra decimale, poi convertire l'importo ottenuto nell'altra unità monetaria (es.: Marchi tedeschi) utilizzando il relativo tasso fisso di conversione.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Esempio: ITL 10.000/1.936,27 (tasso fisso di conversione ITL/Euro) = 5,164 € ⇨5,164 € × 1,95583 (tasso fisso di conversione DEM/Euro) = DEM 10,09990 ⇨(arrotondamento dell'importo all'unità divisionale più vicina) ⇨10,10 Marchi tedeschi.

Arrotondamenti

- **Arrotondamento** degli ***"importi finali"***. Per importo finale si intende un valore immediatamente pagabile o contabilizzabile (es. la bolletta dell'Enel), si differenzia dagli *importi intermedi* (v. voce: –). Nel caso di conversione in Euro tali valori devono essere arrotondati – secondo il metodo "matematico-statistico" – per difetto (da **0** a **4**) o per eccesso (da **5** a **9**) al centesimo più vicino, che costituisce l'unità divisionale minima dell'Euro (art. 5 Reg.to CE 1103/97).

Si consideri un importo in Lire italiane da dover essere convertito in Euro:

– **Es. 1): 10000 ITL/1936,27** (tasso di conversione fisso) = **5,16(4) €**; l'importo ottenuto deve essere arrotondato per difetto secondo il metodo "matematico-statistico" al centesimo più vicino cioè **5,16 €**;

– **Es. 2): 10040 ITL/1936,27 = 5,18(5) €**; l'importo ottenuto deve essere arrotondato per eccesso secondo il metodo "matematico-statistico" al centesimo più vicino cioè **5,19 €**.

- **Arrotondamento** degli ***"importi intermedi"***. Per importo intermedio si intende (art. 1 c. 4, D.Lgs. 213/98) un importo non immediatamente pagabile o contabilizzabile (ossia quelli che impongono calcoli intermedi per la determinazione dell'importo finale ad esempio la tariffa del costo di 1 Kwh di energia elettrica). Nel caso di conversione in Euro al fine di garantire un maggior grado di precisione e di ridurre al minimo lo scostamento che si avrebbe applicando il metodo degli **importi finali**, deve essere **utilizzato** un ***numero di decimali tanto maggiore quanto minore è il valore originario di decimali***, tali valori devono essere arrotondati – secondo il metodo "matematico-statistico" – per difetto (da **0** a **4**) o per eccesso (da **5** a **9**).

Tale criterio ha una duplice funzione:

– consentire la conversione dei cd. micro importi; si pensi alla conversione dell'imposta gravante su 1 Kwh di energia elettrica per usi industriali pari a 6 Lire. Se non si utilizzasse tale metodo, i valori unitari di molte tariffe non si potrebbero applicare perché convertite in Euro, con il metodo **dell'*importo finale***, corrisponderebbero a **0** (v. circ. 24/d/2001 relativa alle aliquote in Euro di alcune accise);

– evitare gli scostamenti di prezzo eccessivi nella conversione in Euro; se si applicasse il metodo degli **importi finali** ad uno scatto telefonico di 127 ITL, avremmo un valore in Euro, arrotondato al centesimo, di € 0,07 equivalente però a Lire 136, applicando invece il metodo degli importi intermedi e pertanto arrotondando alla terza cifra decimale avremmo un importo di 0,066, equivalente a Lire 128. In tal modo si è ridotto lo scostamento derivato dalla conversione.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Esempio di **conversione con il metodo** degli "***importi intermedi***": se l'importo da convertire è di:

– 5 ITL (Unità)/1936,27 ⇨ 0,0025822 ⇨ arrotondamento alla **quinta** cifra decimale ⇨ € 0,00258;
– 50 ITL (Unità)/1936,27 ⇨ 0,025822 ⇨ arrotondamento alla **quarta** cifra decimale ⇨ € 0,0258;
– 500 ITL (Unità)/1936,27 ⇨ 0,25822 ⇨ arrotondamento alla **terza** cifra decimale ⇨ € 0,258;
– 5000 ITL (Unità)/1936,27 ⇨ 2,5822 ⇨ arrotondamento alla **seconda** cifra decimale ⇨ € 2,58.

Volendo riportare quanto detto ad un caso pratico: consideriamo una fattura emessa in ITL per un valore imponibile di Lire 100.000 ad un'aliquota IVA del 20 % pari a Lire 20.000, da convertire in Euro.
La conversione si avrà:

– **non sommando** la **base imponibile** (100.000 Lire) + **IVA** (20.000 Lire) e poi convertire il totale (= Lire 120.000) in Euro applicando dell'**arrotondamento al centesimo** di Euro secondo il criterio degli ***importi finali;***

bensì

– convertendo in Euro separatamente, secondo il criterio degli ***importi intermedi,*** sia la **base imponibile** (Lire 100.000 ⇨ € ***51,645*** ⇨ € **51,65**) che **l'IVA** (Lire 20.000 ⇨ € ***10,329*** ⇨ € **10,33**), successivamente dalla somma algebrica degli importi arrotondati secondo il criterio degli **importi finali** € **51,65** + € **10,33**) si ottiene il totale (€ **61, 98**) in Euro dell'importo della fattura espressa in Lire.

Deroghe ai criteri di conversione ed arrotondamento sopra indicati sono previsti in taluni casi come per la conversione [illegible] sociale e per i versamenti da effettuarsi con i modelli F23 ed F24.

N.B. Nelle dichiarazioni IVA, INTRASTAT, i nuovi modelli [illegible] sono stati approvati con DM 27.10.[illegible] importi in Euro [illegible] arrotondati all'unità, per difetto per cifra [illegible] inferiore a 5, per eccesso per cifra decimale superiore o uguale [illegible] metodo fiscale.

– **se il risultato dei calcoli intermedi è di € 51,748 esso verrà iscritto nelle scritture contabili ⇨ € 51,75 [illegible] nella dichiarazione INTRASTAT ⇨ € 52;**
– **se il risultato dei calcoli [illegible] medi è di € 45,456 esso verrà iscritto nelle scritture contabili ⇨ € 45,46 [illegible] nella dichiarazione INTRASTAT ⇨ € 45.**

Sanzioni

- Le sanzioni pecuniarie penali o amministrative in Lire irrogate prima del 1.1.2002, ma non estinte, devono essere rinominate in Euro (cioè indicare in Euro l'importo espresso in unità monetaria nazionale) ed il pagamento può avvenire solo in Euro.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

- Le sanzioni pecuniarie penali o amministrative irrogate dopo l'1.1.2002, sebbene espresse in Lire nelle vigenti disposizioni normative, vengono tradotte in Euro eliminando la parte decimale che dovesse risultare dall'operazione di conversione (troncamento: art. 51 D.Lgs. n. 213/98). Tutte le operazioni connesse all'applicazione della sanzione (rateazione, definizione agevolata, ravvedimento operoso ...) andranno effettuate con l'applicazione dei criteri generali di arrotondamento e quindi con l'espressione di due cifre decimali.

Adempimenti degli uffici doganali

DAU

- Le istruzioni di compilazione del formulario unico per le dichiarazioni doganali, meglio note con l'acronimo di DAU (v. parte [illegible]), devono intendersi integrate e modificate come appresso specificato:

– casella 22 (Moneta e importo totale fatturato):

«Indicare la valuta (moneta [illegible]ne) utilizzando il codice del relativo paese di emissione, nonché l'importo totale fatturato di tutte le merci oggetto della dichiarazione. Se quest'ultimo è espresso in Euro [illegible] due cifre decimali relative ai centesimi, anche se uguali a zero, [illegible] la prima suddivisione il codice «EU»;

– casella [illegible]re statistico):

«In caso di Euro, il valore [illegible] delle merci descritte nella casella 31, conformemente alle norme [illegible]e in vigore. Tale importo va indicato riportando le due cifre decimali [illegible]e ai centesimi, anche se uguali a zero»;

– casella 47 (Calcolo delle imposizioni):

«Le aliquote dei tributi «ad valorem» vanno sempre indicate in misura percentuale e contrassegnate dal segno %. Le aliquote di imposta relative a diritti unitari originariamente espresse in Lire vanno convertite in Euro utilizzando l'importo così ottenuto con almeno:

- sette cifre decimali per aliquote originariamente in centesimi di Lira;
- sei cifre decimali per aliquote originariamente in decimi di Lira;
- cinque cifre decimali per aliquote originariamente in unità di Lire;
- quattro cifre decimali per aliquote originariamente in decine di Lire;
- tre cifre decimali per aliquote originariamente in centinaia di Lire;
- due cifre decimali per aliquote originariamente in migliaia di Lire.

L'ultima cifra decimale dell'importo così ottenuto va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.

Sempre nella casella 47 il prodotto della base imponibile per il diritto unitario o aliquota va arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o per difetto a seconda che la terza cifra decimale di tale prodotto sia non inferiore o inferiore a cinque. Qualora tale importo risultasse inferiore al centesimo di Euro, va comunque arrotondato ad un centesimo di Euro.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Rettifiche

• **Le rettifiche di dichiarazioni doganali** registrate originariamente in Lire (es.: revisione di accertamento) dovranno comunque essere **eseguite procedendo alla riliquidazione in Euro della dichiarazione.** I messaggi di rettifica proporranno a video del computer dell'operatore la bolletta con gli importi già convertiti in Euro, ad esclusione dei dati della casella 47 (calcolo delle imposizioni) e del totale dei diritti, che devono essere completati con la nuova liquidazione calcolata in Euro dall'ufficio. Allo scopo di facilitare le operazioni di rettifica, il sistema consente la visualizzazione, comprensiva anche dell'importo dei diritti liquidati, delle bollette registrate prima del 2 gennaio 2002, sia in Lire che in Euro.

Ruoli

• In merito alla formazione dei ruoli di **riscossione coattiva** per le iscrizioni effettuate sino al 31 dicembre 2001, la registrazione degli importi è avvenuta in Lire, ma l'apposizione del visto di esecutorietà è avvenuto sui dati che risultano automaticamente convertiti in Euro dal sistema. A partire dal 2 gennaio 2002 (lunedì), gli importi sono stati iscritti a ruolo direttamente in Euro.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5 *Tecnica doganale quale mezzo di contrasto alle frodi a tutela degli interessi finanziari comunitari*

SOMMARIO: 5.1. La lotta alle frodi. – 5.2. Alcuni casi di frode. – 5.2.1. I Caroselli fiscali in ambito intracomunitario. – 5.3. Misure comuni nel settore della Giustizia e degli Affari Interni. – 5.4. Altre funzioni di contrasto alla violazione degli illeciti. – 5.5. Programma di azione comunitaria per le Dogane: dal programma "Dogana 2002" al programma "Dogana 2007". – 5.6. Ricorso alle tecniche di "audit" per la verifica della contabilità delle imprese. – 5.7. Programma di azione comunitaria inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno: programma "Fiscalis 2007". – 5.8. la Mutua Assistenza Amministrativa. – 5.9. L'analisi dei rischi. – 5.10. Ufficio per la lotta antifrode (Office pour la Lutte Anti Fraudes): OLAF.

5.1. *La lotta alle frodi*

Le frodi comunitarie sono costituite da irregolarità (violazioni di norme di diritto comunitario, contrabbando, atti intenzionali, ad opera di organizzazioni criminose volte alla sottrazione di merci dal pagamento dei diritti doganali, raggiro di norme che regolano gli scambi di merci, regolare introduzione nel Territorio doganale comunitario di merci (cosiddetto "immissione in libero"), commesse a danno degli interessi finanziari della Comunità o dei suoi Stati membri, per le quali la normativa prevede una sanzione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Le Fonti

La fonte giuridica dell'azione comunitaria in materia di lotta alle frodi è costituita dall'art. 280 CE (già art. 209 A introdotto dal trattato di Amsterdam) e dall'art. 29 TUE (già art. K.1 TUE) in ambito della politica del "terzo pilastro" (v. voce: –; v. Figura 1, parte I, cap. 1, par. 1.7.3).

L'art. 280 CE, in particolare introduce al secondo paragrafo, il cosiddetto ***principio di assimilazione***, secondo il quale gli **interessi finanziari comunitari vengono assimilati a quelli nazionali**, pertanto gli Stati membri hanno l'obbligo di utilizzare a tutela degli interessi finanziari della Comunità le stesse misure adottate per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari interni.

Il trattato sull'Unione europea (v. voce: –), fatte salve le competenze della Comunità europea (v. voce: –) di cui si è testè fatto cenno, ha previsto "la lotta alle frodi" nel quadro dell'azione posta nel "terzo pilastro" in materia di "*cooperazione*

di polizia e giudiziaria in materia penale" (art. 29 UE). Sulla base di questa disposizione sono state adottate diverse Convenzioni, che come tali sono sottoposte alla ratifica degli Stati membri (v. voce: "procedura intergovernativa" rispetto alla "procedura comunitaria", parte I, cap. 1, par. 1.7.3).

Tecnicamente occorre **distingure** il concetto di *"**frode**"*, da quello di *"**irregolarità**"* che ha un significato più ampio e che comprende anche la frode.

La **frode**, rispetto alla irregolarità che ha una natura generalmente amministrativa, implica strumenti di repressione maggiori ed un coinvolgimento, di regola, anche dell'organo giudiziario. Casi di irregolarità non sfociano sempre in quelli di frode.

La definizione

La **nozione di irregolarità e di frode** la s[illegible]re rispettivamente nelle disposizioni del *Regolamento (CE) n. 2988/[illegible]* che costituisce [illegible]e-quadro di tutta la normativa comunitaria [illegible]re in materia di [illegible]anzioni amministrative [1] – e nella *"Co[illegible]elativa alla tute[illegible]essi finanziari delle Comunità europee"* (95/11/27).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

---

[1] In termini [illegible]massima" dell[illegible]CGE in Causa C 354/95:

Sentenza [illegible]e (Sesta Sezione) [illegible] 1997. The Queen contro Minister for Agricul[illegible]s and Food, ex pa[illegible] Farmers'Union e altri. Domanda di pronuncia [illegible]ziale: High Co[illegible]Queen's Bench Division – Regno Unito. Politica agricola c[illegible]une – Regolam[illegible]2987/92 – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiu[illegible]ari – Modalità di applicazione – Interpretazione e validità delle sanzioni.

Causa C-354/[illegible] *della giurisprudenza 1997 pagina I-04559*

1. Agri[illegible] agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Aiuti legati alla superficie adibita a seminativi e alla messa a riposo dei terreni – Superficie dichiarata in buona fede, ma superiore a quella realmente accertata di oltre il 20% – Sanzione in base al regime del regolamento n. 3887/92 – Soppressione di qualsiasi pagamento – Sanzione in base al regime del regolamento n. 1648/95, applicabile retroattivamente – Calcolo dei pagamenti compensativi in base alla superficie messa a riposo realmente accertata [Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, n. 2, e 2, n. 2; regolamenti (CEE) della Commissione n. 3887/92, art. 9, nn. 2-4, e (CE) della Commissione n. 1648/95].

2. Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Aiuti legati alla superficie foraggera o adibita ad un seminativo specifico – Superficie dichiarata in buona fede, ma superiore a quella realmente accertata di oltre il 20% – Sanzione – Soppressione di qualsiasi pagamento – Violazione dei principi di proporzionalità, certezza del diritto e parità di trattamento – Insussistenza (Regolamenti della Commissione nn. 3887/92, art. 9, nn. 2-4, e 1648/95).

Massima

3. L'art. 9, nn. 2-4, del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, nel periodo precedente l'entrata in vigore del regolamento di modifica n. 1648/95, dev'essere interpretato nel senso che esso prescrive, in mancanza di dolo o negligenza grave, la soppressione di qualsiasi pagamento connesso ai seminativi qualora il divario tra le superfici messe a riposo dichiarate e quelle accertate nell'ambito di un controllo svolto dalle competenti autorità sia superiore al 20%. Tuttavia, alla luce degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento n. 2988/95, relativo alla tutela degli interessi

Pertanto possiamo intendere per "**irregolarità**":

Qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o omissione di un operatore economico che abbia o possa avere per conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente o per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebita;

Costituisce invece "**frode**" la lesione degli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spesa, qualsiasi azione od omissione internazionale relativa:

- all'utilizzazione o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il **percepimento o la ritenzione illecita** di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;
- alla **distrazione** di tali **fondi per fini deversi** da quelli cui essi sono stati inizialmente concessi;

---

finanziari delle Comunità europee, ai cui sensi le modifiche successive delle disposizioni comunitarie che comminano sanzioni meno severe vanno applicate retroattivamente, le modifiche apportate all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 3887/92 dal regolamento n. 1648/95 si applicano alle situazioni sorte anteriormente alla sua entrata in vigore. Conseguentemente, il calcolo della superficie massima che dà diritto ai pagamenti compensativi per i coltivatori di seminativi dev'essere effettuato, in conformità all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 3887/92, come modificato dallo stesso regolamento n. 1648/95, in base alla superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle varie colture.

4. L'art. 9, nn. 2-4, del regolamento n. 3887/92, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari, anche dopo l'entrata in vigore del regolamento di modifica n. 1648/95, dev'essere interpretato nel senso che esso prescrive, in mancanza di dolo o negligenza grave, la soppressione totale di qualsiasi premio relativo ai bovini per gli imprenditori la cui superficie foraggera realmente accertata risulti essere inferiore di oltre il 20% a quella dichiarata nell'ambito di una domanda di aiuto «superfici».

Questa disciplina non è in contrasto con i principi di proporzionalità, di diritto e parità di trattamento. Infatti, per quanto riguarda il primo dei suddetti principi, dall'esistenza di un ampio potere discrezionale delle autorità comunitarie in materia non può ritenersi ingiustificata o sproporzionata l'irrogazione, per tale errore, la cui gravità è rilevante, di una sanzione a carattere dissuasivo come quella ove si consideri come istituito dall'art. 9, nn. 2-4, prevede sanzioni graduate secondo la gravità della violazione commessa, così che esso sembra adeguato agli obiettivi perseguiti e necessario per il conseguimento. Per quanto riguarda il principio di certezza del diritto, pur se il regolamento n. 3887/92 presenta difficoltà d'interpretazione, tali difficoltà sono risolvibili alla complessità della materia e una lettura attenta del regolamento consente di prevedere le conseguenze dell'applicazione delle sue disposizioni, che hanno per destinatari operatori del settore. Per quanto riguarda infine il principio di parità di trattamento, si deve ritenere che le sanzioni rispettivamente comminate, da un lato, per gli imprenditori che hanno commesso l'errore di cui trattasi e, dall'altro, per gli imprenditori che hanno presentato una dichiarazione con dolo o negligenza grave sono differenziate, così che situazioni diverse non sono trattate allo stesso modo.

Del resto, in casi relativi identici, la normativa controversa non è in contrasto con i detti principi in quanto prescrive, in mancanza di dolo o negligenza grave, la perdita dell'integralità del pagamento connesso ad una superficie specifica, vale a dire una superficie adibita ad un determinato seminativo, per un imprenditore la cui superficie realmente accertata risulti essere inferiore di oltre il 20% a quella dichiarata nella domanda di aiuto.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la **diminuzione illegittima di risorse di bilancio** generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;
- alla mancata comunicazione di un'informazione in **violazione di un obbligo specifico** cui consegua lo stesso effetto;
- alla **distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto**, cui consegua lo stesso effetto.

Le risorse interessate:

a) *Risorse proprie tradizionali*

Le **risorse proprie tradizionali** sono costituite [illegible]mente da dazi, da prelievi agricoli e da altre imposizioni che **entr[illegible]rte del *bilancio comunitario*** e che vengono **utilizzate** dalle Istit[illegible] parte per il pro[illegible] **funzionamento**, ed **in parte** vengono **ridistr[illegible]** base ai singoli p[illegible] comunitari, ai vari Stati membri, sotto f[illegible] di strutturali, fi[illegible] all'esportazione, ecc.

È pertanto opportuno [illegible]nte che **l'Union[illegible] e la politica commerciale comune [illegible] nella respons[illegible]usiva della Comunità** (artt. 31CE e 131[illegible]).

Per com[illegible] rilevanza del f[illegible] fraudolento ed il nocumento che esso ar[illegible] interessi collettivi [illegible] il bilancio comunitario, è finanziato: dalle [illegible]sorse proprie [illegible] (prelievi agricoli e dazi doganali) versate direttamente al bilancio [illegible]ario, da una quota dell'"IVA" (1%, ridotto all'0,75% nel 2002, fi[illegible] allo 0,50% nel 2004, come stabilito al vertice di Berlino) e dalla [illegible] *risorsa*" (contributi calcolati annualmente sul *Prodotto Nazionale* [illegible]), fissato per il periodo 2000-2006 all'1,27%; – **v. parte II, cap. 4** –).

Tali entrate concorrono a costituire la spesa del bilancio comunitario finalizzata all'agricoltura (circa un 47 % del totale), azioni strutturali (35% del totale), azioni esterne gestite direttamente dalla Commissione (13% del totale – quali: ricerca, sviluppo ed altro ...), spese di amministrazione e di gestione del personale (5% del totale).

Le frodi comunitarie sottraggono al bilancio comunitario entrate (risorse proprie ed altre imposte esigibili; *v. voce*: Diritti doganali, in parte II), che hanno raggiunto il livello massimo nel 1997 con valori, che per il solo settore delle **risorse proprie tradizionali**, ha raggiunto livelli pari a circa un miliardo di EURO, per poi ridiscendere (a circa 538 milioni di euro) nel 1998 ai valori del 1995, con un incidenza sul bilancio globale superiore al 6% con evidente danno per il bilancio comunitario e per gli interessi del contribuente europeo.

Per completezza di informazione, occorre evidenziare che alla riduzione del dato finanziario, è da contrapporsi un incremento del numero di nuovi casi di irregolarità o frodi che ha visto nel 1998 un aumento di circa il 20% rispetto al 1997 ed un aumento del 40% rispetto al 1995.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Quanto detto finora (da fonte comunitaria - anno 2002-: v. bibliografia) ha lo scopo di mettere in evidenza, sulla scorta dei dati forniti dalla Commissione, l'incidenza e la rilevanza del fenomeno, ed a dare un ordine di grandezza del fenomeno stesso.

Nell'utilizzare la chiave di lettura di tali fenomeni (statistici) occorre però tener presente che taluni casi di frode possono coprire vari esercizi: l'aumento del numero di inchieste, si spiega con il fatto che gli importi relativi a grosse frodi in differenti settori di attività vengono considerati ed imputati ad un solo esercizio finanziario, mentre le relative inchieste si estendono all'anno o agli anni sucessivi. Inoltre, come ha rilevato la stessa Commissione, l'incidenza reale sul bilancio comunitario delle irregolarità comunicate, è influenzata dalla data del rilevamento dell'irregolarità, andando essa ad incidere solo su quell'esercizio finanziario, anche se il fenomeno investe invece annualità pregresse e successive.

Poiché la riscossione delle risorse proprie tradizionali viene effettuata dall'Autorità doganale dei Paesi membri, una **strategia adeguata al contrasto ed all'analisi dei rischi può essere realizzata solo attraverso un attento studio della legislazione e tecnica doganale comunitaria** teso a comprendere come e perché si realizzino le frodi nell'ambito delle transazioni commerciali.

Infatti **lo studio** operato sulla documentazione doganale inerente i casi concreti di frode **consente**, unitamente alle informative (notizie, segnalazioni, ecc.), ed ad un'adeguata attività di "intelligence", ed ad una dissuasiva attività sanzionatoria, **di creare le condizioni metodologiche più appropriate per comprendere meglio il fenomeno e poterlo contrastare, ma anche prevenirlo**, rilevando eventuali difetti di alcuni regimi e/o procedure doganali, proponendo appropriate soluzioni, attraverso la legislazione comunitaria che costituisce **lo strumento** indispensabile e più idoneo **per conseguire l'[illegible] di una tutela omogenea.**

b) *Fondi strutturali*

Unitamente al settore delle **risorse proprie tradizionali** [illegible] fraudolento, investe, sul fronte del [illegible] bilancio comunitario [illegible] le iniziative comunitarie realizzate a[illegible] **fondi strutturali** [illegible] risorse impegnate dalla Comunità per il [illegible]000-2006 ammon[illegible] miliardi di Euro. I Fondi strutturali, qua[illegible] *europeo agricolo* [illegible] *mento e garanzia"* (***FEOGA***), lo *"Strumento* [illegible] *di orientamento* [illegible] (***SFOP***), il *"Fondo europeo di sviluppo reg*[illegible] (***FERS***), il *"Fondo* [illegible] *opeo"* (***FSE***), sono previsti dal Trattato CE – attualmente artt. 158- [illegible] fine di:

– promuovere lo [illegible] adeguamento strutturale delle Regioni che presentino ritardi nel[illegible]ppo (obiettivo 1);

– favo[illegible]ersione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali (obie[illegible]

– favori[illegible] adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione,occupazione (obiettivo 3).

A questi si aggiunga il *"Fondo Europeo di Sviluppo"* (***FES***) istituito dalla

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Comunità (Reg.to CEE n. 229/72) per favorire l'accrescimento dei Paesi in Via di Sviluppo (*PVS*). Gli importi di dotazione di tale fondo provengono direttamente dagli Stati membri della Comunità.

Le strategie

A livello comunitario, le strategie adottate per scoraggiare il fenomeno fraudolento, sono attualmente:

1. **La normativa generale sui controlli e le misure amministrative per la tutela degli interessi finanziari della Comunità** (Regolamento CE, Euratom n. 2988/1995). Il regolamento prevede alcune sanzioni di carattere amministrativo, quali la **revoca di benefici concessi**, lasciando la tutela penale e quella relativa alle restanti sanzioni pecuniarie-amministrative al quadro normativo dei singoli Stati membri.

2. La **Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europee**, elaborata dal Consiglio sulla base dell'art. K3 del TUE, [illegible] 1995, impegna gli Stati membri all'utilizzo di un unico parametro [illegible] prevedendo la irrogabilità di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" distinte in tre fasce:
   - **Casi di frode di [illegible] entità**, per importi [illegible] i 4.000 Euro, per i quali sono previste sanzioni di natura amministrativa;
   - **Casi di [illegible] intermedia,** per importi compresi tra i 4000 ed i 50.000 Euro, per i quali sono previste sanzioni di natura penale;
   - **Casi di frode grave**, per importi superiori ai 50.000 Euro, per i quali sono previste sanzioni penali con [illegible] della libertà personale e possibile estradizione dei responsabili.

3. Il **programma [illegible]zione della Comunità per le Dogane**. Il programma, cui è dedicato [illegible] capitolo un apposito paragrafo (v. *infra*: –), è stato inaugurato con il progetto "Dogana 2000", ed è proseguito con ampliamenti fino ad arrivare al programma "Dogana 2007", con l'obiettivo di garantire il buon funzionamente del mercato interno.

I settori interessati

Il **settore maggiormente interessato** dal fenomeno fraudolento riguarda proprio **quello doganale** in tutte le sue manifestazioni e connessioni con i vari settori merceologici; come ad esempio nel settore agricolo. Infatti, la competenza relativa ai controlli ai fini delle "**restituzioni all'esportazione**" (cioè forme di aiuti concretizzantesi in somme per favorire l'esportazione di prodotti i cui prezzi sarebbero altresì svantaggiati dalla produzione di Paesi Terzi), è attribuita all'autorità doganale (Reg.to CEE n. 4045/89).

I **settori merceologici** e gli **Istituti doganali, particolarmente interessati** dal fenomeno fraudolento, su cui è puntata l'attenzione degli organismi comunitari per prevenirlo e reprimerlo sono rappresentati da:

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– **regime del Transito**, unitamente agli **altri regimi di circolazione** quali il regime TIR;
– campo degli **Accordi preferenziali** e dell'**origine delle merci**;
– **prodotti tessili**;
– **prodotti della pesca**;
– merci ad alta incidenza fiscale (**tabacco**, **bevande alcoliche**, **carburanti** ecc.);
– **prodotti agricoli** (oggetto di restituzioni all'esportazione);
– **campo delle politiche strutturali**, quali il fondo FSE (Fondo Sociale Europeo) e FERS (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), FES (Fondo Europeo di Sviluppo).

Si pensi, ad esempio, al *regime di circolazione* (v. voce: *Transito comunitario*, in parte seconda); esso consente a merce extracomunitaria, vincolata a tale regime, di circolare da un punto all'altro del territorio comunitario, in sospensione di diritti doganali (risorse proprie e fiscalità interna quale: IVA ed ACCISE).

I numerosi casi di sottrazione di ingenti quantitativi di merci a tale regime si perpetrano attraverso la mancata presentazione della merce all'Ufficio doganale di destinazione dove la stessa sarebbe dovuta o uscire definitivamente dal *territorio doganale comunitario* (v. voce: –) o si sarebbero dovuti pagare i relativi diritti, qualora fosse stata immessa in consumo.

Pertanto si sta implementando un **sistema informatizzato di controllo ed appuramento** (chiusura amministrativa di un determinato regime doganale) del regime (noto con l'acronimo: ***NCTS***), per constatare, entro i termini assegnati al trasporto per raggiungere l'Ufficio doganale di destino, l'esatto, al fine di poter agire prontamente per il recupero dei diritti ed il perseguimento dei contravventori, che altrimenti avrebbero il tempo di far perdere le proprie tracce.

Attualmente, affinché il regime di circolazione si concluda, è previsto che l'Ufficio di destino, posto in un altro Paese, deve inviare un esemplare del documento di transito, che accompagna la merce all'Ufficio doganale che ha rilasciato il mancato rinvio attiva inizialmente la procedura di ricerca del documento stesso che può essere stato smarrito od inviato all'Ufficio; tale attività è comunque prodromica alla successiva *azione di* [illegible] essa ha però dei limiti intrinseci che **possono pregiudicare l'esito** [illegible] procedura amministrativa (v. voce: *Garanzia*, *Transito comunitario e* [illegible] *ES*, in parte II).

In attesa che venga attuato completamente il *sistema di transito informatizzato*, la gestione amministrativa ed il controllo del regime del transito sono stati migliorati con l'introduzione di alcune disposizioni che precisano le procedure da applicare ed i termini da rispettare per garantire alla Comunità la tutela degli interessi finanziari ed agli operatori un servizio di qualità. Altre misure, che si sono approntate per proteggere [illegible] delle "risorse proprie", attengono alla *garanzia* (v. voce: –) da prestare sulla merce vincolata al regime del transito, nel caso in cui essa non [illegible] senti "a destino", e all'estenzione della responsabilità degli operatori anche ad altri soggetti diversi dal principale obbligato e/o dal vettore.

Per quanto riguarda *la garanzia* sono state realizzate (v. gli artt. 91, 94 e 95 del CDC, così come modificati dal Reg.to (CE) n. 955/99) misure atte a limitare i casi

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

in cui può essere concessa la *"garanzia globale"* (v. voce: –) con l'assoluto divieto in alcune circostanze, come per le **merci** cosiddette **sensibili**, proprio per la forte incidenza di tributi gravanti sulle stesse o nei confronti di prodotti per i quali sono concesse restituzioni all'esportazione e quindi per il loro maggior rischio di frode (come: tabacchi, alcool, ecc.; v. All.to n. 44-quater al DAC, introdotto dal Reg.to CE n. 2787/2000, contenente l'elenco delle merci che presentano maggiori rischi di frode).

5.2. *Alcuni casi di frode*

Per poter meglio comprendere la vasta portata del fenomeno si ritiene opportuno riportare, di seguito, alcuni casi che hanno interessato e continuano ad interessare il settore delle frodi internazionali a danno del bilancio e dell'economia Europea e degli Stati membri; essi sono stati raggruppati in base alla tipologia di prodotto o al regime doganale interessato.

I casi riportati sono emblematici e non esauriscono però le svariate frodi poste in essere; infatti con la violazione degli Istituti di diritto doganale si possono perpetrare frodi in qualsiasi settore merceologico raggirando le norme soprattutto nei casi in cui si presenta elevato lucro per i trasgressori. Conoscere i meccanismi, gli istituti e la normativa permetterà di contrastare meglio l'attività illicita, evitando il forte **pregiudizio** arrecato al **bilancio comunitario**, ma anche alle **imprese** dell'Unione che si trovano a contrastare la **concorrenza** sleale data dall'introduzione nel mercato di merce contraffatta o che, non essendo stati assolti i diritti, riesce ad arrivare al consumatore finale a prezzi più vantaggiosi.

Vengono di seguito riportate alcune fattispecie.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Frodi nel regime del transito e/o del perfezionamento attivo

– **Bestiame vivo e sottrazione di carni al regime del Transito comunitario e/o ad altri Regimi doganali**

Sottrazione al regime del *transito esterno* (documento T1) (v. voce: –, in parte II), con immissione in consumo della merce senza il pagamento dei dazi degli altri diritti afferenti (v. voce: *Diritti doganali*, in parte II).

Carni provenienti da Paesi terzi (es. Argentina), arrivate nel territorio doganale comunitario, vincolate al regime del Transito esterno per essere instradate verso altri Paesi terzi, attraversando il territorio comunitario in sospensione di diritti. Le merci anziché uscire di nuovo dalla Comunità vengono immesse in *libera pratica* (v. voce: –, in parte II) a mezzo di false attestazioni e vendute sul mercato interno senza il pagamento dei diritti doganali, a commercianti in buona o presunta buona fede.

È altresì il caso di bestiame vivo proveniente dai Paesi dell'Est che viene da lì inviato in Italia sotto regime di *perfezionamento attivo* (v. voce: –, in parte II). Dall'Italia la carne sotto forma di scarti e frattaglie viene riesportata verso Paesi terzi al fine di ottenere il beneficio della *restituzione all'esportazione*: da tali Paesi la carne dopo essere stata immagazzinata viene nuovamente reintrodotta nella Comunità.

– Esportazione fittizia di vini verso Paesi Terzi

Operazioni fittizie, perpetrate ai fini delle restituzioni all'esportazione.

– Contrabbando di sigarette

Traffico tipico della malavita organizzata per gli elevati interessi in gioco, è causa di gravi perdite per i bilanci comunitari e nazionali (nell'ordine di vari miliardi di Euro, fonte Commissione Europea). Le frodi vengono perpetrate attraverso dirottamento illegale di merci durante la procedura del *transito comunitario* (v. voce: –, in parte II); reimportazione fraudolenta di sigarette inizialmente spedite verso Paesi Terzi; illecita introduzione di sigarette nel territorio doganale comunitario di provenienza da Paesi terzi.

Tale fenomeno costituisce uno dei maggiori proventi per la criminalità organizzata dopo il traffico di stupefacenti. Il contrabbando di sigarette è spesso legato ad altre attività illegali come la frode all'IVA, il riciclaggio di capitali e lo stesso commercio illecito di stupefacenti.

Non esiste un metodo di frode nuovo nel settore delle sigarette. Tuttavia, la strategia delle organizzazioni fraudolente cambia in rapporto a circostanze in mutamento. Se il controllo della provenienza e del movimento delle sigarette diventa più rigido in uno Stato o in un Paese terzo, i frodatori spostano semplicemente le loro operazioni in altro Stato membro o in altro Stato terzo. A causa dei forti benefici implicati, i frodatori sono pronti a stoccare o spostare le sigarette per un lungo periodo, sperando che si esaurisca l'interesse delle autorità di repressione, prima di farle entrare con frode nella Comunità.

Uno degli elementi chiave al contrasto di tale fenomeno è dato dalla tempestiva disponibilità delle informazioni sui movimenti (itinerari, mezzi di trasporto, stoccaggio) di sigarette per essere prontamente utilizzate al fine di impedire l'introduzione in contrabbando di sigarette nella Comunità o per evitare viceversa la fittizia spedizione verso Paesi terzi, nonché di accertare l'identità dei destinatari e i depositi implicati nei movimenti. Pertanto per raggiungere tali obiettivi è opportuno migliorare la cooperazione con i Paesi interessati. La stessa Commissione ha evidenziato (COM(2013)29/C/563r/2013) la cooperazione con la Svizzera nella lotta al contrabbando internazionale organizzato, specialmente nei settori [illegible] sigarette, alcol, [illegible] preziosi, eltettronica), non è operativa.

In questo [illegible] Commissione ritiene siano implicate le stesse multinazionali [illegible] del tabacco, senza la partecipazione attiva il contrabbando di sigarette non potrebbe [illegible] grande scala come avviene attualmente. Su questo fronte la Comm[illegible]ropea cui si sono associati alcuni Stati membri è impegnata propr[illegible] [illegible]so contro tali multinazionali.

Frodi nel [illegible] degli accordi preferenziali e delle regole dell'origine

– Dischetti per computer

Raggiri ai fini dell'evasione dei dazi antidumping attraverso falsi certificati di origine.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– **Biciclette dal Vietnam**

Violazioni delle regole di origine delle merci importate: Biciclette assemblate in Vietnam con materiali tutti importati dalla Cina e da Hong Kong; false certificazioni rilasciate ai fini delle agevolazioni tariffarie; raggiro dei dazi antidumping a mezzo di false dichiarazioni di valore (v. voce: *Valore delle merci in dogana*, in parte II) nonché false dichiarazioni in ordine alla classificazione tariffaria (v. voce: *TDC*, in parte II) ed all'origine della merce.

– **Prodotti industriali**

• Alluminio, di origine brasiliana, canadese e russa, importato in franchigia di dazi ricorrendo abusivamente al regime concesso ai *Territori d'oltremare* (v.: *Geonomenclatura*);

• Silicio di origine cinese immesso in libera pratica [illegible] false dichiarazioni di origine svizzera o russa per evitare i dazi antidumping;

• Carburo di silicio immesso in libera pratica [illegible] dichiarazione di origine Ceca al fine di evitare i dazi antidumping [illegible] russi o ucraini;

• Calzature cinesi importate con [illegible] falsa dichiarazione di origine al fine di eludere i limiti quantitativi [illegible] per evitare il dazio antidumping.

– **Prodotti tessili**

Perpetrazioni di frodi [illegible] l'origine reale della merce ai fini di eludere i limiti quantitativi [illegible] per determinati [illegible] originari di taluni Paesi o per beneficiare fraudolentemente di preferenze [illegible] più favorevoli (v. voce: *Origine delle merci*, in parte II); abuso del regime del transito e riduzione del valore, in particolare nei settori dei prodotti tessili e delle calzature.

Si pensi, ad esempio, all'uso fraudolento di certificati di origine malese per prodotti tessili, principalmente jeans, ad opera di un importatore comunitario che attraverso falsi documenti relativi all'origine ed al valore era riuscito a raggirare le restrizioni comunitarie all'importazione con un volume di affari che aveva raggiunto [illegible] importazioni totali annuali per quella tipologia di prodotto, con un importo economico globale pari a 30 milioni di euro e con un'evasione di 4,5 milioni di euro per quanto riguarda le sole "risorse proprie" comunitarie. Ancora: il settore del "lino" finanziato dalla Comunità, oggetto di numerose indagini conclusesi nel 2001 per presunte irregolarità che hanno riguardato dichiarazioni gonfiate di produzione di paglia di lino ottenuta da parcelle destinate alla coltivazione del lino ed alla presentazione di false domande di sovvenzione alle autorità doganali spagnole (accompagnate da false dichiarazioni di trasformazione certificate dalle unità di trasformazione del lino); l'organismo pagatore spagnolo, per il periodo interessato, ha erogato finanziamenti che ammontano ad oltre 100 milioni di Euro a soggetti che hanno acquisito il diritto fraudolentemente.

Questi sono solo alcuni episodi di un ampia casistica di frodi che non ha lasciato indenne l'Italia.

Ed ancora:

• prodotti di abbigliamento dichiarati originari e importati dalla Malesia ottenendo indebitamente il trattamento preferenziale nel quadro del SPG ed elusione dei contingenti applicabili al Paese d'origine reale delle merci in questione (Vietnam);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

• sottrazione di prodotti tessili asiatici al regime del transito comunitario per eludere il pagamento dei dazi doganali dovuti ed aggirare i limiti quantitativi esistenti;

• immissione in libera pratica (senza pagamento dell'IVA) di prodotti tessili asiatici in un primo Stato membro sulla base di una falsa fattura e di conseguenza di un valore dichiarato ridotto con successivo pagamento degli importi corretti da parte dei destinatari degli altri Stati membri ai fornitori nei Paesi terzi. Con questo metodo, i servizi doganali dello stato membro d'importazione non sono in grado di stabilire il valore corretto al momento dell'importazione; inoltre diventa molto difficile procedere ai controlli sul pagamento consecutivo dell'IVA.

– **Prodotti della pesca**

Violazioni delle condizioni necessarie, attraverso il raggiro delle "regole di origine", per poter beneficiare di vantaggi preferenziali previsti dagli accordi internazionali o concessi unilateralmente dalla Comunità (v. voce: *Origine delle merci*, in parte II).

Si pensi al riguardo:

• a conserve di tonno importate ottenendo indebitamente il trattamento preferenziale riservato ai Paesi ACP;

• ai gamberetti e ai calamari importati ottenendo indebitamente il tratttamento preferenziale – Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) – e aggirando inoltre taluni divieti di carattere sanitario concernenti taluni prodotti indiani;

• ai merluzzi salati importati dall'Islanda ottenendo indebitamente il trattamento preferenziale previsto nell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

• elusione massiccia di misure di tutela commerciale.

Frodi nel settore agricolo

– **"Importazione" e "Riesportazione" di olio di oliva**

Adulterazione dell'olio di oliva [illegible]portazione di olio [illegible] ottenuto chimicamente da prodotti natu[illegible]ato per olio di [illegible] quale è previsto una "restituzione all'[illegible]one" maggiore, e[illegible] attraverso simulazione di false transazioni com[illegible] emissione d[illegible]e e falsi documenti di trasporto, senza s[illegible]tivi di merce, [illegible] all'atto dell'esportazione il "diritto alla r[illegible]

– **Dir[illegible]to di burro [illegible]ere**

Esport[illegible]one di burro e[illegible]ere dichiarato per l'esportazione verso Paesi Terzi ai fini della restituzio[illegible]stradato verso altri Stati membri.

– **Importazio[illegible]ni bovine a dazi ridotti**

Frode [illegible]averso l'emissione di false "**licenze di importazioni**" che hanno per[illegible] poter beneficiare della riduzione daziaria, contingentata, stabilita annu[illegible]ente dalla Comunità.

I capi di accusa hanno riguardato il falso in atto pubblico, l'associazione a delinquere, il contrabbando e la truffa aggravata.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– Vendita di latte fuori quota
Vendita di **latte** fuori quota, eludendo il pagamento del prelievo supplementare.

– Violazione di norme in merito agli aiuti alla produzione
Frodi nel campo degli **aiuti alla produzione** per mancato rispetto delle procedure specifiche attinenti ai prodotti beneficiari.

– Falsi certificati di importazione AGRIM per l'immissione in libera pratica di banane provenienti dall'America centrale e dal Sudamerica
Le importazioni di ***banane*** originarie dell'America centrale e del Sudamerica beneficiano di dazi ridotti (75 €/tonnellata), nel quadro di un contingente tariffario annuale, quando vengono effettuate con certificati di importazione AGRIM. Al di fuori del contingente tariffario, queste importazioni sono sottoposte, al tempo dei fatti, al pagamento di 680 €/tonnellata.

Per comprendere l'entità del fenomeno, si è [illegible] stato accertato che, fra l'inizio del 1998 e la metà del 2000, almeno 1[illegible] tonnellate di banane sono state importate sotto la copertura di falsi certificati francesi, mentre altre tonnellate sono stati coperti da falsi certificati di origine spagnola. Tali importi, sono stimati, a tuttt'oggi, a circa 160 [illegible] di Euro.

La Commissione per [illegible] tale fenomeno ha adottato le misure di controllo attraverso l'int[illegible] del Reg.to (CE) [illegible]00.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5.2.1. *I [illegible] fiscali in ambi[illegible] comunitario*

I cd. *"caroselli fiscali"* so[illegible] acquisti e cessioni a fronte della stessa merce realizzati da parte di [illegible] nazionali e comunitarie volti a **realizzare** da un lato **l'abbassamento [illegible] base imponibile** dall'altro **l'evasione dell'IVA**.

La tec[illegible]enta posta in essere è particolarmente raffinata. Consideriamo [illegible] della specie.

Una società "cartiera" nazionale **Y** acquista merce da una società fornitrice comunitaria **X** e la rivende a **Z** destinatario finale (società nazionale):

– **X** emette fattura ad Y pari a 100 (non imponibile IVA quale cessione comunitaria);
– **Y** contestualmente sottofattura a Z ad 85 + 17 (20 % IVA) = 102;
– la merce viene trasferita direttamente da **X** comunitario a **Z** che pone a credito l'IVA della fattura emessa dalla cartiera ed immette sul mercato la merce a prezzo di poco superiore a quello di acquisto (ad es. 95), ma comunque inferiore a quello di partenza (100).

Concludendo la cartiera si trova con un debito IVA pari a 17 che non pagherà mai, ha un utile di 2 quale differenza tra la spesa e l'incasso. In definitiva la cartiera intasca 2 + 17 per IVA non versata: l'erario perde 17 (IVA non versata dalla cartiera) + 17 posta a credito dal destinatario (società **Z**) = 34.

Esiste ancora un'altra figura che si interpone tra il venditore e la cartiera: la *società filtro,* che ha il compito soprattutto di depistare le indagini essendo una

società apparentemente di tutto rispetto che fattura normalmente in entrata ed in uscita e quindi di difficile individuazione e copre la "cartiera", società quest'ultima con caratteristiche ben definite, ma dalla durata assai limitata (6 mesi) che non ne consente l'individuazione tempestiva.

La frode con il metodo del carosello fiscale si è molto affinata e l'aumento del numero dei *filtri* e delle *cartiere* sia tra le società nazionali che comunitarie rende la frode sempre più cospicua e nello stesso tempo colpisce le entrate sia nazionali che del Paese comunitario coinvolto.

5.3. *Misure comuni nel settore della Giustizia e degli Affari Interni*

Il Trattato di Maastricht, ai fini della cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari Interni (GAI), ha introdotto un apposito Titolo (VII) **che riguarda proprio le misure da adottare a livello comunitario ai sensi dell'art. K.3 per coordinare la loro azione** allo scopo di poter meglio contrastare i fenomeni fraudolenti e criminosi.

A tal fine occorre valutare e coordinare globalmente le informazioni disponibili tra i vari servizi interessati, potendo così pianificare ed attuare una strategia omogenea a livello comunitario, basata soprattutto sulla cooperazione amministrativa, operativa e tecnica tra i vari Paesi (a tal proposito vedasi: Azione comune adottata dal Consiglio, in *GUCE* L del 31.12.1998).

5.4. *Altre funzioni di contrasto alla violazione [illegible]eciti*

Occorre ricordare che all'Autorità doganale [illegible]elli di natura tributaria (v. Parte III), competono altri compiti di n[illegible]tributaria nel r[illegible]divieti o restrizioni (adottati ai sensi d[illegible]E, ora 30 CE) [illegible]a motivi di moralità pubblica, di ordine [illegible]pubblica sicurezza [illegible]ela alla salute delle persone e della vita [illegible]e e degli animali [illegible]vazione dei vegetali, di protezione del[illegible]artistico ed [illegible]o nazionale, o di tutela della proprietà in[illegible]

Si pensi al [illegible]ettore della "con[illegible], che riguarda un giro di affari di oltre 2[illegible]Euro l'anno, e c[illegible]talia al 3° posto dopo Corea del Sud e Taiwan[illegible]produzione, [illegible]ccupazionale calcolato di circa 250 mila persone.

Tale fenomeno no[illegible]o; in Europa la Grecia, ad esempio, in quanto a pirateria discog[illegible]l settore dei "compact disc" è al primo posto, con un conseguente [illegible]fiscali. Tutti questi fenomeni creano un'economia sommersa inc[illegible]e che genera redditi elevati non tassabili e che abitua talune persone a[illegible]attività illecita con il pretesto della tolleranza sociale.

A tale scopo **l'Autorità doganale**, per la repressione di fattispecie che entrano più nei reati comuni che nella repressione di violazioni finanziarie **agisce** in Italia con ***funzioni anche di polizia giudiziaria oltre che tributaria.***

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Infatti la maggior parte dei reati perpetrati **non attiene solo** a quelli finanziari come il **contrabbando**, la **frode fiscale**, ma **anche** a reati comuni come **falso ideologico (478-480, 483 c.p.)**, **corruzione (318-322 c.p.)**, **associazione per delinquere (416 c.p.)**, **truffa aggravata (640, 640-bis c.p.)**.

5.5. *Programma di azione comunitaria per le Dogane: dal programma "Dogana 2002" al programma "Dogana 2007"*

Al fine di conseguire l'obiettivo di rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, e per migliorare l'efficienza e l'uniformità delle operazioni doganali nell'ambito del mercato interno, la Commissione ha approvato una proposta di decisione (del Parlamento e del Consiglio) per l'**adozione di un programma di azione** nel campo della Dogana [illegible] **per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre del 2002** [illegible] **"Dogana 2002"**, **Decisione n. 210/97/CE, in GUCE L 33 del 4 febbraio 1997, così come modificata dalla Decisione n. 105/2000/CE in GU** [illegible] **del 19 gennaio 2000**. Occorre precisare, in proposito, che il programma originario della Decisione n. 210/97/CE, prima della succitata modifica, durava fino al 31 dicembre 2000 ed era denominato **"Dogana 2000"**.

Tale iniziativa si caratterizzava, nel settore della lotta alle frodi (art. 8, Decisione CE n. 210/97), per l'azione generale ed [illegible] che mira al raggiungimento di:

1. **garantire l'applicazione** [illegible] **del Diritto comunitario** per raggiungere **uniformità di trattamento** [illegible] **munità di intenti**, evitare distorsioni di mercato, e la concorrenza [illegible] [illegible] per le imprese dell'Unione, proteggere gli interessi finanziari [illegible] Comunità;
2. **potenziare i collegamenti informatici** per la raccolta e lo sfruttamento dell'informazione e per il miglior funzionamento dei servizi doganali;
3. **applicare sanzioni** efficaci, proporzionate e dissuasive;
4. **migliorare** le relazioni e la **cooperazione internazionale** ai fini delle indagini doganali;
5. **intervenire in maniera mirata**, attraverso l'invio in missione di organismi comunitari (task force, servizi della Commissione, servizi doganali nazionali) al fine di svolgere indagini presso Paesi terzi.

Il programma "**Dogana 2002**" ha ampliato considerevolmente il campo di applicazione del programma iniziale **aggiungendo**:

1. **progetti di informatizzazione** delle dogane e di formazione del personale;
2. **l'istituzione di un comitato Dogana 2002** che adotti le misure di attuazione del programma;
3. **un aumento della dotazione finanziaria** (per la realizzazione degli obiettivi);
4. **la proroga della durata del programma** fino al 31 dicembre 2002;
5. **l'apertura del "programma" ai Paesi candidati all'adesione**, le cui con-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

dizioni di partecipazione sono disciplinate da strumenti di diritto internazionale appropriati.

Atteso il buon esito dell'esperienza realizzatasi con il programma "Dogana 2000" prima, e proseguito con quello "Dogana 2002" poi, e considerato l'interesse comune di portare avanti quanto iniziato, è stato istituito con apposita Decisione, un **programma pluriennale valido dal 1° gennaio del 2003 al 31 dicembre del 2007** denominato **"Dogana 2007"**, al fine di completare ed implementare le azioni intraprese.

L'**obiettivo** principale del programma è l'**applicazione uniforme** delle **disposizioni** legislative **comunitarie in materia doganale** allo **scopo** di mantenere un **buon funzionamento del mercato unico** anche **in vista di una Comunità allargata**.

Tale **programma** stabilisce **i principi che guideranno la politica doganale** nei prossimi **cinque anni** unitamente alle azioni che saranno intraprese e completate dagli Stati membri nel settore doganale.

Alla luce dell'allargamento dell'Unione con nuovi Stati, il programma è aperto ai Paesi candidati all'adesione al fine di aiutare le amministrazioni doganali di tali Paesi a prepararsi all'adesione e di far fronte ai compiti previsti dalla legislazione comunitaria in materia doganale, tra cui la gestione delle future frontiere comunitarie e la gestione della cooperazione amministrativa.

Gli **obiettivi specifici** del programma possono così sintetizzarsi:

1. riduzione dei costi per gli operatori economici (importatori, imprese) favorendo lo sviluppo di un contesto economico competitivo volto a **favorire l'occupazione** grazie a costi di adattamento ridotti. Infatti la costante diminuzione dei dazi doganali ha messo in evidenza i costi delle [illegible] doganali (spedizionieri, case di spedizione, ecc.) che vanno ad incidere sui bilanci aziendali, pertanto è opportuno che questi non diventino [illegible];

2. piena integrazione di tutte le amministrazioni doganali [illegible] quelle degli Stati aderenti all'Unione, [illegible] l'assistenza prevista di poter agire come un'aministrazione [illegible];

3. protezione dei cittadini e degli **interessi finanziari** della Comunità attraverso l'azione di [illegible] e repressione [illegible] dogane, nei settori tributari ed extratributari [illegible] propria competenza;

4. miglioramento delle azioni volte a **prevenire le frodi e/o le irregolarità**, **affinando le tecniche di controllo basate sull'analisi dei rischi**, delle procedure semplificate e del [illegible] doganario a posteriori;

5. mantenimento e potenziamento delle strutture informatiche e delle reti comuni di comunicazione per lo scambio di informazioni;

6. creazione di [illegible] informatizzate attraverso lo **sviluppo di sistemi di comunicazione standardizzati tra tutti i Paesi,** fino a giungere, quale **obiettivo** ultimo, ad un **sistema di gestione delle procedure senza supporto cartaceo** (attraverso la completa informatizzazione delle procedure), ove i dati vengono trasferiti e monitorati per via elettronica, migliorando così anche le azioni di lotta alle frodi. A tal fine è stato ideato in Italia e si sta implementando il progetto di com-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

pleta automazione integrata delle operazioni doganali denominato A.I.D.A.;

7. **conduzione di azioni di formazione** rispondenti ai bisogni che emergono dalle varie attività intraprese.

Ulteriori obiettivi specifici possono essere sempre fissati, secondo la procedura di gestione prevista dalla Decisione 1999/468/CE, richiamata nella direttiva del programma Dogana 2007.

Gli obiettivi prefissati dovranno essere monitorati attraverso indicatori misurabili per il controllo dei costi e dei risultati affinché questi corrispondano alle attese.

5.6. *Ricorso alle tecniche di "audit" per la verifica della contabilità delle imprese*

Nell'ambito del programma d'azione denominato "Dogana 2002" e così come modificato dalla Decisione n. 105/2000/CE, si deve essere evidenziato il ricorso al metodo dell'AUDIT per la verifica delle imprese, previsto dall'Asse Prima 2, allo scopo del miglioramento dei sistemi di lavoro.

Tale metodo mutuato dalla contabilità aziendale, provenendo certificazione dei bilanci delle imprese, e dalla gestione, si applica a tutte le funzioni di verifica e controllo delle stesse.

Lo scopo prevalente appunto quello di migliorare, attraverso il riscontro delle scritture e della contabilità aziendale, il movimento della merce attraverso una ricostruzione indiretta.

Ciò dovrebbe permettere un diretto contatto tra Amministrazione Tributaria ed Utenza, in modo che la prima possa conoscere meglio le caratteristiche delle imprese, attraverso l'attività di accertamento più flessibile e globale, e la seconda invece possa avere un ritorno in termini di trasparenza, semplificazione e risparmio di tempo nello snellimento delle procedure.

La realizzazione operativa di tale tecnica pone sul piano una serie di problematiche, non ultima quella relativa all'alta professionalità del personale dell'Amministrazione fiscale ed in particolare quella doganale già chiamata a confrontarsi e spaziare di continuo nei settori più vasti dalla contabilità al diritto, dalla normativa comunitaria alla soluzione di antinomie, e non ultima alla conoscenza informatica.

5.7. *Programma di azione comunitaria inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno: programma "Fiscalis 2007"*

Con la Decisione CE del Parlamento e del Consiglio n. 888 del 1998 (in GUCE L n. 126 del 24.4.1998) è stato adottato, analogamente al programma comunitario per le Dogane (v. par. precedente), un programma di azione comunitaria inteso a **migliorare i sistemi di imposizione indiretta** (IVA, Accise) nel mercato interno per il periodo dal 1998 al 2002 accrescendo la cooperazione tra le amministrazioni

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

dei paesi partecipanti, uniformando la legislazione e le pratiche amministrative.

In particolare, il ***programma Fiscalis*** e *quello* per le ***Dogane*** hanno **in comune**:

– la medesima **base giuridica** (art. 95 CE) che si ispira all'adozione di misure di armonizzazione nell'ambito del riavvicinamento delle legislazioni;

– il perseguimento dell'obiettivo principale del programma cioè il **buon funzionamento del mercato interno** attraverso un'efficace ed efficiente azione di prevenzione e contrasto alle frodi. Infatti gli Stati membri non possono prevenire efficacemente la frode se non agiscono su standard informatici e su basi di cooperazione ed assistenza reciproci.

La frode dà luogo a **distorsione del mercato** con danni ai regolari scambi commerciali, influenza negativamente **l'occupazione** compromettendo la credibilità e la fiducia nei sistemi impositivi comunitari (v.: parte I, cap 2.15 e cap. 3.1, *infra*).

I risultati positivi del primo programma Fiscalis, ora scaduto, ha indotto le Istituzioni a continuare il lavoro finora svolto in campo fiscale con i dovuti miglioramenti sulla scorta dell'esperienza acquisita; pertanto si è ritenuto opportuno continuare l'azione intrapresa con un nuovo programma denominato "**Fiscalis 2007**".

Il **nuovo programma istituito** con apposita Decisione (del Parlamento e del Consiglio) **per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 Dicembre 2007**, prevede una verifica permanente del programma stesso al fine di monitorare lo stato di avanzamento delle attività in termini di esecuzione e di risultato, nonché di una valutazione intermedia (entro il 31 dicembre 2004) e di una *ex post* (entro il 31 dicembre 2007) nelle quali saranno valutati l'efficienza e l'efficacia dei risultati del programma rispetto agli obiettivi.

Il **programma Fiscalis 2007** ha tenuto conto [illegible] derivanti dai nuovi sviluppi in materia di politica fiscale intervenuti [illegible] Comunità.

Gli **obiettivi** del programma possono sintetizzarsi in [illegible] interessati:

1. ***IVA***

Migliorare globalmente il funzionamento [illegible] attuale dell'IVA attraverso la **semplificazione, modernizzazione** [illegible] **norme vigenti** alla luce anche delle nuove [illegible] che sorgono con il commercio elettronico, maggiore uniformità nell'applicazione delle disposizioni normative, nuovo approccio alla cooperazione amministrativa. Sono [illegible] sistemi di scambi di informazioni gestiti nel quadro del programma "*Fiscalis*" [illegible] costituito un fattore chiave ai fini del corretto funzionamento del mercato interno.Tra questi si ricorda il sistema di scambio di informazioni IVA, **denominato VIES**, che ha consentito di assicurare il controllo degli scambi intracomunitari, con importanti risultati operativi soprattutto per quanto riguarda le cessioni intracomunitarie dei beni "esenti" da imposta (v.: parte I, cap. 2, par. 2.15, *infra*);

2. ***Accise***

Migliorare la cooperazione tra gli Stati membri, una più uniforme appli-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

cazione della normativa attuale, l'elaborazione di una piattaforma comune relativa ad alcuni aspetti giuridici ed amministrativi delle accise (v. parte I, cap. 2, par. 2.15, *infra*).

3. *Imposizione diretta*

Il nuovo programma esteso anche al settore dell'imposizione diretta, settore nel quale non esistono attualmente misure analoghe né di armonizzazione né di coordinamento a livello comunitario, produrrà evidenti vantaggi per le amministrazioni fiscali nazionali, e per l'acquisizione di una cultura amministrativa e fiscale transnazionale(v. parte I, cap. 2, par. 2.15, *infra*).

4. *Adesione nuovi Paesi*

Aiutare tali paesi ad attuare le necessarie misure legislative, amministrative, organizzative e tecniche per garantire loro l'applicazione del *"quis comunitario"*.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

5.8. *La Mutua Assistenza Amministrativa*

La cooperazione tra le amministrazioni doganali è stata sempre al centro dell'attenzione delle Istituzioni comunitarie nella ferma convinzione che lo scambio di informazioni fosse lo strumento pregnante per l'attuazione delle misure di contrasto alle frodi nell'ambito degli obiettivi istitutivi delle Comunità, e più di recente per il funzionamento del mercato interno realizzato nel 1993, e che tale cooperazione esiga una sempre più stretta collaborazione tra le autorità amministrative impegnate in ciascuno Stato membro dell'esecuzione della normativa doganale comunitaria e nazionale. Un espresso riferimento alla cooperazione doganale, è stato inserito originariamente dall'art. K.1 del Trattato sull'UE nell'ambito della *Cooperazione nel settore della Giustizia e degli Affari Interni* (***CGAI***: artt. 14, 17-22, 29-42 del TUE) e *comunitarizzato* dal Trattato di Amsterdam (1999) che ha inserito a proposito un nuovo Titolo al Trattato Istitutivo CE, proprio sulla *Cooperazione doganale*, il quale prevede che il Consiglio, deliberando secondo la *procedura di codecisione* (v. voce: –), possa adottare misure al riguardo con esclusione dei settori del diritto penale e della giustizia (v. art. 135 CE. In termini si v. anche: artt. 522 e ss. del DAC nel testo vigente ed All.to 70 al DAC così come modificato dal Reg.to CE n. 993/ 2001).

In tema di *cooperazione amministrativa* si ricorda:

– la ***Convenzione di Napoli*** del 1967 (benché firmata a Roma), sostituita dall'omonima *Convenzione sulla Mutua Assistenza e la Cooperazione fra le Amministrazioni Doganali*, meglio nota come *Convenzione di Napoli II*, adottata dal Consiglio nel 1997 (in GUCE C 24 del 1998);

– la ***Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale*** (in GUCE C 316 del 27.11.1995, ratificata in Italia con l. n. 291 del 30.7.1998), che ha previsto l'istituzione di un Sistema Informativo Doganale (**SID**) volto a velocizzare le procedure di cooperazione e di controllo finalizzate alla ricerca, prevenzione e repressione delle frodi e/o di gravi irregolarità nei settori interessati.

Entrambe queste convenzioni, – innovando rispetto al passato in cui le convenzioni sulla cooperazione in materia doganale ed agricola venivano adottate ai sensi degli artt. 36 e 223 (ora, rispettivamente, artt. 30 e 296 CE) –, sono state adottate sulla base del Titolo VI del Trattato UE relativo alla *"cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale"*.

Infatti il Trattato sull'Unione Europea, così come modificato da quello di Amsterdam prima e di Nizza poi, ha espressamente individuato, nei settori della giustizia e della sicurezza, una più **stretta cooperazione fra le autorità doganali e le altre autorità** (anche di polizia) degli altri Stati membri, sia direttamente che tramite ***l'Ufficio europeo di polizia*** (**Europol**[2]). Si ritiene opportuno evidenziare inoltre che il Trattato di Nizza, nella nuova formulazione dell'articolo 31 (già art. K.3) ha inserito, ai fini della succitata cooperazione, un espresso rinvio anche alla nuova struttura ***Eurojust***. La **conferenza intergovernativa** sulla riforma delle istituzioni, conclusasi a **Nizza, non ha accolto**, però, **l'idea di estendere la competenza** di **Eurojust** alla **tutela degli interessi finanziari della Comunità**, pertanto la **tutela degli interessi finanziari è di competenza dell'OLAF**, la quale possiede, possiamo dire, una competenza in materia di **criminalità contro l'Europa**, mentre ***Eurojust*** per la **criminalità in Europa** (C/653r/01).

La *Convenzione di Napoli II* definisce innanzitutto il campo di applicazione (art. 1) della cooperazione che comprende:

a) ***la prevenzione e l'accertamento delle violazioni delle disposizioni doganali nazionali*** (intendendo per esse anche le disposizioni relative alle **accise non armonizzate**, nonché ai divieti ed alle restrizioni all'impor[illegible]ione ed all'esportazione e transito adottate per motivi di ordine pubblico, di [illegible]ela della salute ed altro, da uno Stato membro ai sensi dell'art. 30 CE, gi[illegible]);

b) ***il perseguimento e la repressione delle vi[illegible] [illegible]lle disposizioni doganali nazionali e comunitarie*** (intenden[illegible]o ne[illegible] oltre quelle del [illegible]dente punto anche le disposizioni relative alle [illegible]**rmonizzate** ed **a[illegible] sul Valore Aggiunto**).

---

[2] L'EUROPOL ([illegible]opeo di Polizia) [illegible] [illegible]onvenzione istitutiva di Cannes del 25 luglio 1995 [illegible] [illegible]lla base dell'art. 29 [illegible]bito della Cooperazione nel settore della Gius[illegible] [illegible] Affari Interni (CGA[illegible]) [illegible] in funzione, dopo la ratifica da parte degli Stati membr[illegible] Italia ratificat[illegible] [illegible] 23.3.1998), il 1° ottobre 1998. L'Europol è un organo di cooperazione tra le fo[illegible] europee per la lotta al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti e ad altre for[illegible]iminalità di livello internazionale.

N.B. Il Consiglio ha [illegible]uto che le direttive dell'Europol di trattare la "frode" come una delle forme di crimi[illegible] [illegible]ui all'allegato alla Convenzione Europol succitata, nella misura in cui si trat[illegible] [illegible]po fiscale doganale, conferiscano all'Europol competenze solo nel campo dell'ef[illegible] della cooperazione delle competenti autorità degli Stati membri responsabili del siste[illegible] di repressione delle infrazioni e non delle autorità competenti a garantire la riscossione delle imposte e dei diritti doganali. L'inclusione della "frode" tra le forme di criminalità di cui al citato allegato, deve tener conto delle competenze dell'OLAF in materia di frode e condurre ad una negoziazione per un accordo tra Europol e la Commissione (C/362/01).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

In particolare, la ***Convenzione di Napoli II***, distingue **tre forme tipiche di assistenza** tra gli Stati membri:

a) su richiesta (artt. 4-12) di un'autorità doganale di uno Stato membro all'altro. Tale assistenza assume a sua volta quattro forme particolari:

1) richiesta di *informazioni* (art. 10);
2) richiesta di *sorveglianza* (art. 11);
3) richiesta di *indagini* (art. 12);
4) richiesta di *notificazioni* (art. 12);

b) spontanea (artt. 13-16), che comprende la sorveglianza e la comunicazione spontanea di informazioni senza che sia stata formulata richiesta preventiva da parte dell'autorità di un altro Stato membro;

c) transfrontaliera, che giustifica l'inseguimento (art. 20), di una persona colta in flagrante, al di là delle frontiere del proprio Stato, nel territorio di un altro Stao membro anche senza un'autorizzazione preventiva dello Stato interessato.

La Convenzione prevede, inoltre, **forme particolari di cooperazione** nelle quali siano previste anche effettuazioni di "**consegne controllate** (art. 22), "**operazioni di infiltrazione**" (art. 23), "**sorveglianze investigative speciali**" (art. 24).

Infine, l'articolo 32, prevede che ha previsto **l'entrata in vigore anticipata della convenzione stessa** (art. 33), di norma 90 giorni dopo la notifica della ratifica adottata dall'ultimo (Stato membro) tra gli Stati che abbiano, all'atto della propria ratifica, dichiarato applicabile la convenzione nelle relazioni con gli Stati che hanno fatto la stessa dichiarazione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

La Mutua Assistenza Amministrativa tra gli Stati membri e la collaborazione di questi con la Commissione

L'implementazione di disposizioni comunitarie nel campo della cooperazione amministrativa per assicurare la corretta applicazione della normativa doganale ed agricola contro le frodi, sulla base della Convenzione di Napoli I e nelle more dei procedimenti di ratifica delle succitate convenzioni, ha trovato – secondo il metodo comunitario, nell'ambito della politica del primo pilastro (v. voce: –), la **disciplina** nel **Regolamento comunitario n. 515 del 13 marzo 1997**.

Tale regolamentazione non pregiudica l'applicazione di altre Convenzioni sulla mutua assistenza amministrativa tra le amministrazioni doganali, nei settori che continuano a rientrare nella esclusiva competenza degli Stati membri quali la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale. A tal riguardo, è stata inserita all'art. 1, comma 2 del Reg.to (CEE) n. 515 del 1997, un'apposita clausola di salvaguradia la quale prevede che le disposizioni contenute nel regolamento non si applicano qualora coincidano con disposizioni specifiche di altre regolamentazioni in materia di mutua assistenza e di collaborazione in materia doganale ed agricola tra le amministrazioni degli stati membri e tra questi e la Commisssione.

Il Reg.to (CE) n. 515/1997 pone le basi e definisce le regole secondo le quali le autorità amministrative degli Stati membri sono tenute a prestarsi mutua assistenza e a collaborare con la Commissione al fine di assicurare la corretta appli-

cazione della normativa doganale e agricola, nonché la tutela degli interessi finanziari della Comunità attraverso la ricerca e la prevenzione delle infrazioni di tale regolamentazione.

Già **in precedenza** il **Regolamento (CEE) n. 1468 del 1981** aveva stabilito un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative comunitarie. L'efficacia dimostrata da tale regolamentazione e la necessità di rafforzare la collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione, ha reso necessario fissare nuove norme e sostituire il Reg.to (CEE) n. 1468/81 con quello del 1997 n. 515, il quale ha tra l'altro previsto (art. 23) ai fini di un rapido e sistematico scambio di informazioni la creazione di un **Sistema Informativo Doganale** (SID) automatizzato sul piano comunitario "di cui si è già fatto cenno all'inizio del presente paragrafo a proposito della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale".

Tale sistema informativo non si pone in contrasto o quale duplicazione di altri **obblighi di informazione** cui gli Stati membri sono tenuti nei **confronti della Commissione**.

Tra gli obblighi di informazione si ricordano quelli previsti dai Regolamenti (CEE/EURATOM) n.1150/2000 (già Reg.to n. 1152/89) e n. 595/91, relativi rispettivamente:

a) all'obbligo per ogni Stato membro di comunicare alla Commissione – entro due mesi dalla fine di ciascun trimestre – la descrizione delle **frodi e/o irregolarità** relative ai dazi per importi **superiori ai 10.000 Euro**;

b) all'obbligo di comunicare alla Commisssione le **irregolarità accertate** – di importo **non inferiore ai 4.000 Euro** – e le relative procedure amministrative e/o giudiziarie poste in essere. La comunicazione deve avvenire entro due mesi successivi ad ogni trimestre o immediatamente quando sussista l'occasione di temere che le irregolarità accertate o presunte possano essere ripetute altrove.

Il Reg.to (CEE) n. 515 del 1997 [illegible] particolare, distingue [illegible] tipiche di assistenza tra gli Stati membri:

a) su richiesta;

e

b) spontanea

con caratteristiche analoghe a quanto già in precedenza riguardo alla *Convenzione di Napoli II*.

Altri aspetti qualificanti del regolamento in esame riguardano:

1) la **collaborazione biunivoca** tra le Autorità degli **Stati membri** e la **Commissione**.

i. I primi mettono alla Commissione (artt. 17-18) ogni informazione che ritengano utile relativamente alle merci oggetto di presunte o accertate irregolarità e/o frodi, i metodi utilizzati per compiere la frode o l'irregolarità, le informazioni scambiate ed ogni informazione relativa alla regolamentazione doganale e/o agricola;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ii. La Commissione, dal canto suo, comunica all'Autorità di ogni Stato membro ogni informazione da consentire di assicurare l'osservanza della regolamentazione doganale ed agricola nonché ogni altra informazione atta a prevenire o contrastare attività fraudolenta;

2) l'**istituzione** di un **Sistema d'Informazione Doganale** (*SID*) di cui si è fatto già cenno nel corso del paragrafo, che gestisce una notevole quantità di informazioni, anche di carattere personale. Pertanto, deve operare nel rispetto della tutela dei diritti e della libertà delle persone riguardo al trattamento dei dati personali (si veda al riguardo la Direttiva n. 95/46/CE nonché le rispettive normative nazionali di settore: per l'Italia la l. n. 675/96).

La Mutua Assistenza Amministrativa relativa al recupero dei crediti

Le forme di cooperazione finora descritte riguardano però al settore del **recupero di diritti ed imposte**, che è oggetto della Direttiva 76/308/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 35 del 1988, che ha modificato il Testo Unico delle disposizioni sulla Legge Doganale (TULD), adottato con D.P.R. n. 43 del 1973.

In particolare il D.P.R. 35/88 ha introdotto al Titolo VII del TULD, il *Capo I bis* – relativo alla "***Mutua assistenza tra gli Stati membri delle Comunità Europee in materia di recupero crediti***", inserendo gli artt. 346-bis a 346-quinquies (cui si rinvia).

Nel 1993 il legislatore italiano emanava una serie di decreti-legge iniziati con il n. 131 del 1993 (art. 31, decreto non convertito e più volte reiterato fino al D.L. n. 331/1993 convertito con modificazioni nella l. n. 427/1993, ha sostituito il primo comma del succitato art. 346-bis per **ampliando** la **natura dei crediti per i quali la mutua assistenza è prevista**, includendovi così anche i diritti di accisa gravanti sugli oli minerali, sulle bevande alcoliche e sui tabacchi lavorati esteri (TLE).

Si riporta il testo vigente degli artt. 346-bis e 346-ter del TULD

Art. 346-bis TULD:

A richiesta degli Organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità europee l'Amministrazione doganale italiana provvede, relativamente ai **crediti** di cui all'art. 346-quater **sorti negli Stati** medesimi:

1) a fornire informazioni sul conto di persone fisiche o giuridiche, avvalendosi per l'assunzione di tali informazioni dei poteri conferiti all'amministrazione doganale medesima dalle vigenti disposizioni nazionali ai fini del recupero dei crediti di analoga natura sorti nel territorio della Repubblica; le informazioni possono non essere fornite quando rivelerebbero un segreto commerciale, industriale o professionale ovvero quando la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sicurezza o l'ordine pubblico;

2) a curare che si proceda, con l'osservanza delle vigenti disposizioni nazionali, alla notifica nei confronti di persone fisiche o giuridiche di atti, sentenze e decisioni emanati negli Stati membri richiedenti;

3) a dare corso, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, all'azione di recupero di crediti nei confronti di persone fisiche o giuridiche,

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

secondo la procedura di cui all'art. 82 del presente Testo Unico e previa emissione di apposita ingiunzione;

4) ad adottare, sulla base dei titoli esecutivi trasmessi dagli organi esteri richiedenti, misure cautelari per garantire il recupero dei crediti.

L'amministrazione doganale dà corso all'azione di recupero di cui al precedente comma, punto 3), soltanto:

a) se la richiesta è accompagnata da un esemplare originale o da una copia autentica del titolo esecutivo emesso nell'altro Stato membro e degli eventuali altri documenti necessari ai fini del recupero del credito;

b) se la richiesta contiene l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni vigenti nell'altro Stato membro nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato medesimo e che la procedura per il recupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito;

c) se il recupero del credito non è di natura tale da provocare, a causa della situazione del debitore, gravi difficoltà d'ordine economico o sociale nel territorio della Repubblica.

Per il pagamento delle somme dovute, previo assenso dell'organo estero richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all'organo estero richiedente.

L'interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo nell'altro Stato membro ovvero le misure cautelari adottate dalla amministrazione doganale ai sensi del primo comma, punto 4), deve adire l'organo competente dello Stato membro, in conformità delle leggi ivi vigenti; in tal caso l'amministrazione doganale, ricevuta notifica dell'avvenuta impugnazione, dispone la sospensione della procedura esecutiva fino alla decisione di detto organo, adottando, ove lo ritenga necessario, le misure cautelari consentite dalle vigenti disposizioni nazionali per garantire il recupero di crediti di analoga natura. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all'organo richiedente dello Stato membro, è ammessa il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva ripartendo da base del nuovo titolo.

L'interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva intrapresa dall'amministrazione doganale deve adire il competente organo dello Stato italiano con l'osservanza delle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 346-ter TU

L'Amministrazione doganale italiana, ovviamente ai **crediti** di cui all'art. 346-quater **sorti nel territorio della** Repubblica, si avvale, ove occorra, dell'assistenza degli organi competenti degli altri Stati membri delle Comunità Europee, richiedendo che nei confronti delle persone fisiche o giuridiche vengano fornite informazioni, eseguite notifiche di atti, sentenze, decisioni, intraprese procedure esecutive ed adottate misure cautelative.

Se la domanda di assistenza non consiste soltanto in una richiesta di informazioni il provvedimento del quale si chiede la notifica ovvero in base al quale si chiede che sia intrapresa la procedura esecutiva o siano adottate le misure cautelative, nonché gli altri documenti necessari ai fini del recupero, devono essere trasmessi in originale o in copia autentica.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Se riguarda il recupero di un credito, la domanda deve contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale è possibile procedere alla esecuzione secondo le disposizioni nazionali vigenti nonché la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non siano contestati nel territorio della Repubblica e che la procedura per il recupero è stata in esso intrapresa senza però portare al pagamento integrale del credito.

Eventuali azioni in sede amministrativa o giurisdizionale per contestare il credito o il titolo esecutivo ovvero le misure cautelative adottate nell'altro Stato membro devono essere proposte davanti ai competenti organi nazionali; in tali casi l'amministrazione doganale informa il competente organo dell'altro stato membro ai fini della sospensione della procedura di esecuzione ivi intrapresa. Se la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nell'altro Stato membro su richiesta dell'amministrazione anzidetta, l'azione va proposta davanti al competente organo dello Stato medesimo.

La Mutua Assistenza Amministrativa – Accise

In materia di accise, occorre evidenziare che l'art. 20 del Testo Unico Accise (TUA – emanato con D.Lgs. n. 504/1995) relativo al recupero dei crediti erariali in ambito comunitario, rinviando quanto disposto dall'art. 31 del D.L. n. 331/1993, opera un rinvio agli articoli 346-bis, 346-ter e 346-quater del TULD.

In tema di accise, come già richiamato dalla Dir. n. 77/799/CEE, occorre ricordare l'art. 10 della *"Direttiva struttura"* del 1992/CEE la quale ha anch'essa previsto, per quanto concerne il controllo delle transazioni, che gli Stati membri collaborino per produrre controlli ed indagini effettuabili anche con **procedure informatizzate**.

La Mutua Assistenza Amministrativa – IVA

In materia di IVA, invece, la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA – IVA intracomunitaria –) è disciplinata dal Reg.to (CEE) n. 218/92 (in GUCE L 24/1992), che ha istituito un sistema di stretta collaborazione tra le autorità amministrative degli Stati membri e, tra queste e la Commissione. Tale regolamento contempla le disposizioni della Direttiva 77/799/CEE del Consiglio (in GUCE L 336/1977, come modif. da ultimo dall'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia), relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte indirette. Il regolamento istituisce un **sistema di scambio di informazioni** fra gli Stati membri concernente le transazioni intracomunitarie denominato **VIES** (VAT Information Exchange System).

Detto regolamento riunisce tutte le norme sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA **ad eccezione dell'assistenza reciproca in materia di recupero crediti previsto**, come visto in precedenza, **dalla Direttiva 76/308/CEE**.

La normativa nazionale (art. 62 del D.P.R. n. 633/72), in materia di IVA, per realizzare l'assistenza reciproca dei crediti fra gli Stati membri, opera un rinvio agli articoli 346-bis e 346-ter del TULD. A livello nazionale occorre ricordare, inoltre, l'art. 55 del D.L. n. 331/1993 convertito con modifiche nella l. n. 427/1993 il

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

quale aveva previsto che: *"su richiesta di altri Stati membri, i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza possono disporre l'esecuzione, anche unitamente a funzionari di altri Stati, di accessi, ispezioni e verifiche di cui agli articoli 52 e 63 del D.P.R. n. 633/72* (relativo all'IVA), *a condizioni di reciprocità.*

Di recente sia la Direttiva che il Regolamento succitati sono stati *"temporaneamente modificati"*, con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di *commercio elettronico*, rispettivamente dalla Direttiva 2002/38/CE e dal Reg.to (CE) n. 792 del 7 maggio 2002.

Il Reg.to (CEE) n. **218/92** e la Direttiva n. **77/799/CEE** benché **efficaci strumenti giuridici sono stati ritenuti ormai insufficienti** per far fronte alle nuove esigenze, in materia di cooperazione amministrativa, derivanti dall'integrazione sempre più stretta delle economie nel mercato interno; pertanto **sono oggetto di una radicale modifica** (COM 270/E/01/p. 87 e 96) prevedendo l'estensione della mutua assistenza anche alle imposte dirette, a talune accise ed alle imposte sui premi assicurativi.

Assistenza amministrativa con i Paesi terzi

Occorre ricordare, infine, che sia la Comunità (artt. 133 e 300, par. 2, CE) che i singoli Stati membri hanno stipulato accordi con i Paesi terzi ai fini della mutua assistenza in materia doganale allo scopo di rendere più incisivo il contrasto al fenomeno fraudolento che in un'economia sempre più globalizzata non conosce frontiere, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i Paesi partecipanti all'accordo.

I testi degli Accordi sono, di norma, elaborati dalla Comunità al testo standard redatto dall'**OMD** (Organizzazione Mondiale Dogane).

Tra questi si ricordano:

– Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità Europee e i loro Stati e la Repubblica di Moldova del 1997, entrato in vigore il 1° luglio del 1998;

– Decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità Europee e i loro Stati da un lato e la Repubblica dell'Uzbeikistan (GUCE n. 593 del 31/5/1999);

– Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di Cipro che aggiunge al preesistente Accordo di associazione il Protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale (DCE 18/6/01/647/CE L 229);

– Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia. Tale accordo sostituisce, dalla sua entrata in vigore, l'analogo Accordo tra l'Italia e la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia del 10 novembre 1965.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

5.9. *L'analisi dei rischi*

L'analisi dei rischi mira ad **orientare l'attività operativa** attraverso un'impostazione metodologica volta a raccogliere, classificare, e valutare i cosiddetti "indicatori di rischio" (fattori che permettono di captare il grado di rischio legato a ciascun settore merceologico o ad un'impresa) ai fini della **prevenzione e repressione delle frodi** per poter intervenire in maniera mirata.

Tale metodologia di controllo volta a migliorare la qualità dei controlli stessi – siano essi controlli documentali, fisici, misti o a posteriori – consente nello stesso tempo un sensibile miglioramento nella speditezza delle operazioni evitando di intralciare i traffici commerciali leciti.

Il **ruolo delle Dogane è cambiato**, i mezzi e gli strumenti tradizionali di controllo, oltre a non assicurare la fluidità dei flussi [illegible] non consentivano un adeguato utilizzo delle risorse umane ne[illegible] azione di contrasto alle frodi. All'attività amministrativa di controllo [illegible]pione lasciata al [illegible] del singolo Funzionario, si è sostituita un'att[illegible]tigativa sempre [illegible], supportata da sistemi informatici, co[illegible]ello nazionale e [illegible] a banche dati che consentono di acqu[illegible]tire informazioni [illegible]ttività di contrasto dei fenomeni fraudo[illegible].

L'*analisi dei risc*[illegible] nel determina[illegible] su quali merci e/o operatori concent[illegible]trollo fisico e [illegible] in funzione del rischio esistente per [illegible] rispetto della le[illegible]nale, delle disposizioni tariffarie o delle a[illegible]e restrittive.

Nel [illegible] con decreto [illegible] istituito un "Osservatorio permanente dei rischi di frode" (composto [illegible]onale delle Dogane e della G. di F.) con il compito di **raccogliere le [illegible]zioni** in sede nazionale, comunitaria ed internazionale; **vagliare e [illegible] le notizie** acquisite con riscontri incrociati; **analizzare ed elaborar[illegible]azioni** utili per alimentare il circuito doganale di controllo, **individuare [illegible]ori merceologici e le tipologie di operazioni doganali più soggette a rischio**, **inviare** le notizie agli organi competenti (Dogane e G. di F.) per le relative iniziative di competenza; **valutare i risultati** finali.

I criteri utilizzati per l'analisi dei rischi riguardano prevalentemente due aspetti:

– il "***fattore rischio***" il quale riguarda operazioni che più delle altre presentano rischi di frode (quali lo slittamento tariffario, le restrizioni quantitative, i dazi antidumping, ecc.);

– la "***valutazione del rischio***" cioè il grado di rischio che può essere classificato: alto, medio, basso.

Sviluppata in sede comunitaria in seno ad un comitato di esperti di problemi doganali, che adottò un documento finale, **l'analisi dei rischi** – utilizzata a livello centrale, nell'ambito del sistema di "controllo doganale" denominato "Canale Verde" (v. voce: –) – ha trovato nel programma di azione comunitaria Dogana 2000 (art. 5, p. 4) e nel programma Dogana 2007, un'espressa menzione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5.10. *Ufficio per la lotta antifrode (Office pour la Lutte Anti Fraudes): OLAF*

Nell'ambito dell'azione europea contro la frode delineata nei paragrafi precedenti, nasce **l'OLAF organo amministrativo di indagine**, istituito il 1° giugno 1999 dalla Commissione (Decisione 1999/352/CE, CECA, EURATOM, in GUCE l. 136/1999), erede dell'UCLAF (Unità di coordinamento della lotta alle frodi); **ha indipendenza operativa e competenza interistituzionale**. Esso, però, è tenuto a rendere conto periodicamente (con relazioni annuali) delle sue attività operative (v. Reg.ti (CE): n. 1073/99 e 1074/99).

L'UCLAF istituito nel 1988, aveva il compito di coordinare l'attività degli Stati membri con gli omologhi Uffici della Commissione per il contrasto alle frodi. L'Ufficio posto sotto la diretta responsabilità del Presidente della Commissione, è stato messo in discussione per lo scarso grado di autonomia e, pertanto sostituito con l'OLAF.

A capo della struttura è posto, attualmente, un Direttore che è il responsabile dello svolgimento delle indagini. Il Direttore, nominato dalla Commissione – in consultazione con il Parlamento Europeo ed il Consiglio – è assistito da un Comitato di sorveglianza costituito da esperti antifrode.

Le indagini svolte dall'OLAF sono spesso prodromiche alle successive procedure giuridiche (procedimenti amministrativi – come quelli di recupero di somme –, procedimenti disciplinari interni, ed altro), anche di natura penale che ne possono scaturire.

Gli obiettivi dell'OLAF **riguardano la lotta** [illegible] **qualsiasi attività illecita** lesiva degli interessi finanziari della C[illegible] comprese la corruzione e le eventuali infrazioni commesse all'int[illegible] istituzioni europee (*organismi interne*).

All'OLAF sono **affidati** [illegible]E) n. 1073 ed il R[illegible] (EURATOM) n. 1074 del 25.5.1999 (in *GUCE* [illegible]) – le competenze [illegible]te alla Commissione dal Reg.to (CE, EU[illegible] n. 2185 del 1995 [illegible] controlli ed alle verifiche ai fini della tu[illegible] interessi finanziari [illegible]unità Europee contro le frodi ed altre i[illegible], nonché i poteri [illegible] a norma dell'art. 9 del Reg.to (CE, EURATOM) **2988/95** (in [illegible] del 15.11.1996) relativo alla **tutela degli interessi finanziari delle C[illegible] Europee**.

Tra gli **altri compiti** [illegible] spettano all'Ufficio **si evidenziano**:

– l'attività [illegible] lotta alle frodi;
– la prep[illegible] iniziative legislative e regolamentari per il perseguimento dei propri o[illegible]vi istituzionali;
– la raccolta ed utilizzazione delle informazioni;
– l'assistenza tecnica, in materia di formazione alle altre strutture dei paesi membri operanti nel settore;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– il controllo finanziario su tutte le decisioni di finanziamento e sugli accordi derivanti dal programma Dogana 2007 (art. 16) e Fiscalis 2007 (art. 12, v. voce: –).

Occorre rilevare che il PE ha invitato la Commissione a presentare una proposta di integrazione del Reg.to CE n. 1073/1999 (in base alla quale la commissione è tenuta ai sensi dell'articolo 192 CE, a presentare adeguate proposte legislative in materia), diretta ad istituire un ***procuratore europeo*** le cui competenze sarebbero inizialmente limitate al settore delle indagini interne (ai reati commessi da membri e funzionari delle istituzioni europee a danno degli interessi finanziari delle Comunità). La sede in Lussenburgo, garantirebbe, poi, l'indipendenza di tale organo nei confronti dell'esecutivo (COM/563r/01/all. III; par. 2; risol. PE C59/01 pag. 61; par. 12 risol. 13/12/2000 del PE). Tale questione, come è possibile immaginare, ha aperto un ampio dibattito sugli effetti che l'istituzione di un procuratore europeo, benché inizialmente competente per le indagini interne, potrebbe avere sulla questione e sull'autonomia dell'OLAF e dei dossiers da questa trattati (all. [illegible]). Da parte sua la Commissione dopo una prima proposta (COM 608/[illegible]) non è stata adottata. Il Consiglio europeo di Nizza, ha suggerito di [illegible] questione circa l'[illegible] della figura di un ***procuratore europeo*** ([illegible] un libro verde, v. [illegible] quadro di una modifica del Trattato.

Nel settore del *[illegible]cio estero*, delle [illegible] della *politica agricola*, l'attività dell'OLAF [illegible] essenzialmente:

– [illegible] dei regimi doganali;
– i casi concernenti la [illegible] di zucchero e di banane, a causa dell'elevato livello dei dazi implicati;
– le restituzioni [illegible] esportazione, in particolare verso la Federazione russa;
– la lotta [illegible] bando di sigarette e di alcool nonché altre attività illecite;
– l'ai[illegible] trasformazione ed alla produzione in particolare dell'olio d'oliva, dei pom[illegible], del lino tessile e dei prodotti lattiero-caseari, sulla base dell'individuazione dei rischi.

Infatti all'OLAF spetta il compito di assicurare, nell'interesse comune, la corretta applicazione della normativa doganale ed agricola ed è responsabile della corretta applicazione del Reg.to (CE) n. 515/97, di cui si è ampliamente parlato nel paragrafo precedente. A questo fine, l'OLAF scambia informazioni, coordina le azioni negli Stati membri e nei Paesi terzi, svolge controlli sul posto.

Nel settore della **lotta alle frodi IVA**, invece, a differenza della materia doganale ed agricola che rientrano nella competenza e nella responsabilità esclusiva della Comunità, la **responsabilità primaria è degli Stati membri** (al riguardo, si rinvia al Reg.to (CEE) n. 218/92 ed alla Direttiva n. 77/1999/CEE citati in precedenza). Tuttavia, l'art. 280, par. 3, CE prevede l'obbligo per gli Stati membri di coordinare la loro azione diretta a proteggere gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi ed organizzare con l'aiuto della Commissione, una collaborazione stretta fra le autorità competenti. Di conseguenza in materia di IVA, **l'OLAF interviene solo nel caso di "fascicoli" internazionali**, che richiedono

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

un coordinamento operativo a livello comunitario e unicamente se la sua assistenza è espressamente richiesta da un'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale.

Al fine di ricevere informazioni utili sulle frodi ed irregolarità che potrebbero riguardare la tutela degli interessi finanziari della Comunità, è stato istituito dal 1° gennaio 2000 un "***numero verde***" che può essere utilizzato da chiunque voglia fornire informazioni utili all'OLAF. I risultati di questa iniziativa condotti dopo i primi 20 mesi dal suo inizio sono stati più che interessanti. Molte delle segnalzioni hanno dato innesco a vere e proprie indagini da parte dell'OLAF.

Si riporta di seguito l'Organigramma dell'OLAF dopo le recenti modifiche apportate che hanno visto la creazione di una terza direzione incaricata dell'intelligence, della strategia operativa e dell'informatica.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Organigramma dell'OLAF

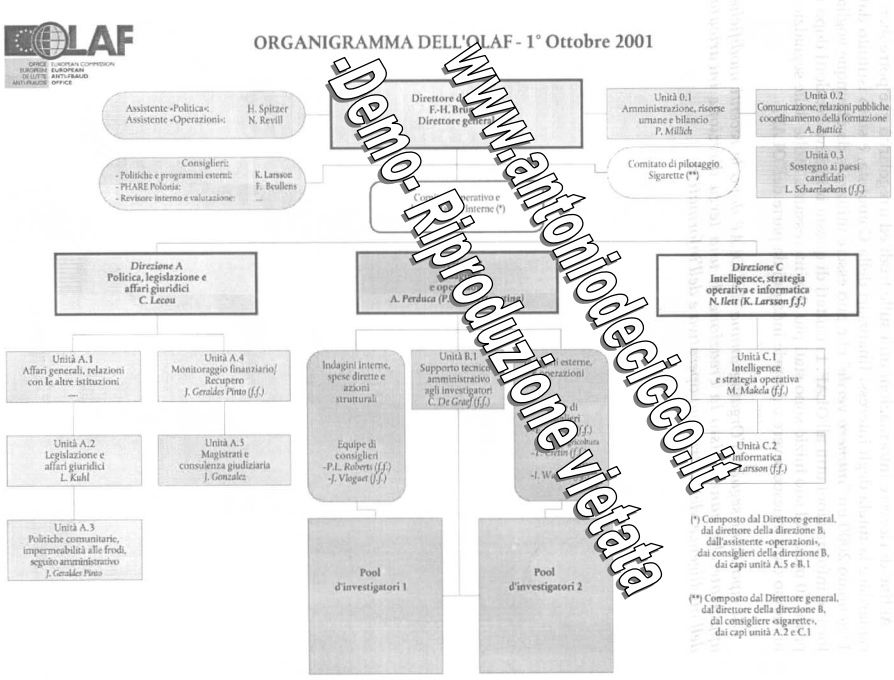

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

II *Regimi, istituti e tecnica doganale*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Codice Doganale Comunitario

Rubricato per singolo articolo

Si è ritenuto opportuno **fornire** il lettore di un **elenco titolato di ciascun articolo** del **Codice** (nel testo aggiornato con le modifiche intervenute), **per** consentirgli di poterne **meglio seguire gli Istituti e la struttura**, in quanto il Legislatore comunitario ha provveduto a suddividerlo solo in Titoli, Capitoli e Sezioni.

Al fine di una più completa visione di insieme viene riportata anche la struttrura delle Disposizioni di Applicazione al Codice (Reg.to CEE n. 2454/93) corredata dai relativi articoli.

Regolamento CEE n. 2913 del 12.10.1992
(*G.U.* n. 302 del 19.10.1992)

Regolamento (CEE) del Consiglio
che istituisce il codice doganale comunitario.

In vigore dal 22.10.1992 con effetto dall'1.1.1994

Preambolo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Campo di applicazione.
Art. 2: Campo di applicazione. Ambito territoriale.
Art. 3: Territorio doganale della Comunità – in vigore dal 01/01/1992 con effetto dal 01/01/1994; – modificato con Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia: decisione 95/1/CE, Euratom in *GUCE* L 1 del 01/01/1995 in vigore dal 01/01/1995 con effetto dal 01/01/1995 – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 4: Definizioni – in vigore dal 01/01/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 – con effetto dal 19/12/2000.
Art. 5: Rappresentanza.
Art. 6: Decisioni in materia di applicazione delle norme doganali.
Art. 7: Applicazione retroattiva delle decisioni favorevoli.
Art. 8: Annullamento delle decisioni favorevoli.
Art. 9: Revoca o modifica di decisioni favorevoli.
Art. 10: Salvaguardia delle norme in caso di ricorso sulla inefficacia delle decisioni.
Art. 11: Informazioni sulla legislazione doganale e informazioni tariffarie vincolanti.
Art. 12: Informazioni tariffarie vincolanti – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 13: Misure di controllo da parte delle Autorità doganali.
Art. 14: Obbligo di collaborazione con l'Autorità doganale.
Art. 15: Informazioni riservate. Divieto di divulgazione.
Art. 16: Termine di conservazione della documentazione.
Art. 17: Proroga di termini.
Art. 18: Criteri di conversione del controvalore dell'Ecu nelle monete nazionali – in vigore dal

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 con effetto dal 01/01/1997.
Art. 19: Applicazione semplificata della normativa doganale.

TITOLO II
PRINCIPI DI BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

Art. 20: Tariffa doganale. Classificazione tariffaria delle merci – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 21: Trattamento tariffario favorevole.
Art. 22: Origine non preferenziale delle merci.
Art. 23: Nozione di merce originaria di un Paese.
Art. 24: Merce prodotta da più Paesi.
Art. 25: Trasformazione o lavorazione di merci a scopo
Art. 26: Prova dell'origine delle merci.
Art. 27: Origine preferenziale delle merci.
Art. 28: Valore in Dogana delle merci.
Art. 29: Determinazione del valore in Dogana delle merci.
Art. 30: Determinazione del valore in Dogana.
Art. 31: Criteri sussidiari di determinazione del valore in Dogana delle merci.
Art. 32: Elementi per il calcolo del valore delle merci in Dogana.
Art. 33: Elementi esclusi dal calcolo del valore delle merci in Dogana.
Art. 34: Valore in Dogana dei supporti informatici ed attrezzature per il trattamento dei dati e
Art. 35: Regole per la determinazione espressi in moneta diversa da quella dello Stato in cui si effettua la va in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 96/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 36: Determinazione del valore in Dogana delle merci immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale o merci deperibili.

TITOLO III
DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ FINCHÉ NON ABBIANO RICEVUTO UNA DESTINAZIONE DOGANALE

Art. 37: Vigilanza sulle merci.
Art. 38: Conduzione delle merci introdotte all'ufficio doganale o in una zona franca.
Art. 39: Inadempimento dell'obbligo di presentazione delle merci all'Autorità doganale per caso fortuito o forza maggiore.
Art. 40: Soggetto obbligato alla presentazione in Dogana delle merci.
Art. 41: Merci trasportate da viaggiatori o vincolate ad un regime doganale.
Art. 42: Ispezioni su merci presentate in Dogana e prelievo di campioni.
Art. 43: Dichiarazione sommaria.
Art. 44: Redazione della dichiarazione sommaria. Soggetti tenuti alla presentazione.
Art. 45: Casi in cui la Dogana può non esigere la dichiarazione sommaria.
Art. 46: Scarico e trasbordo delle merci dai mezzi di trasporto.
Art. 47: Divieto di rimozione delle merci senza autorizzazione.
Art. 48: Presentazione in Dogana di merci non comunitarie.
Art. 49: Termine nel quale le merci oggetto di dichiarazione sommaria devono ricevere una destinazione doganale.
Art. 50: Merci in custodia temporanea.
Art. 51: Collocamento delle merci in custodia temporanea e garanzia.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Art. 52: Divieto di manipolazione delle merci in custodia temporanea.
Art. 53: Provvedimenti dell'Autorità doganale in caso di inosservanza del termine per l'assoggettamento delle merci ad una destinazione doganale.
Art. 54: Introduzione di merci già vincolate ad un regime di transito.
Art. 55: Arrivo a destinazione di merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 56: Distruzione di merci presentate in Dogana.
Art. 57: Misure adottabili in caso di introduzione irregolare di merci nel Territorio doganale.

TITOLO IV
DESTINAZIONI DOGANALI

Art. 58: Limiti derivanti da norme di ordine pubblico, a tutela della salute, del patrimonio artistico, ecc.
Art. 59: Dichiarazione per il regime doganale prescelto; vigilanza doganale.
Art. 60: Competenza degli Uffici doganali.
Art. 61: Modalità di redazione della dichiarazione in Dogana.
Art. 62: Modelli ufficiali per la dichiarazione in Dogana; allegati alla dichiarazione.
Art. 63: Accettazione immediata della dichiarazione in Dogana.
Art. 64: Soggetto obbligato alla dichiarazione in Dogana.
Art. 65: Rettifica della dichiarazione in Dogana.
Art. 66: Invalidazione della dichiarazione.
Art. 67: Rilevanza della data per l'applicazione delle norme sul regime doganale.
Art. 68: Controllo della dichiarazione.
Art. 69: Visita delle merci e prelevamento di campioni.
Art. 70: Estensione dei risultati della visita parziale a tutta la merce; visita supplementare.
Art. 71: Effetti della verifica della dichiarazione.
Art. 72: Contrassegni per l'identificazione delle merci.
Art. 73: Svincolo delle merci.
Art. 74: Presupposti per la concessione dello svincolo delle merci.
Art. 75: Misure per regolarizzare merci non svincolate o rimosse [illegible] vincolo.
Art. 76: Procedure semplificate.
Art. 77: Altre dichiarazioni – in vigore dal 22/10/1992 con [illegible] 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* [illegible] 2000 con effetto dal [illegible] 2000.
Art. 78: Controllo a posteriori delle dichiarazioni.
Art. 79: Immissione in libera pratica.
Art. 80: Applicazione dell'aliquota più [illegible].
Art. 81: Merci di diversa classifica [illegible]aria. Tassazione con [illegible] più elevato.
Art. 82: Vigilanza doganale [illegible] soggette ad agevolazioni [illegible].
Art. 83: Perdita della posizione [illegible] merci comunitarie [illegible] merci immesse in libera pratica – in vigore [illegible] 1992 con effetto dal [illegible] – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del [illegible] in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 84: No[illegible] regime sospensivo e di [illegible] doganale economico.
Art. 85: Au[illegible] al regime [illegible].
Art. 86: Condizioni per il rilasc[illegible] al regime doganale economico e per la gestione di un deposito doga[illegible].
Art. 87: Contenuto dell'au[illegible].
Art. 87 bis: I prodotti [illegible] da merce vincolata ad un regime sospensivo sono considerati vincolati [illegible] – in vigore dal 01/01/1997 – inserito da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/[illegible] *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997.
Art. 88: Cauz[illegible] per il regime sospensivo.
Art. 89: Appuramento di un regime economico sospensivo.
Art. 90: Cessione di un regime doganale economico ad altro soggetto.
Art. 91: Regime di transito esterno – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato prima da Reg.to (CE) n. 82 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effet-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

to retroattivo dal 01/01/1997, successivamente dal Reg.to (CE) n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.

Art. 92: Termine del regime di transito esterno – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.

Art. 93: Condizioni per l'applicabilità del regime di transito comunitario esterno.

Art. 94: Garanzie per il pagamento dell'obbligazione doganale.– in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.

Art. 95: Esonero dalla garanzia per le operazioni di transito comunitario esterno – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.

Art. 96: Adempimenti del titolare del regime di transito comunitario esterno.

Art. 97: Facoltà per gli Stati membri di istituire procedure [illegible]lificate – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (C[illegible] n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.

Art. 98: Regime del deposito doganale; nozione di d[illegible]e.

Art. 99: Varie categorie di depositi; nozione di dep[illegible]epositario.

Art. 100: Autorizzazione all'esercizio di un [illegible]ale.

Art. 101: Obblighi del depositario.

Art. 102: Deposito pubblico. Obblighi [illegible]te.

Art. 103: Trasferimento di diritti e [illegible] depositario.

Art. 104: Garanzia da parte d[illegible]o.

Art. 105: Contabilità di ma[illegible]

Art. 106: Operazioni c[illegible] essere effettuate s[illegible]positate.

Art. 107: Presa in [illegible] merci introdo[illegible] doganale.

Art. 108: Per[illegible] merci in regime [illegible] doganale.

Art. 109: [illegible]ni usuali delle me[illegible]

Art. 110: [illegible]one temporanea de[illegible]

Art. 111: [illegible]sferimento dell[illegible] deposito ad un altro.

Art. 112: Valore in Dogana: e[illegible] delle spese di magazzinaggio e conservazione in deposito; valore delle m[illegible] manipolazioni usuali – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/0[illegible] modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/0[illegible]etto dal 01/01/1997.

Art. 113: [illegible] comunitarie.

Art. 114: [illegible] perfezionamento attivo – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – rettifi[illegible] in *GUCE* 155 del 29/05/1998.

Art. 115: Prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.

Art. 116: Autorizzazione di perfezionamento attivo.

Art. 117: Presupposti per il rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento attivo – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.

Art. 118: Termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere esportati o riesportati o devono avere ricevuto altra destinazione doganale.

Art. 119: Tassi di rendimento.

Art. 120: Immissione in libera pratica di merci non lavorate e di prodotti compensatori.

Art. 121: Determinazione del regime tariffario.

Art. 122: Tassazione dei prodotti compensatori.

Art. 123: Esportazione temporanea e reimportazione di prodotti compensatori e merci non lavorate.

Art. 124: Sistema del rimborso – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato prima da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal 01/01/1997, successivamente sostituito da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Art. 125: Dichiarazione di immissione in libera pratica.
Art. 126: Norme non applicabili nel sistema del rimborso.
Art. 127: Esportazione temporanea di prodotti compensatori.
Art. 128: Rimborso dei dazi sui prodotti compensatori – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 con effetto dal 01/01/1997.
Art. 129: Ulteriore ipotesi di applicabilità del regime del perfezionamento attivo mediante il sistema della sospensione.
Art. 130: Trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 131: Casi di utilizzazione del regime della trasformazione sotto controllo doganale – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 132: Autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 133: Ipotesi in cui può essere concessa l'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 134: Applicabilità degli artt. 118 e 119 al regime di trasformazione sotto controllo doganale.
Art. 135: Determinazione dell'obbligazione doganale per merci non lavorate o in stadio di trasformazione intermedio rispetto all'autorizzazione.
Art. 136: Trattamento tariffario preferenziale.
Art. 137: Regime dell'ammissione temporanea.
Art. 138: Autorizzazione di ammissione temporanea.
Art. 139: Casi in cui l'Autorità doganale può rifiutare il regime dell'ammissione temporanea.
Art. 140: Termine entro cui le merci devono essere riesportate o aver ricevuto una destinazione doganale; durata del vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea.
Art. 141: Ammissione temporanea in esonero totale dai dazi.
Art. 142: Ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 143: Importo dei dazi in caso di ammissione temporanea in esonero parziale.
Art. 144: Importo dell'obbligazione doganale sulle merci in ammissione temporanea.
Art. 145: Regime di perfezionamento passivo.
Art. 146: Merci che non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo.
Art. 147: Autorizzazione di perfezionamento passivo.
Art. 148: Condizioni per la concessione dell'autorizzazione di perfezionamento passivo.
Art. 149: Termine per la reimportazione di prodotti compensatori.
Art. 150: Esenzione totale o parziale dai dazi di esportazione sui prodotti compensatori.
Art. 151: Modalità di applicazione dell'esenzione totale o parziale dai dazi sui prodotti compensatori.
Art. 152: Riparazione gratuita di merci in temporanea esportazione.
Art. 153: Riparazione a titolo oneroso di merci di temporanea esportazione – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 154: Sistema degli scambi standard.
Art. 155: Condizioni tecniche dei prodotti di sostituzione.
Art. 156: Condizioni per l'ammissione degli scambi standard.
Art. 157: Termine entro cui le merci di importazione temporanea devono essere esportate.
Art. 158: Importo da detrarre in caso di importazione anticipata.
Art. 159: Inapplicabilità degli articoli 147, paragrafo 2 e 148, lettera b) agli scambi standard.
Art. 160: Applicazione delle procedure del perfezionamento passivo per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.
Art. 161: Regime dell'esportazione; dichiarazione d'esportazione.
Art. 162: Svincolo delle merci per l'esportazione.
Art. 163: Regime di transito interno – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 82 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 con effetto dal 01/01/1997.

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

Art. 164: Condizioni alle quali le merci comunitarie possono circolare entro e temporaneamente fuori dal territorio doganale.
Art. 165: Ulteriore applicabilità del regime di transito comunitario.
Art. 166: Definizione di zona franca e di deposito franco.
Art. 167: Individuazione da parte degli Stati di zone franche; costruzione di immobili nelle zone franche – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 168: Sorveglianza sulle zone franche; controlli su persone e mezzi che entrano o escono da zone franche; limiti all'accesso in zone franche.
Art. 168 bis: Designazione delle zone franche da parte delle autorità doganali – introdotto da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 169: Merci collocabili in zone e depositi franchi.
Art. 170: Entrata delle merci nella zona franca o nel deposito franco.
Art. 171: Permanenza delle merci nella zona franca o nel deposito franco.
Art. 172: Attività che possono compiersi in una zona franca o in un deposito franco.
Art. 173: Regimi ai quali possono essere destinate le merci comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco.
Art. 174: Manipolazioni ammesse relativamente alle merci contemplate dalla politica agricola comune.
Art. 175: Consumo ed utilizzo di merci nelle zone franche e nei depositi franchi.
Art. 176: Contabilità di magazzino relativa alle zone franche e depositi franchi.
Art. 177: Uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi.
Art. 178: Determinazione della base imponibile per le merci non comunitarie collocate in zone franche o depositi franchi.
Art. 179: Destinazione doganale attribuibile alle merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune.
Art. 180: Possibilità per le merci introdotte o prodotte in altre parti del Territorio doganale o vincolate al regime doganale.
Art. 181: Controlli dell'Autorità doganale sulle merci esportate o riesportate da una zona franca o da un deposito franco.
Art. 182: Riesportazione, distruzione, abbandono delle merci.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

TITOLO V
MERCI CHE ESCONO DAL TERRITORIO DAGANALE DELLA COMUNITÀ

Art. 183: Controllo sulle merci che escono dal Territorio doganale della Comunità.

TITOLO VI
OPERAZIONI PRIVILEGIATE

Art. 184: Franchigie.
Art. 185: Esenzione dai dazi all'importazione sulle merci in reintroduzione.
Art. 186: Condizioni per l'applicabilità dell'esenzione dai dazi all'importazione sulle merci in reintroduzione.
Art. 187: Agevolazioni sui prodotti compensatori in reintroduzione.
Art. 188: Esenzione dai dazi sui prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare immessi in libera pratica.

TITOLO VII
OBBLIGAZIONE DOGANALE

Art. 189: Garanzia per l'adempimento dell'obbligazione doganale.
Art. 190: Garanzia a titolo facoltativo.
Art. 191: Garanzia globale per più operazioni.

Art. 192: Importo della garanzia.– in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. 955 del 13/04/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999.
Art. 193: Modi di costituzione della garanzia.
Art. 194: Costituzione della garanzia mediante deposito in contanti.
Art. 195: Costituzione della garanzia mediante fideiussione.
Art. 196: Scelta della modalità di costituzione della garanzia.
Art. 197: Tipi di garanzia diversi dal deposito in contanti e dalla fideiussione.
Art. 198: Garanzia complementare e garanzia nuova in sostituzione della garanzia iniziale.
Art. 199: Svincolo della garanzia.
Art. 200: Deroghe in materia di garanzia in applicazione di convenzioni internazionali.
Art. 201: Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Art. 202: Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Art. 203: Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Art. 204: Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Art. 205: Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione; soggetto debitore.
Art. 206: Mancata insorgenza dell'obbligazione doganale per distruzione o perdita della merce.
Art. 207: Trattamento fiscale di rottami e residui risultanti dalla distruzione della merce.
Art. 208: Deduzione dall'importo dell'obbligazione doganale del dazio all'importazione corrisposto sulle merci immesse in libera pratica.
Art. 209: Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Art. 210: Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Art. 211: Nascita dell'obbligazione doganale all'esportazione; soggetto debitore.
Art. 212: Merci oggetto di misure che ne vietino o limitino l'importazione e l'esportazione.
Art. 212 bis: La franchigia o esonero se previsti si applicano anche se è sorta obbligazione doganale – inserito da Reg.to (CE) n. 82/1997 del 19/12/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 con effetto dal 01/01/1997; sostituito da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 213: Debitori in solido per l'obbligazione doganale.
Art. 214: Determinazione dell'obbligazione doganale; momento in cui sorge l'obbligazione doganale.
Art. 215: Luogo di nascita dell'obbligazione doganale – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato prima da Reg.to (CE) n. [illegible]/1999 in *GUCE* L 119 del 07/05/1999 con effetto dal 10/05/1999, [illegible] da Reg.to (CE) [illegible]00 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 216: Trattamento tariffario preferenziale [illegible] comunitarie [illegible] di internazionali.
Art. 217: Contabilizzazione dei [illegible] dazi – in vigore dal [illegible] con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 82/1997 del [illegible]/1996 in *GUCE* L 17 del 21/01/1997 – con effetto dal [illegible]1997.
Art. 218: Termini per [illegible] contabilizzazione degli importi.
Art. 219: Proroga [illegible] di contabilizzazione.
Art. 220: Contabilizzazione a posteriori – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del [illegible]000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 221: Comunicazione al debitore dell'importo contabilizzato dei dazi – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 222: Termini [illegible] dell'importo dei dazi – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 223: Modalità di pagamento dei dazi.
Art. 224: Dilazione di pagamento.
Art. 225: Garanzia e spese accessorie in caso di dilazione di pagamento.
Art. 226: Modalità di concessione della dilazione di pagamento.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Art. 227: Modalità di calcolo dei termini di dilazione.
Art. 228: Casi in cui non può essere concessa la dilazione di pagamento.
Art. 229: Facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.
Art. 230: Estinzione del debito prima del termine concesso con le facilitazioni di pagamento.
Art. 231: Pagamento dei dazi da parte di un terzo.
Art. 232: Conseguenze del mancato pagamento dei dazi nel termine stabilito.
Art. 233: Estinzione dell'obbligazione doganale.
Art. 234: Altri casi di estinzione dell'obbligazione doganale.
Art. 235: Nozione di rimborso e sgravio.
Art. 236: Casi in cui è concesso il rimborso o lo sgravio; modalità e termine di concessione.
Art. 237: Rimborso dei dazi; modalità e termine di concessione.
Art. 238: Rimborso e sgravio dei dazi all'importazione; modalità e termine di concessione.
Art. 239: Ipotesi in cui può essere concesso il rimborso e lo sgravio dei dazi; modalità e termine di concessione.
Art. 240: Condizioni per la concessione del rimborso o dello sgravio.
Art. 241: Interessi in caso di rimborso dei dazi.
Art. 242: Rimborso o sgravio non dovuto; rinascita dell'obbligazione doganale.

TITO
DIRITTO DI RICORSO

Art. 243: Ricorso contro le decisioni in materia doganale.
Art. 244: Sospensione dell'esecuzione della decisione dell'Autorità doganale in pendenza di ricorso.
Art. 245: Norme di attuazione della procedura di ricorso.
Art. 246: Inapplicabilità del Capitolo VIII ai ricorsi giurisdizionale contro le decisioni dell'Autorità doganale.
Art. 247: Comitato del Codice doganale – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – sostituito da Reg.to (CE) n. [illegible]/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 247 bis: Assistenza alla Commissione da parte del Comitato del Codice Doganale – introdotto da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 248: Comitato del Comitato – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 248 bis: Assistenza alla Commissione da parte del Comitato del Codice Doganale – introdotto da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 249: Disposizioni necessarie per l'applicazione del Codice doganale; competenze di commissione, consiglio e comitato – in vigore dal 22/10/1992 con effetto dal 01/01/1994 – modificato da Reg.to (CE) n. 2700 del 16/09/2000 in *GUCE* L 311 del 12/12/2000 con effetto dal 19/12/2000.
Art. 250: Effetti giuridici, in uno Stato membro, delle misure adottate, dei documenti rilasciati e delle constatazioni fatte in un altro Stato membro.
Art. 251: Abrogazione di regolamenti e direttive.
Art. 252: Abrogazione di disposizioni.
Art. 253: Entrata in vigore ed efficacia del codice doganale.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Disposizioni d'applicazione del Codice Doganale Comunitario (Reg.to CEE n. 2454/93)

SOMMARIO DELLE DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE ED ARTICOLI CORRISPONDENTI

PARTE I: DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I: GENERALITÀ
Capitolo 1: Definizioni (1-1 bis)
Capitolo 2: Decisioni (2-4)
Capitolo 3: Procedimenti informatici (4 bis-4 quater)

TITOLO II: INFORMAZIONI VINCOLANTI
Capitolo 1: Definizioni (5)
Capitolo 2: Procedura per l'ottenimento delle informazioni vincolanti –Notifica al richiedente e trasmissione alla Commissione (6-8)
Capitolo 3: Disposizioni applicabili in caso di informazioni vincolanti divergenti (9)
Capitolo 4: Portata giuridica delle informazioni vincolanti (10-12)
Capitolo 5: Disposizioni applicabili alla cessazione di validità delle informazioni vincolanti (13-14)

[TITOLO III] [1]: [TRATTAMENTO TARIFFARIO FAVOREVOLE A MOTIVO DELLA NATURA DELLA MERCE]

TITOLO IV: ORIGINE DELLE MERCI
Capitolo 1: Origine non preferenziale
Sezione 1: Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine (
Sottosezione 1: materie tessili e loro manufatti della sezione … nomenclatura combinata (36-38)
Sottosezione 2: prodotti diversi dalle materie tessili … manufatti della sezione … della nomenclatura combinata (39)
Sottosezione 3: disposizioni comuni per … (40)
Sezione 2: Disposizioni d'applicazione … pezzi di ricambio (4…
Sezione 3: Disposizioni d'applicazione … ai certificati di origine
Sottosezione 1: disposizioni … certificati generali di … (…
Sottosezione 2: disposizioni … relative ai certificati … per taluni prodotti agricoli che beneficiano … speciali (55)
a) certificati d'origine (56-62)
b) cooperazione amministrativa (63-65)
Capitolo 2: Origine preferenziale (66)
Sezione 1: Sistema delle preferenze tariffarie
Sottosezione 1: definizione dei prodotti originari (67-79)
Sottosezione 2: prove dell'origine
a) certificato di origine … A (81-88)
b) dichiarazione … (89-92)

[1] Il Titolo III (artt. 16-34), Parte I, del presente provvedimento è stato soppresso dall' art. 1, punto 4), Regolamento della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602. Ai sensi dell'art. 3, par. 2, Reg. n. 2000/1602/CE, la disposizione si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sottosezione 3: metodi di cooperazione amministrativa (93-95)
Sottosezione 4: Ceuta e Melilla (96)
Sottosezione 5: disposizioni finale (97)
Sezione 2: Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori [2]
Sottosezione 1: definizione della nozione di prodotti originari (98-108)
Sottosezione 2: prova dell'origine: (109)
a) certificato di circolazione delle merci EUR.1 (110-115)
b) dichiarazione su fattura (116-120)
Sottosezione 3: metodi di cooperazione amministrativa (121-122)
Sottosezione 4: Ceuta e Melilla (123)

TITOLO V: VALORE DOGANALE
Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale (141-156)
Capitolo 2: Disposizioni relative ai corrispettivi e ai diritti di licenza (157-162)
Capitolo 3: Disposizioni relative al luogo d'introduzione nella Comunità (163)
Capitolo 4: Disposizioni relative alle spese di trasporto (164)
[Capitolo 5: Valutazione dei supporti informatici destinati a essere impiegati in attrezzature per l'elaborazione dei dati] [3] (167)
Capitolo 6: Disposizioni relative ai tassi di cambio (172)
Capitolo 7: Procedure semplificate per le merci deperibili (177)
Capitolo 8: Dichiarazione degli elementi a sfera dei relativi documenti (181)

TITOLO VI: INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE
Capitolo 1: Visita delle merci e prelevamento di campioni e dell'interessato (182)
Capitolo 2: Dichiarazione in dogana (183-184)
Capitolo 3: Custodia in dogana (185-187)
Capitolo 4: Disposizioni particolari applicabili alle spedite per via marittima o aerea
Sezione 1: Disposizioni di carattere generale
Sezione 2: Disposizioni particolari per i bagagli a mano ed a quelli registrati nel traffico viaggiatori (190-197)

TITOLO VII: DICHIARAZIONE IN DOGANA – PROCEDURA NORMALE
Capitolo 1: Dichiarazione in dogana fatta per iscritto
Sezione 1: Disposizioni di carattere generale (198-204)
Sezione 2 Dichiarazioni utilizzare (205-215)
Sezione 3: Dichiarazioni richieste secondo il regime doganale previsto (216-217)
Sezione 4: Documenti da allegare alla dichiarazione in dogana (218-221)
Capitolo 2: Dichiarazione in dogana con procedura informatica (222-224)
Capitolo 3: Dichiarazione in dogana verbale o con altro atto
Sezione 1: Dichiarazioni verbali (225-229)
Sezione 2: Dichiarazioni in dogana fatte con altro atto (230-234)
Sezione 3: Disposizioni comuni alle sezioni 1 e 2 (235-236)
Sezione 4: Traffico postale (237-238)

TITOLO VIII: VISITA DELLE MERCI,RICONOSCIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE ED ALTRE MISURE PRESE DALL'UFFICIO DOGANALE (239-252)

TITOLO IX: PROCEDURE SEMPLIFICATE
Capitolo 1: Disposizioni generali 3 (253)
Capitolo 2: Merci dichiarate per l'immissione in libera pratica

---

[2] Rubrica così modificata da Reg.to CE 444/2002. **Precedente formulazione**: "Repubbliche di Albania,di Bosnia-Erzegovina e di Croazia;ex Repubblica iugoslava di Macedonia (per determinati vini),Repubblica di Slovenia (per determinati vini)".

[3] Capitolo composto di un solo articolo il "167" che è stato abrogato dal Reg.to CE 444/2002.

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

Sezione 1: Dichiarazione incompleta (254-259)
Sezione 2: Procedura di dichiarazione semplificata (260-262)
Sezione 3: Procedura di domiciliazione (263-267)
Capitolo 3: Merci dichiarate per un regime doganale economico
Sezione 1: Vincolo ad un regime doganale economico
Sottosezione 1: merci dichiarate per il regime di deposito doganale
A. dichiarazione incompleta (268)
B. procedura di dichiarazione semplificata (269-271)
C. procedura di domiciliazione (272-274)
Sottosezione 2: merci dichiarate per il perfezionamento attivo,la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea
A. dichiarazione incompleta (275)
B. procedura di dichiarazione semplificata e di domiciliazione (276)
Sottosezione 3: merci dichiarate per il perfezionamento passivo (277)
Sottosezione 4: disposizioni comuni (277 bis)
Sezione 2: Appuramento di un regime doganale economico (278)
Capitolo 4: Merci dichiarate per l'esportazione (279)
Sezione 1: Dichiarazione incompleta (280-281)
Sezione 2: Procedura di dichiarazione semplificata (282)
Sezione 3: Procedura di domiciliazione (283-287)
Sezione 4: Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3

PARTE II: DESTINAZIONI DOGANALI (288-289)

TITOLO I: IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale (290)
Capitolo 2: Destinazione particolare (291-300)
Capitolo 3 Gestione delle misure tariffarie
Sezione 1: Gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni (308 bis - 308 quater)
Sezione 2: Sorveglianza delle importazioni preferenziali (308 [illegible]

TITOLO II: POSIZIONE DOGANALE E TRANSITO [illegible]
Capitolo 3: Posizione doganale delle merci
Sezione 1: Disposizioni generali (313-314 bis)
Sezione 2: Prova della posizione comunitaria [illegible] 314 quater)
Sottosezione 1: documento T2L (315-3[illegible]
Sottosezione 2: documenti com[illegible] 317 ter)
Sottosezione 3: altre prove a[illegible]ne operazioni (31[illegible])
Sottosezione 4: prova del[illegible] comunitaria de[illegible]ita da uno speditore autorizzato (324 bis - 3[illegible]
Sottosezione 5: [illegible] particolari relati[illegible] della pesca marittima e agli altri prodotti [illegible]are mediante navi [illegible]
Capitolo [illegible] comunitario
Sezione 1: [illegible]osizioni gener[illegible]
Sezione 2: Funzionamento del [illegible]
Sottosezione 1: garanzia isolata [illegible]
Sottosezione 2: mezzi [illegible] e dichiarazioni (349-354)
Sottosezione 3: [illegible] seguire presso l'ufficio di partenza (355-358)
Sottosezione [illegible] da seguire in fase di trasporto (359-360)
Sottosezione [illegible]dure da seguire presso l'ufficio di destinazione (361-364)
Sottosezione [illegible]ontrollo sulla conclusione del regime (365-366)
Sottosezione 7: disposizioni supplementari applicabili in caso di scambio tra le autorità competenti di dati riguardanti il transito mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche (367-371)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sezione 3: Semplificazioni
Sottosezione 1: disposizioni generali in materia di semplificazioni (372-378)
Sottosezione 2: garanzia globale e dispensa dalla garanzia (379-384)
Sottosezione 3: distinte di carico speciali (385)
Sottosezione 4: utilizzazione di sigilli di modello speciale (386)
Sottosezione 5: dispensa dall'itinerario vincolante (387)
Sottosezione 6: statuto di speditore autorizzato (398-404)
Sottosezione 7: statuto di destinatario autorizzato (406-408 bis)
Sottosezione 8: procedure semplificate specifiche per le merci trasportate per ferrovia o mediante grandi contenitori
A. disposizioni di carattere generale relative ai trasporti ferroviari (412-425)
B. disposizioni relative ai trasporti mediante grandi contenitori (426-440)
C. altre disposizioni (441-442bis)
D. campo di applicazione delle procedure normali e delle procedure semplificate
Sottosezione 9: procedure semplificate specifiche per i trasporti per via aerea (444-445)
Sottosezione 10: procedure semplificate specifiche per i trasporti marittimi (446-448)
Sottosezione 11: procedura semplificata specifica per i trasporti mediante condutture (450)
Sezione 4: Obbligazione doganale e riscossione (4[illegible] quinquies)
Capitolo 9: Trasporti effettuati con carnet TIR e carnet ATA
Sezione 1: Disposizioni comuni (451-[illegible])
Sezione 2: Disposizioni relative alla [illegible] del carnet TIR (456-[illegible])
Sezione 3: Disposizioni relative [illegible] del carnet ATA (45[illegible])
Capitolo 10: Trasporti effettuati [illegible] formulario 302 (46[illegible])
Capitolo 10 bis: Procedure [illegible] alle spedizioni [illegible] bis)
TITOLO III: REGIMI DOGANALI ECONOMICI
Capitolo 1: Disposizioni di base comuni a diversi [illegible]
Sezione 1: [illegible] (496)
Sezione 2: [illegible] di autorizzazione
Sezione 3: Autorizzazione unica [illegible]
Sezione 4: Condizioni economiche [illegible] (504)
Sezione 5: Decisione di autorizzazione (505-508)
Sezione 6: Altre disposizioni sul funzionamento del regime
Sottosezione [illegible] generali (509-510)
Sottosezione [illegible] (511-514)
Sottosezione [illegible] (515-516)
Sottosezione 4: tasso di rendimento e modalità di calcolo (517-518)
Sottosezione 5: interessi compensatori (519)
Sottosezione 6: appuramento (520-521)
Sezione 7: Cooperazione amministrativa (522-523)
Capitolo 2: Deposito doganale
Sezione 1: Disposizioni generali (524-525)
Sezione 2: Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione (526-527)
Sezione 3: Contabilità di magazzino (528-530)
Sezione 4: Altre disposizioni sul funzionamento del regime (531-535)
Capitolo 3: Perfezionamento attivo
Sezione 1: Disposizioni generali (536)
Sezione 2: Condizioni supplementari per la concessione dell'autorizzazione (537-540)
Sezione 3: Disposizioni sul funzionamento del regime (541-544)
Sezione 4: Disposizioni sul funzionamento del sistema della sospensione (545-549)
Sezione 5: Disposizioni sul funzionamento del sistema del rimborso (550)
Capitolo 4: Trasformazione sotto controllo doganale (551-552)
Capitolo 5: Ammissione temporanea
Sezione 1: Disposizioni generali (553-554)
Sezione 2: Condizioni per l'esonero totale dai dazi all'importazione

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sottosezione 1: mezzi di trasporto (555-562)
Sottosezione 2: effetti personali dei viaggiatori,merci importate per fini sportivi e materiale destinato al conforto dei marittimi (563-564)
Sottosezione 3: materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi;materiale medico-chirurgico e di laboratorio;animali;merci destinate ad essere utilizzate in zone di frontiera (565-567)
Sottosezione 4: supporti di suono,di immagini o d'informazioni; materiale di propaganda; materiale professionale; materiale pedagogico e scientifico (568-570)
Sottosezione 5: imballaggi; stampi, matrici, cliché,disegni e progetti,strumenti di misura, di controllo e di verifica e altri oggetti similari;utensili e strumenti speciali; merci che devono essere impiegate per l'effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove; campioni; mezzi di produzione sostitutivi (571-575)
Sottosezione 6: merci destinate a manifestazioni o merci per vendita (576)
Sottosezione 7: pezzi di ricambio,accessori e attrezzature normali;altre merci (577-578)
Sezione 3: Disposizioni sul funzionamento del regime (579-584)
Capitolo 6: Perfezionamento passivo
Sezione 1: Condizioni supplementari per il rilascio dell'autorizzazione (585-587)
Sezione 2: Disposizioni sul funzionamento del regime (588-589)
Sezione 3: Disposizioni sull'esonero dal dazio (590-592)

TITOLO IV: DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE RELATIVE ALL'ESPORTAZIONE
Capitolo 1: Esportazione definitiva (788-796)
Capitolo 2: Esportazione temporanea con carnet ATA (797-798)

TITOLO V: ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI
Capitolo 1: Zone franche e depositi franchi
Sezione 1: Disposizioni comuni alle sezioni 2 e 3
Sottosezione 1: definizioni e disposizioni generali (799-802)
Sottosezione 2: riconoscimento della contabilità di magazzino (803-804)
Sezione 2: Disposizioni sulle zone franche soggette a modalità di controllo di tipo I e sui depositi franchi
Sottosezione 1: controlli (805-807)
Sottosezione 2: altre disposizioni sulla gestione della zona franca soggetta al controllo di tipo I e dei depositi franchi (808-812)
Sezione 3: Disposizioni sulle zone franche soggette al controllo di tipo II (813-81[illegible])
Capitolo 2: Riesportazione,distruzione e abbandono (842)

TITOLO VI: MERCI CHE ESCONO DAL [illegible] DOGANALE DELL'[illegible]A (843)

PARTE III: OPERAZIONI [illegible]TE

TITOLO I: MERCI IN [illegible]UZIONE (844-85[illegible])

TITOLO II: PRO[illegible]LLA PESCA MA[illegible] ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MA[illegible]TORIALE DI UN [illegible]ZO DA NAVI DA PESCA COMUNITARI[illegible]

PARTE IV: OBBLIGAZIONE [illegible]E

TITOLO I: GARANZIE [illegible]58[illegible]

TITOLO II: NASC[illegible]'OBBLIGAZIONE DOGANALE
Capitolo 1: [illegible] che non hanno avuto alcuna conseguenza sul funzionamento della custodia [illegible]ea o del regime doganale (859-861)
Capitolo 2: [illegible]e naturali (862-864)
Capitolo 3: Merci che si trovano in una posizione particolare (865-867 bis)

TITOLO III: " RECUPERO DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE" (868-876)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

TITOLO IV: RIMBORSO O SGRAVIO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE
Capitolo 1: Disposizioni di carattere generale (877)
Capitolo 2: Disposizioni d'applicazione relative agli articoli da 236 a 239 del codice
Sezione 1: Domanda (878-882)
Sezione 2: Procedura per la concessione (883-898)
Capitolo 3: Disposizioni specifiche relative all'applicazione dell'articolo 239 del codice
Sezione 1: Decisioni spettanti alle autorità doganali degli Stati membri (899-904)
Sezione 2: Decisioni spettanti alla Commissione (905-909)
Capitolo 4: Assistenza amministrativa tra le autorità doganali degli Stati membri (910-912)

PARTE IV bis: CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA DESTINAZIONE DELLE MERCI (912 bis-912 octies)

PARTE V: DISPOSIZIONI FINALI (913)

ALLEGATI (... omissis) [4]

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[4] Per il testo completo degli Allegati al DAC nel testo vigente, nonché per la tabella sinottica delle modifiche intervenute, si rinvia al *Codice di Diritto tributario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003.

Prospetto sinottico

Per facilitare l'approccio con un materia alquanto complessa, che vede riunite nel CDC (253 artt.) e nel DAC (915 artt. ed oltre 113 allegati) tutte le disposizioni, si ritiene opportuno fornire una tabella di correlazione tra le varie disposizioni per permettere al lettore di impadronirsi più facilmente della materia.

Argomento	*CDC*	*DAC*
Accertamento	da 67 a 71	da 239 a 252
Ammissione temporanea	(da 84 a 90) da 137 a 144	(da 499 a 523); artt. 454, 455, da 458 a 461 e da 553 a 584 DAC
Arrivo delle merci nel territorio doganale comunitario	da 37 a 57	da 182 a 289
DAU	62	da 205 a 217
Depositi doganali	da 98 a 113	(da 499 a 523) da 524 a 535 DAC
Dichiarazione con procedure informatiche	77 (61, lett. b) e da 62 a 76)	da 222 a 224
Dichiarazione in dogana	da 61 a 78	da 198 a 238 e 902; All. dal 31 al 34 (particolari) e dal 35 al 38-ter
Dichiarazione incompleta	76	254 a 259, 268 (dep. doganale); 275 (PA, TSD, AT) da 279 a 281 (dep.
Dichiarazione scritta (procedura normale)		da 198
Dichiarazione semplificata		a 262; da 269 a 271 (dep. doganale); 276(PA, TSD, AT) da 279 a 282
Dichiarazione	61	da 225 a 229
Dichiarazione altre forme	62 a 76	da 230 a 238
Domiciliazione		da 263 a 267 e da 272 a 274 e 276
Esportazione	da 161 a 162; 182 e 183	da 198 a 238 (proc. normale); da 253 a 289 (proc. semplificata); da 788 a 798, da 841 a 843 e da 844 a 856

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Argomento	*CDC*	*DAC*
Garanzia	51; dal 91 al 95; da 189 a 200	artt.: 248, 258, 257, 262, 267, 289, 293, 340-ter, 342 e da 345 a 348, 368, 368-bis, 372 e da 379 a 384, 446 e da 450-bis a 450-quinquies, da 857 a 858
ITV (informazione tariffaria vincolante)	12	da 5 a 15; All. 1 ed 1-ter
Libera pratica	da 79 a 83	da 290 a 308
Obbligazione doganale	4 p. 9) da 201 a 234	da 85[illegible]76-bis
Operazioni privilegiate	da 184 a 188	da [illegible]4 [illegible]
Origine	da 22 a 27	[illegible]23; All. da 9 a 22
Perfezionamento attivo	(da 84 a 90) da [illegible] 129	(da 499 a 523) da 5[illegible]0
Perfezionamento passivo	(da [illegible] da 145 a	(da 499 [illegible]8 a 592
Rappresentanza in Dogana	[illegible] a 64	
Regimi doganali	da 84 a 90, da 9[illegible] da 166	290 a 843
Rimbors[illegible] dei dazi	da [illegible]	da 877 a 912; All. da 111 a 113
Tariffa doganale comune	[illegible]	da 5 a 15
Traffico postale	par. 4	da 237 a 238; All. 42 e 42-ter
Transito comunitario	da 91 a 97, da 163 a 165	da 309 a 462-bis; All. 43 e ss.
Trasformazione sotto controllo doganale	(da 84 a 90); da 130 a 136	(da 499 a 523) e 551 e 552; All. 67
Valore	da 28 a 36	da 141 a 181-bis; All. da 23 a 29
Zone franche e depositi franchi	da 166 a 181	da 799 a 814

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

1 Legislazione doganale dell'UE

Sommario: 1.1. La realizzazione del Mercato Unico Interno. – 1.2. Il Codice Doganale Comunitario (CDC) e le disposizioni di attuazione al CDC (DAC). – 1.2.1. La struttura del CDC. – 1.2.2. La struttura del DAC. – 1.3. Disposizioni comuni.

Riferimenti normativi al Trattato istitutivo CE:
- Artt. da 9 a 37; da 99 a 102 (ora: da 23 a 27 e da 93 a 95 CE, secondo la numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam).

Riferimenti normativi comunitari e loro successive modifiche:
- Reg.to CEE 2913/92 istitutivo del CDC
- Reg.to CEE 2454/93 istitutivo del DAC ed All.ti
- Reg.to CEE 2658/87 istitutivo della N.C. e TDC.

Riferimenti normativi nazionali e loro successive modifiche:
- R.D. n. 65 del 1896: Regolamento per l'esecuzione della legge doganale
- TULD: D.P.R. n. 43/73
- L. 349/89; D.Lgs. n. 105/90; D.Lgs. n. 300/99; L. n. 212/2000; Delibere Direttore Agenzia delle Dogane (Statuto, Regolamento di Amministrazione)
- D.Lgs. n. 374/90; D.Lgs. 375/90; D.
- DD. MM. n. 254/94; 255/94; 156/9
- L. n. 212/2001; D.Lgs. n. 32 n. 209/2001

Riferimenti normativi:
- Singoli Accordi e/o Convenzioni Internazionali

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *La Legislazione doganale è l'insieme delle disposizioni legislative e/o regolamentari, applicabili nel "**territorio doganale comunitario**" (v. voce: –), ed anche al di fuori di esso – normative specifiche o Convenzioni Internazionali lo prevedano – per esempio al regime di **TC esterno** (v. voce: –), alla **Convenzione TIR** (v. voce: –).*

*Tali disposizioni disciplinano **l'importazione, l'esportazione, il transito** delle merci, nonché **l'assoggettamento** di queste **a una qualsiasi altra procedura doganale**, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate negli Stati membri.*

*La **normativa doganale comunitaria**, fatte salve norme specifiche, **si applica, uniformemente in tutti gli Stati membri**, nelle transazioni commerciali tra l'UE ed i Paesi terzi.*

La legislazione doganale è disciplinata prevalentemente da norme di diritto comunitario quali Regolamenti, Decisioni, Direttive (v. voci: Atti di diritto derivato, in parte prima), emanati dal Consiglio e dalla Commissione CE.

La legislazione doganale si impernia fondamentalmente sul Codice Doganale Comunitario (Reg.to/CE 2913/92 e succ. modifiche), e sulle Disposizioni di Attuazione al Codice (Reg.to/CE 2454/93 e succ. modifiche) i cui Istituti saranno l'oggetto precipuo di questo lavoro.

*La **normativa doganale comunitaria** si applica nei confronti di tutte le merci, compreso il carbone e l'acciaio, nonché per il transito dei prodotti radioattivi, la cui disciplina rientra, di norma, nei rispettivi Trattati CECA ed EURATOM (v. capitolo: Diritto Comunitario, in parte I).*

*Questo è un aspetto importante; infatti come a tutti noi è come viene accennato nella prima parte, **i Trattati Istitutivi delle Comunità Europee**, hanno ciascuno una propria sfera di competenza, propri Organi Istituzionali e norme che ad essi promanano.*

*Da non trascurare anche la **normativa e la prassi amministrativa nazionale** che integra e **disciplina** [illegible] **non ancora completamente armonizzati**.*

*La materia doganale [illegible] suo presupposto [illegible] nel TITOLO I (artt. da 9 a 37 TCE, ora: da 23 a 35 CE) del Trattato Istituzionale CE e negli artt. 99, 100 e 100 A del Trattato [illegible]: da 93 a 95 CE [illegible] **unione doganale** è posta alla **base dell'intera [illegible] comunitaria**.*

Alla normativa nazionale degli Stati membri è lasciata la parte organizzativa degli Uffici e la normativa [illegible], che quella comunitaria attualmente non ancora disciplina.

Si pensi ad esempio all'Autorità doganale: il CDC ne dà solo la definizione nell'art. 4, p. 3) e ne dà [illegible] competenze, ma è la normativa italiana che ne individua la struttura [illegible] e la suddivisione degli Uffici doganali a livello nazionale; ciò vale [illegible] il sistema sanzionatorio.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1.1. *La realizzazione del Mercato Unico Interno*

La pubblicazione del **Codice Doganale Comunitario** (CDC), in occasione della realizzazione del Mercato Unico tra gli Stati membri ha costituito una svolta epocale, raggiungendo il primo grande **obiettivo** messo a punto dalle Istituzioni comunitarie con la realizzazione di una delle **quattro libertà** previste dal **Trattato istitutivo della Comunità (Economica) Europea** del 1957 (v.: parte I, cap. 1), così come modificato ed integrato dall'Atto Unico Europeo del 1986, dal Trattato dell'UE del 1992, e dal Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e dal Trattato di Nizza del 20 febbraio 2001: la **libertà di circolazione delle merci** (art. 9 TCE e ss., ora art. 23 CE e ss.).

Questa e le altre tre **libertà**:

– **di circolazione delle persone** (art. 8 A TCE e ss., ora art. 18 e ss.);

– **di prestazione dei servizi** all'interno della Comunità (art. 59 TCE e ss., ora art. 49 CE e ss.);

– **di movimento di capitali** (art. 67 TCE e ss., ora 56 CE e ss.),

costituiscono il baluardo e l'obiettivo dell'Unione Europea. Infatti **prima** che il **campo** d'azione delle **politiche comunitarie** si espandesse ad altri settori, via via che si è procedeva al processo di integrazione europea, il **Trattato istitutivo C(E)E** aveva **contemplato esclusivamente** i **settori connessi** alla **libera circolazione di beni**, servizi, persone e capitali, cioè: **Dogane e commercio estero**, **agricoltura**, trasporti, concorrenza. Successivamente i **Trattati** di **Maastricht** (1992) e di **Amsterdam** (1999) hanno ulteriormente **ampliato i settori di intervento** comunitario (quali: istruzione, cultura, industria, protezione dei consumatori, occupazione, immigrazione).

Notevole è stato altresì lo **sforzo degli operatori** del settore, sia pubblici che privati, di doversi **convertire alla nuova legislazione**, abituati alla normativa nazionale con la quale hanno operato per oltre 20 anni.

Attualmente, a 9 anni dall'entrata in vigore del **CDC**, si è arrivata ad una buona conoscenza delle disposizioni in esso contenute; fino ad un paio di anni orsono molti ragionavano ancora in termini della normativa nazionale precedente (*Testo Unico delle Leggi Doganali*, v. *infra*), ed ancora oggi molti testi tributari fanno riferimento esclusivamente al TULD.

Il processo che ha portato i principi sanciti dal *Codice Comunitario* e dalle *Disposizioni di Applicazione* ad affermarsi è dovuto passare attraverso un lento e graduale **cambiamento di mentalità**, in considerazione del **naturale spirito di resistenza che si oppone**, di regola, anche da parte delle pubbliche amministrazioni, **ai cambiamenti**, soprattutto nei confronti di disposizioni che costituiscono una vera e propria rivoluzione.

Si pensi che prima del **CDC** a disciplinare [illegible] era il **Testo Unico delle Leggi Doganali** (TULD), emanato con D.P.R. [illegible]75.

Esso costituiva la raccolta organica delle disposizioni in materia doganale, ed era a sua volta la trasposizione, la trascrizione, parziale della legge doganale del 1940.

Tuttavia la copiosa normativa di settore, soprattutto la regolamentazione comunitaria, che negli anni si è [illegible] sovrapponendo [illegible] comportato la necessità di adeguare la legislazione nazionale a quella comunitaria, ed aveva reso l'intera materia difficile [illegible] è da gestire per il [illegible] susseguirsi e sovrapporsi, in maniera frammentaria e poco organica, [illegible] decreti e regolamenti comunitari.

L'entrata in vigore del **Codice Doganale Comunitario** (CDC), ha superato tutta questa frammentazione, **disciplinando** la materia con le **Disposizioni di Applicazione al Codice** [illegible] in maniera **completa**, **dettagliata** ed **organica** e soprattutto **uniforme** [illegible] Stati membri.

Nonostante [illegible] CDC ed al DAC siano state apportate negli anni **numerose modifiche** agli articoli, fatto inevitabile in una materia che più delle altre risente dei mutamenti e delle evoluzioni politico-economiche, **l'aver raccolto in un unico "corpus" la normativa ha consentito di seguirne meglio** e senza dispersione **le modifiche stesse e l'evoluzione**.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Non pochi ed ancora irrisolti restano i **problemi legati alla sovrapposizione delle normative** (ci si riferisce alla possibilità di far coesistere e convivere la normativa italiana con quella comunitaria, e di dirimere contrasti; v. voce: *antinomie*, parte prima).

Tale situazione ha posto non pochi problemi a livello pratico.

Si ricordi che il **TULD** non è stato, con l'avvento del CDC, **mai abrogato**, pertanto persiste il tentativo di alcuni operatori di effettuare talvolta strani "collage" di norme al fine di adattare il contenuto del TULD alle disposizioni comunitarie.

Si ritiene invece che tale **problema** possa essere **risolto attraverso** un'**interpretazione sistematica** della normativa, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali della Corte Costituzionale di cui si è già parlato nella prima parte del testo, cui si rinvia.

Vi è altresì una copiosa normativa, comunitaria e [illegible], le cui finalità trascendono l'aspetto tributario e la cui applicazione [illegible]ata, in maniera esclusiva e non, all'Autorità Doganale.

Si pensi a tutti i **servizi extra-tribu**[illegible] ad esempio la t[illegible] specie protette, il traffico degli stupefa[illegible]ressione delle [illegible] alla **PAC** (Politica Agricola Comune), n[illegible] misure di natura [illegible]te alla tutela della salute pubblica (art. [illegible]

Tutte queste **attivi**[illegible] **indirettamen**[illegible] **operazioni doganali**, non rientrano nel[illegible]trattazione che i[illegible] a far conoscere l'attività tecnica cui i co[illegible]tra extra-tributa[illegible]mamente connessi.

Non [illegible] **possibile forni**[illegible]**guata misura di contrasto** ai fenomeni ill[illegible] **se non si co**[illegible] **gli istituti e le procedure della tecnica doganale**.

1.2. *Il* [illegible]*nale Comunitario (CDC) e le disposizioni di attuazi*[illegible]*DC (DAC)*

Grande merito da tributare al Consiglio della CE è quello di aver adottato con il Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 (in *GUCE* L 302 del 22 novembre 1992) il **Codice Doganale Comunitario**, composto da **253 articoli**.

Esso costituisce, unitamente alle "**Disposizioni di Applicazione al CDC**" (**DAC**) emanato con il regolamento della Commissione n. 2454 del 2 luglio 1993 (in GUCE n. L 253 del 11 ottobre 1993) secondo le procedure previste dall'art. 249 CDC, la più imponente opera di **codificazione ed armonizzazione comunitaria di tutti gli Istituti doganali e delle relative norme di applicazione**. Infatti prima dell'attuazione del Codice Doganale Comunitario tutte le disposizioni doganali, per la copiosa produzione normativa in materia, erano disperse in una moltitudine di regolamenti e direttive comunitarie difficili da gestire e coordinare organicamente.

Sia il **CDC** che il **DAC costituiscono così la base giuridica unica di tutte le disposizioni in materia doganale**.

Entrambi **forniscono gli elementi per l'applicazione dei dazi all'importa-**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

zione e/o all'esportazione, nonché tutte le misure e le procedure per attuare gli scambi di merci con i Paesi Terzi.

Lo studio di tali Istituti e procedure è alla base del presente lavoro.

Il ***Testo Unico delle Leggi Doganali*** (TULD) approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (in *G.U.* n. 80 del 23 marzo 1973), trova oramai **applicazione residuale** nei settori non ancora disciplinati e/o armonizzati dalla normativa comunitaria o che la stessa lascia ancora alla disciplina dei singoli Stati membri, come ad esempio nel settore della gestione degli "Spedizionieri e dei loro rappresentanti", delle "Controversie Doganali" nonché per quanto attiene alle violazioni e alle relative sanzioni, ecc.

1.2.1. *La struttura del CDC*

Il Codice è diviso in Titoli, Capitoli e Sezioni. I titoli in numero di IX sono così articolati:

– il **Titolo I "Disposizioni generali"** individua il campo di applicazione del Codice, fornisce le definizioni di base, definisce nell'ambito della legislazione doganale i diritti e doveri delle persone (fisiche e giuridiche);

– il **Titolo II** individua e disciplina quelli che sono gli **elementi costitutivi** della **base imponibile** ai fini dell'applicazione dei dazi (cioè la Tariffa Doganale, l'origine, il valore ecc.);

– il **Titolo III** individua le fasi e le procedure relative agli adempimenti legati alle **merci terze introdotte** nel Territorio doganale, fino a che non abbiano ricevuto una "destinazione doganale";

– il **Titolo IV** enumera le "**destinazioni doganali**" pre[illegible] fornisce la disciplina;

– il **Titolo V** individua le fasi e le procedure [illegible] **merci che escono** [illegible] territorio doganale comunitario;

– il **Titolo VI** riguarda le cosidd[illegible] **zioni privilegia**[illegible] che prevedono una riduzione o esenz[illegible] dazi;

– il **Titolo VII** individua [illegible] costitutivi, modif[illegible] estintivi del rapporto giuridico-tributar[illegible] **gazione doga**[illegible]

– il **Titolo VIII** [illegible] **diritto di ricor**[illegible]

– il **Titolo I**[illegible] le "**disposizion**[illegible]

Ciasc[illegible] **è suddiviso in** [illegible] che a loro volta comprendono più **Sezioni**. S[illegible] Titolo IV, r[illegible] destinazioni doganali", vede le Sezioni a loro volta ripetutamente suddivis[illegible] più opportuna visione d'insieme del contenuto degli argomenti [illegible] rinvia al prospetto – posto all'inizio della parte II del presente test[illegible] porta la **struttura e la rubrica agli articoli del Reg.to CEE n. 291**[illegible] del **CDC**.

1.2.2. *La struttura del DAC*

Il **DAC** è suddiviso in **cinque** parti e segue necessariamente, nella ripartizione

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

in Titoli, Capitoli e Sezioni, la struttura del Codice Doganale di cui ne è il completamento; esse sono così rubricate:

I) ***"disposizioni di applicazione di carattere generale";***
II) ***"destinazioni doganali";***
III) ***"operazioni privilegiate";***
IV) ***"obbligazione doganale";***
IV) bis ***"controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci";***
V) ***"disposizioni finali".***

È composto da **915 articoli** ed oltre un centinaio di **Allegati** che ne costituiscono **parte integrante**. Gli Allegati riportano tutta la modulistica richiamata nelle disposizioni del DAC.

Scopo fondamentale delle **disposizioni di applicazione** è quello di **puntualizzare** le **procedure** degli Istituti già previsti dal CDC **al fine di garantire** una maggiore certezza delle posizioni giuridiche [illegible] ed **un'uniforme applicazione delle procedure** (v. inizio parte [illegible]).

Si rinvia, analogamente a quanto [illegible] per il CDC, per [illegible] a visione d'insieme del contenuto degli [illegible] trattati, alla [illegible] del DAC corredata dai relativi articoli, [illegible] della seconda parte.

1.3. *Disposizioni comuni*

In vigore dal terzo giorno [illegible] pubblicazione, sia il CDC, emanato con Reg.to CEE del Consiglio [illegible] del 19 ottobre 1992, che il DAC, emanato con Reg.to CE della Commissione n. 2454 del 2 luglio 1993 hanno visto la loro **applicabilità** a decorrere dal **1° gennaio 1994**.

L'ambito di [illegible] riguarda le transazioni commerciali che intercorrono tra l'UE, [illegible] i 15 Paesi che attualmente la compongono (a 27 in un prossimo futuro; v. Parte I, Cap. 1) ed il resto del Mondo.

È il caso di ricordare che le numerose modifiche ed integrazioni apportate ai testi dei Regolamenti di base, nonché la necessità di avere una visione unitaria delle disposizioni vigenti, hanno reso necessario la redazione, quale complemento necessario al presente lavoro, di un *testo consolidato* del CDC e del DAC e dei relativi allegati, edito dalla G. Giappichelli con il titolo di ***"Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero"***. Il testo è storicizzato e riporta integralmente gli allegati, per consentire al lettore una puntuale ed aggiornata visione delle disposizioni vigenti secondo il principio giuridico del *"tempus regit actum"*.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Premessa ai capitoli 2 e 3

Occorre preliminarmente aver presente alcune nozioni che consentiranno di poter meglio intendere gli argomenti di riferimento, prima di addentrarci nell'esame dei singoli Istituti e delle procedure della tecnica doganale.

Per comprendere i **limiti spazio temporali** della normativa doganale comunitaria, e cioè quando nasce la pretesa tributaria, a quali tipi di operazioni, in quali ambiti territoriali e nei confronti di chi essa debba applicarsi, occorre esaminare ed aver chiaro, in riferimento alla materia in esame, i concetti di:

– **territorialità, cioè** l'ambito **territoriale di applicazione** della normativa doganale sia ai fini dell'applicazione degli Istituti doganali e della pretesa tributaria comunitaria relativa alle **"risorse proprie"** (Dazi), che ai fini della "**fiscalità interna**" (IVA, Accise), la quale, di norma, viene applicata e riscossa nel Paese membro dove la merce viene immessa in consumo;

– **obbligazione doganale** cioè la pretesa tributaria;

– **soggetti attivi e passivi** quelli nei confronti dei quali il rapporto si instaura e la normativa si applica.

Si noti che la trattazione degli argomenti nei capitoli [illegible] oga in parte allo schema seguito dal CDC.

Il Codice Doganale Comunitario, infatti, [illegible] obbligazione doganale nel Titolo VII verso la fine, negli artt. da 201 [illegible] 253 articoli di cui [illegible] stituito.

La scelta è dettata dalla co[illegible] che anticiparne la [illegible]one permette al lettore di poter poi me[illegible]endere gli altri [illegible] che all'obbligazione doganale si collegano co[illegible] rinvii.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2 Ambito territoriale di applicazione della normativa doganale comunitaria: territorio doganale

SOMMARIO: 2.1. L'ambito di applicazione della normativa doganale comunitaria. – 2.2. Il Territorio doganale comunitario. – 2.3. La territorialità dell'imposta nella fiscalità interna. – 2.4. Territorialità ai fini IVA. – 2.5. La territorialità per le "Accise". – 2.6. La zona di vigilanza doganale. – 2.6.1. Zona di vigilanza doganale terrestre. – 2.6.2. Zona di vigilanza doganale marittima. – 2.7. Gli spazi doganali e il circuito doganale. – 2.7.1. Lo spazio doganale. – 2.7.2. Il circuito doganale. – *Appendice.*

Riferimenti normativi comunitari:
- Art. 3 CDC
- Art. 161, 3° comma, DAC.

Riferimenti normativi nazionali:
- Artt. 7, 8, 8-bis, 9 D.P.R. n. 633/72
- Art. 1 D.Lgs. n. 504/95 TUA
- Artt. 17, 18, 29 TULD.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *Il **Territorio doganale** o **Territorio**, previsto dal CDC, comprende, salvo eccezioni, l'insieme dei Territori degli Stati membri, comprese le acque territoriali, lo spazio aereo, ecc. (v. voce: –).*

La territorialità è un concetto importante per delimitare l'ambito in cui la normativa doganale opera.

In particolare, la territorialità nelle disposizioni del CDC, attiene al campo di applicazione dei tributi doganali e dei dazi sulle operazioni commerciali tra i Paesi dell'UE e quelli terzi.

*Tale concetto è rilevante anche per la **fiscalità interna**, non disciplinata dal CDC, ma dalla normativa nazionale di settore, come nel caso dell'IVA e delle ACCISE, che rientrano tra i **tributi doganali** (v. voce: –), cioè di quei tributi che la Dogana è autorizzata a riscuotere.*

***Il CDC** ha introdotto un concetto nuovo di territorialità, che è espressione di una realtà politico-geografica realizzatasi dal 1° gennaio 1993 con **il "Mercato Unico"** e la conseguente libera circolazione delle merci in ambito comunitario.*

*Al concetto di **Territorio Nazionale** si è andato **sostituendo**, ai fini doganali, quello di **Territorio Comunitario**.*

Precedentemente alla realizzazione del Mercato Unico (v.: sintesi, capitolo 5, parte seconda) il concetto di "territorialità" previsto nelle legislazioni doganali dei singoli Stati membri dell'Unione Europea coincideva, salvo eccezioni, con i confini geo-politici dei singoli Stati; pertanto ai fini dell'imposizione tributaria, o dell'applicazione dei vari Istituti doganali, il riferimento territoriale era determinato dall'immissione in consumo e/o dalla movimentazione della merce dentro o fuori i confini nazionali.

Attualmente, invece, il CDC che disciplina in maniera organica ed uniforme per tutti i Paesi membri l'intera normativa doganale, considera i territori degli Stati membri come un unico ***Territorio Doganale****, la cui* ***frontiera comunitaria*** *è costituita solo dai confini dei Paesi membri con i Paesi terzi.*

2.1. *L'ambito di applicazione della normativa doganale comunitaria*

Si deve necessariamente evidenziare che il **Concetto di Territorialità** è rilevante sia ai fini dell'applicazione dei singoli Istituti doganali che ai fini dei dazi e delle altre risorse proprie della Comunità costituenti la fonte di finanziamento del bilancio Comunitario.

La **nozione** di **Territorialità** è fornita dal CDC, ma solo ai primi due aspetti summenzionati: **la normativa doganale ed i dazi, non comprende invece la cosiddetta fiscalità interna** (v. voce: [illegible], capp. 2 e 3, *infra*; v. voce: *Tributi doganali e Paesi*, parte II, [illegible]).

L'art. [illegible], già modificato [illegible] dalla prima stesura, a seguito della contenuta [illegible] legata alla [illegible] degli sviluppi economico-politici, fornisce una definizione dettagliata del **Territorio doganale comunitario**.

2.2. *Il Territorio doganale comunitario*

Il Territorio doganale comunitario è lo spazio che comprende, in linea generale, i Territori dei Paesi membri dell'Unione Europea con le loro acque territoriali, le acque marine interne, e lo spazio aereo sovrastante.

Costituiscono eccezioni a tale assunto:

A) Le "zone" che, pur facendo parte del territorio politico degli Stati membri, non rientrano nel "Territorio doganale comunitario".

Lo scambio commerciale con tali "zone" comporta formalità di importazione e/o di esportazione, come se fossero Paesi terzi (pertanto **la sigla** sulla casella 1 del formulario *DAU* (v. voce: –) per le dichiarazioni doganali sarà IM oppure EX a secondo che le merci vengano introdotte o fatte uscire dal Territorio doganale comunitario (secondo procedure diverse che nel corso del testo verranno esaminate).

Tali territori sono:

– per la Danimarca: le Isole Faeröer, la Groenlandia;
– per i Paesi Bassi: le Antille Olandesi;
– per la Spagna: Ceuta e Melilla;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– per l'Italia: Livigno, Campione d'Italia, le acque nazionali del lago di Lugano;
– per la Francia: Saint-Pierre e Miquelon, Mayotte;
– per la Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen.

Inoltre, per l'isola **Helgoland**, le merci **spedite da** quell'isola verso l'UE vengono **considerate**, come per gli altri territori, **merci terze**, mentre le merci **spedite** dall'UE **verso** l'isola di Helgoland, "... **non si considerano esportate** fuori dal territorio doganale comunitario, ai sensi dell'art. 161, 3° par., del CDC".

B) I territori che pur facendo parte del territorio doganale comunitario, non applicano le norme comunitarie in tema di IVA, previste dalla cosiddetta VI Direttiva (la 77/388/CEE), che disciplina ed armonizza la normativa IVA in ambito comunitario; pertanto gli scambi tra tali "località" ed i 15 Stati membri avviene con le formalità del transito comunitario interno, in conformità dell'art. 315, già art. 311, lett. c), del DAC, contraddistinto dalla sigla sull'apposito formulario *DAU* (v. voce: –): T2LF apposto nella casella 1 (v. voce: *DAU*).

Tali territori sono:
– per la Spagna: Isole Canarie;
– per la Francia: Guadalupe, Martinica, Riunione, Guyana francese;
– per il Regno Unito: Isole Normanne o del Canale;
– per la Grecia: Monte Athos.

Per completezza di esposizione, si riporta l'art. 3 del CDC, nella versione aggiornata.

Reg.to CEE n. 2913 del 12.10.1992 (*G.U.* n. 302 del 19.10.1992) Reg.to (CEE) del Consiglio che istituisce un Codice Doganale Comunitario. In vigore dal 22.10.1992 con effetto dall'1.1.1994 Per il Regno Unito Titolo VIII si applica dall'1.1.1995.

Art. 3: Territorio doganale della Comunità [illegible] con atto di a[illegible] l'A, FI, SV – *G.U.* L. 1 dell'1.1.199[illegible] Reg. CE n. 82/96 [illegible] del 21.1.1997.

1. Il territorio doganale della Comunità comprende:
   – il territorio del Regno di Belgio,
   – il territorio del Regno di Danimarca, a [illegible] delle isole Faeröer e della Groenlandia,
   – il territorio della Repubblica Federale di Germania ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Busingen (trattato del 23 novembre 1964) tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),
   – il territorio della Repubblica Ellenica,
   – il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla,
   – il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei Territori d'Oltremare [1] e per Saint-Pierre e Miquelon e per Mayotte,

[1] Fanno parte dei **Paesi e Territori d'oltremare (PTOM)**:
– Groenlandia;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica d'Austria,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio della Repubblica di Finlandia,
- il territorio del Regno di Svezia,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole Normanne e l'isola di Man.

2. I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in [illegible] convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:
   - *Francia* Il territorio del Principato di M[illegible]ale è definito ne[illegible]nvenzione

---

- Nuova Caledonia e dip[illegible];
- Polinesia francese;
- Terre australi e [illegible]Francesi;
- Isole Wallis [illegible];
- Mayotte;
- S[illegible] Miquelon*;
- [illegible]
- Antille olandesi (sp[illegible]Nomenclatura, cui si rinvia, infra);
- Anguilla *;
- Isole Cayman;
- Isole Falkl[illegible]
- Ge[illegible]sole Sandwich del Sud;
- M[illegible]
- P[illegible]
- Sant'Elena*, Isole Ascensione*, Tristan da Cunha*;
- Territori dell'Antartico britannico;
- Territorio britannico dell'Oceano Indiano;
- Tuks* e Caiços*;
- Isole Vergini Britanniche:

N.B. I territori contrassegnati con l'asterisco (*) sono considerati, attualmente, i meno sviluppati dei Ptom, pertanto la Comunità riserva loro un trattamento particolare.

I PTOM, che **non sono Paesi terzi né fanno parte del "mercato unico"**, devono adempiere gli obblighi commerciali stabiliti per i Paesi terzi, specie per quanto riguarda le ***norme di origine***, il rispetto delle norme *sanitarie* e *fitosanitarie* e le *misure di salvaguardia*.

L'Associazione dei ***PTOM*** con la Comunità è stata attuata con Decisione del Consiglio 91/482/CEE fino al 1° dicembre 2001; per il periodo successivo, a norma dell'art. 187 CE, è stata emanata una nuova Decisione la 2001/228r/CE. L'attenzione verso i PTOM acquista fondamentale rilievo proprio per le peculiarità di tali Paesi. Essi infatti godono di ***esenzioni*** dei ***dazi doganali*** per i propri *prodotti originari*, nonché beneficiano del "cumulo" (v. voce: *origine delle merci*) con prodotti originari degli Stati Africa, Caraibi e Pacifico (detti: ACP) o della Comunità stessa, e ciò, come si può immaginare, provoca o **rischia di provocare gravi *perturbazioni*** al **funzionamento** di alcuni settori della **Politica Agricola Comune**, in particolare quelli del riso e dello zucchero.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (*G.U.* del 27 settembre 1963, pag. 8679).

– *Italia* Il territorio della Repubblica di *San Marino* ha concluso con la Comunità un accordo di Unione doganale e di cooperazione contenente specifiche diposizioni commerciali e doganali (Decisione CEE 27.2.92 in *GUCE* L 359 del 9.12.92) [2].

3. Fanno parte del territorio doganale della Comunità le *acque territoriali* [3], le acque marittime interne e lo *spazio aereo* [4] degli Stati membri e dei territorio di cui al par. 2, ad eccezione delle acque territoriali, delle acque marittime interne e dello spazio aereo appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.

2.3. *La territorialità dell'imposta nella fiscalità interna*

La nozione di **Territorio doganale**, contenuta nel CDC, come già accennato, è **rilevante per** quanto concerne l'applicazione della normativa doganale comunitaria e per la **riscossione dei dazi**; **non lo è** invece **ai fini** della cosiddetta **fiscalità interna** (quale IVA ed Accise; v. voce: *Diritti doganali nazionali*) riscossa dall'Autorità doganale dei singoli Stati membri, in virtù di determinati presupposti.

---

[2] In particolare l'intesa con l'Italia è stata conclusa in data 14.4.1992, mentre l'Accordo di "cooperazione ed Unione doganale" con la CEE è stato concluso il 16.12.1991.

Inoltre, per maggior chiarezza si può dire che la Repubblica di San Marino resta fuori dal territorio comunitario, pur facendone parte doganalmente. Gli scambi [illegible] l'Italia sono disciplinati da norme particolari: art. 71 D.P.R. n. 633/72; D.M. 14.12.1993 [illegible] rc. n. 158/E/2000; D.L. n. 331 conv. in l. n. 427/93, artt. 38 e 41; D.L. n. 16/93 conv. [illegible] n. 75/93, art. 6.

[3] La convenzione di Montego Bay (riportata nel *Codice* [illegible] *ario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003) ha fissato [illegible] l'ampiezza mass[illegible] elle acque territoriali; essa prevede anche una zona co[illegible] 24 miglia, ove [illegible] ero può esercitare un'attività di vigilanza per [illegible] oni delle prop[illegible] lare di quelle doganali, fiscali, sanitarie e dell'[illegible] ne, nonché di punir[illegible] di leggi commesse nel proprio territorio o m[illegible] La nozione di *acque* [illegible] nella legislazione italiane è disciplinata dall'a[illegible] della navigazione [illegible] *Codice di Diritto Tributario internazionale e C*[illegible] *ero*, cit.), che p[illegible] nsione massima di 12 miglia marine dalla costa [illegible] sovranità dello Stat[illegible] un'estensione di 24 miglia marine entro le quali [illegible] esercitare poteri d[illegible] anale, sanitaria, ecc.

[4] La qualifi[illegible] dica dello spazio a[illegible] oggetto di dibattiti dottrinari (Ballarino, Fauch[illegible] Leanza, Bentivoglio [illegible] D. n. 2207 del 1923, mutuando in buona parte dalla Co[illegible] zione di Parig[illegible] ermato il principio della piena e completa sovranità di ogni Stato sull'atmosf[illegible] nte il suo territorio e le sue acque territoriali ed il diritto dello Stato medesim[illegible] la propria giurisdizione.

Successivamente la [illegible] one di Chicago del 1944 modificata dal Protocollo di Montreal del 1961, [illegible] con legge, secondo la prassi costituzionale, afferma il "principio della non-[illegible] spazio aereo" sancendo la piena sovranità degli Stati (si veda art 794 ed art. 795 [illegible] –, – ☺ –). Tale principio sembra in contrasto con il diritto di transito inoffensivo degli a[illegible] omobili stranieri (v. art. 3 cod. nav., – ☺ –) e di libertà dello spazio aereo sovrastante l'alto mare, principi questi riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra del 29 aprile 1958 sull'alto mare e da quella di Montego Bay del 1982 sul diritto del mare, la quale riconosce anche il diritto di passaggio in volo negli stretti usati per la navigazione aerea.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Per fiscalità interna si deve **intendere** quella applicata alle **merci immesse in consumo** nei singoli Stati membri, come nel caso dell'IVA. Si pensi ad esempio, per l'Italia, all'*IVA* (v. voce: –) riscossa a seguito di un'operazione di *importazione* (v. voce: –) o alle *Accise* (v. voce: –) pagate all'Erario a seguito della loro immissione in consumo.

Mentre per le *risorse proprie* (v. voce: –) di cui fanno parte i dazi, vi è **la completa armonizzazione**, per altri tributi invece, pur essendo prevista una perfetta corrispondenza in tutti gli Stati membri (come IVA ed Accise; v. voce: Tributi doganali), vi è una politica di **riavvicinamento** a mezzo di Direttive comunitarie (v. voce: parte I, cap. 2, par. 2.15). Tali tributi sono tuttora riscossi dai singoli Stati membri al verificarsi di determinati presupposti e con le aliquote e le modalità previste dai propri Ordinamenti. L'esempio più immediato può essere il vino, la cui Accisa in Italia ha aliquota 0, mentre in Svezia, attualmente, l'aliquota per il "vino tranquillo" (così definito per distinguerlo dal "vino fortificante") è pari a € 318,99 ogni 100 litri di prodotto. Ciò significa che mentre in Svezia sul prezzo del vino viene applicata un'Accisa pari a € 3,[illegible] in Italia essa è pari a [illegible] importo, che concorre alla formazione [illegible] imponibile, verrà [illegible] la corrispondente IVA svedese. In [illegible] a quanto appena [illegible] si ricorda che prima dell'introduzione [illegible] vigeva per i prodotti agricoli (PAC) un regime agromonetario volto [illegible] il reddito dei [illegible] agricoli comunitari dalle oscillazioni [illegible] monete europee [illegible] furono ideati sia un'unità di conto (*ECU*, [illegible], v. parte I, cap. [illegible] di conversione da applicare nel quadro [illegible] PAC.

Parallelamente all'a[illegible] modifica del concetto di "territorio doganale" anche quello di "[illegible]" riferito alla fiscalità interna è mutato.

2.4. *Territorialità ai fini IVA*

L'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 che fornisce la nozione di "**territorialità**" per quanto riguarda la disciplina **dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1993** ha assunto un nuovo aspetto, riportando una distinzione prima inesistente tra:

– **territorio nazionale**

e

– **territorio comunitario**.

Tale articolo è stato più volte oggetto di modifiche, non ultima, all'inizio del 1996, in occasione dell'ingresso nell'UE di Austria, Finlandia e Svezia, in virtù dei Trattati di esecuzione che hanno ratificato i Trattati di adesione.

Per una cognizione comparativa con il dettato dell'art. 3 del CDC, si riporta di seguito l'art. 7 succitato per poter meglio individuarne le differenze:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

«D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (*G.U.* n. 292 dell'11.11.1972): Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7: Territorialità dell'imposta (testo vigente).

Iva (Territorialità)

Agli effetti del presente decreto:

a) per **'Stato'** o **'Territorio dello Stato'** si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per **'Comunità'** o **'Territorio della Comunità'** si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le **seguenti esclusioni**, oltre quella indicata nella lettera a):
   1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
   2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
   3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d'oltremare;
   4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l'isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Le **cessioni di beni** si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello Stato ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel caso di trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto è effettuato nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo in due Stati membri diversi e luogo di partenza quello del primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo punto di sbarco.

Le **prestazioni di servizi** si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nello stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché quando sono rese da **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato se sono rese da stabili organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera **domicilio** il luogo in cui si trova la sede legale e **residenza** il luogo in cui si trova la sede effettiva.

In deroga al comma precedente e terzo comma:

a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile è situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le pre-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

stazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso;

c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;

d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale, nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni finanziarie e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle; nonché le cessioni di diritti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nello stesso o a soggetti non residenti che non hanno stabilito il domicilio [illegible] e quando sono rese a **stabili organizzazioni** in Italia di soggetti non residenti all'interno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea;

e) le prestazioni di servizi [illegible] di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti negli Stati membri della Comunità economica europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo d'imposta nello Stato del domicilio o la residenza;

f) le operazioni di cui alla lettera d), prestazioni di servizi di telecomunicazione, prestazioni di consulenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità economica europea nonché le prestazioni relative a contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da **stabili organizzazioni** operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia (*a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità economica europea*) [5], si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa;

f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato.

[5] Frase eliminata dalla l. n. 342/2000.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le **cessioni all'esportazione**, le **operazioni assimilate** a cessioni all'esportazione e i **servizi internazionali** o **connessi agli scambi internazionali** di cui ai successivi artt. 8, 8 bis e 9».

L'art. 7 del D.P.R. n. 633/72, ha subito numerose modifiche che vengono riportate nel riquadro sottostante, al fine di poterle storicizzare.

«D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 (*G.U.* n. 292 dell'11.11.1972): Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 10.10.2000 – modificato da: l. n. 342 del 21.11.2000.

1) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 28.09.97 al 09.12.2000 – così modificato da: D.L. n. 328 del 29.09.97, conv. In l. n. 410 del 29.11.1997, art.2, comma 1° lett. a)
2) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 14.03.97 – così modificato da: l. n. 28 del 18.02.97 art. 2
3) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 01.01.97 al 13.03.97 – così modificato da: D.L. n. 669 del 31.12.96 art. 2
4) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 01.01.96 al 31.12.96 – così modificato da: l. n. 549 del 28.12.95 art. 3
5) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 28.12.95 al 31.12.95 – così modificato da: D.L. n. 542 del 23.12.95 art. 7 (non convertito)
6) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 29.10.95 al [illegible].95 – così modificato da: D.L. n. 440 del 27.10.95 art. 7 (non convertito)
7) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal [illegible].10.95 – così modificato da: D.L. n. 331 del 30.08.93 art. 57, conv. [illegible]. in l. n. 427 del [illegible].93
8) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vig[illegible].93 al 29.08.93 – così modificato da: D.L. n. 213 del 30.06.93 art. 57 (non convertito)
9) Art. 7: Territorialità dell'imposta – [illegible] dal 02.05.93 al 30.[illegible].93 – così modificato da: D.L. n. 131 del 29.[illegible] (non convertito)
10) Art. 7: Territorialità dell'[illegible] in vigore dal 02.03.[illegible].01.03.93 – così modificato da: D.L. n. 47 [illegible] art. 57 (non co[illegible]
11) Art. 7: Territorial[illegible]posta – in vig[illegible] al 01.03.93 – modificato da: D.L. n. 5[illegible].92 art. 57 (non[illegible]
12) Art. 7: Territorialità dell'imposta – [illegible] 27.01.91 al 31.12.92 – così modificato da: [illegible] 428 del 29.12.[illegible]
13) Art. 7: Territorialità dell'im[illegible] in vigore dal 01.01.82 al 26.01.91 – così modificato da: D.P.R. n. 793 del [illegible] art. 3
14) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 31.12.80 al 31.12.81 con effetto dal 01.04.79 – così modificato da: D.P.R. n. 897 del 30.12.80 art. 1
15) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 04.04.79 al 30.12.80 con effetto dal 01.04.79 – così modificato da: D.P.R. n. 94 del 31.03.79 art. 9
16) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 01.02.79 al 03.04.79 – così modificato da: D.P.R. n. 24 del 29.01.79 art. 1
17) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 29.12.74 al 31.01.79 con effetto dal 01.01.75 – così modificato da: D.P.R. n. 687 del 23.12.74 art. 1

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

18) Art. 7: Territorialità dell'imposta – in vigore dal 01.01.73 al 28.12.74 a seguito di modifica apportata da: D.P.R. n. 687 del 23.12.74 art. 1».

La **nozione di "territorialità"** riferita alle **operazioni intracomunitarie, invece,** è data dall'art. 40 del D.L. 331/93 conv. con modifiche nella l. n. 427/93, qui di seguito riportata.

«D.L. n. 331 del 1993 conv. con modifiche in l. n. 427 del 1993.

Art. 40: Territorialità delle operazioni intracomunitarie (testo vigente)

"1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.

2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l'acquirente è ivi soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato, o che la destinazione dei beni sia comunque effettuato senza pagamento dell'imposta. L'acquisto intracomunitario dei beni spediti o trasportati in altro Stato membro dai cessionari stessi risultano ivi effettuati in successiva cessione a soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o a ente non assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario è stato designato come debitore dell'imposta relativa.

3. In deroga all'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni, cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell'articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni cessionari trasportati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati nel territorio di tale ultimo Stato.

4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:

a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7 secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a lire 54 milioni (divenuti € 28.922) e sempreché tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

4-bis. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese ad un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.

5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta.

6. In deroga all'articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro.

7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.

8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l'operazione cui l'intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro.

9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le operazioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonché le prestazioni di servizi di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro».

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

2.5. *La territorialità per*

Analogamente ai [illegible] applicazione della [illegible] voce: *Diritti doganali*) è significativo il [illegible] territorialità.

Ai fini [illegible] d'accisa – di [illegible] della A del TUA – rileva, ad esempio, la nozione [illegible] acque. Infatti [illegible] dall'accisa compete ai prodotti petroliferi impiegati come carburanti [illegible] navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navig[illegible] nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci e per il [illegible] di vie navigabili e porti (v. Decreto ministeriale 16 novembre 1[illegible] *G.U.*, 13 gennaio, n. 10 – ☺ –).

Il Testo U[illegible] disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui c[illegible]mi (D.Lgs. n. 504/95, – ☺ –) all'art. 1, comma 3, dà una definizione di Territorialità, delimitandone l'ambito territoriale di applicazione, ai fini delle *Accise* (v. voce: –).

«D.Lgs. n. 504 del 26.10.1995 (*G.U.* n. 279 del 29.11.1995): Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative: TUA.

Art. 1: (Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/93 convertito con mod. in l. n. 427 del 1993)

Ambito applicativo e definizioni – in vigore dal 14.12.1995
comma 1 (*omissis*)
comma 2 (*omissis*)
comma 3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per **"Stato"** o **"territorio dello Stato"** il territorio della Repubblica Italiana, con esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per **"Unione europea"** o **"territorio dell'Unione europea"** il territorio corrispondente al campo di applicazione del trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella precedente lettera a):
   1) per la Repubblica francese, i dipartimenti d'oltremare;
   2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;
   3) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:
   1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;
   2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica Federale di Germania;
   3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;
   4) della Repubblica di *San Marino*, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni».

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Si noti che gli argomenti trattati nel testo sono riferiti alla normativa disciplinata dal CDC; si ricorda che per l'IVA e per le Accise il **presupposto di imposta** è diverso, pertanto per renderne più chiara la visione si riporta uno schema che ne riassume le diversità (v. Tabella 1).

Tabella 1

Tributi	*Presupposto*	*Fonte normativa*
IVA	*Oggettivo:* – cessione di beni e prestazione di servizi; – importazioni; – cessioni ed acquisti intracomunitari.	Artt. da 1 a 12 D.P.R. n. 633/72;
	Soggettivo: – attività di impresa; – attività di arti o professioni; – importazioni da chiunque effettuate; – stabile organizzazione [6]; – enti non commerc. (acq. intracom.-art. 38,3C-); – acquisti di auto nuove nell'UE da chiunque effettuate (art. 38, 3E).	Artt. 38, 40, 41 D.L. n. 331/93 conv. con mod. in l. n. 427/93
	Territoriale: – operazioni effettuate nel territorio nazionale; – operazioni effettuate negli scambi intracomunitari; – operazioni effettuate extra UE.	
ACCISE	*Momento generativo:* – fabbricazione; – importazione. *Momento impositivo:* – immissione in consumo.	2 TUA
DAZI della TDC	V. Tabelle 1 e 2, in Capitolo [illegible] Seconda: "Obbligazione doganale"	Art. [illegible] 11 CDC

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

[6] Manca una definizione nel diritto interno di "*stabile organizzazione*", seppure la stessa venga impiegata numerose volte nel diritto tributario (D.P.R. n. 633/72; VI ed VIII Direttiva CEE). Tale espressione, peraltro, è sempre più spesso richiamata nella prassi amministrativa, nella giurisprudenza e nella dottrina soprattutto con riferimento ai criteri di tassazioni riferiti [illegible] elettronico. Per avere una definizione di "stabile organizzazione" bisogna rifarsi [illegible] n. 501504 del 1991) alla nozione formulata dall'art. 5 del testo OCSE che definisce [illegible] organizzazione: "una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività". L'OCSE fornisce, una lista esemplificativa di fattispecie che costituiscono una stabile organizzazione ed una lista, invece, di situazioni che non danno luogo ad una stabile organizzazione.

2.6. *La zona di vigilanza doganale*

Benché la **normativa doganale comunitaria** *modifichi* sostanzialmente molte **procedure, termini ed Istituti** già **previsti** da quella **nazionale**, nonché *ridefinisca* la delimitazione del territorio doganale, si ritiene che parte delle disposizioni nazionali non riprese integralmente a livello comunitario, come quelle relative alla zona di vigilanza doganale, debbano essere necessariamente interpretate sistematicamente, ove non in contrasto con le prime.

Ciò in quanto non è possibile applicarle più alla lettera, in considerazione dei mutati scenari comunitari che, però, non hanno tenuto conto del coordinamento delle varie realtà preesistenti nei singoli Stati membri.

Pertanto si ritiene che tali disposizioni siano tuttora in vigore, per la loro rilevanza procedurale, legata alle attività di polizia tributaria e giudiziaria che in tali luoghi si possono porre in essere, e quindi ne [illegible] un accenno.

La ***zona di vigilanza doganale***, prevista e disciplinata dall'art. 17 del TULD, è lo spazio sottoposto a particolare sorveglianza ai fini della difesa [illegible] che si estende per 10 fino a 30 Km all'interno del confine terrestre [illegible] a 10 km dal lido verso l'interno, lungo la frontiera marittima. La delimitazione dell'estensione è adottata con decreto del Ministro delle Finanze (D.M. 23 novembre 1985).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

2.6.1. *Zona di vigilanza doganale*

La zona di ***vigilanza doganale*** [illegible] è rilevante ai fini degli atti che in tale zona sono posti in essere dagli **organi di polizia tributaria e giudiziaria**, ai sensi degli **artt. 33 e 35 del D.P.R. 29 gennaio 1929 n. 4**, possono procedere a verifiche, perquisizioni [illegible] che, allo scopo di constatare la legittima provenienza delle merci estere [illegible] diritti di confine.

Si per[illegible] articoli summenzionati, che rientrano nel capo II della l. n. 4/29, – ☺ –. Tale legge per quasi 70 anni ha dettato i principi generali del sistema sanzionatorio tributario, di recente modificato radicalmente dai Dd.Lgss. nn. 471, 472 e 473 del 1997, – ☺ –, in vigore dal 1° aprile 1998. Tali disposizioni hanno abrogato la maggior parte delle disposizioni della summenzionata l. del 1929, facendo salve quelle, già citate, relative alla polizia tributaria.

Occorre ricordare che nella zona di vigilanza doganale vige ***l'inversione dell'onere della prova*** (art. 25 TULD, – ☺ –) cioè, è il detentore che deve dimostrare la legittima provenienza delle merci, soggette a *diritti di confine* (v. voce: –).

Tali disposizioni sembrano solo apparentemente in contrasto con la *presunzione del carattere comunitario delle merci* (art. 313 e ss. – 345 – DAC, – ☺ –) che circolano nell'UE; di fatto esse riguardano circostanze diverse. (v. voce: *cabotaggio*).

2.6.2. *Zona di vigilanza doganale marittima*

L'art. 29 del TULD – ☺ – aveva previsto (v. anche art. 37 CDC, – ☺ –) che: **"è sottoposta a *vigilanza doganale marittima*** la zona costituita dalla fascia del mare

che si estende dalla linea doganale (definita dall'art. 1 TULD, – ☺ –), sino al limite esterno del mare territoriale".

In tale zona la Guardia di Finanza (**G. di F.**) può recarsi a bordo di navi di stazza[7] netta inferiore alle 200 tonnellate, per farsi esibire il manifesto di carico.

Se il responsabile ne sia sprovvisto o si rifiuti di esibirlo e qualora vi siano fondati sospetti di violazione delle norme doganali, la nave può essere scortata alla Dogana più vicina per accertamenti.

Nel caso invece di navi di stazza superiore alle 200 tonn., a meno che non vi sia sbarco, imbarco, o trasbordo di merce, i militari non possono salire a bordo, ma si devono limitare a seguirne i movimenti.

Il regolamento per l'esecuzione della legge doganale n. 65, approvato con Regio decreto del 13 febbraio 1896 e successive modifiche – ☺ –, all'art. 123 disciplina la esecuzione di perquisizioni a bordo delle navi nel caso in cui esistano indizi di violazione delle leggi doganali.

Se la nave batte bandiera estera la perquisizione deve essere autorizzata dal Capo della Dogana o dal Comandante di Gruppo della G. di F.

Occorre altresì ricordare che, ai fini doganali, le **acque territoriali** sono considerate **Territorio Doganale Comunitario** (art. 3 CDC); pertanto, una nave italiana (ad esempio), che oltrepassa le acque territoriali, è fuori dalla giurisdizione delle Autorità competenti, fatta salvo casi specifici, come il diritto di inseguimento in acque internazionali, la cui trattazione però non rientra nel filo conduttore del presente lavoro (per un maggior approfondimento si rinvia alla *Convenzione* ONU sul *diritto del mare*, tenutasi a *Montego Bay* nel 1982 e ratificata in Italia nel 1994 con l. n. 689, in *G.U.* n. 295 del 19.12.1994, con particolare riferimento agli artt.: 100 e ss., 111 e ss. e relativi al *diritto di inseguimento* e la *repressione di attività illecite*, – ☺ –).

2.7. *Gli spazi doganali e il circuito doganale*

Gli **spazi doganali** ed il **circuito doganale** sono **concetti** che si riferiscono a quello di "territorio doganale" di cui sezione in precedenza abbiamo trattato e **sono sconosciuti alla normativa comunitaria**.

Essi sono **ambiti territoriali ben definiti**, posti nel territorio nazionale, per lo più recintati e presidiati dalla Guardia di Finanza, che corrispondono, di norma, ai luoghi ove le merci sono introdotte e vigilate, quando sono presentate in Dogana per ricevere una destinazione doganale.

All'interno degli **spazi doganali** si trovano talvolta i locali di *temporanea custodia* (v. voce: –), cioè quei luoghi ove le merci sono introdotte in attesa di ricevere una *destinazione doganale* (v. voce: –).

---

[7] *La* ***stazza*** *di una tonnellata di stazza è un'unità di misura (di volume), che corrisponde a 2,832 m³* e che presenta la "capacità interna" di una nave. La *stazza lorda* indica la capacità totale, mentre le *stazza netta* indica quella lorda meno i volumi degli spazi non utilizzati per il trasporto (serbatoi, locali per l'equipaggio, locali motori, ecc.). L'ufficio del porto dove la nave viene iscritta rilascia il *certificato di stazza* (art. 138, comma 4, cod. nav., – ☺ –).

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

La **differenza** tra i due concetti di **spazio** e **circuito doganale** è in termini operativi.

2.7.1. *Lo spazio doganale*

Gli **spazi doganali** definiti dall'art. 17 del TULD, – ☺ –, sono istituiti per **finalità di *vigilanza e controllo*** (v. voce: –); si pensi alle aree interne degli aeroporti o a quei luoghi recintati, che costituiscono gli spazi doganali nelle Dogane interne, dove le merci estere e/o comunitarie vengono introdotte per essere vincolate ad un regime doganale, previa presentazione di una dichiarazione scritta su formulario DAU.

Il concetto di "**spazio doganale**" è rilevante [illegible] ai fini sanzionatori nelle fattispecie di contrabbando, previste dall'art. [illegible] d, TULD, – ☺ – nei casi di asportazione delle merci da tali luoghi [illegible] ca la competenza degli organi che vi operano.

2.7.2. *Il circuito do[illegible]*

Il **circuit[illegible]**, invece, è dis[illegible] dall'art. 18 del TULD, – ☺ –, ed è un'area [illegible] dalla Dogana al [illegible] di operazioni doganali; essa può coincid[illegible] gli spazi do[illegible]

Tale istituto lo si può [illegible]ente comprendere se si parte dal presupposto che ogni operazione doga[illegible]e essere effettuata nel circuito doganale.

Qualora si d[illegible]ettuare un'operazione **fuori** dal **circuito doganale,** ad esempio [illegible]a, occorre l'autorizzazione del Capo della Dogana; si ricordano a [illegible]to le **operazioni domiciliate** (v. voce: *Procedure semplificate*; *procedu[illegible]miciliate*).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Appendice

ESAME DI CASI PRATICI

I concetti di "*spazi doganali*" e "*circuito doganale*" necessitano di alcune fattispecie concrete che ne diano il riscontro pratico-operativo; pertanto si riportano di seguito alcune citazioni della normativa e della prassi amministrativa riferite a detti termini:

A) "spazi doganali":

Caso 1. Il regolamento concernente il *servizio di riscontro* e l'identificazione delle merci sottoposte a vincoli doganali (D.M. n. 256 del 28 gennaio 1994), al cui art. 1 stabilisce che:

«Il servizio di riscontro di cui all'art. 21 TULD, si effettua allo scopo di controllare la corrispondenza dei colli e delle merci alla rinfusa in uscita dagli ***spazi doganali***, come delimitati ai sensi dell'art. 17 del testo unico medesimo, con i documenti doganali od assimilati che li scortano;

Se i colli e le merci alla rinfusa al momento dell'uscita dagli ***spazi doganali*** sono trasportati in contenitori adibiti al traffico internazionale, veicoli o loro comparti sigillati a termini del successivo art. 4 del medesimo regolamento, ed identificati nei documenti di scorta, il *riscontro* è eseguito nei confronti dei contenitori, dei veicoli e dei loro comparti;

Agli effetti del regolamento in esame, si considerano in uscita dagli ***spazi doganali***, oltre alle merci avviate nel restante territorio doganale, anche quelle che, ai fini dell'uscita dal territorio stesso, vengono immesse nelle vie di percorrenza di cui al primo comma dell'art. 9 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Si considerano altresì in uscita dagli ***spazi doganali*** le merci destinate all'uscita dal territorio doganale che vengono imbarcate sulle navi o aeromobili in partenza. Detti mezzi di trasporto restano sottoposti a vigilanza fino alla partenza stessa.

(omissis)

«Per le merci viaggianti sotto regime di transito comunitario in uscita dal territorio doganale verso Paesi non partecipanti al predetto regime si effettua solo gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2.

Fuori dei casi di cui al primo comma, eseguito il riscontro, si prescinde dagli adempimenti prescritti dall'art. 2 per le merci che, sotto regime di transito comunitario o sotto regime di transito scortate da carnet comunitario, siano, in uscita dagli ***spazi doganali***, direttamente inoltre dal territorio doganale od avviate verso l'interno del territorio stesso; e inoltre da detti adempimenti per le merci in uscita dagli ***spazi doganali*** al seguito di viaggiatore, accompagnate da documento doganale emesso su *dichiarazione verbale* (v. voce: –);

(omissis) il riscontro non viene eseguito per le merci in uscita da depositi, magazzini e recinti operanti in qualsiasi regime se compresi in ***spazi doganali*** di maggiore estensione o ricostituiti di varchi presidiati; in tali casi il riscontro viene eseguito all'uscita da detti varchi.

Caso 2. La circolare n. 153/D del 7 maggio 1993 aveva previsto che:

... i luoghi ove il beneficiario intende ricevere o spedire le merci in procedura semplificata non possono essere situati negli ***spazi doganali***.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tuttavia tali luoghi, possono essere situati nell'ambito degli ***spazi doganali*** qualora si tratti di uffici doganali di confine, di mare ed aeroportuali e a determinate condizioni. (Tale affermazione è andata modificandosi nel tempo, v. caso 4, *infra*).

Caso 3. Modifiche alla normativa concernente **la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati: l. n. 92 del 19/3/2001. Art. 2 Estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati**, in vigore dal 19/04/2001.

1. Per i reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacchi lavorati non superiori a 10 chilogrammi convenzionali, punibili con la sola pena della multa, il trasgressore può estinguere il reato effettuando il pagamento di una somma pari ad un decimo della multa applicabile, con un minimo di lire cinquecentomila.

N.B. Per la convenzione delle sanzioni da Lire ad Euro si rinvia a quanto già detto il proposito al cap. 4 parte I, *infra*.

2. Della facoltà di avvalersi della *definizione in via amministrativa* viene dato avviso al trasgressore con la notifica del primo atto di *polizia* [illegible] redatto per l'accertamento del reato.

3. Il versamento della somma di cui al co[illegible] essere effettua[illegible] trenta giorni dalla notifica di cui al comma 2, p[illegible] ispettorato compart[illegible] Monopoli di Stato, ovvero presso il *rice*[illegible] della dogana con[illegible] territorio, a seconda che l'accertamento ven[illegible] al di fuori o all'i[illegible] gli ***spazi doganali***. Ove il pagamento no[illegible] direttamente [illegible] trasgressore provvederà ad inviare copia della rice[illegible] venuto pagamento [illegible] competente entro i dieci giorni successivi al [illegible] per il versam[illegible] di sessanta giorni. Fino alla scadenza dei t[illegible] al presente c[illegible] *dimento penale* rimane *sospeso*.

4. Il pa[illegible] della somma di cui a[illegible] estingue il reato. Resta salvo l'obbligo del [illegible] dei ***diritti doga***[illegible] ai sensi dell'articolo 338 del testo unico delle di[illegible] legislati[illegible] doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gen[illegible] n. 43, e successive modificazioni.

5. Il processo verb[illegible] la violazioni per le quali può avere luogo la definizione in via am[illegible] è trasmesso, a cura dell'organo verbalizzante, oltre che all'autor[illegible] competente, all'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato o a[illegible] capo della dogana, competenti alla gestione del contesto.

6. L'u[illegible] dell'Amministrazione finanziaria competente per la gestione del contesto, qualora il trasgressore non si avvalga della definizione in via amministrativa, invia il processo verbale all'autorità giudiziaria competente, secondo le norme del codice di procedura penale.

7. Nei casi di contrabbando di tabacchi lavorati è disposta sempre la confisca amministrativa dei prodotti con provvedimento dell'ufficio competente alla definizione del contesto.

8. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.

Caso 4. Autorizzazioni e modalità delle procedure semplificate: D.to 7/12/2000.

Art. 8: Merci oggetto della procedura semplificata in vigore dal 18/12/2000 con effetto dal 16/2/2001.

1. Le merci oggetto della dichiarazione incompleta o semplificata di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere presentate, per il compimento dell'operazione doganale, oltre che negli ***spazi*** e nei luoghi indicati dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche nei luoghi, magazzini o depositi dei soggetti per conto dei quali vengono svolte le operazioni **doganali**.

2. Le merci oggetto delle operazioni in procedura di *domiciliazione* di cui all'art. 1,

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

comma 2, vengono ricevute nei luoghi previsti nell'autorizzazione ovvero spedite dai medesimi. Tali luoghi possono anche essere situati negli **spazi doganali** quando le operazioni, avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata ed all'interesse degli operatori economici, non pregiudichino i compiti di vigilanza e di controllo dell'ufficio doganale.

Caso 5. Norme di adeguamento dell'attività degli *spedizionieri* **doganali** alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci**: l. n. 213 del 25/7/2000 – art. 3: Centri di assistenza doganale in vigore dal 16/8/2000**

1. I ***centri di assistenza doganale*** (CAD) di cui al decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.

2. Ai ***CAD*** si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, e di cui all'articolo 2.

3. I CAD, obbligatoriamente muniti di *collegamento telematico* con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la conformità dei dati.

4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalità dagli stessi previste.

5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che negli **spazi** e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni **doganali** di cui all'articolo 17 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti [illegible] quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, [illegible] purché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale [illegible] competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati [illegible].

6. Con provvedimento del Direttore [illegible] Dipartimento [illegible] imposte indirette, da emanare entro [illegible] dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate [illegible] modalità di esercizio [illegible] facoltà di cui al comma 5. Fino alla data [illegible] predetti provvedimenti i CAD già in attività continuano ad [illegible] conformità alle [illegible] cui ai disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.

7. I CAD [illegible] autorizzati a riscuotere i [illegible] quali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni [illegible].

8. I CAD sono abilitati a svolgere [illegible] quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento [illegible] 287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

9. Il Direttore generale [illegible] dipartimento delle dogane e imposte indirette può abilitare altri soggetti, in [illegible] dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo [illegible] previste al comma 5.

Caso 7. Sentenza del 20/06/2000 n. 8341 – ***Corte di Cassazione – Sezione V – sentenza civile:*** TRIBUTI DOGANALI – RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA – Diritti pagati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 62/70 – Domanda di restituzione – Condizione per la presentazione – Presenza della merce negli **spazi doganali** – Necessità.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Massima:
La domanda di ripetizione dei maggiori diritti pagati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 62/70 era subordinata alla presenza delle merci importate negli **spazi doganali**, in forza dell'ultimo comma dell'art. 29 della legge doganale n. 1424/1940 all'epoca vigente, il quale stabiliva che, dopo l'asportazione delle merci, non fossero ammessi reclami «sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce» (*).

B) " circuito doganale":

Caso 1. Il TUA (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) n. 504 del 26 ottobre 1995, all'art. 5 che concerne il Regime del deposito fiscale ha previsto:
– I ***depositi fiscali*** si intendono compresi nel ***circuito doganale*** e sono assoggettati a vigilanza finanziaria; la vigilanza finanziaria è assicurare, tenendo conto dell'operatività dell'impianto, la tutela fiscale [illegible] verso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali [illegible] con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative [illegible] il funzionamento [illegible] carico del depositario i corrispettivi per l'attività [illegible] vigilanza e di controllo [illegible] sua richiesta, fuori dell'orario ordinario.

Caso 2. La Risoluzione [illegible] del 14 marzo 19[illegible] riguardante il suggellamento di merce destinata all'[illegible]ne, ha previsto, [illegible] della normativa comunitaria e nazionale, la possibilità di [illegible] ***suggellamento*** delle merci che si trovano [illegible] ***circuito doganale*** comune tenuto conto delle eventuali misure [illegible]ficazione e descri[illegible] che permetta il riconoscimento».

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

3 *Obbligazione doganale*

SOMMARIO: 3.1. L'obbligazione doganale. – 3.2. Il luogo dove sorge l'obbligazione doganale. – 3.3. Il fatto generatore ed il debitore nell'obbligazione tributaria doganale. – 3.4. Cause che escludono la nascita dell'obbligazione tributaria. – 3.5. Casi particolari: merci oggetto di particolari misure che ne vietino o ne limitino l'importazione o l'esportazione. – 3.6. Le cause di estinzione dell'obbligazione doganale. – 3.7. I soggetti passivi dell'obbligazione tributaria doganale. – 3.7.1. La figura del debitore doganale. – 3.7.2. La solidarietà passiva nell'obbligazione tributaria doganale. – 3.7.3. I soggetti passivi del "rapporto giuridico doganale". – 3.8. Il rimborso e lo sgravio dei dazi.

Riferimenti normativi:

– Obbligazione doganale
- **Artt. 4, p. 9 e da 201 a 234 CDC**
- **Artt. da 859 a 876-bis DAC.**

– Rimborso e Sgravio dei dazi
- **Artt. da 235 a 238 CDC**
- **Artt. da 877 a 912 DAC – Allegati da 111 a 11[illegible]**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *La nozione di* ***obbligazione doganale*** *è fornita dal CDC che la definisce come: "l'obbligo di una persona fisica o giuridica di pagare l'importo dei dazi all'importazione e/o all'esportazione applicabili alle disposizioni comunitarie previste per [illegible] merce".*

Come ogni obbligazione giuridica essa nasce, si modifica e si estingue.

Si ha ***rimborso*** *dei dazi quando l'****interessato*** *presenta all'Autorità doganale un'istanza volta ad ottenere la restituzione di tutto o di parte dei tributi doganali pagati.*

Lo ***sgravio****, invece, ha luogo quando l'****Autorità doganale*** *decide di non riscuotere più un importo [illegible] propri registri contabili (pertanto contabilizzato), ma non ancora pagato dal soggetto passivo d'imposta.*

3.1. *L'obbligazione doganale*

Per poter meglio comprendere l'argomento in esame, occorre preliminarmente fare una distinzione tra:

– **rapporto giuridico doganale**

e

– **obbligazione tributaria doganale**.

In entrambi i casi si è nel campo dei **rapporti obbligatori**, nell'accezione civilistica del termine.

Il ***rapporto giuridico doganale*** è il complesso di **obblighi** che la normativa comunitaria e nazionale impongono **a chi detiene** una determinata **merce**, e **non comporta,** di per sé, **l'obbligo del pagamento dei dazi doganali** (v. voce: *Diritti doganali*).

Si pensi, a tal proposito agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore, come gli adempimenti richiesti dai Capitani di navi provenienti dall'estero diretti in un porto italiano, i quali devono essere muniti del "manifesto di carico" ed esibirlo all'Autorità doganale.

Esistono altri molteplici obblighi e procedure connesse ai singoli "*regimi doganali*" (v. voce: –), come quello appena descritto, **che non fanno nascere**, di per sé, **l'obbligazione doganale ne è rispettata la procedura.**

L'*obbligazione doganale* è **un'obbligazione pecuniaria**, ed è conseguenza del rapporto giuridico doganale, cioè di quella relazione, come prima indicato, che viene **a crearsi tra** l'**Autorità pubblica** e **chi detiene le merci**, **quando** questi pongono in essere una determinata operazione doganale e/o una determinata azione in relazione cui la normativa riconduce la nascita della pretesa tributaria.

Si pensi all'introduzione al consumo della merce estera o comunitaria rispettivamente da fuori il territorio doganale comunitario.

La nascita dell'obbligazione doganale genera il pagamento del tributo.

Il *quantum* sul quale esso si applica è costituito dalla **base imponibile**.

Concorrono a formare la **base imponibile** 3 elementi fondamentali:

– il "***valore in dogana delle merci***";
– l'"***origine delle merci***";
– la "***tariffa doganale comune***";

che verranno trattati in seguito in appositi capitoli.

La **nozione di obbligazione doganale** viene fornita dal CDC che la definisce come **l'obbligo di una persona, fisica o giuridica, di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione e/o all'esportazione** applicabili in virtù delle disposizioni comunitarie previste per una determinata merce (art. 4, p. 9).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

3.2. *Il luogo dove sorge l'obbligazione doganale*

L'individuazione del **luogo dove sorge l'obbligazione** tributaria doganale riveste particolare importanza ai fini della determinazione della competenza territoriale dell'Autorità procedente.

L'art. 215 CDC (nella nuova formulazione, così come sostituito da Reg.to CE n. 955/1999, successivamente integrato da Reg.to CE n. 2700/2000) stabilisce che l'obbligazione doganale sorge nel **luogo in cui avvengono i fatti che la generano**;

– se questo non è conosciuto, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo dove è avvenuta la scoperta dei fatti che hanno generato la nascita dell'obbligazione doganale;

– nel caso, invece, di regimi doganali che implicano il sistema dell'**appuramento** (chiusura amministrativa di una procedura doganale), il luogo è quello dove la merce è stata vincolata al regime, oppure quello di entrata nella Comunità.

Qualora, però, l'Autorità doganale riesca a stabilire che l'obbligazione era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo a cui si fa risalire l'obbligazione doganale, pertanto le **autorità doganali competenti** al recupero ed alla contabilizzazione sono **quelle dello Stato** membro **in cui è sorta** o si ritiene sia sorta **l'obbligazione doganale**.

Se, invece, l'obbligazione è sorta in uno Stato membro, ma **l'importo** della stessa è **inferiore a 5000 Euro**, si considera che **l'obbligazione è sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione** (fattispecie introdotta da Reg.to CE n. 2700/2000).

3.3. *Il fatto generatore ed il debitore dell'obbligazione tributaria doganale*

Consideriamo ora la [illegible] prevista dal CDC, sia alle condizioni generatrici dell'obbligazione doganale, nonché alla persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione.

Il Codice doganale esamina prima le fattispecie relative all'**importazione** (artt. da 201 a 208) e poi i casi relativi all'**esportazione** (artt. da 209 a 211 CDC).

Mutuando dal dettato [illegible] del Codice è possibile configurare schematicamente cinque tipologie [illegible] alla nascita dell'obbligazione doganale all'importazione. Esse [illegible] possono essere così sintetizzate:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tabella 1 – *Importazione*

Il fatto generatore	*La nascita*	*Persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale: soggetto passivo*
Art. 201 CDC Presentazione della dichiarazione scritta ai fini della: – Immissione in libera pratica; – Ammissione temporanea con esonero parziale dei dazi.	Accettazione della dichiarazione doganale relativa all'operazione in questione.	– Il dichiarante (art. 4, p. 18, CDC); – Il rappresentante, nei casi di rappresentanza indiretta; – Le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione, e/o che avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità, quando i dati da loro forniti hanno prodotto una mancata riscossione in tutto o in parte dei dazi dovuti per la merce.
Art. 202 CDC – Irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di merce soggette a dazi all'importazione; – Irregolare introduzione nel territorio doganale comunitario di merce collocata in zona franca o in deposito franco.	Introduzione irregolare delle merci.	– La persona che ha proceduto all'introduzione irregolare; – Tutte le altre persone, a titolo solidale (art. 213), che vi hanno partecipato consapevolmente; – Coloro che pur sapendo abbiano acquistato o detenuto merce introdotta irregolamente.
Art. 203 CDC – Sottrazione irregolare di merce soggetta ai dazi all'importazione, quando le merci stesse siano già state poste sotto il controllo doganale; si pensi ai casi di merce detenuta in custodia temporanea o vincolata ad un regime doganale quale: il transito, il regime di perfezionamento, il deposito doganale, ecc.; – Altre forme di sottrazione rientranti in quelle previste dall'art. 865 DAC.	Sottrazione irregolare.	– L'autore della sottrazione; – Tutte le altre persone, a titolo solidale (art. 213), che vi hanno partecipato consapevolmente; – Coloro che pur sapendo hanno acquistato o detenuto merce sottratta al controllo doganale.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Il fatto generatore	*La nascita*	*Persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale: soggetto passivo*
Art. 204 CDC – Inadempimento degli obblighi; – Inosservanza delle condizioni, dettate dalla normativa doganale comunitaria, per le merci vincolate ad un regime doganale o detenute in "temporanea custodia". *Eccezioni*: non fanno nascere l'obbligazione tributaria le fattispecie elencate nell'art. 859 DAC, fatta salva però la possibilità di applicare le disposizioni repressive in vigore.	– L'inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; – Quando, a posteriori, si constati che la merce dichiarata per un determinato vincolo doganale non aveva le condizioni stabilite dal vincolo o per la concessione di particolari benefici: si pensi alla concessione di un dazio ridotto o nullo.	– La persona tenuta all'adempimento degli obblighi previsti.
Art. 205 CDC Violazione delle disposizioni relative al consumo ed utilizzazione, nonché alla scomparsa non soddisfacentemente giustificata, di merce posta in *depositi franchi* o in *zone franche*.	Consumo o utilizzo per la prima volta in violazione delle condizioni previste dalla normativa in vigore.	– La persona responsabile del consumo o dell'utilizzazione irregolare; – Tutte le altre persone (art. 213) che abbiano consapevolmente o ragionevolmente partecipato alla violazione commessa; A titolo sussidiario, in caso di mancata identificazione del/i responsabile/i, l'ultimo possessore delle merci.

Parallelamente per l'esportazione:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2 – *Esportazione*

Il fatto generatore	*La nascita*	*Persona tenuta all'adempimento dell'obbligazione doganale: soggetto passivo*
Art. 209 CDC Presentazione, all'autorità doganale, di una dichiarazione scritta ai fini della: – Esportazione, di merce soggetta ai dazi all'esportazione.	Accettazione della dichiarazione doganale relativa all'operazione in questione.	– Il dichiarante (art. 4, p. 18, CDC); – Il rappresentante, nei casi di rappresentanza indiretta.
Art. 210 CDC Uscita dal territorio doganale comunitario di merce soggetta a dazi all'esportazione, mancata presentazione della dichiarazione in Dogana.	Uscita irregolare [illegible] merci dal t[illegible] ganale com[illegible]	[illegible] persona che ha effettuato l'atto di uscita; – In via sol[illegible] 213), tutte le persone, che hanno partecipato consapevolmente.
Art. 211 CDC Inosservanza di [illegible] che hanno [illegible] uscita delle merci [illegible] territorio doganale comunitario, in esonero totale o parziale da dazi.	– Momento [illegible] ce ha [illegible] destinazione diversa da quella prevista; – Scadenza del termine assegnato per fornire la prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto all'esonero dal pagamento dei dazi all'esportazione.	– Il dichiarante; – Il rappresentante, nei casi di rappresentanza indiretta (art. 211, comma 3).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Per un più dettagliato esame delle singole fattispecie previste, si ritiene opportuno rinviare al testo normativo (artt. da 201 a 205 e da 209 a 211 CDC, – ☺ –).

Non fanno sorgere l'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204 DAC (così come modificato dal Reg.to CE n. 933/2001 e dal Reg.to CE n. 444/2002) le inosservanze elencate nell'art. 859 DAC (così come modificato dal Reg.to CE n. 933/2001 e dal Reg.to CE n. 444/2002; entrambe le modifiche con effetto dal 1° luglio 2001, in quanto la seconda ha avuto effetto retroattivo), le quali non influiscono sul corretto funzionamento del *regime doganale* o della *custodia temporanea*. Benché tali inosservanze non facciano sorgere l'obbligazione doganale, non è escluso che esse possano essere soggette a sanzioni di tipo amministrativo quali, ad esempio, la

revoca dell'autorizzazione rilasciata nel quadro del regime doganale interessato (861 DAC).

3.4. *Cause che escludono la nascita dell'obbligazione tributaria*

Vi sono particolari circostanze, espressamente previste dal CDC (art. 206, – ☺ –) e dal DAC (artt. da 862 a 864, – ☺ –) in cui la normativa comunitaria **esclude** la nascita dell'obbligazione doganale.

Esse sono la distruzione totale o la perdita irrimediabile della merce per:

A) perdite naturali (artt. da 862 a 864 DAC);

B) caso fortuito o forza maggiore;

C) la distruzione delle merci presentate in Dogana, su autorizzazione dell'Autorità competente (Dogana).

A) Per *perdite naturali* si devono intendere quelle diminuzioni di quantità dovute alla natura stessa della merce (v. anche: D.M. 13 gennaio 2000, n. 55 e circ. n. 86/D/2000: – *cali naturali e tecnici* –).

Per la parte di perdita subita, l'obbligazione doganale non nasce (art. 206 CDC).

L'onere della prova grava sull'interessato, il quale deve altresì dimostrare di non aver commesso negligenze o abusi e di aver osservato le norme prescritte di trasporto, di manipolazione, di magazzinaggio, ecc. (art. 862, comma 2, DAC).

L'autorità doganale può dispensare l'interessato dal fornire la prova quando è palese che la diminuzione sia dovuta alla natura stessa della merce (art. 863 DAC).

La perdita viene calcolata in base a tassi forfetari o a parametri in vigore negli Stati membri (art. 864 DAC).

B) È altresì esclusa la nascita dell'obbligazione doganale, [illegible] da responsabilità, quando la perdita [illegible] da caso fortuito o da forza maggiore.

Gli effetti giuridici sono [illegible] nel CDC e nel DAC una definizione di *caso fortuito* o *forza maggiore*, i quali occorre [illegible] ai principi giuridici generalmente condivisi. Riconoscono alla forza maggiore una particolare inevitabilità: "*vis cui resisti non potest*", rispetto al caso fortuito.

C) [illegible] circostanze le richieste dell'autorità doganale, su istanza del detentore delle merci, può autorizzare la *distruzione* delle stesse; può altrimenti, per giustificati motivi, far procedere alla *distruzione delle merci* presentate in Dogana, informandone il detentore [illegible] di quest'ultimo (art. 56 CDC).

Nell'ipotesi [illegible] di non *contabilizzazione a posteriori dei dazi* (a norma art. 220, [illegible] b, DAC) qualora la persona interessata sia consultata (a norma dell'art. 872 bis DAC), il termine di esame delle domande è prorogato di un mese (art. 873, comma 3, DAC).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

3.5. *Casi particolari: merci oggetto di particolari misure che ne vietino o ne limitino l'importazione o l'esportazione*

L'obbligazione doganale **sorge** anche nei confronti di merce, che, eludendo eventuali *divieti* o **limitazioni**, venga comunque *introdotta e/o immessa in consumo* nel Territorio doganale della Comunità (art. 212 CDC).

Tali merci, al di là delle sanzioni applicabili, sono soggette a dazi, come se le misure di restrizione previste non fossero esistite; si pensi ad oggetti di cui è vietata l'importazione perché offensivi della morale pubblica, fraudolentemente immessi in commercio.

Eccezione viene fatta per l'irregolare introduzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché per l'introduzione di monete false; tali ultime specie **non comportano** il **sorgere dell'obbligazione**.

Qualora però **ai fini dell'applicazione della legislazione penale**, in vigore nei singoli Stati membri, l'esistenza dell'obbligazione doganale di base per l'esercizio dell'azione penale, **essa si considera sorta** (art. 213 CDC).

Per completezza di esposizione, si ricorda che a norma dell'art. 217 CDC (così come mod. da Reg.to CE n. 2700/2000) qualora nei confronti di una data merce sia prevista una riduzione di dazi all'importazione e/o un'esenzione, se sussistano le condizioni per l'applicazione di tali agevolazioni sono dovuti i dazi nei casi in cui sorga l'obbligazione doganale ai sensi della normativa comunitaria e cioè degli artt. da 202 a 205 e da 210 del CDC, a condizione che il comportamento dell'interessato non implichi una manovra fraudolenta o una negligenza manifesta.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

3.6. *Le cause di estinzione dell'obbligazione doganale*

L'**obbligazione doganale** si estingue (art. 233 CDC) per:

- ***prescrizione***;
- ***insolvenza*** del debitore;
- ***pagamento*** dell'importo;
- ***sgravio*** dell'importo;
- ***invalidazione*** della dichiarazione;
- ***sequestro*** o ***confisca*** della merce prima dello svincolo;
- ***sequestro*** e ***confisca*** di merci introdotte irregolarmente,

oltre ai casi, esaminati in precedenza, che non fanno nascere l'obbligazione doganale o se questa è già nata la fanno estinguere.

In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali.

Il termine di **prescrizione** previsto di tre anni (art. 221, par. 3, così come sosti-

tuito dal Reg.to CE 2700/2000) può essere ***sospeso*** dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'art. 243 e per la durata del relativo procedimento; oppure la notifica al debitore può avvenire anche dopo la scadenza dei tre anni quando l'obbligazione doganale sia nata da un atto che al tempo era penalmente perseguibile.

L'obbligo del debitore relativo al pagamento dei dazi (art. 222, par. 2), invece, è **sospeso** quando:

– sia presentata una domanda di sgravio (artt. 236, 238 o 239 CDC);

– la merce sia stata sequestrata in vista di una successiva confisca (art. 233, lett. c, 2° trattino, CDC);

– l'obbligazione doganale è sorta e ci si trovi in presenza di una pluralità di debitori.

3.7. *I soggetti passivi dell'obbligazione tributaria doganale*

Come in tutte le obbligazioni civili anche quella tributaria-doganale si instaura tra due o più soggetti, la cui individuazione è fondamentale per stabilire nei confronti di chi sorga la pretesa erariale.

Il ***soggetto attivo*** è l'Autorità pubblica (la Dogana).

Il ***soggetto passivo*** è colui che è tenuto al pagamento dell'obbligazione doganale e cioè al pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione; questi ultimi attualmente non sono previsti dalla normativa vigente.

Come in tutte le obbligazioni di carattere pecuniario, anche quella doganale fa sorgere nei confronti dell'Autorità fiscale il diritto di ricevere il pagamento dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposizioni dovute, mentre dalla parte del soggetto passivo corre l'obbligo di pagare il relativo importo, che come ogni ***credito***, per essere pagato, deve essere ***certo***, cioè determinato nel suo ammontare, ***liquido*** ed ***esigibile***, cioè non sottoposto a termine o a condizione sospensiva.

3.7.1. *La figura del debitore doganale*

Il ***debitore doganale*** è, secondo la normativa comunitaria (art. 4, p. 12, CDC, – ☺ –), è qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'***obbligazione tributaria***, cioè al pagamento dei dazi all'importazione e/o all'esportazione (art. 4, p. 9, CDC).

Si citano alcune figure di soggetti passivi che il CDC menziona (per un esame sistematico si rinvia alle tabelle riportate nel par. 2 del presente capitolo):

– il *dichiarante* (art. 4, p. 18, CDC), cioè la persona fisica o giuridica, che fa la dichiarazione doganale, o la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in Dogana, il *rappresentante*;

– la *persona che ha introdotto o fatto uscire irregolarmente la merce* dal Territorio doganale comunitario;

– l'*autore* della *sottrazione*;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– la *persona tenuta all'adempimento degli obblighi* previsti dalla normativa comunitaria, la cui violazione o inosservanza ha fatto sorgere l'obbligazione doganale;
– la *persona responsabile* del consumo o dell'utilizzazione irregolare di merce posta in zona franca o in deposito franco.

3.7.2. *La solidarietà passiva nell'obbligazione tributaria doganale*

"Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, tutti sono tenuti al pagamento dell'*obbligazione in solido*" (art. 213); tra esse si individuano le persone:

– che hanno fornito dati necessari alla stesura della dichiarazione, che avrebbero dovuto essere a conoscenza della loro erroneità, e che i dati da loro forniti abbiano prodotto una mancata riscossione, [illegible] in parte, dei dazi dovuti per legge;
– che hanno partecipato all'introduzione [illegible] alla sottrazione [illegible] **sottoposta a controllo doganale**, sapendo, dovendo sapere, [illegible] ragione, che si trattava di tale merce;
– che hanno acquistato [illegible] merce sottratta [illegible] controllo doganale.

3.7.3. *I soggetti passivi del "rapporto giuridico doganale"*

Diversi dai ***soggetti passivi dell'obbligazione tributaria***, appena indicati, **sono** i soggetti ai quali la legge [illegible] precisi obblighi e divieti, che vengono definiti "***soggetti passivi del rapporto giuridico***".

È soggetto [illegible] del rapporto giuridico, per esempio, chi voglia eseguire costruzioni [illegible] opere di ogni specie in prossimità della linea doganale; questi deve richiedere al Direttore della Circoscrizione Doganale l'autorizzazione (art. 19 del D.Lgs. n. 374 dell'8 novembre 1990, – ☺ –), che sostituisce l'art. 13 TULD (abrogato dalla stessa disposizione normativa); chi detiene merci estere nella zona di vigilanza doganale, e deve dimostrarne (inversione dell'onere della prova) la legittima provenienza, pena l'imputazione per contrabbando (art. 25 TULD).

Chi circola negli spazi doganali deve esibire, se richiesto, gli oggetti ed i valori portati sulla persona, pena l'esecuzione di una perquisizione personale (art. 20 TULD).

3.8. *Il rimborso e lo sgravio dei dazi (artt. da 235 a 238 CDC; artt. da 877 a 912, All. da 111 a 113 DAC)*

Nella prassi operativa sovente accade che parte degli importi riscossi a seguito di operazioni doganali, per **somme pagate superiori a quelle dovute**, debbano essere rimborsate (ripetizione dell'indebito), **oppure** si verifica che l'Autorità doga-

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

nale decida di **non procedere più alla riscossione di crediti, accertati ma non ancora pagati**, il che di solito accade quando l'importo non è dovuto.

In entrambi i casi si ricorrerà rispettivamente alla procedure: del ***rimborso*** o dello ***sgravio***.

Il rimborso si ha quando **l'interessato** presenta all'Autorità doganale un'istanza volta ad ottenere le restituzione di tutto o di parte dei tributi doganali pagati.

Lo sgravio si ha quando l'**Autorità doganale** decide di non riscuotere più un importo iscritto nei propri registri contabili (pertanto contabilizzato), ma non ancora pagato dal soggetto passivo d'imposta.

Il CDC tratta congiuntamente il rimborso e lo sgravio pur essendo due procedure diverse (v. artt. da 877 a 904 DAC).

Le procedure contemplate dal CDC per i dazi trovano analoghe disposizioni nella normativa nazionale per quanto riguarda la cosiddetta fiscalità interna riscossa, di norma, in costanza di operazioni doganali dai singoli Stati membri tramite le Dogane.

Il **CDC** per gli Istituti in esame ne individua, disciplinandoli, i casi in cui l'Autorità doganale può procedere al rimborso ed allo sgravio dei dazi; il **DAC** invece, **individua** le **procedure** da osservare per richiedere o ottenere rispettivamente il rimborso o lo sgravio dei dazi.

Le modifiche introdotte all'art. 869 del DAC, dal Reg.to CE n. 1677/98 hanno innalzato la soglia a 50.000 euro (rispetto ai 2000 previsti in precedenza) entro cui l'Autorità doganale di ciascun Paese membro può decidere direttamente se procedere o meno al recupero a posteriori dei dazi doganali.

La decisione in merito alla richiesta di rimborso o sgravio va presa a seconda dei casi, può essere presa:

– dall'**Autorità doganale** che ha provveduto alla [illegible] dell'importo;

– dalla **Commissione Europea**, nei casi previsti dal CDC (art. 239) [illegible] le procedure previste dagli artt. 905 e 909 DAC, individua le modalità [illegible] lo Stato membro deve trasmettere il dossier alla Commissione; o nei casi riguardanti il non recupero a posteriori dei dazi [illegible] dell'art. 220 CDC e artt. 869 e 871 DAC;

– dal **Comitato del Codice doganale** (istituito [illegible] dell'art. 247 CDC) nei casi previsti dall'art. [illegible]

Analogamente a quanto si è detto in [illegible] obbligazione doganale circa la domanda di [illegible] contabilizzazione a posteriori – v. par. 3.3, *infra* –, così nel caso di domande di rimborso o [illegible] dei dazi (a norma art. 239 DAC), qualora l'interessato sia consultato (art. 906 DAC), la sospensione del termine di esame delle domande è fissata in [illegible] mesi (art. 907 DAC).

Le fattispecie che giustificano i provvedimenti di rimborso o sgravio sono molteplici:

– merci [illegible] dall'importatore;

– errori di contabilizzazione che hanno comportato la riscossione di somme in tutto o in parte non dovute, nei casi di invalidazione della dichiarazione doganale (art. 66 CDC);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– furti;
– casi contemplati dal DAC agli artt. da 899 a 904;
– ragioni di equità previste dal CDC all'art. 239 e disciplinate agli artt. 899 e 905 del DAC, quando non si possa addossare al soggetto passivo alcuna responsabilità.

Giova al riguardo richiamare la Sentenza della CGCE del 27 settembre 2001 (in C–235/99) avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale (a norma art. 234 CE, v. voce –) vertente proprio sull'interpretazione degli articoli 236 e 239 CDC e 901 DAC. Al riguardo, la Corte ha dichiarato:

1) L'art. 236 CDC non consente di procedere al rimborso dei dazi all'importazione allorché, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica delle merci cui tale dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenta un certificato di autenticità in forza del quale le merci avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, se tale certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa;

2) Il fatto di un rimborso o uno sgravio dei dazi ai sensi dell'art. 239 CDC sia escluso perché non è soddisfatta una delle condizioni previste dal CDC per tale rimborso o per tale sgravio non si oppone al rimborso o allo sgravio degli stessi dazi sulla base degli articoli 236 CDC e 905, n. 1, del DAC, come modificato dal Reg.to CE n. 1676/96, qualora le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte;

3) Elementi che costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato" ai sensi dell'art. 905, n. 1, del DAC esistono allorché, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 239 CDC, sono accertati elementi che possono collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base di questo criterio, se sussistono elementi che possano costituire una situazione particolare, che richiede l'esame da parte della Commissione;

4) Al riguardo la sentenza ha precisato che l'art. 890 DAC può trovare applicazione solo nel caso in cui una merce abbia potuto beneficiare del trattamento comunitario o di un trattamento tariffario preferenziale, ai sensi dell'art. 20, n. 3, lett. d) e e), del CDC, e una applicazione diretta combinata degli articoli 236 CDC e 890 DAC non può quindi comportare il rimbroso dei dazi all'importazione in caso in cui la merce importata avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole ai sensi dell'art. 21 CDC.

La richiesta di rimborso o sgravio deve essere avanzata per iscritto, di norma, all'Autorità doganale che ha contabilizzato l'importo, su un formulario apposito, conforme a quello riportato nell'All. 111 al DAC (così come modificato, per adeguarlo all'Euro, dal Reg.to CE n. 444/2002, – ☺ –), compilato secondo le modalità illustrate nelle note riportate sul verso del formulario stesso.

Per facilitare il lettore circa il riparto di competenza per la concessione o meno, da parte dell'Autorità doganale, di rimborsi o sgravi, alla luce delle modifiche al DAC apportate dal Reg. CE 1677/98 (v. anche Circ. n. 284/D/98, successivamente rettificata per adeguare gli importi al tasso di conversione fissato per l'Euro), viene fornita una tabella sinottica che individua l'organo competente in base al criterio del valore (Tabella 3).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 3 – *Organo competente in base al criterio del valore*

Organo	*Valore*
Direttore della Circoscrizione doganale o del costituendo "ufficio unico" dell'Agenzia delle Dogane	Per importi fino a 18.076 euro (pari a 35.000.000 di lire)
Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane	Per importi superiori fino a 36.152 euro (pari a 70.000.000 di lire)
Direttore dell'Area Gestione Tributi dell'Agenzia delle Dogane	Per importi superiori fino a 50.000 euro
Commissione Europea	Oltre 50.000 euro

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4 *Tributi doganali*

SOMMARIO: 4.1. I diritti doganali. – 4.2. I diritti di confine. – 4.3. Le risorse proprie della Comunità e le entrate tributarie degli Stati membri riscosse dalle Dogane. – 4.3.1. Le risorse proprie. – 4.3.2. La fiscalità interna: i diritti doganali nazionali. – 4.3.2.1. L'IVA all'importazione. – 4.3.2.2. La "non imponibilità" IVA all'esportazione. – 4.3.2.3. Le Accise. – *Appendice.*

Riferimenti normativi CDC:
- **Art. 4, punti 10 ed 11.**

Riferimenti normativi TULD:
- **Art. 34.**

Riferimenti normativi comunitari:
- **Reg.ti CEE n. 2891/77, 1150/2000 (già Reg.to (CE) n. 1552/89 mod. da Reg.ti: n. 3464/93, 2729/94, 1335/96)**
- **Dec.ni CE/EURATOM n. 88/376; 94/728; 97/245.**

Riferimenti normativi nazionali:
- **D.P.R. n. 633/72 e ss. mod., Testo Unico Accise e successive di ciascun singolo tributo.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *I tributi che l'Au[illegible]ale esige all'atto d[illegible]zioni doganali, vengono definiti dalla no[illegible]nale come "diritti [illegible]". Il TULD ne fornisce la nozione (art. 34).*

Rientrano tra i [illegible]anali i "diritti d[illegible]".

A tutt'oggi [illegible]o la nozione di "[illegible]confine", riveste una grande rilevanza al [illegible]configurabilità del [illegible]contrabbando (artt. 282 e ss. TULD).

*La **Legi[illegible]zione comuni[illegible]** [illegible]sce la distinzione operata dal TULD, pertanto i tributi accertati e risco[illegible]utorità doganale possono distinguersi in:*

a) "risorse proprie" t[illegible]i [illegible]anali i dazi: di cui si occupa il CDC) con le quali le Comunità si fina[illegible]

b) "fisca[illegible]è i tributi costituenti Entrate tributarie dei singoli Stati membri. L'I[illegible]ta dagli Stati membri, ad esempio, costituisce anch'essa, in piccola percen[illegible]una risorsa propria della Comunità – fissato all'1%, fino al 2002, dovrebbe ridursi allo 0,50 % nel 2004, secondo quanto stabilito nel vertice di Berlino (marzo 1999). Si ricorda che la "risorsa IVA" costituisce, da sola, una percentuale di circa il 40-45 % delle entrate del bilancio comunitario.

Le "risorse proprie" sono costituite essenzialmente da dazi all'importazione ed all'esportazione, nonché da altre tasse di effetto equivalente dovute sempre all'importazione e/o esportazione di merci verso e dalla Comunità, nonché da imposizioni istituite nel quadro della politica agraria comune.

Tra i diritti che invece entrano a far parte delle "Entrate nazionali di ciascun Stato membro", si ricordano l'IVA e le Accise.

4.1. *I diritti doganali*

I Diritti doganali comprendono tutti i tributi riscossi dall'Autorità Doganale, in base alla legge, in rapporto ad operazioni doganali.

L'art. 34 del TULD ne dà la definizione:

Art. 34 TULD: «si considerano **diritti doganali** quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere, in forza di una legge, anche alle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono **diritti di confine**: i dazi all'importazione e quelli all'esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta di consumo a favore dello Stato»; **(già il D.L. n. 513/92 – v. da ultimo il D.L. n. 331/93 conv. con mod. in l. n. 427/93 –, aveva sostituito il termine "imposte di fabbricazione e/o "di consumo", anche dette "sovrimposte di confine" se riscosse in occasione o in costanza di operazioni doganali, con quello di *Accise*, v. voce:**

Pertanto schematizzando si può parlare di "**diritti doganali**" quando si verifichino due condizioni e cioè **devono essere riscossi**:

1. dall'Autorità **doganale**;
2. in occasione **ad operazione doganale**.

Quanto detto serve a far comprendere che non tutti i tributi riscossi dall'Autorità doganale rientrano nei "diritti doganali". Infatti tale Autorità è competente a riscuotere diritti (imposte e tasse) per conto di altre Amministrazioni pubbliche o per conto di Enti diversi dallo Stato, che nulla hanno a che vedere con le operazioni doganali, e quindi con i diritti doganali. Si pensi ad esempio alla tassa di ancoraggio delle navi, a quella di imbarco e sbarco, alla tassa di ammissione agli esami per il conseguimento del titolo di Capitano di lungo corso, ecc.

La tipologia dei tributi che l'Autorità doganale è tenuta a riscuotere è molto ampia come si evince dalle tabelle ministeriali di codifica meccanografica .

Per una completa visione dei tributi da riscuotere, e per conoscerne i relativi codici si rinvia alla Tabella di seguito riportata.

La cognizione di tali codici presenta una certa rilevanza pratica in quanto essi, a seconda del tributo (es.: **cod. 205** corrisponde al **dazio**, **cod. 405** all'**IVA**), devono essere indicati da colui che presenta la *"dichiarazione in Dogana"* (v. voce: –) **nell'autoliquidazione di imposta**, nella casella 47 del *DAU* (v. voce: –); inoltre di tali codici deve essere fatta menzione da parte **dell'Amministrazione doganale**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

nelle proprie scritture riguardanti **l'*accertamento***, la ***liquidazione*** e la ***riscossione*** dei diritti.

Tabella 1 – *Entrate accertate dagli uffici doganali*

	Codice e descrizione tributo	*Note*
INTROITI SETTORE DOGANE		
101	Imposta sul consumo del caffè.	soppressa
105	Imposta sul consumo del cacao naturale o comunque lavorato, delle bucce e pellicole di cacao e del burro di cacao.	soppressa
109	Tassa di compensazione all'importazione di alcool etilico di origine agricola ottenuto in Francia.	soppressa
110	Sovrimposta di confine sulla birra (somma spettante all'erario).	
111	Sovrimposta di confine sugli oli ed altri derivati dai semi oleosi.	soppressa
112	Sovrimposta di confine sulla margarina.	soppressa
113	Sovrimposta di confine sullo zucchero e prodotti zuccherati.	
114	Sovrimposta di confine sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine.	soppressa
115	Sovrimposta di confine su taluni prodotti audiovisivi e di cine-foto-ottica.	soppressa
116	Sovrimposta di confine sugli spiriti (somma spettante all'erario).	
117	Diritto erariale speciale sull'alcole etilico denaturato.	
118	Sovrimposta di confine sul gas metano, confezionato in bombole o altri contenitori, usato come carburante per l'autotrazione e come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane.	soppressa
120	Sovrimposta di confine sul Gas Metano.	soppressa
121	Sovrimposta di confine sulla birra (somma spettante Regione Sicilia).	
122	Sovrimposta di confine sugli spiriti (somma spettante Regione Sicilia).	
125	Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti affini, parte spettante all'Erario.	
127	Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, parte spettante alla Regione Sicilia.	
128	Sovrimposta di confine sui gas incondensabili [illegible] petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione.	
131	Imposta sul consumo dei tabacchi lavorati direttamente da privati.	
134	Imposta di consumo sulle [illegible] marine.	soppressa
138	Sovrimposta di confine sulla plastica.	soppressa
140	Diritto erariale sulle [illegible].	soppressa
142	Interessi compensativi [illegible] all'importazione [illegible] regime di perfezionamento [illegible] della sospensiva.	
146	Dazi CEE [illegible] destinazione S. Marino.	
148	Diritti [illegible] omaggio.	
149	Diritto [illegible] contrassegni applicati.	
150	Interessi di mora e per pagamenti differiti.	
152	Interessi di mora e per pagamenti differiti su tributi spettanti alla Regione Sicilia.	
155	Importi compensativi monetari riscossi negli scambi con gli Stati membri della C[illegible] da versare alle Comunità Europee.	
156	Indennità per interessi di mora delle imposte di consumo e dogane.	
160	Entrate [illegible] residuali diverse concernenti le imposte sui consumi e le dogane.	
165	Contributi a carico dei ricevitori e speditori di merci imbarcate o sbarcate nei porti dello Stato ed altri contributi minori (C.U.L.P.)	

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

	Codice e descrizione tributo	*Note*
171	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali in importazione.	
172	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali in esportazione.	soppressa
181	Proventi per analisi laboratori chimici.	
185	Proventi per servizi personale dogane.	
189	Proventi per servizi G. di F.	
196	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per FPSC.	
199	Rimborso spese analisi, esami tecnici, ecc.	
201	Imposizioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli a titolo di recupero degli aiuti concessi per conto delle Comunità Europee nell'ambito degli interventi di mercato, da reintegrare all'A.I.M.A.	
202	Importi compensativi di adesione applicabili, dal [illegible] 1978, negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari con [illegible] di pertinenza del F.E.O.G.A., sezione garanzia.	

INTROITI PER L' U.E.

205	Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle istituzioni della Comunità Economica Europea sugli scambi con i Paesi non membri (Paesi terzi).	
206	Elemento mobile applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli sugli scambi con i Paesi non membri (Paesi terzi).	
207	Importi compensativi monetari da detrarre dai tributi 205.	
212	Dazi della tariffa doganale comune (T.D.C.) ed altri diritti fissati dalle istituzioni della Comunità Economica Europea sugli scambi con i nuovi Stati membri.	
215	Diritto di [illegible]azione (perfezionamento attivo) sulle esportazioni di merci [illegible]tica verso taluni Paesi associati ed i nuovi Stati membri.	
217	[illegible] provenienti da altri tributi CEE.	
218	[illegible] non destinati Repubblica di S. Marino.	
220	Prelievi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati dalle istituzioni della Comunità Economica Europea all'importazione dai Paesi non membri (Paesi terzi) nel quadro della politica agricola comune.	
221	Importi compensativi monetari da detrarre dal tributo 220.	
228	Prelievi ed altre imposizioni fissate dalle istituzioni della Comunità Economica Europea all'esportazione verso i Paesi Terzi nel quadro della politica agricola comune.	
232	Importi compensativi adesione applicata negli scambi con i nuovi Stati membri nel quadro della politica agricola comune.	
236	Importi compensativi monetari applicati agli scambi di prodotti agricoli con i Paesi non membri (Paesi terzi).	
237	Restituzioni negli scambi di prodotti agricoli con i Paesi non membri (Paesi Terzi), da detrarre dal tributo 236.	soppressa
240	Dazi e diritti merci non destinate alla Repubblica di S. Marino.	
270	Dazi TDC scambi Paesi terzi destinazione S. Marino.	
271	Elemento mobile negli scambi con Paesi terzi destinazione S. Marino.	
273	Prelievi all'import da paesi terzi destinazione S. Marino.	

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

	Codice e descrizione tributo	Note
275	Dazi TDC nuovi S.M. destinazione S. Marino.	
277	Dazi TDC nuovi S.M. destinazione S. Marino.	
	INTROITI SETTORE DOGANE	
290	Ricavato confische G. di F.	
291	Ricavato confische P.S.	
292	Ricavato confische Arma dei Carabinieri.	
295	Ricavato confische altri Corpi di Polizia.	
296	Ricavato vendita beni confiscati dal Dipartimento Dogane.	
	INTROITI PER ALTRI SETTORI FINANZIARI	
301	Imposta sul consumo dei tabacchi.	
307	Sovrimposta di confine sugli apparecchi di accensione, sugli accendigas e sui fiammiferi.	
315	Entrate eventuali diverse dai Monopoli.	
320	Quote contravv. al FPSC (Fuori degli Spazi).	
390	Entrate eventuali diverse del Ministero delle Finanze.	
405	Imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni.	
406	Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni dei beni indicati nel primo comma, lettera c), dell'articolo 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, da detrarre dal tributo 405.	
407	Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni dei beni indicati nell'art. 70 u.c., del D.P.R. n. 633/72 e nell'art. 3, comma 10, della legge n. 7/2000, da detrarre dal tributo 405.	
423	Tasse automobilistiche.	
430	Entrate eventuali diverse per Tasse ed II.II.	
431	Multe, Ammende non di natura tributaria.	
432	Quote contravv. fondo previdenza Dogane.	
434	Quote contravv. fondo previdenza UTF/L.	
435	Quote contravv. cassa sovv. Amm.ne.	
437	Quote contravv. fondo assist. Fin.	
441	Recuperi spese di giustizia.	
	INTROITI PER CONTO ALTRI MINISTERI	
510	Pene pecuniarie, sanzioni valutarie.	
515	Contrib[illegible] (parte dovuta all'	
516	Con[illegible]modori (parte dovuta	soppressa
517	Altre [illegible] eventuali di[illegible]ro del Tesoro.	
520	Proventi cessioni stampati [illegible]ori.	
522	Tassa erariale su me[illegible]ia mare.	
551	Tassa imbarco [illegible] passeggeri (parte erario).	
552	Tassa e[illegible]ortuali sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade e [illegible] stato (parti dovute all'erario).	
553	Tasse p[illegible]erci imbarcate e sbarcate (parte dovuta all'erario).	
554	Diritto [illegible]onamento natanti da diporto.	
555	Tasse ancoraggio, altri diritti marittimi (erario).	
556	Tasse e diritti marittimi spettanti alla Regione Sicilia.	

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

	Codice e descrizione tributo	*Note*
603	Quote contravv. fondo assistenza P.S.	
703	Tassa erariale imbarco e sbarco merci trasportate per via aerea.	
710	Entrate eventuali Min. Trasporti.	
715	Entrate convenzioni e proventi escav. porti.	
801	Quote contravv. Fondo Arma dei Carabinieri.	
870	Contributo riciclaggio polietilene.	
	INTROITI PER CONTO AMMINISTRAZIONI DIVERSE DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	
901	Tassa erariale e tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate in alcuni porti dello Stato (parti dovute agli enti portuali interessati).	
902	Tasse sui passeggeri (parte ente).	
903	Tasse ancoraggio ed altri diritti marittini (parte ente).	
904	Marchio di esportazione prodotti ortofrutticoli.	
905	Marchio di esportazione riso.	
906	Marchio di esportazione vini.	
907	Contributo a favore dell'ente [illegible] italiano.	soppressa
908	Contributo cellulosa [illegible] all'Ente Nazionale Cellulosa e Carta).	
909	Contributo Stazione [illegible] conserve alimentari.	
910	Contributo Stazione [illegible] pelli.	
911	Contributo [illegible] sperimentale essenze degli agrumi.	
912	Contributo [illegible] sperimentale [illegible]	
913	Contributo Stazione sperimentale [illegible] carta.	soppressa
914	Contributo Stazione sperimentale [illegible]	
915	Contributo Stazione [illegible] oli e grassi.	
916	Contributo Stazione [illegible] vetro.	
917	Contributo cassa [illegible]	
918	Riscossioni [illegible] cassa conguagli zucchero.	soppressa
919	Tasse [illegible] mezzi e sui rimorchi nel porto di Genova.	
920	Contributo [illegible] modori (parte dovuta all'ente interessato).	soppressa
923	Contributo [illegible] per il lavoro portuale sulle merci imbarcate o sbarcate nei porti di Genova e Vado Ligure.	soppressa
925	Riscossioni effettuate per conto della Cassa conguaglio G.P.L.	soppressa
930	Somme incamerate per mancata denaturazione del latte scremato in polvere.	soppressa
931	Contributo sugli oli lubrificanti e loro additivi da versare al Consorzio obbligatorio degli oli usati.	soppressa
933	Sovraimposta di confine oli minerali assegnati alle Regioni a statuto ordinario.	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4.2. *I diritti di confine*

Nei diritti doganali rientrano i **diritti di confine**, cioè sia quei tributi costituiti dai **dazi all'importazione ed all'esportazione**, nell'accezione prevista dal CDC (art. 4, pp. 10 e 11), sia **ogni altro tributo concernente merci di importazione**, quali i Diritti di monopolio, le Accise, l'IVA all'importazione.

Infatti per *dazi all'importazione* (art. 4, p. 10) e per *dazi all'esportazione* (art. 4, p. 11) il CDC intende:

– i **dazi doganali e le tasse di effetto equivalente** dovuti all'**importazione** o all'**esportazione** di merci;

– le **imposizioni** all'**importazione** o all'**esportazione** istituite **nel quadro della politica agraria comune** o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (detti "**dazi agricoli**" o "**elementi agricoli**").

La nozione di "**diritti di confine**" riveste una **funzione pratica** importante per la **configurabilità del reato di contrabbando** ed ai fini dell'applicazione delle relative sanzioni previste dal testo unico delle leggi doganali del 1973. Infatti, in tema di **contrabbando**, la norma (art. 282 e ss. TULD) fa espresso riferimento ai "**diritti di confine**".

Ai **diritti di confine** è assimilata l'IVA all'importazione. Tale aspetto, inizialmente controverso, è stato più volte affermato dalla Suprema Corte di Cassazione già dagli anni '80.

L'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), disciplinata dal D.P.R. n. 633/72 (e succ. mod.), rinvia (art. 70 D.P.R. n. 633/72), per quanto riguarda le sanzioni relative all'evasione dell'IVA all'importazione, alle disposizioni del TULD.

Nel 1986 la Corte di Giustizia CE (sent. n. 299/86) ha stabilito che è illegittimo sanzionare le evasioni all'IVA all'importazione in modo più severo rispetto alle evasioni del tributo negli scambi interni; pertanto non appare configurabile il reato ai sensi dell'art. 292 TULD per l'evasione della sola IVA, di cui agli artt. 67 e 70 del D.P.R. n. 633/72, quando non vi siano anche dazi da pagare.

Ai fini di una **maggiore tutela erariale** il **Legislatore nazionale,** in tema di diritti di confine, ha voluto **equiparare** il ***delitto tentato*** a quello ***consumato*** prevedendo una sanzione che per talune fattispecie di contrabbando commina **pene detentive fino a 5 anni** (art. 295 TULD).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4.3. *Le risorse proprie della Comunità e le entrate tributarie degli Stati membri riscosse dalle Dogane*

Mancando ancora una armonizzazione dei sistemi tributari dei Paesi membri, è opportuno distinguere, sul piano amministrativo-contabile, tra i tributi che vengono riscossi dall'Ufficio doganale, quelli previsti dalla disposizione della Commissione (risorse proprie) e quelli riguardanti la materia tributaria dei singoli Stati membri (fiscalità interna: IVA ed Accise).

Pertanto i **diritti** riscossi dalla Dogalità doganale si possono classificare in due categorie:

A) "**risorse proprie**" riscosse dai singoli Stati membri ed attribuite alle Comunità per il proprio funzionamento e finanziamento di determinate iniziative presso gli Stati membri;

B) "**diritti doganali nazionali**", la cosiddetta "fiscalità interna", costituenti le entrate tributarie del bilancio nazionale di ciascuno Stato membro.

4.3.1. *Le risorse proprie*

Le **risorse proprie tradizionali** sono riscosse dalla Dogana secondo le disposizioni normative comunitarie e nazionali adattate, se del caso, a quelle comunitarie (v. parte I, cap. 5, par. 5.1).

Tali risorse, attualmente acquisite direttamente al bilancio comunitario, erano costituite in origine da contributi finanziari che i singoli Stati membri conferivano in proporzione al proprio PNL (ciò fino al Reg.to CEE, EURATOM, CECA, n. 2891/77 del Consiglio in applicazione della Decisione del 21 aprile 1970).

Il sistema delle risorse proprie è disciplinato dalla Decisione CEE-EURATOM 88/376 e originariamente dal Regolamento Comunitario CEE-EURATOM n. 1552/89 di applicazione della succitata Decisione, modificato in maniera sostanziale da ultimo dai Regolamenti: Reg.to CE-EURATOM n. 1729/94 e n. 1355/96. Il Reg.to CEE-EURATOM n. 1552/89, necessario per una più razionale codificazione a seguito delle molteplici modifiche intervenute, è stato abrogato e sostituito dal Reg.to CE n.1150 del 22 maggio 2000 (in *GUCE* n. L 130/2000). Pertanto, i riferimenti fatti al Reg.to CEE-EURATOM n. 1552/89 vanno intendersi come fatti al Reg.to n. 1150/2000, secondo la tabella di corrispondenza riportata nell'appendice al predetto Regolamento.

La normativa comunitaria succitata individua:

– il **sistema dei controlli** ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

– i termini e le modalità per l'**accertamento**;

– le modalità di **conservazione dei documenti** giustificativi relativi all'accertamento;

– le **modalità di liquidazione**, da parte degli Stati, degli importi dovuti dai soggetti passivi, nonché i **termini di prescrizione**;

– **tutte le altre disposizioni di carattere economico, finanziario e contabile**.

Occorre precisare che il **CDC** per quanto riguarda l'***accertamento***, la ***liquidazione*** e la ***riscossione***, nonché i termini di conservazione della documentazione ed i termini di ***prescrizione***, relativi ai dazi (risorse proprie), **ricalca**, né potrebbe fare diversamente, **le disposizioni testé riportate**.

Infatti, occorre ribadire, che il Codice Doganale Comunitario non attiene alla disciplina riguardante la cd. ***fiscalità interna***, ma riguarda solo le "***risorse proprie tradizionali***".

Altra forma di contribuzione al finanziamento del bilancio comunitario (risorse proprie), è rappresentata da una **percentuale dell'IVA** riscossa dai singoli Stati membri – che dall'1% nel 1999 dovrebbe gradualmente decrescere (0,75% nel 2002) fino ad arrivare allo 0,50% nel 2004 –, nonché da contributi calcolati sulla base del **PNL**.

Gli Stati membri, che forniscono la struttura amministrativa per riscuotere le risorse proprie tradizionali (dazi), ricevono un ***aggio* del 10%** sulle somme riscosse per conto della Comunità (art. 10 Reg.to 1150/2000).

Tra le risorse proprie tradizionali si citano:

a) **dazi ad valorem e dazi specifici**;
b) **dazi antidumping**;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

c) **dazi compensativi**;
d) **dazi CECA**;
e) **elementi agricoli**.

Il "***dazio ad valorem***" è calcolato in percentuale sul prezzo delle merci (la percentuale varia a seconda della merce, ed è indicata, di norma, nella TDC).

Il "***dazio specifico***" è calcolato sulla **quantità** della merce, a pezzo, a peso, ecc. Esso è rappresentato da un **valore fisso** riferito **all'unità di misura prevista** (es. orologi soggetti a dazio specifico: il valore ipotetico del dazio è pari a 2 € a pezzo; su 10 orologi il dazio sarà di 20 €; su 100 orologi il dazio sarà di 200 €).

Il ***dazio specifico*** risulta pertanto una misura iniqua in quanto colpisce indiscriminatamente sia l'oggetto di basso valore (come gli orologi prodotti a Taiwan), che lo stesso bene ad elevata manifattura (come gli orologi d'oro prodotti in Svizzera).

Il "***dazio antidumping***" è una misura **di ritorsione e/o di difesa** nei **confronti** di **Stati terzi** o di **singole imprese estere** contro pratiche di concorrenza sleale come la vendita di merce sottocosto per battere la concorrenza e penetrare nuove nicchie di mercato (ad es.: dazio antidumping applicato nella misura di 0,40 € per videocassetta nei confronti della ditta X, che esporta a prezzi inferiori al costo e/o esporta a prezzi inferiori a quelli praticati dalle altre ditte dello stesso Paese).

Spesso esso viene stabilito proprio nei confronti di ditte ben individuate; infatti con la **globalizzazione dei mercati** la corsa alla riduzione dei costi e di conseguenza dei prezzi mina le economie di alcuni Paesi.

I ***dazi antidumping*** sono **istituiti dalla Comunità** con Regolamento, pertanto non sono presenti nella ***Tariffa Doganale Comune*** (TDC; v. voce: –) **bensì** nella **Tariffa Integrata Comune** (**TARIC**; v. voce: –) o nella ***Tariffa Nazionale d'Uso*** (v. voce: –).

Essi vengono fissati o in via provvisoria (3 o 6 mesi) o in via definitiva; in quest'ultimo caso non vi sono problemi in quanto **viene riscosso** l'importo della aliquota comunicata dalla Comunità con pubblicazione sulla GUCE, mentre nel caso il dazio viene fatto depositare, nella misura massima prevista, all'Autorità doganale, al dichiarante [illegible] all'IVA afferente [illegible] sono emesse due "bollette": l'"A/27" per i diritti di confine [illegible] peso e l'"A/28" per [illegible] depositate (v. voce: ***Daziato sospeso***, in [illegible] garanzia).

Una volta fissato il dazio definitivo, se [illegible] inferiore al riscosso la differenza verrà [illegible] altrimenti la somma [illegible] depositata verrà incamerata.

Il "***dazio compensativo***" ha [illegible] proteggere le importazioni di merci da un determinato Paese terzo [illegible] una o più ditte, come nel caso del dazio *antidumping*.

Questa misura colpisce [illegible] generalmente prodotti che hanno nel Paese di origine un finanziamento [illegible] esportazione: si pensi ai prodotti siderurgici, i quali arrivando sui mercati [illegible] più competitivi minacciano la produzione comunitaria. Tali dazi possono essere provvisori o definitivi.

I "***dazi CECA***" per i prodotti del carbone e dell'acciaio, stabiliti in ambito del Trattato CECA, pur non facenti parte del Trattato CE, sono stati comunque riportati, per memoria, con l'indicazione (CECA) in parentesi nella Tariffa Doganale

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Comune. Si ricorda che dal 23 luglio 2002, data di scadenza del Trattato CECA, la disciplina del *settore siderurgico* è stata totalmente integrata nel Trattato CE.

I "***dazi agricoli***" detti anche "***elementi agricoli***" colpiscono prodotti agricoli originari di Paesi terzi per tutelare i produttori ed i trasformatori di prodotti agricoli comunitari.

Infatti per il prodotto che in Europa, ad esempio, era quotato € 10 al quintale e nei mercati esteri dei Paesi terzi a € 7,5, veniva fissato, in caso di importazione, un prelievo (cioè un importo aggiuntivo) che riequilibrasse la differenza. Tale misura (*prelievo agricolo*) a seguito degli ultimi accordi GATT, ora WTO, è stata soppressa rimanendo in forma residuale per alcuni prodotti l'**Elemento Agricolo (meglio noto con l'acronimo di: E.A.)**. Attualmente *l'elemento agricolo* è costituito dal **dazio specifico** (a protezione degli interessi dei produttori agricoli) e dal **dazio ad valorem** (a protezione dei trasformatori di prodotti agricoli, es. cioccolato importato dalla Svizzera).

4.3.2. *La fiscalità interna: i diritti doganali nazionali*

I "***diritti doganali nazionali***" sono quei tributi, accessori e dei dazi, che sono accertati, liquidati e riscossi dall'Autorità doganale, applicando le disposizioni contenute nel TULD e le altre disposizioni nazionali in armonia con quelle comunitarie (v. par. 4.4, par. 4.3).

Tra questi ricordiamo **l'IVA** e le accise entrambe sono "**tributi armonizzati**" a livello comunitario, a mezzo di direttive che cercano di delineare principi e regole comuni.

Aliquote IVA negli Stati membri

Stati membri	*Aliquota IVA ordinaria (%)*	*Altre aliquote (%)*
Austria	20	10 e 12
Belgio	21	0-1 - 6-12
Danimarca	25	–
Finlandia	22	8-17
Francia	20,6	2,1-5,5
Germania	16	7
Gran Bretagna	17,5	0-5
Grecia	18	4-8
Irlanda	21	0-12,5
Italia	20	4-10
Lussemburgo	15	3,6-12
Paesi Bassi	17,5	6
Portogallo	17	5-12
Spagna	16	4-7
Svezia	25	6-12

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

4.3.2.1. *L'IVA all'importazione*

Le **merci originarie di Paesi terzi** per essere **immesse in consumo** in uno degli Stati membri dell'UE, oltre al pagamento dei dazi **devono assolvere l'IVA**.

In Italia tale imposta, ai sensi dell'art. 70 del D.P.R. n. 633/72, si applica alle importazioni da "chiunque effettuate".

L'importo sul quale viene applicata l'IVA all'importazione, e che costituisce la *base imponibile* (v. voce: –) è definito dall'art. 69 del D.P.R. citato; la base imponibile è costituita dal valore del bene importato al quale deve essere aggiunto l'ammontare delle spese sostenute (si pensi alle spese di trasporto, che vanno aggiunte qualora il bene sia acquistato **franco partenza**), più l'ammontare dei diritti doganali dovuti (es. dazio). Pertanto, ipotizzando il costo di un prodotto pari a € 10.000 + 1.000 € per spese di trasporto; su tale importo (11.000) deve essere calcolato il dazio nella misura ipotetica del 10% (pari a € 1.100), e sull'importo complessivo (11.000 + 1.100 = 12.100) verrà calcolata l'IVA afferente, pari, nel caso in esame, al 20%, corrispondente a € 2.420. Il costo finale sarà di (12.100 + 2.420) € 14.520.

L'importatore qualora sia anche un *"esportatore abituale"*, cioè abbia effettuato nell'anno solare precedente esportazioni superiori al 10% del volume di affari può, al fine di non trovarsi a credito di IVA nei confronti dell'Erario, acquistare beni e servizi (es. servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali senza IVA per un importo pari al valore del ***plafond*** – importo limite entro cui possono essere acquistati determinati beni senza IVA – pari all'importo delle esportazioni registrate nell'anno precedente). La legge n. 28 del 1997 (art. 2, comma 2) ha uniformato le regole per la qualificazione di esportatore con quelle della costituzione del plafond, pertanto in entrambi i casi si fa riferimento alle operazioni "registrate" (e non più a quelle "fatte"), con esclusione per le merci [illegible] depositate in luoghi sottoposti a vigilanza doganale.

Egli dovrà pertanto presentare all'Autorità [illegible] italiana, un [illegible] della *dichiarazione in Dogana* (v. voce: –) [illegible] *DAU* (v. voce: –) [illegible] **dichiarazione di intento"** cioè la propria [illegible] formalizzata su [illegible] **modello** numerato progressivamente [illegible] tutti i dati [illegible] all'operatore ed all'operazione, di importo [illegible] senza IVA. È [illegible] onero della dichiarazione di intento per [illegible] assimilate [illegible] (art. 8-bis, DPR n. 633/72), per gli [illegible] intracomunitari ([illegible] comma 2, D.L. n. 331/1993 conv. con mod. [illegible] 1993), e per i servizi [illegible] (art. 9, D.P.R. n. 633/72). Si ricorda che [illegible] n. 330/94 [illegible] 94, art 1, comma 3-bis e 3-ter ha soppresso l'obbligo di comunicare [illegible] preventiva all'Ufficio IVA dell'intenzione di acquistare beni in sospensione [illegible] (Mod. IVA 99), mentre tale scelta va indicata nella dichiarazione [illegible].

Tale sog[illegible] altresì evidenziare, nell'autoliquidazione, cioè nel campo 47 del DAU [illegible] *dichiarazione doganale* (v. voce: –) incolonnato sotto al **codice 405,** che indica [illegible] l'importo dell'IVA da liquidare, il **codice 406** riportando lo stesso importo con il segno meno per l'IVA che non intende pagare, in quanto ha presentato la "**dichiarazione di intento**", avendo i requisiti richiesti.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Esempio

Casella 47	*Tipo*	*Base Imponibile*	*Aliquota*	*Importo*	*MP*
Calcolo delle imposizioni	405 (IVA)	1.200.000			
	406 (IVA in detraz.)	– 1.200.000			

Le fatture emesse senza IVA nell'ambito del *plafond* devono riportare la dizione: "Fattura *non imponibile* IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 633/72".

La possibilità data all'esportatore di acquistare beni senza IVA, alle condizioni previste, gli consente di evitare gravosi oneri sulla propria gestione finanziaria.

L'IVA sui beni importati è accertata, liquidata e riscossa dalle Dogane con la stessa procedura prevista per i diritti di confine, le disposizioni nazionali e comunitarie vigenti. A differenza dell'IVA dovuta sulle cessioni all'interno, corrisposta mediante versamenti giornalieri o trimestrali, l'IVA dovuta sulle importazioni va corrisposta separatamente per ciascuna *dichiarazione doganale* (v. voce: –).

In caso di superamento del plafond, cioè nel caso che avvengano effettuati acquisti in regime di non imponibilità oltre il limite del plafond disponibile, è prevista una sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'IVA non assolta (D.Lgs. n. 471/97, comma 4). È stata abrogata la fattispecie di reato (art. 2, comma 1, D.L. n. 746/83) per le false attestazioni circa la sussistenza delle condizioni per l'acquisto o l'importazione effettuata senza il pagamento del'IVA.

Per le violazioni dell'IVA all'importazione nonché per le *controversie* e le *sanzioni* si applicano le norme previste dal TULD. Pertanto nel caso di introduzione fraudolenta di merce soggette ad imposta, può essere applicata la ***confisca*** (art. 301 TULD, testo aggiornato).

Ad esempio può integrare il reato di contrabbando doganale (v. art. 295-bis, TULD – ☺ –) ed eventualmente di evasione IVA il semplice uso in Italia, da parte di un cittadino comunitario, di un'*autovettura* extracomunitaria; destinatari di tale divieto sono non solo le persone che introducono anche temporaneamente l'autovettura estera, senza aver diritto all'agevolazione fiscale, ma anche chi a qualsiasi titolo la detenga o la guidi.

La nuova disciplina del ***mercato dell'oro***, l. n. 7 del 17.1.2000, in attuazione della Direttiva n. 98/80/CE, ha introdotto una distinzione nella definizione del termine (art. 1) tra "***oro da investimento***" – art. 3, comma 8 – e quello "**per uso diverso**" (c.d.: "***oro industriale***") – art. 3, comma 9.

Tale distinzione ha comportato conseguentemente ed in coerenza con i principi stabiliti dalla Direttiva comunitaria, sopra richiamata, una modifica delle disposizioni in materia di IVA relativamente all'applicabilità del **regime di *esenzione di imposta*** per l'"***oro da investimento*** e di ***imposizione*** per l'"***oro industriale***"; in particolare si rinvia: all'art. 10, punto 11), all'art. 68 (relativo alle importazioni non soggette ad imposta), lettere b, e c, e all'art. 70 del D.P.R. n. 633/72 (si evidenzia

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

che la l. n. 7/2000 ha aggiunto all'art. 70 un nuovo comma, che fa riferimento proprio all'importazione di materiale ed ai prodotti semilavorati d'oro di purezza pari o superiore a 325/1000, anche in lamina, v. art. 3, comma 11, cit., – ☺ –).

Pertanto, gli operatori commerciali che effettuano operazioni di importazione di oro qualificabile come "oro da investimento", per beneficiare del regime della non imposizione devono allegare, a corredo della dichiarazione doganale (v. voce: –), un'attestazione resa su propria carta intestata dalla quale risulti espressamente il titolo di esenzione.

Nel caso invece di importazione di "oro industriale" da parte di operatori economici si ha una deroga ai criteri ordinari di riscossione dell'imposta (art. 70, comma1, D.P.R. n. 633/72). In luogo del pagamento dell'imposta all'atto dell'importazione, il soggetto passivo che importa la merce assolve il tributo mediante annotazione, nei modi e nei termini di legge, del documento doganale nel registro delle fatture o dei corrispettivi (artt. 23 o 24, D.P.R. cit.) e in quello degli acquisti (art. 25).

Ai fini della dichiarazione doganale, la liquidazione dell'IVA deve essere indicata nella casella 47 utilizzando il codice tributo 405 (relativa all'imposta sul valore aggiunto relativo alle importazioni) ed incolonnato sotto il codice 407 (relativo all'Imposta sul valore aggiunto non pagata sulle importazioni di beni indicati nell'art. 70 u.c. del D.P.R. n. 633/72 e nell'art. 3, comma 10, della l. n. 7/2000 – argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900/1000 –) da detrarre all'importo di cui al codice 405.

Esempio

Casella 47	*Tipo*	*Base Imponibile*	*Importo*	*MP*
Calcolo delle imposizioni	405 (IVA)	1.000.000		
	407 (IVA in detraz.)	– 1.000.000		

Si evidenzia che il comma [illegible] succitato articolo 3 [illegible] per l'***argento***, purché in lingotti o gra[illegible] requisiti di purezza [illegible] un'ipotesi di assimilazione al regime [illegible] l'oro.

Per quanto [illegible] importazioni te[illegible] per lavorazioni di merci rientranti nell[illegible] di "oro industria[illegible] forma la possibilità di vincolare tale merce al r[illegible] del perfezio[illegible] (v. voce: –).

Per le **importazioni effe[illegible] privati** si rendono applicabili le disposizioni anzidette per quanto [illegible] **o da investimento**. I soggetti privati devono quindi attestare, p[illegible], la tipologia del bene importato.

Nel caso [illegible] importazione da parte di privato di **oro industriale** non essendo app[illegible] modalità previste dall'art. 70, ultimo comma succitato, per i soggetti p[illegible] d'imposta, l'imposta relativa all'IVA va corrisposta in Dogana (circ. n. 24/D00).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4.3.2.2. *La "non imponibilità" IVA all'esportazione*

La Direttiva n. 77/388/CEE [1] del Consiglio, del 17 maggio 1977, meglio nota come VI Direttiva C(E)E, che detta disposizioni comuni in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme –, delinea i caratteri della detassazione all'esportazione. Le modifiche apportate al D.P.R. n. 633 del 1972 che hanno recepito la citata direttiva comunitaria prescrivono la non imponibilità delle cessioni all'esportazione, intendendo per esse le cessioni di beni mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio della Comunità. Ad esse sono assimilate le operazioni con la Città del Vaticano e con la Repubblica di S. Marino, e quelle effettuate in base a trattati internazionali (artt. 71 e 72, D.P.R. n. 633/1972). La non imponibilità all'esportazione riguarda esclusivamente le cessioni di beni. Le prestazioni, invece, di cui non si occupa il Codice doganale Comunitario, possono essere che **imponibili**, **non imponibili** o **escluse da IVA**.

L'esportazione può essere ***diretta*** o ***triangolare***.

Le ***esportazioni dirette*** sono [illegible] anche tramite commissionari, con trasporto o spedizione di beni [illegible] nome del cedente [illegible] UE (art. 8,co.1, lett.a). In tal caso per un'azienda italiana che vende [illegible] in un Paese terzo), **la merce sarà "non imponibile IVA";** la fattura [illegible] dovrà riportare la seguente dicitura: **Fattura [illegible] imponibile IVA [illegible] dell'art. 8, D.P.R. n. 633/72.** **La prova** [illegible] alla non imponibilità IVA, viene fornita dalla copia della bolletta [illegible] di esportazione [illegible] n. 3) munita del *visto* della "Dogana di uscita" dalla Comunità. [illegible] ***esportazioni dirette*** devono essere sempre documentate con fattura immediata. Difatti **l'emissione della fattura differita**, preceduta dal relativo [illegible] di trasporto **non è ammessa** (Risoluzione n. 108, agosto 1998).

In caso di anticipato di corrispettivi di esportazioni è necessario emettere e [illegible] la fattura relativa alle esportazioni stesse già dal momento dell'incasso del prezzo, indicando che si tratta di operazione non imponibile ex art. 8, comma 1, D.P.R. n. 633/72 (Ris. n. 125, settembre 1998).

Sono ***esportazioni indirette*** quelle effettuate mediante consegna dei beni, anche tramite commissionari, a clienti italiani nel territorio dello Stato (art. 8, comma 1, lett. c). Qualora, invece, la **merce** sia **venduta e consegnata** ad un **compratore extracomunitario** che, entro 90 gg. dalla consegna, provvederà a spedirla fuori dal territorio doganale della Comunità, la fattura di vendita dovrà riportare la seguente dicitura: "**Fattura emessa ai sensi dell'art. 8, lett. b, del D.P.R. n. 633/72**"; in tal caso **la prova** dell'avvenuta esportazione verrà data, per il venditore, da una copia della fattura da lui emessa, vistata dalla Dogana, riportante gli estremi dell'operazione presentata dall'acquirente per le formalità doganali di esportazione.

Si considera ***esportazione triangolare*** la cessione eseguita mediante trasporto

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

[1] *G.U.* L 145 del 13.6.1977, pag. 1 e succ. mod.

o spedizione all'estero di beni a cura o a nome del primo cedente nazionale, su incarico del cedente residente, al cliente extra CE. La triangolazione può avvenire anche tramite commissionari del primo cedente nazionale o del cliente residente fuori della Comunità.

4.3.2.3. *Le Accise*

La disamina di tale tributo necessiterebbe di un'intera monografia; in questa sede ci si limita a fornire al lettore solo alcuni concetti salienti.

Le *Accise* costituiscono il terzo grande settore tributario in termini di gettito dopo le *Imposte dirette* e l'*IVA*. Per intendere l'ordine di grandezza si pensi che le entrate accertate nel settore accise nell'anno 2001 sono state di circa 30 miliardi di euro poco meno di 60 mila miliardi di Lire (*fonte: Agenzia delle Dogane – La dogana in cifre 2001 – edita dal Poligrafico dello Stato*), di cui circa due terzi sono costituite da *Accise* riscosse sugli *oli minerali* (carburanti e combustibili quali benzina, gasolio, GPL); per quanto riguarda le stime per il 2002, queste dovrebbero attestarsi su valori analoghi. A tali valori va, inoltre, calcolata *l'IVA* afferente, considerato che l'*Accisa* concorre a formare la base imponibile ai fini dell'*Imposta sul valore aggiunto*.

Questo dato fa intendere la rilevanza economica e politica del fenomeno.

Infatti, lo **scenario tributario** è strettamente **interconnesso** con il **mondo dell'energia e** dei **prodotti alcolici** e questi con lo scenario economico internazionale. Infatti, sono da considerare tutti i **risvolti** e le **implicazioni** di carattere **ambientale ed economico** che ne scaturiscono, in un'epoca in cui gli elevati **usi energetici** determinano la **dipendenza dalle fonti di energia** tradizionali, gli alti costi dell'energia – si pensi al "caro-petrolio"-, componenti inflazionistiche, mentre un elevato consumo determina un aumento di emissioni inquinanti da un lato, e dall'altro la riconosciuta **esigenza** di **contrattere i cambiamenti climatici** e rispettare gli **impegni di Kyoto**, [illegible] linee guida [illegible] che e le misure nazionali di riduzione [illegible] inquinanti [illegible], come il trasferimento delle merci dalla [illegible] ferrovia ed al cabotaggio.

Fino a qualche anno [illegible] non aveva [illegible] nel giro di un paio di decenni, il "gas" ha [illegible] il greggio in [illegible] termici, dove c'è necessità di energia, lo [illegible] nella produzione [illegible] energia elettrica, nei trasporti, per il riscaldamento, nell'industria [illegible] ambientali sicuramente meno devastanti.

L'ascesa di **nuove forme** [illegible] ad impatto ambientale minore porta con sé la valutazione dei **relativi aspetti tributari**, al fine di garantire parità di gettito fiscale; da qui l'[illegible] economica-finanziaria dell'*Accisa*.

Si pensi [illegible] il cosiddetto "**bonus di 50 Lire**" il litro sul carburante, adottato dal governo italiano con una serie di provvedimenti presi a partire dal 1° novembre 1999 fino al 30 ottobre del 2001 (da ultimo si veda: D.L. n. 356/01), per fronteggiare l'impennata del costo del greggio, è stato reso possibile paradossalmente proprio dall'aumento del prezzo del greggio e quindi da un maggiore

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

introito dell'IVA gravante sul prodotto; ciò ha permesso uno "sconto di 50 lire" sull'accisa prevista, **garantendo parità di gettito tributario**.

Il tributo è attualmente disciplinato, salvo che per i tabacchi, dal Testo Unico sulle Accise (TUA, D.Lgs. n. 504/95) che raccoglie e coordina l'intera materia, il cui accertamento, liquidazione e riscossione è demandato all'Agenzia delle Dogane; si pensi agli alcolici importati e/o prodotti ed immessi in consumo sul territorio comunitario, all'energia elettrica, ecc.

Tutti questi **fenomeni**, tra loro correlati, **spingono** a **scelte di politiche macroeconomiche integrate**, i cui effetti si riflettono in maniera diretta o indiretta per le agevolazioni (variamente denominati: riduzioni di aliquote, esenzioni, sgravi, etc.) di cui sono destinatari ampi settori dell'economia nazionale che vanno dalle società petrolifere, agli autotrasportatori, [illegible] agricoli, al settore della pesca, ai tassisti, alle società senza fini di lucro, [illegible] industrie che, a secondo della tipologia, sono destinatari di agevolazioni [illegible] vantaggi economici in termini di costo considerevoli per il proprio bilancio [illegible] aziendale.

A disciplinare la materia è attualmente il **Testo Unico Accise** (TUA, D.Lgs. 1995, più volte modificato per rispondere [illegible] necessarie esigenze [illegible] processo di integrazione europeo ed alle [illegible] regole venute fuori [illegible] mercato. Si pensi, infatti, all'ampliamento [illegible] soggetti obbligati, [illegible] particolare sulle **agevolazioni** degli *oli minerali* [illegible] le modifiche [illegible] termini di pagamento, nonché – ad opera [illegible] n. 452/2001 conv. [illegible] modifiche nella legge n. 16 del 27.02.2002, n. 49 [illegible] modificato dal D.L. n. 209/2002 conv. in [illegible] 2002 – all'abolizione [illegible] accisa sugli *oli lubrificanti* (decisione necessaria [illegible] naturale [illegible] procedura di infrazione intentata dagli organi comunitari nei confronti [illegible] Italia per violazione della normativa comunitaria in materia – Causa C [illegible] –), all'introduzione di un contributo ecologico ed ambientale. Il T[illegible] corredato di un **Allegato 1**, riportante le aliquote vigenti e di una [illegible] va agli impieghi agevolati degli oli minerali. Il Testo Unico raccoglie [illegible] l'intera materia delle Accise, ad esclusione delle disposizioni in materia [illegible] tabacchi lavorati e di fiammiferi (gestiti dai Monopoli di Stato).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Le prime disposizioni normative in tema di **Accise**, in recepimento di alcune direttive CEE, in occasione del Mercato Unico dell'1 gennaio 1993, sono state emanate con D.L. n. 513/92 decaduto e più volte reiterato con modifiche, da ultimo dal D.L. n. 331/93 convertito con modifiche nella l. n. 427/93. **Tale disposizione ha introdotto ufficialmente il termine Accise per quei tributi in precedenza denominati "imposte di fabbricazione" o "sovrimposte di confine" qualora in quest'ultimo caso fossero riscossi all'atto di un'operazione doganale di importazione**.

Soltanto con il **D.Lgs. n. 504** del 26 ottobre **1995** è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative**", che ha coordinato e disciplinato in maniera organica ed in sintonia con quella comunitaria tutta la normativa sulle Accise, con esclusione dei "tabacchi", che pur costituiscono un'accisa armonizzata, razionalizzando il sistema impositivo e quello sanzionatorio.

Occorre evidenziare che per quanto riguarda l'Accisa il **fatto generatore** è costi-

tuito dalla fabbricazione o importazione, mentre la sua **esigibilità** è determinata dall'immissione in consumo nel territorio dello Stato membro, secondo le aliquote ivi previste.

La movimentazione dei prodotti soggetti ad Accise, in considerazione della forte incidenza fiscale è sottoposta a rigorose regole; la circolazione intracomunitaria di tali prodotti è soggetta ad una autonoma disciplina (Documento Amministrativo Accise: ***DAA***, – ☺ –; Documento di Accompagnamento Semplificato per la circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti ad accisa e immessi in consumo nello Stato membro di partenza: ***DAS***, – ☺ –).

È attualmente all'esame un disegno di legge delega in materia fiscale (AC 2144) per la revisione organica del regime tributario, il cui art. 7 reca il sistema di revisione delle "accise". L'approvazione del disegno di legge, costituirà, un domani, la base giuridica per non ricorrere più alla decretazione di urgenza in materia di accise.

Il termine "**Accisa**", risponde ad esigenze comunitarie di una definizione comune, ai fini del corretto funzionamento del mercato unico europeo, precedentemente denominata, in Italia, "***imposte di fabbricazione" e/o "di consumo***", e/o "***sovrimposte di confine***" – quando il tributo era riscosso all'atto di un'operazione doganale di importazione (art. 1 TUA). I prodotti "soggetti" e/o "assoggettati" ad accisa sono individuati in maniera univoca in base alla codificazione numerica dei settori merceologici fornita dalla Nomenclatura Combinata (N.C.). Il tributo è gestito dall'Agenzia delle Dogane alla quale competono, oltre a tutti i compiti in materia di dogane, tutti quelli in materia di *Accise* e di connessa tassazione ambientale ed energetica.

In proposito, occorre convenzionalmente **distinguere** tra "***Accise armonizzate***" ed "***Accise non armonizzate***".

Per "***Accise armonizzate***" si intendono quei tributi [illegible] esigibilità sia identica in tutti gli Stati membri, seppur con aliquote ed [illegible] differenziate, purché queste non causino distorsioni della concorrenza [illegible] 8, par. 4, Dir. CEE [illegible] 81), essendo l'accisa, di norma, pagata nell'[illegible] comunitario dove [illegible] immissione in consumo; tra le "accise armonizzate" rientrano i prodotti [illegible] oli minerali (combustibili quali le bevande [illegible] solio, il GPL, ecc.) [illegible] le bevande alcoliche nonché le bevande [illegible] intermedie (tra [illegible] elencate si ricordano: cognac, brandy, gra[illegible], rhum, vino, bi[illegible] vite, liquori, amari, vini, spumanti, chan[illegible]ra), il gas metan[illegible] 1, cap. 2, par. 2.14).

Le "***Accise non armonizzate***", invece [illegible] imposte di consumo mantenute dai singoli stati membri – quali ad [illegible] sugli oli lubrificanti, sui bitumi, sull'energia elettrica –, in virtù [illegible] previsioni comunitarie (Direttiva CEE n. 92/12).

Alcuni autori e/o [illegible] della materia non condividono la distinzione qui operata tra *acc*[illegible] e *non armonizzate* ritenendo che si possa parlare di "***accisa***" sol[illegible]mento a quelle armonizzate, per le altre invece si debba parlare di "imp[illegible] di consumo".

Si ritiene invece che il termine "**accisa**" unifichi la terminologia ad un linguaggio comune unico e, pertanto, anche per quanto riguarda le *imposte nazionali sulla produzione e sul consumo,* ancora vigenti nei singoli Stati membri, queste

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

debbano essere definite come "**accise non armonizzate**" proprio per distinguerle dalle altre imposte di fabbricazione e consumo previste a livello comunitario per tutti gli Stati membri e pertanto definite "accise armonizzate". Si ritiene inoltre che questa considerazione trovi conforto e riscontro nella terminologia utilizzata più di recente dal legislatore comunitario che, nella tutela delle violazioni (Convenzione di Napoli II, art. 1), ha utilizzato proprio l'espressione "accisa non armonizzata" per distinguerla da quella "armonizzata".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

IN TEMA DI RISORSE PROPRIE

Reg.to CEE/EURATOM n. 1552 del 29.05.89 (*G.U.* n. 155 del 7.6.1989)
Regolamento CEE, EURATOM del Consiglio recante applicazione della decisione n. 88/376/CEE, EURATOM relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità

Nota Redazionale:

Il Regolamento CEE-EURATOM n. 1552/89 ha richiesto, a causa delle radicali modifiche una nuova codificazione, pertanto il Regolamento in parola è stato sostituito dal Reg.to CE-EURATOM n. 1150/2000; così ogni riferimento indicante nei testi il Reg.to n. 1552/89 va riferito al Reg.to n. 1150/2000.

Si riportano di seguito la rubrica degli articoli del Reg.to n. 1552/89 e la tabella di corrispondenza degli articoli di questo con quelli del Reg.to n. 1150/2000.

TESTO DELLA "RUBRICA" DEGLI ARTICOLI

DEL REG.TO CEE/EURATOM n. 1552 del 29.5.1989:

Preambolo –in vigore dall'8.6.1989 con effetto dall'1.1.1989

Art. 1: Controlli sulle risorse messe a disposizione dall[illegible]zione.
Art. 2: Accertamento del diritto delle comunità [illegible] proprie.
(mod. da Reg.to CE, EURATOM n. [illegible]
Art. 3: Periodo di conservazione dei [illegible] giustificativi relativi [illegible] mento.
(mod. da Reg.to CE, [illegible] **1355/96)**.
Art. 4: Comunicazione d[illegible] alla Commissione.
Art. 5: Calcoli relativi [illegible] cui all'art. 2 del Reg.to CEE, Euratom.
(mod. d[illegible] EURATOM n. [illegible]
Art. 6: Dis[illegible]lative alla contabi[illegible] da parte di ogni Stato delle risorse [illegible]
(mo[illegible] da Reg.to CE, [illegible] n. **1355/96)**.
Art. 7: Conto riepilogativo e[illegible] relazione.
(mod. da Reg[illegible] EURATOM n. **1355/96)**.
Art. 8: Re[illegible]abilità degli Stati membri.
Art. 9: Acc[illegible] conto a favore della Commissione.
Art. 10: Te[illegible] per le iscrizioni nel conto delle risorse proprie
(mod. da Reg.to CE, EURATOM n. 2729/94 e successivamente da Reg.to CE, EURATOM n. **1355/96)**.
Art. 11: Interessi per ritardata iscrizione in conto.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Art. 12: Disposizioni relative alla gestione della tesoreria (mod. da Reg.to CE, EURATOM n. 2729/94).
Art. 13: Applicazione delle deroghe provvisorie.
Art. 14: Definizione del Pnl ai prezzi di mercato e calcolo della percentuale dei contributi finanziari Pnl.
Art. 15: Determinazione del saldo di un esercizio.
Art. 16: Stima del gettito da parte della commissione. (mod. da Reg.to CE, EURATOM n. **1355/96**).
Art. 17: Obbligo degli Stati membri di mettere a disposizione i diritti accertati. (mod. da Reg.to CE, EURATOM n. **1355/96**).
Art. 18: Verifiche ed indagini degli stati membri e controlli della commissione.
Art. 19: Esame degli aggregati statistici da parte della commissione.
Art. 20: Istituzione, composizione e regolamento del comitato.
Art. 21: Competenze del comitato.
Art. 22: Relazione sull'applicazione del regolamento.
Art. 23: Disposizioni abrogate.
Art. 24: Decorrenza. – in vigore [illegible]99 con effetto dall'[illegible]

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE

Tabella di corrispondenza tra gli articoli del Reg.to (CEE - EURATOM) n. 1552/89 con quelli del Reg.to (CE - EURATOM) n. 1150/2000 che lo ha sostituito

Regolamento (CEE - EURATOM) n. 1552/89	Regolamento (CE - EURATOM) n. 1150/2000
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1 bis	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1 ter	Articolo 2, paragrafo 3
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 6, paragrafo 1 bis	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 6, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera c)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 6, paragrafo 2, lettera d)	Articolo 6, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera a)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), primo comma	Articolo 6, paragrafo 4, primo comma, lettera b)
Articolo 6, paragrafo 3, lettera b), secondo comma	Articolo 6, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 6, paragrafo 4	Articolo 6, paragrafo 5
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18, paragrafo 1	Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, primo comma, lettera a)
Articolo 18, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, lettera b)
Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma	Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 18, paragrafo 2, terzo comma
Articolo 18, paragrafo 3	Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 18, paragrafo 4	Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 5	Articolo 18, paragrafo 5
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
—	—
—	—
—	Articolo 22
—	Articolo 23
—	Allegato

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE IN TEMA DI DIRITTI DOGANALI

Sent. n. 1175 del 3.11.1981 (Corte di Cassazione – Sez. III): IVA sulle importazioni e disposizioni doganali sui diritti di confine, alternatività. Non sussiste.

(Massima)

Il diritto di confine non è assorbente o sostitutivo dell'IVA sulle importazioni, né il reato doganale è assorbente o sostitutivo dell'illecito conseguente alla violazione delle norme IVA. Si applica pertanto, ex art. 70 D.P.R. n. 633/1972, anche in materia IVA la sanzione per la violazione dei diritti di confine stabilita dalla legge doganale.

Sent. n. 9835 dell'8.11.1984 (Corte di Cassazione – Sez. III) IVA.
Sanzioni penali. Violazioni all'importazione. Applicabilità alle dogane.
Sanzioni penali. Esterovestizione fittizia. Codicillo. Reati continuati. Prescrizione. Decorrenza.

(Massima)

Dall'interpretazione dell'art. 70 D.P.R. [illegible] nel testo emendato dall'art. 1 del D.P.R. 897 del 30.12.80, deve evincersi che [illegible] dell'imposta sul valore aggiunto sulle importazioni costituisce reato e non illecito amministrativo perché la [illegible] usata dal legislatore (al primo comma del [illegible]) sull'applicabilità delle "sanzioni" per la sua genericità comprende tanto le penali che quelle amministrative previste dalla legge doganale. Non può [illegible] d'altra parte, che il secondo comma, del citato articolo 70 il legislatore [illegible] esclusivo riferimento alla pena pecuniaria perché in quel contesto la [illegible] presa in esame [illegible] evasione d'imposta – come nella specie – bensì la falsa attestazione [illegible] abituale o il beneficio oltre i limiti consentiti nei casi di importazione in [illegible].

In caso di intestazione [illegible] effettiva di un natante ad una società estera ricorre l'ipotesi della esterovestizione e la violazione all'art. 216 della legge doganale.

In caso [illegible] avvinto, ai sensi dell'art. 158 del Cod. Pen., la prescrizione comincia a decorrere [illegible] i reati riuniti nella continuazione, dal giorno in cui questa è cessata.

Sent. n. 3865 del 24.4.1985 (Corte di Cassazione – Sez. III) IVA.
Violazioni. Evasione dell'IVA all'importazione. Contrabbando doganale. Prescrizione del tributo. Computo del termine. Contenzioso. Azione di danno. Competenza.

(Massima)

Ai sensi dell'art. 36, quarto comma, del D.P.R. n. 43/1973, mentre per il movimento delle merci comuni l'obbligazione tributaria sorge nel momento in cui esse escono dal territorio nazionale, per il caso dei mezzi di trasporto, per aversi l'esportazione, è sufficiente l'immatricolazione o l'iscrizione di essi beni nel registro di altri Stati. Per l'effetto, il c.d. "imbandieramento" del mezzo opera quale presunzione di trasferimento dello stesso, assoggettandolo al regime giuridico dello Stato nei cui registri sia stato iscritto.

Effettuata l'immatricolazione all'estero, qualora il mezzo si dovesse trovare nel territorio dello Stato senza che il proprietario ebbe a suo tempo ad effettuare la dichiarazione doganale di importazione, spirati i termini senza la riesportazione e la conseguente regolarizzazione fiscale, ne risulterà omesso il versamento dei relativi tributi, in favore della dogana (fra i quali rientrano, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 35, D.P.R.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

cit., l'IVA dovuta all'importazione). In particolare, dovrà concludersi per la commissione del reato di contrabbando espressamente previsto dall'art. 292 della legge doganale e soggetto al termine di prescrizione, in virtù del rinvio operato dall'art. 70 del DPR n. 633/1972 all'art. 84 del D.P.R. n. 43/1973, di cinque anni dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati in sede penale, divennero irrevocabili.

Nel caso di specie, poiché l'imputato, residente all'estero, non predispose – ai fini dell'art. 216, D.P.R. n. 43/1973 – la dichiarazione doganale di importazione definitiva e non versò i relativi diritti doganali, deve ravvisarsi la sussistenza del reato di contrabbando, non potendosi ritenere applicabile la circostanza esimente dell'ignoranza della legge penale, la cui applicazione era stata invocata dall'imputato.Inoltre, non risultando prescritti né il tributo, né il reato, l'azione civile finalizzata al riconoscimento del danno è perfettamente lecita ma, di essa, stante la considerazione che la quantificazione del danno implica necessariamente un apprezzamento di merito, precluso al giudizio della Corte di Cassazione presso la quale il giudizio pende, dovrà occuparsene altro giudice: quello civile od, in subordine, quello dell'esecuzione penale.

Sent. n. 1363 del 26.6.1988 (Corte di Cassazione – Sez. III) Diritto penale tributario. IVA. Operazioni nell'ambito comunitario omesso pagamento dell'imposta. Punibilità.

(Massima)

Va ravvisato il reato di evasione dell'imposta sul valore aggiunto nel fatto che alcuni trailers esteri introdotti in Italia in regime di temporanea importazione siano stati destinati alla utilizzazione entro il territorio doganale, come oggetto di una attività commerciale di noleggio non autorizzata, ciò costituendo il presupposto della obbligazione tributaria sia dei diritti di confine che dell'IVA.

Ciò in quanto l'IVA, come i dazi doganali, è sostanzialmente un'imposta di consumo a favore dello Stato e pur non costituendo diritto di confine deve comunque ritenersi tale sul piano giuridico, alla luce dell'art. 70, comma 2 del D.P.R. 633 del 1972 che espressamente dispone che in materia di IVA sulle importazioni si applicano, per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi DOGANALI relative ai DIRITTI di confine.

Sent. n. 1940 del 26.4.1989 (Corte di Cassazione – Sez. [illegible]a doganale. Importazioni. Furto di merci soggette a vincoli doganali. Applicabilità dell'imposta. Importazioni. Applicabilità dell'art. 53 D.P.R. n. 633/72.

(Massima)

Ai sensi del primo comma dell'art. [illegible] doganale, "si presume definitivamente immessa in consumo la merce [illegible] indebitamente sottratta ai vincoli DOGANALI", con conseguente obbligo di [illegible] imposta anche nel caso in cui le merci soggette a vincolo siano state rubate. Stante [illegible] inequivocabile tenore della legge, il riferimento all'atto volontario di destinazione [illegible] merci al consumo contemplato dall'art. 36, primo comma, legge doganale [illegible] uscita dell'obbligazione tributaria non può costituire motivo per una diversa [illegible] dell'art. 36, quinto comma, neppure sotto il profilo del contrasto del citato art. [illegible] con gli artt. 3 e 53 della Costituzione. Per l'individuazione ai fini IVA della nozione di importazione, l'art. 67 del D.P.R. 633 del 1972 compie un esplicito rinvio alla nozione di "importazione definitiva" quale risultante dalla normativa doganale. Da ciò deriva la conseguenza che, in tutti i casi in cui è operante la presunzione di definitiva

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

immissione in consumo prevista dall'art. 36 T.U. doganale ai fini dell'applicazione dell'imposta (ed impossibilità della prova contraria ex art. 53 D.P.R. 633) anche nel caso di furto di beni sottoposti a vincolo doganale.

Sent. n. 6446 del 28.5.1992 (Corte di Cassazione – Sez. I) Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) – Riscossione – Ingiunzione di pagamento – Opposizione – Termine di quindici giorni – Applicabilità – Condizioni.

(Massima)

La disposizione dell'art. 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – secondo la quale l'opposizione ad ingiunzione fiscale per il pagamento di un tributo doganale va proposta nel termine di quindici giorni dalla sua notificazione – non trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui si neghi l'esistenza del potere di imposizione in astratto e nei confronti della generalità dei cittadini, ma opera quando la controversia investa in concreto la sussistenza in concreto dei presupposti imperativi, come nel caso in cui l'opponente deduca l'infondatezza della pretesa tributaria, presupponendo la decisione di accertamenti divenuti ormai definitivi.

Sent. n. 13515 del 21.12.1992 (Corte di Cassazione – Sez. I) Tributi erariali indiretti (Tributi anteriori all'entrata in vigore del 1972) – Tributi doganali (diritti di confine, dazi all'importazione ed alla esportazione, diritti doganali) – Riscossione – Ingiunzione di pagamento – Notifica – Effettuazione – Opposizione alla [illegible] – Termine di quindici giorni – Leggi doganali – Applicabilità.

(Massima)

L'art. 82 D.P.R. leggi doganali [illegible] termine perentorio per la opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento [illegible] doganale (quindici giorni dalla sua notificazione), che è applicabile anche [illegible] la notifica della ingiunzione avvenga all'estero, atteso che la citata disposizione normativa ha una formulazione di tenore generale che non consente all'interprete di operare alcuna distinzione in relazione al luogo ove è avvenuta detta notifica.

Sent. n. 4892 del 18.5.1994 (Corte di Cassazione – Sez. I) Tributi doganali – Riscossione – Procedimento di revisione dell'accertamento – Ammissibilità – Condizioni – Errori sull'inquadramento delle merci in una certa voce della tariffa o sul calcolo del tributo – Conseguente pretesa della imposta suppletiva – Prescrizione – Termine.

(Massima)

In materia di tributi doganali, al particolare procedimento di revisione dell'accertamento, di cui all'art. 74 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 – soggetto a decadenza semestrale – l'amministrazione finanziaria deve fare ricorso soltanto nell'ipotesi in cui la nuova liquidazione dei diritti di dogana sia stata determinata da una differente qualificazione delle merci importate o, in genere, dalla modifica degli elementi (relativi alla quantità, alla qualità, al valore e all'origine delle merci stesse) posti alla base dell'accertamento originario. Quando invece la rideterminazione del tributo sia stata causata da errori dell'amministrazione che, impregiudicata l'identificazione soggettiva ed oggettiva delle merci nei loro elementi fiscalmente rilevanti, siano caduti sull'inquadramento delle stesse in una certa voce della tariffa o sul calcolo del tributo (come accade in caso di erronea applicazione di una franchigia o di una esenzione oppure, ancora, in via generale, di errata individua-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

zione del regime giuridico applicabile), non implicando tali errori nessuna ulteriore indagine sulla merce, la relativa pretesa fiscale deve ritenersi basata sul potere di accertamento suppletivo e, in quanto tale, può essere azionata nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 84 dello stesso D.P.R. n. 43 del 1973.

Sent. n. 2844 del 28.03.96 (Corte di Cassazione – Sez. I) Commercio con l'estero – importazioni – diritti doganali – importazione di carne – somme indebitamente versate per diritti di visita sanitaria – Ripetizione – Ammissibilità – Limiti – Trasmissione di detti diritti su altri soggetti – Prova – Onere della amministrazione.

(Massima)

Con riguardo ad importazione di carne, per la quale siano stati pagati diritti di visita sanitaria in violazione delle norme comunitarie, alla stregua dello "ius superveniens", costituito dall'art. 29, secondo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, applicabile retroattivamente ai sensi del successivo comma settimo, il diritto dell'importatore alla ripetizione delle somme indebitamente versate deve essere riconosciuto, a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, restando la relativa prova a carico dell'amministrazione, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con i principi del diritto comunitario o con l'ordinamento costituzionale interno.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5 L'IVA negli scambi intracomunitari

SOMMARIO: – Premessa. – 5.1. L'IVA negli scambi intra ed extracomunitari. – 5.2. Operazioni di importazione o esportazione verso Paesi terzi. – 5.2.1. Operazioni di importazione. – 5.2.2. Operazioni di esportazione. – 5.3. Operazioni intracomunitarie: cessioni ed acquisti. – 5.3.1. Cessioni intracomunitarie. – 5.3.2. Acquisti intracomunitari. – 5.4. Il modello INTRA. – 5.5. Utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi INTRA. – *Appendice.*

IVA intra-comunitaria

Riferimenti normativi di base:

- D.L. n. 513/92 non conv.to, più volte reit.to con mod.che: D.L. n. 47/93; D.L. n. 131/93; D.L. n. 213/93; D.L. n. 331/93 conv. con mod. in l. n. 427/93.

Elenchi riepilogativi:

Riferimenti normativi di base:

- Reg.to (CEE) n. 3330/91; Reg.to (CEE) 3046/92; Re[illegible]) 2385/96; Reg.to (CE) n. 860/97; Reg.to (CE) n. 2535/98; Reg.to [illegible] 1624/2000; Reg.to (CE) n. 624/2000; Reg.to (CE) n. 1901/20[illegible];
- Reg.to (CEE) n. 218/92 artt. 21 e 2[illegible] L. n. 16/93 conv. i[illegible]; D.M. 21.10.92 mod.to da D.M. [illegible] ed all. IX; D.to [illegible] l. n. 28/1997; D.P.R. n. 513/97; D[illegible]/99; D.P.C.M. 12/2/[illegible] 27.10.2000; D. Dip. 20/12/2002; [illegible]7/D/1993; Circ. [illegible]13/[illegible]/1994; Circ. n. 223/D/1994; Circ. n. [illegible]; Circ. n. 231/[illegible]; [illegible] n. 145/E/1998; Circ. n. 230/D/2000; Ci[illegible]6/D/2001.

Sinte[illegible] *Dal 1° gennaio [illegible] entrata in vigore del Mercato Unico Europeo, nelle transazioni comm[illegible] i Paesi membri,* ***non si parla più*** *di operazioni* ***di importazione e[illegible]*** *da e verso tali Paesi, bensì di* ***acquisti e/o cessioni intracom[illegible]*** *aventi una propria e distinta disciplina.*

Infatti [illegible] solo di un cambio del "nomen iuris" bensì di una mutata disciplina che s[illegible] realizzando con il Mercato Unico Europeo.

Il Mer[illegible] Unico ha realizzato uno spazio senza frontiere tra i Paesi del'UE ove le merci possono circolare liberamente all'interno dei Paesi membri, lasciando però determinati adempimenti residuali, sia ai fini IVA che statistici, volti questi ultimi a conoscere la tipologia e la quantità degli scambi effettuati tra tali Paesi.

www.antoniodecicco.it
.Demo-Riproduzione vietata

Gli adempimenti relativi all'IVA negli scambi intracomunitari resteranno in vigore, per un periodo transitorio, cioè fino a quando non sarà attuata l'imposizione di tale tributo nel Paese comunitario di origine, con la realizzazione di un sistema di compensazione tra Stati, consentendo così che il gettito riscosso nello Stato membro di provenienza del bene o del servizio ceduto, venga attribuito allo Stato membro dove si è realizzata l'effettiva immissione in consumo del bene stesso o sia stato fruito il servizio.

Il regime degli scambi intracomunitari ha per oggetto transazioni commerciali tra soggetti di imposta.

Esso non si applica agli acquisti di beni effettuati da privati o da viaggiatori dell'UE, per i quali è previsto, di norma, il pagamento dell'IVA nel Paese di acquisto del bene, fatte salve apposite disposizioni, come nel caso di acquisto di autovetture nuove (art. 38, comma 3, lett. e) del d.l. n. 331/93 conv. con mod. in l. n. 427/93), ecc.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Premessa. L'argomento, relativo all'IVA comunitaria, **non rientra nel filo conduttore del presente lavoro** che riguarda invece le operazioni commerciali con i Paesi extracomunitari.

Ragioni di organicità e completezza espositiva ne impongono un **accenno**, per consentire al lettore una migliore cognizione e per fornire gli strumenti normativi per un approfondimento.

5.1. *L'IVA negli scambi intracomunitari*

Già dal 1° gennaio 1993, con la realizzazione del Mercato Unico, le operazioni effettuabili con l'estero possono essere suddivise in 4 gruppi:

1. *Importazioni:* **acquisti** di **merce terza** (originaria da Paesi extracomunitari), **da chiunque effettuati.**
2. *Esportazione:* cessioni di merce, poste in essere, **verso Paesi terzi.**
3. *Acquisti intracomunitari:* **acquisti di merce** che avvengono tra gli Stati membri dell'UE, all'interno del **territorio comunitario**.
4. *Cessioni intracomunitari:* **cessioni** che avvengono tra gli Stati membri dell'UE, all'interno del **territorio comunitario**.

N.B. Per Territorio, ai fini IVA, è rilevante la definizione e distinzione tra "**territorio dello Stato**" e "**territorio della Comunità**", fornita dall'art. 7 del D.P.R. n. 633/72 così come riscritto dal d.l. n. 331/93 conv. in l. n. 427/93 e dall'art. 40 dello stesso provvedimento, riferito alle operazioni intracomunitarie (v. voce: *Territorio doganale Comunitario*).

5.2. *Operazioni di importazione o esportazione verso Paesi terzi*

Si esaminano ora gli aspetti relativi alle operazioni di importazione ed esportazione.

5.2.1. *Operazioni di importazione*

Nelle **operazioni di importazione** la merce terza introdotta nel Territorio doganale comunitario è sottoposta alle formalità doganali disciplinate dal CDC.

L'IVA afferente la merce sarà pagata in Dogana e recuperata tramite la registrazione della "bolletta doganale", nel registro degli acquisti IVA secondo i consueti termini previsti dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche sull'IVA.

Occorre rilevare che anche il **concetto di importazione** previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 633/72 è stato radicalmente riscritto dall'art. 57 della normativa in esame (D.L. n. 331/93), che ha provveduto a riformulare anche gli artt. 7 ed 8 del D.P.R. n. 633/72.

La merce, invece, che è **originaria** dei Paesi della **Comunità** o che vi è stata immessa **in *"libera pratica"*** (v. voce: –), può essere oggetto di **acquisto intracomunitario** e **non** di **importazione** da parte di un altro acquirente di uno Stato membro.

È altresì possibile che un bene acquistato in un Paese terzo sia messo in *"libera pratica"* (v. voce: –), non assolvendo così l'imposta relativa alla fiscalità interna qualora si tratti di merce destinata a proseguire verso altro Stato membro dell'UE oppure la stessa sia immessa in un *deposito IVA* (v. voce: –), realizzando così lo stesso effetto sospensivo.

5.2.2. *Operazioni di esportazione*

La merce che si desidera esportare verso un Paese terzo deve essere presentata in Dogana per formare oggetto di una *"dichiarazione doganale scritta"* (v. voce: –), con la quale si intende vincolare tale merce al regime doganale dell'esportazione.

La **merce dichiarata per l'esportazione** è [illegible] ai fini IVA, non imponibile **non imponibile**", ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. [illegible] e successive m[illegible].

La prova della avvenuta esportazione è fornita dalla copia [illegible] vistata dall'Autorità doganale con gli estremi dell'operazione effettuata [illegible] esemplare n. 3 della bolletta doganale (v. voce: –) con il *"visto uscire"* apposto, di norma (salvo per il Carnet TIR), dall'Ufficio doganale di confine verso dell'esemplare 3, all'atto dell'uscita della merce dal *Territorio Doganale Comunitario* (v. voce: –; vedasi, al riguardo, anche in parte II, cap. 19: 2.2.2 e cap. 20: *Esportazione*).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5.3. *Operazioni intracomunitarie: cessioni ed acquisti*

L'art. 6 del D.L. n. 329/95, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 75 del 23 marzo 1993, stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi IVA di presentare agli Uffici doganali elenchi trimestrali analitici periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CE e prevede la compilazione di detti elenchi (ai fini sia fiscali che statistici) su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze.

La materia trova la principale fonte normativa nel D.L. n. 513/92, non conver-

tito e, più volte reiterato con modifiche fino al D.L. n. 331/93 convertito con modificazioni in l. n. 427/93 (si veda, al riguardo, quanto già detto in merito al regime transitorio ed al principio di territorialità, rispettivamente in: parte I, cap. 2, par. 2.15; parte II, cap. 2).

Con il Mercato Unico sono rimasti alcuni adempimenti ai fini sia IVA che statistici relativi agli scambi di merce tra i Paesi membri. Essi riguardano anche la compilazione per tali fini dei modelli INTRA, che sono elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni effettuati da operatori economici all'interno dell'UE.

Tali adempimenti hanno carattere transitorio, essi saranno in vigore fino alla realizzazione della tassazione nel Paese comunitario di origine del bene.

I formulari di **colore verde** per le cessioni, mod. **INTRA-1** e di **colore rosso** per gli acquisti, mod. **INTRA-2** (entrambi in appendice al capitolo), sono stampati a cura del Poligrafico dello Stato o da tipografie [illegible]te.

Gli elenchi possono essere redatti anche su [illegible] purché il contenuto sia sostanzialmente identico a quello previsto [illegible] cosiddetti INTRA [illegible]uisti e cessioni, riportati per memoria nell'ap[illegible] capitolo.

Il Decreto 27 ottobre 2000 ha a[illegible] nuovi modelli de[illegible] riepilogativi in euro degli acquisti e [illegible] intracomunitarie. [illegible]dicità (mensile, trimestrale, annuale), le [illegible] la determinazione [illegible] periodicità ed i termini relativi alle date di s[illegible] della presentazione [illegible]lli INTRA erano rimaste invariate, ment[illegible] state modifi[illegible] Dipartimentale delle Politiche Fiscali [illegible]2002 (in *G.U.* n. [illegible]12.2002) che ha apportato talune variazi[illegible] detto decreto a de[illegible]2003 (v. tabella sinottica posta alla fine del prese[illegible] capitolo).

Il Decreto in parola se[illegible] inoltre gli adempimenti statistici, prevedendo che:

per le [illegible]

– le c[illegible] (valore statistico), 10 (condizioni di consegna) ed 11 (modo di trasporto) [illegible] modello INTRA-1, debbano essere **compilate solo dai soggetti** che o hanno realizzato scambi intracomunitari nell'anno precedente o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare nell'anno in corso un valore annuo di **spedizioni** superiore a € 4.300.000,00 precedentemente fissati in € 3.615.198 (7 miliardi di Lire);

per gli **ACQUISTI**

– le colonne 10 (valore statistico), 11 (condizioni di consegna) e 12 (modo di trasporto) del modello INTRA-2 debbano essere **compilate solo dai soggetti** che o hanno realizzato scambi nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività prevedono di realizzare nell'anno in corso un valore annuo di **arrivi** superiore a € 2.500.000,00 precedentemente fissati in € 1.807.599 (3,5 miliardi di Lire).

I soggetti che presentano il modello con periodicità annuale non sono tenuti alla compilazione della colonna riportante la Nomenclatura Combinata (NC, V. voce: –), rispettivamente nella colonna 6 per le cessioni e 7 per gli acquisti.

Gli operatori europei che intendono effettuare scambi di merce con gli altri

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Paesi dell'UE, debbono munirsi del **numero identificativo IVA** (art. 42, comma 2, e art. 50, commi 1 e 2, D.L. n. 331/93).

Tale numero si compone di **2 codici**:

1. **alfabetico** di 2 caratteri (codice ISO), che identifica lo Stato membro di appartenenza (es. IT, per l'Italia, PT, per Portogallo, FR per Francia);
2. **numerico** da un minimo di 8 ad un massimo di 12, che corrisponde all'attuale partita IVA**: es.: IT 009435567596**.

Tabella A – ***Tabella di corrispondenza dei Codici ISO agli Stati membri e rispettivi numeri di caratteri previsti per il codice IVA***

PAESE	Codice ISO: International Standard Organizzation	N. Caratteri Codice IVA
Belgio	BE o 017	9
Danimarca	DK o 008	8
Germania	DE o 004	9
Grecia	EL o 009	8
Spagna	ES o 011	9
Francia	FR o 001	11
Irlanda	IE o 007	8
Italia	IT o 005	11
Lussemburgo	LU o 018	8
Paesi Bassi	NL o 003	12
Austria	AT o 038	[illegible]ndo la lettera U)
Portogallo	PT o 010	9
Finlandia	FI o 032	8
Svezia	SE o 030	[illegible]
Regno Unito	GB o [illegible]	[illegible]

N.B.: Per la Repubblica [illegible] il codice ISO è [illegible] il codice IVA è di 5 caratteri. Gli scambi [illegible] Repubblica di *San* [illegible] 1.1.1994 seguono criteri ed adempimenti [illegible] quelli previsti [illegible] intracomunitari (v. D.M. 24.12.1993 e [illegible] in nota in parte [illegible]).

Mentre [illegible] di beni nei confr[illegible] *Città del Vaticano"* sono assimilate alle cessi[illegible] imponibili (art. [illegible] D.P.R. n. 633/72). Eventuali **acquisti** di beni provenienti da tale territ[illegible] devono essere autofatturati (art. 17, 3° comma D.P.R. n. 633/72).

Si ricorda che, [illegible] alcuni casi, di seguito elencati, che presentano alcune particolarità:

– per le **vendite a distanza**, vi è un limite previsto oltre il quale si rende necessario l'applicazione dell'IVA nel Paese di destinazione del bene;

– per gli **enti**, associazioni ed altre organizzazioni, **non soggetti passivi d'imposta**, vi è un limite entro il quale gli acquisti non costituiscono operazioni intracomunitarie tassabili a destino.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

5.3.1. *Cessioni intracomunitarie*

Tali **cessioni sono non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 41** della **legge in esame** che disciplina la materia e non ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/72, che attiene le esportazioni, cioè, come già detto, le cessioni verso Paesi extracomunitari.

Detto art. 41 così definisce la **cessione intracomunitaria**:

"cessione a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro dal cedente o dall'acquirente o da terzi per loro conto nei confronti dei cessionari soggetti d'imposta"; pertanto il cedente all'atto dell'emissione della fattura, non evidenzierà l'IVA, ed apporrà l'indicazione "**cessione non imponibile *ex* art. 41 D.L. n. 331/93 convertito in l. n. 427/93**".

Tra gli adempimenti del cedente si ricorda che lo stesso dovrà **indicare sulla fattura il numero identificativo IVA del cessionario intracomunitario**; se vorrà, potrà verificare l'esattezza di tale numero [illegible] degli Uffici dell'Agenzia delle entrate o sul sito internet della stessa.

Per le cessioni, l'elenco riepilogativo [illegible], come già [illegible] sarà il mod. INTRA-1 di colore verde.

L'art. 2, comma 2, della l. n. [illegible] previsto (dal 14 [illegible] le cessioni intracomunitarie (art. 41 [illegible] rono alla formazione [illegible] *plafond* al momento della registrazione [illegible] fatture.

Secondo la Giurisprudenza Tributaria (Se[illegible] 22/01/2001, n. 212 – Comm. Trib. Prov. Mi[illegible] one XII – IVA – [illegible] – Movimentazione in fattispecie di «[illegible] tracomunitaria» [illegible] modalità di assolvimento): la prova della m[illegible] tazione delle [illegible] specie di «cessione intracomunitaria» è data attraverso la produzi[illegible] izio della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti e della bolla di [illegible] a degli stessi.

5.3.2. *A[illegible] acomunitari*

L'art. [illegible] ella legge in esame (D.L. n. 331/93, conv. con mod. in l. n. 42793), così **definisce gli acquisti intracomunitari**: *"Acquisizioni derivanti da atti a titolo oneroso della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo di imposta, ovvero dall'acquirente o da terzi per loro conto"*.

Pertanto il soggetto che intende acquistare beni in un altro Paese dell'Unione deve comunicare il proprio numero identificativo al fornitore estero.

Il **momento di effettuazione dell'operazione**, rilevante ai fini degli adempimenti di carattere fiscale ed amministrativo che ne conseguono, nonché per la compilazione dei modelli INTRA, **è disciplinato dall'art. 39** della suddetta disposizione.

Esso lo si individua nel:

– **momento della consegna del bene nel territorio** di uno Stato membro al cessionario o ai terzi per suo conto;

– **momento di arrivo del bene nel luogo di consegna**.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Qualora anteriormente alla consegna o arrivo della merce si sia ricevuta la fattura o si sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione va effettuata alla data:

– di ricezione della fattura

o

– del pagamento.

Al ricevimento della fattura del cedente intracomunitario sorge da parte dell'acquirente una serie di adempimenti, tra cui:

– attribuire il numero al documento;

– integrare lo stesso con l'indicazione del corrispettivo, espresso in valuta, al fine di determinare l'IVA relativa.

Per acquisti non soggetti ad IVA, perché "non imponibili" o "esenti", andrà indicato il titolo e la norma di esenzione.

Non costituiscono invece **acquisti intracomunitari**:

– merci introdotte ai fini di operazioni di *perfezionamento* (lavorazione, trasformazione, montaggio), dal fornitore o per suo conto;

– l'introduzione di beni in un Deposito IVA (v. voce: –);

– gli acquisti effettuati da privati sui quali l'Iva è applicata dal venditore estero con l'aliquota prevista in quello Stato;

– acquisti di beni usati da soggetti intracomunitari in regime del "*margine*" nel proprio Stato (art. 41 D.L. n. 331/93 conv. con mod. in l. n. 427/93);

– acquisti di beni da cedente che beneficia nel proprio Stato dell'esonero disposto per le piccole imprese o se questi è un privato;

– beni introdotti a titolo gratuito (omaggio, [illegible] in garanzia; campioni senza valore commerciale);

– introduzione di beni strumentali [illegible] in uno Stato membro per esecuzione di prestazioni;

– acquisti di beni da:

- enti non commerciali [illegible] soggetti passivi IVA;
- soggetti che effettuano esclusivamente [illegible] esenti;
- agricoltori in regime speciale puri[illegible] intracomunitari effettuati nell'anno precedente non [illegible] 8236,31 (L. 16 milioni).

Disposizioni specifiche sono [illegible] l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi o di beni soggetti ad *accisa*; [illegible] ultimo caso i beni sono imponibili nel Paese in cui si verifica l'immissione [illegible] consumo (v. voce: accisa ed obbligazione doganale, in Parte II). Gli acquisti di *mezzi di trasporto* ***nuovi*** vengono sempre assoggettati ad IVA [illegible] di destinazione del mezzo anche se effettuata da privati (art. 38, 3° comma, D.L. n. 331/93, cit.; Circ. n. 13/E/1994). Per i *mezzi di trasporto* usati si applicano invece le regole ordinarie (v. art. 38, 4° comma, D.L. n. 331/93 cit.). Vengono considerati *usati* i *mezzi di trasporto* per i quali si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

– **veicoli a motore**, destinati al trasporto di persone o cose, di cilindrata supe-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

riore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW che hanno percorso più di 6000 kilometri e la cui cessione sia effettuata dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione;

– **aeromobili** con peso, al decollo, superiore a 1550 kg; esclusi quelli destinati alle imprese aeree prevalentemente internazionali, di cui all'art. 8 bis, 1° comma D.P.R. 633/72, con oltre 40 ore di volo ed immatricolati per la prima volta oltre 3 mesi dalla cessione;

– **imbarcazioni**, non destinate ad attività commerciale, alla pesca o ad operazioni di salvataggio in mare, di lunghezza superiore a 7,5 metri che abbiano navigato per oltre 100 ore e siano state immatricolate per la prima volta da almeno 3 mesi.

5.4. *Il modello INTRA*

I modelli degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari sono stati approvati, originariamente, con D.M. 21.10.1[illegible] mod., in attuazione dell'art. 6 del D.L. n. 16/93 (che è seguito ai DL n. 331/92 e n. 455/92, entrambi decaduti) conv. in l. n. 75/93. Con l'entrata in vigore dell'Euro sono stati modificati con Decreto del Dipartimento delle Dogane del 29 ottobre 2000, modificato dalla D. Dip. del 12.12.2002, i nuovi elenchi sono denominati analogamente ai precedenti: INTRA-1 per le cessioni ed INTRA-2 per gli acquisti; la modulistica (cessioni e acquisti) di detti modelli è composta da un frontespizio, modello INTRA-1, e da un modello INTRA-2, e da un modello INTRA-1 bis e INTRA-1 ter, rispettivamente per il riepilogo delle singole operazioni e per le eventuali rettifiche (in appendice al capitolo). In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati vari provvedimenti normativi e regolamentari.

Le **informazioni richieste** in ciascuno dei **modelli INTRA** (cessioni ed acquisti) **riguardano aspetti di natura *fiscale* e *statistico*** (Reg.to CE n. 1901/2000).

Quelli di carattere **fiscale** riguardano essenzialmente:

- Codice del Paese acquirente/fornitore;
- Ammontare delle operazioni;
- Ammontare delle operazioni in valuta (solo per gli acquisti);
- Natura della transazione;
- Nomenclatura combinata;

Quelli di carattere **statistico** riguardano invece:

- Natura della Transazione;
- Nomenclatura combinata;
- Codice ISO;
- Massa netta;
- Unità supplementare;
- Condizioni di consegna;
- Modo di trasporto;
- Paese provenienza/destinazione;
- Paese di origine (solo negli acquisti).

I termini e le scadenze di presentazione dei modelli, per le operazioni effettua-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

te dal 1° gennaio 1999, variano in base all'ammontare (così come modificato dal Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri in data 28.11.1998, in *G.U.* n. 21/99) delle operazioni effettuate nell'anno precedente. A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto dipartimentale del 12.12.2002, cit., gli importi e le cadenze relativi agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 2003 sono i seguenti:

– ***cadenza mensile:*** entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento, per operatori che hanno effettuato nell'anno precedente un ammontare di operazioni di scambio con i Paesi UE superiori a 200.000,00 Euro per le cessioni ed a 150.000,00 Euro per gli acquisti;

– ***cadenza trimestrale:*** entro il mese solare successivo, per operazioni effettuate nell'anno precedente superiori ai 40.000,00 Euro per le cessioni. Scompare dal 2003 la periodicità trimestrale per gli acquisti;

– ***cadenza annuale:*** entro il 31 gennaio successivo, per chi ha effettuato nell'anno precedente operazioni fino a 150.000,00 Euro per gli acquisti e 40.000,00 Euro per le cessioni.

Tali elenchi devono essere presentati all'Ufficio doganale dove ha sede la ditta, anche tramite terzi, quali lo *Spedizioniere Doganale* (v. voce: –) o la Casa di Spedizione.

L'elenco può essere presentato anche su supporto magnetico.

Le **merci in conto lavorazione** non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie, sebbene le stesse debbano essere incluse negli elenchi riepilogativi ai soli fini statistici.

Qualora i dati contabili espressi in Euro da riportare [illegible] degli operatori nelle dichiarazioni INTRA presentino una parte decim[illegible] essa deve essere arrotondata all'unità secondo il "*metodo fiscale*" – diverso [illegible] a quanto previsto per gli arrotondamenti nella conversione dell[illegible] "*metodo matematico*" (v. parte I, cap. 4) –, cioè per difetto p[illegible] inferiori a 5 e per eccesso per cifre superiori o uguali a 5 (es.: [illegible] € 111; € 111, 65 € 112).

Per completezza di esposizione [illegible] rilevare che gli acquisti intracomunitari da parte gli *enti non commerciali* e [illegible] *soggetti passivi IVA* per i quali l'IVA non è dovuta in Italia (fino ad un [illegible] di € 8.263,31), [illegible] all'osservanza di taluni obblighi, quali [illegible] mate circostanziata [illegible] di un modello *INTRA-13* (D.M. 16.2.[illegible]) nel quale deve [illegible] cato l'ammontare dell'acquisto al netto dell'[illegible] ammontare [illegible] effettuati nell'anno. L'omissione di tale dichiarazione è sanzionata [illegible] ena pecuniaria da € 258,00 a € 2065,00 a norma dell'art. 5, comm[illegible] d. [illegible] 471/97, – ☺ –.

Gli *enti non com[illegible] soggetti passivi IVA*, invece tenuti ad applicare l'IVA in Italia su tut[illegible] intracomunitari effettuati sia in constanza di attività commerciale ch[illegible] ionale, devono versare mensilmente l'IVA con il modello *INTRA-12* (D.M. cit.).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella sinottica degli adempimenti relativi ai modelli INTRA per i periodi di riferimento fino a tutto il 2002

Tipologia	*Cadenza*	*Operazioni effettuate anno precedente*	*Termini*
CESSIONI intracomunitarie (Mod. INTRA 1)	Mensile	Oltre 154.937,00 € (L. 300 milioni)	Entro il 20 del mese successivo
	Trimestrale	Oltre 38.734,00 € (L. 75 milioni)	Entro il mese successivo
	Annuale	Fino a 38.734,00 € (L. 75 milioni)	Entro il 31 gennaio anno succ.
ACQUISTI intracomunitari (Mod. INTRA 2)	Mensile	Oltre 103.291,00 € (L. 200 milioni)	Entro il 20 del mese successivo
	Trimestrale	Oltre 25.822,00 € (L. 50 milioni)	Entro il mese successivo
	Annuale	Fino a 25.822,00 € (L. 50 milioni)	Entro il 31 gennaio anno succ.

Tabella sinottica degli adempimenti relativi ai modelli INTRA per i periodi di riferimento dal 2003

Tipologia	*Cadenza*	*Operazioni effettuate anno precedente*	*Termini*
CESSIONI intracomunitarie (Mod. INTRA 1)	Mensile	Oltre 50.000,00 €	Entro il 20 del mese successivo
	Trimestrale	Oltre 40.000,00 €	Entro il mese successivo
	Annuale	Fino a 40.000,00 €	Entro il 31 gennaio anno succ.
ACQUISTI intracomunitari (Mod. INTRA 2)	Mensile	Oltre 150.000,00 €	Entro il 20 del mese successivo
	Trimestrale	Scompare	–
	Annuale	Fino a 150.000,00 €	Entro il 31 gennaio anno succ.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

5.5. *Utilizzazione dell'EDI (Electronic Data Interchange) per la presentazione degli elenchi INTRA*

La presentazione delle dichiarazioni INTRA può avvenire anche tramite servizio telematico attraverso la procedura denominata Electronic Data Interchange, meglio nota con l'acronimo di EDI, di cui si dirà anche in seguito, in ordine alla dichiarazione in Dogana (v. parte II, cap. 10).

L'invio dei dati attraverso il sistema telematico ha una propria base giuridica

costituita dal combinato disposto della l. n. 59/1997, art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 513/1997 [1] recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici e dal dPCM 8 febbraio 1999 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.P.R. succitato.

Gli operatori che intendono avvalersi della trasmissione telematica delle dichiarazioni INTRA, devono, previa istanza all'Agenzia delle Dogane – Area personale, Organizzazione ed informatica – (Via Mario Carucci, 71, 00143, Roma), essere autorizzati.

Tale procedura ha l'indubbio vantaggio di semplificare gli adempimenti e comporta per le imprese una forte riduzione dei costi, migliorandone la competitività.

L'Autorità doganale, dopo aver verificato la regolarità dell'istanza, rilascerà al richiedente tramite la Circoscrizione doganale territorialmente competente, l'abilitazione al servizio telematico unitamente alla strumentazione software necessaria per il collegamento del proprio sistema informatico a quello dell'Amministrazione (v. Circ. n. 230/2000; Circ. n. 231/1996).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[1] D.P.R. successivamente abrogato ed il cui contenuto è stato recepito dal D.P.R. n. 444/2002 e n. 445/2000.

Appendice

Uso e Compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni degli acquisti intracomunitari di beni

Note di carattere generale per i Modelli INTRA

1. I formulari degli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti intracomunitari di beni sono composti ciascuno da:

– un frontespizio mod. INTRA-1 o mod. INTRA-2, contenente i dati generali e riassuntivi dell'elenco;

– uno o più fogli mod. INTRA-1 bis o mod. INTRA-2 bis, contenenti i dati relativi alle cessioni o agli acquisti registrati nel periodo [illegible];

– uno o più fogli mod. INTRA-1 ter o mod. INTRA-2 ter, per l'indicazione, all'occorrenza, delle rettifiche ai riepiloghi dei periodi [illegible] (sezione 2).

2. Il formato degli stampati è di [illegible], salvo una [illegible] massima, per quanto riguarda la lunghezza, di [illegible] almeno e di mm. 8 in [illegible].

3. Le dimensioni, la collocazione e l'intestazione dei [illegible] delle caselle e delle colonne vanno scrupolosamente rispettate.

4. Deve essere utilizzata di colore bianco [illegible] almeno 70 grammi al mq.; la sua opacità [illegible] che le indicazioni [illegible] su una delle facciate non pregiudichi [illegible] delle indicazioni [illegible] facciata e la sua resistenza non deve [illegible] consentire lacerazioni [illegible] sgualciture.

5. I colori di stampa sono:

– verde, per gli elenchi riepilogativi delle cessioni;

– rosso, per gli elenchi riepilogativi degli acquisti.

6. Ogni stampato deve recare una menzione indicante il nome e l'indirizzo della tipografia o [illegible] che permetta l'identificazione.

7. Gli elenchi riepilogativi possono essere compilati a mano, in modo leggibile e con inchiostro [illegible], ovvero con macchina per scrivere.

8. L'interlinea dattilografica è di mm. 4,24 (1/6 di pollice).

9. Gli elenchi non devono presentare cancellature né alterazioni. Eventuali modifiche devono essere apportate interlineando le indicazioni errate e aggiungendo, se è il caso, le indicazioni volute. Ogni modifica apportata deve essere effettuata, o semplicemente voluta, dall'interessato e convalidata dall'ufficio doganale ricevente, il quale, se lo ritiene opportuno, può esigere la presentazione di un nuovo elenco riepilogativo.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Figura 1 – *Mod. INTRA-1 (EURO)*

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20
TIPO DI RIEPILOGO: (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)
NUMERO DI INSERIMENTO SU DISCHETTO

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE PARTITA IVA

PERSONA FISICA

COGNOME NOME

DATA DI NASCITA (GG MM AA) SESSO (M F) COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA PROV. TELEFONO (pref. numero)

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE TELEFONO (pref. numero)

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Modd. INTRA - 1 od INTRA - 2)

2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME, DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. PROV.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

	TOTALE PAGINE	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO
SEZIONE 1					

DATA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

ZIONE	PROTOCOLLO

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 2 – *Mod. INTRA-1 bis (EURO)*

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

CESSIONI REGISTRATE NEL PERIODO

PERIODO: MESE TRIMESTRE 20 PARTITA IVA

PROGR.	ACQUIRENTE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCL. COMB.	MASSA NETTA	U.S.	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE DEST.	PROV. ORIG.
	STATO	CODICE IVA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE												
TOTALE												

FIRMA PAGINA N.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *Mod. INTRA-1 ter(EURO)*

Mod. INTRA-1 *ter*
(EURO)

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI

SEZIONE 2. RETTIFICHE RELATIVE AI PERIODI PRECEDENTI

PER[illegible] TRIMESTRE ANNO 20 PARTITA IVA

PERIODO DI RIFER[illegible]				RETTIFICHE					
[illegible]SE	TRIM.	[illegible]	ACQUIRENTE / CODICE IVA	SEGNO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
1	3	4	6	7	8	9	10	11
RIPORT[illegible]INA PRECEDENTE								
TOTALE								

PAGINA N.

FIRMA

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 4 – *Mod. INTRA-2 (EURO)*

MINISTERO DELLE FINANZE

ELENCO RIEPILOGATIVO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

PERIODO: MESE TRIMESTRE ANNO 20

NUMERO DI RIFERIMENTO SU DISCHETTO

TIPO DI RIEPILOGO: (M = MENSILE, T = TRIMESTRALE, A = ANNUALE)

SOGGETTO OBBLIGATO

CODICE FISCALE

PERSONA FISICA

COGNOME

DATA DI NASCITA GG MM AA SESSO M F COMUNE (o STATO) TELEFONO pref. numero

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

1 BARRARE LA CASELLA NEL CASO NON SIANO STATI PRESENTATI IN PRECEDENZA ELENCHI RIEPILOGATIVI (Mod. INTRA - 1 ed.)

2 BARRARE LA CASELLA IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ OVVERO DI VARIAZIONE DELLA PARTITA IVA

SOGGETTO DELEGATO

PARTITA IVA

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE TELEFONO pref. numero

DOMICILIO FISCALE (Indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. C.A.P. COMUNE PROV.

DATI RIASSUNTIVI DELL'ELENCO

SEZIONE 1	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO	SEZIONE 2	TOTALE PAGINE	TOTALE RIGHE DETTAGLIO	AMMONTARE COMPLESSIVO IN EURO

DATA FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

DATA DI PRESENTAZIONE	PROTOCOLLO

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 5 – ***Mod. INTRA-2 bis (EURO)***

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE 1. ACQUISTI REGISTRATI NEL PERIODO

PERIODO: TRIMESTRE ANNO: 20 PARTITA IVA

PROGR.	FORNITORE		AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN EURO	AMMONTARE DELLE OPERAZIONI IN VALUTA	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	MASSA NETTA	UNITÀ SUPPLEMENTARE	VALORE STATISTICO IN EURO	COND. CONS.	MODO TRASP.	PAESE PROV.	PAESE ORIGINE	PROV. DEST.
	STATO	CODICE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE														
TOTALE														

FIRMA

PAGINA N.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 6 – *Mod. INTRA-2 ter (EURO)*

MINISTERO DELLE FINANZE

RIEPILOGO [illegible] ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI

SEZIONE [illegible] RETTIFICHE RELATIVE A PERIODI PRECEDENTI

PERIODO: MESE [ ] [ ] TRIMESTRE [ ] [ ] 20 [ ] [ ] [illegible]

PROGR.	PERIODO DI RIFERIMENTO			RETTIFICHE								
	MESE	TRIM.	ANNO	FORNITORE		SEGNO	[illegible] DELLE [illegible] IN EURO	[illegible] DELLE [illegible]	NATURA TRANS.	NOMENCLATURA COMBINATA	VALORE STATISTICO IN EURO
				STATO	CODICE IVA						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIPORTO DALLA PAGINA PRECEDENTE											
TOTALE											

PAGINA N. [ ]

FIRMA _____

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella A – *Paesi membri della CEE*

Codice ISO	Stato membro	N. Caratteri Codice IVA
AT	Austria	9
BE	Belgio	9
DE	Germania	9
DK	Danimarca	8
EL	Grecia	9
ES	Spagna	9
FI	Finlandia	8
FR	Francia	11
GB	Gran Bretagna	9 ovvero 12
IE	Irlanda	8
IT	Italia	11
LU	Lussemburgo	8
NL	Olanda	12
PT	Portogallo	9
SE	Svezia	12

Tabella B – *Natura della Transazione* (*)

Codice	Descrizione	Operazioni triangolari
1	Acquisto o vendita (compreso il baratto)	A
2	Restituzione o sostituzione di merci	B
3	Aiuti governativi, privati o finanziamenti della Comunità Europea	C
4	Operazione in vista di una lavorazione per conto terzi o di una riparazione	D
5	Operazione successiva alla lavorazione per conto terzi o ad una riparazione	E
6	Movimenti di beni senza trasferimento di proprietà (per noleggio, comodato, leasing operativo, ecc.)	F
7	Operazione a titolo di un programma comune di difesa o di un altro programma intergovernativo di fabbricazione coordinata	G
8	Fornitura di materiali e macchinari nel quadro di un contratto generale di costruzione o di genio civile	H
9	Altre transazioni	I

(*) Il codice alfabetico riportato nella terza colonna della tabella va utilizzato soltanto nel caso di operazioni triangolari comunitarie in cui il soggetto obbligato è intervenuto in qualità di acquirente-cedente (v. istruzioni). In tutti gli altri casi va utilizzato il codice numerico indicato nella prima colonna della tabella.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella C – *Modo di trasporto*

Codice	Descrizione
1	Trasporto marittimo
2	Trasporto ferroviario
3	Trasporto stradale
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni fisse di trasporto
8	Trasporto per vie d'acqua
9	Propulsione propria

Tabella D – *Condizioni di consegna*

Codice Incoterm	*Descrizione*	*Codice gruppo*
EXW	Franco fabbrica	E
FCA	Franco vettore	F
FAS	Franco lungo bordo	
FOB	Franco a bordo	
CFR	Costo e nolo	C
CIF	Costo, assicurazione e nolo	
CPT	Trasporto pagato fino a ...	
CIP	Trasporto e assicurazione pagati fino a ...	
DAF	Reso alla frontiera	D
DES	Reso a bordo	
DEQ	Reso sulla banchina	
DDU	Reso non sdoganato	
DDP	Reso sdoganato	

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

6 Classificazione doganale delle merci
Tariffa Doganale Comune (TDC) e Nomenclatura Combinata (NC)

SOMMARIO: 6.1. La Tariffa Doganale Comune – TDC. – 6.1.1. Struttura e funzione della NC e della TDC. – 6.1.2. L'applicazione pratica. – 6.2. Regole generali per l'interpretazione della NC, dei Dazi e regole comuni. – 6.2.1. Regole generali per l'interpretazione della NC. – 6.2.2. Regole generali di interpretazione dei Dazi. – 6.2.3. Regole generali comuni alla NC ed ai Dazi. – 6.3. Informazione Tariffaria Vincolante – ITV. – 6.3.1. Definizione. – 6.3.2. Caratteristiche dell'ITV e procedure per il rilascio. – 6.3.3. Le Informazioni Tariffarie e l'Interpello in Dogana. – 6.4. La Tariffa Integrata delle Comunità Europee – TARIC. – 6.4.1. Struttura della TARIC. – 6.5. La Tariffa doganale d'uso integrata. – 6.6. Deroghe alla TDC. – 6.6.1. Sospensioni. – 6.6.2. Franchigie. – 6.6.3. Preferenze tariffarie autonome o convenzionali. – 6.6.4. Le destinazioni particolari. – 6.7. Le Note Esplicative. – 6.8. I "Regolamenti di classifica" ed i "Pareri di Classificazione". – *Appendice*.

Riferimenti normativi:
- **Artt. 28, 43, 113 e 235 Trattato istitutivo [illegible]mente: 26, 37, 13[illegible] [illegible]CE)**
- **Artt. 20, 21 CDC**
- **Artt. da 5 a 34 DAC**
- **Reg.to CEE n. 2658/87 e ss[illegible] [illegible]legato I.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *La T[illegible]ganale Comune, [illegible]indicata come **TDC**, è una codificazione [illegible] a 8 cifre (es. 0301[illegible]oni del Pacifico e salmoni del Danubio) dei set[illegible]merceologici [illegible] la "tabella dei dazi".*

*Dal 1° gennaio 2003, la T[illegible]amente (Figura 4) suddivisa, in **4 colonne**:*

*– la **1ª** comprende [illegible] della "**Nomenclatura Combinata**";*

*– la **2ª** riguarda [illegible]**gnazione delle merci**;*

*– la **3ª** rip[illegible]ota dei "**dazi convenzionali**", così definiti in quanto frutto di accordi inter[illegible]ali, consolidati in sede GATT (acronimo inglese che tradotto sta per "Accordo generale sulle Tariffe e sul Commercio"), ora OMC (Organizzazione Mondiale sul Commercio, in inglese WTO) e vanno distinti dai "**dazi autonomi**", che, invece, scaturiscono o da accordi bilaterali stipulati dalla Comunità o concessi dalla stessa unilateralmente, come nei confronti dei "Paesi in via di sviluppo". Questi ultimi, se previsti, sono riportati in nota a piè della pagina dove sono indicati i dazi convenzionali;*

*– la **4ª** infine riguarda l'"**unità supplementare**", che rappresenta l'indicazione, a fini statistici, di un'unità di misura diversa, di norma, dal peso e dal valore (si veda*

ad esempio, in tariffa, la voce: 6401, calzature, che riporta l'indicazione del nr. di "paia"; così la voce: 6101, indumenti, che richiede di indicare il nr. dei "pezzi", per la voce: 7106, argento fino, invece, è richiesta l'indicazione dei grammi); ove è prevista, l'unità supplementare deve essere indicata nella dichiarazione doganale.

È importante chiarire, per quanto riguarda i "Dazi", che qualora essi siano riportati nella TDC, riferiti al medesimo prodotto merceologico, sia il ***dazio autonomo*** *che il* ***dazio convenzionale,*** *tra i due viene applicato quello più favorevole, a norma della clausola dell'accordo GATT, che impone l'applicazione dell'aliquota daziaria prevista per la Nazione più favorita.*

Occorre precisare inoltre, ai fini di una ricostruzione diacronica della struttura grafica della TDC, che ***fino a tutto il 2002*** *la "tariffa doganale comune" era graficamente* ***suddivisa in 5 colonne****, con le seguenti differenze: alla colonna* ***3*** *dei* ***dazi convenzionali*** *era affiancata la colonna* ***4*** *riguardante i* ***dazi autonomi****, mentre alla colonna* ***5*** *era destinata l'indicazione* ***dell'unità supplementare****.*

La ***Nomenclatura Combinata****, di seguito indicata come* ***NC****, istituita come la* ***TDC*** *per la prima volta dal* ***Reg.to*** *(CEE)* ***n. 2658/87****, [illegible] da un codice numerico a 8 cifre le cui prime 6 riprendono integralmente [illegible] del* ***Sistema Armonizzato*** *(****SA****: codificazione polifunzionale [illegible] a livello internazionale, utilizzata a base di tutte le tariffe merceologiche).*

A sua volta il codice (a 8 cifre) [illegible] ripreso a base [illegible] ***Integrata delle Comunità Europee*** *(c[illegible] numerico a 10 cifre) [illegible] indicata come* ***TARIC****, che riporta ulteriori [illegible] della NC in base [illegible] misure di politica commerciale ed economica [illegible] livello comunitario [illegible] ai singoli prodotti merceologici (v. Figura [illegible] codice utilizzato [illegible] dichiarazioni doganali di importazione è quello [illegible] 10 cifre, che [illegible] le disposizioni normative comunitarie [illegible] singole posizioni [illegible] non avendo valore di testo "legale", a differenza [illegible] TDC (Reg.to [illegible]/87 e succ. mod.), la TARIC costituisce un utile strumento di consu[illegible]*

I codici merceologici [illegible] ***RIC*** *e quelli della* ***NC****, sono obbligatori nelle dichiarazioni doganali [illegible] rispettivamente per le operazioni di importazioni e di esportazioni. [illegible] della* ***NC*** *è altresì richiesto per la compilazione dei modelli riepilogativi [illegible] intracomunitari,* ***"INTRA"*** *(v. voce: –).*

6.1. *La Tariffa Doganale Comune – TDC*

Spiegare a chi non abbia mai avuto conoscenza di **tariffa doganale** né tanto più ne abbia mai sentito parlare, non è un'impresa semplice.

Possiamo innanzitutto dire che la TDC **è una codificazione universalmente comprensibile delle merci a cui è affiancata una fiscalità** e costituisce per gli addetti al settore uno strumento indispensabile di consultazione, che **consente di individuare con esatta simmetria un prodotto in campo internazionale al di là della terminologia usata**, oltre che di conoscere il trattamento daziario o extratributario da applicare (v. TARIC, *infra*).

La TDC realizza una protezione economica attraverso l'esatta classificazione merceologica, in quanto fa corrispondere ad una determinata merce l'afferente imposizione daziaria.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Oggigiorno la funzione di protezione all'importazione è andata in gran parte ridimensionata, sebbene i dazi all'importazione e/o all'esportazione possono servire a ristabilire condizioni giuste di concorrenza e difendere la produzione interna dalla concorrenza internazionale quando quest'ultima sia distorta.

La TDC è strumento indispensabile di analisi statistica che si realizza attraverso l'esatta classificazione merceologica di tutte le merci oggetto di transazioni commerciali, nonché di indagine sulle scelte aziendali di valutazioni economiche circa l'economicità o meno, le divergenze dei costi di produzione, le detassazioni e/o sovvenzioni che possono indurre ad effettuare una transazione commerciale di un determinato prodotto o la lavorazione dello stesso in un determinato Paese.

6.1.1. *Struttura e funzione della NC e della TDC*

In maniera schematica possiamo dire che la **TDC** è composta di 2 parti:

I) **la Nomenclatura;**
II) **la Fiscalità.**

Entrambe scaturiscono da Convenzioni o da Accordi Internazionali.

La **Nomenclatura** è la codificazione numerica dei settori merceologici che **scaturisce dal Sistema Armonizzato** (di seguito denominato **SA**), quest'ultimo frutto di accordi a livello mondiale tesi ad unificare sistemi di classificazione e codificazione delle merci.

La Fiscalità riguarda il trattamento daziario associato alla codificazione merceologica (colonna 3 della TDC, Figura 4, in appendice al capitolo).

L'esatta classificazione merceologica nelle dichiarazioni commerciali consente pertanto non solo di conoscere, attraverso le rilevazioni statistiche effettuate, come sono orientati i traffici, ma anche di evitare che merci diverse cadano in voci di tariffa diverse possano mettere in atto **meccanismi fraudolenti** volti ad assolvere una aliquota daziaria più favorevole rispetto a quella propria del prodotto importato.

Infatti proprio la classifica si è rivelata fonte di numerose controversie doganali (v. voce: *Revisione dell'accertamento*) volte a contrastare intenti fraudolenti, ma molte volte originate da semplice imperizia nella classifica delle merci, soprattutto per quanto riguarda quei settori nei quali la minima differenza dei componenti fa rientrare il prodotto in una voce di classifica anziché in un'altra.

La buona conoscenza di tale strumento, che necessita di una lunga pratica, permette innanzitutto di tutelare gli operatori sui riflessi negativi che possono scaturire proprio da una scorretta qualificazione rispetto al regime al quale è sottoposta la merce.

Invece una **corretta classifica** delle merci:

– **consente** di avere valori statistici attendibili sulla domanda e sull'offerta di determinati settori merceologici;

– **rappresenta** un elemento indispensabile per la dichiarazione doganale (v. *dichiarazione doganale*, e mod. DAU, *infra*);

– **evita** contestazioni, revisioni dell'accertamento (v. *revisione dell'accertamen-*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

to, infra) e sanzioni di natura amministrativa e penale (nel caso di frode);
– **consente** l'esatta applicazione daziaria;
– **consente** di conoscere le disposizioni comunitarie afferenti a quel determinato prodotto.

6.1.2. *L'applicazione pratica*

L'applicazione pratica dell'uso della TDC non gode di grande popolarità. Infatti per molti la classifica è qualcosa di complicato, astruso e noioso. È difficile comprendere perché un determinato oggetto debba essere classificato in una voce doganale anziché in un'altra che pure le assomiglia. Soltanto la sensibilizzazione sugli aspetti negativi, quali possono essere le sanzioni, e sull'univocità della terminologia codificata, che facilita gli scambi internazionali, danno la consapevolezza dell'importanza che la classifica doganale riveste.

Per la soluzione dei vari problemi collegati alla classificazione merceologica ed alla determinazione dell'aliquota daziaria riferite ai singoli prodotti, occorre necessariamente consultare l'***"Allegato I"*** del Reg.to CEE n. [illegible] (v. Figura 1, riportante il frontespizio del Regolamento base) che [illegible] la fonte normativa base della Nomenclatura [illegible]aria e statistica [illegible] la Nomenclatura Combinata (NC) e della [illegible] doganale comunitaria (TDC). Detto ***"Allegato I"*** rappresenta la **base** [illegible] di riferimento [illegible] **di contestazione** ed è rappresentato da un [illegible] testo, di cui la [illegible] **in appendice** al capitolo, ne riporta **il** [illegible] contenente tutte [illegible]ioni merceologiche con le relative aliquote [illegible]. Il testo della TDC [illegible] almeno una volta l'anno, aggiornato e pubblicato sulla *GUCE* [illegible] parte I, cap. 1, par. 1.7.3. La "Tariffa doganale comune dei dazi" è riportata integralmente su CD, in allegato gratuito al vol. 1 del *Codice di Diritto tributario internazionale e Commercio estero*, cit.).

Tutti i [illegible] modifica all'Allegato I del Regolamento di base (si riporta in appendice al capitolo, in Figura 2, il frontespizio della GUCE riguardante, per l'anno [illegible], il Reg.to CE di modifica dell'Allegato I) sono riportati nella Tabella 1 della pagina seguente.

Dal sommario illustrato nella Figura 3 si individua la struttura dell'Allegato I: esso è diviso in 3 parti:

La **prima parte** riguarda le disposizioni generali e contiene sia "le regole generali di interpretazione" (v. *infra*), fondamentali per avere la chiave di lettura della tariffa, sia le "disposizioni speciali" relative a determinate categorie di prodotti, sia la legenda per le abbreviazioni e per le unità supplementari.

La **seconda parte** riporta "**la tabella dei dazi**", che rappresenta la modifica aggiornata **dell'Allegato I** del regolamento base del 1987, cioè la versione aggiornata della TDC (v. Figura 2, in Appendice).

N.B. Per i prodotti del carbone e dell'acciaio i dazi sono fissati in base al Trattato CECA (dal 23 luglio 2002, data di scadenza del Trattato CECA, la disciplina del settore siderurgico viene totalmente integrato nel Trattato CE; v. parte I, cap. 1, par. 1.3) ed alle misure adottate dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri; si ricordi, a tal propo-

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Tabella 1. ***Elenco cronologico delle modifiche dell'"Allegato I" al Reg.to n. 2658/87 che istituisce la Nomenclatura Combinata, e la Tariffa Doganale Comune***

Modifiche intervenute dal 1987 al 2003. Il Reg.to (CE) n. 1832 del 1° agosto 2002, è in vigore dal 1° gennaio 2003.

	Atto	*Numero*	*Anno*		*Atto*	*Numero*	*Anno*
Modificato	Reg.to (CEE)	3985	1987	Modificato	Reg.to (CE)	1734	1996
Modificato	Reg.to (CEE)	1315	1988	Modificato	Reg.to (CE)	2491	1996
Modificato	Reg.to (CEE)	1471	1988	Modificato	Reg.to (CE)	2492	1996
Modificato	Reg.to (CEE)	3528	1989	Modificato	Reg.to (CE)	2493	1996
Modificato	Reg.to (CEE)	3116	1990	Modificato	Reg.to (CE)	288	1997
Modificato	Reg.to (CEE)	3402	1991	Modificato	Reg.to (CE)	480	1997
Modificato	Reg.to (CEE)	3798	1991	Modificato	Reg.to (CE)	866	1997
Modificato	Reg.to (CEE)	2913	1992	Modificato	Reg.to (CE)	1153	1997
Modificato	Reg.to (CE)	558	1993	Modificato	Reg.to (CE)	1194	1997
Modificato	Reg.to (CE)	697	1993	Modificato	Reg.to (CE)	1195	1997
Modificato	Reg.to (CE)	1574	1993	Modificato	Reg.to (CE)	1624	1997
Modificato	Reg.to (CE)	1891	1993	Modificato	Reg.to (CE)	2086	1997
Modificato	Reg.to (CE)	1959	1993	Modificato	Reg.to (CE)	2216	1997
Modificato	Reg.to (CE)	1969	1993	Modificato	Reg.to (CE)	2308	1997
Modificato	Reg.to (CE)	3115	1994	Modificato	Reg.to (CE)	2261	1998
Modificato	Reg.to (CE)	3330	1994	Modificato	Reg.to (CE)	2204	1999
Modificato	Reg.to (CE)	656	1995	Modificato	Reg.to (CE)	2388	2000
Modificato	Reg.to (CE)	1165	1995	Modificato	Reg.to (CE)	1229	2000
Modificato	Reg.to (CE)	1359	1995	Modificato	Reg.to (CE)	2031	2001
Modificato	Reg.to (CE)	2810	1995	Modificato	Reg.to (CE)	1832*	2002

* Modificato da Reg.to (CE) n. 2176/2002, in *GUCE* L 331 del 7.12.200[illegible]

sito, la "Decisione" n. 98 del 1986 del C[illegible] emanata in merito [illegible]cazione uniforme della Nomenclatura dogana[illegible] riguarda i pr[illegible]emplati nel Trattato CECA (v. voce: –, in par[illegible]**nicità essi sono st[illegible]tati nella TDC pur facendo parte di un altr[illegible]**

La **parte terza** rip[illegible] **allegati tariffa[illegible]** ad alcuni **prodotti agricoli**, ed alle **sost[illegible]aceutiche** per [illegible] previsto l'esenzione dal dazio.

La parte [illegible] oggetto di esa[illegible] sede è **la seconda,** cioè quella più rilevante [illegible]mplessa e di [illegible]ente.

Essa è **divisa** in **XXI "Sez[illegible]** Figura 3, in appendice al capitolo) che raggruppano i vari settori m[illegible] **suddivisi in "Capitoli"**. I **Capitoli** sono **99**, ma **98** quelli utilizzati; il [illegible]**o 77** è stato lasciato libero per future posizioni da inserire; si pensav[illegible]be stato utilizzato per la classificazione dei ***"rifiuti"*** che non trovavan[illegible]ollocazione specifica. Invece la revisione del Sistema Armonizzato di codificazione e di designazione delle merci (S.A.) che ha cadenza pressoché quadriennale, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2002, un cospicuo numero di modifiche nella codifica merceologica dei prodotti quali, ad esempio, quelli inerenti all'inserimento di una particolare voce nel **capitolo 38** (voce 3825) dove hanno trovato **collocazione i prodotti residuali delle industrie chimiche**, i **rifiuti urbani**, i **fanghi di depurazione**, ecc., merci che nel passato non avevano mai avuto una precisa identificazione merceologica di ***nomenclatura armonizza-***

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

ta. In proposito va evidenziato che, **per una corretta interpretazione** della nomenclatura ripresa nella nuova **voce 3825**, è necessario **far riferimento alla lettura delle note legali 4, 5 e 6 premesse al capitolo 38** ove si trova la spiegazione del contenuto merceologico delle generiche dizioni di "rifiuti urbani, fanghi di depurazione, altri rifiuti, ecc.". È stata altresì **prevista** una **sottovoce per i "residui di oli" nell'ambito della voce 2710,** ove devono essere classificati i residui contenenti principalmente ***"oli di petrolio"*** ed ***"oli di minerali bituminosi anche miscelati con acqua"***, identificati nella nota legale 3 premessa al capitolo 27. Questi **prodotti non devono essere confusi con** le ***"emulsioni stabilizzate"*** classificate **al capitolo 38** (anche se in sede comunitaria si sta discutendo se classificarli nel capitolo 27) per le quali assume particolare rilievo l'assoggettamento ad aliquote di accise differenti (v. voce: *Accise*, in parte II, cap. 2, par. 2.6 e cap. 4, par. 4.3.2.3).

Si ritiene utile riportare la **suddivisione delle "Sezioni"** della TDC per fornire un indice di ricerca per il lettore (Tab. 2).

Tabella 2

Numero sezione	*Merceologia di prodotto*
I	Animali vivi e prodotti del regno animale
II	Prodotti del regno vegetale
III	Grassi, olii e cere
IV	Alimentari, bevande, liquidi alcolici
V	Prodotti minerali
VI	Prodotti chimici ed affini
VII	Resine e materie plastiche
VIII	Pelli, cuoio e pellicce
IX	Legno, sughero e lavori di intreccio
X	Carta e derivati
XI	Materie tessili e loro manufatti
XII	Calzature, cappelli, ombrelli e piume
XIII	Lavori in pietra, ceramica e vetro
XIV	Preziosi e monete
XV	Metalli comuni e loro lavori
XVI	Apparecchi meccanici e loro lavori
XVII	Materiali da trasporto
XVIII	Ottica, orologeria, musica e riproduzione audio-video
XIX	Armi e munizioni
XX	Merci e prodotti diversi
XXI	Oggetti d'arte e antichità

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

La TDC costituisce altresì una forma di pubblicità per l'operatore in quanto rientrare in una voce specifica come "Asti spumante" 22041091 e non in una più generica come "Spumante" 22041019, è sintomo di notorietà, così come accade anche per i formaggi. Una diversa classificazione può altresì costituire un'escamotage da parte dei produttori per evitare forme di tassazione diversa prevista per determina-

ta merce (si pensi al *vino* frizzante classificato merceologicamente come "vino tranquillo" anziché "vino spumante", sottoposto, quest'ultimo, ad aliquota di *accisa* superiore in taluni Paesi; v. parte I, cap. 4, par. 4.3, Parte II, cap. 2).

Si esamini ora, a titolo esemplificativo, una sequenza di numeri di 8 cifre della NC:

0 3 0 1 1 0 1 0.

Essa individua, per chi abbia una certa dimestichezza con la materia e la possibilità di consultare la TDC: **Pesci vivi, ornamentali di acqua dolce** (v. Figura 4, in appendice di capitolo).

Questa serie di numeri rappresenta una delle tante posizioni della Nomenclatura combinata (NC) adottata a partire dal 1988.

La **NC è composta da un codice a 8 cifre** di cui:

– **le prime 2** identificano il *capitolo* di appartenenza di una merce (nell'esempio succitato il cap. 03 = Pesci e crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici);

– **le seconde 2** cifre identificano la *voce* tariffaria (nell'esempio succitato la voce 03 01 = Pesci vivi);

– **la 5ª** cifra individua la *sottovoce* (ornamentali) e **la 6ª** cifra pone in rilievo un'ulteriore *suddivisione della sottovoce*, che qualora non vi sia, la cifra è 0 (nell'esempio succitato 03 01 10: pesci vivi ornamentali).

Le **prime 6 cifre della NC sono integralmente prese dal SA** (Sistema Armonizzato) e non possono essere modificate in ambito comunitario. Il SA ha uniformato per tutti i Paesi aderenti la classificazione merceologica, ciò al fine di consentire un raffronto delle statistiche, facilitare i negoziati GATT, migliorare le transazioni commerciali.

– **La 7ª e 8ª** cifra invece vengono utili[zzate] per ulteriore suddivisione comunitaria (nell'esempio succitato 03 01 10 10 = Pesci vivi, ornamentali di acqua dolce per distinguerli da 03 01 10 90 = Pesci vivi, ornamentali, di [altre acque]).

Pertanto, conoscendo la esatta classificazione di un prodotto, possiamo, con la tariffa alla mano, conoscere il trattamento daziario [applicabile].

La struttura grafica della TDC che riporta [le] *posizioni tariffarie* (mentre la Taric che [contiene] ulteriori suddivisioni, come meglio si dirà in seguito, ne contempla [circa] 8.000), è strutturata [in] colonne successive, riguardanti nell'ordine: la [voce], la designazione [delle] merci, i dazi autonomi, i dazi convenzionali, le unità supplementari (Figura 4).

Qualora siano riportati [un] dazio autonomo che quello convenzionale riferiti al medesimo prodotto, [per] criterio logico, viene applicato quello più favorevole, a norma della clausola [della] Nazione GATT che impone l'*aliquota daziaria prevista per la Nazione più favorita*, cioè viene applicata l'aliquota inferiore tra il dazio autonomo e quello convenzionale.

Occorre ribadire che i **dazi convenzionali** originano da un **accordo internazionale (GATT ora WTO) e** sono **negoziati** in tale sede.

I **dazi autonomi** invece sono frutto di concessioni unilaterali o di accordi bilaterali della Comunità con i Paesi destinatari.

Nel caso di **dazi misti** cioè quando sono riportati contemporaneamente un **dazio ad valorem** (quello applicato sul valore della merce) e un **dazio specifico**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(quello applicato sul numero di pezzi: bambole, orologi); ad es. ***3 Euro al pezzo*** oppure ***8% sul valore***; **per stabilire il dazio da applicare**, occorre fare entrambe le liquidazioni ed applicare quello che risulta essere il più basso.

All'inverso, volendo attribuire la giusta posizione tariffaria ad un prodotto di cui si conosce solo la descrizione, mancando un elenco alfabetico dei prodotti, **occorre partire dalla struttura della NC**, e **classificare** il prodotto **in base allo stato in cui si trova o viene presentato**.

Utile risulta a tal punto aver chiaro la tipologia dei prodotti compresi in ognuna delle 21 sezioni (v. Tabella 2), ciascuna delle quali raggruppa più capitoli.

Ogni sezione è strutturata secondo il seguente schema logico: prima i **prodotti di base**, poi i **semilavorati** ed infine i **prodotti finiti**.

Pertanto occorrerà **individuare** innanzitutto il **capitolo specifico**, poi la **voce**, poi la **sottovoce** ed infine **l'ulteriore suddivisione**. In questo modo si può conoscere, altresì, il trattamento daziario afferente, nonché le altre disposizioni di politica commerciale previste (v. voce: TARIC, *infra*).

La **classificazione delle merci** si è poi **adattata ai tempi**: oggi sono previste anche le "patate surgelate" che prima erano comprese in una voce più generica.

La classificazione merceologica non è così semplice come sembra, in quanto **nasconde molte insidie dettate spesso dalla varietà e molteplicità delle combinazioni dei prodotti**.

Per facilitare la classificazione è utile conoscere le **Regole generali** di interpretazione della **Nomenclatura combinata**.

6.2. *Regole generali per l'interpretazione della NC, dei Dazi e regole commerciali*

Le "**regole generali per l'interpretazione** della NC sono **6 – di cui la regola n. 2 e la n. 5 sono a loro volta suddivise in a) e b), mentre la regola n. 3 è suddivisa in a), b) e c)**: le prime 5 riguardano le voci a 4 cifre del SA; la n. 6, la classifica nelle sottovoci".

Le regole generali individuano i principi di classifica del SA (Sistema Armonizzato a 4 cifre) e **permettono l'applicazione uniforme della Nomenclatura** di cui fanno parte integrante; vi sono però disposizioni particolari, dette "note", che, riportate nelle sezioni e nei capitoli, dettano discipline specifiche per i prodotti ivi rientranti.

Si pensi che i prodotti tessili, cioè quelli compresi nei capitoli da 50 a 55 e/o nelle voci da 58.09 a 59.02 contenenti due o più materie tessili, in base alla nota alla sezione XI, n. 2, devono essere classificati come se fossero interamente costituiti dalla materia tessile prevalente in peso su ciascuna delle altre materie tessili, ricordando che quelle comprese nei capitoli 54 e 55, sono considerate come unica materia tessile quando si trovano mescolate con altre, come ad esempio: un tessuto composto da 35% lino (voce 53.06) e 65% cotone (voce 52.05), in virtù del criterio di prevalenza per quantità, detto tessuto deve essere classificato nella voce 52.08 come se fosse costituito esclusivamente da filato di cotone, diversamente un tessuto composto da

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

3 percentuali diverse: dal 45% di lana (voce 51.07) e le due rimanenti percentuali diverse di filati sintetici rispettivamente della voce 54.02 e 55.09, il tessuto deve essere classificato come se fosse tutto costituito da filati sintetici nonostante l'alta percentuale di lana, in quanto le voci dei capitoli 54 e 55 si sommano formando un'unica percentuale.

6.2.1. *Regole generali per l'interpretazione della NC*

La classificazione delle merci nella nomenclatura combinata si effettua in conformità alle seguenti regole:

1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono *da considerare come puramente* ***indicativi****, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.*

Tale regola stabilisce il metodo di classifica. Essa indica che i "Titoli delle sezioni", i "Capitoli", i "sotto-Capitoli", hanno solo valore indicativo. Es.: Capitolo 1: Animali Vivi, non significa che tutti gli animali vivi sono classificati in quel capitolo, infatti gli "animali da circo" sono classificati nel cap. 95, alla voce 9508.

2.a) *Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce comprende questo oggetto anche se incompleto o non finito purché presenti, nello stato in cui si trova, le caratteristiche essenziali dell'oggetto completo o finito, o da considerare come tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato o non montato.*

La regola 2 a) afferma il principio che la classifica viene effettuata per tali oggetti presentati ad esempio smontati in base alla voce dell'oggetto completo o finito purché il numero sia per prodotto finito. Consideriamo il caso di parti di biciclette comprese, ad esempio, pneumatici, mentre gli pneumatici delle stesse considerati isolati rientrano in altra voce (4011).

2.b) *Qualsiasi riferimento ad una materia di una determinata voce, si riferisce a questa materia sia allo stato puro che mescolata od anche associata ad altre materie. Così pure qualsiasi riferimento ai lavori di una determinata materia si riferisce ai lavori costituiti interamente o parzialmente da questa materia. La classificazione di questi oggetti tutti o tutti compositi è effettuata seguendo i principi enunciati nella regola 3.*

La regola 2 b) invia, per materie sia allo stato puro che mescolate, ai principi della regola 3.

3. *Qualora per il dispositivo della regola 2) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi:*

3.a) *La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale.*

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa.

La regola 3 afferma il principio che la classificazione deve avvenire in base alla voce più specifica, tra quelle in cui l'oggetto può essere classificato; es. tappetini di gomma per auto vanno nella voce 4016 (lavori di gomma) non 5701 (tappeti annodati a mano);

3.b) *prodotti misti: i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile [illegible]rare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce a[illegible] il loro carattere essenziale.*

Tale regola si applica solo in 4 casi po[illegible]

1. prodotti mescolati;

2. lavori composti da materie [illegible];

3. prodotti costituiti dall'[illegible]aggio di oggetti [illegible];

4. merci presentate i[illegible]menti condizio[illegible] per la vendita al minuto.

Es. "necessaire d[illegible] uomo", com[illegible]ennello da barba (960329), forbici (820110) [illegible] da denti (960[illegible]ine (961519), racchiusi in una custodia di [illegible]211), per la clas[illegible]ene presente l'oggetto che può essere cons[illegible]onferente il car[illegible]enziale: borse (di cuoio) ed altri oggetti da toilett[illegible]420292); se i[illegible]no avuto un rasoio elettrico (851010) in un astuccio in pelle (4202) c[illegible] oggetti vicino quali forbicine (8201), un pettine (9615) il tutto sar[illegible] classificato secondo la prevalenza dell'oggetto che lo caratterizz[illegible] elettrico); un orologio invece che ingloba più funzioni tra cui la calc[illegible]ene classificato come orologio.

3.c) *Nei casi in cui le regole 3 a) o 3 b) non permettono di effettuare la classificazione, la merce è classificata nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima tra quelle suscettibili di essere validamente prese in considerazione.*

Regola di carattere residuale, rispetto alla 3a) e 3 b).

4. *Le merci che non possono essere classificate in applicazione delle regole precedenti sono classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.*

Tale regola consente di classificare gli oggetti per associazione analogica, e trova ampia applicazione grazie proprio al veloce processo tecnologico che pone ulteriori difficoltà di codificazione di nuovi prodotti.

5. *Oltre le disposizioni precedenti, le regole seguenti sono applicabili alle merci previste qui di seguito:*

(Regola che riguarda i contenitori e gli imballaggi)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

5.a) *Gli astucci per apparecchi fotografici, per strumenti musicali, per armi, per strumenti da disegno, gli scrigni e i contenitori simili, appositamente costruiti per ricevere un oggetto determinato o un assortimento, suscettibili di un uso prolungato e presentati con gli oggetti ai quali sono destinati, sono classificati con questi oggetti quando essi sono del tipo normalmente messo in vendita con questi ultimi. Questa regola, tuttavia, non riguarda i contenitori che conferiscono all'insieme il suo carattere essenziale.*

Il principio è che i contenitori presentati con il loro contenuto seguono la classifica del contenuto, mentre presentati separatamente hanno una propria classificazione. Es. binocolo (9005) con astuccio di pelle (4202), l'astuccio se unito al binocolo segue la voce di quest'ultimo (cioè: 9005).

5.b) *Con riserva delle disposizioni della precedente regola 5 a) gli* ***imballaggi*** [1] *che contengono merci sono da classificare con queste ultime quando sono del tipo normalmente utilizzato per questo genere di merci. Tuttavia, questa disposizione non è obbligatoria quando gli imballaggi sono suscettibili di essere utilizzati validamente più volte.*

Tale regola afferma il principio che gli imballaggi presentati con il loro contenuto seguono la classifica di quest'ultimo, a meno che non siano vuoti o si prestino a ripetute utilizzazioni. Es.: "custodia per binocolo" presentata singolarmente viene classificata alla voce 420211 se la parte esterna è in pelle, alla voce 420212 se l'esterno è in materiale tessile; qualora tale custodia fosse stata presentata con il contenuto avrebbe seguito la voce del binocolo, 900510 secondo la regola 5 a). Si considerino inoltre i contenitori che si utilizzano come le *bombole di gas* e i *vuoti a rendere*.

6. *La classificazione delle merci nelle [illegible] di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci, [illegible] note di sottovoci [illegible], "mutatis mutandis", dalle regole di cui sopra [illegible] conto del fatto [illegible] possono essere comparate soltanto le sottovoci [illegible] valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo [illegible] disposizioni contrarie [illegible] applicabili.*

La regola de[illegible] classifica nella [illegible] di una stessa voce; ciò significa che le [illegible] utilizzate per classificare una merce in una voce devono essere seguite [illegible] per le ulteriori [illegible] nelle sottovoci.

6.2.2. *Regole generali di interpretazione dei Dazi*

1. *I dazi* ***[illegible] applicabili alle merci importate, originarie dei Paesi*** *che sono parti [illegible] dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio* ***(GATT)*** *o con i quali la Comunità europea ha concluso* ***accordi comprendenti la clausola della "Nazione più favorita"*** *in materia tariffaria,* ***sono i dazi conven-***

[1] Il termine "imballaggi" comprende tutti i recipienti esterni o interni, "condizionamenti", involucri e supporti, ad eccezione degli strumenti da trasporto (es. casse mobili, container).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

zionali menzionati nella colonna 3 della tabella dei dazi, *che figura nel Regolamento di modifica, aggiornato, all'Allegato I del Reg.to n. 2658/87.*

Salvo disposizioni contrarie, questi dazi convenzionali si applicano ugualmente alle merci diverse da quelle di cui sopra, importate da qualsiasi Paese terzo.

I ***dazi doganali convenzionali*** *menzionati, secondo i casi, nella* ***colonna 3,*** *sono* ***applicabili dal 1° gennaio*** *dell'anno di entrata in vigore del Regolamento comunitario di modifica dell'Allegato I al Reg.to n. 2658/87.*

Le aliquote dei ***dazi autonomi*** *riportate, in nota a piè di pagina, della Tariffa Doganale Comune sono applicabili se sono inferiori a quelle dei* ***dazi convenzionali****.*

2. *Le* ***disposizioni*** *del par. 1* ***non si applicano quando sono previsti dazi doganali autonomi speciali per le merci originarie di alcuni Paesi****,* ***o*** *quando si applicano, in virtù di accordi,* ***dazi doganali preferenziali.***

3. *Le disposizioni dei parr. 1 e 2 non ostano all'applicazione dei dazi doganali diversi da quelli della tariffa doganale comune da parte degli Stati membri, ove ciò sia giustificato da una disposizione di diritto comunitario.*

4. *Quando* ***i dazi sono espressi in percentuale*** *si tratta di* ***dazi doganali ad valorem****.*

5. *La dicitura "****EA****" indica che i dazi interessati sono* ***esenti da riscossione di un elemento agricolo*** *a conformità all'Allegato I.*

6. *La dicitura* ***"AD SUCCO AD F/M"*** *figura nei capitoli da 17 a 19 della NC,* ***indica*** *che l'aliquota ad valorem del dazio è costituita da un dazio* ad valorem *più un dazio supplementare applicabile a determinati dazi di zucchero o alle farine. Tale dazio è fissato in conformità dell'Allegato I.*

7. *Il simbolo* ***"€/% vol/hl"*** *figura nel cap. 22 indica che si deve calcolare un* ***dazio specifico****, espresso in euro, per ogni percentuale in volume di alcol per ettolitro. Ciò significa che la bevanda con un titolo alcolometrico di 40% del volume deve essere importata in tale modo:*

– 1 €/% vol/hl = 1 € × 40, pari ad un dazio di 40 € per ettolitro, oppure

– 1 €/% vol/hl + 5 €/hl = 1 € × 40 + 5 €, pari ad un dazio di 45 € per ettolitro.

Nei casi in cui è riportato anche un valore (MIN), ad esempio, 1,6 €/% vol/hl Min 9 €/hl, ciò indica che il dazio ottenuto applicando la regola sopra illustrata va confrontato con il dazio minimo nell'esempio 9 €/hl, e va applicato il valore più elevato.

6.2.3. *Regole generali comuni alla NC ed ai Dazi*

1. Le disposizioni in materia di valore in Dogana, salvo quelle particolari, si applicano al fine di determinare, oltre al valore imponibile per i *dazi ad valorem*, anche il valore utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci.

2. Per ***peso imponibile***, per le merci tassate in base al peso, e per peso utilizzato come criterio di delimitazione di talune voci o sottovoci, s'intende:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

a) per quanto riguarda il "***peso lordo***", il **peso cumulato** della merce e di tutti i suoi contenitori o imballaggi;

b) per quanto riguarda il "***peso netto***" o "***peso***" senza precisazioni, il peso proprio della **merce priva** di tutti i suoi ***contenitori*** o ***imballaggi***.

3. Il controvalore in monete nazionali dell'EURO, per gli Stati membri diversi dagli "Stati membri partecipanti", ai sensi del Reg.to (CE) n. 974/98 del Consiglio, modificato dal Reg.to (CE) n. 2596/2000 (denominati Stati membri "non partecipanti"), è quello fissato dalle disposizioni previste dall'art. 18 del Reg.to del Consiglio (CEE) n. 2913/92 – Istitutivo del "Codice doganale Comunitario" –, nel testo aggiornato, senza pregiudizio per le disposizioni particolari stabilite in altri settori ed in particolare per l'agricoltura.

4. Ammissione di talune merci al beneficio di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro destinazione particolare:

Qualsiasi merce destinata a un'utilizzazione particolare, per la quale il dazio all'importazione applicabile a motivo di tale destinazione non sia inferiore a quello applicabile, a prescindere da detta destinazione, va classificata nella sottovoce della nomenclatura combinata che contempla la destinazione particolare, senza che vengano applicate le disposizioni di cui agli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (*G.U.* L 253 dell'11.10.1993).

N.B. Tutte queste regole si riferiscono all'interpretazione della TDC nella sua veste legale.

Infatti sia nella "TARIC", che in seguito si studierà, sia nella "Tariffa Nazionale d'uso" i principi enunciati nella TDC vengono ripresi e, se [illegible] contenuto, adattati alle ulteriori suddivisioni presenti in tali prospetti. Pertanto si avrà coincidenza con il numero di riferimento delle colonne. Infatti [illegible] della TDC relativi ai dazi corrisponde alla colonna 7 della Taric.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

6.3. *Informazione Tariffaria Vincolante* – ITV

Riferimenti normativi:
- Artt.: 11 [illegible]
- Artt.: 5 [illegible] 1 e 1-ter, DLG

Riferimenti applicativi nazionali:
- Circ. n. 118/D/95; Circ. n. [illegible]5; Circ. n. 166/D/96; Circ. n. 108/D/97; Circ. n. 130/D/97; Circ. n. [illegible]/97; Circ. n. 303/D/97; Circ. n. 239/D/2000; Circ. n. 68/D/200[illegible]/2002.

6.3.1. *Definizione*

L'informazione tariffaria vincolante (ITV), è una certificazione, su apposito formulario (v. Figura 5, in allegato al capitolo), che attesta la **esatta classificazione** di un determinato prodotto **nella Nomenclatura Combinata** di cui al Reg.to n. 2658/87 e successive modificazioni. È rilasciata ad opera dell'Autorità doganale competente, in ciascuno Stato membro, su istanza di parte.

Essa risponde ad esigenze di uniformità di trattamento, nonché alla obiettiva difficoltà da parte dell'operatore di classificare un prodotto, costituendo così uno strumento di semplificazione e certezza nel rapporto doganale.

Per **facilitare il compito degli operatori**, nella complessa legislazione doganale, il Codice Doganale Comunitario (CDC) ha previsto all'art. 11 che **chiunque** può rivolgersi all'Amministrazione doganale **per ottenere un'informazione sull'applicazione della normativa stessa** (art. 11, 2° p.) purché dimostri una reale esigenza commerciale.

L'informazione Tariffaria vincolante si presenta come da modello, riportato nell'allegato 1 al DAC, in 5 esemplari (v. Figura 5).

Si delineano ora le linee fondamentali che illustrano sia gli adempimenti da ottemperare per il rilascio dell'ITV sia le caratteristiche del documento stesso.

6.3.2. *Caratteristiche dell'ITV e procedure per il rilascio*

L'Informazione Tariffaria Vincolante, a norma dell'art. 5, par. 1, del Reg.to CE n. 2454/93, impegna, quanto ai suoi effetti, le Amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità.

Le disposizioni che disciplinano il rilascio di tale documento sono previste non solo dal CDC e dal DAC, ma anche da numerose circolari ministeriali che si possono così sintetizzare:

– l'**oggetto** dell'informazione tariffaria vincolante è la classificazione delle merci nella nomenclatura doganale, in particolare nella Nomenclatura Combinata di cui al Reg.to CEE n. 2658/87 e successive modificazioni o in una delle nomenclature di cui all'art. 20 par. 6 del Codice Doganale Comunitario;

– il ***richiedente*** è qualsiasi persona che presenti un'istanza all'Autorità doganale competente per ottenere il rilascio di un'informazione tariffaria vincolante, il ***titolare*** è la persona a favore della quale viene rilasciata l'informazione in questione (art. 5, par. 2 del citato Reg.to CE n. 2454/93);

– la **domanda** di informazione tariffaria vincolante, a norma dell'art. 6, par. 1, del richiamato Reg.to (CEE) n. 2454/93, deve essere effettuata per iscritto mediante formulario comune per tutti i Paesi membri (obbligatorio dall'1.1. 2001) conforme all'esemplare che figura nell'***Allegato 1 ter*** del DAC (**il formulario per la richiesta dell'ITV, riportato in appendice al presente capitolo – Figura 5e –, è stato introdotto dal Reg.to CE n. 1602/2000. Le note esplicative, invece elaborate per la compilazione del formulario stesso sono riportate nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.)** e indirizzata all'Autorità doganale competente al rilascio dell'informazione. Per l'Italia l'**Autorità competente è**: ***Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti*** (già Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Dogane e II.II. – Direzione Centrale dei Servizi Doganali – Divisione IV**), con sede in via Mario Carucci 71, 00143 Roma**;

– ogni domanda può riguardare un unico tipo di merce (art. 6, punto 2);

– ogni domanda, in **esenzione da bollo**, deve contenere gli elementi di informazione indicati all'art. 6, par. 3, lettere da a) a k);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– l'informazione in questione viene rilasciata **a titolo gratuito**, e come detto, in esenzione da bollo, salvo l'eventuale addebito al richiedente delle spese sostenute dall'Amministrazione per analisi o perizie su campioni (art. 11, punto 2, del codice);

– la domanda di informazione tariffaria vincolante, corredata, ove necessario, da documentazione tecnica e/o di campioni rappresentativi della merce, può essere **presentata**, per quanto riguarda l'Italia, **ad un qualsiasi Ufficio doganale** (come da comunicazione pubblicata nella *GUCE* C 327 del 29 dicembre 1990) **possibilmente del luogo dove si prevede di effettuare lo sdoganamento della merce**;

– l'Ufficio doganale che riceve la richiesta, dopo aver preso in carico la domanda, provvede a trasmetterla, con la relativa documentazione e/o con i campioni allegati, immediatamente, all'***Area Centrale Gestione Tributi*** (già Divisione IV della Direzione Centrale dei Servizi doganali. V. voce: *Organizzazione degli Uffici*, parte terza) competente al rilascio dell'informazione in questione, esprimendo, per quanto possibile, un proprio parere in merito e comunque fornendo ogni informazione utile di cui sia eventualmente in possesso ai fini della classificazione del prodotto in causa;

– l'Informazione Tariffaria Vincolante, una volta rilasciata, viene inviata, dalla succitata Area Gestione Tributi, all'Ufficio doganale che ha in carico la domanda, affinché questi provveda subito a notificarla al richiedente;

– la **comunicazione** dell'Informazione Tariffaria Vincolante al richiedente è effettuata su un formulario (Figura 5) elaborato dalla Commissione CE da utilizzarsi da tutti gli Stati comunitari; copia di detta informazione viene trasmessa alla Commissione CE per via telematica;

– le Informazioni Tariffarie Vincolanti sono inserite in una banca dati istituita presso la Commissione CE, che funge da centro di raccolta e diffusione delle informazioni rilasciate dagli Stati comunitari;

– i dati riportati nel riquadro n. 5 "Titolare (nome e indirizzo)" e nel riquadro n. 8 "Denominazione commerciale e dati completi" del suddetto formulario sono da considerarsi **"in via riservata"**;

– l'Autorità doganale competente, prima delle informazioni in questione di ciascun Stato membro, a norma dell'art. 8, punto 2, del Reg.to (CEE) n. 2454/93 ("Disposizioni di attuazione al CDC"), può chiedere alla Commissione CE la trasmissione, per via telematica, degli elementi che figurano nella copia di un formulario ITV rilasciato da un altro Stato comunitario, **eccetto quelli considerati "riservati"**;

– la Commissione CE, a norma dell'art. 9 del Reg.to (CEE) n. 2454/93 ("Disposizioni di attuazione al CDC"), qualora accerti il rilascio di più ITV divergenti relativi alla stessa merce, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura doganale;

– l'Autorità doganale, a norma dell'art. 10, punto 2, del Reg.to (CEE) n. 2454/93, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, può esigere di essere informata se il titolare è in possesso o meno di una informazione tariffaria vincolante per le merci da sdoganare, anche se il titolare non intenda avvalersene;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– l'ITV deve essere notificata al richiedente entro il termine di 3 mesi dalla data di accettazione da parte dell'Ufficio che la rilascia;

– l'Ufficio che rilascia l'ITV, qualora ritenga la domanda non completa di tutti gli elementi necessari, per pronunciarsi con cognizione di causa, invita il richiedente a fornirli.

Il **limite previsto di 3 mesi** per la notifica sarà valido dal momento in cui il citato Ufficio avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare;

– qualora nel corso di un'operazione doganale venga presentata dall'operatore un'Informazione Tariffaria Vincolante relativa alla merce da sdoganare, i servizi doganali possono procedere ad ogni **forma di controllo** e agli **accertamenti analitici** ritenuti necessari **per stabilire** che **la merce presentata corrisponda** esattamente **a quella descritta nell'informazione** predetta;

– l'Informazione Tariffaria Vincolante, a norma dell'art. 12 punto 4, del codice doganale comunitario, è **valida sei anni** a partire dalla data del suo rilascio; tuttavia tale informazione **cessa di essere valida** anteriormente a tale scadenza allorquando si verifichi uno dei casi d'invalidità previsti dall'art. 12, punto 5 lettere a), b) e c) del Codice Doganale Comunitario;

– **prevista la possibilità** per il titolare dell'Informazione Tariffaria Vincolante che abbia **cessato di essere valida** per uno dei motivi sopra accennati, **di invocarne la utilizzazione per un determinato periodo di tempo**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 punto 6, del codice doganale comunitario;

– **ammessa la possibilità di proporre ricorso** ai sensi dell'art. 243 del più volte richiamato codice doganale, contro ogni decisione relativa alla Informazione Tariffaria Vincolante.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

6.3.3. *Le Informazioni Vincolanti e l'Interpello in Dogana*

La legge n. 212/2000 (art. 11, che ha adottato le linee guida, il Decreto regolamentare di attuazione (D.M. 26.4.2001, n. 209, in *G.U.* 5.6.2001, n. 128 – ☺ –), che ha individuato gli organi, le procedure e le modalità di esecuzione e gli effetti dell'interpello, ed infine la Circolare n. 25/2001 dell'Agenzia delle Dogane che fornisce le istruzioni per la corretta applicazione dell'Istituto, hanno completato il quadro normativo per l'esercizio del ***diritto d'interpello***.

Pertanto dal 20 giugno 2001 ogni operatore interessato può esercitare il ***"diritto di interpello"*** per conoscere l'indirizzo interpretativo dell'autorità doganale riguardante casi concreti in cui sussistono obiettive condizioni di incertezza sull'applicazione della norma tributaria.

Il "Diritto di interpello", introdotto dall'art. 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (l. 212/2000 – ☺ –), a differenza di altre forme di interpello già precedentemente previste dalla normativa, come per le norme antielusive di cui all'art. 21 della legge n. 413 del 1991, dà la possibilità di interrogare gli Uffici tributari senza vincoli per materia .

L'esercizio dell'"interpello" in dogana dà sicurezza giuridica agli operatori del commercio internazionale sempre più impegnati, grazie all'intensificarsi degli

scambi di merci, effetto del ravvicinamento dei contatti dovuti all'***e-business***, a confrontarsi con la complessa normativa doganale che trova nelle disposizioni internazionali, comunitarie (che si applicano uniformemente in tutti i Paesi membri) e nazionali la propria disciplina giuridica.

La circolare n. 25/2001 delle dogane, pone in chiaro tale differenza, precisando che l'esercizio dell'interpello non trova applicazione per quanto riguarda le disposizioni tributarie che concernono le risorse **proprie comunitarie** (**dazi** e **tasse di effetto equivalente**), che costituiscono appunto fonte di entrata della Comunità Europea .

In materia doganale, la disciplina nazionale sull'"interpello" si affianca a quella comunitaria che già prevedeva, sin dal 1994 (data di entrata in vigore del Codice Doganale Comunitario – CDC –, e delle Disposizione di Applicazione – DAC –), seppur con presupposti e modalità diverse, la possibilità per "chiunque di chiedere "***decisioni***" (art. 6 CDC) e/o di ottenere dall'autorità doganale "***informazioni***" sulla "***normativa doganale***" (art. 11 del Codice doganale comunitario – CDC).

Le previsioni del CDC (artt. 6 ed 11) sono in maniera circostanziata disciplinate dal DAC (art. 12 CDC nel testo aggiornato), che contempla la procedura per il rilascio da parte dell'autorità doganale, su richiesta della parte, dell'"Informazione Tariffaria Vincolante" (ITV) e dell'"Informazione Vincolante in materia di Origine" (IVO). Tali "Informazioni" riguardano, la prima, la "classificazione tariffaria", cioè l'esatta codificazione numerica di una merce, [illegible] "Tariffa Doganale Comune" (TDC) cui è associata l'aliquota del dazio corrispondente, la seconda, la determinazione dell'"origine", doganalmente parlan[illegible] merce (v. parte II, cap. 7).

Tali strumenti consentono a livello c[illegible] una maggior[illegible]ità nell'applicazione della legislazione co[illegible] certezza d[illegible] giuridiche per quanti operano nel setto[illegible]

Aspetti questi di grande [illegible] per chi opera [illegible] mercio internazionale in quanto, come è [illegible]**igine**" delle m[illegible]**lore**" e l'esatta **classificazione delle mer**[illegible] tariffa doganale [illegible] costituiscono i tre **elementi fondamenta**[illegible] **determinazione** [illegible] **imponibile** sulla quale viene applicata [illegible]**alità comunitar**[illegible] altre tasse di effetto equivalente) che la **fisca**[illegible] **interna (IV**[illegible]

È proprio in base all'"orig[illegible] vengono applicate, alle merci introdotte nell'UE, le agevolazioni da[illegible] economici e/o altre limitazioni, pertanto proprio in questo sett[illegible]erte una forte spinta all'elusione delle regole di origine e/o un perpe[illegible]rodi.

Le ragio[illegible] frodi o delle elusioni alle "regole di origine", in questo settore, più che in altri, devono essere ricercate proprio nei notevoli vantaggi economici.

Inoltre, la difficoltà oggettiva per gli operatori economici di attribuire, nel variegato panorama merceologico, l'esatta nomenclatura alle merci e di stabilire l'esatta origine delle stesse e/o delle circostanze atte all'acquisizione dell'origine, soprattutto nei casi in cui concorrono alla formazione del bene finale parti e/o lavorazioni di origine diversa, tengono alta l'attenzione di chi opera nel settore proprio

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

per le pesanti sanzioni amministrative e penali previste nei casi di erronee e/o false indicazioni.

Si riportano, distintamente, le tabelle riepilogative delle relative procedure caratterizzate da presupposti e modalità differenti, al fine di farne cogliere le diversità; la normativa comunitaria, ad esempio, non prevede il formarsi del silenzio-assenso [2].

Procedura "nazionale" per l'esercizio del diritto d'interpello in dogana

Vantaggi	Conoscere preventivamente l'indirizzo interpretativo dell'Amministrazione sul caso concreto prospettato
Riferimenti normativi	• Art. 11, l. n. 212/2000; • D.M. n. 209/2001; • Circ. n. 25/D del 19 giugno 2001
Soggetti legittimati	• Ciascun contribuente, [illegible] associazione, o ente per fattispecie all[illegible] [illegible]ucibili); • Soggetti [illegible] porre in essere [illegible] tributari per [illegible] contribuente (art. [illegible] 209/01)
Soggetti esclusi	• [illegible] assoc. di categor[illegible] [illegible]ali, soggetti portatori di interessi diffu[illegible] [illegible]ze riferite ai propri associati, iscritti, o [illegible]ati.
Requisiti o[illegible]tivi	• [illegible] ad un'operazione reale; • [illegible]ve condizioni di incertezza sull'interpretazione di [illegible] disposizione normativa di natura tributaria; • Riferimento ad attività non ancora posta in essere. (art. 1, D.M. n. 209/01)
Formulario	Non previsto, schema libero
Forma della domanda	• scritta; • esente da bollo; • per raccomandata A/R, in plico senza busta, o consegna a mano (art. 1, D.M. n. 209/01)
Conseguenza dell'istanza di interpello sulle scadenze tributarie (decadenza, prescrizione)	• Nessuna (art. 1, D.M. n. 209/01)

segue

[2] Paragrafo e prospetto sinottico tratti dall'articolo dello stesso autore: "Interpello in Dogana a doppia via", apparso sul quotidiano *Italia Oggi* del 27 giugno 2001, pp. 39 e 40.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Procedura "nazionale" per l'esercizio del diritto d'interpello in dogana *(segue)*

Ufficio cui l'istanza deve essere presentata:	
per i tributi di competenza delle dogane	• Direzione regionale dell'Agenzia delle Dogane, territorialmente competente per la soluzione del caso particolare (art. 2, D.M. n. 209/01)
per i tributi di competenza delle Entrate	• Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente
per i tributi di competenza del Territorio	• Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello **N. B.**: L'Ufficio che riceva erroneamente un'istanza deve rimetterla all'autorità competente.
Elementi dell'Istanza	• dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante; • prospettazione del caso concreto e personale da trattare sul quale sussistono condizioni di incertezza; • soluzione interpretativa del caso prospettato • sottoscrizione (art. 3, D.M. n. 209/01)
Documentazione a corredo	Ogni documentazione utile alla [illegible] del caso prospettato, anche in copia
Obiettiva condizione di incertezza	Non sussiste se [illegible] già previsto e [illegible] del sito "documentazione tributaria" del Min[illegible]nomia e delle Fi[illegible]
Casi di inammissibilità della domanda di interpello	• [illegible] l'Amministrazione [illegible] fornito in precedenza la [illegible]soluzione; la fattispecie [illegible] del sito "documentazione tributaria" del M[illegible] • [illegible]no degli elementi dell'istanza, non sanata [illegible]a sottoscrizione sanabile entro 30 gg. – art. 3, [illegible]209/01–) N. B.: L'amministrazione deve comunque notificare al contribuente l'eventuale inammissibilità dell'istanza.
Requisiti della risposta:	
esplicita	• Scritta; • Motivata; • Notificata o comunicata tramite racc. A/R. o telematicamernte; • Nei casi più rilevanti per circolare o risoluzione (art. 4, D.M. n. 209/01)
tacita	• Amministrazione concorda (silenzio-assenso)

segue

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Procedura "nazionale" per l'esercizio del diritto d'interpello in dogana *(segue)*

Termini per l'adozione del provvedimento	Entro 120 gg. dalla data di consegna o ricezione dell'istanza **N.B.**: Quando non sia possibile fornire risposta in base ai documenti allegati l'Ufficio può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare la documentazione. Il termine dei 120 giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa
Ritardo o mancata comunicazione	Formazione del silenzio-assenso
Effetti giuridici per il contribuente	• Nei confronti del contribuente istante • Limitatamente al caso prospettato e successivi comportamenti riconducibile alla stessa fattispecie; • Nullità degli atti amministrativi (impositivi e sanzionatori, ecc.) emanati in difformità della risposta fornita ovvero formatasi sul silenzio assenso
Ambito territoriale di efficacia	• Territorio nazionale
Validità	• Tempo indeterminato
Rettifica del parere o comunicazione negativo entro i termini:	
se il contribuente non ha ancora agito ⟶	• L'Amministrazione recupera le imposte dovute e i relativi interessi; • Esclusa l'irrogazione delle sanzioni (art. 5, D.M. n. 209/01)
se ha agito quando il parere formatosi ⟶	• Nulla quaestio (art. 5, D.M. n. 209/01) **N.B.**: Il silenzio assenso non si forma nel caso di omessa risposta ad un'istanza che non contenga l'esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa che si intende adottare.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Procedura "comunitaria" per il rilascio dell'informazione vincolante

	ITV	IVO
Vantaggi	• Garantisce sicurezza giuridica agli operatori; • Assicura uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria	• Garantisce sicurezza giuridica agli operatori; • Assicura uniformità nell'applicazione della normativa comunitaria
Riferimenti normativi	• Art. 11 e 12 CDC nel testo vigente; • Artt. da 5 a 14 DAC nel testo vigente.	• Artt. 11 e 12 CDC nel testo vigente; • Artt. da 5 a 14 DAC nel testo vigente.
Soggetti: – **Richiedente**	• **In materia tariffaria**: chiunque formuli all'autorità doganale una richiesta di ITV (art. 5, par. 2 e 3, DAC)	• **In materia di origine delle merci**: chiunque abbia motivi validi e che abbia presentato all'autorità doganale una richiesta di IVO
– **Titolare**	• Persona a nome della quale l'ITV viene rilasciata	• Persona a nome della quale l'IVO viene rilasciata
Oggetto dell'istanza	• Esatta classificazione delle merci nella nomenclatura combinata (NC) o in una delle nomenclature di cui all'art. 20, parr. 3 lett b e 6, lett. B del CDC	• Determinazione dell'origine di una merce e/o delle circostanze per accertare l'origine
Formulari per: – **Domanda** – **Rilascio**	• Allegato 1-ter del DAC • Allegato 1 DAC in [illegible] per titolare; 2 p[illegible]missione CE; 3 p[illegible] membro)	• Allegato [illegible]
Ufficio cui l'istanza deve essere indirizzata	• Age[illegible] Dogane – Are[illegible] Tributi, Via C[illegible] Roma –;	• [illegible]zia delle Dogane – Area Gestione Tributi, Via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma;
Luogo di presentazione dell'istanza	• Qualsiasi [illegible] (v. comunic[illegible]blicata in GUCE se[illegible] n. 327 del 29/1[illegible]0 ss.), preferibilmen[illegible] prevede vengano effet[illegible]le operazioni	• Ufficio doganale dove si prevede vengano effettuate le relative operazioni
Adempimenti Ufficio ricevente	• Trasmissione della domanda all'area Gestione Tributi dell'Agenzia delle Dogane di Roma, previo controllo della documentazione presentata, e proprio parere in merito; • Notifica all'interessato del provvedimento rilasciato	• Trasmissione della domanda all'area Gestione Tributi dell'Agenzia delle Dogane di Roma, previo controllo della documentazione presentata, e proprio parere in merito; • Notifica all'interessato del provvedimento rilasciato

segue

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Procedura "comunitaria" per il rilascio dell'informazione vincolante *(segue)*

	ITV	IVO
Forma della domanda	• Scritta, esente da bollo (art. 6, par. 1, DAC);	• Scritta, esente da bollo (art. 6, par. 1, DAC);
Elementi dell'istanza	• Riferita ad un'operazione commerciale realmente prospettata; • Riferita ad un unico tipo di merce (art. 6, par. 2); • Nome ed indirizzo del titolare; • Nome ed indirizzo del richiedente se diverso dal titolare; • Menzione della NC nella quale si ritiene debba essere classificata la merce; • Descrizione dettagliata della merce, composizione ed analisi della stessa; • Indicazione, se in possesso della parte, circa altre ITV per merci identiche o simile; • Sottoscrizione	• Riferita ad un'operazione commerciale realmente prospettata; • Riferita ad un unico tipo di merce ed alle circostanze atte all'acquisizione dell'origine (art. 6, p. 2); • Nome ed indirizzo del titolare; • Nome ed indirizzo del richiedente se diverso dal titolare; • Quadro giuridico di riferimento (preferenziale o non preferenziale) norma artt. 22 e 27 CDC • Descrizione dettagliata e classificazione tariffaria della merce; • Composizione delle parti e metodi di esame usati per la sua determinazione origine; • Prezzo di fabbrica • Condizioni che permettono la determinazione dell'origine • Applicazione delle "regole di origine" applicata; • Sottoscrizione
Spese	• Nessuna, salvo analisi e spese di perizia che graveranno sul richiedente (art. 11, par. 2, CDC)	• Nessuna, salvo analisi e spese di perizia che graveranno sul richiedente (art. 11, par. 2 CDC)
Termini per l'adozione del provvedimento	• Entro 90 gg. dalla data di accettazione della domanda **N.B.**: L'Autorità doganale che rilascia l'ITV, qualora ritenga la domanda non completa di tutti gli elementi necessari, può invitare la parte a fornire elementi necessari per il rilascio dell'ITV. Il termine decorre dal momento in cui l'Aut. Doganale viene in possesso di tutti gli elementi necessari. • L'Autorità doganale se impossibilitata a rispettare il termine deve comunicare il motivo del ritardo ed il termine entro il quale ritiene di adempiere	• Entro 150 gg. dalla data di accettazione della domanda **N.B.**: L'Autorità doganale può invitare la parte a fornire elementi mancanti necessari per il rilascio dell'ITV. Il termine decorre dal momento in cui l'Aut. Doganale viene in possesso di tutti gli elementi necessari.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

segue

Procedura "comunitaria" per il rilascio dell'informazione vincolante *(segue)*

	ITV	IVO
Documentazione a corredo	• Documentazione tecnica e/o campioni della merce ed ogni altra documentazione (foto, campioni, traduzioni etc.) utile, compresa elementi "riservati", per la determinazione della corretta classificazione della merce nella N.C.	• Documentazione tecnica e/o campioni della merce ed ogni altra documentazione (foto, campioni, traduzioni, ecc.) utile, compresa elementi "riservati", per la corretta determinazione dell'origine.
Ambito territoriale di efficacia del provvedimento	• Tutti gli Stati membri della Comunità (art. 5, par. 1, DAC)	• Tutti gli Stati membri della Comunità (art. 5, par. 1, DAC)
Vincolatività giuridica	• Obbliga l'Autorità doganale di tutti i Paesi membri nei confronti del titolare dell'ITV	• Obbliga l'Autorità doganale di tutti i Paesi membri nei confronti del titolare dell'IVO **N.B.**: Solo per le merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione del rilascio dell'Informazione
Validità	6 anni • (a decorrere dalla data della comunicazione del suo rilascio)	3 anni • (a decorrere dalla data della comunicazione del suo rilascio)
Cause di cessazione della validità	• Per non conformità e/o incompatibilità con il diritto comunitario; • A seguito di un provvedimento comunitario di revoca"; • Per incompatibilità con l'interpretazione di una delle nomenclature combinate di cui all'art. 6, CDC; • A seguito di un "provvedimento di modifica"; • A seguito della pubblicazione delle "Note Esplicative"; • Revoca o modifica (art.12, par. 5, CDC)	• Per non conformità e/o incompatibilità con il diritto comunitario; • Incompatibilità con le norme elaborate in sede di Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD); • Revoca o modifica (art.12, par. 5, CDC)
	N.B.: Un'ITV non più valida può essere utilizzata dal titolare ancora alle condizioni previste dall'art. 12, par. 6, CDC	**N.B.**: Un'IVO non più valida può essere utilizzata dal titolare ancora alle condizioni previste dall'art. 12, par. 6, CDC
Proponibilità ricorso avverso "Informazione Vincolante" adottata	• Ammesso (art. 243 CDC) **N.B.**: L'esperibilità del ricorso deve essere menzionato dall'Autorità doganale nel provvedimento notificato	• Ammesso (art. 243 CDC) **N.B.**: L'esperibilità del ricorso deve essere menzionato dall'Autorità doganale nel provvedimento notificato

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

6.4. *La Tariffa Integrata delle Comunità Europee – TARIC*

La Tariffa Integrata delle Comunità Europee, di seguito denominata **TARIC**, è basata sulla **NC**, che costituisce la classificazione di riferimento per la Tariffa Doganale comune e per le statistiche del commercio interno ed estero dell'UE; **ha lo scopo di rendere note tutte le disposizioni dei Regolamenti comunitari che si applicano ad un determinato prodotto quando questo viene importato e/o esportato dal Territorio doganale della Comunità.**

La ***TARIC*** è pubblicata in conformità all'art. 6 del Reg.to n. 2658/87 più volte citato (v. struttura grafica TARIC in Figura 4a, da confrontare con Figura 4 riportante però la struttura della **TDC**, in appendice al capitolo).

Essa ha la funzione di raccogliere le misure comunitarie concernenti le importazione ed esportazioni ed il commercio tra gli Stati membri; è pubblicata annualmente dall'Ufficio pubblicazioni ufficiali della CE; non può pertanto riflettere le modifiche effettuate dopo la data della sua redazione.

Le variazioni della legislazione comunitaria [illegible] **registrate quotidianamente** in una banca dati aggiornata in maniera continua; esse sono **trasmesse per via telematica** in tempo reale **in tutti** [illegible] **membri** ed è [illegible] le visualizzarle presso gli Uffici doganali [illegible] funzione "**TD**" [illegible] la TARIC è altresì consultabile sia sul sito [illegible] della Commissione [illegible] (*http://europa.eu.int/comm/taxation_cu*[illegible]*home.htm*) che [illegible] dell'Agenzia delle Dogane. Infatti, dal 4 se[illegible]2000, la banca [illegible] (Tariff Data Dissemination System), dispo[illegible] server EUROPA [illegible] Commissione, permette una consultazione int[illegible] della TARIC, de[illegible] *tariffari e massimali tariffari* (detti: *QU*[illegible] nché dell'archivio [illegible] delle *sostanze chimiche* (detto: *ECICS*)

La **TA**[illegible] **non ha valo**[illegible] ciò significa che, in caso di contestazioni, **occorre far riferimento a** [illegible] **Regolamenti e/o alle disposizioni normative in essa raccolte**, [illegible] **costituiscono invece la base giuridica**.

La Fonte di co[illegible] è costituita dalla **GUCE serie C**, che ne riporta il testo.

I relativi [illegible] merici sono utilizzati nelle dichiarazioni doganali nonché per le informa[illegible] statistiche ai sensi dell'art. 5 Reg.to (CEE) n. 2658/87.

Come più volte ribadito, la TARIC si basa sulla NC (codice a 8 cifre) che riprende a sua volta la codificazione del *Sistema Armonizzato* (codice a 4 cifre).

Essa comprende altre ulteriori 18.000 suddivisioni, rispetto alle circa 10.000 che costituiscono Nomenclatura Combinata di base, in quanto riporta:

1. **sospensioni tariffarie;**
2. **contingenti tariffari;**
3. **preferenze tariffarie (contingenti e massimali inclusi);**
4. **SPG (Sistema delle Preferenze Generalizzate), applicabili ai Paesi in via di sviluppo;**
5. **dazi antidumping e dazi compensatori;**
6. **tasse compensatrici;**
7. **elementi agricoli;**
8. **valori unitari;**
9. **prezzi di riferimento e prezzi minimali;**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

10. proibizioni di importazione;
11. restrizioni all'importazione;
11.1. i limiti quantitativi;
11.2. altre disposizioni, incluso CITES (certificato per le specie in via di estinzione);
12. sorveglianza all'importazione;
13. meccanismo complementare agli scambi;
14. proibizioni di esportazione;
15. restrizioni all'esportazione;
15.1. limiti quantitativi;
15.2. altre restrizioni, incluso CITES;
16. sorveglianza all'esportazione;
17. restituzioni all'esportazione.

6.4.1. *Struttura della TARIC*

Il codice **TARIC** comprende **10 caratteri**, e altre **4 cifre** che costituiscono **il codice addizionale**, il quale serve a codificare:

– i **dazi antidumping** ed **i dazi compensatori**;
– gli **elementi agricoli**;
– le **sostanze farmaceutiche**;
– i **contingenti tariffari preferenziali**;
– i **prodotti rientranti nella CITES** (Convenzione di Washington su flora e fauna protetta);
– le **restituzioni** e le altre **misure all'** [illegible] per le quali [illegible] della NC va ulteriormente suddiviso.

Il **codice** a 10 cifre **TARIC** [illegible] sempre **per le operazioni di importazione, mentre per le esportazioni e per gli scambi comunitari** può essere usato il **codice a 8 cifre della NC**:

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4	**Codice a 10 cifre + 4 (addizionali)**
1 2	individua **Capitolo S.A.**
1 2 3 4	individua **Voce S.A.**
1 2 3 4 5 6	2 sottovoci **S.A.**
7 8	suddivisione **NC**
	suddivisione **TARIC**
1 2 3 4	**Codice addizionale TARIC (a 4 cifre)**

La TARIC applica, nel contenuto, le stesse regole che si sono viste per l'interpretazione della NC e della Tabella dei Dazi, con le opportune variazioni date dalla diversa rappresentazione e suddivisione grafica.

Essa, come la TDC, è suddivisa in 21 sezioni, ripartite a loro volta in 99 capitoli, e segue necessariamente la divisione (in Titoli, Sezioni, e Capitoli) della struttura della TDC di cui ne costituisce un ampliamento.

Talune **"Sezioni" e "Capitoli" cominciano con "note" e con "note comple-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

mentari" mentre i **rinvii** a **codici addizionali** ed **altre misure** sono **indicati a fine del capitolo**.

La TARIC è disposta graficamente su 11 colonne di cui le prime 5 sulla facciata di sinistra e dalla 6 alla 11 su quella di destra:

- nella colonna 1: figura il codice ad 8 cifre della NC;
- nella colonna 2: figurano le 2 cifre della nomenclatura TARIC;
- nella colonna 3: è riportata la designazione delle merci;
- nella colonna 4: vengono indicate le unità supplementari, se richieste;
- nella colonna 5 e 5 b: sono indicate le osservazioni, cioè se vi sono nei confronti di quel prodotto misure di sorveglianza all'importazione e/o all'esportazione, come la richiesta del certificato CITES;
- nella colonna 6: figura per ragioni di praticità, la codificazione TARIC così come alla colonna 2;
- nella colonna 7: è riportata l'aliquota dei dazi dei Paesi terzi, e se del caso l'aliquota del dazio sospeso, ridotto, o contingentato;
- nella colonna 8: è indicata il Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) applicabili alle importazioni dai Paesi in via di sviluppo ed elencate dalle Comunità europee nel regime SPG;
- nella colonna 9: figurano le misure tariffarie applicabili alle importazioni dai Paesi ivi elencati secondo gli accordi tra Comunità e ciascuno di tali singoli Paesi;
- nella colonna 10: figurano le preferenze tariffarie applicabili alle importazioni da alcuni Paesi (Ceuta e Melilla, dazi applicabili nei confronti di Andorra, Repubblica di S. Marino);
- nella colonna 11: figurano le misure tariffarie applicabili all'importazione nei confronti dei Paesi elencati in tale colonna secondo gli accordi tra la Comunità e tali Paesi.

Il codice addizionale, non sempre previsto, è formato **da 4 cifre**: la **1ª** è detta **codice indicatore** (es.: la cifra **8** indica dazio antidumping), mentre **le altre 3** costituiscono il **codice personalizzato** che il più delle volte **individua** la **singola ditta** nei confronti della quale sono prese misure di politica commerciale quali ad esempio l'applicazione del dazio antidumping.

Se le misure sono prese nei confronti di un intero Paese, non viene indicato più il codice addizionale, bensì verrà individuata la misura adottata, con riferimento al Paese.

6.5. *La Tariffa doganale d'uso integrata*

La "**Tariffa doganale nazionale d'uso integrata**", tradizionalmente pubblicata dal Poligrafico dello Stato a cura del Ministero delle Finanze – **Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e Rapporti con l'Utenza (già Dipartimento delle Dogane ed II.II. D.C.S.D./Div. III)** –, ed attualmente in versione informatica per consentire un aggiornamento costante ed in tempo reale, costituisce uno strumento pratico di consultazione. Essa, a parte la diversa veste grafica, riprodu-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

ce il **testo della TARIC** con **l'aggiunta** di **altre 2 colonne**, nelle quali sono riportate rispettivamente **l'indicazione dell'aliquota IVA** vigente ed il richiamo ad altri tributi, nonché ad altre disposizioni nazionali (v. Figure 6a, 6b, 6c, in allegato al capitolo).

6.6. *Deroghe alla TDC*

Quanto detto per la TDC costituisce la regola ai fini della codificazione merceologica e per la attribuzione del valore daziario; vi sono però delle **eccezioni**.

Le più importanti sono:

6.6.1. *Sospensioni*

Le *sospensioni daziarie* dei dazi autonomi, sono adottate dal Consiglio della CE, a norma dell'art. 28 del Trattato CEE (ora n. 26, in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam), prevedono riduzioni totali **(sospensione totale)** o parziali **(sospensione parziale); invece** i **dazi convenzionali** vengono **fissati e/o modificati** in **appositi accordi internazionali** (WTO).

Tali sospensioni vengono accordate per **merci** che abbiano ***destinazioni particolari*** (v. successivo punto 4.), oppure per merci indipendentemente dalla loro destinazione, al fine di dare **alle imprese** comunitarie la possibilità di utilizzare materie prime, semilavorati o componenti a **condizioni** [illegible] **più vantaggiose**.

Tali misure vengono per lo più adottate nei [illegible] prodotti chimici, farmaceutici, dei prodotti agricoli, e di prodotti [illegible] industria aeronautica.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

6.6.2. *Franchigie*

Le *franchigie* sono [illegible] imposte e/o [illegible] all'importazione o all'esportazione di [illegible]

Previste dall'[illegible] del CDC, nonché [illegible] 21 e dagli artt. da 16 a 34, da 291 a 308 e da [illegible] del DAC sono [illegible] temporanee ben definite.

Esse vengono **adottate** [illegible] **autonoma** dalla Comunità o a **seguito di convenzioni internazionali**.

Oltre alle disposizioni [illegible] e delle disposizioni di applicazione succitate, l'Istituto della ***franchigia doganale*** trova autonoma disciplina, costituita dal **Reg.to CEE** [illegible] più volte modificato (v. – ☺ –) **e dai Reg.ti CEE di attuazione di alcuni articoli del Regolamento di base** (v. Reg.to CEE n.: 2287/83, 2288/83, 2289/83, 2290/83 e loro successive modifiche; v. – ☺ –).

Tra le franchigie più comuni ricordiamo quelle riguardanti beni importati in occasione di un matrimonio, gli oggetti a seguito di personale diplomatico, strumenti per l'aiuto agli handicappati, oggetti per gli scambi e la ricerca scientifica, merci contenute nei bagagli dei viaggiatori, ecc.

Occorre evidenziare che tali **franchigie non riguardano solo i diritti compre-**

si nella TDC (dazi), ma anche quelli relativi alla fiscalità interna (IVA). Infatti, le disposizioni preliminari alla tariffa nazionale (artt. 12 e 14, l. n. 479/92), estendono i benefici già previsti dal Reg.to CEE n. 918/83, anche alla fiscalità interna.

Per le esenzioni, per i beni a seguito viaggiatori, si veda, da ultimo il d. interministeriale n.500/98, in *G.U.* n. 23 del 1999.

6.6.3. *Preferenze tariffarie autonome o convenzionali*

Sono anch'esse **riduzioni totali o parziali delle aliquote daziarie** concesse per lo più unilateralmente dalla Comunità per ragioni politiche come nel caso dei Paesi in via di sviluppo, nel quadro del "Sistema della Preferenze Generalizzate" (SPG), ovvero bilateralmente a seguito di accordi commerciali come per i Paesi EFTA, PECO ecc.; preferenze tariffarie sono altresì previste in sede GATT ed allora abbiamo i contingenti tariffari consolidati in sede GATT relativi per lo più a prodotti agricoli e/o industriali.

Le ***preferenze tariffarie*** possono essere accordate [illegible] di sospensione totale o parziale dei dazi oppure collegate a contingenti massimali; sono di solito concesse nei limiti di quantità predeterminate denominati ***contingenti massimali*** (art. 20, par. 5, CDC).

I ***contingenti tariffari*** sono [illegible] singoli prodotti o categoria di prodotti, con specifico regolamento [illegible] ario.

6.6.4. *Le destinazioni particolari*

Sono **benefici daziari** previsti [illegible] **in relazione** alla loro **particolare destinazione**.

A mo' di esempio si può ri[illegible]oli e grassi destinati ad uso industriale, carta destinata alla stampa [illegible]rnali, animali di razza pura destinati alla riproduzione, nonché i [illegible]ti alla macellazione.

La ditta che [illegible]e i benefici daziari (artt. 21 e 82 del CDC; artt. da 291 a 300 – già artt. da [illegible] a 308, abrogati dal Reg.to (CE) 1602/2000 – ed All. 67 al DAC) deve sottostare a determinati oneri:

1. deve essere autorizzata, previa richiesta e costituzione di garanzia (v. voce: –);
2. deve tenere un'apposita contabilità che consenta i controlli opportuni;
3. le merci devono ricevere la destinazione prevista entro un anno dalla data di accettazione della dichiarazione di importazione definitiva; l'operazione si definisce con la restituzione della garanzia prestata dalla ditta, dopo che la Dogana abbia provveduto ad effettuare tutti i controlli ritenuti più opportuni per il caso in specie.

Il mancato adempimento da parte della ditta **fa nascere *l'obbligazione tributaria*** (v. voce: –), oltre le relative **sanzioni penali**. Infatti l'obbligazione tributaria non nasce qualora la ditta si attenga agli impegni presi: si tratta tecnicamente di un "**accertamento in sospeso**".

Le disposizioni in materia di *destinazioni particolari* (artt. da 291 a 300, DAC)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sono state più volte riformulate (v. Reg.to (CE) n. 1602/2000 e Reg.to (CE) n. 444/2002) in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e dei controlli (v. anche in Parte II, Cap.: *Garanzia dei diritti*).

Avendo il presente testo prevalentemente funzione didattica, si rinvia per un approfondimento operativo alla prassi amministrativa (circ. 30/D/2001 e 37/D/2002) nonché a linee guida riportate in Appendice al capitolo.

6.7. *Le Note Esplicative*

Le "Note Esplicative" costituiscono la descrizione e l'illustrazione delle voci rientranti nella NC, e ne commentano le caratteristiche salienti (v. Fig. 7a, b, c, in allegato al capitolo).

Sono adottate dalla Commissione, previo parere del Comitato del Codice Doganale; esse, emanate ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. a) e art. 10, par. 1, lett. a) del Reg.to n. 2658/87 istitutivo della NC e della TDC, sono pubblicate nella serie C della GUCE, costituiscono uno strumento valido ai fini della classificazione delle merci pur non avendo valore di atto legale, cioè non costituiscono fonte normativa al fine di eventuali contestazioni. Analoghe considerazioni valgono pure per i "***pareri di classificazione***" e per le "***schede di classificazione***" emessi dal Comitato della NC della Comunità.

I codici delle voci e sottovoci riportate nelle note esplicative rispecchiano i codici di NC stabiliti nei regolamenti CE di modifica all'Allegato I del regolamento di base n. 2658/87, già più volte richiamato.

6.8. *I "Regolamenti di classificazione" e i "pareri di classificazione"*

A differenza delle "***note di classificazione***" i "***Regolamenti di classifica***" (Figura 8) sono veri e propri atti normativi emanati sotto forma di Regolamento Comunitario" che stabiliscono individualmente o per gruppi di merci la classificazione attribuita.

Qualora sia stata emessa una IT per una merce successivamente oggetto di un "regolamento di classifica", la stessa continua ad avere efficacia per altri 6 mesi, come previsto dall'art. 12 [illegible] per periodi inferiori, quando il regolamento comunitario di classifica di [illegible] diversamente.

Per conoscere la [illegible] del "Regolamento di classifica" si rinvia ad un esempio riportato in [illegible] al capitolo.

I "**Pareri di classificazione**", invece, emessi dal Consiglio di Cooperazione Doganale ai sensi della Convenzione del Sistema Armonizzato, pur non essendo stati recepiti con Regolamento Comunitario, sono da considerarsi **obbligatori** ai sensi dell'art. 8.2 della Convenzione suddetta. In caso di contestazione è fatto salvo il diritto della parte a sollevare controversia doganale ai sensi e secondo le modalità previste dal TULD.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

I) Reg.to CEE n. 2658 del 23.07.87 (G.U. n. 217 del 07.09.87). Regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. – In vigore dal 10.09.87 con effetto dal 01.01.88.

N.B.: Il testo a causa delle reiterate e radicali modifiche ha richiesto una sostanziale opera di aggiornamento, pertanto di seguito si riporta il testo normativo consolidato a cura dell'Autore

RUBRICA DEI SINGOLI ARTICOLI

Preambolo

Art. 1: Nomenclatura combinata.
Art. 2: Tariffa integrata delle Comunità europee.
Art. 3: Sottovoce e relativo codice numerico.
Art. 4: Tariffa doganale comune. – in vigore dal [illegible]7 con effetto dal [illegible] 1988.
Art. 5: Utilizzazione della Taric in relazione [illegible] esportazioni e alle [illegible]ioni.
Art. 6: Misure adottate dalla Commissione.
Art. 7: Comitato della nomenclatura tariffaria e statistica.
Art. 8: Questioni esaminate [illegible]ato.
Art. 9: Misure generali [illegible] varie materie.
Art. 10: Progetto [illegible] le misure da [illegible]sentato al comitato dal rappresentante della Commissione.
Art. 11: A[illegible]e di una merce [illegible]elo di un regime tariffario favorevole all'importazione.
Art. 12: Regolamento adottato [illegible] Commissione.
Art. 13: Regno di Spagna [illegible] Repubblica portoghese: autorizzazione a non applicare la Taric.
Art. 14: Prefe[illegible]aria.
Art. 15: Sosti[illegible] dei codici e delle descrizioni delle merci.
Art. 16: Abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 950/68 e n. 97/69.
Art. 17: Entrata in vigore. – in vigore dal 10/9/1987.

ALLEGATO 1: *Nomenclatura combinata*. ... omissis ...

TESTO:

Preambolo

Il Consiglio delle Comunità europee,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 43 e 113 [3],

[3] Così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 3528/89.

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità economica europea è fondata su un'unione doganale che prevede una tariffa doganale comune;

considerando che il sistema ottimale per effettuare la raccolta e lo scambio di dati relativi alle statistiche del commercio estero della Comunità consiste nell'utilizzazione di una nomenclatura combinata che sostituisca le attuali nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe per soddisfare nel contempo le esigenze tariffarie e quelle statistiche;

considerando che la Comunità è firmataria della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, detto «Sistema armonizzato», destinato a sostituire la Convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali; che, pertanto, detta nomenclatura combinata deve essere basata sul sistema armonizzato;

considerando che è opportuno permettere che Stati membri creino suddivisioni statistiche nazionali;

considerando che talune misure comunitarie specifiche non possono essere prese in considerazione nel quadro della nomenclatura combinata; che è pertanto necessario creare suddivisioni comunitarie complementari da riprendere in una tariffa integrata delle Comunità europee (Taric); che la gestione efficace della Taric impone un aggiornamento immediato attraverso un adeguato sistema; che è pertanto necessario che la Commissione sia abilitata a gestire essa stessa la Taric;

considerando che, per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo, lo schema della Taric non potrà essere uguale a quello degli altri Stati membri; che [illegible] delle misure transitorie in materia tariffaria previste dall'atto di adesione; che è pertanto opportuno prevedere che questi due Stati membri siano autorizzati a applicare la Taric [illegible] corso dei periodi di applicazione di tali misure transitorie;

considerando che è opportuno [illegible] gli Stati membri [illegible] utilizzare, a partire dalle sottovoci Taric, suddivisioni complementari rispondenti [illegible] nazionali; che dette suddivisioni devono [illegible] codici numerici [illegible], conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione, del 22 luglio 1986, che stabilisce i codici [illegible] per la compilazione [illegible] formulari di cui ai regolamenti (CEE) n. 678/[illegible] n. 1900/85 e (CEE) [illegible];

considerando che è indispensabile [illegible] nomenclatura combinata e tutte le altre nomenclature che la riprendono [illegible] parte o aggiungendovi suddivisioni vengano applicate in modo uniforme a [illegible] Stati membri; che a tal fine opportune disposizioni devono essere adottate [illegible] comunitario; che d'altra parte, le disposizioni comunitarie volte ad assicurare l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune sono applicabili, ai sensi [illegible] 86/98/CECA, ai prodotti contemplati nel trattato CECA;

considerando che l'elaborazione e l'applicazione di tali disposizioni richiedono una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione; che la messa in applicazione di dette disposizioni deve avvenire in modo rapido, considerate le gravi conseguenze economiche che potrebbe comportare ogni ritardo in materia;

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario che la Commissione sia assistita da un comitato responsabile di tutte le questioni relative a detta nomenclatura, alla Taric e a qualsiasi altra nomenclatura basata sulla nomenclatura combinata; che detto Comitato deve poter funzionare il più

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

presto possibile, prima della data di applicazione della nomenclatura combinata;

considerando che, per definire la portata della nomenclatura combinata, è necessario prevedere le opportune disposizioni preliminari, note complementari di sezioni o di capitoli e note a piè di pagina;

considerando che formano parte della tariffa doganale comune non soltanto le aliquote dei dazi convenzionali e autonomi e gli altri relativi elementi di percezione fissati all'allegato I del presente regolamento sulla base della nomenclatura combinata, ma anche le misure tariffarie contenute nella Taric e in altre disposizioni comunitarie;

considerando che per la fissazione delle aliquote dei dazi convenzionali occorre tener conto dei negoziati in seno al GATT;

considerando che il passaggio dalla vecchia nomenclatura alla nomenclatura combinata può implicare difficoltà nell'applicazione delle regole di origine relative a taluni regimi preferenziali, in particolare nel caso in cui il Paese terzo interessato non abbia aderito al sistema armonizzato; che pertanto occorre prevedere misure appropriate tendenti ad evitare tali difficoltà; considerando che, benché la nomenclatura e le aliquote dei dazi relative ai prodotti contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio non formino parte della tariffa doganale comune, è tuttavia [illegible] far figurare, a titolo indicativo, nel presente regolamento, i dazi convenzionali [illegible] prodotti;

considerando che, con l'instaurazione della nomenclatura combinata, [illegible] atti comunitari, in particolare nel settore della [illegible] comune, devono essere adattati per tener conto dell'utilizzazione [illegible] nomenclatura; che tali adattamenti non implicano in generale alcuna modifica [illegible] sostanziale; che per esigenze di semplificazione, occorre prevedere che la Commissione [illegible] apportare direttamente gli adattamenti tecnici necessari agli atti in questione;

considerando che l'entrata in vigore del presente regolamento implica l'abrogazione del regolamento (CEE) n. [illegible] del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune, del regolamento (CEE) n. [illegible] del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, modificato dal regolamento (CEE) n. 2055/84, ha adottato il presente regolamento:

Art. 1: Nomenclatura combinata.

1. *È istituita dalla Commissione una nomenclatura delle merci, denominata in prosieguo «nomenclatura combinata» o in forma abbreviata «NC», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero della Comunità e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci* [4].

2. *La nomenclatura combinata riprende:*

a) la nomenclatura del sistema armonizzato;

b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate «sottovoci NC» quando delle aliquote di dazi sono indicate in corrispondenza di esse;

c) le disposizioni preliminari le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

3. *La nomenclatura combinata è ripresa nell'allegato I. Nello stesso allegato sono fissate le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune e, eventualmente, le unità supplementari statistiche e gli altri elementi richiesti.*

L'allegato indica le aliquote dei dazi convenzionali.

---

[4] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tuttavia, ogniqualvolta le aliquote dei dazi autonomi sono inferiori alle aliquote dei dazi convenzionali o qualora le aliquote dei dazi convenzionali non si applichino, in detto allegato sono indicate anche le aliquote autonome [5].

Art. 2: Tariffa integrata delle Comunità europee [6].

È istituita dalla Commissione una tariffa integrata delle Comunità, denominata in prosieguo «Taric», che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero, delle politiche commerciali e agricole e di altre politiche comunitarie relative all'importazione o all'esportazione di merci.

Essa si basa sulla nomenclatura combinata e comprende:

a) le misure previste dal presente regolamento;

b) le suddivisioni comunitarie complementari, denominate «sottovoci Taric», necessarie per l'attuazione delle misure comunitarie specifiche elencate nell'allegato II;

c) ogni altra informazione richiesta per l'applicazione o la gestione dei codici TARIC e dei codici addizionali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3;

d) le aliquote dei dazi doganali e altri diritti applicati all'importazione o all'esportazione, comprese le esenzioni dai dazi e le aliquote delle tariffe preferenziali applicabili a merci specifiche all'importazione o all'esportazione;

e) misure di cui all'allegato II applicabili all'importazione e all'esportazione di merci specifiche.

Art. 3: Sottovoce e relativo codice numerico [7].

1. *Ciascuna sottovoce NC comporta un codice numerico di otto cifre:*

a) le prime sei cifre sono i codici numerici assegnati alle voci e sottovoci della nomenclatura del sistema armonizzato;

b) la settima e l'ottava cifra identificano le sottovoci NC quando le voci o sottovoci del sistema armonizzato non sono ulteriormente suddivise per esigenze comunitarie, la settima e l'ottava cifra sono «00».

2. *Le sottovoci Taric sono identificate mediante una decima cifra, corrispondente esattamente ai numeri di codice indicati al paragrafo 1. I numeri di codice che indicano l'assenza di suddivisioni comunitarie, la nona e la decima cifra sono «00».*

3. *Eccezionalmente, dei codici addizionali Taric a quattro cifre possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione di regolamentazioni comunitarie specifiche che non sono codificate o che non sono correttamente codificate dalla nona e dalla decima cifra.*

Art. 4: Tariffa doganale comune.

*[**1.** La nomenclatura combinata, comprese le aliquote dei dazi e gli altri relativi elementi di percezione, le misure tariffarie previste dalla Taric o in altre regolamentazioni comunitarie, costituiscono la tariffa doganale comune che è prevista all'articolo 9 del trattato e che si applica all'importazione di merci nella Comunità.*

2. *La nomenclatura combinata, compresi i relativi codici numerici e, eventualmente, le unità supplementari statistiche in essa indicate, è applicata dalla Comunità e dagli Stati membri alle statistiche del commercio estero della Comunità.]* [8].

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

---

[5] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

[6] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

[7] Il testo dei paragrafi 2, 3 e 4 è così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 1969/93.

[8] Articolo soppresso dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

Art. 5: Utilizzazione della Taric in relazione alle importazioni e alle esportazioni [9].

1. La Taric è utilizzata dalla Commissione e dagli Stati membri per l'applicazione delle misure comunitarie relative alle importazioni nella Comunità e alle esportazioni dalla Comunità.

2. I codici Taric e i codici addizionali Taric si applicano alle importazioni e, eventualmente, alle esportazioni di merci contemplate dalle sottovoci corrispondenti.

3. Gli Stati membri possono aggiungere suddivisioni o codici addizionali rispondenti ad esigenze nazionali. Tali suddivisioni o codici addizionali sono corredati di codici che li identificano, a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Art. 6: Misure adottate dalla Commissione – in vigore dal 10.9.1987 [10].

La Taric è gestita, aggiornata e comunicata dalla Commissione, che utilizza, ove possibile, mezzi informatici. Essa adotta in particolare le misure necessarie al fine di:

a) integrare nella Taric tutte le misure di cui al presente regolamento o di cui all'allegato II,

b) attribuire i codici Taric e i codici addizionali Taric,

c) aggiornare la Taric immediatamente,

d) comunicare immediatamente per via elettro[illegible]che della Taric.

Art. 7: Comitato della nomenclatura tariffaria e statistica [11].

Art. 8: Questioni esaminate dal Comitato [12].

Il Comitato istituito dall'articolo [illegible] codice doganale comunitario può esaminare qualsiasi questione sottopo[illegible] suo presidente, sia su richiesta di questi, sia su iniziativa del rappresentante di uno Stato membro.

a) relativa alla nomenclatura combinata;

b) relativa alla nomenclatura della Taric o a qualsiasi altra nomenclatura che riprende la nomenclatura combinata in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e che sia stata istituita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie o di altra natura nel quadro degli scambi di merci.

Art. 9: Misure generali relative a varie materie.

1. Le misure nelle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all'articolo 8:

a) applicazione della nomenclatura combinata e della Taric, con particolare riguardo:

– alla classificazione delle merci nelle nomenclature di cui all'articolo 8,

– alle note esplicative,

– alla creazione, se necessario e al fine di rispondere a bisogni propri della Comunità, di sottovoci Taric a carattere statistico, quando ciò risulti più opportuno rispetto alla NC [13].

---

[9] Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 1969/93 e successivamente così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[10] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

[11] Articolo abrogato dall'articolo 252 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

[12] Le parole: «istituito dall'articolo 247 del codice doganale comunitario» sono state aggiunte dall'articolo 252 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

[13] Punto così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

b) modifiche della nomenclatura combinata per tener conto dell'evoluzione dei bisogni in materia di statistiche o di politica commerciale;

c) modifiche dell'allegato II;

d) modifiche della nomenclatura combinata e adeguamenti dei dazi conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione;

e) modifiche della nomenclatura combinata intese ad adeguarla all'evoluzione tecnologica o commerciale o ad armonizzare ed esplicitare i testi;

f) modifiche della nomenclatura combinata, risultanti dagli emendamenti della nomenclatura del sistema armonizzato;

g) questioni relative all'applicazione, al funzionamento e alla gestione del sistema armonizzato, destinate ad essere discusse nell'ambito del Consiglio di cooperazione doganale, nonché alla loro attuazione da parte della Comunità [14].

2. *Le disposizioni adottate ai sensi del paragrafo 1 non possono modificare:*

– le aliquote dei dazi doganali;

– i dazi agricoli, le restituzioni o gli altri importi applicabili nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

– le restrizioni quantitative stabilite a norma delle disposizioni comunitarie;

– le nomenclature adottate nel quadro della politica agricola comune [15].

3. *Le modifiche apportate alle sottovoci NC sono, se del caso, immediatamente riprese come sottovoci Taric. Esse sono riprese nella NC unicamente alle condizioni di cui all'articolo 12.*

Art. 10: Progetto riguardante le misure da adottare presentato al comitato dal rappresentante della Commissione [16].

1. *La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.*

2. *Quando è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.*

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Art. 11: Ammissione di [illegible] al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione [17].

Art. 12: Regolamento adottato dalla Commissione [18].

1. *La Commissione adotta ogni anno un regolamento che riprende la versione completa della nomenclatura combinata, le aliquote dei dazi ai sensi dell'articolo 1, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione. Tale regolamento è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee al più tardi il 31 ottobre e si applica a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

---

[14] Lettera così sostituita dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

[15] Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

[16] Articolo inizialmente modificato dalla rettifica pubblicata nella GUCE 31 dicembre 1987, L 378, successivamente modificato dall'articolo 252 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[17] Articolo abrogato dall'articolo 252 del Regolamento (CEE) n. 2913/92.

[18] Articolo così sostituito dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 254/2000.

2. Le misure e le informazioni relative alla tariffa doganale comune o alla Taric sono diffuse, ove possibile, per via elettronica utilizzando mezzi informatici.

3. Al fine di garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della Taric, la Commissione adotta le misure necessarie per armonizzare le pratiche dei laboratori doganali degli Stati membri, utilizzando, ogniqualvolta possibile, mezzi informatici.

Art. 13: Regno di Spagna e Repubblica portoghese: autorizzazione a non applicare la Taric.

[Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese sono autorizzati a non applicare la Taric fino al termine dei periodi di applicazione delle misure transitorie in materia tariffaria previsti dall'atto di adesione.] [19].

Art. 14: Preferenza tariffaria.

Quando una preferenza tariffaria è accordata sulla base di regole di origine fondate sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale in vigore al 31 dicembre 1987, dette regole continuano ad essere applicate in conformità degli atti comunitari in vigore alla suddetta data.

Art. 15: Sostituzioni dei codici e delle descrizioni [illegible].

1. I codici e le descrizioni delle merci stabiliti [illegible] della nomenclatura combinata si sostituiscono a quelli stabiliti sulla [illegible] nomenclature della tariffa doganale comune e della Nimexe (statistiche [illegible] commercio estero) senza [illegible] accordi internazionali conclusi dalla Comunità [illegible] dall'entrata in vigore del presente regolamento nonché degli atti che stabiliscono per la loro applicazione che si riferiscono alle suddette nomenclature [illegible] comunitari che [illegible] la nomenclatura tariffaria o statistica sono modificati in conseguenza della presente [illegible].

2. I riferimenti [illegible] Nimexe figuranti [illegible] atti comunitari in vigore devono intendersi come riferimenti [illegible] nomenclatura combinata.

Art. 16: Abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 950/68 e n. 97/69.

I regolamenti (CEE) n. 950/68 [illegible] n. 97/69 sono abrogati.

Art. 17: Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità europee. Gli articoli da 1 a 5 e da 12 a 16 sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1988.

***Allegato I**: Nomenclatura Combinata* [20]

... omissis ...

***Allegato II** Regolamentazioni Comunitarie Specifiche Previste all'articolo 2 del Reg.to CEE 2658/87* [21]

... omissis ...

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

---

[19] Articolo soppresso dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 254/2000.

[20] Le principali modifiche apportate all'Allegato I sono riportate nel testo (v. Tabella 1, par. 6.1.2, pag. 285).

[21] L'Allegato II è stato interamente sostituito dal regolamento (CE) n. 3115/94 e successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 1359/95 (*GUCE* 26 giugno 1995, L 142).

DESTINAZIONI PARTICOLARI

Indicazioni, a carattere puramente chiarificativo, della Commissione Europea relative alla parte II, titolo I, capitolo 2 «Destinazione particolare"del DAC (artt. 291-301), regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993

CAPITOLO 2 – DESTINAZIONE PARTICOLARE

Articolo 291, paragrafo 1 (Applicazione/campo d'applicazione del sistema della destinazione particolare)

Il presente capitolo si applica alle merci immesse in libera pratica con un trattamento tariffario favorevole ad un'aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della natura delle merci sono soggette al controllo doganale della destinazione particolare.

Il sistema della destinazione particolare si può applicare tanto ai trattamenti tariffari favorevoli quanto alle misure non tariffarie con ripercussioni sui dazi all'importazione, ai sensi degli articoli 21 e 82 del codice. Tuttavia, il sistema non si impone automaticamente, ma si applica solo quando nella misura in cui ne è prevista l'applicazione in disposizioni comunitarie o nazionali.

Ad esempio: disposizioni nel settore agricolo, della pesca o in materia di antidumping possono prevedere l'uso parziale o totale del sistema della destinazione particolare.

Tali disposizioni non si applicano laddove l'aliquota del dazio all'importazione, applicabile nel quadro del regime della destinazione particolare a merci con una determinata destinazione particolare, non risulti inferiore all'aliquota altrimenti applicabile alle merci in questione.

Articolo 292, paragrafo 2 (Domanda presentata [illegible] il modello indicato all'allegato 67)

Un richiedente può chiedere di utilizzare [illegible] regime doganale [illegible]izzazione integrata). In tal caso, le merci p[illegible] vincolate all'[illegible] dei diversi regimi doganali interessati (ad [illegible]erfezionamento [illegible] sistema del rimborso o destinazione partic[illegible] diversi regimi doganali [illegible]essati in momenti successivi (ad esempio: pri[illegible]ssione temporan[illegible] destinazione particolare).

Articolo 292, para[illegible] autorizzazione [illegible]

La domand[illegible]torizzazione un[illegible]sere presentata alle autorità doganali design[illegible]ne, competenti [illegible] in cui è tenuta la contabilità principale del richie[illegible]te, che consen[illegible] i controlli mediante verifiche del regime in cui viene effettuata almeno u[illegible]elle operazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione; oppure in cui l[illegible]bbero essere assegnate alla destinazione particolare prevista.

La conta[illegible]ale può essere quella di maggiore rilevanza ai fini doganali, ossia la cont[illegible]e permette alle autorità doganali la sorveglianza ed il controllo del regime. [illegible]anto, ciò che si considera contabilità principale dal punto di vista dell'operatore/richiedente non coincide necessariamente in ogni caso con la contabilità principale ai fini doganali.

Inoltre, l'applicazione dell'articolo 292, paragrafo 5, non dovrebbe pregiudicare le norme nazionali relative alla designazione delle autorità doganali competenti.

Articolo 292, paragrafo 7 (Decisione di autorizzazione)

Il richiedente viene informato della decisione relativa al rilascio dell'autorizzazio-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ne, o dei motivi del rigetto della domanda, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda stessa o dalla data di ricezione da parte dell'autorità/amministrazione doganale delle informazioni mancanti o supplementari eventualmente richieste. Tale termine non si applica nel caso di un'autorizzazione unica, tranne nel caso in cui la consultazione sia stata sostituita da una semplice notifica, ai sensi dell'articolo 292, paragrafo 6.

Si può considerare come data di presentazione della domanda la data di ricezione della domanda stessa da parte delle autorità doganali.

Per il calcolo del summenzionato termine di 30 giorni, si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date, ai termini.

Articolo 293, paragrafo 1 (Autorizzazione mediante il modello indicato all'allegato 67)

Il modello riportato all'allegato 67 è destinato a coprire i regimi doganali economici il regime della destinazione particolare.

(Persone cui può essere concessa l'autorizzazione)

– Di norma, l'autorizzazione di destinazione particolare può essere concessa a persone stabilite nella Comunità che soddisfino le condizioni previste [in particolare l'articolo 293, paragrafo 1, lettera b)] purché siano in grado di garantire un efficace controllo doganale. L'autorizzazione può quindi essere concessa non solo ad operatori che impiegano una parte o la totalità delle merci ad una destinazione particolare prevista, ma anche ad operatori che si limitano a trasportare le merci ad altri luoghi autorizzati.

– La persona cui viene rilasciata un'autorizzazione (sotto forma di un'autorizzazione) assume l'obbligo di assegnare le merci alla destinazione particolare prevista. Tale obbligo può essere trasferito ad altre persone, conformemente agli articoli 82, paragrafo 2, del codice e agli articoli 296, paragrafi 2 e 297.

– Il titolare di un'autorizzazione non deve necessariamente essere il proprietario delle merci.

– Le autorità doganali possono stabilire che il vincolo delle merci al regime della destinazione particolare è subordinato alla costituzione di una garanzia.

Articolo 293, paragrafo 4 (Validità dell'autorizzazione)

La durata di validità non può superare i tre anni a decorrere dalla data alla quale l'autorizzazione diviene applicabile, salvo in casi debitamente giustificati.

Le merci possono essere vincolate al regime esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione. Tuttavia, il periodo entro il quale le merci devono essere assegnate alla destinazione particolare prevista può scadere dopo il termine del periodo di validità.

Articolo 294, paragrafo 3 (Autorizzazione con effetto retroattivo)

Si considera esservi "manifesta negligenza" da parte dell'interessato in particolare quando una persona o il suo rappresentante non abbia rispettato le disposizioni procedurali, e l'osservanza delle quali è normalmente subordinata la concessione di un'autorizzazione delle quali non poteva ignorare l'esistenza, oppure qualora la persona o il suo rappresentante si fosse già trovata, precedentemente, in una situazione simile, essendo quindi informata dei requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione.

Per verificare se c'è "manifesta negligenza" occorre tenere conto, in particolare, della complessità delle disposizioni, dell'esperienza professionale e della diligenza dell'operatore.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Esempio di autorizzazione con effetto retroattivo

Il 1° febbraio 2002, una società importa merci non comunitarie che vengono immesse in libera pratica. Successivamente, il cliente della società in questione fa fallimento. La società trova però un altro cliente che intende destinare le merci ad un uso che beneficia del sistema della destinazione particolare che è in possesso di un'autorizzazione appropriata. In questo caso, un'autorizzazione con effetto retroattivo potrebbe eccezionalmente far sì che le merci rientrino "retroattivamente" nel regime della destinazione particolare.

Pertanto, il 1° luglio 2002, la società presenta una domanda di autorizzazione con effetto retroattivo. Ai sensi dell'articolo 294, paragrafo 3, le autorità doganali possono rilasciare un'autorizzazione con effetto dal 1° febbraio 2002.

Il ricorso all'autorizzazione con effetto retroattivo è tuttavia subordinato a determinate condizioni:

– questa disposizione non dovrebbe costituire una regola generale, ma dovrebbe applicarsi solo in circostanze eccezionali sempreché l'operatore provi l'esistenza di esigenze di carattere economico,

– la sua applicazione non deve essere connessa ad alcuna manovra fraudolenta né a manifesta negligenza,

– devono essere rispettati i termini di validità di cui all'articolo 293, paragrafo 4,

– la contabilità del richiedente deve attestare che tutti i requisiti stabiliti per il regime in questione possono considerarsi soddisfatti; deve, tra l'altro, consentire il controllo del regime,

– la situazione delle merci deve essere regolarizzata mediante l'annullamento della dichiarazione di immissione in libera pratica e la compilazione di una nuova dichiarazione di immissione in libera pratica con destinazione particolare, conformemente all'articolo 251, paragrafo 1, lettera c), primo trattino.

Articolo 300, paragrafo 1, lettera a) (Compl[illegible] del regime [illegible] destinazione particolare)

Di norma, le merci rimangono sotto controllo doganale e sono condizionatamente soggette ai dazi all'importazione fino al momento prima assegnazione della destinazione particolare prevista.

Con l'assegnazione all[illegible]zione particolare, il regime è concluso. A partire da questo momento non vi è più possibilità che sorga un'obbligazione doganale all'importazione.

Il titolare dell'autorizzazione è libero di disporre delle merci a proprio piacimento. Può, ad esempio, trasferirle ad un operatore privo di autorizzazione di destinazione particolare.

Tuttavia, nel caso di merci che possono essere usate ripetutamente, il controllo doganale può continuare per un periodo massimo di due anni dalla data della prima assegnazione. La proroga del periodo di controllo doganale è consentita solo nei casi in cui le autorità doganali ritengano opportuno per evitare frodi. La decisione verrebbe presa per ciascun singolo caso in base all'analisi dei rischi. Nel periodo di proroga del controllo doganale, le merci sono condizionatamente soggette ai dazi all'importazione ed esiste la possibilità che sorga un'obbligazione doganale, ai sensi degli articoli 203 o 204 del codice, nel qual caso debitore sarebbe il titolare della relativa autorizzazione di destinazione particolare.

Al fine di garantire la sicurezza giuridica, le autorizzazioni in questione devono riportare chiare informazioni in merito alla fine del controllo doganale. Ciò non è richiesto quando le merci non possono essere usate ripetutamente quando cioè la fine

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

del controllo doganale è già chiara ai termini di legge **(ad esempio: cavalli destinati alla macellazione).**

Esempi del momento in cui le merci vengono assegnate per la prima volta alla destinazione particolare prevista:

– merci destinate alla costruzione, manutenzione, trasformazione o attrezzatura di determinate classi di aeromobili: nel momento del trasferimento dell'aeromobile a terzi o della riconsegna dell'aeromobile al proprietario dopo una manutenzione, riparazione o trasformazione,

– aeromobili civili: dopo la loro registrazione negli appositi pubblici registri,

– parti di veicoli destinate all'assemblaggio: quando l'assemblaggio è completato ed il veicolo è stato trasferito ad un altra persona,

– merci destinate alla costruzione, manutenzione, trasformazione o attrezzatura di determinate classi di navi o di piattaforme di perforazione o di produzione: nel momento del trasferimento della nave o della piattaforma a terzi o della riconsegna della nave o della piattaforma al proprietario dopo una manutenzione, riparazione o trasformazione;

– merci consegnate direttamente a bordo di una nave destinate all'attrezzatura della nave stessa: al momento della consegna.

Nota:

La prima assegnazione alla destinazione particolare prevista non [illegible] necessariamente la conclusione del regime della destinazione particolare. [illegible] ne ha luogo esclusivamente quando le merci [illegible] possono essere riutilizzate [illegible] quando le autorità doganali decidono che il controllo doganale non deb[illegible] effettuare dopo la data della prima assegnazione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *Reg.to CEE n. 2658/87 che istituisce la N.C. e la TDC - Frontespizio GUCE*

ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

L 256

delle Comunità europee

30° anno

7 settembre 1987

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

★ **Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune** 1

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Prezzo : Lire 99 800

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Figura 2 – *La N.C. e la TDC Reg.to CE n. 1832/2002, di modifica per il 2003 - Frontespizio GUCE*

ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee

L 290
45° anno
28 ottobre 2002

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

* **Regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione del 1[illegible]2 che modifica l'allegato I del [illegible] (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.
I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Figura 3 – *Sommario della TDC*

SOMMARIO

Pagina

PARTE PRIMA — DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Titolo I — Regole generali

A. Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 11

B. Regole generali relative ai dazi 12

C. Regole generali comuni alla nomenclatura e ai dazi 13

Titolo II — Disposizioni speciali

A. Prodotti destinati a talune categorie di navi e alle piattaforme di perforazione o di sfruttamento 13

B. Aeromobili civili e prodotti destinati ad aeromobili civili 15

C. Prodotti farmaceutici 15

D. Tassazione forfettaria 16

E. Contenitori e imballaggi 17

F. Trattamento tariffario favorevole a motivo della natura delle merci 18

Elenco dei segni, abbreviazioni e simboli 20

Elenco delle unità supplementari 21

PARTE SECONDA — TABELLA DEI DAZI

Sezione I

Animali vivi e prodotti del regno animale

Capitolo

1 Animali vivi 29

2 Carni e frattaglie commestibili 29

3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici 46

4 Latte e derivati del latte; uova di uccelli; miele naturale; prodotti comestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove 78

5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove 81

Sezione II

Prodotti del regno vegetale

6 Piante vive e prodotti della floricoltura 88

7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci 95

8 Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni 98

9 Caffè, tè, mate e spezie 103

10 Cereali 106

11 Prodotti della macinazione: malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento 108

Capitolo

12 Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi 108

13 Gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali 113

14 Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove 115

Sezione III

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale

15 Grassi e oli animali o vegetali: prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati, cere di origine animale o vegetale 116

Sezione IV

Prodotti delle industrie alimentari; bevande, liquidi alcolici e aceti; tabacchi e succedanei del tabacco lavorati

16 Preparazioni di carni, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici 128

17 Zuccheri e prodotti a base di zuccheri 134

18 Cacao e sue preparazioni 139

19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti da pasticceria 142

20 Preparazioni di ortaggi, di legumi, di frutta o di altre parti [illegible] 147

[illegible] alimentari diverse 166

[illegible], liquidi alcolici ed aceti 170

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali 180

24 Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati 185

Sezione V

Prodotti minerali

25 Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi 188

26 Minerali, scorie e ceneri 194

27 Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali 197

Sezione VI

Prodotti delle industrie chimiche o delle industrie connesse

28 Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi 206

29 Prodotti chimici organici 220

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 3 – *(segue)* ***Sommario della TDC***

Capitolo		Pagina
30	Prodotti farmaceutici	246
31	Concimi	251
32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri	254
33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche	259
34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso	263
35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi	266
36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	269
37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia	270
38	Prodotti vari delle industrie chimiche	274

Sezione VII

Materie plastiche e lavori di tali materie; gomma e lavori di gomma

39	Materie plastiche e lavori di tali materie	279
40	Gomma e lavori di gomma	299

Sezione VIII

Pelli, cuoio, pelli da pelliccia e lavori di queste materie; oggetti di sellerie o da finimenti; articoli da viaggio; borse, borsette e simili; lavori di budella

41	Pelli (diverse da quelle per pelliccieria) e cuoio	309
42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di sellerie o da finimenti; oggetti da viaggio, borse e simili; lavori di tenitori; lavori di budella	312
43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali	315

Sezione IX

Legno, carbone di legna e lavori di legno; sughero e lavori di sughero; lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

44	Legno, carbone di legna e lavori di legno	318
45	Sughero e lavori di sughero	329
46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	330

Sezione X

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti); carta e sue applicazioni

47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta e cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	332
48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	334
49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani	348

Sezione XI

Materie tessili e loro manufatti

50	Seta	350
51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine	357
52	Cotone	362
53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta	370
54	Filamenti sintetici o artificiali	373
55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	377
56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spaghi, cordami, manufatti di corderia	385
57	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti, in materie tessili	389
58	Tessuti speciali; tessuti tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamanerie; ricami	392
59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tecnici di materie tessili	396
60	Stoffe a maglia	400
61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia	403
62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia	413
63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci	424

Sezione XII

Calzature, cappelli, copricapo ed altre acconciature; ombrelli (da pioggia o da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti; piume preparate e oggetti di piume; fiori artificiali; lavori di capelli

64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti	429
65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature: loro parti	435
66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti	436
67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	437

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 3 – *(segue)* ***Sommario della TDC***

Capitolo — Pagina

Sezione XIII

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; prodotti ceramici; vetro e lavori di vetro

68 Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili 438
69 Prodotti ceramici 443
70 Vetro e lavori di vetro 447

Sezione XIV

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete

71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie: minuterie di fantasia: monete 455

Sezione XV

Metalli comuni e loro lavori

72 Ghisa, ferro e acciaio 461
73 Lavori di ghisa, ferro o acciaio 487
74 Rame e lavori di rame 501
75 Nichel e lavori di nichel 507
76 Alluminio e lavori di alluminio 510
77 *(Riservato per una eventuale futura utilizzazione nell'ambito del sistema armonizzato)*
78 Piombo e lavori di piombo ..... [illegible]
79 Zinco e lavori di zinco ..... [illegible]
80 Stagno e lavori di stagno ..... [illegible]
81 Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie 522
82 Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posate da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni 526
83 Lavori diversi di metalli comuni 533

Sezione XVI

Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi

84 Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi 536
85 Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi 587

Capitolo — Pagina

Sezione XVII

Materiale da trasporto

86 Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione 621
87 Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori 624
88 Navigazione aerea o spaziale 636
89 Navigazione marittima o fluviale 638

Sezione XVIII

Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi

90 Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi 641
91 Orologeria 658
92 Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti 662

Sezione XIX

Armi e munizioni e loro parti ed accessori

93 Armi e munizioni e loro parti ed accessori 664

Sezione XX

Merci e prodotti diversi

94 Mobili; mobilio medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate 666
95 Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori 672
96 Lavori diversi 677

Sezione XXI

Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

97 Oggetti d'arte, da collezione o di antichità 682
98 Impianti industriali 683
99 *(Riservato per alcuni usi particolari determinati dalle autorità comunitarie competenti)*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 3 – *(segue)* ***Sommario della TDC***

Pagina

PARTE TERZA — ALLEGATI TARIFFARI

Sezione I — Allegati agricoli

Allegato 1 Elemento agricolo (EA), dazio addizionale sullo zucchero (AD S/Z) e dazio addizionale sulla farina (AD F/M) 691

Allegato 2 Prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata 709

Sezione II — Elenco delle sostanze farmaceutiche per le quali è prevista l'esenzione del dazio

Allegato 3 Elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI), assegnate alle sostanze farmaceutiche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che sono esenti da dazio 767

Allegato 4 Elenco dei prefissi e suffissi i quali, combinati con le DCI dell'allegato 3, descrivono i sali, gli esteri o gli idrati delle DCI: tali sali, esteri e idrati sono esenti da dazi, a condizione che siano classificabili nello stesso codice SA a sei cifre della corrispondente DCI 865

Pagina

Allegato 5 Sali, esteri e idrati di DCI non classificati nello stesso codice SA della corrispondente DCIER e che sono esenti da dazio 871

Allegato 6 Elenco dei prodotti farmaceutici intermedi, vale a dire composti utilizzati per la fabbricazione di prodotti farmaceutici finiti, che sono esenti da dazio 873

Sezione III — Contingenti

Allegato 7 Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire 893

Sezione IV — Trattamento [illegible] favorevole a motivo della natura [illegible]menti

Allegato 8 [illegible] alimentazione (elenco [illegible]) 915

[illegible] certificati 921

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 4 – *Struttura grafica della TDC: estratto dal Cap. 3 - Pesci e crostacei, ecc.*

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i mammiferi della voce 0106;

   b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

   c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

   d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi convenzionali (%)	Unità supplementare
1	2	3	4
0301	**Pesci vivi:**		
0301 10	– **Pesci ornamentali:**		
0301 10 10	– – di acqua dolce	Esenzione	—
0301 10 90	– – di mare	7,5	—
	– **altri pesci vivi:**		
0301 91	– – **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0301 91 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus*		—
0301 91 90	– – – altri		—
0301 92 00	– – **Anguille (*Anguilla spp.*)**	Esenzione	—
0301 93 00	– – **Carpe**	8	—
0301 99	– – **altri:**		
	– – – di ac		
0301 99 11	– – – – salmone pacifico (*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*), salmoni dell'Atlantico (*Salmo salar*) e del Danubio (*Hucho hucho*)	2	—
0301 99 19	– – – – altri	8	—
0301 99 90	– – – di mare	16	—
0302	**Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304:**		
	– **Salmonidi, esclusi i fegati, le uova e i lattimi:**		
0302 11	– – **Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*):**		
0302 11 10	– – – delle specie *Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*	8	—
★ 0302 11 20	– – – della specie *Oncorhynchus mykiss*, con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo	12	—
★ 0302 11 80	– – – altri	12	—

* Indica i nuovi numeri di codice.

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 4a – *Struttura grafica della TARIC: estratto dal Cap. 3 - Pesci e crostacei, ecc.*

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Note

1. Questo capitolo non comprende:

   a) i mammiferi della voce 0106;

Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Unità supplementari	Misure commerciali	
				Importazione	Esportazione
1	2	3	4	5a	5b
0300 00 00	**00/80**	**PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI**			
0301 00 00	**00/80**	**Pesci vivi:**			
0301 10 00	**00/80**	**– Pesci ornamentali:**			
0301 10 10	00/80	– – di acqua dolce	-	[illegible]	ARX; PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 10 90	00/80	– – di mare	-	[illegible]	ARX; PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 91 00	**00/10**	**– altri pesci vivi:**			
0301 91 00	**00/80**	**– – [illegible] Oncorhynchus mykiss, [illegible] aguabonita, Oncorhynchus [illegible] Oncorhynchus chrysogaster):**			
0301 91 10	00/[illegible]	– – – delle specie Oncorhynchus [illegible] chrysogaster	-	PRO-IQ	PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 91 90	00/80	– – – altri:			PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 91 90	*10/80*	*– – – [illegible] rhynchus mykiss*	-	PRO-IQ	
0301 91 90	*90/[illegible]*	*– – – altre*	-	PRO-IQ	
0301 92 00	**00/80**	**– – Anguille (Anguilla spp.)**	-	PRO-IQ	PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 93 00	**00/80**	**– – Carpe**	-	PRO-IQ	PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 99 00	**00/80**	**– – altri:**			
0301 99 11	00/10	– – – di acqua dolce:			
0301 99 11	00/80	– – – – Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho):			PRX-IQ (TM4[illegible])
0301 99 11	*20/10*	*– – – – – Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar):*			
0301 99 11	*20/80*	*– – – – – – giovani*	-	PRO-IQ	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 4.a – *(segue)* ***Struttura grafica della TARIC: estratto dal Cap. 3 - Pesci e crostacei, ecc.***

b) le carni dei mammiferi della voce 0106 (voci 0208 o 0210);

c) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per il loro stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);

d) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccole quantità.

Codice TARIC	Aliquota dei dazi paesi terzi (S = sospensione) (K = contingente)	Aliquota dei dazi preferenziali (S = sospensione, K = contingente, I* = massimale)			
		SPG	SEE (IS, NO, LI), CH, EE, LT, LV, PHC (CZ, HU, PL, SK), BG, RO, SI	AD, SM, TR	ABH (AL, BA, YU), CY, FO, HR, IL, LOMA(B (LOMA, LOMB), MCH (EG, JO, LB, SY), MGB (DZ, MA, TN), MK, MT, MX, PS, XC, XL, ZA
6	7	8	9	10	11
0301 10 10 00	0	-	-	-	-
0301 10 90 00	7.5	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0; SPGL: 0 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TH,TJ,TM,UA,UZ)	EE,LT: 5; EEA: 2.2; HU: 4	0	ABH,HR,LOMAR,MGB,MK,MX: 0; CY,MT: 5
0301 91 10 00	8	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0	[illegible]	0	[illegible] HR: 7.2; HR-K: 0 (09.1581); MK: 7.2(-31/5); MK: 9.6(1/6-); MX: 2(1/7-)
0301 91 90 10	12	SPGA: [illegible]	CZ,SK-K: 0 (09.5261); EE,LT: 5; HU: 4; RO: 10; SI 4	[illegible]	ABH,MK-K: 0 (09.1571); CY,MT: 8; FO-K: 0 (09.0671); HR: 10.8; HR-K: 0 (09.1581); LOMAR,MGB: 0; MK: 10.8(-31/5); MK: 9.6(1/6-); MX: 7.9(-30/6); MX: 6.8(1/7-)
0301 91 90 90	8	SPGA: [illegible] (excl MM); SPGE: 0; SPGL: 8.5 (excl AM,AZ,BY,GE,GL,KG,KZ,MD,RU,TH,TJ,TM,UA,UZ)	[illegible] EEA: 3.6; [illegible] (09.1531)	0	ABH,MK-K: 0 (09.1571); CY,MT: 8; HR: 10.8; HR-K: 0 (09.1581); LOMAR,MGB: 0; MK: 10.8(-31/5); MK: 9.6(1/6-); MX: 7.9(-30/6); MX: 6.8(1/7-)
0301 92 00 00	[illegible]	-	-	-	-
0301 93 00 00	8	[illegible] (MM)	CZ,SK-K: 0 (09.5263); EE,LT: 5; EEA: 2.4; HU: 4	0	ABH,MK-K: 0 (09.1573); CY,MT: 5; HR: 7.2; HR-K: 0 (09.1582); LOMAR,MGB: 0; MK: 7.2(-31/5); MK: 6.4(1/6-); MX: 4(-30/6); MX: 2(1/7-)
0301 99 11 20	2	SPGA: 0 (excl MM); SPGE: 0	EE,HU,LT: 0; LV-K: 0 (09.6313)	0	ABH,CY,FO,HR,LOMAR,MGB,MK,MT,MX: 0

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 5 – *ITV (All.to n. 1 al DAC) - Esemplare per il titolare (estratto)*

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI — ITV

1

ESEMPLARE PER IL TITOLARE

1 **Autorità Doganale competente**

2 Riferimento all'ITV

3 **Titolare** (nome e indirizzo) confidenziale

4 Data di inizio della validità

Nota importante

Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 12 paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, questa ITV è valida sei anni a partire dalla data d'inizio della validità.

Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione delle Comunità europee ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

Il titolare ha il diritto di proporre ricorso contro questa ITV.

5 Data e riferimento della domanda

6 **Classificazione della merce nella nomenclatura doganale**

1

7 Descrizione della merce

8 Denominazione commerciale ... Confidenziale

9 Motivazione della classificazione della merce

10 Questa ITV è stata rilasciata sulla base di dati forniti dal richiedente:

Descrizione Opuscoli Fotografie Campioni Altri

Luogo Firma Timbro

Data

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 5a – *ITV Domanda di informazione tariffaria vincolante (All.to n. 1 ter al DAC) - Fronte*

COMUNITÀ EUROPEA — **DOMANDA DI INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE (ITV)**

1. **Richiedente (nome e indirizzo completi)**

Telefono:
Fax:
Identificazione doganale:

2. **Titolare (nome e indirizzo completi)** (Riservato)

Telefono:
Fax:
Identificazione doganale:

3. **Spedizioniere o suo rappresentante (nome e indirizzo completi)**

Telefono:
Fax:
Identificazione doganale:

5. **Nomenclatura doganale**
Indicare in quale nomenclatura devono essere classificate le merci:

- Sistema armonizzato (SA)
- Nomenclatura combinata (NC)
- TARIC
- Nomenclatura delle restituzioni
- Altro (specificare)

Riservato all'amministrazione
Numero di registrazione:
Località di ricevimento:
Data di ricevimento: Anno Mese Giorno
Lingua della domanda di ITV:
Immagini da digitalizzare: SI n. ... No
Data di rilascio: Anno Mese Giorno
Funzionario che ha fornito l'ITV:
Tutti i campioni sono stati restituiti:

Nota importante
Apponendo la propria firma alla dichiarazione, il richiedente si assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza delle informazioni contenute nel presente formulario e negli eventuali fogli aggiuntivi allegati. Il richiedente accetta che queste informazioni, come pure eventuali fotografie, siano inserite in una banca di dati della Commissione europea.

4. **Rinnovo di un'ITV**
Compilare la presente casella in caso di rinnovo di un'ITV.
Numero di riferimento dell'ITV:
Valido a partire dal: Anno Mese Giorno
Codice della nomenclatura:

6. **Tipo di operazione**
La presente domanda concerne un'importazione o esportazione realmente prospettate?
SI No

7. **Classificazione prevista**
Indicare la classificazione prevista per la merce
Codice della nomenclatura:

8. **Descrizione della merce**
Se necessario, specificare la composizione esatta della merce, il metodo di analisi utilizzato, il tipo di lavorazione effettuata, [illegible] compresi i componenti, l'utilizzo della merce e il nome commerciale comune e, nel caso degli assortimenti di merci, [illegible] imballaggi per la vendita al minuto (se necessario, utilizzare un foglio aggiuntivo).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 5a – *(segue)* ***ITV Domanda di informazione tariffaria vincolante (All.to n. 1 ter al DAC) - Retro***

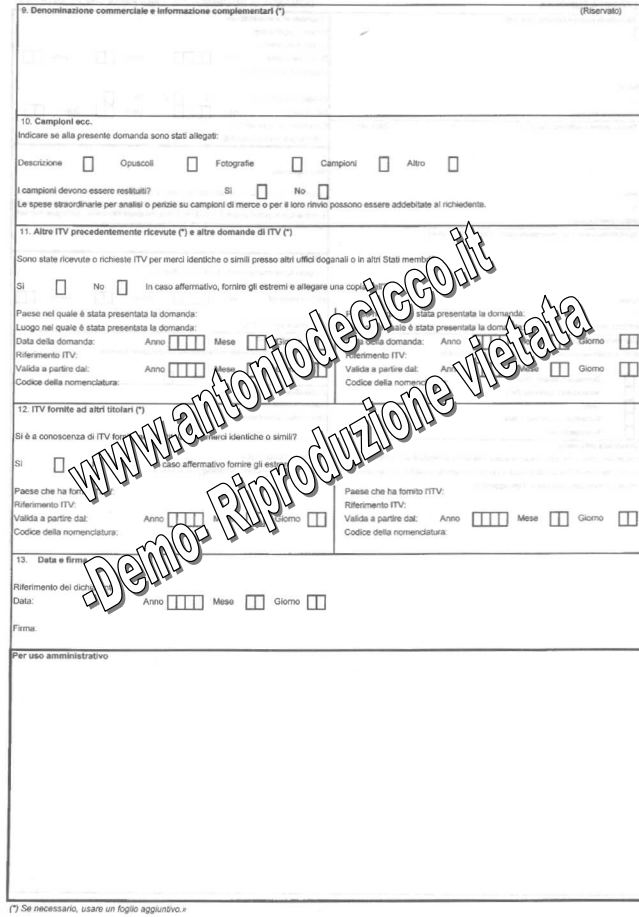

9. **Denominazione commerciale e informazione complementari (*)** (Riservato)

10. **Campioni ecc.**
Indicare se alla presente domanda sono stati allegati:

Descrizione ☐ Opuscoli ☐ Fotografie ☐ Campioni ☐ Altro ☐

I campioni devono essere restituiti? Sì ☐ No ☐
Le spese straordinarie per analisi o perizie su campioni di merce o per il loro rinvio possono essere addebitate al richiedente.

11. **Altre ITV precedentemente ricevute (*) e altre domande di ITV (*)**

Sono state ricevute o richieste ITV per merci identiche o simili presso altri uffici doganali o in altri Stati membri?

Sì ☐ No ☐ In caso affermativo, fornire gli estremi e allegare una copia

Paese nel quale è stata presentata la domanda:
Luogo nel quale è stata presentata la domanda:
Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Riferimento ITV:
Valida a partire dal: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice della nomenclatura:

Paese nel quale è stata presentata la domanda:
Luogo nel quale è stata presentata la domanda:
Data della domanda: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Riferimento ITV:
Valida a partire dal: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice della nomenclatura:

12. **ITV fornite ad altri titolari (*)**

Si è a conoscenza di ITV fornite per merci identiche o simili?

Sì ☐ No ☐ In caso affermativo fornire gli estremi

Paese che ha fornito l'ITV:
Riferimento ITV:
Valida a partire dal: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice della nomenclatura:

Paese che ha fornito l'ITV:
Riferimento ITV:
Valida a partire dal: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐
Codice della nomenclatura:

13. **Data e firma**

Riferimento del dichiarante:
Data: Anno ☐☐☐☐ Mese ☐☐ Giorno ☐☐

Firma:

Per uso amministrativo

(*) Se necessario, usare un foglio aggiuntivo.»

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 6a – *Tariffa doganale d'uso integrata - Copertina*

Demo- Riproduzione vietata
www.antoniodecicco.it

Figura 6b – *Tariffa doganale d'uso integrata (estratto): Note al Cap. 3*

Sezione I

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Note

1. Questo capitolo non comprende:
   a) i mammiferi marini (voce 0106) e le loro carni (voce 0208 o 0209);
   b) i pesci (compresi i loro fegati, uova e lattimi) e i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana per la loro natura o per lo stato di presentazione (capitolo 5); le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non atti all'alimentazione umana (voce 2301);
   c) il caviale ed i succedanei del caviale preparati con uova di pesce (voce 1604).

2. In questo capitolo, l'espressione «agglomerati in forma di pellets» indica i prodotti presentati in forma di cilindri, sferette, ecc., agglomerati sia per semplice pressione sia con l'aggiunta di un legante in piccola quantità.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione Vietata

Figura 6c – *Tariffa doganale d'uso integrata (estratto dal Cap. 3): –Pesci e crostacei, ecc. - Struttura*

Numero della tariffa Codice SA	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	CODICE IMPORTAZIONE - Scambi intra CEE - Esportaz.	Taric	Unità Supplementare	Note	Aliquota dei dazi Paesi terzi (S=Sospensioni) (K=Contingenti)	Aliquota dei dazi particolari (S=Sospensioni, K=Contingenti, P=Massimale) SPG	CH, LI, EEA (IS, NO) CZ, SK, HU, PL BG, RO, EE, LT, LV	AD, XC SM	BCMS, (BA, HR, SI, XJ) CY, FO, IL, LOMAB, (LOMA, LOMB) MCH (EG, JO, LB, SY) MGB (DZ, MA, TN), MT, TR, XM, XI	IVA	Altri diritti
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0301	Pesci vivi											
0301.10	-Pesci ornamentali											
	--A.di acqua dolce	0301 1010	00	-	ALPR(TM277): E(1)	0	0	0	0	0	10	-
	--B.di mare'	0301 1090	00	-	ALPR(TM277): E(1)	10,5	C, SPGM:0; SPGL:0 (ESCL:AM ,AZ,BY,GE,GL,KG ,KZ,MD,RU,TJ,TM ,UA,UZ)	EEA:4,6	0	MGB, TR, LOMAB:0	10	-
	-altri pesci vivi											
0301.91	--Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus [illegible] oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, [illegible] chus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)											
	---A.delle specie Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster	[illegible]	[illegible]	-	-	8	C:0	CZ, SK:0; EEA:3,5	0	MGB, TR, LOMAB:0	10	-
	---B.altri											
	----I.Trote (Oncorhynchus mykiss)	0301 9110	[illegible]	-	-	12	C:0; SPGL:10 (ESCL:AM,AZ,BY,GE ,GL,KG,KZ,MD,RU ,TJ,TM,UA,UZ); SPGM:10	RO:10; EEA:5,2	0	MGB, LOMAB:0; TR:0(TM049); FO-K:0(TM049)	10	-
	----II.altre	0301 9190		-	-	12	C:0; SPGL:10 (ESCL:AM,AZ,BY,GE ,GL,KG,KZ,MD,RU ,TJ,TM,UA,UZ); SPGM:10	RO:10; EEA:5,2	0	MGB, LOMAB:0; TR:0(TM049)	10	-
0301.92	--Anguille (Anguilla spp.)											
	---A.destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 1604 (C)	[illegible] 9200	10	-	-	1,2; K:0	C:0	EEA:0,5; EE, LT-K:0	0	MGB, TR, LOMAB:0; FO:0(TM049)	10	-
	---B.altre	[illegible]	[illegible]	-	-	1,2	C:0	EEA:0,5; EE, LT-K:0	0	MGB, TR, LOMAB:0; FO:0(TM049)	10	-
0301.93	--Carpe	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	8	C:0	EEA:3,5	0	MGB, LOMAB:0; TR:0(TM049)	10	-
0301.99	--altri											
	---A.di acqua dolce											
	----I.Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)											
	-----a.Salmoni dell'Atlantico (Salmo salar)											
	------1.giovani	0301 9911	20	-	-	2	C:0	LV-K:0	0	MGB, TR, LOMAB:0; FO-K:0(TM049)	10	-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 7a – ***Note esplicative della N.C. della CE - Frontespizio GUCE***

ISSN 0378-701 X

Gazzetta ufficiale

dellé Comunità europee

C 342

37° anno

5 dicembre 1994

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione | Sommario | Pagina

I Co

Commissione

94/C 342/01 Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee 1

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Prezzo: 68 ECU

Figura 7b – *(segue)* ***Note esplicative della N.C. - Estratto dal Cap. 3: Pesci, crostacei, ecc.***

CAPITOLO 3

PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI
E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI

Considerazioni generali

1. Va segnalato che i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, surgelati, seguono lo stesso regime dei pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, congelati.

2. La semplice scottatura consistente in un leggero trattamento termico che non comporta una vera e propria cottura dei prodotti del presente capitolo, non ne modifica la classificazione. Essa è spesso praticata prima della congelazione, specie per i tonni e per la carne di crostacei o di molluschi.

3. Sono esclusi dal capitolo 3:

   a) le vesciche natatorie, secche o salate, anche se atte all'alimentazione umana (sottovoce 0511 91 10);

   b) i pesci leggermente salati, secchi o affumicati, e immersi in un olio vegetale al fine di garantire una conservazione provvisoria — prodotti detti «semiconserve» — (voce [illegible]);

   c) i pesci semplicemente marinati all'olio o all'aceto, anche senza [illegible]razione (voce 1604);

   d) i molluschi che hanno subito un trattamento termico [illegible] assicurare la coa[illegible]ne delle loro proteine (voce 1605).

0301 Pesci vivi

0301 10 10 e 0301 10 90 Pe[illegible] Nota esplicativa del SA [illegible] 10.

0301 10 10 di acqua dolce

Rien[illegible]ta sottovoce, ad esempio:

1. [illegible]mus ocellifer;
2. [illegible]rassio dorato o pesce rosso (Carassius auratus);
3. i Mollienisia latipinna e velifera, lo xifoforo verde e le varietà rossa e albina (Xiphophorus helleri), i platipecili rossi, dorati, neri e bianchi (Platypoecilus maculatus) e gli ibridi di xifoforo e di platipecilo (Xiphophorus e Okattoiecukys), vale a dire lo xifoforo nero e lo xifoforo berlinese;
4. il pesce combattente (Betta splendens), i macropodi (Macropodus opercularis o viridiauratus), i gurami (Trichogaster trichopterus) e i Colisa lalia e fasciata;
5. gli scalari (Pterophyllum scalare e eimckei).

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 7b – *(segue)* ***Note esplicative della N.C. - Estratto dal Cap. 3: Pesci, crostacei, ecc.***

0301 10 90 — di mare

Rientrano in particolare in questa sottovoce:

1. i chetodonti;
2. i labridi;
3. gli scari (scares, pseudoscares, scarichthys).

0302 — Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304

0302 11 00 — Trote (Salmo trutta, Salmo gairdnerii, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae)

Oltre alla trota di mare (Salmo trutta forma trutta), questa sottovoce comprende in particolare le trote propriamente dette, quali la trota di fiume o trota comune (Salmo trutta forma fario), la trota di lago (Salmo trutta forma lacustris), la trota arcobaleno detta «trota americana» (Salmo gairdnerii o Salmo irideus).

0302 12 00 — Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus spp.), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e salmoni del Danubio (Hucho hucho)

Tra i salmoni del Pacifico si [illegible]

1. il salmone reale [illegible] o salmone della [illegible] pure «Quinnat» o spring salmon [illegible]);
2. il salmone [illegible] salmone coho (O. ki[illegible]
3. il [illegible] pink salmon o hu[illegible] (O. gorbuscha);
4. il [illegible] rosso o salmone [illegible] red salmon (O. nerka);
5. il salmone keta o salmone [illegible] chum (O. keta);
6. il salmone [illegible] Japanese cherry salmon (O. masou).

0302 19 00 — altri

Tra i salmonidi di acqua dolce rientranti in questa sottovoce si possono citare:

1. [illegible]goni o corogni o coregoni bianchi o lavarelli (Coregonus clupeaformis, Coregonus [illegible]ra, Coregonus albula, Coregonus lavaretus);
2. l'hautin (Coregonus oxyrhynchus);
3. il salmerino (Salvelinus alpinus), il salmerino comune detto «salmerino di fontana» (Salvelinus fontinalis) e il salmerino di lago o namaycush o christivomer (Salvelinus namaycush o Christivomer namaycush).

0302 21 10 a 0302 29 90 — Pesci di forma appiattita (pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), esclusi i fegati, le uova e i lattimi

Si tratta di pesci di forma appiattita fianco contro fianco (e non dorso contro ventre come le razze) che vivono coricati su un fianco e che hanno i due occhi sul fianco superiore.

0302 29 00 — altri

Rientrano in particolare in questa sottovoce: il rombo chiodato (Scophthalmus maximus o Psetta maxima), il rombo liscio (Scophthalmus rhombus), la limanda (Pleuronectes limanda o Limanda limanda), la sogliola-limanda (Pleuronectes microcephalus o Microstomus kitt), la passera di mare (Platichthys flesus o Flesus flesus).

0302 31 10 e 0302 31 90 — Tonni bianchi o alalunga (Thunnus alalunga)

I tonni bianchi o alalunga si riconoscono dalle loro grandi pinne pettorali le cui estremità posteriori superano il livello dell'ano, dal loro dorso blu scuro e dai fianchi e dal ventre di un grigio bluastro.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 8 – *Regolamento di classifica*

REGOLAMENTO (CE) N. 1160/98 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1998

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1048/98 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica, non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1998.

Per la Commissione

[illegible]

Membro della Commissione

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(1) GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU L 151 del 21. 5. 1998, pag. 1.

(segue)

Figura 8 – *(segue)* ***Regolamento di classifica***

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Latte in polvere (0,6 % di materie grasse butirriche) contenente da 2 a 27 milioni di fermenti lattici vivi (*Streptococcus lactus*) per grammo	0403 90 11	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 11. A motivo dello scarso contenuto di microrganismi, il prodotto non può essere considerato come una coltura di microrganismi
2. Miscuglio di lattosio, caseine, albumine e globuline del latte, materia grassa butirrica, contenente microrganismi sporulati (*Lactobacillus pentosus* e *Streptococcus lactus*) da 50 a 100 milioni per grammo, in polvere, che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — lattosio: 39 % — caseine: 22 % — albumine/globuline: 4 % — ceneri: 6 % — materia grassa butirrica: 24 % — acqua: 5 %	0403 90 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0403, 0403 90 e 0403 90 13. A motivo dello [illegible] contenuto di microrganismi, il pro[illegible] non può essere considerato come una [illegible] di microrganismi
3. Prodotto costituito [illegible] con aggiunta [illegible] (*Streptococcus* [illegible] *lactus*) (150 milio[illegible] circa) e di lievi[illegible] (*Kluveromyces* [illegible] presenta le caratteristiche seguenti (percen[illegible]): — proteine: 28 — materia secca: 9[illegible] — materia grassa [illegible] — lattosio: 39	0403 90 13	La classificazi[illegible] è [illegible] dalle disposizio[illegible] regole generali 1 e 6 per [illegible] della nomenclatura [illegible] dal testo dei codici [illegible] 90 e 0403 90 13. [illegible] dello scarso contenuto di [illegible]organismi, il prodotto non può essere considerato come una coltura di microrganismi
4. [illegible]uenti del latte addi[illegible] cloruro di sodio e citrato di [illegible] %), di vitamine (0,2 %) che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — materia secca: 95 — lattosio: 56,5 — proteine: 28,8 — materia grassa butirrica: 1,1 — ceneri: 8	0404 90 21	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 21. Il prodotto non può essere considerato come un terreno, di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi
5. Miscela dei costituenti del latte addizionati di cloruro di sodio e citrato di sodio (4,5 %), di vitamine (0,2 %) che presenta le caratteristiche analitiche seguenti (percentuali in peso): — materia secca: 96,2 — lattosio: 59,7 — proteine: 23,3 — materia grassa butirrica: 0,9 — ceneri: 11,5	0404 90 21	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 0404, 0404 90 e 0404 90 21. Il prodotto non può essere considerato come un terreno di coltura preparato per lo sviluppo di microrganismi
6. Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol, contenente fino al 20 %, in peso, di carbone attivato	2207 10 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per la interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2207 e 2207 10 00

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7 Origine delle merci

Sommario: 7.1. Origine delle merci. – 7.2. Origine non preferenziale. – 7.3. Origine preferenziale. – 7.4. La prova dell'origine. – 7.4.1. La regola del trasporto diretto. – 7.4.2. La figura dell'esportatore autorizzato. – 7.4.3. L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO). – 7.5. Il Cumulo. – 7.5.1. Cumulo regionale. – 7.5.2. Cumulo completo o totale. – 7.5.3. Cumulo con Ceuta e Melilla. – 7.5.4. Cumulo bilaterale. – 7.5.5. Cumulo diagonale o "Pan-Europeo". – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- **Artt.: da 22 a 27 CDC**
- **Artt.: da 35 a 123 DAC; All.ti al DAC da 9 al 22.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *La conoscenza dell'"origine delle merci" permette di applicare le misure fiscali (dazi) e commerciali (limitazioni quantitative, sanzioni economiche) previste:*

– dalla TDC (v. voce: –);
– dalla TARIC (v. voce: –);
– dagli Accordi bilaterali o plurilaterali tra l'Unione Europea ed i singoli Paesi Terzi;
– da [illegible] concesse unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni Paesi terzi, come è il caso dei Paesi in via di sviluppo (PVS);
– da disposizioni normative [illegible] regolamentari, nazionali e comunitarie.

L'origine consente, quindi di applicare a singole tipologie di prodotti e/o nei confronti di "individuate, oltre la fiscalità, le misure di politica commerciale ed economica: sanzioni economiche, limitazioni quantitative, dazi antidumping, embarghi, ecc.

È ***regola generale*** *che alle merci di origine* ***Paesi terzi*** *(extra U.E.) venga applicata l'aliquota prevista nella tabella dei dazi della TDC (v. voce: –):* ***"origine non preferenziale"****, cioè quell'origine per la quale non si applicano agevolazioni daziarie.*

*Diversamente l'****"origine preferenziale"*** *è quella che prevede, in base ad accordi stipulati unilateralmente o reciprocamente dalla Comunità con altri Stati, un'aliquota daziaria inferiore o addirittura nulla rispetto a quella "non preferenziale".*

7.1. *Origine delle merci*

È **fondamentale** sia per l'Amministrazione fiscale che per gli operatori economici **conoscere** l'esatta ***origine delle merci*** ai fini delle transazioni commerciali con l'estero.

L'"**Origine**", il "**Valore** delle merci", e la "**Tariffa doganale Comune**", costituiscono i **tre** elementi fondamentali per la **determinazione della base imponibile sulla quale viene applicata sia la fiscalità comunitaria** (i dazi e le altre tasse di effetto equivalente) **sia la cosiddetta fiscalità interna** (IVA, ACCISE, cioè quei tributi uniformemente previsti a livello comunitario, che ogni Stato membro continua a riscuotere nel Paese dove la merce viene immessa in consumo).

È in base all'**origine** che viene applicata alle merci introdotte nell'UE l'aliquota daziaria afferente il prodotto.

Pertanto proprio in funzione delle agevolazioni daziarie, dei divieti e/o delle limitazioni collegate all'origine di una merce, si avverte una forte spinta **all'*elusione*** (comportamento volto ad evitare il pagamento del tributo senza violare la legge) e/o alle ***frodi*** (fatti illeciti, v. parte I, [illegible]).

La maggior parte delle frodi più che sul valore e sulla quantità è concentrata sui sistemi di raggiro delle regole di origine.

La politica comunitaria insieme agli accordi internazionali ha portato, negli ultimi 50 anni, ad una sempre maggiore diminuzione delle aliquote daziarie, passando da una media del [illegible] nel 1948, all'attuale [illegible] in favore di una più ampia apertura dei mercati.

Le ragioni delle frequenti frodi nel [illegible] dell'origine, perpetrate **a mezzo di false certificazioni attestanti l'origine preferenziale di merci che non avevano tale requisito**, vanno ritrovate [illegible] **notevoli vantaggi economici**.

Talvolta il dichiarare un'origine diversa rappresenta un escamotage, non tanto per beneficiare di un trattamento daziario più favorevole, quanto per evitare misure restrittive all'importazione nei confronti di determinati prodotti.

Molto spesso il trattamento accordato ad un prodotto originario di un Paese condiziona le scelte degli industriali su dove localizzare gli impianti.

Ad esempio: Si consideri l'acquisto di n. 10 "TRATTORI STRADALI PER SEMIRIMORCHI NUOVI", originari degli **USA**, classificati alla voce della NC 870120 (si veda TDC ed estratto in Appendice al capitolo, Fig. 1), aventi un valore unitario di € 200.000 – franco destino – per un totale di € 2 milioni; tale importo costituisce la base imponibile sulla quale verrà applicata l'aliquota daziaria e successivamente l'IVA.

Su tale valore grava un'aliquota daziaria del 16%, come da "Tariffa Doganale", pari ad un valore complessivo di € 320.000 (v. Tabb. 1 e 2).

Tale importo sommato al prezzo dei 10 veicoli costituirà la base imponibile sulla quale sarà applicata, nel caso di importazione in Italia, l'aliquota IVA del 20% pari a € 464.000.

Qualora la stessa partita di merce fosse stata originaria del Brasile o di altro Paese con il quale l'Unione Europea ha accordi preferenziali, e fosse stata accompagnata da apposito certificato attestante l'origine (FORM A), l'operatore per quel-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

la stessa partita di merce avrebbe beneficiato di misura tariffaria preferenziale con un'aliquota daziaria pari a **0**, prevista per i PVS, **con un risparmio** di € 320.000 sul dazio e 64.000 € sull'IVA (calcolati sull'incidenza del dazio nel computo dell'IVA), con un **risparmio totale** di **€ 384.000 (pari a circa 743 milioni e 500 mila delle vecchie Lire)**.

In tal modo l'operatore, a parità di prodotto, può portare sul mercato una merce a prezzi più competitivi.

Tabella 1

Quantità	*Descrizione*	*N.C.*	*Valore Tot. in €*	*Dazio origine non preferenziale*	*Dazio origine preferenziale: %*
10	Trattori stradali	8701.20	2.000.000	16%	0

Tabella 2 – *Prospetto di liquidazione dei diritti*

Origine	A *Valore imponibile*	B *Dazio 16%; (*) 0 (**)*	C *Valore imp. ai fini IVA (A + B)*	D *Aliquota IVA 20% (su C)*	*Tributi dovuti (B + D)*	*Prezzo finale (A + B + D)*
(*) Non preferenz.	2.000.000	320.000	2.320.000	464.000	784.000	2.784.000
(**) Preferenziale	2.000.000	0	2.000.000	400.000	400.000	2.400.000

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Negli scambi internazionali è fondamentale la distinzione tra ORIGINE e PROVENIENZA della merce. Spesso la merce proveniente da un Paese non è originaria dello stesso Paese, pertanto i prodotti provenienti dalla Norvegia possono essere originari del Canada; per questo motivo **la determinazione dell'origine è un passaggio fondamentale**.

Il Codice doganale comunitario dà una definizione di **merci originarie** (art. 23; – ☺ –) ed elenca dettagliatamente i prodotti che si intendono "**interamente ottenuti nel Paese** [...]", si rinvia alla lettura diretta dell'articolo 23 CDC, che per economicità di esposizione si ritiene opportuno omettere in questa sede.

Si considera anche un **prodotto** che sia stato **oggetto di lavorazione o trasformazione sostanziale** in più Paesi o **oggetto di lavorazione o trasformazione di più prodotti originari da altri Paesi terzi**. L'oggetto ottenuto acquista l'origine dell'ultimo Paese purché:

– si tratti di **lavorazione o trasformazione sostanziale** (art. 24 CDC; – ☺ –);

– tale **processo di lavorazione o trasformazione** sia **economicamente giustificato** (cioè abbia rilevanza);

– sia **compiuta da un'impresa attrezzata**;
– abbia come **risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo** o che presenti una fase importante della lavorazione.

Tutte queste condizioni devono coesistere e non devono tendere ad eludere le regole concernenti l'origine della merce (art. 25 CDC; – ☺ –).

Gli *accessori*, i *ricambi*, purché facenti parte di normale *dotazione*, seguono l'origine dell'apparecchio cui fanno parte.

Poiché negli scambi internazionali i ***capi di abbigliamento usati*** e imballati sono in rapida crescita, sembra utile evidenziare che il Comitato per le norme in materia di origine dell'OMC ha previsto che l'origine degli ***oggetti da rigattiere*** sia **determinata** in base al concetto di ***ultima trasformazione sostanziale.***

Il Codice Doganale Comunitario distingue l'origine delle merci in:

A) **Origine non preferenziale** (artt. da 22 a 26 CDC; All.ti da 9 a 13 DAC; – ☺ –).

L'origine non preferenziale prevede l'applicazione di un'aliquota daziaria così come riportata nella TDC (v. voce: –). Tale origine è attribuita, di norma, a tutte le merci originarie da Paesi terzi, intendendo per originarie quelle interamente ottenute (art. 23 CDC), nonché a quelle originarie di altri Paesi che in tale località abbiano subito una ***trasformazione sostanziale*** (con eccezione i prodotti tessili, per i quali la determinazione di origine è basata sul concetto di ***trasformazione complessiva***, v. art. 10 del DAC).

B) **Origine preferenziale** (– ☺ –: artt. da 66 a 123 DAC, All.ti da 14 a 22; singoli Accordi preferenziali).

Si applica ai prodotti originari dei Paesi con i quali è stato stipulato un Accordo preferenziale; nonché ai prodotti originari di altri Paesi che abbiano subito nel Paese accordista una ***trasformazione sufficiente***, cioè una delle trasformazioni elencate nell'All. 14 del DAC (– ☺ –), come modificato da ultimo dal Reg.to CE n. 1602/2000.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7.2. *Origine non preferenziale*

L'*origine non preferenziale* costituisce la regola, e si applica alle merci originarie dei **Paesi** con i quali la **Comunità non ha stipulato accordi tariffari**. In sostanza questi Paesi si riducono a quattro: USA, Giappone, Canada, Australia; per essi l'aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della *TDC* (v. voce: –).

Con gli altri Paesi la Comunità ha stipulato accordi bilaterali oppure ha adottato unilateralmente misure tariffarie preferenziali volte ad una riduzione o esenzione dai dazi (per chi voglia approfondire l'argomento, si suggerisce di prendere visione del testo di ciascun singolo Accordo stipulato nei confronti del Paese che interessa, di cui il "protocollo sull'origine" ne costituisce parte integrante).

Le **regole** relative **all'origine non preferenziale, si applicano talvolta**, anche ai **Paesi** nei confronti dei quali sono **stati stipulati accordi tariffari** (che com-

portano una riduzione dell'aliquota daziaria), quando non è possibile applicare le regole proprie del regime preferenziale, per esempio, a causa della mancanza del certificato di origine.

Le regole previste per l'origine non preferenziale, trattate nel paragrafo che precede, sono quelle descritte nel CDC (artt. da 23 a 26; – ☺ –).

Alle regole dell'origine non preferenziale fanno eccezione i prodotti **TESSILI** (sez. XI N.C.) per i quali si parla di **trasformazione completa**.

Per ***trasformazione completa*** (art.37 DAC; – ☺ –), si intendono le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una Voce Doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei "prodotti non originari utilizzati".

Per i *prodotti tessili* indicati nell'Allegato 10 l'origine viene **conferita sulla base delle trasformazioni elencate** nella colonna 3 di detto Allegato, **a prescindere dal cambiamento di voce doganale**. Per la lettura dell'Allegato 10, si tengano presenti le istruzioni riportate nell'Allegato 9 (es.: **i tessuti**, di una determinata Voce Doganale indicata nell'Allegato 10, per ottenere l'origine devono aver subito una lavorazione a partire dai **filati**, così gli **indumenti** a partire dai *tessuti*; l'espressione "fabbricazione a partire da ..." significa che possono essere utilizzati ai fini della "regola di origine" materiali da un determinato stadio di lavorazione comprendendo quelli successivi, ma non quelli precedenti).

Pertanto si ribadisce che l'**Allegato 10** del DAC **prevede i casi tassativi** in cui la *trasformazione* si intende *completa* a prescindere dal cambiamento della Voce Doganale; altrimenti è sufficiente il cambio di voce (codice della N.C. a 4 cifre).

L'**Allegato 11** al DAC invece, elenca i **prodotti diversi dai tessili**, e le trasformazioni cui devono essere sottoposte le merci per acquisire il carattere originario.

Si consideri ad esempio:

L'origine da attribuire a carni ... in un Paese ... originario la cui macellazione sia preceduta da ... di ingrassamento di almeno 3 mesi. Le carni quando non corrispondono alle condizioni ... sono considerate **originarie** del Paese in cui gli animali sono stati allevati e ingrassati più a lungo.

Un imprenditore ... importa ... macello dall'Australia, originaria di un altro ... terzo, la cui macellazione sia stata preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno tre mesi in Australia; in questo caso (v. All.to 11 del DAC, – ☺ –) la carne ha origine australiana (v. Tabella 3).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 3 – ... *All.to 11 al DAC*

Codice	*Designazione dei prodotti*	*Lavorazioni o trasformazioni su materiali non originari che conferiscono il carattere di prodotti originari*
0201	Carni animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo di ingrassamento di almeno tre mesi

Risultano **particolarmente utili** nella lettura delle tabelle degli Allegati al DAC, per la loro comprensione, **le note** riportate negli All.ti 9 e 14 oltre quelle presenti in ogni tabella figurante negli Allegati 10, 11, 15, 16 (per un riscontro diretto si rinvia al ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, Torino, Giappichelli, 2003).

Gli allegati 19 e 20, che, si ricorda, riportavano l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni che devono subire i materiali non originari per conferire il carattere originario al prodotto finito rispettivamente per i territori della Cisgiordania e quelli di Gaza e della Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Federazione Iugoslava, sono stati **soppressi** dal Reg.to CE n. 1602/2000. Detto Regolamento comunitario ha, peraltro, sostituito anche gli Allegati 14 e 15 al DAC comprendendo ora in essi, in maniera unitaria anche le disposizioni relative agli Allegati soppressi. (v. tabella comparata degli Allegati al DAC in ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, cit.) [1].

Ciò sta a significare che la **lista delle lavorazioni o trasformazioni** che sono **richieste** per il sistema delle preferenze generalizzate **dall'Allegato 15** DAC è valida anche per l'Albania e per alcuni Stati sorti dopo la dissoluzione della ex Jugoslavia.

7.3. *Origine preferenziale*

L'*origine preferenziale*, che si concretizza **nel trattamento daziario più favo-**

www.antoniodecicco.it
Demo: Riproduzione vietata

[1] Per coloro che intendano approfondire l'argomento si precisa che la **soppressione** degli allegati **19** e **20** del DAC è stata dettata:

– **da un lato** da una **mera opportunità** al fine di **armonizzare i criteri di origine** a favore di taluni Stati originari dell'Albania e degli Stati sorti dopo la dissoluzione dell'ex Jugoslavia, quali Bosnia-Erzegovina, Croazia e per i vini originari della Rapubblica slovena e della ex Repubblica di Macedonia;

– **dall'altro** dalla necessità di **escludere dai benefici previsti** dagli artt. 98 e ss. del DAC i territori della Cisgiordania e della striscia di Gaza, così come per la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, di Serbia e del Montenegro, che beneficiano invece delle misure tariffarie convenzionali. Al riguardo si vedano:

• l'**Accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina – OLP – a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza** (v.: *GUCE* L 187 del 16.7.1997);

• l'**Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia** (*GUCE* L 348 del 18.12.1997).

Inoltre, il legislatore comunitario, poiché **l'elenco** di questi **Paesi e Territori beneficiari** delle Preferenze generalizzate concesse unilateralmente dalla Comunità è **soggetto a frequenti modifiche** dettate da esigenze di politica commerciale comune, **ha ritenuto opportuno**, con Reg.to n. 444/2002, **omettere**, dalla Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, sezione II del DAC (**artt. da 98 a 123**), l'**elencazione di tutti i Paesi e Territori beneficiari** così come in precedenza era previsto e di inserire in luogo dell'elencazione dei singoli Paesi (che di volta in volta sarebbe stato necessario aggiornare) un più generico riferimento a "**Paesi e Territori beneficiari**".

revole concesso a prodotti originari di determinati Paesi **a seguito di accordi bilaterali** o **concessioni unilaterali**, comporta una riduzione o un'esenzione dai dazi doganali; le aliquote daziarie afferenti sono riportate nella TARIC (v. voce: *TDC*; *TARIC*).

Pertanto le regole che distinguono l'origine preferenziale sono più rigide rispetto a quelle dell'origine non preferenziale.

Il **trattamento preferenziale** si applica solo nei casi in cui **prodotti originari** del Paese accordatario sono **trasportati direttamente**, senza l'attraversamento di altri Paesi **(regola del *trasporto diretto*)**.

Una **deroga** è consentita solo se tali prodotti toccano altri porti per trasbordi ed immagazzinamento in deposito per la buona conservazione delle stesse, senza subire altre operazioni che il solo scarico e carico, purché restino **sotto sorveglianza delle Autorità doganali**.

La **prova** viene fornita dal **documento di trasporto** rilasciato dal Paese di esportazione per l'attraversamento di un Paese di transito, **oppure** dal **certificato** rilasciato dall'Autorità doganale del Paese **di transito** dal quale emergano le operazioni effettuate dalla merce durante il transito stesso.

Occorre sottolineare ancora una volta, che tali **preferenze sono frutto o di accordi bilaterali o di concessioni unilaterali da parte della Comunità (art. 27 CDC; – ☺ –) e riguardano unicamente gli aspetti daziari, mentre non riguardano le misure di politica economica o altre restrizioni o divieti all'importazione**.

Le merci che godono dell'origine preferenziale

– merci **interamente prodotte** nel Paese ori[illegible] beneficiario dell'accordo;
– merci sottoposte a **lavorazione** o tr[illegible]**one sufficiente**.

Per alcuni ***prodotti petroliferi*** [illegible] le merci di origi[illegible]ale, si applica il Reg.to CEE n. 3576/92.

Anche i prodotti che ri[illegible] nella *"**regola generale b) di interpretazione della TDC**"* (v. voce: *[illegible]rali di interpret[illegible]*DC; parte II, cap. 6) sono assimilati alla m[illegible] all'oggetto che [illegible]isce il carattere essenziale (ad es.: fotocam[illegible]custodia; la custo[illegible]a stessa origine della fotocamera); mentre un a[illegible]mento di o[illegible]sti da articoli originari e non, sono considerati nel loro insieme com[illegible]i a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il [illegible]% del valore totale dell'assortimento.

Analogo discors[illegible]accessori a condizione che gli stessi vengano forniti in dotazione co[illegible]a cui ineriscono (cappello con cappelliera).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7.4. *La prova dell'origine*

La prova dell'origine viene data da un **documento** che è il ***certificato di origine***.
I modelli da utilizzare ai fini dell'origine sono:

– **EUR 1** (All.to 21 al DAC) per i Paesi legati all'Unione da accordi bilaterali; al riguardo si veda anche il Reg.to CE n. 1207/2001 (– ☺ –);

– **Dichiarazione su fattura** (All.ti 18 e 22; artt. 91 e 117 DAC; – ☺ –) utilizzata per spedizioni esclusivamente di prodotti originari, di valore unitario non superiore all'importo in ECU (ora EURO) precisato nell'accordo;

– **FORM A** (All.to 17 al DAC; – ☺ –) per tutti gli altri Paesi beneficiari del **SPG** (Sistema delle Preferenze Generalizzate) o per quelli beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall'Unione, come i **PVS** (Paesi in via di sviluppo);

– **A. TR** (modificato da ultimo dalla Decisione 1/2001 del Comitato di cooperazione Doganale CE-Turchia e riportato in All.to alla decisione stessa, in *GUCE* L 98/2991; in precedenza si veda: Dec.ne n. 2/97 in *GUCE* L 249/97, che ha sostituito il modello ATR-1 con quello ATR; Dec.ne n. 1/96 in *GUCE* L 200/1996 e Dec.ne n. 1/95 in *GUCE* L 35/1996) utilizzato nell'ambito dell'Accordo CE – Turchia. A decorrere dal 1° gennaio 1999, per i prodotti agricoli, originari della Turchia o della CE, devono essere rilasciati o accettati esclusivamente certificati EUR.1, mentre per i prodotti industriali il modello ATR (CR-D97[illegible]

Per maggiore comprensione dell'argome[illegible]ta il lettore a prendere visione dei succitati modelli in Appendice.

Come accennato, la **prova dell'**[illegible] altresì essere fornita da una **dichiarazione in fattura** da parte di un [illegible]esportatore, per spedizioni di prodotti originari il cui valore totale [illegible]eriore a quello previsto dall'accordo (di norma per valori non superiori [illegible] ECU, ora EURO). Per valori superiori è abilitato solo l'"***esportatore autorizzato***" (v. art. [illegible] DAC, nonché art. 8 Reg.to (CE) n. 1207/2001).

Le d[illegible] riportare sulla [illegible]o indicate negli All.ti 18 e 22 al DAC; – ☺ –.

In generale, ai fini della [illegible] applicazione delle regole di origine, sia la merce che il *certificato di* [illegible] possono essere **oggetto di controllo** successivo (cd: *controllo a posteriori*) [illegible] di verificare la conformità o l'autenticità di quanto dichiarato nel ce[illegible]esso (art. 26 CDC). L'art. 94 del DAC (così come modificato dal Reg.to (CE) [illegible]002/2000), ad esempio, prevede una procedura di controllo "a posteriori" dei certificati di origine "modello A" e delle "dichiarazioni su fatture", per sondaggio ed ogni qual volta l'Autorità doganale nutra **dubbi fondati** sull'autenticità del documento o sulla veridicità delle informazioni inerenti l'effettiva origine dei prodotti in questione. In particolare l'art. **94, par. 5, DAC** prevede nel caso di **dubbi fondati** ed in assenza di risposta nel termine di **6 mesi**, o se la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'origine reale dei prodotti, viene **inviata** all'Autorità competente del Paese di esportazione **una seconda comunicazione; se** entro **4 mesi non vengono fornite notizie** utili che consentano di determinare l'autenticità dell'Autorità doganale, viene **rifiutata l'applicazione delle "Preferenze generalizzate".**

Nella **pratica operativa**, nel caso in cui in sede di importazione sorgano **dubbi sull'autenticità del certificato di origine**, viene **richiesto il deposito per eventuali maggiori diritti** gravanti sulla merce, qualora essa non abbia l'origine preferenziale dichiarata, svincolando così la merce alla disponibilità della parte.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Gli organi della Commissione comunicano a tutti gli Stati membri le firme ed i timbri dei Funzionari e degli organismi abilitati al rilascio.

Tra le ***agevolazioni tariffarie*** adottate unilateralmente rientra il **SPG** (Sistema delle Preferenze Generalizzate, applicato per la prima volta dalla Comunità nel luglio del 1971) di cui fanno parte oltre 169 Stati che beneficiano di una esenzione parziale o totale dai dazi.

Le agevolazioni tariffarie (daziarie) talvolta non sono illimitate e sono sottoposte a contingenti e/o massimali. Il Reg.to CE n. 2501/2001 relativo ad uno schema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 2002-2004 rappresenta l'ultima tappa nel decennio che iniziato nel 1995 avrà termine nel 2004, ed è volto a favorire i Paesi in via di sviluppo (PVS), consentendo riduzioni o esenzioni dai dazi doganali per prodotti industriali lavorati o semilavorati nonché per taluni prodotti agricoli. Infatti, con il Reg.to CE 3281/94 (mod. da ultimo dal Reg.to CE n. 2820/98) sono state previste a partire dal 1995 (per il triennio 1995-1998) quattro fasce di agevolazioni (ad esclusione dei prodotti agricoli e dei prodotti CECA, le cui disposizioni sono disciplinate da norme specifiche) comportanti riduzioni del 15%, 30%, 65%, 85% dei dazi doganali convenzionali cioè di quelli consolidati in sede GATT (v. TDC: dazi consolidati, *infra*); in questi casi vi è un sistema di modulazione crescente dei benefici tariffari fino ad arrivare alla completa esenzione (per lo schema di preferenze generalizzate per il periodo 1996-1999 e 1999-2001 si vedano rispettivamente i Reg.ti CE n. 1256/96 e n. 2820/98).

I regimi preferenziali possono essere revocati dall'Autorità emanante per quei Paesi che si rendano responsabili di gravi illeciti.

È altresì previsto da parte dei Paesi dell'Unione [illegible] di monitoraggio al fine di aver sotto controllo le statistiche delle m[illegible]tate con il beneficio delle preferenze generalizzate.

I benefici del SPG si applicano a[illegible]ti sottoposte a[illegible]mping; a meno che non siano escluse da [illegible]edimento della c[illegible]ne.

Condizioni **per godere d**[illegible]

– i ***prodotti*** devono e[illegible]***ginari*** del Paes[illegible]ario;
– devono esser[illegible]le regole del[illegible]***retto***;
– deve ess[illegible]**tato** il ***certific***[illegible]***ne*** secondo i modelli succitati.

Esportatore comunitario [illegible]duttore della merce: prova dell'origine

Un operatore econ[illegible]comunitario nel caso non sia produttore della merce che esporta, p[illegible]ai fini della ***prova dell'origine*** (per ottenere il rilascio del certificato [illegible]Eur 2 – dichiarazione su fattura –) **la "dichiarazione del fornitore"** c[illegible]ente le informazioni relative all'origine dei prodotti.

Dichiarazione del fornitore (merci originarie)

L'attestazione rilasciata dal fornitore, denominata ***dichiarazione del fornitore*** può essere contenuta nella fattura, in un bollettino di consegna o in qualunque altro documento commerciale che descriva le merci e consenta l'identificazione delle stesse.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

L'attestazione può anche essere rilasciata in un secondo momento, dopo la consegna della merce (la suddetta dichiarazione deve essere rilasciata secondo lo schema riportato in appendice al Capitolo, v. Figura 15).

Dichiarazione di lungo periodo (merci originarie)

Il **fornitore** qualora invii con regolarità e per lunghi periodi al medesimo acquirente merci che, anche se diverse tra loro, hanno la medesima ***origine preferenziale*** nell'ambito degli scambi preferenziali con uno Stato membro o un Paese partner, questi può rilasciare un'unica dichiarazione, denominata "***dichiarazione di lungo termine***" (secondo lo schema riportato in appendice al Capitolo, v. Figura 16).

Tale dichiarazione può essere emessa, anche con **effetto retroattivo,** con riferimento però a **periodi non superiori ad un anno** dalla sua emissione.

Dichiarazione del fornitore (merci non originarie)

Nel caso, invece, di **prodotti originari** [illegible] **Paesi terzi assoggettati** [illegible] **trasformazioni** o **lavorazioni** nella Comunità [illegible] però **da non** [illegible] prodotti stessi **il carattere originario** [illegible] **unità,** il fornitore [illegible] **lera,** nei confronti del proprio acquirente che [illegible] la merce, una dichiarazione attestante il carattere non originario [illegible] prodotti (secondo [illegible] riportato in appendice al Capitolo, v. Figura [illegible]

Dichiarazione di lungo periodo (merci non originarie)

Qualora la fornitura di [illegible] in parola sia regolare e per lunghi periodi, analogamente a quanto [illegible] in precedenza per le merci originarie, il fornitore compilerà una ***dichiarazione di lungo periodo*** (secondo le schema riportato in appendice al Capitolo, v. Figura 17).

Attività di controllo

Per **verificare l'autenticità** delle **dichiarazioni** del fornitore le autorità doganali possono richiedere un riscontro attraverso la richiesta di un ***certificato di informazione*** denominato ***INF 4*** (secondo le schema riportato in appendice al Capitolo, v. Figura 18) rilasciato dall'autorità doganale dello Stato in cui il fornitore è stabilito.

7.4.1. *La regola del trasporto diretto*

La nozione di trasporto diretto si ricava dalla norma e dalla prassi amministrativa, secondo la quale, la regola del trasporto diretto nell'ambito dei regimi preferenziali in generale ed, in particolare, del Sistema delle Preferenze Generalizzate,

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

è intesa ad evitare che le merci, durante l'attraversamento di territori di Paesi diversi da quello beneficiario e dalla Comunità, possano essere, parzialmente o totalmente, oggetto di sostituzione.

Il rispetto, quindi, di tale regola è condizione essenziale perché possano essere applicati, all'atto dell'importazione nella Comunità delle merci, i benefici tariffari previsti. L'Autorità doganale con propria circolare ha inteso meglio definire ***fattispecie concrete*** al fine di dipanare situazioni controverse che si possono verificare, riportate in appendice al capitolo.

La regola in questione è disciplinata dall'articolo 78 del Reg. (CEE) n. 2454/93, che fissa le disposizioni di applicazione al Codice doganale comunitario. Al paragrafo 2 di detto articolo, vengono precisate le prove che, in relazione alle ipotesi legislative indicate nel paragrafo 1, soddisfano alle condizioni ivi prescritte e cioè:

a) un documento di trasporto unico che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito; oppure

b) un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:

– l'esatta descrizione delle merci;

– le date di scarico e di ricarico delle merci, o eventualmente del loro imbarco o sbarco con indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto delle merci usate;

– la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci;

c) oppure, in mancanza dei documenti di cui sopra, un qualsiasi documento probatorio.

Ne consegue che la disposizione di cui alla lettera b) riferisce all'ipotesi di merci che abbiano attraversato territori di altri Paesi diversi da quelli dello stesso gruppo regionale ove le merci stesse possono essere state oggetto di lavorazioni o trasformazioni supplementari.

La disposizione della lettera b) considera, le fattispecie di merci, costituenti una sola spedizione, abbiano attraversato territori di Stati diversi dal Paese beneficiario o della Comunità e siano state oggetto, eventualmente, di trasbordo o di deposito senza, tuttavia, subire operazioni diverse dallo scarico, dal ricarico, ovvero destinate a essere condotte fino stato in cui avviene il trasporto. È possibile, tuttavia, che si verifichino situazioni particolari e che, ad esempio, quando la merce sia stata trasbordata durante il viaggio e sufficiente, ai fini del rispetto della regola del trasporto diretto, il titolo di trasporto unico, eventualmente suffragato, a seconda dei casi, da altra documentazione come, ad esempio, da attestazioni poste sul manifesto marittimo, che siano ritenute comunque, sufficienti dall'ufficio doganale interessato (per altri esempi, vedi appendice al capitolo).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7.4.2. *La figura dell'esportatore autorizzato*

Le Disposizioni di Applicazione al Codice danno una **duplice definizione** di **esportatore autorizzato** relativamente ***all'origine delle merci*** (art. 90 e ss., DAC ed art. 8 Reg.to (CE) n. 1207/2001), che qui interessa, ed a riguardo della *procedu-*

ra di domiciliazione (art. 283 e ss., DAC; v. voce: –). Ai fini dell'origine è ***esportatore autorizzato*** l'esportatore che effettua frequenti esportazioni di prodotti originari della Comunità, a norma dell'art. 67, par. 2, DAC, e che l'autorità doganale autorizza a compilare *dichiarazioni su fattura* **indipendentemente** *dal valore dei prodotti* in questione a prova dell'origine dei prodotti stessi da esportare (art. 89 DAC).

L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l'osservanza degli altri requisiti relativi alla prove dell'origine.

Le autorità doganali possono conferire lo status di ***"esportatore autorizzato"*** alle condizioni che esse considerano appropriate, ed attribuire all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazioni doganali da riportare nella dichiarazione su fattura.

Le suddette autorità controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato. Esse possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento, se l'esportatore autorizzato non soddisfa più le condizioni o le garanzie richiestegli o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

La nozione di esportatore autorizzato è rilevante ai fini dei *protocolli di origine* relativi agli accordi commerciali stipulati tra la Comunità e Paesi terzi.

Circa le condizioni per il rilascio e altri aspetti pratici, si veda all'appendice al capitolo.

Qualifica di "Esportatore autorizzato" per il soggetto che operi in uno Stato membro nel quale non è stabilito

Un esportatore che esporta regolarmente merci da uno **Stato membro** in cui **non è stabilito**, può ottenere, secondo quanto delineato anche dalla prassi amministrativa, lo status di "Esportatore autorizzato", presentando un'apposita domanda all'Autorità doganale dello **Stato membro nel quale**, invece, **è stabilito** e nel quale conserva le scritture contabili e la prova d'origine.

L'Autorità doganale, previa verifica delle condizioni richieste dai ***"protocolli di origine"*** allegati ai relativi Accordi o stabilite nella normativa comunitaria in materia di ***regimi preferenziali autonomi*** nel contesto dei quali le merci stesse vengono esportate, **rilascerà l'autorizzazione richiesta**, ove non l'abbia già rilasciata, e provvederà a darne comunicazione all'Autorità doganale dello Stato membro nel quale l'esportatore **non è stabilito** ma da dove intende effettuare le esportazioni.

Sulla base **dell'interpretazione** data in sede comunitaria all'**espressione "Stato in cui non è stabilito"**, secondo la quale tale condizione ricorrerebbe ogni qualvolta l'operatore non abbia nel Paese dal quale effettua le esportazioni la sede d'attività e non conservi le scritture contabili e quelle relative alla prova d'origine, si forniscono, a titolo esemplificativo, alcuni esempi di situazioni tipo:

Esempio n. 1

La società A fabbrica automobili in Spagna e nel Regno Unito e le esporta attraverso la sua succursale nei Paesi Bassi. La documentazione relativa alle prove d'origine delle sopraindicate autovetture è conservata presso un'altra succursale della società A che si

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

trova in Belgio e che provvede, inoltre, a fatturarle. Quest'ultima dovrà, quindi, presentare la richiesta all'Amministrazione doganale belga che, previa verifica delle condizioni richieste dai Protocolli di 'origine' allegati ai relativi Accordi, ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, provvederà al rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato ed ad inviare copia della relativa autorizzazione all'Amministrazione dei Paesi Bassi.

Esempio n. 2

Un produttore francese di pentole deposita quest'ultime in un magazzino in Spagna prima di esportarle. Considerato che Egli provvede a venderle fatturando direttamente dalla Francia, dove conserva tutta la documentazione relativa alle prove d'origine, dovrà presentare la richiesta all'Amministrazione doganale francese che, previa verifica delle condizioni richieste dai Protocolli di 'origine' allegati ai relativi Accordi, ovvero stabilite nella normativa comunitaria in materia di regimi preferenziali autonomi, provvederà al rilascio dello Status di Esportatore Autorizzato e ad informare l'Amministrazione della Spagna.

Si osserva, al riguardo, che si tratta di una misura autonoma che, al momento, non trova riscontro nei Protocolli origine degli Accordi negoziati dalla Comunità europea con taluni Paesi terzi, le cui pertinenti disposizioni – secondo le quali la documentazione d'origine deve essere rilasciata dalle Autorità doganali del paese che espleta le formalità di esportazione – prevalgono quale normativa speciale su quella generale.

È possibile, quindi, che le Autorità doganali del paese partner, dove vengono presentate le merci per l'importazione, non accettino la prova d'origine come sopra rilasciata fino a quando una tale previsione normativa non venga [illegible]ziata ed inserita nei relativi Accordi bilaterali (si rinvia per altri esempi all'Appendi[illegible] capitolo).

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione di [illegible]ore autorizzato

La procedura per il rilascio dell'autoriz[illegible] status di espo[illegible]rizzato è demandata, in Italia, alla compet[illegible] Direzioni Regio[illegible]

Lo status di esportatore au[illegible]rà essere richiesto [illegible]ratore, indifferentemente, ad uso nazionale [illegible]rio. In questo s[illegible] l'operatore, dovrà specificare, nell'istanza, [illegible]mbri presso i [illegible]e utilizzare l'autorizzazione in qualità di e[illegible]abituale; non si [illegible]essaria, invece, l'individuazione di singoli [illegible]nali.

Per quan[illegible], appare oppor[illegible] sistema di numerazione delle autorizzazioni co[illegible]ta di distingu[illegible] specie operative descritte.

Le Direzioni Regionali, per [illegible]vvedono, nel caso di autorizzazioni valide in più Stati Membri, ad inse[illegible]ma di numerazione utilizzato, la sigla "IT/EA", anche per una migli[illegible]ificazione delle autorizzazioni italiane.

Per quant[illegible]otifica dei relativi provvedimenti la stessa verrà effettuata dalle Direzioni [illegible]ali competenti, che invieranno copia delle autorizzazioni alle Autorità degli [illegible] membri interessati.

7.4.3. *L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)*

I Regolamenti comunitari 12/97 (art. 1 che sostituisce il titolo II della parte I – artt. da 5 a 15 – del DAC) e 82/97 (art. 1 che sostituisce l'art. 12 del CDC) recanti

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

rispettivamente modifiche al CDC ed al DAC, hanno introdotto e disciplinato l'**Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO)**. Essa consente una maggiore uniformità nell'applicazione della legislazione comunitaria e di certezza delle posizioni giuridiche per quanti operano nel settore.

L'Accordo in sede GATT (nell'ambito dell'Uruguay Round) aveva previsto che le parti contraenti rilasciassero dichiarazioni sull'origine delle merci a chiunque ne avesse fondato motivo.

La prassi amministrativa ha disciplinato l'Istituto ed ha previsto che l'**Informazione Vincolante** in materia di **Origine**:

- obbliga l'Autorità doganale nei confronti del titolare soltanto per quanto riguarda la determinazione dell'origine di una merce;
- è obbligatoria per l'Autorità doganale soltanto per le merci per le quali le formalità doganali sono state espletate in data posteriore alla comunicazione del rilascio dell'informazione;
- è **valida tre anni** a decorrere dalla data della comunicazione del suo rilascio.

Una Informazione Vincolante in materia di origine cessa di essere valida, ai sensi dell'art. 12 par. 5 del CDC per:

– mancanza di conformità o di compatibilità con il diritto comunitario;

– incompatibilità con le norme di origine elaborate dall'OMD (*organizzazione mondiale delle Dogane*);

– revoca o modifica.

Una Informazione Vincolante in materia di origine non più valida, può essere utilizzata per sei mesi ancora per quelle condizioni previste all'art. 12 par. 6 del codice.

Alla pari di una ***Informazione Tariffaria Vincolante*** **(v. parte II, cap. 6)**, una ***Informazione Vincolante in materia di Origine***, a norma dell'art. 5, 1° cpv., **impegna**, quanto ai suoi effetti, le Amministrazioni di tutti gli Stati membri della Comunità.

Le caratteristiche possono essere così sintetizzzate:

– **l'oggetto** di una Informazione Vincolante in materia di Origine è la determinazione dell'origine di una merce e delle circostanze per acquisire l'origine;

– il richiedente è qualsiasi persona che abbia validi motivi e che abbia presentato all'Autorità doganale una richiesta per il rilascio di una IVO; il titolare è la persona a nome della quale viene consegnata l'Informazione Vincolante;

– la **richiesta** di **Informazione Vincolante in materia di Origine** deve essere fatta per iscritto ed indirizzata, per il tramite delle dogane presso le quali si prevede di effettuare le relative operazioni, all'ufficio competente per il rilascio dell'IVO che per l'Italia è: **Agenzia delle Dogane – Area Gestione Tributi e rapporti con l'utenza – via Mario Carucci 71, 00143 Roma (**già Dipartimento delle Dogane e II.II. – Direzione Centrale dei Servizi Doganali – Divisione IV –);

– ogni domanda deve riguardare un solo tipo di "merce" e di circostanze atte all'acquisizione dell'origine;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– ogni richiesta di IVO deve, in particolare, contenere tutti gli elementi di informazione indicati all'art. 6, par. 3 comma B lettere da a) a k);

– l'IVO deve essere notificata al richiedente, mediante il formulario di cui all'allegato, entro il termine di 150 gg dalla data di accettazione da parte dell'ufficio che la rilascia;

– qualora la domanda a giudizio dell'ufficio che rilascia l'IVO non contenesse tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione di causa, lo stesso invita il richiedente a fornirli. Il limite previsto di 150 giorni per la notifica sarà valido dal momento in cui il citato ufficio avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per potersi pronunciare;

– le Dogane, prima di trasmettere la richiesta controlleranno la documentazione presentata, esprimendo, ove possibile, un proprio parere in merito e fornendo ogni utile informazione di cui eventualmente fossero in possesso;

– è ammessa la possibilità di ricorso contro la decisione relativa all'IVO prevista all'art. 243 del codice;

– l'IVO può essere invocata soltanto dal titolare. L'Autorità doganale può esigere che l'operatore indichi se sia in possesso, per le merci presentate, di una informazione di origine vincolante;

– il titolare di una informazione vincolante può avvalersene per una determinata merce solo se si è potuto accertare, con soddisfazione da parte delle Dogane, l'esatta corrispondenza tra detta merce e le circostanze determinanti per l'acquisizione dell'origine, e quelle descritte nelle informazioni presentate;

– il titolare della informazione vincolante, cessata di essere valida ai sensi dell'art. 12 par. 5 del codice, il quale desidera avvalersi della possibilità di invocarla per un determinato periodo, deve comunicarlo all'Autorità doganale fornendo, all'occorrenza, qualsiasi documento giustificativo necessario per verificare siano soddisfatte le condizioni previste a tale scopo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7.5. *Il Cumulo*

Le regole di origine prevedono il **cumulo** di **prodotti** di **origini diverse incorporati** in un altro **prodotto** finito al fine di determinare l'origine di quest'ultimo, sono contenute in ogni singolo Accordo stipulato tra la Comunità e gli altri Paesi aderenti.

Le norme d'origine, come sopra, occorre ribadire, uno strumento indispensabile per il corretto funzionamento degli accordi di libero scambio tra la Comunità e i suoi partners commerciali.

Considerata la **varietà delle fattispecie configurabili**, nonché le continue modifiche e deroghe, **si rinvia** al ***protocollo*, di norma il n. 4, relativo all'*"origine ed ai metodi di cooperazione amministrativa"*** contenuti in **ciascun** singolo **Accordo**.

Si è potuto rilevare che le **differenze esistenti** tra le **norme d'origine** contenute nei **vari Accordi** firmati dalla Comunità **costituiscono**, infatti, un ostacolo agli scambi. A seguito delle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994, è stato elaborato un programma inteso ad applicare **norme d'origine**

identiche nel quadro dell'accordo **SEE**, degli accordi con i paesi **EFTA** e degli accordi con i paesi dell'Europa centrale e orientale (**PECO**), i tre paesi baltici e la **Slovenia** (14 accordi).

È stato, pertanto, **elaborato** un **unico protocollo** relativo alle norme d'origine, che è stato **integrato nei 14 accordi in questione** ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1997. Di conseguenza, gli scambi tra tutti i paesi interessati sono stati posti sullo stesso piano. Il sistema è noto come «Sistema di cumulo paneuropeo», in seguito meglio descritto. Dal 1° gennaio 1999 è stata **inclusa** nel sistema, ma soltanto **per** quanto riguarda i **prodotti industriali**, la **Turchia**. Le innovazioni apportate possono così riassumersi:

– le definizioni di *cumulo bilaterale* e di *cumulo diagonale*, prima contenute in articoli distinti (v. artt. 3 e 4 di ciascun "Accordo di Associazione tra le Comunità Europee da una parte e ciascun Partner dall'altra), sono riprese in un unico articolo per ciascuna parte contraente;

– è inclusa la Turchia nel sistema del *cumulo pan*[illegible] per i prodotti industriali e per taluni prodotti agricoli;

– l'origine di un prodotto finito è determin[illegible]ese accordista [illegible]si effettua l'ultima trasformazione (escludendo le [illegible] minime).Qualche [illegible]e di produzione e/o trasformazione finale [illegible] originarie su [illegible] operazioni minime (v. art. 7, di ciascun ac[illegible]rigine è attribuita [illegible] che ha contribuito con il "valore aggiunto" [illegible] delle materie i[illegible]ate nella fabbricazione;

– nel caso di invio[illegible]venti origine [illegible]si o Territori, sul "certificato EUR 1" do[illegible]serita l'abb[illegible]ficiale di ciascun Paese;

– nella "[illegible]ione su fattura" [illegible]otti sono originari di più Paesi o Territori, [illegible]ere indicato il [illegible]breviazione Ufficiale di ciascuno, mentre per i "[illegible]odotti non ori[illegible]gine deve risultare chiaramente dalla fattura;

– le dichiarazioni fatte s[illegible]opia delle fatture sono accettabili;

– è "esportatore autorizzato" colui che può apporre le attestazioni di origine su fattura.Tale [illegible]si riferisce a chi è autorizzato, a prescindere se sia produttore o c[illegible]mente. Lo status di "esportatore autorizzato" è condizionato alla presentazi[illegible]a domanda scritta da parte dell'esportatore ed al rilascio della relativa autorizzazione.

Le autorizzazioni sono rilasciate dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane (v. parte III: organizzazione Uffici) all'esportatore che deve:

– effettuare con regolarità le operazioni, non rilevando invece il numero delle stesse;

– essere in grado di provare in qualsiasi momento il carattere originario delle merci da esportare;

– fornire garanzie sufficienti sia sul carattere originario delle merci che della sua attività;

– assumersi le responsabilità delle dichiarazioni emesse;

– conservare i documenti comprovanti l'origine della merce per un periodo di almeno tre anni;

– accettare in qualsiasi momento il controllo dell'Autorità doganale.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

In questa sede si espongono solo i **princìpi cardini** delle **regole del cumulo** che sono tuttavia anch'esse **in continua evoluzione**.

Al fine della determinazione dell'origine di un prodotto, **le regole del cumulo** permettono di **conferire ai prodotti incorporati**, originari **di Paesi partners**, la **stessa origine del prodotto fabbricato in un qualsiasi Paese di quelli aderenti all'Accordo**; pertanto è intuitivo come il rispetto di tale regola possa condizionare i prezzi e la produzione nei Paesi accordisti.

Si esaminano ora le caratteristiche e le regole che stanno alla base dei vari **accordi cui parte contraente certa è la Comunità Europea.**

7.5.1. *Cumulo regionale*

AMBITO DI APPLICAZIONE – nel quadro del Sistema delle Preferenze Generalizzate.

Paesi aderenti:

ASEAN: Associazione delle Nazioni dell'Asia del Sud-est
- Brunei,
- Derussalam,
- Indonesia,
- Malaysia,
- Laos,
- Singapore,
- Thailandia,
- Vietnam,
- Cambogia (dal 30/4/99).

M.C.A.C.: Mercato Comune dell'America Centrale
- Costa Rica,
- Honduras,
- Guatemala,
- Nicaragua,
- El Salvador,
- Panama (dal 1.6.2000).

Gruppo Andino:
- Bolivia,
- Colombia,
- Equador,
- Perù,
- Venezuela.

SAARC (Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del sud):
- Bangladesh,
- Bhutan,
- India,

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– Maldive,
– Nepal,
– Pakistan,
– Sri Lanka.

Regola Base del cumulo regionale (art. 72 e ss. DAC): se un determinato prodotto è fabbricato in un Paese qualsiasi appartenente ad uno dei menzionati gruppi Regionali, i prodotti e/o i materiali originari di altri Paesi del medesimo gruppo, utilizzati per la sua fabbricazione, sono considerati come se fossero originari del Paese dove è stato fabbricato il prodotto.

Quanto all'origine del prodotto finito, si deve far riferimento:

1. **al Paese** di ultima trasformazione, purché questa ecceda le trasformazioni minime (nel caso dei tessili si rinvia ai casi previsti dall'art. 16 del DAC)
oppure
2. **al criterio del valore aggiunto** (art. 72-bis DAC) del Paese di fabbricazione sia superiore al valore dei prodotti originari dei Paesi del Gruppo regionale interessato.

Esempio: un "prodotto" fabbricato in Malaysia, per la cui produzione hanno concorso:

15% parti originarie Indonesia — Paese ASEAN
15% parti originarie Singapore — Paese ASEAN
15% parti originarie Filippine — Paese ASEAN
35% parti originarie Giappone
20% valore aggiunto in Malaysia — Paese ASEAN

avrà un'origine ASEAN, in quanto in tale zona è stata rispettata la regola d'origine SPG del 60% di valore aggiunto prevista per quel dato tipo di prodotto; in particolare l'origine del prodotto sarà Malaysia, perché ivi è stata effettuata l'ultima operazione di lavorazione (che va al di là di quelle considerate minime) e, comunque, sempre Malaysia è riconducibile il maggior apporto, in termini di valore, rispetto a quello degli altri Paesi dell'area ASEAN.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

7.5.2. *Cumulo completo o totale*

AMBITO DI APPLICAZIONE – SEE, ACP (convenzione di Lomè), PTOM, MAGREB

SEE
– Islanda,
– Norvegia,
– Liechtenstein.

ACP numerosi Paesi di
– Africa,
– Caraibi,
– Pacifico.

PTOM

Paesi e Territori d'oltremare:

– per il **Regno di Danimarca**: Groenlandia,

– per la **Repubblica Francese**:
Territori: Nuova Caledonia, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna.
Ente territoriale: Mayotte, Saint-Pierre e Miquelon,

– per il **Regno dei Paesi Bassi**: Aruba, Antille Olandesi (Bonaire, Curaçao, Saba, Sant'Eustacchio, San Martino parte merid.),

– per il **Regno Unito ed Irlanda del Nord**: Anguilla, Georgia Australe, Isole Cayman, Isole Falkland, Isole Sandwich australi, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche, Monserrat, Pitcairn, Sant'Elena e dipendenze, Territori d'Antartico britannico, Territorio britannico dell'Oceano Indiano.

MAGREB

– Algeria,
– Marocco,
– Tunisia.

Regola base del cumulo totale: **si considera prodotto originario** di uno dei Paesi SEE, ACP, PTOM, MAGREB **quello ivi interamente ottenuto o trasformato, anche se di origine comunitaria,** che si sia sviluppato in tali Paesi di **una o più lavorazioni** e che **lì abbia ricevuto la lavorazione finale**.

TOLLERANZA GENERALE ACP/PTOM

Si ricorda che in alcuni accordi ACP, PTOM è prevista una tolleranza di valore nei confronti di prodotti che concorrono alla formazione del prodotto finito, purché il loro valore non superi il 10% di quello del prodotto finito senza che quest'ultimo perda il carattere di prodotto originario.

Tale regola si applica in genere ai prodotti industriali escluso i tessili.

DEROGHE

Per i Paesi ACP, PTOM (ma anche per i PVS) possono essere previste deroghe temporanee alle regole di origine, **al fine di non causare un pregiudizio grave ad uno o più settori economici dell'UE**, soprattutto quando si vogliono lanciare nuove industrie che sarebbero minacciate dalla produzione di questi Paesi.

Esempio: conserve di tonno degli stati ACP o PTOM, non usufruiscono dei benefici previsti, quando la loro introduzione nell'UE supera il contingente previsto.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

7.5.3. *Cumulo con Ceuta e Melilla*

AMBITO DI APPLICAZIONE: CEUTA E MELILLA

Si applicano le stesse regole previste per il cumulo totale e cioè **l'ultima lavorazione conferisce l'origine**; quindi i prodotti provenienti da Ceuta e Melilla acquistano origine ACP, PTOM quando sono **oggetto** di **ultima trasformazione** in tali Paesi.

7.5.4. *Cumulo bilaterale*

AMBITO DI APPLICAZIONE:

- **PVS** (Paesi in via di sviluppo)
- **Israele**,
- **Malta**,
- **Cipro**,
- **Efta**,
- **Peco**.

Machrak:
- Egitto,
- Giordania,
- Libano,
- Siria,

- **Croazia**
- **Ex. di Macedonia**,
- **Rep. di Bosnia-Erzegovina**.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Il Cumulo bilaterale consente di qualificare come originario il prodotto ottenuto in un Paese accordista con l'impiego di merce di un altro Paese accordista anche in assenza di una trasformazione sufficiente.

7.5.5. *Cumulo diagonale o "Pan-Europeo"*

Le norme d'origine devono essere sempre adattate alle esigenze tecniche, politiche ed economiche della zona di libero scambio alla quale si applicano. È stato pertanto necessario apportare delle modifiche alle norme entrate in vigore il 1° gennaio 1997; alcune sono state adottate e sono entrate in vigore rispettivamente il 1° gennaio 1999 e il 1° gennaio 2000.Il **cumulo diagonale o multilaterale** già riservato ai Paesi PECO ed EFTA è stato esteso ad altri Paesi accordisti a seguito di un Protocollo armonizzato adottato dal Consiglio – in vigore dal gennaio 1997 – comportante anche una modifica dei precedenti protocolli di origine.

AMBITO DI APPLICAZIONE:

SEE Spazio Economico Europeo (a partire dall'1.1.1994)
- Islanda,
- Norvegia,
- Liechtenstein.

EFTA Associazione Europea di libero scambio (istituita 1959)
- Islanda,
- Norvegia,
- Svizzera,
- Liechtenstein.

PECO: Paesi dell'Europa Continentale
- Repubblica Ceca,
- Repubblica Slovacca,
- Ungheria,
- Polonia,
- Bulgaria,
- Romania.

e
- Slovenia.

Paesi Baltici:
- Estonia,
- Lettonia,
- Lituania,

Regola base del **Cumulo diagonale europeo**: se alla produzione di un prodotto concorrono merci di più Paesi accordisti che non forniscono oggetto di lavorazione sufficiente, l'origine è attribuita dal prodotto il cui valore è più elevato; i prodotti che sono utilizzati per lavorazioni minime non hanno la loro origine.

Esempio:

A) prodotti originari della Comunità incorporano materiali originari di un Paese accordista: l'origine del materiale incorporato è da considerarsi assimilata a quella della Comunità;

B) un prodotto di origine italiana esportato in Slovenia dove lì subisce soltanto delle operazioni minime, le autorità Slovene rilasceranno un certificato EUR 1 con la dizione "Italia" o "CE" ed all'atto della reimportazione in Italia, sulla base della regola del "**no drawback**" (cioè del divieto di restituzione dei dazi) si dovrà concedere la preferenza al prodotto in questione (vedasi art. 3 protocollo 4 sull'origine).

La clausola del "**no drawback**" stabilisce, che i Paesi accordisti, non debbano concedere restituzione o esenzione di dazi ai materiali non originari utilizzati per la fabbricazione di un prodotto, il quale abbia acquistato l'origine in base agli accordi preferenziali. Si rinvia alla lettura della regola del "no drawback", contenuta in ciascun protocollo di origine, all'art. 15.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Appendice

Esempi riferiti alla "Regola del Trasporto Diretto"

Di seguito a quanto riportato al par. 7.4.1 si riportano alcuni esempi

Esempio n. 1

Nel caso in cui una compagnia di navigazione rilasci una polizza unica con l'indicazione del porto di partenza (e relativa nave), del porto di trasbordo (e relativa nave) e del porto di destinazione, detta polizza può essere considerata come il documento di trasporto unico di cui al punto a).

Esempio n. 2

Nel caso in cui si verifichi un cambio delle modalità di trasporto (ad esempio, da stradale a marittimo o da marittimo ad aereo) può essere ammesso o un documento di non manipolazione o un qualunque altro documento probatorio di vigilanza.

Esempio n. 3

Nel caso di trasbordo in alto mare (open sea) [illegible] nave, non previsto alla partenza, può essere sufficiente la dichiarazione c[illegible] dei due capitani [illegible] condizione che contenga indicazioni in ordine all'av[illegible] bordo.

Controlli relativi al trasp[illegible]

– Qualora la do[illegible]one esibita non si [illegible] sufficiente a comprovare l'avvenuto rispetto [illegible] sul trasporto [illegible] motivo anche della circostanza che dall'esame [illegible] mentazione stes[illegible] commerciale non venga acquisita la certezza [illegible] della merc[illegible] con quella presentata alla verifica, si potrà procedere [illegible] necessari cont[illegible] sando le Autorità competenti del Paese di transito, precisandone i motivi;

*– Per quanto co[illegible] l'esatta portata del termine "**qualsiasi documento probatorio**", di cui [illegible] dell'art. 78, § 2, lett. c) del DAC, come precisato dai competenti Servizi con[illegible] sua interpretazione ed applicazione ai singoli casi concreti è affidata esclusiv[illegible] alla dogana comunitaria che espleta le formalità di importazione delle relative merci, la quale è la sola in grado di valutare, sulla base di tutti gli elementi di cui dispone, l'attendibilità del documento all'uopo presentato dall'operatore;*

*– A solo titolo esemplificativo, si indicano, quali esempi di **documenti probanti**, la eventuale bolletta di transito, timbrata dalla dogana di uscita del Paese dove avviene il transito stesso, o la dichiarazione della "port Authority ", laddove questa esista, fermo restando che particolare importanza potrà essere attribuita anche ad altri elementi riscontrabili di volta in volta, come l'integrità di sigilli doganali originali . I sopraindicati criteri valgono in senso generale, qualunque sia il Paese di origine delle merci e qualunque sia il Paese che le stesse attraversano;*

– Una situazione particolare, invece, sussiste per le merci che, provenienti dalla Cina, attraversano Hong Kong. Infatti, in mancanza di Autorità doganali ad Hong Kong che potessero rilasciare l'attestazione indicata al paragrafo 2, punto b) del richiamato articolo 78, la Commissione europea ha raggiunto un accordo con le Autorità cinesi a fronte del quale la Società "China Inspection Company Ldt" (in appresso denominata C.I.C.L.) è stata autorizzata a rilasciare una certificazione sostitutiva (cfr., al riguardo, la circolare n. 82/D del 23.3.1996). Tale certificazione, che trova riscontro nell'ipotesi

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

legislativa di cui al punto c) del ripetuto articolo 78, può essere costituita, ai sensi di detto accordo, da:

- *1. un certificato di origine Form A recante l'impronta, nella casella 4, del timbro apposto dalla Società C.I.C.L., oppure*
- *2. un certificato di non manipolazione rilasciato dalla predetta Società, qualora il Form A sia stato spedito a destinazione della Comunità per via postale. Al riguardo, si è posto il problema dell'accettabilità o meno di certificati Form A che, pur spediti per via postale in luogo di essere accompagnati dal certificato di non manipolazione, siano muniti del timbro apposto dalla C.I.C.L. nella casella 4. In merito, sentiti anche i competenti Servizi della Commissione, si osserva che l'apposizione del timbro nella casella 4 del certificato Form A da parte dell'Organismo competente (nel caso di specie la C.I.C.L.) rappresenta, in linea generale, la regola di applicazione dell'Accordo; il fatto che sia anche prevista la possibilità di rilascio, da parte della medesima C.I.C.L., di un certificato di non manipolazione in luogo della certificazione da apporre nella casella 4 del Form A non deve essere inteso come l'unica alternativa bensì come una delle semplificazioni concesse all'operatore commerciale nel caso in cui il Form A non fosse disponibile al momento del transito della merce ad Hong Kong; ne consegue, quindi, che l'operatore possa presentare il solo certificato Form A munito della prescritta attestazione nella casella 4 anche successivamente rispetto al momento dell'importazione. Ciò non toglie, però, che all'atto dell'importazione della merce la dogana debba essere completamente soddisfatta della prova di origine presentata, nell'intesa che, ove dal suo esame emergano dubbi, si procede al controllo della sua autenticità, regolarità e della attestazione nella casella 4 ovvero del certificato di non manipolazione, presso le Autorità emittenti. I documenti di cui ai punti 1. e 2. [illegible] considerati "**documenti probatori**". Nel caso di **trasporto diretto** di [illegible] via Hong Kong, nessun altro documento probatorio potrà per[illegible]entato ai sensi dell'art. 78, paragrafo 2, punto c). Ai casi di specie, è [illegible] applicabile an[illegible] punto a) dell'art. 78, paragrafo 2, il quale rin[illegible]ttamente al "d[illegible] di trasporto unico che accompagna la [illegible] l'attraversam[illegible] di transito". Pertanto, ne consegue, a[illegible]che una polizza [illegible]asciata per il trasporto di merce dalla C[illegible]territorio dell'U.E. [illegible] il passaggio attraverso Hong Kong dev[illegible]nsiderata do[illegible]ettabile e sufficiente per certificare il tras[illegible]". Ciò anche [illegible] la polizza di carico sia rilasciata da [illegible] diversa dal C[illegible] della nave (ad esempio, dal vettore o d[illegible]ppresentante), te[illegible]che elemento rilevante non è il soggetto [illegible] il documen[illegible] venga rilasciato, a meno che la polizza non [illegible] nominativa, [illegible] altre attestazioni che essa contiene.*

Procedura di rilasc[illegible]torizzazione all'"esportatore abituale"

Rilascio delle [illegible]zazioni

Il rilascio delle autorizzazioni è affidato alle Direzioni regionali competenti per territorio.

Se l'esportatore che richiede l'autorizzazione abbia la sede principale in una città e mantenga invece la propria contabilità in una filiale posta in una città diversa dalla prima, e/o possieda unità di produzione poste in luoghi ancora diversi, in tal caso, o nei casi similari, la Direzione regionale competente al rilascio dell'autorizzazione è quella nella cui giurisdizione si trova la città nella quale la Ditta ha la propria sede amministrativa. Resta

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

so che in siffatti casi la Ditta istante dovrà concedere l'accesso in tutte le proprie filiali e unità di produzione, ai fini dei necessari controlli.

Accordi per i quali è rilasciata l'autorizzazione

Non è possibile rilasciare una generica autorizzazione valida per tutti i Paesi i cui Accordi prevedono, nel protocollo di origine, la figura dell'esportatore autorizzato. Per ogni nuovo Accordo dovrà perciò essere presentata, da parte del richiedente, una distinta istanza e l'Ufficio competente rilascerà la relativa autorizzazione eventualmente estendendo, se il richiedente medesimo sia già abilitato, quella esistente.

Nei casi di cumulo pan-europeo, tenuto conto che merci esportate in un determinato Paese potranno poi essere "cumulate" con altre merci ed acquisire, a seguito di lavorazione, l'origine di un Paese diverso, il rilascio dell'autorizzazione per uno solo, o soltanto per alcuni di tali Paesi sembra essere una inutile limitazione. Pertanto, in tal caso, per consentire il meccanismo del cumulo diagonale con tutti i Paesi che vi partecipano, l'autorizzazione di cui trattasi potrà essere rilasciata "per le esportazioni nei Paesi che partecipano al cumulo Pan-europeo".

Persona alla quale viene rilasciata l'autorizzazione

*Per i Paesi che partecipano al cumulo Pan-Europeo – Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein), Turchia, Macedonia, Lituania (limitatamente ai prodotti previsti nel relativo Accordo) l'autorizzazione (GUCE serie C n. 90 del 31 marzo 1999), viene concessa al **produttore** delle merci o al suo **commerciante** (compratore-rivenditore) a condizione che siano in grado di fornire e fornire le prove di origine quando le autorità doganali richieste in sede di esportazione. È esclusa la figura dello **spedizioniere** (v. voce doganale dalla quale è escluso lo status in questione.*

*Per i Paesi con i quali l'Unione ha concluso accordi di cooperazione nei quali è previsto un apposito protocollo sull'origine, laddove è contemplata la figura dell'esportatore autorizzato (Israele, Turchia, Stati ex Jugoslavia, Macedonia, Isole Faeroer, Tunisia, Marocco, Sud Africa e Messico) la suddetta concessione è limitata invece, per il momento, al solo **produttore** delle merci.*

Figure di esportatori autorizzati

Al riguardo è opportuno precisare che il concetto di esportatore autorizzato presente negli Accordi tra la CE e la Tunisia e tra la CE ed il Marocco è diverso da quello degli esportatori autorizzati di cui agli altri Accordi: mentre, cioè, in questi ultimi esportatore autorizzato è la persona autorizzata ad emettere, alle condizioni previste, "dichiarazione su fattura", negli Accordi tra CE e Tunisia e tra Ce e Marocco l'esportatore autorizzato non è autorizzato ad emettere dichiarazioni su fattura, ma ad usufruire, in presenza di determinate condizioni, di certificati EUR 1 previdimati.

*In effetti gli Accordi succitati prevedono, nell'articolo 27 del protocollo n. 4 relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, che la "dichiarazione su fattura" possa essere compilata soltanto per le spedizioni il cui valore non superi i 5.110 euro. In tali casi, peraltro, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva, così come non è prevista, con o senza autorizzazione, la possibilità di compilare **"dichiarazioni su fattura"** per spedizioni di importi **superiori ai 5.110 euro**.*

Nell'articolo 22 dei Protocolli** di cui si tratta è invece prevista la figura **dell'espor-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

tatore autorizzato *nel senso indicato al precedente paragrafo 1. In sostanza, nell'ambito di detti Accordi, l'esportatore che non può essere autorizzato, per le spedizioni di importi superiori ai 5.110 euro, a compilare "dichiarazioni su fattura", può invece essere autorizzato ad usufruire di certificati EUR 1 previdimati senza presentare all'ufficio doganale dello Stato o del territorio di esportazione, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di rilascio del certificato.*

La concessione dello status di ***esportatore autorizzato*** *ad usufruire di certificati previdimati presuppone che l'operatore sia già titolare della procedura domiciliata di esportazione di cui all'art.76, paragrafo 1, lettera c) del Codice doganale comunitario (unica tra le procedure semplificate che consente la non presentazione della merce in dogana) e che la titolarità di quest'ultima non dà comunque, automaticamente, diritto ad ottenere lo status di* ***esportatore autorizzato****.*

Ai sensi del citato articolo 22 dei Protocolli in questione, si precisa che:

- *l'autorizzazione dovrà contenere l'indicazione che l'esportatore è tenuto a compilare un formulario di domanda per ogni certificato EUR 1 utilizzato ed a conservarlo per almeno tre anni;*
- *la casella 7 del certificato* ***EUR 1*** *dovrà recare la dicitura "procedura semplificata";*
- *la casella 11 del medesimo certificato dovrà essere munita preventivamente del timbro dell'ufficio doganale competente e della firma di un funzionario del predetto ufficio. Al riguardo si precisa altresì che l'ufficio doganale competente al rilascio dei certificati previdimati è individuato nella* ***dogana di controllo*** *delle* ***procedure domiciliate*** *e che il timbro ufficiale apposto dalla medesima nella casella 11 non dovrà indicare alcuna data (le cifre del datario dovranno quindi essere posizionate sullo 0);*
- *la stessa casella 11 dovrà essere eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato; la data ivi riportata sarà quella dell'esportazione delle merci;*
- *la casella 13 dovrà indicare il nome e l'indirizzo dell'ufficio che ha rilasciato il certificato previdimato, competente ad effettuare il controllo del certificato medesimo.*

I certificati previdimati potranno essere rilasciati dalle dogane di controllo delle procedure domiciliate) soltanto agli esportatori autorizzati (dalle Direzioni Regionali) nell'ambito dei due Accordi precitati e di ogni altro Accordo contenente l'utilizzo dei medesimi.

Condizioni particolari

Per quanto riguarda l'esportatore autorizzato di cui all'Accordo CE-Messico, gli operatori dovranno impegnarsi a comunicare una volta all'Area Gestione Tributi i quantitativi di merci esportate rispondenti alle regole di origine specifiche previste, nell'ambito dei contingenti su taluni prodotti tessili, calzature, nelle appendici II e II a dell'allegato III dell'Accordo in questione. Tali dati dovranno essere trasmessi nella forma indicata nella "comunicazione relativa agli scambi commerciali" di cui alla GUCE serie C 187 del 6 luglio 2000(CR D97/98 ...).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

GIURISPRUDENZA

Sentenza del 26/9/2000 – Corte di Giustizia CE

Inadempimento di uno Stato – Libera circolazione delle merci – Procedure di blocco in dogana – Merci in transito – Diritto di proprietà industriale – Pezzi di ricambio per la riparazione di automobili.

Massima:

La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), dato che ha attuato, in base al "code de la proprietè intellectuelle", procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunita' europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro (in cui esse possono essere legalmente commercializzate).

Ordinanza del 14/7/2000 n. 290 – Corte Co

Reati in materia tributaria – Contr[illegible]oganale – Poss[illegible]finizione in via amministrativa, con estin[illegible] – Ritenuta c[illegible]a dell'amministrazione nel procedere a tal[illegible]e – Conseguent[illegible]a, violazione del principio di eguaglianza [illegible]principio di legal[illegible]e dell'effettibilità della tutela giurisdizionale – Sop[illegible]a depenalizz[illegible]ato – Restituzione degli atti al giudice rimett[illegible]cato in *G.U.* n. [illegible].2000).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Senten[illegible]/6/2000 n. 8341 – Corte di Cassazione – Sezione V – sentenza civile

TRIBUTI DOGANALI – R[illegible]UZIONE DELL'IMPOSTA – Diritti pagati prima dell'entrata in vig[illegible].P.R. n. 62/70 – Domanda di restituzione – Condizione per la presen[illegible]nza della merce negli spazi doganali – Necessità.

Massima:

La domanda di ripetizione dei maggiori diritti pagati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 62/70 era subordinata alla presenza delle merci importate negli spazi doganali, in forza dell'ultimo comma dell'art. 29 della legge doganale n. 1424/1940 all'epoca vigente, il quale stabiliva che, dopo l'asportazione delle merci, non fossero ammessi reclami «sulla qualificazione, sulla quantità, sul valore e sull'origine della merce» (*). Conf. a sent. Cass. n. 10921 del 4 novembre 1993.

Sentenza del 07/04/2000 n. 149 – Trib. Amm. Reg. Lazio

Monopoli e dogane – Accertamento doganale – Procedura semplificata – Art. 6, comma 3, D.M. n. 548 del 1992 – Autorizzazione – Revoca e presupposti – Individuazione. Atto amministrativo – Procedimento – Commissione di avvio –

(*) Massima tratta dal CED della Cassazione.

Revoca autorizzazione procedura semplificata di accertamento doganale – Previo sequestro materiale trasportato – Non occorre comunicazione.

Massima:

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 11 dicembre 1992, n. 548, il Direttore dei servizi doganali puo' revocare l'autorizzazione ad operare in regime di procedura semplificata sia quando sono venute meno le condizioni prescritte per il rilascio e non sono state rispettate le prescrizioni regolamentari, sia quando ritenga che vi sia pericolo o sospetto di abusi.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *Trattori stradali per semirimorchi - Estratto dal Cap. 87 TDC*

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI

Note

1. Questo capitolo non comprende i veicoli costruiti per circolare unicamente su rotaie.

2. Ai sensi di questo capitolo per «trattori» si intendono gli autoveicoli costruiti essenzialmente, per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportano alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione al loro uso principale, di utensili, sementi, concimi, ecc.

   Le macchine e gli organi di lavoro costruiti per attrezzare i trattori della voce 8701 come pure i materiali intercambiabili seguono il regime loro proprio, anche se sono presentati col trattore, siano essi montati o no su questo.

3. I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nelle voci da 8702 a 8704 e non nella voce 8706.

4. La voce 8712 comprende tutte le biciclette per ragazzi. Gli altri velocipedi [illegible] nella voce 9501.

Codice NC	Designazione delle merci	Dazio	Unità supplementare
1		3	4
8701	**Trattori (esclusi i carrelli [illegible] 8709):**		
8701 10 00	– **Motocoltivatori**	3	p/st
8701 20	– **Trattori stradali per semirimorchi:**		
8701 20 10	– – [illegible]	16	p/st
8701 20 90	– – altri	16	p/st
8701 30	– **altri, a cingoli:**		
8701 30 10	– – veicoli utilizzati per il [illegible] manutenzione delle piste da neve (-gatto delle nevi-)	esenzione	p/st
8701 30 90	– – altri	esenzione	p/st
8701 90	– altri:		
	– – trattori forestali (esclusi i motocoltivatori), a ruote:		
	– – – di potenza del motore:		
8701 90 11	– – – – inferiore o uguale a 18 kW	esenzione	p/st
8701 90 20	– – – – superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW	esenzione	p/st
8701 90 25	– – – – superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 59 kW	esenzione	p/st
8701 90 31	– – – – superiore a 59 kW ed inferiore o uguale a 75 kW	esenzione	p/st
8701 90 35	– – – – superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 39	– – – – superiore a 90 kW	esenzione	p/st
8701 90 50	– – – usati	esenzione	p/st
8701 90 90	– – altri	7	p/st
8702	**Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente:**		
8702 10	– **azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel):**		
	– – di cilindrata superiore a 2 500 cm^3:		
8702 10 11	– – – nuovi	16	p/st
8702 10 19	– – – usati	16	p/st

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 2 – *Certificato Modello A.TR. - (Fronte)*

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	**A.TR. N. A 000000**
	2. Documento di trasporto (indicazione facoltativa) N. ..... del .....
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	**4.** ASSOCIAZIONE tra la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e la TURCHIA
	5. Paese di esportazione | **6. Paese di destinazione** (1)
7. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	**8. Osservazioni**

(1) Indicare lo Stato membro o Turchia

9. N. d'ordine	**10. Marche, numeri, quantità e natura dei colli (per le merci alla rinfusa, menzionare, secondo il caso, il nome della nave, il numero del vagone o la targa del veicolo); designazione delle merci.**	**11. Peso lordo (kg) o altra misura (hl, m³, etc.)**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

12. VISTO DE	**13. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE**
Timbro Dichiarazione [illegible] esame Documento d'esportazione (2): modello ..... n. ..... del ..... Ufficio doganale: ..... Stato in cui il certificato è rilasciato: .... A ....., addì .... (Firma)	Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a ....., addì .... (Firma)

(2) Da riempire solo quando il paese di esportazione lo richiede

(segue)

Figura 2 – *(segue)* ***Certificato Modello A.TR. - (Retro)***

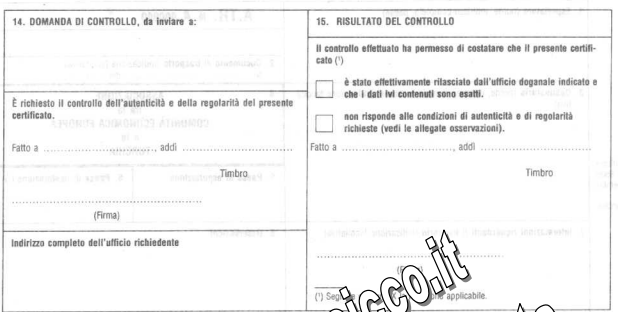

14. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:

È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....

(Firma)

Indirizzo completo dell'ufficio richiedente

15. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato ha permesso di costatare che il presente certificato (1)

☐ **è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.**

☐ **non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (vedi le allegate osservazioni).**

Fatto a ....., addì .....

Timbro

.....

(1) Segn... applicabile.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *IVO (All.to n. 1 bis al DAC) - (Fronte)*

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE **IVO**

1 Autorità doganale competente	**2** Riferimento IVO
	3 Data di inizio della validità anno mese giorno
4 Titolare (confidenziale)	**5** Data e riferimento della domanda anno mese giorno
	6 Classificazione delle merci ai fini della nomenclatura combinata (Classificazione a carattere indicativo e non vincolante nei confronti dell'amministrazione, salvo in caso di informazione tariffaria vincolante menzionata in riquadro).

Importante:

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafi 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, il presente documento è valido per tre anni dalla data di inizio della validità. Le informazioni fornite saranno inserite in una banca dati della Commissione europea ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, come da ultimo modificato. Il titolare ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente informazione vincolante in materia di origine (IVO).
Il titolare dell'IVO deve essere in grado di provare che le merci interessate e le circostanze che hanno conferito a queste il carattere originario corrispondono alle merci e alle circostanze descritte nell'informazione.

7 Descrizione delle merci

(all'occorrenza) composizione delle merci e metodi di esame utilizzati; denominazione commerciale; (confidenziale)

8 Paese d'origine e quadro giuridico (non preferenziale; riferimento all'accordo, comunicazione, regolamento; altro)

9 Giustificazione della [illegible] di origine da parte dell'[illegible] ottenute, ultima trasformazione sostanziale (articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92) lavorazione o trattamento, cumulazione [illegible]

Luogo

Data Firma Timbro
Anno Mese Giorno

13. *(segue)*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *(segue)* ***IVO (All.to n. 1 bis al DAC) - (Retro)***

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE **IVO**

10 Prezzo franco fabbrica (all'occorrenza) (confidenziale)	11 Riferimento IVO

12 Principali materiali utilizzati (all'occorrenza)	Paese d'origine	Voce SA/codice NC	Valore	(confidenziale)

Luogo

Data Anno Mese Giorno Firma Timbro

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 3 – *(segue)* ***IVO (All.to n. 1 bis al DAC)***

COMUNITÀ EUROPEA – INFORMAZIONE VINCOLANTE IN MATERIA DI ORIGINE

IVO

13 Riferimento IVO

14 Descrizione del procedimento che ha conferito alla merce il carattere originale (all'occorrenza) (confidenziale)

15 Lingua

DA DE EL EN ES IT NL

16 Riferimento ad una IVO o a una richiesta esistente

17 Riferimento a un'indicazione [illegible] o a una richiesta esistente

18 Parole chiave (* confidenziale)

19 La presente IVO è rilasciata sulla base degli elementi forniti dal richiedente

Descrizione Opuscoli Fotografie Campioni Altro

Luogo

Data

Anno Mese Giorno

Firma

Timbro

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 4 – *Certificato di Origine (All.to n. 12 al DAC) - Originale*

1 Speditore *(riservato alla traduzione)*

N. 000000
(riservato al numero di rilascio)

ORIGINALE
(riservato alla traduzione)

2 Destinatario *(riservato alla traduzione)*

COMUNITÀ EUROPEA
(riservato alla traduzione)

CERTIFICATO DI ORIGINE
(riservato alla traduzione)

3 Paese d'origine *(riservato alla traduzione)*

4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
(riservato alla traduzione)

5 Osservazioni *(riservato alla traduzione)*

6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci
(riservato alla traduzione)

7 Peso lordo (kg) *(riservato alla traduzione)*

8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENCATE SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3
(riservato alla traduzione)

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente
(riservato alla traduzione)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 5 – *Certificato di Origine (All.to n. 12 al DAC) - Copia*

1 Speditore *(riservato alla traduzione)*

N. 000000
(riservato al numero di rilascio)

COPIA
(riservato alla traduzione)

2 Destinatario *(riservato alla traduzione)*

COMUNITÀ EUROPEA
(riservato alla traduzione)

CERTIFICATO DI ORIGINE
(riservato alla traduzione)

3 Paese d'origine *(riservato alla traduzione)*

4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
(riservato alla traduzione)

5 Osservazioni *(riservato alla traduzione)*

6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli, denominazione delle merci
(riservato alla traduzione)

7 Quantità
(riservato alla traduzione)

8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENCATE SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3.
(riservato alla traduzione)

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente
(riservato alla traduzione)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 6 – *Certificato di Origine (All.to n. 12 al DAC) - Richiesta di rilascio - (Fronte)*

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000 *(Numero d'ordine di rilascio)*	RICHIESTA DI RILASCIO
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o «all'ordine»)	COMUNITÀ EUROPEA CERTIFICATO DI ORIGINE	
	3 Paese d'origine («Comunità Europea» o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	
6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura «in massa»)		7 Qu

8 Il firmatario,

— RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3.

— DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonché i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci.

— S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.

9 Richiedente (se non è lo speditore)

Luogo e data — Firma del richiedente (*)

(*) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 6 – *(segue)* ***Certificato di Origine (All.to n. 12 al DAC) - Richiesta di rilascio - (Retro)***

(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

ARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Il certificato e la domanda non possono presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.

3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.

Figura 7 – *Certificato di Origine (All.to n. 13 al DAC) - Per prodotti agricoli*

1 Speditore	**CERTIFICATO D'ORIGINE** **per l'importazione di prodotti agricoli nella Comunità economica europea** **N.** **ORIGINALE**
2 Destinatario (indicazione facoltativa)	**3** AUTORITÀ PREPOSTA AL RILASCIO
	4 Paese d'origine
NOTE A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione d'immissione in libera pratica, nell'ufficio doganale competente nella Comunità.	**5** Osservazioni
6 Numero d'ordine — Marche e numeri — Numero e natura dei colli — DESIGNAZIONE DELLE MERCI	**7 Massa lorda e netta (kg)**
8 SI CERTIFICA CHE I SUMMENZIONATI PRODOTTI SONO ORIGINARI DEL PAESE INDICATO NELLA CASELLA 4 E CHE LE INDICAZIONI DELLA CASELLA 5 SONO ESTATTE **Luogo e data del rilascio :** **Firma :** **Timbro dell'autorità preposta al rilascio :**	
9 SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELLA COMUNITÀ	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 8 – *Certificato di Origine (All.to n. 17 al DAC) - Modello A - Caratteristiche*

CERTIFICATO DI CORIGINE, MODULO A

1. Il certificato di origine deve essere conforme al modello che figura nel presente allegato. Le note riportate sul retro del certificato non devono obbligatoriamente essere redatte in inglese o in francese. Il certificato, invece, è redatto in inglese o in francese. Se è compilato a mano, si deve fare uso dell'inchiostro e del carattere stampatello.

2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm; è ammessa, per la lunghezza, una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Si deve utilizzare una carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m^2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

   Quando i certificati comportano più copie, soltanto il primo foglio, che costituisce l'originale, deve avere un fondo arabescato di colore verde.

3. Ogni certificato reca un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

4. I certificatio il cui modello figura nel presente allegato devono essere accettati a decorrere dal 1° gennaio 1996; tuttavia, i certificato conformi al precedente modello 1992 possono essere presentati fino al 31 dicembre

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 9 – *FORM A (All.to n. 17 al DAC)*

1. Goods consigned from (exporter's business name, address, country)			Reference No **GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES** **CERTIFICATE OF ORIGIN** **(Combined declaration and certificate)** **FORM A**			
2. Goods consigned to (consignee's name, addres, country)			Issued in …… (country) See notes overleaf			
3. Means of transport and route (as far as known)			4. For official use			
5. Item numeber	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages; description of goods	8. Origin criterion (see notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity	10. Number and date of invoices	
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. …… Place and date, signature and stamp of certifying authority			12. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in …… (country) and that they comply with the origin requirements specified for those goods in the generalized system of preferences for good exported to …… (importing country) …… Place and date, signature of authorized signatory			

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 10 – *Dichiarazione su fattura (All.to n. 18 al DAC)*

DICHIARAZIONE SU FATTURA

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n° ... ([1])) dichiara che, salvo indicazioni contrarie, le merci sono d'origine preferenziale...([2]) ai sensi delle regole d'origine del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità Europea.

Versione francese .

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... ([1])) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... ([2]) au sens des règles d'origine du Système des préférences tarifaires généralisées de la Communauté européenne.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... ([1])) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin ([2]) according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Community.

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

... dell'esportatore; inoltre ... della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo ... ([4])

([1]) Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 90 bis, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore autorizzato deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

([2]) Indicazione obbligatoria per determinare l'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

([3]) Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

([4]) Cfr. articolo 90, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Figura 11 – *Certificato EUR 1 (All.to n. 21 al DAC) - Caratteristiche*

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1
E RELATIVA DOMANDA

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il certificato è compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato o del territorio d'esportazione. Se è compilato a mano, si deve far uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm; è ammessa, per lunghezza, una tolleranza di 5 mm in meno e di 8 mm in più. Deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso minimo di 25 g/m². Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da rivelare qualsiasi falsificazione effettuata con mezzi meccanici o chimici.

3. Le autorità competenti di uno Stato o del territorio di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne la stampa a tipografie da esse autorizzate. In questo secondo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia o il segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato reca inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 12 – *Certificato EUR 1 (All.to n. 21 al DAC)*

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	**EUR. 1** **N. A 000.000**
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro
3 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa	**2 Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra** ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)
	4. Paese, gruppo di paesi o territori di cui i prodotti sono considerati originari / **5 Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	**7 Osservazioni)**

8 N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	**9 Massa lorda (kg) o altra misura** (l, m², ecc)	**10 Fatture** (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DO Dichiarazione cer Documento d'esp Modello.....n. ..... Del ..... Ufficio doganale..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato ..... A....., addì..... ..... (Firma)	**Timbro**
12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato, Fatto a ....., addì .... (Firma)	

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 12 – *(segue)* ***Certificato EUR 1 (All.to n. 21 al DAC)***

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (1)
	☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.
E' richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato	☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).
Fatto a ....., addì ..... Timbro	Fatto a ....., addì .....
..... (Firma)	..... (1) ... con una X la casella utile.

NOTE

1. Il certificato non de... ...raschiature né correzioni ... modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le ... ...ed aggiungendo, se del ... ...gni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha com... ...e visitata dalle autorità doga... ...ritorio in cui il certificato è rilasciato
2. Fra ... ...ati nel certificato non devono ... ...linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero ... ...dine immediatamente ... ...deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono ... ...sere sbarrati in modo da ... ...e ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte s... ...commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 13 – *Domanda per il rilascio dell'EUR 1 (All.to n. 21 al DAC)*

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000 Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra ..... e ..... (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario(nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	**4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari**	**5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione**
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	**7. Osservazioni**	

8. N. D'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	**8. Massa lorda (kg) o altra misura** (l, m³, ecc.)	**9. Fatture** (indicazione facoltativa)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 13 – *(segue)* ***Domanda per il rilascio dell'EUR 1 (All.to n. 21 al DAC)***

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....

.....

.....

.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ([1]):

.....

.....

.....

.....

M'IMPEGNO a presentare, [illegible] delle autorità competenti, [illegible] cazione supplementare che dette autorità ritenessero [illegible] per il rilascio del certificato [illegible] come pure ad accettare qualunque controllo e [illegible] questo da parte di dette autorità [illegible] contabilità e delle circostanze relative alla [illegible] delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato [illegible] per queste merci.

Fatto a ....., addì .....

.....

(Firma)

([1])Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 14 – *Dichiarazione su fattura (All.to n. 22 al DAC)*

Versione spagnola

El exportador de los produactos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° . . . .[1]) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .[2].

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr....[1]), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .[2].

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtiger Ausführer; Bewilligungs-Nr....[1]) der Waren, anf die sich dieses Handeispapier bezieht, erklärt, daß diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegunstigte . . . Ursprungswaren sind[2].

Versione greca

Ο εξαγογεας των προιοντων που καλυπτονται απο το παρον εγγραφο (αδεια τελωνειου υπ'αριθ[1]) δηλωνει οτι, εχτος εαν δηλωνεται σαφως αλλως τα προιοντα αυτα ειναι προτιμησιακτησ καταγως[2].

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . .[1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of . . . preferential origin[2].

Versione francese

L'exportateur des produirs couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . .[1]) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ..[2].

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate dal presente documento (autorizzazione doganale n....[1]) dichiara che, salvo indicazione contraria, esplicita, le merci sono di origine preferenziale ...[2].

Olandese

De exportour van de goederen waerop dit document van toepassing is (donanevergunning nr....[1]), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiele .....oorsprong zijn[2].

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°....[1]), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos são de origem preferencial ...[2].

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 14 – *(segue)* ***Dichiarazione su fattura (All.to n. 22 al DAC)***

Versione finnica

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . . [1]) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita [2].

Versione svedese

Exportoren av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr.... [1]) försä krar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberittigande . . . ursprung [2]

.....

(Luo[illegible]

.....

(Firma d[illegible]e, inoltre, il cognom[illegible]ersona che [illegible]chiarazione deve es[illegible]modo legibile[illegible]

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

---

[1] Se la dichiara[illegible]tura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore deve essere [illegible] in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco.

[2] Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l'esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente mediante la sigla "CM".

[3] Queste indicazioni possono essere omesse se contenute nel documento stesso.

[4] Cfr. articolo 117, paragrafo 5. Nei casi in cui l'esportatore non e tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

Figura 15 – *Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale* [1]

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note seguenti. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci qui di seguito descritte:

_____ [1]
_____ [2]
_____
_____

che sono regolarmente fornite a _____ [3] sono originarie _____ [4] e rispondono alle norme in materia di origine che regolano gli scambi preferenziali con [5].

La presente dichiarazione vale per tutti i successivi invii di detti prodotti dal _____ al _____ [6]

Si impegna ad informare immediatamente _____ della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità [illegible] tutta la necessaria documentazione giustificativa.

_____ [7]
_____ [8]
_____ [9]

NOTE
[1] Descrizione [illegible]
[2] Designazione commerciale [illegible] a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.
[3] Nome della società rilasciante.
[4] La Comunità, lo Stato membro o un paese partner.
[5] Indicare [illegible] i partner interessati.
[6] Inserire le [illegible] periodo non dovrebbe superare i 12 mesi.
[7] Luogo e [illegible]
[8] Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.
[9] Firma.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[1] Titolo così modificato dalla rettifica pubblicata nella *GUCE* 29 giugno 2002, L 170.

Figura 16 – *Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale*

La dichiarazione fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completato secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel documento allegato, dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci rifornite [1]	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati [2]	Valore dei materiali non originari utilizzati [3]
			Totale:

2. Tutti i materiali utilizzati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

_____ [4]
_____ [5]
_____ [6]

[1] Se la fattura, il bollettino di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.
Esempio:
Il documento copre diversi modelli di motore elettrico contemplati alla voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di lavatrici della voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori varia da un modello all'altro. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi, in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

[2] Da riempire se necessario.

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 16 – *(segue)* ***Dichiarazione del fornitore per prodotti che non hanno carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale***

Esempio:
Le norme per gli indumenti dell'ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi, se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.
Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

[3] Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.
Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, specificare il valore esatto per unità delle merci indicate nella colonna 1.

[4] Luogo e data.

[5] Nome e funzione, nome e indirizzo della società.

[6] Firma.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 17 – *Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale*

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte nel presente documento, che sono regolarmente inviate a _____ [1], dichiara che:

1. Per la fabbricazione di queste merci sono stati utilizzati nella Comunità i seguenti materiali non originari della Comunità:

Descrizione delle merci [2]	Descrizione dei materiali non originari utilizzati	Codice SA dei materiali non originari utilizzati [3]	Valore dei materiali non originari utilizzati [4]
			Totale:

2. Tutti gli altri materiali impiegati nella Comunità per fabbricare queste merci sono originari della Comunità.

La presente dichiarazione è valida per tutti i successivi invii di detti prodotti dal _____ [5].

Si impegna a segnalare immediatamente _____ della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa.

_____ [6]
_____ [7]
_____ [8]

[1] Nome e indirizzo del cliente.
[2] Se la fattura, il bollettino di consegna o un altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a più merci, o a merci che non incorporano la stessa percentuale di materiali non originari, il fornitore deve differenziarle chiaramente.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 17 – *(segue)* ***Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti non aventi carattere originario nell'ambito di un regime preferenziale***

Esempio:
Il documento copre diversi modelli di motore elettrico contemplati alla voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di lavatrici della voce 8450. La natura e il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei motori varia da un modello all'altro. I modelli devono essere elencati separatamente nella colonna 1 e i dati richiesti nelle altre colonne devono essere forniti per ciascuno di essi, in modo che il produttore delle lavatrici possa valutare correttamente il carattere originario di ciascuno dei suoi prodotti a seconda del tipo di motore incorporato.

[3] Da riempire se necessario.
Esempio:
Le norme per gli indumenti dell'ex capitolo 62 consentono l'utilizzazione di filati non originari. Quindi, se un produttore francese di abbigliamento utilizza materiali tessuti in Portogallo a partire da filati non originari, il fornitore portoghese deve indicare soltanto «filati» come materiali non originari nella colonna 2 della sua dichiarazione. Il codice SA e il valore del filato sono irrilevanti.
Un'azienda che produce fili di ferro contemplati alla voce 7217 dell'SA a partire da barre di ferro non originarie deve indicare «barre di ferro» nella colonna 2. Se il filo di ferro deve essere incorporato in un macchinario per il quale la norma di origine stabilisce un limite in percentuale sul valore dei materiali non originari utilizzati, il valore delle barre deve essere indicato nella colonna 4.

[4] Per «valore» si intende il valore doganale dei materiali al momento dell'importazione o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella Comunità.
Per ciascun tipo di materiale non originario utilizzato, [illegible] verificare il valore fatto per unità delle merci indicate nella colonna [illegible].

[5] Inserire le date. Il periodo non dovrebbe [illegible] dodici mesi.

[6] Luogo e data.

[7] Nome e funzione, ragione [illegible] dirizzo della società.

[8] Firma.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 18 – *Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4* [1]

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il formulario sul quale viene rilasciato il certificato d'informazione INF 4 deve essere stampato su carta collata bianca per scrittura, non contenente pasta meccanica, di peso compreso tra 40 e 65 grammi/m².

2. Il formato del certificato è di 210 × 297 mm.

3. La stampa dei formulari spetta agli Stati membri; i formulari recano un numero di serie che ne consente l'identificazione e sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

COMUNITÀ EUROPEA

1. Fornitore (Nome e indirizzo completo, paese)	**INF 4** **N. 000.000 CERTIFICATO DI INFORMAZIONE** **per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni di fattura e dei fogli**
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo, paese)	
3. Fattura(e) n. [1] [2]	Prima di compilare il formulario, consultare le note a tergo **4.**
5. Numero d'ordine – Marche e numeri – Numero e natura dei colli – Designazione delle merci	**6. Massa netta (kg) o altra misura (l, m3, ecc.)**
7. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata: **o** _____ **corretta** **o** _____ **non corretta** Paese in cui il certificato è rilasciato _____ Luogo e data _____ (Firma) Timbro	**8. DICHIARAZIONI DEL FORNITORE** Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e [4] o sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato o sulla mia dichiarazione a lungo termine del _____ (data) è/sono esatta/e. Luogo e data _____ (Firma)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(segue)

[1] Allegato così sostituito dalla rettifica pubblicata nella *GUCE* 29 giugno 2002, L 170.

Figura 18 – *(segue)* ***Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4***

[1] L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.
[2] Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.
[3] Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.
[4] Indicare la menzione esatta.

Note

1. I certificati non devono contenere né cancellature, né alterazioni. Le eventuali modifiche devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se necessario, quelle volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dalla persona che ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o del territorio che rilascia il certificato.

2. Non bisogna lasciare spazi tra una voce e l'altra e ogni voce deve essere preceduta da un numero d'ordine. Si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima voce. La parte non riempita deve essere sbarrata per rendere impossibile aggiunte successive.

3. Le merci devono essere descritte conformemente alla prassi commerciale e in maniera sufficientemente particolareggiata per consentirne l'identificazione.

4. I formulari devono essere compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità. Le autorità doganali dello Stato membro che deve fornire o ricevere le informazioni possono richiedere una traduzione dei documenti presentati nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 18 – *(segue)* ***Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4***

COMUNITÀ EUROPEA

1. Fornitore (Nome e indirizzo completo, paese)	**INF 4** **N. 000.000** **CERTIFICATO DI INFORMAZIONE** **per agevolare il rilascio dei certificati di circolazione EUR 1 e la compilazione delle dichiarazioni su fattura e dei formulari EUR 2**
2. Destinatario (Nome e indirizzo completo, paese)	
3. Fattura(e) n. [1] [2]	Prima di completare il formulario, consultare le note a tergo
	4. Osservazioni
5. Numero d'ordine – Marche e numeri – Numero dei colli – Designazione delle merci [3]	**6. Massa netta** (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)
	DICHIARAZIONI DEL FORNITORE Il sottoscritto dichiara che la/e dichiarazione/i relativa/e al carattere di origine delle merci di cui alla casella n. 5 e [4] o sulla/e fattura/e di cui alla casella n. 3 e allegata/e al presente certificato o sulla mia dichiarazione a lungo termine del _____ (data) è/sono esatta/e. Luogo e data _____ (Firma)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[1] L'espressione «fattura» si riferisce ugualmente a qualsiasi bolletta di spedizione o altro documento commerciale relativo all'invio o agli invii in questione e sul quale o sui quali la dichiarazione o le dichiarazioni sono state effettuate.

[2] Questa casella non deve essere compilata nel caso delle dichiarazioni a lungo termine.

[3] Le merci di cui alla casella n. 5 devono essere descritte in base alla prassi commerciale vigente e in modo sufficientemente particolareggiato per consentire la loro identificazione.

[4] Indicare la menzione esatta.

Figura 18 – *(segue)* ***Certificato d'informazione INF 4 e domanda di certificato d'informazione INF 4***

Dichiarazione del fornitore

Il sottoscritto, fornitore delle merci descritte a fronte,

DICHIARA che le merci soddisfano le condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare le condizioni di cui sopra;

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi [1]:

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

[1] Per esempio, documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti trasformati o alle merci riesportate tal quali.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

8 *Valore delle merci in Dogana*

SOMMARIO: 8.1. Il valore della merce in Dogana: caratteristiche ed aspetti connessi alle frodi. – 8.2. Il valore dell'effettiva transazione. – 8.3. Metodi alternativi o sostitutivi. – 8.4. La base imponibile ai fini del dazio. – 8.5. Rilevanza del luogo di introduzione delle merci ai fini del valore. – 8.6. I tassi di cambio per la determinazione del valore (artt. da 168 a 172 DAC). – 8.7. Supporti informatici . – 8.8. Merci deperibili (artt. da 173 a 177 DAC). – 8.8.1. Il Regime dei "Prezzi di entrata". – 8.9. Il documento D.V.1. – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- **Artt.: da 28 a 36 CDC**
- **Artt.: da 141 a 181 bis DAC; All.ti al DAC da 23 a 29.**

Sintesi: *La determinazione del valore della merce in Dogana, prevista dalla legislazione comunitaria (CDC), mutua le procedure dagli accordi negoziati internazionali tenutisi in sede GATT.*

L'argomento costituisce uno dei più problematici enigmatici della materia doganale dovuto soprattutto a problemi applicativi ed interpretativi derivanti dalla necessità di adattare la fattispecie astratta prevista dal Legislatore comunitario (artt. da 28 a 36 CDC) al caso concreto, spesso in tale settore caratterizzato da differenziata casistica.

L'argomento riveste particolare rilevanza soprattutto nella "dichiarazione in Dogana" (v. voce: [illegible]), nella compilazione del "documento unico" (v. voce: DAU) e soprattutto dell'[illegible] determinazione dell'[illegible] cui applicare il tributo (v. voce: Tributi doganali).

Il criterio base seguito per la determinazione del "valore della merce" è quello del "valore di transazione", ossia il valore netto di fattura pagato o da pagare oltre ulteriori oneri, salvo successivi controlli atti ad accertare la conformità all'effettivo valore dichiarato. Sono previsti altri cinque criteri alternativi o sostitutivi di valutazione ciascuno residuale rispetto al precedente.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

8.1. *Il valore della merce in Dogana: caratteristiche ed aspetti connessi alle frodi*

L'esatta determinazione del valore delle merci costituisce un elemento importante ai fini:

– dell'**accertamento**, per determinare l'esatto importo sul quale verrà applicato il **tributo** (*risorse proprie + fiscalità interna*; v. voce: –);

– delle **misure di politica economica e commerciale**; si pensi ad una sottofatturazione al fine di non superare i limiti quantitativi massimi previsti per determinate merci soggette a "contingenti ad valorem"; il che significa che tale merce, soggetta a dazi ad valorem (v. voce: *Tributi doganali* e *TDC*) può essere **importata entro un determinato limite quantitativo** o che **beneficia di agevolazione** entro il contingente previsto; pertanto nel caso in esame, una sottofatturazione, per merce **contingentata** permette di **raggirare** tale misura.

Si possono perpetrare, pertanto, attraverso false dichiarazioni sul valore effettivo delle merci, oggetto di una transazione commerciale internazionale, numerose frodi ai danni degli interessi economici e finanziari comunitari e nazionali.

La **sottofatturazione all'importazione**, ad esempio, comporta un minor introito dei dazi e delle altre imposte gravanti sul bene, come l'IVA; si ricordi che il dazio concorre a formare la base imponibile ai

Al fine di chiarire tale concetto si considera il seguente esempio:

su merce acquistata in un Paese te[illegible] di € 100.000 [illegible] questo già comprensivo degli oneri che [illegible] a formare la base imponibile ai fini del dazio, come gli imballaggi, [illegible] di spedizione e commissioni, ecc.), va calcolato il "dazio", ipotizzando del valore del bene pari a 7.000 €, tale importo andrà a sommarsi [illegible] della merce (valore [illegible] 100.000 + dazio, 7.000) per ottenere la base imponibile ai fini IVA, [illegible] D.P.R. n. 633/72), che risulterà essere pari a [illegible], sui quali verrà [illegible] l'aliquota IVA nella misura prevista per [illegible], es. 20%, pari a [illegible].

Concludendo possiamo [illegible] importatore, in questo caso, su un bene di 100.000 € di valore dovrà [illegible].000 € per il dazio e 2.140 € per l'IVA.

La **sovrafatturazione sia all'importazione che all'esportazione**, invece, se apparentemente [illegible]sta, nel caso di importazione, la pretesa erariale con un maggiore introito dei dazi che della fiscalità interna, e nel caso di esportazione, permette la costituzione o l'aumento del "plafond" (consentendo così l'importazione di merci senza il pagamento dell'IVA afferente; v. voce: *IVA all'importazione*), determina, in entrambi i casi, ma con modalità diverse, il trasferimento di capitali all'estero, fuori dei canali bancari ufficiali, di chi soprattutto in periodi di inflazione molto elevata voglia mettere ingenti somme al riparo da tale fenomeno congiunturale, o di chi voglia costituire una disponibilità di fondi all'estero per finalità connesse ad attività illegali.

Mendaci dichiarazioni di valore vengono realizzate per lo più con:

– omissione delle spese che concorrono alla determinazione della base imponibile (spese di trasporto, commissioni, ecc.);

– doppia fatturazione, una da presentare all'Autorità doganale per regolarizzare le operazioni di import o export, l'altra invece rispecchia la reale transazione;

– parziale pagamento in contanti della merce ed emissione della fattura, da pre-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sentare all'Autorità doganale, pari all'importo residuale da regolarizzare eventualmente tramite banca, in modo tale da giustificare la movimentazione di capitali in caso di un eventuale riscontro incrociato (banca/impresa) da parte degli organi tributari.

8.2. *Il valore dell'effettiva transazione*

Abbandonando gli aspetti relativi alla patologia del sistema, il **valore di riferimento** da prendere quale **base imponibile** è il **"valore di transazione"**, cioè quello di fattura a condizione che tale valore rispecchi effettivamente una compravendita indipendente, cioè senza "legami" particolari tra le parti.

Gli accordi internazionali recepiti a livello di legislazione doganale comunitaria dal CDC stabiliscono che, **salvo casi di fondato sospetto (art. 181-bis DAC)**, deve essere **preso in considerazione "il valore della transazione" anche se di molto inferiore a quello di mercato**.

Qualora vi fossero invece vincoli finanziari, di varia natura, tra venditore e compratore si inverte l'onere della prova; sarà l'operatore che dovrà dimostrare che tale vincolo non abbia influito sul prezzo.

8.3. *Metodi alternativi o sostitutivi*

Oltre al metodo di valutazione **dell'effettiva transazione, cioè** quello della valutazione in base al prezzo effettivamente pagato o da pagare alle condizioni previste dall'art. 29 (cioè in assenza di legami tra acquirente e venditore o altre forme di limitazione o condizione che possano influire sul valore della merce), il CDC ne prevede **altri alternativi**:

1. **Valore di transazione di merci identiche**: viene messa a confronto (art. 150 DAC) con il valore di un **prodotto identico** nel Paese di origine dello stesso, ed esportato nella UE, in un periodo di tempo prossimo al momento in cui deve essere effettuata la valutazione. Il metodo richiede di disporre di un listino prezzi del Paese di origine o altre fonti di informazione, cosa spesso molto difficile; altrimenti si passa al metodo successivo.

2. **Valore di transazione di merci similari**: analogo al secondo, ma più elastico in quanto riferito a merci non identiche ma dalle caratteristiche similari.

3. **Valore di sotto**: si prende a riferimento il prezzo unitario di vendita nell'UE di beni importati, in un periodo non lontano da quello della valutazione, aventi le stesse caratteristiche; a tale prezzo vengono sottratti gli oneri (spese trasporto, assicurazione, ecc.).

4. **Valore ricostruito**: costo di produzione + spese di commercializzazione (art. 153, par. 2, DAC).

5. **Valore equo**: costituisce l'ultimo rimedio e consiste nello stabilire il valore

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

(art. 31 CDC) in maniera adeguata. Metodo utilizzato per lo più per merci usate, il cui valore spesso è legato a vari fattori; ad esempio: collezionismo, antiquariato, esposizione, ecc.

Ognuno di questi metodi è **residuale rispetto al precedente**.

8.4. *La base imponibile ai fini del dazio*

Costituiscono base imponibile e quindi devono essere **aggiunti** al valore di transazione, qualora non siano in esso inclusi (art. 32 CDC):

– **spese di trasporto** (detto *nolo*) fino al confine comunitario per il dazio; per l'IVA invece, ai fini della base imponibile viene calcolato l'intero nolo, cioè fino a destino;

– **contenitori ed imballaggi**;

– **valori** dei prodotti e **servizi utilizzati** nella [illegible]**ione e vendita** (stampi, matrici, lavori di ingegneria, design);

– **assicurazione**;

– **commissioni di vendita** (spese [illegible]esentanza, co[illegible] sostenute dal venditore).

Diversamente, la *co[illegible]ne di acquisto* ([illegible] riferita al proprio rappresentante, cioè le so[illegible]sate da un impo[illegible]suo agente per il servizio da questi fornito [illegible]esentarlo al m[illegible] acquisto delle merci) nonché le *spese* sost[illegible]ne in territorio [illegible]bergo, traduttrice, ecc.) **non concorrono a fo[illegible]re il valore** [illegible] al riguardo si veda la sent. della CGCE del 5/12/2002, in *GUCE* C del [illegible], riportata in Appendice al capitolo.

L'elenco co[illegible] egli **elementi concorrenti** alla costituzione della **base imponibi**[illegible] nel CDC **all'art. 32**. Il DAC specifica, chiarendo il significato da da[illegible]cune espressioni riportate nell'art. 32 citato, che è irrilevante la "**residenza**" del beneficiario del pagamento del corrispettivo o del diritto di licenza (artt. 157 e 162 DAC).

Restano **esclusi** invece dalla dichiarazione del **valore in Dogana (art. 33** CDC) purché **distinti**, cioè specificati separatamente ed indicati in termini monetari sul titolo o sulla fattura del prezzo pagato o da pagare, **tutte quelle spese o servizi che si dovranno sostenere dopo l'importazione, o dopo l'introduzione della merce nel territorio doganale comunitario** (le spese di trasporto dal confine comunitario a destino, le spese relative al diritto di riproduzione, gli interessi per il pagamento differito, istruzioni o dati contenuti nei supporti informatici).

Nel caso di acquisto, come avviene ad esempio in Cina, di *"quote" di contingenti* per l'esportazione vendute all'asta ad opera dei preposti organismi cinesi, i relativi importi pagati per tali quote non possono essere considerati, secondo il Comitato del Codice doganale, parte integrante del prezzo pagato o da pagare di cui all'art. 29 e pertanto dovranno essere **esclusi** ai fini del valore imponibile del bene (v.: sent. CGCE 7/83 e 29/93; Circ. n. 303/97 e 141/2000).

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Poiché il **prezzo convenuto** tra il venditore e l'acquirente, dopo l'immissione in libera pratica (v. voce: -), può in alcuni casi **subire modificazioni** in considerazione della natura difettosa delle merci, il legislatore comunitario ha previsto tale eventualità ai fini della modificazione del valore di transazione, di cui all'articolo 29. Pertanto nella nuova formulazione dell'art.145 DAC, come introdotta dal Reg.to CE 444/2002, viene espressamente contemplata una revisione del valore accertato, purché la circostanza che dia luogo alla modifica del prezzo sia avvenuta entro i 12 mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.

Nel caso, invece, di un titolo unico o di una fattura per ***merci vendute franco destino***, il valore della merce in Dogana (art. 164 DAC) comprenderà l'ammontare dell'importo, a meno che non si dia all'Autorità doganale comunitaria una prova ragionevole delle spese di trasporto sostenute all'interno dell'UE; nel qual caso, tali spese vanno dedotte dal valore imponibile.

Qualora invece il ***trasporto*** sia ***gratuito***, l'Amministrazione doganale dovrà calcolare le spese fino al luogo di introduzione nel territorio comunitario (art. 164, lett. c, DAC).

Nel caso di ***trasporto aereo*** (art. 166 DAC) invece, le spese sono determinate in modo forfetario, in base ai criteri ed all'elenco contenuto nell'All.to n. 25 al DAC, – ☺ –. In esso sono elencati tutti gli aeroporti di partenza dei Paesi terzi unitamente alle spese di trasporto indicate in ECU (oggi EURO) fino ai principali Aeroporti dell'UE.

Circa invece le ***spese di assicurazione*** di cui non viene [illegible] menzione né nell'art. 32 del Codice né nell'art. 164 del DAC che detta [illegible]oni di applicazione del citato articolo 32, esse, secondo il Comita[illegible]re C.E., devono essere **incluse** nel valore in Dogana (al riguardo [illegible]. n. 135/1999).

Per le ***spese postali*** il valore in Dogana [illegible]nsivo di tutte le [illegible] gravanti sulla merce (art. 165 DAC; v. a[illegible]*co postale*, parte [illegible]).

Permanendo in talune circ[illegible] **difficoltà di applic[illegible] degli artt. 32 e 33**, in particolare nei casi [illegible] elementi rientra[illegible]meno nella base imponibile ai fini del dazio [illegible] quantificabili [illegible]on risultano "distinti" al momento in cui s[illegible]igazione doga[illegible]ce: –), **l'art. 156-bis** ha previsto, **in derog[illegible]** 32 e 33 del CD[illegible] **richiesta dell'interessato** l'Autorità doganale [illegible] autorizzar[illegible] calcolati sulla base di **criteri adeguati e specifici** quegli elementi ch[illegible]ti, al momento in cui sorge l'obbligazione doganale, non potrebber[illegible]ortunamente quantificati.

Gli elementi cara[illegible] di tale norma sono due:

a) **istanza** [illegible]

b) **autoriz[illegible]one formale** da parte **dell'Autorità doganale**, rilasciata dalla Area Gestione Tributi e rapporto con l'utenza .

Si ricordi, inoltre, che nella dichiarazione in Dogana, il dazio dovuto e/o gli altri tributi sono commisurati al valore della merce estera; contrariamente a quanto avviene per l'IVA (art. 69, D.P.R. n. 633/72) la cui base imponibile comprende anche i dazi e gli altri tributi (v. voce: *IVA all'importazione*).

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Per quanto riguarda invece la disciplina relativa al mercato dell'oro si rinvia a quanto detto nella parte II, cap 4.

Può essere autorizzata in esenzione da diritti doganali la *vendita di autoveicoli* usati con targa AFI (Forze Alleate in Italia) al personale militare USA; nel caso invece di assegnazione a terzi la vendita dovrà avvenire dietro pagamento dei suindicati tributi, calcolati sulla base del valore commerciale del veicolo interessato (circ. n. 264/96 e 234/99).

8.5. *Rilevanza del luogo di introduzione delle merci ai fini del valore*

Il **luogo di introduzione delle merci** nel Territorio doganale della Comunità (art. 163 DAC), è rilevante ai fini dell'esclusione dalla base imponibile delle spese e servizi effettuati successivamente, purché distinti in fattura.

Per luogo di introduzione il DAC distingue quelli effettuati: **a)** via mare, **b)** per ferrovia, per vie navigabili o su strada, **c)** per via aerea, intendendo rispettivamente:

- **i)** il luogo di sbarco, di trasbordo o di [illegible] in cui si può effettuare lo scarico delle merci (per maggiori [illegible] invia all'art. [illegible];
- **ii)** il luogo in cui si trova [illegible] Ufficio doganale [illegible] territorio;
- **iii)** il punto di attraversamento [illegible] della frontiera [illegible] (o aereo) comunitaria.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

8.6. *I tassi di cambio per la determinazione del valore (artt. da 168 a 172 DAC)*

Qualora la merce e gli elementi costituenti la base imponibile ai fini della dichiarazione in valore in Dogana sono espressi (si pensi alla fattura) in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui avviene la valutazione, sorge il problema per il dichiarante del ***tasso di cambio*** da applicare (art. 169 DAC).

A tal fine il CDC prevede che sia applicato **il tasso di cambio constatato l'ultimo mercoledì del mese**, con validità per tutto il mese successivo (c.d. "**cambio ai fini doganali**").

Se non intervengono variazioni in più o in meno del 5%, i tassi di cambio stabiliti (in base a quelli constatati l'ultimo mercoledì del mese) hanno validità per tutto il mese successivo, altrimenti vengono modificati secondo i criteri previsti dall'art. 171 DAC.

8.7. *Supporti informatici*

Il Reg.to CE n. 444/2002 ha soppresso l'art. 167 DAC (unico articolo dell'intero Capitolo del Titolo V) il quale stabiliva che il **costo** o **valore dei dati** e delle istruzioni **contenute nei *supporti informatici* non dovesse essere computato nel**

valore imponibile dei supporti medesimi. Infatti, secondo la normativa specifica (decisioni prese in sede GATT; artt. 34 CDC e 167 DAC nonché il parere del Comitato del Codice Doganale, ai sensi dell'art. 249), per la determinazione del valore in Dogana "dei dati o delle istruzioni importate" si doveva tener conto **esclusivamente del costo o del valore del supporto** in questione (cioè del solo "dischetto"), **a condizione** che il **costo o il valore di dati o istruzioni fosse distinto** da quello del supporto informatico. Tali elementi pertanto figuravano, per esempio, nella dichiarazione DV1 (su modello conforme all'All.to 28 al DAC, riportato in appendice al capitolo) come segue:

– costo o valore di dati o istruzioni,
– costo o valore del supporto informatico,
– valore globale di dati o delle istruzioni aumentato di quello del supporto informatico.

In pratica, due qualsiasi dei succitati valori avrebbero potuto fornire le informazioni necessarie per distinguere il costo o il valore dei dati o delle istruzioni.

A seguito della soppressione del citato articolo **il valore dei *dati*** o delle ***istruzioni*** registrati nei supporti informatici **non dovrà essere *dedotto*** dal valore imponibile dei supporti medesimi (qualora vi sia già compreso), o **dovrà esservi aggiunto**, qualora non lo sia.

La finalità dell'art. 167 era quella di evitare la riscossione dei dazi doganali sui "***software***" importati su supporti informatici. **L'Accordo sulle Tecnologie dell'Informazione** (ATI), in base al quale il dazio applicabile ai tali prodotti è pari a zero, ha fatto superare la necessità di mantenere l'art. 167, il cui mantenimento avrebbe avuto il solo effetto di creare due diversi imponibili: il primo, ai fini daziari, comprendente il solo supporto fisico; il secondo, ai fini IVA, comprendente (ai sensi dell'art. 69 D.P.R. [illegible]) il valore dei dati ivi registrati.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

8.8. *Merci deperibili. Artt. da 173 a [illegible]*

Per determinati prodotti agricoli elencati nell'All.to 26 DAC, l'importatore può alternativamente o dichiarare [illegible] secondo le regole generali esaminate finora o riferirsi "a dei **valori unitari** forfettari pubblicati ogni 14 giorni sulla GUCE.

I ***valori unitari*** [illegible] riferiscono a 100 kg di prodotto netto (cioè privo di imballaggio) ed [illegible] espressi nelle monete dei singoli stati membri, mentre attualmente sono espressi in Euro o nella monete dei Paesi membri non aderenti all'Euro.

Qualora tali merci abbiano subito un'avaria o un deprezzamento, il valore della merce può essere ridotto, chiedendo all'Autorità doganale di riscontrare tale avaria ai fini della riduzione proporzionale del valore.

L'operatore che utilizzi la *procedura di domiciliazione* (v. voce: –) può far riferimento ai valori unitari suindicati aderendovi in un qualsiasi momento; però, qualora decida successivamente di rinunciarvi, tornando al sistema tradizionale di

valutazione, egli sarà escluso per la parte restante dell'anno civile dal modificare nuovamente i criteri di valutazione.

Si evidenzia, come segnalato dalla prassi amministrativa, che il Reg.to CE n. 1602/2000, recante modifiche al DAC entrato in vigore, nella parte che qui interessa, il 2 agosto 2000, ha modificato, tra l'altro, gli allegati 26 e 27 del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi ai prodotti ortofrutticoli che sono assoggettati al sistema delle procedure semplificate di valutazione (valori unitari) previste negli articoli da 173 a 177 dello stesso regolamento.

I citati allegati sono stati modificati per tener conto, rispettivamente:

nell'allegato 26:

- *dell'eliminazione di alcuni prodotti dal sistema dei valori unitari (cavoletti di Bruxelles, indivie e finocchi),*
- *dell'inclusione di alcune specie di frutta (citrus latifolia, pere Ya) nelle rubriche già esistenti (rispettivamente 2.85 e 2.140.1),*
- *dell'aggiornamento dei codici N.C.;*

nell'allegato 27:

- *della revisione effettuata dai Servizi della Commissione relativa ai prodotti i cui prezzi unitari di vendita possono essere rilevati, dalle Amministrazioni degli Stati membri, nei centri di commercializzazione indicati.*

Per effetto di tale revisione il numero dei prodotti, cui segnalazione è richiesta all'Amministrazione, è aumentato [illegible]mente, pur se ne è richiesta la rilevazione esclusiva presso il centro di commercializzazione di Milano.

Tuttavia, [illegible] possibile [illegible] di questi prodotti non vengano commercializzati presso quel mercato, [illegible] conseguenza che, per gli stessi, non risulta possibile trasmettere ai Servizi comunitari i prezzi necessari per il calcolo dei rispettivi valori; pertanto, al fine di una [illegible] inclusione di altri centri di commercializzazione nell'elenco di cui trattasi, le [illegible] di categoria in indirizzo sono state invitate a rappresentare altri mercati [illegible] che, oltre a quello di Milano, possano essere considerati rappresentativi [illegible] commercializzazione dei prodotti in questione (circ. 180/d).

8.8.1 *Il Regime dei "Prezzi di entrata"*

Il ***regime*** dei ***"prezzi di entrata"*** è stato introdotto a seguito dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali, in sede GATT, durante l'"Uruguay Round".

Tale regime si applica a taluni prodotti ortofrutticoli secondo le modalità contenute nel Reg.to CEE n. 3223/1994 suc. mod. (v. da ultimo Reg.to (CE) n. 1947/2002). Esso prevede che l'applicazione dei dazi della TDC dipenda dal prezzo di entrata della partita importata. Il trattamento daziario si basa da una parte su di una aliquota *"ad valorem"* uguale per tutte le posizioni tariffarie, dall'altra su un *dazio specifico* il cui ammontare aumenta a mano a mano che il prezzo di entrata del prodotto diminuisce (v. circ. n. 23/1995; 276/96; 53/1997).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

8.9. *Il documento D.V.1*

Al momento della presentazione della "*dichiarazione in dogana*" (v. voce: –) l'importatore è obbligato a fornire dati e notizie relative al valore delle merci dichiarate per ciascuna operazione superiore ai 10.000 € (art. 179, par. 1, DAC; il valore rispetto ai precedenti 5000 € è stato così innalzato dal Reg.to CE n. 444/2002 al fine di semplificare le formalità di importazione), ad eccezione di spedizioni frazionate o multiple indirizzate da uno stesso speditore ad uno stesso destinatario.

I modelli utilizzati, per la *dichiarazione sul valore*, di cui sopra, sono il *D.V.1* o *D.V.1 bis*. Quest'ultimo è un formulario complementare da utilizzare nel caso di unica spedizione di più merci diverse o con distinzioni diverse, conformi a quelli riportati rispettivamente negli All.ti 28 e 29 al DAC (in appendice al capitolo).

Tale documento, sottoscritto dalla parte che deve essere residente nel territorio comunitario, rappresenta una dichiarazione ed un'assunzione di responsabilità degli elementi relativi al valore delle merci.

Circa i documenti e le informazioni che l'Autorità doganale può esigere ai fini della determinazione del valore, il **Comitato del Codice Doganale** (art. 249 CDC, – ☺ –) sezione valore, al fine di dissipare dubbi e uniformare il comportamento degli Stati membri, si è pronunciato, rilevando che:

- La dichiarazione del valore in Dogana costituisce un documento con il quale il dichiarante fornisce le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore in Dogana delle merci importate.
- Come altre dichiarazioni presentate alla Dogana, le informazioni contenute in una *dichiarazione di valore* in Dogana possono richiedere di essere confermate da prove. La **dichiarazione del valore in Dogana** è generalmente accompagnata da **taluni documenti** (ad esempio fatture) a sostegno di quanto dichiarato. Tuttavia, le dichiarazioni, sotto forma di documento o altro, a corroborare i dati che assicurano nella dichiarazione del valore in Dogana non siano sufficienti, la Dogana può richiedere al dichiarante di presentare ulteriori documenti o informazioni.
- La dichiarazione dei dati relativi al valore in Dogana si compila sul modulo DV 1 che figura negli All.ti 27 delle Disposizioni d'applicazione. Tuttavia, il modulo D.V.1 non è sempre obbligatorio per la dichiarazione dei dati ai fini della determinazione del valore in Dogana. In circostanze particolari, l'autorità doganale può rinunciare ad esigere la dichiarazione redatta sul modulo D.V.1 (artt. 168, par. 3 e 179, par. 1, DAC), oppure può autorizzare una forma nella presentazione dei dati richiesti (art. 180 DAC). Pertanto, i riferimenti alle caselle del D.V.1 menzionati nel presente documento hanno carattere puramente indicativo e non implicano che debba essere richiesto un modulo D.V.1.

Il **diritto** dell'autorità doganale **di richiedere documenti o informazioni** a sostegno di una dichiarazione del valore in Dogana è **enunciato** nell'art. **14** del **Codice doganale**. Inoltre, l'art. **178 e ss.** delle **Disposizioni d'applicazione menzionano** espressamente gli **obblighi** assunti dalla persona che presenta una dichiarazione di valore in Dogana.

L'art. 14 del Codice stabilisce, fra l'altro, che ai fini della determinazione del valore in Dogana devono essere fornite all'Autorità doganale tutte le informazioni

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

e la documentazione necessarie. Tale disposizione però non specifica quali documenti o informazioni debbano essere presentati a sostegno dei dati dichiarati.

In altri articoli le Disposizioni d'applicazione fanno riferimento a documenti specifici, che possono servire per confermare un elemento della valutazione che è stato dichiarato, ad esempio:

– la copia della fattura, negli artt. 181 e 218, par. 1, lett. a;
– il documento di trasporto e la distinta dei colli o documento di valore equivalente, nell'art. 218, par. 2.

Tuttavia le Dogane possono ritenere insufficiente detta documentazione per verificare l'esattezza o la precisione di ciascun dato contenuto nella dichiarazione del valore in Dogana.

Alcuni esempi di seguito riportati (tra i casi più ricorrenti) indicano alcuni dei documenti che l'Autorità doganale può richiedere, a seconda delle circostanze della transazione e/o in caso di dubbio in merito ad alcuni o a tutti i dati dichiarati:

a) Il dichiarante deve fornire all'Autorità doganale una copia della fattura commerciale delle merci (casella 4 del D.V.1) conforme all'art. 181 DAC, in base alla quale dichiara il valore delle merci importate. Si ricorda che la fattura deve essere fornita esclusivamente se le merci oggetto della dichiarazione sono state vendute.

Tuttavia, se in alcuni casi le merci importate sono vendute senza fattura, l'importatore deve fornire i documenti o i dati equivalenti alla fattura, la quale può essere utilizzata/richiesta non solo per la definizione del valore di cui all'art. 29 del Codice, ma anche per stabilire i seguenti dati, quali:

– il prezzo delle merci vendute nella Comunità ai fini dell'applicazione del metodo deduttivo (cfr. art. 30, par. 2, lett. a) del Codice;
– il costo dei trasporti (casella 18 del D.V.1).

b) Un contratto di vendita (casella 4 del D.V.1) può essere utilizzato/richiesto a sostegno di vari aspetti della fattura, quali:

– qualsiasi possibile restrizione, condizione o considerazione (casella 8 del D.V.1);
– qualsiasi accordo tra il venditore e l'acquirente che influisca sul valore in Dogana delle merci (casella 9, lett. b, e 16 del D.V.1);
– le spese di cui alla casella 20 del D.V.1 (attività intraprese dopo l'importazione);
– la moneta in cui è espresso il prezzo (art. 35 del Codice);
– contratti e altri documenti relativi ai diritti di riproduzione delle merci importate (art. 33, lett. d, del Codice).

c) Un contratto per corrispettivi e diritti di licenza per stabilire se debba o meno essere incluso nel valore in Dogana il pagamento di tali corrispettivi (casella 9, lett. a) del D.V.1) e, in caso affermativo, fino a che punto (casella 15 del D.V.1).

d) Un contratto di agenzia per stabilire un'aggiunta per commissioni o mediazione (casella 13, lett. a) e b) del D.V.1) o per escludere una commissione d'acquisto.

e) Documenti di trasporto e assicurazione per stabilire, tra l'altro:
– le condizioni di consegna (casella 3 del D.V.1);
– le spese di consegna fino al luogo d'introduzione (casella 17);
– le spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo d'introduzione (casella 19).

f) I documenti contabili, in particolare quelli dell'importatore o del compratore, per

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

accertare l'effettivo trasferimento di fondi all'esportatore o al venditore, o per ottenere informazioni su commissioni, utili o spese generali nell'applicare il metodo deduttivo e del valore.

g) Tariffe per accertare in alcuni casi le spese del trasporto menzionate nelle seguenti disposizioni:
– art. 32, par. 1, lett. e, del Codice;
– artt. 152, par. 1, lett. a, punto ii, ed art. 164 delle Disposizioni d'applicazione.

h) Altri documenti, ad esempio:
– quelli relativi alla proprietà delle società che partecipano alla transazione, per stabilire un possibile legame tra il venditore e il compratore (art. 143 delle Disposizioni d'applicazione);
– la fattura e il contratto di vendita o di trasferimento delle spese di quota;
– la fattura relativa ai pagamenti effettuati per i certificati di autenticità;
– i contratti per la pubblicità, il marketing ed altre attività intraprese dopo l'importazione;
– documenti finanziari, per stabilire ad esempio l'ammontare degli interessi;
– contratti, accordi di licenza ed altra documentazione riguardante i diritti d'autore.

La funzione principale dei documenti è di riflettere le transazioni commerciali delle merci e di registrare i dati relativi alle transazioni stesse. Di conseguenza, le Autorità doganali dovrebbero essere disposte ad accettare qualsiasi documento indipendentemente dalla sua forma di presentazione, a condizione che:
a) non sia messa in questione l'autenticità del documento;
b) le informazioni contenute nel documento possano [illegible] i dati dichiarati o le informazioni richieste.

Un esempio di documento che presenta [illegible] di forma è [illegible] quale il compratore elenca le merci che [illegible] il relativo pr[illegible] compratore e il venditore stabiliscono preventi[illegible] mediante contr[illegible] accettare questi documenti. Le informazioni [illegible] nel documento [illegible] stesse che figurano abitualmente in una fa[illegible] che il docu[illegible] rilasciato dal compratore e non dal vendi[illegible] implica che debb[illegible] respinto per i motivi di cui all'art. 181 del[illegible] d'applicazi[illegible] Dogana può accettare questo documento ai fi[illegible] determinazione [illegible] caso, del valore in Dogana delle merci importate e [illegible] conto:
a) delle possibilità offerte [illegible] le informazioni in esso contenute;
b) dell'affidabilità [illegible] compratore;
c) dei dati for[illegible] contratto di vendita.

La presen[illegible] di un documento può anche variare a seconda dei mezzi utilizzati per la sua trasmissione, ad esempio copie trasmesse per fax o *EDI* (v. voce: –). Ancora una volta, in questi casi, l'Autorità doganale può accettare detti documenti o altri tipi di prova, fatte salve le condizioni di cui al par. 8 (v. inoltre art. 224, par. 2, DAC).

Di norma, una fattura destinata alla Dogana:

a) non deve essere necessariamente firmata né essere l'originale;

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

b) può essere definita "ad uso esclusivo della Dogana" o "fattura pro forma" (o simili). Questi documenti possono essere accettati in alcune circostanze per merci (ad esempio: doni, campioni) che non formano oggetto di vendita. Tuttavia, per quanto riguarda le merci che sono state vendute, tali fatture verrebbero considerate provvisorie e quindi dovrebbero essere successivamente sostituite da una fattura definitiva;

c) dovrebbe essere tradotta, a richiesta della Dogana.

Ai fini della responsabilità e della veridicità dei documenti e delle informazioni, l'art. 14 del Codice afferma che "ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci fornisce all'Autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione e le informazioni, nonché tutta l'assistenza necessaria".

Oltre alle disposizioni degli artt. da 178 a 181 lett. a) del DAC, l'art. 64 del Codice prevede che il dichiarante è "chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria".

La persona che effettua una dichiarazione di valore in Dogana è soggetta agli obblighi specifici di cui all'art. 178 delle Disposizioni d'applicazione, vale a dire che deve:

– risiedere nella Comunità;

– essere in possesso dei fatti pertinenti.

Per quanto riguarda l'esistenza dei fatti pertinenti, il dichiarante è tenuto a fornire o a far fornire:

a) le informazioni in merito all'applicazione dei metodi secondari di valutazione (art. 178, par. 3, DAC);

b) ulteriori informazioni o documenti (art. 178, par. 4, DAC);

c) una o due copie della fattura (art. 181, DAC).

L'Autorità doganale ha peraltro la facoltà di esigere un documento da una persona diversa dal dichiarante, ad esempio qualora si reclami una deduzione per una commissione d'acquisto e l'Autorità doganale ritenga che la fattura emessa dal fabbricante delle merci importate sia necessaria per determinarne l'importo. In tal caso, la Dogana può chiedere a parti diverse dal dichiarante (ad esempio il fabbricante o l'agente incaricato dell'acquisto) di fornire la documentazione necessaria.

Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata non sono divulgate dall'Autorità doganale se non in conformità delle disposizioni in vigore (art. 15 del Codice).

La presentazione di una dichiarazione di valore in Dogana equivale a un'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante, particolarmente rispetto all'autenticità dei documenti presentati (art. 178, par. 4, DAC).

I documenti forniti dal dichiarante devono essere conservati dall'Autorità doganale in conformità delle disposizioni in vigore. Se la fattura è rilasciata ad una persona stabilita in un paese terzo, il dichiarante deve fornire alla Dogana due copie della fattura, una delle quali viene restituita al dichiarante in conformità dell'art. 181, par. 2, DAC.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Appendice

GIURISPRUDENZA

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 5 dicembre 2002, CAUSA C-379/00, Domanda di pronuncia pregiudiziale del VAT and Duties Tribunal, London: Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs and Excise.

Codice doganale comunitario - Valore in dogana delle merci importate - Prezzo delle merci e commissione d'acuisto - Rimborso dei dazi pagati sull'intero importo

La Corte ha pronunciato il 5 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) Gli artt. 29, 32 e 33 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, devono essere interpretati nel senso che una commissione d'acquisto inclusa nel valore dichiarato in dogana e non distinta dal prezzo di vendita delle merci nella dichiarazione d'importazione va considerata parte integrante del valore di transazione ai sensi dell'art. 29 dello stesso regolamento ed è, pertanto, assoggettabile a dazio.

2) Quando hanno accettato di rivedere una dichiarazione d'importazione ed hanno adottato una decisione «diretta a regolarizzare la situazione» ai sensi dell'art. 78, n. 3, del regolamento n. 2913/92, tenendo conto del fatto che la dichiarazione era incompleta a causa di un involontario errore del dichiarante, le autorità doganali non possono più ritornare su tale decisione.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) [illegible] 2002, CAUSA C-[illegible]/00, Tassazione dei veicoli a motore usati - Art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) - Sesta direttiva IVA

La Corte pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele ha dichiarato:

1) L'art. 95, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90, primo comma, CE) osta a che uno Stato membro applichi ai veicoli usati importati da un altro Stato membro un sistema di tassazione in cui il valore imponibile è determinato con riferimento al valore stabilito definito dai regolamenti (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, e della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, qualora ciò sia a che il valore imponibile vari a seconda dello stadio di commercializzazione in cui l'imposta possa conseguirne, almeno in taluni casi, che l'ammontare dell'imposta sul veicolo usato importato superi l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato nel territorio nazionale.

2) L'art. 95, primo comma, del Trattato osta a che uno Stato membro applichi ai veicoli usati importati da un altro Stato membro un sistema di tassazione in cui l'imposta su tali veicoli:

– è uguale, durante i primi 6 mesi trascorsi dall'immatricolazione o dalla messa in circolazione del veicolo, all'imposta gravante su un veicolo nuovo equivalente, e

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– è uguale, dal 7° al 150° mese di utilizzazione del veicolo, all'imposta gravante su un veicolo nuovo equivalente, ridotta in modo lineare in ragione di una percentuale pari allo 0,5 % per mese di calendario completo,

in quanto un simile sistema di tassazione non tiene conto del deprezzamento reale del veicolo e non permette di garantire in qualsiasi caso che l'ammontare dell'imposta da esso fissato non ecceda l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato nel territorio nazionale.

3) Qualora uno Stato membro applichi ai veicoli usati importati da altri Stati membri un sistema di tassazione in cui il reale deprezzamento dei veicoli è definito in modo generale ed astratto sulla base di criteri determinati dal diritto nazionale, l'art. 95, primo comma, del Trattato impone che tale sistema di tassazione sia conformato in modo tale da escludere, tenuto conto delle ragionevoli approssimazioni inerenti ad un sistema di questo tipo, qualsiasi effetto discriminatorio. Un simile obbligo presuppone, da un lato, la pubblicità dei criteri su cui è fondato il metodo di calcolo forfettario del deprezzamento dei veicoli e, dall'altro, la possibilità per il proprietario di un veicolo usato importato da un altro Stato membro di contestare l'applicazione di un metodo di calcolo forfettario a tale veicolo, il che può portare a dover esaminare le caratteristiche proprie di quest'ultimo per accertarsi che l'imposta che gli viene applicata non sia superiore all'imposta residuale incorporata nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato nel territorio nazionale.

4) Un'imposta come quella controversa nelle cause principali, qualificata dal diritto nazionale come «imposta sul valore aggiunto» e basata sull'impiego di veicoli a motore, non costituisce un'«imposta sul fatturato» ai sensi della direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1995, 95/7/CE, che modifica la direttiva 77/388 in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione, ed è compatibile con l'art. 33 della stessa direttiva.

5) L'art. 95, primo comma, del Trattato osta alla riscossione di un'imposta come quella controversa nelle cause principali, basata sull'imposta sui veicoli a motore, qualora l'ammontare riscosso a titolo di tale imposta su un veicolo usato importato da un altro Stato membro ecceda l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un veicolo usato equivalente già immatricolato nel territorio nazionale.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 10 maggio 2001. Kaufring AG e altri contro Commissione delle Comunità europee.

Ricorso di annullamento - Importazione di televisori provenienti dalla Turchia - Accordo di associazione CEE - Turchia - Articolo 3, n. 1, del protocollo aggiuntivo - Prelievo di compensazione - Articolo 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Sgravio dei dazi all'importazione non giustificato - Diritti della difesa. Cause riunite T-186/97, T-187/97, T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, T-216/97, T-217/97, T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99. raccolta della giurisprudenza 2001 pagina II-01337

1. Ricorso di annullamento - Motivi - Violazione di forme sostanziali - Esame d'ufficio da parte del giudice [Trattato CE, art. 173 (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE)]

2. Procedura - Intervento - Domanda avente ad oggetto il sostegno delle conclusioni di una delle parti, ma contenente lo sviluppo di altri argomenti - Ricevibilità - Libertà di scel-

ta dei motivi dedotti – Portata (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 116, n. 4)

3. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Potere di decisione della Commissione - Diritto dell'operatore economico interessato di essere sentito - Portata [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]

4. Diritto comunitario - Rispetto dei diritti della difesa - Principio fondamentale - Ambito di applicazione - Settore doganale - Procedimento amministrativo per lo sgravio di dazi all'importazione - Portata del principio [Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]

5. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - «Situazione particolare» - Circostanze che non implicano «alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato» - Nozioni [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]

6. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Portata - Potere di decisione della Commissione - Modalità di esercizio - «Situazione particolare» - Nozione - Gravi inadempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità - Grave mancanza della Commissione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13]

7. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Portata [Regolamenti (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13, e n. 1697/79, art. 5, n. 2]

8. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Obblighi delle parti contraenti (Accordo di associazione CEE-Turchia)

9. Commissione - Obblighi - Applicazione dell'Accordo di associazione CEE-Turchia [Trattato C(E)E, art. 155 (divenuto art. 211 CE)]

10. Accordi internazionali - Accordo di associazione CEE-Turchia - Pubblicazione della validità di certificati di circolazione di merci - Impossibilità di fare ricorso alla procedura volta a dirimere le controversie prevista dall'accordo stesso, prima di adottare qualsiasi altra misura (Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 25)

11. Accordi internazionali - Accordo della Comunità - Violazione da parte di un paese terzo degli obblighi assunti - Esistenza di tensioni tra la Comunità e il detto paese - Obblighi della Commissione [Trattato CE - Limiti [Trattato CE, art. 155 (divenuto art. 211 CE)]

12. Risorse proprie delle Comunità europee - Recupero di dazi all'importazione o all'esportazione - Presupposti per l'applicazione dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 - Errore dell'amministrazione - Nozione - «ragionevolmente essere scoperto dal debitore del dazio» - Criteri di valutazione [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1697/79, art. 5, n. 2]

13. Risorse proprie delle Comunità europee - Rimborso o sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione - Art. 13 del regolamento n. 1430/79 - «Negligenza manifesta» - Onere della prova [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13].

Massima

1. Il Tribunale può verificare d'ufficio il motivo tratto dalla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, in quanto si tratta di una forma sostanziale.

2. Dal dettato dell'art. 116, n. 4, del regolamento di procedura del Tribunale risulta che l'interveniente non può ampliare le conclusioni della parte a sostegno della quale interviene, ma può liberamente scegliere i motivi e argomenti da dedurre a sostegno delle dette conclusioni.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

3. Il rispetto dei diritti della difesa, in qualsiasi procedimento instaurato nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo, rappresenta un principio fondamentale del diritto comunitario, che deve essere garantito anche qualora non vi sia alcuna disciplina circa la procedura in oggetto. Tale principio impone che chiunque possa essere destinatario di una decisione lesiva dei propri interessi deve essere messo in grado di esporre utilmente la propria opinione, quanto meno in merito agli addebiti sui quali la Commissione ha fondato la decisione controversa. Dato il potere discrezionale di cui dispone la Commissione nell'adottare una decisione in applicazione della clausola generale d'equità contemplata dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, il rispetto del diritto al contraddittorio deve essere a maggior ragione garantito nei procedimenti instaurati in applicazione di tale regolamento. Detta conclusione s'impone in particolare quando, nell'ambito della competenza esclusiva di cui gode in forza dell'art. 905 del regolamento n. 2454/93, la Commissione intende discostarsi dall'opinione dell'autorità nazionale relativamente al soddisfacimento delle condizioni previste dal citato art. 13, in particolare per quanto riguarda la questione se possa essere eccepita all'interessato una negligenza manifesta.

4. Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che esige non solo che l'interessato sia messo in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sulla rilevanza dei fatti, ma anche che possa prendere posizione quanto meno sui documenti presi in considerazione dalla decisione comunitaria.Il rispetto dei diritti della difesa della persona che chiede uno sgravio dei dazi all'importazione abbia avuto la possibilità di esprimersi anche sui documenti sui quali la Commissione ha fondato la decisione impugnata. Spetta alla Commissione pronunciarsi sulla pertinenza e l'interesse che detti documenti potrebbero assumere per la difesa di una parte. Tutti non si può escludere che i documenti ritenuti non pertinenti dalla Commissione possano presentare un interesse per la ricorrente. Se la Commissione può concludere unilateralmente il procedimento amministrativo i documenti eventualmente pregiudizievoli, ciò potrebbe costituire una grave violazione dei diritti della difesa della persona che chiede uno sgravio dei dazi all'importazione.

5. L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, subordina il detto rimborso o sgravio a due condizioni cumulative, l'esistenza di una particolare situazione e l'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte dell'interessato. L'esistenza di una situazione particolare è accertata qualora emerga dalle circostanze del caso specifico che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio connesso alla contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali. Quanto alla condizione relativa all'assenza di negligenza manifesta o di simulazione da parte dell'interessato, occorre precisare che la rilevabilità dell'errore, ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, corrisponde alla negligenza manifesta o alla simulazione, ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79, di modo che le condizioni di tale disposizione del regolamento n. 1430/79 debbono essere valutate alla luce di quelle di cui all'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79.

6. L'art. 13 del regolamento n. 1430/79, che prevede che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato, costituisce una clausola generale d'equità. Al fine di accertare se le circostanze del caso si fondino su di una situazione particolare ai sensi della summenzionata disposizione, la Commissione deve valutare l'insieme dei dati di fatto rilevanti. Tale obbligo comporta che, in casi in cui è invocata, a sostegno delle domande di sgravio, l'esistenza di gravi ina-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

dempimenti delle parti contraenti nell'applicazione di un accordo che vincola la Comunità, la Commissione formuli il proprio parere in merito alla fondatezza di tali domande in base al complesso degli elementi di fatto relativi alle importazioni controverse di cui ha avuto notizia nell'ambito della propria funzione di vigilanza e di controllo in merito all'applicazione di tale accordo. Così pure essa non può prescindere dalle informazioni pertinenti di cui abbia avuto notizia nell'esercizio delle proprie funzioni e che, per quanto non facciano parte della pratica amministrativa a livello di procedimento nazionale, avrebbero eventualmente potuto giustificare uno sgravio nei confronti delle parti interessate. Inoltre, malgrado la Commissione goda di un potere discrezionale in merito all'applicazione del citato art. 13, essa deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità a garantire il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che vadano oltre l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della giustificazione della richiesta di sgravio, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente criticabile, sulla situazione creatasi.

7. L'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79 stabilisce che le autorità competenti hanno la facoltà di non procedere al recupero dell'importo dei dazi all'importazione e dei dazi all'esportazione qualora tali dazi non siano stati riscossi a causa di un errore delle autorità competenti medesime che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore, purché questi abbia, dal canto suo, agito in buona fede e osservato tutte le disposizioni previste, per la sua dichiarazione in dogana, dalla regolamentazione vigente. Infatti, il legittimo affidamento del debitore merita la tutela prevista da tale disposizione solo se sono state le autorità competenti medesime a porre in essere i presupposti sui quali riposa il detto affidamento. Tale condizione non può essere considerata soddisfatta qualora le autorità competenti siano indotte in errore, in particolare sull'origine della merce, da dichiarazioni inesatte del debitore di cui esse non debbono[illegible] o valutare la validità. In un siffatto caso è il debitore che sopporta il [illegible] da un documento commerciale che si riveli falso in occasione di un [illegible] controllo. Orbene, [illegible] l'art. 5, n. 2, del citato regolamento e l'art. [illegible] regolamento n. 1430/79, stabilisce che le autorità competenti possono procedere [illegible] borso o allo sgravio [illegible] all'importazione in situazioni particolari [illegible] circostanze che [illegible] alcuna simulazione o negligenza manifesta [illegible] dell'interessato [illegible] lo stesso fine, tali disposizioni non coincidono [illegible] della prima [illegible] infatti più restrittiva rispetto a quella della seconda [illegible] solo esclusivamente [illegible] il legittimo affidamento del debitore circa la [illegible] dell'insieme degli [illegible] che intervengono nella decisione di recuperare o meno i dazi doganali, la seconda costituisce una clausola generale di equità. Così, se le autorità competenti non hanno contabilizzato alcuni dazi doganali in ragione del fatto che le stesse [illegible] indotte in errore da dichiarazioni degli esportatori, il debitore non può [illegible] l'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79. Inoltre, così come emerge dall'art. [illegible] lett. c), del regolamento n. 3799/86 e dall'art. 904, lett. c), del regolamento n. [illegible]3, il debitore non può addurre che la presentazione dei certificati invalidi, e quindi [illegible] errore di tali autorità competenti, costituiscano, in sé, una situazione particolare ai sensi dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79. Viceversa, tali disposizioni non impediscono al debitore di invocare altre circostanze a sostegno della sua domanda di sgravio sulla base dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Infatti non può escludersi, a titolo di esempio, che l'errore delle autorità competenti sia stato esso stesso agevolato da un controllo insufficiente da parte della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni di un accordo di associazione, in quanto una simile circostanza

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

può risultare costitutiva di una situazione particolare.

8. Conformemente all'art. 7 dell'Accordo che crea un' associazione tra la CEE e la Turchia, spetta alle parti contraenti adottare tutte le misure di natura generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'Accordo e astenersi da tutte le misure che possano compromettere la realizzazione degli scopi di quest'ultimo. Tale disposizione esprime il principio «pacta sunt servanda» come anche il principio di buona fede che deve guidare il comportamento dei partecipanti ad un accordo di diritto internazionale pubblico.

9. In forza dell'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) e del principio di buona amministrazione, la Commissione ha l'obbligo di garantire una corretta applicazione dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia e del protocollo addizionale.

10. Nella logica dell'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, è compito della Commissione, in caso di dubbi sulla validità di certificati di circolazione delle merci A.TR.1 rilasciati dalle autorità doganali turche, prima di dichiararli invalidi, fare ricorso alla procedura volta a dirimere le controversie previste dall'art. 25 di detto Accordo. Tale conclusione si impone, a maggior ragione, per il fatto che l'Accordo non prevede la possibilità, per una parte contraente, di dichiarare invalidi i certificati rilasciati dalle autorità doganali dell'altra parte contraente. Inoltre, un siffatto modo di procedere pare difficilmente conciliabile con il sistema di ripartizione delle competenze tra le autorità doganali dei partecipanti all'Accordo e con il principio secondo il quale l'amministrazione doganale dello Stato importatore rimane vincolata dalla validità delle valutazioni legittimamente effettuate dalle autorità dello Stato esportatore.

11. L'esistenza di tensioni tra la Comunità e un paese terzo non esonera la Commissione, in quanto guardiana del Trattato e degli atti adottati in forza di quest'ultimo, dall'assicurarsi della corretta applicazione, da parte di detto paese terzo, degli obblighi che questo ha contratto in virtù di un accordo concluso con la Comunità, utilizzando i mezzi previsti dall'accordo o dalle decisioni adottate in virtù di quest'ultimo. Se, a causa di tali tensioni, la Commissione è stata in grado di rinunciare a tale obbligo, in particolare perché i mezzi posti a sua disposizione si rivelano inoperanti o inefficaci, le spetta, quanto meno, di informare il più rapidamente possibile gli Stati membri sulle misure da adottare al fine di evitare un eventuale pregiudizio per la Comunità e per gli operatori comunitari. In nessun caso la Commissione può utilizzare la competenza esclusiva di cui gode in materia di recupero a posteriori dei dazi all'importazione per ovviare alle mancanze nell'applicazione di un accordo stipulato tra la Comunità ed un paese terzo.

12. Al fine di valutare se l'errore commesso dalle autorità competenti «non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore», ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 1697/79, relativo al ricupero dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, occorre considerare, in particolare, la natura precisa dell'errore, l'esperienza professionale e la diligenza dell'operatore interessato. La natura dell'errore si valuta in particolare in funzione del lasso di tempo durante il quale le autorità competenti hanno persistito in quest'ultimo e della complessità delle disposizioni in oggetto. 13. L'art. 13 del regolamento n. 1430/79 stabilisce che si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione in situazioni particolari derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato. Spetta alla Commissione provare una negligenza manifesta in una situazione da cui risulta che il modo in cui le ricorrenti hanno stipulato i propri contratti d'acquisto ed effettuato le controverse importazioni rientra in una prassi commerciale normale.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sentenza 3/2/2000 CGCE sez. VI, in C 228-98

L'art. 90 del Trattato CE osta con la normativa nazionale che discrimini, quanto a metodo di calcolo del valore imponibile, tra prodotti nazionali o importati.

Massima:

Il diritto comunitario osta a una normativa nazionale che preveda un metodo di calcolo del valore imponibile ai fini dell'applicazione di un'imposta sul giro d'affari, di un'imposta di bollo e di un'imposta speciale sui consumi, qualora tale metodo differisca a seconda che riguardi imposte riscosse su prodotti nazionali o prodotti importati, in modo da comportare per questi ultimi un onere fiscale più pesante. Il rinvio, da parte della normativa nazionale, al regolamento CEE del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, per la determinazione del valore imponibile dei prodotti provenienti da altri Stati membri, non è di per sé in contrasto con il Trattato CE.

Sent. 29 aprile 1993 CAUSA C-59/92

Sentenza 29 aprile 1993, Ebbe Sonnichsen, causa C-59/92, su rinvio del "Bundesfinanzhof".

(Testo)

Valore in Dogana – Merci avariate o difettose – Determinazione del valore in dogana – Avarie verificatesi prima o dopo il trasferimento del corrispondente rischio all'acquirente – Irrilevanza di tale distinzione – Reg.to (CEE) 1495/80 del Consiglio, art. 4. – La diminuzione del valore in dogana delle merci avariate o rivelatesi difettose ha luogo indipendentemente dal fatto che l'avaria o i difetti si siano verificati prima o dopo il trasferimento del relativo rischio all'acquirente.

Sent. 19 maggio 1994 CAUSA C-29/93

Sentenza 19 maggio 1994, OSPITE [illegible] C-29/93, su rinvio del "Finanzgericht Bremen", Racc. 1994, pag. [illegible]

(Testo)

Valore doganale delle merci – Esportazioni [illegible] paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso un accordo di limitazione delle esportazioni, nel settore dei prodotti tessili.

– Importazione in Germania di prodotti provenienti da Taiwan – Problema dell'inclusione o meno nel valore [illegible] delle spese relative al contingente di esportazione ceduto da un terzo – Spese relative alla cessione del contingente relativo ai tali prodotti incluse nel valore doganale [illegible] autorità doganali tedesche, secondo le quali le spese suddette farebbero parte del prezzo di acquisto e potrebbero essere escluse solo nel caso in cui la cessione del contingente ad opera di un terzo fosse legalmente protetta nel paese di esportazione – Interpretazione non accolta dalla Corte:

– vero è che, secondo il Reg.to (CEE) 28 maggio 1980 del Consiglio, relativo al valore doganale delle merci, tale valore include il prezzo effettivamente pagato o da pagare della merce, e che tale prezzo comprende tutti i pagamenti effettuati o da effettuare per la vendita delle merci importate, dall'acquirente al venditore, o dall'acquirente ad un terzo per soddisfare ad un obbligo del venditore. È però altrettanto vero che la regolamentazione comunitaria intesa a controllare i quantitativi di prodotti tessili importati da taluni paesi terzi persegue un obiettivo interamente distinto da quello del regolamento n. 1224/80, rela-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

tivo al valore in dogana, il quale deve essere interpretato senza riferimento alla regolamentazione suddetta;

– le licenze di esportazione rilasciate da un paese terzo per i prodotti tessili non sono legate ad un contratto di vendita specifico, ma ad una categoria determinata di prodotti e possono essere cedute indipendentemente da questi ultimi: in caso di cessione di contingente d'esportazione, il prezzo da pagare per la cessione corrisponde al costo di acquisto del diritto di esportare, costo, che è autonomo e distinto dal prezzo d'acquisto della merce stessa;

– la circostanza che le cessioni di contingente siano o meno oggetto di un commercio legale nel paese di esportazione è senza importanza, nessuna differenza esistendo tra i due casi dal punto di vista economico. L'inclusione nel valore in dogana delle spese relative ad un contingente non facente oggetto di un commercio legale creerebbe una disparità ingiustificata tra importatori della Comunità posti in situazioni comparabili e sarebbe quindi contrario al sistema equo, uniforme e neutro di valutazione del valore in dogana posto in essere dal Reg.to n. 1224/80.

Sent. 9 agosto 1994 CAUSA C-340/93

Sentenza 9 agosto 1994, Thierschmidt, ca[illegible]93, su rinvio del "Finanzgericht Dusseldorf".

(Testo)

Valore doganale delle merci – [illegible] provenienti da [illegible] con i quali la Comunità ha concluso un [illegible] limitazione delle esportazioni nel settore dei prodotti tessili – Importazione [illegible] di prodotti tessili provenienti da Taiwan.

Inclusione o meno [illegible] doganale delle spese sostenute dall'esportatore per ottenere un contingente [illegible] e da esso [illegible] acquirente-importatore – Esame del problema nel particolare in cui il [illegible] esportazione è stato accordato gratuitamente al [illegible] con la conseguenza [illegible] spese ad esso relative sono fittizie – Soluzione positiva del problema [illegible] obbligo per l'acquirente-importatore di dichiarare separatamente le spese non [illegible] valore doganale, allorché esso dichiara quest'ultima:

– il valore in dogana [illegible] merci importate è il valore commerciale, vale a dire il prezzo effettivamente [illegible] da pagare per le merci, allorché esse sono vendute all'esportazione verso [illegible] doganale della Comunità;

– malgrado [illegible] che i contingenti di esportazione accordati gratuitamente al venditore-esportatore possano avere un valore commerciale, essi non comportano spesa alcuna per quest'ultimo. Gli importi fatturati per tali contingenti corrispondono quindi a spese fittizie e sono, in realtà, un elemento dissimulato del prezzo della merce. Se tali importi fittizi dovessero essere dedotti dal prezzo fatturato per la merce, il valore in dogana sarebbe artificialmente diminuito, contrariamente all'art. 2, n. 4, lett. g), del Reg.to 1224/80;

– ne consegue che le spese di contingente pagate dall'acquirente-importatore al venditore-esportatore per contingenti acccordati gratuitamente a quest'ultimo sono incluse nel valore in dogana;

– se gli artt. 3, n. 4, e 15 del Reg.to 1224/80 prevedono che talune spese non incluse nel valore in dogana debbano essere indicate separatamente, è vero altresì che dette disposizioni non contemplano il caso delle spese inerenti al contingente. Nel silenzio della legge, non si può imporre agli importatori l'obbligo d'indicare separatamente le spese di contingente cedute da un terzo e quelle di contingenti accordati all'esportatore a titolo oneroso;

– ciò non esclude tuttavia l'obbligo dell'acquirente, che non intenda includere le spese di contingente nel valore in dogana, di dimostrare che si tratta di contingenti ceduti da un terzo o di contingenti personali accordati all'esportatore a titolo oneroso.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *D.V.1 (All.to n. 28 al DAC)*

ALLEGATO 28

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA D.V.1

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)

2 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE in stampatello)

2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE IL VALORE (in stampatello)

NOTA IMPORTANTE

Il dichiarante il valore che firma e deposita la presente dichiarazione, si rende responsabile dell'esattezza e dell'integrità degli elementi figuranti in detto formulario e in qualsiasi foglio complementare accluso e dell'autenticità di qualsiasi documento presentato a sostegno di tali elementi. Il dichiarante il valore s'impegna anche a fornire qualsiasi informazione sul documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci

3 Condizioni di consegna

4 Numero e data della fattura

5 Numero e data del contratto del contratto

6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 e 9.

Segnare X nella casella indicata

7 (a)Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 143 (*) del regolamento (CEE) n. 2454/93? ☐ SI ☐ NO
Se la risposta è "NO" passare alla casella 8.

(b) i legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? ☐ SI ☐ NO

(c) (Risposta facoltativa) il valore di transazione delle merci è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'ar[illegible] paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2913/92. ☐ SI ☐ NO
Nel caso affermativo, fornire dettagli:

8 (a)Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte [illegible] restrizioni che:
- sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubb[illegible] ☐ NO
- limitano l'area geografica nella quale le merci possono [illegible]re
- non intaccano sostanzialmente il valore delle merci [illegible] ☐ SI ☐ NO

(b) La vendita o il prezzo è subordinato a [illegible]ONI il cui valore non può essere de[illegible]lazione delle merci da valutare? ☐ SI ☐ NO

Specificare la natura delle restrizioni [illegible] in materia adeguata:

Se il valore de[illegible] prestazioni può essere [illegible] casella 11(b)

9 (a) Vi sono CO[illegible]ETTIVI e DIRITTI DI LICEN[illegible] che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? ☐ SI ☐ NO

(b) La vendita è subordinata a [illegible] secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore [illegible] spetta direttamente o indirettamente al venditore?
Se la risposta è [illegible]ificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.

(*) NOTA ALLA CASELLA 7
1 DUE O PIU' PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE:
(a) l'una fa parte della direzione o del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e reciprocamente;
(b) hanno la veste giuridica di associati;
(c) l'una è datore di lavoro dell'altra;
(d) una persona qualsiasi, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% o più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una o dell'altra;
(e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente;
(f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona;
(g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure
(h) sono membri della stessa famiglia.
2 Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione vedi articolo 29 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2913/92 e le note interpretative relative a tale disposizione figurarti nell'allegato 23

10 (a) Numero dei formulari complementari D.V. 1 BIS allegati

10 (b) Luogo:
Data:
Firma:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 1 – *(segue)* ***D.V.1 (All.to n. 28 al DAC)***

PER USO DELL'AMMINISTRAZIONE

			Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11	(a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
		(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8 (b)			
		(tasso di cambio:)			
	12	Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13	Costi sostenuti dal compratore:			
		(b) senserie			
		(c) contenitori e imballaggi			
	14	Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
		(a) materie, componenti, parti, ed elementi similari incorporati nelle merci importate			
		(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
		(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
		(d) lavori di ingegneria, sviluppo, arte, design, piani e schizzi eseguiti fuori paese [illegible] necessità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15	[illegible] diritti di licenza – vedi casella 9 (a)			
	16	[illegible] di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva al [illegible] – vedi casella 9(b)			
	17	Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione)			
		(a) trasporto			
		(b) spese di [illegible] movimentazione			
	18	TOTALE B			
C.DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19	Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20	Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21	Altre spese (da specificare)			
	22	Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci			
	23	Totale C			
24		VALORE DICHIARATO (A + B - C)			

(*) Se gli importi sono pagabili in **MONETA STRANIERA,** indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo

Riferimento	Importo	Tasso di cambio

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 2 – *D.V.1 bis (All.to n. 29 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA **FORMULARIO COMPLEMENTARE** **D.V.1 BIS**

PER USO DELL'AMMINISTRAZIONE

		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti – vedi casella 8 (b)			
	(tasso di cambio:)			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate:			
	I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti, ed elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza – vedi casella 9 (a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore [illegible] venditore – vedi casella 9(b)			
	17 Spese di consegna fino a [illegible]ione)			
	(a) trasporto			
	(b) spese di carico o di movimentazione			
	(c) assicurazione			
	18 Totale [illegible]			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	[illegible] dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 [illegible] relative a lavori di costruzione [illegible] ingegneria, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo [illegible]			
	21 Altre spese (da spe[illegible]			
	22 [illegible] pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o			
	23 [illegible]			
24 VALORE DICHIARATO (A + B – C)				

(*) Se gli importi sono pagabili in **MONETA STRANIERA**, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo

Riferimento	Importo	Tasso di cambio

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *Principi per la determinazione del valore in Dogana (All.to n. 24 al DAC)*

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTABILITÀ GENERALMENTE AMMESSI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE IN DOGANA

1. Per "principi di contabilità generalmente ammessi" si intendono quelli che incontrano in un paese, e in un momento determinato, un largo consenso o una larga adesione di fonti che fanno testo e che determinano quali siano le risorse e gli obblighi economici da registrare all'attivo e al passivo, quali siano i cambiamenti nell'attivo e nel passivo da registrare, come debbano essere valutati l'attivo e il passivo, nonché i cambiamenti intervenuti, quali siano le informazioni da divulgare, il loro modo di divulgazione e quali siano gli stati finanziari da stabilire. Tali norme possono consistere tanto in ampi principi direttivi di applicazione generale quanto in pratiche e procedure particolareggiate.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al [illegible] dogana l'autorità doganale interessata utilizzerà le informazioni raccolte [illegible] compatibile con i principi di contabilità generalmente ammessi nel paese [illegible], visto l'articolo [illegible] stione. Ad esempio, gli utili e le spese generali co[illegible] dell'articolo 1[illegible] ente regolamento, vanno determinati in b[illegible] mazioni raccolte [illegible] mpatibile con i principi di contabilità gen[illegible] messi nel paese di in[illegible] one. Invece, gli utili e le spese generali corr[illegible] dell'articolo 30[illegible] rafo 2, lettera d), del Codice, vanno determinati i[illegible] informazioni ra[illegible] modo compatibile con i principi di contabilità [illegible] ente ammessi [illegible] produzione. Altro esempio: per la determi[illegible] elemento conte[illegible] articolo 32, paragrafo I, lettera b), punto ii), del [illegible], effettuata nel [illegible] tazione, vanno utilizzate le informazioni raccolte in modo compatib[illegible] principi di contabilità generalmente ammessi in quest'ultimo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

9 *Divieti nelle transazioni commerciali internazionali*

SOMMARIO: 9.1. Divieti: caratteristiche. – 9.2. Divieti economici. – 9.3. Altri divieti. – 9.4. Le sanzioni.

Sintesi: *Sono previste dalla normativa comunitaria e nazionale delle limitazioni all'importazione, all'esportazione, al transito, alla produzione e detenzione di determinati prodotti.*

Tali limitazioni trovano la loro giustificazione in ragioni di ordine economico al fine di salvaguardare la produzione delle imprese europee oppure in ragioni di interesse diverso come la sanità pubblica, la sicurezza, l'ordine pubblico, ecc.

9.1. *Divieti: caratteristiche*

Un breve cenno merita la disciplina dei *divieti economici* che non si è ripresa nella trattazione del CDC e del DAC, ma che entra tra le attività sanzionatorie di competenza dell'Autorità doganale.

Il Codice doganale, che, come è noto, non disciplina tale materia, ne fa un esplicito richiamo subordinato al vincolo delle merci al vigente regime doganale in assenza di condizioni negative (art. 58).

La politica comunitaria e comunitaria ed internazionale, dopo l'ultimo incontro in sede GATT (Accordo di Accordo Generale Tariffe e sul commercio), ora OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio, o WTO), che **ha ribaltato** il **vecchio principio** che **tutto ciò che non era autorizzato era vietato**, si ispira a principi liberisti del commercio, tesi, salvo limitazioni giustificate da validi motivi.

Nell'area dell'accordo GATT, teso proprio ad eliminare ogni forma di restrizioni tra i Paesi, sono rientrati gli Stati Uniti d'America ed il Giappone, entrambi Paesi, nei confronti dei quali erano in precedenza previsti numerosi divieti all'importazione.

Le attuali limitazioni rivestono carattere di difesa degli interessi comunitari da turbative che potrebbero comprometterne l'economia ed il mercato interno; altre limitazioni riguardano invece divieti di natura diversa, quali misure di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone, degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico e archeo-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

logico nazionale, o di tutela della proprietà industriale o commerciale, controllo della conformità delle merci importate da Paesi terzi, controllo della conformità delle merci in materia di sicurezza dei prodotti.

Nel campo dei divieti si possono schematicamente distinguere: divieti di natura economica e/o di altra natura che attengono cumulativamente o alternativamente ai regimi delle importazioni, delle esportazioni, del transito, e talvolta anche alla detenzione di determinata merce.

9.2. *Divieti economici*

Considerando la natura del divieto di tipo economico-commerciale possiamo così schematizzare le tipologie di riferimento:

Tabella 1

Regime doganale interessato	*Natura del divieto*	*Car[illegible]e merci*	*Fonte*
Import	Politica economica e commerciale	Me[illegible]e da Paesi aderenti [illegible] ti "in via di transizio[illegible] l'eco[illegible] di mercato" quali [illegible] che dell'ex [illegible]SS, l'Albania, C[illegible] Nord, Vietnam e Mongolia. Non sono [illegible] ttore tessile diversamente di[illegible] quello siderurgico contemp[illegible] attato CECA Reg.to CE n. [illegible] tuito da Reg.to CE n. 3285/94	Reg.to CE n. 518/94 sostituito da Reg.to CE n. 3285/94
Import	Politica economica e comm[illegible]	[illegible]tti tessili e/o dell'abbigliamento, importati dai Paesi indicati nel riquadro precedente, o da altri Paesi terzi con i quali l'UE ha concluso Accordi. L'importazione di tali prodotti è soggetta a determinate misure di salvaguardia, quali la licenza di importazione, o a misure di vigilanza e quindi soggette all'atto dell'importazione ad un documento di vigilanza; rientrano in quest'ultima casistica alcuni prodotti, appositamente previsti, quando sono fabbricati a mano. I prodotti tessili che non rientrano nei casi ora esaminati, all'atto dell'importazione sono soggetti solo ad una "vigilanza statistica", cioè deve essere fatta una ricognizione dei quantitativi importati e mensilmente comunicati ai competenti organi comunitari. Competente a rilasciare, entro 5 giorni dalla richiesta, le licenze ed i documenti di vigilanza è il Ministero delle Attività produttive già Ministero del Commercio estero. Tali documenti sono validi per 6 mesi e valgono per tutta l'Unione, indipendentemente dal Paese membro che li ha rilasciati. La differenza tra i due documenti sta nella funzione, il primo è subordinato alla capienza entro limiti quantitativi prestabiliti (contingenti), e talvolta all'esibizione del certi-	Reg.to CE n. 517/94 e Reg.to CE n. 3030/93 Reg.to CE n. 738/94 e Reg.to CE n. 3285/94 (per stampati)

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Regime doganale interessato	*Natura del divieto*	*Caratteri delle merci*	*Fonte*
		ficato di origine e di una licenza di esportazione concessa dal Paese produttore, il secondo attua solo criteri di rilevazione	
Import	Politica economica e commerciale	Merci originarie della Repubblica popolare cinese secondo l'elenco contenuto nel Reg.to CE 519/94 che prevede per taluni prodotti misure di salvaguardia e/o vigilanza analoghe a quelle già descritte al punto precedente	Reg.to (CEE) n. 3719/88 D.P.R. 29.4.94 n. 366 Reg.to (CE) n. 1291/2000 e ss. mod.; circ. 11/1999 e 174/2000
Import Export	Politica economica e commerciale	Prodotti agricoli regolamentati in sede PAC (Politica Agraria Comune)	Reg.to n. 3719/88 D.P.R. 29.4.94 n. 366
Import	Politica economica e commerciale	Prodotti siderurgici contemplati nel Trattato CECA. Tali prodotti originari da Paesi terzi esclusi l'EFTA, sono soggetti ad un regime di sorveglianza	Trattato CECA e fonti di diritto derivato (es. Decisione CECA)

Lo schema della Tabella 1 riguarda misure restrittive [illegible] economica.

Rispetto a quanto appena descritto occorre fare [illegible] precisazione:

la **Licenza** è un documento rilasciato [illegible] un'istruttoria da parte dell'organo competente al rilascio.

Il **Titolo** è un **certificato**, conce[illegible] Ministero delle Politiche Agricole e Forestali entro cinque giorni dall'[illegible] parte.

È ***soggetta a licenza***, per [illegible] essere importata, la seguente ***merce***:

– alcuni prodotti t[illegible] provenienti dalla Repubblica Cinese;
– prodotti tes[illegible] provenienti da Paesi individuati e codificati: esempio Bangladesh;
– prodotti siderurgici;
– alcuni prodotti agricoli.

I **prodotti agricoli** invece, sono invece soggetti a **Titoli** cioè ad un certificato di importazione o esportazione con valenza statistica, che serve a controllarne la regolamentazione ed i traffici da parte degli organi comunitari.

Occorre altresì rilevare che alcune misure restrittive in materia di "politica estera e di sicurezza comune" (PESC), sono adottate a livello comunitario in attuazione delle disposizioni previste dall'art. **J** e ss., introdotto dal Trattato di Maastricht (ora, art. 11 e ss. del TUE, secondo la numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam).

Nella Tabella 2 di seguito riportata vengono segnalate altre disposizioni (di natura non strettamente economica) che pongono delle limitazioni alle transazioni commerciali di natura diversa.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Import, export, transito	Embargo	L. n. 18[illegible] luglio 1990 [illegible]ate-riali di ar[illegible]to) – Alcuni ese[illegible]cisione 98/[illegible]C (contro Serbi[illegible]ntenegro); Reg.to CE n. [illegible] CIRC 160/D[illegible] DPCM 25.9.1999, n. 448	Applicare sanzioni economiche deliberate dal Consiglio di sicurezza ONU e/o su decisione del Consiglio/PESC	Disposizioni relative ai vari settori: es. per materiali di armamento circolare n. 58/d del 1998, Min. Finanze
Import, export, transito	Armi, esplosivi materiali d'armamento	L. n. 185/90 D.P.R. 23 febbraio [illegible]94 L. n. 110/75; D.Lgs. n. [illegible] D.Lgs. n. 115/95 D.M. 1° settembre 1995 CIRC 166/D/98; 210/1999		Preventiva autorizzazione Ministero difesa Successiva autorizzazione Ministero Affari Esteri di concerto con quello delle Finanze: – Unità per le autorizzazioni di materiali d'armamento (UAMA) 8 art. 13, l. n. 185/90; D.P.R. n. 94/91
Export, transito (in Italia)	Beni a duplice uso	Reg.to CE n. 3381/94 Decisione 94/942/PESC e decisi[illegible] 96/613/PESC del consiglio dell'UE; – Circolare Min. Finanze n. 178/d del 23 giugno 1995 Decisione: 97/100/PESC, 97/633/PESC e 98/106/PESC; D.M. n. 289/98	Evitare usi impropri	Autorizzazione Mincomes (che assorbe eventuale autorizzazione di polizia art. 8, l. n. 222/92, in deroga art. 28 testo unico leggi di pubblica sicurezza L'Autorità doganale in caso di perplessità può chiedere intervento di professionisti per verificare l'esatta natura di un bene, come previsto dall'art. 61 TULD
Import, export, transito, produzione, detenzione, uso	Armi chimiche	Conv. di Ginevra del 3 settembre 1992 l. n. 496 del 18 novembre 1995 – Embargo		Autorizzazione Mincomes

(segue)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Export	Beni culturali	(Normativa comunitaria) – Oggetti d'arte o da collezione classificati in 14 categorie. – Tutti gli oggetti di interesse artistico storico e culturale (Normativa nazionale) Reg. CEE n. 3911/92 Reg. CEE n. 753/93 R.D. n. 363 del 30 gennaio 1913, art. 130 R.D. n. [illegible] del 1° luglio 1939 L. n. 488/[illegible] L. n. 88/[illegible]	Difesa interessi storico-artistici e culturali nazionali	Per l'esportazione: – Licenza di esportazione, valida per tutta la comunità In Italia rilasciata da organi periferici funzionanti c/o ogni capoluogo di Regione, del Ministero dei beni culturali Per la legislazione speciale nazionale: – Nulla osta o licenza di esportazione nazionale, per l'esportazione di oggetti di arte antica e/o contemporanea non elencati nella normativa comunitaria
Import, export, transito, produzione, detenzione, uso	Flora e fauna in via di estinzione	Convenzione di Washington del 13 marzo 1973 ratificata in Italia nel [illegible] n. 874/[illegible] Normativa Reg. CEE n. 338/[illegible] da Reg.to CE [illegible] e succ. n. [illegible] L. n. [illegible] l. n. 59/[illegible] Reg.to CE n. 250/[illegible]	Protezione della Flora e fauna selvatiche	– Rilascio CITES – Corrispondenza a mezzo di verifica fisica della "specie" con licenza – Operazione effettuata solo presso dogane abilitate
Import, export	Animali e prodotti di origine animale: Latte – formaggi – animali vivi – prodotti della macellazione, ecc.	Dir. CEE [illegible]/675 e 91/496 [illegible] di recepimento [illegible]93 del 3 marzo [illegible]93 e D.M. del Ministero della Sanità luglio 1993	Tutela salute pubblica	– Controlli veterinari c/o punti controllo frontalieri – Presentazione in Dogana del certificato sanitario (mod. M9), rilasciato dal veterinario
Import	Piante e vegetali	Dir. CEE n. 91/683 D.Lgs. n. 539 del 30 [illegible] re 1992 D.M. 31 gennaio 1996 [illegible] n. 41 del 1996 SO) D.M. 19 ottobre 1998		– Controllo fitopatologico – Presentazione in Dogana del certificato rilasciato dall'organo di controllo fitopatologico

(segue)

-Demo- Riproduzione vietata
www.antoniodecicco.it

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Import export	Prodotti alimentari destinati all'alimentazione umana	L. n. 283/62; D.M. 31 marzo [illegible] D.M. 21 marzo [illegible] D.Lgs. n. [illegible] DI 500 del 6 [illegible]94; D.P.R. [illegible]50 D.M. 22 lug[illegible]	Salvaguardia salute pubblica	– Controllo da parte dei veterinari di confine per prodotti di origine animale ed anche da parte Sanità marittima ed aerea, per altri prodotti alimentari – Conformità l. n. 283/62 – D.P.R. n. 327/80 – Conformità etichettatura (D.Lgs. n. 109/92 e succ. mod.)
Import export	Ortofrutticoli	Reg.to CEE n. 2551[illegible] to CE n. 1384/95; Reg.to CE n. [illegible] Reg.to CE 79/97; Reg.to CE n. [illegible]		– Osservanza norme di qualità, stabilite in ambito comunitario – Controlli ICE ai sensi D.M. n. 339/92 – Presentazione alla Dogana del certificato ICE rilasciato
Import, export, transito, produzione, detenzione, uso	Sostanze medicinali – psicotrope e stupefacenti	Leggi specifiche di settore t[illegible] D.P.R. n. 309/90 L. n. 328/90 Reg.to CEE n. 3677/90 Dir. CE n. 109 del 14 dicembre 1992 Reg.to CE n. 2959/93 Reg.ti CEE n. 339/93; 2093/97; 3769/92; 3677/90		Disposizioni indicate da leggi di settore
Import, export, transito, produzione, detenzione	Prodotti chimici pericolosi	Reg.to CEE n. 2455/92 Reg.to CE n. 1492/96 D.P.R. n. 289 del 16 luglio 1997 Reg.to CEE n. 359/93; D.Lgs. n. 285/98 Dlir. CE n. 99/45		Disposizioni indicate da leggi di settore

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Import, export, transito	Rifiuti	Leggi specifiche di settore, tra cui: D.M. 3 settembre 1993; Reg.to CEE n. 259/93; Dir. CE n. 721 del 21 ottobre 1991; D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 D.M. 406/98		Disposizioni indicate da leggi di settore
Import, export, transito	Sostanze radioattive	Leggi specifiche di settore tra cui: D.Lgs. 230 del 5 febbraio 1997, art. 8		Disposizioni indicate da leggi di settore
Import, export	Apposizione di marchi; Il "made in Italy"	"Accordo di Madrid" del 14 aprile 1991 reprime le indicazioni false o fallaci di provenienza di merce che possano indurre in inganno il consumatore finale di beni		– Apposizione non corretta del marchio può interpretarsi come falsa indicazione di origine
Immissione in libera pratica, Export, Riesportazione, Vincolo ad un regime sospensivo (transito)	Merci contraffatte e Merci usurpative	Reg.to n. 241/99; Reg.to n. 2549/99 modificativo del Reg.to n. 1367/95; Reg.to CE n. 241/1999 modificativo del Reg.to CE n. 3295/94; Reg.to n. 384/96; D.M. n. 379/1999; Reg.to n. 10/2000	Contrastare il commercio illegale di merci che violino un diritto di proprietà intellettuale (merci contraffatte e merci usurpative)	Condizioni di intervento dell'Autorità Doganale di iniziativa o su richiesta di parte secondo le previsioni dettate dalla normativa di settore richiamata
Immissione in libera pratica, Export, vincolo ad un regime sospensivo (transito)	Precursori chimici(sostanze che potrebbero essere utilizzate per la fabbricazione di droghe illegali)	Reg.to CEE n. 3677/90; Reg.to CEE n. 1485/94; Reg.to CE n. 1334/2000	Prevenire e Contrastare la fabbricazione di droghe. Monitorare la movimentazione di sostanze chimiche che potrebbero essere utilizzate per la fabbricazione di droghe	Controlli documentali e fisici delle sostanze movimentate e controllo del rispetto della regolamentazione in materia

(segue)

-Demo- Riproduzione vietata
www.antoniodecicco.it

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Import	Prodotti agricoli originari di Paesi Terzi a seguito dell'incidente avvenuto nella centrale nucleare di Cernobyl	Reg.to [illegible] 737/90; [illegible] CEE n. 1661/9[illegible]	Rispetto della regolamentazione al fine di verificare i rispetti di tolleranza massima in materia di radioattività al cesio all'immissione delle merci in [illegible]ra pratica	Verifiche documentali, strumentali e fisiche delle derrate alimentari di lì originarie al fine di verificare i rispetti di tolleranza massima in materia di radioattività al cesio all'immissione delle merci in libera pratica
Importazioni, regimi sospensivi	Animali da pelliccia catturati con metodi di caccia in trappola	Reg.to CEE n. 3254[illegible]	[illegible]te della regola[illegible]ione in materia	Disposizioni relative al settore
Import, regimi sospensivi	Piccoli di foca	Dir. CEE n. 83/129	Rispetto [illegible] regolamentazio[illegible]ateria	Disposizioni relative al settore
Import	Biotecnologie (OGM)	Direttiva CEE n. 90/220	[illegible]ntrollo ai [illegible]l'immissione s[illegible]er[illegible] degli orga[illegible] [illegible]amente mo[illegible]ca[illegible]	Disposizioni previste dalla normativa in materia
	Nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari derivanti da manipolazioni genetiche	Reg.to CE n. 258/97 e n. 1139/98		Controlli fisici e documentali
Import	Prodotti "biocidi"	Direttiva CE n. 98/8	Rispetto della regolamentazione in materia	Controllo etichettatura, classificazione e condizionamento

(segue)

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Regime doganale interessato	*Tipologia*	*Normativa di settore*	*Finalità*	*Adempimenti*
Import	Alimentazione animale	Dir. CE n. 95/53	Controllo di prodotti destinati all'alimentazione animale	Controlli fisici e documentali previsti dalla normativa in materia
Import Export	Derrate e ingredienti alimentari trattati mediante ionizzazione	Dir. CE n. 99/2 e n. 99/3	Controllo prodotti	Controlli fisici e documentali previsti dalla normativa in materia
Import, transito, deposito	Salute umana ed animale	Dir. CE n. 97/78 e n. 91/496 (direttive orizzontali) alle quali si aggiungono quelle specifiche concernenti i singoli settori e/o prodotti	Controlli ai fini salute umana ed animale	Controlli effettuati presso i "posti di ispezione frontalieri"; l'Autorità doganale garantisce che le merci siano inviate alle autorità competenti nei settori specifici (es. controllo veterinario)
Import	Benessere degli animali	Dir. CE n. 91/628		L'Autorità doganale garantisce che le merci siano inviate alle autorità competenti nei settori specifici (es. controllo veterinario)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

9.4. *Le sanzioni*

Il sistema sanzionatorio nazionale e la disciplina afferente i divieti risalgono al Regio decreto legge n. 1923 del 14 novembre 1926, che comminava prima della depenalizzazione operata dal D.Lgs. n. 507/99 la pena della reclusione fino a 3 mesi.

Vi sono però altre norme speciali che a seconda dei settori disciplinano la materia, come nel caso della l. n. 222/92 relativa ai **beni a duplice uso** (beni che possono essere utilizzati anche per scopi bellici), che sanziona le violazioni con la reclusione da 2 a 6 anni.

Occorre però fare una precisazione, ai fini pratici, riguardo le violazioni dei divieti economici, prevista dall'art. 11 del citato R.D.L. Tale disposizione, prima della depenalizzazione, veniva applicata ai soli casi di *divieto assoluto*, quando cioè venivano trasgredite le disposizioni relative ai divieti di importazione, ecc., e non alle omissioni di obblighi derivanti dalle importazioni soggette ad autorizzazione Ministeriale; si pensi al caso di violazione delle disposizioni sul "contingentamento" delle merci di provenienza extracomunitaria (v. Reg.to CEE n. 3030/92 del Consiglio e Reg.to CE n. 2231/96); a favore di un'interpretazione, si è espressa l'Avvocatura dello Stato richiamando la sentenza della Suprema Corte n. 6634 del 5.10.1973 (v. anche Sentenza C. [illegible] 20.12.1994; 23.3.1988; [illegible].12.1988).

Il D.Lgs. n. 507/99, relativa ai divieti di importazione e di esportazione di cui all'articolo 11 del R.D.L. n. 1926, ha previsto, all'art. 6, la depenalizzazione della violazione ed ha [illegible] alcune disposizioni amministrative circa l'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione. Tali disposizioni previste anche dalla [illegible] amministrativa [illegible] seguito riportate.

L'art. [illegible] d), del D.Lgs. [illegible] individua nel *Ministero delle Attività produttive*, già Ministero del [illegible] Estero l' autorità competente ad applicare la sanzione amministrativa [illegible] violazione depenalizzata.

Gli articoli 100, 101, 102 e 103 del D.Lgs. succitato, riportano le norme, di carattere generale, [illegible] gestione dei provvedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del [illegible] depenalizzazione e per l'indicazione degli Uffici competenti a ricevere i rapporti redatti dagli organi verbalizzanti.

In base a tali disposizioni si può evidenziare che:

– resta ferma la competenza degli uffici doganali all'accertamento delle infrazioni ai divieti di cui sopra;

– la procedura da applicare, sia in fase di accertamento che di determinazione delle sanzioni, è quella generale di cui alla legge 24.11.1981, n. 689;

– il Ministero delle Attività produttive con decreto del 14.2.2000, pubblicato sulla *G.U.* n. 61 del 14.3.2000, ha individuato nella Divisione IV della Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi, l'Ufficio cui deve essere inviato il rapporto previsto dall'art. 17 della l. n. 689/81 (e-mail: polcom4@mincomes.it).

Pertanto la procedura da seguire per la contestazione delle violazioni non è quella speciale per le violazioni finanziarie, bensì quella generale per le sanzioni amministrative dettate dalla l. n. 689/81 di seguito schematizzate.

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

Procedura operativa:

A) Generalità (v. anche: artt. da 1 a 12 l. n. 689/81; C. 107/2000): ai sensi dell'art. 339 del TULD, le sanzioni comminate per i divieti in parola si applicano senza pregiudizio di quelle stabilite dal T.U.L.D. medesimo.

B) Accertamento (v. anche: artt. 13, 14 e 15 l. n. 689/81): gli uffici doganali, una volta accertata la violazione, avvalendosi anche dei poteri indicati nell'art. 13, e sequestrata la merce quando è possibile (sull'obbligo del sequestro cautelare non sussiste dubbio alcuno, trattandosi di merce per la quale esiste il divieto di import-export), dovranno procedere alla **immediata contestazione** della violazione, anche nei confronti di eventuali coobbligati, ovvero alla notifica degli estremi della violazione **entro il termine di 90 giorni** dall'accertamento (360 giorni per i residenti all'estero). Per quanto attiene alla procedura di accertamento, agli accertamenti mediante analisi di campioni, al sequestro ed alla confisca si ritiene che debba essere seguita la procedura speciale, prevista dalle norme del TULD, nella ipotesi che per lo stesso fatto sussistano anche infrazioni doganali.

C) Sequestro (v. anche: artt. 13, 17 e 19 l. n. 689/81): l'Ufficio che ha disposto il sequestro cautelare dovrà **immediatamente** informare la predetta Div. IV del Ministero del Commercio con l'Estero ora Ministero delle Attività produttive, inviando il relativo processo verbale così da permettere a quest'ultima di decidere su eventuali opposizioni di cui all'art. 19.

D) Notizie da indicare negli atti:

– *Atto di accertamento*:

1) sanzione applicabile: da 413 € a 2478 € [illegible] corrispondente all'importo di L. 800.000 a L. 4.800.000 – (art. 67 del D.Lgs. [illegible]

2) possibilità di estinguere il contestato entro 60 giorni, con il pagamento dell'importo di € 826[1] – pari all'importo [illegible] Lire di 1.600.000 – (art. 16) e relative modalità di versamento [illegible]

3) possibilità di produrre [illegible] giorni, scritti difensivi alla sopra individuata Divisione IV del Ministero predetto (art. 18) [illegible] richiesta di audizione che è possibile chiedere di essere [illegible] personalmente.

– *Verbale di sequestro*:

possibilità di proporre opposizione immediata, alla predetta Divisione IV (art. 19).

E) Rapporto (v. anche: art. 17): l'Ufficio doganale dovrà inviare il rapporto previsto dall'art. [illegible] purché sia inutilmente trascorso il periodo entro il quale la parte può esercitare la facoltà di definire il contesto ai sensi dell'art. 16 (60 giorni), ancorché siano stati presentati gli scritti difensivi di cui all'art. 18 (30 giorni),

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

[1] Si ricorda, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 218/1998, che dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire è tradotta in euro. Se l'operazione di conversione prevista produce un risultato espresso in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (metodo fiscale, v. parte I, cap. 4, par. 4.4).

ciò in quanto l'interessato potrebbe, avendone ancora la possibilità, rivedere la sua posizione e definire la vertenza.

Successivamente alle illustrate fasi, le procedure per l'applicazione della sanzione e per la confisca delle merci sono di esclusiva competenza della Div. IV già citata.

È ovvio che per le modalità e competenze in materia di sequestro e confisca della merce, nonché di revisioni delle analisi e istituti incaricati – fatto salvo quanto sopra indicato in caso di concorso delle violazioni in esame con quelle doganali – valgono rispettivamente le norme di cui ai Capi II e III del D.P.R. 29.7.1982, n. 571.

Per quanto attiene i procedimenti pendenti, che la magistratura invierà all'Autorità Amministrativa ai sensi degli articoli 100, 101 e 102 del D.Lgs. n. 507/99, si ritiene, d'intesa con il Ministero delle Attività produttive, che gli estremi delle violazioni debbano essere notificati a cura degli Uffici doganali con l'invito ad estinguere il procedimento, entro il termine di 60 giorni, mediante il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi del citato art. 16 della Legge n. 689/81. In caso infruttuoso, successivamente, i medesimi provvederanno ad inviare il rapporto previsto dall'art. 17.

In ordine agli aspetti contabili, sempre d'intesa con il Ministero citato, si è convenuto, per ora, che il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689/81 avvenga presso le ricevitorie doganali, le quali verseranno l'importo all'Erario con le consuete modalità seguite per le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Per quanto attiene le spese di custodia di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 571/82, le stesse dovranno essere anticipate dagli uffici doganali, i quali dovranno rendicontarle, ai fini della liquidazione, alla Div. IV più volte nominata.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

10 *Dichiarazione in Dogana*

SOMMARIO: 10.1. La "Dichiarazione in Dogana". – 10.2. La forma. – 10.2.1. La dichiarazione scritta. – 10.2.1.1. Il contenuto della dichiarazione scritta. – 10.2.1.2. L'accettazione: rilevanza ai fini giuridici. – 10.2.1.3. Modalità operative. – 10.2.2. L'utilizzazione di procedure informatiche: l'EDI. – 10.2.3. La dichiarazione verbale. – 10.2.4. La dichiarazione in Dogana fatta con altro atto. – 10.2.5. La dichiarazione in Dogana nell'ambito del traffico postale. – 10.3. Le procedure semplificate (artt. da 253 a 289 DAC; artt. da 232 a 235 TULD; D.Lgs. n. 374/90; D.M. n. 548/92; l. n. 213/2000; d.dirett.le 7/12/2000). – 10.3.1. Le novità introdotte dal d.dirett.le 7/12/2000.

Riferimenti normativi:
- **Artt. da 61 a 78 CDC**
- **Artt. da 198 a 238, 902 DAC; All.ti al DAC: dal [illegible] ausiliari) e dal 35 al 38-ter (istruzioni).**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: ***La "Dichiarazione in Dogana"*** *è un atto [illegible] di una manifestazione di volontà con il quale l'interessato intende vincolare la merce ad una delle destinazioni doganali.*

Tale manifestazione può essere prestata in forma scritta, in forma verbale, attraverso l'utilizzo di procedure informatiche o con altre forme tassative (art. 233 DAC) alle quali l'Amministrazione doganale attribuisce gli stessi effetti giuridici della dichiarazione; come ad esempio, in aeroporto, all'arrivo da un viaggio da un Paese terzo, il percorrere la cosiddetta "corsia verde" se non ho il viaggiatore non abbia nulla da dichiarare".

La dichiarazione [illegible] deve essere compilata su apposito formulario detto DAU (v. voce [illegible] 31 al 34 al DAC).

10.1. *La "Dichiarazione in Dogana"*

L'art. 56 del TULD, come modificato dalla l. n. 146 del 14 maggio 1998, così recita:

"Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in Dogana da rendersi ai sensi dell'art. 64 del CDC".

La dichiarazione con la quale si intende vincolare le merci ad un determinato regime doganale **è una manifestazione di volontà**, cui sono collegati degli effetti giuridicamente rilevanti, che dà inizio ad un **procedimento amministrativo** con il quale si instaura tra le parti un **rapporto giuridico** che **si qualifica diversamente** a seconda della destinazione doganale prescelta.

10.2. *La forma*

La dichiarazione doganale, può avere le seguenti forme (art. 61 CDC):

– scritta (artt. 62 e ss. CDC; e da 198 a 221 DAC);
– attraverso l'utilizzo di procedure informatiche ove previste (artt. 4-bis e 4-ter CDC, artt. da 222 a 224 DAC);
– mediante dichiarazione verbale (artt. da 222 a [illegible], 696, 736, 794 e 902 DAC);
– mediante dichiarazione fatta con altri [illegible]. da 230 a 234 DAC, in particolare l'art. 233).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

10.2.1. *La dichiarazione* s[illegible]

Esaminiamo ora chi [illegible]ntare la dichiarazione scritta all'Autorità doganale.

Nel caso di dichiarazione scritta, il [illegible]4), prevede che essa possa essere effettuata da chiunque sia in grado di presentare o far presentare all'Autorità doganale competente la relativa merce, tutti i documenti necessari per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata.

Unica limitazione a tale vista è che **il dichiarante sia stabilito nell'Unione Europea**, ad eccezione delle dichiarazioni di vincolo al regime di transito, di ammissione temporanea, o per operazioni occasionali.

Il DAC, in deroga al principio generale fissato dall'art. 201, par. 1, prevede che l'autorità doganale possa autorizzare il deposito della dichiarazione anche prima della presentazione delle merci (art. 201, par. 2, DAC).

10.2.1.1. *Il contenuto della dichiarazione scritta*

La dichiarazione scritta deve essere presentata su apposito formulario denominato *DAU* in base a precise disposizioni, previste dal DAC e dagli allegati, che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate (art. 62 CDC).

Alla dichiarazione scritta devono essere allegati tutti i documenti che permettano l'applicazione del regime per il quale la merce è dichiarata (fattura, contratti di acquisto o vendita, "lettera di vettura", eventuali "nulla osta" dei beni culturali, certificato ICE o CITES e quanto altro previsto dalla tipologia della merce e dallo specifico regime doganale).

10.2.1.2. *L'accettazione: rilevanza ai fini giuridici*

La dichiarazione doganale presentata all'autorità doganale, viene dalla stessa "**accettata**" (art. 63 CDC).

Ed è la **data di accettazione** quella che di norma viene presa come riferimento **per l'applicazione delle disposizioni** che disciplinano il regime doganale per il quale la merce è dichiarata (art. 67 CDC).

10.2.1.3. *Modalità operative*

La **dichiarazione scritta** deve essere **compilata** e **sottoscritta dal dichiarante**, sul modello *DAU* (v. voce: –), secondo le indicazioni riportate negli articoli del DAC, nell'All.to 37 al DAC e nell'art. 4 del D.Lgs. n. 374/90.

Il dichiarante deve altresì **indicare** nella dichiarazione scritta **l'importo dei singoli tributi gravanti sulla merce** e l'ammontare della somma da pagare o garantire.

La dichiarazione va **presentata non prima che la merce sia arrivata negli spazi doganali** (v. voce: –) o in altro luogo autorizzato per le operazioni.

Possono essere **consentite deroghe**; in ogni caso all'accettazione si procederà solo dopo l'arrivo della merce.

Una volta **presentata** all'Ufficio doganale, la dichiarazione viene **accettata** con l'apposizione della firma del Funzionario nell'apposito riquadro del DAU; successivamente viene **iscritta nel registro** corrispondente alla destinazione doganale richiesta e **munita di un numero** e della **data** di registrazione; ciò conferisce al documento valore di ***bolletta registrata***.

10.2.2. *L'utilizzazione di procedure [illegible]ne: l'EDI*

Il Legislatore doganale comunitario [illegible]to molto sensibile alla informatizzazione delle procedure doganali, [illegible]o come spesso accade in questa materia i tempi rispetto a procedure [illegible]nistrative analoghe da parte di altre Amministrazioni.

Il Legislatore [illegible]ario ha voluto in [illegible]to CE n. 3665/93, nelle disposizioni di attuazione al codice, un [illegible]apitolo (il Capitolo 3 del Titolo 1, artt. 4-bis e [illegible]) dedicato all'[illegible]o di talune formalità con ***procedimenti informatici***, in aggiunta alle [illegible]oni già previste al riguardo (da artt. 222 a 224 DAC).

Le nuove disposizioni relative all'adempimento per via informatica delle formalità doganali, [illegible]e con l'acronimo di **EDI** (Electronic Data Interchange) riguardano [illegible]tutti i settori della **Legislazione doganale** e non solo la dichiarazione doganale (v. parte II, cap. 5, par. 5.5). A tal proposito si ricordi l'utilizzazione dell'***EDI*** nella presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni ed acquisti intracomunitari, detti modelli INTRA (v. voce: *L'IVA negli scambi intracomunitari*, parte II, cap.5), e nell'utilizzazione del cosiddetto "***circuito doganale di controllo***", D.M. n. 255/95 **per** la ***selezione automatica*** **delle merci** da **sottoporre a "*visita doganale*"** (v. voce: –).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

La dichiarazione in Dogana a mezzo di procedure informatiche, deve tener presente gli aspetti che riguardano la sicurezza ed il controllo delle informazioni stesse dal rischio di alterazioni, perdite o distruzioni di dati.

È lasciato invece all'Autorità doganale (art. 4-ter DAC) lo stabilire le modalità di sostituzione della firma manoscritta con altra tecnica eventualmente fondata sull'utilizzazione di codici.

L'utilizzo dell'EDI riveste per l'***amministrazione doganale*** e per le ***imprese*** un'importanza strategica fondamentale, costituendo un'imprescindibile **necessità** per la **semplificazione delle procedure**, che **agevola** il libero **flusso degli scambi**, la **riduzione dei costi** e, quindi, la **competitività delle imprese**, **favorendo lo sviluppo economico del Paese**.

In applicazione ed in analogia a quanto stabilito dall'art. 388-septies del DAC, introdotto con il Reg.to (CE) n. 502/1999 del 12 febbraio 1999, il cui contenuto è confluito, successivamente, nell'art. 404, a seguito delle modifiche apportate al DAC dal Reg.to CE n. 2787/2000, l'utilizzazione dell'EDI è divenuto condizione necessaria per poter usufruire di agevolazioni nel [illegible]mento delle operazioni doganali (ad esempio, procedure semplificate [illegible]).

Il Reg.to (CEE) n. 2913/92 del C[illegible] del 12 ottobre [illegible] istituisce il codice doganale comunitario, e [illegible] Reg.to (CEE) di [illegible]ione n. 2454/93 della Commissione, del 2 [illegible], modificato dal Reg.to (CE) n. 1762/95 del 19 luglio 1995, prevedo[illegible]ssibilità di effettu[illegible] dichiarazioni in Dogana mediante procedi[illegible]rmatici, basati [illegible]mente sullo scambio elettronico di dati [illegible] messaggi, [illegible]oni e secondo le modalità determinate dall[illegible] doganale, nonch[illegible]etto dei principi stabiliti dalla regolamenta[illegible]oganale.

In attua[illegible]one delle nor[illegible]te, sono state realizzate nuove procedure per consentire agli operatori ec[illegible] di collegarsi al sistema informatico delle dogane ed effettuare scambi [illegible] di dati, utilizzando messaggi, metodologie di gestione e trattamento dei [illegible]ndo standard internazionali.

Ciò per [illegible] semplificare l'adempimento delle formalità doganali e di ridurne i t[illegible] svolgimento.

Con il D.P.R. 513/97[1] ed con il DPCM dell'8.2.1999 si è riconosciuta piena validità giuridica ai documenti elettronici anche sotto forma della loro efficacia probatoria. Pertanto si è fatta più pressante l'esigenza di semplificare ed ampliare le modalità di collegamento al sistema informatico doganale da parte degli operatori economici, sfruttando le opportunità offerte dalle innovazioni tecnologiche. A tal fine l'Amministrazione doganale ha pianificato una serie di interventi mirati ad un'integrale utilizzazione dell'EDI nello svolgimento delle operazioni doganali, fra cui quelli di seguito indicati:

---

[1] Si precisa che le disposizioni del D.P.R. n. 513/97, ora abrogato, sono state inglobate nel "Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa", emanato con D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. I provvedimenti richiamati sono riportati nel Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero, Torino, Giappichelli, 2003 (v. quanto già detto al riguardo in parte II, cap. 5, par. 5.5).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

1) sviluppo e messa in esercizio di nuove procedure per consentire agli operatori economici di collegarsi al sistema informatico doganale con nuove modalità di accesso, realizzate nel quadro delle regole tecniche stabilite dalla precitata normativa in materia di documenti elettronici e in modo tale da garantire un loro immediato adeguamento alle esigenze derivanti dal funzionamento delle autorità di certificazione delle "**chiavi pubbliche**" (certificazione richiesta per l'apposizione delle firme digitali e per la verifica della loro validità);

2) successiva integrazione degli attuali messaggi con i dati richiesti dalle norme comunitarie e nazionali per ciascuna dichiarazione doganale (allegati 37 e 38 del regolamento CEE n. 2454/93 e D.M. 11 novembre 1987), necessaria per eliminare l'obbligo di presentazione della copia cartacea della dichiarazione e la necessità della sua convalida;

3) definizione, come previsto dall'art. 222, par. 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, delle modalità di esecuzione degli adempimenti richiesti all'atto del controllo di una dichiarazione fatta tramite l'E.D.I. nonché per lo ***svincolo*** (v. voce: –) delle merci.

Per un approfondimento operativo si rinvia alle circolari n. 335/95 e 230/99.

10.2.3. *La dichiarazione verbale*

Le **merci** prive di carattere commerciale o quelle aventi tale carattere possono essere **oggetto di dichiarazione verbale alle condizioni** previste dagli artt. **225** DAC e ss. Esse riguardano per lo più merci a seguito viaggiatori, inviati a privati, o di modico valore.

In caso di dichiarazione verbale, per merci soggette al pagamento di dazi (art. 228 DAC), l'Autorità doganale rilascia all'interessato una nota contenente tutte le informazioni salienti relative alla merce, al valore, alla posta riscossa, alla data di emissione ed all'Autorità che l'ha emessa.

10.2.4. *La dichiarazione in Dogana [illegible] con altro atto*

Vi sono delle "**condotte**" che vengono condotte alla stregua delle altre dichiarazioni precedentemente esaminate, in [illegible] norma (art. 233 DAC) riconduce ad essa [illegible] di produrre [illegible] effetti giuridici. È il caso del viaggiatore che [illegible] da un Paese [illegible] in aeroporto, presso gli uffici doganali, [illegible] corsia verde – "[illegible] dichiarare" –. Tale condotta viene dalla legge interpretata come una [illegible] manifestazione di volontà, alla quale la legge stessa riconduce anche precise conseguenze qualora il soggetto che ha scelto tale corsia venga sottoposto a controllo e trovato con merce soggetta a tributi.

Le manifestazioni di volontà poste in essere con altro atto, per poter essere riconosciute come dichiarazione doganale, devono corrispondere alle forme previste dall'art. 233 del DAC.

10.2.5. *La dichiarazione in Dogana nell'ambito del traffico postale*

Il traffico postale è regolato, di norma, da disposizioni emanate in ambito di ***Unione Postale Universale*** (UPU), integrate da quelle previste dal CDC (art. 38,

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

par. 4) e dal DAC (artt. 237 e 238), nonché dalla legislazione nazionale soprattutto per quanto attiene le disposizioni relative alla fiscalità interna. Tra queste si ricordano, in particolare, quelle relative ai mezzi di prova per le esportazioni di beni effettuate tramite servizio postale (D.M. 22.1.1977).

L'Unione postale universale ha previsto che chi spedisce è tenuto a fare una dichiarazione in dogana.

Il Codice doganale comunitario (art. 38, par. 4) dispensa, in caso di traffico postale o di traffico di importanza economica trascurabile, dalla presentazione in dogana della dichiarazione, semprechè la vigilanza doganale e la possibilità di controllo non risultino compromesse.

Ogni altra spedizione postale sotto forma di lettere o pacchi, che non sia dispensata, deve essere presentata in Dogana, corredata da una apposita dichiarazione contenente tutti gli elementi significativi della merce contenuta. Tale dichiarazione è contraddistinta rispettivamente nel caso di posta-lettera o pacchi postali da moduli forniti dall'Unione postale universale, contraddistinti dalle sigle CN 22 e/o CN 23. Tali moduli, introdotti dal Reg.to (CE) n. 160[illegible] sostituito rispettivamente la dichiarazione C1 e C2/CP3.

L'autorità doganale nel caso compia [illegible] doganali (dazi all'esportazione o all'importazione ed IVA all'importazione) procede all'emissione della bolletta doganale (mod. A /22 costituita da [illegible]ole, madre e figlia in carbonio) di cui una (figlia) viene consegnata all'[illegible] al destinatario [illegible] considerato debitore nel caso del pagamento di [illegible] esportazione [illegible] all'importazione rispettivamente lo speditore o il destinatario. Nel caso invece di [illegible] postali con carattere commerciale il cui valore globale superi l'importo [illegible] stabilito dalle disposizioni comunitarie vigenti, ovvero che l'autorità doganale nazionale può elevare, sarà necessaria un'esplicita dichiarazione (documento unico amministrativo DAU) con le stesse procedure previste per l'importazione o l'esportazione di qualsiasi altra merce. Qualora sia l'Amministrazione postale a [illegible] l'operazione doganale, essa agisce quale rappresentante indiretto (vedi voce: –) assolvendo tutte le formalità di carattere fiscale oltre quelle di natura extratributaria.

Nel caso in cui il trasporto di merce non comunitaria da un punto all'altro del territorio doganale comunitario sia effettuato a mezzo posta (compreso i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato membro appongono o fanno apporre sugli imballaggi e sui documenti di accompagnamento l'"***etichetta gialla***" conforme al modello riportato ***nell'allegato 42*** al DAC. Quando, invece, il trasporto di merci comunitarie, destinate ad una parte del territorio doganale comunitario, nella quale non si applica la ***VI direttiva CEE*** (***77/388/CEE***) o da essa provenienti, sia effettuato a mezzo posta (compreso i pacchi postali), le autorità doganali dello Stato di spedizione fanno apporre un'"***etichetta gialla***", più piccola di quella succitata con caratteristiche da essa differenti, conforme al modello riportato ***nell'allegato 42 ter***.

Nel caso, invece, di **sdoganamento di *pacchi postali*** provenienti da Paesi terzi e **destinati** alla ***Repubblica di San Marino***, le **operazioni** sono **espletate** (essendo state chiuse le sez. pacchi postali delle dogane di Trieste ed Udine) dalla Circoscrizione doganale di Roma II – Sezione pacchi postali, la quale provvederà all' emissione della bolletta doganale (IM-O-PP) per lo sdoganamento dei pacchi, con

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

riscossione – per conto della Repubblica di San Marino – dei dazi dovuti (senza emissione di A/28 quale garanzia ai fini IVA). In luogo del deposito, la Società Poste – nella sua veste giuridica di vettore – rilascerà formale impegno a garanzia dell'IVA dovuta nei casi in cui il pacco non giunga nello Stato sammarinese. La Dogana di Roma II – Sez. PacchiPostali – trasmette mensilmente un apposito Elenco dei pacchi sdoganati all'Ufficio Tributario di San Marino, il quale trasmetterà alla Dogana italiana, quale riscontro del predetto elenco una dichiarazione attestante l'effettivo arrivo a destino dei pacchi. Successivamente l'autorità doganale italiana accrediterà all'Erario sammarinese i dazi riscossi secondo le modalità di cui alle decisioni adottate dall'apposito Comitato di Cooperazione istituito nell'ambito dall'Accordo Interinale di Commercio ed Unione Doganale fra detta Repubblica e la CEE del 27 novembre 1992 (v.: telescritto n. 31018/XV del 10 luglio 1973 e successiva Circolare prot. 1530/16/IX del 3 maggio 1977; circ. n. 164/00).

10.3. *Le procedure semplificate (artt. da 253 a 289 DAC; artt. da 232 a 235 TULD; D.Lgs. n. 374/90; D.M. n. 548/92; l. n. 213/2000; d.dirett.le 7/12/2000)*

Il **Legislatore** comunitario ha **semplificato le formalità doganali** per favorire gli scambi internazionali, **contemplando 3 categorie** di procedure semplificate (art. 253):

a. la **dichiarazione incompleta**;
b. la **dichiarazione semplificata**;
c. la **procedura di domiciliazione**.

a. La **dichiarazione incompleta** è la procedura che consente di presentare, previa autorizzazione dell'Autorità doganale procedente, la **dichiarazione** su modello DAU **senza la compilazione di alcune caselle** e senza **allegare i documenti** giustificativi previsti.

Tale dichiarazione dovrà essere **integrata** dagli elementi mancanti, di norma, entro un mese dalla data di accettazione della presentazione di una **dichiarazione complementare** o sostitutiva.

La **dichiarazione incompleta** può possono beneficiare i diversi regimi con modalità diverse (per l'immissione in libera pratica – v. artt. da 254 a 259 DAC –; per il deposito doganale – artt. 237 a 268 DAC –; per il perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea o la trasformazione sotto controllo doganale – v. art. 275 DAC –; per l'esportazione o il perfezionamento passivo – v. artt. da 279 a 281 DAC –), deve però contenere obbligatoriamente:

– l'**identità** e gli estremi del dichiarante;
– la **sottoscrizione** da parte del dichiarante;
– la **destinazione** doganale;
– l'**identificazione** della **merce**;
– gli elementi per la **determinazione** del **valore**.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

b. La **dichiarazione semplificata** dà la possibilità di presentare, sempre previa autorizzazione dell'Autorità doganale procedente, la dichiarazione o su un documento commerciale, amministrativo (quale: lettera di vettura, fattura) accompagnato da una dichiarazione molto semplice o redatta su un formulario DAU, dal quale si evincano almeno gli elementi per l'identificazione della merce ed il regime doganale al quale si intende vincolare la stessa.

Della **dichiarazione semplificata** possono **beneficiare** i **diversi regimi** con modalità diverse (per l'immissione in libera pratica – v. artt. da 260 a 262 DAC –; per il deposito doganale – v. artt. 269 a 271 DAC –; per il perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea e la trasformazione sotto controllo doganale – v. art. 276 DAC –; per l'esportazione ed il perfezionamento passivo – v. artt. da 279 a 282 DAC –); essa viene di norma **concessa dietro prestazione di una garanzia** a tutela dei diritti gravanti sulla merce; al beneficiario di tale procedura potrà essere indicato l'Ufficio presso il quale dovrà presentarsi per le ulteriori operazioni.

c. La procedura di domiciliazione consente al titolare dell'Autorizzazione rilasciata dalla Direzione Regionale delle Dogane [illegible] per territorio e non più dall'Amministrazione centrale, di non presentare in Dogana le merci [illegible] relativa dichiarazione, come si è già visto, per la procedura normale, [illegible] vincolare la merce ad un determinato [illegible] doganale nei propri [illegible] luogo adibiti, in maniera che la documentazione [illegible] presentata all'Ufficio Doganale solo successivamente su supporto [illegible] o per via telematica.

Nei confronti del beneficiario di tale procedura [illegible] saranno determinati adempimenti ed on[illegible] II, cap. 18, p[illegible]

Gli artt. [illegible] DAC (artt. da 26[illegible] le disposizioni nazionali stabiliscono le modalità di concessione.

L'autorizzazione, per la [illegible] comunitaria, può essere **concessa** a qualsiasi **persona sia fisica che giuridica** purché abbia i requisiti richiesti. **Più restrittiva** invece risulta [illegible] **precedente disciplina nazionale** regolata dagli articoli del TULD (artt. [illegible] 235), nonché dagli artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 374/90, dal D.M. n. 548 dell'[illegible]cembre 1992, e dal decreto dipartimentale del 7.12.2000 che elenca le categorie che possono beneficiare di tale procedura.

I requisiti soggettivi ed oggettivi (quale l'affidabilità finanziaria, essere operatori abituali negli scambi con l'estero, ecc.), sono invece individuati dall'art. 2 del decreto 7/12/2000 (v. anche art. 1, D.M. n. 548/92), oltre a quelli specifici previsti per ciascuna categoria di soggetti elencata nel decreto stesso.

L'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione deve essere indirizzata in carta legale munita della documentazione richiesta **alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane – Area gestione tributi e rapporti con l'utenza** (precedentemente al d.dirett.le del 7/12/2000 l'istanza era presentata al Dipartimento delle Dogane ed II.II. Direzione centrale dei Servizi Doganali, via Carucci 71, Roma, per il **tramite della Circoscrizione doganale** competente sui luoghi in cui l'impresa intende effettuare le operazioni; nel caso di **più locali** ricadenti sotto **Circoscrizioni diverse** l'istanza veniva inviata **direttamente al Dipartimento); solo per il regime di transito interno è, invece, competente la Cir-**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

coscrizione doganale del luogo dove ha sede il richiedente, mentre, per i CAD, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Una volta **rilasciata l'autorizzazione** la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane demanda alla **Circoscrizione** competente **l'emanazione** di un **ordine di servizio** teso a **definire** con il beneficiario della procedura le **modalità operative** che differiscono da ditta a ditta in base alle diverse tipologie.

Solitamente la **ditta beneficiaria** della procedura di domiciliazione deve **preavvisare la Dogana** competente **prima di effettuare la spedizione o prima di rimuovere i sigilli sul trasporto** proveniente dall'estero per dare la possibilità all'Autorità doganale di intervenire per un eventuale controllo fisico sul carico.

Ogni operazione deve essere **iscritta**, dall'operatore, **su** appositi **registri**, **vidimati** dalla Dogana, distinti per destinazione doganale, e soggetti a rigoroso rendiconto.

La dichiarazione, con la relativa documentazione, viene presentata all'Ufficio doganale entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui è avvenuta l'operazione; la Dogana a sua volta registra l'operazione e comunica il relativo numero alla ditta che lo deve riportare sul registro a rigoroso rendiconto.

Gli adempimenti differiscono a seconda che le merci arrivino o siano in partenza.

Sulle scritture contabili della ditta vengono effettuati controlli a campione, almeno una volta l'anno, da parte della Dogana competente.

Le suddette procedure sono applicabili, con le dovute specificazioni del caso, a tutti i regimi doganali.

Al fine di non creare equivoci terminologici derivanti dal sovrapporsi della legislazione comunitaria a quella nazionale, in particolare, occorre **specificare** che la **normativa nazionale** con il termine di *procedura semplificata* intende quella che **il DAC ha definito *procedura di domiciliazione***.

Nei confronti del beneficiario della procedura di domiciliazione graveranno, però, determinati adempimenti ed oneri, che tale normativa ha voluto ridurre ulteriormente al fine di incentivare l'utilizzo della stessa quale valida alternativa alla procedura ordinaria. Altresì previsto che le imprese ovvero gli intermediari siano autorizzati, previa adesione allo sviluppo delle procedure informatiche, a presentare i dati delle dichiarazioni per via telematica.

La *procedura domiciliata* rende più migliori e velocizzi le operazioni da parte delle imprese, evitando i tempi di attesa della procedura ordinaria, le soste, i tempi di trasporto. Poco utilizzata, in quanto vi è da parte delle imprese una valutazione di opportunità (costo-benefici) se richiederla o meno. Una indagine voluta dall'Autorità doganale (pubblicata nel 2001), volta a rilevare i livelli di soddisfazione (*customer satisfacion*) per il servizio ricevuto da parte degli operatori commerciali nei rapporti con le Dogane italiane (importatori e/o esportatori diretti, vettori dichiaranti, spedizionieri e titolari di depositi doganali), ed affidata a specialisti del settore, ha messo in risalto, in riferimento alla *procedura di domiciliazione*, che solo il 33% del campione di operatori intervistati utilizza tale procedura rispetto al 67% che preferisce quella *normale*. Tra coloro che preferi-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

scono la procedura di domiciliazione, vi sono soprattutto operatori con un intensità di traffico elevata.

10.3.1. *Le novità introdotte dal d.dirett.le 7/12/2000*

Con Decreto direttoriale del 7 dicembre del 2000 dell'Agenzia delle Dogane sono state disciplinate le procedure autorizzative e le modalità di esercizio delle "procedure semplificate", per l'espletamento delle formalità doganali nelle transazioni commerciali con l'estero. Il decreto che è entrato in vigore il 16 febbraio del 2001 ha dato attuazione al combinato disposto degli articoli 3, comma 6, ed art. 4, comma 2, della legge n. 213/2000, con il quale vengono attribuite tra l'altro, alla categoria professionale degli "spedizionieri doganali" (definiti dalla legge stessa doganalisti) ed ai CAD (v. voce: –) nuovi e maggiori compiti nel curare le operazioni nelle transazioni commerciali con l'estero tra gli altri quello di usufruire delle "procedure semplificate". Il decreto individua [illegible] gli Uffici competenti, le modalità e la modulistica per la richiesta [illegible] rilascio delle Autorizzazioni alle procedure semplificate, innovando ris[illegible] precedenti disposizioni secondo il prospetto della tabella di seguito [illegible].

Perplessità da parte degli [illegible] del settore, sono [illegible] riguardo al fatto che tale decreto, emanato a [illegible] mese dall'istituzione del nuovo modello organizzativo nato con l'[illegible] fiscale delle Dogane, possa essere sembrato già superato a causa dei [illegible] alla pregressa realtà, pertanto è opportuno considerare che, [illegible] periodo, gli Uffici [illegible] decreto fa riferimento per il rilascio delle autorizzazioni alle *procedure semplificate*, continueranno ad essere il punto di riferimento per gli operatori [illegible] il nuovo disegno organizzativo richiederà un graduale percorso di [illegible] di circa tre anni, passando attraverso una prima fase sperimentale [illegible] conclusasi nel 2002, per raggiungere la completa attuazione dal [illegible] 2004 con la realizzazione prima delle *Direzioni regionali* in luogo delle [illegible] compartimentali, quali strutture di vertice a livello territoriale, e successivamente degli *Uffici Unici delle Dogane*, alle dipendenze delle prime, che integreranno le funzioni ed i compiti delle Circoscrizioni doganali, degli Uffici tecnici di Finanza e dei Laboratori chimici (v., circ. n. 42/2001).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Prospetto sinottico delle dichiarazioni doganali in procedura semplificata [1]

DICHIARAZIONE DOGANALE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA	Dichiarazione incompleta	Dichiarazione semplificata	Procedura di domiciliazione
Vantaggi	– Evita di riempire tutti i riquadri del formulario DAU per la dichiarazione in dogana; – evita di allegare i documenti giustificativi (es. Fatture) a corredo della dichiarazione	Consente di presentare la dichiarazione in dogana anche su un documento commerciale o amministrativo (lettera di vettura, fattura)	Consente al titolare dell'autorizzazione di non presentare né le merci oggetto della transazione commerciale (import/export, ...) né la documentazione afferente in dogana, bensì direttamente nei locali dell'impresa
Riferimento normativo al CDC	Art. 76, par. 1, [illegible]	Art. 76, par. 1, lett. b	Art 76, par. 1, lett. c)
Riferimento normativo al [illegible]	Art. 253, par. 1	Art. 253, par. 2	Art 253, par. 3; Immissione in libera pratica: artt. da 263 a 267; Perfezionamento Attivo – Perfezionamento Passivo – Ammissione Temporanea – Trasformazione Sotto Controllo Doganale; artt. 276 e 277; Esportazione: artt. da 283 a 287; Transito: art. da 412 a 450 – già da 397 a 409 DAC
Soggetto legittimato a chiedere l'autorizzazione	Dichiarante o suo rappresentante a norma dell'art. 4, par. 18 del CDC.	Dichiarante o suo rappresentante a norma dell'art. 4, punto 18 e 64 CDC	Dichiarante o suo rappresentante a norma dell'art. 4, par. 18 e 64 CDC
Ufficio competente a ricevere la istanza	Direttore dogana del luogo dove sono presentate le merci oggetto dell'operazione	Direttore dogana del luogo dove sono presentate le merci oggetto dell'operazione	Direttore Regionale in relazione alla sede legale del richiedente per il tramite della Circoscrizione del luogo dove l'impresa ha la sede legale
Uffici competenti al rilascio	Direttore dogana del luogo dove sono presentate le merci oggetto dell'operazione	Direttore dogana del luogo dove sono presentate le merci oggetto dell'operazione	Direttore Regionale in relazione alla sede legale del richiedente **N.B.:** – Per il regime del Transito Interno: Direttore della Circoscrizione competente rispetto alla sede del richiedente – Per i CAD: Direttore dell'Agenzia
Cause di diniego dell'autorizzazione	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate (come definite nel D.D. 7.12.2000, art. 2, comma 2)	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate (come definite nel D.D. 7.12.2000, art. 2, comma 2)	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate (come definite nel D.D. 7.12.2000, art. 2, comma 2)
Cause di sospensione dell'autorizzazione	In attesa sentenza definitiva per infrazioni gravi o infrazioni reiterate	In attesa sentenza definitiva per infrazioni gravi o infrazioni reiterate	In attesa sentenza definitiva per infrazioni gravi o infrazioni reiterate
Cause di revoca dell'autorizzazione	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate o qualora vengano meno i requisiti e le condizioni previste	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate o qualora vengano meno i requisiti e le condizioni previste	Infrazioni gravi o infrazioni reiterate o qualora vengano meno i requisiti e le condizioni previste
Autorità competente alla revoca	Autorità competente per il rilascio	Autorità competente per il rilascio	Autorità competente per il rilascio
Modulistica per l'istanza (allegata al D.M. 7.12.2000)	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Modulistica per il rilascio (allegata al D.M. 7.12.2000)	Allegato A1	Allegato B1	Allegato C1
Titolare dell'autorizzazione	Dichiarante o suo rappresentante	Dichiarante o suo rappresentante	Dichiarante o suo rappresentante
Tipo di garanzia richiesta	Garanzia globale (salvo i casi di esonero, escluse le risorse proprie,ai sensi art. 90 TULD)	Garanzia globale (salvo i casi di esonero, escluse le risorse proprie,ai sensi art. 90 TULD)	Garanzia globale (salvo i casi di esonero, escluse le risorse proprie,ai sensi art. 90 TULD)
Regimi doganali interessati	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, TRANSITO DEPOSITO DOGANALE, ESPORTAZIONE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E/O PASSIVO, AMMISSIONE TEMPORANEA, TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, TRANSITO DEPOSITO DOGANALE, ESPORTAZIONE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E/O PASSIVO, AMMISSIONE TEMPORANEA, TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE	IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA, TRANSITO DEPOSITO DOGANALE, ESPORTAZIONE, PERFEZIONAMENTO ATTIVO E/O PASSIVO, AMMISSIONE TEMPORANEA, TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE
Merci ammesse	Merci di ogni natura salvo vincoli e restrizioni previste dalla normativa in vigore (stupefacenti, flora e fauna [illegible]	Merci di ogni natura salvo vincoli e restrizioni previste dalla normativa in vigore (stupefacenti, flora e fauna protette, ...)	– Imprese commerciali, industriali e agricole: Tutte le merci facenti parte del ciclo produttivo o attinenti; – Intermediari: Tutte le merci di terzi proprietari salvo vincoli e restrizioni previste dalla normativa in vigore (stupefacenti, flora e fauna protette, ...)
Adempimenti dei beneficiari dell'autorizzazione	Fornire entro il termine indicato (max 30 gg.) dalla data di accettazione della dichiarazione le indicazioni mancanti o i documenti necessari per il regime doganale prescelto	Fornire entro il termine indicato (max 30 gg.) dalla data di accettazione della dichiarazione le indicazioni mancanti (sul documento complementare) o i documenti necessari al regime doganale prescelto	Seguire le istruzioni operative previste nell'autorizzazione

-Demo- Riproduzione Vietata www.antoniodeiccolti.it

[1] La tabella qui riportata è stata tratta dall'articolo dello stesso autore pubblicato dal quotidiano "Italia Oggi", in data 4/2/2001, pag. 28, dal titolo "Formalità più veloci alla dogana".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

11 *Rappresentanza in Dogana*

SOMMARIO: 11.1. La rappresentanza in Dogana. – 11.2. Lo Spedizioniere doganale (artt. da 40 a 54 TULD). – 11.3. Nuove attribuzioni. – 11.4. CAD: Centri di Assistenza doganale (D.M. n. 549 dell'11 dicembre 1992). – 11.4.1. Modalità operative. – 11.4.2. L'attività di vigilanza e controllo sui CAD. – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- **Artt. 5 e 64 CDC**
- **Artt. da 40 a 54 TULD**
- **L. 22 dicembre 1960 n. 1612; nt 32, c. 7, D.L. n. 331 conv. l. n. 427/93**
- **D.L. del 30 12 1991, n. 417 conv. in l. 6 febbraio 1992 n. 66**
- **D.M. n. 549 del 11 dicembre 1992**
- **D.Lgs. n. 417 del 23 ottobre 1998**
- **L. 25 luglio 2000, n. 213**
- **D. dir.le 7 dicembre 2000.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *È prevista, per l'adempimento delle formalità doganali, la possibilità di farsi rappresentare.*

Il proprietario della merce può farsi rappresentare da un professionista che è lo ***Spedizioniere doganale*** *con le modalità e i limiti previsti dal CDC e dal TULD.*

La rappresentanza è diretta o indiretta a seconda degli effetti che realizza.

11.1. *La rappresentanza in Dogana*

Il CDC, vista la necessità degli adempimenti e/o degli obblighi legati all'espletamento della dichiarazione doganale, prevede che l'**operatore** economico, il quale non vi provveda in proprio, **può farsi rappresentare** presso l'Autorità doganale per l'espletamento delle formalità previste.

La **rappresentanza in Dogana** (art. 5 CDC), la cui disciplina richiama il noto Istituto di diritto civile (art. 1388 c.c. e ss.), può essere di 2 tipi:

A) diretta,
B) indiretta;

a seconda che il rappresentante agisca rispettivamente, **A)** in **nome e per conto** di terzi, **B)** a **nome proprio ma per conto altrui**.

La distinzione è rilevante soprattutto ai fini della responsabilità.

La normativa nazionale ha dovuto adeguarsi a quella comunitaria in considerazione del fatto che gli articoli del TULD prevedevano la sola rappresentanza diretta e che questa fosse prerogativa degli **Spedizionieri doganali**.

Pertanto gli artt.: **40, 41, 42, 43 e 47 del TULD** sono stati **modificati** dalla **l. 146 del 8 maggio 1998**.

In particolare l'art. 40 del TULD, così come modificato per adeguarlo alla normativa comunitaria, prevede che la **rappresentanza indiretta è libera**, – cioè può essere esercitata da chiunque –, mentre la **rappresentanza diretta**, "limitatamente" alla "**presentazione della dichiarazione**", cioè alla sottoscrizione del *DAU* (v. voce: –), e non a tutta l'operazione doganale (si pensi, a tutti gli atti ed adempimenti precedenti e successivi, quali ad esempio l'assistenza alla visita della merce richiesta dall'Autorità doganale), **è riservata agli Spedizionieri doganali**.

Tale **limitazione** di fatto viene aggirata in quanto lo spedizioniere può farsi conferire un *mandato* (art. 1703 c.c.) e/o una *procura* (*art. 1708 c.c.)* [1] per esempio, altrimenti si troverebbe ad operare per la presentazione della dichiarazione come rappresentante diretto e per gli altri atti con la rappresentanza indiretta.

Diversamente le "***case di spedizione***" agiscono con la rappresentanza indiretta.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

11.2. *Lo Spedizioniere doganale (artt. 40 e 54 TULD)*

Lo **Spedizioniere doganale** è una **figura professionale**, specializzata in questa materia, che rappresenta il proprietario della merce nelle operazioni presso l'Autorità doganale (art. 1, l. 1612/2000).

Con l. 20 dicembre 1960 n. 1612 è stato istituito ***l'Albo degli Spedizionieri doganali***, che consente l'accesso di poter operare; è altresì previsto sia dalla normativa comunitaria che quella nazionale l'esercizio all'attività anche degli ***spedizionieri doganali non iscritti all'Albo***, purché si tratti di un ***dipendente*** **del proprietario**

---

[1] Occorre ricordare che il ***mandato*** è un "**contratto**", cioè un atto bilaterale con o senza rappresentanza, secondo che il mandatario abbia o meno il potere di impegnare direttamente il "mandante", mentre la ***procura*** è un "**atto unilaterale**" che, chi la conferisce rivolge a terzi per investire il rappresentante di un potere; pertanto, dal "mandato" deriva l'obbligo per il mandatario di compiere uno o più atti giuridici per curare l'affare che egli si è assunto, la "procura", invece, attribuisce un potere verso i terzi.

Occorre altresì richiamare la distinzione tra la "***ratifica***" che è l'atto con il quale il "dominus" sana, retroattivamente, l'atto nato come atto "viziato", posto in essere senza poteri in suo nome (art. 1399 c.c.), in altre parole la *ratifica* sana la mancanza di legittimazione del soggetto agente, e la "***convalida***" (art. 1444 c.c.), con la quale si sana, di norma retroattivamente, un atto annullabile (si ha annullabilità – art. 1425 c.c. e ss. – di un atto viziato, quando uno degli elementi del "negozio giuridico" è viziato; essa si ha solo nei casi testuali previsti dalla legge); in termini si veda ***Trabucchi, Torrente***, *Istituzioni di diritto privato;* ***Scialoja e Branca*** *in Commentario al codice civile*.

della merce (art. 43 TULD, come modificato dalla l. n. 146/98), ed **iscritti nell'apposito elenco** formato e tenuto aggiornato dal competente Collegio compartimentale degli spedizionieri doganali, al quale viene segnalata di volta in volta ogni variazione, compresa quella del personale ausiliario dello spedizioniere stesso.

Gli spedizionieri iscritti all'Albo e quelli *dipendenti* dalla Ditta, possono rappresentare il proprietario della merce presso l'Autorità doganale nella fase della presentazione della dichiarazione scritta e/o nel compiere determinati atti o di osservare o di compiere determinati obblighi (art. 40 TULD come modificato da l. n. 146 del 8 maggio 1998; artt. 5 e 64 CDC).

Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del CDC, lo Spedizioniere doganale era la sola figura cui poteva essere conferita la rappresentanza per il compimento delle operazioni doganali (art. 40. TULD), pertanto egli costituiva l'unico filtro tra operatore e l'Autorità pubblica; attualmente invece, come già accennato, ogni operatore può provvedervi in proprio o farsi rappresentare da un qualsiasi soggetto in grado di effettuare le operazioni richieste.

Lo Spedizioniere **non è più tenuto** al **pagamento in via sussidiaria dei maggiori diritti** doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, come prevedeva il 2° comma dell'art. 41 del TULD, ora abrogato dalla l. n. 146/98; egli, tuttavia, è **obbligato in solido** con il proprietario della merce **nella rappresentanza indiretta** (art. 5, comma 4, 2° capoverso CDC). È considerato errore scusabile (ai sensi dei D.ti Lgs.vi n. 471 e 472 del 1997), ai fini delle sanzioni, l'errore dello spedizioniere commesso in buona fede, quando presenta una dichiarazione con elementi falsi o inesatti (circ. n. 1/D del 23.12.1998).

Nel caso di ***omesso pagamento*** dell'imposta [illegible] aggiunto a fronte di *dichiarazione di intento* presentata in dogana, [illegible] articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, [illegible] con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, **rispondono** so[illegible] **ionari, i commissionari e gli importatori** che **hanno sottoscritto** la [illegible] **zione d'intento**, **anche lo spedizioniere doganale** che l'[illegible]ta (art. 8, l. n. 21[illegible]000).

Lo Spedizioniere deve [illegible] momento forni[illegible]a" all'Autorità doganale del proprio *mand*[illegible], comma 5, CDC).

Gli spedizi[illegible]anali in possess[illegible]orizzazione di cui all'articolo 6 del decreto [illegible]stro delle finanz[illegible]e 1992 possono *asseverare* la conformità dei dat[illegible]posti negli el[illegible]gativi delle cessioni e degli acquisti, di cui all'articolo 50, comma 6, del d[illegible]1/1993, convertito, con modificazioni, in l. n. 427/93, con le scritt[illegible]e previste dagli articoli 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72, e succ[illegible]ficazioni.

Nell'effett[illegible]ercontrolli in sede di accertamento l'Amministrazione finanziaria assum[illegible]norma, i dati che siano stati *asseverati* dagli spedizionieri doganali ovvero dai soggetti abilitati dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane (ai sensi dell'art. 2, comma 2, l. n. 213/2000), salvo che vi siano fondati motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.

La legge 213 dà per la prima volta una **definizione** di ***asseverazione***, il cui termine lo si è già trovato in normativa a proposito dei CAD (v. voce: –) . Per asseverazione ai fini della l. n. 213/2000 il legislatore **intende** la **verifica della corri-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

spondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate con i documenti sui quali le stesse si basano. Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione comprende anche **l'attestazione che l'operazione doganale richiesta sia regolare, completa dei documenti necessari e risponda a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per poter essere effettuata.**

In ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti autorizzati, ragionevolmente a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo. In caso di asseverazioni false e mendaci gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche patrimonialmente per i danni procurati all'erario. In tali casi gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilità di asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di *asseverazioni false o mendaci* o nel caso di ripetuti comportamenti deontologicamente non corretti, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti autorizzati **decadono** definitivamente **dalla possibilità di asseverare i dati (art. 2, l. n. 213/2000).**

La nomina a Spedizioniere doganale [illegible], **a seguito** di [illegible] **di esami**, indetti dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane (art. [illegible]000; in precedenza dal Ministero delle Finanze), consistenti in una [illegible], una prova pratica ed un colloquio, [illegible] rilascio di un'autorità patente, di validità illimitata (art. 47 TULD) [illegible] al disposto [illegible] 48, primo comma, lettera e, del TULD, l'[illegible] il conseguimento [illegible] patente di spedizioniere doganale per gli [illegible] possesso del [illegible] laurea in materie giuridiche, economiche [illegible] bollenti, consiste [illegible] colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo.

Tale *patente*, come già [illegible], in base alle nuove disposizioni che disciplinano la materia, **abilita lo spedizioniere, in via esclusiva, alla *rappresentanza diretta* limitata [illegible] alla sola presentazione della "dichiarazione"** (art. 40 TULD, com[illegible] da l. n. 146/98).

La patente rilasciata dall'Autorità doganale (art. 8, cit., in precedenza dal Ministero delle Finanze), sentito il Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Lo Spedizioniere doganale, iscritto nell'albo professionale, istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quale esperto nelle materie e negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, è anche definito "***doganalista***" (art. 9, l. n. 213/2000). Egli può esercitare presso le Dogane di una determinata Circoscrizione doganale prescelta, che deve risultare indicata sulla patente.

È data facoltà al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Dogane (v. voce: *Organizzazione Uffici*, in parte III) competente per territorio di *sospendere* lo Spedizioniere dalle operazioni doganali (art. 53 TULD) o *revocargli* la nomina (art. 54 TULD) nei casi **specificati** dal TULD.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

11.3. *Nuove attribuzioni*

Già il D.M. del 31 marzo 1992 (in *G.U.* n. 82 del 7 aprile 1992) negli articoli da 1 a 11 ha previsto norme relative ad attribuzione di **nuovi compiti agli spedizionieri doganali**, rappresentati, in particolare, da:

l'art. 1: Compiti che possono essere svolti dagli Spedizionieri liberi professionisti;
l'art. 2: Delega per adempimenti amministrativi;
l'art. 3: Tenuta della contabilità relativa alla destinazione delle merci;
l'art. 4: Gestione dei dati relativi agli scambi internazionali;
l'art. 5: Custodia e vendita delle merci abbandonate;
l'art. 6: Autorizzazione rilasciata dal Consiglio compartimentale;
l'art. 7: Approvazione dei modelli del libro repertorio e dei certificati rilasciati dagli spedizionieri doganali;
l'art. 8: Irregolarità nei compiti attribuiti agli Spedizionieri doganali dal presente decreto;
l'art. 9: Corrispettivi per le prestazioni professionali;
l'art. 10: Adempimenti dello spedizioniere doganale cui è stata rilasciata la autorizzazione di cui all'art. 6 succitato;
l'art. 11: Revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 6 succitato.

Nuove disposizioni concernenti l'attività dei "doganalisti" (spedizionieri doganali) nonché il pagamento differito dei diritti doganali (v. voce: –) sono state contemplate, come già accennato nei paragrafi precedenti, come si dirà a proposito dei Centri di Assistenza Doganale, di seguito, dalla legge n. 213 del 2000, che premia le qualità professionali di tale figura, atte a essere in grado di muoversi con disinvoltura tra le insidie caratterizzanti il variegato e complesso quadro normativo di riferimento costituito dalle disposizioni doganali internazionale, comunitario e nazionale.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

11.4. *CAD: Centri di assistenza doganale (D.M. n. 549 dell'11 dicembre 1992)*

È stata prevista dall'art. 7 bis, ter, quater, quinquies e 1-octies, della l. 6 febbraio 1992 n. 66, la **possibilità di costituire** tra Spedizionieri iscritti all'albo da almeno tre anni una **società di assistenza doganale**, denominate **CAD**.

La normativa di attuazione, prevista dalla legge stessa, è contenuta nel Regolamento emanato con D.M. n. 549 del 11 dicembre 1992 (*G.U.* n. 17 del 22 gennaio 1993); essa regola **la disciplina per la costituzione** dei **centri di assistenza doganale**, determinandone le modalità operative.

Successivamente la legge n. 213/2000 ha previsto espressamente (art. 3, commi 4 e 5; art. 4, l. n. 213/2000) che i ***CAD*** possono ***operare anche in procedura semplificata*** purché alle condizioni e secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria (artt. 76 CDC e 253 DAC; v. anche tabella, in parte II, cap. 10, relativa alle "procedure semplificate").

11.4.1. *Modalità operative*

L'autorizzazione (ai sensi dell'art. 7, commi 1-sexies e 1-septies, della succitata legge) per la costituzione e l'esercizio dei **CAD** viene rilasciata dall'Agenzia delle Dogane a società che abbiano i requisiti previsti dall'art. 1; l'autorizzazione dei **CAD** alla *procedura semplificata* è contenuta, se richiesta, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata dal Direttore dell'Agenzia. I **CAD ammessi alla procedura semplificata** operano nell'ambito territoriale della **circoscrizione doganale** presso la quale hanno la loro sede.

Il Direttore dell'Agenzia delle Dogane deve rilasciare *l'autorizzazione* entro 60 giorni come previsto dal "Regolamento di attuazione" degli artt. 2 e 4 della l. 7 agosto 1990, n. 241, riguardante nuove norme in materia di procedimento amministrativo di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

L'art. 2 del succitato Reg.to (D.M. n. 549/92) prevede la documentazione necessaria da produrre da parte della società, la quale ottenuta l'autorizzazione riceverà dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali, a loro, fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sul quale n[illegible] numero di iscrizione all'albo, la ragione sociale, la sede ed il numero [illegible] addistingue.

La firma sulle dichiarazioni doganali [illegible] od emesse ai sensi dell'art. 5 o sui documenti di cui all'art. 6 del re[illegible] di attuazione, o su ogni altro atto o documento emesso, dovrà essere [illegible] da un legale rappresentante del Centro di Assistenza Doganale e convalidata [illegible] timbro in dotazione (art. 2, comma 4, D.M. cit.).

Presso l'Agenzia delle Dogane, Area gestione [illegible] e rapporti con l'utenza (già Direzione Centrale Servizi Doganali [illegible] Dipartimento delle Dogane e Imposte Indirette), è tenuto **un apposito** [illegible] nel quale dovranno essere obbligatoriamente **iscritte le società** di cui **all'art. 7, comma 1,** che hanno ottenuto la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane. L'iscrizione comporta l'annotazione degli estremi dell'[illegible] costituzione della società, del numero di autorizzazione, nonché il codice fiscale, la partita IVA e l'assegnazione di un numero progressivo (art. [illegible]

L'esercizio dell'attività da parte delle società autorizzate dovrà avere inizio successivamente all'avvenuta iscrizione nell'Albo.

In generale i **CAD svolgono la propria attività nell'ambito territoriale della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Doganе** in cui esse hanno la sede e possono collegarsi con società omologhe con sede e competenza in altri territori di differenti Direzioni Regionali e costituire Gruppi Europei di Interesse Economico – **GEIE**[2] – previsti dal Reg.to CEE n. 2137/85 del 25 luglio 1985, disciplinati

[2] Il GEIE è un organismo associativo, di norma privo di personalità giuridica, di cui almeno due dei suoi componenti devono appartenere a Stati diversi della Comunità Europea. La finalità del GEIE è quella di consentire ad imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, di rapporti di cooperazione internazionale, nonché la partecipazione a gare di appalto. In tal modo gli operatori comunitari possono conseguire determinati obiettivi ed una migliore competitività senza far ricorso a complesse formule societarie e/o modificare la propria natura giuridica.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

dal D.Lgs. 23 luglio 1991 n. 240 (art. 3, comma 3, D.M. cit.).

La **rappresentanza legale** può essere **concessa esclusivamente** ad uno o più **soci** che operano ciascuno presso le Dogane della Circoscrizione per le quali è abilitata, ai sensi dell'art. 47 del TULD (art. 3, comma 4, D.M. cit.).

I CAD possono **asseverare** i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori di cui agli artt. 2, 3 e 4 del regolamento medesimo (art. 4, D.M. cit.).

L'asseverazione rappresenta una **certificazione di esattezza**, veridicità e regolarità della **documentazione presentata** al CAD (art. 5).

I CAD che intendano esercitare attività ed adempimenti in qualità di rappresentanti fiscali (per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a) comma 1-*sexies* dell'art. 7 della l. 6 febbraio 1992 n. 66, od in relazione ai compiti di cui alle lett. a e b comma 1-*septies* del predetto art. 7) devono essere preventivamente abilitati (art. 4, comma 2).

I CAD possono essere incaricati di tenere, per conto degli operatori interessati, le scritture e contabilità previste dalle disposizioni comunitarie relative alle zone franche ed ai depositi franchi, per la movimentazione delle merci, nelle predette zone o depositi (art. 4, comma 3, D.M. cit.).

Gli interessati possono presentare ai CAD le dichiarazioni volte a dare alle merci una delle destinazioni doganali previste, al fine di farne asseverare il contenuto previa acquisizione e controllo formale della documentazione commerciale.

Le dichiarazioni doganali ricevute o emesse, asseverate dal centro di assistenza doganale, vengono presentate, corredate dalla relativa documentazione, alla Dogana competente, che le accetta e ne dispone la visita totale o parziale secondo i programmi ed i criteri selettivi per la visita totale o parziale delle merci (art. 5, comma 2, D.M. cit.).

In caso di dubbi sulla regolarità e/o sulla veridicità dei dati o delle documentazioni esibiti ai sensi dell'art. 4 o del presente articolo, i centri di assistenza doganale provvedono alla asseverazione e ne specificano sui documenti stessi i motivi (art. 5, comma 3).

I **CAD** possono inoltre, su richiesta degli operatori interessati, a **rilasciare** le **merci** in **operazione doganale**, assegnandole alla destinazione doganale dichiarata, sempre che vengano esibita la documentazione prevista per il compimento della specifica operazione con l'osservanza delle modalità elencate nell'art. 6 del regolamento medesimo.

L'ufficio doganale provvede alla assunzione in carico nei propri registri dei documenti e delle relative iscrizioni contabili, che rendono definitivo l'accertamento.

Gli estremi di registrazione vengono riportati a cura dei Centri di Assistenza Doganale in appositi registri.

I CAD sono solidalmente responsabili con il proprietario della merce per le operazioni doganali poste in essere (art. 6, comma 4, D.M. cit.).

I CAD, in attuazione delle procedure semplificate, possono presentare le merci, oltre che **negli spazi e nei luoghi destinati all'effettuazione delle operazioni doganali** di cui all'articolo 17 del TULD, anche presso i luoghi, i magazzini o i

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti, sempreché tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati ad operare. Con decreto del 7 dicembre 2000 del Direttore dell'Agenzia delle dogane sono stati disciplinati i casi e le modalità per l'esercizio da parte dei CAD della procedura semplificata (art. 3, l. n. 213/2000; v. parte II, cap. 10).

I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali secondo le modalità che saranno fissate dalle amministrazioni competenti, inoltre essi sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994.

Il Direttore dell'Agenzia delle dogane può abilitare anche altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, a presentare le merci secondo le modalità previste al comma 5 dell'art. 3 della l. n. 213/2[illegible] inerente i CAD.

Il D.M. 549/92, emanato in attuazione del D.L. n. 417/[illegible] conv. in legge n. 66/92, aveva delineato i compiti attribuiti ai CAD. [illegible]tà concessa ai CAD era rappresentata dalla previsione contenuta [illegible] comma 1-sept[illegible]ett. b, della norma citata, che concedeva agli stessi [illegible]tà di emettere [illegible] doganali per merci di modesta rilevanza fi[illegible] limite di valore [illegible] non superiore a lire 80 milioni. Tale f[illegible]enuta meno a s[illegible] dell'abrogazione di parte del predetto art. 7, [illegible]cepties del D.L. [illegible] a tanto dall'art. 8, comma 2, della l. n. 213/200[illegible]gazione in qu[illegible]eso non più applicabili le limitazioni prev[illegible]. 9 del D.M.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

11.4.2. [illegible]ità di vigil[illegible]ollo sui CAD

La vigilanza sui CAD è [illegible] dall'Agenzia delle Dogane tramite i propri funzionari ispettivi (ar[illegible]

Il **cont[illegible]ività dei CAD** riguardante la verifica di natura documentale dei re[illegible] quali vanno annotati i documenti doganali, di trasporto e commerciali r[illegible]i alle merci oggetto delle operazioni doganali e della successiva rendicontazione all'amministrazione doganale, è riservato alla Circoscrizione doganale territorialmente competente (art. 8).

La risoluzione prot. 65 del 28 dicembre 1994 del Dipartimento Dogane DCSD/DIV VII, aveva individuato nel Servizio Ispettivo, ora Audit, costituito presso le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane (già Direzioni Compartimentali), l'Autorità doganale preposta alla vigilanza dei Centri di assistenza doganale; tali ulteriori funzioni di vigilanza,che si compendiano nell'attività di visita, di sorveglianza, di disamina e di osservazione, secondo quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 105/90, si aggiungono a quelle esercitate istituzionalmente dall'Ufficio doganale competente (Circoscrizione Doganale) e devono essere effettuate almeno una volta l'anno. Con l'istituzione dell'Agenzia delle Dogane, il richiamo al D.Lgs. n. 105/90 relativo all'istituzione del Dipartimento delle Dogane ed II.II., non è più pertinente quale base giuridica, pertanto tali funzioni ricadono ora tra quelle previste per l'"Audit interno" istituito presso le Direzioni Regionali.

Appendice

PRASSI AMMINISTRATIVA

Si evidenzia, tra la prassi amministrativa, la circolare n. 6/D dell'11 gennaio 1995 attinente: l'IVA all'importazione – art. 46, comma 3 ed art. 48, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; – Lo sfondamento del "plafond" di cui all'art. 8 dello stesso D.P.R.; – La Responsabilità dello Spedizioniere doganale.

GIURISPRUDENZA

Sentenza del 7.6.2001, n. 457 - Trib. Amm. Reg. Emilia Romagna - Sezione I
Monopolio e dogana - Spedizionieri doganali - Internazionali - Operazioni in forma semplificata - Autorizzazione - Revoca - Competenza.

(Massima)

La revoca dell'autorizzazione rilasciata ad una casa di spedizione internazionale ad effettuare in forma semplificata le operazioni di transito comunitario interno di merci deve essere adottata dal Capo della circoscrizione doganale.

Sembra opportuno, per il contenzioso ancora in itinere, che ha riguardato la responsabilità dello Spedizioniere doganale prima che la l. n. 146/98, modificasse l'art. 40 e 41 del TULD, riportare una recente sentenza della Corte Suprema – Sez. I, Sent. n. 2528 del 07 marzo 1998 (Corte di Cassazione – Sez. I), che

Sent. 2528/98: - I corrispettivi per servizi resi dal personale d[illegible] per operazioni fuori circuito o fuori orario - Spedizioniere doganale - Pagamento - Obbligo - Sussistenza - Responsabilità sussidiaria - Art. 41 D.P.R. n. 43/1973 - Inammissibilità.

(Massima)

Lo Spedizioniere doganale è tenuto – in[illegible] il proprietario della merce da lui rappresentato [illegible]40 del d.p.r. 23 [illegible]3 n. 43 per il compimento delle operazioni doganali [illegible] pagamento [illegible] dei servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del [illegible].p.r. per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o [illegible] circuito doganale, senza che possa invocare l'obbligo dell'Amministrazione [illegible]ia di procedere, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 43/73, alla preventiva escussione del proprietario, atteso che i corrispettivi suindicati non hanno natura [illegible]ributaria, mentre detta norma prevede la responsabilità sussidiaria dello Spedizioniere, in caso di inutile escussione del proprietario della merce, solo per il pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

C.G.C.E. causa C-35/96, sentenza del 18 giugno 1998 Commissione delle Comunità Europee - Reppublica Italiana Ministero delle Finanze: "Ricorso per inadempimento - Intesa - Fissazione di Tariffe professionali - Spedizionieri doganale - Normativa che rafforza gli effetti dell'intesa".

Con la sentenza succitata la C.G.C.E. ha statuito che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli artt. 5 e 85 del trattato CE, adattando e mantenendo in vigore una legge che nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali l'adozione di una decisione d'associazione d'imprese in contrasto con il citato art. 85, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

12 *Documento Amministrativo Unico - DAU*

SOMMARIO: 12.1. Documento Amministrativo Unico - DAU. – 12.2. La struttura del DAU. – 12.3. La funzione dei singoli esemplari del DAU. – 12.4. Istruzioni per la compilazione del DAU. – 12.5. I Codici da utilizzare nei formulari. – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- Art. 62 CDC
- Artt. da 205 a 217 DAC
- All.ti al DAC: dal 31 al 34 (formulari DAU e formulari complementari)
- All.ti al DAC: dal 35 al 38 (indicazioni ed istruzioni).

Si premette che la **collocazione dell'argomento** a [illegible] del testo, prima di prendere in considerazione i singoli Istituti do[illegible] la sua **giustificazione** negli **svariati richiami** che nel corso del [illegible] verranno **fatti [illegible] mulario in esame**; ciò **perché il lettore non s[illegible] onte ad un co[illegible] ratto** bensì abbia una precisa idea di **cosa [illegible] mento Amministrativo Unico**.

Sintesi: *Il Documento Amministrativo Unico (DAU) è un formulario composto da otto esemplari numerati progressivamente, di grafica a ricalco, avente precise caratteristiche dettate dalla normativa comunitaria (art. 215 DAC).*

I modelli predisposti negli All.ti 31 a 34 del DAC ed utilizzati per la presentazione della "dichiarazione [illegible]", al fine di vincolare le merci ad uno dei regimi doganali previsti; di questo DAU saranno utilizzati, per ciascuna destinazione doganale, solo alcuni esemplari di cui il documento è composto, secondo le indicazioni previste negli All.ti da 35 a 38 che forniscono tutte le necessarie istruzioni per l'esatta compilazione del formulario in esame in base al regime prescelto.

La dichiarazione una volta esitata dall'Autorità doganale, munita delle attestazioni, registrazioni e firme previste, acquista carattere di ufficialità; però già dal momento dell'accettazione della dichiarazione (art. 67 CDC) la normativa riconosce a tale documento un preciso valore giuridico.

*La "**bolletta doganale**" è il DAU munito dei timbri e delle attestazioni apposte dall'Autorità Doganale a prova della regolarità delle operazioni.*

Dall'esame della bolletta è possibile trarre tutta una serie di informazioni preziose e rilevanti sia ai fini fiscali che per il contrasto e la prevenzione delle frodi comunitarie.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Infatti attraverso lo studio dei percorsi seguiti dalla merce, dell'origine della stessa, del valore, del tipo di trasporto utilizzato – via mare, terra, ecc. – e della tipologia di merce movimentata rispetto alla provenienza geografica, nonché di eventuali anomalie che si possono riscontrare, è possibile individuare e prevenire la perpetrazioni di frodi al bilancio comunitario e nazionale.

Esclusivamente dalla capacità di analisi e dalla conoscenza della struttura del DAU e dei vari ***campi*** *(o* ***caselle****) dai quali esso è costituito è possibile risalire ad una serie di informazioni preziose per chi opera nel settore.*

Tale documento fornisce inoltre importanti dati statistici, pubblicati a cura dell'ISTAT, sui beni oggetto delle transazioni commerciali.

La ***bolletta doganale*** *costituisce per l'operatore la prova della regolarità delle operazioni svolte; ai fini fiscali permette la dimostrazione del pagamento dei dazi e dell'IVA assolta all'importazione. Nel caso di esportazione, invece, dimostra la "non imponibilità IVA" delle merci oggetto di tale operazione; mentre ai fini della domanda di "restituzioni all'esportazione" (accordata a determinati prodotti agricoli che lasciano il territorio doganale comunitario), il richiedente per ottenere il rimborso deve allegare l'esemplare 3A della bolletta di esportazione.*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

12.1. *Documento Amministrativo Unico - DAU*

Il **formulario** utilizzato per la maggior parte delle **dichiarazioni scritte** secondo le disposizioni del CDC è il **DAU** (il cui modello è riportato in appendice al capitolo).

La famiglia di tale documento, per la concreta e precisa attuazione della maggior parte degli istituti doganali, verranno esaminati nel corso del presente lavoro.

L'esatto uso e del formulario e dei vari esemplari di cui è composto il DAU, oltre ad essere la base per la corretta attuazione delle procedure doganali, costituisce l'elemento principale per la individuazione di eventuali irregolarità e/o di possibili frodi.

La dichiarazione scritta, una volta "**accettata**" dall'Autorità doganale (art. 67 CDC), diviene un atto a cui la normativa riconosce un preciso valore in termini giuridici e fiscali.

A secondo della **sigla** apposta nella **casella 1 del formulario DAU**, per esempio, è possibile, ictu oculi, **stabilire il regime** per il quale la merce sia stata dichiarata.

Si considerino ad esempio:

– la sigla **T1** utilizzata nelle operazioni di **transito comunitario esterno**;
– la sigla **T2** per merci vincolate al regime del **transito comunitario interno**.

Ai fini pratici questo significa che: nel primo caso si tratta di merce estera, vincolata al regime del **transito comunitario esterno**, garantita da un deposito cauzionale (v. voce: Garanzia) corrispondente generalmente al valore dei diritti; ciò al fine di consentire alla merce originaria da Paesi extracomunitari, di attraversare il territorio doganale comunitario (senza assolvere i diritti gravanti sulla merce stessa che sarebbero dovuti se la stessa fosse messa in consumo in tale territorio), per poi uscirvi di nuovo, o per ricevere un'altra destinazione doganale.

Nel caso invece del **transito comunitario interno**, si tratta di merce comuni-

taria che attraversa territori extracomunitari per poi rientrare nel territorio doganale comunitario (v. voce: –).

Il più delle volte, viene utilizzato il regime doganale del transito comunitario interno quando merce comunitaria deve attraversare un Paese terzo; si pensi a prodotti comunitari che dall'Italia vengono spediti in Olanda attraverso la Svizzera.

Tale regime consente alla merce comunitaria, già non soggetta a dazi, di **non perdere** con l'attraversamento del Paese terzo **il carattere comunitario**.

Si consideri ancora che dall'esame della dichiarazione si trae una serie di informazioni preziose come:

– **il regime** doganale prescelto;

– **la tipologia delle merci** movimentate, a prescindere dalla descrizione in qualunque lingua effettuata, grazie alla codificazione doganale (campo 33, DAU) delle merci (v. voce: –);

– **i divieti economici** e le altre **misure di politica commerciale** adottate o da adottare nei confronti di determinati prodotti.

È possibile altresì individuare, dalla lettura del **DAU**, la forma di garanzia prestata (campo n. 52, codice n. ... – da riempire secondo il tipo di garanzia prestata cui corrisponde un numero da 0 a 9 –, v. Casella 52 – Garanzia; v. par. 12.5., *infra*) a copertura dei diritti gravanti sulla merce; cioè se si tratti di una **garanzia globale**, che copra più operazioni fino a concorrenza del quantum per cui è stata prestata, o si tratti di una **garanzia isolata**, che copra la sola spedizione, oppure se sia stato concesso da parte dell'Autorità doganale, all'obbligato principale, **l'esonero dalla garanzia**. Quest'ultimo caso si verifica nelle specie indicate dalla legge quando ad esempio la ditta sia di nota solvibilità. In caso contrario la merce estera non coperta da garanzia, si perderebbe la pretesa erariale.

La garanzia (v. voce: –) consente di **coprire la pretesa tributaria** in caso di eventuale mancata chiusura del regime doganale, cioè il **mancato adempimento**.

L'appuramento, cioè la chiusura del regime di transito, si ha con il ritorno all'"Ufficio di partenza" di uno degli esemplari (il n. 3) del composto il DAU.

Il mancato appuramento attiva le operazioni di ricerca e l'eventuale incameramento della garanzia a copertura dei diritti gravanti sulla merce oggetto di operazione di transito.

Occorre evidenziare, ai fini della tenuta delle scritture contabili, che la bolletta doganale a seguito di una operazione di importazione o esportazione, dovrà essere annotata nei registri IVA dell'operatore e conservata unitamente alla fattura vistata dalla Dogana.

Per questi ultimi motivi è opportuno soffermarsi più a lungo e con maggiore attenzione proprio sull'uso del formulario DAU.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

12.2. *La struttura del DAU*

Il modello del DAU è riportato **nell'All.to 31** al DAC, composto da 8 esemplari (v. modello, in appendice al capitolo) che differiscono sostanzialmente l'uno

dall'altro per la numerazione progressiva da 1 a 8, che ne **individua la diversa funzione**, in seguito specificata.

Se il formulario di cui all'All.to 31 non è sufficiente per la descrizione di più articoli di merce, viene utilizzato il **formulario complementare** riportato nell'**All.to 33** del DAC.

I fogli complementari sono detti anche "**bis**", come si legge sul modulo in alto a destra (v. figura, in appendice al capitolo) e seguono la stessa numerazione del formulario DAU cui si accompagnano.

Anche in sede di registrazione sulle proprie scritture l'Autorità doganale attribuirà al "bis" presentato lo stesso numero di registrazione del documento DAU cui si riferisce.

È previsto in luogo dei formulari complementari, nel caso di dichiarazioni riguardanti più articoli diversi, l'uso di **distinte di carico**, che devono essere allegate a tutti gli esemplari del modello DAU utilizzato nella dichiarazione in Dogana per vincolare le merci ad un determinato regime doganale.

I formulari del DAU in carta chimica ricalcante sono stampati dal Poligrafico dello Stato o da tipografie autorizzate dall'Agenzia delle Dogane, e sono commercializzati nei punti vendita specializzati, in quanto si reperiscono anche gli altri stampati ai fini delle imposte; ciascun formulario DAU deve essere conforme al modello ufficiale, riportandone le caratteristiche di [illegible] e colore indicate nell'art. 215 del DAC.

Le istruzioni per la compilazione del formulario DAU e dei fogli complementari sono riportate **nell'All.to 37 al DAU**, [illegible] aggiornato.

L'All.to 3[illegible] riporta **i codici** [illegible] nella compilazione del formulario DAU [illegible] chiarificativo ve[illegible] minati in seguito alcuni casi.

Oltre a formulari citati [illegible] un altro modello DAU sostanzialmente identico al primo, ma rispetto [illegible] composto di 4 esemplari anziché 8. Il modello è riportato **nell'All.to** [illegible] mentre i rispettivi **fogli complementari**, composti sempre di 4 esemplari, [illegible] riportati **nell'All.to 34** al DAC (v. figura, in appendice al capitolo).

Caratteristica del **formulario a 4 esemplari** di cui agli All.ti 32 e 34, a differenza di quelli a 8 esemplari, è di presentare una doppia numerazione su ciascun foglio (v. modello, in appendice al capitolo) e cioè 1/6, 2/7, 3/8, 4/5; **tale formulario risponde ad evidenti esigenze informatiche di stampa** degli esemplari stessi che altrimenti creerebbero nelle ultime copie a ricalco problemi di chiarezza, considerato che la scrittura è effettuata con stampanti ad aghi collegati al personal computer; detta **procedura informatica si riferisce all'utilizzo del modulo continuo per la stampa del formulario e non riguarda quella "informatizzata" attinente all'EDI**, già descritta (parte II, cap. 5 e 10, v. voce: –).

È pertanto possibile dalla duplice numerazione affiancata cancellare dei due numeri quello che non riguarda la specifica funzione, ottenendo così la combinazione degli esemplari che occorre.

Gli **allegati 37-bis e quater**, nella loro nuova denominazione e formulazione, introdotta dal Reg.to (CE) n. 2787/2000, attengono rispettivamente alle "note esplicative relative all'utilizzazione delle dichiarazioni di transito tramite scambio di

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

messaggi normalizzati" ed ai "Codici supplementari per il sistema di Transito Informatizzato" (v. voce: NCTS). L'allegato 37-ter è stato invece, dal regolamento comunitario appena citato, soppresso. Si precisa che nel corso degli anni, a causa delle radicali modifiche intervenute, la denominazione e le finalità degli allegati al DAC è cambiata e non trova più corrispondenza con la formulazione originaria, pertanto per una visione storicizzata, sinottica e comparata si rinvia ad apposita tabella riportata nel "***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***", Torino, Giappichelli, 2003.

12.3. *La funzione dei singoli esemplari del DAU*

Si esaminano in maniera schematica la compilazione e l'uso dei formulari.

La **funzione di ciascun esemplare** è **evidenziata**, come già detto, dal **numero** riportato, pertanto:

– **esemplare n. 1** costituisce la matrice ed è trattenuto dall'Ufficio di esportazione, di spedizione o di transito comunitario, a seconda del regime doganale posto in essere;

– **esemplare n. 2** ha funzione statistica, pertanto andrà consegnato dall'Autorità doganale agli Uffici di Statistica del Paese di esportazione o spedizione. Considerata la disponibilità delle dichiarazioni da parte del Sistema Informativo Doganale (SID), gli esemplari 2 e 7 del DAU, aventi entrambi stessa funzione statistica, non vengono più utilizzati per le dichiarazioni presso gli Uffici doganali meccanizzati. Infatti dal 1° maggio 2002 i dati sono inviati all'Ufficio Nazionale di Statistica (ISTAT) su supporto magnetico;

– **esemplare n. 3**, costituisce la "copia viaggiante" resta a colui che ha effettuato l'esportazione o la spedizione [1];

– **esemplare n. 4**, nelle pro[illegible] transito comunitario [illegible] Ufficio doganale di destinazione, collegato [illegible] proprie scritture [illegible]; tale esemplare può altresì essere utilizzato [illegible] are il carattere [illegible] delle merci non circolanti in regime di [illegible] comunitario in [illegible] caso la sigla usata sul documento nella casella [illegible] T2-L [2];

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[1] All'atto dell'uscita fisica dal territorio doganale comunitario il trasportatore dovrà far apporre il "**visto uscire**" da parte dell'Autorità doganale di confine; tale esemplare, sarà restituito all'[illegible] e lo conserverà, a prova dell'avvenuta esportazione delle merci.

[2] Per avere una chiara visione dell'utilizzo dell'esemplare n. 4, utilizzato anche come **T2L**, attestante lo status di merci comunitarie, si consideri che dal 1° luglio 1998 il regime del transito comunitario è stato reso obbligatorio per le spedizioni effettuate via mare per merci trasportate mediante servizio di linea, appositamente autorizzato, tra porti situati all'interno dell'UE; invece in tutti gli altri casi le merci trasportate via mare si presumono merci terze salvo che non venga fornita la prova della loro posizione comunitaria mediante l'utilizzo del **T2L** o della documentazione prevista dall'art. 314 e ss. del DAC, così come più volte modificati dai Reg.ti (CE) n. 2787/2000, 993/2001 e 444/2002, nell'ambito del processo di revisione del regime del "Transito" (v. voce: –).

– **esemplare n. 5**, viene rinviato, nelle procedure legate al regime del transito, dall'Ufficio doganale di destinazione all'Ufficio di partenza, che può così ***appurare*** (cioè chiudere amministrativamente) il regime, per ottenere lo svincolo della garanzia qualora essa sia stata prestata;

– **esemplare n. 6**, costituisce la copia matrice e nelle procedure di importazione resta agli atti dell'Ufficio che ha effettuato l'operazione nel Paese di destinazione;

– **esemplare n. 7**, è utilizzato per la statistica del Paese di destinazione. D'intesa con l'ISTAT, tale esemplare non viene più presentato presso gli Uffici doganali meccanizzati, si veda al riguardo quanto detto per l'esemplare 2;

– **esemplare n. 8**, costituisce copia figlia per il destinatario.

La normativa comunitaria prevede il rilascio di **esemplari supplementari** da utilizzare per determinate finalità. Si pensi a tal proposito agli esemplari **3A e 3B** contraddistinti rispettivamente dalla dicitura: "**esemplare per la restituzione di diritti**" (ad esempio: nel caso di esportazione di talune merci agricoli), ed "**esemplare per l'abbuono delle imposte**" (ad esempio: nel caso di esportazione di merci soggette ad accise).

Di norma per gli scambi con i Paesi [illegible] uso dei formulari non può comunque frazionato, cioè **non verranno mai** [illegible] tutti gli **otto** [illegible] contemporaneamente, ma secondo gli abbinamenti previsti in base [illegible] zione da svolgere; gli esemplari presentati [illegible] comunque raggruppati [illegible] **colo** da costituire una dichiarazione unica.

Sono possibili [illegible] al tipo di operazione [illegible] si vuole effettuare, varie combinazioni di esemplari DAU; l'operatore può chiedere alla tipografia autorizzata la sequenza di esemplari che più [illegible] proprie esigenze purché il modello sia conforme a quello ufficiale (DAC).

Si riportano alcuni esempi di **abbinamenti di esemplari** per le diverse operazioni doganali:

a) nella esportazione, nel perfezionamento passivo o riesportazione sono:
– il **n. 1** (resta agli atti dell'Ufficio doganale che ha perfezionato l'atto);
– il **n. 2** (è per l'Ufficio di statistica del Paese esportatore; si veda, al riguardo, quanto detto in riferimento a tale esemplare nel presente paragrafo);
– il **n. 3** (viene consegnato all'esportatore o al vettore);

b) nel **transito comunitario** sono:
– il **n. 1** (resta agli atti dell'Ufficio doganale che ha perfezionato l'atto);
– il **n. 4** (è per l'Ufficio di destinazione, ed attesta lo stato giuridico della merce);
– il **n. 5** (viene rinviato all'Ufficio di partenza dall'Ufficio di destinazione ai fini dell'appuramento del regime);
– il **n. 7 (**per le statistiche dei Paesi di destinazione o per altri fini amministrativi, secondo esigenze delle parti contraenti; tale esemplare non è più previsto a seguito della modifica introdotta dal Reg.to (CE) n. 2787/2000; si veda, al riguardo, quanto detto in riferimento a tale esemplare nel presente paragrafo);

c) per gli altri **regimi doganali all'importazione** sono:
– **n. 6** (resta agli atti dell'Ufficio che ha effettuato l'operazione);

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– **n. 7** (è per la statistica);
– **n. 8** (viene consegnato all'importatore);

d) nel caso in cui occorra, come già accennato, **provare** il **carattere comunitario** delle merci, dovrà essere utilizzato come **documento il T2-L**, costituito **dall'esemplare n. 4**.

12.4. *Istruzioni per la compilazione del DAU*

Il **formulario DAU** è composto di varie caselle (dette anche "campi") di cui solo una parte deve essere compilata in base al **vincolo delle merci al regime doganale prescelto**.

A tale finalità soccorrono le **indicazioni** riportate **nell'All.to n. 37 al DAC**.

Appare di grande utilità qualche accenno sulla compilazione di alcuni campi del documento in oggetto.

Consideriamo, con esclusione delle procedure semplificate, il numero massimo di caselle occorrenti per ogni regime:

– **Esportazione, perfezionamento passivo, riesportazione** caselle n. 1 (1ª e 2ª suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, e 54.

– **Transito comunitario** caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione), 37, 38, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle col fondo verde);

– **Regimi doganali all'importazione, cessione dell'impresa, immissione in libera pratica, perfezionamento attivo, cessione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale, deposito doganale** caselle n. 1 (1ª e 2ª suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, e 54.

– **Introduzione in deposito doganale** caselle n. 1 (1ª e 2ª suddivisione), 3, 5, 7, 8, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 49, 50, e 54.

Per quanto riguarda le caselle **44, 46 e 47** riguardanti rispettivamente: **menzioni speciali, valore statistico** e **calcolo delle imposizioni**, occorre evidenziare che:

– per il **campo** (casella) **44** a decorrere **dal 1° gennaio 2001** le dichiarazioni devono essere compilate in EURO per gli Stati membri aderenti alla zona Euro o in unità monetaria dello Stato in cui sono espletate le formalità; dell'unità monetaria utilizzata va fatta menzione in tale casella e nella sotto-casella che si trova nell'angolo inferiore destro, indicando il codice (ISO) dell'unità monetaria prescelta;

– per il **campo 46** il **valore statistico** (cioè l'importo **franco confine comuni-**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

tario, che corrisponde al **valore della merce**, incluso il nolo e le altre spese imponibili fino al confine comunitario), deve essere espresso nell'unità monetaria riportata nel campo 44;

– nel **campo 47** il calcolo dell'imposizione è espresso nell'unità monetaria il cui codice figura nella casella 44, e qualora manchi, nella moneta del Paese membro di destinazione;

– il **campo 50** riguarda l'obbligato principale o il rappresentante autorizzato tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione. In tale campo occorre indicare nome e cognome, la ragione sociale dell'obbligato principale e, all'occorrenza, il numero di identificazione attribuitogli dalle Autorità competenti; altrimenti occorrono nome e cognome, o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia informatica, l'originale della **firma manoscritta** della persona interessata deve **figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'Ufficio di partenza**. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma cognome, nome e la qualifica.

In **caso di esportazione**, il dichiarante o il suo rappresentante deve indicare il nominativo e l'indirizzo di un **formulario** che risiede nella circoscrizione dell'Ufficio di uscita, al quale deve essere restituito l'esemplare n. 3 dopo il visto dell'Autorità doganale di Ufficio di uscita.

L'All.to 35 al DAC riporta le indicazioni degli esemplari nei quali i dati forniti devono figurare, in tutte le colonne, in tutte le colonne del formulario DAU di cui agli All.ti 31 e 32 del DAC.

L'All.to 36 riporta le stesse indicazioni dell'All.to 35, soltanto riferite ai formulari a 4 esemplari di cui al precedente par. 2 e riportati negli All.ti 32 e 34 del DAC.

L'All.to 37, oltre a riportare tutte le indicazioni relative ai singoli campi, riporta il numero delle minime da compilare per ciascun regime doganale.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

12.5. *I Codici da utilizzare nei formulari*

Dalle **sigle e dai codici utilizzati nelle varie suddivisioni** per la compilazione della dichiarazione è possibile individuare il regime doganale al quale la merce è stata vincolata; ad esempio se trattasi di esportazione in un Paese terzo, oppure di esportazione in un Paese EFTA, o di dichiarazioni di merci comunitarie soggette a particolari misure.

La casella 1 del DAU (v. formulario, in allegato al capitolo) riveste particolare interesse in quanto in stretta correlazione con gli Istituti ed i regimi che di seguito saranno analizzati; essa presenta **tre** suddivisioni.

Nella *prima suddivisione* viene indicata una delle seguenti sigle:

COM – dichiarazioni relative agli scambi di merci comunitarie soggette a misure particolari;

– dichiarazione di introduzione in deposito di merci comunitarie;
– dichiarazione di vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o zona franca;
– dichiarazioni di merci comunitarie nel quadro degli scambi tra parti del territorio doganale della Comunità nelle quali sono applicabili le disposizioni della direttiva 77/388/CEE e parti di tale territorio nelle quali dette disposizioni non si applicano, o nel quadro degli scambi tra parti di detto territorio in cui le predette disposizioni non sono applicabili.

EX – dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, ad eccezione degli scambi con i Paesi EFTA e per le spedizioni di merci non comunitarie tra Stati membri;

IM – dichiarazione di vincolo di merci importate nel territorio doganale comunitario per qualsiasi regime doganale, ad eccezione degli scambi EFTA;

EU – dichiarazione d'esportazione/importazione verso o da un paese EFTA.

Nella *seconda suddivisione* compaiono i codici:

0. Immissione in libera pratica;
1. Esportazione/spedizione definitiva;
2. Esportazione temporanea;
3. Riesportazione;
4. Immissione in consumo;
5. Importazione temporanea;
6. Reimportazione di merci anche di quelle in precedenza temporaneamente esportate;
7. Introduzione in deposito, compreso il collocamento in altri localizzati o controllo doganale;
9. Trasformazione sotto controllo doganale.

La *terza suddivisione* (e [illegible] modificata da [illegible] 75/98), **va compilata soltanto quando si [illegible] il formulario [illegible] regime di transito comunitario o come documento attestante il [illegible] comunitario delle merci;** in essa le sigle ad [illegible]:

T1: merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario esterno (v. voce: –);

T2: merci che circolano vincolate alla procedura del transito comunitario interno conformemente all'art. 165 del CDC, ad eccezione del caso di cui all'art. 315, già art. 311, lett. c);

T2F: merci che circolano in regime di transito comunitario interno;

T: spedizione mista di merci in almeno due dei seguenti casi:
– merci che devono circolare in regime di transito comunitario esterno;
– merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno conformemente all'art. 165 del codice, ad eccezione del caso di cui all'art. 311 DAC, lett. c);
– merci che devono circolare in regime di transito comunitario interno;

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

T2L: documento attestante il carattere comunitario delle merci;
T2LF: documento attestante la posizione comunitaria delle merci destinate ad una parte del Territorio doganale comunitario o da essa provenienti, in cui non si applicano le disposizioni della VI direttiva CEE, la n. 77/388/CEE del Consiglio.

Si riportano alcuni altri codici da inserire negli appositi campi del DAU:

Casella 2 – Speditore/Esportatore

In tale casella devono essere riportate le generalità complete dello speditore o esportatore. In alto a destra della sigla "N" deve essere indicato il codice fiscale o il numero di Partita IVA a norma dell'art. 35 del D.P.R. n. 633/72 sull'IVA (*sull'erronea indicazione del numero di partita IVA sul DAU si rinvia all'Appendice del capitolo*). Se gli operatori sono diversi occorre indicare "vari" al posto del numero di Partita IVA; in un elenco allegato vengono fornite le generalità di ciascun singolo speditore o esportatore.

L'inosservanza dell'indicazione del *numero di Partita IVA* è gravemente sanzionata dalla vigente legislazione (sia in caso di ***omessa dichiarazione*** che di semplice inesattezza; la sanzione è prevista nella sfera di applicazione del D.P.R. n. 605 /73, artt. 13 e 14 come modificati dall'art. 20 del D.Lgs. n. 471 – v. Appendice al capitolo); controversa è la competenza ad irrogare la sanzione; cioè se competa agli Uffici della Dogana come ha previsto il Provvedimento n. 308/D del 1995, o a quelli delle Entrate come il D.Lgs. n. 504/94, così come modificato dal D.Lgs. succitato, sembra aver definitivamente risolto a favore delle Dogane. Inoltre, la modifica dei **criteri di *ripartizione della giurisdizione*** nel ***contenzioso doganale*** con la devoluzione di questo alle Commissioni tributarie, competenti per i tributi amministrati dalle Entrate, ha ulteriormente accentuato la materia del contendere che in precedenza riguardava anche la ***giurisdizione da adire***.

Casella 8 – Destinatario

Si applicano, mutatis mutandis, le stesse regole indicate per la compilazione della casella 2. Tale identificazione è facoltativa **per le merci in uscita dal Territorio doganale comunitario e negli altri casi previsti dall'All.to 37.**

Casella 20 – Condizioni di consegna

I relativi codici sono riportati nello schema seguente. Essi si rilevano dalla documentazione commerciale (fattura) o di trasporto che accompagna la merce e devono essere **indicati** nella **dichiarazione in Dogana**.

Per poter meglio comprendere **la rilevanza** di tali **codici**, ai **fini dell'imponibile**, si consideri merce dichiarata Franco Destino (CIF – Cost, Insurance Freight) anzicché Franco Partenza (EXW) – EXWWORK); nella prima ipotesi sul prezzo di fattura sono già comprese le spese di nolo, mentre nel Franco Partenza le spese di nolo devono essere aggiunte all'importo fatturato e costituiscono **base imponibile** nel **campo 47**, dove viene effettuata dal dichiarante l'autoliquidazione dei diritti che l'Autorità doganale dovrà riscuotere.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 1 – *Condizioni di consegna*

Prima sottocasella	*Significato*	*Seconda sottocasella*
Codici Incoterm	*Incoterm CCI/CEE - Ginevra*	*Località da precisare*
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FCA	Franco vettore	Punto designato
FAS	Franco sottobordo	Porto di imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	Porto di imbarco convenuto
CFR	Costo e Nolo	Porto di destinazione convenuto
CIF	Costo Assicuraz. e nolo	Porto di destinazione convenuto
CPT	Porto pagato fino a ...	Porto di destinazione convenuto
CIP	Porto pagato assicurazione inclusa, fino a ...	Punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	Luogo di consegna convenuto alla frontiera
DES	Ex ship	Porto di destinazione convenuto
DEQ	Franco banchina	Sdoganato ... porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	Luogo di destinazione convenuto nel Paese di importazione
DDP	Sdoganato	Luogo di consegna convenuto nel paese di importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	Indicare in termini le condizioni di consegna garanti nel contratto

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Casella 22 – Valuta fatturazione: indicato la valuta utilizzando il codice relativo alla data di emissione, non l'importo fatturato di tutte le merci oggetto della dichiarazione. Se quest'ultimo è espresso in Euro bisogna riportare le due cifre decimali relative ai centesimi anche se uguali a zero, e indicare nella prima suddivisione il codice "1".

Casella 2[illegible] trasporto alla frontiera; il codice obbligatorio, prevede la seguente lista:

1. trasporto marittimo;
2. trasporto ferroviario;
3. trasporto stradale;
4. trasporto aereo;
5. spedizione postale;
7. installazioni di trasporto fisse;

8. trasporto per via navigabile interna;
9. propulsione propria.

Casella 26 – Modo di trasporto interno; campo obbligatorio dal 1° gennaio 1996, va indicato il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto all'arrivo/partenza.

Casi di esclusione dal riempire la casella:

– dichiarazioni di importazione/esportazione le cui formalità sono avvenute presso il punto di ingresso/uscita dalla Comunità;

– operazioni di Transito comunitario e riesportazione delle merci vincolate al regime del deposito doganale, e di vincolo delle merci al deposito doganale.

Casella 33 – Casella suddivisa in 5 parti e relativa al codice delle merci (v. Reg.to CE n. 3254/94).

In tale campo deve essere indicato il numero di codice rilevato dalla Tariffa Doganale Comune (TDC) per la prima suddivisione e per le successive quello indicato nella Tariffa doganale d'uso integrata (TARIC) (v. voce: TDC e TARIC), secondo il seguente schema:

– "Prima suddivisione" – composta dalle otto cifre della nomenclatura combinata (NC) –;

– "Seconda suddivisione" – i primi quattro caratteri della suddivisione TARIC, relativi all'applicazione di misure tariffarie specifiche per il trattamento delle formalità a destinazione –;

– "Terza suddivisione", riguarda il codice addizionale TARIC a 4 caratteri, (prima suddivisione codice addizionale);

– "Quarta suddivisione", codice addizionale TARIC codice a 4 caratteri;

– "Quinta suddivisione" codice a 4 caratteri, da adottare da parte degli Stati membri interessati.

La **classificazione merceologica** dei prodotti secondo la nomenclatura combinata, riveste particolare importanza ai fini della dichiarazioni e **presenta taluni aspetti di difficoltà**; pertanto si rinvia a quanto detto a proposito della Tariffa doganale comune (v. voce: –);

Casella 52 – Garanzia. I codici da utilizzare per l'identificazione del tipo di garanzia sono i seguenti:

n. 0. esonero da garanzia per il transito comunitario ex art. 380, par. 3, DAC;
n. 1. garanzia globale con indicazione del numero del certificato e l'ufficio dove è depositata;
n. 2. garanzia singola su cauzione;
n. 3. garanzia in contanti;
n. 4. garanzia isolata su titoli
n. 6. esonero dalla garanzia (art. 95 CDC);
n. 8. esonero concesso a taluni Enti pubblici;
n. 9. garanzia isolata di cui all'allegato 47-bis, p. 3, DAC.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Appendice

PARTITA IVA: erronea indicazione su dichiarazioni doganali

Circolare n. 308 del 1° dicembre 1995 (Dip. Dogane: Serv. DOGANALI, Ispettorato 4 – Div. IX) Riguardante le irregolarità in tema di erronea indicazione del numero di partita IVA sulle dichiarazioni doganali.

Riduzione sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni è del Direttore Compartimentale delle Dogane, ora Direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane.

(Testo)

Come è noto, l'art. 42-bis – comma 3 – del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41, convertito nella l. 22 marzo 1995, n. 85, ha disposto la riduzione delle sanzioni stabilite per le violazioni sorte in relazione al codice fiscale.

Più precisamente, risultano ridotte del 50% le sanzioni previste dall'art. 13 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 605, e successive modificazioni, inerenti alle infrazioni ed irregolarità formali riscontrate dagli Uffici DOGANALI nelle indicazioni delle partite IVA sulle BOLLETTE di importazione.

Ciò premesso, ed al fine di evitare l'insorgere di numerose e, come nel caso presente, giustificate contestazioni ad opera degli importatori, si pregano tutti gli uffici in indirizzo di informare gli organi DOGANALI dipendenti circa la nuova misura ridotta della penalità di cui all'art. 13 – III comma – del d.p.r. sopracitato.

Con l'occasione sembra opportuno precisare che, in [illegible] violazioni consistenti nella omessa od erronea indicazione sulle BOLLETTE di importazione, organo competente ad infliggere la sanzione suddetta ai sensi [illegible] e segg. della legge del 7.1.29 ovvero a provvedere alla definizione in via [illegible] sensi del IV comma dell'art. 9, della legge 24.11.81 n. 689, è il Direttore [illegible] dell'Agenzia delle Dogane propria ordinanza, ovvero l'Ufficio DOGANALE [illegible] riscontrato la violazione che ha elevato il processo verbale di accertamento.

D.Lgs. n. 473 del 18 dicembre 1997. Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi

Capo VI – Art. 20: modifica [illegible] settembre 1973, n. 605:

"omissis ... L'art. 14 è sostituito dal seguente:

Art. 14 (Applicazione delle sanzioni) – Le sanzioni amministrative previste nell'art. 13 sono irrogate dagli Uffici delle Entrate o dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari ... omissis".

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.
Pubblicato nella *G.U.* 13 gennaio 1993, n. 9, S.O.

Articolo 2. Oggetto della giurisdizione tributaria.

*1. **Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie**, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.*

2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la [illegible], l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i com[illegible] titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie co[illegible] consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attr[illegible] della rendita cat[illegible]

3. Il giudice tributario risolve in via in[illegible] questione da[illegible] la decisione delle controversie rientranti ne[illegible] giurisdizione, fa[illegible] per le questioni in materia di querela di fals[illegible] o la capacità [illegible], diversa dalla capacità di stare in giudizio [illegible]

(1) *Articolo prim[illegible] dal comma 37 [illegible] L. 28 dicembre 1995, n. 549 e poi così sostitui[illegible] 2 dell'art. 12, [illegible] 2001, n. 448. Vedi, anche, l'art. 74, L. 21 n[illegible] 2000, n. 342.*

(2) *La C[illegible] costituzionale, [illegible] 5 luglio 2002, n. 322 (Gazz. Uff. 10 luglio 2002, n. 27, serie speciale), h[illegible] la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'a[illegible] elevata in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione.*

DAU: Istruz[illegible]

L'Allegato 37 alla Disposizioni di Applicazione al Codice doganale comunitario (Reg.to CE 2454/93) relativo alle **istruzioni per l'uso dei formulari** ha subito le modifiche apportate dai seguenti Regolamenti:

– Reg.to CE n. 3665/93;
– Reg.to CE n. 1500/94;
– Reg.to CE n. 2193/94;
– Reg.to CE n. 3254/94;
– Reg.to CE n. 482/96;
– Reg.to CE n. 1676/96;
– Reg.to CE n. 75/98;
– Reg.to CE n. 1677/98
– Reg.to CE n. 2787/2000;
– Reg.to CE n. 993/2001;
– Reg.to CE n. 444/2002.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Circolare n. 331 del 27 dicembre 1995 (Dip. Dogane: AA.GG. Personale Ispettorato 4 – Div. XIII) **Istruzioni per la compilazione del formulario unico per le dichiarazioni DOGANALI.**

A decorrere dal 1° gennaio 1996 sono apportate delle modifiche alle modalità di compilazione del formulario unico per le dichiarazioni DOGANALI con conseguenti modifiche al tracciato dei dati delle dichiarazioni presentate su supporto magnetico o per via telematica – Estratto –.

(Testo)

I regolamenti (CE) n. 2193/94 dell'8 settembre 1994 e n. 3254/94 del 19 dicembre 1994 hanno apportato, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alcune ***modifiche agli allegati 31, 32, 33, 34, 37 e 38 del regolamento*** *(CEE)* ***n. 2454/93 del 2 luglio 1993****, recante le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.*

Di conseguenza, le istruzioni per la compilazione del formulario unico per le dichiarazioni doganali, approvate con d.m. 11 novembre 1987 e diramate con circolare n. 16 del 18 novembre 1987, prot. 3117/II, devono intendersi ***integrate e modificate, a decorrere 1 gennaio 1996 come appresso specificato****; ciò anche al fine di adeguare le stesse istruzioni alle disposizioni già contenute nell'allegato 37 sopra citato, nonché alle innovazioni previste con l'entrata in vigore del Reg.to (CE) n. 1172/95 del 22 maggio 1995, concernente le statistiche degli scambi di beni con i Paesi terzi, e del relativo regolamento di applicazione in corso di emanazione.*

Formalità di spedizione/esportazione e transito:

a) sostituire le istruzioni relative alla casella 15 (Paese di spedizione/esportazione) con le seguenti:

"Se trattasi di dichiarazione di esportazione, indicare la denominazione del Paese di esportazione reale, considerando tale:

– lo Stato membro, diverso dall'Italia, oppure [illegible] da cui le merci sono state inizialmente spedite per l'esportazione, a cura dell'esportatore non stabilito in Italia;

– l'Italia, quando le merci non sono state precedentemente spedite per esportazione da un altro Stato membro o da San [illegible] o quando l'esportatore è stabilito in Italia.

Se trattasi di dichiarazione di transito comunitario, indicare la denominazione del Paese dal quale le merci sono state spedite.

Se trattasi di spedizione con BOLLETTA [illegible] merci estere o lasciapassare merci estere, indicare il numero dal quale le merci sono state spedite /esportate.

Nella casella [illegible] riportare il codice corrispondente al Paese indicato nella casella 15. La casella 15 non deve essere [illegible].

b) nelle istruzioni relative alle caselle 19, 21 e 25, sostituire le parole "dall'Italia" con "dalla Comunità";

c) inserire le seguenti istruzioni relative alla casella 26:

"26. Modo di trasporto interno".

Indicare il codice corrispondente al modo di trasporto determinato dal mezzo di trasporto attivo con il quale le merci lasciano il luogo di partenza.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Formulario DAU ad 8 esemplari

Figura 1 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 1 - (Fronte)*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 1 – *(segue)* ***DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 1 - (Retro)***

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 2 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 2*

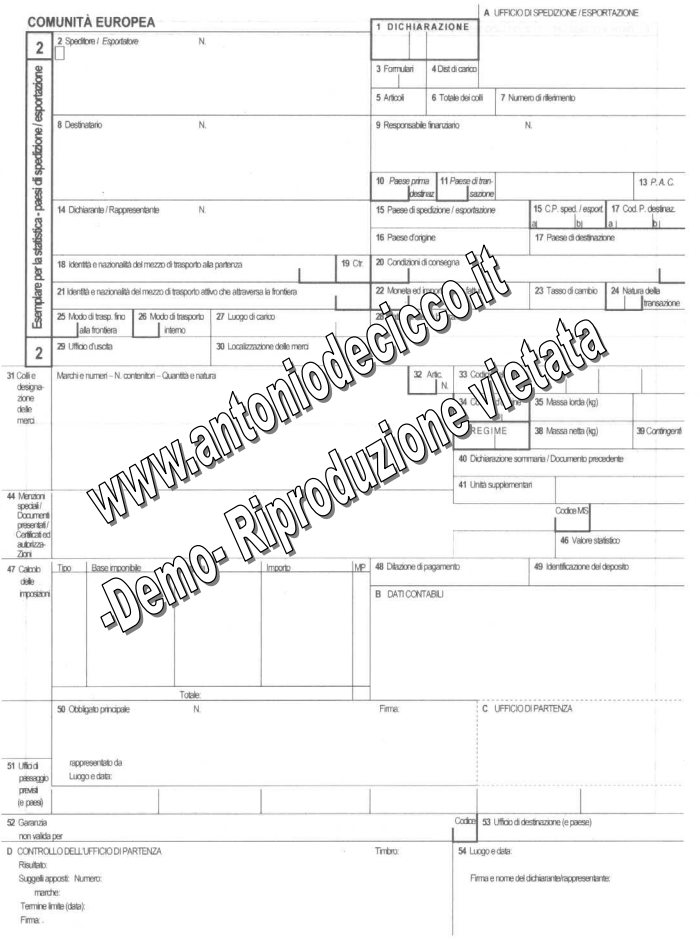

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 3*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 4 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 4 - (Fronte)*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 4 – *(segue)* ***DAU (All.to 31 al DAC) - (Retro)***

56 Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO
E' richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:
Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO
Il presente documento (1)
☐ È stato effettivamente vistato all'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.
☐ Non risponde alle condizioni di autenticità e regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:
Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) Indicare con X la menzio

I CONTROLLO D ZIONE (TRANSITO COMUNITA
Data di arrivo
Controllo dei sug

Osservazioni:

Esemplare n. 5 rinviato
il
dopo iscrizione al
N.

Firma: Timbro

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 5 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 5 - (Fronte)*

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 5 – *(segue)* ***DAU (All.to 31 al DAC) - (Retro)***

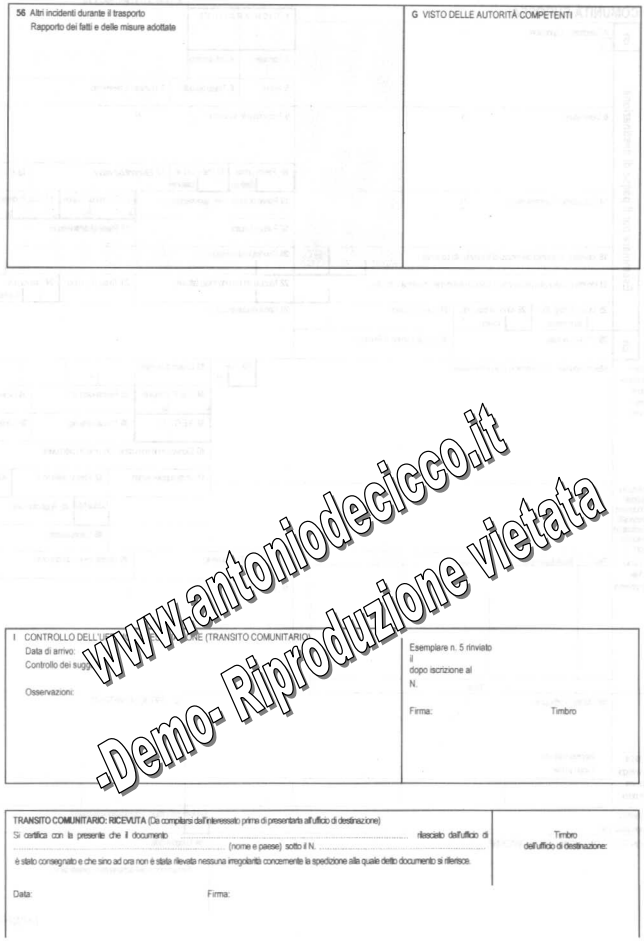

56 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA (TRANSITO COMUNITARIO) Data di arrivo: Controllo dei sugg Osservazioni:	Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N. Firma: Timbro

TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ..... rilasciato dall'ufficio di ..... (nome e paese) sotto il N. ..... è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.

Timbro dell'ufficio di destinazione:

Data: Firma:

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 6 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 6 - (Fronte)*

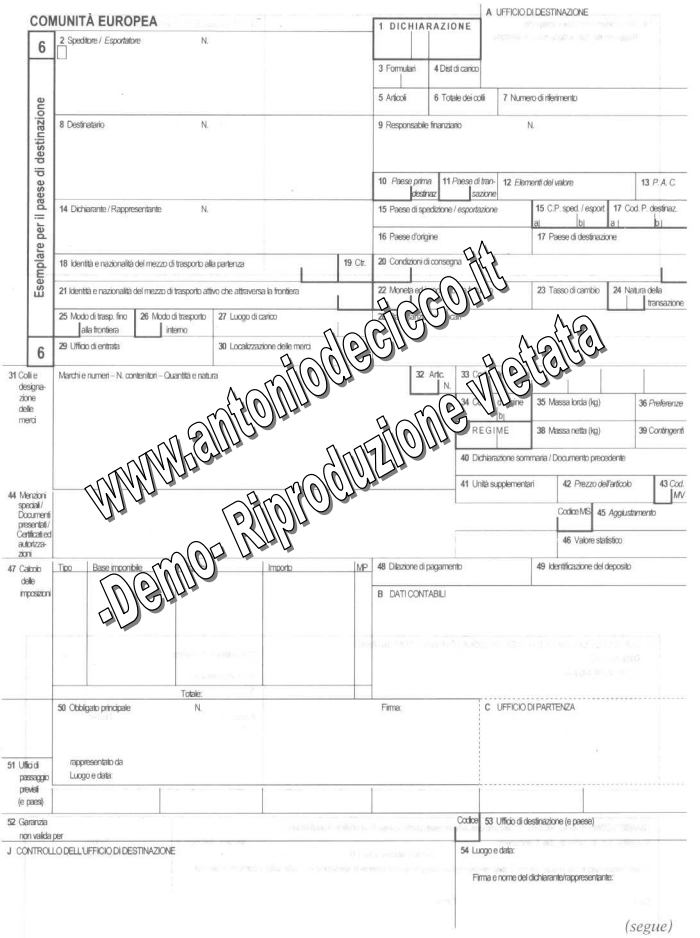

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 6 – *(segue)* ***DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 6 - (Retro)***

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 7 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 7*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 8 – *DAU (All.to 31 al DAC) - Esemplare n. 8*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Formulario DAU a 4 esemplari (con doppia numerazione)

Figura 9 – *DAU (All.to 32 al DAC) - Esemplare n. 1/6 - (Fronte)*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 9 – *(segue)* ***DAU (All.to 32 al DAC) - Esemplare n. 1/6 - (Retro)***

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 10 – *DAU (All.to 32 al DAC) - Esemplare n. 2/7*

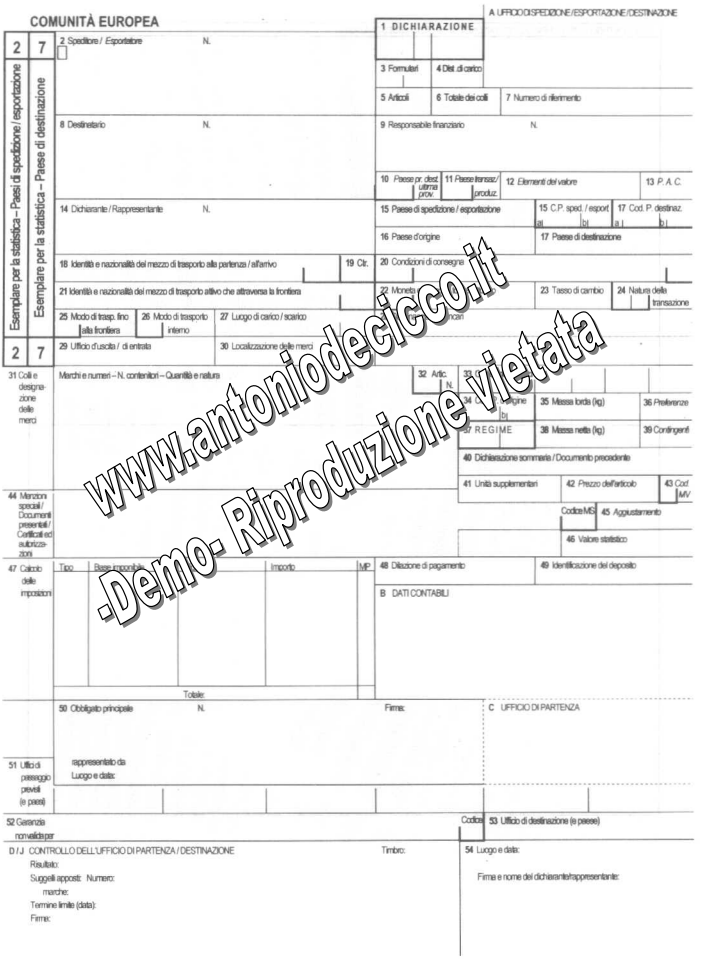

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 11 – *DAU (All.to 32 al DAC) - Esemplare n. 3/8*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 12 – *DAU (All.to 32 al DAC) - Esemplare n. 4/5 - (Fronte)*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 12 – *(segue)* ***DAU (All.to n. 32 al DAC) - Esemplare n. 4/5 - (Retro)***

56 Altri incidenti durante il trasporto
Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carattere comunitario delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO
E' richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonché della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:
Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO
Il presente documento (1)
☐ È stato effettivamente vistato all'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.
☐ Non risponde alle condizioni di autenticità e regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:
Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) Indicare con [X] la menzione

I CONTROLLO DELL'[illegible]ZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)
Data di arrivo:
Controllo dei sugg[illegible]
Osservazioni:

Esemplare n. 5 rinviato
il
dopo iscrizione al
N.
Firma: Timbro

TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)
Si certifica con la presente che il documento ..... rilasciato dall'ufficio di ..... (nome e paese) sotto il N. ..... è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregolarità concernente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.

Timbro dell'ufficio di destinazione:

Data: Firma:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Formulario complementare del DAU di cui All.to 31 al DAC

Figura 13 – *DAU (All.to 33 al DAC) - Esemplare n. 1 bis*

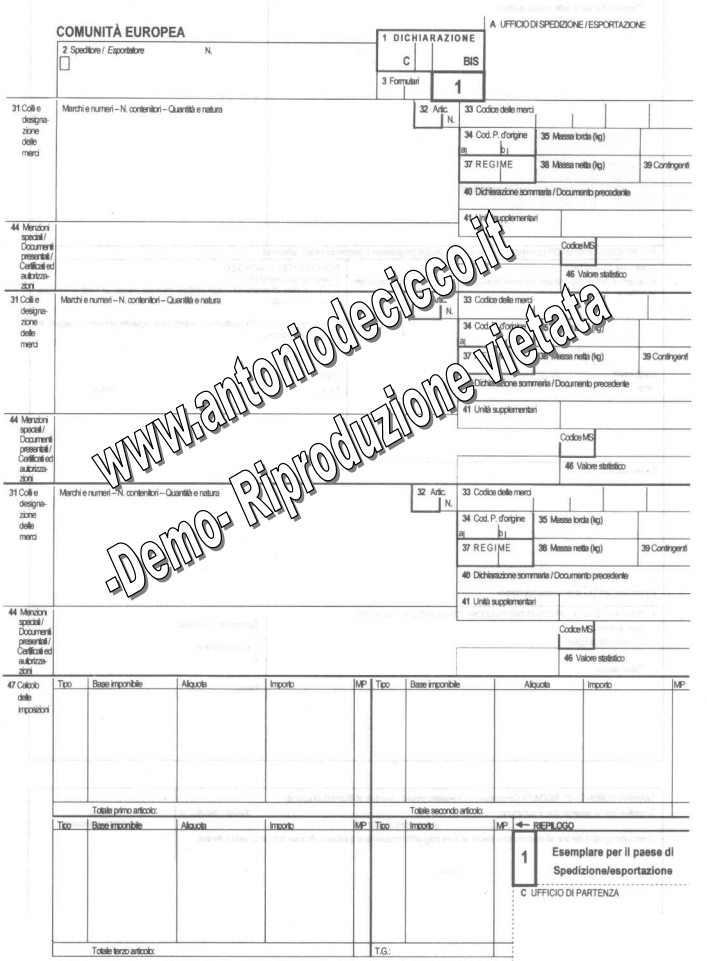

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 14 – *DAU (All.to 33 al DAC) - Esemplare n. 2 bis*

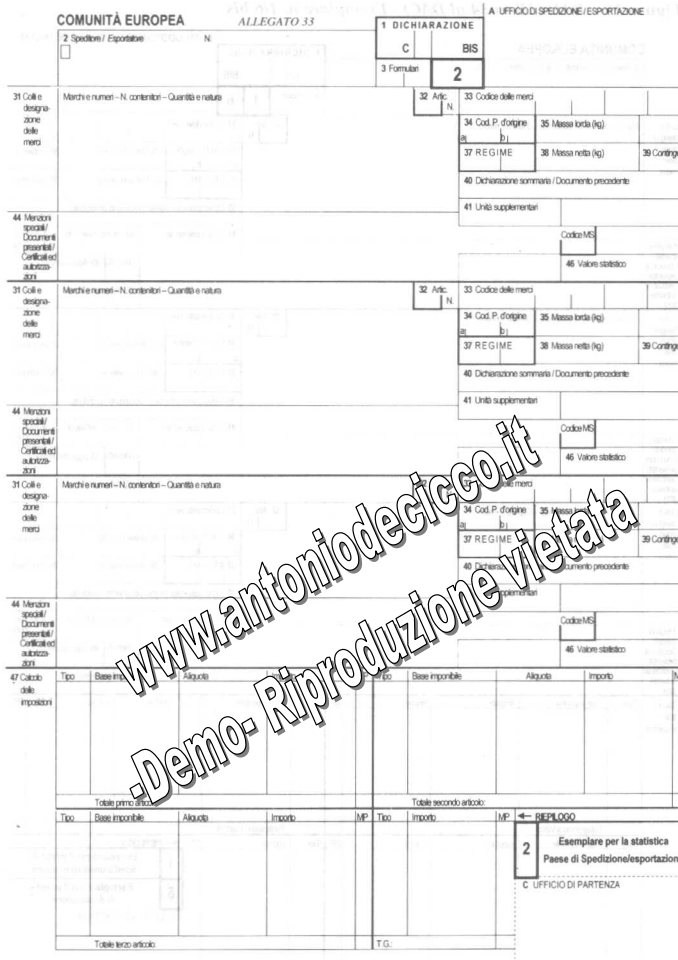

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Formulario Complementare del DAU di cui All.to 32 al DAC

Figura 15 – *DAU (All.to 34 al DAC) - Esemplare n. 1/6 bis*

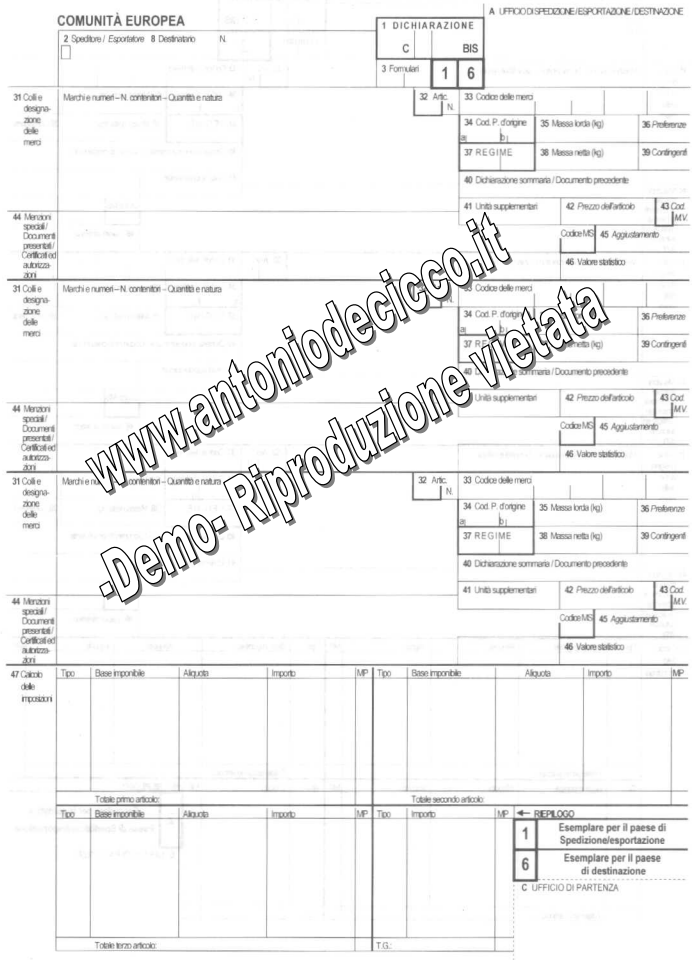

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 16 – *DAU (All.to 34 al DAC) - Esemplare n. 2/7 bis*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Avviso di passaggio

Figura 17 – *Avvisi di passaggio (All.to 46 al DAC)*

TC 10 AVVISO DI PASSAGGIO

Identificazione del mezzo di trasporto: .....

DOCUMENTO DI TRANSITO		UFFICIO DI PASSAGGIO PREVISTO (E PAESE):
Natura (T1, T2, T2F) e numero	Ufficio di partenza	
		RISERVATO ALL'UFFICIO DOGANALE Ufficio di passaggio: .... (Data e Firma) Timbro dell'ufficio

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Formulario T5

Figura 18 – *Formulario di controllo T5 (All.to 63 al DAC) - (Fronte)*

COMUNITÀ EUROPEA

Controllare le istruzioni prima di compilare il formulario

ESEMPLARE DI CONTROLLO - ORIGINALE

T 5

A UFFICIO DI PARTENZA

2 Speditore / Esportatore N.

3 Formulari | 4 Dist di carico:

5 Articoli | 6 Totale dei colli | 7 Numero di riferimento

8 Destinatario

NOTE RELATIVE ALLA

Casella 104: Indicare con una [X] la menzione applicabile.

Casella 105: Indicare il tipo, il numero di serie, la data di rilascio ed il nome dell'autorità di rilascio.

Casella 109: Indicare il tipo, il numero, la data di registrazione ed il nome dell'ufficio.

14 Dichiarante / Rappresentante

15 Paese di spedizione / esportazione

B

17 Paese di destinazione

NOTA IMPORTANTE

Ove necessario il presente originale accompagna le merci e deve essere consegnato:
- nel caso di merci esportate, all'ufficio doganale di uscita del territorio doganale della comunità;
- negli altri casi, all'ufficio competente nello Stato membro di destinazione.

Tilbagesendes til: Zurücksenden an:
Επιστρέφεται στο/στη: Return to:
Renvoyer à: Rinviare a:
Terugzenden aan: Devolver a:

31 Colli e designazione delle merci: Marchi e numeri – N. contenitori – Quantità e natura

32 Artic. N.

33 Codice della merce

35 Massa lorda (kg)

36 Massa netta (kg)

39 Documento precedente

41 Unità supplementari

MENZIONI SPECIALI

100 (Utilizzazione nazionale)

103 Quantità netta (kg, litri, od altre unità)

104 UTILIZZAZIONE E/O DESTINAZIONE

☐ Uscita dal territorio doganale della Comunità

☐ Fornitura all'organizzazione

☐ Altri (da specificare)

☐ Trasbordamento di bordo

armate ..... (nazionalità)

..... (Stato membro)

105 Titoli

106 Altre indicazioni

107 Regolamentazione applicabile

108 Allegati

109 Documento amministrativo o doganale

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

Timbro:

110 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

(segue)

Figura 18 – *(segue)* ***Formulario di controllo T5 (All.to 63 al DAC) - (Retro)***

E. RISERVATO ALLO STATO MEMBRO DI PARTENZA

J. CONTROLLO DELL'UTILIZZAZIONE E/O DELLA [illegible]

Le merci designate nella presente dichiarazione [illegible] (Indicazione applicabile)

☐ hanno ricevuto l'utilizzazione [illegible] dichiarata(e) al recto il .....

☐ non [illegible] utilizzazione e/o la destinazione dichiarata(e) al [illegible]

☐ non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione [illegible] solo soltanto per le quantità e per le date designate di seguito:

Osservazioni:

Rinviato dopo iscrizione al
N.

Luogo e data: Firma: Timbro:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

13 *Garanzia dei diritti nell'obbligazione doganale*

SOMMARIO: 13.1. Garanzia: parte generale. – 13.2. Caratteristiche dell'Istituto. – 13.3. L'esame di alcune fattispecie. – 13.4. Il soggetto tenuto alla garanzia. – 13.5. Importo e modalità. – 13.6. L'Esonero dalla garanzia: l'art. 90 del TULD. – 13.6.1. Procedura per l'esonero *ex* art. 90 TULD. – 13.6.2. Ulteriori modalità operative. – 13.7. Lo svincolo. – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- **Artt. 51, da 91 a 95 e da 189 a 200 CDC**
- **Artt. 248, 254, 257, 262, 267, 289, 293, 340-ter, 342 da 345 a 348, 368, 368-bis, 372 da 379 a 384, 446 da 450-bis a 450-quinquies, 857 e 858 DAC; All.ti al DAC dal 48 al 51-ter, 54, 77** [1]
- **Artt. da 77 ad 87, 89 e 90 TULD**
- **R.D. n. 65 del 13 febbraio 1896 e succ. mod.**
- **TUA.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: ***La Garanzia*** *è costituita da una somma versata, [illegible], all'Autorità doganale (– per l'Italia rilevante la figura del* ***Ricevitore della Dogana*** *–)* ***per assicurare*** *l'adempimento dell'obbligazione tributaria [illegible] in cui si verifichino i presupposti che ne [illegible] la nascita.*

L'importo della [illegible] è pari a quello [illegible] dovuti sulla merce estera (v. nascita dell'obbligazione doganale, in [illegible] parte seconda).

Con tale [illegible] giuridico [illegible] doganale garantisce il soddisfacimento dell'obbligazione.

La garanzia, in qualunque [illegible] prestata – deposito cauzionale per contanti, polizza fideiussoria [illegible] assicura l'adempimento dell'obbligazione doganale non solo per quanto [illegible] ***risorse proprie*** *(v. voce: –), ma anche (art. 87 TULD) per gli altri* ***diritti [illegible]ali*** *(v. voce –): si pensi alla* ***fiscalità interna*** *(IVA, ACCISE; v.*

[1] N.B.: Gli articoli da 341 a 388-undicies sono stati riformulati dal Reg.to (CE) n. 2787/2000 e ss. mod. che ha anche inserito la sezione "obbligazione doganale e riscossione" (artt. da 450-bis a 450-quinquies DAC), con decorrenza dal 1° luglio 2001, mentre gli articoli da 496 a 787 e da 799 a 840 sono stati riscritti dal Reg.to (CE) n. 993/2001 e ss. mod. Precedentemente, i riferimenti erano: artt. 305, da 360 a 377, 467, 531, DAC ed All.ti al DAC dal 48 al 57 e 97.

voce: –); essa ***non comprende*** *però gli* ***importi*** *corrispondenti alle* ***sanzioni*** *in caso di mancato adempimento degli obblighi stessi (art. 88 TULD).*

L'Istituto è disciplinato per quanto attiene i dazi dal CDC e dal DAC, per quanto riguarda invece la fiscalità interna dal TULD e dal TUA. In materia, per lo più, vi è convergenza di principi ed armonia tra le varie disposizioni normative, fatte salve le caratteristiche particolari dovute alla natura del tributo o del singolo istituto di diritto doganale.

13.1. *Garanzia: parte generale*

È un **Istituto** che merita un'autonoma trattazione, in quanto si ritiene che rivesta una grande **importanza nell'ambito della Legislazione e della Tecnica doganale.**

Una volta che risulti chiara la finalità dell'Istituto, sarà più agevole comprendere come possa essere gestito l'enorme traffico commerciale internazionale nella tutela dei reciproci interessi economici e finanziari, e soprattutto sarà più semplice capire la complessa struttura ed il meccanismo dei singoli *regimi doganali* (v. voce: –).

La **garanzia** è una **cauzione** [illegible] **per assicurare** [illegible] **di somme dovute** all'Autorità doganale [illegible] al nascere della [illegible] tributaria doganale o accendendo [illegible] fideiussoria.

Si pensi al regime [illegible] del *transito comunitario esterno* (v. voce: –) e del *deposito doganale* [illegible] entrambi si basano proprio sull'Istituto della garanzia.

Nel *transito comunitario esterno* [illegible], la merce terza, vincolata a detto regime, può attraversare uno o più [illegible] altre particolari formalità, per giungere al luogo di destino dove la [illegible] potrà ricevere una nuova destinazione doganale, quale ad esempio l'immissione in libera pratica o l'immissione in consumo. Così merce USA arrivata in un porto dell'Olanda, vincolata al regime del *Transito Comunitario* [illegible] voce:-), viene fatta proseguire, fino al porto di Trieste luogo di destino [illegible] potrà essere imbarcata per un Paese Terzo o dichiarata per un'altra destinazione doganale. Qui il regime di transito si chiuderà.

Qualora invece la **merce non si presenti a destino**, verranno **attivate** le **procedure di ricerca.** Esse riguardano l'individuazione degli Uffici doganali nazionali competenti per le azioni di recupero dei diritti dovuti per le irregolarità relative a merci spedite in regime di transito comunitario esterno ed irregolarmente immesse in consumo in corso di viaggio.

Nel caso la procedura di ricerca dovesse risultare infruttuosa, la garanzia verrà incamerata.

L'Istituto della garanzia permette così il realizzarsi della maggior parte dei "regimi doganali", assicurando nello stesso tempo l'adempimento dei diritti doganali gravanti sulla merce, affinché la pretesa tributaria non rimanga disattesa.

In mancanza di tale Istituto, ogni merce estera, all'atto dell'introduzione nel Territorio doganale comunitario (v. voce: –), prima di proseguire per la propria destinazione finale, avrebbe dovuto assolvere al pagamento dei dazi ed eventualmente

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

degli altri tributi presso gli Uffici doganali di entrata nell'Unione, costituendo così un grosso ostacolo al crescente numero di transazioni commerciali con l'estero, ed andando altresì ad impegnare enormemente, intasandoli, gli Uffici doganali comunitari di confine, vanificando ed appiattendo ogni altra procedura doganale.

Pertanto, **al fine di assicurare l'adempimento dell'*obbligazione tributaria doganale*** (v. voce: –), **l'operatore commerciale dovrà**, di norma, prima di vincolare le merci ad un determinato regime doganale, **prestare idonea garanzia**.

13.2. *Caratteristiche dell'Istituto*

La **garanzia non riveste carattere di obbligatorietà**, salvo casi specifici, pertanto è l'Autorità doganale che, vagliate le circostanze, può pretenderne la costituzione per assicurare il buon andamento dell'operazione doganale.

Per la normativa comunitaria, i casi in cui **la garanzia è obbligatoria** riguardano soprattutto il vincolo delle merci al regime di circolazione, come per il Transito comunitario/comune (v. voce: –), **settore nel quale si perpetrano più frodi**; mentre **è facoltativa per** quanto attiene altri *regimi doganali* (v. voce: –).

L'Unione Europea ha cercato di limitare a casi tassativamente previsti l'obbligo di prestare la garanzia, in quanto essa costituisce per l'operatore economico un costo finanziario notevole; si pensi a tal proposito, al capitale che l'operatore economico immobilizza effettuando il *deposito* per *contanti*, per il quale l'art. 858 DAC espressamente esclude che sullo stesso siano dovuti interessi da parte dell'Autorità doganale o accendendo una polizza fideiussoria.

Oneri questi che vanno ad incidere negativamente sul costo dell'operazione doganale e sul prezzo finale della merce, [illegible] rischio di [illegible] uno sviamento ed una riduzione dei [illegible] commerciali.

Nella pratica operativa, però, c[illegible] che, **salvo [illegible] esonero**, di cui in seguito si dirà, la garanzia [illegible] quasi sempre richiesta, al fine di non incorrere, da parte dei funzionari [illegible] in responsabilità [illegible] erariale, nei casi, sempre più frequenti, di [illegible] escussione [illegible] soggetto passivo o del garante. Ai fini della *responsabilità* dei funzionari, [illegible] disposto dell'art. 85 TULD.

Per contrastare efficacemente il [illegible] delle frodi, un elemento importante del programma è costituito [illegible] uso migliore della gestione dei rischi, concentrando i controlli su [illegible] più sovraesposti, come il regime del Transito comunitario [illegible] comunitario si sta puntando molto sulla realizzazione e la [illegible] del *Nuovo sistema informatizzato di transito* (***NCTS***, New [illegible] Transit System) il quale oltre che semplificare le procedure costituisce un efficiente strumento di monitoraggio delle merci vincolate a tale regime doganale, consentendo in caso di sviamento del carico e mancato appuramento del regime un intervento mirato e soprattutto tempestivo a tutela degli interessi finanziari nazionali e comunitari.

L'obiettivo principe è di giungere ad un sistema di gestione delle dogane senza supporto cartaceo (dogane informatizzate), nel quale un massimo di dati viene trasferito per via elettronica.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Il processo di informatizzazione riguarda anche l'adeguamento delle procedure attinenti la **gestione della "garanzia".** Ad esempio, qualora **l'Ufficio di garanzia e l'ufficio di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie informatiche,** l'Ufficio di garanzia trattiene l'originale dell'atto di fideiussione e **non viene presentata alcuna copia su carta all'Ufficio di partenza (artt. 346 e 383 DAC).**

Qualora esistano disposizioni particolari riguardanti la costituzione e lo svincolo delle garanzie, ad esempio nel settore della politica agricola comune sono, in tali casi, previste deroghe alle regole generali.

13.3. *L'esame di alcune fattispecie*

Si esaminano le tipologie più frequenti, per le quali, [illegible]orma, **l'Autorità** doganale **richiede la costituzione della garanzia**. Esse [illegible] così sintetizzarsi:

1. Operazioni di *transito* (v. voce: –), **qu[illegible] merci estere attraversano il territorio doganale comunitari[illegible]** [illegible]o la garanzia [illegible] prestata nell'Ufficio doganale dove viene acces[illegible]", a copertura [illegible]ritti eventualmente dovuti.

Per le merci vincolate [illegible] *transito comu[illegible]* [illegible] voce: –) la garanzia è obbligatoria sal[illegible] di esonero (art[illegible]DC, da 375 a 377 DAC). Ulteriori modifich[illegible] della garanzi[illegible]sito, in particolare agli artt. 91, 92, 94 e 95[illegible], sono stati ad[illegible] Organi comunitari (Reg.to (CE) n. 955/19[illegible]

La ga[illegible] può essere:

– **GLOBALE** (artt. 191[illegible] da 379 a 384 DAC; prima della modifica apportata dal Reg.to (CE) [illegible]2000: artt. da 360 a 366 DAC): quando viene prestata dall'ope[illegible] **numero indeterminato di operazioni**; in tali casi sarà la ditta a [illegible]giornato l'importo per non superare il "quantum" garantito, diversame[illegible]essa è difficilmente controllabile da parte delle Autorità doganali a causa della mancanza di una banca dati informatizzata comunitaria. In conseguenza di ciò la nuova regolamentazione che ha riformato il regime del "Transito" prevede che la garanzia globale possa essere utilizzata unicamente da operatori opportunamente e previamente autorizzati in quanto altamente affidabili (v. art. 372 DAC). Le autorizzazioni della specie vengono rilasciate secondo le modalità di cui agli allegati 48 e 51-bis al DAC. L'esonero dalla garanzia, poi, non si applica alle merci sensibili. A decorrere dall'1.7.2001 l'istituto dell'esonero per merci non sensibili viene introdotto sia nel "*transito comunitario*" sia in quello "*comune*" (v. voci: –) allorché beninteso ricorrano i presupposti previsti dalle nuove disposizioni normative; è stato inoltre soppresso il limite dei 100.000 euro (v. art. 381 DAC) .

Le **modalità di calcolo dell'importo** delle nuove garanzie globali sono in parte differenti da quelle precedentemente applicate (v. art. 379 DAC). Esse infatti hanno come parametro la fiscalità più elevata (in base alla Tariffa, v. voce: –)

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

relativa alle merci nel Paese in cui ha sede l'ufficio di garanzia. È stato, in particolare, abrogato il principio secondo cui il calcolo deve essere effettuato a fronte della fiscalità più alta fra quelle di tutti i Paesi interessati dalle operazioni di transito.

Tale modifica si è resa necessaria a causa della difficoltà da parte degli uffici di garanzia di conoscere la fiscalità degli altri Paesi; le nuove disposizioni in materia introducono un concetto più dinamico delle modalità di calcolo, basato non solo su precedenti storici ma anche su una stima delle operazioni da effettuare.

Il periodo di riferimento ai fini del calcolo è di una settimana; rimane l'obbligo per l'ufficio di garanzia di procedere ad una revisione annuale dell'importo.

Gli operatori pienamente affidabili possono godere di talune facilitazioni nell'utilizzo della garanzia globale; la ***garanzia globale*** non è ammessa per merci a rischio più elevato, cosiddette merci sensibili (All.to 44 quater introdotto dal Reg.to (CE) n. 2787/2000, in vigore dal 1° luglio 2001; precedentemente All.to 52 come modificato dal Reg.to CE n. 75/98 del DAC e poi soppresso dal Reg.to (CE) n. 2787/2000). Nelle procedure di "Transito" il Capo dell'Ufficio scritture della Dogana che ha effettuato l'operazione, deve rinviare la parte 5 del documento "T1" all'autorità doganale che lo ha emesso senza indugio e comunque entro un termine massimo di un mese dalla conclusione del regime (art. 363 DAC).

Casi particolari sono previsti in merito alla riduzione dell'importo della garanzia globale, che terrà conto dei criteri previsti dall'*allegato 46-ter*, e in merito al divieto temporaneo di usufruire della garanzia globale secondo le modalità di applicazione previste dall'*allegato 47-bis* (art. 381 DAC):

– **ISOLATA** (artt. da 345 a 348 DAC; prima della mod. apportata dal Reg.to (CE) n. 2787/200: art. 373 DAC): quando viene prestata **una sola** operazione. La ***garanzia isolata*** deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che potrà divenire esigibile, calcolata in base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Anche **le merci comunitarie che vengono vincolate al regime del *Transito comune*** (v. voce: –), la **garanzia deve essere calcolata come se le merci non fossero comunitarie**. La riforma di garanzia per la garanzia isolata a mezzo fideiussione) ha prescritto l'obbligo di nominare un domiciliatario (v. art. 342 DAC).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Con la riforma introdotta dal Regolamento comunitario più volte citato, scompare ogni riferimento alla garanzia **FORFETARIA** (prima della mod. apportata dal Reg.to (CE) n. 2787/2000: artt. da 368 a 372 DAC). Tale garanzia veniva prestata per **un numero determinato di operazioni** effettuate anche da operatori diversi, ma **per un importo limite** di 7000 ECU (ora EURO) per ogni operazione di transito; qualora l'Autorità doganale avesse ritenuto che una determinata merce avesse presentato rischi particolari imputabili a circostanze ad essa peculiari, avrebbe potuto esigere una garanzia superiore costituita da un multiplo di 7000 ECU (ora EURO), come nel caso di merci di cui all'All.to 52 del DAC, vigente al tempo e successivamente soppresso e sostituito dall'All.to 44-quater, cioè quelle fiscalmente sensibili.

Attualmente l'art. 345, par. 3 del DAC prevede che la ***garanzia isolata*** costituita mediante ***fideiussione*** può basarsi sull'utilizzazione di titoli di garanzia isolata dell'importo di 7000 euro, emessi dal garante e utilizzabili da coloro che intendono agire in qualità di obbligato principale.

La responsabilità del garante è impegnata fino all 'importo di 7000 Euro per titolo. In tali casi la garanzia isolata deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 50.

In generale, la garanzia deve essere redatta e sottoscritta su stampati conformi a quelli previsti per ciascuna singola fattispecie, in base alle disposizioni ed ai modelli riportati negli **All.ti da 48 a 51-ter e 54 al DAC**.

La garanzia accesa in una Stato membro è valida in tutta la Comunità (art. 342 DAC; prima della modifica apportata dal Reg.to (CE) n. 2787/2000, art. 359 DAC).

Qualora una spedizione non sia stata presentata all'Ufficio doganale di destinazione e non sia possibile stabilire il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera che l'infrazione o l'irregolarità sia stata commessa nello Stato membro in cui è stata accertata, a meno che, nel termine previsto dalla *Convenzione TIR* (art. 11, par. 3) o *ATA* (art. 7, parr. 1 e 2), la dimostrazione è effettuata dai rispettivi Carnet, non venga fornita la prova sufficiente dalla Dogana doganale, della regolarità dell'operazione, o del luogo in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa.

In mancanza di tale prova, detta infrazione o irregolarità è da considerarsi commessa, come prima accertato, nello Stato membro in cui è stata accertata, i dazi e le altre imposizioni inerenti alle merci in causa vengono riscossi da tale Stato membro conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali.

Se, successivamente, è possibile determinare lo Stato membro in cui la suddetta infrazione o irregolarità è stata commessa, i dazi e le altre imposizioni – salvo quelli già riscossi, conformemente al secondo comma, a titolo di risorse proprie della Comunità – cui le merci sono soggette in tale Stato membro, vengono rimborsati, in caso, di eccedenza, dallo Stato membro che aveva inizialmente proceduto alla loro riscossione, alla persona che aveva inizialmente pagato le imposizioni.

Qualora l'importo dei dazi e delle altre imposizioni inizialmente riscossi e restituiti dallo Stato membro che aveva proceduto alla loro riscossione è inferiore all'importo dei dazi e delle altre imposizioni esigibili nello Stato membro in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata effettivamente commessa, questo Stato membro procede alla riscossione della differenza, conformemente alle disposizioni comunitarie o nazionali (art. 454 DAC; prima della modifica apportata dal Reg.to (CE) n. 2787/2000 l'articolo di riferimento era il 378 DAC. In base a tale articolo il luogo dell'infrazione o dell'irregolarità, si considera commessa nello Stato membro da cui dipende l'Ufficio di partenza, o nello Stato da cui dipende l'"Ufficio di passaggio" all'entrata nella Comunità).

2. Merci estere spedite, con bolletta di cauzione, da una Dogana all'altra.

Si cita un caso frequente, che però esula dalla prevalente tipologia dei traffici commerciali, di un soggetto italiano che all'ingresso nel territorio doganale comu-

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

nitario, ad esempio al confine Italiano con la Svizzera, si presenta con un'autovettura nuova, ivi acquistata, per la quale non figurino restrizioni all'importazione, e sia provvisto della sola fattura senza alcun documento doganale rilasciato da altra Autorità doganale estera. All'ingresso nel Territorio doganale comunitario si presenterà in Dogana, la quale non provvederà ad effettuare l'operazione di importazione, ma farà costituire all'interessato una cauzione pari all'importo dei diritti gravanti sul bene (dazio ed IVA); la merce con la bolletta di cauzione verrà fatta proseguire per una data località, di solito il comune di residenza del proprietario.

Il soggetto pertanto giunto a destino, dovrà recarsi nuovamente presso l'Ufficio doganale designato, per presentare la dichiarazione doganale, ai fini dell'importazione. La Dogana, una volta riscossi i diritti, ne darà comunicazione all'Ufficio che ha acceso la cauzione, il quale procederà a svincolarla ed a rimborsarla all'avente diritto.

Inoltre, la Dogana che ha effettuato l'operazione di importazione, rilascerà all'interessato la bolletta doganale ed un certificato valido ai fini dell'immatricolazione.

Qualora invece il proprietario dell'autovettura non dovesse presentarsi alla Dogana di destino, la cauzione verrà incamerata.

Procedura analoga è stata prevista per le ***destinazioni particolari*** (da artt. 291 a 300 così come modificato dal Reg.to (CE) n. 1602/2000 e ss. mod., in precedenza da artt. 291 a 308, DAC; v. in parte II, cap. 6, par. 6.6.4.[illegible]) il caso ad esempio dei "***cavalli destinati alla macellazione***" o dei "***riproduttori di razza pura***". Le disposizioni in materia sono state più volte riformulate [illegible] della modifica succitata, il legislatore comunitario, per realizzare [illegible] omogenee [illegible] gli Stati membri, aveva previsto ***l'immissione in [illegible]ica*** (art. 305 [illegible] presso dal Reg.to (CE) n. 1602/2000, v. ora [illegible]) subordinata [illegible] di una garanzia che avesse coperto [illegible] dell'obbligazione [illegible] potuta nascere ai sensi dell'art. 208 [illegible].

Si pensi, in generale, [illegible] ***alli destinati [illegible] llazione***, di cui al codice NC 01019011, sp[illegible] ***zione dal dazio*** [illegible] destinazione particolare. Per tale ragione [illegible] di evitare frodi [illegible] tangono sotto controllo doganale fino a qu[illegible] potuto riscontr[illegible] cavalli abbiano ricevuto la destinazione previsto [illegible] artt. 291-300 [illegible].

Le **modalità per vincolar[illegible] rce ad una bolletta di cauzione**, procedura utilizzata ormai in fatti [illegible] residuali, si attuano concretamente con la procedura del "**daziat[illegible] revista** dall'art. 164 del "**Regolamento per esecuzione della Leg[illegible]ale**" approvato con **R.D.** 13 febbraio **1896 n. 65**. Pertanto l'Autorità do[illegible] a seguito di dichiarazione verbale, emette due "**bollette allibrate**" sui registri serie A/20 e A/28 che individuano rispettivamente quello delle bollette per la spedizione ad altra Dogana di merci estere, a seguito di dichiarazione verbale ed il registro delle bollette di somme depositate. Le procedure e le istruzioni per la compilazione di tali bollette sono previste nel D.M. 30 giugno 1938.

3. Nei casi dubbi, in cui **non è possibile determinare l'esatta composizione di una determinata merce ai fini della classifica e della relativa imposizione,**

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

vengono prelevati dei campioni ed inviati al laboratorio chimico delle Dogane per conoscerne l'esatta composizione.

In tale ipotesi l'interessato, per venire a disposizione della merce, dovrà prestare una garanzia o cauzione per gli eventuali maggiori diritti gravanti sulla merce e **provvisoriamente liquidati** (v. voce: *Liquidazione diritti*). La liquidazione provvisoria avviene con la procedura del "***daziato sospeso***" già descritta al punto 2); però al posto del registro serie A/20, non trattandosi di spedizione, verrà emessa, unitamente ad un A/28, una bolletta sul registro A/27 (mod. A/20, A/27 e A/28 riportati in appendice).

Si pensi per **esempio** ad un'operazione doganale di importazione di **patatine fritte** di cui non si conosce il **contenuto d'olio** sul quale graverà il **contributo stazione sperimentale oli e grassi** (v. *codice tributo*, in parte II, cap. 4).

4. Casi di "controversia doganale" tra l'Operatore e l'Amministrazione tributaria su questioni di:

a) *classificazione doganale della merce*;

b) *determinazione del valore imponibile ai [illegible]*;

c) *origine delle merci* (quando sorgono [illegible] sull'autenticità del certificazione).

Anche in tali casi, l'Operatore, per avere la disponibilità della merce, dovrà garantire gli eventuali maggiori diritti gravanti sulla merce.

5. Pagamento dilazionato dei diritti doganali (v. voce: –), previsto dall'art. 79 del TULD (nel testo [illegible]ato; v. l. n. [illegible] in precedenza l. n. 202/91, che aveva introdotto [illegible]deroga), concesso dal Ricevitore della Dogana.

6. Vincolo delle merci ai regimi doganali sospensivi (v. voce: –):

a) *Perfezionamento attivo [illegible]vo* (v. voce: –);

b) *Depositi doganali [illegible]anche* (v. voce: –). I titolari di depositi doganali diversi dal tipo "[illegible]ce: *Depositi doganali*), operanti in procedura semplificata di accer[illegible]*ectius*: procedura domiciliata; v. voce: –), sono tenuti a prestare una g[illegible]a globale, il cui ammontare è fissato dal *Ricevitore* sulla base della presumibile entità dei diritti doganali da garantire mensilmente con riferimento all'ammontare mensile degli stessi, relativo all'anno precedente.

7. Ammissione temporanea (v. voce: –).

8. Trasformazione sotto controllo doganale (v. voce: –).

9. Merci ammesse al *regime tariffario favorevole* (v. voce: –; da artt. 291 a 300) in relazione alla destinazione particolare, si pensi ai cavalli da macello descritti in precedenza al punto 2 del presente paragrafo e nel cap. 6, par. 6.6.4 .

10. Nelle procedure domiciliate (v. voce: –), per le quali la ditta autorizzata presta una garanzia globale, del tipo visto in precedenza. In particolare, per le **imprese di spedizione internazionale**, per i **magazzini generali**, per gli **spedizionieri doganali** e per i **corrieri aerei internazionali**, l'art. 9, comma 4, del D.M. n. 548/92 prevede l'**obbligo** all'atto dell'arrivo delle merci di **comunicare** all'Ufficio

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

doganale competente la propria **esposizione debitoria** in modo da consentire alla Dogana di verificare la congruità della garanzia prestata.

La citata disposizione appare in armonia sia con quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia ed in particolare con l'art. 191 del Reg.to (CEE) n. 2913/92, sia con le relative disposizioni di applicazione in materia di procedure semplificate per le merci vincolate al regime del deposito doganale, consentendo inoltre di tenere conto dell'intero carico fiscale gravante sulle merci.

Quando l'importo dei dazi gravanti sulla merce non supera i 500 ECU (ora EURO) l'Autorità doganale può non esigere la costituzione della garanzia (art. 189, comma 5, CDC).

13.4. *Il soggetto tenuto alla garanzia*

Il **debitore doganale** (art. 4, par. 12, CDC) è colui che è tenuto all'adempimento dell'obbligazione doganale; egli si identifica con:

– il soggetto passivo (v. voce: –);
– colui che potrebbe diventarlo;
– un terzo (datore di pegno o ipoteca; il fideiussore).

Le Amministrazioni pubbliche sono **dispensate dal prestare la garanzia** (189, comma 4, CDC).

13.5. *Importo e modalità*

L'ammontare della garanzia, [illegible] dall'Autorità doganale (art. 192 CDC), deve coprire interamente l'importo dei diritti eventuali e dovuti.

Qualora l'importo da garantire non possa essere determinato, la **garanzia dovrà coprire l'importo più** [illegible] dell'obbligazione doganale suscettibile di nascere.

Le **modalità tipiche** di costituzione [illegible] sono previste dalla normativa comunitaria [illegible] **deposito** in contanti, **fideiussione** (art. 193 CDC); sono previsti anche [illegible] garanzia di [illegible] quali **l'assegno garantito** e la **costituzione di un'ipoteca, ecc.**, [illegible] **in contanti non dà diritto** al pagamento di **interessi** da parte dell'Autorità doganale **(art. 858 DAC)**.

Disposizioni analoghe sono previste dalla legislazione nazionale per la fiscalità interna (artt. [illegible]).

La normativa nazionale, in tema di **polizza fideiussoria**, prevede che la stessa debba essere rilasciata da un **Istituto di assicurazione accreditato presso l'Amministrazione**. Potranno essere rifiutate e/o revocate le polizze fideiussorie rilasciate da imprese assicuratrici ancorché comprese nell'elenco di cui alla l. n. 348/82 qualora esse si siano rese inadempienti agli obblighi derivanti da operazioni di prefinanziamento, come può chiaramente desumersi, tra l'altro, **dall'art. 524 – già 531 – DAC**.

Il **fideiussore è obbligato solidale con il debitore** dell'importo garantito allor-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

quando esso diventi esigibile. Tale condizione deve essere espressamente specificata nella relativa polizza (art. 195 CDC).

La ***garanzia isolata*** mediante fideiussione deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello figurante nell'allegato 49 (346 DAC). Qualora l'ufficio di garanzia e gli uffici di partenza procedano allo scambio di dati relativi alla garanzia mediante l'uso di tecnologie dell'informazione e di reti informatiche, il fideiussore fornisce all'ufficio di garanzia tutte le informazioni dettagliate necessarie in merito ai certificati di garanzia isolata che ha emesso, secondo le modalità decise dalle autorità doganali (347 DAC). La ***garanzia globale*** è costituita da una *fideiussione*, e deve essere oggetto di un atto costitutivo della garanzia conforme al modello che figura nell'allegato 48. Le disposizioni dell'articolo 346, par. 2, DAC, si applicano per analogia.

Relativamente al regime del **Transito** si esaminano di seguito i principali adempimenti previsti dalla prassi amministrativa connessi alla riforma di tale regime ed alla garanzia globale e all'esonero della stessa. Si ricorda, che l'autorizzazione a beneficiare della garanzia globale di cui all'art. 398, par. 2, DAC, costituisce premessa essenziale per il ricorso allo "Status di speditore autorizzato", condizione questa per ottenere determinati benefici (*procedure domiciliate*), ma soprattutto per l'ammesso all'utilizzo del sistema **NCTS** (**Nuovo Sistema di Transito informatizzato**, v. voce: – e 398, in parte seconda). Al riguardo si ricorda che in caso di operazioni doganali domiciliate la digitazione del **Documento di accompagnamento** (**DAT**, di cui alla circolare n. 95/D/1999) spetta allo speditore autorizzato mentre nel caso di operazioni doganali ordinarie all'Ufficio doganale.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

A) Individuazione dei [illegible] che possono essere autorizzati all'utilizzo della garanzia globale ed [illegible] esonero dalla garanzia (v. art. 373 DAC).

1. L'autorizzazione è rilasciata unicamente alle persone che:

a) sono stabilite nel paese in cui è costituita la garanzia;

b) ricorrono regolarmente al regime di ***transito comunitario/comune*** (v. voce: –) o vengono riconosciute dalle autorità competenti essere in grado di adempiere alle obbligazioni relative a questi regimi o, sono destinatari autorizzati, e ricevono regolarmente merci vincolate al regime del transito;

c) non hanno commesso infrazioni gravi o ripetute alla legislazione doganale o fiscale.

2. Per garantire la corretta gestione delle semplificazioni, l'autorizzazione è rilasciata unicamente:

a) se le autorità competenti possono assicurare la vigilanza e il controllo del regime senza dover realizzare un dispositivo amministrativo sproporzionato rispetto alle necessità delle persone in causa, e;

b) se le persone tengono scritture che permettono alle autorità competenti di effettuare un controllo efficace.

L'introduzione della condizione di cui al punto sub 2a) conferisce alla dogana una certa discrezionalità nel rilascio o dall'esonero dalla garanzia.

Tuttavia eventuali dinieghi devono essere ben motivati dall'ufficio.

B) Modalità per il calcolo dell'importo di riferimento (art. 379 DAC).

1. L'obbligato principale utilizza la garanzia globale (o la dispensa dalla garanzia) nel limite dell'importo di riferimento.

2. L'importo di riferimento corrisponde all'importo dell'obbligazione che potrebbe sorgere per le merci vincolate dall'obbligato principale al regime di transito comunitario/comune per un periodo di almeno una settimana.

Esso è stabilito dall'ufficio di garanzia in collaborazione con l'interessato, tenuto conto:

a) dei dati relativi a precedenti trasporti delle merci e di una stima del volume delle operazioni di transito comunitario/comune da effettuare, determinata principalmente in base alle scritture commerciali e contabili dell'interessato;

b) delle aliquote più elevate relative alle merci nel paese dell'ufficio di garanzia.

3. L'ufficio di garanzia procede ad un esame annuale dell'importo di riferimento, in particolare in funzione delle informazioni ottenute presso l'ufficio o gli uffici di partenza e, se necessario, lo aggiorna.

In ordine all'importanza di tale adempimento si richiamano le considerazione di cui al punto n. 3) della circolare n. 169/D del 12 settembre 2000, cui si rinvia.

4. L'obbligato principale dal suo canto è tenuto ad assicurarsi, soprattutto per le operazioni ancora vincolate al regime, che gli importi impegnati non superino l'importo di riferimento.

Ove l'importo di riferimento risultasse insufficiente per coprire le sue operazioni di transito comune, l'obbligato principale [illegible] segnalarlo all'ufficio di garanzia.

La disposizione di cui al precedente [illegible] innovativa risp[illegible] normativa precedente; essa ha lo scopo di [illegible] utilizzare l'opera[illegible] della sua affidabilità, requisito che gli [illegible] di fruire dell'au[illegible]ione alla garanzia globale. La misura do[illegible] carattere tra[illegible] in attesa che si renda possibile la gestione de[illegible]zie via NCTS, [illegible] precedentemente accennato. È ovvio che la ma[illegible]borazione del[illegible] potrebbe incrinare il rapporto di fiducia co[illegible]istrazione; tut[illegible] compito dell'ufficio "valutare" di volta in vo[illegible] eventuale co[illegible] omissivo del beneficiario della semplificazione ed assumere le [illegible] determinazioni.

C) Importo dell[illegible]zia globale e dispensa dalla garanzia (artt. 380 e 381 DAC)

1. L'impo[illegible] coprire con la garanzia globale è pari all'importo di riferimento di cui all'art. 379 DAC, precedentemente esaminato.

2. Le persone che provano alle Autorità competenti di godere di una situazione finanziaria sana e di osservare le norme di affidabilità di cui ai successivi paragrafi possono essere autorizzate a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare della dispensa dalla garanzia.

3. L'importo della garanzia globale può essere ridotto:

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

a) al 50% dell'importo di riferimento se l'obbligato principale dimostra di possedere un'esperienza sufficiente nell'utilizzazione del regime di transito comune;

b) al 30% dell'importo di riferimento se l'obbligato principale dimostra di aver raggiunto anche un'ampia collaborazione con le autorità competenti.

4. Può essere concessa una **dispensa dalla garanzia** se l'obbligato principale dimostra di possedere un'esperienza sufficiente nell'utilizzazione del regime di transito, di aver raggiunto un'ampia collaborazione con le autorità competenti, di avere il controllo delle operazioni di trasporto e di godere di una situazione finanziaria sana, sufficiente a soddisfare i suoi impegni.

Va da sé che la "situazione finanziaria sana" è meno impegnativa rispetto al concetto di "buona capacità finanziaria sufficiente a soddisfare gli impegni". Mentre il primo requisito è finalizzato a dare accesso al beneficio della garanzia globale, il secondo requisito è finalizzato a concedere l'esonero.

D) Disposizioni particolari relative alle merci sensibili

1. Per quanto attiene alle merci sensibili, la [illegible] normativa prevede criteri più rigorosi sia per l'accesso alla facilitazione [illegible] garanzia globale sia [illegible] sua riduzione percentuale. L'esonero non [illegible] previsto. Con le [illegible] disposizioni la garanzia globale può essere [illegible] usata anche [illegible] per fiscalmente sensibili; essa rende superfl[illegible] accennato, la [illegible] garanzia bollata multipla (di cui alla circ. n. 253/D/19[illegible] n. 113/D/1969).

In particolare l'[illegible] principale, per [illegible] finalizzato a fornire una garanzia globale, deve [illegible] dare di godere [illegible] situazione finanziaria sana, di avere il controllo [illegible] razioni di trasp[illegible] a tutti i requisiti previsti gia nel precedente p[illegible]

2. Per le merci sensibili [illegible] della garanzia globale può essere ridotto:

a) al 50% dell'impo[illegible] di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di avere raggiunto [illegible] collaborazione con le autorità competenti e di avere il controllo d[illegible] di trasporto;

b) al 30% [illegible] importo di riferimento quando l'obbligato principale dimostra di godere anche di una situazione finanziaria sana, sufficiente a tener fede ai suoi impegni.

3. Il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto può essere vietato temporaneamente, in via eccezionale, in determinati casi.

4. Il ricorso alla garanzia globale può essere vietato temporaneamente per le merci che sono state oggetto di frodi frequenti nell'ambito della garanzia globale.

Il certificato di garanzia globale (TC 31) è stato modificato dal Reg.to CE n. 2787/2000.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione Vietata

13.6. *L'Esonero dalla garanzia: l'art. 90 del TULD*

Oltre ai casi previsti dal CDC, anche la legislazione nazionale, conosce forme di **esonero dal prestare cauzione** a ditte di notoria solvibilità, ai sensi dell'art. 90 del TULD.

Qualora invece la **normativa doganale** comunitaria **richieda obbligatoriamente la costituzione della garanzia**, l'**esonero** seppur concesso, ai sensi dell'art. 90, **non trova più applicazione**. Le nuove disposizioni sui regimi del transito comunitario/comune innovano profondamente il precedente sistema; infatti l'esonero dalla garanzia diviene applicabile a decorrere dal 1° luglio 2001 anche per il regime del transito comune. Il certificato di esonero dalla garanzia (TC 33) è stato modificato dal Reg.to CE n. 2787/2000.

13.6.1. *Procedura per l'esonero ex art. 90 TULD*

Originariamente, prima del decentramento attuato dalla circolare 21/D/1998, di cui si dirà meglio in seguito, la società interessata per fruire dell'esonero doveva far istanza al Ministero delle Finanze Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette DCSD/Div. VIII (v. voce: **Organizzazione degli Uffici**, in parte III), ai sensi dell'art. 90 TULD. Con il decentramento l'istanza deve essere rivolta alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane.

L'**Autorità doganale** visto il parere favorevole degli Uffici doganali interessati, tenuto conto delle informazioni fornite dal Comando della Guardia di Finanza, dalle quali si desume che la **società** in parola è in possesso del requisito della **notoria solvibilità**, tenuto conto altresì del giro d'affari della Società stessa nonché della **capacità di sviluppo dell'impresa**, accoglie la richiesta e **autorizza la ditta all'esonero**.

Il beneficio potrà avere **validità illimitata**, e comporta **l'obbligo** per la società beneficiaria di **presentare annualmente l'ultimo bilancio aziendale** ordinato dalla Cancelleria del Tribunale competente.

L'autorizzazione concessa è **sottoposta** di **revoca** in caso di mancanza delle disposizioni del II comma dell'art. 90 del TULD.

La circolare n. 21 del 28 [illegible] 1993 (Dip. Dogane, Div. Doganali, Ispettorato 3 – Div. VIII) ha previsto il **trasferimento alle Direzioni Compartimentali** delle Dogane ed II.II., attualmente **Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Dogane** (v. voce: –) della **competenza sulla concessione dell'esonero** dal prestare garanzia ai sensi dell'art. 90 del TULD.

Infatti la circolare aveva [illegible], in attuazione del D.Lgs. del 26 aprile 1990 n. 105 e del relativo D.M. 26 [illegible] 1991, a decorrere dal 1° gennaio 1993, **fosse trasferita dalle Intendenze di Finanza alle Direzioni Compartimentali Dogane e delle Imposte Indirette la competenza sulla concessione dell'esonero dall'obbligo di prestare cauzione ai sensi dell'art. 90 del TULD**.

La competenza a concedere l'esonero viene affidata alle **Direzioni Compartimentali**, ora **Direzioni Regionali**, che **la esercitano**, però, **in relazione** al **loro ambito territoriale**, mentre, **nell'ipotesi** in cui **la ditta opera nell'ambito** di competenza **di più Direzioni Compartimentali** o su scala nazionale, resta ferma **la competenza radicata nella** Direzione Centrale dei Servizi Doganali del Dipartimento, **ora Area Centrale Gestione Tributi dell'Agenzia dell Dogane**. Al riguardo si desidera evidenziare che, il passaggio dal Dipartimento all'attuale strut-

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

tura dell'***Agenzia delle Dogane*** (v. voce: parte III) cui compete attualmente la gestione di tali Tributi, seppur abbia traslato la base giuridica che non radica più nella disciplina del D.Lgs. n. 105/90, all'atto pratico è rimasta immutata la competenza degli Uffici che prima si chiamavano Direzioni Compartimentali ora Direzioni Regionali, mentre le competenze ricadenti nella sfera di attribuzioni della Direzione Centrale dei Servizi Doganali è confluita nell'Area Gesione Tributi e rapporti con l'Utenza.

13.6.2. *Ulteriori modalità operative*

In relazione a quanto sopra detto si ritiene opportuno riportare ulteriori elementi forniti dalla prassi amministrativa utili sia per la documentazione da allegare alle istanze, sia per gli elementi istruttori da acquisire.

Le ditte che intendono ottenere la facilitazione in argomento dovranno presentare documentata istanza direttamente all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, determinato sulla base del luogo ove la ditta stessa intende operare.

A ciascuna istanza, firmata dai legali rappresentanti della ditta o dallo spedizioniere doganale appositamente delegato, contenente un impegno, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificato del competente Tribunale dal quale risultino i nominativi dei legali rappresentanti della ditta ed i poteri ad essi conferiti, nonché la insussistenza di procedure esecutive a carico della ditta;

2. copia autenticata dalla competente Cancelleria del Tribunale, dei bilanci e relativi profitti e perdite dell'ultimo esercizio;

3. certificato della Camera di Commercio competente per territorio, contenente le rituali attestazioni sul regolare stato della ditta.

Nell'istanza dovranno essere inoltre indicate le Dogane presso le quali la ditta intende operare, per un presumibile importo, riferito a ciascuna Dogana, dei diritti per i quali si richiede l'esonero dalla prestazione della cauzione. Si ritiene opportuno ribadire che, **l'esonero non si applica** nei **casi** in cui si rende **obbligatoria la prestazione di specifica garanzia** a fronte del pagamento di diritti doganali costituenti risorse proprie della Comunità Europea (al riguardo si ritiene utile ricordare le disposizioni previste dal Reg.to (CEE) n. 4046/89 del Consiglio del 12 dicembre 1989, abrogato dall'art. 251 del CDC, le cui disposizioni attuative furono diramate con circolare n. 318/VI del 6 dicembre 1990 e circolare n. 4388/VIII del 31 dicembre 1992).

Al fine poi di stabilire il possesso del **requisito** della "**notoria solvibilità**", necessario per ottenere l'esonero, ci si avvarrà delle informazioni pervenute dal competente **Comando Nucleo Regionale di Polizia Tributaria** o dal **Comando Regionale della Guardia di Finanza** interessati (v. voce: G. di F., in parte III).

Dovranno quindi essere **esaminati i bilanci aziendali**, con particolare riferimento al **giro di affari** ed al **valore degli immobilizzi**.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

13.7. *Lo svincolo*

La garanzia è una sorta di deterrente che l'amministrazione pubblica richiede a tutela della pretesa erariale.

Quando il Regime per il quale la merce è stata dichiarata si conclude positivamente, cioè il Regime si appura, la garanzia viene svincolata.

La **garanzia non può essere svincolata** finché **l'obbligazione doganale** per la quale è stata costituita **non si è estinta o non può più sorgere**. Quando **l'obbligazione doganale** è **parzialmente estinta**, la **garanzia** per la parte estinta, a richiesta dell'interessato, **può essere parzialmente svincolata** (art. 199, comma 2, CDC).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

GIURISPRUDENZA

Sentenza del 24/1/2002 n. 845 - Corte di Cassazione - Sezione III - sentenza civile - Tributi doganali (Diritti di confine - Dazi all'importazione ed alla esportazione - Diritti doganali) - In genere - Norme sulla fideiussione doganale (artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 43 del 1973) - Questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.

Massima*:

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale delle norme sulla fideiussione doganale di cui agli artt. 78 e 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, nella parte in cui non consentono allo spedizioniere di non prestare una garanzia reale, esponendo così l'importatore, che abbia fornito allo spedizioniere la necessaria provvista, al rischio di un rinnovato pagamento, atteso che nulla vieta che l'importatore stesso si rivolga ad un altro spedizioniere che, anziché procedere a stipulazione di una fideiussoria con un istituto di assicurazione accreditato presso l'amministrazione finanziaria, aderisca al sistema di garanzia reale, e che il sistema previsto dal legislatore per il pagamento differito dei tributi doganali non richiede necessariamente che l'importatore consegni immediatamente allo spedizioniere la provvista per il pagamento dei tributi.

* Massima ufficiale della Cassazione.

Sentenza del 26/1/2000 n. [illegible] Amm. Reg. Emilia Romagna Imposte e tasse - Diritti doganali - [illegible]zione del pagamento - Sino ad un massimo di novanta giorni - Art. 4 [illegible]. 202 del 1991 - Possibilità.

Massima:

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 12 luglio 1991, n. 202, accanto al potere generale del Ministro delle finanze di disporre annualmente, in via generale (con atto sostanzialmente regolamentare), una dilazione del pagamento di diritti doganali di novanta giorni, è stato attribuito ai ricevitori delle dogane un potere discrezionale, di carattere derogatorio della disciplina dettata dall'art. 79, del testo unico delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in ordine alla concessione, con valutazione da farsi caso per caso, di una dilazione fino a novanta giorni.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *Bolletta di cauzione (serie A Mod. 20)*

Figura 2 – *Bolletta per diritti in sospeso (serie A Mod. 27)*

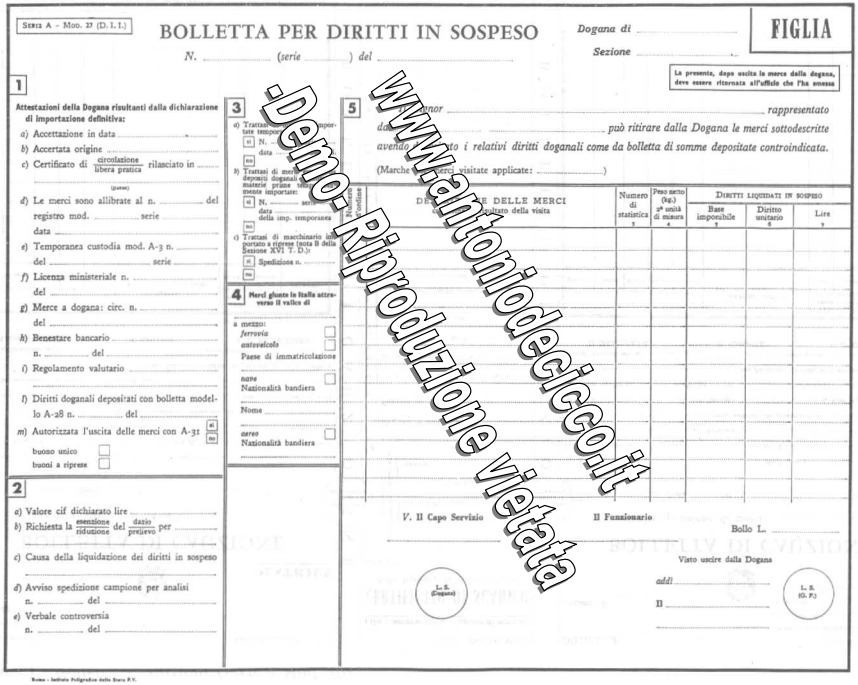

SERIE A - MOD. 27 (D. I. I.)

BOLLETTA PER DIRITTI IN SOSPESO

N. ..... *(serie* ..... *) del* .....

Dogana di .....

Sezione .....

FIGLIA

La presente, dopo uscita la merce dalla dogana, deve essere ritornata all'ufficio che l'ha emessa

1

Attestazioni della Dogana risultanti dalla dichiarazione di importazione definitiva:

a) Accettazione in data .....

b) Accertata origine .....

c) Certificato di circolazione / libera pratica rilasciato in ..... (paese)

d) Le merci sono allibrate al n. ..... del registro mod. ..... serie ..... data .....

e) Temporanea custodia mod. A-3 n. ..... del ..... serie .....

f) Licenza ministeriale n. ..... del .....

g) Merce a dogana: circ. n. ..... del .....

h) Benestare bancario ..... n. ..... del .....

i) Regolamento valutario .....

l) Diritti doganali depositati con bolletta modello A-28 n. ..... del .....

m) Autorizzata l'uscita delle merci con A-31 [sì] [no]

buono unico ☐

buoni a riprese ☐

2

a) Valore cif dichiarato lire .....

b) Richiesta la esenzione / riduzione del dazio / prelievo per .....

c) Causa della liquidazione dei diritti in sospeso .....

d) Avviso spedizione campione per analisi n. ..... del .....

e) Verbale controversia n. ..... del .....

3

a) Trattasi [illegible] importate temporanee [sì] N. ..... data ..... [no]

b) Trattasi di merci [illegible] depositi doganali [illegible] materie prime [illegible] mente importate: [sì] N. ..... serie ..... data ..... della imp. temporanea [no]

c) Trattasi di macchinario importato a riprese (nota B della Sezione XVI T. D.): [sì] Spedizione n. ..... [no]

4 **Merci giunte in Italia attraverso il valico di** .....

a mezzo:

ferrovia ☐

autoveicolo ☐

Paese di immatricolazione .....

nave ☐ Nazionalità bandiera .....

Nome .....

aereo ☐ Nazionalità bandiera .....

5

Il Signor ..... *rappresentato da* ..... *può ritirare dalla Dogana le merci sottodescritte avendo [illegible] i relativi diritti doganali come da bolletta di somme depositate controindicata.*

(Marche [illegible] merci visitate applicate: .....)

Numero Tondine	DESCRIZIONE DELLE MERCI (quale risultato della visita)	Numero di statistica 3	Peso netto (kg.) 2ª unità di misura 4	DIRITTI LIQUIDATI IN SOSPESO: Base imponibile 5	Diritto unitario 6	Lire 7

V. Il Capo Servizio ..... Il Funzionario .....

Bollo L. .....

L. S. (Dogana)

Visto uscire dalla Dogana

addì .....

Il .....

L. S. (G. P.)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

Figura 3 – *Bolletta di somme depositate (serie A Mod. 28)*

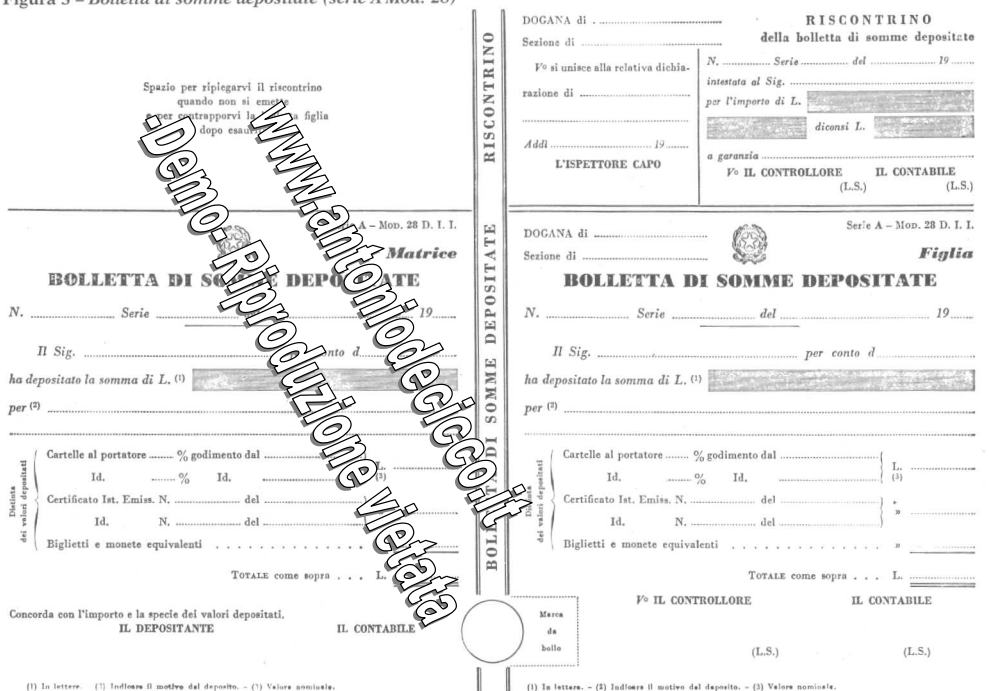

Spazio per ripiegarvi il riscontrino quando non si emette e per contrapporvi la [illegible] figlia dopo esaurito

A – Mod. 28 D. I. I.

Matrice

BOLLETTA DI SOMME DEPOSITATE

N. ..... *Serie* ..... *19*.....

Il Sig. ..... *nto d*.....

ha depositato la somma di L. (1) .....

per (2) .....

Distinta dei valori depositati

Cartelle al portatore ..... % godimento dal ..... L. .....

Id. ..... % Id. ..... (3)

Certificato Ist. Emiss. N. ..... del .....

Id. N. ..... del .....

Biglietti e monete equivalenti . . . .

Totale come sopra . . . L. .....

Concorda con l'importo e la specie dei valori depositati.

IL DEPOSITANTE IL CONTABILE

(1) In lettere. (2) Indicare il motivo del deposito. – (3) Valore nominale.

BOLLETTA DI SOMME DEPOSITATE RISCONTRINO

DOGANA di .....

Sezione di .....

V° si unisce alla relativa dichiarazione di .....

.....

Addì ..... *19*.....

L'ISPETTORE CAPO

RISCONTRINO

della bolletta di somme depositate

N. ..... *Serie* ..... *del* ..... *19*.....

intestata al Sig. .....

per l'importo di L. .....

diconsi L. .....

a garanzia .....

V° IL CONTROLLORE (L.S.) IL CONTABILE (L.S.)

DOGANA di .....

Sezione di .....

Serie A – Mod. 28 D. I. I.

Figlia

BOLLETTA DI SOMME DEPOSITATE

N. ..... *Serie* ..... *del* ..... *19*.....

Il Sig. ..... *per conto d*.....

ha depositato la somma di L. (1) .....

per (2) .....

Distinta dei valori depositati

Cartelle al portatore ..... % godimento dal ..... L. .....

Id. ..... % Id. ..... (3)

Certificato Ist. Emiss. N. ..... del ..... » .....

Id. N. ..... del .....

Biglietti e monete equivalenti . . . . . » .....

Totale come sopra . . . L. .....

V° IL CONTROLLORE IL CONTABILE

(L.S.) (L.S.)

Marca da bollo

(1) In lettere. – (2) Indicare il motivo del deposito. – (3) Valore nominale.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

14 *Fasi del procedimento tributario doganale: accertamento - liquidazione - riscossione*

SOMMARIO: 14.1. L'accertamento. – 14.2. Le fasi del procedimento tributario doganale. – 14.3. Modalità di pagamento. – 14.3.1. Pagamento periodico. – 14.3.2. Pagamento differito. – 14.4. Fasi infraprocedimentali: aspetti teorico-pratici. – 14.4.1. L'accettazione. – 14.4.2. La delega. – 14.4.3. La visita della merce. – 14.4.4. La revisione dell'accertamento. – 14.4.5. Circuito doganale di controllo: Selezione automatica delle merci da sottoporre a visita. – 14.5. Consegna della bolletta. – 14.6. Uscita dagli spazi doganali. – 14.7. Servizio di riscontro. – *Appendice*.

Riferimenti normativi:
- **Artt. da 68 a 71, 73, 74 e 78 CDC**
- **Artt. da 239 a 252 DAC**
- **Artt. 8, 9 ed 11 del D.Lgs. n. 374/90**
- **D.M. 21.07.82 Allegato.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *Nella fase di controllo della dichiarazione doganale posta dalla parte l'accertamento svolge un ruolo essenziale.*

L'accertamento del tributo *è il procedimento amministrativo volto a:*

1. determinare l'ammontare del debito tributario doganale, riferito ad una o più operazioni doganali;

2. vigilare sull'osservanza delle disposizioni doganali, tributario ed extra tributario demandate alle Dogane.

Ai fini della esatta imposizione doganale occorre prestare particolare attenzione a quattro elementi ben precisi della merce (art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 374/90):

1. Quantità; 2. Qualità; 3. Origine; 4. Valore.

Circa il controllo da parte dell'Ufficio alla dichiarazione doganale l'Ufficio Tributario (Dogana) competente può:

a) ***verificare la documentazione*** *art. 68, comma 1, CDC;*

b) ***effettuare*** *la* ***visita fisica*** *delle merci al fine di constatarne la rispondenza con quanto dichiarato;*

c) ***inviare****, eventualmente, la* ***merce in analisi*** *(art. 68, comma 2, CDC);*

d) ***non procedere alla verifica della dichiarazione*** *(art. 71, comma 2, CDC).*

In Italia nel caso di controllo della dichiarazione si osserva la procedura prevista dall'art. 8 D.Lgs. n. 374/90 emanato in attuazione di alcune direttive comunitarie.

Tale articolo non prescinde dall'esame documentale della dichiarazione.

Tutte le spese afferenti i controlli, compresi il prelevamento e l'analisi di campioni, sono posti a carico della parte (art. 69 CDC).

***Le modalità ed i parametri dei controlli fisici della merce** sono previsti dal D.M. 255/94 (su G.U. n. 98 del 29 aprile 1994), e dalla circolare delle Dogane del 29 gennaio 1999 (che sostituisce la circ. n. 15/D/96), attuativa del succitato D.M., la quale, in particolare, attiene ai criteri di selezione automatica delle merci da sottoporre a visita: il cosiddetto **circuito doganale di controllo**.*

14.1. *L'accertamento*

Per poter meglio intendere l'argomento in esame occorre preliminarmente effettuare una distinzione, al fine di fugare possibili confusioni, tra:

– "**accertamento dei diritti doganali**", gravanti su una determinata merce oggetto di una operazione doganale, e quella che comunemente, ed impropriamente viene definita come:

– "**attività di accertamento**", da riferirsi agli ampi *poteri di indagine e di controllo* conferiti all'Amministrazione finanziaria.

Entrambi attengono ad attività funzionali.

– Il primo è volto ad appurare **la ragione del credito** se ed il quanto dovuto), ad **individuare la posizione del debitore**, alla *prodromica* alla **liquidazione** ed alla **riscossione** dei diritti gravanti sulle merci stesse;

– la seconda **attività strumentale**, necessariamente **connessa all'accertamento** ed alla fase di contestazione della violazione del tributo.

Pertanto, nel controllo documentale e dichiarazione scritta, non si perseguiranno solo finalità relative all'aspetto doganale.

Talvolta gli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile possono rilevare altri aspetti, come quelli penali e/o amministrativi diversi da quelli prettamente fiscali.

Si pensi ad esempio all'illecita introduzione ed immissione in consumo nel *Territorio doganale comunitario* (v. voce: –) di merce di provenienza estera soggetta oltre che al pagamento dei *diritti doganali* (v. voce: –) ad una particolare disciplina e/o a restrizioni. Si consideri a tal fine, il perseguimento dei reati di contrabbando, il traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di armi, i materiali cosiddetti a duplice uso in quanto impiegati anche quale materiale bellico, ecc.

Per l'assolvimento di tali incombenze sono demandate alle Dogane competenze extra-tributarie e di polizia giudiziaria che verranno in seguito esaminate nella parte relativa ai **poteri attribuiti all'Autorità doganale** (v. voce: *Paragrafo*, in parte III).

14.2. *Le fasi del procedimento tributario doganale*

L'esame di questo capitolo si incentra sull'aspetto dell'accertamento del credito tributario, quale fonte di entrata del bilancio comunitario e nazionale.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Pertanto le linee guida che riguardano la presente trattazione mutuano dai principi generali della contabilità pubblica per quanto riguarda il procedimento contabile dell'entrata.

Le istruzioni di contabilità per le Dogane, approvate con D.M. 19 maggio 1943, così distinguevano le fasi del procedimento tributario doganale: – ***L'accertamento***; – *La* ***riscossione***; – *Il* ***versamento***.

Il D.Lgs. n. 374/90, emanato ai fini del riordino di alcuni Istituti doganali, in attuazione di direttive comunitarie, all'art. 3 dispone che: i **diritti doganali** sono **accertati**, **liquidati**, e **riscossi** secondo le norme del TULD, e delle altre leggi in materia doganale, salvo quanto disposto diversamente da specifiche leggi.

Il CDC ha provveduto a disciplinare il procedimento relativo all'accertamento e all'acquisizione delle *risorse proprie* (v. voce: *Diritti doganali*), tra le quali i dazi che costituiscono la componente più nota e rilevante per le entrate comunitarie.

Il CDC però nulla dispone per quanto attiene gli altri tributi, relativi alla cosiddetta fiscalità interna, che continuano ad essere percepiti dai singoli Stati membri dell'UE secondo la propria normativa talvolta adeguata a quella comunitaria a seguito di leggi di recepimento. Detti tributi unitamente alle risorse proprie concorrono a formare la base imponibile (esempio: valore di un determinato bene è pari a 1.000 + 10% dazio = 1.100, su tale valore imponibile viene calcolata l'IVA afferente: 1.100 + 20% IVA = 1.320 è il prezzo finale); pertanto coesistono, nelle disposizioni relative all'accertamento dei tributi, la normativa nazionale e quella comunitaria.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione di cui sopra sono caratterizzate da fasi infraprocedimentali che di seguito si esaminano.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Accertamento

Come si è già accennato, *l'accertamento* è **diretto ad appurare l'esistenza del credito ed ad individuare la persona del debitore.**

Competenti all'accertamento dei tributi sono "gli Uffici tributari" dell'Amministrazione civile delle Dogane (v. parte III). Basti pensare al dettato normativo riguardante tutti i singoli tributi; si pensi all'art. 51 e ss. del D.P.R. n. 633/72 sull'IVA, all'art. 21 e ss. del D.P.R. n. 43/73 per le II.DD.

La Guardia di Finanza, con la propria struttura di mezzi e di personale specializzato collabora fattivamente all'accertamento (v. capitolo in parte terza).

Tale dato è rilevante ai fini del processo e del contenzioso; infatti il verbale di constatazione delle presunte violazioni doganali-finanziarie, emesso dalla G. di F., viene trasmesso, ai fini dell'accertamento, agli Uffici Tributari competenti per materia, i quali decideranno la fondatezza o meno del verbale stesso.

Pertanto l'attività particolare ai fini dell'accertamento assume anche la precisa esposizione dei fatti assunti nel verbale di constatazione che è la rappresentazione fedele dei fatti.

Liquidazione

È il procedimento di calcolo dei diritti doganali.

Nella dichiarazione presentata e nella documentazione allegata, nonché nel risultato della visita della merce, sono riportati gli elementi necessari per proce-

dere al calcolo dei diritti doganali corrispondenti all'operazione posta in essere.

In caso di difformità, tra il dichiarato e l'accertato, si procede alla rettifica della dichiarazione (art. 78 CDC; art. 11 D.Lgs. n. 374/90) con eventuale applicazione delle penalità previste.

Gli elementi di tassazione sono di norma quelli della merce al momento in cui il debito sorge; se si pensa ad una dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, esso coincide con l'accettazione della dichiarazione (artt. 67 e 214 CDC).

L'importo liquidato deve essere registrato ad opera del Contabile doganale nel registro corrispondente all'operazione compiuta; il numero attribuito nella registrazione, la data e l'importo vengono riportati nella bolletta doganale alla casella B del DAU (dati contabili).

Tale iscrizione, corrisponde a quella che la normativa comunitaria chiama "contabilizzazione" (art. 217 CDC).

I termini per la contabilizzazione delle risorse proprie sono riportati nella normativa comunitaria (artt. 217, comma 1, e 218 CDC).

Le modalità pratiche di contabilizzazione delle risorse dei dazi sono stabiliti dagli Stati membri (art. 217, comma 2, CDC).

Talvolta può accadere che l'importo dovuto sia stato in tutto o in parte non contabilizzato; pertanto si dovrà procedere alla contabilizzazione a posteriori (artt. 220 CDC e da 868 a 876 DAC) secondo i casi particolari previsti dal DAC.

In Italia il ***recupero a posteriori*** (art. 78 CDC) dei diritti doganali viene realizzato a mezzo dell'Istituto della "***revisione dell'accertamento***" (art. 11, D.Lgs. n. 374/90; v. voce:

Il termine per il recupero dei diritti è di 3 anni, dopo di che il relativo diritto si estingue, salvo nei casi in cui sia un'azione penale.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Riscossione

La *riscossione* dei diritti consiste nell'esigere dal debitore d'imposta le somme da esso dovute.

La riscossione avviene a mezzo di "***agenti contabili***"; in Dogana assume a tal fine particolare rilievo la figura del "***Ricevitore***", Funzionario dell'Amministrazione finanziaria investito di tale funzione con apposito decreto ministeriale di nomina, oltre a quella del "*Contabile doganale*", con funzione di cassiere, alle dipendenze del Ricevitore.

Per qualunque operazione di riscossione, da parte degli agenti contabili, in qualsiasi modo effettuata, deve essere rilasciata quietanza.

Se la riscossione avviene in contanti la quietanza è contestuale; nel caso di pagamento *periodico* (v. voce: –) o *differito* (v. voce: –) il contabile prende nota sui registri del credito e rilascia quietanza alla scadenza, solo dopo l'avvenuta riscossione.

14.3. *Modalità di pagamento*

Il CDC, relativamente alla riscossione delle risorse proprie (artt. da 222 a 232 CDC), fissa i **termini** per il pagamento degli **importi contabilizzati** e ne stabilisce

altresì le modalità. È previsto anche che vi sia una ***dilazione del pagamento*** (art. 224) e che gli Stati membri possano accordare ***facilitazioni diverse*** (art. 229 CDC), che comportano però **l'applicazione degli interessi** (v. voce: *Pagamento periodico e differito*; *Garanzia*).

La normativa nazionale con termini giuridici diversi prevedeva già modalità analoghe, infatti gli artt. 78 e 79 del TULD (nel testo aggiornato; l. n. 213/2000), già contemplavano le figure del ***pagamento periodico*** e di quello ***differito***.

14.3.1. *Pagamento periodico*

Con il pagamento periodico (art. 78 TULD, come modificato da ultimo dalla l. n. 213/2000), l'Amministrazione finanziaria può consentire a chi svolge ***abitualmente operazioni*** doganali, di **effettuare il pagamento** dei diritti **ad intervalli di tempo prestabiliti,** comunque non superiori a giorni trenta (essi potranno avere però scadenze inferiori: qindicinale, decadale, ed altro, secondo quanto concordato con il "*ricevitore*" della Dogana) . A tutela del credito, di norma, viene fatta prestare una garanzia ritenuta idonea dall'amministrazione doganale . Pertanto ***gli operatori abituali*** autorizzati all'apertura di un ***conto di debito*** a proprio favore potranno disporre della merce senza dover preventivamente corrispondere i diritti dovuti ad ogni singola operazione doganale effettuata. Costoro potranno imputare ad un unico conto di debito mensile sia i diritti relativi alle ***risorse proprie*** che ***all'IVA all'importazione.*** **I diritti di accisa,** invece, **seguono alle differenti scadenze** previste dalle normativa di settore (**comma 4, TUA).**

Infatti, le modifiche apportate dall'art. [illegible] n. 213 del 2000 all'articolo 78 in esame, che, si ricorda, ha [illegible] portato a 30 gi[illegible] l'intervallo di tempo massimo per il pagamento [illegible] ridotto, in pr[illegible] a 10 giorni dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. [illegible] convertito con mo[illegible] l. n. 202/1991, **non risulta estensibile ai [illegible] accisa (circ. n. [illegible]/2000).**

14.3.2. *Paga[illegible]fferito*

Il Ricevitore può consentire [illegible] non sia ***operatore abituale***, che il pagamento dei diritti sia **differito [illegible]o alla registrazione.** La modifica introdotta all'art. 79 del TULD d[illegible] 213/2000, art. 5, che ha elevato a 30 giorni la scadenza della dila[illegible] anche per i diritti doganali (in precedenza per i dazi erano previsti [illegible] giorni) ed ha ricondotto ad unicità le scadenze dei pagamenti dell'IVA all'i[illegible]tazione a quelle dei dazi (art. 227 CDC).

Anche in questo caso dovrà essere prestata, di norma una *garanzia* (v. voce: –) ritenuta idonea dal ricevitore.

Chi opera abitualmente sa bene che nella pratica operativa sia il pagamento periodico che il pagamento differito vengono utilizzati congiuntamente. Tale previsione è contemplata anche dalla normativa comunitaria (art. 226, lett. b; 227, par. 2, CDC).

Il debitore può, comunque, effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

anche prima della scadenza indipendentemente dalle facilitazioni di pagamento accordategli (art. 230 CDC).

14.4. *Fasi infraprocedimentali: aspetti teorico-pratici*

Si rende necessario, per poterne meglio seguire l'iter, individuare le **fasi** che **caratterizzano la *procedura di accertamento***.

Tale procedura tiene conto delle disposizioni normative comunitarie (CDC e DAC) e nazionali (R.D.L. n. 65/1896; TULD; D.M. 21.7.1982, ecc.) non sempre queste ultime attuali. Pertanto si rende necessario coordinarle con le mutate condizioni operative, costringendo così gli operatori a notevoli sforzi di adattamento e di interpretazione soprattutto quando si tratta di normativa secondaria esplicativa delle modalità operative che non può, sic et simpliciter, essere *disapplicata* se non intervengono altre norme in sostituzione.

Ciò spiega, talvolta, come la diversa operatività degli uffici, vanifichi l'uniformità di indirizzo e di procedure che l'Amministrazione tende a raggiungere.

È proprio questa uniformità delle procedure che il progetto [illegible] già si è fatto cenno, tende a realizzare.

14.4.1. *L'accettazione*

La merce originaria dei Paesi terzi [illegible] proprio trasporto presso la Dogana di destino (v. cap. 15, par. 15.2 [illegible] par. 18.2.2), dove verranno espletate le ultime operazioni doganali [illegible] introdotta *negli spazi doganali* (v. voce: –) ed il documento che la accompagna (si pensi ad esempio al documento **T1**; v. voce: *Transito comunitario*) deve essere presentato, di norma, dall'autotrasportatore all'Autorità doganale [illegible] provvederà ad **allibrarlo** sui registri di carico delle merci.

Nel frattempo [illegible] interessato presenta all'Autotità doganale su apposito formulario la dichiarazione (v. voce: *dichiarazione doganale e DAU*) con la quale manifesta quale *destinazione doganale* tra quelle ammesse intende conferire alla suddetta merce (v. voce: –).

L'Autorità doganale **accetta** la dichiarazione (art. 63 CDC) e la consegna successivamente al terminalista il quale provvede alla registrazione mediante l'invio al sistema informatico di tutti i dati ad essa relativi (D.M. 22.7.1982).

Il sistema informativo a sua volta attribuisce alla dichiarazione un numero (alfa-numerico) di registrazione unitamente ad una delle tre sigle identificative selezionate dal **circuito doganale di controllo** (v. *infra*, par. 14.4.5).

I dati della registrazione e la sigla selezionata saranno riportate sulla dichiarazione. Solo nel caso di selezione della dichiarazione per il **"CANALE VERDE" l'accertamento viene considerato definitivo** all'atto della registrazione sulla base degli elementi riportati nella dichiarazione medesima (art. 71 CDC).

Negli altri casi la dichiarazione, dopo gli adempimenti contabili (art. 74 CDC), viene consegnata al Capo del Servizio per il Controllo documentale e/o fisico della merce.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

14.4.2. *La delega*

Una volta accettata, la dichiarazione viene trasmessa al Capo **dell'Ufficio controllo** della Dogana. Questi a sua volta può delegare uno dei propri Funzionari all'esame della dichiarazione e della relativa documentazione al fine di **accertare la qualità, quantità, il valore e l'origine** delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per **l'applicazione** della **tariffa** (v. voce: –) e per la **liquidazione dei diritti**.

Con **l'atto di *delega***, posta nel riquadro **J** del DAU (v. voce: –), il Funzionario delegato viene investito di pieni poteri nello svolgimento dell'attività di controllo, la cui attività si conclude **con il risultato dell'accertamento** eseguito, che verrà riportato sulla bolletta doganale, sempre nel riquadro **J** del DAU.

Il ricorso al nuovo metodo di trattazione delle "***dichiarazioni doganali***", denominato "***canale verde***", esposto in seguito (v. voce: –, *infra*), ha reso superfluo il ricorso alla *delega*, qui comunque descritta per far meglio comprendere l'iter procedurale delle operazioni doganali (in termini, v.: prot. 146 /UDC del 29.1.1999 e prot. 1773/UDC del 17.3.1999).

14.4.3. *La visita della merce*

È un atto eventuale (– artt. 68 e 71, CDC –, che si rende obbligatorio in taluni casi, come ad esempio nel caso di selezione per il "**CANALE ROSSO**", o in caso di segnalazioni pervenute o di fondato sospetto) con il quale **il Funzionario delegato alla visita**, che di norma non deve coincidere con il delegato al controllo della dichiarazione (art. 8, commi 3 e 7 del D.[illegible]4/90), compie **materiale ispezione delle merci** in contraddittorio con il proprietario [illegible] rappresentante.

Qualora la visita delle merci [illegible] in Dogana non venga effettuata, la merce stessa si considera **conforme** [illegible] **dichiarato** dalla parte **sul formulario DAU**.

Di norma la visita delle merci viene effettuata [illegible] *spazi doganali* (v. voce: –) dove la merce è in[illegible] prima della presentazione della dichiarazione (art. 43 CDC).

Su richiesta della parte, quando [illegible] i presupposti, il Capo della Dogana può autorizzare che sia effettuata in luoghi diversi, con la partecipazione del servizio di riscontro della G. di F.

La visita può riguardare tutta o parte della merce.

La **finalità** [illegible] è il **controllo** della **quantità, qualità, origine e valore** della merce, [illegible] **esatta classificazione** nella giusta posizione tariffaria, e che la stessa **corrisponda** alla dichiarazione ed alla documentazione presentata ai fini dell'accertamento.

Quando la natura e/o la composizione della merce non consente l'esatta individuazione degli elementi ai fini della tassazione, possono essere prelevati dei campioni da inviare per le analisi tecniche al Laboratorio chimico delle Dogane (v. voce: *Organizzazioni uffici*, in parte III) o ad altri laboratori specializzati ufficialmente riconosciuti; si pensi a tal proposito a merce che, a seconda della propria compo-

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

sizione, spesso difficile da stabilire al momento della visita, venga classificata in una determinata voce doganale e per questo possa assolvere un'aliquota daziaria più bassa tra due o più previste per quel prodotto dichiarato in una voce di tariffa diversa (v. voce: **TDC**).

Chi effettua il **controllo** può considerare ***conforme al dichiarato*** **solo la parte visitata**; la sua responsabilità, nel caso, sarà limitata solo alla parte oggetto della verifica e non all'intera partita di merce (art. 70 CDC).

Il risultato della visita viene annotato sulla bolletta doganale e, sarà decisivo, unitamente agli altri elementi presenti nella dichiarazione e documentazione allegata, per la determinazione del debito di imposta, cioè il quantum da riscuotere per i tributi.

L'Ufficio può procedere ai fini dell'accertamento senza effettuare la **visita fisica** della merce. La visita totale e parziale della merce deve essere sempre eseguita quando sia prescritta da norme di legge o di regolamento o da disposizioni ministeriali (art. 8, comma 5, D.Lgs. cit.).

Se dai controlli effettuati non sono emerse difformità rispetto a quanto dichiarato o nel caso di difformità il proprietario [illegible] sia contestate, il funzionario appone sulla bolletta apposita **annotazione** [illegible] firmata e datata [illegible] vede alla **liquidazione** dei diritti doganali, [illegible] nella prima [illegible] **rettificando** nella seconda l'ammontare [illegible] indicati dal dichiarante. **La data dell'annotazione** costituisce la data [illegible] **accertamento** [illegible] **definitivo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n.** [illegible]

Tale momento [illegible] particolare importanza [illegible] quanto costituisce la data dalla quale decorre [illegible] termine di [illegible], entro il quale **impugnare** o **revisionare** [illegible] **accertamento**.

L'art. 6[illegible] del Regolamento [illegible] del 1896 n. 65 (mai ufficialmente abrogato) prevede il ritorno della [illegible] "[illegible]razione" al Capo dell'Ufficio Visite (ora ufficio Controllo; v. D.M. [illegible] per la ***controfirma*** (rectius: "visto"). Alla luce delle più recenti [illegible] normative in materia (D.Lgs. n. 374/90) tale ulteriore adempimento [illegible] ottica di maggiore semplificazione e razionalizzazione delle procedure [illegible] ritenuto superfluo (prot. 1893/97 DCSD/VII, ribadito con note prot. 146/UDC, punto 3, del 29.1.1999 e prot. 1773, punto 2.1, del 17.3.1999).

14.4.4. *La revisione dell'accertamento*

L'Autorità doganale o l'operatore economico, di norma, entro tre anni dalla data in cui è divenuto definitivo l'accertamento, possono rispettivamente procedere o richiedere la **revisione** dello stesso, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 374/90 e 78 CDC, **nei casi** in cui viene riscontrata una **diversità di valore, origine o classificazione** della merce rispetto al dichiarato.

La revisione si attua attraverso la rettifica della dichiarazione; divenuta definitiva la revisione l'Ufficio provvede al recupero dei maggiori diritti dovuti dall'operatore o promuove d'Ufficio la procedura per il rimborso.

La revisione su uno degli elementi dell'accertamento (cioè di quantità, qualità, origine o valore) deve avvenire, **entro tre anni** da quando **l'accertamento** è dive-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

nuto **definitivo** (art. 11, comma 1, D.Lgs. cit.; art. 221, par. 3, CDC). La comunicazione al debitore può essere effettuata oltre tale termine qualora l'autorità doganale non abbia potuto determinare l'importo esatto dei dazi dovuti in quanto l'obbligazione doganale (v. voce: –) sia sorta a seguito di un atto perseguibile penalmente (art. 221, par. 4, CDC).

L'accertamento privo della motivazione che individui i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinato è nullo (art. 5-bis del D.Lgs. cit., introdotto dal D.Lgs. n. 32 del 26.1.2001).

La revisione dell'accertamento, comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle violazioni; la l. n. 449/97 all'art. 20, comma 4, sancisce la non applicabilità delle sanzioni amministrative nel caso in cui sia stato il dichiarante a chiedere spontaneamente la revisione dell'accertamento (della revisione dell'accertamento si parlerà più dettagliatamente in apposita monografia relativa alla patologia e al contenzioso tributario doganale).

14.4.5. *Circuito doganale di controllo: Selezione automatica delle merci da sottoporre a visita*

Per la repressione delle frodi, per snellire le procedure doganali mediante semplificazione e celerità delle operazioni, e per razionalizzare l'attività di controllo fisico della merce, il D.M. n. 255/94 ha individuato le modalità ed i parametri per la sua effettuazione. A tali disposizioni ha dato attuazione la circolare n. 15/D del 1995, cui hanno fatto seguito, in via amministrativa, modifiche ed integrazioni (prot. 955/UDC/1998, prot. 146 /UDC del 29[illegible] prot. 1773/UDC del 17.3.1999, prot. 4795/UDC/1999, prot. 6527/U[illegible] prot. 8634/VCT/Uff. III, 4.12.2001, prot. 291/VCT/Uff. III/2002)

In attuazione delle disposizioni di[illegible]4, comma 4, [illegible]citato, pubblicato sulla *G.U.* n. 98 del 29 a[illegible], sono state app[illegible] sistema informatico delle Dogane le integ[illegible] modifiche per [illegible] la selezione automatica delle merci da so[illegible] visita (***Circu[illegible]e di controllo***), secondo le modalità e i c[illegible] nel medesimo.

L'utilizzazione [illegible]o nuovo stru[illegible]matico consente, innovando sensibilmente [illegible] alla procedur[illegible] appena descritta, di finalizzare ed uniformare [illegible]ntrolli dogan[illegible] programmati sulla base di un'appropriata, coerente ed aggiornata *a[illegible] Rischi*. La prevista acquisizione dei dati sui controlli effettuati perm[illegible] di fornire ulteriori elementi di valutazione agli organi preposti a tali [illegible]si.

Si fornisc[illegible] delle istruzioni per l'utilizzazione della procedura in questione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Procedura di selezione

All'atto della registrazione delle dichiarazioni doganali, effettuata ai sensi dell'art. 10 delle istruzioni per il funzionamento meccanografico degli Uffici doganali, approvate con D.M. 21 luglio 1982, l'elaboratore completa il messaggio di risposta con una delle seguenti sigle identificative del circuito di controllo:

– "**NC**": per indicare che l'Ufficio non procede al controllo documentale né alla visita delle merci (**CANALE VERDE**).

– "**CD**": per indicare che l'Ufficio limita il controllo all'esame della dichiarazione presentata e della relativa documentazione, allo scopo di accertare la qualità, quantità, il valore e l'origine delle merci, nonché ogni altro elemento occorrente per l'applicazione della tariffa e per la liquidazione dei diritti (**CANALE GIALLO**). Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di estendere il controllo alla visita totale o parziale delle merci in tutti i casi di fondato sospetto di irregolarità o di abusi.

– "**VM**": per indicare che, oltre al controllo documentale, l'Ufficio procede alla visita totale o parziale delle merci, facendo ricorso, ove occorra, anche all'analisi o all'esame tecnico (**CANALE ROSSO**).

È in procinto di realizzazione l'istituzione di una "nuova sigla" – "CS": controllo scanner, canale arancione – per i containers da sottoporre a "scanner"; ciò dà la possibnilità di controllare la merce chiusa nell'interno.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Adempimenti di accettazione/registrazione

Le sigle identificative del circuito di controllo selezionato verranno stampate dal terminale direttamente sulla dichiarazione, unitamente agli estremi di iscrizione sul registro informatico corrispondente al regime richiesto. Qualora il terminale non sia collegato alla stampante per le predette attestazioni, le stesse saranno riportate manualmente dall'impiegato addetto all'accettazione: tali indicazioni saranno opportunamente evidenziate apponendo la dicitura "VISITA" o "CD" sulla copia della dichiarazione (ad esempio: *DAU; dichiarazione in Dogana*), mediante apposito timbro.

Qualora invece la dichiarazione sia stata selezionata per il "canale verde", l'impiegato di cui sopra apporrà nello spazio del campo "D/J", la dicitura seguente:

CONFORME AMMESSO
DICHIARAZIONE NON VERIFICATA

sottoscrivendola, datandola e convalidandola con il timbro personale.

L'addetto al terminale provvederà, inoltre, ad apporre le attestazioni di cui alla casella 11 del modello EUR 1, limitatamente alle operazioni di esportazione selezionate per il canale verde.

Nel caso di **dichiarazioni effettuate** tramite la **procedura telematica EDI**, il circuito di controllo, selezionato dall'elaboratore al momento della convalida della copia cartacea delle stesse, è eseguito ai sensi della circolare n. 333/D del 27.12.1995 e 230/D del 2000 (v. cap. 10, par. 10.2.2).

Le attestazioni sulla predetta copia saranno apposte come previsto per le altre dichiarazioni.

Si precisa, al riguardo, che le attestazioni di cui sopra sono esclusivamente finalizzate a riportare sul DAU le indicazioni fornite dal terminale e non implicano assunzioni di responsabilità da parte dell'addetto al terminale *se non per quanto attiene l'esatta indicazione delle sigle del circuito selezionato*. Analogamente per il

mod. EUR 1 l'attestazione apposta convalida soltanto il numero e la data di registrazione della dichiarazione.

Adempimenti del servizio centralizzato di controllo

Le dichiarazioni registrate, dopo gli eventuali adempimenti contabili, vengono consegnate al Capo del Servizio Centralizzato per il controllo documentale ai fini della separazione tra i "regimi":

"NC";
"VM";
"CD".

Le dichiarazioni con la dicitura "NC" saranno immediatamente messe a disposizione degli operatori, senza alcun ulteriore controllo, intendendosi che per esse **l'accertamento è già divenuto definitivo all'atto della registrazione meccanografica** o, **nel caso** di dichiarazione **EDI** (v. voce: –), **all'atto della convalida**, mentre quelle con dicitura "VM" e "CD" e quelle da sottoporre a scanner saranno smistate, dal responsabile del Servizio, ai funzionari addetti ai controlli.

Con la messa a disposizione degli operatori dell'esemplare "figlia" della dichiarazione le merci devono intendersi svincolate.

Con l'occasione si ribadisce quanto già accennato nei sottoparagrafi precedenti relativi alla visita delle merci ed alla delega (v. voce: –), il Capo del Servizio di controllo non dovrà più procedere alla delega formale nella controfirma della dichiarazione come esplicitato dalla nota prot. 1893 del 19.9.1997.

Adempimenti successivi al controllo [illegible] e/o fisico

L'avvenuto assolvimento dell'obbligazione o di controllo documentale sarà registrato negli archivi magnetici [illegible] «scheda di [illegible] dei controlli ordinari», mediante l'invio [illegible] un nuovo messaggio "NK" che deve essere eseguito anche [illegible] disposte autonomamente dall'Ufficio di controllo documentale effettuati ai sensi dell'art. [illegible]

Il messaggio contiene i seguenti [illegible]

a) tipo di controllo effettuato (documentale o visita delle merci);
b) motivo del controllo (casuale, autonomo o *ex* art. 63 TULD);
c) modalità di esecuzione della visita (parziale o totale);
d) quantità dei colli controllati;
e) se sono stati prelevati ***campioni*** e se è sorta ***"controversia"*** ai sensi dell'art. 65 del [illegible]
f) estremi della bolletta A 27 emessa in caso di accertamenti in sospeso;
g) codici indicanti le difformità riscontrate;
h) codici indicanti il tipo di infrazione contestata;
i) penalità applicabili per dette difformità;
l) differenze dei diritti;
m) annotazioni del funzionario che ha eseguito il controllo.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Il messaggio "NK" può essere anche utilizzato prima di eseguire il controllo documentale e la visita delle merci, per visualizzare le "categorie di rischio" riscontrate dal sistema informatico sulla base dell'analisi dei rischi e le percentuali di controllo attribuite dal sistema informatico alla singola dichiarazione. Il messaggio consente, inoltre, di correggere, integrare e visualizzare i dati relativi al controllo, in precedenza registrati con il medesimo messaggio.

Allo scopo di monitorare l'attività di controllo svolta dagli Uffici doganali, il sistema informatico mantiene in evidenza le dichiarazioni selezionate per il controllo documentale o per la visita delle merci, fino a che non sia pervenuto il messaggio di risposta "NK". Tale "evidenza" elimina la necessità, da parte dei Capi degli Uffici periferici, di effettuare verifiche di conformità tra attestazioni apposte dall'addetto al terminale (VISITA – CD – CONFORME AMMESSO) e le indicazioni (NC – CD – VM) pervenute dal sistema centrale.

Tale messaggio costituisce la fase di "feedback" (ritorno) necessaria per la corretta gestione di tutto il sistema, il quale è fondato su una serie di indicatori di rischio bisognevoli di continui riscontri, aggiornamenti e modificazioni, da gestire ovviamente a livello centrale.

Tali indicatori di rischio, peraltro, possono essere anche individuati e proposti dal livello periferico al Gruppo centrale per l'analisi dei rischi, che provvederà ad immetterli nel sistema informatico, la valenza eventualmente limitata anche ad un solo Ufficio.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Particolarità

Prenotazione contingenti e contabilizzazione massimali

Nel caso occorra adempiere condizioni e formalità previste per l'applicazione di trattamenti preferenziali, divieti economici, l'accettazione della dichiarazione dovrà essere preventivamente effettuata dal funzionario preposto alla prenotazione e contabilizzazione della quota ed allo scarico delle relative autorizzazioni, fermo restando la successiva registrazione meccanografica.

Egualmente allo stesso funzionario saranno presentate le dichiarazioni trasmesse via EDI, che necessitano dei predetti adempimenti.

Visto su fatture

a) Importazione/Esportazione

Attesa la necessità che le **fatture devono essere esibite** per il compimento delle operazioni doganali, **gli estremi delle stesse** (data numero ed importo) vanno, in ogni caso, **riportati sulla relativa dichiarazione**. Per le fatture riferite ad operazioni selezionate per il ***canale verde***, **le attestazioni** (indicazione dei riferimenti del documento doganale emesso) sono **direttamente apposte dal dichiarante successivamente alla registrazione**.

Quanto sopra nella considerazione che il rapporto con i corrispondenti documenti di importazione o di esportazione resti assicurato attraverso l'indicazione degli estremi delle fatture stesse sui predetti documenti doganali.

b) Esportazioni/Triangolazioni

Premesso che l'esemplare n. 3 del DAU o il corrispondente esemplare del documento sostitutivo per effettuare l'operazione di esportazione, munito del visto apposto dalla Dogana di uscita, costituisce, normalmente, la prova dell'avvenuta esportazione, le attestazioni su entrambe le fatture saranno apposte dal dichiarante come previsto dal precedente punto a).

Resta fermo che, nell'ipotesi in cui un altro soggetto debba comprovare l'avvenuta esportazione (cedente rispetto al cessionario, operazione di groupage [collettame], ecc.), la prova dell'esportazione sarà data dall'attestazione apposta successivamente dall'Ufficio doganale come previsto dalla circolare 185/d del 27.6.1997.

L'attivazione del **canale verde** tende a **conseguire effetti benefici sia per gli Uffici, mediante la razionalizzazione nell'uso delle risorse, sia per gli utenti, mediante semplificazioni e rapidità delle operazioni.**

Dal 1° gennaio 2003 il circuito doganale di controllo, denominato come già si è detto, "Canale verde" viene esteso, inizialmente in via sperimentale anche ai regimi di perfezionamento attivo e passivo finora esclusi. Ne consegue che le dichiarazioni della specie saranno selezionate sulla base dell'elaborazione e dell'analisi dei rischi sia per il controllo documentale o fisico (o scanner) che nel caso di "nessun controllo".

14.5. *Consegna della bolletta*

L'iter procedimentale, iniziato con la dichiarazione, si conclude con la consegna della ***bolletta doganale*** all'interessato, costituendo essa il **documento probatorio** dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali e dell'assolvimento delle pretese tributarie relate al regime doganale per il quale la merce è stata dichiarata.

Solo per i regimi doganali che prevedono l'immissione al consumo o l'esportazione, si esaurisce ogni altra attività da parte dell'Autorità doganale. Diversamente per altre destinazioni doganali (si pensi ad esempio ai regimi doganali sospensivi – con la consegna della bolletta doganale non viene soddisfatta la pretesa tributaria, ma ne viene accertato l'ammontare, rimandato altresì alla parte interessata di perseguire le finalità prefissate con l'utilizzo della merce a quel determinato regime.

Occorre necessariamente aver chiaro, e pertanto va ribadito il concetto che **l'accertamento** si **perfeziona e diviene definitivo con l'apposizione della data e delle annotazioni** sul documento (artt. 71 e 73 CDC; art. 9, D.Lgs. n. 374/90), sempre che l'importo della obbligazione, eventualmente sorta, è stato pagato o garantito (artt. 73 e 74, CDC).

Le merci relative a dichiarazioni accettate, nell'ambito della procedura del "canale verde", senza verifica (sigla NC), l'accertamento diviene definitivo al momento della risposta (NC) dell'elaboratore. In tal caso le merci si considerano svincolate al momento della consegna all'operatore commerciale dell'esemplare "figlia" della dichiarazione, il che avviene subito dopo l'apposizione da parte

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

dell'addetto al terminale, nell'apposito riquadro (D/J) del DAU, dell'attestazione: "CONFORME AMMESSO – Dichiarazione non verificata" (ai sensi punto 2 nota UDC 146 del 29.1.1999).

La **bolletta doganale è** a tutti gli effetti **un atto pubblico**, pertanto eventuali alterazioni o false attestazioni, sono perseguibili penalmente (artt. 476-482 c.p.).

14.6. *Uscita dagli spazi doganali*

La bolletta doganale consegnata all'interessato (cosiddetta: copia figlia – esemplare nr. 3 del formulario *DAU* –; v. voce: –), consente allo stesso di disporre della merce, e quindi di trasportala fuori dagli spazi doganali dove in precedenza era stata introdotta per l'operazione doganale (art. 43 CDC).

A tal fine, l'interessato dovrà presentare al **servizio di riscontro** (della G. di F.) la merce e la copia figlia della bolletta doganale.

14.7. *Servizio di riscontro*

Il servizio di riscontro è s[illegible] **militari della G.** [illegible] dei luoghi indicati dall'art. 21, comma 2, del [illegible] dal D.M. n. 256 [illegible] gennaio 1994.

La norma del TUL[illegible] [illegible]epito quanto già [illegible] dall'art. 157 e 158 del regolamento di servi[illegible] G. di F., che e[illegible]ità a tutti i luoghi dove vengono effettuat[illegible]oni doganali e [illegible]te solo all'ambito degli spazi doganali.

Esso ha lo **scopo** di **ril[illegible]spondenza della merce, attraverso un controllo sommario del num[illegible]ei colli e dell'aspetto esterno, con la documentazione doga[illegible]**

Il **risco[illegible]elle merci** è un atto lasciato alla discrezionalità dei militari operan[illegible] i casi in cui venga richiesto dal Capo della Dogana, o dai Funzionari a[illegible]etti, o dai propri superiori gerarchici, o nel caso di merci particolarmente sensibili (esempio tabacchi, armi e munizioni).

I militari, effettuato o meno il riscontro, appongono la relativa attestazione sul retro della bolletta, e ne annotano l'operazione su appositi registri che vengono giornalmente presentati al Capo dell'Ufficio scritture della Dogana, per consentire così il necessario raffronto con la documentazione emessa.

Sono stati altresì previsti casi di esonero dall'art. 3 del D.M. del 1994 succitato (cui si rinvia), e più di recente dal D.L. 30.12.1997 n. 457, conv. in l. n. 30 del 27.2.1998, il cui art. 7, comma 3-bis ha esonerato dall'attività di riscontro i generi destinati a provviste di bordo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

PAGAMENTO PERIODICO O DIFFERITO

Il tasso di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di trenta giorni è stato fissato nella misura del **3,76** per cento annuo, per il periodo 13 luglio 2001 – 12 gennaio 2002, dal D.M. 9 agosto 2001 (*G.U.* 23 agosto 2001, n. 195), corretto con Comunicato 3 ottobre 2001 (*G.U.* 3 ottobre 2001, n. 230); nella misura del **2,78** per cento annuo, per il periodo 13 gennaio – 12 luglio 2002, dal D.M. 9 maggio 2002 (*G.U.* 28 maggio 2002, n. 123); nella misura del **2,76** per cento annuo, per il periodo 13 luglio 2002 – 12 gennaio 2003, dal D.M. 6 settembre 2002 (*G.U.* 21 settembre 2002, n. 222).

Legge n. 449 del 27.12.1997 (G.U. n. 302 del 30.12.1997): Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

Art. 20: Disposizioni in materia di versamenti delle Accise e di interessi sui diritti doganali – in vigore dall'1.1.1998.

1. All'art. 3, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Il pagamento dell'Accisa, fatte salve le disposizioni previste per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, deve essere effettuato, per i tabacchi lavorati immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel resto del mese, entro il giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 5 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.

Dopo la scadenza del suddetto termine non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito scaduto".

2. Il primo comma dell'articolo 90 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri tributi che si riscuotono in dogana si applica un interesse pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali, di cui all'articolo 79, maggiorato di quattro punti. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile".

3. **L'art. 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:**

"Art. 93 (Interessi passivi) – 1. In occasione del **rimborso di diritti doganali indebitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla Dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente, sui relativi importi, l'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui all'art. 79**, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda,

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

rispettivamente, di rimborso o di restituzione. L'interesse nella misura pari al tasso stabilito per il pagamento dei diritti doganali di cui al citato art. 79 spetta altresì al contribuente sugli importi relativi a restituzioni a qualsiasi titolo dovute, anche in dipendenza di forme di intervento comunitarie".

4. **Non si applicano sanzioni amministrative in tutti i casi in cui il dichiarante, ai sensi dell'art. 4 del Reg.to (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992**, *chiede spontaneamente la revisione dell'accertamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374*. Sugli eventuali maggiori diritti sono dovuti gli interessi di cui all'art. 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, qualora l'istanza di revisione dell'accertamento sia presentata oltre novanta giorni dopo la data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può essere modificata la misura degli interessi di cui ai commi 2 e 3.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

15 *Adempimenti connessi all'introduzione delle merci extracomunitarie nel territorio doganale comunitario*

SOMMARIO: 15.1. L'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario. – 15.2. Gli adempimenti. – 15.3. L'iter delle merci terze.

Riferimenti normativi:
- **Artt. da 37 a 57 CDC**
- **Artt. da 182 a 289 DAC.**

Sintesi: *Le merci terze introdotte nel Territorio doganale comunitario, prima di ricevere una delle* ***destinazione doganali*** *previste dal CDC, devono tempestivamente essere* ***trasportate*** *o in Dogana o in uno dei luoghi a ciò* ***presentate*** *all'Autorità doganale, e* ***formare oggetto di una dichiarazione*** *– seppur sommaria ai fini dell'identificazione delle stesse.*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

15.1. *L'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario*

Il traffico commerciale internazionale è caratterizzato da movimentazione di merce da e verso l'Unione Europea.

Il **Codice Doganale Comunitario**, secondo la struttura, per lo più seguita nel presente lavoro, prevede, nel **Titolo III**, gli **adempimenti** relativi alla **introduzione delle merci** nel Territorio doganale comunitario al fine del conferimento di una delle **destinazioni doganali (Titolo IV)** previste a seconda delle finalità che l'operatore economico intende perseguire: libera pratica, immissione in consumo, vincolo della merce al regime doganale economico, in sospensione o meno dei diritti afferenti alla merce, ecc.

Successivamente, nel **Titolo V**, viene trattata **l'uscita delle merci** dal Territorio doganale comunitario.

In questo capitolo vengono presi in considerazione la procedura e gli adempimenti da osservare per le merci originarie da Paesi terzi una volta introdotte *nel Territorio doganale della Comunità* in attesa di ricevere una destinazione doganale; si fa altresì cenno, per *relationem*, alla disciplina prevista per le merci in uscita.

Le condizioni necessarie perché si applichino le norme previste dal CDC richiedono che:

1. Le merci in entrata siano:
a) EXTRA-COMUNITARIE
b) INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO.

2. Le merci in uscita:
a) COMUNITARIE (salvo i casi di merci vincolate a regimi sospensivi, v. *infra*; capp. 16, 18 e 19)
b) DICHIARATE PER L'USCITA DAL TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO.

15.2. *Gli adempimenti*

Le **merci terze introdotte** nel Territorio Doganale Comunitario (art. 37 CDC), per qualunque via di trasporto utilizzata: via terra, via mare, via aerea, devono essere sottoposte a determinati adempimenti:

1. CONDOTTE (art. 38 CDC):
a) Ufficio doganale o
b) Luogo autorizzato dall'Aut.tà doganale;
c) Zona franca;

2. PRESENTATE (art. 40 CDC) **in dogana** (per gli adempimenti previsti);

3. OGGETTO DI "DICHIARAZIONE SOMMARIA" (art. 43 CDC);

4. CONFERIMENTO DI "DESTINAZIONE DOGANALE" (libera pratica, importazione definitiva, transito esterno, deposito doganale, perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, zone franche e depositi franchi, riesportazione, distruzione, abbandono), art. 48 CDC.

Le **merci in uscita** dal territorio doganale, invece, devono essere:

1. PRESENTATE ALLA DOGANA (si tratta di merci comunitarie, salvo i casi di merci vincolate a regimi sospensivi).

2. OGGETTO DI UNA DICHIARAZIONE CHE LE VINCOLI AD UNA DESTINAZIONE DOGANALE (esportazione definitiva, transito interno, perfezionamento passivo).

Si consideri una fattispecie concreta: l'acquisto di merce originaria di un Paese terzo da parte di un operatore commerciale italiano.

Tale merce, dopo aver assolto nel Paese di partenza le formalità doganali di esportazione, giunge in Italia, o in un altro punto di confine del Territorio doganale comunitario (v. voce: –), dove **viene** di fatto **sottoposta a vigilanza doganale** cioè a tutte quelle misure atte a garantire l'osservanza della normativa doganale ed evitare episodi di distrazione o di frode. La merce resterà sotto vigilanza doganale finché non cambia la sua *posizione doganale* per esempio: sia introdotta in una

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

zona franca o in un deposito franco o sia riesportata o distrutta (art. 182 CDC), o ancora nel caso in cui sia immessa in libera pratica con il pagamento di tutti i dazi dovuti, a meno che non usufruisca di un dazio ridotto a motivo della sua utilizzazione a fini particolari, nel qual caso la merce resta sotto vigilanza doganale.

La nozione di vigilanza e controllo dell'Autorità doganale viene fornita dal CDC rispettivamente ai punti 13 e 14 dell'art. 4.

L'importatore o chi per lui, qualora ancora non sappia la **destinazione doganale** da dare **alla merce introdotta** (se dichiararla per l'importazione definitiva, immetterla in libera pratica, oppure farla proseguire per un altro Paese terzo od altro), deve comunque condurla all'Ufficio doganale, o in zona franca o ad altro luogo autorizzato o designato dall'Autorità doganale, **a meno che** la merce non sia già vincolata ad un regime di *transito* (v. voce: –), in tal caso la merce arrivata nel territorio della Comunità prosegue direttamente fino alla "Dogana di destino", secondo le disposizioni vigenti in materia di transito, dove formerà oggetto di dichiarazione.

Di norma, le zone di confine terrestre, marittimo, aereo, sono generalmente zone di transito, nell'accezione più comune del termine, dove cioè il **traffico commerciale**, sempre abbastanza copioso, è solo di passaggio; esso **viene dirottato verso le Dogane interne** presso le quali saranno effettuate le operazioni doganali. Di norma, ai confini comunitari le merci terze, giungono già vincolate ad un regime di Transito Comunitario esterno (documento T1) oppure da lì, vengono immesse in libera pratica o diversamente, vengono vincolate ad un "deposito cauzionale" (con emissione di bolletta mod. A/20 ed A/28) che accompagna la merce, al fine di garantirne i diritti nel caso in cui il carico non venga presentato presso l'Ufficio doganale assegnato o in altro luogo autorizzato dalla Dogana doganale.

Presso **l'Ufficio doganale di destino** [illegible] **effettuate** le varie **operazioni richieste**. Di regola sul documento [illegible] merce è indicato il *percorso* che il trasporto dovrà seguire [illegible] luogo dove la merce è presentata in Dogana.

La **merce** quindi viene [illegible] **in Dogana** dal vettore, dal proprietario o da un suo rappresentante (v. voce: *Dichiarazione in Dogana*), accompagnata contemporaneamente da una **dichiarazione sommaria** della merce che consenta la sua identificazione.

La normativa vigente prevede che la ***dichiarazione sommaria*** (v. voce: –) debba essere redatta su un formulario conforme al modello stabilito (v. voce: *DAU*) dall'Autorità doganale, la quale può consentire però che venga presentata alternativamente su qualsiasi documento commerciale o amministrativo in cui figurino i dati necessari per identificare la merce (D.M. n. 254/94).

Le **merci presentate** in Dogana acquistano la posizione di "**merci in custodia temporanea**" e sono collocate nei luoghi autorizzati dalla Autorità doganale alle condizioni da essa stabilite, compresa la possibile costituzione di una **garanzia** al fine di onorare l'obbligazione (v. voce: *Obbligazione doganale*) che può sorgere a seguito di sottrazione della merce al controllo doganale o per altra inadempienza agli obblighi previsti (artt. 203 e 204 CDC).

Le merci in custodia temporanea non possono subire manipolazione se non

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

quelle atte a garantire la loro conservazione senza alterarne le caratteristiche tecniche né lo stato in cui le stesse originariamente si trovavano.

Il "**magazzino di temporanea custodia**" **non è un regime doganale**, ma è il luogo in cui si dà all'operatore il tempo tecnico per assegnare una destinazione alla merce.

Fisicamente i magazzini di temporanea custodia possono coincidere con i locali autorizzati a *depositi doganali* di tipo A, B, C, D (v. voce: –), in tal caso le merci temporaneamente custodite possono direttamente essere vincolate al **regime del deposito doganale**, senza movimentarle, oppure alle stesse può essere attribuita una diversa destinazione doganale.

Le **merci presentate** in Dogana **devono ricevere una delle "*destinazioni doganali*"** (v. voce: –) previste dal CDC: entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione sommaria per merci inoltrate via mare, 20 giorni per merci inoltrate per via diversa.

È ammessa una proroga limitatamente ai casi giustificati da effettive necessità.

L'Autorità doganale, qualora le merci nei termini [illegible] non abbiano ricevuto una destinazione doganale, può disporne [illegible] le circostanze lo richiedano, anche **la vendita**, la **distruzione** od [illegible] idonea a revocare la posizione della merce stessa.

Qualora alle merci venga [illegible] **una destinazione doganale** ben precisa, si pensi ad esempio [illegible] in consumo, il **proprietario** o un suo rappresentante **deve** [illegible] **presentare** [illegible] **dichiarazione scritta** (v. voce: *Dichiarazione in* [illegible] la quale dal m[illegible] cui viene presentata a quello in cui vie[illegible], attraversa **fas**[illegible] che già si è avuto modo di trattare nei [illegible] che precedono [illegible] mento ai singoli Istituti.

Le fasi [illegible] salienti, sia [illegible] che a quelli delle misure di politica economica, trovano ora una lor[illegible] applicazione, e pertanto, vanno ribadite:

– ***introduzione*** [illegible] merci negli ***spazi doganali*** (v. voce: –);
– ***prese***[illegible] ***dichiarazione*** da parte dell'interessato (v. voce: –);
– ***accett***[illegible] della stessa da parte dell'Autorità doganale (v. voce: –);
– ***accertamento*** ai fini della riscossione dei tributi e delle altre misure di politica commerciale della dichiarazione e della documentazione relativa alla quantità, ***qualità*** (v. voce: ***classificazione delle merci***), ***origine***, ***valore della merce*** (v. voce: –);
– ***visita***, totale o parziale, **della merce** ai fini dell'accertamento (fase eventuale, in caso contrario le merci si considerano conformi a quelle dichiarate);
– ***liquidazione*** dei diritti (v. voce: –);
– ***riscossione*** dei diritti (v. voce: –);
– ***disponibilità*** **della merce a favore della parte** alla quale viene consegnato l'esemplare 3 (copia figlia) del *DAU* esitato (v. voce: –);
– **uscita** della merce dagli *spazi doganali* (v. voce: –);
– **riscontro** della merce da parte della *G. di F.* (v. voce: –).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

15.3. *L'iter delle merci terze*

Le merci terze sono, di norma, introdotte nel Territorio doganale comunitario per essere ivi commercializzate.

Si pensi, ad esempio, ad un **prodotto originario di un Paese terzo** giunto **in Olanda** per poi essere venduto sul mercato italiano.

Le alternative sono **tre**:

1. La merce, in Olanda, viene messa, come si dice tecnicamente, "**in libera pratica**" (v. voce: –), cioè assolve, in quel Paese, i dazi (che costituiscono la principale fonte di finanziamento dell'UE), per poi giungere in Italia dove il bene verrà immesso in consumo; in Italia il bene stesso assolverà l'aliquota IVA afferente; la cessione della merce posta in libera pratica seguirà le disposizioni previste per gli acquisti e le cessioni intracomunitarie (v. parte II, cap. 5).
2. La merce, in Olanda viene **dichiarata per il consumo**, e lì assolverà non solo i dazi, ma anche l'imposta corrispondente alla nostra IVA.
3. La merce giunta in Olanda viene **vincolata al regime del Transito comunitario esterno** (T1; v. voce: **Transito comunitario**) e fatta proseguire direttamente per l'Italia dove verrà immessa in consumo; in pratica verrà prestata una cauzione in Olanda pari ai diritti gravanti sulla merce stessa comprensiva sia dei dazi che delle altre imposizioni indirette; la merce verrà fatta proseguire, scortata dalla bolletta doganale che la vincola al suddetto regime doganale, fino in Italia, da dove, una volta pagati i diritti afferenti, verrà data comunicazione alla Dogana Olandese che provvederà ad appurare il regime di transito e svincolare la cauzione.

Nei **capitoli precedenti** sono state già [illegible] le **disposizioni** alle singole procedure doganali.

Esse hanno riguardato: l'**[illegible]itoriale**, l'**obbligazione doganale**, la **dichiarazione**, l'**accertamento**, la **riscossione** dei [illegible].

È opportuno ora soffermarsi sulla disciplina [illegible] da le destinazioni doganali, cioè quegli **[illegible] consentono** [illegible] **di raggiungere determinate finalità** (transito, importazione definitiva, esportazione, ecc.), e che saranno argomento dei prossimi capitoli.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

16 *Destinazioni doganali*

Sommario: 16.1. Le destinazioni doganali. – 16.2. I regimi doganali. – 16.3. Riesportazione, distruzione ed abbandono (artt. 182 CDC e da 841 a 842 DAC). – 16.4. Depositi franchi e "zone franche" (artt. da 166 a 181 CDC e da 799 a 814 DAC).

Riferimenti normativi:
- **Artt. da 58 a 182 CDC**
- **Artt. da 290 a 843 DAC.**

Sintesi: *Il CDC non dà una definizione di "destinazione doganale"; con tale termine vengono individuate le operazioni che consentono alla merce di raggiungere le finalità volute dall'operatore economico.*

*Le "**destinazioni doganali**" sono testuali, [illegible] indicate espressamente dal CDC ed elencate all'art. 4, p. 15.*

*Tra le destinazione doganali rientrano i **regimi doganali**.*

***I regimi doganali**, a seconda [illegible] che realizzano [illegible] **sono** in **definitivi**, **sospensivi**, **economici** e di **circolazione**.*

***L'esame** dettagliato di [illegible] **regime** sarà **oggetto** [illegible] **successivi capitoli**.*

*Oltre ai regimi doganali [illegible] **destinazioni**", alcune marginali come la **riesportazione**, **la distruzione** [illegible] **abbandono all'Erario**, altre di rilevanza maggiore [illegible] **depositi franchi** [illegible] **zone franche**.*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

16.1. *Le destinazioni doganali*

La **destinazione doganale** è l'**esito** che **si intende dare alle merci** ai fini doganali.

Per essa si intendono quegli Istituti di diritto doganale che consentono alla merce di raggiungere determinate finalità per lo più economiche, insite nella natura stessa della destinazione doganale prescelta dal dichiarante (v. voce: *La dichiarazione in Dogana*), alla quale si intende vincolare la merce (come **l'uscita della merce** nell'esportazione, la **lavorazione** nel regime del perfezionamento ed altro).

Le **destinazioni** ed i **regimi doganali** sono **ben individuati** (art. 4, pp. 15 e 16

CDC) e sono **contemplati** e disciplinati dal **CDC** e dalle disposizioni di attuazione (**DAC**).

Nell'esposizione che segue si farà innanzitutto attenzione agli aspetti terminologici visto il tecnicismo della materia, cercando di tracciarne le linee fondamentali, dando la possibilità di approfondire l'argomento, a chi ne abbia interesse, attraverso i richiami normativi citati.

Il **CDC non dà la definizione di "destinazione doganale"** limitandosi a fornire una distinzione delle varie destinazioni doganali (art. 4, par. 14), che comprende:

a) vincolo delle merci ad un determinato regime doganale;
b) introduzione delle merci terze in zona franca o in deposito franco;
c) riesportazione fuori dal territorio doganale comunitario;
d) la distruzione delle merci terze introdotte nel territorio doganale comunitario;
e) il loro abbandono all'Erario.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

16.2. *I regimi doganali*

Tra le destinazioni doganali rientrano i **regimi doganali**, intendendo per essi **l'insieme delle formalità necessarie affinché le merci** [illegible] **la destinazione doganale assegnata**. La (art. 4, par. 16):

a) l'**immissione in libera pratica**;
b) il **transito**;
c) il **deposito doganale**;
d) il **perfezionamento attivo**;
e) la **trasformazione sotto controllo doganale**;
f) l'**ammissione temporanea**;
g) il **perfezionamento passivo**;
h) l'**esportazione**.

I regimi a loro volta **si distinguono** in:

A) regimi **definitivi**;
B) regimi **sospensivi**;
C) regimi **economici**;
D) regimi **di circolazione** che possono essere sospensivi o meno; di questo si dirà nelle pagine e nei capitoli che seguono.

A) Regimi definitivi sono: la **libera pratica** e **l'esportazione**.

Essi sono così convenzionalmente definiti in quanto le merci, una volta dichiarate per l'"esportazione" e/o per la "libera pratica", assolvono in tal modo, definitivamente, tutte le misure sia attinenti **la fiscalità** (dazi) che quelle di politica commerciale; pertanto non necessitano, da un punto di vista doganale, di altro adempimento, contrariamente a quanto si verifica per gli altri regimi.

La merce originaria da Paesi terzi, al fine di poter liberamente circolare tra i Paesi dell'Unione, deve essere posta in ***"libera pratica"***, provvedendosi al **pagamento dei dazi** e **all'espletamento delle misure di politica commerciale**, se previste.

Con la libera pratica, le merci terze **acquistano** la **connotazione di merci comunitarie** (v.: art. 9 del Trattato CEE, ora art. 23 in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam; v. anche per la nozione di **merce comunitaria**: **l'art. 4 par. 7** del CDC, che ne fornisce la definizione).

L'art. 20 CDC fissa i **criteri di tassazione in base alla tariffa** (v. art. 67 CDC), che a suo tempo si è avuto modo di analizzare (v. voce: *TDC*).

Così le merci provenienti da Paesi terzi, per essere immesse in libera pratica, devono essere oggetto di dichiarazione (v. voce: *Dichiarazione in dogana*) sul formulario unico *DAU* (v. voce: –), con l'indicazione nella casella 1 della sigla "IM 0" che contraddistingue il particolare regime. Assolvendo i dazi (**risorse proprie**), relativi alle merci, queste saranno considerate comunitarie, potendo così liberamente circolare all'interno dell'UE. La fiscalità interna invece, sarà pagata successivamente nel Paese membro dove la merce stessa sarà immessa in consumo.

Tale argomento sarà ripreso nello specifico esame di ciascun regime doganale.

Si noti che **l'espressione "importazione"** è **riferita** all'**immissione in consumo** della merce in uno degli Stati membri. Se invece la merce è dichiarata per il regime della "libera pratica", l'Autorità doganale, al fine di garantire la percezione di tale tributo, di norma, vincola ad una garanzia (con emissione di bolletta A/27, per i soli diritti afferenti la fiscalità interna) la merce, ad esempio in Italia, per poi farla proseguire per un altro Stato comunitario; la garanzia verrà svincolata, se sarà data prova alla Dogana, con il modello *INTRA* (v. voce: –), che la merce stessa è stata oggetto di cessione verso un altro Stato dell'Unione, ove sarà immessa in consumo. L'operatore commerciale può anche introdurre la merce **immessa *in libera pratica*** in un ***deposito IVA*** (v. voce: –), d[illegible] **in sospensione del tributo**, come si vedrà meglio in seguito.

Nel caso invece di **merci comunitarie** che **lasciano il territorio doganale**, queste devono essere **presentate in dogana** e **dichiarate** al regime dell'**esportazione**; le merci stesse saranno sottoposte a tutte le misure di vigilanza e controllo che l'Autorità riterrà opportuno adottare, alla loro uscita fisica dal Territorio doganale comunitario; esse dovranno essere i dazi all'esportazione se previsti, mentre per quanto riguarda la fiscalità interna saranno considerate non imponibili (v. *Tributi doganali*).

B) Regimi doganali sospensivi

Sono quei regimi che **sospendono il pagamento dei dazi** e **l'applicazione delle misure di politica commerciale**, per tutto il periodo di vincolo al regime o fin quando non [illegible] meno gli elementi soggettivi che hanno fatto beneficiare della sospensione (esempio mancata riesportazione di merce introdotta in regime di perfezionamento attivo per lavorazione).

Essi **sono** (art. 84 CDC):

– **transito esterno**;
– **deposito doganale**;
– **perfezionamento attivo** nella forma del sistema della sospensione;
– **trasformazione sotto controllo doganale**;
– **ammissione temporanea**.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

La **finalità** dei **regimi sospensivi** è di **natura non fiscale** in quanto tende a favorire le attività economiche in modo ed in misura diverse; si pensi ad esempio al regime del perfezionamento attivo, che permette l'introduzione di merce terza ai fini della lavorazione o trasformazione, con la funzione di incrementare l'attività di trasformazione all'interno di uno Stato membro.

Il *regime sospensivo* pone a carico dell'operatore oneri ben precisi (v. voce: –).

C) Regimi doganali economici.

Sono degli Istituti che **favoriscono** una **funzione economica di natura non fiscale**, non sono obbligatori e pertanto l'operatore se lo ritiene conveniente li deve richiedere ed essere autorizzato; altrimenti può sempre avvalersi della libera pratica e/o dell'immissione in consumo o dell'esportazione.

Sono rappresentati da:

– **deposito doganale**;
– **perfezionamento attivo**;
– **ammissione temporanea**;
– **perfezionamento passivo**.

Esempio: una ditta che **esporta** [illegible] **lavorazione**, in regime [illegible] perfezionamento passivo, non emette fattura [illegible] in quanto fa [illegible] merce in conto lavorazione; quando la [illegible] dovrà evidenziare il costo della lavorazione oltre agli altri oneri [illegible] la cessione non [illegible] ***plafond*** (v. voce: –) perché non è vendita.

Nelle **m**[illegible] **pagamento** è [illegible] ***compensazione*** che però **deve risultare** [illegible] **scritture contabili** [illegible] **orno.**

Alcuni **regimi** sono **sia e** [illegible] **ici che sospensivi**, come:

– il **transito** [illegible] **rio esterno**;
– il **depo**[illegible] **ale**;
– la **tras**[illegible] **azione sotto controllo doganale**;
– il **perfezionamento attivo**, nella sola forma sospensiva;
– l'**ammissione temporanea**.

Nell'ammissione temporanea la merce entra per uscire **tal quale**; nel regime del perfezionamento attivo, invece, la merce esce dopo aver subito **trasformazioni**.

L'"ammissione temporanea" e l'"esportazione temporanea" nella disciplina del TULD erano regimi doganali accomunati e rientravano entrambi nella disciplina dell'art. 214 TULD; il Codice comunitario ha scisso le due funzioni, non prevedendo però la fase dell'esportazione temporanea, se non nel caso di accensione del ***carnet ATA*** (v. voce: –).

D) I Regimi di circolazione sono:
– transito comunitario esterno;
– transito comunitario interno.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

Il transito comunitario esterno è un regime di circolazione che consente a merci terze, ad esso vincolate, di essere movimentate attraverso vari Paesi.

È un regime sospensivo che si pone come deroga alla tariffa. Infatti, è regola generale che le merci introdotte nella Comunità siano dichiarate per una delle destinazioni doganali (v. voce: –) ammesse. Nel regime del transito esterno l'obbligazione tributaria non nasce, vengono garantiti solo gli eventuali diritti gravanti sulla merce qualora la stessa venga immessa illegalmente in consumo nella Comunità.

Il transito comunitario interno è un regime di circolazione che riguarda merci nazionali o comunitarie che devono spostarsi all'interno della Comunità attraverso Paesi Terzi.

Il CDC disciplina le transazioni commerciali tra la Comunità ed i Paesi Terzi e pertanto non include la fiscalità dei singoli Paesi.

16.3. *Riesportazione, distruzione ed abbandono (artt. 182 CDC e da 841 a 842 DAC)*

Il Codice, come già accennato, oltre ai "regimi doganali" contempla "**altre destinazioni doganali**"; esse sono:

– **l'introduzione di merci in zone franche e depositi franchi** (artt. da 166 a 181 CDC);
– **riesportazione** (art. 182 CDC);
– **distruzione** (artt. 182 CDC e 842 DAC);
– **abbandono all'Erario** (art. 182 CDC).

Il CDC ha dedicato un solo articolo alle ultime tre destinazioni di quelle testé elencate, in quanto rivestono **carattere marginale**. Le tre i casi si tratta di **merci terze**.

In dettaglio, si possono considerare le seguenti peculiarità:

– la **riesportazione** dal territorio doganale è **soggetta alle formalità** previste **per l'uscita delle merci**, ivi comprese le misure di politica economica, e deve essere preventivamente notificata all'Autorità doganale;

– la **distruzione** analogamente alla riesportazione deve essere preventivamente notificata all'Autorità doganale affinché essa possa procedere ai prescritti controlli, sia sulla merce da distruggere che sui materiali di risulta (residui, rottami), ai quali deve essere data una delle destinazioni doganali previste, e non deve comportare spese per l'Erario;

– l'**abbandono** all'Erario anch'esso non deve comportare spese, e viene effettuato conformemente alle disposizioni nazionali.

Diversamente dalle destinazioni appena descritte assume **rilevanza maggiore** l'introduzione delle merci in **zona franca** o in **deposito franco**.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

16.4. *Depositi franchi e "zone franche" (artt. da 166 a 181 CDC; e da 799 a 814 DAC)*

I "**punti franchi**", i "**depositi franchi**" e le cosiddette "**zone franche industriali**" sono località e/o spazi, delimitati e recintati, all'interno di una determinata città o territorio, che godono di speciali regimi fiscali; il CDC prevede che gli Stati membri possano istituire zone franche e depositi franchi (art. 167 CDC). In Italia è previsto che essi siano istituiti con decreto del Presidente della Repubblica nelle principali e più importanti città marittime; i locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri (art. 167 CDC).

Occorre **distinguere**, almeno concettualmente, i "**punti ed i depositi franchi**" dalle "**zone franche**" che sono, invece, vaste zone territoriali comprendenti città, villaggi, che godono per motivi storico-economici e sociali di benefici fiscali. Secondo la definizione comunitaria, ripresa integralmente dal CDC (art. 166), le **zone franche** sono, per lo più, "**parti del territorio doganale comunitario separate dal resto del territorio**" in cui le **merci non comunitarie** ivi **introdotte** sono **considerate**, sia ai fini del dazio che delle misure di politica commerciale, **fuori dal territorio doganale comunitario**. Secondo tale definizione resta **esclusa** la "zona franca" di **Livigno** che **non rientra** nel **territorio doganale comunitario** (art. 3 CDC; *Vademecum Doganale Comunitario*).

Così dai "**punti franchi**" che comprendono parte del territorio doganale ben definite, si differenziano i "**porti franchi**" che **comprendono** tutta **l'area portuale**, comprensiva anche dello specchio d'acqua antistante. I "porti franchi" (previsti sin dal 1927), come quello di Trieste, non sono mai stati attuati in Italia, avendo il legislatore preferito la formula del "**deposito franco**", in quanto meno invasiva; poiché permette lo svolgersi, nell'area portuale, di altre attività non concernenti le transazioni commerciali con l'estero.

Talora esiste un uso **indifferenziato** dei termini; lo stesso CDC, che ora ne disciplina la materia, prevedeva la disciplina tra **zona franca** e **deposito franco** (art. 166 CDC), disposizione in precedenza lo stesso TULD (art. 164), che ne forniva una definizione analoga, aveva assimilato i "**punti franchi**" alle "**zone franche**".

Nelle **zone franche o nei depositi franchi** (art. 166 e ss. CDC) possono essere **introdotte**, di norma, sia **merci terze che** quelle **comunitarie**, indipendentemente dalla loro natura, quantità, origine, provenienza o destinazione finale.

Le disposizioni comunitarie al riguardo, originariamente disciplinate dagli articoli del CDC da 166 a 181 e da 799 a 840 del DAC, sono state oggetto di modifiche più radicali per quanto riguarda le *Disposizioni di Applicazione*, e pertanto riscritte rispettivamente dal Reg.to CE n. 2700/2000 per il *Codice* e dal Reg.to CE n. 993/2001 per le *Disposizioni di Applicazione*. In particolare le nuove disposizioni hanno attuato nei confronti delle ***zone franche*** e dei ***depositi franchi*** una distinzione tra "***zone intercluse***"(art. 167, par. 3) e "***zone non intercluse***" (art. 168-bis, CDC); cioè, esplicitando meglio tale concetto, si tratta di zone franche nelle quali le disposizioni in materia di obbligazione doganale sono applicabili secondo le modalità del regime del deposito doganale (v. voce: –). A tale distinzione realizzata dal *Codice* ne corrisponde una analoga operata dalle *Disposizioni di applicazio-*

www.antoniodecicco.it -Demo-Riproduzione vietata

ne tra "***Controlli di tipo I***" basati sull'esistenza di una recinzione e "***Controlli di tipo II***" fondati principalmente sulle formalità espletate conformemente al regime del deposito doganale (artt. 799 DAC, da 805 a 812 DAC per quelle di tipo I ed artt. 813 e 814 DAC, per quelle di tipo II).

Le zone franche sono, per lo più, ben delimitate e sono stabiliti i punti di entrata e di uscita, sottoposti a controllo dell'Autorità doganale (art. 168 CDC, ad eccezione dell'art. 168 bis).

L'introduzione di merci in tali zone, ad esclusione di quelle per le quali si applicano le modalità del regime del deposito doganale (art. 168-bis), **non richiede** la **presentazione** di alcuna "**dichiarazione doganale**"; sono sufficienti i documenti che scortano la merce. Detta procedura costituisce la norma, salvo i casi previsti dall'art. 170, per:

– merci già vincolate ad un regime doganale, la cui introduzione in zona franca ne comporta l'appuramento;

– merci collocate in zona franca in posizione di merci terze in quanto hanno usufruito di un rimborso o di uno sgravio dei dazi all'importazione;

– merci comunitarie che introdotte in tali luoghi beneficiano di misure connesse all'esportazione (si pensi ai prodotti soggetti a "restituzioni di diritti").

In tali circostanze le **merci introdotte** in una zona franca o in un punto franco **saranno oggetto di formalità doganali**.

Alle condizioni previste dal CDC **in una zona franca o in un deposito franco** può essere **autorizzata qualsiasi attività** di natura industriale, commerciale o di prestazione di servizi, **purché** conforme alle disposizioni vigenti ed **autorizzato dall'Autorità doganale** (art. 172 CDC); chiunque [illegible] tali zone attività di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, [illegible] acquisto, deve tenere una **contabilità di magazzino** nella forma [illegible] **approvata dall'Autorità doganale**. La **merce** ivi introdotta deve essere [illegible] **negli appositi locali** e può essere immessa in libera pratica (art. 178 CDC) o essere oggetto di manipolazioni usuali, atte a mantenerne lo stato (art. 109 CDC), vincolate al regime del **perfezionamento attivo** o di **trasformazione** sotto **controllo doganale** con l'applicazione delle disposizioni che disciplinano detti regimi doganali (art. 173 CDC).

Particolari disposizioni relative [illegible] alla gestione ed all'uscita da tali luoghi, **riguardano i prodotti [illegible] comunitari** (artt. 174 e 179 CDC).

Non trascurabili sono anche gli aspetti correlati, in una zona franca o in un deposito franco, alla **responsabilità** connessa con l'obbligazione doganale nei confronti della persona tenuta all'adempimento (v. voce: *Obbligazione doganale*).

Le zone franche "intercluse" e "quelle diverse dalle intercluse"ed i porti franchi conosciuti in base alla normativa comunitaria, esistenti e funzionanti nella Comunità, originariamente riportati nell'Allegato 108 al DAC – ora soppresso –, sono attualmente pubblicati dalla Commissione europea, nella GUCE serie C. L'ultima pubblicazione, riportata nella Tabella 2, che segue, risale al dicembre del 1999 richiamandosi pertanto all'art. 840 (leggasi ora art. 802 DAC) al tempo vigente.

Per l'Italia, pur essendo la normativa doganale completamente armonizzata a livello di Stati membri, occorre fare necessariamente una **distinzione** tra le "**zone**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione Vietata

franche" istituite in base alla normativa comunitaria vigente, ed i **regimi agevolativi fiscali** (zone franche, punti franchi) **sorti anteriormente al Trattato istitutivo CEE**, non rientranti nella previsione normativa comunitaria del CDC (a sua volta frutto delle disposizioni e dell'evoluzione normativa comunitaria).

Tale condizione è salvaguardata, si pensi al punto franco di Trieste, dall'art. 234 del Trattato stesso (ora art. 307, in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam), essendo accordi sorti anteriormente al Trattato CEE (ora CE).

Pertanto si può delineare il seguente schema (Tabella 1):

Tabella 1

Località	*Regime previsto*	*Fonte normativa*
Livigno	Zona franca in territorio extradoganale	R.D. [illegible] del 17.7.1910;
Cagliari	Zona fr[illegible]	D.Lgs. n. 75 D.P.C.M. [illegible]
Campione d'Italia	[illegible] franca	[illegible]6 del 17.7.1910
Gorizia	Agevolaz. spe[illegible]	[illegible]n. 1438 dell'1.12.1949
Trieste	[illegible] speciali	D.L. n. 534/1987 e succ. mod.
Udine	Agevolaz. speciali	D.L. n. 534/1987 e succ. mod.
Valle d'Aosta	Agevolaz. speciali	Art. 14 l. Cost. n. 4 del 26.2.1948 L. n. 546 del 7.9.1949 L. n. 623 del 3.8.1949
Punto franco nel porto di Trieste	Punto franco	Trattato di pace tra Italia e Potenze alleate, all. VIII (10.2.1947) L. n. 75 dell'11.2.1952
Trieste	Porto franco	D.M. n. 29 del 19.1.1955
Palermo	Deposito franco	D.P.R. n. 50 del 28.6.1950
Venezia - Genova - Napoli	Zone franche comunitarie	L. n. 12.7.1991; CDC; DAC

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2 – *Elenco delle zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità* (Testo rilevante ai fini del SEE)

In conformità dell'articolo 802 – già 840 – DAC le zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità, notificate dagli Stati membri alla Commissione, sono le seguenti:

Paese	Zona franca		Indirizzo autorità doganale (Articolo 808 DAC)
Danimarca	Københavns Frihavn	(Porto franco di Copenaghen)	Toldcenter København Snorresgade 15 DK-2300 København S Tlf. 32 88 73 00 Fax 32 95 18 74
Germania	Freihafen Bremen	(Porto franco di Brema)	Hauptzollamt Bremen Hans-Böckler-Straße 56 D-28217 Bremen Tel.: 04 21-38 97 0 Fax: 04 21-38 97 116
	Freihafen Bremerhaven	(Porto franco di Bremerhaven)	Hauptzollamt Bremerhaven Kaistraße 1 D-27570 Bremerhaven Tel.: 04 71-92 48 0 Fax: 04 71-92 48 222
	Freihafen Cuxhaven	(Porto franco di Cuxhaven)	Hauptzollamt Hamburg-Harburg Heimfelder Straße 30 D-21075 Hamburg Tel.: 040-79 00 30 Fax: 040-79 00 31 45
	Freihafen Deggendorf	(Porto franco di Deggendorf)	Hauptzollamt Landshut Seitenstetterstraße 62 D-84[illegible] Landshut Tel.: [illegible]06 0 Fax: [illegible]1-806 50
	Freihafen Duisburg	(Porto franco [illegible])	Hauptzollamt Duisburg Saarstraße 6—8 D-47058 Duisburg Tel.: 0[illegible] Fax: 0[illegible]
	Freihafen Emden	(Porto franco di Emden)	Hauptzollamt Emden [illegible]gstraße 7 D-[illegible]6721 Emden Tel.: 049 21-826 0 Fax: 049-21-826 145
	Freihafen Hamburg	(Porto franco di Hamburgo)	Hauptzollamt Hamburg-Freihafen Brooktorkai 18 D-20457 Hamburg Tel.: 040-3 39 76 0 Fax: 040-33 97 64 23
	Freihafen Kiel	(Porto franco di Kiel)	Hauptzollamt Kiel Auguste-Viktoria-Straße 6—8 D-24103 Kiel Tel.: 04 31-66 39 0 Fax: 04 31-66 39 202 — 66 39 122

(segue)

www.antoniodeciccoi.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2 – (*segue*) *Elenco delle zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità*
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Paese	Zona franca		Indirizzo autorità doganale (Articolo 808 DAC)
Repubblica Ellenica	Ελεύθερη Ζώνη Πειραιώς	(Zona franca del Pireo)	Ministère des Finances DG des Douanes Karageorgi Servias 10 GR-10184 Athenes
	Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης	(Zona franca di Salonicco)	Ministère des Finances DG des Douanes Karageorgi Servias 10 GR-10184 Athenes
	Ελεύθερη Ζώνη Ηρακλείου	(Zona franca di Heraclion)	Ministère des Finances DG des Douanes Karageorgi Servias 10 GR-10184 Athenes
Spagna	Zona franca de Barcelona	(Zona franca di Barcellona)	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Calle Guzmán el Bueno, 137 E-28003 Madrid
	Zona franca de Cádiz	(Zona franca di Cadice)	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Calle Guzmán el Bueno, 137 E-28003 Madrid
	Zona franca de Vigo	(Zona franca di Vigo)	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Calle Guzmán el Bueno, 137 E-28003 Madrid
	Zona franca de Las Palmas de Gran Canaria	(Zona franca di Las Palmas di Gran Canaria)	Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Calle Guzmán el Bueno, 137 E-28003 Madrid
Francia	Zone franche de Bordeaux — Port de Bordeaux	(Zona franca di Verdon — Port de Bordeaux)	Direction interrégionale des douanes de Bordeaux 1, Quai de la Douane BP 60 F-33024 Bordeaux Tél.: 33-05-57 81 03 60 Fax: 33-05-56 44 82 46
Irlanda	Ringaskiddy Free Port	(Porto franco di Ringaskiddy)	Secretary Department of the Marine and Natural Resources, Leeson Lane, Dublin 2 Ireland
	Shannon Free Zone	(Zona franca di Shannon)	Secretary, Department of Enterprise, Trade and Employment, Kildare Street, Dublin 2 Ireland
Italia	Punto franco di Trieste		Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane di Trieste Largo Panfili, 1 – CAP I-34132 Trieste
	Punto franco di Venezia		Direzione Regionale dell'Agenzia delle Dogane di Venezia Via R. Cavalcavia, 16/18 – CAP I-30172 Venezia Mestre

(segue)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2 – (*segue*) ***Elenco delle zone franche esistenti e funzionanti nella Comunità***
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Paese	Zona franca		Indirizzo autorità doganale (Articolo 808 DAC)
Portogallo	Zona franca da Madeira (Caniçal)	(Zona franca di Madera — Caniçal)	Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostas Especiais sobre o Consumo Ministério das Finanças Rua da Alfândega, 5 P-1194 Lisboa Codex
Finlandia	Lappeenrannan Vapaa-alue	(Zona franca di Lappeenranta)	Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN-00120 Helsinki
	Suomen Vapaasatama Hanko	(Zona franca di Hanko)	Tullihallitus Erottajankatu 2 FIN-00120 Helsinki
Regno Unito	West Midlands Freeport (Birmingham)	(Porto franco di West Midlands — Birmingham)	The Surveyor HM Customs & Excise Customs & Excise Cargo Centre Birmingham Airport Birmingham B26 3QN United Kingdom
	Liverpool Freeport	(Porto franco di Liverpool)	The Surveyor HM Customs & Excise S5 Berth, Royal Seaforth Dock Liverpool L21 1JD United Kingdom
	Prestwick Airport	(Aeroporto di Prestwick)	The Surveyor HM Customs & Excise Liberty House Prestwick Airport Prestwick [illegible] KA9 2PX [illegible] United Kingdom
	Ronaldsway Airport (Ballasala, Isle of Man)	(Aeroporto di Ronaldsway — Ballasala, Isle of Man)	Freeport Centre Ronaldsway Ballasala Isle of Man
	Southampton Freeport	(Porto franco di Southampton)	The Surveyor HM Customs & Excise Free Trade Zone Western Docks Southampton S01 1HJ United Kingdom
	Tilbury Freeport	(Porto franco di Tilbury)	The Surveyor HM Customs & Excise Customs House, Tilbury Dock Tilbury Essex RM9 7EJ United Kingdom
	Sheerness Free Zone	(Zona franca del porto di Sheerness)	The Surveyor HM Customs & Excise Custom House Sheerness Docks Kent ME12 1PB United Kingdom
	Humberside Free Zone	(Zona franca di Humberside)	The Surveyor HM Customs & Excise Portcullis House, Queens Garden Hull HU1 3DS United Kingdom

www.antoniodeciccoli.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

17 Libera pratica e Importazione definitiva

SOMMARIO: 17.1. La libera pratica e l'Importazione definitiva. – 17.2. Aspetti procedurali. – 17.3. Il trattamento daziario applicato a merci terze. – 17.4. Perdita della posizione di merce comunitaria. – 17.5. La reintroduzione in franchigia (artt. da 185 a 187 CDC; artt. da 846 a 856 DAC).

Riferimenti normativi:
- **Artt. 9 e 10 Trattato CEE (ora artt. 23 e 24 in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam)**
- **Artt. da 79 ad 83 CDC**
- **Artt. da 290 ad 308; All.ti da 31 a 34 DAC (già artt. da 198 a 234 e da 253 a 289 All.ti 37 e 38).**

Sintesi: *La **libera pratica** e **l'importazione** [illegible] consentono [illegible]mbe di attribuire la posizione comunitaria a merci [illegible]lo la possibilità [illegible]sse di circolare liberamente nella Comunità.*

*Le merci terze **assolveranno** [illegible]so **(libera pratica)** [illegible] misure di politica commerciale previste [illegible]zioni comunitarie, [illegible]evisti dalla TDC (v. voce: –), nel secondo [illegible]**one definitiva)** [illegible]e **la fiscalità interna**. L'importazione definitiva [illegible]a misure com[illegible]missione in consumo nei singoli Stati membri [illegible]non è esplic[illegible]plinata nel CDC, che invece espressamente [illegible]la libera pratica [illegible]ni doganali (v. voce: –).*

Infatti, [illegible]limita a disciplin[illegible]nuti, le procedure e le modalità comuni in tutti [illegible]i membri, che [illegible]accertamento ed alla riscossione dei dazi che affluiscono direttamente [illegible]io comunitario, cosa che non avviene con la fiscalità interna.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

17.1. *La lib[illegible]pratica e l'Importazione definitiva*

La nozione di "**libera pratica**" è un concetto fondamentale ai fini del Mercato Unico interno, tanto che la definizione ed i requisiti, si ritrovano già nel Trattato istitutivo CEE in particolare negli artt. 9 e 10 (ora artt. 23 e 24).

Occorre preliminarmente **distinguere** l'**immissione in libera pratica** dall'**importazione definitiva**.

La **libera pratica** è un regime doganale (art. 79 CDC) che permette di attribuire la **posizione di merce comunitaria a merci che non lo sono**.

Le merci terze **acquistano** la **posizione** di **merci comunitarie**, con l'**assolvimento** dei **dazi**, cioè delle *risorse proprie* (v. voce: –), e l'assolvimento di tutte le misure di politica commerciale previste dalla normativa comunitaria (*contingenti*, *divieti*; v. voce: –).

L'importazione definitiva è invece **correlata all'immissione in consumo** della merce terza in un dato Stato membro e comporta oltre al pagamento dei dazi, quello della cosiddetta fiscalità interna quali IVA ed Accise, che tuttora vengono percepite nel Paese comunitario dove la merce è immessa in consumo; pertanto essa **segue le disposizioni previste per la libera pratica aggiungendovi quelle per la fiscalità interna**.

Il **CDC** pur **non prevedendo** espressamente **tale Istituto** (importazione definitiva), per le ragioni appena esposte, ne **fornisce** le **modalità procedurali** per poter dichiarare in Dogana la merce terza direttamente all'immissione in consumo; nel corso della trattazione si avrà modo di esaminare le caratteristiche.

Pertanto la **differenza** tra la **libera pratica** e l'**importazione definitiva**, oltre che a livello di dichiarazione in Dogana della merce, sta nel fine che l'operatore vuole realizzare.

Se la merce terza viene importata per essere direttamente immessa in consumo l'importatore opterà per l'importazione definitiva; quando invece la merce viene introdotta in un altro membro per poi essere rivenduta in altro Paese comunitario o per essere immessa temporaneamente in deposito IVA, in sospensione dal tributo, avrà scelto il regime di libera pratica.

L'importazione definitiva, ripetiamo come accennato, le regole previste per la libera pratica aggiungendo quelle contemplate per l'assolvimento della fiscalità interna; ciò non esclude che la merce importata possa costituire successivamente oggetto di transazione commerciale intracomunitaria, sottostando all'apposita disciplina di cui si è trattato (v. voce: *IVA-INTRA*).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

17.2. *Aspetti procedurali*

Le merci terze vengono presentate in Dogana unitamente alla dichiarazione redatta sul formulario DAU contraddistinta dalla sigla, nella casella 1 del DAU, IM-0, per vincolarle al regime di libera pratica.

Verranno assolte tutte le formalità imposte dalla Comunità attinenti alla politica commerciale ed alla normativa extratributaria; verranno pagati i dazi afferenti alla merce e tutte le tasse di effetto equivalente. A tal punto le merci sono "comunitarizzate" e possono circolare per l'UE come tutte le altre merci comunitarie; quando esse verranno immesse in consumo in uno Stato membro, lì assolveranno la fiscalità interna cioè la corrispondente IVA italiana.

Le condizioni previste per sottoporre la merce a tale vincolo (libera pratica) sono:

– la spedizione in un altro Paese membro;
– l'introduzione in un deposito doganale o fiscale.

Si esamina ora la **procedura seguita in Italia**, al fine di **garantire la fiscalità interna di merce estera posta in libera pratica**.

Viene presentata in Dogana una dichiarazione (v. voce: *Dichiarazione in dogana* e *DAU*) di libera pratica (sigla IM-0, utilizzando gli esemplari del DAU n. 6, per l'Ufficio doganale di importazione, n. 7 per la statistica, n. 8 da consegnare alla parte, cioè all'importatore); alla dichiarazione viene **allegata** la **documentazione** necessaria (certificato di origine, o certificato equivalente, fattura commerciale, dichiarazione sul valore – DV1 –; certificati sanitari e fitosanitari, autorizzazioni o licenze se previste per la merce dichiarata); vengono **riscossi i dazi** e le altre tasse di effetto equivalente, ma **non la fiscalità interna** se la merce deve proseguire per altro Paese dell'Unione, nel **riquadro 44** verrà **evidenziato** che la **merce** sarà **immessa in consumo** in un altro Paese; **altrimenti** la **dichiarazione** assumerebbe la **forma** di **un'immissione in consumo** (sigla IM – 4 nella casella 1 del DAU) dovendosi così assolvere l'IVA.

L'IVA viene depositata con l'emissione di bolletta A/27 (v. modello in Appendice al Cap. 13) e successivamente **svincolata non appena verrà dimostrato**, tramite documentazione INTRA (v. voce: –) che la stessa è stata ceduta ad altro soggetto intracomunitario.

Diversamente se la **merce** fosse stata **dichiarata** per **l'importazione definitiva**, la dichiarazione avrebbe previsto, nella casella 1 del DAU, la sigla "IM-4", e sarebbero stati **esposti** nell'**autoliquidazione** effettuata dal dichiarante **nel riquadro n. 47** del DAU, **oltre ai dazi**, anche **gli importi** e le **aliquote afferenti l'IVA** e gli altri tributi, contabilizzati e riscossi dalla Dogana [illegible] dove la merce è stata dichiarata per l'importazione definitiva. In [illegible] **merce**, una volta **svincolata** dall'Autorità doganale **entra** nella [illegible] **bonibilità dell'[illegible]essato senza ulteriori adempimenti** di natura [illegible]

Nel caso di **importazione defin[illegible]** [illegible]emplare n. 8 del [illegible]ce: –) rilasciato dall'Autorità doganale **([illegible]ganale)**, dovrà [illegible] **[illegible]strato** da parte dell'operatore commercia[illegible] [illegible]opria contabili[illegible] e si **avrà diritto** alla **deduzione** dell'**IVA** [illegible] Dogana.

17.3. *Il tra[illegible]mento dazi[illegible]to a merci terze*

Le **disposizioni** che [illegible] alla merce messa in **libera pratica** sono quelle **vigenti** alla **data** [illegible]**ettazione** della dichiarazione a norma dell'art. 67 CDC.

I **dazi** per [illegible]esse in libera pratica o nel caso di importazione definitiva, sono **que[illegible]visti dalla tariffa doganale** delle Comunità Europee ai sensi dell'art. 20 CDC (v. voce: *TDC*).

Alle merci terze si applicano per tali regimi, come più volte ribadito, tutte le misure concernenti i divieti ed il contingentamento previsto per alcuni prodotti (v. voci: *Divieti e TDC*).

Vi sono delle **deroghe** all'imposizione dei **dazi previsti in tariffa** ai fini della libera pratica, e riguardano:

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

1. la riduzione dell'aliquota prima dello svincolo della merce (art. 80 CDC);
2. la tassazione di merci eterogenee (art. 81 CDC);
3. le merci con dazio ridotto o nullo, perché destinate ad un uso determinato, per le quali occorre prestare una garanzia e porre in essere una vigilanza su di esse (esempio: cavalli destinati alla macellazione art. 300 – già art. 305, ora abrogato – DAC, oppure parti di aereo che dovranno poi essere montati sugli aerei stessi; al riguardo si rinvia a quanto gia detto nel cap. 6, par. 6.6.4. e cap. 13, par. 13.3, in parte II). In Italia, ad esempio, viene presentata una dichiarazione contraddistinta dalla sigla IM-4 associata ad una bolletta di cauzione (A/19) che sarà svincolata dopo assunta la prova della destinazione particolare; talora vengono delegati Funzionari ad assistere se alla merce viene data la destinazione prefissata (esempio macellazione). Nel caso in cui dovessero cessare i presupposti che hanno dato vita all'agevolazione daziaria, la garanzia per la differenza viene incamerata (artt. 82 ed 83 CDC). Le disposizioni in materia di "destinazioni particolari" sono state oggetto di successive formulazioni, al fine di garantire una maggiore uniformità nelle procedure delle singoli Stati membri; da ultimo si vedano gli artt. da 291 a 3[illegible] così come modificati dal Reg.to CE n. 1602/2000.

Qualora le merci assoggettate a tale procedura dovessero essere inoltrate in un altro Stato membro, sarà emesso, a cura della spedizione, il documento di controllo (esemplare T5) secondo le modalità previste dall'art. [illegible] – già 298, nella precedente formulazione – CDC.

Per le **merci vincolate in libera pratica** sono le **misure di sorveglianza o vigilanza** [illegible] a meno che [illegible] non abbiano usufruito di un trattamento daziario più favorevole della destinazione particolare per le quali sono state dichiarate; tali misure restano in piedi fino all'accertamento della reale utilizzazione della merce [illegible] la stessa è stata dichiarata.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

17.4. *Perdita della posizione di merce comunitaria*

Il CDC prevede (art. 83 CDC) che le merci immesse in libera pratica perdono la posizione di merci comunitarie quando:

– la dichiarazione sia invalidata dopo lo svincolo della merce;
– i dazi relativi alla merce immessa in libera pratica siano stati rimborsati o sgravati (v. voce: –);
– il regime del perfezionamento passivo viene posto in essere nella forma del sistema del rimborso;
– le merci risultano difettose o non conformi alle clausole del contratto (art. 238 CDC; v. voce: Riesportazione);
– il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla condizione che le merci siano esportate o riesportate o ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci (art. 239 CDC).

17.5. *La reintroduzione in franchigia (artt. da 185 a 187 CDC; artt. da 846 a 856 DAC)*

Tale Istituto prevede che le merci comunitarie precedentemente esportate fuori dal Territorio doganale comunitario, per le ragioni più varie legate al commercio stesso e per circostanze indipendenti dalla volontà dell'esportatore, vi facciano ritorno e riacquistino, a certe condizioni, la posizione di merci comunitarie, senza il pagamento dei dazi e delle altre tasse di effetto equivalente.

Perché le merci possano godere di tale beneficio, è previsto che le stesse rientrino nelle stesse condizioni nelle quali erano state esportate (art. 846 DAC).

La reintroduzione deve avvenire nel termine limite di tre anni dalla data dell'esportazione, salvo casi particolari.

L'esenzione deve essere richiesta dalla parte interessata all'atto della dichiarazione ai fini dell'immissione in libera pratica ed accompagnata da copia del documento doganale relativo alla precedente esportazione, oltre che dal **bollettino di informazione** denominato **INF-3** (il cui modello è riportato in All.to 110 al DAC; art. 850 e ss. DAC) composto da tre fogli, uno originale e due copie.

L'esportatore quando dichiara che esiste la probabilità che tali merci vengano reintrodotte attraverso un Ufficio doganale diverso da quello di esportazione deve compilare detto bollettino, vidimato dall'Autorità doganale, del luogo dove avviene l'esportazione, che ne trattiene una copia.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

18 *Regimi doganali di circolazione: Transito comunitario, Transito Comune e altri Regimi di circolazione*

SOMMARIO: 18.1. Il Transito Comunitario. – 18.2. La riforma del Regime di Transito: il Sistema di Transito Informatizzato (NCTS). – 18.3. Il Transito Comunitario esterno. – 18.3.1. Finalità del Transito Comunitario esterno. – 18.3.2. Modalità operative del Transito Comunitario esterno. – 18.4. Il Transito Comunitario interno. – 18.4.1. Finalità del Transito Comunitario interno. – 18.4.2. Modalità operative del Transito Comunitario interno. – 18.5. Il vincolo delle merci al regime: la dichiarazione. – 18.6. Regole particolari relative a forme diverse di trasporto. – 18.7. Misure di semplificazione per alcune tipologie di operatori (artt. da 372 a 387 e da 398 a 450). – 18.8. Il Transito Comune. – 18.9. Altre procedure che attuano il regime di circolazione. – 18.9.1. Il Carnet TIR. – 18.9.2. Il Carnet ATA (Admission Temporaire). – 18.10. L'esemplare di controllo T5. – *Appendice*.

Riferimenti normativi:
- Artt. da 91 a 97 e da 163 a 165 CDC
- Artt. da 313 a 462-bis; All. ti da n. 43 al 6

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Sintesi: *Il Transito Co[illegible] Istituto di diritto doganale che consente a merci estere di circolare [illegible] territorio doganale [illegible] senza essere assoggettate al pagamento [illegible] doganali (v. voce) [illegible] misure di politica commerciale.*

Per vincolare le merci a tale regime [illegible]

1. presentare apposita di[illegible] nei modi e nelle forme previste dal CDC (dichiarazione scritta su form[illegible] DAU o secondo la procedura prevista dal Sistema Informatizzato di T[illegible] Informatizzato – NCTS –);

---

* Nella form[illegible] vigente alle modifiche introdotte dalla riforma del regime di Transito, gli articoli [illegible] mento sono stati quelli da 309 a 495 DAC. Si consideri inoltre che: il Reg.to CE n. 1062/2000 ha soppresso gli articoli da 463 a 495; il Reg.to CE 2787/2000 ha, tra l'altro, soppresso gli articoli da 309 a 312 e sostituito gli articoli da 340-bis a 387;il Reg.to CE n. 993/2001 ha introdotto ulteriori modifiche agli articoli da 313 a 313-ter, 322, 346, 347, 359, 365, 366, 368-bis, 369, 369-bis, 379, 383, 408, 408-bis, 427, mentre le modifiche apportate dal Reg.to CE n. 444/2002, hanno riguardato gli articoli 314-quater, 317-ter, 324-sexies, 345, 379, 381, 423, 450-quater). Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003.

2. garantire i diritti gravanti sulla merce (v. voce: Garanzia);

3. identificare la merce mediante il suggellamento del trasporto, numeri di matricola, ecc., affinché essa possa essere riconosciuta a destino dall'Autorità doganale, al fine di evitare sottrazioni, sostituzioni e qualsiasi altro tentativo di frode. La misura di identificazione prescelta e le caratteristiche dei contrassegni apposti, devono essere menzionati sulla bolletta doganale.

Il Transito Comune ha le stesse finalità e regole del Transito comunitario e da esso è mutuato; è frutto di una Convenzione stipulata nel 1987 per facilitare i traffici commerciali, tra i Paesi della Comunità e quelli appartenenti all'EFTA (di cui facevano parte: Austria, Svezia, Finlandia, Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein; attualmente solo le ultime quattro).

A tale Convenzione hanno di recente (1996) aderito i Paesi del VISEGRAD (Ungheria, Polonia, Repubblica CECA, Repubblica Slovacca).

Il Transito comune consente alle merci dei Paesi aderenti alla succitata Convenzione di circolare nei territori degli altri Paesi firmatari alle condizioni ed alle regole previste in massima parte per il Transito Comunitario, con la caratteristica del reciproco riconoscimento delle attestazioni apposte, dei controlli effettuati e delle misure di identificazione adottate da parte delle Autorità doganali dei Paesi aderenti.

Realizzano la circolazione internazionale anche altri particolari regimi di circolazione frutto di accordi internazionali cui viene fatto menzione all'art. 91 del CDC. Tra questi si ricorda la "Convenzione TIR", "la Convenzione ATA", il "Manifesto Renano" per transiti sul Reno, il Formulario ATA per la movimentazione di merci destinate a fiere (1962 DAC).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

18.1 *Il Transito comunitario*

Il Transito Comunitario è un regime doganale di circolazione che consente alle merci di muoversi liberamente tra i Paesi dell'Unione e in quelli aderenti al regime del transito comunitario.

Il regime di transito figura, nel CDC, tra le destinazioni doganali.

Il CDC distingue:

A) Transito Comunitario esterno;

B) Transito Comunitario interno.

Solo il **Transito Comunitario esterno**, oltre ad essere un regime di circolazione, è anche un **regime sospensivo**, pertanto è collocato, per le proprie caratteristiche, nel "Capitolo 2, Sezione 3, del titolo IV" del Codice doganale comunitario (art. 91 e ss., tra i ***regimi sospensivi***; v. voce: –), mentre il **Transito comunitario interno** è un ***regime di circolazione*** senza altri attributi e pertanto è collocato nella struttura del CDC, in un'apposita sezione (la 5ª, sempre del Capitolo 2 del titolo IV, artt. 163 e ss.).

Il Transito Comunitario **non è un regime obbligatorio**, pertanto l'interessato non è tenuto a vincolare necessariamente le proprie merci a tale regime.

Esso però riveste senz'altro carattere di praticità ed economicità nella movimentazione delle merci, per rendere più scorrevoli i traffici e facilitare gli scambi internazionali, evitando così l'espletamento di ben diverse e più onerose operazioni

doganali ed il ripetersi di formalità connesse al transito della merce estera da un punto ad un altro del territorio doganale comunitario.

Si pensi, ad esempio, a merci estere che entrando in un punto dell'UE per uscirne da un altro devono sottostare a procedure alternative rispetto al vincolo al regime del transito. Infatti, in tale ipotesi, esse devono essere dichiarate prima per la "libera pratica" (quando le stesse vengono introdotte nel territorio doganale comunitario, con il conseguente pagamento dei dazi gravanti su di esse, nonché con l'applicazione delle altre misure di politica commerciale adottate per quel tipo di merce), e successivamente per l'esportazione definitiva quando lasciano il territorio doganale comunitario.

Gli scambi tra la Repubblica di San Marino, la Comunità ed i Paesi terzi sono regolati da un accordo interinale, il quale prevede che le operazioni doganali relative a detti scambi debbano effettuarsi solo presso le Dogane espressamente autorizzate (Livorno, Ravenna, Forlì-Cesena, Trieste), con emissione, in caso di importazione, di un documento di transito comunitario interno **sull'Ufficio Tributario di San Marino**, o, nel caso di esportazione, emessi direttamente da detto Ufficio (per gli scambi intracomunitari con la Repubblica di S. Marino si veda, invece, quanto detto in parte II, cap. 5).

Per attuare il regime del **Transito Comunitario** esterno **è necessario che la merce** da vincolare a tale regime **debba essere identificata**, per **evitarne la sostituzione o altri tentativi di frode**, con **l'apposizione**, di norma, **di suggelli sul trasporto**, e che **i diritti gravanti sulla merce vengano garantiti per assicurarne comunque la percezione**, qualora la merce stessa non dovesse venire presentata alla Dogana di destino.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

18.2. *La riforma del Regime di [illegible] del Sistema d[illegible] informatizzato (NCTS)*

I problemi sorti negli [illegible] quadro dei regimi del transito, hanno causato e continuano a causare [illegible] perdite per i bilanci degli Stati membri e per le risorse proprie della Comunità, che costituiscono una fonte di entrata permanente per gli ambienti commerciali degli operatori economici europei. Pertanto l'adeguamento e la modernizzazione della "**procedura**" dei regimi del transito è stata considerata necessaria per rispondere in modo adeguata agli interessi finanziari degli Stati membri e della Comunità, nonché per rispondere alle esigenze di celerità e di efficienza degli operatori economici. Così si è ritenuto opportuno intodurre una nuova procedura, come precedentemente delineato in precedenza, denominata appunto "***Nuovo Sistema di Transito informatizzato***", meglio nota con l'acronimo inglese di ***NCTS***, volta ad ottenere ed assicurare operazioni di transito più affidabili e più celeri, riducendo i rischi di frode grazie ad un monitoraggio continuo dell'operazione di transito.

Allo stato gli Uffici di partenza qualora trattino le dichiarazioni a mezzo di sistemi informatici emettono il ***Documento di Accompagnamento Transito***, meglio noto con l'acronimo di **DAT**, di cui all'Allegato 45-bis del DAC, in luogo del DAU (v. voce: –).

In attesa che venga completamente implementata presso tutti gli uffici la procedura NCTS, agli esemplari "A" e "B" del formulario DAT emessi viene riservato una procedura analoga a quella prevista per i formulari 4 e 5 del DAU che scortano la merce nelle operazioni tradizionali di transito, di cui si dirà meglio in seguito (si veda anche quanto già detto a proposito della "Dichiarazione in Dogana" e del "DAU", v. voce: –).

I documenti DAT devono essere autenticati dall'Autorità doganale o dall'operatore se questi è uno ***speditore autorizzato*** (art. 398 DAC; v. voce: –). Nel caso di spedizione di un solo articolo, come accennato, viene stampato solo il DAT che menziona tutti i dati identificativi della merce, nel caso invece di spedizioni che riguardano vari articoli, il DAT menzionarà soltanto i dati necessari ad identificare la spedizione, mentre l'indicazione delle merci trasportate vengono riportate nella distinta di carico o nell'apposito formulario di cui all'Allegato 45 ter denominato "***Elenco degli articoli***" o con l'acronimo di "***EDA***".

Vantaggi

Tra i benefici apportati da tale [illegible]cedura posso[illegible] ricordati **l'appuramento in tempo reale** [illegible]**dura di trans**[illegible] utilizzo del messaggio elettronico **in luog**[illegible]**stituzione per** [illegible] **esemplare cartaceo n. 5 del DAU**; in ta[illegible] **svincolo della** [illegible] **immediato** con ovvi vantaggi dell'operato[illegible]

– una **riduzi**[illegible]**osti** e dei ritardi [illegible] al sistema cartaceo di dichiarazione dell[illegible] procedure com[illegible]dispendiose in termini di tempo e impegn[illegible]

– una [illegible]gliore **azion**[illegible]**o alle frodi**, consentendo agli uffici di pianificare per tempo l'attivi[illegible]trollo, attraverso un'analisi mirata dei rischi, sul movimento in arri[illegible] anche l'effettuazione del "tracciamento elettronico" della spedizio[illegible] permette il costante monitoraggio;

– una [illegible] **dei tempi di avvio della procedura di ricerca** e tempestiva escussion[illegible] obbligato con eventuale incameramento della garanzia nel caso la merce non si presenti "a destino".

Origini dell'NCTS

Le origini di tale progetto sono remote. Già nel 1995 il Consiglio "Mercato interno" aveva adottato una risoluzione relativa all'informatizzazione del Transito doganale (in GU C 327del 7.12.1995), raccomandata dalla "commissione temporanea di inchiesta" del Parlamento Europeo (Relazione finale – PE 220.895/def.) del 20.2.1997 e dalla Commisione nel piano d'azione per il transito in europa (GUCE C 176 del 10.6.1997). La necessità dell'informatizzazione è stata inoltre inserita tra gli obiettivi del programma d'azione comunitaria denominato Dogana 2000, divenuto successivamente Dogana 2002 ed ora Dogana 2007, come si è già avuto modo di parlare ampiamente nella parte I del presente testo (v. voce: –). Nell'ambito di questi programmi, quella sull'attuazione del nuovo sistema **infor-**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

matizzato di transito (NCTS) resta una priorità. La realizzazione del nuovo sistema si basa sulla capacità da parte degli Stati interessati di colloquiare tra loro attraverso un'"interfaccia comune". La nuova piattaforma informatica, ossia l'interfaccia comune alla rete di comunicazioni e al sistema doganale, sintetizzata con le sigle CCN/CSI, sulla quale si basano l'NCTS e altre applicazioni – come si è avuto modo di esaminare in precedenza sia relativamente allo scambio di informazioni tra le Autorità doganali europee (v. parte I, cap. 5), sia per lo scambio elettronico dei dati (EDI), trattato a proposito della dichiarazione in dogana (v. voce: –) **–, consente di migliorare le norme di controllo e costituisce la base per l'informatizzazione delle Dogane nella Comunità allargata. Questo sistema consente anche di trasmettere rapidamente informazioni sui controlli agli uffici doganali situati alle frontiere esterne della Comunità.**

La realizzazone di un sistema di circolazione e di controllo senza documenti cartacei

Il progetto prevede un periodo di transizione in cui coesistono sia il sistema cartaceo che l'NCTS. Quest'ultimo sarà gradualmente esteso agli uffici doganali di tutti gli Stati interessati entro il 2003. A regime, il **sistema, come già accennato, sostituirà integralmente le procedure documentali cartacee.**

I Paesi interessati al progetto sono 27 – i Paesi dell'Unione Europea (15 Stati membri) con Andorra e San Marino per il Transito comunitario; i Paesi EFTA (Islanda, Norvegia e Svizzera, che con il Liechtenstein costituiscono un'unione doganale) e i Paesi Visegrad (Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca) –.

La base giuridica

La normativa specifica per la realizzazione del transito comunitario informatizzato è stata introdotta dal Reg. CE n. 502/99 del 9 febbraio 1999, che fissa talune disposizioni di attuazione del Reg. CEE n. 2913/92, conferendo al progetto di informatizzazione del transito comunitario denominato NCTS una propria base giuridica. Tale regolamento è stato successivamente modificato dal Reg. CE n. 2787/2000 del 15 dicembre 2000, che ha provveduto a riscrivere gran parte degli articoli da 313 a 450 DAC al fine di una migliore riorganizzazione e razionalizzazione delle norme del transito.

In tale operazione di riforma del regime del transito le disposizioni introdotte dal succitato regolamento (n. 502/99) hanno trovato nuova collocazione all'interno degli articoli del DAC. Pertanto, al fine di poter seguire più agevolmente la nuova collocazione delle disposizioni si riporta di seguito un Tabella di corrispondenza.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Nuova collocazione data dal Reg.to CE n. 2787/2000 al contenuto degli articoli del DAC, introdotti dal Reg.to CE n. 502/1999

Articoli	Collocazione attuale delle disposizioni in seno al DAC, dopo le modifiche apportate del Reg.to CE 2787/2000	Precedente collocazione delle disposizioni introdotte dal Reg.to CE n. 502/1999 al DAC
Art.	354	341.1-bis)
	Allegato 44 bis Titolo III punto 3	345.2
	Allegato 37 bis	346.2
Art.	359.1	350.1 (1° par.)
Art.	358.4	350.1 (2° par.)
Art.	358.1	350-bis
Art.	358.3	350-bis
Art.	358.5	350-ter
Art.	–	350-ter
Art.	358.1	350-ter
Art.	–	350-ter
Art.	358.2	350-quinquies
Art.	358.2	350-quinquies
Art.	–	373
Art.	367.1	374
Art.	367.2	388-bis
Art.	367.2	388-bis
Art.	367.2	388-ter
Art.	368	388-quater
Art.	368	388-quater
Art.	368	388-quater
Art.	368.4	388-quater
Art.	353.1	388-quinquies
Art.	–	388-quinquies
Art.	353.2	388-sexies
Art.	404.2	388-septies
Art.	404.1	388-septies
Art.	404.3	388-octies
Art.	368	388-nonies
Art.	370.1	388-decies
Art.	370.2	388-decies
Art.	371	388-undicies

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Il quadro normativo di riferimento delle disposizioni di applicazioni delle procedure al regime di transito è divenuto pertanto maggiormente suscettibile di nuove integrazioni e modifiche atte proprio a raffinare e rendere uniforme ed affidabile il nuovo sistema. Tra queste si ricordano quelle introdotte dal Reg.to CE 993/2001 [1] e n. 444/2002 [2].

18.3. *Il Transito Comunitario esterno*

Il Transito Comunitario esterno (art. 91 CDC) consente, di norma, **a merci terze** di circolare da un punto all'altro del territorio doganale comunitario, senza essere soggette né ai dazi di importazione ed alle altre imposte, né alle misure di politica commerciale.

Nell'ambito della riforma del regime del transito, occorre evidenziare la novità introdotta dall'art. 340-quater rispetto al soppresso art. 310 per quanto riguarda merci comunitarie che, in rapporto alla propria natura ed alle finalità da perseguire, possono essere vincolate al regime del transito comunitario esterno, alle condizioni previste dalla lett. b, dell'art. 91, comma 1 (lettera modificata dal Reg.to CE 955/1999), in quanto sono equiparate, ai fini del transito, alle merci non comunitarie. I casi previsti sono quelli elencati nella normativa richiamata. Tra questi si ricordano le merci comunitarie che devono essere obbligatoriamente *esportate* (v. voce: –) o *riesportate* (v. voce: –) fuori dal *Territorio doganale comunitario* (v. voce: –).

Le tipologie di **merci comunitarie** summenzionate, **soggette al regime del TC esterno** possono così raggrupparsi:

1. merci agricole:
– dichiarate per l'esportazione ai fini della restituzione;
– oggetto di dazi agricoli o di altri dazi ad effetto equivalente all'import ed all'export;
– provenienti da *scorte di intervento*, pertanto sottoposte a misure di controllo dell'utilizzazione o della destinazione;

2. merci per le quali il rimborso o lo sgravio dei dazi è subordinato alla loro riesportazione;

3. merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, col sistema del rimborso, i cui prodotti ottenuti (c.d. **prodotti compensatori**) dovranno essere espor-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

[1] Che ha apportato variazioni ai seguenti articoli: 313, par. 2; 313-bis; 313-ter; 322 par. 2; 346, par. 1; 347, par. 1-bis; 359, par. 2; 365, par 1-bis; 366, par. 1; 368-bis; 369; 369-bis; 379, par. 1; 383, par. 2; 408, par. 1; 408-bis; 427, par. 2. Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

[2] Che ha apportato variazioni ai seguenti articoli: 314-quater, par. 1; 317-ter; 324-sexies, par. 5; 345, par. 1; 359, par. 3; 379, par. 2; 381, par. 3-bis; 423, par. 3; 450-quater. Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

tati e le merci stesse destinate ad essere oggetto di domanda di rimborso. Tale ipotesi che trovava espressa previsione negli artt. da 613 a 623 DAC, ad esempio, per il regime del perfezionamento attivo, ora, dopo le modifiche introdotte ai *Regimi doganali economici* dal Reg.to CE n. 933/2001 – che ha sostituito l'intero Titolo III, dall'art. 496 a 787, con gli articoli da 496 a 592, approntando un'opera di snellimento e razionalizzazione della regolamentazione –, la si ricava dalle disposizioni orizzontali degli articoli da 511 a 514, così definiti in quanto comuni a tutti i regimi doganali economici, e dall'All. n. 68 al DAC.

Si ricorda che le nuove disposizioni introdotte nell'ambito della riforma dei Regimi Doganali Economici (v. voce: –), prevedono in caso di prodotti vincolati ad un regime doganale economico, nel quadro della stessa autorizzazione, il "trasferimento" degli stessi (art. 512 DAC) all'ufficio di uscita, in vista della loro riesportazione che può avvenire nell'ambito del regime doganale economico interessato, senza necessaria chiusura del regime e ricorso al *regime di transito*. Si ricordi ad esempio il caso di merci vincolate al regime di **perfezionamento attivo, col sistema della sospensione** (v. voce: –); tali merci, precedentemente, per circolare all'interno dell'UE, dovevano obbedire a molte disposizioni relative al transito comunitario esterno.

18.3.1. *Finalità del Transito comunitario esterno*

Le finalità del regime esterno possono individuarsi:

– possibilità di circolare di attraverso il territorio dell'UE senza assoggettamento ai diritti all'importazione, al regime sospensivo;

– non assoggettamento alle misure di politica commerciale;

– libera circolazione delle merci, vincolata al regime del Transito, all'interno del territorio doganale comunitario;

– possibilità di rinviare ad un successivo momento la scelta della destinazione doganale definitiva della merce.

www.antoniodecicco.it -Demo-Riproduzione vietata

18.3.2. *Modalità operative del Transito Comunitario esterno*

Lo schema logico con cui si attua il regime in esame può così sintetizzarsi:

– le merci estere introdotte nel territorio doganale comunitario, sono presentate all'Autorità doganale (c.d. **Ufficio doganale di partenza, art. 340-ter, DAC**) per vincolarle al regime del transito comunitario esterno.

A tal fine l'interessato, una volta introdotta la merce nel *circuito doganale* (v. voce: –), presenterà una *dichiarazione scritta* (v. voce: –) all'Autorità doganale sul formulario DAU; nel compilare tale documento la parte indicherà nell'apposita casella 1 la sigla: **IM – 8 – T1,** che identifica il regime doganale prescelto (art. 340-bis e ss. ed Allegato 37 DAC; o Allegati 37-bis e quater ed art. 367 e ss. nel caso di sistema di transito informatizzato).

Del documento *DAU* (v. voce: –) utilizzerà 4 esemplari, che per l'operazione in esame sono: gli esemplari n. 1, 4, 5, 6.

Con tale dichiarazione l'operatore manifesta l'intenzione di vincolare le merci al regime del transito comunitario esterno; e **si impegna a presentarle** nuovamente alla "**Dogana di destino**" (art. 346), attraverso:

1. la **sottoscrizione della dichiarazione** (campo n. 50 del DAU),
2. la **costituzione di una idonea garanzia** (i cui estremi saranno riportati sul DAU nel campo n. 52, al fine di garantire i diritti doganali gravanti sulla merce in caso di mancata presentazione a destino; v. voce: *Garanzia*, in parte II, cap. 13).

Nella dichiarazione sarà altresì indicato nel campo n. 51 del DAU il percorso che la merce dovrà seguire per giungere a destino.

Unitamente alla dichiarazione vengono presentati tutti i documenti richiesti e necessari per l'espletamento dell'operazione doganale (fattura, certificato fitosanitario per prodotti vegetali, il certificato sanitario se si tratta invece di animali, ed ogni altra autorizzazione se prevista dalla normativa vigente); la merce affinché non possa essere sostituita o sottratta, verrà identificata attraverso il suggellamento del trasporto o dei colli, o con l'identificazione del numero di telaio, se trattasi di un macchinario, o con altro mezzo idoneo.

Dopo il controllo della documentazione (v. voce: *Dichiarazione doganale DAU ed accertamento*), da parte dell'Autorità doganale, la merce sarà rilasciata alla disponibilità dell'interessato, per proseguire per la destinazione assegnata, e verranno consegnati al trasportatore gli esemplari 4 e 5, ed alla ditta l'esemplare 6 del DAU, divenuto "***bolletta doganale***".

L'esemplare n. 1, invece, con la documentazione presentata a corredo, rimarrà agli atti delle scritture dell'Autorità doganale.

Giunta a destino con la documentazione (T1) [illegible], la merce dovrà essere nuovamente presentata all'Autorità doganale per ricevere una [illegible] dinazione doganale entro 15 giorni, altrimenti [illegible] considerata abbandonata (v. voce: Merci abbandonate); in attesa la merce dovrà essere **introdotta nei magazzini di temporanea custodia** (v. voce: [illegible]).

Per conferire una nuova destinazione doganale [illegible] viene per l'importazione definitiva delle merci [illegible]re) l'interessato dovrà presentare sempre sul formulario DAU una nuova dichiarazione, [illegible]mente compilata, per il regime prescelto.

L'Autorità doganale, a destino [illegible] merce viene nuovamente ripresentata, controllerà la stessa mediante [illegible] dell'integrità dei suggelli apposti o la corrispondenza dei numeri di [illegible] esiterà la nuova dichiarazione, tratterrà la copia n.4 del documento [illegible] che ha accompagnato la merce associandola al nuovo documento e [illegible]erà la copia 5 del documento di transito all'Ufficio di partenza che [illegible] esso, il quale avrà la prova che il regime si è concluso e potrà così svincolare la garanzia prestata.

Vige attualmente (art. 313 DAC), salvo eccezioni, **una *presunzione* generale del carattere comunitario della merce** che circola all'interno del territorio doganale comunitario; tale presunzione non è assoluta, pertanto vale fino a prova contraria.

Ai sensi dell'art. 314 quater e ss. DAC, la ***prova del carattere comunitario*** della merce è fornito dalla presentazione della fattura o del documento di trasporto rela-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

tivo alle merci (si vedano, in particolare, gli artt. 317, 317-bis e ter, e 324-bis nel caso di speditore autorizzato). Altri mezzi di prova per tipologie particolari di prodotti come quelli della pesca (art. 325 DAC) sono testualmente elencati nel succitato art. 314-quater.

Nel regime del TC trova la sua **massima espressione l'Istituto della garanzia** (v. voce: –); di norma, essa è sempre necessaria al fine di assicurare la percezione dei dazi e delle altre imposte.

La garanzia deve essere fornita dall'***obbligato principale*** e prestata nelle forme e nelle modalità che a suo tempo si sono esaminate nell'apposito capitolo (garanzia), cui si rinvia per una maggiore cognizione.

L'art. 97 del CDC individua nel Comitato, così come definito dall'art. 247 CDC, l'organo che disciplina le modalità di funzionamento della procedura e le eccezioni inerenti al regime del transito, sebbene sia data la facoltà a ciascuno Stato membro ed agli Stati membri tra loro, mediante intese amministrative, di istituire procedure semplificate (art. 97, comma 2, CDC).

Con l'appuramento del regime di transito comunitario, entro un mese (art. 363 DAC), da parte dell'Ufficio di destinazione all'Ufficio di partenza dell'esemplare 5 del DAU, l'obbligato principale è liberato da ogni onere.

L'obbligato principale può richiedere (art. 361, par. 3, DAC) all'ufficio di destinazione un esemplare supplementare del formulario 5 .

Allo scadere del secondo giorno dall'accettazione della documento di transito l'ufficio di partenza deve provvedere ad informare l'operatore, invitandolo a fornire prova della regolare conclusione dell'operazione (art. 365 DAC). Qualora l'operatore economico non abbia provveduto di dimostrare la regolarità dell'operazione, mediante la prova addotta, le procedure di verifica e controllo devono essere attivate allo scadere del quarto mese dalla data di accettazione del documento di transito (art. 366 DAC) . Le procedure in questione debbono essere attivate con effetto immediato in caso di sospetto di irregolarità. Qualora entro il termine di dieci mesi (art. 450-bis) il regime non è stato concluso, entro dodici mesi dall'accettazione deve essere notificato al garante l'avvio dell'appuramento (art. 450-quater, par 1, lett. a).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

18.4. *Il Transito Comunitario interno*

Il Transito comunitario interno (art. 163 CDC) invece, riveste carattere residuale, e consente a **merci comunitarie**:

1. di attraversare un Territorio terzo senza che le merci perdano lo status di merci comunitarie;
2. di realizzare scambi con Territori che non fanno parte di quello fiscale della Comunità (a tal proposito si veda voce: *Territorio doganale comunitario*).

Si pensi, nel primo caso, ad un trasporto di merce che dall'Italia deve arrivare in Olanda attraversando la Svizzera; nel secondo alla spedizione di merce dall'Italia verso la Martinica; in tal caso pur rientrando la Martinica nel territorio della Francia e quindi nel territorio doganale comunitario (art. 3 CDC), alla stessa non

si applica la direttiva 77/388/CEE (che disciplina ed armonizza la normativa IVA in ambito comunitario) determinandosi così l'impossibilità di dar corso alle procedure previste per le cessioni in ambito comunitario negli scambi di merci UE con il resto della Comunità; pertanto lo scambio di merce con tale Territorio è soggetta alle formalità COM T2F (v. *infra*; v. voce: *Territorio doganale*; *Dichiarazione Doganale*; *DAU*).

18.4.1. *Finalità del Transito Comunitario interno*

Le finalità del regime del TC interno possono così individuarsi:

– soddisfare esigenze di carattere commerciale legate ai trasporti;
– evitare che le merci, in *libera pratica* (v. voce: –), perdano lo status di merci comunitarie.

La prova del carattere comunitario delle merci può essere data attraverso il documento T2 L, oppure da dichiarazione su fattura o su documento di trasporto, munito della sigla T2 L, firmata dal dichiarante e vistata dalla Dogana di partenza.

Le merci vincolate ad un regime sospensivo, quale il regime doganale del perfezionamento attivo, nella forma della sospensione, possono circolare nel territorio doganale della Comunità purché soggiacciano alle procedure particolari previste dal DAC.

18.4.2. *Modalità operative del Transito Comunitario interno*

Sono analoghe a quelle descritte per il Transito Comunitario esterno, con la differenza che le **merci sono comunitarie** in quanto hanno assolto i dazi afferenti e la sigla da apporre nella casella 44 del DAU sarà pertanto COM T2 o il T2F.

18.5. *Il vincolo delle merci al regime di circolazione*

Per vincolare le merci al regime di transito comunitario esterno, l'interessato dovrà presentare una dichiarazione sul DAU (art. 62 CDC), con le procedure (art. 97 CDC), previste dagli artt. da 340-bis a 344 (prima del Reg.to CE n. 2787/2000, artt.: da 358, da 381 a 450), All.ti da 31 a 38-quater (v. voce: *Dichiarazione* DAU).

18.6. *Regole particolari relative a forme diverse di trasporto*

La normativa in materia di transito prevede **regole particolari** per i **seguenti tipi di trasporto**, ai quali viene riconosciuto un regime semplificato, che riguarda sia la **modulistica** utilizzata (non più il DAU, ma i formulari delle Ammini-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

strazioni che provvedono al trasporto, si pensi alle ferrovie), sia la semplificazione delle modalità di **appuramento** (cioè di chiusura amministrativa del regime), che le **garanzie** (v. voce: –), per le quali vige l'esonero se si tratta di Pubbliche amministrazioni (facendo la dovuta attenzione al **fenomeno** delle ***privatizzazioni*** quando **da quella formale** si **passi a quella sostanziale**):

– ***Trasporti aerei:*** il regime di transito è obbligatorio solo per merci trasportate per via aerea quando sono imbarcate o trasbordate in un aeroporto della Comunità; qualora il trasporto riguardi merci diverse che devono circolare sia in regime di transito comunitario esterno che in quello interno, queste devono essere elencate in manifesti distinti; disposizioni più dettagliate sono previste dal DAC nella sua vigente stesura **(artt. 444 e 445 – già artt. da 443 a 445, DAC)**;

– ***Trasporti via mare:*** il regime di transito è obbligatorio per questi trasporti solo se effettuato da navi di linea **(artt. da 446 a 449 DAC)**; si veda, in termini, le circolari nn. 176/D/1998, 179/D/1999, 21/D/2001. Tali istruzioni sono state emanate a seguito delle sostanziali modifiche apportate dal Reg.to CE n. 75/98 del 12 gennaio 1998 ad alcuni articoli del DAC. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio del 1998, così come previsto dal regolamento succitato e, come introdotte, e, successivamente sono state emanate di alcuni adattamenti operati dal Reg.to CE n. 2787/2000 e 933/2001.

– ***Trasporto mediante tubazione:*** si pensi al caso dei gasdotti e degli oleodotti, ove le merci si considerano vincolate alla fase del transito, non appena entrano nel territorio doganale comunitario, come si appura quando le merci giungono nell'ufficio del destinatario **(artt. 450 DAC)**;

– ***Spedizioni postali:*** le merci devono essere contraddistinte da un'"etichetta gialla" che le identifica e si applica per tali spedizioni il regime del TC **(artt. 237 e 238 DAC;** al riguardo si veda anche quanto detto in parte II, cap. 10);

– ***Trasporti ferroviari:*** come documento T1 o T2 viene utilizzata la "lettera di vettura CIM" e il trasporto viene caratterizzato dall'apposizione di un'"etichetta" conforme a quanto riportato nell'All.to 58 al DAC; disposizioni specifiche disciplinano tale forma di trasporto **(artt. da 412 a 425 DAC)**;

– ***Trasporto a mezzo grandi contenitori:*** viene utilizzato il "bollettino TR", che secondo i casi, ha le stesse funzioni del T1 o T2; disposizioni particolari disciplinano tale modalità di trasporto **(artt. da 426 a 440 DAC)**.

Le disposizioni relative alle forme di trasporto dinanzi elencate, vincolate al Regime del transito, sono tuttora oggetto di disposizioni specifiche e di negoziati comunitari soggetti a continui sviluppi.

Il Cabotaggio

In linea generale con il termine "cabotaggio" ci si riferisce al trasporto per via marittima, interna, ed aerea di merci e persone da un luogo ad un altro del territorio dello Stato; pertanto attengono al cabotaggio anche i relativi servizi di linea (v. art. 313 e ss., DAC).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Non si rinviene nella normativa vigente la "nozione" di cabotaggio. La materia trova nella legislazione nazionale specifica disciplina, in particolare, nel codice della navigazione ed in convenzioni internazionali.

Al fine di evitare confusioni terminologiche occorre fare una distinzione operata anche dalla prevalente dottrina tra:

– "**navigazione di cabotaggio**" la quale prevede che navi nazionali e straniere cariche di merci e passeggeri possano liberamente navigare lungo le coste italiane e toccare i porti e gli approdi lungo le coste,

e,

– il "**traffico di cabotaggio**" cioè il trasporto remunerato di cose e persone da porto a porto della Repubblica italiana, che il codice della navigazione (art. 224, così come modificato dal D.L. n. 457/1997 conv. in l. n. 30/1988) riserva alle navi registrate in uno Stato membro dell'UE.

In ambito comunitario il cabotaggio, quale prestazione di servizi, è stato liberalizzato, con la realizzazione del mercato unico europeo, e trova disciplina per quanto attiene il settore dei trasporti marittimi e terrestri rispettivamente nei Reg.ti (CE) 3577/1992 e n. 3118/93.

Il settore del cabotaggio merci, è strettamente collegato al **mercato internazionale** del trasporto marittimo.

A particolare regime sono sottoposte le **navi in servizio di cabotaggio** (art. 222 TULD).

In ambito doganale (TULD) è stabilito che **all'arrivo e alla partenza delle navi e degli aeromobili sono connessi controlli doganali** (**art. 313 DAC**).

La vigilanza ai fini doganali è esercitata [illegible] mare fino [illegible] esterno del mare territoriale (art. 29 TU[illegible] voce: –).

Le navi non possono partire senza autorizzazione dell'[illegible] doganale (artt. 120 e 123, TULD, – ☺ –). In[illegible] provenienti dall'[illegible] devono essere provviste del **manifesto di** [illegible] 105 TULD, – [illegible] ecce provengono da un altro porto dello S[illegible] **manifesto di** [illegible]

Un'intesa amministrativa, adottata in [illegible] sanitaria, già contemplata dalla normativa [illegible] sul transito – [illegible] del DAC e art. 18 della Conv. sul transito co[illegible] –, dà la po[illegible] compagnie di navigazione marittima (in possesso di specifiche caratt[illegible] di essere autorizzate dall'Autorità doganale sia a compilare a pos[illegible] manifesto che alla trasmissione per via informatica del " manifes[illegible] porto di destinazione. Si ricorda (v. voce: *Transito comunitario/comu[illegible]* manifesto" costituisce prova del carattere comunitario delle merci, infat[illegible] 313, par. 2, prima frase, del DAC prevede che il carattere comunitario di tutte le merci trasportate via mare deve essere provato (art. 317-bis, DAC) nel caso di un servizio marittimo non regolare (artt. 313-bis e 313-ter). Circa le modalità di applicazione della normativa relativa al transito comunitario via mare, si ricorda la circ. n. 176/D/1998.

Per la **navigazione aerea** la linea doganale è costituita dal confine con gli Stati

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

terzi [3]. Gli aeromobili diretti all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali. Si considera diretti all'estero gli aeromobili che escono dal territorio doganale della Repubblica, quelli invece che effettuano voli verso Stati membri dell'UE senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali. Pertanto per gli aerei provenienti da o diretti all'estero, salvo che non abbiano ottenuto particolare autorizzazione, debbono approdare soltanto negli **aeroporti doganali** (artt. 800, 805 cod. nav.), dopo aver attraversato il confine terrestre tra i punti e secondo le rotte stabilite dal Ministro competente (artt. 821, passagio del confine), 824 (vigilanza doganale) del cod. nav., artt. 32, 33, 124, 125 TULD). I documenti doganali per la navigazione aerea sono il **manifesto di carico**, di cui devono essere provvisti gli aeromobili provenienti dall'estero ed il **manifesto** e **permesso** di **partenza** per gli aeromobili in traffico interno (art. 208, cod. nav.; artt. 124 e 125 TULD).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

[3] Al riguardo occorre precisare che le disposizioni del TULD devono essere lette alla luce dei nuovi principi di territorialità previsti dalla legislazione comunitaria. La nozione di Territorio Doganale di cui al Capo I del Titolo I del Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia Doganale (TULD), quale risulta all'art. 3 del ***Codice Doganale Comunitario*** (CDC) di cui al Regolamento CEE n. 2913/92 e succ. mod., che ha introdotto un concetto nuovo di ***territorialità***, come già in modo già di fatto nel corso del testo (v. voce: –), la quale è espressione di una diversa realtà realizzatasi dal 1° gennaio 1993 con il "Mercato Unico". Pertanto il concetto di "***Territorio nazionale***" è sostituito quello di ***Territorio comunitario*** . La nozione di "***Territorio doganale comunitario***", previsto dall'art. 3 CDC, comprende, salvo eccezioni, l'insieme dei territori degli Stati membri, comprese le acque territoriali, lo spazio aereo, ecc.

La ***Territorialità*** è un elemento importante per poter comprendere l'ambito in cui la normativa doganale comunitaria [illegible]

Occorre necessario [illegible] precisare che le disposizioni del ***Codice Doganale Comunitario*** attengono alla [illegible] delle ***risorse proprie*** comunitarie (***dazi***); invece ai fini della ***fiscalità interna*** [illegible] far riferimento alla normativa nazionale di settore, come nel caso ***dell'IVA*** e delle ***accise*** (si veda rispettivamente art. 7 del D.P.R. n. 633/1972 e succ. mod. e art. 1 del D.Lgs. n. 504/1995 e succ. mod.) che rientrano tra i *diritti doganali* (si veda art. 34 TULD, *infra*), cioè di quei tributi che la dogana è autorizzata a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Per quanto sopra esposto, nei confronti degli articoli del Titolo I Capo I del TULD, non si può parlare di abrogazione tacita a seguito dello *ius superveniens*, bensì di ***disapplicazione*** (Corte Cost., sent. n. 389/89) per la parte in contrasto con la normativa comunitaria.

Si pensi, ad esempio, alla nozione di ***linea doganale***, ad essa fa riferimento l'articolo 19 del D.Lgs. n. 374 del 1990, tuttora vigente (riportato in calce all'art. 13 TULD, v. *infra*) che ha sostituito l'articolo 13 del TULD (v. *infra*), disciplinando *ex novo* la procedura autorizzativa per l'esecuzione di costruzioni e/o altre opere in prossimità della ***linea doganale*** (v. D.P.R. 424 del 12.6.1972, concernente tra l'altro i punti della linea doganale da attraversare).

Si pensi ancora all'art. 4 del D.Lgs. n. 375 del 1990 (riportato in nota all'art. 337 TULD, v. *infra*), relativo alla custodia e vendita delle cose sequestrate, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 92 del 19.03.2001 che ha abrogato i commi 5, 6 e 7 . Si pensi, infine, all'art. 23 TULD relativo alla ***zona di vigilanza doganale***, entro la quale può procedersi a norma dell'art. 25 TULD (v. *infra*) a perquisizioni, verificazioni e ricerche ai sensi dell'articoli 33 e 35 della legge n. 4 del 4.1.1929.

18.7. *Misure di semplificazione per alcune tipologie di operatori (artt. da 372 a 387 e da 398 a 450)*

Chiunque effettui frequenti spedizioni, e non abbia commesso gravi violazioni della normativa sia doganale che fiscale, può essere autorizzato dall'Autorità doganale di ciascuno Stato membro ad effettuare operazioni di transito comunitario, sia come "**speditore autorizzato**" (art. 398 – già 390 – DAC), con il vantaggio di poter emettere da solo il documento di transito secondo le modalità previste (v. voce del regime doganale specifico), senza cioè presentare né la dichiarazione né la merce all'Autorità doganale di partenza (art. 389 DAC come riscritto dal Reg.to CE 75/98), sia come "**destinatario autorizzato**" (artt. 406 a 408-bis – già artt. da 389 a 396, DAC –) per quanto riguarda la **procedura a destino**, con regole simili a quelle appena descritte; ciò comporta per l'operatore la possibilità di ricevere la merce estera ed i documenti relativi senza presentarli all'Autorità doganale.

L'art. 398 DAC così come sostituito dal Reg.to CE n. 2787/2000, subordina il riconoscimento dello statuto di speditore autorizzato alle persone che beneficiano di una garanzia globale o della dispensa dalla garanzia.

Il Ministero delle Finanze, con circolare 310/D del 1992, ha demandato il rilascio delle relative autorizzazioni alle "Direzioni delle Circoscrizioni doganali e/o Uffici unici dell'Agenzia delle Dogane" competenti sul territorio ove ha la sede l'interessato.

Gli operatori già ammessi alle procedure previste dall'art. [illegible] del d.lgs. n. 374 del 8 novembre 1990 sono direttamente ammessi a fruire [illegible] procedure semplificate di assoggettamento o di svincolo al regime de[illegible] comunitario interno.

Altre misure di semplificazione possono essere [illegible] dai singoli Stati membri, in via amministrativa, secondo le co[illegible] previste dall'art. [illegible] per merci che circolano solo nel proprio [illegible] o a seguito di [illegible] plurilaterali tra gli altri Stati membri.

Gli speditori autorizzati [illegible] possono, in [illegible] presentare, mediante E.D.I. (Electronic Data In[illegible]), le dichiarazioni [illegible] sito e di esportazione abbinata a transito [illegible] 1532 del 29 [illegible]

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

18.8. *Il Transito Comune*

È frutto di una Co[illegible]zione stipulata tra gli allora Paesi aderenti all'EFTA (attualmente [illegible] Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) e la Comunità, nel magg[illegible]87, al fine di trovare una soluzione che rendesse più scorrevole i traffici [illegible]cilitasse gli scambi internazionali.

Tale convenzione denominata del Transito Comune, con le annesse appendici I e II, per differenziarla dal regime del Transito comunitario previsto per i Paesi membri della Comunità, riprende pedissequamente le regole e le disposizioni tecniche previste per il regime del transito comunitario, disciplinando così l'attraversamento reciproco delle frontiere da parte dei Paesi aderenti alla convenzione.

Dal 1° luglio 1996 sono entrati a far parte della Convenzione CE-EFTA sulla

semplificazione delle formalità e di quella sul transito comune i Paesi del gruppo denominato VISEGRAD (Ungheria, Polonia, Repubblica CECA, Repubblica Slovacca).

L'evoluzione degli eventi storico-politici succedutisi nel tempo, che hanno portato al modificarsi delle regole sul transito, hanno indotto parallelamente alla **modifica** delle **disposizioni** relative al **Transito Comune**.

La convenzione sul transito comune è stata oggetto negli ultimi tempi di una revisione integrale che ha portato alle nuova formulazione delle disposizioni al fine di ottemperare meglio alle esigenze di sicurezza fiscale e nello stesso tempo di speditezza dei traffici.

In particolare, si ricorda, l'Istituto della garanzia che deve comprendere anche la fiscalità gravante negli altri Paesi della convenzione come se le merci fossero importate da uno di tali Paesi e sdoganate per utilizzo interno (art. 114, convenzione, cit.). In caso di mancato appuramento del regime l'autorità competente – cioè quella del Paese di partenza, in luogo di quella [illegible]nte per il recupero, in quanto è stato riscontrato nella pratica che spesso [illegible]lle individuare con immediatezza il Paese competente per il re[illegible]nica al garante tenuto al pagamento delle somme nei confron[illegible]perazioni di tra[illegible]une interessate, entro tre anni a partir[illegible]a di accettazione [illegible]chiarazione di transito; oltre tale termin[illegible]e liberato (art. 118, [illegible]) così come parallelamente è previsto per [illegible]comunitario [illegible]bilito disposto degli articoli 215 CDC e 45[illegible]AC.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

18.9. *Altre procedure [illegible] regime di circolazione*

Il codice conosce [illegible]ltre procedure che consentono alle merci, comunitarie e non, di circolare [illegible]ramente; tali regimi sono indicati nell'art. 91 CDC, e sono:

– Il ***Car[illegible]*** (v. voce: –; v. anche art. 319, ed artt. da 451 a 457-ter DAC);

– il ***Car[illegible]ATA*** (v. voce: –; v. anche art. 319, ed artt. da 451 a 455 e da 458 a 461 DAC);

– il ***Manifesto renano***, utilizzato per la navigazione sul fiume Reno (si veda anche art. 95 CDC);

– il ***Formulario AE 302***, utilizzato per le merci destinate alle basi NATO, previsto dal Trattato del Nord-Atlantico sullo statuto delle Forze armate degli Stati firmatari (art. 462 DAC).

Vista l'importanza delle prime due procedure, si ritiene opportuno descriverle brevemente.

18.9.1. *Il Carnet TIR*

Il CARNET TIR è un libretto a matrice e figlia a stacco, composto di numerosi fogli detti *volets* che presentano nella parte inferiore un tagliando detto *souche*.

Tale documento previsto dalla Convenzione omonima (TIR: International Tran-

sport on the Road; Transports Internationaux par Route) del 1959, sostituita da quella del 1975 con l'adesione di Nuovi Paesi, consente il trasporto di merce, senza rottura di carico (suggellamento) attraverso una o più frontiere di Paesi aderenti alla convenzione, su veicoli stradali, autocarri o contenitori, a condizione che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia effettuata su strada. La Convenzione è stata di recente ulteriormente integrata e le relative modifiche sono state recepite in Italia con legge di ratifica n. 153/2000, riportata nel testo integrato, dal ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, Torino, Giappichelli, 2003.

Le novità introdotte hanno riguardato tra l'altro:

1) *Accesso controllato al regime TIR*

Con gli emendamenti approvati è stato previsto un nuovo **Annesso 9** alla Convenzione TIR relativo all'accesso al regime TIR.

L'**Annesso 9** è composto da una Parte I e da una Parte II. La Parte I disciplina il rilascio dell'autorizzazione (da parte dell'Autorità doganale) alle Associazioni ad emettere carnets TIR. Ciò che rileva è la Parte II che stabilisce le condizioni ed i requisiti minimi che le persone fisiche e giuridiche debbono possedere per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dei Carnets TIR. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il **parere espresso dall'Agenzia delle Dogane diviene**, ora, **obbligatorio e vincolante**.

Viene altresì fatto un esplicito riferimento alla facoltà di revoca delle autorizzazioni già rilasciate nel caso del venir meno dei requisiti minimi prescritti dalla Convenzione.

2) *Commissione esecutiva TIR*

Nell'ambito degli emendamenti approvati all'**Annesso 8** è previsto un nuovo organismo "la Commissione esecutiva TIR", operante quale organo sussidiario del Comitato Amministrativo TIR. Tale organismo, tra l'altro, dovrà (art. 10 dell'**Annesso 8**) coordinare e promuovere lo scambio di intelligence ed altre informazioni fra le Amministrazioni doganali dei Paesi contraenti.

Le condizioni per l'utilizzo del Carnet possono così sintetizzarsi:

– Il trasporto è iniziato o deve concludersi fuori del territorio doganale comunitario, o comunque con l'attraversamento di un tratto di territorio extracomunitario;

– i veicoli utilizzati devono essere riconosciuti idonei (c.d. omologazione TIR);

– la validità è per un solo viaggio.

Il Carnet TIR è composto da una copertina di cartone sulla quale è riportato il numero del CARNET, l'Ente garante che lo ha rilasciato, la data di scadenza; sui fogli che lo compongono, detti "volets", sono riportati gli elementi essenziali del Carnet stesso e soprattutto la descrizione della merce ed il numero di identificazione.

I volets sono numerati progressivamente, quelli con numerazione pari vengo-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

no utilizzati per la presa in carico o l'entrata in ciascun Paese, quelli dispari per lo scarico o l'uscita da ciascun Paese secondo il seguente criterio:

il volet n. 1 è trattenuto dall'Ufficio doganale di partenza;

il volet n. 2 è trattenuto dalla Dogana comunitaria di uscita, che invia la souche all'Ufficio di partenza, come attestazione dello scarico della merce;

il volet n. 3 (e così di seguito 5, 7, per le Dogane di transito dei Paesi sucessivi) è staccato dalla Dogana del primo Paese di transito che prende in carico la merce;

il volet n. 4 (e così di seguito 6, 8 per gli Uffici di uscita degli altri Paesi) è staccato e trattenuto dalla Dogana di uscita dallo stesso Paese che trasmette la souche alla Dogana di entrata con l'attestazione di scarico della merce; analogamente si comporterà la Dogana di destinazione.

In tema di responsabilità e garanzia, si ritiene opportuno citare la sentenza della Corte di appello di Trieste che con sentenza del 3 marzo [illegible]00 ha accolto favorevolmente l'opposizione dell'Amministrazione doganale [illegible] combente in primo grado relativamente all'interpretazione ed app[illegible] art. 8, par. 7 della Convenzione TIR.

Al riguardo, il Tribunale di primo [illegible] aveva considerat[illegible]aria" la garanzia fornita dall'ente garante. [illegible] avviso la Corte [illegible] che nel sottolineare la natura giuridica di [illegible]one solidale pass[illegible] ha ritenuto condivisibile l'assunto del Tri[illegible] parte in cui [illegible] ritenuto che l'Amministrazione finanziaria [illegible] avesse rivolto [illegible]za di pagamento verso l'obbligato princi[illegible]are del Carn[illegible] ebbe potuto proporre la stessa istanza vers[illegible]zione garante.

18.9.2. *Il Carnet ATA (A[illegible] Temporaire)*

Il Carnet ATA è [illegible]umento, che realizza le stesse finalità dell'*ammissione temporanea* [illegible] con modalità diverse, consente pertanto a merci estere o comunitarie [illegible] introdotte o fatte uscire temporaneamente dal territorio doganale c[illegible]nitario, per fiere, esposizioni ed altro, per poi essere fatte uscire di nuovo o reintrodotte "tal quali".

Esso è valido solo per i Paesi aderenti alla Convenzione istitutiva detta appunto ATA firmata a Bruxelles nel 1961, sostituita da quella di Istanbul del 1990, ratificata in Italia con **l. 26 ottobre 1995, n. 479**. La Convenzione è riportata nel ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, cit.

Le Nazioni partecipanti sono rinvenibili nella Convenzione stessa (si rinvia per ulteriori notizie, oltre a quanto qui riferito, al Cap. 19, in Parte II).

Il sistema si avvale di un documento denominato "***CARNET ATA***", composto da un libretto a matrice e figlia a stacco. Sulla copertina anteriore è riportato il numero del CARNET, l'Ente garante che lo ha rilasciato, gli estremi di identificazione del titolare, la validità dello stesso; oltre la copertina esso è composto da un numero variabile di fogli detti "***volets***" che riportano gli elementi essenziali del Carnet stesso e soprattutto la descrizione; alla estremità inferiore dei volets vengono riportati dei tagliandi detti "***souches***".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Il CARNET è coperto da una garanzia, il cui importo è indicato sul documento stesso.

Il Garante è il BUREAU INTERNATIONAL D'INFORMATION DES CHAMBRES DE COMMERCE, con sede in Parigi e rappresentato in Italia dall'Unione italiana delle Camere di Commercio. È questo l'ente che rilascia il documento e che garantisce la merce ivi descritta; pertanto l'operatore interessato dovrà recarsi presso tale Ufficio per farsi rilasciare il Carnet, previa prestazione di una cauzione.

Il CARNET viene "acceso" presso l'Ufficio doganale di partenza (che può corrispondere anche a quello più vicino all'operatore). Questo, al quale verranno presentati il Carnet e la merce, controllerà la regolarità formale della documentazione e sostanziale della merce e verificherà l'esistenza delle condizioni previste dalla Convenzione per consentire il vincolo della merce a tale regime.

L'Ufficio di partenza quindi prende in carico il CARNET nelle proprie scritture, ne fissa il termine per l'esecuzione, e stabilisce l'itinerario.

Il CARNET ha la validità di un anno dalla data del suo rilascio.

Qualora la merce venga venduta all'estero dovrà essere presentata alla Dogana, che ha compilato il "volet" per l'esportazione temporanea, una dichiarazione di esportazione, e dovrà essere fatto invalidare il volet di reimportazione.

Il CANET ATA può essere richiesto per le seguenti merci:

– materiali professionali;
– campioni per presentazioni o dimostrazioni;
– materiale scientifico, pedagogico;
– merci destinate ad un'esposizione, fiera, congresso o manifestazioni analoghe;
– films cinematografici destinati ad essere visionati prima della loro commercializzazione.

Tutte le merci vincolate a tale regime devono essere reimportate entro un anno.

Nel caso di **transito** nel Territorio doganale comunitario le formalità verranno espletate all'ingresso e all'uscita dal Territorio stesso. Sarà sufficiente per utilizzo del CARNET ai fini del "transito" il trasporto delle merci presso un Ufficio doganale situato nel Territorio doganale della Comunità ad un altro situato nello stesso Territorio; nel caso dell'attraversamento di un Paese terzo le relative formalità vengono espletate presso le **dogane di uscita** e di entrata nella Comunità.

Il CARNET ATA presenta i seguenti vantaggi:

– consente l'effettuazione di viaggi e l'attraversamento di più Paesi senza tutte le operazioni doganali che altrimenti sarebbero di volta in volta necessari;
– i fogli di cui è composto il CARNET sostituiscono i vari documenti doganali altrimenti necessari.

Le procedure ad esso relative possono essere così evidenziate:

Una volta rilasciato dall'Ente garante (per l'Italia la CCIAA), il carnet verrà **acceso** presso l'Ufficio doganale interno all'UE.

In tutte le fasi di uscita e di entrata dal Territorio doganale comunitario o di passaggio in uno dei Paesi terzi aderenti alla Convenzione, l'Autorità doganale di que-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sti Paesi tratterrà il foglio di entrata o il foglio di uscita annotandolo sulle proprie scritture e trasmettendolo all'altro Ufficio per l'appuramento.

N.B. Occorre **non confondere l'"ammissione temporanea" con la "temporanea importazione o esportazione"** anche se talvolta nell'uso comune i termini vengono utilizzati indistintamente.

Volendo invece distinguere i due concetti, si può dire che il **regime di perfezionamento attivo** e **passivo**, come viene **definito** ora a livello comunitario **la temporanea importazione o esportazione**, **riguarda merce temporaneamente introdotta o esportata per subire una lavorazione e/o trasformazione o riparazione** per **poi** essere successivamente **riesportata o reimportata**; **mentre nell'ammissione temporanea** la merce fatta uscire per fiere, manifestazioni, campionari, è reimportata "**tal quale**" (per maggiori dettagli v. voce: *perfezionamento attivo-passivo*; *regimi doganali*).

18.10. *L'esemplare di controllo T5*

L'esemplare di controllo **T5**, riprodotto [illegible] 63 al DAC, [illegible] richiesto dall'Autorità doganale quando la ci[illegible], l'importazio[illegible]rtazione, sono sottoposte a determinate [illegible]unitarie e son[illegible]te alla prova che le merci vincolate a dett[illegible]abbiano ricevuto [illegible]zione e/o la destinazione prevista o stabil[illegible] predetta misura [illegible]ria.

L'Ufficio dogana[illegible]si di cui sopra [illegible]are e sottoscrivere all'interessato l'esemp[illegible]econdo le dis[illegible]viste nell'All.to 66 al DAC.

Con tal[illegible]to in originale e [illegible]trambi firmati in originale, l'interessato si [illegible] a destinare [illegible]lizzazione o alla destinazione dichiarata.

È pre[illegible]ta la possibil[illegible]dere un rilascio a posteriori dell'esemplare di controllo T5, a condizione [illegible]cause del mancato rilascio al momento della spedizione o dell'om[illegible]della domanda non siano imputabili all'interessato.

L'esem[illegible]ollo T5 deve essere presentato alla Dogana di destino.

Lo spe[illegible]orizzato di cui all'art. 399 DAC (già artt. 389 e 390 DAC; si ricorda che qu[illegible]articoli ricadenti nella Sezione I (da 389 e ss.) sono stati soppressi dal Reg.to CE n. 2787/2000 e sono confluiti negli articoli da 398 a 405 DAC; si veda, inoltre, per simmetria l'articolo 406 circa la figura del "destinatario autorizzato"), può essere autorizzato dall'Autorità doganale del proprio Paese a non presentare né la merce né l'esemplare all'Ufficio doganale di partenza nei casi in cui per la merce oggetto della spedizione debba essere compilato l'esemplare di controllo T5.

Il Regolamento (CE) n. 1602/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che ha introdotto alcune modifiche agli articoli del DAC ha, tra l'altro, aggiornato la normativa concernente l'esemplare di controllo "T5" alla luce delle esigenze di controllo venutesi a determinare a seguito delle nuove regolamentazioni comunitarie, in particolar modo quelle afferenti settori non strettamente doganali.

Con le modifiche introdotte dalla regolamentazione succitata l'esemplare di controllo T5 tende ad essere sempre più un documento polivalente, utilizzabile cioè per la corretta osservanza di norme comunitarie di carattere non squisitamente doganale.

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

Il contenuto della precedente regolamentazione (capitoli 11 e 12 del titolo II della parte II del Reg. (CEE) n. 2454/93 della Commissione, artt. da 463 a 495, ora soppressi) è stato inserito nell'art. 843 e in nuovi articoli, che vanno dal n. 912-bis al n. 912-octies del citato Reg. (CEE) n. 2454/93, da ultimi modificati dal Reg.to CE n. 444/2002, che ha apportato solo delle modifiche redazionali.

Al fine di meglio adattarsi ad una funzione polivalente sono stati modificati gli allegati 63 (modello del formulario T5) e 66 (istruzioni per l'uso delle caselle) del Reg. (CEE) n. 2454/93. In quest'ultimo caso le modifiche in questione consistono sia nell'introduzione di nuove caselle sia nell'adozione di nuove modalità d'uso per talune delle caselle esistenti.

Esaminando in dettaglio tali modalità possiamo così schematicamente ripartire le disposizioni:

Merci che escono dal territorio doganale della Comunità

L'art. 843 del DAC, così come modificato dal Reg.to (CE) n. 1602/2000, continua a disciplinare le modalità da applicare all'uscita e reintroduzione nel territorio doganale comunitario di merci la cui esportazione fuori dalla U.E. è sottoposta a dazi, divieti o limitazioni.

Le disposizioni della nuova formulazione dell'art. 843 non si applicano:

– nel caso in cui le merci sono dichiarate per l'esportazione e l'ufficio presso il quale sono espletate le relative formalità ha ricevuto le prove che è stato emesso un atto amministrativo che libera le merci medesime dalla previ[illegible]one, che sono stati pagati i dazi o le altre imposizioni esigibili, ovvero [illegible] conto della loro posizione, i prodotti in questione possono lascia[illegible] doganale comunitario;

– nel caso in cui il trasporto è effettuato [illegible]ea direttamente [illegible]scalo fuori del territorio doganale comunitario [illegible]ero è compiuto [illegible]e di linea regolare ai sensi dell'art. 313-k[illegible] (CEE) n. 2454/93.

Il nuovo contenuto d[illegible] disciplina un[illegible] ampia di fattispecie rispetto a quello pr[illegible] che prevedeva [illegible] l'uso del T5 senza menzionare il conte[illegible] uso di altri regi[illegible]n) e precisamente l'uso del T5:

– congiun[illegible]mente ad una pr[illegible] transito comunitario;
– congiuntamente ad un re[illegible]nale diverso dal transito comunitario;
– senza alcun regime di tra[illegible]ganale.

Gli adempi[illegible]mere in ciascuna delle sopraccitate fattispecie sono:

a) Utilizzo congiuntamente ad una procedura di transito comunitario. Qualora le merci siano vincolate ad un regime di transito comunitario l'obbligato principale deve apporre nella casella 44 "Menzioni speciali " la seguente dicitura:

"Uscita dalla Comunità soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento / direttiva / decisione, ecc.".

b) Utilizzo del T5 unitamente ad un regime doganale diverso dal transito

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

comunitario. L'esemplare di controllo T5 viene compilato presso l'ufficio doganale nel quale vengono eseguite le formalità necessarie per la spedizione delle merci. Tale ufficio stabilisce il termine entro il quale le merci debbono essere presentate presso l'ufficio doganale di destinazione e, se del caso, appone sul documento doganale che accompagnerà le merci la dicitura di cui al precedente punto a).

È considerato ufficio doganale di destinazione del T5 l'ufficio di destinazione del regime doganale.

c) Utilizzo del T5 a fronte di merci non vincolate ad un regime doganale. L'esemplare di controllo T5 deve essere presentato insieme alle merci presso l'ufficio doganale per il luogo in cui le merci medesime lasciano il territorio doganale comunitario.

È considerato ufficio doganale di destinazione l'ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono reintrodotte nella Comunità. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle merci che circolano tra due punti situati nel territorio doganale della comunità con attraversamento o rispedizione di/da uno o più Paesi non comunitari aderenti alla Convenzione CEE/EFTA del 20 maggio 1987 relativa al transito comune.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci

Nel caso in cui il T5 sia stato rilasciato per il controllo dell'utilizzo e/o della destinazione delle merci, le disposizioni contenute negli articoli da 912-bis a 912-octies del Reg. (CEE) n. 2454/93 – in questione talvolta riproducono e talvolta richiamano il contenuto dei precedenti articoli che andavano dal 471 al 495, i quali sono stati, come già detto, abrogati.

Le modalità di compilazione dell'esemplare di controllo T5 disciplinate dai citati articoli 912-bis/octies sono analoghe anche "mutatis mutandis " per le fattispecie di cui all'art. 843.

Art. 91

Il paragrafo 3 di questo articolo prevede che un esemplare di controllo T5 può essere completato con uno o più formulari bis o distinte di carico alla condizione che tutti questi formulari siano relativi ad un'unica spedizione di merci caricate su un solo mezzo di trasporto e destinate ad un unico destinatario. Ciò vale anche ai fini del rilascio del T5 quale prova d'uscita delle merci dal territorio doganale comunitario laddove prevista. La normativa relativa al T5 viene in tal modo allineata "mutatis mutandis" a quella sul transito comunitario di cui all'art. 347 – par. 2 – del Reg. (CEE) n. 2454/93.

Art. 912-ter

a) Una specifica attestazione indicante l'ammontare in Euro della garanzia prestata deve essere apposta nella casella 106 del formulario T5.

b) Quando la normativa comunitaria che prevede il controllo/utilizzazione stabilisce il termine massimo per l'utilizzazione e/o la destinazione delle merci, l'ufficio di partenza deve indicare tale termine nella casella 104 del T5.

L'applicazione delle norme di cui sopra riguarda anche le merci comunitarie rispedite da un Paese Efta. In questo caso nulla vi è di innovativo rispetto alla precedente regolamentazione.

c) Nel caso in cui le merci non sono vincolate ad un regime doganale tale circostanza deve essere segnalata nella casella 109 del formulario T5.

Tale obbligo differisce da quello previsto dalla precedente normativa che richiedeva tale indicazione limitatamente al caso di un'eventuale mancato vincolo al transito comunitario.

d) È introdotta una nuova regolamentazione che indica con precisione gli adempimenti connessi all'utilizzazione delle misure di identificazione delle merci, in particolare il suggellamento da parte dell'ufficio di partenza.

Anche in tale fattispecie gli adempimenti in questione sono i medesimi "mutatis mutandis" di quelli previsti per il transito comunitario.

e) Anche per gli adempimenti connessi alle formalità da compiersi durante il transito le procedure relative al T5 sono analoghe a quelle previste per il transito comunitario.

Inoltre, ai fini di un migliore controllo, il documento relativo al regime utilizzato deve recare un riferimento all'esemplare di controllo T5 e viceversa.

Articolo 912-quater

Qualora la normativa comunitaria preveda il controllo dell'uscita delle merci dal territorio doganale della UE l'ufficio di destinazione assume tale compito.

Per l'individuazione dell'ufficio di cui sopra valgono "mutatis mutandis" le stesse regole che consentono di determinare l'ufficio d'uscita per le procedure di esportazione.

Articolo 912-quinquies

La norma in questione determina le procedure da osservare per i trasporti di merci a fronte delle quali è stata costituita una garanzia e che non hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prescritta ovvero a fronte delle quali è stato superato il termine per l'utilizzazione e/o la destinazione.

In tale ipotesi l'autorità competente trattiene parte della garanzia pari alla quantità di merci per le quali non è stato dimostrato la destinazione e/o utilizzazione.

A richiesta dell'interessato tale ammontare può essere calcolato **moltiplicando** la quota di garanzia corrispondente alla quantità di merci, che alla scadenza del termine stabilito non hanno avuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista, **per** il risultato della divisione del numero di giorni (che, dopo la scadenza del termine stabilito, sono stati necessari per l'esecutiva la prevista utilizzazione e/o destinazione di tali quantità di merci) per quello previsto dal processo.

L'incameramento della garanzia non ha luogo qualora l'interessato dimostri la distruzione delle merci per causa di forza maggiore.

La garanzia viene altresì risc[illegible] dall'autorità competente se l'esemplare di controllo T5 non è giunto all'ufficio di invio indicato nel documento entro sei mesi dalla data di emissione o dalla scadenza del termine stabilito per l'espletamento degli obblighi connessi all'utilizzazione e/o alla destinazione delle merci.

L'operatore è esonerato dal pagamento qualora dimostri che il superamento del termine non è a lui imputabile.

Art. 912-sexties, septies ed octies

L'articolo 912-sexties disciplina i casi di rilascio a posteriori di duplicati.

L'articolo 912-septies che disciplina i casi di rilascio a posteriori dei certificati, così come l'art. 912-octies, relativo ad alcune prerogative per gli speditori autorizzati, restano invariati (Circ. 63/D/1993; 19/2000).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

L'Istituto del transito comunitario/comune è di ampia portata e diffusione e la sua applicazione ha destato sempre molto interesse da parte sia degli operatori economici che delle Istituzioni; pertanto si è ritenuto opportuno, per chi voglia approfondire i molteplici aspetti di tale regime, riportare, in ordine cronologico, la documentazione più rilevante, in ordine a casi giurisprudenziali e alla prassi amministrativa.

GIURISPRUDENZA

Sent. 11.7.2002 - Corte di Giustizia CE - Sezione V

Art. 7 n. 3 sesta direttiva 77/388/CE - Importazioni - Regime doganale di transito comunitario esterno - Irregolarità commesse nel territorio comunitario esterno – Irregolarità commesse nel territorio di Stati membri diversi - Svincolo dal regime doganale nel territorio della prima violazione - Concetto di sottrazione alla sorveglianza doganale.

(Massima)

Ove alcune merci, trasportate sotto il regime doganale di transito comunitario esterno, siano immesse in circolazione nel mercato comunitario in seguito al compimento di più atti irregolari nel territorio di Stati membri diversi, lo svincolo dal predetto regime a norma dell'art. 7, n. 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1995, 95/7/CEE), ha luogo nel territorio dello Stato membro in cui è compiuto il primo atto che possa essere qualificato come sottrazione alla sorveglianza doganale. Deve intendersi sottrazione alla sorveglianza doganale qualsiasi atto od omissione che abbia avuto per risultato d'impedire, anche solo momentaneamente, all'autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto sorveglianza doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale comunitaria.

Sesta direttiva 77/388/CEE - Importazioni - Regime doganale di transito comunitario esterno - Sussiste la sottrazione alla sorveglianza doganale anche in assenza di dolo.

(Massima)

La sottrazione di una merce alla sorveglianza doganale presuppone soltanto che siano soddisfatte condizioni di natura obiettiva, non essendo richiesta l'esistenza di un elemento intenzionale.

Sent. 27.9.2001 - Corte di Giustizia CEE - Sezione VI

Codice doganale comunitario - Art. 236 del Regolamento CEE n. 2913/1992 – Rimborso dei dazi all'importazione - Trattamento tariffario favorevole - Presentazione a posteriori di certificato di autenticità - Non spetta il rimborso.

(Massima)

L'art. 236 del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, non consente di procedere al rimborso dei dazi all'impor-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

tazione allorché, dopo l'accettazione di una dichiarazione in dogana completa da parte dell'autorità doganale e l'immissione in libera pratica della merce cui siffatta dichiarazione si riferisce, il dichiarante presenta un certificato di autenticità in forza del quale tale merce avrebbe potuto beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, se il certificato fosse stato presentato contestualmente ad essa.

La circostanza che un rimborso o uno sgravio di dazi ai sensi dell'art. 236, n. 1, del regolamento n. 2913/92 sia escluso perché non è soddisfatta una delle condizioni previste dalla legge per siffatto rimborso o per siffatto sgravio non si oppone di per sé ad un rimborso o ad uno sgravio degli stessi dazi sulla base degli artt. 239, n. 1, del regolamento n. 2913/92, e 905, n. 1, del regolamento CEE della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa alcune disposizioni di applicazione, del regolamento n. 2913 (come modificato dal regolamento CE della Commissione 30.07.1996, n. 1676), purché tuttavia le condizioni previste dalla legge per l'applicazione di questi ultimi articoli siano soddisfatte. Elementi "tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato", ai sensi dell'art. 905, n. 1, del regolamento n. 2454/93, sussistono allorquando, alla luce della finalità di equità che è alla base dell'art. 236 del regolamento n. 2913/92, sono accertati elementi che possono collocare il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Spetta al giudice nazionale valutare, in base a questo criterio, se esistano elementi che possano costituire una tale situazione particolare, che richiede l'esame del fascicolo da parte della Commissione.

Sent. n. 457 del 7.6.2001 - Trib. Amm. Reg. Emilia Romagna, Sezione I

Monopolio e dogana - Spedizionieri doganali - Operatività in forma semplificata - Autorizzazione - Revoca - Competenza - Capo della circoscrizione doganale.

(Massima)

La revoca dell'autorizzazione rilasciata a una casa di spedizioni doganale ad effettuare in forma semplificata le operazioni di transito comunitario interno di merci deve essere adottata dal Capo della circoscrizione doganale.

Sent. 1.2.2001 - Corte di Giustizia CEE, Sez. VI

Codice doganale comunitario - Regolamento di applicazione - Nascita dell'obbligazione doganale all'importazione - Momento rilevante - Nozione di sottrazione alla vigilanza doganale di una merce soggetta ai dazi all'importazione.

(Massima)

Allorché l'esame della merce disposto dall'autorità doganale al fine della verifica di una dichiarazione accettata non ha potuto essere effettuato per il fatto che questa merce è stata ritirata, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale competente, dal luogo di custodia temporanea, l'obbligazione doganale all'importazione sorge sulla base dell'art. 203, n. 1, del regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario.

Inoltre, la nascita di un'obbligazione doganale all'importazione in conformità all'art. 203, n. 1, del regolamento n. 2913/92, non è esclusa allorché la dichiarazione in dogana

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

ricevuta dall'ufficio doganale è accompagnata da certificati di origine redatti sotto la forma del modulo A, non contestabili dal punto di vista formale, e l'aliquota doganale preferenziale nulla si applicava alla merce cui si riferiva la dichiarazione.

Sent. 26.9.2000 - Corte di Giustizia CEE

Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione delle merci - Procedure di blocco in dogana - Merci in transito - Diritto di proprietà industriale - Pezzi di ricambio per la riparazione di automobili.

(Massima)

La Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 30 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE), dato che ha attuato, in base al code de la propriété intellectuelle, procedure di blocco da parte delle autorità doganali nei confronti di merci legalmente fabbricate in uno Stato membro della Comunità europea e destinate, dopo essere transitate per il territorio francese, ad essere immesse in commercio in un altro Stato membro (in cui esse possono essere legalmente commercializzate).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Sent. n. 149 del 7.4.2000 - Tribunale del Lazio

Monopoli e dogane - Accertamento doganale - Procedura semplificata - Art. 6, comma 3, D.M. n. 548/92 - Autorizzazione - Revoca - Presupposti - Individuazione.

(Massima)

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, D.M. 11.12.1992, n. 548, il Direttore dei servizi doganali può revocare l'autorizzazione a operare in regime di procedura semplificata sia quando sono venute meno le condizioni richieste per il rilascio e non sono rispettate le prescrizioni regolamentari, sia quando vi sia pericolo o sospetto di abusi.

Non occorre la previa comunicazione dell'avvio del procedimento volto alla revoca dell'autorizzazione a operare in regime di procedura semplificata doganale nel caso in cui essa sia stata preceduta dal sequestro, ex art. 253 del cod. proc. civ., del materiale trasportato da parte della Guardia di finanza, essendo logico prescindere che al sequestro avrebbe fatto seguito la predetta revoca.

Sent. n. 10898 del 1.10.1999 n. 10898 - Corte di Cassazione - Sezione III - sentenza civile

TRIBUTI DOGANALI - IN GENERE - Erronea indicazione della tariffa, ma corretta indicazione della merce - Sanzione amministrativa - Applicabilità - Esclusione - Evasione superiore al 5 per cento del tributo dovuto - Irrilevanza.

(Massima)

La sanzione per irregolare dichiarazione doganale, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, non è dovuta quando, pur essendo errata l'indicazione del codice della tariffa, il dichiarante abbia comunque indicato con esattezza il tipo di merce in transito. Tale speciale causa di esenzione ha natura generale, e quindi trova applicazione sia nelle ipotesi previste dal comma primo del citato art. 303 (assenza di evasione od evasione inferiore al 5 per cento dell'importo totale del tributo dovuto), sia nelle più

gravi ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 303 (evasione superiore al 5 per cento dell'importo totale del tributo dovuto).

Conforme a Cassazione sentenza n. 2590 del 20 marzo 1999.

Sent. n. 685 del 26.1.1999 - Corte di Cassazione - Sezione I

TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - Merce diversa da quella indicata sui modelli T1 per un'operazione di transito comunitario esterno - Trasporto nel paese di destinazione - Omissione - Responsabilità dello spedizioniere, quale obbligato principale, per il pagamento dei dazi evasi - Sussistenza - Apposizione sui documenti T1 del visto di conformità - Irrilevanza.

(Massima)

Qualora per un'operazione di transito comunitario esterno venga indicata nei modelli T1 merce diversa da quella effettivamente trasportata e questa (nella specie tabacco lavorato estero di contrabbando) anziché nel paese di destinazione (nella specie Spagna) venga scaricata in Italia, lo spedizioniere, quale obbligato principale, è tenuto a rispondere del mancato pagamento dei dazi per un'operazione rivelatasi di importazione definitiva, senza che possa sottrarsi a tale responsabilità adducendo di non essere tenuto ad esercitare il controllo sulla natura delle merci trasportate o che, dopo il visto di conformità apposto dalla dogana sui documenti di transito T1, la qualità o quantità della merce stessa non può più essere messa in discussione.

Sent. n. 7302 del 5.8.1994 (Corte di Cassazione - Sez. [illegible]

Merce in transito con "carnet" TIR non pervenuta alla Dogana di destinazione - Diritti doganali - Recupero - Relativa [illegible]ne fiscale - Emissione [illegible] ufficio competente.

(Massima)

*Per il recupero di diritti doganali [illegible]zione a merce in [illegible] con "carnet" TIR che non risulti pervenuta alla Dogana di destinazione, la [illegible] ad emettere ingiunzione fiscale spetta indeterminatamente alla Dogana di [illegible] quale va assimilato a tutti gli effetti e quindi [illegible] quello della competenza [illegible] emettere la predetta ingiunzione, l'Ufficio doganale [illegible] passaggio in regime [illegible] comunitario a norma degli artt. 145, comma ultimo, [illegible] comma secondo [illegible] nella specie nel suo testo originario), e 55 del d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, [illegible] **[illegible]lina che non subisce limiti da parte della normativa CEE, posto che [illegible] 36 del regolamento CEE 1° dicembre 1972 n. 77 riserva alle disposizioni [illegible] regolamentari e amministrative dello Stato, in cui è commesso l'ill[illegible]ne di recupero dei dazi e degli altri diritti e tributi.***

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

19 Regimi doganali economici

SOMMARIO: 19.1. I Regimi Doganali Economici - RDE: Funzioni e caratteristiche dei RDE - Disposizioni di base comuni a diversi regimi. – 19.2. Il Deposito doganale: Caratteristiche - Momento impositivo - Vantaggi di natura economica e finanziaria - Tipologia - Oneri del depositario - Tipologia dei depositi - Formalità per il rilascio dell'autorizzazione per i depositi doganali - Requisiti per l'autorizzazione - Aspetti pratico-operativi. – 19.3. Altre tipologie di depositi. – 19.4. Il deposito non doganale autorizzato: il deposito IVA. – 19.5. Il Perfezionamento Attivo: Finalità - Vantaggi - Caratteristiche - Modalità tecniche ed operative. – 19.6. Trasformazione sotto controllo doganale –TSCD: Finalità - Vantaggi - Modalità operative. – 19.7. Ammissione Temporanea: Finalità - Vantaggi - Caratteristiche. – 19.8. Il Perfezionamento Passivo: Finalità - Vantaggi - Svantaggi - Caratteristiche - Modalità operative - Traffico triangolare. – 19.9. L'Esportazione temporanea. – *Appendice.*

Riferimenti normativi:
- **Artt. da 98 a 160 CDC**
- **Artt. da 496 a 592 DAC.**

Sintesi: *I Regimi doganali [illegible] di diritto doganale disciplinano le formalità necessarie perché [illegible] seguano la destinazione doganale assegnata.*

I Regimi doganali [illegible] previsti dal CDC [illegible] par. 16.

In base alle finalità [illegible] realizzano si [illegible] definitivi, sospensivi, economici e di circolazione, secondo il seguente [illegible]

Definitivi *libera pratica;*
esportazione;
Sospensivi *transito esterno;*
deposito doganale;
perfezionamento attivo nella forma del sistema della sospensione;
trasformazione sotto controllo doganale;
ammissione temporanea;
Economici *deposito doganale;*
perfezionamento attivo;
ammissione temporanea;
perfezionamento passivo;
Circolazione *transito comunitario esterno;*
transito comunitario interno.

Sono Regimi sia economici (cioè che favoriscono una funzione economica) che

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

sospensivi (cioè viene sospeso il pagamento dei dazi e delle misure di politica commerciale):
transito comunitario esterno;
deposito doganale;
trasformazione sotto controllo doganale;
perfezionamento attivo (nella forma sospensiva);
ammissione temporanea.
Nel 2001 il Legislatore comunitario ha provveduto a riformulare integralmente i RDE, razionalizzando la disciplina.

19.1. *I Regimi Doganali Economici - RDE*

I Regimi doganali economici (RDE) sono Istituti di diritto doganale che disciplinano le operazioni cui va sottoposta la merce estera, introdotta nel Territorio doganale comunitario, per le finalità volute dal dichiarante.

Vengono definiti economici, per evidenziare che è l'aspetto preponderante cioè l'utilizzazione ai fini economici della merce estera allo scopo di favorire l'attività imprenditoriale, consentendo così una riduzione del costo finale del prodotto.

Nei "regimi doganali economici" le merci **non perdono la loro natura di merci estere**, **o di merci comunitarie**, come avviene invece nei regimi definitivi nel caso rispettivamente di merci terze messe in libera pratica o di merci comunitarie esportate; esse dunque dovranno essere oggetto di un'ulteriore *dichiarazione doganale* in relazione ad un *regime doganale* o ad altra *destinazione doganale* (v. voce: –).

Tra i regimi doganali economici **sono i regimi economici sospensivi**, cioè quelli che oltre a realizzare una finalità economica per l'operatore, prevedono la sospensione del pagamento dei dazi e dell'applicazione delle misure di politica commerciale.

L'art. 84 del CDC, così individua i regimi doganali economici:

– Il "*Deposito doganale*";
– Il "*Perfezionamento Attivo*";
– La "*Trasformazione sotto Controllo Doganale*";
– L'"*Ammissione Temporanea*";
– Il "*Perfezionamento Passivo*".

Detti **Istituti** doganali, ad **eccezione del *perfezionamento passivo*, realizzano** anche una **funzione sospensiva**, cioè viene sospeso il pagamento dei dazi e delle misure di politica commerciale come si avrà modo di vedere meglio in seguito, mentre il ***perfezionamento attivo*** la realizza solo **nella forma della sospensione**.

Con Reg.to (CE) n. 933/2001 il legislatore comunitario ha provveduto a ridisegnare le disposizioni attinenti a tutti i ***Regimi Doganali economici*** (rientranti nelle disposizioni degli articoli da 496 a 787) nonché quelle attinenti le ***zone franche ed i depositi franchi*** (rientranti originariamente nelle disposizioni degli artt. da 799

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

a 840, ora da 799 a 814; – ☺ –) di cui si è avuto già modo di esaminare nel Cap. 16. In tal modo si è voluto snellire e razionalizzare le disposizioni, riducendo drasticamente quelle specifiche per ciascun regime, con un incremento invece delle "disposizioni comuni", convenzionalmente definite proprio per tale effetto "disposizioni orizzontali".

Funzione e caratteristiche dei RDE

La funzione dei Regimi doganali è quella di facilitare le attività economiche, permettendo a merci terze, non destinate nell'immediato ad essere immesse nel circuito economico dell'UE, di essere sottoposte a lavorazioni, trasformazioni, immagazzinamento.

Nei confronti delle merci vincolate ad uno di detti Regimi, non vengono applicati, di norma, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale comunitario, né i dazi, né talvolta la fiscalità interna (IVA ed ACCISE), né le misure di politica commerciale, evitando le onerose procedure in termini di costi e di tempi.

Oggetto di tali Regimi sono le merci terze o comunitarie nelle transazioni commerciali da e verso Paesi terzi. Alle **merci comunitarie** o a quelle messe **in libera pratica**, qualora debbano essere oggetto di analoghe operazioni (lavorazione, trasformazione o immagazzinamento) in altro Stato dell'UE, si **applicheranno** le **disposizioni** normative previste per gli **scambi intracomunitari** (v. voce: –).

A norma dell'art. 85 CDC, il ricorso ad uno dei sopracc[illegible] "***Regimi***" è sempre subordinato al **rilascio di** apposita **autorizzazione** d[illegible] Autorità doganale.

Si analizzeranno, di seguito, i singoli Regim[illegible]

Disposizioni di base comuni a di[illegible]

Tra le disposizioni innov[illegible] dotte dalla nuov[illegible], ricordiamo:

– i nuovi criteri di v[illegible] delle "*condiz[illegible]iche*" ai fini del rilascio delle "*autorizzazio[illegible]*" (artt. da 503[illegible]);

– la prev[illegible] rilascio di "aut[illegible]" con efficacia retroattiva (eccetto per il regi[illegible] deposito). [illegible] un'autorizzazione retroattiva non deve costituire una regola genera[illegible] applicarsi soltanto in circostanze eccezionali a condizione che s[illegible] mostrare l'esistenza di esigenze di carattere economico e che:

- la do[illegible] volta a tentativi di dolo né a porre rimedio a casi di negligenza [illegible] – si considera esservi, in particolare, "***negligenza manifesta***" (art. 508, par. 3, DAC) da parte dell'interessato quando una persona o il suo rappresentante non abbia rispettato le disposizioni procedurali all'osservazione delle quali è normalmente subordinata la concessione di un'autorizzazione e delle quali non poteva ignorare l'esistenza oppure qualora la persona, o il suo rappresentante, si fosse già trovata, precedentemente, in una situazione simile, essendo quindi informata dei requisiti necessari per ottenere tale autorizzazione –;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

- il periodo di validità dell'autorizzazione (indicato per ciascun regime all'articolo 507) non venga superato. Qualora si tratti di merci coperte dall'allegato 73 parte A (relativo a taluni prodotti agricoli), il termine di validità non può eccedere 6 mesi;
- la contabilità del richiedente attesti che le condizioni del regime possono essere considerate soddisfatte, e permette tra l'altro di verificare il regime;
- possano essere adempiute tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;

Ad esempio: *a partire dal 1° luglio 2001, un operatore avrebbe potuto presentare una domanda di autorizzazione avente un* ***effetto retroattivo****, al massimo, di un anno. Se l'operatore avesse presentato la domanda prima del 1° luglio 2001, ad esempio il 28 giugno 2001, non sarebbe stato possibile rilasciare un'autorizzazione retroattiva, conformemente alle nuove disposizioni, poiché in tale periodo non sussisteva la base giuridica*. Ed ancora, si *consideri un caso in cui trova applicazione* ***il ricorso ad un'autorizzazione retroattiva****: Un operatore [illegible] ha esportato merci comunitarie (prodotti tessili) al fine di procedere [illegible] di perfezionamento in un paese terzo. All'atto dell'immissione [illegible] nella Comunità dei prodotti ottenuti dalla lavorazione (c.d. [illegible] ***compensatori***), l'operatore ha presentato un certificato di circolazione [illegible] che ha determinato l'esenzione totale dai dazi all'importazione. In occasione [illegible] controllo a posteriori le autorità doganali hanno constatato che l'origine preferenziale delle merci era stata dichiarata per errore, a causa di un'interpretazione [illegible] in materia di regole d'origine. Di conseguenza, si è proceduto ad [illegible] ***a posteriori*** [illegible] all'importazione, sulla base del valore totale [illegible] compensatori. [illegible], poiché un'autorizzazione di perfezionamento attivo sarebbe [illegible] qualora l'operatore ne avesse fatto domanda prima dell'esportazione [illegible] (e qualora l'operatore non avesse commesso la summenzionata svista [illegible] di regole d'origine), egli avrebbe potuto beneficiare di un esonero [illegible] dei dazi all'importazione in virtù di un'autorizzazione retroattiva [illegible] perfezionamento passivo.*

– il ricorso all'Istituto del ***silenzio-assenso*** nei confronti delle domande di autorizzazione al regime prescelto (artt. da 497 a 499 DAC, per la domanda, da 505 a 508 DAC per l'autorizzazione);

– la riduzione dei tempi a 30 gg. per formulare eventuali obiezioni nei confronti della richiesta di "Autorizzazioni uniche", cioè quelle valide in più Stati membri (art. 496, lett. c), ed artt. 500 e 501);

Il ***richiedente*** *viene* ***informato*** *(art. 506 DAC) della decisione relativa al* ***rilascio*** *di un'autorizzazione, oppure del* ***rigetto*** *della domanda, entro* ***trenta giorni*** *oppure, per il regime di deposito doganale, entro* ***sessanta giorni*** *dalla presentazione della domanda o del ricevimento da parte delle autorità doganali dei dati mancanti o aggiuntivi che erano stati richiesti. Si può considerare come data di presentazione della domanda la data del suo ricevimento.*

– le nuove previsioni per il "trasferimento" di merci vincolate ad un RDE (artt. 511 a 514, DAC).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Per i trasferimenti tra due diversi titolari le disposizioni sono contenute oltre che nell'art. 513 anche nell'Allegato 68. Nel caso, invece, ***di trasferimento di merci*** *(art. 512, par.3, DAC) all'ufficio di uscita in vista della loro riesportazione il trasferimento può essere effettuato nell'ambito del regime. In tal caso, il regime in oggetto è appurato solamente dopo che le merci o i prodotti dichiarati alla riesportazione hanno effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità.* ***La prova*** *che le merci o i prodotti hanno effettivamente lasciato il territorio doganale della Comunità può essere* ***fornita mediante vidimazione****, da parte dell'ufficio di uscita, dell'esemplare numero 3 della dichiarazione di riesportazione, che in tal modo certifica l'uscita fisica delle merci o dei prodotti. In caso di ricorso alla procedura semplificata di riesportazione, l'ufficio d'uscita può certificare l'uscita fisica anche vidimando un documento commerciale o amministrativo. Al fine di fornire informazioni che lo scarico sia stato autorizzato ai sensi dell'articolo 512, paragrafo 3, un riferimento all'articolo 512, paragrafo 3, è previsto nella casella 44 del documento amministrativo unico o in un documento commerciale o amministrativo;*

– la rilevanza del concetto di:

- *"**scritture**"* (art. 496, lett. j), cioè supporti, in possesso degli operatori economici, contenenti tutte le informazioni ed i dettagli tecnici necessari all'autorità doganale per l'espletamento delle proprie attività di istituto, che la stessa può richiedere all'operatore di istituire ai fini doganali; delle scritture è fatta espressa previsione in apposita sottosezione del DAC (artt. 515 e 516), e di
- *"**contabilità principale**"* (art. 496, lett. i, DAC), che sia ai fini dell'attività di controllo posta in essere dall'autorità doganale che, ad esempio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione (art. 500 DAC).

Supponiamo che venga presentata richiesta di un'"autorizzazione unica" (art. 500 DAC). In casi diversi dall'[illegible] temporanea, la domanda deve essere presentata alle autorità doganali competenti per il luogo [illegible] si trova la ***"contabilità principale" del richiedente****, [illegible] cui si svolgono, in tutto o in parte, le operazioni di stoccaggio, di perfezionamento, di trasformazione [illegible] riesportazione temporanea da coprire mediante autorizzazione in oggetto. [illegible]abilità principale può essere quella considerata ai fini doganali [illegible] contabilità che permette alle autorità doganali la sorveglianza e il controllo del regime;*

– i nuovi modelli di domanda di autorizzazione per i diversi regimi doganali economici, sono contenuti nell'Allegato 67 al DAC, inserito dal Reg.to CE n. 933/2001. Tali modelli sono vincolanti nella struttura, ma nel contenuto che non può essere derogato (articolo 497, par 3, lett. a), prevede, espressamente per ciascun regime doganale, i casi in cui la domanda di autorizzazione oltre che mediante il modello di cui all'Allegato 67 al DAC, possa essere presentata anche mediante altro atto quale una dichiarazione doganale scritta o un procedimento informatico.

A queste disposizioni comuni si aggiunge una serie di disposizioni specifiche per ciascun singolo regime che si avrà modo di esaminare, in seguito, nel corso del capitolo.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Inoltre, sembra opportuno ricordare che ai fini della **competenza** al **rilascio delle autorizzazioni per i regimi del perfezionamento attivo e passivo,** la Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane prot. 1249/UD del 18 luglio 2001 ha **operato** un **decentramento delle funzioni**; pertanto **tutte le dogane**, in relazione ai criteri di territorialità indicati nella suddetta determinazione, sono **competenti** al rilascio delle autorizzazioni ai regimi in esame, salvo possibilità di avocazione – in casi eccezionali e sentita la superiore Direzione Regionale – da parte delle Direzioni Circoscrizionali o dagli "Uffici unici" dell'Agenzia delle Dogane, motivata da effettive esigenze operative o di organizzazione dei servizi. Un originale dell'autorizzazione deve essere fornito oltre che al titolare, all'ufficio doganale di controllo, ove trattasi di ufficio diverso da quello di rilascio.

È infine necessario precisare che, ai fini dell'attività espletata a mezzo del ***circuito doganale di controllo***, di cui si è avuto modo di parlare in occasione della fase di controllo ed accertamento del procedimento tributario doganale (v. voce: –, in parte II, cap. 14), per le autorizzazioni rilasciate secondo la procedura di cui all'art. 497 par. 3 lett. a) e d) del DAC, **l'accettazione** della **dichiarazione di vincolo** ai predetti regimi, **avente il valore** giuridico di **autorizzazione**, dovrà essere **effettuata**, **prima della registrazione** [illegible] nel circuito doganale di controllo; Canale verde [illegible] ai fini della valutazione nel merito del provvedimento autorizzativo, [illegible] conformità della merce [illegible] alle disposizioni di cui all'art. 497 e [illegible]

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

19.2. *Il Dep[illegible]ganale*

- Artt. [illegible]8 a 113 CDC (Disposizioni comuni a tutti i Regimi) CDC;
- Artt. da 499 a 523 (di[illegible] comuni a tutti i RDE) e da 524 a 535 DAC, All.to 67 al DAC;
- Artt. 55, 77, [illegible]49, 156, 159, 160, 232 TULD.

a) Caratteristiche

Il **deposito doganale** è un regime economico sospensivo che consente di detenere, senza pagamento dei dazi e della fiscalità interna, anche in deroga alle misure di politica commerciale, merce non comunitaria all'interno dell'UE.

Le merci devono essere custodite in luoghi autorizzati e sottoposti al controllo dell'Autorità doganale.

Non è previsto un termine massimo di giacenza della merce nel deposito doga-

---

* Precedentemente alla revisione dei RDE, introdotta nel DAC dal Reg.to CE n. 933/2001 che ha provveduto ad un opera di razionalizzazione di detti regimi, in quanto molte disposizioni venivano ripetute per ciascuno di essi, gli articoli di riferimento erano: da 503 a 548 DAC, ed All. 67/A e 68/A al DAC rispettivamente per la domanda ed il rilascio, ora soppressi). Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, Torino, Giappichelli, 2003.

nale, ad eccezione delle merci ammesse alla "restituzione di diritti", quali i prodotti agricoli.

L'Autorità doganale in casi eccezionali può imporre un termine entro il quale alle merci depositate venga conferita una nuova destinazione doganale.

b) Momento impositivo

I diritti doganali saranno percepiti quando la merce verrà successivamente dichiarata per un regime definitivo: libera pratica o importazione definitiva.

c) Vantaggi di natura economica e finanziaria

– riduce i costi dovuti al mancato o differito pagamento dei diritti doganali, rinviati al momento dell'immissione in consumo della merce stessa, ad eccezione del deposito doganale di "tipo D", per le ragioni di seguito esposte;

– consente di effettuare, senza oneri finanziari, manipolazioni, trasformazioni, attività di lavorazione e/o trasformazione;

– consente ancora di conseguire notevoli economie evitando duplici operazioni doganali come nelle fasi commerciali di transito, permettendo così di rispedire le merci all'estero in qualsiasi momento.

d) Tipologia

I depositi doganali sono pubblici e/o privati.

Il deposito pubblico è il luogo, gestito in forma [illegible] esercizio, dove il depositante chiede al depositario un servizio [illegible] consistente nella custodia, di norma, di *merci detenute "allo stato estero"*.

Il deposito privato invece è il luogo [illegible] depositario custodisce merci, di norma, "allo stato estero", proprie o [illegible] proprietà di un altro soggetto. In tale tipo di deposito le figure del depositario e [illegible] depositante possono coincidere.

Pertanto il deposito costituisce il luogo dove le merci devono essere sono custodite; il depositario sottopone [illegible] determinati oneri [illegible] assume, nei confronti dell'organo fiscale, [illegible] l'obbligo di pagare i [illegible] merci vincolate al regime in caso di ammanchi [illegible] differenze.

e) Oneri del depositario

– Tenuta della contabilità [illegible] di *"contabilità di magazzino"*, *"contabilità materie"*, *"scritture"* [illegible] Dogana, che consentono di rilevare la movimentazione delle merci [illegible] il rispetto delle prescrizioni poste nell'autorizzazione; v. artt. 105 C[illegible]28 e ss. DAC);

– presentazione di un inventario delle merci giacenti (artt. 515, 529 DAC);

– disponibilità a controlli dell'organo accertatore – Autorità doganale;

– prestazione di una garanzia che copra gli obblighi del depositario;

– richiesta di autorizzazioni specifiche per le differenti attività poste in essere;

– tenuta di scritture separate per attività di cui al punto precedente.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Nei confronti delle merci sottoposte a tale Regime si possono applicare "*procedure semplificate*"; in tal caso sia per il vincolo al Regime che per l'uscita delle merci dal deposito, occorre l'autorizzazione dell'Autorità doganale.

Sono altresì previste "***procedure di trasferimento semplificate***" delle merci in deposito **da un luogo ad un altro** (escluso quello di "tipo B") **o verso la sede di un altro titolare**, ***senza porre fine al regime*** (artt. da 511 a 514, All. 68 al DAC, gia artt. 526 DAC). Il trasferimento tra titolari può avvenire soltanto quando il titolare che riceve la merce abbia l'autorizzazione alla *procedura di domiciliazione* (v. voce: –) per vincolare a regime le merci o i prodotti trasferiti. Le operazioni di trasferimento richiedono la tenuta di "scritture". Circa la nozione di scrittura cui fa espresso riferimento il DAC, si rinvia alla tabella terminologica posta all'inizio del presente testo.

f) Tipologia dei depositi

La normativa comunitaria individua **sei tipi di depositi doganali** che sono stati **contraddistinti** con le prime **sei** lettere dell'alfabeto **(art. 525 – già art. 504 DAC):**

tipo A: Deposito Pubblico: la merce è custodita sotto la responsabilità del depositario. Tale tipo di deposito richiede la tenuta di una apposita contabilità;

tipo B: Deposito Pubblico: la merce è custodita sotto la responsabilità del depositante (tale tipologia di deposito è sconosciuta);

tipo C: Deposito Privato: il depositario ed il depositante sono rappresentati dalla stessa persona che ne è introdotta, può essere però anche di proprietà altrui. Tale tipo di deposito richiede la tenuta di una apposita contabilità;

tipo D: Deposito Privato: ha le stesse caratteristiche del deposito di tipo C; la differenza consiste nella tassazione a monte, anziché a valle; cioè alla merce sottoposta a tale regime, ancora venga dichiarata successivamente per esempio per la libera pratica, **non sono non gli elementi della tassazione** (quantità, qualità, origine, ecc.) **accertabili al momento dell'estrazione dal deposito, bensì quelli accertati al momento dell'introduzione della merce nel deposito** (art. 112, par. 3, CDC). Ciò consente alla merce di uscire dal deposito senza la verifica da parte dell'Autorità doganale e senza la preventiva dichiarazione doganale. Si ricorre a tale tipo di deposito per merci che vengono reintegrate in un ciclo di produzione molto rapido. Tale tipo di deposito richiede la tenuta di una apposita contabilità;

tipo E: Deposito Privato: è un Regime di deposito in cui la persona del depositario e del depositante coincidono, come nel regime precedente. La peculiarità sta nel permettere l'immagazzinamento di merci in impianti di stoccaggio del titolare dell'autorizzazione conformemente all'art. 98, par. 3, del CDC, il quale dispone che possono essere "vincolate al regime del deposito doganale" merci immagazzinate in un luogo diverso dal "deposito doganale".

La riforma dei RDE introdotta dal Reg.to CE n. 933/2001 ha previsto che un'autorizzazione per un deposito doganale di tipo "E" può prevedere il ricorso alle procedure relative al deposito di tipo "D". Pertanto all'entrata in deposito la

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

merce deve essere identificata in tutti i suoi elementi, compresi il valore, come disposto per il deposito di tipo "D" (v. artt. 525, par. 3 e 530 DAC).

Il depositario risponde verso l'Autorità doganale di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale, a prescindere dal luogo della loro custodia. Tale tipo di deposito richiede la tenuta di una apposita contabilità;

tipo F: Deposito Pubblico: gestito direttamente dall'Autorità doganale, che assume direttamente la gestione di un servizio pubblico di custodia di tutte le merci in attesa di una destinazione;

g) Formalità per il rilascio dell'autorizzazione per i depositi doganali

Il soggetto che intende gestire un deposito doganale, deve richiederne ***l'autorizzazione*** all'Autorità doganale, come previsto dall'art. 85 CDC (v. anche artt. 497 e 505 DAC).

Sia per la **domanda** che per il rilascio dell'**autorizzazione** è previsto un apposito formulario (Allegato 67 al DAC), la cui struttura non è vincolante nella forma bensì nel contenuto. Il formulario è riportato, per memoria, in appendice al capitolo. La domanda di autorizzazione può essere presentata anche mediante dichiarazione doganale fatta per iscritto o mediante procedimento informatico (497, par. 3), in tal caso l'autorizzazione viene rilasciata accettando la dichiarazione doganale (art. 505, lett. b, DAC). Nel caso, invece, di rinnovo o di modificazione l'autorizzazione viene rilasciata con un qualsiasi atto appropriato (505, lett. c, DAC).

Qualora la domanda riguardi più Stati membri, [illegible] riferimento al luogo di tenuta delle scritture principali; in tal caso l'autorizzazione verrà rilasciata dall'Autorità centrale. In tal caso si parlerà di "***[illegible]zione unica***", cioè di un'autorizzazione per la quale sono competenti [illegible] amministrazioni [illegible] (artt. 500 e 501 DAC), e la domanda andrà [illegible] secondo lo [illegible] citato allegato 67 al DAC.

h) Requisiti per l'autorizzazione

Il rilascio [illegible]zzazione ad istituire [illegible] località prescelta un impianto di deposito [illegible] **merci allo stato** [illegible] avvenire da parte dell'autorità doganale previo **esame** delle **co[illegible]conomiche** (artt. da 502 a 504).

La concessione dell'autorizzazione di regola è subordinata alla **prestazione di una garanzia** (v. [illegible] sopra gli obblighi del depositario.

Per i depositi [illegible] la garanzia è prestata dal concessionario, mentre per i depositi gestiti direttamente dall'Autorità doganale è evidente che non verrà prestata alcuna garanzia.

Le **merci** devono essere **custodite** in modo **da poter** in **qualsiasi momento** essere **identificate** dall'Autorità doganale in caso di verifiche, che possono essere ordinarie o straordinarie.

Taluni **prodotti** comunitari, come quelli **agricoli**, ammessi al beneficio della restituzione, **possono essere vincolati** al Regime del **deposito doganale**.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Possono essere altresì custoditi in tali depositi anche merci nazionali o comunitarie, purché non venga compromessa la vigilanza fiscale.

Potenzialmente possono essere introdotti, nel deposito doganale, tutti i tipi di merce; nel caso concreto invece si deve fare riferimento alla tipologia di prodotti previsti nell'autorizzazione rilasciata per una specifica attività.

Non è previsto un limite di tempo per la permanenza delle merci in deposito, ad eccezione di quelle agricole ammesse alla restituzione; in tal caso il periodo di permanenza previsto è di sei mesi.

Eccezionalmente la Dogana può imporre un termine per dare alla merce una nuova destinazione doganale.

Nel deposito doganale possono essere **effettuate varie attività** quali ***manipolazioni***, ***trasformazioni sotto controllo doganale***, ***perfezionamento***.

Nel regime doganale del deposito le merci terze possono essere soggette, come già precedentemente accennato, a ***manipolazioni usuali***. Queste sono espressamente elencate nell'attuale All. 72 al DAC, che ha [illegible] a riordinare quanto precedentemente previsto al riguardo, accorpando operazioni simili ed innovando rispetto alle previsioni precedenti per [illegible] in maniera più [illegible] alle esigenze commerciali. Tra le innovazioni [illegible] significativa è quella [illegible] prende le ***miscelazioni*** per l'ottenimento [illegible] ***oliva.***

A tal proposito si evide[illegible] *miscuglio di ol[illegible] può essere effettuato in applicazione e nei limi[illegible] operazioni che figu[illegible] allegato 72 al DAC, il quale stabilisce l'elenco [illegible] manipolazioni usu[illegible] possono essere effettuate nel quadro del regime d[illegible] doganale. Il pu[illegible] allegato 72 permette l'aggiunta di una quan[illegible] di prodotto [illegible] cui natura originale deve essere preservata. In questo caso, solo [illegible] aggiunti potrebbero essere classificati sotto un altro codice NC a otto cifre (a [illegible] sotto il numero di codice NC della merce principale alla quale son[illegible] aggiunti). Per quanto riguarda l'olio d'oliva, potrebbe quindi essere po[illegible] di una piccola quantità di olio d'oliva vergine del codice NC 1509[illegible] 091090 ad olio d'oliva raffinato del codice NC 1509 9000 nella misura in cui [illegible] sue caratteristiche chimiche e, di conseguenza, la sua classificazione tariffaria non cambino. Lo stesso principio si applica all'aggiunta d'olio d'oliva delle voci 1509 o 1510 a olio d'oliva classificato al codice NC 15100090. Per quanto riguarda le manipolazioni usuali considerate al punto 14 dell'allegato 72, solo gli oli d'oliva classificati allo stesso codice NC a otto cifre potrebbero essere mescolati tra di loro.*

Altro aspetto di rilievo, tipico del regime del deposito doganale, attiene ***all'immagazzinamento in comune*** (532 DAC).

A tal proposito si ricorda che le **merci comunitarie** (ai sensi dell'articolo 106, punto primo, lettera a, CDC) non vincolate ad un regime possono essere **conservate in magazzini nei quali si trovano** anche **merci vincolate al regime del deposito**. In questo caso, **tali merci** devono essere **identificabili in qualsiasi momento**.

È tuttavia **possibile derogare** a questo principio qualora sia autorizzato il "***magazzinaggio comune***".

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Fatto salvo le disposizioni speciali stabilite in altri settori in materia di magazzinaggio o le disposizioni relative alla domanda di trattamento preferenziale, l'art. 534, par. 2, DAC definisce ***magazzinaggio comune*** come **il magazzinaggio, negli stessi luoghi, di "merci comunitarie non vincolate al regime" e di "merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale", quando è impossibile identificare la posizione doganale delle merci in qualsiasi momento**. Il "**magazzinaggio comune**" è **autorizzato** esclusivamente **se** le **merci ivi introdotte**:

– hanno lo stesso codice NC a otto cifre;
– presentano la stessa qualità commerciale;
– possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Le merci in magazzinaggio comune se ricevono una nuova destinazione doganale, possono essere considerate, a discrezione dell'operatore, sia come comunitarie, sia non comunitarie a condizione che le quantità corrispondenti a ciascun tipo di merce siano rispettate.

Esempio:

10.000 litri di d'olio minerale (merci non comunitarie vincolate al regime del deposito doganale) e 10.000 litri di d'olio minerale (merci comunitarie non vincolate al regime) possono essere conservati nella stessa cisterna quando i due tipi di merci sono classificati allo stesso codice NC a otto cifre, e presentano la stessa qualità commerciale e possiedono le stesse caratteristiche tecniche.

Quando dei 20.000 litri, 10.000 di d'olio minerale vengono dichiarati alla riesportazione, il regime può essere considerato appurato.

i) Aspetti pratico-operativi

Il vincolo delle merci al regime del deposito doganale si effettua, previa presentazione delle merci stesse nei locali di deposito, mediante la presentazione del formulario *DAU* (v. voce: –) di una dichiarazione sommaria contraddistinta con la lettera "D" nella casella 1 del formulario.

La **dichiarazione sommaria** deve **contenere** obbligatoriamente gli **elementi relativi alla identificazione delle merci**, non essendo necessario indicare né l'esatta classificazione delle merci né il valore delle stesse.

Tali **elementi** diventano **obbligatori** nel caso di vincolo della merce ad un **deposito di "tipo D"**, poiché, come già accennato, essi sono determinanti ai fini della tassazione qualora le merci siano successivamente dichiarate per l'immissione in libera pratica.

Il luogo dove deve essere presentata la dichiarazione è l'Ufficio di controllo della Dogana competente sul luogo del deposito. Essa può essere presentata anche in un Ufficio diverso, tranne nel caso di deposito di "tipo B", in cui **l'Ufficio**, denominato **di vincolo**, può essere ubicato anche in un altro Stato membro.

Ciò consente di conseguire notevoli economie, evitando una duplicazione delle operazioni.

Si pensi a merci terze introdotte nel territorio della Comunità; la Dogana d'ingresso le vincola al regime succitato e le fa proseguire verso il luogo del deposito

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sito in un altro Stato membro, evitando di vincolare le merci al regime di transito.

Il primo Ufficio informa quello competente sul territorio dove è ubicato il deposito.

Il regime si appura, cioè si conclude, quando la merce viene estratta dal deposito per essere dichiarata per un'altra destinazione doganale.

19.3. *Altre tipologie di depositi*

Rientrano nella tipologia dei depositi doganali:

– i ***depositi*** di ***provviste di bordo*** delle navi e degli aeromobili;

– i ***depositi costieri di oli minerali***; sta di fatto che il regime del **deposito doganale** può **coesistere con** la natura del **deposito fiscale di prodotti soggetti ad accise** (il deposito fiscale è disciplinato dal TUA).

Occorre altresì **distinguere** dai depositi doganali che costituiscono "una destinazione doganale":

– il "***deposito di temporanea custodia***" per le merci arrivate dall'estero;

– il "***deposito franco***";

– il "***deposito fiscale ai fini IVA***" denominato "deposito IVA", che può coesistere con il deposito doganale.

Per quanto riguarda il "deposito di temporanea custodia" che il "deposito franco" entrambi sono stati già oggetto di trattazione (capp. 15 e 16) e ad essa si rinvia; per quanto riguarda invece il deposito fiscale ai fini IVA occorre invece un breve cenno.

19.4. *Il deposito doganale autorizzato: il deposito IVA*

L'Istituto (deposito non doganale autorizzato) introdotto dall'art. 50, comma 8, del D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 convertito in l. n. 427/93 è stato successivamente disciplinato *ex novo* dall'art. 1 della l. n. 28 del 18 febbraio 1997, che ha abrogato il comma 8, dell'art. 50, della legge succitata ed ha inserito l'art. 50-bis rubricato proprio "Depositi fiscali ai fini IVA".

In tale tipo di deposito possono essere introdotte e custodite merci nazionali e comunitarie (v. art. 4, n. 7, CDC, comprese le merci terze immesse in *libera pratica*; v. voce: –) senza il pagamento dell'IVA (comma 4, art. 50-bis).

Il deposito fiscale IVA, regolamentato dal D.M. n. 419/97 (in *G.U.* n. 283/97), è autorizzato dal Direttore Regionale delle Entrate competente per territorio dove è localizzato il deposito.

Ai fini della gestione del ***deposito IVA*** deve essere tenuto un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni.

Il controllo sulla gestione dei depositi IVA è demandato all'Ufficio doganale o all'Ufficio Tecnico di Finanza che esercitano già la vigilanza, altrimenti all'Ufficio delle Entrate indicato sull'autorizzazione.

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

L'estrazione dei beni dal deposito comporta il pagamento dell'imposta, la quale è assolta dal soggetto che procede all'estrazione.

Possono essere abilitati all'esercizio di un deposito IVA sia i "***depositi fiscali***" per prodotti soggetti ad accisa che i "depositi doganali".

L'Istituto del "***deposito fiscale IVA***" deve però essere tenuto distinto da quello del "***deposito fiscale***" ai fini delle ***Accise*** disciplinato invece dal TUA (art. 5), anche se quest'ultimo, come il "deposito doganale" può essere anche deposito IVA.

Infatti il legislatore ha voluto individuare due Istituti ben distinti tra loro, pur utilizzando forse inavvertitamente la stessa terminologia, la quale può generare confusione nel linguaggio parlato.

In definitiva i "**depositi doganali", quelli "fiscali ai fini delle Accise" ed i "depositi fiscali IVA", consentono di detenere merce senza il pagamento del rispettivo tributo**. Essi possono fisicamente coesistere pur mantenendo una distinta disciplina.

19.5. *Il Perfezionamento Attivo*

- Artt. da 114 a 129 e da artt. da 84 a 90 (disposizioni comuni a tutti i Regimi) CDC;
- Artt. da 499 a 523 (disposizioni comuni a tutti i RDE) e da 536 a 550 DAC, All.to 67 DAC; *
- Artt. da 175 a 198 e da 218 a 221 TULD.

Con tale espressione si intende la **temporanea importazione** di merci terze **ai fini** della **lavorazione** per poi **essere riesportate** sotto forma di **prodotti compensatori principali** (da un prodotto possono derivare più prodotti compensatori: si pensi al grano dal quale si ottiene farina e la crusca). **Prodotti compensatori** si intendono tutti i prodotti ottenuti da operazioni di perfezionamento (nozione: art. 114, comma 1, n. 3 del CDC); **per perfezionamento** deve altresì **intendersi** la **trasformazione**, la **lavorazione**, il **montaggio, l'assemblaggio, la riparazione** e tutte le fattispecie previste dal codice (nozione: art. 114, comma 2, CDC).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

a) Finalità

Tale regime doganale **favorisce l'attività di trasformazione** che pertanto **avvantaggia le imprese italiane e comunitarie** conosciute in tutto il mondo per i propri marchi, generando di conseguenza ricchezza e sviluppo economico; le

---

* Precedentemente alla revisione dei RDE, introdotta nel DAC dal Reg.to CE n. 933/2001 che ha provveduto ad un opera di razionalizzazione di detti regimi in quanto molte disposizioni venivano ripetute per ciascuno di essi, gli articoli di riferimento erano: artt. da 549 a 649, e da 496 a 502 DAC per le disposizioni comuni a tutti i Regimi, All. 67/B, 68/B, e da 74 a 86 al DAC, ora soppressi). Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

finalità di tale regime non sono pertanto di carattere fiscale, ma di carattere economico, si favoriscono così le industrie comunitarie in modo tale che l'operatore estero potrà usufruire del *know-how* delle nostre imprese, senza oneri aggiuntivi rispetto al proprio Paese, mettendo sullo stesso piano le imprese italiane e quelle situate in Paesi terzi.

b) VANTAGGI

– **evitare il pagamento dei dazi** e delle altre fiscalità, consentendo così una riduzione dei costi aziendali;
– **ottenere un prodotto migliore a prezzi più bassi**;
– **valorizzazione delle industrie nazionali e comunitarie** dotate di un elevato grado di specializzazione e *know-how*;
– **plusvalore del prodotto ottenuto**, grazie all'accrescimento dato al prodotto finito;
– **incremento delle esportazioni** dei prodotti [illegible] comunitari;
– **conseguente maggiore occupazione**.

c) CARATTERISTICHE

Il regime di **perfezionamento attivo**, si sostanzia in [illegible] ***temporanea importazione*** ai fini della lavorazione o trasformazione [illegible] di merce di base, che poi sarà riesportato.

Il termine "***temporanea importazione***" [illegible] tecnico, ma molto efficace; infatti la normativa comunitaria non [illegible] espressione, di cui parla invece il TULD; essa [illegible] noi utilizzata [illegible] della presente esposizione per rendere meglio il concetto di *perfezionamento attivo* che, diversamente, con il proprio appellativo potrebbe sembrare un concetto astratto.

Simmetricamente al *perfezionamento attivo*, la tecnica doganale conosce anche il regime del ***perfezionamento passivo***, con il quale si intende la ***temporanea esportazione*** ai fini della lavorazione di merce nazionale o comunitaria per poi essere reimportata. L'Istituto verrà in seguito trattato nel corso del presente capitolo.

Ciò premesso si può affermare che il regime del perfezionamento attivo consente a merce estera di essere introdotta nel territorio doganale comunitario, per subire una o più operazioni di perfezionamento.

Del suddetto regime **si conoscono due forme**, la prima è un regime economico sospensivo, l'altra no. Esse sono denominate:

– "**sistema della sospensione**" con il quale, come già visto, merci estere sono introdotte nel Territorio doganale comunitario per operazioni di perfezionamento in sospensione dai diritti doganali, previo deposito di un'idonea cauzione a garanzia dei diritti gravanti sulla merce, per poi essere riesportata quale prodotto compensatore ottenuto, con conseguente svincolo della cauzione;
– "**sistema del rimborso**" che permette di sottoporre a lavorazione sul Territorio doganale comunitario merce estera immessa già in libera pratica, che ha per-

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

tanto assolto i relativi dazi, consentendo il *rimborso o lo sgravio* (v. voce: –) di quelli pagati, una volta che il prodotto compensatore ottenuto dalla lavorazione sia stato esportato.

Il **sistema della sospensione ha un'applicazione generalizzata** a tutte le merci, **mentre quello del rimborso** trova delle **limitazioni previste dall'art. 124 CDC** al quale si rinvia per un approfondimento (es. merci soggette alla PAC – Politica Agraria Comune – sottoposte a restrizioni quantitative, e merci già non soggette a dazio in virtù di benefici tariffari o sospensioni autonome).

d) Modalità tecniche ed operative

Per poter vincolare le merci al regime del perfezionamento, **l'operatore** interessato **deve essere autorizzato**, così come avviene per tutti i Regimi doganali economici.

Nel caso del perfezionamento attivo, come in quello della trasformazione sotto controllo doganale o del perfezionamento passivo, la durata della validità dell'autorizzazione non può eccedere i tre anni a decorrere dalla data alla quale la stessa diviene applicabile, salvo motivi debitamente giustificati (507 DAC). Tuttavia, per quanto concerne le merci in perfezionamento attivo rientranti in quelle previste dalla parte A dell'All.to 73, cioè i ***prodotti agricoli menzionati*** nell'***Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità Europea***, il periodo di **validità non può superare i sei mesi**.

Si ritiene **importante** evidenziare che l'originario "***Allegato I del Trattato istitutivo CE***" – riguardante l'elenco di alcune posizioni merceologiche per le quali i dazi previsti dalla TDC (v. voce: –) non potevano superare determinate percentuali –, è stato soppresso dal Trattato di Amsterdam che ha modificato il Trattato istitutivo CE, e **l'Allegato II** – originariamente previsto dall'ex articolo 32 del Trattato CE in base alla nuova numerazione introdotta dal Trattato di Amsterdam, – **è divenuto Allegato I**. Quanto detto serve a comprendere perché tutti i riferimenti fatti nella legislazione doganale ai "***prodotti agricoli non compresi nell'Allegato II***", prima di tale modifica, facciano ora riferimento all'**Allegato I**[1]. Il vincolo delle merci al regime deve essere effettuato esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

Tuttavia nel caso di un'esportazione anticipata in perfezionamento attivo, i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti potrebbero essere dichiarati all'esportazione esclusivamente durante il periodo di validità dell'autorizzazione.

L'autorizzazione va chiesta, seguendo lo schema dell'All.to 67 DAC. Si rammenta che la determinazione dell'Agenzia delle Dogane prot. n. 1249/UD del 18 luglio 2001, di cui si è fatto già cenno nel primo paragrafo del presente capitolo,

---

[1] Si ritiene pertanto utile rinviare ad una visione diretta del testo aggiornato degli "**Allegati**" al Trattato istitutivo CE succitati, riportati in "***Codice Comunitario" aggiornato a Nizza*** di A. De Cicco, pubblicato ad inserti dal quotidiano *Italia Oggi*, 2001 e nel ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, Torino, Giappichelli, 2003.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

ha stabilito che: *"Le dogane designate nell'autorizzazione quali uffici di controllo dei regimi di perfezionamento attivo e passivo, di norma coincidenti con gli uffici doganali competenti al rilascio delle autorizzazioni in base alla presente determinazione, provvedano in ordine ad ogni altro atto di natura autorizzatoria che venga richiesto nell'ambito del funzionamento dei regimi"*. Tale disposizione rispecchia un accresciuto ruolo dell'ufficio di controllo in base anche a quanto previsto dalla normativa comunitaria. Infatti è di competenza dell'**ufficio di controllo** del regime ogni provvedimento successivo da adottarsi in relazione ai regimi di perfezionamento già autorizzati; tra le competenze:

– l'ufficio doganale di controllo, a determinate condizioni (art. 510 DAC), può consentire che la dichiarazione doganale sia presentata ad un ufficio doganale diverso da quelli indicati nell'autorizzazione come agli "uffici doganali di vincolo" e/o "di appuramento";

– l'ufficio doganale di controllo può provvedere alla pro[illegible]a di singole dichiarazioni di vincolo (c.d. *bollette di temporanea* ancora [illegible]) eccetto il caso in cui la richiesta dell'operatore concerna la pro[illegible]mine di appuramento indicato nell'autorizzazione, e pertanto, co[illegible]na formale mo[illegible]a della autorizzazione, di competenza dell'auto[illegible]na rilasciata. N[illegible], rare, in cui **l'ufficio di rilascio dell'aut[illegible]ne al regime** e [illegible] **controllo** non coincidano, **restano es[illegible] competenza di q[illegible]imo i provvedimenti che si concretiz[illegible]na formale m[illegible]** (ad esempio: voltura, possibilità di vincolare [illegible]e nuove merci [illegible] quantitativi, previsione di nuove lavo[illegible]enimento di [illegible]mpensatori diversi da quelli originariame[illegible], ecc.), rient[illegible] competenza dell'ufficio che ha emanato ta[illegible]

È opportuno richiamare [illegible]rt. 497, par. 3 – già 568 – del DAC che prevede i casi nei quali può [illegible]ncessa per il vincolo al regime doganale una procedura semplificat[illegible]nsente di considerare come autorizzazione di vincolo al regime l'ac[illegible]della dichiarazione scritta su formulario DAU da parte dell'Ufficio dog[illegible]

L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, su formulario conforme allo schema dell'All. 67 al DAC e deve indicare tutti gli elementi riportati nei riquadri dell'autorizzazione stessa, ed in particolare:

– il **numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'ufficio che la rilascia;**

– gli **estremi identificativi** del **titolare** dell'autorizzazione, o dell'operatore o degli operatori presso i quali saranno effettuate le operazioni di perfezionamento (nel riquadro 9 del modello) se si tratti di un soggetti diversi dal titolare. Nel caso invece il richiedente/titolare nazionale agisca per conto di un committente comunitario sarà opportuno precisare tale circostanza nell'autorizzazione (nel riquadro 1: Titolare dell'autorizzazione), indicando altresì gli estremi identificativi del committente;

– il **riferimento alla domanda** di autorizzazione e al relativo protocollo;

– il **regime autorizzato** e il sistema utilizzato (art. 114, par. 1 e par. 2, lett. a, b, CDC):

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

- Perfezionamento Attivo (PA) – ***sistema della sospensione*** oppure
- Perfezionamento Attivo (PA) – ***sistema del rimborso*** (drawback);

– il **tipo di autorizzazione** concessa (art. 496, lett. c, DAC), se si tratti di:

1) un'autorizzazione rilasciata per la prima volta al richiedente per le lavorazioni previste,
2) una modifica o rinnovo di autorizzazione,
3) un'autorizzazione unica, vale a dire concernente operazioni in cui sono interessate le amministrazioni doganali di diversi Stati membri,
4) un'autorizzazione successiva, vale a dire per merci/prodotti che abbiano già subito operazioni di perfezionamento attivo nel quadro di precedenti autorizzazioni di PA (c.d. perfezionamento attivo "a catena");

– i **modelli complementari** o **fogli integrativi** allegati che sono stati utilizzati (numero);

– la **sede** dove è tenuta **la contabilità**, nonché il tipo di *contabilità* adoperato e il tipo di *scritture* che sarà utilizzato nel regime doganale a fini di controllo (artt. 496, lett. i e j, 515 e 516, DAC), precisando (nel riquadro 16: informazioni supplementari) le informazioni che tali scritture devono contenere, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 516 DAC;

– il **periodo di validità dell'autorizzazione** e la sussistenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio di **un'autorizzazione** con **efficacia retroattiva** (artt. 507 e 508 DAC). È possibile concedere autorizzazioni con validità fino a tre anni (salvo il caso di merci sensibili, per le quali sia previsto una durata massima di validità entro termini più brevi indicati al par. 4 dell'[illegible] DAC), nonché autorizzazioni ad efficacia retroattiva, anche anteriori [illegible] di presentazione della domanda, ma non oltre un anno dalla data di [illegible]esta;

– le **indicazioni** (artt. 114, par. 2, lett. [illegible] trattino, e [illegible] e 117 lett. b), CDC; artt. 536 lett. a), 538, [illegible] Allegato 74 DAC [illegible] alla ***classificazione***, ***designazione***, [illegible] ***valore*** delle **merci** [illegible] **esportazione**, ivi comprese le **merci utilizzate** [illegible] ***"aiuti alla produzione"***, nonché – qualora si applichi il sistema [illegible] ***sospensazione per*** [illegible] ***za***, **con o senza esportazione anticipata** [illegible] NC di ottenere [illegible] qualità commerciale e le caratteristiche tecniche [illegible] *merci equivalenti* [illegible] di consentire il necessario confronto con [illegible] importate i ***merci*** [illegible] ***identificazione*** e le altre eventuali informazioni necessarie (riquadro [illegible] dell'autorizzazione). È inoltre necessario, in ogni caso, specificare [illegible] qualità commerciale e/o le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti e, se opportuno, le particolari condizioni di utilizzo di tali merci, fermo [illegible] ndo, per le merci e le operazioni di perfezionamento ivi previste, la [illegible] di fare riferimento alle disposizioni speciali di cui all'Allegato 74 DAC [illegible] guardante proprio disposizioni particolari per talune merci equivalenti;

– i **prodotti compensatori** (art. 114, par. 2, lett. b), CDC e art. 496, lett. k) ed l), DAC;

– il **tasso di rendimento** e/o il metodo per determinarlo, ivi compreso un tasso medio (artt. 114, par. 2, lett. f), e 119 CDC; art. 517 DAC). Il ***tasso di rendimento*** può essere indicato nell'autorizzazione con semplice riferimento ai tassi forfetari

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

stabiliti all'Allegato 69 oppure, se necessario, può essere fissato dall'ufficio doganale di controllo in un momento successivo al vincolo delle merci al regime, al più tardi prima che queste vengano assegnate, in appuramento del regime, a una nuova destinazione doganale ammessa;

– la **natura** delle **operazioni di perfezionamento** e i luoghi ove esse avvengono, specificando, ove occorra, la successione delle operazioni e il nome, l'indirizzo e la funzione degli altri operatori coinvolti (art. 114, par. 2, lett. c), CDC);

– se del caso, le informazioni disponibili (riquadro 9) sulla persona alla quale si prevede che siano **trasferiti i diritti e gli obblighi del titolare** e l'autorizzazione a tale trasferimento (art. 90 CDC);

– le **condizioni economiche** (art. 117, lett. c), CDC; artt. 502, parr. 1 e 2, 539 e All.to 73 DAC), utilizzando uno dei codici a due cifre figuranti nell'Allegato 70 DAC, relativo alle "condizioni economiche ed alla cooperazione amministrativa"; in caso di utilizzo del codice 30 va indicata anche la suddivisione, riportando la cifra aggiuntiva (ad esempio: codice 30.2 in caso di operazioni effettuate nell'ambito di un *"contratto di lavorazione per conto"*);

– gli **uffici interessati** (artt. 496, lett. e), f) [illegible] DAC) allo svolgimento delle operazioni, vale a dire l'ufficio (gli uffici [illegible]

a) vincolo

b) appuramento

c) controllo;

– il **termine per l'i[illegible]one a reintegr[illegible]** [illegible] par. 1 e 3 CDC; artt. 496, lett. m) e 542-543 [illegible] caso di esportazione anticipata (riquadro 19. Esportazione anticipata); il **termine per l'appuramento**, termine entro il quale andrà effettuata [illegible] esportazione dei prodotti compensatori ottenuti o l'assegnazione ad un'altra destinazione doganale [illegible] (riquadro 13. Periodo di appuramento);

– se del caso, l'indicazione [illegible] all'utilizzo di **procedure semplificate** – art. 76 CDC, artt. 253 e 2[illegible] (255-259 per la *"dichiarazione incompleta"*, v. voce: –) e 276 (260-26[illegible] per la *"dichiarazione semplificata"*, v. voce: –) DAC –, sempre che il titolare sia abilitato alle medesime in base a specifica separata autorizzazione;

– le **disposizioni** per il ***trasferimento* di merci o prodotti** (artt. 511-514 e All.to 68 DAC), utilizzati nell'ambito dello stesso regime senza ricorso al regime del transito esterno. Al riguardo, l'Autorità doganale ha ravvisato l'opportunità di concedere le facilitazioni di trasferimento ogni volta che risulti possibile in base alle scritture tenute dal titolare o per suo conto e non vi ostino specifiche esigenze operative o di controllo;

– la **globalizzazione dell'immissione in libera pratica** (art. 546 DAC), vale a dire, ove sia richiesto, l'indicazione che i "**prodotti compensatori**" o le "**merci tal quali**" possono essere immessi in libera pratica senza formalità; l'indicazione costituisce per il titolare autorizzazione ad avvalersi di tale modalità;

– le **autorizzazioni**, inoltre devono recare **data, firma e timbro dell'ufficio** e deve essere indicato il **funzionario responsabile del procedimento**.

Gli uffici che procedono al rilascio o rifiutano l'autorizzazione sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Dogane le informazioni obbligatorie di cui all'All.to

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

70 DAC, per l'adempimento degli obblighi di cooperazione amministrativa. In particolare, le autorizzazioni di perfezionamento attivo concesse mediante accettazione della dichiarazione doganale per domande effettuate a norma dell'art. 497, par. 3, lett. a) DAC dovranno essere tempestivamente comunicate dai predetti uffici con utilizzo del formulario, riprodotto in appendice, conforme all'All.to 70 del DAC, al più tardi entro la fine del mese di rilascio.

Per entrambe i regimi di perfezionamento, le autorizzazioni rilasciate con procedura semplificata a norma del citato art. 497, par. 3, lett. a) e d) del DAC dovranno essere accompagnate da un documento alle medesime allegato, recante le indicazioni previste dall'art. 499 DAC.

In caso di responsabilità finanziarie degli Stati membri sorte per errori amministrativi commessi in questa fase e per ritardati o mancati appuramenti delle operazioni di perfezionamento attivo si rinvia a quanto specificatamente previsto nella Circolare n. 36 del 9 agosto 2001 dell'Agenzia delle Dogane.

L'autorizzazione, previa consultazione con gli altri Stati membri, **è valida** per tutti i **Paesi dell'Unione**; **in tal caso** si parla di **autorizzazione unica**, che comporta il **rilascio** del formulario **INF-9** nel caso di operazioni triangolari, le cui istruzioni sono disciplinate all'art. 523 DAC *già* art. 556.

Prodromico al rilascio dell'autorizzazione è la fase di **istruzione della pratica**, che deve tener conto, ai sensi dell'art. 117 CDC, delle "condizioni economiche" (v. anche artt. da 502 a 504 DAC).

L'operatore economico, una volta **ottenuta l'autorizzazione**, per vincolare la merce estera al regime, dovrà presentare una *dichiarazione scritta* (v. voce: –), su formulario DAU contraddistinto dal codice **, nella casella** (v. voce: *DAU*).

La dichiarazione può essere **presentata anche** in un **ufficio doganale diverso da quello competente sul luogo ove viene effettuata la lavorazione**.

L'Autorità doganale, a garanzia del **vincolo delle merci al regime**, può effettuare tutte le **attività di controllo che ritiene opportuno**, sia ai fini economici che documentali, adottando le misure necessarie per l'identificazione dei prodotti compensatori da riportare, mediante il prelevamento di campioni, fotografie, disegni e descrizioni particolareggiate, o mediante l'eccessiva apposizione di suggelli, secondo quanto previsto nell'autorizzazione.

A garanzia dei diritti gravanti sulla merce, l'Autorità doganale assume un deposito cauzionale, che di solito viene prestato attraverso una polizza fideiussoria (v. voce: *Garanzie*).

Nel caso in cui venga effettuata **l'operazione con il sistema del rimborso**, l'operatore, qualora si tratti di merce estera, si attiene al disposto della circolare n. 2 del 27.1.1987 dell'allora Direzione Generale delle Dogane, che prevede la **presentazione** di **due dichiarazioni su formulario DAU, una** prima con la **sigla IM-0** relativa alla libera pratica, **con la quale si assolvono i relativi dazi** e contestualmente una **seconda** dichiarazione con **sigla IM-5** con la quale si **vincolano le merci al regime del perfezionamento attivo per garantire la fiscalità interna (IVA ed Accise)**.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Qualora, ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 331/93 convertito con modifiche in l. n. 427/97, all'atto dell'immissione in libera pratica viene effettuato anche il pagamento dell'IVA non occorrerà più compilare l'apposita bolletta IM-5.

Ulteriore **differenza tra** il **regime della sospensione** e **quello del rimborso**, attiene al **prodotto compensatore ottenuto**: nel **primo caso** il prodotto ottenuto conserva la natura giuridica di merce terza, pertanto la movimentazione della stessa è soggetta alla sorveglianza doganale, così come è soggetta ad autorizzazione l'eventuale cessione a terzi; nel secondo caso la **merce è equiparata a quella comunitaria**, pertanto tale regime è preferito da chi non è sicuro di voler esportare la merce dopo l'operazione di perfezionamento.

Il **beneficiario** dell'autorizzazione può essere **obbligato** alla **tenuta** di una "**contabilità materie**", che permette all'Autorità doganale di poter meglio seguire la movimentazione delle merci.

Una volta **ottenuto il prodotto compensatore**, affinché l'operazione si concluda, **lo stesso dovrà essere riesportato (*scarico per esportazione*)**.

Il DAC prevede apposite **tabelle ai fini del calcolo dei prodotti compensatori ottenuti;** vi è però la **possibilità di chiedere la determinazione dei quantitativi di merci ottenute dalla lavorazione**, esperimenti di lavorazione a cui assiste l'Autorità doganale, la quale terrà conto dell'importazione. Nella dichiarazione di esportazione occorre indicare: i prodotti esteri incorporati nel prodotto esportato, il tipo di lavorazione, gli scarti di lavorazione, e la quantità dell'importazione temporanea da scaricare.

Può essere concessa anche la ***riesportazione per equivalenza***; ciò **consente di riesportare i prodotti della lavorazione delle stesse merci** precedentemente importate e vincolate al regime, **merci equivalenti** per **quantità e caratteristiche** al prodotto di base utilizzato nella trasformazione.

Occorre aver presente che la trasformazione del prodotto di base deve essere effettuata dal titolare dell'autorizzazione del **perfezionamento attivo**, e non deve invece essere acquistata.

Perché si abbia lo scarico e quindi l'appuramento del regime, le merci esportate con il criterio dell'equivalenza devono avere determinate caratteristiche:

– devono essere classificate allo stesso codice di otto cifre della NC (v. voce: –);
– essere della stessa qualità commerciale;
– possedere le medesime caratteristiche tecniche delle merci di importazione.

Nei **casi ammessi** all'applicazione del **criterio dell'equivalenza**, con ovvia **esclusione del sistema del rimborso**, può essere consentito che la riesportazione per equivalenza del prodotto compensatore avvenga addirittura prima dell'introduzione della merce da vincolare a regime del perfezionameto attivo, secondo la tecnica dell'***esportazione anticipata* o *a reintegro***.

Nell'ambito **dell'esportazione anticipata**, l'Autorità doganale può consentire il **ricorso** al "**traffico triangolare**", che prevede l'invio del prodotto compensatore in un altro Stato membro, e l'introduzione del prodotto di base da uno Stato membro diverso dal primo.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Secondo le istruzioni ex art. 601 DAC viene per tale tipo di operazione **utilizzato** il bollettino di informazione **INF-5**.

L'operatore, **ai fini della riesportazione**, deve presentare, **unitamente** alla **bolletta doganale** con cui il prodotto di base è stato vincolato al regime, **una dichiarazione** su **formulario DAU**, contraddistinto dalla sigla **EX-3**.

L'Ufficio doganale accetta la dichiarazione e ne espleta il controllo fisico e documentale dando esito alla bolletta stessa, una volta accertata la regolarità dell'operazione.

L'operazione verrà **appurata** quando l'Ufficio doganale avrà **constatato l'uscita** della merce **dal territorio doganale comunitario**; solo allora potrà essere svincolata la garanzia prestata per i diritti gravanti.

Nel sistema del rimborso dovrà essere avanzata la relativa istanza, entro **sei** mesi dalla data di uscita delle merci dal Territorio doganale comunitario.

Eccezionalmente, art. 580 DAC, il regime può essere appurato con la **nazionalizzazione di una parte o di tutti i prodotti ottenuti**. In tal caso saranno dovuti tutti i diritti doganali afferenti ai prodotti di base non a quelli ottenuti.

Dovranno altresì essere **corrisposti gli interessi compensatori** dalla data di accensione dell'operazione fino a quella di nazionalizzazione dei prodotti compensatori.

Gli **interessi compensatori non gravano sull'IVA bensì solo sui dazi**; i tassi di interesse da applicare (art. 519 DAC, già art. 589) sono quelli applicabili alla zona "Euro" pubblicati nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca Centrale Europea (BCE), visualizzabile tramite internet all'indirizzo web della banca (ww.ecb.int).

Nel caso, come già accennato, in cui vengano nazionalizzati prodotti vincolati al regime di perfezionamento attivo [illegible] del rimborso [illegible] graverà l'IVA, qualora essa non sia stata [illegible] ex art. 57 D.L. [illegible]/93 (conv. con modifiche in l. n. 427/93).

Nel caso di **nazionalizzazione di una parte dei prodotti ottenuti** dalla lavorazione, dovrà essere calcolata sui prodotti stessi la percentuale, secondo regole apposite [illegible] dagli artt. 592 e 593 – DAC (*chiave quantitativa*) e 5[illegible] (già 594 – DAC (*valore*).

In appendice al capitolo [illegible] dato delineato dalla Commissione Europea sono riportati schemi esemplificativi per la determinazione delle merci incorporate nei prodotti compensatori e alcuni esempi numerici di calcolo.

L'operatore deve entro 30 giorni dal termine fissato per la riesportazione presentare all'Ufficio doganale un "**conto di appuramento**" contenente l'indicazione delle merci [illegible] e vincolate al regime, la dimostrazione dei quantitativi di prodotti compensatori ottenuti, oltre alla documentazione relativa all'esito di tali prodotti.

Nel caso di rilascio di più bollette di vincolo al regime, viene data la possibilità di presentare un conto di appuramento globale mensile o trimestrale.

Qualora il **prodotto compensatore** venga **immesso in libera pratica** in un **Paese membro diverso da quello** dove è avvenuta la **lavorazione**, **verrà rila-**

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sciato, vidimato dalla Dogana del Paese ove è stato lavorato il prodotto di base, un bollettino di informazione **INF-1** contenente tutti gli elementi che serviranno all'Ufficio doganale, in cui verrà immesso in consumo la merce, per determinare la tassazione.

Qualora invece il **prodotto compensatore**, per il quale sia stato richiesto il sistema del rimborso o senza che sia stata presentata la domanda di rimborso, venga **inviato in un Paese comunitario**, verrà **rilasciato** dall'Autorità doganale del Paese dove è avvenuta la lavorazione un **bollettino di informazione INF-7**, secondo le procedure dell'art. 523 – già art. 646 – DAC.

Tale bollettino consente di ricevere, nello Stato membro in cui sono stati trasferiti i prodotti compensatori, il rimborso o lo sgravio dei dazi, una volta che tali merci saranno dichiarate per una destinazione che lo consenta.

Le **operazione di perfezionamento**, con il sistema sia della sospensione che del rimborso, **possono essere effettuate anche in un deposito doganale**; in tal caso le scritture di vincolo delle merci al deposito vengono [illegible]rate con il vincolo al regime di perfezionamento attivo.

In taluni casi, per uniformità di tratta[illegible] confronti deg[illegible] economici, avendo le operazioni effettu[illegible]ne di ***restituzi[illegible]ortazione*** e di ***perfezionamento attivo*** (art. [illegible]3, DAC) caratteri[illegible]aloghe, il legislatore comunitario ha rite[illegible]ortuno allinear[illegible]**si forfettari di rendimento** fissati per il regi[illegible]***fezionamento*** [illegible]quelli di **resa** previsti per le ***restituzioni all'[illegible]ne di prodo[illegible] compresi nell'Allegato I del Trattato CE*** [illegible]amente, come [illegible]edenza avuto modo di specificare, ***Allegato*** [illegible]

Pertanto come per le res[illegible] esportazione, i tassi di rendimento sono stabiliti sulla base dei coeff[illegible]i cui all'allegato E del Regolamento (CE) n. 1520/2000 e ss. m[illegible] (in *G.U.* L 177 del 15.7.2000, pag. 1), così agli stessi coefficienti vi[illegible]o mediante un asterisco – (*) – posto in una delle colonne dell'allegat[illegible]me nell'esempio di seguito riportato, nella nuova versione sostituita dal Reg.to CE n. 933/2001 e successivamente modificata dal Reg.to CE n. 444/2002.

Poiché per determinare la quantità di prodotto compensatore da ottenere, è necessaria una conversione del coefficiente previsto nel sistema della restituzione all'esportazione attraverso una semplice proporzione, di seguito viene esplicitato il modo di procedere:

L'allegato 69 al DAC rinvia al coefficiente previsto per la restituzione all'esportazione, pari nel caso di specie a 127 kg per 100 KG di prodotto.

www.antoniodecicco.it
Demo: Riproduzione vietata

Esempio:

I. **Estratto dell'allegato 69, numero d'ordine 15:**

(1) Merci importate (Voce/denominazione)	(2) Numero progressivo	(3) Prodotto compensatore (Codice)	(4) Prodotto compensatore (denominazione)	(5) Quantità di prodotti compensatori per ogni 100 kg di merci importate (kg)
ex 1001 90 99 frumento (grano)	15	1107 10 19	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presentato in forma diversa dalla farina	(*)

II. **Estratto dell'allegato E del regolamento n. 1520/2000:**

Codice NC	Prodotti agricoli trasformati	Coefficiente	Prodotto di base
1107 10 19	Malto, non torrefatto, di frumento (grano) presentato in forma diversa dalla farina	1,27	Frumento (grano)

Nel caso di ricorso al coefficiente del ***"sistema di restituzione all'esportazione"***, avremo che:

per la fabbricazione di 100 kg di malto è accordata una restituzione all'esportazione per 127 kg di frumento (grano).

Nel caso invece di ricorso al coefficiente del ***"perfezionamento attivo"***, si avrà: per 100 kg di grano tenero vincolato al regime del perfezionamento attivo, il regime è concesso per una quantità di 78,74 kg di malto.

Il coefficiente di rendimento forfettario è di 78,74. Per calcolare tale coefficiente, cioè la quantità di malto ottenuta da 100 kg di frumento, occorre risolvere la seguente proporzione:

$$127 : 100 = 100 : x$$

(dove 127 è la quantità di frumento che dà 100 kg di malto ed x rappresenta l'incognita, cioè la quantità di malto che si ottiene da 100 kg di frumento). Da cui avremo:

$$x = \frac{100 \times 100}{127} = 78{,}74$$

cioè la quantità di malto ottenuta da 100 kg di frumento, ovvero il coefficiente di rendimento forfettario.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

L'appuramento del Regime

L'**appuramento** del regime di perfezionamento attivo **"dà scarico"** all'intera procedura ed è pertanto **in questa fase** che **si procede** all'**accertamento** e alla **contabilizzazione** del debito doganale; in particolare si determina l'importo del debito doganale e/o degli importi da rimborsare o sgravare in relazione alla riesportazione delle merci vincolate al regime, sotto forma di prodotti compensatori. È importante che la determinazione del debito avvenga al più presto, in quanto essendo il perfezionamento attivo un **regime sospensivo** sono previsti ***interessi compensativi* sui dazi** proprio in considerazione sia dei vantaggi finanziari derivanti dalla disponibilità della merce da parte del titolare dell'autorizzazione che dalla posticipazione della data in cui l'obbligazione doganale nasce e, pertanto, viene contabilizzata (art. 21[illegible] par. 3, CDC e art. 519 DAC).

L'ufficio di controllo, all'approssimarsi della sc[illegible] assegnata del vincolo della merce al regime, dovrà attivarsi sentend[illegible] e/o gli operat[illegible] interessati e adottando tutte le misure idonee a [illegible] sicurato il risp[illegible] **termine di appuramento** ed entro la scade[illegible] assegnata alle m[illegible] al regime una nuova destinazione dog[illegible] messa.

È possibile concedere [illegible] **proroga** del termine [illegible] scadenza o di singole dichiarazioni di vincol[illegible] *delle bollette* [illegible] *ea accese*). La proroga è concessa su richi[illegible] giustificati [illegible] accertamento della sussistenza delle [illegible] disponibilità [illegible], si rammenta, comunque, che, se le circo[illegible] consentono [illegible] concessa una proroga anche dopo la scadenza del termine origi[illegible] previsto (art. 542, par. 1, DAC) e che, in ossequio ai criteri di flessib[illegible] prodotti con la riforma dei regimi, in caso di globalizzazione dei [illegible] si può prevedere anche una proroga automatica, a determinate [illegible] sempre che l'autorità doganale mantenga intatte le possibilità di co[illegible] del regime (art. 542, par. 2, DAC).

In proposi[illegible] occorre tener presente che per il regime di perfezionamento attivo è possibile **globalizzare i termini di appuramento**, ossia i termini entro i quali le merci vincolate a questo regime devono essere riesportate o comunque devono avere ricevuto un'altra destinazione doganale ammessa che appura il regime, ciò al fine di semplificare la gestione e di ridurre i costi amministrativi legati al regime stesso.

La regolamentazione comunitaria prevede (art. 118, par. 2, comma 2, CDC) la possibilità di ***globalizzazione mensile o trimestrale*** dei termini di riesportazione, come illustrato dalle linee guida pubblicate nella GUCE C 629 del 24/09/02, che di seguito saranno rielaborate e riportate schematicamente.

In caso di **globalizzazione mensile**, i termini di appuramento che cominciano a decorrere in un dato mese scadono l'ultimo giorno del mese civile nel corso del quale scadrebbe il termine di appuramento relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel mese considerato.

In caso di **globalizzazione trimestrale**, i termini di appuramento che comin-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

ciano a decorrere in un dato trimestre scadono l'ultimo giorno del trimestre nel corso del quale scadrebbe il termine di appuramento relativo all'ultimo vincolo al regime effettuato nel trimestre considerato.

Inoltre va evidenziato che la regolamentazione prevede anche la possibilità di **globalizzare l'immissione in libera pratica** delle merci vincolate al regime (art. 546 DAC).

Qualora nell'autorizzazione sia stata prevista questa possibilità di immissione globale in libera pratica, le merci d'importazione possono essere immesse sul mercato comunitario sotto forma di **prodotti compensatori** o di **merci tal quali**, sebbene al momento della commercializzazione non siano state espletate le formalità di immissione in libera pratica. Le merci d'importazione, sia sotto forma di prodotti compensatori, sia sotto forma di merci tal quali, che sono oggetto di un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica e alle quali alla scadenza del termine d'appuramento fissato non è stata attribuita alcuna destinazione doganale (nel caso in oggetto, un termine di riesportazione globalizzato) sono considerate come immesse in libera pratica; inoltre la dichiarazione di immissione in libera pratica è considerata presentata e accettata e lo svincolo è considerato come effettuato al momento dello appuramento del regime, che avviene con la presentazione nel conto di appuramento. Si rammenta, poi, che la regolamentazione comunitaria prevede che, quando le merci d'importazione sono state vincolate al regime nel quadro di una stessa autorizzazione, ma sotto la copertura di più dichiarazioni, i prodotti compensatori (o le merci tal quali) ai quali è attribuita una delle destinazioni che appurano il regime, sono considerati ottenuti a partire dalle merci di importazione, vincolate al regime, sulle quali le dichiarazioni più vecchie **(sistema FiFo: first in, first out**; art. [illegible], DAC).

Globalizzazione *(combinato disposto art. 118, par. 2, CDE ed art. 546 DAC):*

Esempi di globalizzazione annuale e trimestrale

Gli esempi che seguono vanno in apprese[illegible] sui seguenti presupposti:

a) il regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) è stato autorizzato;

b) un'autorizzazione globale di immissione in libera pratica è stata rilasciata conformemente all'articolo 546;

c) le merci di importazione, sotto forma di prodotti compensatori o di merci tal quali, sono immesse sul mercato comunitario conformemente all'articolo 546 delle disposizioni di applicazione;

d) il termine di appuramento è, in questo esempio, di tre mesi.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
A	1.....		31			
	15.....		.....	15		
	31..		.....	30		
B	1.....	.....	31			
	15.....	.....	.....	15		
	31..	.....	.....	30		
		1.....	.....	30		
		15.....	.....	.....	15	
		28.	.....	.....	31	
			1.....	.....	31	
			15.....	.....	.....	15
			31..	.....	.....	30

Esempio A: Globalizzazione mensile

Tre operazioni di vincolo al regime nel mese di gennaio sono da prendere in considerazione ai fini della globalizzazione (1°, 15 e 31).

Per tutte queste operazioni, il termine di appuramento scade il 30 aprile; presentazione del conto di appuramento al più tardi il 30 maggio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, primo capoverso del CDC, si considera come data di accettazione e accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica la data dello sviluppo in cui è stato presentato il conto di appuramento. Gli elementi di tassazione applicabili a queste merci o prodotti sono stabiliti sulla base degli articoli 121 e 122 del CDC.

Esempio B: Globalizzazione trimestrale

Nove operazioni di vincolo al regime nel trimestre sono da prendere in considerazione:

– in gennaio: i giorni 1°, 15 e 31
– in febbraio: 1°, 15 e 28
– in marzo: 1°, 15 e 31.

Per tutti questi vincoli, il termine di appuramento scade il 30 giugno: presentazione del conto di appuramento al più tardi il 30 luglio.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 218, paragrafo 1, primo capoverso del CDC, si veda quanto già detto nell'esempio A.

Considerato che tutte queste disposizioni possono esercitare **un'influenza sull'importo degli interessi compensativi da riscuotere**, è opportuno riportare alcuni esempi di calcolo degli interessi compensativi in caso di globalizzazione.

L'insieme di tali disposizioni, ove applicabile con l'attuazione di opportune intese e forme di collaborazione degli operatori che ne facciano richiesta, costituisce uno strumento di semplificazione e razionalizzazione degli stessi compiti dell'uffi-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

cio doganale di controllo e una diminuzione delle scadenze da tenere in evidenza ai fini dell'appuramento del regime, dell'eventuale insorgenza dell'obbligazione doganale, della contabilizzazione e riscossione degli importi dovuti a titolo di dazi e fiscalità interna.

Per un corretto assolvimento degli adempimenti connessi alla fase di appuramento del regime, è opportuno provvedere ad una scrupolosa applicazione delle disposizioni concernenti la redazione del **conto di appuramento**, le indicazioni nel medesimo contenute e la sua presentazione all'ufficio doganale di controllo entro i termini previsti (art. 521 DAC). Pertanto gli uffici doganali devono richiedere al titolare dell'autorizzazione la predisposizione del conto suddetto, astenendosi dal procedere all'appuramento del regime ricorrendo al riscontro delle annotazioni di carico/scarico riportate su ciascuna bolletta e/o sull'autorizzazione; salvo casi particolari (ad esempio: vincoli occasionali al regime con la procedura semplificata di autorizzazione/accettazione della dichiarazione, oppure singola bolletta per l'intero quantitativo autorizzato) nei quali l'ufficio di controllo ritenga di potersi avvalere delle facoltà previste ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo 521.

Quando **sorge un'obbligazione doganale** relativa a prodotti compensatori o a merci d'importazione nell'ambito del perfezionamento attivo è dovuto un **interesse compensativo** sull'importo dei dazi all'importazione (art. 519 DAC).

Gli **interessi compensativi** servono proprio per **bilanciare** il **vantaggio finanziario ingiustificato risultante dalla posticipazione dell'obbligazione doganale** in occasione dell'immissione in libera pratica di merci incolate al regime del perfezionamento attivo (prodotti compensatori o merci equivalenti).

Si considerino, al riguardo, alcuni esempi:

Primo:

Merci d'importazione vincolate al regime di perfezionamento attivo il 1° luglio 2000; l'obbligazione doganale sorge per questa operazione il marzo 2001, e la prima operazione ha avuto luogo in uno Stato membro della zona euro".

Quale tasso d'interesse si applica in relazione agli interessi compensativi?

Marzo 2001 è il mese in cui è sorta l'obbligazione doganale. Il tasso da applicare è quello che era applicabile durante il mese del marzo 2001 (si veda l'art. 519, par. 2, comma 2). Il tasso d'interesse di marzo 2001 è quello che si applica, cioè il tasso d'interesse a tre mesi applicabile nella "zona euro" pubblicato per il mese in causa nell'allegato statistico del bollettino mensile della Banca Centrale Europea (consultare ad esempio il sito Internet della BCE: http://www.ecb.int).

Come individuare il tasso d'interesse?

Nel sito web, nella parte "Statistiche", vedere la terza sezione "Mercati finanziari e tassi d'interesse nella zona euro" e, in questa sezione, la colonna 3 della Tabella 3.1, "Tassi d'interesse del mercato monetario". Per esempio, il tasso d'interesse per il mese di gennaio 2001 è del 4,77% (v. Figura A, in Appendice, pag. 648).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Secondo:

Merci d'importazione vincolate al regime di perfezionamento attivo il 1° luglio 2000; l'obbligazione doganale sorge per questa merce il 27 marzo 2001. La prima operazione ha avuto luogo in uno Stato membro che ***non fa parte*** *della "zona euro".*

Quale tasso d'interesse si applica in relazione agli interessi compensativi?

Marzo 2001 è il mese in cui è sorta l'obbligazione doganale. Il tasso da applicare è quello che era applicabile due mesi prima del marzo 2001 (vedere l'art. 519, par. 2, comma 2). È quindi il tasso d'interesse del gennaio 2001 che si applica, cioè il tasso d'interesse a tre mesi applicabile agli Stati membri che non fanno parte della "zona euro", pubblicato per il mese in causa nell'allegato statistico del bollettino mensile della BCE.

Come individuare il tasso d'interesse?

Nel sito web, nella parte "Statistiche", si deve vedere l'undicesima sezione "Sviluppi economici e finanziari negli altri Stati membri" e, in questa sezione, la colonna 12 della tabella 11 intitolata "Sviluppi economici e finanziari". A titolo esempio, il tasso d'interesse per il mese di gennaio 2001 è del 5,34% (vedi Appendice, pag. 649).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Regime daziario delle merci utilizzate nel regime del perfezionamento attivo: aiuti alla produzione

Quando merci utilizzate come ***aiuti alla produzione*** (si pensi, alla funzione dei **catalizzatori** in un processo produttivo) (CAC) sono interamente consumati nel corso dell'operazione di perfezionamento attivo e l'intero prodotto compensatore risultante viene riesportato, le merci utilizzate quali ***aiuti alla produzione può essere concessa l'esenzione totale dai dazi*** all'importazione.

Quando, invece, **gli aiuti alla produzione** sono interamente **consumati** nel corso dell'operazione di perfezionamento ma **solamente il 50%** dei **prodotti compensatori** è riesportato, ai prodotti utilizzati quali aiuti alla produzione può essere **concessa l'esenzione totale dai dazi** all'importazione proporzionalmente ai prodotti compensatori riesportati.

I dazi all'importazione e gli interessi compensativi sono applicabili alla quantità di aiuti alla produzione utilizzata per ottenere i prodotti compensatori per i quali è sorta l'obbligazione doganale. Se, invece, gli aiuti alla produzione sono consumati in parte, e soltanto una certa quantità dei prodotti compensatori viene riesportata, mentre il resto degli aiuti alla produzione, tal quale, viene immesso in libera pratica, l'esenzione dai dazi all'importazione è accordata agli *aiuti alla produzione* che sono stati utilizzati per la fabbricazione dei prodotti compensatori riesportati. I dazi all'importazione e gli interessi sono dovuti sulla parte rimanente degli aiuti alla produzione immessi in libera pratica.

Qualora gli ***aiuti alla produzione*** sono utilizzati, senza essere "consumati", per la fabbricazione di una certa quantità di prodotti compensatori riesportati, e sorge un'obbligazione doganale relativamente a tali aiuti alla produzione, i dazi all'importazione e gli interessi sono applicati a detti aiuti alla produzione. Tuttavia, il valore proporzionale "economico" contenuto nei prodotti compensatori rie-

sportati è sottratto dal valore in dogana degli aiuti alla produzione.

Si consideri al riguardo un "catalizzatore", cioè un prodotto in grado di accellerare un processo chimico di lavorazione, trasformazione o produzione, che venga vincolato al regime del perfezionamento attivo. La durata di vita di detto "catalizzatore" è di 10 anni e il suo valore è di 10 000 €. Si consideri inoltre che dieci prodotti compensatori vengano fabbricati e riesportati, mentre gli aiuti alla produzione (il "catalizzatore") sono immessi in libera pratica durante il primo anno. Quale è il valore proporzionale, da un lato, di tali prodotti compensatori e, dall'altro, del catalizzatore rimanente?

Il valore del catalizzatore è di 10 anni/10 000 €, ossia 1000 € all'anno. Quindi, il valore proporzionale dei prodotti compensatori è di 1 000 €, mentre il valore proporzionale "rimanente" del catalizzatore da considerare per la determinazione dell'obbligazione doganale è di 9 000 €.

Disposizioni particolari per talune "merci equivalenti"

Le merci comunitarie utilizzate al posto delle merci di importazione per la fabbricazione di prodotti compensatori sono dette ***merci equivalenti*** (artt. 114, par. 2, lett. e), 541 DAC).

Per talune di esse (riguardanti prodotti agricoli quali grano, riso, zucchero, granturco, olio di oliva, latte e prodotti caseari, animali vivi) si applicano disposizioni particolari contenute nell'All.to 74 al DAC.

Al riguardo si fa presente che il ricorso al regime per ***prodotti lattiero-caseari*** è permesso esclusivamente a condizione che il tenore in materia secca del latte, grasso del latte e proteine del latte contenuto nelle merci esportate, non sia inferiore al tenore di dette materie contenute nelle merci importate.

Il tenore di tali materie nelle merci equivalenti e nelle merci di importazione in oggetto deve essere indicato nella dichiarazione di vincolo al regime (IM/EX) o di esportazione (EX/IM) e, se del caso, sui bollettini di informazione (INF9 o INF5) al fine di permettere alle autorità doganali di verificare l'equivalenza.

Quando vengono effettuati controlli a campione, su una singola spedizione di merci equivalenti esportate (EX/IM), il tenore di tali materie contenute nella spedizione corrispondente di merci d'importazione non può essere superiore a quello delle merci equivalenti. Tuttavia, se il tenore in una o più delle materie considerate è superiore rispetto a quello rilevato nella spedizione delle merci equivalenti, il beneficio della equivalenza deve essere limitato in funzione del tenore massimo ammesso di tali materie nelle merci equivalenti.

Esempio:

Si ipotizza che 1 000 kg di latte in polvere (codice NC 0402 2117) aventi un tenore, in peso, di materie grasse del 3% siano utilizzati come ***merci equivalenti*** *e siano esportati; ciò permetterebbe di* ***vincolare*** *tale prodotto come merce d'importazione. Qualora, invece, il tenore, in peso, delle materie grasse fosse del 6% per 250 kg di latte in polvere, tali 250 kg non potrebbero essere vincolati al regime.*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

19.6. *Trasformazione sotto controllo doganale - TSCD*

- **Artt. da 130 a 136, e da 84 a 90 (disposizioni comuni) CDC;**
- **Artt. da 499 a 523 (disposizioni comuni a tutti i RDE) e da 551 a 552 DAC, All.to 67 al DAC. ***

È un **regime doganale economico e sospensivo** affine al precedente.

Nel regime **TSD** le merci estere sono introdotte nel Territorio doganale comunitario, in esenzione da dazi e dalle misure di carattere commerciale previste per quella data merce, per essere sottoposte ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato. A differenza del regime di perfezionamento attivo, i prodotti ottenuti, denominati ***prodotti trasformati***, saranno dichiarati per l'immissione in consumo nella Comunità, e non riesportati, con assoggettamento ai dazi ed alle misure di politica commerciale afferenti ai prodotti ottenuti (trattamento daziario "**a valle**"; quello relativo al regime di perfezionamento attivo è "**a monte**").

L'autorizzazione viene concessa, dagli Uffici doganali territorialmente competenti in relazione al luogo dove saranno effettuate le operazioni di trasformazione, o dove avverrà la prima di tale operazioni, alle condizioni e affinché sia rilasciata l'autorizzazione devono essere soddisfatti i criteri da sottoporre a tale regime ***le condizioni economiche*** contemplate dall'art.to 76, parte A del DAC (già All.to 87, or[illegible]).

Nei casi diversi e ci[illegible] di:

– qualsiasi tipo di trasformazione che riguardi merci di qualsiasi genere purché il vantaggio [illegible] di dazio derivante dal ricorso al regime ecceda l'ammontare di 50.000 [illegible] per richiedente [illegible] civile;

– trasformazioni concernenti merci sottoposte a misure di politica commerciale, a prescindere dall'importo del dazio risparmiato;

– qualsiasi tipo di trasformazione che riguardi le merci sottoposte a misure agricole o soggette [illegible] antidumping o a dazi di compensazione provvisori o definitivi, sarà trasmessa la richiesta, con apposita relazione, all'Agenzia delle Dogane per la successiva trasmissione, per la valutazione delle condizioni economiche, alla Commissione ai sensi degli articoli 502-504 DAC.

Relativamente ad un caso pratico, proposto come caso di scuola dalla stessa Commissione, di vincolo al Regime di TSCD, si considerino prodotti destinati a essere incorporati o utilizzati negli aeromobili civili per i quali potrebbe essere rilasciato un certificato di navigabilità (*airworthiness certificate*).

Un operatore presenta una domanda di autorizzazione per il vincolo di circui-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

---

* Precedentemente alla revisione dei RDE, introdotta nel DAC dal Reg.to CE n. 933/2001 che ha provveduto ad un opera di razionalizzazione di detti regimi in quanto molte disposizioni venivano ripetute per ciascuno di essi, gli articoli di riferimento erano: articoli da **650 a 669; disposizioni comuni da 496 a 502 DAC; All.ti 67/C, 68/C e da 87 a 89 al DAC**, ora soppressi. Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

ti stampati al regime della trasformazione sotto controllo doganale al fine di trasformarli in strumenti di navigazione destinati ad aeromobili civili.

Detto operatore è titolare di una "autorizzazione" rilasciata da un'autorità aeronautica europea, che lo autorizza a rilasciare certificati di navigabilità relativi agli strumenti di navigazione da produrre.

Poiché un certificato di conformità (airworthiness certificate) potrebbe essere rilasciato relativamente a tali strumenti di navigazione, si ritengono soddisfatte le condizioni economiche per quanto concerne i circuiti stampati, conformemente al numero d'ordine 8 dell'All.to 76, parte A.

Quando gli strumenti di navigazione sono immessi in libera pratica, il certificato di conformità (airworthiness certificate) deve essere presentato all'ufficio di appuramento.

Esempio di calcolo del "vantaggio in termini di dazi all'importazione" (v. **Numero d'ordine 10 dell'All.to 76, parte A**).

	Senza TSCD	***Con TSCD***
Merci d'importazione	*Tubi in acciaio*	*Tubi in acciaio*
Valore in dogana	*100.000 euro*	*350.000 euro*
Costi di trasformazione	*---*	*250.000 euro*
Prodotti trasformati	*---*	*Case con struttura metallica*
Aliquota del dazio		
Importo dell'obbligazione doganale		
Vantaggio in termini di dazi all'importazione		

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Formula matematica per calcolare il vantaggio in termini di dazi all'importazione:

Importo dei dazi all'importazione senza TSCD

– (meno)

Importo dei dazi all'importazione comprensivi di TSCD

= (uguale)

vantaggio in termini di dazi all'importazione

Finalità

Evita all'impresa trasformatrice comunitaria di essere penalizzata a causa della differente "anomalia tariffaria" tra il dazio gravante sull'oggetto o sulla materia prima oggetto di trasformazione e l'oggetto trasformato finito, quando il dazio previsto dalla tariffa nei confronti dei primi sia superiore rispetto a quello previsto per il prodotto finito; detto regime riguarda l'applicazione dei dazi.

Vantaggi

Favorisce le imprese comunitarie trasformatrici con attenta valutazione delle condizioni economiche che giustifichino il vincolo delle merci al regime, con particolare riguardo a non ledere gli interessi dei produttori comunitari di merci similari.

Modalità operative

L'operatore commerciale:

– presenta la richiesta di ammissione al regime su modello di cui [illegible] 67 al DAC o negli altri modi previsti (art. 497 [illegible] lett. b) DAC); l'A[illegible] doganale, effettuate le valutazioni di opportunità [illegible] verifica della s[illegible] delle condizioni economiche rilascia l'autorizzazione (art. 505 DAC); [illegible] per il perfezionamento attivo, o passivo (art. [illegible]) la **durata** della [illegible] non può eccedere i tre anni a decorrere dalla [illegible] quale l'autorizzazione diviene applicabile, salvo motivi debitamente [illegible]. Anche p[illegible] è possibile richiedere ai sensi dell'art. 508 [illegible] autorizzazione [illegible] al riguardo, le condizioni dell'articolo 508, [illegible] 3, potrebbero [illegible], in riferimento ai nuovi termini di validità e all'obbligo di tenere [illegible];

– presenta la dichiarazione [illegible] immissione al regime su formulario DAU con **codice IM 9**, con la [illegible] della merce da vincolare al regime secondo la classificazione [illegible] autorità doganale l'accetta e provvede alla riscossione della fiscalità inte[illegible] ed ACCISE) cioè di quei diritti certi, in ogni caso dovuti sui prodotti tra[illegible]nati, ed assume in deposito a garanzia, i dazi gravanti sulla merce vincolata al regime di TSCD;

– sottopone a trasformazione le merci, e l'Organo fiscale adotta le misure ritenute più opportune ai fini dell'identificazione dei prodotti ottenuti e determina i tassi di rendimento, secondo i coefficienti di resa; per tale regime **non vi è la possibilità di far ricorso al criterio dell'equivalenza**.

La merce ottenuta dalla trasformazione viene dichiarata dall'operatore commerciale, con una nuova istanza su formulario DAU, per:

– l'"immissione in consumo", IM-4: l'Autorità doganale accetta la dichiarazione, riscuote i dazi sui prodotti ottenuti riferiti al valore proprio degli stessi;

– l'"esportazione definitiva": in tal caso l'Autorità doganale accetta ed esita la dichiarazione di esportazione;

– altri regimi, art. 58 CDC, o in zona franca: l'Autorità doganale accetta ed esita le relative dichiarazioni;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– la distruzione sotto controllo doganale: l'Autorità doganale verbalizza;
– l'abbandono all'erario: l'Autorità doganale verbalizza.

L'Autorità doganale, una volta riscosso i dazi gravanti sulla merce, svincola la cauzione, restituendo l'importo all'operatore.

La TSCD può essere effettuata anche nei depositi doganali ai sensi dell'art. 106 CDC.

Il beneficiario, così come accade per il regime di perfezionamento attivo, (art. 521 DAC già art 664 DAC), entro 30 giorni dalla data fissata per l'appuramento, deve presentare all'Autorità doganale **il "conto di appuramento"**.

19.7. *Ammissione Temporanea*

- **Artt. da 137 a 144, e da 84 a 90 (disposizioni comuni) CDC;**
- **Artt. da 499 a 523 (disposizioni comuni a tutti i RDE), artt. 454, 455 e da 458 a 461, artt. da 553 e 584 DAC, All.to 67 al DAC;***
- **Artt. da 214 a 217-bis TULD.**

È un **regime economico e sospensivo**, che consente di utilizzare merci estere nel Territorio doganale comunitario, in esonero totale o parziale dai dazi, e senza assoggettamento a misure di politica commerciale, con la riesportazione delle merci tal quali fuori dall'UE, ad eccezione del loro normale deprezzamento dovuto all'uso che ne è stato fatto.

Finalità

Semplificare, facilitando il traffico internazionale e la circolazione di strumenti ed attrezzature sia ai fini economici che non.

Vantaggi

Semplificazioni di procedure e vantaggi economico-finanziari per le imprese.

Caratteristiche

La merce vincolata a tale regime non può subire modifiche di alcun genere che alterino lo stato originario.

Il regime di Ammissione Temporanea può essere in **esonero totale o parziale**.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

---

* Precedentemente alla revisione dei RDE, introdotta nel DAC dal Reg.to CE n. 933/2001 che ha provveduto ad un opera di razionalizzazione di detti regimi in quanto molte disposizioni venivano ripetute per ciascuno di essi, gli articoli di riferimento erano: artt. da 229 a 232 e da 670 a 747; **disposizioni comuni da 496 a 502 DAC ed All.ti 67/D, 68/D, da 90 a 103 al DAC**, ora soppressi. Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Si ha **il regime di ammissione temporanea in esonero totale** quando si tratta, in seguito descritto più dettagliatamente, di:

– materiale professionale comprensivo di pezzi e parti di ricambio;
– merci per esposizioni e fiere, o manifestazioni analoghe;
– materiale pedagogico o scientifico;
– materiale medico chirurgico o di laboratori ospedalieri;
– materiale contro le catastrofi;
– imballaggi;
– stampi, matrici, cliché, progetti;
– strumenti di misura, controllo e simili;
– merci per dimostrazioni e prove;
– merci per tentata vendita;
– effetti personali dei viaggiatori;
– animali vivi;
– materiali di propaganda turistica;
– mezzi di trasporto (stradali, ferroviari, aerei);
– palette, contenitori.

Di norma, salvo casi particolari e franchigie doganali, i mezzi di trasporto, di cui si dirà in seguito, devono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al regime, deve presentare all'ufficio doganale del Paese comunitario di entrata una dichiarazione scritta su modello DAU con il codice 05.

L'accettazione della dichiarazione costituisce autorizzazione.

È fatta salva la facoltà dell'Autorità doganale l'adozione di tutte le misure di identificazione della merce, oltre alla prestazione di una garanzia ai fini della tutela della pretesa tributaria e degli interessi economici dell'UE.

Espletata tale formalità, l'importatore riavrà la disponibilità della merce e potrà disporne per le finalità prefissate, avrà però l'obbligo di riesportare tal quali le merci entro il termine fissato dall'Autorità doganale, presentando alla Dogana sempre su formulario DAU una dichiarazione di riesportazione scritta, recante il codice EX-3.

Per i ***mezzi di trasporto*** e per i ***contenitori*** è prevista una disciplina agevolata per la loro ammissione temporanea, di cui si dirà in seguito con maggior dettaglio (art. 557, par. 2, DAC).

*I **contenitori** vincolati al regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati senza limitazione per la durata della loro permanenza nel territorio doganale della Comunità, per il trasporto di merci caricate all'interno di tale territorio e da scaricare all'interno dello stesso.*

Invece l'utilizzazione, nel traffico interno di ciascuno Stato membro, dei contenitori vincolati al regime dell'ammissione temporanea (trasporto di merci caricate all'interno del territorio di uno Stato membro e da scaricare all'interno del medesimo territorio) potrebbe essere limitato a un'unica volta per ogni permanenza in uno Stato membro e alla condizione che i contenitori dovrebbero altrimenti effettuare un viaggio a vuoto all'interno di detto Stato membro. Si dovrebbe tener conto della possibilità di

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

effettuare più periodi di permanenza nel corso di una stessa sosta nel territorio doganale della Comunità.

***Esempio**: un contenitore viene introdotto nel territorio doganale della Comunità il 1° gennaio dallo Stato membro A e viene riesportato il 31 dicembre dallo Stato membro B. Durante l'anno in cui è rimasto vincolato al regime, esso è stato utilizzato per le seguenti operazioni:*

– Stato membro A: entrata carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – uscita verso lo Stato membro B.

– Stato membro B: entrata carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – scarico – uscita verso lo Stato membro C.

– Stato membro C: entrata vuoto – viaggio verso il punto di carico – carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – uscita verso lo Stato membro A.

– Stato membro A: entrata carico – trasporto – scarico – trasporto a vuoto – carico – trasporto – uscita verso lo Stato membro B.

– Stato membro B: entrata carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – scarico – carico – trasporto – riesportazione.

Si pensi ai mezzi di trasporto, intestati e/o condotti da cittadini residenti fuori dall'Unione: essi possono entrare ed uscire dal Territorio doganale della Comunità senza alcun adempimento, cioè senza alcuna autorizzazione o altra formalità doganale artt. 555 e 556 – già art. 730 – DAC (si veda anche al riguardo la CONVENZIONE DOGANALE RELATIVA ALL'IMPORTAZIONE TEMPORANEA DEI VEICOLI STRADALI PRIVATI, detta di New York, riportata in italiano nel Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio [illegible]).

È fatta comunque salva la potestà dell'Autorità doganale di esercitare anche in casi della specie, tutti i tipi di controlli che [illegible] opportuni.

Il regime dei "***contenitori** e/o **pa**[illegible]*" [illegible] 556 e 557, [illegible] destinati ad essere impiegati e riutilizzati, [illegible] oggetto frequente [illegible] entrata ed uscita dal Territorio comunitario [illegible] una disciplina a [illegible] le normali procedure doganali che ne co[illegible] sta la loro fu[illegible] agevole utilizzo.

Il regime di ***ammissione temporanea** in [illegible]**rziale***, rispetto al primo **è un regime resi**[illegible] quale sono vinco[illegible] merci che non rientrano nelle ipotesi previste [illegible] ammissione tempo[illegible] sonero totale.

Tale regime **è sottoposto** [illegible]**zione**, che a differenza della sospensione totale, viene rilasciata dall'[illegible] doganale competente in base al **luogo di utilizzazione della merce**.

Nell'autorizzazione [illegible]dicato il **termine max di permanenza** delle merci nel Territorio do[illegible]munitario, previsto in **massimo 24 mesi**; viene fissato l'ammontare [illegible]dazi da riscuotere, nella misura del **3% mensile sulla base del dazio che si sarebbe applicato alla merce se la stessa fosse stata messa in libera pratica (143 CDC)**.

L'importo non deve però superare quello riscuotibile nel caso in cui la merce fosse messa in libera pratica.

Si pensi ad una partita X di merce del valore, ai fini imponibili, complessivo di 1 milione di €; su tale merce, in base alla tariffa doganale, è applicabile un dazio

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

del 5% pari a € 50.000. Se la merce dovesse permanere nel Territorio doganale comunitario 5 mesi, alla merce stessa vincolata al regime dell'ammissione temporanea, anziché far pagare l'intero importo dei dazi come in precedenza calcolato verrà fatto pagare il 3% dell'importo totale moltiplicato i mesi di permanenza cioè: 50.000 × 3% × 5 = 7.500.

Se il tempo di permanenza fosse ad esempio superiore a 33 mensilità, essendo il calcolo svantaggioso per l'operatore rispetto all'importo totale dei dazi, lo stesso andrà a pagare l'intero ammontare del dazio (50.000 × 34 × 3% = 51.000).

Analogamente alla sospensione totale, la **dichiarazione da presentare per il vincolo al regime è un IM-5 su formulario DAU**, e un **EX-3 all'atto della riesportazione**.

All'atto della riesportazione la Dogana **riscuote il dazio dovuto**, secondo i conteggi ed i criteri succitati. A tale tributo dovrà essere **aggiunta anche l'IVA** che dovrà invece essere corrisposta secondo l'aliquota prevista.

Qualora le **merci** ammesse temporaneamente con sistema dell'esonero parziale vengono **utilizzate** in uno **Stato membro** [illegible] da quello dove il regime è iniziato, potrà essere richiesto un **bollettino di informazione IN**[illegible] come da modello riportato in Allegato al DAC, [illegible] dar conto degli [illegible] pagati e delle condizioni stabilite dalla Do[illegible]

Possono essere accettate [illegible] dichiarazioni di [illegible] regime a fronte di un Carnet ATA (artt. 580 [illegible] v. anche artt. 4[illegible] e da 458 a 461 DAC). Il vincolo al regime in [illegible] dichiarazione se[illegible] [illegible]erato dalla presentazione della garanzia [illegible] [illegible]templati espr[illegible] nell'allegato 77 al DAC (v. voce: *CARNET AT*[illegible] [illegible]e II, cap. 18).

Come [illegible] [illegible]azione, si ri[illegible] **[illegible].to 96** al DAC, soppresso dal Reg.to CE n. 933/2001, riportava l'ele[illegible] [illegible] merci per le quali poteva effettuarsi l'ammissione temporanea con presentazione del CARNET ATA (art. 697 DAC, ora soppresso).

In relazione al Carnet ATA, secondo le indicazioni della Commissione si osservano le seguenti modalità:

Concessione del regime

La presentazione del carnet ATA nell'ufficio doganale, abilitato dall'autorità doganale, per beneficiare del regime dell'ammissione temporanea deve essere equivalente alla presentazione della domanda di autorizzazione, e l'accettazione del carnet (volet ammissione temporanea) ha valore di autorizzazione ad avvalersi del regime.

Le merci per le quali l'ammissione temporanea può essere effettuata secondo la procedura appena descritta sono descritte nella Tabella 1, di seguito riportata.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tabella 1. – ***Elenco delle merci per le quali, in particolare, può effettuarsi l'ammissione temporanea con presentazione del carnet ATA***

1. Materiali professionali
2. Merci destinate ad essere presentate o utilizzate in occasione di un'esposizione, di una fiera, di un congresso o di una manifestazione analoga
3. Materiale pedagogico e scientifico e relativi pezzi di ricambio e accessori, come pure gli utensili specialmente progettati per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto
4. Materiale medico-chirurgico e di laboratorio
5. Materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi
6. Imballaggi
7. Merci di ogni genere che devono essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative
8. Merci di ogni genere che devono essere impiegate per effettuare prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o le dimostrazioni che costituiscono attività lucrative
9. Campioni, ovvero articoli rappresentativi di una determinata categoria di merci già prodotte o che sono modelli di merci la cui fabbricazione è prevista, ad esclusione degli articoli identici introdotti dalla stessa persona o spediti allo stesso destinatario in quantità tale che, nell'insieme, non costituiscono più dei campioni secondo i normali usi commerciali
10. Mezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, da o su iniziativa del fornitore, dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere immessi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui riparazione avvenga a titolo di riparazione
11. Opere d'arte importate per essere [illegible] per l'eventuale [illegible]
12. Pellicole cinematografiche [illegible] e sviluppate [illegible] destinate ad essere visionate prima della [illegible] commerciale
13. Pellicole, nastri magnetici, pellicole magnetiche [illegible] destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio [illegible] produzione
14. Pellicole [illegible] la natura o il [illegible] di prodotti o materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro
15. Supporti d'informazione, [illegible], inviati gratuitamente e destinati ad essere utilizzati nel trattamento automatico dei dati
16. Oggetti (compresi [illegible]) che, per loro natura, possono servire unicamente a fare pubblicità [illegible] determinato articolo o propaganda per un fine determinato
17. Animali [illegible] qualsiasi specie importati per essere ammaestrati o addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari
18. Materiale di propaganda turistica
19. Materiale di conforto destinato ai marittimi
20. Materiali vari utilizzati sotto la sorveglianza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Gli uffici doganali devono accettare solo i carnet ATA:

a) rilasciati in uno dei paesi firmatari della convenzione ATA [2] o della convenzione di Istanbul che abbia accettato le raccomandazioni del 25 giugno 1992 del consiglio di cooperazione doganale relative all'accettazione dei carnet ATA e CPD nel quadro dell'ammissione temporanea nei termini e modi stabiliti dalle raccomandazioni stesse e vistati e garantiti da un'associazione facente parte di una catena di garanti internazionale;

b) recanti l'attestato dell'autorità doganale nello spazio a questa riservato sulla copertina del carnet, e

c) validi nel territorio doganale della Comunità.

Vincolo di merci al regime

La presentazione del carnet ATA per il vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea deve avvenire in un qualsiasi ufficio doganale abilitato. L'ufficio d'entrata deve fungere in tal caso da ufficio di vincolo.

Tuttavia, l'ufficio d'entrata quando

a) abilitato non sia in grado di [illegible] siano soddisfatte le condizioni stabilite per l'applicazione del regime dell'ammissione temporanea;

b) non sia abilitato a fungere da ufficio di vincolo,

deve consentire che veng[illegible]to, utilizzando il carnet ATA come documento di transito, l'inoltro delle merci [illegible] ufficio di destinazione in grado di verificare [illegible] soddisfatte [illegible] condizioni.

L'ufficio di vincolo esplet[illegible] seguenti formalità:

a) verifica i dati figuranti nelle caselle da «A» a «G» del volet «importazione»;

b) compila la casella «H» del volet «importazione» indicando, fra l'altro, alla voce [illegible] tale casella, il termine per la riesportazione delle merci, termine che non può eccedere quello di validità del carnet in causa, fatti salvi i termini speciali di cui all'articolo 140, paragrafo 2 del codice;

c) indica il nome e l'indirizzo dell'ufficio di vincolo nella casella «H», lettera e) del volet «riesportazione», e

d) trattiene il volet «importazione».

Appuramento del regime

Il carnet ATA dev'essere presentato in un ufficio doganale di appuramento abilitato.

L'ufficio di appuramento:

[2] Le parti contraenti della Convenzione ATA possono essere individuate nel ***Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero***, cit.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

a) deve compilare la matrice e la casella «H» lettera e) del volet «riesportazione»;

b) deve trattenere il volet «riesportazione», che rispedisce senza indugio all'ufficio di ammissione temporanea.

Disposizioni relative alla tassazione

In caso d'infrazione o irregolarità, commessa nel corso o in occasione di un'operazione di ammissione temporanea effettuata a fronte di un carnet ATA, le disposizioni degli articoli 454 e 455 e da 458 a 461, laddove il carnet ATA venga utilizzato come documento di transito, devono applicarsi, mutatis mutandis, alla riscossione dei dazi all'importazione da pagare.

Trasferimento di merci

La circolazione nel territorio doganale della Comunità delle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in virtù del carnet ATA deve effettuarsi senza alcuna formalità doganale sino all'espletamento delle formalità relative all'appuramento del regime. L'articolo 452 si applica per quanto di ragione.

Rinnovo dei carnet ATA

1. Qualora si preveda che l'operazione di ammissione temporanea superi il termine di validità del carnet ATA, in quanto il titolare non è in grado di riesportare le merci, l'associazione che emette il carnet stesso può rilasciare un carnet sostitutivo. Il carnet originario deve essere rinviato dal titolare all'associazione di emissione.

2. Il carnet sostitutivo deve essere presentato all'ufficio doganale competente del luogo in cui si trovano le merci. Tale ufficio deve effettuare quindi le seguenti formalità:

a) deve scaricare il carnet originario, tagliando il tagliando «riesportazione» che deve rispedire senza indugio all'ufficio doganale originario di ammissione temporanea;

b) deve accettare il carnet sostitutivo e trattenerlo, tagliando "importazione" dopo avervi apposto la menzione di riesportazione annotata sul carnet originario, corredata dell'eventuale proroga, e dal numero del carnet originario.

3. In occasione dell'appuramento finale dell'ammissione temporanea, l'ufficio di riesportazione compie le formalità prescritte nella parte 5, utilizzando il tagliando "riesportazione " del carnet sostitutivo, che deve rispedire senza indugio all'ufficio doganale che ha rilasciato il carnet sostitutivo.

4. Competente al rilascio del carnet sostitutivo è l'associazione di emissione. Se il carnet ATA è scaduto, mentre il titolare non è in grado di riesportare le merci e l'associazione di emissione nega il rilascio del carnet sostitutivo, le autorità doganali devono esigere l'espletamento delle formalità doganali che si applicano nel caso normale.

Di seguito viene riportata la lista illustrativa relativa a:

1) ***Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a fini sportivi (art. 563 DAC);***

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

*2) **Materiale di conforto destinato ai marittimi (art. 564 DAC);***
*3) **Animali (art. 567 DAC);***
*4) **Documenti e materiali di propaganda turistica (art. 568 DAC);***
*5) **Materiale professionale (art. 569 DAC);***
*6) **Materiale pedagogico (art. 570 DAC).***

1. Effetti personali dei viaggiatori e merci importate a fini sportivi (art. 563 DAC)

A. Effetti personali dei viaggiatori

Indumenti.
Articoli da toeletta.
Gioielli personali.
Apparecchi fotografici e apparecchi cinematografici per la ripresa di immagini accompagnati da un quantitativo ragionevole di pellicole e di accessori.
Proiettori portatili di diapositive o di film e loro accessori, accompagnati da un quantitativo ragionevole di diapositive o pellicole.
Videocamere e apparecchi portatili per visualizzazioni accompagnati da un quantitativo ragionevole di nastri.
Strumenti musicali portatili.
Fonografi portatili, con dischi.
Apparecchi portatili di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i dittafoni, con nastri.
Apparecchi riceventi di radiodiffusione.
Apparecchi [illegible] per la televisione.
Macchine da scrivere portatili.
Calcolatrici portatili.
Personal computer portatili.
Binocoli.
Carrozzine.
Carrozzelle per handicappati.
Attrezzatura sportiva, quali tende ed altro materiale da campeggio, oggetti per [illegible], attrezzatura per l'alpinismo, materiale d'immersione, armi da caccia con munizioni, biciclette, canoe o kayak di lunghezza inferiore a 5,5 metri, sci, racchette da tennis, tavole da surf, tavole a vela, attrezzatura per il golf, deltaplani, parapendii.
Apparecchi portatili per dialisi e materiale medico affine, nonché articoli "usa e getta" importati per essere utilizzati con questo materiale.
Altri articoli aventi manifestamente carattere personale.

B. Merci importate a fini sportivi

A. Materiale per l'atletica leggera, quale:
- ostacoli,
- giavellotti, dischi, aste, pesi, martelli;

B. Materiale per giochi con la palla, quale:
- palle di qualsiasi genere,
- racchette, mazzette, mazze da golf, "crosses", mazze da baseball e articoli affini,
- reti di qualsiasi tipo,
- montanti da rete;

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

C. Materiale per gli sport invernali, quale:
- sci e bastoncini,
- pattini,
- slitte e bob,
- materiale per il "curling";

D. Indumenti, calzature, guanti e copricapo per fare sport, ecc., di qualsiasi genere;

E. Materiale per gli sport nautici, quale:
- canoe e kayak,
- barche a vela e a remi, vele, imbarcazioni leggere per il canottaggio e pagaie,
- acquaplani e vele;

F. Veicoli, ad esempio autovetture, motociclette, natanti;

G. Materiale destinato a varie manifestazioni, quale:
- armi da tiro sportivo e munizioni,
- biciclette,
- archi e frecce,
- materiale per la scherma,
- materiale per la ginnastica,
- bussole,
- tappeti per gli sport di lotta e tatami,
- materiale per il sollevamento pesi,
- materiale per l'equitazione, sulkies,
- parapendii, deltaplani, tavole a vela,
- materiale per l'alpinismo,
- cassette musicali per accompagnare le di[illegible]oni;

H. Materiale ausiliario, quale:
- materiale di misurazione e a[illegible] risultati,
- apparecchi per l'analisi [illegible] dell'urina.

2. Materiale di confo[illegible]ato ai maritt[illegible]4 DAC)

a) Libri [illegible], quali:
- [illegible] qualsiasi genere,
- c[illegible] per corrispo[illegible]
- giornali e pubblica[illegible]riodiche,
- opuscoli [illegible] informazioni sui servizi di conforto esistenti nei porti;

b) Mate[illegible]visivo, quale:
- a[illegible]ni da riproduzione del suono e di immagini,
- registratori a nastri magnetici,
- apparecchi riceventi per la radiodiffusione, apparecchi riceventi per la televisione,
- apparecchi da proiezione,
- registrazioni su dischi o su nastri magnetici (corsi di lingue, trasmissioni radiofoniche, messaggi augurali, programmi musicali e di intrattenimento),

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

- pellicole impressionate e sviluppate,
- diapositive,
- videocassette;

c) Articoli sportivi, quali:
- indumenti sportivi,
- palloni e palle,
- racchette e reti,
- giochi in coperta,
- materiale per l'atletica
- materiale da ginnastica;

d) Materiale per giochi e passatempi, quale:
- giochi di società,
- strumenti musicali,
- materiali e accessori per il teatro dilettantistico,
- materiale per la pittura artistica, la scultura, la lavorazione del legno, dei metalli, la confezione di tappeti, ecc.;

e) Oggetti per il culto e indumenti sacerdotali;
f) Parti, pezzi staccati e accessori del materiale sopra descritto.

3. Animali (art. 567 DAC)

1. Ammaestramento
2. Addestramento
3. Riproduzione
4. Ferratura o tosatura
5. Trattamento veterinario
6. Prova (ad esempio prima dell'acquisto)
7. Partecipazione a manifestazioni pubbliche, esposizioni, concorsi, competizioni o dimostrazioni
8. Spettacoli (circhi da circo, ecc.)
9. Trasporto turistici (ivi compresi gli animali da compagnia dei viaggiatori)
10. Esercizio di un'attività (cani o cavalli della polizia, cani da ricerca, cani per ciechi, ecc.)
11. Operazioni di salvataggio
12. Transumanza o pascolo
13. Esecuzione di un lavoro o di un trasporto
14. Uso medico (produzione di veleno, ecc.).

4. Documenti e materiali di propaganda turistica (art. 568 DAC)

a) Oggetti destinati ad essere esposti negli uffici dei rappresentanti accreditati o dei corrispondenti designati da enti ufficiali nazionali del turismo o in altri locali autorizzati dalle autorità doganali dello Stato membro di ammissione temporanea: quadri e disegni, fotografie e ingrandimenti fotografici incorniciati, libri d'arte, pitture, stampe e litografie, sculture, arazzi ed altre opere d'arte simili.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

b) Materiali per mostre (vetrine, supporti e oggetti simili), ivi compresi gli apparecchi elettrici o meccanici necessari per il loro funzionamento.

c) Film documentari, dischi, nastri magnetici impressionati ed altre registrazioni sonore, destinate a spettacoli gratuiti, ad esclusione di quelli il cui soggetto tende alla propaganda commerciale e di quelli correntemente messi in vendita nello Stato membro di ammissione temporanea.

d) Vessilli in numero ragionevole.

e) Diorami, modelli, diapositive, cliché per la stampa, negativi fotografici.

f) Esemplari, in numero ragionevole, di prodotti dell'artigianato nazionale, di costumi regionali e di altri oggetti simili di carattere folcloristico.

5. Materiale professionale (art. 569)

A. Materiale per stampa, radiodiffusione e televisione

a) Materiale per stampa, quale:
- personal computer;
- telecopiatrici;
- macchine per scrivere;
- apparecchi da presa di immagini di qualsiasi genere (cinematografici od elettronici);
- apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori di videocassette, microfoni, tavoli di dosaggio, cabine acustiche);
- supporti di suono o di immagini, registrati o non;
- strumenti e apparecchi di misura e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali videofonici, ecc.);
- materiale da illuminazione (lampade, proiettori, trasformatori, supporti);
- accessori (cronometri, obiettivi, microfoni, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricabatterie, ecc.).

b) Materiale per radiodiffusione, quale:
- apparecchi per telecomunicazione, quali apparecchi ricetrasmittenti o apparecchi trasmittenti per radiodiffusione, terminali raccordabili a reti o via cavo o via satellite;
- apparecchi di modulazione della frequenza audio (apparecchi di registrazione del suono e di registrazione e di riproduzione);
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni e dei videoregistratori, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali videofonici, ecc.);
- accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici per la registrazione del suono, gruppi elettrogeni, trasformatori, pile e accumulatori, caricabatterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
- supporti di suono, registrati o non.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

c) Materiale per televisione, quale:
- apparecchi da presa di immagini per televisione;
- telecinema;
- strumenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico;
- apparecchi di trasmissione e di ritrasmissione;
- apparecchi di comunicazione;
- apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
- materiale per il montaggio;
- accessori (orologi, cronometri, bussole, obiettivi, fotometri, supporti, caricabatterie, cassette, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);
- supporti di suono o di immagini, registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione delle emittenti, stacchi musicali, ecc.);
- "films rushes";
- strumenti musicali, costumi [illegible] altri accessori di [illegible] alchi, prodotti per il trucco, [illegible].

d) Veicoli progettati o ad[illegible]ositamente per [illegible]zzati ai fini sopra indicati, qu[illegible]:
- trasmissioni [illegible];
- access[illegible];
- la [illegible] dei segnali [illegible];
- [illegible]razione e la ripro[illegible] suono;
- [illegible]fusione di im[illegible]entatore;
- l'illuminazione [illegible].

B. Materiale cine[illegible]

a) Materia[illegible]:
- [illegible] da presa di immagini di qualsiasi genere (film ed elettro-
- [illegible]umenti e apparecchi di misurazione e di controllo tecnico (oscillografi, sistemi di controllo dei magnetofoni, multimetri, cassette per attrezzi e sacche, vettorscopi, generatori di segnali video, ecc.);
- carrelli e gru;
- materiale da illuminazione (proiettori, trasformatori, supporti);
- materiale per il montaggio;
- apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini (magnetofoni, videoregistratori, lettori video, microfoni, tavoli di dosaggio, casse acustiche);
- supporti di suono o di immagini registrati o non (titoli di testa, segnali d'identificazione dell'emittente, stacchi musicali, ecc.);
- "films rushes";
- accessori (orologi, cronometri, bussole, microfoni, tavoli di dosaggio, nastri magnetici, gruppi elettrogeni, trasformatori, batterie e accumulatori, caricabatterie, apparecchi di riscaldamento, di condizionamento dell'aria e di ventilazione, ecc.);

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

- strumenti musicali, costumi, scenari e altri accessori di teatro, palchi, prodotti per il trucco, asciugacapelli.

b) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini sopra indicati.

C. Altro materiale

a) Materiale per il montaggio, il collaudo, l'avviamento, il controllo, la verifica, la manutenzione o la riparazione di macchine, di attrezzature, di materiale da trasporto, ecc., quale:
- utensili;
- materiale e apparecchi di misurazione, di verifica o di controllo (di temperatura, di pressione, di distanza, di altezza, di superficie, di velocità, ecc.), compresi gli apparecchi elettrici (voltimetri, amperometri, cavi di misurazione, comparatori, trasformatori, registratori, ecc.) e i calibri;
- apparecchi e materiali per fotografare le macchine e le attrezzature durante e dopo il montaggio;
- apparecchi per il controllo tecnico delle navi.

b) Materiale necessario agli uomini d'affari, agli esperti di organizzazione scientifica o tecnica del lavoro, di produttività, di contabilità, nonché alle persone che esercitano professioni analoghe, quale:
- personal computer;
- macchine per scrivere;
- apparecchi di trasmissione, di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini;
- strumenti e apparecchi di calcolo.

c) Materiale necessario agli esperti incaricati di lavori di rilevamenti topografici o di lavori di prospezione geofisica, quale:
- strumenti e apparecchi di misura;
- materiale di trivellazione;
- apparecchi di trasmissione per comunicazione.

d) Materiale necessario agli esperti incaricati di combattere l'inquinamento.

e) Strumenti e apparecchi necessari ai medici, ai chirurghi, ai veterinari, alle levatrici e alle persone che esercitano professioni analoghe.

f) Materiale necessario agli esperti di archeologia, paleontologia, geografia, botanica, ecc.

g) Materiale necessario alle compagnie teatrali ed alle orchestre, quali gli oggetti di scena per la rappresentazione, gli strumenti musicali, gli scenari e i costumi, ecc.

h) Materiale necessario ai conferenzieri per illustrare le loro conferenze.

i) Materiale necessario in occasione di viaggi effettuati per fare delle fotografie (apparecchi fotografici di qualsiasi tipo, cassette, esposimetri, obiettivi, supporti, accumulatori, cinghie di trasmissione, caricabatterie, monitor, materiale da illuminazione, articoli di moda e accessori per indossatrici, ecc.).

j) Veicoli progettati o adattati appositamente per essere utilizzati ai fini di cui sopra, quali i posti di controllo mobili, i veicoli officina o i veicoli laboratorio, ecc.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

6. Materiale pedagogico (art. 570 DAC)

a) Apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono o delle immagini, quali:
- proiettori di diapositive o di pellicole fisse,
- proiettori cinematografici,
- retroproiettori ed episcopi,
- magnetofoni, videoregistratori e cinescopi,
- televisioni a circuito chiuso.

b) Supporti di suono e di immagini, quali:
- diapositive, pellicole fisse e microfilm,
- pellicole cinematografiche,
- registrazioni sonore (nastri magnetici, dischi),
- videocassette.

c) Materiale specializzato, quale:
- materiale bibliografico e audiovisivo per biblioteche,
- biblioteche mobili,
- laboratori linguistici,
- materiale per l'interpretazione [illegible]
- macchine meccaniche o elettroniche per l'insegnamento [illegible]ato,
- oggetti specialmente concepiti per l'insegnamento o [illegible]me professionale dei minorati.

d) Altro materiale, quale:
- tabelloni, modelli anatomici, carte, piani, grafici, disegni,
- strumenti meccanici e modelli [illegible] dimostrazione,
- collezioni di oggetti corredati [illegible]zioni didattiche, visive o sonore, [illegible] per l'insegnamento [illegible] oggetto (study kits),
- strumenti, apparecchi [illegible] e macchine utensili per l'apprendimento di tecniche o di [illegible]
- materiali, complessi [illegible] progettati o adattati appositamente per essere utilizzati [illegible] scopi dei soccorritori, destinati alla formazione di persone [illegible] a prestare soccorso.

Altre merci importate a fini educativi, scientifici o culturali
(Lista illustrativa)
Merci quali:
1. costumi e accessori di scena inviati a titolo di prestito gratuito a filodrammatiche o a teatri,
2. spartiti musicali inviati a titolo di prestito gratuito a sale per concerti o ad orchestre.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

19.8. *Il Perfezionamento Passivo*

- **Artt. da 84 a 90 e da 145 a 160 (disposizioni comuni) CDC;**
- **Artt. da 499 a 523 (disposizioni comuni a tutti i RDE) e da 585 a 592 DAC; All.to 67 DAC; ***
- **TULD, artt. da 199 a 213 e da 218 a 221.**

Rappresenta il regime che consente a merci comunitarie di essere esportate temporaneamente fuori dal Territorio doganale comunitario per essere lavorate in Paesi terzi e reimportate nella Comunità, sotto forma di prodotti compensatori per essere immessi in libera pratica.

Finalità

– utilizzo di **manodopera a costi inferiori**;

– realizzazione di un **prodotto ad un costo** complessivo **più basso** e pertanto più competitivo;

– utilizzo di tecnologie e Know-how presenti in altri Paesi.

Vantaggi

– può preservare dall'immigrazione della manodopera dai Paesi a più basso reddito;

– favorisce l'industrializzazione e la divisione del lavoro nei Paesi in via di Sviluppo (PVS).

Svantaggi

Perdita di manodopera comunitaria.

Caratteristiche

Il perfezionamento passivo consente per [illegible]**izzazione della merce fuori dal Territorio doganale comunitario**, [illegible]ndo alle necessità degli operatori comunitari [illegible] costi di produzione [illegible] bassi o tecnologie più avanzate, **senza per[illegible] far perdere alla [illegible] originario status di merce comunitaria**.

Le operazioni di perfezionamento, sono:

– la lavorazione [illegible]rci, compreso il loro montaggio, assemblaggio, adattamento ad a[illegible]

– la trasformazione di merci;

* Precedentemente alla revisione dei RDE, introdotta nel DAC dal Reg.to CE n. 933/2001 che ha provveduto ad un opera di razionalizzazione di detti regimi in quanto molte disposizioni venivano ripetute per ciascuno di essi, gli articoli di riferimento erano: articoli da 748 a 787 oltre disposizioni comuni artt. da 496 a 502 ed All. 67/E, 68/ E, da 104 a 107 al DAC, ora soppressi). Per il testo storicizzato, contenente la precedente formulazione degli articoli, si veda il *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– la ripartizione (si intende per essa la scomposizione in parti) di merci compreso il loro riattamento e la messa a punto;

– l'utilizzo di catalizzatori o altre merci che permettono o facilitano la trasformazione del prodotto ottenuto, ma che si disperdono nel processo produttivo.

La **merce** dichiarata per "**l'esportazione temporanea**" al fine del **perfezionamento passivo**, è **soggetta**, nella fase in cui esce dal Territorio doganale comunitario per lavorazione, a **tutte le misure di politica commerciale, tariffaria e fiscale** (pagamento dei dazi all'esportazione, se previsti).

Sebbene disciplini compiutamente l'Istituto, la Legislazione comunitaria deve essere integrata dalla normativa nazionale, ove questa non entri in contrasto, per quanto attiene la competenza al rilascio delle autorizzazioni di ammissione al regime (fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, la quale afferma in determinati casi che la diretta accettazione della dichiarazione scritta su formulario DAU da parte dell'interessato costituisce, ipso facto, autorizzazione), per la proroga delle bollette doganali, la trasformazione in esportazione definitiva e le penalità.

Alla dichiarazione su formulario DAU è allegato una dichiarazione contenente:

– nome o ragione sociale del richiedente;

– nome o ragione sociale del richiedente se si tratta di persona diversa;

– denominazione commerciale e/o tecnica dei prodotti compensatori;

– natura dell'operazione di perfezionamento;

– termine per l'esportazione dei prodotti compensatori;

– tasso di rendimento e modo per determinarlo;

– modi di identificazione.

Anche nel caso del perfezionamento passivo, come si è visto per gli altri regimi doganali, la domanda di autorizzazione può essere presentata per iscritto mediante il modello dell'allegato 67 DAC o mediante dichiarazione doganale scritta o procedimento informatico nei casi espressamente previsti dall'art. 497; di conseguenza l'autorizzazione sarà concessa, a norma dell'articolo 505, utilizzando l'apposito modello anch'esso previsto dall'allegato 67 DAC o accettando la dichiarazione doganale ovvero, in caso di rinnovo o modificazione di una precedente autorizzazione, mediante qualsiasi atto appropriato.

Gli Uffici doganali che procedono al rilascio dell'autorizzazione o che rifiutano la medesima lo devono comunicare all'Autorità centrale (Agenzia delle Dogane) unitamente a tutte le informazioni richieste e previste dall'Allegato 70 al DAC, per consentire un esauriente monitoraggio delle stesse, nonché gli adempimenti ai fini della cooperazione amministrativa. Possono essere rilasciate autorizzazioni con procedura semplificata a norma del citato art. 497, par. 3, lett. e), d), del DAC, in tal caso l'autorizzazione dovrà contenere in allegato tutte le informazioni necessarie richieste all'operatore dall'autorità doganale a norma dell'art. 499 DAC.

L'autorizzazione deve contenere, analogamente a quanto previsto per il regime del PA, ma con le dovute differenze:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'ufficio che la rilascia, di norma distinte dalla sigla IT, quella relativa al regime autorizzato (PP), il numero di protocollo e l'anno;

– il **titolare dell'autorizzazione;** nel caso il richiedente/titolare nazionale agisca per conto di un committente comunitario sarà opportuno precisare tale circostanza nel riquadro 1 dell'autorizzazione, indicando altresì gli estremi identificativi del committente;

– il **riferimento alla domanda di autorizzazione** e al relativo protocollo;

– il **regime autorizzato:**

- Perfezionamento passivo oppure
- Perfezionamento passivo/regime scambi standard;

– **il tipo di autorizzazione concessa**, vale a dire se si tratti di:

1) un'autorizzazione nuova, rilasciata per la prima volta al richiedente per le lavorazioni previste,
2) una modifica o rinnovo di autorizzazione,
3) un'autorizzazione unica, cioè concernente operazioni in cui sono interessate le amministrazioni doganali di diversi Stati membri, ai sensi dell'art. 496, lett. c), DAC;

– i **modelli complementari** o fogli integrativi allegati utilizzati;

– la **sede dove è tenuta la contabilità**, nonché il **tipo di contabilità** adoperato e il tipo di scritture che sarà utilizzato nel regime doganale a fini di controllo (artt. 496, lett. i), j), 515 e 516 DAC); è opportuno che nel riquadro "16. Informazioni supplementari" siano precisate le informazioni che le scritture devono contenere a norma dell'art. 516 DAC;

– il **periodo di validità dell'autorizzazione** e la sussistenza delle **condizioni necessarie al rilascio** nel caso di **autorizzazione con efficacia retroattiva** (artt. 507 e 508 DAC);

– le **indicazioni relative ai prodotti di esportazione temporanea** e i mezzi di identificazione previsti, anche se si tratta di **riparazioni** per le quali si applica il sistema degli scambi standard (compensazione equivalenza, con o senza importazione anticipata) o di casi debitamente giustificati di cui all'art. 586, par. 2 del DAC, e la NC di otto cifre, la qualità commerciale e le caratteristiche tecniche delle merci di esportazione temporanea (identici a quelli delle merci equivalenti), al fine di consentire l'necessario confronto dei prodotti sostitutivi con le merci esportate, nonché le eventuali ulteriori informazioni necessarie (artt. 145, par. 3, lett. a), e da 154 a 158 CDC; artt. 586 e 587 DAC). È in ogni caso necessario, se la qualità commerciale e/o le caratteristiche tecniche delle merci equivalenti in particolare, nell'ambito degli **scambi standard** i prodotti di sostituzione dovranno presentare le caratteristiche tecniche che avrebbero le merci di esportazione temporanea se queste ultime avessero subito la riparazione prevista; ove necessario, si provvederà ad acquisire dal richiedente una **relazione tecnica** o altra documentazione **sulla natura di tale riparazione**, sulla riparabilità delle merci e/o sulle particolari condizioni dell'operazione (ad esempio: clausola contrattuale di garanzia, sussistenza di difetti di fabbricazione, ecc.);

– i **prodotti compensatori oppure i prodotti sostitutivi**, in caso di riparazioni

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

con ricorso al sistema scambi standard (riquadro 19 – Prodotti sostitutivi; 12 – Identificazione) – art. 145, par. 3, lett. c), CDC; artt. 496, lett. k), l), 586 e 587 DAC –;

– **il tasso di rendimento e/o il metodo per determinarlo**, ivi compreso un tasso medio (artt. 145, par. 3, lett. d e 149, par. 2 CDC; art. 517 DAC); ove necessario, il tasso di rendimento può essere fissato dall'ufficio doganale di controllo in un momento successivo al vincolo delle merci al regime, al più tardi prima che queste vengano assegnate, in appuramento del regime, a una nuova destinazione doganale ammessa;

– **la natura delle operazioni di perfezionamento e i luoghi** (Paesi terzi) **ove** esse **avvengono**, specificando, ove occorra, la successione delle operazioni e il nome, l'indirizzo e la funzione degli operatori coinvolti (art. 145, par. 3, lett. b), CDC); ove richiesto, può essere rilasciata una sola autorizzazione a fronte di operazioni di perfezionamento da effettuarsi in diversi Paesi terzi e/o presso diversi operatori;

– se del caso, le **informazioni disponibili** sulla persona a favore della quale si prevede che siano trasferiti i diritti ed obblighi del titolare (art. 145, par. 3, lett. a), CDC);

– **le condizioni economiche** (art. 585, par. 1, lett. c) DAC);

– **gli uffici interessati** allo svolgimento delle **operazioni** – art. 585, par. 1, lett. e), f), g) e 510 DAC –; vale a dire l'ufficio di:

a) vincolo

b) appuramento

c) controllo;

– il **termine per l'appuramento del regime**, entro il quale andrà effettuata la (re)importazione dei prodotti compensatori ottenuti o dovrà essere assegnata un'altra destinazione doganale ammessa (art. 149, par. 1 CDC; artt. 496, lett. m e 588, par. 1 DAC);

– **l'indicazione relativa all'utilizzo di procedure semplificate**, sempre che il titolare sia abilitato all'utilizzo esclusivamente in base a specifica separata autorizzazione – art. 76 CDC, artt. 253, 276, 277 (da 279 a 289) e 278, par. 2 (da 254 a 267) DAC –;

– **se richiesto dal titolare/richiedente**, l'indicazione dell'applicabilità del metodo di tassazione basato sulle spese di perfezionamento di cui all'art. 591 DAC; si precisa, a tal fine, che non è indispensabile accertare preventivamente la sussistenza dei requisiti di origine delle merci di temporanea esportazione, potendo ritenersi demandato tale accertamento all'ufficio doganale di controllo nell'espletamento della sua attività successiva. È sufficiente in sede di rilascio o integrazione dell'autorizzazione la dichiarazione presentata al riguardo per l'assunzione di responsabilità;

– **le autorizzazioni devono recare data**, firma e timbro dell'ufficio e deve essere indicato il funzionario responsabile del procedimento.

L'autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a soggetti residenti nella Comunità; qualora la merce oggetto del traffico di perfezionamento passivo debba essere temporaneamente esportata da più Paesi dell'Unione, potrà essere richiesta ***un'autorizzazione unica***, che sarà rilasciata da uno dei Paese membri dove si trova parte della merce da sottoporre a regime.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

È altresì prevista (art. 147, comma 2, CDC; artt. da 502 a 505 – già 759 – DAC) la possibilità per **un soggetto diverso** da colui che è **titolare dell'autorizzazione** e che ha esportato il prodotto di base, **di reimportare i prodotti compensatori**, beneficiando così del regime di perfezionamento passivo. Tale procedura viene, di volta in volta, autorizzata con decisione espressa dalla Commissione Europea, su parere dell'apposito Comitato, verificato che non sia stato arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari da parte di prodotti identici o affini a quelli compensatori reimportati e che tale procedura contribuisca a favorire la vendita di merce di esportazione.

Per il regime di perfezionamento passivo – trattandosi di un regime doganale economico non sospensivo, in cui le lavorazioni vengono effettuate al di fuori del territorio doganale della Comunità – occorrerà essenzialmente **prestare attenzione** alle regole applicabili **all'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori** ottenuti **e** alle **misure di politica commerciale** eventualmente previste. Risultano pertanto di rilievo le disposizioni specifiche sull'esonero (parziale o totale) dal dazio, in cui si concretizza il beneficio del regime, art. 509, par. 4, DAC (già artt. 590 e 591 DAC).

Si rammenta che l'art. 591 DAC prevede la concedibilità, su richiesta, **dell'esenzione parziale dai dazi all'importazione, prendendo in considerazione le spese di perfezionamento come valore in dogana ai fini della determinazione dell'importo dei dazi applicabili ai prodotti compensatori**, quale metodo di tassazione alternativo al criterio di tassazione differenziale normalmente stabilito.

Si evidenzia la non applicabilità di questo nuovo [illegible] tassazione per l'ipotesi di cui al secondo comma del medesimo [illegible] merci di esportazione, non di origine comunitaria – quali quelle o[illegible] Turchia, di Ar[illegible] e di San Marino, sebbene si stia provvedendo [illegible] in sede comu[illegible] disposizioni ad hoc, cosiddetta **legislazione** [illegible] prevista nel qua[illegible] doganale con i predetti Paesi –, c[illegible] immesse in libera [illegible] ad un'aliquota di dazio pari a zero [illegible] di appurame[illegible] provvederà a fare opportuna menzione sulla [illegible] bolletta dell'ap[illegible] di tale metodo, all'atto dell'immission[illegible] pratica dei pr[illegible] compensatori.

L'argo[illegible] notevole impor[illegible] risulta alquanto complesso; pertanto si ri[illegible] opportuno [illegible] secondo gli indirizzi della Commissione:

Calcolo dell'esenzione de[illegible] importazione basato sull'utilizzo dei costi di perfezionamento come [illegible] valore in dogana a norma dell'art. 591 DAC.

L'operatore [illegible] l'esenzione parziale dei dazi all'importazione, basata sui costi di perfezion[illegible] riferimento per il valore in dogana (in appresso denominato: metodo di [illegible] della plusvalenza). Tuttavia, il metodo di tassazione della plusvalenza non può essere applicato quando, prima di essere vincolati al regime, le merci d'esportazione temporanea, d'origine non comunitaria, sono state immesse in libera pratica a dazio zero. Di conseguenza, possono presentarsi diversi casi:

a) La tassazione della plusvalenza è richiesta per una merce d'esportazione temporanea oggetto di un'aliquota di dazio "erga omnes" ("dazi normali") pari a zero. Di conseguenza, il metodo di tassazione della plusvalenza può essere utilizzato soltanto se le merci di temporanea esportazione sono di origine comunitaria.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

b) La tassazione della plusvalenza è richiesta per merci d'esportazione temporanea soggetta ad un'aliquota di dazio preferenziale pari a zero. Di conseguenza, il metodo della tassazione della plusvalenza può essere utilizzato soltanto a condizione che:

– le merci di temporanea esportazione sono d'origine comunitaria, oppure

– le merci di temporanea esportazione sono state immesse in libera pratica a un'aliquota di dazio superiore a zero.

Quando il sistema della tassazione della plusvalenza è richiesto per più merci di temporanea esportazione ed una parte di queste non è né di origine comunitaria, né è stata immessa in libera pratica ad un'aliquota di dazio superiore a zero, il metodo della tassazione della plusvalenza può comunque essere applicato, a condizione di escludere tale parte di merci dal regime. A tal fine, il valore delle merci di temporanea esportazione può essere aggiunto ai costi di perfezionamento dei prodotti compensatori.

Esempio:

Il sistema della tassazione della plusvalenza viene chiesto per un prodotto compensatore fabbricato a partire da due merci di temporanea esportazione, ipotizzano i seguenti dati semplificati:

a) prodotto compensatore: autoveicoli, Codice NC 87... dazio 10%, costo di perfezionamento: 15 000 €.

b) merce d'esportazione temporanea I: cus... Codice NC 848... 000 €;

c) merce d'esportazione temporanea ... velocità, codice ... 1.000 €, immessi in libera pratica ad un'ali... pari a zero, non ... comunitaria.

In tal caso, il metodo della ... plusvalenza può essere applicato utilizzando come base per il ... il costo di perfezionamento degli autoveicoli (15.000 €) aumentato ... dei cambi di velocità (1.000 €) ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune: 10% × (15... €) = 1.600 €. Di conseguenza, i dazi all'importazione da pagare potrebbero ... a 1.600 €.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Ufficio di controllo

Ruolo di grande rilievo è svolto dall'ufficio di controllo, che oltre ad elaborare le informazioni ... e ed esaminare i conti di appuramento presentati dai titolari, avrà ... disporre, secondo le modalità prestabilite nell'autorizzazione o, in ... quelle discrezionalmente adottate e ritenute più idonee al caso di specie, opportuni riscontri con la contabilità tenuta dal titolare, anche con accessi presso le ditte interessate.

Tali riscontri contabili:

– nel **perfezionamento attivo** servono ad integrare oppure, nella maggior parte dei casi, possono addirittura sostituire i controlli fisici effettuabili sulle lavorazioni in corso di svolgimento; questi ultimi possono, ovviamente, essere previsti quando se ne ravvisi la necessità, anche in relazione alla sensibilità dei prodotti e al grado di rischio delle operazioni autorizzate;

– nel **perfezionamento passivo costituiscono** un'opportuna **fase conclusiva**, anche successiva allo stesso appuramento del regime, in cui meglio può essere valutato l'andamento complessivo delle operazioni e verificato il corretto funzionamento del regime.

Occorre, poi, evidenziare che per entrambi i regimi di perfezionamento i mezzi

di identificazione per il controllo dell'identità delle merci e le misure adottate per il controllo dell'equivalenza **possono comprendere l'esame delle scritture** (artt. 540 e 586 DAC).

In merito alle operazioni per le quali sia prevista l'identità (vale a dire il perfezionamento delle stesse merci vincolate al regime) si osserva che il concetto di "**identità contabile**" non è nuovo in quanto era già presente nella precedente regolamentazione del regime di **perfezionamento attivo** ove (al precedente art. 551, par. 4, lett. e) del Reg. n. 2454/93/CEE) era previsto che l'autorità doganale, nello stabilire le modalità di individuazione delle merci di importazione dei prodotti compensatori, potesse ricorrere *"all'esame del registro di carico e scarico delle merci o di altri documenti giustificativi relativi all'operazione progettata, da cui risultasse in modo univoco che i prodotti compensatori erano stati ottenuti da merci* di importazione."

Il legislatore comunitario, nell'intento di semplificare e rendere più flessibile la normativa di applicazione del **Codice doganale**, **ha** ora **previsto** la possibilità di avvalersi **dell'esame delle scritture anche ai fini del controllo della modalità dell'equivalenza**, ferma restando ovviamente la possibilità di integrare le modalità di controllo con gli ulteriori mezzi ritenuti opportuni (ad esempio, prelievo di campioni e analisi).

Il legislatore comunitario ha stabilito soglie minime di controlli fisici (come nel caso dell'equivalenza dei prodotti lattiero caseari, di cui al punto 7 dell'All.to 74), contenuti nell'ambito di percentuali molto basse (5% delle dichiarazioni), peraltro ulteriormente riducibili in caso di applicazione di un sistema di analisi dei rischi da parte dell'autorità doganale.

L'appuramento del regime, come per gli altri regimi, costituisce la fase più delicata, in quanto concerne **l'accertamento** della **regolarizzazione** del **traffico doganale**; in particolare, in questa fase, per ogni operazione doganale in esame deve essere valutata l'opportunità della concessione o meno dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione sui prodotti compensatori ottenuti.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Modalità operative

Rilasciata l'autorizzazione, l'operatore deve presentare in Dogana, unitamente alla merce, la dichiarazione su formulario DAU contraddistinto dalla sigla EX-2.

L'Ufficio doganale accetta la dichiarazione e provvederà ai controlli di rito, adottando le misure di identificazione più opportune ai fini del riconoscimento della merce al rientro.

Le misure di identificazione, come già accennato, consistono nel prelevamento di campioni, suggellamento, fotografie, "schede di informazione" (previste dalla Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione doganale del 3.12.1963, che consente lo scambio, tra Uffici doganali di Paesi comunitari diversi, di reciproche attestazioni ai fini dell'identificazione delle merci e del tipo di lavorazione a cui le stesse vanno sottoposte).

Ottenuto, nel Paese terzo, il prodotto compensatore, l'operatore lo deve reintrodurre, entro il termine accordato, nel Territorio doganale comunitario.

Il prodotto compensatore ottenuto mantiene lo status di merce comunitaria, pertanto quando verrà reintrodotto nel Territorio doganale comunitario, beneficerà dell'esenzione dal pagamento dei dazi.

Per la **reintroduzione** ed ai fini dell'appuramento del regime l'operatore dovrà presentare una nuova dichiarazione su formulario DAU contraddistinto dal **codice IM-6**.

La merce così dichiarata in Dogana dovrà assolvere eventuali diritti; il calcolo avviene come previsto dall'art. 151 CDC.

Ai fini dell'appuramento del regime occorrerà verificare che i prodotti ottenuti siano stati ricavati proprio dalla merce esportata e non da altra merce equivalente, pertanto si parla **di scarico per identità e non per equivalenza**.

Per calcolare la quantità e la qualità dei prodotti ottenuti vengono fissati dei tassi di rendimento.

Nel caso di riparazioni può essere consentito lo scarico per equivalenza ("scambi standard"); può altresì essere ammessa l'importazione anticipata dei prodotti da trattare; in tali fattispecie l'IVA all'atto dell'importazione è dovuta per intero e la relativa autorizzazione al regime è di competenza ministeriale.

Analogamente a quanto detto per il regime di perfezionamento passivo, qualora parte della merce temporaneamente esportata in regime di perfezionamento passivo venga esportata definitivamente, dovrà essere calcolata la quantità della merce sulla quale sarà effettivamente effettuata l'operazione di perfezionamento; qualora non sia possibile stabilire un rapporto di quantità, potrà ricorrere alle regole fissate dal DAC, [illegible] **chiave quantitativa** [illegible] 775 (**chiave valore**). **Esempi numerici** [illegible] **riportati nell'art. 105 al DAC**, ora soppresso dal Reg.to (CE) [illegible] 2001, sono riportati in figura 3, in Appendice al capitolo.

Per il settore ***tessile*** e ***calzature*** si fa presente che esistono, per determinati Paesi Terzi e per determinate categorie di ***prodotti compensatori ottenuti***, "specifici quantitativi" (TPP) di cui possono beneficiare gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che inviano in lavorazione in tali Paesi merci di origine comunitaria (salvo apposita deroga, nei limiti stabiliti), nell'ambito dell'applicazione del particolare regime di perfezionamento passivo economico tessile disciplinato dai regolamenti (CE) n. 3036/94 e n. 3017/95 e dalla Circolare n. 332/D del 27 dicembre 1995. Costoro devono chiedere apposita autorizzazione preliminare alla competente Amministrazione del Commercio con l'Estero (presso il Ministero delle Attività produttive), utilizzabile presso qualsiasi dogana comunitaria. L'elenco delle categorie/Paese per le quali è istituita quota in TPP per l'anno in corso è reperibile sul sito web di tale Amministrazione.

Per qualsiasi operazione concernente prodotti tessili resta sempre possibile per gli operatori (anche quelli che non siano in possesso dei suddetti requisiti previsti dalla richiamata regolamentazione) chiedere alle competenti dogane il rilascio di un'autorizzazione di perfezionamento passivo (cd. tariffario) in base al Codice doganale comunitario e alle relative disposizioni di applicazione. Resta ferma, in tal caso, ***l'applicazione delle misure di politica commerciale,*** per l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti, previste dalle norme comunitarie in materia, tenendo presente il disposto dell'art. 509, par. 4, DAC. In tale arti-

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

colo viene affermato che quando le norme comunitarie prevedono misure specifiche di politica commerciale per l'immissione in libera pratica, queste non si applicano ai prodotti compensatori immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo, quando i prodotti hanno conservato l'origine comunitaria, hanno formato oggetto di riparazioni (incluso il sistema degli scambi standard) o quando siano ottenuti nel quadro di operazioni complementari di perfezionamento effettuate fuori dalla Comunità (v. art. 123 CDC).

A tal fine gli uffici che procedono al rilascio dell'autorizzazione opportunamente inseriranno nella stessa (riquadro 16. Informazioni supplementari) un richiamo per l'ufficio doganale di appuramento (ad esempio: "ove siano previste misure di politica commerciale, all'atto dell'immissione in libera pratica, dovrà essere esibita apposita autorizzazione/licenza").

Sempre per i ***prodotti tessili e calzaturieri*** la quantità delle merci di esportazione nelle relative autorizzazioni di perfezionamento passivo (sia economico, che tariffario) viene determinata con riferimento al valore delle stesse merci e fino alla concorrenza di tale valore (vedi telefax prot. n. 426/ VII S.D. del 12 febbraio 1995), da intendersi, salvo diversa espressa indicazione, con una tolleranza del 25% in eccesso.

Globalizzazione

Anche nell'ambito del **perfezionamento passivo** può **aversi**, ove ricorrano le condizioni per un'utile applicazione, una **globalizzazione dell'appuramento**, secondo le modalità illustrate dalla Commissione europea. Si tratta, di una semplificazione operativa, in quanto comporta la necessità di una liquidazione provvisoria sulla base di un'aliquota media da stabilire caso per caso e una successiva regolarizzazione al termine del periodo di riferimento prescelto, in appuramento globale del regime.

La globalizzazione presenta il vantaggio di diminuire le formalità inerenti al calcolo dell'esenzione totale o parziale dei dazi all'importazione, evitando di dover effettuare, in occasione di ogni immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti, il calcolo esatto dei dazi all'importazione dovuti. Ne risulta un più rapido sdoganamento all'esportazione e di conseguenza un più facile svincolo dei prodotti compensatori importati.

Ai fini del perfezionamento passivo che interessa un notevole volume di traffico e concerne il deflusso rapido dei prodotti compensatori ottenuti, è stata istituita una procedura semplificata che consentirà, oltre ad uno sdoganamento rapido delle merci, anche la corretta applicazione delle disposizioni legislative previste in questo contesto. Per assicurare un'applicazione uniforme, è opportuno ricordare i principi approvati in materia mediante un esempio che si basa sulle seguenti condizioni:

a) un'autorizzazione di perfezionamento passivo, che non prevede la riparazione;

b) la società interessata effettua frequentemente operazioni di perfezionamento passivo;

c) l'ufficio doganale competente è in grado di fissare, in accordo con il titolare dell'autorizzazione, un'aliquota del dazio media;

d) il titolare dell'autorizzazione provvede ad informare l'ufficio doganale periodicamente dei quantitativi e dei valori delle merci di esportazione temporanea.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Determinazione dell'aliquota d'imposizione media

L'aliquota d'imposizione media è uguale al rapporto, espresso in percentuale intera, fra, da un lato, i dazi all'importazione pagati o da pagare in base ad una prima valutazione approssimativa dell'importo da pagare o in base all'esperienza acquisita riguardo all'importo pagato in un periodo precedente della stessa durata, non eccedente comunque sei mesi e, dall'altro, le spese di perfezionamento relative ai prodotti compensatori immessi in libera pratica in un periodo di riferimento della stessa durata di quello preso in considerazione qui sopra.

Maggiorazione

Tale aliquota è congruamente maggiorata per evitare che l'importo considerato dei dazi all'importazione sia inferiore all'importo da pagare.

Semplificazione

Calcolo provvisorio dei dazi all'importazione

All'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti, l'aliquota d'imposizione media viene [illegible] applicata alle spese di perfezionamento, senza che sia necessario effettuare i calcoli per determinare l'importo esatto dei dazi all'importazione [illegible] per volta.

Questa aliquota è valida per tutte le operazioni di perfezionamento da effettuare a fronte di tale autorizzazione in un periodo di riferimento uguale a quello preso in considerazione per [illegible] l'importo dei dazi (sei mesi al massimo).

Contabilizzazione dei dazi all'importazione

L'importo dei dazi all'importazione risultante dall'applicazione dell'aliquota d'imposizione media deve essere contabilizzato alle condizioni e nei termini normali.

Formalità per l'appuramento del regime

Imposizione differenziale unica e definitiva

Al termine di ciascun periodo di riferimento, l'amministrazione doganale procede all'appuramento globale del regime ed effettua il calcolo definitivo conformemente alle disposizioni relative all'esonero parziale dai dazi all'importazione (calcoli esatti di ogni importazione effettuata nel periodo di riferimento).

Quando dal calcolo definitivo risulti che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato è troppo elevato o, viceversa, nonostante sia stata effettuata la maggiorazione di cui si è detto sopra, riguardo alla "Determinazione dell'aliquota di un'imposizione media", è inferiore all'importo da pagare, si procede ad una regolarizzazione.

Determinazione di una nuova aliquota d'imposizione media

In base alle norme sopra esposte viene determinata una nuova aliquota d'impo-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sizione media, da applicarsi all'atto dell'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori ottenuti nel corso di un nuovo periodo di riferimento.

Si consideri ancora: *Un operatore comunitario del settore tessile spedisce regolarmente merci di esportazione temporanea in un paese terzo per far ivi confezionare indumenti che successivamente importa.*

A causa delle frequenti spedizioni di prodotti base e dei cambiamenti della moda, è per lui necessario ottenere i predetti indumenti il più rapidamente possibile.

Per abbreviare i termini di sdoganamento, egli si mette quindi in contatto con la dogana. A fronte dell'autorizzazione di perfezionamento passivo rilasciatagli, il titolare è in grado di provare che nei sei mesi precedenti ha fatto confezionare indumenti per i quali ha pagato 1 milione di euro per spese di perfezionamento.

Il valore totale delle merci di esportazione temporanea (tessuti, bottoni, filati, accessori, ecc.) comprese nei prodotti compensatori ammonta a 2,5 milioni di euro.

L'aliquota dei dazi all'importazione per i prodotti compensatori (indumenti) è del 14%. L'aliquota dei dazi all'importazione per le merci di esportazione temporanea varia secondo le merci.

Nel presente esempio si suppone che l'importo da detrarre per tali merci ammonti a 300.000 euro, le spese di trasporto e di assicurazione da prendere in considerazione in virtù della normativa relativa al valore in dogana stimate a 70.000 euro.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA D'IMPOSIZIONE:

- *Valore in dogana dei prodotti compensatori:*
  - *valore delle merci di esportazione temporanea* [illegible] *2.500.000 €*
  - *spese di perfezionamento* [illegible] *1.000.000 €*
  - *spese di trasporto e di assicurazione* [illegible] *70.000 €*

  Totale *3.570.000 €*

- *Importo dei dazi all'importazione dovuti:*
  - *importo dei dazi applicabili sui prodotti compensatori A:*
    3.570.000 × 14% *499.800 €*
  - *importo dei dazi da detrarre relativi alle merci di esportazione temporanea (B)* *300.000 €*
  - *Differenza: importo dei dazi all'importazione dovuti (A – B) =* *199.800 €*

Aliquota d[illegible] media:

– dazi all'importazione dovuti $\frac{199.800}{1.000.000} \times 100 = 19{,}98\ \% = \text{arrotondato a } 20\%$

– spese di perfezionamento

L'aliquota ottenuta (20%) viene maggiorata per esempio di 1% (21%) per evitare che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato sia inferiore all'importo legalmente dovuto.

SDOGANAMENTO E RISCOSSIONE DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

Nel periodo di riferimento (per esempio sei mesi) il titolare dell'autorizzazione può importare gli indumenti che ha fatto confezionare pagando dei dazi all'importazione calcolati sul 21% del valore delle spese di perfezionamento all'atto di ciascuna immissione in libera pratica, senza che sia necessario calcolare ogni volta l'importo esatto dei dazi all'importazione dovuti.

APPURAMENTO DELLE OPERAZIONI DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PRECEDENTE

Elementi:

- *spese di perfezionamento pagate* 1.250.000 €
- *importo dei dazi pagati avvalendosi dell'aliquota d'imposizione media (21%)* 262.500 €
- *tasso dei dazi all'importazione per i prodotti compensatori: 14%*
- *valore delle merci di esportazione temporanea* 3.000.000 €
- *spese di trasporto e di assicurazione* 100.000 €
- *aliquota dei dazi all'importazione [illegible] di esportazione temporanea [illegible] le merci. Nell'esempio è stimato un [illegible] dazi all'importazione detrarre applicabile [illegible] esportazione temporanea pari a* 350.000 €

Valore in dogana dei prodotti compensatori:

- *valore delle merci di esportazione A* 3.000.000 €
- *spese di perfezionamento* 1.250.000 €
- *spese di trasporto e di [illegible]* 100.000 €

Tot 4.350.000 €

Importo dei dazi all'importazione dovuti:

- *Importo dei dazi gravanti sui prodotti compensatori A 4.350.000 € al 14%* 609.000 €
- *importo dei dazi da detrarre (dazi relativi alle merci di esportazione temporanea B)* 350.000 €
- *importo dei dazi all'importazione dovuti (A – B) =* 259.000 €
- *Importo dei dazi riscossi in eccedenza: 262.500 € – 259.000 € = 3.500 € (da rimborsare o da sgravare)*

Determinazione della nuova aliquota d'imposizione media applicabile alle importazioni che verranno effettuate nel periodo di riferimento successivo:

$$\frac{\text{dazi all'importazione dovuti: } 259.000}{\text{spese di perfezionamento } 1.250.000} \times 100 = 20{,}72\% = \text{arrotondato a } 21\%$$

L'aliquota ottenuta (21%) viene maggiorata per esempio dell'1% (22%) per evitare che l'importo dei dazi all'importazione contabilizzato sia inferiore all'importo legalmente dovuto.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

TRAFFICO TRIANGOLARE

Consente di esportare temporaneamente ai fini della lavorazione o trasformazione merce comunitaria in un Paese terzo per reintrodurla, una volta ricevuto il trattamento previsto, in un Paese comunitario diverso da quello che ha posto in essere l'operazione (artt. **501, 521, 523 – già art. 748 lett. g – DAC**). La procedura da seguire è la stessa di quella già precedentemente descritta è però previsto da parte dell'Ufficio doganale del Paese dove è avvenuta l'operazione di esportazione temporanea il rilascio di un certificato denominato INF-2, nel quale sono descritte le merci esportate ed i sistemi di identificazione. Tale bollettino consentirà all'Ufficio doganale del Paese dove avverrà la reimportazione di poter calcolare secondo i criteri visti in precedenza il dazio relativo alle materie prime impiegate e portarlo in detrazione rispetto a quello previsto per il prodotto compensatore ottenuto. Per quanto riguarda l'IVA, nel caso di specie si realizza una cessione di merce tra due soggetti residenti nella Comunità; pertanto la stessa dovrà essere interamente pagata.

Al traffico triangolare si applica la deroga prevista dall'art. 147, comma 2, CDC.

Esempi di perfezionamento passivo:

Natura dei prodotti compensatori immessi in libera pratica

- Una sola specie
  - Ottenuta a[illegible] da un'[illegible] di esportazione temporanea ..... I.
  - [illegible]nuta da varie specie di merci di esportazione [illegible]porane[illegible] ..... II.
- [illegible] specie
  - [illegible]nuta a partire da un'unica specie di merci di esportaz. temporanea
    - Chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) ..... III.
    - Chiave valore ..... IV.
  - Ottenute da varie specie di merci di esportazione temporanea
    - Chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea) ..... V.
    - Chiave valore ..... VI.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

I. **Una sola specie di prodotto compensatore (X) è ottenuta a partire da una sola specie di merce di esportazione temporanea (A).**

Chiave quantitativa (prodotti compensatori)

dati: a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea*
100 kg A

b) *Rendimento di 100 kg A:*
200 kg X

c) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X

calcolo: *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*
180/200 × 100 kg = 90 kg A

II. **Una sola specie di prodotto compensatore (X) è ottenuta a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea (A e B).**

Chiave quantitativa (prodotti compensatori)

dati: a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea*
100 kg A e 50 kg B

b) *Rendimento di 100 kg A e 50 kg B*
300 kg X

c) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X

calcolo: *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*
180/300 × 100 kg = 60 kg A
180/300 × 50 kg = 30 kg B

III. **Da una sola specie di merci di esportazione temporanea (A) sono ottenute varie specie di prodotti compensatori (X e Y).**

Chiave quantitativa (merci di esportazione temporanea)

dati: a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea*
100 kg A

b) *Rendimento di 100 kg A:*
200 kg X, nei quali si trovano 85 kg A
30 kg Y, nei quali si trovano 10 kg A
95 kg A

calcolo: *Calcolo della ripartizione:*
200 kg X; 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
30 kg Y; 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
100 kg A

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

dati: c) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X e 20 kg Y

calcolo: *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*
180 kg X; 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
20 kg Y; 20/30 × 10,53 = 7,02 kg A
87,54 kg A

IV. **Da un'unica specie di merci di esportazione temporanea (A) sono ottenute varie specie di prodotti compensatori (X e Y).**

Chiave valore

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*
100 kg A

b) *Rendimento di 100 kg A:*
200 kg X a € 12 = € 2.400
30 kg Y a € 5 = € 150
€ 2.550

c) *Calcolo della ripartizione:*
200 kg X; 2.400/2.550 × 100 kg = 94,12
30 kg Y; 150/2.550 × 100 kg = 5,88
100

d) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X e 20 kg Y

e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*
180 kg X = 94,12 = 84,71
20 kg Y × 5,88 = 1,3

V. **Varie specie di prodotti compensatori (X e Y) sono ottenute a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea (A e B).**

Chiave q[illegible] merci di esportazione temporanea)

dati: *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*
100 kg A e 50 kg B

b) *Rendimento di 100 kg A e 50 kg B*
200 kg X, nei quali si trovano 85 kg A e 35 kg B
30 kg Y, nei quali si trovano 10 kg A e 12 kg B
95 kg A e 47 kg B

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

calcolo: *Calcolo della ripartizione:*

200 kg X; 85/95 × 100 kg = 89,47 kg A
35/47 × 50 kg = 37,23 kg B
30 kg Y; 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
12/47 × 50 kg = 12,76 kg B

100 kg A 50 kg B

dati: c) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X e 20 kg Y

calcolo: *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

180 kg X; 180/200 × 89,47 = 80,52 kg A
180/200 × 37,23 = 33,51 kg B
20 kg Y; 20/30 × 10,53 = 7,02 kg A
20/30 × 12,76 = [illegible] kg B

87,54 [illegible] 42,02 kg B

VI. **Varie specie di prodotti compensatori (X e Y) sono ottenute a partire da varie specie di merci di esportazione temporanea.**

Chiave valore

a) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea:*
[illegible] € 50 kg B

b) *Rendimento di 100 kg [illegible] B*
100 kg X a € [illegible]
30 kg Y a € 5[illegible] 150

€ 2.550

c) *Calcolo della ripartizione:*
[illegible] kg X; 2.400/2.550 × 100 kg = 94,12
2.400/2.550 × 50 kg = 47,06
30 kg Y; 150/2.550 × 100 kg = 5,88
150/2.550 × 50 kg = 2,94

100 e 50 kg

d) *Quantitativo di prodotti compensatori immesso in libera pratica:*
180 kg X e 20 kg Y

e) *Quantitativo di merci di esportazione temporanea da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre:*

180 kg X; 180/200 × 94,12 = 84,71
180/200 × 47,06 = 42,35
20 kg Y; 20/30 × 5,88 = 3,92
20/30 × 5,88 = 1,96

88,63 e 44,31

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

19.9. *L'Esportazione temporanea*

Tale Istituto riveste ancora una certa rilevanza, pertanto merita un accenno.

L'Istituto della "Esportazione Temporanea (di seguito: T.E. – Temporanea Esportazione –) non è contemplato dal CDC e dal DAC se non nelle forme del *perfezionamento passivo* e della disciplina del *Carnet ATA* quale distinta destinazione doganale, come si è già avuto modo di esaminare (v. voci: –).

L'Amministrazione centrale si è pronunciata sull'argomento, ritenendo ancora applicabile tale Istituto, sebbene disciplinato esclusivamente dalla normativa nazionale (art. 214, u.c., TULD; Circ. n. 148/82) e non previsto, invece, dalla normativa comunitaria di armonizzazione degli Istituti e delle procedure doganali (CDC, DAC), come già detto.

Le bollette di Temporanea Esportazione possono continuare ad essere emesse, ove fosse richiesto dagli operatori, come nel caso di esportazione temporanea di materiali per l'esecuzione di lavori o per la produzione di beni e servizi.

Infatti tale regime doganale può risultare, anche dal punto di vista procedurale, più confacente alle esigenze degli operatori, in quanto le bollette di T.E. hanno una validità iniziale fino ad un massimo di 5 anni, eventualmente prorogabile, contro i 3 anni normalmente previsti per la reintroduzione in franchigia (v. parte II, cap. 17, par. 5), nel caso la merce fosse esportata definitivamente in luogo dell'accensione di una bolletta di T.E.

La competenza alla proroga ed alla rimessa in termini delle bollette di T.E. accese e/o scadute è dell'Ufficio doganale emittente (Circ. [illegible] e ss. mod.).

www.antoniodeciccoit
-Demo- Riproduzione vietata

Appendice

Figura A – (Richiamata in par. 19.5: ***Esempio di globalizzazione trimestrale*****)**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura B– (Richiamata in par. 19.5: ***Esempio di globalizzazione trimestrale***)

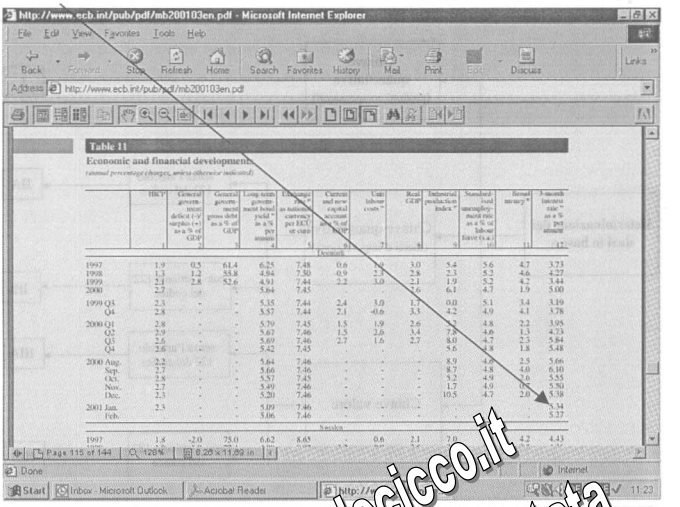

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura C – ***Esempi di "perfezionamento attivo" elaborati dalla Commissione Europea***

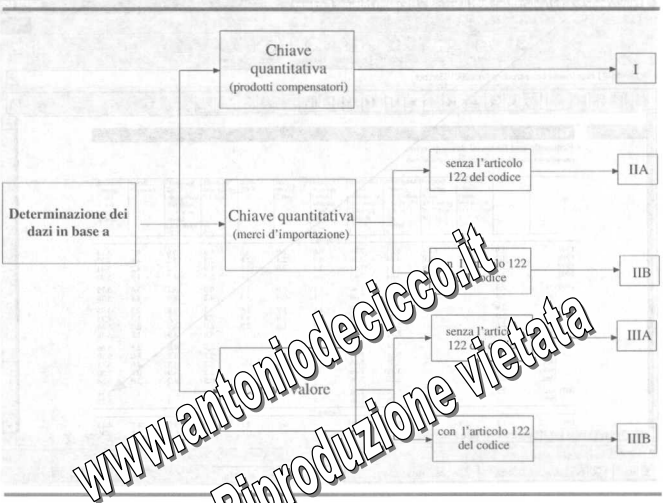

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

I. Chiave quantitativa (prodotti compensatori)

a) Merci d'importazione
100 kg A

b) Prodotti compensatori
90 kg B

c) Obbligazione doganale sorta per
20 kg B

d) Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale
20/90 × 100 kg = 22,22 kg A

II. Chiave quantitativa (merci d'importazione)

a) Merci d'importazione
100 kg A

b) Prodotti compensatori
80 kg B, nei quali si trovano 80 kg A
10 kg C, nei quali si trovano 10 kg A
5 kg D, nei quali si trovano 5 kg A

Totale: 95 kg A

c) Base di ripartizione in kg A
B: 80/95 × 100 kg = 84,21 kg A
C: 10/95 × 100 kg = 10,53 kg A
D: 5/95 × 100 kg = 5,26 kg A

Totale: 100,00 kg A

d) Obbligazione doganale sorta per
1) 10 kg B
2) 5 kg D

1° caso. L'articolo 122 del codice non si applica

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per la quale è sorta l'obbligazione doganale

B: 10/80 × 84,21 kg = 10,53 kg A
D: 5/5 × 5,26 kg = 5,26 kg A

Totale: 15,79 kg A

2° caso. Con applicazione dell'articolo [illegible] codice

D figura nell'elenco di cui all'art[illegible]

i) Quantità di merci d'impor[illegible] corrispondente a[illegible] di B per cui è sorta l'obbligazio[illegible]
10/80 × 84,21 kg = [illegible]

ii) Parte di D ch[illegible] beneficiare della ta[illegible] cui all'articolo 121/articolo 122

Co[illegible]nte all'articolo [illegible]grafo 1, lettera a), primo trattino, la tass[illegible]one "specific[illegible]o D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D c[illegible]sponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri [illegible]ot[illegible] compensatori (non compresi nell'elenco).

– Quantità [illegible]ti esportati in kg A:

B: 7[illegible]0 × 84,21 = 73,68 kg A
C: 1[illegible]0/10 × 10,53 = 10,53 kg A

Totale: 84,21 kg A

– Proporzione esportata:
[84,21/(100 – 5,26)] × 100% = 88,89%

– Tassabile conformemente all'articolo 122:
88,89% × 5 kg D = 4,44 kg D

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

– Tassabile conformemente all'articolo 121:
5 kg – 4,44 kg = 0,56 kg D; $0,56 \times \frac{5,26}{5} = 0,59$ kg A

iii) Tassazione totale
– articolo 122: 4,4 kg D
– articolo 121: 0,59 kg A + 10,53 kg A = 11,12 kg A

III. Chiave valore

a) Merci d'importazione
100 kg A

b) Quantità e valori dei prodotti compensatori
80 kg B × € 20/kg = € 1.600
10 kg C × € 12/ kg = € 120
5 kg D × € 5/ kg = € 25 (D è ripresa [illegible] dell'articolo 122)
Totale: € 1.745

c) Base di ripartizione in kg A
B: 1.600/1.745 × 100 kg [illegible] kg A
C: 120/1.745 × 100 kg [illegible] kg A
D: 25/1.745 × 100 = 1,43 kg A
Totale: 100,00 kg

d) Obbligazione doganale sorta [illegible]
2[illegible] kg D

1° caso. L'articolo 122 del codice non si applica

Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:
10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A

2° caso. L'articolo 122 del codice si applica

D figura nell'elenco di cui all'articolo 122

i) Quantità di merci d'importazione corrispondente alla quantità di B per cui è sorta l'obbligazione doganale:
10/80 × 91,69 kg = 11,46 kg A

ii) Parte di D che può beneficiare della tassazione di cui all'articolo 121/articolo 122

Conformemente all'articolo 122, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, la tassazione "specifica" del prodotto D viene calcolata al massimo per la parte di prodotto D che corrisponde, proporzionalmente, alla parte esportata degli altri prodotti compensatori (non compresi nell'elenco).

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

- Valore della parte di prodotti compensatori esportati:
  B: 70 × € 20 = € 1.400
  C: 10 × € 12 = € 120
  Totale: € 1.520
- Percentuale esportata:
  [1.520/(1.745 – 25)] × 100% = 88,37%
- Tassabile conformemente all'articolo 122:
  88,37% × 5 kg = 4, 42 kg D
- Tassabile conformemente all'articolo 121:
  5 kg – 4,42 kg = 0,58 kg D; $0,58 \times \frac{1,43}{5} = 0,17$ kg A

iii) Tassazione totale
- articolo 122: 4,42 kg D
- articolo 121: 0,17 kg A + 11,46 kg A = 11,63 kg A

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 1 – *Bollettino d'informazione INF 1 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare:	**INF 1** **BOLLETTINO D'INFORMAZIONE** Nr. / 0 0 0 0 0 0 **PERFEZIONAMENTO ATTIVO**
2. Destinatario della domanda:	3. DOMANDA (1): Il sottoscritto titolare chiede: ☐ il trasferimento L'autorità doganale indicata nella casella 4 chiede: ☐ di determinare e di indicare l'ammontare dei dazi all'importazione e degli interessi compensativi afferenti alle merci vincolate al regime, in caso d'immissione in libera pratica delle merci o dei prodotti indicati nel riquadro 5 ☐ di indicare le misure di politica commerciale ☐ di indicare l'ammontare della garanzia
4. Destinatario delle informazioni:	Data: giorno mese anno Timbro: Firma:
5. Marche e numeri — Numero e natura dei colli — Designazione delle merci:	Quantità netta:
INFORMAZIONI FORNITE DALL'AUTORITÀ DOGANALE	
8. Elementi richiesti per l'applicazione di misure di politica commerciale e:	
9. Importi determinati: a) Dazi all'importazione , b) Interessi compensativi , c) Altre imposizioni (2) , d) Moneta	
10. Osservazioni:	11. Data (1): ☐ della prima domanda di regime o ☐ qualora i dazi all'importazione siano stati rimborsati o sgravati ai sensi dell'articolo 128, paragrafo 1, del Codice: giorno mese anno
(1) Barrare con una [x] la casella opportuna (2) Fornire le informazioni del caso nella casella 10	12. Luogo: Data: giorno mese anno Timbro: Firma:

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, Giappichelli, Torino, 2003.

Figura 2 – *Bollettino d'informazione INF 2 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare: Persona responsabile:	**INF 2** BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO PASSIVO TRAFFICO TRIANGOLARE
3. Ufficio doganale al quale si rivolge la domanda:	2. Domanda Il sottoscritto chiede che vengano verificate le informazioni relative alle merci di cui alla casella 12 al fine della loro reimportazione nella Comunità. Luogo: Firma: Data: giorno mese anno
4. Stato membro di reimportazione previsto:	5. Paese di perfezionamento /di destinazione:
6. Autorizzazione di perfezionamento passivo:	7. Tasso di rendimento:
8. Operazioni di perfezionamento autorizzate:	9. Altre modalità dell'autorizzazione:
10. Denominazione dei prodotti compensatori da reimportare:	11. Codice NC:
12. Denominazione delle merci temporaneamente esportate:	13. Co[illegible] 14. Quantità netta: [illegible] statistico:
INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DELLA [illegible]ORTAZIONE	
16. Visto dell'ufficio doganale di vincolo Si certifica che i dati sono esa[illegible] Numero del docume[illegible]emporanea: [illegible]er la reimportazione dei prodotti compensatori: Datato giorno anno giorno mese anno Mezzi di identificazione adottati: Osservazioni eventuali: Timbro: Ufficio doganale (nome e [illegible]	
17. Visto dell'ufficio do[illegible] Le merci descritte nella casella 12 hanno lasciato il territorio doganale della comunità: Timbro: il giorno mese anno Osservazioni eventuali: Ufficio doganale (nome e Stato membro):	

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 3 – *Bollettino d'informazione INF 3 (All.to 110 al DAC – estratto)* *

COMUNITA' EUROPEA

1. **Esportatore**

INF3 N.

COPIA

2. **Destinatario al momento dell'esportazione**

MERCI IN REINTRODUZIONE
BOLLETTINO D'INFORMAZIONE

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

1. Prima di compilare il formulario l'interessato deve consultare le disposizioni relative alle merci in reintroduzione, nonchè le note che figurano a tergo del presente formulario.
2. L'interessato deve compilare con la macchina da scrivere o a stampatello le rubriche da 1 a 11 del formulario.
3. Quando il bollettino è compilato per merci la cui esportazione è stata effettuata nell'ambito della politica agr[illegible]mune su produzione di un titolo s'esportazione o di fissazione anticipata o per merci in grado di beneficiare della concessione di restituz[illegible] all'esportazione, esso è valido solo se la casella B e, se del caso A qui appresso sono state vistate dalle autorità competenti.
4. Il presente bollettino deve essere conseganto all'ufficio doganale di reintroduzione.

3. **Paese di destinazione al momento dell'esportazione**

4. **Marche, numeri, quantità e natura dei colli e designazione delle m[illegible]**

5. Pe[illegible]

[illegible] netto

7. Valore statistico

[illegible]tità per la quale il bollettino è rich[illegible]

a) in cifre

b) in lettere

9. Codice NC

A. VISTO DELLE [illegible]RITA' COMPETENTI IN [illegible] DI TITOLI D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE [illegible]CIPATA

----- Regolamentazione titoli ri[illegible]

A ....., il .....

(firma) (timbro)

[illegible] AUTORITA' COMPETENTI IN MATERIA [illegible] D'ESPORTAZIONE O DI FISSAZIONE ANTI[illegible]ATA

----- senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione(¹)
----- restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per ..... (quantità) (¹)
----- titolo di pagamento delle restituzioni o altri importi all'esportazione annullato per ..... (quantità) (¹)

A ....., il .....

(firma) (timbro)

10. Dati complementari relativi alle merci
a) documento d'esportazione modello
n.
del
b) merci esportate per pefezionamento attivo(¹)
c) merci immesse in libera pratica per una destinazione particolare (¹)
d) merci che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato(¹)

C. VISTO DELL'UFFICIO D'ESPLETAMENTO DELLE FORMALITA' DOGANLI D'ESPORTAZIONE
Informazioni riprese da 1 a 10, certificate esatte
Misure d'identificazione prese:

A ....., il .....

(firma) (timbro)

11. DOMANDA DELL'ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore(¹), rappresentante dell'esportatore(¹), chiede il rilascio del presente bollettino allo scopo della reintroduzione delle merci in esso designate.

A ....., il .....

(firma)

(¹) Cancellare le indicazioni inutili.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Figura 4 – *Bollettino d'informazione INF 5 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare: Persona da contattare:	**INF 5** **BOLLETTINO D'INFORMAZIONE** **N. / 000000** **PERFEZIONAMENTO ATTIVO** **TRAFFICO TRIANGOLARE (EX/IM)**
2. Importatore autorizzato a vincolare al regime le merci designate nella casella 4: Persona da contattare:	3. Autorizzazione rilasciata a il _____ (giorno mese anno) n. e valida fino al _____ (giorno mese anno) compreso

4. Designazione delle merci d'importazione da vincolare al regime:	5. Codice NC:	6. Quantità netta:

7. Nome e indirizzo dell'ufficio di controllo:	8. Nome e indirizzo dell'ufficio in cui le merci saranno vincolate al regime:

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'ESPORTAZIONE

9. La dichiarazione di esportazione anticipata dei prodotti compensatori corrispondenti alle merci nella casella 4 è stata accettata il:
(giorno mese anno)

Ultimo giorno per l'importazione: (giorno mese anno)

Misure di identificazione adottate: Timbro

Ufficio doganale di destinazione:

10. I prodotti compensatori hanno lasciato il territorio doganale della Comunità il:
(giorno mese)

Osservazioni:

Ufficio doganale di uscita: Timbro:

INFORMAZIONI DA FORNIRE ALL'IMPORTAZIONE

11. La dichiarazione di [illegible] accettata il: (giorno mese anno) Osservazioni: Ufficio doganale d'entrata: Timbro:	12. Quantità netta:	13. Valore doganale:	14. Moneta:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Figura 5 – *Bollettino d'informazione INF 6 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare:	**INF 6** BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 000000 AMMISSIONE TEMPORANEA
2. Ufficio doganale al quale si rivolge la domanda:	3. Domanda (1): Il sottoscritto ☐ titolare ☐ rappresentante del titolare richiede il rilascio del presente bollettino d'informazione a effetti ☐ Transito ☐ Trasferimento Luogo: Data: giorno mese Firma:
4. Ufficio doganale alla quale sono destinate le informazioni:	
5. Data di vincolo delle merci al regime: giorno mese anno	
6. Ultima data di riesportazione: giorno mese anno	7. Appl... del regolamento:
A — 8. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci	Quantità netta: / 11. Valore doganale:
B — 8. Marche e numeri — Quantità e natura dei colli — Designazione delle merci	9. Codice NC: / 10. Quantità netta: / 11. Valore doganale:
INFORMAZIONI FORNITE DA... DOGANALE	
12. Misure di identific...	
13. Importo dei dazi riscossi (in moneta dello Stato membro che fornisce le informazioni) A B	
14. Periodo preso in considerazione per la riscossione mese/i	Ufficio di appuramento: Luogo: Data:: giorno mese anno
15. Osservazioni: Ufficio di vidimazione: Luogo: Data giorno mese anno Firma: Timbro:	Firma: ☐ Riesportazione (1) ☐ Immissione in libera pratica (1) ☐ Altre destinazioni doganali ammesse (1) Timbro:

(1) Barrare la con una ☒ casella opportuna.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Figura 6 – *Bollettino d'informazione INF 7 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare: Persona da contattare:	**INF 7** BOLLETTINO D'INFORMAZIONE N. / 000000 PERFEZIONAMENTO ATTIVO
2. Dichiarante:	3. Rilasciato dall'ufficio doganale:
4. Rif. dell'autorizzazione di perfezionamento attivo:	Note:
5. Numero e data della precedente autorizzazione e Stato membro che l'ha rilasciata:	
6. Prodotti compensatori	
7. Designazione:	8. Quantità netta (1):
9. Destinazione doganale e documenti di riferimento:	
10. Merci vincolate al regime di perfezionamento attivo	
11. Designazione:	12. Quantità netta (1):
11. Designazione:	12. Quantità netta (1):
11. Designazione:	12. Quantità netta (1):
VISTO DELL'UFFICIO DOGANALE DI RILASCIO Si certifica che i dati sono esatti. Luogo e data: Firma e timbro:	13. Luogo e data: Firma del dichiarante:

(1) Chilogrammi, litri, unità.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Figura 7 – *Bollettino d'informazione INF 8 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Dichiarante:	**INF 8** BOLLETTINO D'INFORMAZIONE I N. / 0 0 0 0 0 0 DEPOSITI DOGANALI/ZONE FRANCHE/ DEPOSITI FRANCHI MANIPOLAZIONI USUALI
2. Ufficio doganale al quale è rivolta la domanda:	3. Domanda: Il sottoscritto chiede la determinazione della natura, del valore doganale e della quantità delle merci di cui alla casella 9 che saranno prese in considerazione qualora le merci in oggetto non siano state sottoposte alle manipolazioni di cui alla casella 8. Luogo: Data: giorno mese
4. Ufficio doganale destinatario delle informazioni:	
5. Titolare dell'autorizzazione/approvazione:	Firma:
6. Numero di identificazione:	7. Ufficio di uscita dal deposito doganale/zona franca o dal deposito franco: Natura: N.:
8. Documento di uscita dal deposito doganale, dalla zona franca o dal deposito franco: Data alla quale sono state effettuate le manipolazioni:	Ufficio doganale:
9. Marche e numeri – Numero e natura dei colli. Designazione delle merci:	10. Quantità netta:
Elementi da prendere in considerazione per la determinazione dell'obbligazione doganale relativa alle merci di cui alla casella 9, qualora non siano state sottoposte alle manipolazioni usuali di cui alla casella 8:	
11. Specie:	12. Valore doganale: / 13. Quantità netta:
14. Visto dell'ufficio doganale in cui è stata depositata la dichiarazione d'immissione in libera pratica (vedi casella 4) Luogo e data: Timbro e firma:	15. Visto dell'ufficio doganale che ha fornito le informazioni (vedi casella 2) Luogo e data: Timbro e firma:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

Figura 8 – *Bollettino d'informazione INF 9 (All.to 71 al DAC – estratto)* *

COMUNITÀ EUROPEA

1. Titolare: Persona da contattare:	**INF 9** BOLLETTINO D'INFORMAZIONE n. .../ 0 0 0 0 0 0 PERFEZIONAMENTO ATTIVO TRAFFICO TRIANGOLARE (IM/EX)
2. Persona autorizzata all'appuramento del regime: Persona da contattare:	3. Autorizzazione rilasciata à il ___ giorno mese anno n. e valida fino al ___ giorno mese anno compreso

4. Designazione delle merci d'importazione:	5. Codice NC:	6. Quantità netta:
7. Designazione dei prodotti compensatori:		8. Codice NC:

9. Nome e indirizzo dell'ufficio doganale che controlla il regime:	10. Nome e indirizzo dell'ufficio di appuramento:

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL MOMENTO DEL VINCOLO AL REGI[illegible]

11. La dichiarazione di vincolo al regime è stata accettata il: Timbro:

___ giorno mese anno

Ultimo giorno per l' appura[illegible] mese anno

Misure di ide[illegible]ure per il controllo per verifica[illegible] equivalenza:

Ufficio doganale [illegible]olo:

INFORMAZIONI DA FORNIRE PER L'AP[illegible]EN[illegible]

12. La dichiarazione [illegible] accettata il: ___ giorno mese an[illegible] Osservazioni: Ufficio doganale di appuramento: Timbro:	13. Quantità netta:	14. Valore doganale:	15. Moneta:

* Formulario integrale con le modifiche intervenute è riportato nel *Codice di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, cit.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 9 – *Domanda di autorizzazione a beneficiare di un regime doganale in ragione d'una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione a beneficiare di un regime doganale in ragione d'una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole

Nota: per la compilazione della presente domanda si prega di consultare le note esplicative

Originale

1. **Richiedente**	Riservato all'ufficio doganale
2. **Regime/i doganale/i**	**domanda** 4. **ari**
5. **Sede legale e tipo di contabilità/scritture**	
6. **Periodo di validità dell'autorizz** a	
7. **Merci da vinc** **nale**	

Cod	Des	Quantità	Valore

8. Prodotti compensatori o trasformati

Codice NC	Designazione	Tasso di rendimento

9. **Informazion** **te**

10. **Condizion** **iche**

11. **Ufficio/i doganale/i**

a	**di entrata**
b	**di appuramento**
c	di controllo

12. **Identificazione**	13. **Periodo di appuramento (mesi)**	14. Procedure semplificate a b	15. Trasferimento

16. Informazioni supplementari

17.

Firma: ..... **Data:** .....

Nome: .....

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 10 – *Domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime di deposito di tipo E (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime di deposito di tipo E

Modello complementare

Originale

18. **Tipo di deposito**

19. **Deposito o installazioni per l'immagazzinamento (tipo E)**

20. Termine per la presentazione dell'inventario delle merci

21. Percentuale di perdita

22. Immagazzinamento di merci non vincolate al regime doganale del deposito

Codice NC	Designazione	Categoria/regime doganale

23. Manipolazioni usuali

24. Rimozione temporanea. Scopo:

25. Informazioni supplementari

26.

Firma: ..... **Data:** .....

Nome: .....

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 11 – *Domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione di perfezionamento attivo

Modello complementare

Originale

18. Merci equivalenti

Codice NC	Designazione

19. Esportazione anticipata

20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale

21. Informazioni supplementari

22.

Firma: ..... Data: .....

Nome: .....

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 12 – *Domanda di autorizzazione di perfezionamento passivo (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Domanda di autorizzazione di perfezionamento passivo

Modello complementare

Originale

18. Sistema

19. Prodotti sostitutivi

Codice NC	Designazione

20. Articolo 147, paragrafo 2, del codice

21. Articolo 586, paragrafo 2

22. Informazioni supplementari

23.

Firma: . . . . . Data: . . . . . .

Nome: . . . . . .

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 13 – ***Autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico in ragione di una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole (All.to 67 al DAC)***

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione a beneficiare di un regime doganale economico in ragione di una destinazione particolare/trattamento tariffario favorevole

IT ..... (Numero dell'autorizzazione)

Originale

1. **Titolare dell'autorizzazione**	**Autorità che rilascia l'autorizzazione**

1a. **La presente decisione fa riferimento alla domanda del:**

N. protocollo:

2. **Regime/i doganale/i**	**di autorizzazione**	**...entari**

5. **Sede legale e tipo di contabilità/scritture:**

6. **Periodo di validità dell'autorizzazione:**

a

7. **Merci autorizzate in regime doganale:**

Codice NC		Quantità	Valore

8. Prodotti compensatori o trasformati:

Codice NC	Designazione	Tasso di rendimento

9. **Informazioni ...ma previste:**

10. **Condizioni economiche:**

11. **Ufficio/i doganale/i**

a **di entrata:**

b **di appuramento:**

c **di controllo:**

12. **Identificazione**	13. **Periodo di appuramento (mesi)**	14. Procedure semplificate a	b	15. Trasferimento

16. Informazioni/condizioni supplementari (ad esempio requisiti in materia di sicurezza)

17.

Data: **Firma:** **Timbro**

Nome:

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Figura 14 – *Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime in deposito di tipo E (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime in deposito di tipo E

Modello complementare

IT ..... (Numero dell'autorizzazione)

Originale

18. **Tipo di deposito** | Numero di identificazione del deposito

19. **Deposito o installazioni per l'immagazzinamento (tipo E)**

20. **Termine per la presentazione dell'inventario delle merci**

21. Percentuale di perdita

22. Immagazzinamento di merci non vincolate al regime doganale

Codice NC	Designazione	Categoria/regime doganale

23. Manipolazioni usuali

24. Rimozione temporanea. Motivo:

25. Informazioni supplementari

26.

Data: **Firma:** **Timbro**

Nome

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 15 – *Autorizzazione di perfezionamento attivo (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione di perfezionamento attivo

Modello complementare

IT ..... (Numero dell'autorizzazione)

Originale

18. Merci equivalenti

Codice NC	Designazione

19. Esportazione anticipata

20. Immissione in libera pratica senza dichiarazione doganale

21. Informazioni supplementari

22.

Data: **Firma:** **Timbro**

Nome:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Figura 16 – *Autorizzazione di perfezionamento passivo (All.to 67 al DAC)*

COMUNITÀ EUROPEA

MODELLO

Autorizzazione di perfezionamento passivo

Modello complementare

IT ..... (Numero dell'autorizzazione)

Originale

18. Sistema

19. Prodotti sostitutivi

Codice NC	Designazione

20. Articolo 147, paragrafo 2, del codice

21. Articolo 586, paragrafo 2

22. Informazioni supplementari

23.

Data: Firma: Timbro

Nome

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

20 *Esportazione*

Sommario: 20.1. Il regime doganale dell'esportazione. – 20.2. La dichiarazione di esportazione. – 20.3. Ufficio di esportazione. – 20.4. L'Ufficio doganale di uscita. – 20.5. Uscita delle merci dal Territorio doganale comunitario e "V° uscire". – 20.6. L'esportatore. – 20.7. Le procedure semplificate applicate all'esportazione. – 20.8. Riesportazione. – 20.9. Vendita di prodotti a viaggiatori in uscita dalla Comunità: i "Duty free" ed il rimborso o lo sgravio dell'IVA. 20.10. Restituzioni all'esportazione.

Riferimenti normativi:
- **Artt. 161 e 162 e da 182 a 184 CDC**
- **Artt. da 788 a 798 e da 841 a 856 DAC (artt. da 198 a 238 e da 253 a 289 All.ti 37 e 38 DAC).**

Sintesi: *L'**esportazione** è un **regime doganale** (ar[illegible] che permette alle **merci comunitarie** (definizione v. art. 4, par. 7, [illegible] dal **Territorio doganale della Comunità** (definizione v. art. 3, [illegible] intendone così la commercializzazione nei Paesi terzi. Pertanto rappr[illegible] **elemento attivo della concorrenza commerciale** e va incentivata. L'[illegible] favorisce inoltre [illegible] del "**plafond" IVA** (v. voce: –).*

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

20.1. *Il regime [illegible] dell'esportazione*

L'esportazione, come si è [illegible] dei capitoli che precedono, è un **regime definitivo** in quanto **consente** [illegible] merci di modificare definitivamente il proprio status di merci comunitarie [illegible] sia fiscali che commerciali.

La stessa procedura [illegible] applicata anche nei casi di merci terze in riesportazione (art. 182 CDC).

Le merci [illegible] però lasciare anche temporaneamente il Territorio doganale della Comunità per poi essere reintrodotte dopo aver subito una lavorazione, trasformazione od altro; in tale circostanza, le merci comunitarie, che devono subire una delle operazioni appena descritte, vengono, di norma, vincolate al regime del **perfezionamento passivo**, il quale **realizza**, con **procedure analoghe**, **finalità** ben **diverse da** quelle realizzate con **l'esportazione**; infatti con il regime del perfezionamento passivo la merce esce temporaneamente per poi essere reintrodotta.

20.2. *La dichiarazione di esportazione*

La merce che si vuole destinare all'esportazione, deve essere presentata in Dogana e fatta oggetto di una dichiarazione doganale (v. voce: –).

La **dichiarazione di esportazione** può essere:

1. **scritta in procedura normale** (artt. da 62 a 75 CDC);
2. **scritta in procedura semplificata** (art. 76 CDC);
3. **verbale** (art. 794 DAC);
4. **a mezzo di procedimento informatico** (art. 77 CDC).

Circa le caratteristiche che contraddistinguono ciascuna forma di dichiarazione, si rinvia ai capitoli dove tali modalità, per altro comuni a tutti i regimi, vengono esplicitate (v. voce: Dichiarazione doganale; DAU; ecc.).

Nel caso di **merci uscite** dalla Comunità **senza formalità doganali**, le **modalità** per **sanare** tale situazione sono **previste dall'art. 795 DAC**.

Qualora la merce vincolata a regime di esportazione non venga più esportata, l'operatore deve chiedere, giustificandone il motivo, all'Ufficio doganale di partenza l'annullamento della bolletta (art. 793 DAC).

La bolletta dopo che la merce vincolata non può essere convalidata (art. 67 CDC).

Le disposizioni da [illegible] considerazioni sul regime dell'esportazione sono quelle vigenti [illegible] dell'accettazione della dichiarazione da parte dell'Autorità doganale.

La merce dichiarata per l'esportazione è soggetta a tutte le misure di seguito elencate:

– di politica commerciale (autorizzazioni per beni culturali; v. voce: *Divieti*);
– di restrizioni quantitative (es.: embargo; v. voce: *Divieti*);
– di dazi all'esportazione.

Nei confronti delle merci dichiarate per l'esportazione può essere richiesto dall'operatore rilasciato dall'Autorità doganale, alle condizioni previste, il certificato di origine (ad esempio: EUR 1; v. voce: *Origine delle merci*) per ottenere nei Paesi terzi, dove la merce è destinata e dove tale documento è riconosciuto, un trattamento tariffario (daziario) preferenziale.

Qualora la merce da esportare sia soggetta alla **restituzione di diritti** o all'**abbuono dell'Accisa**, alla dichiarazione in Dogana su formulario *DAU* (v. voce: –) deve essere **aggiunto** rispettivamente per i casi su esposti **l'esemplare 3a** o **3b**.

20.3. *Ufficio di esportazione*

Relativamente invece alle caratteristiche proprie del regime occorre evidenziare che nel caso di **dichiarazione scritta** questa viene, **di norma**, **presentata** presso **l'Ufficio Doganale dove risiede l'esportatore**.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Per la determinazione del **luogo** dove, di norma, la merce deve essere presentata agli Uffici doganali, soccorre l'art. 161, par. 5, CDC, che individua:
– dove ha la **sede** l'operatore;
– dove si effettua **l'imballo e/o il carico** merci per l'esportazione.

Vi sono delle eccezioni, **che riguardano** però **talune merci**, come i **prodotti agricoli da esportare con richiesta di restituzione**, dove l'applicazione deroga dal principio generale sancito dall'art. 161, comma 5, CDC, e **trova la sua giustificazione** nel preciso **intento** di **contrastare il fenomeno delle frodi** in questo settore, consentendo agli Uffici territorialmente competenti, che dovrebbero meglio conoscere tali operatori, di poter ottimizzare i controlli.

In deroga al principio stabilito dal più volte richiamato art. 161, la **dichiarazione** può essere presentata in un **Ufficio diverso**:

– per motivi di organizzazione amm.va dell'azienda (esempio: più sedi, v. art. 790 DAC);
– in caso di subappalto (art. 789 DAC);
– in casi debitamente motivati (art. 791 DAC) (esempio: merce inviata in altro Paese per una mostra e viene lì venduta ad un operatore di un Paese terzo), la normativa comunitaria in ossequio al principio di unicità del Territorio doganale comunitario e di uniformità delle procedure in tutti gli Stati membri, ha previsto (art. 791 DAC), che **la merce** possa **formare oggetto di dichiarazione doganale di esportazione** in un **qualsiasi Ufficio doganale di uno degli Stati membri**; tali Uffici valuteranno con attenzione le ragioni addotte dall'operatore, al fine di acquisire ulteriori elementi ritenuti necessari, e potranno attivarsi (attraverso la ***mutua assistenza amministrativa***; per un approfondimento v. parte II, cap 5, *infra*) all'Ufficio doganale del Paese dove le formalità di regola si sarebbero dovute svolgere;
– per **oggetti di modico valore** (spedizioni non superiori a 1.000 ECU (ora EURO) e non soggette a divieti o restrizioni (art. 794 DAC);
– nel caso di **dichiarazioni verbali** (artt. 225 e 226 DAC), la dichiarazione di esportazione (il cui contenuto è fissato dall'art. 1 Reg.to CEE n. 1917/2000 e succ. mod., ad un importo pari a 1.000 EURO) può essere presentata in un qualunque Ufficio doganale competente, diverso di quello di cui all'art. 161, par. 5, CDC.

Nel caso di oggetti di modico valore e di dichiarazioni verbali, l'Ufficio di esportazione è rappresentato dalla **Dogana di uscita**, cioè l'Ufficio doganale posto al confine comunitario terrestre, portuale o aeroportuale; v. voce: *Ufficio doganale di uscita*).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

20.4. *L'Ufficio doganale di uscita*

È l'Ufficio doganale posto al confine comunitario che attesta l'uscita fisica della merce dal territorio doganale comunitario.

Vi può non essere differenza tra **l'Ufficio doganale di esportazione**, rappresentato da quello in cui si perfeziona la dichiarazione di esportazione (che coincide con l'Ufficio dove la stessa viene presentata per il vincolo della merce a detto regime ed accettata dall'Autorità doganale), e **quello di Uscita** invece che è l'ultimo prima dell'uscita dall'UE, dove viene accertata la corrispondenza delle merci alla dichiarazione, e che appone il **"V° uscire"** (visto uscire).

Si pensi ad esempio: la ditta X che deve inviare la propria merce in Russia presenta la merce e la dichiarazione di esportazione alla Dogana di Firenze, la quale accerta se la merce è soggetta a dazio o a misure di politica economica, sigilla il container (cassone, TIR o altro) e **rilascia la bolletta di esportazione**; il carico con la bolla prosegue fino alla **Dogana di uscita**, cioè quella più prossima al confine comunitario; questa accerta che la merce sia ancora sigillata, che il piombo corrisponda a quello segnato sul documento di esportazione, verifica eventualmente la merce, ed, infine, appone il "visto uscire".

L'Ufficio di uscita se constata deficienze, eccedenze, differenze di qualità della merce, ha tre alternative:

a) annota la differenza su DAU (esempio: ...) informa l'Ufficio di partenza;

b) emette una nuova bolletta per ... denti, non informato l'Ufficio di partenza e permette successivamente ... dall'UE;

c) informa l'Ufficio di ... l'emissione di una nuova bolletta.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

20.5. *Uscita delle merci dal Territorio doganale comunitario e "V° uscire"*

L'operazione di esportazione si intende perfezionata con l'uscita fisica delle merci dal Territorio doganale comunitario.

L'uscita fisica delle merci, a prescindere dalla procedura utilizzata, **procedura normale o semplificata** (v. voce: –), avviene previa presentazione all'"Ufficio doganale di Uscita", come definito dall'art. 793 DAC, dell'esemplare n. 3 del DAU (v. voce: –) rilasciato al termine dell'operazione dalla Dogana (c.d. Dogana di esportazione, posta all'interno del territorio doganale comunitario o nei pressi dei valichi di uscita dal territorio stesso) che ha effettuato l'operazione di vincolo della merce a tale regime, e quindi vi apporrà sul lato "verso" dell'esemplare 3 o su altro documento equipollente, il cosiddetto **"V° uscire"** comprovante l'avvenuto espletamento delle operazioni doganali di esportazione.

Tale visto prova la regolare conclusione dell'operazione di esportazione ai fini doganali e fiscali (v. voce: *Cessioni all'esportazione*); esso è rappresentato da un timbro recante il nome dell'Ufficio e la data cui va aggiunto il timbro ufficiale dell'Amministrazione tributaria e la firma del Funzionario.

Mezzi di prova alternativi, la cosiddetta "regolarizzazione a posteriori", cioè l'emissione a posteriori di una dichiarazione doganale nella ipotesi in cui una merce uscita dal territorio doganale non ha formato oggetto della prescritta dichiarazione doganale, o il rilascio di un duplicato sono fattispecie espressamente contemplate nella circ. n. 75/D/2002.

Si rileva che per il CARNET TIR è previsto l'apposizione del "V° uscire", anche in una Dogana interna.

20.6. *L'esportatore*

La definizione di esportatore viene fornita dall'art. 788 DAC, che la individua:

a) nella persona stabilita nella Comunità; qualora il titolare abbia la residenza in un Paese terzo, è considerato esportatore la persona che lo rappresenta nella Comunità e che sottoscrive la relativa dichiarazione in Dogana;

b) in colui per conto del quale è presentata la dichiarazione in Dogana;

c) in colui che è proprietario della merce o che esercita un diritto similare (possesso).

20.7. *Le procedure semplificate applicate all'esportazione*

Le *procedure semplificate* come si è avuto modo già di vedere (v. voce: –; parte II, cap. 10, *infra*), trovano frequente applicazione nell'esportazione con le seguenti caratteristiche (artt. 76 CDC; 253; 279 e ss. DAC):

– la *dichiarazione incompleta* (artt. 280 e 281 DAC) si ha quando mancano alcune indicazioni da riportare nella dichiarazione, essa è accettata dal Capo della Dogana; i dati mancanti dovranno successivamente essere integrati entro un termine congruo determinato dalla Dogana di circa [illegible] (art. 76, par. 1, lett. a), e b), CDC; e art. 253, par. 1, DAC);

– la *dichiarazione semplificata* è autorizzata dal Direttore della Dogana o dell'Ufficio unico dell'Agenzia delle Dogane. I documenti amministrativi e commerciali che accompagnano la merce vengono presentati successivamente, e potrà essere presentata una dichiarazione complementare (art. 282 DAC);

– la *procedure di domiciliazione*, consente all'**"esportatore autorizzato"**, previa Autorizzazione Ministeriale (dopo indagini per verificare l'affidabilità della ditta, i precedenti penali ed i bilanci degli ultimo triennio), di **effettuare autonomamente le operazioni doganali**, osservando le formalità previste dagli artt. 285 e 286 DAC direttamente presso i locali o nei luoghi autorizzati dalla Dogana, **prescindendo dalla presentazione delle merci e dalla dichiarazione (DAU) all'Autorità doganale** competente, alla quale la documentazione verrà presentata successivamente.

La Dogana opererà sulla contabilità e sui documenti i relativi controlli che possono essere: periodici sulla contabilità, imprevisti alla partenza e all'arrivo della merce.

È previsto inoltre che l'esemplare n. 3 del DAU sia **preautenticato dalla Dogana** o con il timbro della Dogana e firma del Funzionario apposti nella casella A del documento stesso, oppure apposti dall'***"esportatore autorizzato"***, il

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

quale è munito di un timbro speciale (art. 286 DAC), il cui modello figura nell'All.to n. 62 del DAC, che riporta il numero di autorizzazione, e che può essere preventivamente fatto stampare sul formulario DAU ad opera di una tipografia autorizzata.

Nella casella 44 è previsto la dicitura "Esportazione semplificata" (ai sensi dell'art. 280, comma 3, DAC).

Sia nella **dichiarazione semplificata che** in quella **domiciliata** è **previsto** (art. 288, comma 1, DAC) che al posto del formulario DAU possa essere **utilizzato un documento commerciale o amministrativo** (fattura, lettera di vettura), a condizione che l'operazione inizi e si concluda nel territorio dello stesso Stato membro; in tale eventualità gli Uffici doganali di uscita dovranno vistare il documento commerciale presentato per attestare l'effettiva uscita fisica della merce dal Territorio doganale comunitario, così come di norma avviene per gli esemplari 3, 3 A e 3B della bolletta di esportazione che accompagnano la merce.

È altresì prevista la **procedura di esportazione con l'UTILIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI** (art. 253-bis DAC e in parte dell'art. 289 DAC).

20.8. *Riesportazione*

La **riesportazione** (art. [illegible] DAC) è una destinazione doganale che consente a merci terze che abbiano [illegible] formato oggetto [illegible] Territorio Doganale Comunitario di lavorazione [illegible] informazione [illegible] del perfezionamento attivo), di uscire [illegible] dalla Comunità [illegible] importa formalità identiche a quelle previste [illegible] esportazione e [illegible] presente capitolo.

Finalità analoghe, ma [illegible] diverse, vengono realizzate con il CARNET ATA (artt. 797 e 798 [illegible] voce: *CARNET ATA*), il cui riferimento è contenuto necessariamente [illegible] normativa doganale comunitaria in quanto la Comunità stessa [illegible] tale Convenzione internazionale.

Infatti [illegible] già avuto modo di dire, con il CARNET ATA si realizzano, in base all'uso [illegible] vari fogli di cui esso è composto e per le finalità per cui esso è stato "**acceso**", operazioni di: *esportazione temporanea*, *importazione temporanea*, *transito* e *riesportazione* (v. voci: –).

20.9. *Vendita di prodotti a viaggiatori in uscita dalla Comunità: i "Duty free" ed il rimborso o lo sgravio dell'IVA*

La vendita di prodotti a viaggiatori in uscita dalla Comunità, inerente la disciplina fiscale da applicare, rileva sotto un duplice aspetto, quello:

a) dei beni venduti in Italia a viaggiatori extracomunitari (cui compete la non applicazione o il rimborso dell'IVA afferente i prodotti acquistati);

b) la **vendita** da parte di speciali negozi (***duty free shop***) posti in zone marittime o aeroportuali di ***prodotti allo stato estero*** in ***esenzione da tributi*** (dazio,

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

accise, IVA) destinati ad essere usati e consumati fuori dal territorio doganale comunitario.

Nel caso di cui al **punto a)**, i turisti residenti e domiciliati fuori dell'Unione Europea possono acquistare in Italia beni destinati all'uso personale o familiare senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto il venditore italiano può riconoscere all'acquirente, residente e domiciliato fuori dell'Unione europea, o:

– lo **sgravio diretto dell'IVA** inclusa nel prezzo di vendita dei beni;

o

– il **rimborso successivo dell'IVA** stessa.

Nella prima ipotesi (sgravio), l'acquisto viene effettuato in esenzione d'imposta.

Nel secondo caso (rimborso), invece, l'IVA deve essere anticipata dall'acquirente straniero. Esistono alcune società **denominate "TAX FREE"** che permettono di ottenere il **rimborso** dell'IVA già al momento dell'uscita della merce dal territorio italiano (o comunitario), senza cioè che il viaggiatore debba rispedire la fattura al venditore. Attualmente, tale procedura è attiva soltanto nei maggiori aeroporti italiani o presso i più importanti valichi di frontiera. Più spesso, le società "TAX FREE" si limitano a "fornire al viaggiatore straniero un servizio" per conto dei venditori italiani (che ad esse sono associati), garantendo un rimborso dell'IVA più rapido; in tal caso, il venditore italiano rilascia una fattura che reca il "logo" della società TAX FREE alla quale è associato ed a cui il viaggiatore deve rispedire la fattura regolarmente vistata dalla dogana di uscita dal territorio comunitario. Il **servizio reso** dalle società TAX FREE comporta il **pagamento di un corrispettivo** che le stesse detraggono direttamente dall'ammontare dell'IVA rimborsata al viaggiatore.

Nell'ipotesi di **sgravio**, invece, il turista [illegible] lasciato il territorio comunitario **deve rispedire al venditore italiano l'originale della fattura con il visto dell'Ufficio doganale, comprovante l'uscita, entro quattro mesi** dall'emissione della fattura, concludendo [illegible] una procedura che gli ha consentito di beneficiare, sin dall'inizio, [illegible] esenzione dal pagamento dell'IVA.

Se il venditore [illegible] ricevere in tempo [illegible] documentazione, egli è tenuto al pagamento [illegible] inizialmente [illegible] **detrazione** come **cessione non imponibile** [illegible] vendita al viaggiatore residente e domiciliato fuori dell'Unione europea, regolarizzando la fattura di vendita senza IVA entro un mese dalla scadenza del suddetto termine (art. [illegible] comma, D.P.R. n. 633/72).

È per questo motivo che il venditore italiano preferisce, di norma, chiedere al viaggiatore straniero l'anticipazione dell'IVA inclusa nel prezzo di vendita, salvo rimborsargliela successivamente.

In tal caso, infatti, il viaggiatore residente e domiciliato fuori dell'Unione europea può ottenere la restituzione dell'IVA anticipata soltanto se rispedisce al venditore italiano l'originale della fattura regolarmente vistata dall'Ufficio doganale entro il termine di quattro mesi dalla fine di quello in cui tale documento è stato emesso.

Le condizioni per usufruire del beneficio (art. 38 quater, D.P.R. n. 633/1973) sono:

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– l'acquirente straniero deve essere residente e domiciliato fuori dell'Unione europea;

– la merce deve essere destinata all'uso personale o familiare e deve essere trasportata nei bagagli personali. Anche le vendite all'ingrosso effettuate a viaggiatori extracomunitari possono usufruire del beneficio ex art. 38-quater citato, purché effettuate alle condizioni previste (Ris. n. 126/E/1998);

– il valore complessivo dei beni acquistati deve essere superiore a 154,97 Euro (IVA inclusa);

– l'acquisto deve risultare da una fattura di acquisto, nella quale deve essere descritta la merce e devono essere indicati i dati anagrafici del viaggiatore stesso e gli estremi del suo passaporto o di un altro documento equipollente;

– devono essere espletate alcune particolari formalità doganali, **merce acquistata e la relativa fattura devono essere contemporaneamente esibite all'Ufficio doganale di uscita dal territorio dell'UE, finale, dopo** aver riscontrato la corrispondenza e la sussistenza di tutti i requisiti, appone sulla fattura il VISTO DOGANALE che comprova l'avvenuta uscita delle merci dal territorio comunitario. L'Ufficio doganale competente all'apposizione del VISTO DOGANALE è quello dell'ultimo Stato UE attraversato dal viaggiatore per fare rientro nel Paese di residenza; non è ritenuto valido il visto apposto da altre autorità quali dogana di importazione, Paese di residenza, Circolarista, Ambasciate o Consolati, ecc. Ad esempio, se il viaggiatore acquista la merce in Italia e poi prosegue il suo viaggio verso l'Olanda, l'ufficio competente a vistare tutte le fatture (comprese quelle italiane) è la Dogana olandese. La fattura deve essere restituita al venditore italiano entro quattro mesi dalla fine di quello in cui è stato effettuato l'acquisto.

– la merce deve essere esportata fuori del territorio dell'Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, direttamente nel **bagaglio personale del viaggiatore** (v. circ. 280/D/1998). Qualora la merce acquistata sia introdotta nei c.d. "**bagagli appresso** o **bagagli di stiva**" cioè quelli che il viaggiatore affida alla compagnia aerea, la merce stessa deve essere presentata dal viaggiatore alla Dogana prima di effettuare le operazioni di check-in. Anche nel caso di "**bagaglio non accompagnato**", cioè di quello avente dimensioni o peso notevole ed affidato al vettore aereo, può essere concesso il beneficio previsto dall'art. 38 quater, del D.P.R. citato. Tale tipologia di spedizione però configura un contratto di trasporto aereo con emissione di un documento denominato "**lettera di trasporto aereo**" (**LTA**), compilata dalla compagnia aerea dietro istruzioni del mittente con gli estremi del passaporto del viaggiatore e la descrizione della merce, che devono coincidere con quelli della fattura del cedente italiano. In tal caso la dogana vi apporrà il visto di uscita del territorio doganale comunitario sull'originale della fattura presentata unitamente alla LTA.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Duty free shop

Nel caso di cui al **punto b)**, le disposizioni riguardanti i "***Duty free***", invece, trovano la propria disciplina nell'art. 128 del TULD, il quale deve essere letto alla

luce dei principi comunitari, sia in ordine alle **disposizioni in materia doganale** (si pensi al mutato concetto di territorialità, al regime dei depositi doganali, cui si rinvia), che a **quelle relative** all'**imposta sul valore aggiunto** (v. art. 16, p. B, lett. e), della VI Direttiva CEE n. 388/1977).

Infatti, la realizzazione del "mercato unico europeo" e la fine del cosiddetto "regime transitorio" che prevedeva la non imponibilità fino al 30 giugno 1999 delle cessioni di beni effettuate nei "duty free" ai viaggiatori diretti in altro Stato membro (artt. 16, comma 3, e 52 del D.L. n. 33171993 convertito con modifiche nella L. n. 427/1993) hanno ricondotto la **portata dei benefici** del succitato articolo 128 **alle sole ipotesi di cessione effettuate nei confronti di viaggiatori diretti verso Paesi extracomunitari;** pertanto le cessioni di beni a viaggiatori diretti a Paesi comunitari dal 1° luglio 1999 devono avvenire ad imposta assolta (v. circ. 179/D/00, 67/D/00, 44/D/2001).

Per completezza di esposizione si rende opportuno fare un accenno alle **operazioni "assimilate" alle esportazioni** (di cui all'art. 8-bis del D.P.R. citato) che attengano non solo alla **cessione di beni**, aspetto che caratterizza, come si è avuto modo di vedere nel corso del presente testo di diritto doganale comunitario, ma anche alle **prestazione di servizi**.

Le operazioni assimilate alle esportazioni che occorre precisare non sono "cessioni all'esportazione" (di cui all'art. 8 del D.P.R. citato), ma sono operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Esse riguardano le cessioni di:

– navi destinate ad attività commerciali (art. 2, comma [illegible] 28/1997) o alla pesca, al salvataggio, all'assistenza in mare con esclusione delle imbarcazioni da diporto;
– navi, aereomobili, satelliti ad organi [illegible] stato;
– aereomobili ed imprese di navigazione aerea;
– componenti, motore e parti [illegible] di navi ed aeromobili succitati;
– dotazioni di bordo;
– i containers (Ris. n. [illegible] del 13.10.1984);
– forniture e prestazioni di servizi destinate al rifornimento ed al vettovagliamento relativi alle operazioni prima [illegible], comprese la costruzione e la riparazione, la trasformazione, il noleggio, locazioni ed il noleggio.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

20.10. *Restituzioni all'esportazione*

Nell'ambito della presente esposizione, per ragioni di completezza, non ci si può esimere da fare un accenno (che sarà, invece, oggetto di apposita monografia) al regime della "**restituzione all'esportazione**" che rientra, però, tra le **agevolazioni** previste nel quadro della **Politica Agricola Comune** (PAC) volte a stimolare l'esportazione dei **prodotti agricoli** comunitari (compresi quelli ottenuti dalla **trasformazione dei prodotti agricoli di base**) e renderli più competitivi sul mercato mondiale. Infatti, le restituzioni concesse agli esportatori hanno la funzione di **compensare la differenza tra i prezzi praticati nell'UE**, di norma più elevati a

causa dei maggiori costi di produzione, **rispetto a quelli praticati sul mercato mondiale**. Il regime delle "restituzioni all'esportazione" di prodotti agricoli dipende direttamente dal Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia, meglio noto con l'acronimo di **FEOGA** (v. voce: –), sezione garanzia, e le spese inerenti tale fondo, come le decisioni in materia, sono di esclusiva competenza comunitaria.

I settori agricoli interessati sono ben definiti e riguardano specificatamente:

1) Cereali; 2) Riso; 3) Uova; 4) Pollame; 5) Carni bovine; 6) Carni suine; 7) Latte e lattiero caseari; 8) Olio di oliva; 9) Zucchero; 10) Alimenti cerealicoli composti per animali; 11) Trasformati a base di cereali; 12) Ortofrutta; 13) Trasformati a base di ortofrutta; 14) Merci fuori Allegato I (v. voce:–; v. Reg. CEE n. 1520/00 e successive modifiche, – ☺ –); 15) Vino; 16) Tabacco; 17) Olio di oliva utilizzato, però, per la fabbricazione di prodotti conservieri.

La materia è disciplinata da una regolamentazione comunitaria recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli interessati ed è pertanto detta comunemente orizzontale (v. Reg.to CE n. 800/1999 e n. 586/80, – ☺ –) e da una normativa specifica per ciascun settore merceologico, cosidetta normativa settoriale, volta a disciplinare il settore di competenza ed a modificare i "tassi di restituzione".

Per ottenere il riconoscimento della restituzione, l'esportatore deve richiedere di norma, prima dell'adempimento delle formalità doganali, il rilascio da parte del Ministero delle Attività Produttive (già Ministero del Commercio Estero), di un titolo di esportazione (v. Parte II, cap. [illegible]) il cui rilascio sono espressamente previsti (art. [illegible] CE n. 800/99 e [illegible]).

Le condizioni per poter beneficiare del diritto alla restituzione sono legate essenzialmente alla **prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale comunitario** (v. voce: –).

La **prova** dell'uscita delle merci dalla Comunità viene fornita, in particolare:

– dall'**esemplare A del DAU**, debitamente vistato (v. voce: –);

– dall'**esemplare di controllo T5** (v. voce: –) riportante le annotazioni del caso.

Tale documento, si ricorda, ha il fine di controllare l'utilizzazione e la destinazione di un prodotto.

L'organismo competente all'erogazione delle restituzioni stanziate dalla Comunità è per l'Italia il ***Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo*** (SAISA) dell'Agenzia delle Dogane, che esamina le domande di restituzione e procede alla liquidazione degli importi. L'attività di controllo, invece, viene svolta, per quanto riguarda le operazioni della specie, ai sensi del Reg.to CEE n. 4045/1989, dai Funzionari dell'Agenzia delle Dogane la quale ha competenza anche ad irrogare le sanzioni, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 305/2003, art. 2.

Il settore riveste particolare importanza e delicatezza non solo per le ingenti somme che vengono annualmente gestite, ma soprattutto perché ha registrato un elevato numero di frodi poste in essere al fine di ottenere indebitamente il diritto alla restituzione.

Non rientrano tra le agevolazioni sopradescritte le "**restituzioni all'esportazione di prodotti siderurgici**" concesse, invece, ai sensi della legge n. 639/1964, la cui attuale vigenza pone dubbi di compatibilità con il Trattato istitutivo CE.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

III *Struttura del Ministero delle Finanze con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane ed al Corpo della Guardia di Finanza. Struttura generale comunitaria*

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

SOMMARIO: 1. Struttura organizzativa nazionale e comunitaria. – 2. La Riforma dei Ministeri: da Dipartimento ad Agenzia delle Dogane. – 3. La nuova Struttura Ministeriale. – 4. Le Agenzie fiscali. – 5. L'Agenzia delle Dogane. – 6. La Guardia di Finanza. – 7. Struttura organizzativa generale della Comunità Europea. – 8. Il "diritto di accesso": responsabili e termini riguardanti atti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane.

1. *Struttura organizzativa nazionale e comunitaria*

Si ritiene opportuno riportare la struttura e l'organizzazione sia nazionale che comunitaria delle amministrazioni cui afferisce la materia in esame.

I relativi Uffici sono per l'Utenza gli interlocutori necessari, spesso non conosciuti.

Pertanto si rende utile dare un cenno alla struttura e alle competenze dei vari Uffici del Ministero delle Finanze, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di fugare ogni dubbio su eventuali confronti in termini di funzioni con il personale in servizio presso altre Amministrazioni, quale, ad esempio, quello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

In esso, infatti, il personale appartenente all'ex Corpo della Polizia di Stato, smilitarizzato nel 1981, svolge funzioni inerenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, mentre il personale c.d. "civile" (dizione forse non più attuale in quanto anche la Polizia di Stato è ormai "civile") ha compiti più propriamente legati alla gestione amministrativa, quale la gestione del personale.

All'interno dell'Amministrazione Finanziaria invece, compiti di "accertamento" oltre che di verifiche e controlli spettano ai "funzionari civili", mentre al Corpo della Guardia di Finanza spettano funzioni di polizia fiscale anche autonome, ma comunque di collaborazione ai fini dell'accertamento. Per quanto riguarda invece l'attività di polizia giudiziaria, questa è coordinata, secondo il dettato costituzionale, dall'Autorità giudiziaria.

Da quanto accennato si può intravedere la particolare natura e dicotomia interna della macchina fiscale.

Inoltre in questo processo di "delegificazione" e ad una maggiore flessibilità la struttura organizzativa è in continuo mutamento. Pertanto si rinvia al sito internet, istituito nel 2001 (www.agenziadogane.it), dove può essere seguita l'articolazione in dettaglio degli Uffici ed avere la possibilità di un'aggiornata consultazione.

Comunque in questa sede si cercherà di **fornire** un quadro **dell'articolazione** e delle **competenze** del Ministero delle Finanze in generale, **con** particolareggiato **riferimento** a quella **dell'Agenzia delle Dogane ed al Corpo della Guardia di Finanza;** si farà, anche, un breve cenno alla **struttura delle Direzioni Generali e dei servizi della Comunità Europea.**

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

2. *La Riforma dei Ministeri: da Dipartimento ad Agenzia delle Dogane*

L'attuale assetto dei Ministeri è dettato dal D.Lgs. n. 300/1999 emanato in attuazione della l. delega n. 59 del 15 marzo 1997, art. 11.

In particolare il succitato decreto legislativo ha riordinato la struttura ministeriale con la soppressione e/o la fusione di alcuni ministeri e l'istituzione di alcune Agenzie (collegate ai ministeri).

Pertanto i Ministeri di nuova istituzione e quelli soppressi possono essere così schematizzati:

sono stati istituiti il:

- Ministero dell'economia e delle finanze;
- Ministero delle attività produttive;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Ministero della salute;

mentre, sono stati soppressi:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- Ministero delle finanze;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- Ministero del commercio con l'estero;
- Dipartimento per il turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero dell'ambiente;
- Ministero dei lavori pubblici;
- Ministero dei trasporti e della navigazione;
- Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- Ministero della sanità;
- Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Ministero della pubblica istruzione;
- Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (vedasi comma 2-bis dell'art. 6, D.L. 12 giugno 2001, n. 217, aggiunto dalla relativa legge di conversione).

Risultano, pertanto, non accorpati:

- esteri (D.P.R. n. 267/1999);
- interno;
- giustizia (D.P.R. n. 55/2001);
- difesa (D.P.R. n. 172/2001);
- politiche agricole e forestali (D.P.R. n. 450/2000);
- beni ed attività culturali (D.P.R. n. 441/2000).

A seguito della riforma le strutture ministeriali sono state ridotte di numero.

Ciasun Ministero è attualmente articolato su due modelli tipo, e cioè o in:

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

– ***Dipartimenti*** (istituiti per esercitare in modo organico ed integrato le funzioni del ministero; ad essi sono attribuiti compiti riguardanti ampi settori attinenti a materie omogenee, nonché quelli di organizzazione e di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane);

o in

– ***Direzioni Generali*** (al cui vertice, con poteri di coordinamento di tutte le D.G. vi è il Segretario Generale, che opera alle dirette dipendenze del Ministro).

A ciascun Ministero possono essere collegate una o più Agenzie.

È stata, inoltre, introdotta la figura del ***Vice Ministro*** (introdotta dalla l. 26.3.2001, n. 81 e 217), mediante conferimento ad alcuni sottosegretari di una delega relativa all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali o di più direzioni generali.

La legge n. 59 del 1997 ha delegificato (v. voce: –, in Parte I) la disciplina organizzativa dei Ministeri. L'attuale articolazione è pertanto determinata da norme regolamentari emanate ai sensi della l. n. 400 del 1988, art. 17, comma 4-bis (v. voce: *Regolamento*, in Parte I; – ☺ –). Con regolamento, invece, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della succitata legge, sono emanati gli statuti delle Agenzie, ad eccezione di quelle fiscali (che lo adottano con propria deliberazione) .

Con decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede invece alla individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero ed alla definizione dei relativi compiti, cosa che per quanto riguarda le Agenzie fiscali viene adottata con deliberazione del Direttore dell'Agenzia, previo parere del Comitato direttivo.

Con il D.Lgs. n. 300 del 1999 è stata disposta la nuova organizzazione delle amministrazioni centrali dello Stato che non può più dall'accorpamento di più ministeri o dal conferimento di nuove funzioni esercitate in precedenza da altre amministrazioni.

Tra le novità introdotte [illegible] l'Istituzione delle "***Agenzie***". Il titolo II del D.Lgs. citato infatti detta [illegible] per l'istituzione delle Agenzie.

Le Agenzie sono [illegible] che, secondo [illegible] prevede il decreto legislativo in esame (art. 8), svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, già esercitate da ministeri o [illegible] pubblici. Esse operano al servizio delle amministrazioni pubbliche, [illegible] anche quelle regionali e locali. Le Agenzie hanno autonomia di bilancio [illegible] sono sulla base di convenzioni stipulate con le varie amministrazioni pubbliche e sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro competente.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati emanati gli statuti delle agenzie. Una deroga a quanto detto riguarda le agenzie fiscali . Infatti alle 4 agenzie fiscali (Dogane, Entrate, Territorio e Demanio) è affidata la gestione delle funzioni esercitate in precedenza dai rispettivi dipartimenti (Dogane, Entrate e territorio). Le Agenzie fiscali sono disciplinate secondo disposizioni specifiche anche in deroga alle disposizioni generali (art. 8).

La "**legge finanziaria**" per il 2003 (art. 34, p. 23 della l. n. 289 del 27/12/2002)

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

ha previsto la possibilità di fusione o accorpamento anche delle "**agenzie**" con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Sebbene sia difficile anticipare la volontà del "legislatore" è possibile opinare che l'"**Amministrazione doganale**"; **in considerazione della specificità** dei propri **compiti di Istituto non avrà a risentirne**. **Semmai** è possibile intravedere un **ampliamento di competenze** nei settori delle "**transazioni finaziarie**" e nelle "**prestazioni di servizi**" per un contrasto più incisivo alla **lotta alle frodi** ed al **riciclaggio**, secondo le previsioni delle disposizioni normative comunitarie, nonché in settori dell'IVA finora esclusi.

3. *La nuova Struttura Ministeriale*

L'articolazione degli Uffici e del personale del Ministero è attualmente disciplinata, essenzialmente, dal D.P.R. 26.3.2001, n. 107 e sue [illegible].

Per la sua imponenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze si presenta come superministero organizzato da due re[illegible] (D.P.R. n. 38 e n. 154 del 1988) che hanno modificato l'assetto d[illegible] del Tesoro a [illegible] della sua unificazione con quello del Bilan[illegible]rmente modi[illegible] (D.P.R. 22.3.2001, n. 147), in previsione [illegible]pamento con il [illegible] delle Finanze.

Successivamente, con [illegible] vigore del Supe[illegible] dell'Economia e delle Finanze e con il [illegible] assetto orga[illegible] stato emanato un nuovo regolamento anch[illegible] struttura del Mi[illegible] Finanze (D.P.R. 22.9.2000 e D.P.R. 6.4.2[illegible]).

Esami[illegible] regolamento [illegible]are che esso è stato strutturato sulla base di un modello di am[illegible] "**per agenzie**", che si fonda sulla netta distinzione tra funzioni op[illegible] gestite dalle nuove "agenzie fiscali") e compiti di indirizzo e contr[illegible] ad un dipartimento ministeriale **(il "dipartimento per le p[illegible]scali").**

All'inter[illegible] Ministero delle Finanze (D.P.R. n. 107/2001), il **DIPARTIMENTO PE[illegible] POLITICHE FISCALI** svolge tutte le attività strumentali per l'adozione delle scelte di politica tributaria nonché per l'esercizio effettivo delle funzioni di indirizzo e controllo di competenza del Ministro.

In particolare, il Dipartimento:

- contribuisce alla definizione della normativa tributaria;
- cura la stipula delle convenzioni con le agenzie e ne controlla l'operato per il raggiungimento degli obiettivi e la gestione dei rapporti con i contribuenti;
- promuove lo sviluppo della tecnologia informatica all'interno dell'amministrazione;
- concorre ad elaborare analisi e studi di politica fiscale in campo nazionale, comunitario e internazionale.

I centri di responsabilità nei quali si articola il Ministero fanno capo al dipartimento per le politiche fiscali; questo assicura il supporto istituzionale, la conoscenza di dati di base e la loro elaborazione per le decisioni dei vertici politici e ne cura l'attuazione, gestendo le relazioni con le agenzie e gli altri enti che operano nel setto-

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

re, nonché curando i rapporti con la Guardia di Finanza, secondo le modalità previste dalla l. 23 aprile 1959, n. 189, e dal regolamento D.P.R. n. 107/2001.

Il dipartimento è articolato in otto uffici di livello dirigenziale generale, nell'ambito dei quali operano uffici dirigenziali non generali individuati e disciplinati con decreto del Ministro di natura non regolamentare (in attuazione, si veda il D.M. 21 novembre 2001).

Gli uffici di cui sopra sono:

a) uffici studi e politiche economiche-fiscali;
b) ufficio studi e politiche giuridico-tributarie;
c) ufficio agenzie e enti della fiscalità;
d) ufficio amministrazione delle risorse;
e) ufficio relazioni internazionali;
f) ufficio federalismo fiscale;
g) ufficio comunicazione istituzionale;
h) ufficio coordinamento tecnologie informatiche.

Alle 4 agenzie fiscali, competono, invece, tutte le funzioni legate:

- all'accertamento e alla riscossione dei tributi;
- ai rapporti con i contribuenti e alla risoluzione preventiva di eventuali controversie tributarie;
- agli adempimenti legati alle transazioni commerciali con l'estero.

Le **AGENZIE FISCALI** sono responsabili della gestione operativa dei tributi.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

4. *Le Agenzie fiscali*

Le agenzie fiscali hanno iniziato ad operare dal 1° gennaio del 2001, con le modalità dettate dal D.M. 28 dicembre 2000.

Operatività e adempimenti delle agenzie

A decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali, previste dagli articoli dal n. 62 al n. 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono esecutive e provvedono a stipulare le convenzioni di cui all'art. 59 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché a deliberare gli atti di carattere generale (Statuto, Regolamento di amministrazione, Regolamento di contabilità) che regolano il funzionamento di ciascuna agenzia ed i piani aziendali, predisponendo tutti gli atti necessari per la loro completa operatività.

Attribuzione delle funzioni alle Agenzie fiscali

Le agenzie fiscali (art. 73 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dagli statuti; pertanto tutte le attività e le funzioni hanno cessato di essere esercitate dai Dipartimenti delle Dogane e delle Imposte Indirette, delle Entrate e del Territorio.

La **titolarità dei rapporti giuridici** e delle obbligazioni di pertinenza dei citati dipartimenti è **trasferita** alle **agenzie fiscali**.

Le disposizioni anzidette si applicano anche alle Agenzie del Demanio e del Territorio i cui direttori curano, in particolare, che tutti i rapporti giuridici e di obbligazione del soppresso Dipartimento del Territorio siano trasferiti alle Agenzie del Demanio e del Territorio in coerenza con le attività e le funzioni rispettivamente attribuite ad esse dalle norme legislative, statutarie e regolamentari.

5. *L' Agenzia delle Dogane*

Istituzione

Dal 1° gennaio 2001, nell'ambito della Riforma dell'Organizzazione del Governo, prevista dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, il Ministro delle Finanze, con decreto del 28 dicembre 2000, n. 1390, ha reso esecutive le Agenzie Fiscali, tra cui l'Agenzia delle Dogane, che è subentrata nelle funzioni di competenza del Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette.

L'Agenzia delle Dogane, con sede in Roma Mario Carucci, è un ente pubblico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.

Essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Finanze e al controllo della Corte dei conti secondo le forme previste dalla legge.

L'attività dell'Agenzia è regolata dallo statuto istitutivo, dallo statuto e dalle norme regolamentari emanate in base della propria autonomia.

L'Agenzia secondo quanto stabilito anche dal proprio statuto, continuerà a svolgere le funzioni ed i compiti attribuiti al soppresso Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette, quale autorità doganale, svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione di merci, fiscalità interna ed relativi agli scambi internazionali; svolge inoltre i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalla legge in materia di accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, e di connessa tassazione ambientale ed energetica.

Nell'esercizio di tali funzioni opera con gli organi comunitari ed internazionali nel quadro dei processi di armonizzazione e sviluppo dell'unificazione e dell'integrazione europea. A tal fine, l'Agenzia assicura e sviluppa la verifica e il controllo degli scambi e della produzione e consumo dei prodotti e delle risorse naturali soggette ad accise, nonché il contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

Assicura, in materia di dogane e di accise, i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei diritti doganali, della fiscalità interna negli scambi internazionali e delle accise sulla produzione e sui consumi, con esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati.

Assicura, inoltre, il supporto alle attività del Ministero delle finanze e la colla-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione Vietata

borazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

Presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell'Unione europea e svolge i compiti necessari per l'adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Potrà fornire servizi direttamente sul mercato, nonché gli altri servizi tecnici, già di competenza del soppresso Dipartimento delle Dogane ed Imposte Indirette, a soggetti pubblici e privati anche sulla base di rapporti convenzionali e contrattuali.

L'Agenzia, nell'ambito del processo di decentramento disposto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, quale organismo tecnico previsto dalla stessa normativa, provvede al coordinamento delle funzioni mantenute allo Stato e, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

L'Agenzia promuove e fornisce servizi alle Regioni ed agli Enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle Regioni e agli Enti locali.

L'Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione in base a quanto previsto dal decreto istitutivo (art. 59) e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Funzioni ed Attribuzioni

L'Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) **gestione dei servizi doganali**, assicurando l'adeguamento alle esigenze degli scambi internazionali e la migliore [illegible] nel complesso delle attività connesse alla [illegible] delle merci, [illegible] l'applicazione del codice doganale comunitario e di tutte le [illegible] quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale [illegible] connesse agli scambi internazionali;

b) **amministrazione dei [illegible]**, assicurando l'accertamento, la riscossione e il contenzioso per [illegible] doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise [illegible] di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici, l'erogazione delle restituzioni all'esportazione e dei relativi aiuti comunitari;

c) **contrasto all'evasione tributaria ed agli illeciti extratributari**, curando in particolare l'analisi dei rischi e la gestione delle banche dati e svolgendo, in collaborazione con la Guardia di Finanza, in applicazione delle direttive impartite dal Ministro delle Finanze, i relativi controlli, verifiche ed indagini con i poteri attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti, con riferimento alla lotta ai

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; verifica, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, dell'applicazione dell'IVA alle merci circolanti in ambito comunitario e cura la relativa raccolta e trasmissione dei dati;

d) **gestione dei laboratori chimici**, assicurando l'equilibrio fra costi e benefici, anche attraverso l'offerta di servizi specialistici ad altri enti, imprese e privati;

e) **gestione del contenzioso**, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso a strumenti di conciliazione;

f) **fornitura di servizi**, nella materia di competenza, ad altri enti, imprese e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali e contrattuali;

g) **promozione e partecipazione ai consorzi** e alle società previsti dall'art. 59, comma 5, del decreto istitutivo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l'Agenzia svolge attività di studio e analisi ai fini dell'attuazione della legislazione nazionale e comunitaria, assicura la qualità dei servizi di assistenza e di consulenza, la minima onerosità nell'adempimento degli obblighi da parte degli operatori economici e dei cittadini, incrementando l'efficacia e l'efficienza delle strutture di supporto agli scambi economici e alla produzione industriale e tecnica.

Organi

Ai sensi dell'art. 67 del decreto n. 300/1999 gli organi dell'Agenzia sono:

a) il **Direttore dell'Agenzia**;
b) il **Comitato direttivo**;
c) il **Collegio dei revisori dei conti**.

Il **Direttore dell'Agenzia** è nominato con le modalità di cui all'art. 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per cinque anni. L'incarico, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale pubblica o privata e con qualsiasi attività, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

Il **Comitato direttivo** è nominato per la durata di cinque anni, secondo le modalità stabilite dall'art. 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da sei membri, oltre al Direttore dell'Agenzia che lo presiede. Tre dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti alle strutture di vertice centrali denominate Aree e alle Direzioni regionali.

Il **Collegio dei revisori dei conti** è nominato per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili.

Attribuzioni del Direttore

Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabi-

www.antoniodecicco.it
Demo: Riproduzione vietata

le. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dello statuto ad altri organi e in particolare:

– presiede il Comitato direttivo e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di **cinque miliardi** di euro, la costituzione e la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'art. 59, comma 5 del decreto istitutivo;

– determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato direttivo;

– stipula la convenzione di cui all'art. 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato direttivo e consultate, a termini dell'art. 16, comma 2 dello statuto, le organizzazioni sindacali;

– provvede, nei limiti e con le modalità previste dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato direttivo;

– determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

– pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;

– determina le forme e gli strumenti di collaborazione [illegible]ta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque [illegible] funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché [illegible]stema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Mini[illegible]ni del coordinamento di cui all'art. 56, comma 1, lett. d) del decreto;

– assicura l'attività di supporto [illegible]nzia nei confronti [illegible]nistero delle finanze;

– partecipa, secondo le [illegible]previste dalla [illegible]va vigente, alla contrattazione del comparto [illegible]zie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi [illegible]ia.

In caso [illegible]za dal servizio [illegible]mento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate [illegible]ente del Comitato direttivo nominato dal Comitato direttivo stesso [illegible]osta del Direttore.

Attribuzioni del C[illegible] direttivo

Il Comita[illegible]vo:

– delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all'ammontare di cinque miliardi di euro, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'art. 59, comma 5 del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

– valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

dalle disposizioni del decreto istitutivo dello statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

– valuta ogni questione che il Direttore ponga all'ordine del giorno.

Funzionamento del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno; si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell'art. 60, comma 2 del decreto istitutivo.

Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato direttivo i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti interni ed esterni nelle materie da trattare.

L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato [illegible] raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni [illegible] alla data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore [illegible].

Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza del numero legale di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, scelto dal componente più anziano di età.

Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio.

Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Organizzazione e funzionamento

L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia delle dogane, si ispirano, in un quadro generale di tutela degli interessi economici nazionali e comunitari ai seguenti principi:

a) semplificazione dei rapporti con gli utenti mediante l'adozione di procedure atte ad agevolare l'adempimento degli obblighi fiscali;

b) facilitazione dell'accesso ai servizi, ivi compresi quelli di assistenza e informazione, privilegiando lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica e prevedendo, nel rispetto dei criteri di economicità e di razionale impiego delle risorse disponibili, un'adeguata diffusione sul territorio delle strutture di servizio agli utenti;

c) potenziamento dell'azione di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari, anche individuando per gli organi centrali, regionali e locali dell'Agenzia aree differenziate di intervento;

d) ordinamento interno delle strutture dell'Agenzia improntato a criteri di mas-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

sima efficienza e flessibilità sulla base dei principi e delle funzioni definiti nel presente regolamento;

e) gestione per progetti di attività a termine di carattere innovativo e di particolare rilevanza e complessità;

f) sviluppo di metodi di pianificazione aziendale e di forme di organizzazione del lavoro basate sull'interazione di gruppo e sulla attivazione di logiche di controllo sui risultati, ai fini di una gestione flessibile dei servizi e di una efficace integrazione delle attività;

g) valorizzazione di stili di gestione orientati al conseguimento dei risultati, alla sperimentazione di soluzioni innovative, all'assunzione responsabile di decisioni, allo sviluppo di rapporti cooperativi, alla consapevolezza della dimensione economica delle scelte gestionali e all'affermazione del senso etico dei fini pubblici primari perseguiti e al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità.

L'Agenzia si conforma ai principi della l. 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabile dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

Struttura organizzativa

1. Sono organi dell'Agenzia: **il Direttore**, il **Comitato direttivo** e il **Collegio dei revisori dei conti** che esercitano le attribuzioni loro demandate dallo Statuto.

2. L'Agenzia si articola in **uffici centrali e regionali**, con funzioni prevalenti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e **uffici locali** con funzioni operative.

3. **Il regolamento istitutivo** individua [illegible] di vertice degli uffici centrale e regionale e definisce il modello organizzativo degli uffici locali.

Strutture centrali di ver[illegible]

A livello centrale [illegible]sono strutture:

a) **Area [illegible], organizzazione e informatica**: definisce gli indirizzi, le politiche e i metodi per la gestione e lo sviluppo professionale del personale dell'Agenzia, relativamente alla selezione, alla formazione, all'inserimento, alla gestione e all'amministrazione del personale, al contenzioso del lavoro, alle relazioni sindacali, allo sviluppo del personale e all'organizzazione del lavoro; supporta il Direttore dell'Agenzia nell'attività di gestione del personale dirigenziale; assicura la rispondenza ai fini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane, organizzative e tecnologiche alle esigenze dell'Agenzia; assicura inoltre la pianificazione e l'introduzione dell'innovazione nelle materie di competenza;

b) **Area affari giuridici e contenzioso**: cura l'interpretazione della normativa per l'applicazione dei tributi doganali e delle imposte sulla produzione ed il consumo; rende pareri in ordine all'interpretazione delle norme, gestisce le strategie processuali e definisce gli indirizzi per la trattazione del contenzioso;

c) **Area gestione tributi e rapporto con gli utenti**: assicura la rispondenza di processi, prodotti e servizi specifici alle esigenze dell'amministrazione fiscale, del-

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

l'Unione Europea, degli Enti esterni e degli operatori del settore, erogando nei confronti di questi ultimi assistenza, formazione, informazione e comunicazione; presidia le attività relative al diritto di interpello; promuove iniziative connesse all'offerta di servizi sul mercato;

d) **Area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici**: assicura, attraverso attività di indirizzo, coordinamento e supporto metodologico, la valutazione dell'impatto e la definizione delle disposizioni tecnico-amministrative in relazione a innovazioni normative, la semplificazione ed il miglioramento qualitativo delle attività di contrasto agli illeciti in materia di procedure doganali e di imposizioni sulla produzione ed il consumo; definisce altresì le metodologie, le tecniche e gli standards per indirizzare, coordinare e assicurare l'uniformità delle attività di analisi e certificazione merceologiche; promuove iniziative connesse all'offerta di servizi sul mercato.

Altre strutture di vertice a livello centrale alle dirette dipendenze del Direttore dell'Agenzia sono:

a) **Pianificazione strategica**, che definisce gli obiettivi strategici e le correnti risorse, controlla costantemente la loro [illegible] attraverso l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'azione amministrativa, individuando ove [illegible] azioni correttive, coordina le attività relative alla definizione e alla [illegible] della convenzione con il Ministero e cura [illegible] con la Corte dei conti i controlli di competenza;

b) **Audit interno**, che svolge funzioni di [illegible] sulle strutture di vertice in merito a:

- regola[illegible]ministrativa e co[illegible]
- traspa[illegible]a, correttez[illegible]ed efficacia dell'azione amministrativa;
- deontologia professiona[illegible]

Inoltre definisce i [illegible] le omologhe strutture regionali dovranno applicare nel **piano di** [illegible] in casi eccezionali, effettua audit sulle Direzioni regionali e sugli [illegible]dogane;

c) **Amministrazione e finanza**, che presiede alle politiche del bilancio e vigila sul corretto adempimento degli obblighi connessi alla gestione del sistema di contabilità generale, analitica e finanziaria; provvede altresì alla gestione delle risorse finanziarie e all'attribuzione di queste alle Direzioni regionali, nonché al coordinamento metodologico delle strutture contabili regionali;

d) **Relazioni internazionali**, che coordina, avvalendosi delle competenti strutture di vertice centrali e regionali, le attività di carattere internazionale nella trattazione di questioni e problemi inerenti i servizi doganali e l'imposizione indiretta sulla produzione ed i consumi, nella mutua assistenza amministrativa, e nella cooperazione internazionale finalizzata alla tutela degli interessi economici nazionali e comunitari;

e) **Comunicazione e relazioni esterne**, che cura la comunicazione interna e gestisce i rapporti con gli organi di informazione e gli enti esterni in modo che la comunicazione istituzionale risulti efficace e coerente con le linee strategiche e gli indirizzi definiti dalla direzione, curando l'immagine dell'Agenzia;

f) **Antifrode**, che individua le strategie di contrasto agli alleciti tributari ed

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

extratributari, effettua azioni di monitoraggio sulla fenomenologia degli illeciti, indirizza e coordina le relative attività sia a livello nazionale che nella cooperazione internazionale, svolge attività di contrasto agli illeciti tributari ed extratributari nei casi di particolare rilevanza, delicatezza ed importanza per l'economia nazionale o per competenze territoriali che investono ampie aree del paese;

g) **Strategie per l'innovazione tecnologica – Studi economici e fiscali**, che definisce gli obiettivi strategici e le linee guida per lo sviluppo del sistema informativo, segue lo sviluppo delle tecnologie informatiche con una specifica attenzione alla loro applicazione nella gestione dei sistemi doganali, cura in particolare il coordinamento con il "sistema informativo della fiscalità"; effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere.

Oltre ai Dirigenti di vertice a capo degli uffici succitati, il Direttore dell'Agenzia può avvalersi di due dirigenti di vertice cui affidare progetti o incarichi specifici di studio, ricerca e consulenza, connessi ad iniziative strategiche ed operative.

Coordinamento strategico

Per indirizzare e monitorare la corretta attuazione delle strategie dell'Agenzia, è istituito il Comitato di Coordinamento Strategico presieduto dal Direttore dell'Agenzia.

Sono membri permanenti del Coordinamento i Direttori delle Aree e quattro Direttori regionali, individuati dal Direttore dell'Agenzia. Partecipano altresì i responsabili dell'Ufficio pianificazione strategica e dell'Ufficio antifrode. Alle riunioni del Coordinamento possono essere invitati a partecipare dal Presidente dirigenti e funzionari dell'Agenzia, nonché esperti esterni, in funzione degli argomenti da trattare.

Il Coordinamento si riunisce su convocazione del Direttore che definisce l'ordine del giorno.

Servizio Autonomo Interventi Settore

È istituito presso l'Ufficio centrale dell'Agenzia il **Servizio Autonomo Interventi nel Settore Agricolo**, il quale risponde alle esigenze comunitarie. Tale servizio infatti, nell'ambito delle regole stabilite a livello di Unione Europea e nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Direttore dell'Agenzia, svolge le seguenti funzioni:

a) cura gli adempimenti relativi alla concessione delle restituzioni all'esportazione e di ogni altro aiuto comunitario connesso con le operazioni di import-export dei prodotti agricoli regolamentati in sede U.E. (P.A.C);

b) provvede agli adempimenti contabili connessi con la gestione di contabilità nazionali;

c) cura la riscossione dei crediti con riferimento ai tributi ed agli importi erogati in connessione all'import-export dei prodotti regolamentati dalla politica agricola comunitaria.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 1 – *Organigramma - Livello Centrale*

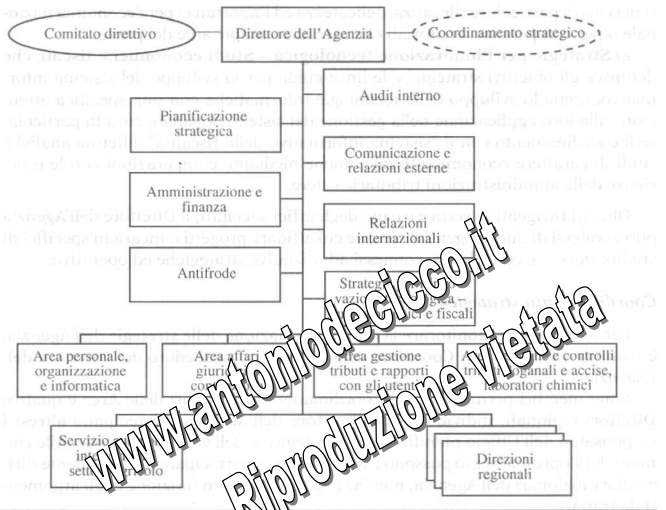

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

La Struttura organizzativa decentrata: strutture regionali di vertice

L'Agenzia delle Dogane mantiene l'assetto organizzativo della precedente struttura dipartimentale caratterizzato dalla presenza di uffici in ogni capoluogo di provincia, coordinati dalle Direzioni Regionali. Queste ultime hanno sede nei capoluoghi di regione.

Le Direzioni regionali istituite, riferite al territorio di una o più regioni, con sede nei seguenti capoluoghi, sono:

a) Ancona per le regioni Abruzzo, Molise e Marche;
b) Bari per le regioni Puglia e Basilicata;
c) Bologna per la regione Emilia-Romagna;
d) Bolzano per la regione Trentino-Alto Adige;
e) Cagliari per la regione Sardegna;
f) Firenze per la regione Toscana;
g) Genova per la regione Liguria;

h) Milano per la regione Lombardia;
i) Napoli per le regioni Calabria e Campania;
j) Palermo per la regione Sicilia;
k) Roma per le regioni Lazio ed Umbria;
l) Torino per le regioni Valle d'Aosta e Piemonte;
m) Trieste per la regione Friuli-Venezia Giulia;
n) Venezia per la regione Veneto.

Le Direzioni regionali esercitano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali, curano i rapporti con gli enti pubblici locali, assicurano le attività relative al diritto di interpello e svolgono attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dei controlli, dell'antifrode e del contenzioso.

Le Direzioni regionali dispongono di risorse umane, strumentali e finanziarie, sia per la gestione interna sia per l'assegnazione agli uffici dipendenti e ispirano la propria organizzazione interna a quella delle strutture centrali di cui al comma 1 dell'art. 3.

Alla Direzione regionale del Lazio e dell'Umbria sono inoltre affidate le attività connesse alla gestione amministrativa e contabile del personale delle strutture centrali e del Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo.

Uffici locali

Le funzioni operative dell'Agenzia sono svolte dagli uffici locali di livello dirigenziale istituiti dal Direttore dell'Agenzia, nell'ambito territoriale di ciascuna Direzione regionale, su proposta del rispettivo Direttore regionale.

Il numero, la dimensione e la [illegible] territoriale degli uffici delle dogane sono determinati tenendo conto della domanda effettiva espressa, sulla base di parametri quali il numero e la tipologia degli utenti, il contesto socio-economico e le esigenze di diffusione dei servizi agli utenti, nonché anche alla maggiore o minore facilità di comunicazioni nelle aree territoriali. Nei comuni maggiori può essere istituito più di un ufficio. Gli uffici delle dogane possono avere sezioni [illegible] chimici nonché [illegible] operative territoriali che svolgono attività presso [illegible] distaccate.

Gli Uffici delle dogane, [illegible] nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e dell'[illegible] antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione [illegible], svolgono le attività riguardanti la circolazione delle merci e dei [illegible] l'applicazione delle disposizioni in materia di fiscalità interna connessa [illegible] scambi internazionali, di accise sulla produzione e sui consumi e di tassazione ambientale ed energetica; assicurano sul territorio di competenza la programmazione e il conseguimento, attraverso una ottimale utilizzazione delle risorse, degli obiettivi relativi:

a) alla gestione dei servizi doganali, garantendo l'applicazione della normativa tributaria ed extratributaria di competenza e di tutte le misure, incluse quelle riguardanti la politica agricola e la politica commerciale dell'Unione Europea, connesse agli scambi internazionali;

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

b) all'amministrazione dei tributi, assicurando l'accertamento, la riscossione e la gestione del contenzioso per i diritti doganali, la fiscalità interna negli scambi internazionali, le accise, la tassazione energetica e ambientale, la certificazione qualitativa e quantitativa della produzione industriale soggetta ad accisa e dei consumi energetici;

c) al contrasto dell'evasione tributaria e degli illeciti extratributari svolgendo, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, controlli, verifiche ed indagini con i poteri attribuiti al personale doganale dalle normative vigenti con riferimento, in particolare, alla lotta ai traffici di stupefacenti, di materiali strategici, di merci contraffatte e alla tutela della salute pubblica, del patrimonio artistico e della proprietà intellettuale; alla verifica, in collaborazione con l'agenzia delle entrate, dell'applicazione dell'IVA sulle merci circolanti in ambito comunitario.

Gli Uffici delle dogane nel cui ambito operano laboratori chimici assicurano altresì la realizzazione delle analisi chimiche e sviluppano l'offerta di servizi sul mercato, svolgendo le seguenti attività:

a) effettuano analisi chimiche e accertamenti tecnici fiscali su merci, processi di lavorazione nell'ambito dell'attività [illegible] istituzionali;

b) erogano servizi di analisi chimiche [illegible] offrire sul mercato;

c) realizzano studi e ricerche [illegible] metodologie, [illegible] orientamenti scientifici messi a punto [illegible] strutture centrali;

d) rilasciano specifiche [illegible] valutazioni sulla conformità e conformità dei campioni rappresentativi [illegible] in esportazione.

La Struttura [illegible] controllo interno

Nelle strutture centrali e [illegible] le attività connesse al controllo di gestione sono svolte nell'ambito [illegible] organizzative di livello dirigenziale che verificano, anche mediante [illegible] comparative dei costi e dei rendimenti, il conseguimento degli obiettivi [illegible] rativi, l'efficienza e l'economicità della gestione delle risorse assegnate.

Ai controlli interni di regolarità amministrativa e contabile sugli uffici locali provvedono apposite unità organizzative di livello dirigenziale istituite presso le Direzioni regionali.

A seguito del nuovo assetto organizzativo i poteri e le competenze già attribuiti da norme di legge o di regolamento ai Direttori Centrali e Compartimentali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e ai Direttori degli uffici periferici del medesimo Dipartimento, sono rispettivamente attribuiti ai Direttori delle strutture di vertice centrali e regionali ed ai Direttori degli uffici locali dell'Agenzia.

Poteri degli Uffici doganali

Il personale dell'Agenzia delle Dogane, essendo questa un ente pubblico non economico, non perde la qualifica pubblica pertanto esso riveste la qualifica di Ufficiale o Agente di polizia tributaria, ai sensi dell'art. 324 del TULD, e di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 c.p.p.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Al personale dipendente è rilasciata una tessera permanente di servizio, per l'esercizio delle proprie funzioni (D.M. 26 agosto 1991).

Detta tessera riporta la foto, la qualifica, le attribuzioni spettanti al titolare, il numero e la firma del Dirigente dell'Ufficio che la ha rilasciata.

Al personale della Dogana sono attribuite funzioni di polizia giudiziaria, che gli derivano dalla peculiare attività d'Istituto che l'ha visto sempre impegnato nell'attività anticontrabbando; attribuzione questa non riconosciuta ad altri organi dell'Amministrazione finanziaria, che ricoprono invece soltanto quella di "pubblici Ufficiali" (*ex* art. 331 c.p.p.).

La differenza sostanziale riconosciuta al personale che riveste la qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, rispetto ai "pubblici funzionari" riguarda l'attività procedurale disciplinata dal codice di procedura penale. Infatti i primi hanno l'obbligo di riferire direttamente all'Autorità giudiziaria, *ex* art. 347, mentre i pubblici funzionari, così come per gli incaricati di pubblico servizio, *ex* art. 331, sono tenuti a fare "denunzia" per i reati perseguibili di Ufficio dei quali siano venuti a conoscenza.

Altri poteri sono attribuiti al personale dell'Agenzia delle Dogane dal legislatore comunitario, che agli artt. 13 e 14 CDC, dà la possibilità di richiedere tutti i documenti e le informazioni necessarie e di adottare tutte le misure di controllo che ritenga opportuno per la corretta applicazione della normativa doganale.

La definizione circa la misura del controllo viene data dall'art. 4, p. 14, del Codice, che evidenzia gli atti specifici: tra esse vi rientrano l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo di mezzi di trasporto, dei bagagli, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti [illegible] ecc.

6. *La Guardia di Finanza*

La Guardia di Finanza è un corpo militare dello Stato (si veda il sito internet www.GdiF.it), che dipende direttamente (art. [illegible] 1959) del Ministro delle Finanze (Autorità [illegible] che ne può collegare direttamente l'intervento).

In quanto [illegible] Polizia giudiziaria [illegible] disposizione (art. 109 Cost.) dell'Autorità [illegible]aria.

Nei confronti degli Uffici [illegible] e degli altri Organi dell'Amministrazione pubblica l'attività del Corpo [illegible] rinseca attraverso **l'attività di collaborazione**, talvolta con dipendenza funzionale, talaltra autonomamente nei casi in cui le vengono [illegible] di iniziativa.

Compiti d[illegible]tituto

La struttura del Corpo ed i compiti istituzionali ad essa attribuiti sono previsti dalla Legge ordinativa del Corpo, n. 189 del 23 aprile 1959 e succ. mod. (compreso il D.P.R. sulla nuova struttura ordinativa del Corpo, di cui di seguito si riporta il contenuto).

Detta legge, all'art. 1, individua le competenze istituzionali ad esso attribuite. La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente

www.antoniodecicco.it
Demo-Riproduzione vietata

dal Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.Lgs. n. 300/1999). È organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica.

I compiti della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189.

I compiti prioritari sono la prevenzione, la ricerca e la denunzia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e la sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria.

Inoltre concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politico-militare delle frontiere.

Sin dalle origini, il ruolo di polizia tributaria costituisce il primo e prioritario impegno istituzionale della Guardia di Finanza.

In tale contesto, la lotta all'evasione fiscale è andata progressivamente ampliandosi per ricomprendere tutte quelle forme di illegalità che arrecano pregiudizio al bilancio dello Stato e dell'Unione Europea (area finanziaria) e all'economia (area economica).

Questo processo graduale di evoluzione si è consolidato nel tempo ed ha ricevuto il naturale riconoscimento ordinamentale con l'emanazione del D.Lgs. di delega 31 marzo 2000, n. 78, in materia di riordino delle Forze di polizia che all'art. 4 ha previsto l'adeguamento della definizione dei compiti istituzionali – fermo restando l'art. 1 della legge di ordinamento n. 189/1959 – con l'espressa previsione che al Corpo è demandato l'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni e degli Enti locali.

In tal modo la fisionomia [illegible] si è allineata alla realtà operativa che caratterizza l'azione ispettiva [illegible] Reparti.

Risulta così esattamente [illegible] l'area di primario interesse del Corpo, rispetto alle altre Forze di Polizia, che è basata sull'esercizio di potestà d'indagine esclusive [illegible] ai fini della protezione degli interessi economici e finanziari nazionali [illegible] comunitari.

Da ultimo, il D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, ha completato la riforma prevedendo, in attuazione dei principi direttivi della l. n. 78/2000:

– la missione della Guardia di Finanza come Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria;

– l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria;

– l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di Finanza quale polizia economica e finanziaria in mare;

– la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, coma autorità competente nazionale, iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di:

– Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;
– Ufficiali ed agenti di polizia tributaria;
– Agenti di pubblica sicurezza.

Ordinamento e consistenza del Corpo

Le dotazioni organiche assegnate alla Guardia di Finanza per l'assolvimento dei compiti istituzionali sono complessivamente determinate in n.66.256 unità, ripartite in:

– 3226 "ufficiali";
– 23450 "ispettori";
– 13500 "sovrintendenti";
– 26.807 "appuntati/finanzieri".

La struttura ordinativa del Corpo comprende:

Comando Generale, organo centrale di alta direzione della globale attività istituzionale, con sede in Roma;

6 Comandi Interregionali, retti da Generale di Corpo d'Armata, ubicati alle sedi di Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo;

20 Comandi Regionali, retti da Generale di Divisione/Brigata, sovraordinati ai reparti di immediata proiezione operativa.

Nel dettaglio:

Nuclei Regionali di Polizia Tributaria, unità ad alta specializzazione nella investigazione tributaria, economica e finanziaria;

Reparti Operativi Aeronavali, che hanno alle dipendenze una o più Stazioni Navali, Sezioni Aeree, Stazioni Operative Aeree e Squadriglie Navali;

Comandi Provinciali, preposti, di norma, a un **Nucleo** (provinciale) di Polizia Tributaria, a **Gruppi, Compagnie** e **Brigate,** di consistenza organica variabile in relazione alla situazione socio-economica ed alle esigenze operative dell'area di competenza territoriale;

Reparti Speciali, costituiti per l'investigazione connotata da alta specializzazione in determinate materie o per corrispondere ad Autorità istituzionali centrali, ovvero quando l'efficacia del controllo richieda un dispositivo unitario. Essi sono inquadrati nell'ambito di un **Comando dei Reparti Speciali**, retto da Generale di Corpo d'Armata, con sede in Roma, dal quale dipendono i seguenti comandi:

• **Comando Aeronavale**, retto da Generale di Divisione/Brigata,preposto a:

•• **Comando Operativo Aeronavale**, articolato su un Gruppo Esplorazione

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Aeromarittima e due Gruppi Aeronavali, che assolve funzioni di raccordo e coordinamento dell'attività di vigilanza in alto mare a livello nazionale;

•• **Centro Navale** e **Centro di Aviazione,** che provvedono alla funzione logistica centralizzata, alla standardizzazione ed alta qualificazione negli specifici settori;

• **Comando Investigazioni Economico Finanziarie**, retto da Generale di Divisione/Brigata,sovraordinato a:

•• **Nucleo Speciale Investigativo**, per il contrasto ai fenomeni di evasione, per la collaborazione con le Commissioni Parlamentari di Inchiesta,nonché per l'investigazione tributaria nel mondo dell'alta tecnologia telematica;

•• **Nucleo Speciale Polizia Valutaria**, per le investigazioni concernenti il settore dell'intermediazione finanziaria e dell'antiriciclaggio e la collaborazione con la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa e con l'istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo;

•• **Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata**, per il coordinamento dell'attività di contrasto svolta dai Reparti del Corpo nei confronti della criminalità organizzata;

•• **Nucleo Speciale Repressione Frodi Comunitarie**, per la prevenzione e la repressione delle frodi comunitarie a danno del bilancio dell'Unione Europea;

• **Comando Unità Speciali**, retto da Generale di Brigata, da cui dipendono:

•• **Nucleo Speciale Beni Extratributari**, per la tutela del patrimonio archeologico, per la repressione degli illeciti nel settore del lotto, lotterie, scommesse, pronostici sportivi e concorsi a pronostici, contrasto alla falsificazione delle carte di credito e degli altri mezzi di pagamento nonché dei marchi, dei brevetti, del know how e della pirateria industriale;

•• **Nucleo Speciale Tutela Concorrenza e Mercato**, con funzioni di supporto e collaborazione con l'Autorità per la Concorrenza e Mercato, l'Autorità per l'Energia ed il Gas e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

•• **Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria**, con il compito di collaborazione con l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, nonché provvedere alla tutela del diritto d'Autore;

•• **Nucleo Speciale Ispettivo - Funzione Pubblica**, per la collaborazione con l'Ispettorato della Funzione Pubblica, al fine di verificare l'esatta applicazione della normativa sul pubblico impiego e sul part-time;

•• **Nucleo Speciale Repressione Evasione Contributiva**, per la repressione degli specifici fenomeni evasivi.

All'area del reclutamento e dell'addestramento provvede l'**Ispettorato per gli Istituti di Istruzione**, retto da Generale di Corpo d'Armata, con sede in Roma, da

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

cui dipendono i seguenti Comandi diretti da Generale di Divisione/Brigata:

- **Accademia**, con sedi a Bergamo e Roma, gestisce lo svolgimento di tutte le attività didattiche di formazione di base rivolte ad ufficiali ed allievi ufficiali (compreso il personale femminile);

- **Scuola di Polizia Tributaria**, con sede in Roma, gestisce l'addestramento post-formazione del personale in materia di servizio d'istituto e, in particolare, gestisce il "Corso Superiore di Polizia Tributaria, i corsi rientranti nel progetto "verificatore fiscale" e tutte le attività didattiche di alta qualificazione ed aggiornamento professionale;

- **Scuola Ispettori e Sovrintendenti**, con sede a L'Aquila, assicura le attività didattiche di formazione di base rivolte agli allievi ispettori e sovrintendenti (compreso il personale femminile);

- **Legione Allievi**, con sede a Bari, gestisce, attraverso le Scuole Allievi Finanzieri dipendenti, lo svolgimento delle attività didattiche di formazione di base rivolte agli allievi finanzieri (compreso il personale femminile); in particolare:

  - **Scuola Allievi Finanzieri di Bari** e **Scuola Alpina** di **Predazzo** (TN), curano l'addestramento del personale del contingente ordinario. Alla Scuola Alpina è inoltre, rimessa la responsabilità dello svolgimento di corsi di qualificazione inerenti al servizio alpestre e gestisce l'attività agonistica nel settore degli sport invernali e dell'arrampicata;

  - **Scuola Nautica** di Gaeta (LT), ha la responsabilità dell'addestramento e specializzazione del personale del contingente di mare;

- **Centro di Reclutamento**, con sede in Roma, che cura tutte le procedure reclutative del personale del corpo;

- **Centro Addestramento di Specialità**, diretto da Colonnello, con sede ad Orvieto, assicura la formazione del personale nel comparto del pronto intervento, scorte di sicurezza, all'allevamento ed addestramento dei cani cinofile antidroga e contrabbando;

- **Centro Sportivo**, diretto da Colonnello, con sede in Roma, cura l'attività agonistica nelle discipline sportive di interesse del Corpo;

I Comandi Regionali di supporto tecnico, logistico e amministrativo sono costituiti da un Comando Regionale ed un Centro Logistico, con sede in Roma, retti da Colonnello e da n. 18 Reparti Tecnico-Logistico-Amministrativi di pari rango, dislocati presso le sedi dei Comandi Regionali di maggiore dimensione, per l'assolvimento delle incombenze afferenti all'Ente Amministrativo, di quelle "tecniche" legate alla manutenzione dei beni nonché di quelle tese a realizzare il supporto logistico per le necessità del Comando Generale, dei Reparti Speciali, degli Istituti d'Istruzione e dei Reparti territoriali dell'area di riferimento.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

7. *Struttura organizzativa generale della Comunità Europea*

A livello comunitario le competenze in tema di accordi, di "dumping", di politica agricola comune, di imposte indirette e di unione doganale afferiscono ai poteri della Commissione (Rue de la Loi 200 – 1049 Bruxelles, tel (2)2991111; v. voce: *Commissione*, Parte I), e sono ripartite tra Direzioni Generali e Servizi specializzati con le rispettive competenze di seguito sintetizzate; in esse rientrano le materie della disciplina in esame.

SERVIZI GENERALI
Istituto statistico
Segretariato generale
Stampa e comunicazione
Ufficio delle pubblicazioni
Ufficio europeo per la lotta antifrode

POLITICHE
Affari economici e finanziari
Agricoltura
Ambiente
Centro comune di ricerca
Concorrenza
Energia e Trasporti
Fiscalità e unione doganale (*)
Giustizia e affari interni
Imprese
Istruzione e cultura
Mercato interno
Occupazione e affari sociali
Pesca
Politica regionale
Ricerca
Salute e tutela dei consumatori
Società dell'informazione

RELAZIONI ESTERNE
Allargamento
Commercio
EuropeAid – Ufficio di Cooperazione
Relazioni esterne
Sviluppo
Ufficio per gli aiuti umanitari – ECHO

SERVIZI INTERNI
Bilancio
Controllo finanziario
Gruppo consiglieri politici
Personale e amministrazione
Servizio comune Interpretazione e Conferenze
Servizio di audit interno
Servizio di traduzione
Servizio giuridico

(*) V. Tabella 2, di seguito riportata.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Tabella 2. – *Struttura della Direzione "Fiscalità ed Unione doganale comunitaria"*

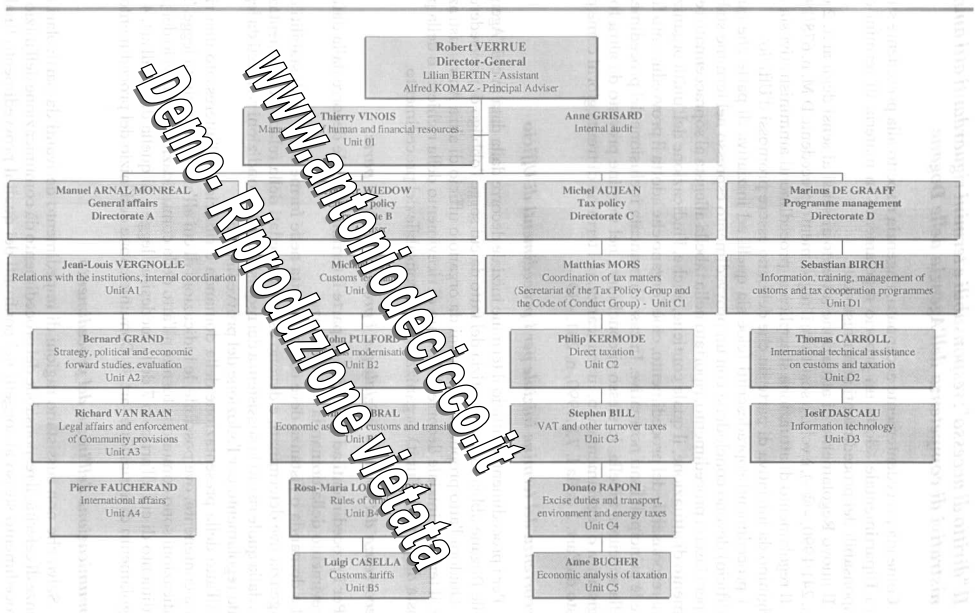

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

8. *Il "diritto di accesso": responsabili e termini riguardanti atti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane*

Come già precedentemente accennato, l'Agenzia rispetto alla precedente struttura Dipartimentale adotta un proprio regolamento in materia di termini e di responsabili dei procedimenti amministrativi.

Il nuovo Regolamento di attuazione (attuato ai sensi ai sensi degli artt. 2 e 4, l. n. 241/1990, – ☺ –), è volto a sostituire il regolamento precedente D.M. n. 678/1994.

Il regolamento di attuazione si applica ai procedimenti amministrativi sia che originino da iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'Ufficio.

I procedimenti sopradescritti (cioè sia quelli ad iniziativa di parte che quelli d'Ufficio) devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento, riportato nella tabella allegata al sopraccennato regolamento di attuazione, il quale contiene, anche, l'indicazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento, cioè l'organo che adotta il provvedimento finale e le principali fonti normative. In caso di mancata [illegible] del procedimento nella succitata tabella, lo stesso si concluderà [illegible] previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza [illegible] di trenta [illegible] previsto dall'art. 2 della l. 7.8.1990, n. [illegible]

Decorrenza del termine in[illegible] procedimenti d'Ufficio

Per i procedimenti d[illegible] termine iniziale [illegible] dalla data in cui l'Agenzia delle Dogane abb[illegible] notizia del fa[illegible] sorge l'obbligo di provvedere.

Qualora l'[illegible] pulsivo promani [illegible] o ufficio di altra Amministrazione, il termi[illegible] iniziale decorre [illegible] ricevimento della richiesta o della proposta da parte dell'unità org[illegible] responsabile del procedimento.

Decorrenza del ter[illegible] iniziale per i procedimenti di parte

Per i proce[illegible] iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento [illegible] domanda o dell'istanza.

La domanda o l'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Agenzia ove determinati, e devono essere corredati della relativa documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della citata legge. Tali indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della medesima legge e di quella di cui all'art. 4 del regolamento di attuazione (art. 4, Comunicazione dell'inizio del procedimento).

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

I soggetti di cui al precedente capoverso sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove già non rese note, le indicazioni di cui all'articolo 8 della più volte menzionata legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione di un apposito atto, indicante le ragioni giustificative della deroga, nel bollettino ufficiale dell'Agenzia, ovvero con altre forme idonee.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione stessa (c.d. **Controinteressati**), mediante segnalazione scritta al dirigente dell'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire nel termine di 10 giorni, gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.

Resta fermo quanto già detto in ordine alla decorrenza del procedimento.

Partecipazione al procedimento

Ai sensi dell'art. 10, lett. a), della l. n. 241 del 1990, presso le sedi degli organi o degli Uffici dell'Agenzia sono rese note, mediante idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

Ai sensi dell'art. 10, lett. b), della l. n. 241 del 1990, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la relativa conclusione, sempre che il procedimento non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare la proroga del termine finale.

Termine finale del procedimento

I termini per la conclusione dei procedimenti di cui alla tabella allegata al regolamento in esame si riferiscono alla data di adozione del provvedimento finale ovvero, nel caso di provvedimenti recettivi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione, e sono comprensivi, ove del caso, dei tempi, normalmente necessari per l'acquisizione dei pareri facoltativi.

Ove nel corso del procedimento si renda, al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 16 e 17 della l. n. 241/1990, atto di competenza di amministrazioni diverse dall'Agenzia delle Dogane, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. Nei casi in cui l'emissione del provvedimento o atto finale sia ritardata o impedita dall'adozione di atti di competenza di altre amministrazioni determinando l'inosservanza del termine di conclusione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al soggetto interessato.

Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Agenzia delle Dogane deve adottare la propria determinazione.

Acquisizione obbligatoria e facoltativa di valutazioni tecniche di organi o enti appositi

Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo ed il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o da regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, l'Amministrazione, ai sensi del citato art. 16, comma 2, può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere.

Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o di enti appositi e questi non vi provvedano nei termini, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organi e/o enti di cui al capoverso precedente e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta (art. 17, l. n. 241/1990).

In tal caso, per il periodo decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche, di cui all'art. 17 succitato, non è computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il suddetto termine annuale il Direttore dell'Agenzia individuerà, con provvedimento motivato, gli organi o soggetti che siano dotati di qualifica e capacità tecnica equipollenti a quelli degli organi ai quali è possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo entro i quali le stesse devono essere rese.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

Quando il Direttore dell'Agenzia, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, sia nel caso che lo stesso sia reso, sia nel caso contrario, non è computato nel termine finale del procedimento, sempre che siano rispettati i termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della l. n. 241/1990, come modificato dall'art. 17, comma 24 della l. n. 59/1997.

Unità organizzativa responsabile del procedimento

Con riferimento agli uffici centrali e periferici dell'Agenzia delle Dogane, deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale l'ufficio centrale o periferico o la sua articolazione, come indicato nella tabella allegata al regolamento di attuazione in parola.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Responsabile del procedimento

Il responsabile dell'unità organizzativa, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 6 della l. n. 241 del 1990 e dal regolamento in parola e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, – ☺ –.

Organo competente per l'adozione del provvedimento finale

Il provvedimento finale è adottato dal responsabile del procedimento ovvero dall'organo espressamente indicato nella tabella allegata al regolamento di esecuzione, ferma restando la facoltà della delega, ove consentita dalla legge.

Integrazione e modifica del presente regolamento

I termini e i soggetti responsabili dei procedimenti individuati alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione sono disciplinati con apposito atto, con le modalità previste dal regolamento medesimo.

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento in parola, e successivamente ogni tre anni, l'Agenzia verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta le modifiche ritenute necessarie.

La tabella relativa ai termini ed ai responsabili dei procedimenti, di cui alla presente, è riportata, dopo la sua pubblicazione, nel sito Internet dell'Agenzia (www.finanziadogane.it).

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Fonti normative

Trattato istitutivo della Comunità Europea del 25 marzo 1957, ratificato in Italia con l. 14 ottobre 1957, n. 1203 (*Gazz. Uff.* 23 dicembre 1957, n. 317, s.o.) e ss. mod.

Trattato Istitutivo dell'Unione Europea in *GUCE* C 191 del 29.7.1992, ratificato in Italia con l. 3 novembre 1992, n. 454 (*Gazz. Uff.* 24 novembre 1992, n. 277, s.o.).

D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43. Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (*Gazz. Uff.*, Suppl. ord. n. 80 del 28 marzo 1973) e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913. Istituzione del Codice Doganale Comunitario (*GUCE* L 302 del 19 ottobre 1992).

Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454. Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) del 12 ottobre 1992 n. 2913 del Consiglio (*GU* [illegible] dell'11 ottobre 1993).

D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (*Gazz. Uff.* suppl. ord. [illegible]79 del 29 novembre 1995). Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

Regolamento CEE del Consiglio [illegible] 23.7.1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e successive modifiche ed integrazioni (*GUCE* L 256 [illegible]).

Commissione europea, Protezione degli interessi finanziari della comunità relazioni annuali [illegible]7/590.

Commissione Europea relativa [illegible] per la lotta alla frode, periodo 2000-2002. Regolamento (EURATOM, CE) n. [illegible]1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Regolamento (CE) n. [illegible]/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Decisione della Commissione, del 2 giugno 1999, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità.

Decisione del Consiglio, del 25 maggio 1999, riguardante le condizioni e le modalità

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità.

Decisione della Commissione, del 99/352/CE, CECA, EURATOM: Decisione della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa al trattamento della frode sull'IVA (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali (Testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre 1994, sulla [illegible] giuridica degli interessi finanziari delle Comunità.

Conclusioni del Consiglio, dell'11 luglio 19[illegible] [illegible]anti la lotta co[illegible].

Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, d[illegible] [illegible]aio 1992, relativ[illegible] generale, alla detenzione, alla circolazio[illegible] [illegible]trolli dei prodot[illegible] [illegible] ad Accisa.

Risoluzione del Consiglio [illegible] [illegible]ppresentanti dei [illegible] [illegible]gli Stati membri riuniti in sede di Consiglio [illegible] [illegible]vembre 1991 [illegible] [illegible] la tutela degli interessi finanziari delle C[illegible].

Direttiva 91/[illegible]/CEE del Consi[illegible] [illegible]ugno 1991, relativa alla prevezione dell'uso del sistema finanziario a s[illegible] [illegible]aggio dei proventi di attività illecite.

Direttiva 77/799/CEE d[illegible] [illegible]sigio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le aut[illegible] [illegible]petenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette.

Risoluzione d[illegible] [illegible]iglio, del 10 febbraio 1975, relativa alle misure che la Comunità dovrà adot[illegible] per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale.

Adozione del bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2002.

Accordo interistituzionale – Relativo al finanziamento della Convenzione sul futuro dell'Unione europea.

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione.

Relazione speciale n. 17/2000 relativa al controllo, da parte della Commissione, dell'affidabilità e della comparabilità dei PNL degli Stati membri, corredata delle risposte della Commissione.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet».

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1991, concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Relazione Annuale 1999 adottata l'8 novembre 2000 (COM (2000) 718)

Relazione Annuale 2000 adottata il 23 maggio 2001 (COM (2001) 255

Decisione della Commissione del 24 luglio 1998 relativa al trattamento della frode sull'IVA (divario tra il gettito IVA teorico e il gettito IVA effettivo) nei conti nazionali (Testo rilevante ai fini del SEE).

Regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio, [illegible] dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle C[illegible]

Risoluzione del Consiglio, del 6 dicembre [illegible] della tutela giuridica degli interessi finanziari delle Comunità.

Conclusioni del Consiglio, d[illegible] 1994, riguardanti la lotta contro le frodi.

Accordo sullo Spazio economico europeo – Allegato XII – Servizi finanziari – Elenco di cui all'articolo [illegible] paragrafo 2.

Direttiva 91/308/CEE del Consiglio, [illegible]ugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Direttiva 77/799/CEE del Parlamento, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati Membri nel settore delle imposte dirette.

Risoluzione del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativa alle misure che la Comunità dovrà adottare per combattere la frode e l'evasione fiscale sul piano internazionale.

Adozione del bilancio del fondo destinato a finanziare la convenzione sul futuro dell'Unione europea per l'esercizio 2002.

Accordo interistituzionale – Relativo al finanziamento della Convenzione sul futuro dell'Unione europea.

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 21 febbraio 2002, che istituisce un Fondo destinato a finanziare la Convenzione sul futuro dell'Unione europea e che stabilisce le norme finanziarie relative alla sua gestione.

Relazione speciale n. 17/2000 relativa al controllo, da parte della Commissione, dell'affidabilità e della comparabilità dei PNL degli Stati membri, corredata delle risposte della Commissione.

Decisione del Consiglio, del 27 marzo 2000, relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, «Sisnet».

Decisione del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti.

Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 13 novembre 1991, concernente la tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Per l'imposta sul valore aggiunto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni e I e VI Direttiva.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

Bibliografia

AA.VV., *La Giurisprudenza Italiana in Materia Internazionale*, II Serie: 1891-1920. Raccolta promossa da F. Capotorti, G. Sperduti e P. Ziccardi, Jovene, 1973.

AA.VV., *La Giurisprudenza Italiana In Materia Internazionale*. II Serie: 1891-1920. Raccolta promossa da F. Capotorti, G. Sperduti e P. Zicacrdi, Jovene, 1983.

AA.VV., *La Giurisprudenza Italiana in Materia Internazionale*, III Serie: 1921-1940. Raccolta promossa da F. Capotorti, G. Sperduti e P. Ziccardi, Jovene, 1991.

AA.VV:, *Acquisizioni internazionali in Europa e negli Stati Uniti (Le)*, Collana Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, Giuffrè, 1991.

AA.VV:, *Arbitration (The). L'arbitrato, l'arbitrage, el arbitrage, a arbitragem, das schiedsgerichtsverfaharen*, Collana Inchieste di Diritto Comparato, diretta da Giulio Levi, Giuffrè, 1991.

AA.VV., *Passim*, Collana Università degli Studi di Firenze Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato. Nuova Serie, Giuffrè, 1992.

AA.VV., *Diritto ed organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'OMC*, Editoriale Scientifica, 1998.

AA.VV. (a cura di G. Liccardo), *Brevi note [illegible] finanziario*, Jovene, 1999.

AA.VV., *Regioni e demanio marittimo*, [illegible] scientifici di: [illegible] C., Basilavecchia M., Camarda G., Di G[illegible] G., Scoca F.G., [illegible] Leali R., Collana Camera di Commer[illegible] Artigianato e A[illegible] Giuffrè, 1999.

AA.VV., *Passim*, Collana [illegible] di Macerata, Pubblicazioni della Facoltà di Scienze Politiche, Giuffrè.

AA.VV., *New tre[illegible]national trade l[illegible]*

Adam R., *[illegible]ormative e d[illegible] O.I.L. e evoluzione della comunita internazionale*, Collana Univer[illegible] Studi di Macerata Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, II Serie, [illegible] 1993.

Adornato F: (a cura [illegible]ma delle politiche agrarie dell'Unione Europea (La)*, Atti del Convegn[illegible]a di Macerata, 18 giugno 1999, Giuffrè Editore.

Ago R., *Scritti [illegible]onsabilità internazionale degli Stati*, Vol. II, Jovene, 1986.

Ajani G.M. (a cura di), *Sviluppo della scienza e dell'insegnamento del diritto agrario (Lo). Diritto dell'ambiente e rapporto tra agricoltura e industria in Italia e nell'U.R.S.S.*, VII Tavola Rotonda italo-sovietica di diritto agrario. Palermo-Troina, 21-26 maggio 1989.

Alpa G., Fusaro A., Dassio M., Somma A., Toriello F., *Effetti del contratto nei confronti dei terzi*, Collana Problemi di Diritto Comparato. Collana Diretta da Guido Alpa, Maurizio Lupoi, Umberto Morello, Giuffrè, 2000.

Amadeo S., *I trattati internazionali dinanzi alla Corte costituzionale*, Collana L'Italia e la

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

Vita Giuridica Internazionale. Collana di Testi, Casi, Documenti, diretta da Fausto Pocar, Giuffrè, 1999.

AMATUCCI F., *Il principio di non discriminazione fiscale*, Cedam, 1998.

AMATUCCI A., *L'ordinamento giuridico finanziario*, Jovene, 1998.

AMBROSETTI M., *Il ricorso nel diritto tributario*, Cedam, 1999.

ANGELONE C., SILINGARDI G., *Il demanio marittimo, Rassegna sistematica di giurisprudenza*, Giuffrè, 1999.

ANTONINI A., MORANDI F. (a cura di), *Navigazione da diporto (La). Le infrastrutture, l'organizzazione, i contratti e le responsabilita*, Atti del Convegno. Trieste, 27 marzo 1998, Collana Università di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Giurisprudenza di Scienze Giuridiche, Giuffrè, 1999.

ANTONINI L., *Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali*, Collana Università degli Studi di Milano. Studi di Diritto Pubblico, II Serie, Giuffrè, 1996.

ARRIGO T., *I trusts nell'ordinamento italiano. Esperimento di dialettica giudiziaria in Aula*, Collana Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. Collana per la Didattica (coordinata da Giovanna Visintini), Giuffrè, 1999.

BALDI C.E., *Libro nero dei fondi strutturali*, Editoriale Scientifica, 1997.

BALLARINO T., *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Cedam, 2001.

BALLARINO T., BELLODI L., *Gli aiuti di stato nel diritto comunitario*, Editoriale Scientifica, 1997.

BAPTISTA M., *Manuale del rinnovamento aziale* (a cura di Giuseppe Pieto), Cedam, 2000.

BOCCHINO U., *Il benchmarking: uno strumento innovativo della pianificazione ed il controllo strategico*, Giuffrè, 1994.

BOCCHINO U., *Manuale del benchmarking. Cooperare per competere. Aspetti operativi, casi e problemi*, Giuffrè, 1999.

CAPELLI F., *L'euro questo sconosciuto. L'impatto dell'euro su imprese publica amministrazione cittadini*, Editoriale Scientifica, 1998.

CAPELLI F., COLLA M., *Tutela dei consumatori nelle clausole delle polizze assicurative*, Editoriale Scientifica, 1997.

CARANTA R., *Contratti amministrativa e diritto comunitario*, Jovene

CARMINI S., *Il diritto tributario comunitario e la sua attuazione in Italia*, Cedam, 2002.

CARUSO F., SICO L. (a cura di), *Importazione (L') parallela di autoveicoli fra diritto comunitario e diritto italiano*, Cedam, 1985.

CHIEFFI L., *La Magistratura. Origine del modello costituzionale e prospettive di riforma*, Jovene, 1998.

COCOZZA V., *La delegificazione. Modello legislativo – Attuazione*, Jovene, 1998.

CONFORTI B., *Diritto Internazionale*, Editoriale Scientifica, V ed. riveduta, 1999.

CUCUZZA O., *Segreto bancario, criminalità organizzata, riciclaggio, evasione fiscale in Italia. Accordi di associazione alla CEE*, Cedam, 1965.

CUCUZZA O.,CAPOLUPO S., *Codice delle convenzioni internazionali in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sulle successioni*, Cedam, 2000.

D'AGNOLO G., *Il Trattato di Amsterdam*, Cedam, 1998.

DATTILO GIULIA, *Politica estera e sicurezza comune nell'Unione europea*, Giappichelli, 1996.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

DE CICCO A, *Legislazione e tecnica doganale. Limiti ed opportunità delle transazioni commerciali con l'estero contrasto alle frodi nella globalizzazione dei mercati. Esame di casi pratici*, 1ª edizione, G. Giappichelli, Torino, 1999.
DE CICCO A., *Codice Tributario Doganale dell'UE*, ETI-Il fisco, de Agostini professionale, 2000.
DE CICCO A., *Codice annotato di Diritto Tributario internazionale e Commercio estero*, Voll. 1 e.2, G. Giappichelli, Torino, 2003.
DE CICCO A., *Codice Comunitario dei Trattati isitutivi della Comunità Europea e dell"Unione Europea aggiornato a Nizza*, in *Italia Oggi*, Erienne editore, 2001.
DE CICCO A., *"Formalità più veloci alla Dogana. Semplificata la documentazione da presentare all'autorità"*, in *Italia Oggi*, Erienne editore, 4 maggio 2001, pag. 28.
DE CICCO A., *"Citazione uniforme delle norme CE"*., in *Italia Oggi*, Erienne editore, 12 settembre 2001, pag. 51.
DE CICCO A., *"Interpello in Dogana a doppia via"*, in *Italia Oggi*, Erienne editore, 27 giugno 2001, pagg. 39 e 40.
DE CICCO A., *Testo Unico sulle Accise*, in *Italia Oggi*, Erienne editore, 2002.
DE CICCO A., *"Prorogate al 30 giugno le agevolazioni sulle accise"*, in *Italia Oggi*, Erienne editore, 1 marzo 2002, pag. 37.
DE CICCO A., voce *Esportazione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*.
DE CICCO A., voce *Importazione*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*.
DE PASQUALE P., *Il principio di sussidiarietà nella comunità europea*, Editoriale Scientifica, 2000.
DE PASQUALE P., FIENGO G: (a cura di), *Trattati CE, CECA ed EURATOM ed Atti Modificativi*, Cedam, 1995.
DONÀ G., VISCARDINI W., *La tutela penale e amministrativa degli operatori economici e gli interessi finanziari dell'Unione Europea*, Cedam, 1998.
FALSITTA G., *Il ruolo di riscossione*, 1972.
FALSITTA G., *Manuale di diritto tributario*, Cedam, 2000.
FAZZINI E., *Il principio di territorialità nell'imposta sul valore aggiunto*, 1995.
FEOLA M.G., *Il pluralismo amministrativo. Principi costituzionali e ordinamento comunitario*, Editoriale Scientifica, 1998.
FERRARI BRAVO L., *Lezioni sul processo internazionale*, Jovene, 1958.
FERRARI BRAVO L., MILANESI E., *Lezioni di diritto comunitario*, Editoriale Scientifica, [illegible]
FICHERA F., *Profili fiscali nell'ordinamento comunitario*, atti del Convegno tenuto presso l'Istituto Universitario [illegible] Benincasa, 2003.
FIORILLO A.M., *Cessioni [illegible] senza imposta sul valore aggiunto ad esportatori*, Jovene, 1992.
FOCARELLI C., *La giurisprudenza italiana di diritto internazionale pubblico*. Vol. I. Repertorio 1947-1987, Jovene, 1988.
FRAGOLA U., *Contratti amministrativi*, Jovene, 1980.

GALEOTTI FLORI M.A. (a cura di), *Commercio elettronico e fisco*, Giapichelli, 2002.
GIULIANI G., *Diritto tributario*, Giuffrè, 2002.
GIUGNI G., DE LUCA TAMAJO R., FERRARO G., *Il trattamento di fine rapporto*, Cedam, 1984.
GREPPI E., *La disciplina giuridica internazionale della circolazione dei servizi. I sistemi di liberalizzazione GATT, OCSE E CE*, Jovene, 1994.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

GUARINO G., *Autodeterminazione dei popoli e diritto internazionale*, Jovene, 1971.
GUARINO G., *Dalla Costituzione all'Unione europea. Del fare diritto per cinquant'anni*, Jovene, 1994.
GUARINO G., *La revisione dei trattati. Spunti critico-ricostruttivi*, Jovene, 1971.

IACCARINO Ugo, *Appunti dalle lezioni di diritto internazionale privato. Il diritto internazionale privato italiano (l. 31/5/1995 n. 218)*, Editoriale Scientifica, 1997.
IVA, *Novità fiscali*. Commento alle innovazioni introdotte nel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Annotato con la prassi ministeriale, la giurisprudenza e la dottrina.

LEANZA U., *Fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale*, Jovene, 1961
LEANZA U., *Il nuovo diritto del mare e la sua applicazione nel Mediterraneo*, Giappichelli, 1993.
LENZA U., *Le nouveau droit international de la mer Mediterranée*, Editoriale Scientifica, 1994.
LEANZA U., *Il diritto degli spazi internazionali* – Parte II – *Le frontiere*, Giappichelli, 1999.
LEANZA U., *Il diritto degli spazi internazionali* – *Le [illegible]zione*, Giappichelli, 1999.
LENZA U., *Le attività degli Stati nell'ambito degli spazi liberi*, Editoriale Scientifica, 2000.
LEANZA U., *Il diritto internazionale. Il diritto per gli Stati a diritto degli individui*, Giappichelli, 2002.
LEANZA U., SICO L., *La sovranità territoriale* – II – *Il mare*, Giappichelli, 2001.
LENZA U., POANE P., *Sagge del Tribunale di prima [illegible] della Comunità Europea*, Editoriale Scientifica, [illegible]
LICCARDO G., *[illegible] tributario*, [illegible]
Lo statuto [illegible] del contribuente, [illegible] stampa del 16 luglio 2002.
LUPI R. (a cura di), *Contabilità [illegible] spiegata ai giuristi*, Cedam, 1995.
LUPI R. (a cura di), *Diritto tributario*, G. Giappichelli, 1995.
LUPI R. (a cura di), *La [illegible] documentazione e modulistica tributaria. Raccolta ad uso didattico [illegible]rsi*, Giappichelli, 1995.
LUPI R., *Diritto [illegible] parte generale diritto tributario*, Giuffrè, 2001.

MAGNO P., *La sussidiarietà nell'Unione Europea*, Cedam, 1998
MAGNO P., *La tutela del lavoro nel diritto comunitario*, Cedam, 2000.
MALAGUTI M.C., RADICATI DI BROZOLO L.G., *Codice dell'Unione monetaria e dell'euro. Profili comunitari e nazionali*, Giappichelli, 2002.
MARESCA M., *La regolazione dei porti tra diritto interno e diritto comunitario*, Giappichelli, 2001.
MARINO G., *La residenza nel diritto tributario*, 1999.
MARONGIU G., *I fondamenti costituzionali dell'imposizione tributaria. Profili storici e giuridici*, Giappichelli, 1995.
MARONGIU G., *Alle radici dell'ordinamento tributario italiano*, Cedam, 1988.
MENGOZZI P. (a cura di), *Casi e materiali di Diritto comunitario*, Cedam, 1998.
MORI E., *Codice Armi ed esplosivi*, La Tribuna, 2002
MURARO G., SEGRE G. (a cura di), *Fisco e impresa nel mercato globale*, 2002
MURATORI A., *Riflessi della normativa comunitaria sull'ordinamento doganale italiano*. Parte I, Cedam, 1969.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

NICOSIA F.B., *Parte Prima: Potere ed eccesso di potere nell'attività amministrativa 'non discrezionale'. Potere pubblico e interessi privati tra vincoli dell'Amministrazione e tutela giurisdizionale*, Jovene, 1964.

PAGANO E., *Appunti di diritto internazionale privato*, Editoriale Scientifica, 1999.

PARISI N., RINOLDI D. (a cura di), *Giustizia e affari interni nell'Unione europea*, Giappichelli, 1998.

PATRONI GRIFFI A., *Dimensione costituzionale e modelli legislativi della dirigenza pubblica. Contributo ad uno studio del rapporto di "autonomia strumentale" tra politica e amministrazione*, Jovene, 2002.

PAU G., *Le droit interne dans l'ordre international*, Jovene, 1985.

PENNELLA N., *L'oblazione amministrativa delle sanzioni tributarie non penali*, Cedam, 2000.

PERASSI T., *Lezioni di diritto internazionale.* Parte I, Cedam, 1961.

PERASSI T., *Lezioni di diritto internazionale.* Parte II: *Introduzione al diritto internazionale privato*, Cedam, 1962.

PERASSI T., *Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio*, Cedam, 2002.

PICCHIO FORLATI L. (a cura di), *Le Nazioni Unite*, Giappichelli, 2000.

PICONE P.,*L'applicazione in via provvisoria degli accordi internazionali* Jovene, 1973.

PISATURO M., *L'imposta sul valore aggiunto. Prospettive in relazione al sistema tributario ed agli obblighi internazionali dello Stato italiano*, Jovene, 1991

POLLARI N., *Tecniche delle inchieste patrimoniali lotta crimin. organizza*, Laurus, 2000.

Rapporto Cer/IRS sull'industria e la politica industriale, Il Mu

RINALDI R. (a cura di), *La fiscalità del commercio internazionale: realtà e prospettive*, Giappichelli, 2001.

RONZANI P.L., *Il regime tributario degli Enti* Cedam, 2000.

RONZITTI N., *Diritto internazionale dei conflitti*, Giappichelli

SICO L., *L'alto mare*, Giappichelli

SPERDUTI G., *L'ordinamento* *il diritto comunitario*, Cedam, 1981.

STARACE V., *La competenza della Corte internazionale di giustizia in materia contenziosa*, Editoriale Sci 1996.

TESAURO G. *comunitario*

TIZZANO A., *Il diritto comunit* *nel commercio internazionale: il caso dei trasporti marittimi*, Cedam, 1

TIZZANO A. (a cura di) *privato dell'unione europea*, Giappichelli, 2000.

TOSATO G.L. *L'un* *mica e monetaria e l'euro*, Giappichelli, 1999.

TREMONTI G., *e definitività nel diritto tributario*, Milano, Giuffrè, 1977.

TREMONTI G. *tasse degli italiani* (con Vitaletti), Il Mulino, 1986.

TREMONTI G., *La fiera delle tasse* (con VITALETTI), Il Mulino, 1991.

TREMONTI G., *Nazioni senza ricchezza. Ricchezze senza nazione* (con Galgano, Cassese, Treu), Il Mulino, 1993.

TREMONTI G., *Il federalismo fiscale* (con Vitaletti), Laterza, 1994.

TREMONTI G., *Il fantasma della povertà* (con Luttwack e Pelanda), Mondadori, 1995.

TREMONTI G., *La riforma fiscale*, Oscar Mondadori, 1995.

TREMONTI G., *Lo Stato criminogeno*, Laterza, 1997.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

TRIGGIANI E., *Il trattamento della Nazione più favorita*, Jovene, 1991.

UCKMAR V., *Principi comuni di diritto costituzionale tributario*, 1999.
UCKMAR V., *Aspetti fiscali delle operazioni internazionali*, Egea Data pubblicazione, 2000.
UCKMAR V., *Corso di diritto tributario internazionale*, Cedam, 2002.

VASSALLI DI DACHENHAUSEN TALIHA, *Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e processuale*, Editoriale Scientifica, 1993.
VELLANO M., *L'Organo d'appello dell'OMC*, Jovene, 1984.
VILLANI U., *La conciliazione nelle controversie internazionali*, Jovene, 2001.

ZANGHI C., *Diritto delle Organizzazioni internazionali*, Giappichelli, 2001.

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Indice analitico

Legenda: Il numero della pagina è preceduto, di norma, da una parentesi quadra che individua il numero della parte (es.: p. I, II o III) e quello del capitolo (es.: cap. 1, 2, 3, ecc.) cui la voce si riferisce. Il numero della pagina può essere seguito da "s." o "ss." che indicano che la stessa voce è anche riportata, rispettivamente, nella pagina o nelle pagine seguenti.

A

A. TR [p. II, cap. 7], 348
A.I.D.A. (Progetto) [p. II, cap. 14], 522
A.I.D.A. [p. I, cap. 5], 160
AAR, 24
abbandono [p. II, cap. 16], 543
abbandono all'Erario [p. II, cap. 16], 539 s.
abbigliamento [p. II, cap. 9], 424
abbuono delle imposte [p. II, cap. 12], 462
accertamento [p. I, cap. 2], 116 s.
– [p. II, cap. 8], 400
– [p. II, cap. 14], 517, 519, 522, 527 [illegible]
– [p. II, cap. 19], 608,637
accertamento (atto di –) [p. II, ca[illegible]
accertamento dei diritti dog[illegible] [illegible]ap. 4], 237
– [p. II, cap. 14[illegible]
accertamento [illegible]razione [p. II, cap. 15], 536
accertamento [illegible]sospeso [p. II, [illegible]
accertamento, riscossione e co[illegible] [illegible]I, cap. 2], 117 s.
accessi [p. I, cap. 5], [illegible]
accessori [p. [illegible]
accettazione [illegible]], 437
– [p. II, ca[illegible] 458
– [p. II, cap. 14], 522, 526
– [p. II, cap. 19], 590
accettazione (data dell'–) [p. II, cap. 17], 553
accettazione della dichiarazione [p. II, cap. 15], 536
acciaio [p. II, cap. 6], 284
Accisa, 15
– [p. II, cap. 2], 206
– [p. II, cap. 4], 251
Accisa: abbuono [p. II, cap. 20], 672
Accisa: beni soggetti [p. II, cap. 5], 267
Accisa: diritti [p. II, cap. 14], 521
Accisa: esenzione [p. II, cap. 2], 211
Accise [p. I, cap. [illegible]22, 124
– [p. I, cap. 5], [illegible] s., 168
– [p. II, [illegible] 206
– [illegible], 236, 249
Ac[illegible]azioni degli oli [illegible]ali [p. II, [illegible], 250
[illegible]: agevolazioni [illegible] cap. 4], 250
Accise: contributo [illegible]ambientale [p. II, cap. 4], 250
Accise: C[illegible]ne di Napoli II [p. II, cap. 4], [illegible]
[illegible]umento Amministrativo Accise [illegible]) [p. II, cap. 4], 251
[illegible]se: Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) [p. II, cap. 4], 251
Accise: energia elettrica [p. II, cap. 4], 249
Accise: esigibilità [p. II, cap. 4], 251
Accise: fatto generatore [p. II, cap. 4], 251
Accise: fonti di energia [p. II, cap. 4], 249
Accise: forme di energia [p. II, cap. 4], 249
Accise: gas [p. II, cap. 4], 249
Accise: imposte consumo [p. II, cap. 4], 251
Accise: imposte di fabbricazione [p. II, cap. 4], 250 s.
Accise: Kyoto (impegni di –) [p. II, cap. 4], 249
Accise: oli lubrificanti [p. II, cap. 4], 250
Accise: oli minerali [p. II, cap. 4], 249
Accise: presupposto di imposta [p. II, cap. 2], 211
Accise: prodotti alcolici [p. II, cap. 4], 249

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Accise: scelte politiche macroeconomiche integrate [p. II, cap. 4], 250
Accise: sovrimposte di confine [p. II, cap. 4], 250
Accise: tabacchi [p. II, cap. 4], 250
Accise: territorialità [p. II, cap. 2], 211
Accise: Testo Unico Accise (TUA) [p. II, cap. 4], 250
Accise armonizzate [p. I, cap. 2], 124
– [p. I, cap. 5], 163
– [p. II, cap. 4], 251
Accise non armonizzate [p. I, cap. 5], 163
– [p. II, cap. 4], 251 s.
accordi bilaterali [p. II, cap. 7] 347
accordi bilaterali o multilaterali [p. I, cap. 1], 108
accordi commerciali [p. I, cap. 1], 65
– [p. II, cap. 7], 352
accordi di associazione [p. I, cap. 1], 108
accordi di libero scambio, 7
accordi internazionali [p. I, cap. 1], 71, 89
accordi misti [p. I, cap. 1], 108
accordi preferenziali [p. I, cap. 5], 151, 1[illegible]
accordi preferenziali unilaterali [p. I, [illegible] 108
accordi sui servizi [p. I, cap. [illegible]
accordi tariffari [p. II, cap. [illegible]
accordo di limitazio[illegible]rtazioni [p. II, cap. 8], 417
Accordo GA[illegible] cap. 6], 282
Accordo sull[illegible]chologie dell'[illegible] (ATI) [p. II, cap. 8], 405
accorpamento "agenzie" [p. III], 6[illegible]
ACP, 24
– [p. II, ca[illegible]
acque marine [illegible], cap. 2], 202
acque territor[illegible] cap. 2], 202, 205
acquis comunitario [p. I, cap. 1], 76
Acquis comunitario, 15
Acquis di Schengen, 15
acquisiti intracomunitari [p. II, cap. 5], 266
acquisti di auto nuove [p. II, cap. 2], 213
acquisti esenti IVA [p. II, cap. 5], 267
acquisti intracomunitari [p. II, cap. 5], 262
acquisti non imponibili IVA [p. II, cap. 5], 267
acquisto intracomunitario [p. II, cap. 15], 537
adeguamento e compatibilità [p. I, cap. 1], 54
adesione nuovi Paesi [p. I, cap. 5], 162
AELE, 24
aeromobili [p. II, cap. 18], 570
– [p. II, cap. 20], 679
aeroporti doganali [p. II, cap. 18], 570
affari esteri [p. I, cap. 1], 71
affari interni [p. I, cap. 1], 71
agenti contabili [p. II, cap. 14], 520
Agenzia delle Dogane [p. III], 683, 688
Agenzie [p. III], 685
Agenzie fiscali [p. III], 687
Agevolazioni (Politica Agricola Comune), 679
agevolazioni [p. II, cap. 7], 341
agevolazioni tariffarie [p. II, cap. 7], 349
AIDA, 24
aiuti alla produzione [p. I, cap. 5], 156
– [p. II, cap. 19], 601, 612
aiuti di stato [p. I, cap. 1], 55
albo [p. II, cap. 11], 449
aliquota daziaria [p. II, cap. 6], 284
– [p. II, cap. 7], 344
aliquota daziaria prevista per la Nazione più favorita [p. II, cap. 6], 287
aliquota del dazio [p. II, cap. 6], 297
– [p. II, ca[illegible]
aliquota [illegible] cap. 6], 307
aliqu[illegible]/e [p. II, cap. 7], 342
Al[illegible] Trattato [p. II, ca[illegible] 599
[illegible] trattato istituti[illegible] cap. 19], 599
allibramento [p. II, [illegible] 522
alterazioni [p. [illegible] 530
amm[illegible]inanziaria [p. I, cap. 5], 169
[illegible]
[illegible]zioni pubbliche [p. II, cap. 13], 505
[illegible]ione temporanea [p. II, cap. 13], 504
– [p. II, cap. 16], 542
– [p. II, cap. 18], 574, 576
– [p. II, cap. 19], 617, 619, 622
analisi [p. II, cap. 14], 517
analisi dei rischi [p. I, cap. 5], 170
– [p. II, cap. 14], 525
– [p. II, cap. 19], 637
analisi tecniche [p. II, cap. 14], 523
analogia [p. I, cap. 2], 114
Andorra [p. II, cap. 19], 635
animali [p. II, cap. 19], 624
animali da circo [p. II, cap. 6], 289
animali da pelliccia [p. II, cap. 9], 430
animali vivi [p. II, cap. 6], 289
antifrode [p. III], 694
antinomia [p. I, cap. 1], 76
antinomie [p. I, cap. 2], 113
APEC, 24
applicabilità diretta [p. I, cap. 1], 66
applicazione degli interessi [p. II, cap. 14], 521
appuramento, 15
– [p. II, cap. 3], 223
– [p. II, cap. 12], 459, 462
– [p. II, cap. 18], 560, 566, 568, 572, 576
– [p. II, cap. 19], 602, 608, 634

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

area affari giuridici e contenzioso [p. III], 693
area di libero scambio [p. I, cap. 1], 108
area gestione tributi e rapporto con gli utenti [p. III], 693
area personale, organizzazione e informatica [p. III], 693
area verifiche e controlli tributi doganali e accise – laboratori chimici [p. III], 694
armi [p. II, cap. 9], 426
armi chimiche [p. II, cap. 9], 426
armonizzazione della fiscalità indiretta [p. I, cap. 1], 63
armonizzazione fiscale [p. I, cap. 2], 121
arrotondamento [p. I, cap. 4], 140
ASEAN, 24
– [p. II, cap. 7], 357
assemblaggio [p. II, cap. 19], 597
assemblaggio di oggetti differenti [p. II, cap. 6], 290
Assemblea Europea [p. I, cap. 1], 56 ss.
asseverare [p. II, cap. 11], 449
asseverazione [p. II, cap. 11], 449, 453
asseverazioni false o mendaci [p. II, cap. 11], 450
assistenza (forme tipiche) [p. I, cap. 5], 164 s.
assistenza reciproca [p. I, cap. 5], 168
associazioni [p. II, cap. 5], 265
assortimenti condizionati per la vendita al minuto [p. II, cap. 6], 290
ATA, 24
ATR, 24
attività di accertamento [p. II, cap. 14], 518
attività di impresa [p. II, cap. 2], 213
attività di trasformazione [p. II, cap. [illegible]
attività extra-tributarie [p. II, ca[illegible]
atto pubblico [p. II, cap. 14], [illegible]
Atto Unico Europeo, 9
– [p. I, cap. 1], [illegible]
audit interno [p. [illegible]
autoliquida[illegible]posta [p. II, cap. 4[illegible]
autore media[illegible] [p. I, cap. 2], 11[illegible]
autorità doganale, 15
autorità doganale [p. III], [illegible]
autorità giudiziaria [p. [illegible]
autorizzazion[illegible] 564
– [p. II, ca[illegible]600 s., 633, 639, 666
autorizzazio[illegible] effetto retroattivo [p. II, cap. 6], 318
autorizzazione deposito doganale [p. II, cap. 19], 667
autorizzazione EDI [p. II, cap. 5], 271
autorizzazione formale [p. II, cap. 8], 403
autorizzazione di perfezionamento attivo [p. II, cap. 19], 668
autorizzazione di perfezionamento passivo [p. II, cap. 19], 669
autorizzazione retroattiva [p. II, cap. 19], 588
autorizzazione unica, 15
– [p. II, cap. 6], 317
– [p. II, cap. 19], 593, 603, 634
autorizzazioni [p. II, cap. 7], 356
– [p. II, cap. 19], 587, 602, 634 s.
autoveicoli [p. II, cap. 8], 404
avanzo [p. I, cap. 3], 129
azione risarcitoria del danno [p. I, cap. 2], 117

B

bagagli appresso [p. II, cap. 20], 678
bagagli di stiva [p. II, cap. 20], 678
bagagli personali [p. II, cap. 20], 678
bagaglio non accompagnato [p. II, cap. 20], 678
banane [p. I, cap. 5], 156, 172
Banca Centrale Europea (BCE) [p. I, cap. 1], 85
banca dati [p. II, cap. 6], 295
Banca dati DDS (*Tariff Data Dissemination System*) [p. II, cap. 6], 304
Banca Europea per gli Investimenti [p. I, cap. 1], 64
base giuridica [p. [illegible], cap. 1], 196
base imponibile [p. [illegible], cap. 3], 222
– [p. II, ca[illegible]7], [illegible]
– [p. II, [illegible]400 ss.
– [illegible] 12], 466
B[illegible] *marking*, 16
benefici tariffari [p. [illegible]599
benessere degli a[illegible] II, cap. 9], 431
beni a dupli[illegible] II, cap. 9], 426, 432
ben[illegible]ito [p. II, cap. 5], 267
be[illegible] [p. II, cap. 9], 427
be[illegible]ti ad Accisa [p. II, cap. 5], 267
b[illegible]de alcoliche [p. I, cap. 5], 151
biotecnologie [p. II, cap. 9], 430
bolletta di cauzione [p. II, cap. 13], 502
– [p. II, cap. 17], 554
bolletta di esportazione [p. II, cap. 20], 674
bolletta doganale [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 12], 457 s.
– [p. II, cap. 14], 524 s., 529, 530
– [p. II, cap. 17], 553
– [p. II, cap. 18], 558, 565
– [p. II, cap. 19], 605
bolletta registrata [p. II, cap. 10], 437
bollette di T.E. [p. II, cap. 19], 647
bollette di temporanea accese [p. II, cap. 19], 608
bollettini d'informazione [p. II, cap. 19], 613

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

bollettino di informazione – V: anche voce: INF [p. II, cap. 17], 555
bollettino di informazione INF-1 [p. II, cap. 19], 606
bollettino di informazione INF-6 [p. II, cap. 19], 620
bollettino di informazione INF-7 [p. II, cap. 19], 606
bollettino TR [p. II, cap. 18], 568

C

cabotaggio [p. II, cap. 18], 568
CAD, 24
– [p. II, cap. 10], 444
cadenza annuale [p. II, cap. 5], 269
cadenza mensile [p. II, cap. 5], 269
cadenza trimestrale [p. II, cap. 5], 269
cambio ai fini doganali [p. II, cap. 8], 404
camere giurisdizionali [p. I, cap. 1], 62
campioni (prelevamento –) [p. II, cap. 14], 527
campioni [p. II, cap. 19], 637
campioni per le analisi tecniche [p. II, cap. 14], 523
canale Giallo [p. II, cap. 14], 526
canale Rosso [p. II, cap. 14], 52[illegible]
canale Verde [p. II, cap. 14], [illegible]
capacità contributiva [illegible], 110
capacità di agire [illegible], 115
capacità giuri[illegible] cap. 2], 116
capi di abbigli[illegible]to usati [p. II, [illegible]
capitoli [p. II, cap. 6], 305
carattere comunitario [p. II, cap. 1[illegible]
carattere fiscale [p. II, ca[illegible]
carattere statisti[illegible] 268
carbone [p. II, c[illegible]
carburanti [p. I[illegible]5], 151
carnet [p. II, cap. 18], 574
carnet ATA [p. II, cap. 18], 572, 574
– [p. II, cap. 19], 620, 622 s., 647
carnet TIR [p. II, cap. 18], 572
– [p. II, cap. 20], 675
carni macellate [p. II, cap. 7], 345
caroselli fiscali [p. I, cap. 5], 156
cartiera, 16
cartiera [p. I, cap. 5], 156
cartiera. filtro [p. I, cap. 5], 156 s.
cartiera: società filtro [p. I, cap. 5], 156 s.
case di spedizione [p. II, cap. 11], 448
case mobili [p. II, cap. 6], 291
caso fortuito o forza maggiore [p. II, cap. 3], 227
cauzione [p. II, cap. 13], 498
– [p. II, cap. 18], 575
– [p. II, cap. 19], 617
cavalli destinati alla macellazione [p. II, cap. 6], 320
– [p. II, cap. 13], 503
– [p. II, cap. 17], 554
CCIAA, 24
CCN/CSI, 24
CDC, 24
CE, 24
CECA, 24
CEE, 24
CEEA, 24
CELEX, 24
Centri di Assistenza Doganale (CAD) [p. II, cap. 2], 219
– [p. II, cap. 11], 451, 453
certificato d'inform[illegible]ne [p. II, cap. 7], 350
certificato di confor[illegible] [p. II, cap. 19], 615
certificato d[illegible] II, cap. 7], 348 s., 374 ss.
cert[illegible]R 1 [p. II, cap. 7], [illegible]
[illegible]o intracomunit[illegible]ap. 5], [illegible]
cessioni all'esporta[illegible]cap. 2], 209
– [p. II, cap. [illegible]
cessioni di [illegible] II, cap. 2], 207
cessio[illegible] intracomunitari [p. II, cap. [illegible]
[illegible] intracomunitarie [p. II, cap. 5] 266
[illegible]oni non imponibile IVA [p. II, cap. 5], 266
Ceuta [p. II, cap. 6], 306
CFR [p. II, cap. 12], 467
CFS, 24
CGAI, 24
– [p. I, cap. 5], 163
CGCE, 25
chiave quantitativa [p. II, cap. 19], 605, 638, 650
chiave valore [p. II, cap. 19], 605, 638, 650
CIF [p. II, cap. 12], 467
Cina [p. II, cap. 8], 402
CIP [p. II, cap. 12], 467
circolazione delle merci [p. II, cap. 1], 194
circolazione delle persone [p. II, cap. 1], 194
circuito doganale [p. II, cap. 2], 215 ss.
– [p. II, cap. 18], 564
circuito doganale di controllo [p. II, cap. 10], 437
– [p. II, cap. 14], 522, 525
– [p. II, cap. 19], 590
Cisgiordania [p. II, cap. 7], 346
CITES, 25
– [p. II, cap. 6], 305 s.
Città del Vaticano [p. II, cap. 5], 265

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

classifica delle merci [p. II, cap. 6], 283
classificazione [p. II, cap. 14], 523 s.
– [p. II, cap. 19], 601
classificazione delle merci [p. II, cap. 6], 288
classificazione merceologica [p. II, cap. 6], 284, 288
classificazione tariffaria [p. II, cap. 6], 297
codecisione [p. I, cap. 1], 89
codecisione: procedura di – [p. I, cap. 1], 58
codice addizionale TARIC [p. II, cap. 6], 305
– [p. II, cap. 12], 468
Codice Comunitario [p. II, cap. 1], 195
Codice Comunitario aggiornato a Nizza [p. II, cap. 19], 599
Codice Doganale Comunitario (CDC) [p. II, cap. 1], 195 s.
codice IVA [p. II, cap. 5], 265
codici addizionali [p. II, cap. 6], 306
codici Incoterm [p. II, cap. 12], 467
codificazione numerica [p. II, cap. 6], 297
coefficienti [p. II, cap. 19], 606
colegislatore [p. I, cap. 1], 71
collegio compartimentale degli spedizionieri doganali [p. II, cap. 11], 449
Collegio dei revisori dei conti [p. III], 690
comitato del CDC, 16
Comitato del Codice Doganale [p. II, cap. 6], 309
– [p. II, cap. 8], 407
comitato della nomenclatura tariffaria e statistica [p. II, cap. 6], 314
comitato direttivo [p. III], 690
Comitato Economico e Sociale [p. I, cap. 1], 6[illegible]
commerciante [p. II, cap. 7], 364
commercio elettronico [p. I, cap. 5[illegible]
commercio estero [p. II, cap. 1[illegible]
commissione di acquisto [illegible], 402
Commissione Europea [p. [illegible] 1], 59 ss.
commissioni di [illegible] cap. 8], 402
commissioni [illegible] [p. I, cap. 2], 117
compagnie [illegible] gazione marit[illegible] cap. 18], [illegible]
compensazione [p. II, cap. 16], [illegible]
compensazione per equi[illegible]
– [p. II, cap. 19], [illegible]
compensazio[illegible] II, cap. 5], 262
competenza a[illegible] delle autorizzazioni [p. II, cap. 1[illegible]
competenza dall'esonero di prestare garanzia [p. II, cap. 13], 509
compiti di natura extra-tributaria [p. II, cap. 1], 196
comunicazione dell'inizio del procedimento [p. III], 706
comunicazione e relazioni esterne [p. III], 694
Comunità Economica Europea [p. I, cap. 1], 55
Comunità Europea/e [p. I, cap. 1], 51, 53, 56
– [p. I, cap. 5], 145
comunitarizzati [p. I, cap. 1], 69
comunitarizzazione, 16
concessioni unilaterali [p. II, cap. 7], 347
concorrenza fiscale [p. I, cap. 2], 122
condizioni economiche [p. II, cap. 19], 602, 614, 634
condotte umane [p. II, cap. 10], 439
confisca [p. II, cap. 9], 434
conforme al dichiarato [p. II, cap. 14], 524
conforme ammesso [p. II, cap. 14], 530
consegna del bene [p. II, cap. 5], 266
consegna della bolletta [p. II, cap. 14], 529
consegne controllate [p. I, cap. 5], 164
Consiglio (dei Ministri) dell'Unione [p. I, cap. 1], 58 s.
Consiglio Europeo [p. I, cap. 1], 59
Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali [p. II, cap. 11], 450
consolidamento, 25
contabile doganale [p. II, cap. 14], 520
contabilità, 16
– [p. II, cap. 19], 601, 633
contabilità delle imprese [p. I, cap. 5], 160
contabilità di magazzino [p. II, cap. 16], 545
– [p. II, [illegible]
con[illegible] [p. II, cap. 19], 591, 604
co[illegible] incipale [p. II, cap. [illegible]], 589
[illegible]zazione [p. II, cap. [illegible]
– [p. II, cap. 19], 608
contabilizzazione [illegible] dei dazi [p. II, cap. 3], 227
contabili[illegible] massimali [p. II, cap. 14], 528
con[illegible] cap. 6], 291
[illegible] II, cap. 20], 679
[illegible]tori [p. II, cap. 6], 290, 293
– [p. II, cap. 19], 618 s.
contenzioso (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 256
contenzioso doganale [p. II, cap. 12], 466
contestazione delle violazioni [p. II, cap. 14], 525
contingenti [p. II, cap. 6], 305
– [p. II, cap. 8], 400
– [p. II, cap. 9], 424
– [p. II, cap. 14], 528
contingenti e/o massimali [p. II, cap. 7], 349
contingenti tariffari [p. II, cap. 6], 304, 308
conto di appuramento [p. II, cap. 19], 605 s., 610 s., 617
conto di debito [p. II, cap. 14], 521
contrabbando (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 256

www.antoniodecicco.it
Demo - Riproduzione vietata

contrabbando (reato di –) [p. II, cap. 4], 235
contrabbando [p. II, cap. 3], 230
– [p. II, cap. 4], 241
– [p. I, cap. 5], 153
contrabbando di tabacchi lavorati [p. II, cap. 2], 218
contraffazione [p. I, cap. 5], 157
contraffazione: lotta alla – [p. I, cap. 1], 63
contratto di vendita [p. II, cap. 8], 408
contravvenzioni [p. I, cap. 2], 117
controfirma [p. II, cap. 14], 527
Controinteressati [p. III], 707
controlli [p. II, cap. 4], 242
controlli di tipo I [p. II, cap. 16], 545
controlli di tipo II [p. II, cap. 16], 545
controlli doganali [p. II, cap. 18], 569
controllo (attività di –) [p. II, cap. 7], 350
controllo (norme di –) [p. II, cap. 18], 561
controllo a posteriori [p. II, cap. 7], 348
controllo dell'analisi dei rischi [p. I, cap. 5], 159
controllo dell'autorità doganale, 16
controllo ed appuramento (NCTS) [p. I, cap. 5], 151
controllo sull'attività dei CAD [p. II, ca
controvalore in monete nazionali [p. II, cap. 6], 293
controversia [p. II, cap.
controversia dogan [p. 6], 309
– [p. II, cap.
controversie [p. 6], 283
Controversie Doganali [p. II, cap.
convalida [p. II, cap. 11], 448
Convenzione ATA [p. II, cap. 5
Convenzione di Chicago [p. II, cap. 2], 205
Convenzione d [p. II, cap. 2], 205
Convenzione di assistenza [p. I, cap. 5], 162
Convenzione di Napoli [p. I, cap. 5], 162
Convenzione di Napoli II [p. I, cap. 5], 164
Convenzione sul diritto del mare (Montego Bay) [p. II, cap. 2], 215
Convenzione TIR [p. II, cap. 1], 193
– [p. II, cap. 18], 558, 573
convenzioni internazionali [p. I, cap. 1], 65
conversione [p. II, cap. 9], 433
cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale [p. I, cap. 1], 86
Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in materia penale, 21
– [p. I, cap. 1], 69
– [p. I, cap. 5], 146
Cooperazione Doganale [p. I, cap. 5], 162
Cooperazione fra le Amministrazioni Doganali [p. I, cap. 5], 162
cooperazione fra le autorità doganali [p. I, cap. 5], 163
cooperazione in materia di giustizia ed affari interni [p. I, cap. 1], 86
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni, 21
cooperazione rafforzata [p. I, cap. 1], 71, 87
cooperazione, procedura di – [p. I, cap. 1], 58
coordinamento strategico [p. III], 695
copia figlia [p. II, cap. 12], 461
– [p. II, cap. 14], 530
corrispettivi [p. II, cap. 8], 408
corsia verde [p. II, cap. 10], 435
Corte dei Conti [p. I, cap. 1], 62
Corte di Giustizia [p. I, cap. 1], 61
costi di produzione [p. I, cap. 1], 55
costi di trasformazione [p. II, cap. 19], 615
costo del denaro [p. II, cap. 3], 128
costo del lavoro [p. II, cap. 3], 128, 132
costo [p. II, cap. 3], 230
[p. II, cap. 12],
criteri di convergenza economica [p. I, cap. 4], 135
criteri di [illegible] della giurisdizione [p. I, cap. 2
[p. II, cap. 7], 355
[illegible] bilaterale [p. II, cap. 7], 356, 360
cumulo completo [p. II, cap. 7], 358
cumulo con Ceuta e Melilla [p. II, cap. 7], 360
cumulo diagonale [p. II, cap. 7], 347, 360 s.
cumulo pan-europeo [p. II, cap. 7], 356, 360 s.
cumulo regionale [p. II, cap. 7], 357 s.
custodia temporanea [p. II, cap. 3], 226
– [p. II, cap. 15], 535

D

DAA, 25
DAC, 25
DAF [p. II, cap. 12], 467
DAS, 25
DAT [p. II, cap. 18], 559 s.
dati complementaria [p. II, cap. 6], 295
DAU, 25
– [p. I, cap. 4], 142
– [p. II, cap. 2], 202
– [p. II, cap. 18], 560, 564, 567
DAU preautenticato, 675
dazi [p. II, cap. 17], 551
– [p. II, cap. 19], 605
dazi a posteriori (contabilizzazione) [p. II, cap. 3], 231

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

dazi a posteriori (recupero) [p. II, cap. 3], 231
dazi *ad valorem* [p. II, cap. 6], 292
– [p. II, cap. 8], 400
dazi agricoli [p. II, cap. 4], 241
dazi all'esportazione [p. II, cap. 4], 236, 240
dazi all'importazione o all'esportazione, 16
dazi *antidumping* [p. II, cap. 6], 304 s.
dazi autonomi [p. II, cap. 6], 281
dazi compensatori [p. II, cap. 6], 304 s.
dazi convenzionali, 292
dazi convenzionali [p. II, cap. 6], 281, 287
dazi e tasse di effetto equivalente [p. II, cap. 6], 297
dazi espressi in percentuale [p. II, cap. 6], 292
dazi misti [p. II, cap. 6], 287
daziato sospeso [p. II, cap. 13], 503 s.
dazio [p. II, cap. 4], 236
dazio *ad valorem* [p. II, cap. 6], 288
dazio ridotto o nullo [p. II, cap. 17], 554
dazio specifico [p. II, cap. 6], 288, 292
– [p. II, cap. 8], 406
DDP [p. II, cap. 12], 467
DDS (Decision Support System), 25
DDU [p. II, cap. 12], 467
debito doganale [p. II, cap. 19], 637
debitore doganale, 16
– [p. II, cap. 3], 229
– [p. II, cap. 13], 505
decadenza [p. I, cap. 2], 118
decisione CEEA [p. I, cap. 1], 68
decisione di autorizzazione [p. II, cap. 6], 31[illegible]
decisione generale CECA [p. I, cap. 1], 66[illegible]
decisione individuale CECA [p. I, cap. [illegible]
decisioni [p. II, cap. 6], 297
decisioni CE [p. I, cap. 1], 67[illegible]
decisioni dei rappresent[illegible] [p. I, cap. 1], 65
decisioni improprie [illegible] [p. I, cap. 1], 65
decorrenza [illegible] iniziale per i pro[illegible]menti [illegible] [p. III], 706
decorrenza [illegible] termine inizia[illegible] [illegible]edimenti di Ufficio [p. III], 70[illegible]
decreti legge [p. I, cap. 2[illegible]
decreti legislativi [p. [illegible]], 110
deduzione [illegible] [p. I, cap. 17], 553
deficit [p. I, [illegible] 29
delega [p. II, [illegible] 14], 523
delega al governo [p. I, cap. 1], 83
delega legislativa [p. I, cap. 1], 84
delegificazione [p. I, cap. 2], 111
delitti [p. I, cap. 2], 117
delitto consumato [p. II, cap. 4], 241
delitto tentato [p. II, cap. 4], 241
delocalizzazione [p. I, cap. 3], 128
denominazione commerciale [p. II, cap. 6], 295
denunzia [p. III], 699
depenalizzazione [p. II, cap. 9], 432
depositi [p. II, cap. 19], 596
depositi doganali [p. II, cap. 13], 504
– [p. II, cap. 15], 536
– [p. II, cap. 19], 596
depositi fiscali [p. II, cap. 2], 220
depositi franchi [p. II, cap. 16], 539
– [p. II, cap. 19], 586
deposito cauzionale [p. II, cap. 12], 458
deposito doganale [p. I, cap. 3], 130
– [p. II, cap. 13], 498
– [p. II, cap. 19], 590, 606
deposito fiscale ai fini delle Accise [p. II, cap. 19], 596
deposito fiscale ai fini IVA [p. II, cap. 19], 596
deposito franco [p. II, cap. 16], 540, 543, 545
deposito in contanti [p. II, cap. 13], 505
deposito IVA [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 16], 541
– [p. II, cap. 19], 596
deposito per contanti [p. II, cap. 13], 499
deposito privato [p. II, cap. 19], 591 s.
deposito pubbl[illegible] [p. II, cap. 19], 591 s.
DEQ [p. II, cap. [illegible], 467
deroga [p. [illegible] 207
[illegible], 347
[illegible] [p. II, cap. 7], 359
[illegible] all'impostazione [illegible] previsti [p. [illegible], cap. 17], 55[illegible]
DES [p. II, cap. [illegible]
destinatario aut[illegible] [p. II, cap. 18], 571, 576
destinaz[illegible] [illegible]erci [p. II, cap. 1], 198
de[illegible] [illegible]ganale [p. II, cap. 16], 539
[illegible] doganale di una merce, 17
[illegible]zioni doganali [p. II, cap. 1], 197 s.
– [p. II, cap. 15], 533
– [p. II, cap. 16], 543
destinazione particolare [p. II, cap. 6], 293, 317
– [p. II, cap. 19], 666
destinazioni particolari [p. II, cap. 6], 307 ss.
– [p. II, cap. 13], 503
– [p. II, cap. 17], 554
determinazione dell'aliquota d'imposizione media [p. II, cap. 19], 641
dichiarante, 17
dichiarazione a lungo termine del fornitore [p. II, cap. 7], 389, 392 s.
dichiarazione del fornitore [p. II, cap. 7], 349, 390 s.
dichiarazione del valore in Dogana [p. II, cap. 8], 407

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

dichiarazione di esportazione [p. II, cap. 20], 672
dichiarazione di intento [p. II, cap. 11], 449
dichiarazione di lungo periodo (merci originarie) [p. II, cap. 7], 350
dichiarazione di lungo termine [p. II, cap. 7], 350
dichiarazione di riesportazione [p. II, cap. 19], 589
dichiarazione Doganale [p. II, cap. 6], 282 s.
– [p. II, cap. 14], 522
– [p. II, cap. 18], 567
dichiarazione doganale scritta [p. II, cap. 5], 263
dichiarazione esportazione abbinata a transito [p. II, cap. 18], 571
dichiarazione in Dogana, 17
– [p. II, cap. 8], 399, 407
– [p. II, cap. 10], 435, 438
– [p. II, cap. 12], 466
– [p. II, cap. 16], 539
– [p. II, cap. 18], 560
dichiarazione in Dogana fatta con altro atto [p. II, cap. 10], 439
dichiarazione incompleta [p. II, cap. 10], 44[illegible]
– [p. II, cap. 19], 602
– [p. II, cap. 20], 675
dichiarazione scritta [p. II, c[illegible]
– [p. II, cap. 18], 562
– [p. II, cap. 20], [illegible]
dichiarazione s[illegible] [p. II, cap. 10], 441
– [p. II, ca[illegible]
– [p. II, cap. [illegible]], 675
dichiarazione sommaria [p. II, cap[illegible]
dichiarazione su fattura, 25
– [p. II, cap. 7], 348 [illegible] ss.
dichiarazione [illegible] [p. II, cap. 10], 439
dichiarazioni do[illegible] [p. II, cap. 14], 523
dichiarazioni I[illegible]STAT [p. I, cap. 4], 141
dichiarazioni verbali [p. II, cap. 20], 673
dilazione del pagamento [p. II, cap. 14], 521
Direttiva CEEA [p. I, cap. 1], 68
Direttiva fusioni [p. I, cap. 2], 125
Direttiva società madri e società affiliate [p. I, cap. 2], 125
direttiva struttura [p. I, cap. 5], 168
Direttive CE [p. I, cap. 1], 66, 68
direttore dell'Agenzia [p. III], 690
direzioni regionali [p. II, cap. 10], 444
– [p. III], 690, 696
diritti di confine (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 256
diritti di confine, 235
– [p. II, cap. 4], 236, 240 s.
diritti di licenza, 17
– [p. II, cap. 8], 402, 408
diritti doganali [p. I, cap. 5], 148, 152
– [p. II, cap. 2], 201
– [p. II, cap. 3], 222
– [p. II, cap. 4], 236, 256
– [p. II, cap. 13], 497
– [p. II, cap. 14], 518 s.
diritti doganali: accertamento [p. II, cap. 14], 518
diritti doganali: nozione [p. II, cap. 4], 235
diritti doganali: pagamento differito [p. II, cap. 13], 504
diritti doganali: termine per il recupero [p. II, cap. 14], 520
diritti doganali nazionali [p. II, cap. 4], 241, 244
diritti portuali [p. II, cap. 11], 454
Diritto Comunitario [p. I, cap. 1], 51, 194
diritto consuetudin[illegible] [p. I, cap. 1], 65
diritto d'interpello [p. [illegible], cap. 6], 296 s.
diritto derivato [p. I, cap. 1], 65
diritto di [illegible] [p. III], 706
diritt[illegible]mento [p. II, ca[illegible] 215
[illegible] intervento [p. I, cap. [illegible]
[illegible] ricorso [p. II, cap. [illegible]
[illegible]ritto internazionale [p. [illegible], cap. 2], 113
Diritto Tributario in [illegible]nale e Commercio estero [p. [illegible], 599
disapp[illegible] [p. II, cap. 18], 570
dis[illegible] norme interne incompatibili [illegible] [p. I], 77 s.
[illegible]sa dalla garanzia [p. II, cap. 13], 508
[illegible]sposizioni comuni [p. II, cap. 19], 586
Disposizioni di Applicazione [p. II, cap. 1], 195
Disposizioni di Applicazione al Codice (DAC) [p. II, cap. 1], 195
Disposizioni di Applicazioni al CDC (DAC) [p. II, cap. 1], 196
disposizioni di base comuni a diversi regimi [p. II, cap. 19], 587
disposizioni finali [p. II, cap. 1], 197 s.
disposizioni in vigore, 17
disposizioni orizzontali [p. II, cap. 19], 587
disposizioni preliminari alla tariffa nazionale [p. II, cap. 6], 308
distinte di carico [p. II, cap. 12], 460
distorsione del mercato [p. I, cap. 5], 161
distorsioni di mercato [p. I, cap. 2], 122
distruzione [p. II, cap. 16], 543
distruzione all'Erario [p. II, cap. 16], 539
distruzione delle merci [p. II, cap. 3], 227
divieti [p. II, cap. 17], 553
– [p. II, cap. 20], 672
divieti economici [p. II, cap. 9], 423
– [p. II, cap. 12], 459
divieto di reiterazione [p. I, cap. 2], 111
documenti contabili [p. II, cap. 8], 408

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

documenti probanti [p. II, cap. 7], 362
Documento Amministrativo Unico (DAU) [p. II, cap. 12], 457
documento cauzionale [p. II, cap. 15], 535
Documento di Accompagnamento per prodotti soggetti ad Accisa (DAA) [p. I, cap. 2], 122
Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) [p. I, cap. 2], 122
Documento di Accompagnamento Transito (DAT) [p. II, cap. 13], 506
– [p. II, cap. 18], 559
documento di controllo [p. II, cap. 17], 554
documento di trasporto [p. II, cap. 8], 408
documento probatorio di espletamento delle formalità doganali [p. II, cap. 14], 529
documento T2 L [p. II, cap. 18], 567
Dogana 2000 [p. I, cap. 5], 150, 158
Dogana 2002 [p. I, cap. 5], 158 s.
– [p. II, cap. 18], 560
Dogana 2007 [p. I, cap. 5], 150, 158 ss.
– [p. II, cap. 18], 560
dogana di controllo [p. II, cap. 7], 365
Dogana di destino [p. II, cap. 18], 565
Dogana di uscita [p. II, cap. 14], 529
– [p. II, cap. 20], 673 s.
doganalista [p. II, cap. 11], 450
doganalisti [p. II, cap. 10], 444
Dogane [p. I, cap. 5], 170
dogane informatizzate [p. I, cap. 5], 159
– [p. II, cap. 13], 499
Dogane interne [p. II, cap. 15], 535
domanda di autorizzazione [p. II, cap. 19], 615, 633, 662
domanda di autorizzazione depo[illegible]
[p. II, cap. 19], 663
domanda di autorizzazione [illegible]amento attivo [p. II, cap. [illegible]
domanda di aut[illegible]perfezionamento passivo [illegible], 665
domanda di [illegible]zione tariffaria vinco[illegible]te [p. II, [illegible]6], 331
domanda di rimborso [p. II, cap. [illegible]
domicilio [p. II, cap. 2], 2[illegible]
dotazione [p. II, cap. [illegible]
dotazioni di [illegible] [p. II, cap. 20], 679
duty free shop [illegible] 20], 676
DV 1, 25

E

E.D.A., 25
EA, 25
ECICS [p. II, cap. 6], 304
economia di mercato [p. I, cap. 3], 128
economia pianificata [p. I, cap. 3], 128
economicamente giustificato [p. II, cap. 7], 343
ECU, 8, 25
– [p. I, cap. 4], 137 ss.
ECU agricolo [p. I, cap. 4], 138
– [p. II, cap. 2], 206
EDA [p. II, cap. 18], 560
EDI (Electronic Data Interchange), 26
– [p. II, cap. 5], 270
– [p. II, cap. 10], 437
– [p. II, cap. 18], 571
Effetti personali dei viaggiatori [p. II, cap. 19], 623
effetto retroattivo [p. II, cap. 19], 588
efficacia retroattiva [p. II, cap. 19], 601
EFTA, 26
– [p. II, cap. 7], 356
elementi agricoli [p. II, cap. 4], 241, 244
– [p. II, cap. 6], 304 s.
elementi della tassazione [p. II, cap. 19], 592
elemento agricolo (EA) [p. II, cap. 6], 292
Elenco degli articoli [p. II, cap. 18], 560
elusione [p. II, cap. 7], 342
embargo [p. II, cap. 9], 426
emulsione stabilizzate [p. II, cap. 6], 286
ente garante [p. [illegible]p. 18], 574
ente pubblico [p. [illegible]688
enti [p. II, [illegible]265
enti [illegible]merciali non soggetti passivi IVA [illegible]ap. 5], 269
[illegible]on commerciali [illegible]ti passivi IVA [p. II, cap. 5], 269
entrate del bilancio [illegible]ale, 17
equivalenza [illegible], 19], 613, 616
errore [illegible]e del numero di partita IVA
[illegible]razioni doganali [p. II, cap. 12], [illegible]
[illegible] di contabilizzazione [p. II, cap. 3], 231
esame delle condizioni economiche [p. II, cap. 19], 593
esclusione della nascita dell'obbligazione doganale [p. II, cap. 3], 227
esemplare "figlia" [p. II, cap. 14], 530
esemplare di controllo T5 [p. II, cap. 18], 576
esemplare T5 [p. II, cap. 17], 554
esenzione d'Accisa [p. II, cap. 2], 211
esenzione dal dazio [p. II, cap. 13], 503
esenzione parziale dai dazi all'importazione [p. II, cap. 19], 635
esenzione totale dei dazi [p. II, cap. 19], 612
esenzioni [p. II, cap. 6], 308
esenzioni dei dazi doganali [p. II, cap. 2], 204
esonero [p. II, cap. 13], 500

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

esonero dal prestare cauzione [p. II, cap. 13], 508
esonero dalla garanzia [p. II, cap. 12], 459, 468
esonero dalla garanzia [p. II, cap. 13], 500, 506
esonero parziale [p. II, cap. 19], 619
esportatore [p. II, cap. 20], 675
esportatore abituale [p. II, cap. 7], 363
esportatore autorizzato, 351 s.
– [p. II, cap. 7], 348, 352 s., 356, 365
– [p. II, cap. 20], 675
esportatore comunitario non produttore della merce [p. II, cap. 7], 349
esportazione [p. II, cap. 3], 223
– [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 16], 540
– [p. II, cap. 19], 613
– [p. II, cap. 20], 671
esportazione anticipata [p. II, cap. 19], 599, 601, 604, 616
esportazione per lavorazione [p. II, cap. 16], 542
esportazione temporanea [p. II, cap. 16], 542
– [p. II, cap. 19], 631, 633, 636, 647
esportazioni [p. I, cap. 3], 129
– [p. II, cap. 5], 262
etichetta gialla [p. II, cap. 10], 440
EUR 1, 26
– [p. II, cap. 7], 348 s., 356
– [p. II, cap. 20], 672
EUR 2 [p. II, cap. 7], [illegible]
EURO, 26
– [p. I, ca[illegible]ss.
– [p. II, ca[illegible] 206
– [p. II, cap. [illegible]], 433
Eurojust [p. I, cap. 5], 163
Europol [p. I, cap. 5], 16[illegible]
EWS, 26
EX-2 [p. II, cap[illegible]
EX-3 [p. II, cap[illegible]
EXW [p. II, cap. [illegible]], 467

F

false attestazioni [p. II, cap. 14], 530
falsi certificati di importazione AGRIM [p. I, cap. 5], 156
fanghi di depurazione [p. II, cap. 6], 285 s.
FAS [p. II, cap. 12], 467
fasi del processo tributario doganale [p. II, cap. 14], 518
fatto generatore [p. II, cap. 3], 224 ss.
fattura commerciale [p. II, cap. 8], 408
fattura con il visto dell'Ufficio doganale [p. II, cap. 20], 677
fattura del documento di trasporto relativo [p. II, cap. 18], 566
favor rei [p. I, cap. 2], 117
FCA [p. II, cap. 12], 467
FEOGA, 26
– [p. II, cap. 20], 680
FERS, 26
FES, 26
fideiussione [p. II, cap. 13], 502, 505
fideiussore [p. II, cap. 13], 505
filati [p. II, cap. 7], 345
filtro, società –, 17
finanziamento del bilancio comunitario [p. II, cap. 4], 242
firma manoscritta [p. II, cap. 12], 464
firme digitali [p. II, cap. 10], 439
Fiscalis 2007 [p. I, cap. 5], 160 s.
fiscalità comunitaria [p. II, cap. 6], 297
– [p. II, cap. 7], [illegible]
fiscalità interna [p. [illegible]p. 3], 129
– [p. II, [illegible] 201 s., 205
– [illegible] 235, 241
– [illegible]p. 7], 342
– [illegible], cap. 8], 400
– [p. II, cap. 13], [illegible]
– [p. II, cap. 17], [illegible]
– [p. II, cap. 18], [illegible]
– [p. II, [illegible]], 603
fiscal[illegible] (IVA) [p. II, cap. 6], 308
fi[illegible]na (IVA, Accise) [p. II, cap. 6], 297
[illegible]una in via di estinzione [p. II, cap. 9], 427
FOB [p. II, cap. 12], 467
fogli complementari [p. II, cap. 12], 460
fondi strutturali [p. I, cap. 1], 52, 89
– [p. I, cap. 5], 149
Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) [p. I, cap. 5], 149
Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS) [p. I, cap. 5], 149
Fondo Sociale Europeo (FSE) [p. I, cap. 1], 58
– [p. I, cap. 5], 149
fonti [p. I, cap. 2], 113
fonti energetiche [p. I, cap. 2], 125
fonti non scritte [p. I, cap. 1], 65
fonti normative [p. I, cap. 1], 65
fonti scritte [p. I, cap. 1], 65
FORM A, 26
– [p. II, cap. 7], 342, 348
formazione degli atti legislativi comunitari [p. I, cap. 1], 69
formulari degli elenchi riepilogativi [p. II, cap. 5], 272
formulario, 26
– [p. II, cap. 6], 294 s., 302
formulario a 4 esemplari [p. II, cap. 12], 460

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

formulario AE 302 [p. II, cap. 18], 558, 572
formulario complementare [p. II, cap. 12], 460
formulario DAU [p. II, cap. 12], 463
franchigia doganale [p. II, cap. 6], 307
franchigie, 17
– [p. II, cap. 6], 307
franchigie doganali [p. II, cap. 19], 618
franco destino [p. II, cap. 12], 466
franco partenza [p. II, cap. 12], 466
frode (rischi di –) [p. II, cap. 18], 558 s.
frode [p. I, cap. 5], 147
frode di lieve entità [p. I, cap. 5], 150
frode grave [p. I, cap. 5], 150
frode intermedia [p. I, cap. 5], 150
frodi [p. I, cap. 5], 165
– [p. II, cap. 7], 342
– [p. II, cap. 20], 673
frodi: contrasto [p. II, cap. 18], 560
frodi: lotta [p. I, cap. 5], 145 s., 172
frodi: prevenzione [p. I, cap. 5], 170
frodi: repressione [p. I, cap. 5], 170
frodi comunitarie [p. II, cap. 12], 457
frodi di mercato [p. I, cap. 2], 122
frodi. irregolarità [p. I, cap. 5], 159
frontiera comunitaria [p. II, cap. 2], 202
frumento [p. II, cap. 19], 607
FSE, 26
funzionari di altri Stati [p. I, cap. 5], 169
funzionario responsabile del procedimento [p. II, cap. 19], 602
fusione degli esecutivi [p. I, cap. 1], 56

G

GA, 26
garante [p. II, cap. 18], 57[illegible]
garanzia [p. I, cap. 5], [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]554
– [p. II, cap. 18], 574 s.
– [p. II, cap. 19], 593, 61[illegible]
garanzia: esonero [p. II, [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
garanzia: gestione [illegible]p. 13], 500
garanzia: istituto [illegible] cap. 18], 566, 572
garanzia dei diritti [p. II, cap. 6], 309
garanzia forfetaria [p. II, cap. 13], 501
garanzia globale [p. II, cap. 12], 459
– [p. II, cap. 13], 501, 506
– [p. II, cap. 18], 572
garanzia isolata [p. II, cap. 12], 459
– [p. II, cap. 13], 501 s., 506
garanzia(costituzione di una –) [p. II, cap. 18], 565
garanzia/e [p. II, cap. 18], 558, 568
GATS, 26
GATT, 26
– [p. II, cap. 7], 354
– [p. II, cap. 8], 399, 406
Gazzetta Ufficiale [p. II, cap. 8], 404
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea [p. I, cap. 1], 74 s.
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee (GUCE) [p. I, cap. 1], 74 s.
GEIE (Gruppi Europei di Interesse Economico) [p. II, cap. 11], 452
gestione operativa dei tributi [p. III], 687
Giustizia e degli Affari Interni (GAI) [p. I, cap. 5], 157
globalizzare i termini di appuramento [p. II, cap. 19], 608
globalizzare l'immissione in libera pratica [p. II, cap. 19], 609
globalizzazione [p. II, cap. 19], 602, 609, 639
globalizzazione mensile [p. II, cap. 19], 608
globalizzazione trimestrale [p. II, cap. 19], 608 s.
GO, 26
grano [p. II, cap. 19], 6[illegible]7
Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) [p. [illegible]452
Gruppo [illegible]cap. 7], 357
Guardia [illegible]a (G. di F.) [p. I, [illegible]2], 117
[illegible]p. 5], 169 s.
[illegible], cap. 14], 51[illegible]
[illegible]p. III], 683
GUCE, 26

I

[illegible], cap. 6], 290 s., 293
[illegible]oni [p. II, cap. 5], 268
[illegible]rcazioni da diporto [p. II, cap. 20], 679
IME, 26
immagazzinamento in comune [p. II, cap. 19], 594
immissione in consumo [p. II, cap. 2], 206
– [p. II, cap. 3], 228
– [p. II, cap. 4], 245
– [p. II, cap. 5], 262
– [p. II, cap. 19], 616
immissione in libera pratica [p. II, cap. 13], 503
– [p. II, cap. 19], 610, 635
imponibile [p. II, cap. 12], 466
importazione [p. II, cap. 2], 206
– [p. II, cap. 3], 223
– [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 16], 541

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

importazione a reintegro [p. II, cap. 19], 602
importazione anticipata [p. II, cap. 19], 633
importazione definitiva [p. II, cap. 17], 551, 553
importazione di olio di oliva [p. I, cap. 5], 155
importazione di televisori dalla Turchia [p. II, cap. 8], 412
importazioni (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 257
importazioni [p. I, cap. 3], 129
– [p. II, cap. 2], 213
– [p. II, cap. 5], 262
importi contabilizzati [p. II, cap. 14], 520
importi finali [p. I, cap. 4], 140 s.
importi intermedi [p. I, cap. 4], 140 s.
imposizione diretta [p. I, cap. 2], 122
– [p. I, cap. 5], 162
imposizione indiretta [p. I, cap. 2], 122
– [p. I, cap. 5], 160, 162
imposizione tributaria [p. II, cap. 14], 517
imposta [p. I, cap. 2], 115
Imposta sul Valore Aggiunto [p. I, cap. 5], 163
imposte di consumo [p. II, cap. 4], 236
imposte di fabbricazione [p. II, cap. 4], 236
imposte dirette [p. I, cap. 2], 122, 12[illegible]
impresa attrezzata [p. II, cap. [illegible]
imprese di spedizione int[illegible] [p. II, cap. 13], 504
indagini (richiesta) [p. I, cap. 5], 164
indumenti [p. [illegible]
industria [p. [illegible] [p. II, cap. 6], 305
INF 1, 26
INF 2, 27
INF 3, 27
– [p. II, cap. 17], 55[illegible]
INF 4, 27
– [p. II, [illegible]394 s.
INF 5, 27
– [p. II, cap. 19], 605
INF 6, 27
INF 7, 27
INF 8, 27
INF 9, 27
inflazione [p. I, cap. 3], 128
– [p. II, cap. 8], 400
informazione sull'applicazione della normativa, 294
Informazione Tariffaria Vincolante (ITV) [p. II, cap. 6], 293 ss.,296, 301
– [p. II, cap. 7], 354
Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) [p. II, cap. 6], 297, 301
– [p. II, cap. 7], 353 s., 371
informazioni (richiesta) [p. I, cap. 5], 164
informazioni [p. II, cap. 6], 297
integrazione comunitaria [p. II, cap. 1], 194
intelligence [p. II, cap. 18], 573
interamente ottenuti nel paese originario [p. II, cap. 7], 343
interesse compensativo [p. II, cap. 19], 611
interessi [p. II, cap. 13], 505
interessi compensativi [p. II, cap. 19], 605, 608, 610
interessi finanziari [p. I, cap. 5], 171
interessi finanziari delle Comunità europee [p. I, cap. 5], 146
interpello in Dogana [p. II, cap. 6], 296
interpretazione estensiva [p. I, cap. 2], 114
interpretazione letterale [p. I, cap. 2], 114
interpretazione logica [p. I, cap. 2], 114
interpretazione restrittiva [p. I, cap. 2], 114
interpretazione sistematica [p. I, cap. 2], 114
– [p. II, cap. [illegible]196
INTRA [p. [illegible]7], 553
in[illegible] agli eredi [p. I, cap. 2], 116
in[illegible] delle merci [illegible] territorio doganale comunitario [p. [illegible]5], 533
inversione dell'o[illegible] [p. II, cap. 2], 214
– [p. II, cap. [illegible]
inviolabilità del domicilio [p. I, cap. 2], 110
IPA [p. [illegible]
IRAP [p. I, cap. 5], 145, 147, 165
irregolarità dell'inrazione [p. II, cap. 13], 502
ISO, 27
ISO/CEI, 27
ispezioni [p. I, cap. 5], 169
ISTAT [p. II, cap. 12], 461 s.
Istituto Monetario Europeo (IME) [p. I, cap. 1], 85
istituzioni [p. I, cap. 1], 53
Istituzioni comunitarie [p. I, cap. 1], 56, 62
istruzioni [p. II, cap. 12], 460
Istruzioni Ministeriali [p. I, cap. 2], 113
ITV, 27
– [p. II, cap. 6], 301, 309
IVA, 27
– [p. I, cap. 2], 122 s.,
– [p. I, cap. 3], 130
– [p. I, cap. 5], 148, 153, 160 s., 168
– [p. II, cap. 2], 199
– [p. II, cap. 4], 236
– [p. II, cap. 19], 605
IVA all'esportazione [p. II, cap. 4], 248
IVA all'esportazione: Città del Vaticano [p. II, cap. 4], 248
IVA all'esportazione: triangolare [p. II, cap. 4], 248
IVA all'esportazione: dirette [p. II, cap. 4], 248
IVA all'esportazione: indirette [p. II, cap. 4], 248

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

IVA all'esportazione: Rep. di S. Marino [p. II, cap. 4], 248
IVA all'importazione [p. II, cap. 4], 245
– [p. II, cap. 8], 400, 403
– [p. II, cap. 12],458
IVA all'importazione: base imponibile [p. II, cap. 4], 245
IVA all'importazione: codice tributo [p. II, cap. 4], 247
IVA all'importazione: confisca [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: controversie [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: dichiarazione di intento [p. II, cap. 4], 245
IVA all'importazione: dichiarazione doganale [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: esenzione d'imposta [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: esportatore abituale [p. II, cap. 4], 245
IVA all'importazione: franco partenza [p. II, cap. 4], 245
IVA all'importazione: mercato dell'oro [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: non imponibile [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: oro da investimento [p. II, cap. 4], 246
IVA all'importazione: oro industriale [p. II, cap. 4], 246 s.
IVA all'importazione: *plafond* [p. II, cap. 4], 245 s.
IVA all'importazione: sanzioni [p. II, cap. 4]
IVA all'importazione: spese di trasporto [p. II, cap. 4], 245
IVA all'importazione: valore [illegible]
IVA negli scambi intra[illegible] [p. II, cap. 10], 437
IVO, 27
– [p. II, cap. [illegible]], 301

K

know-how, 27
– [p. I, cap. [illegible]]

L

La Pergola [p. I, cap. 1], 67, 83 ss.
latte [p. I, cap. 5], 156
lavorazione [p. II, cap. 18], 576
– [p. II, cap. 19], 597
lavorazione sostanziale [p. II, cap. 7], 343
lavorazione sufficiente, 17
lavori composti da materie differenti [p. II, cap. 6], 290
legale rappresentante dell'Agenzia [p. III], 691
legalità [p. I, cap. 2], 110
legge comunitaria [p. I, cap. 1], 84
legge comunitaria annuale [p. I, cap. 1], 83 ss.
legge finanziaria [p. III], 685
lettera di trasporto aereo (LTA) [p. II, cap. 20], 678
lettera di vettura CIM [p. II, cap. 18], 568
Lex posterior [p. I, cap. 2], 113
Lex specialis [p. I, cap. 2], 113
Lex superior [p. I, cap. 2], 113
libera circolazione [p. I, cap. 1], 89
libera circolazione capitali [p. I, cap. 1], 85
libera circolazione merci [p. I, cap. 1], 85
libera circolazione persone [p. I, cap. 1], 85
libera circolazione servizi [p. I, cap. 1], 85
libera pratica, 17
– [p. I, cap. 5], 152
– [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 15], 537
– [p. II, cap. 16], 540 s.
– [p. II, cap. 17], 551
– [p. II, cap. 18], 567
libro Bianco, 18
libro Verde, 18
licenza [p. II, [illegible]], 25
licenze [illegible]oni [p. I, cap. 5], 155
lim[illegible]ivi [p. II, cap. 6], [illegible]
[illegible] cap. 9], 424
[illegible] doganale [p. II, [illegible]
– [p. II, cap. 18], [illegible]
liquidazione (di[illegible] [p. II, cap. 4], 237
liquidazione [illegible] cap. 14], 519, 536
liquid[illegible]itti [p. II, cap. 14], 518
[illegible] p. 15], 536
[illegible]rodi [p. I, cap. 2], 124
[illegible] [p. III], 686
luogo dell'infrazione [p. II, cap. 13], 502
luogo di consegna [p. II, cap. 5], 266
luogo di introduzione delle merci [p. II, cap. 8], 404
luogo dove sorge l'obbligazione doganale [p. II, cap. 3], 223

M

M.C.A.C. [p. II, cap. 7], 357
M.E.R.C.E., 28
Machrak [p. II, cap. 7], 360
macroeconomia [p. I, cap. 3], 127
magazzinaggio comune [p. II, cap. 19], 594 s.
magazzini generali [p. II, cap. 13], 504

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

maggioranza [p. I, cap. 1], 60
maggioranza qualificata [p. I, cap. 1], 53, 61 s., 74, 87 ss.
– [p. I, cap. 2], 123
maggioranza semplice [p. I, cap. 1], 74
MAGREB [p. II, cap. 7], 359
malto [p. II, cap. 19], 607
mancato appuramento [p. II, cap. 18], 566
mandato [p. II, cap. 11], 448 s.
manifesto di carico [p. II, cap. 18], 569
manifesto di partenza [p. II, cap. 18], 569
Manifesto Renano [p. II, cap. 18], 558, 572
manipolazione [p. II, cap. 15], 535
manipolazioni [p. II, cap. 19], 594
manipolazioni usuali, 18, 27
– [p. II, cap. 19], 594
marchi (apposizione di –) [p. II, cap. 9], 429
marchio comunitario, 18
Martinica [p. II, cap. 18], 566
massimali tariffari [p. II, cap. 6], 304
materiale d'armamento [p. II, cap. 9], 426
Materiale di conforto destinato ai marittimi [p. II, cap. 19], 624
Materiale pedagogico [p. II, cap. 19]
Materiale professionale [p. II, ...
meccanismi fraudolenti [p. ... 283
Mediatore Europeo [p. ... 7, 64, 71
Melilla [p. II, cap. ... 2], 201, 204
Mercato Unico [p. ... 261
merce comunitaria [p. II, cap. ...
merci abbandonate [p. II, cap. ...
merci agricole [p. II, cap. ... 58
merci allo stato estero [p. II, cap. 19], 593
merci avariate [p. II, cap. ... 417
merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, 18
merci comunitarie, 18
– [p. II, cap. 18], 563, 566 s.
– [p. II, cap. 19], 586
merci contraffatte, 18
– [p. II, cap. 9], 429
merci della stessa categoria o della stessa specie, 18
merci deperibili [p. II, cap. 8], 405
merci detenute "allo stato estero" [p. II, cap. 19], 591
merci difettose [p. II, cap. 8], 417
merci equivalenti [p. II, cap. 19], 599, 601, 604, 613
merci estere [p. II, cap. 19], 586
merci identiche, 18
merci in conto lavorazione [p. II, cap. 5], 269
merci in custodia temporanea [p. II, cap. 15], 535
merci in uscita dal territorio doganale [p. II, cap. 15], 534
merci interamente ottenute, 19
merci interamente prodotte [p. II, cap. 7], 347
merci non comunitarie, 19
– [p. II, cap. 18], 563
merci non originarie [p. II, cap. 7], 350
merci prodotte, 19
merci rifiutate dall'importatore [p. II, cap. 3], 231
merci sensibili [p. II, cap. 13], 500
merci similari, 19
merci sottoposte a lavorazione [p. II, cap. 7], 347
merci tal quali [p. II, cap. 19], 602, 609
merci terze introdotte nel Territorio Doganale Comunitario [p. II, cap. 15], 534
merci usurpative, 19
... [p. II, cap. ... 429
... franco destino [p. ... cap. 8], 403
... ER, 28
... di cooperazione ... ativa [p. II, cap. 7], 355
metodo comunitario, 19
– [p. I, cap. 1], 69, 71
metodo di valutazione [p. II, cap. 19], 634
metodo ... [p. II, cap. 5], 269
metodo intergovernativo, 19
– [p. I, cap. 1], 69
metodo matematico-statistico [p. II, cap. 5], 269
mezzi di identificazione [p. II, cap. 19], 601
mezzi di trasporto [p. II, cap. 19], 618 s.
mezzi di trasporto nuovi [p. II, cap. 5], 267
microeconomia [p. I, cap. 3], 127
Ministero del Commercio Estero [p. II, cap. 9], 424, 432
Ministero delle Attività produttive [p. II, cap. 9], 424, 432
miscelazioni [p. II, cap. 19], 594
misure comunitarie [p. II, cap. 18], 576
misure di politica commerciale [p. II, cap. 16], 541
– [p. II, cap. 18], 563 s.
– [p. II, cap. 19], 631, 635, 638
misure di politica economica [p. II, cap. 8], 400
misure di salvaguardia [p. II, cap. 2], 204
– [p. II, cap. 9], 425
misure di sorveglianza [p. II, cap. 17], 554
mod. A/20 [p. II, cap. 15], 535
mod. A/28 [p. II, cap. 15], 535
modelli INTRA [p. II, cap. 5], 264, 272
– [p. II, cap. 10], 437
modello A [p. II, cap. 7], 348

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Modello A.TR. [p. II, cap. 7], 369 s.
modo di trasporto alla frontiera [p. II, cap. 12], 467
momento di effettuazione dell'operazione [p. II, cap. 5], 266
momento impositivo [p. II, cap. 19], 591
moneta di fatturazione [p. II, cap. 12], 467
moneta unica [p. I, cap. 4], 135
monitoraggio dell'operazione di transito [p. II, cap. 18], 559
montaggio [p. II, cap. 19], 597
motivazione [p. II, cap. 14], 525
movimento di capitali [p. II, cap. 1], 195
MRN, 28
Mutua Assistenza Amministrativa [p. I, cap. 5], 162, 166, 168
– [p. II, cap. 20], 673

N

NAFTA, 28
nascita [p. II, cap. 3], 224 ss.
NATO [p. II, cap. 18], 558
nave/i [p. II, cap. 18], 577
– [p. II, cap. 20], 679
navigazione aerea [p. II, cap. 18], 569
Nazione più favorita [p. II, cap. 6], 282
NC, 28
NCTS, 28
negligenza manifesta [p. II, cap. 19], 587
no drawback [p. II, cap. 7], 361
nomenclatura [p. II, cap. 6], 283, 288
nomenclatura armonizzata [p. II, cap. 6], 283
nomenclatura combinata [p. II, cap. 6], 283
– [p. II, cap. 6], 281 s., 284, 285, 312
nomenclatura tariffaria e statistica [p. II, cap. 6], 284
non imponibile (IVA) [p. II, cap. 5], 263
normativa doganale [p. II, cap. 1], 194
normativa IVA in ambito comunitario [p. II, cap. 18], 567
norme di origine [p. II, cap. 2], 204
norme fitosanitarie [p. II, cap. 6], 286
norme sanitarie [p. II, cap. 6], 304
note [p. II, cap. 6], 305
note complementari [p. II, cap. 6], 305
note esplicative [p. II, cap. 6], 309
note legali [p. II, cap. 6], 286
notifica al garante [p. II, cap. 18], 566, 572
notificazioni (richiesta di –) [p. I, cap. 5], 164
nozione (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 235
nozione di irregolarità e di frode [p. I, cap. 5], 146
numero del Carnet [p. II, cap. 18], 574
numero di partita IVA [p. II, cap. 12], 466
numero identificativo IVA [p. II, cap. 5], 264, 266
Nuovo Sistema di Transito Computerizzato (NCTS) [p. II, cap. 13], 499, 506

O

obbligato in solido [p. II, cap. 11], 449
obbligato principale [p. II, cap. 18], 566
obbligazione [p. II, cap. 3], 223
obbligazione doganale, 20
– [p. II, cap. 1], 197 ss.
– [p. II, cap. 2], 213
– [p. II, cap. 3], 221, 226, 228
– [p. II, cap. 8], 403
– [p. II, cap. 16], 545
– [p. II, cap. 19], 611
obbligazione doganale: cause di estinzione [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: divieti [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: insolvenza [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: invalidazione [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: nozione [p. II, cap. 3], 222
obbligazione doganale: pagamento [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: prescrizione [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: remissione o confisca [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: rinvio [p. II, cap. 3], 228
obbligazione doganale: solido [p. II, cap. 3], 230
obbligazione doganale: pecuniaria [p. II, cap. 3], 222
obbligazione solidale [p. II, cap. 18], 574
obbligazione solidale e responsabilità [p. I, cap. 2], 116
obbligazione tributaria doganale [p. II, cap. 3], 222, 229
– [p. II, cap. 13], 497, 499
obbligazione tributaria [p. II, cap. 6], 308
obblighi di informazione [p. I, cap. 5], 165
occupazione [p. I, cap. 5], 159, 161
OCSE, 20
oggetti da rigattiere [p. II, cap. 7], 344
oggetto completo [p. II, cap. 6], 289
oggetto non montato [p. II, cap. 6], 289
oggetto smontato [p. II, cap. 6], 289
OLAF [p. I, cap. 5], 163, 171, 173
olio di oliva [p. II, cap. 19], 594
oli di petrolio [p. II, cap. 6], 286

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

olio minerale [p. II, cap. 19], 595
OMC, 28
omessa dichiarazione [p. II, cap. 12], 466
omesso pagamento [p. II, cap. 11], 449
omologazione TIR [p. II, cap. 18], 573
OO.PP., 28
operatore abituale [p. II, cap. 14], 521
operazioni "assimilate" alle esportazioni [p. II, cap. 20], 679
operazioni assimilate [p. II, cap. 2], 209
operazioni di infiltrazione [p. I, cap. 5], 164
operazioni domiciliate [p. II, cap. 2], 216
operazioni fuori circuito o fuori orario [p. II, cap. 11], 455
operazioni fuori dal circuito doganale [p. II, cap. 2], 216
operazioni intracomunitarie [p. II, cap. 2], 210
– [p. II, cap. 5], 263
operazioni privilegiate [p. II, cap. 1], 197 s.
ordinamento giuridico [p. I, cap. 1], 53
ordine pubblico [p. II, cap. 9], 423
Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), [p. I, cap. 5], 169
organizzazione sopranazionale [p. I, ...
organizzazioni [p. II, cap. 5], 2...
origine [p. II, cap. 14], 517, ...
origine delle merci [p. ...
– [p. II, cap. 3], ...
– [p. II, ca...
– [p. II, ...1 s., 351
– [p. II, c...20], 672
origine non preferenziale, 20
– [p. II, cap. 7], 341, 3...
origine preferenziale, ...
– [p. II, c...7], ...46, 350
oro [p. II, cap. ...
OSCE, 20

P

PA, 28
PAC, 28
pacchi postali [p. II, cap. 10], 440
Paesi ACP [p. I, cap. 1], 64
– [p. I, cap. 5], 155
Paesi e Territori beneficiari [p. II, cap. 7], 346
Paesi e Territori d'oltremare (PTOM) [p. II, cap. 2], 203
Paesi in via di sviluppo (PVS) [p. I, cap. 5], 150
Paesi PECO [p. I, cap. 1], 64
Paesi PTMO [p. I, cap. 1], 64
pagamento differito [p. II, cap. 14], 520 s.
pagamento differito dei diritti doganali [p. II, cap. 13], 504
pagamento in via sussidiaria [p. II, cap. 11], 449
pagamento periodico [p. II, cap. 14], 520 s.
palette [p. II, cap. 19], 619
Parere [p. I, cap. 1], 67
Parere CE [p. I, cap. 1], 68
Parere CECA [p. I, cap. 1], 68
Parere CEEA [p. I, cap. 1], 68
parere conforme [p. I, cap. 1], 57
Pareri di classificazione [p. II, cap. 6], 309
Parlamento Europeo [p. I, cap. 1],, 56 ss.
partecipazione al procedimento [p. III], 707
Partita IVA [p. II, cap. 12], 469
passerella comunitaria, 20
– [p. I, cap. 1], 70
patente [p. II, cap. 11], 450
patto di stabilità ...
– [p. I, cap. ...7
PECO [p. II, ...56
pena pec...II, cap. 5], 269
per...cap. 18], 565
...la posizione di m...unitaria
...II, cap. 17], 554
...dite naturali [p. ...29
perfezionamento ...25], 267
– [p. II, ...1
per...attivo [p. I, cap. 5], 152
...p. 13], 504
..., cap. 18], 563 s., 576
...p. II, cap. 19], 590, 596 ss.,603 s., 606 s., 616, 636 ss.
perfezionamento attivo e passivo, 20
perfezionamento passivo [p. II, cap. 12], 462
– [p. II, cap. 18], 576
– [p. II, cap. 19], 586, 590, 598,. 631, 635 s.
periodo di ingrassamento [p. II, cap. 7], 345
perquisizione personale [p. II, cap. 3], 230
persona stabilita nella Comunità, 20
PESC, 20, 28
pesca [p. II, cap. 20], 679
peso imponibile [p. II, cap. 6], 292
peso lordo [p. II, cap. 6], 293
peso netto [p. II, cap. 6], 293
pianificazione strategica [p. III], 694
piante e vegetali [p. II, cap. 9], 427
PIL, 28
– [p. I, cap. 3], 129, 137
pilastri, 21
Pilastri dell'UE [p. I, cap. 1], 52
pirateria: lotta alla – [p. I, cap. 1], 63
plafond [p. II, cap. 5], 266
– [p. II, cap. 8], 400
– [p. II, cap. 16], 542
– [p. II, cap. 20], 671
PMI, 28

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

PNL, 28
Politica Agraria Comune (PAC) [p. I, cap. 1], 72
– [p. II, cap. 4], 241
– [p. II, cap. 19], 599
politica agricola [p. I, cap. 1], 62
Politica Agricola Comune (PAC) [p. II, cap. 1], 196
– [p. II, cap. 2], 204
– [p. II, cap. 9], 425
– [p. II, cap. 20], 679
Politica Agricola Comunitaria [p. I, cap. 4], 138
politica commerciale internazionale [p. II, cap. 9], 423
Politica di Sicurezza Comune (PESC) [p. I, cap. 1], 69
politica doganale [p. I, cap. 1], 107
politica economica e commerciale [p. II, cap. 9], 424
politiche comunitarie [p. II, cap. 6], 312
politiche strutturali [p. I, cap. 5], 151
Polizia di stato [p. III], 683
polizia giudiziaria [p. I, cap. 5], 157
polizia tributaria [p. I, cap. 5], 157
polizza fideiussoria [p. II, cap. 13], 505
– [p. II, cap. 19], 603
posizione doganale, 21
posizioni tariffarie [p. II, cap. 6], 287
posta [p. II, cap. 10], 440
potere di iniziativa legislativa [p. I, cap. 1], 58
poteri degli Uffici doganali [p. III], 698
poteri dell'Autorità doganale [p. II, cap. 14], 518
PP AA, 28
precursori chimici [p. II, cap. 9], 429
preferenze generalizzate [p. II, ca[illegible]
preferenze tariffarie [p. II, cap[illegible]
preferenze tariffarie auto[illegible] cap. 6], 308
preferenze tariff[illegible]zionali [p. II, cap. 6], 308
prefinanziame[illegible] [p. II, cap. 12]
prescrizione (diritti doganali) [p[illegible] 256
prescrizione [p. I, cap. 2[illegible]
prescrizione e d[illegible] cap. 2], 118
presentazione [illegible]
prestazione/i d[illegible] [p. II, cap. 1], 195
– [p. II, cap. 2], 207
– [p. II, cap. 20], 679
– [p. III], 686
presunzione del carattere comunitario della merce [p. II, cap. 18], 565
presupposto di imposta per le Accise [p. II, cap. 2], 212
prezzi d'entrata [p. II, cap. 8], 406
prezzi di riferimento [p. II, cap. 6], 304
prezzi minimali [p. II, cap. 6], 304
primo pilastro [p. I, cap. 1], 69 s.
principi generali del diritto [p. I, cap. 1], 65
principio di assimilazione [p. I, cap. 5], 145
principio di colpevolezza [p. I, cap. 2], 117
principio di imputabilità [p. I, cap. 2], 117
principio di legalità [p. I, cap. 2], 117
principio di sussidiarietà [p. I, cap. 1], 75 s.
privatizzazioni [p. II, cap. 18], 568
procedimenti informatici [p. II, cap. 10], 437 s.
procedura decisionale [p. I, cap. 1], 71
procedura di adesione [p. I, cap. 1], 71
procedura di bilancio [p. I, cap. 1], 71
procedura di codecisione [p. I, cap. 1], 57, 71 ss.
– [p. I, cap. 5], 162
procedura di conciliazione [p. I, cap. 1], 73
procedura di consultazione [p. I, cap. 1], 57, 72
procedura di cooperazione [p. I, cap. 1], 57, 71, 74
procedura di domiciliazione [p. II, cap. 7], 351
– [p. II, cap. 8], 405
– [p. II, cap. 10], 441 s., 443
– [p. II, cap. 19], 592
procedura di parere conforme [p. I, cap. 1], 57
procedura di ricer[illegible] II, cap. 18], 560
procedura domiciliat[illegible] II, cap. 13], 504
procedura i[illegible] [p. II, cap. 12], 460
proce[illegible]tizzata [p. II, cap. 12], 460
pro[illegible] madempimento [p. [illegible]1], 81 ss.
[illegible] semplificata [p. [illegible]18
[illegible] [p. II, cap. 13], [illegible]
procedura telemati[illegible] p. 14], 526
procedure arb[illegible] cap. 2], 125
procedure [illegible]ali [p. I, cap. 1], 69
proce[illegible]onali di natura intergoverna-[illegible] cap. 1], 69
[illegible] decisionali di natura sovranaziona-[illegible] [p. I, cap. 1], 69
procedure di ricerca [p. II, cap. 13], 498
– [p. II, cap. 18], 566
procedure di trasferimento semplificante delle merci [p. II, cap. 19], 592
procedure domiciliate [p. II, cap. 7], 365
– [p. II, cap. 13], 504
procedure informatizzate [p. I, cap. 5], 168
procedure semplificate [p. II, cap. 10], 441, 443
– [p. II, cap. 11], 451
– [p. II, cap. 19], 602, 634
– [p. II, cap. 20], 675
procedure senza supporto cartaceo [p. I, cap. 5], 159
procura [p. II, cap. 11], 448
procuratore europeo [p. I, cap. 5], 172

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

prodotti agricoli [p. I, cap. 5], 151
– [p. II, cap. 2], 206
– [p. II, cap. 6], 285, 307
– [p. II, cap. 9], 425
– [p. II, cap. 19], 591, 599
– [p. II, cap. 20], 673
prodotti agricoli comunitari [p. II, cap. 16], 545
prodotti agricoli di base [p. II, cap. 20], 679
prodotti agricoli non compresi nell'Allegato I del Trattato CE [p. II, cap. 19], 606
prodotti agricoli trasformati [p. II, cap. 20], 680
prodotti alimentari [p. II, cap. 9], 428
prodotti allo stato estero [p. II, cap. 20], 676
prodotti chimici [p. II, cap. 6], 307
prodotti compensatori [p. II, cap. 18], 563
– [p. II, cap. 19], 599, 601 s., 609, 633, 635, 638 s.
prodotti compensatori principali, 21
– [p. II, cap. 19], 597
prodotti compensatori secondari, 21
prodotti della pesca [p. I, cap. 5], 151
– [p. II, cap. 18], 564
prodotti di base [p. II, cap. 6], 288
prodotti farmaceutici [p. II, cap. 6], 307
prodotti finiti [p. II, cap. 6], 288
prodotti industriali [p. II, cap. 6], 307
prodotti interamente ottenuti, 21
prodotti lattiero-caseari [p. II, cap. 19], 613
prodotti [illegible] cap. 6], 290
prodotti originari, 21
– [p. II, cap. 2], 204
prodotti ortofrutticoli [p. II, cap. 9], 425
prodotti ottenuti, 21
prodotti petroliferi [p. II, cap. 7], 347
prodotti tessili [p. II, cap. 11], 154
– [p. II, cap. 19], 344 s.
– [p. II, cap. 8], 417
– [p. II, cap. 9], 424
– [p. II, cap. 19], 639
prodotti trasformati [p. II, cap. 19], 614 s.
prodotto compensatore [p. II, cap. 19], 588, 604, 606 s., 644
prodotto interamente ottenuto [p. II, cap. 7], 359
prodotto interamente trasformato [p. II, cap. 7], 359
Prodotto Nazionale Lordo (PNL) [p. I, cap. 4], 135
– [p. I, cap. 5], 148
produttore [p. II, cap. 7], 364
programma Fiscalis [p. I, cap. 5], 161
programmi di convergenza [p. I, cap. 4], 135
progressività [p. I, cap. 2], 110
progressività: principio di – [p. I, cap. 2], 110
proibizione di importazione [p. II, cap. 6], 305
proibizioni di esportazione [p. II, cap. 6], 305
proporzionalità (principio di –) [p. I, cap. 2], 110
proprietà intellettuale [p. I, cap. 1], 65
proroga [p. II, cap. 19], 608
prospetto sinottico, 191
protezione dei consumatori [p. I, cap. 3], 131
protezione del patrimonio artistico [p. II, cap. 9], 423
protocolli di origine [p. II, cap. 7], 352
Protocollo di Montreal [p. II, cap. 2], 205
protocollo sull'origine [p. II, cap. 7], 344
prova [p. II, cap. 7], 347
– [p. II, cap. 11], 449
prova del carattere comunitario [p. II, cap. 18], 567
prova del [illegible] comunitario della merce [p. [illegible], 569
prova [illegible] origine [p. II, cap. [illegible], 349
prova [illegible] destinazione [p. II, cap. [illegible], 554
prova della regolarità [illegible] dell'operazione [p. II, [illegible]
provenienza [illegible] merce [p. II, cap. 7], 343
[illegible] [p. II, cap. 14], 530
[illegible] cap. 7], 359
[illegible] ufficiali [p. III], 699
[illegible] franchi [p. II, cap. 16], 544
PVS, 28

Q

qualità [p. II, cap. 14], 517, 523, 536
quantità [p. II, cap. 14], 517, 523,
– [p. II, cap. 19], 601
quarta risorsa [p. I, cap. 5], 148
quota [p. II, cap. 6], 304
quote di contingenti [p. II, cap. 8], 402

R

Raccomandazione CE [p. I, cap. 1], 67 s.
Raccomandazione CECA [p. I, cap. 1], 66
Raccomandazione CEEA [p. I, cap. 1], 67 s.
rapporto [p. II, cap. 9], 433
rapporto giuridico [p. I, cap. 2], 115
– [p. II, cap. 10], 436
rapporto giuridico doganale [p. II, cap. 3], 222
rappresentanza diretta [p. II, cap. 11], 448, 450
rappresentanza in dogana [p. II, cap. 11], 447
rappresentanza indiretta [p. II, cap. 11], 448
rappresentanza legale [p. II, cap. 11], 452
ratifica [p. II, cap. 11], 448

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

RD, 28
RDE, 28
RDL, 28
Recepimento [p. I, cap. 1], 66
recupero a posteriori [p. II, cap. 14], 520
recupero a posteriori dei dazi [p. II, cap. 19], 588
recupero dei crediti [p. I, cap. 5], 166, 168
recupero diritti [p. II, cap. 14], 524
reddito nazionale [p. I, cap. 3], 129
referendum [p. I, cap. 2], 111
regime agromonetario [p. I, cap. 4], 138 s.
regime dei "Prezzi d'entrata" [p. II, cap. 8], 406
regime del "*margine*" [p. II, cap. 5], 267
regime del Transito [p. I, cap. 5], 151
regime della sospensione [p. II, cap. 19], 604
regime di circolazione [p. II, cap. 18], 558
regime di perfezionamento attivo [p. II, cap. 18], 576
regime doganale, 21
– [p. II, cap. 3], 226
regime doganale di circolazione [p. II, cap. 18], 558
regime doganale economico non sospensivo [p. II, cap. 19], 635
regime economico sospensivo [p. II, cap. 19], 590
regime preferenziale [p. II, cap. 7], 390 s.
regime sospensivo [p. II, cap. 18], 558
– [p. II, cap. 19], 608
regime tariffario favorevole [p. II, cap. 13], 504
regime TIR [p. II, cap. 18], 573
regime transitorio, [p. II, cap. 5] 263
regime/i doganale/i[p. II, cap. 16], 540
regimi definitivi [p. II, cap. 16], 540
regimi di circolazione [p. I, cap. 5], [illegible]
– [p. II, cap. 16], 540, 54[illegible]
regimi doganali [p. II, c[illegible]
– [p. II, cap. 12], [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
– [p. II, c[illegible] s.
– [p. II, cap. [illegible], 576
Regimi Doganali Economici (RD[illegible] [illegible]p. 3], 129
– [p. II, cap. 16], 54[illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
– [p. II, cap. [illegible]
regimi dogana[illegible]ensivi [p. II, cap. 16], 541
regimi economici [p. II, cap. 16], 540
regimi economici sospensivi [p. II, cap. 19], 586
regimi preferenziali autonomi [p. II, cap. 7], 352
regimi sospensivi [p. II, cap. 16], 540
– [p. II, cap. 18], 558
registrazione [p. II, cap. 14], 526
regola del trasporto diretto [p. II, cap. 7], 350
regola del Trasporto Diretto [p. II, cap. 7], 362 s.
regola generale di interpretazione della TDC [p. II, cap. 7], 347
regolamenti di classifica [p. II, cap. 6], 309
regolamenti di esecuzione [p. I, cap. 2], 111
regolamenti statali [p. I, cap. 2], 111
regolamento CE [p. I, cap. 1], 66, 68
regolamento CECA [p. I, cap. 1], 68
regole dell'origine [p. I, cap. 5], 153
regole di origine [p. II, cap. 6], 297
regole generali comuni alla NC ed ai dazi [p. II, cap. 6], 292
regole generali di interpretazione [p. II, cap. 6], 284
regole generali di interpretazione dei dazi [p. II, cap. 6], 291
regole generali per l'interpretazione della NC [p. II, cap. 6], 288 s.
reimportare i prodotti [p. II, cap. 19], 635
reintegro [p. II, cap. 19], 604
reintroduzione [p. II, cap. 19], 638
reintroduzione in franchigia [p. II, cap. 17], 555
relazioni internazionali [p. III], 694
rendimento forfett[illegible] [p. II, cap. 19], 607
repressione dalle fr[illegible] [p. II, cap. 14], 525
repressione di [illegible]cite [p. II, cap. 2], 215
Repub[illegible]rino [p. II, cap. 2], 205
– [illegible]5], 265
– [illegible]ap. 6], 306
– [illegible] II, cap. 10], 440
– [p. II, cap. 18], [illegible]
resa [p. II, cap. 19], [illegible]
residenza [p. [illegible] p. [illegible] 207
– [illegible] 402
resi[illegible] II, cap. 6], 286
[illegible]ità [p. II, cap. 16], 545
– [illegible] II, cap. 18], 574
responsabilità dei funzionari [p. II, cap. 13], 499
responsabilità extracontrattuale [p. I, cap. 1], 65
restituzione [p. II, cap. 20], 673
restituzione all'esportazione [p. I, cap. 5], 152
– [p. II, cap. 19], 606
restituzione dei diritti (RD), 21
– [p. II, cap. 12], 462
– [p. II, cap. 19], 591
restituzione di diritto [p. II, cap. 20], 672
restituzione/i [p. II, cap. 18], 563
– [p. II, cap. 20], 679
restituzioni all'esportazione [p. I, cap. 5], 150
– [p. II, cap. 6], 305
– [p. II, cap. 12], 458
– [p. II, cap. 20], 679

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

restituzioni all'esportazione di prodotti agricoli [p. II, cap. 20], 679
restituzioni all'esportazione di prodotti siderurgici [p. II, cap. 20], 680
restrizioni all'esportazione [p. II, cap. 6], 305
restrizioni all'importazione [p. II, cap. 6], 305
restrizioni quantitative [p. II, cap. 19], 599
rettifica della dichiarazione [p. II, cap. 14], 524
rettifiche [p. I, cap. 4], 143
rettifiche di dichiarazioni doganali [p. I, cap. 4], 143
revisione [p. II, cap. 14], 524
revisione dell'accertamento [p. I, cap. 4], 139
– [p. II, cap. 6], 283
– [p. II, cap. 14], 520, 524 s.
revoca [p. II, cap. 11], 450
revoca dell'autorizzazione [p. II, cap. 11], 455
ricambi [p. II, cap. 7], 344
ricevitore [p. II, cap. 13], 504
– [p. II, cap. 14], 520
Ricevitore della Dogana [p. II, cap. 13], 497
ricevitorie [p. II, cap. 9], 434
richiesta di rimborso o sgravio [p. II, cap. [illegible]
riciclaggio [p. III], 686
ricorsi per inadempimento [p. [illegible]
ricorso alla CGCE [p. I, [illegible]
ricorso giurisdizionale [p. [illegible] 1], 78
ricorso in carenza [p. [illegible] 1], 57, 79
ricorso in [illegible] responsabilità extra[illegible] trattuale [p. [illegible] cap. 1], 79
ricorso per annullamento [p. I, [illegible]
ricorso per inadempimento [p. I, [illegible]
riesportazione [p. II, [illegible]
– [p. II, ca[illegible]
– [p. II, ca[illegible]
– [p. II, c[illegible] 605, 620, 623
– [p. II, cap. 20], 676
riesportazione all'Erario [p. II, cap. 16], 539
riesportazione di olio di oliva [p. I, cap. 5], 155
riesportazione per equivalenza [p. II, cap. 19], 604
rifiuti urbani [p. II, cap. 6], 285 s.
rilascio a posteriori dei certificati [p. II, cap. 18], 579
rimborso, 21
– [p. II, cap. 17], 554
– [p. II, cap. 18], 564
rimborso dei dazi [p. II, cap. 3], 221
rimborso dell'IVA [p. II, cap. 20], 677
rimborso e sgravio dei dazi [p. II, cap. 3], 230 s.
rimborso successivo dell'IVA [p. II, cap. 20], 677
rinvio pregiudiziale [p. I, cap. 1], 80 s.
riparazione [p. II, cap. 19], 597, 633
ripartizione dei seggi [p. I, cap. 1], 53, 87
riparto della giurisdizione [p. II, cap. 12], 466
riproduttori di razza pura [p. II, cap. 13], 503
riscontro della merce [p. II, cap. 15], 536
riscossione (diritti doganali) [p. II, cap. 4], 237
riscossione [p. I, cap. 2], 119
– [p. II, cap. 14], 519 s., 536
riscossione coattiva [p. I, cap. 4], 143
riscossione dei dazi [p. II, cap. 2], 205
riscossione dei diritti [p. II, cap. 14], 518
– [p. II, cap. 15], 536
riserva di legge [p. I, cap. 2], 111
risorsa IVA [p. II, cap. 4], 235
risorse proprie, 21
– [p. I, cap. 1], 71
– [p. I, cap. [illegible]9
– [p. II, cap. [illegible]9, 206
– [p. I[illegible] s., 241, 253
– [p. [illegible] 400
– [p. 13], 497
– [p. II, cap. 14], 519
risorse proprie: agg[illegible] II, cap. 4], 242
risorse proprie: ac[illegible] II, cap. 4], 242
risorse proprie: da[illegible]li [p. II, cap. 4], 244
risorse p[illegible]dazi CECA [p. II, cap. 4], 243
risorse p[illegible]dazi/o *ad valorem* [p. II, cap. 4], 242 s.
risorse proprie: dazi/o *antidumping* [p. II, cap. 4], 242 s., 244
risorse proprie: dazi/o compensativi [p. II, cap. 4], 243
risorse proprie: dazi/o specifici [p. II, cap. 4], 242 s.
risorse proprie: daziato sospeso [p. II, cap. 4], 243
risorse proprie: elementi agricoli [p. II, cap. 4], 243
risorse proprie: elementi/o agricolo [p. II, cap. 4], 244
risorse proprie: globalizzazione dei mercati [p. II, cap. 4], 243
risorse proprie: liquidazione [p. II, cap. 4], 242
risorse proprie: prescrizione [p. II, cap. 4], 242
risorse proprie: riscossione [p. II, cap. 4], 242
risorse proprie: "rubrica" degli articoli [p. II, cap. 4], 253
risorse proprie: settore siderurgico [p. II, cap. 4], 244
risorse proprie: sistema [p. II, cap. 4], 255
risorse proprie: tabella di corrispondenza [p. II, cap. 4], 255
risorse proprie comunitarie [p. II, cap. 6], 297
– [p. II, cap. 18], 570

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

risorse proprie tradizionali [p. I, cap. 5], 148
– [p. II, cap. 4], 242
ruoli [p. I, cap. 4], 143

S

S.C.O.U.T., 29
S.TRA.D.A., 29
SA, 29
SAARC, 29
– [p. II, cap. 7], 337
salute umana ed animale [p. II, cap. 9], 431
San Marino [p. II, cap. 19], 635
sanzione [p. I, cap. 5], 145
– [p. II, cap. 9], 433 s.
sanzione pecuniaria [p. I, cap. 2], 117
sanzione ridotta [p. II, cap. 9], 434
sanzioni [p. I, cap. 4], 142
– [p. II, cap. 13], 498
sanzioni penali [p. II, cap. 6], 308
scambi intracomunitari [p. II, cap. 2], 213
– [p. II, cap. 5], 262
– [p. II, cap. 6], 305
scambi standard [p. II, cap. 19], 633 s.
scambio di informazioni [p. I, cap. 5], 168
scanner [p. II, cap. 14], 526
scarico per equivalenza, 604
scarico per identità [p. II, cap. 19], 638
SCENT, 29
schede di classificazione [p. II, cap. 6], 309
Schengen, 9 s.
scorte di intervento [p. II, cap. 18], 563
scritture, 22
– [p. II, cap. 19], 589, 591, 60[illegible]
SEBC, 29
secondo pilastro [p. I, cap. [illegible]
SEE, 29
– [p. II, cap. 7[illegible]
SEED, 29
selezione a[illegible] delle merci [p. II, cap. 14], 525
selezione automatica delle merci [illegible] porre a "visita doganale" [p. II, cap. [illegible]], 537
semilavorati [p. II, ca[illegible]
sensibili (me[illegible] 13], 501, 508
sequestro [p. I[illegible] 433
Serpente Eur[illegible]
servizi di linea [p. II, cap. 18], 568
servizi internazionali [p. II, cap. 2], 209
servizi sul mercato [p. III], 689
Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo [p. III], 695
servizio di riscontro [p. II, cap. 14], 523, 530
servizio telematico [p. II, cap. 5], 270
settore agricolo [p. I, cap. 5], 155
settore calzaturiero [p. II, cap. 19], 638
settore della Giustizia e degli Affari Interni (CGAI) [p. I, cap. 5], 162
settore tessile [p. II, cap. 19], 638
settori merceologici [p. II, cap. 6], 283
sezioni [p. II, cap. 6], 305
Sezioni della TDC [p. II, cap. 6], 286
SFOP, 29
sgravio [p. II, cap. 17], 554
sgravio dei dazi, 22
– [p. II, cap. 3], 221
sgravio diretto dell'IVA [p. II, cap. 20], 677
SID, 29
silenzio-assenso [p. II, cap. 19], 588
SIS, 29
Sistema Armonizzato (SA) [p. II, cap. 6], 282 s., 304
sistema del rimborso [p. II, cap. 19], 598, 601, 603, 606
sistema della sospensione [p. II, cap. 18], 564
– [p. II, cap. 19], 598, 601
Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) [p. I, cap. 5], 155
– [p. II, cap. 6], 304, 306, 306
– [p. II, cap. 7[illegible]9 s.
sistema di restituz[illegible] all'esportazione [p. II, cap. 19[illegible]
sistema [illegible] informatizzato [p. I, cap. 5], [illegible] II, cap. 18], 559
[illegible]ema FiFo [p. II, [illegible]
Sistema Informat[illegible] (SID) [p. I, cap. 5], 162, 1[illegible]
[illegible] 2], 461
Sis[illegible]atizzato di Transito Computerizzato (NCTS) [p. II, cap. 18], 557
[illegible] Monetario Europeo (SME), 8
– [p. I, cap. 4], 135
sistema sanzionatorio nazionale [p. II, cap. 9], 432
sistema sanzionatorio tributario [p. I, cap. 2], 117
software [p. II, cap. 8], 405
soggetti attivi [p. II, cap. 2], 199
soggetti domiciliati fuori della CEE [p. II, cap. 2], 208
soggetti passivi [p. II, cap. 2], 199
soggetti passivi del rapporto giuridico [p. II, cap. 3], 230
soggetti residenti fuori della CEE [p. II, cap. 2], 208
soggetto attivo [p. II, cap. 3], 229

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

soggetto passivo [p. II, cap. 3], 224 ss., 229 s.
– [p. II, cap. 13], 505
soggetto passivo d'imposta [p. II, cap. 3], 221
soggetto passivo: autore della sottrazione [p. II, cap. 3], 229
soggetto passivo: dichiarante [p. II, cap. 3], 229
soggetto passivo: rappresentante [p. II, cap. 3], 229
sorveglianza all'esportazione [p. II, cap. 6], 305
sorveglianza all'importazione [p. II, cap. 6], 305
sorveglianza: richiesta [p. I, cap. 5], 164
sospensione di dazio [p. I, cap. 3], 130
sospensione/i daziarie [p. II, cap. 6], 307
sospensione/i parziale [p. II, cap. 6], 307
sospensioni [p. II, cap. 6], 307
sospensioni autonome [p. II, cap. 19], 599
sospensioni tariffarie [p. II, cap. 6], 304
sostanze chimiche [p. II, cap. 6], 304
sostanze farmaceutiche [p. II, cap. 6], 305
sostanze medicinali, psicotrope e stupefacenti [p. II, cap. 9], 428
sostanze radioattive [p. II, cap. 9], 429
sottofatturazione all'importazione [p. II, cap. 8], 400
sottoscrizione della dichiarazione [p. II, cap. 18], 565
sottovoce tariffaria [p. I, cap. 4], 287, 291
sottovoce/i [p. I, cap. 4], 289, 313
souches [p. II, cap. 18], 574
sovrafatturazione all'importazione [p. II, cap. 8], 400
sovrimposte di confine [p. II, cap. 6], 306
spazi doganali [p. II, cap. 2], 53
– [p. II, cap. 2], 530, 536
– [p. II, cap. 2], 536
spazio aereo [p. II, cap. 2], 202, 205
spazio doganale [p. II, cap. 2], 215 ss.
Spazio Economico Europeo (SEE) [p. I, cap. 1], 108
– [p. I, cap. 5], 155
speditore autorizzato, 22
– [p. II, cap. 18], 560, 566, 571
speditore/i autorizzato/i [p. II, cap. 18], 576, 579
spedizioni postali [p. II, cap. 18], 568
spedizioniere [p. II, cap. 7], 364
spedizioniere/i doganale/i, [p. II, cap. 10], 444
– [p. II, cap. 11], 447 ss.
spesa [p. I, cap. 3], 129
spese di assicurazione [p. II, cap. 8], 403
spese di custodia [p. II, cap. 9], 434
spese di perfezionamento [p. II, cap. 19], 635
spese di trasporto [p. II, cap. 8], 400, 402
spese postale [p. II, cap. 8], 403
SPG, 29
spumante [p. II, cap. 6], 286
squadre investigative [p. I, cap. 5], 164
squilibri occupazionali [p. I, cap. 1], 55
stabile organizzazione [p. II, cap. 2], 213
stabili organizzazioni [p. II, cap. 2], 207 s.
stagflazione [p. I, cap. 3], 128
statistica (Uffici di –) [p. II, cap. 12], 461 s.
statistiche [p. II, cap. 19], 612
statistiche del commercio estero [p. II, cap. 6], 312
Statuto del contribuente [p. I, cap. 2], 110, 119
Striscia di Gaza [p. II, cap. 7], 346
Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) [p. I, cap. 5], 149
struttura a Tempio [p. I, cap. 1], 70
struttura di [illegible] interno [p. III], 698
struttura [illegible] del Corpo [p. III], 701
struttura organizzativa [p. III], 693
struttura organizzativa [illegible] strutture regionali di vertice
struttura organizzativa [illegible] Comunità Europea [p. III], 701
strutture [illegible] di vertice [p. III], 693
suggelli [illegible] [p. II, cap. 18], 565, 573
– [p. II, cap. 19], 637
– sigillamento fuori del circuito doganale [p. II, cap. 2], 220
suggelli sul trasporto [p. II, cap. 18], 558 s.
supporti informatici [p. II, cap. 8], 404
svincolo [p. II, cap. 10], 439
svincolo della merce, 22
Svizzera [p. II, cap. 12], 459
– [p. II, cap. 18], 566

T

T 1, 29
T 2, 29
T2L [p. II, cap. 12], 461
T2M, 29
T5, 29
– [p. II, cap. 18], 576 s.
tabacchi [p. III], 688
tabacco [p. I, cap. 5], 151
tabella dei dazi [p. II, cap. 6], 284
tappeti annodati a mano [p. II, cap. 6], 290
tappetini di gomma per auto [p. II, cap. 6], 290
TARIC, 29
– [p. II, cap. 7], 341
– [p. II, cap. 12], 468
tariffa doganale [p. II, cap. 17], 553

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Tariffa Doganale Comune (TDC) [p. II, cap. 3], 222
– [p. II, cap. 4], 243
– [p. II, cap. 6], 281, 297, 312
– [p. II, cap. 7], 342
– [p. II, cap. 12], 468
tariffa doganale comune: classificazione delle merci [p. II, cap. 6], 297
tariffa doganale comune: origine delle merci [p. II, cap. 6], 297
tariffa doganale comune: valore delle merci [p. II, cap. 6], 297
tariffa doganale comunitaria [p. II, cap. 6], 284
tariffa doganale d'uso integrata [p. II, cap. 6], 333 ss.
tariffa doganale nazionale d'uso integrata [p. II, cap. 6], 306
Tariffa Integrata Comune (TARIC) [p. II, cap. 4], 243
Tariffa Integrata delle Comunità Europee (TARIC) [p. II, cap. 6], 282, 304
Tariffa Nazionale d'Uso [p. II, cap. 4], 243
tassa [p. I, cap. 2], 115
tassazione della plusvalenza [p. II, cap. 19], 636
tassazione di merci eterogenee [p. II, cap. 17], 554
tassazione nel paese di destinazione [p. I, cap. 2], 124
tasse ambientali [p. I, cap. 2], 125
tasse compensatrici [p. II, cap. 6], 304
tasse di effetto equivalente [p. II, cap. 4], 241
tasse postali [p. II, cap. 8], 403
tassi di rendimento [p. II, cap. 19], 606
tassi forfettari di rendimento [p. II, cap. 19], 606
tasso d'interesse [p. II, cap. 19], 606
tasso di cambio [p. II, cap. 8], 403
tasso di rendimento [p. II, cap. 19], 601, 634
TAX FREE [p. II, cap. 7], 347
TC, 29
TDC, 29
– [p. II, cap. 7], 341
– [p. II, cap. 17], 551
tecniche di "audit" [p. I, cap. 6], 160
tecnologie info[illegible] [p. II, cap. 13], 500
temporanea cu[illegible] magazzini di –) [p. II, cap. 18], 5[illegible]
temporanea custodia (magazzino di –) [p. II, cap. 15], 536
temporanea custodia [p. II, cap. 19], 596
temporanea esportazione [p. II, cap. 19], 598
temporanea importazione [p. II, cap. 19], 596 ss.
temporanea importazione o esportazione [p. II, cap. 18], 576
tenore in materia secca [p. II, cap. 19], 613
termine finale del procedimento [p. III], 707
termine per il recupero dei diritti doganali [p. II, cap. 14], 520
termine per l'appuntamento, 22
territori d'oltremare [p. I, cap. 5], 154
territorialità [p. II, cap. 2], 199, 201 s., 206, 210 s., 263
territorialità ai fini IVA [p. II, cap. 2], 206
territorialità dell'imposta [p. II, cap. 2], 209
territorialità delle operazioni intracomunitarie [p. II, cap. 2], 210
territorialità per le Accise [p. II, cap. 2], 211
territorio Comunitario [p. II, cap. 2], 201, 206
territorio della Comunità [p. II, cap. 5], 262
territorio dello Stato [p. II, cap. 2], 212, 262
territorio doganale [p. II, cap. 18], 567
territorio doganale comunitario [p. II, cap. 1], 193, 201, 202
– [p. II, cap. 3], 222
– [p. II, cap. 5], 262 s.
– [p. II, cap. 12], 459
– [p. II, cap. 14], 518
– [p. II, cap. 18], 563
territorio doganale della Comunità [p. II, cap. 6], 304
– [p. II, cap. 8], [illegible]
– [p. II, cap. 5], [illegible]
Territorio [illegible] II, cap. 2], 201, 206
terzo [illegible] cap. 1], 69 s., 75
[illegible] 5], 145
[illegible] II, cap. 7], 345
[illegible] Unico delle Le[illegible] (TULD) [p. II, cap. 1], 195, 1[illegible]
TIR, 30
titola[illegible] 22
titol[illegible] izzazione, 22
titolo [illegible] rapporti giuridici [p. III], 688
titolo [illegible] unitari di proprietà industriale [p. I, [illegible] cap. 1], 61
titolo [p. II, cap. 9], 425
titolo di esportazione [p. II, cap. 20], 680
traffico postale [p. II, cap. 8], 403
– [p. II, cap. 10], 439
traffico triangolare, 22
– [p. II, cap. 19], 604, 643
transazioni finanziarie [p. III], 686
transito [p. I, cap. 5], 152
– [p. II, cap. 13], 500
– [p. II, cap. 18], 575
transito comunale [p. II, cap. 13], 501
transito comune [p. II, cap. 18], 558, 571
transito comunitario [p. II, cap. 12], 462
– [p. II, cap. 14], 522

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

– [p. II, cap. 15], 537
– [p. II, cap. 18], 557, 559
transito comunitario esterno [p. II, cap. 12], 458
– [p. II, cap. 13], 498
– [p. II, cap. 18], 558, 563
transito comunitario interno [p. II, cap. 12], 458
– [p. II, cap. 18], 558, 566
transito informatizzato [p. II, cap. 12], 461
trasbordo [p. II, cap. 7], 351
trasferimento [p. II, cap. 18], 564
trasferimento di merci [p. II, cap. 19], 588, 602
trasformazione [p. II, cap. 18], 576
– [p. II, cap. 19], 597
trasformazione completa, 22
– [p. II, cap. 7], 344 s.
trasformazione sostanziale [p. II, cap. 7], 343 s.
trasformazione/i sotto controllo doganale [p. II, cap. 13], 504
– [p. II, cap. 19], 594
trasformazione sufficiente [p. II, cap. 7], 344, 347
trasmissione per via informatica del "manifesto" [p. II, cap. 18], 569
trasporti/o aerei/o [p. II, cap. 8], 403
– [p. II, cap. 18], 568
trasporti ferroviari [p. II, [illegible]
trasporti via mare [p. II, [illegible] 568
trasporto a mezzi [illegible] contenitori [p. II, cap. 18], [illegible]
trasporto [illegible] [p. II, cap. 7], 34[illegible]
trasporto gratuito [p. II, cap. 8[illegible]
trasporto mediante condutture [illegible] 18], 568
trasporto per via ma[illegible] [p. II, cap. 18], 568
trattamento [illegible] cap. 6], 282
– [p. II, ca[illegible]
Trattati EU[illegible]M [p. II, cap. 1], 194
Trattati istitutivi [p. I, cap. 1], 51
Trattato CECA [p. I, cap. 1], 55
– [p. II, cap. 1], 194
– [p. II, cap. 6], 285
Trattato CEE [p. I, cap. 1], 55
Trattato di Amsterdam [p. I, cap. 1], 52, 85 s.
Trattato di Maastricht [p. I, cap. 1], 52, 56
– [p. I, cap. 5], 157
Trattato di Nizza [p. I, cap. 1], 52, 58, 87 s.
Trattato EURATOM o CEEA [p. I, cap. 1], 56
Trattato sull'Unione Europea [p. I, cap. 1], 85
tre pilastri [p. I, cap. 1], 85
triangolazione (principio della –) [p. I, cap. 4], 139
tribunale di primo grado [p. I, cap. 1], 62
tributi armonizzati [p. II, cap. 4], 244
tributi doganali [p. II, cap. 8], 399
tributo [p. I, cap. 2], 115
TRIMs, 30
TRIPs, 30
TUA, 30
TUE, 30
TULD, 30
Turchia [p. II, cap. 7], 356
– [p. II, cap. 19], 635
tutela del consumatore [p. I, cap. 3], 130
tutela della salute [p. II, cap. 9], 423

U

U.N.C.T.A.D., 30
UCLAF [p. I, cap. 5], 171
UE, 30
UEM, 30
Uffici locali [p. II, [illegible]97
Uffici Tr[illegible] [p. II, cap. 14], 519
Uff[illegible] Dogane [p. II, cap. 10], 444
[illegible] polizia giudiziaria [illegible], 699
[illegible] d'entrata [p. II, [illegible]
[illegible]ficio d'uscita [p. [illegible]
ufficio di appur[illegible]
ufficio di co[illegible]
[illegible] 19], 600, 636
uff[illegible]aggio, 23
[illegible]uscita [p. II, cap. 20], 674
[illegible] di vincolo, 23
– [p. II, cap. 19], 622
ufficio doganale di esportazione [p. II, cap. 20], 674
ufficio doganale di partenza [p. II, cap. 18], 564
ufficio doganale, 23
UIC, 30
ultrattività [p. I, cap. 2], 117
unanimità [p. I, cap. 1], 62, 74
– [p. I, cap. 2], 122
unanimità alla maggioranza qualificata [p. I, cap. 1], 89
Unione Doganale, 7
– [p. I, cap. 1], 107
– [p. II, cap. 1], 194
Unione Economica [p. I, cap. 1], 108
Unione Economica Monetaria, 9 ss.
– [p. I, cap. 1], 72
Unione Europea [p. I, cap. 1], 52
– [p. I, cap. 5], 145
– [p. II, cap. 2], 212
Unione Postale Universale (UPU) [p. II, cap. 10], 439
unità marginale di prodotto [p. I, cap. 1], 55
unità supplementare [p. II, cap. 6], 281 s.
URP, 30
Uruguay Round, 10

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

uscita dalla Comunità soggetta a restrizione [p. II, cap. 18], 577
uscita delle merci [p. II, cap. 15], 533
uscita fisica delle merci [p. II, cap. 19], 589
usi [p. I, cap. 2], 113
UTF, 30

V

V. voce: –, 30
validità dell'autorizzazione [p. II, cap. 6], 318
valore [p. II, cap. 14], 517, 523, 522, 536
– [p. II, cap. 19], 601
valore dedotto [p. II, cap. 8], 401
valore dei prodotti [p. II, cap. 7], 352
valore della/e merce/i [p. I, cap. 5], 154
– [p. II, cap. 7], 342
– [p. II, cap. 8], 399
valore di riferimento [p. II, cap. 8], 401
valore di transazione [p. II, cap. 8], 399, 401
valore di transazione di merci identiche [p. II, cap. 8], 401
valore di transazione di merci similari [p. II, cap. 8], 401
valore equo [p. II, cap. 8], 401
valore in Dogana, 23
– [p. II, cap. 8], 399, 402, 408
– [p. II, cap. 19], 615, 635
valore in dogana delle merci [p. II, cap. 3], 222
valore ricostruito [p. II, cap. 8], 401
valore statistico [p. II, cap. 12], 463
valori unitari [p. II, cap. 6], 304
– [p. II, cap. 8], 405
VD, 30
veicoli a motore usati importi [illegible] 411
veicoli stradali [p. II, cap. [illegible]
vendita di prodotti a [illegible] uscita dalla Comunità [p. [illegible] 676
vendite a di[illegible] cap. 5], 265
verbale di con[illegible]zione [p. II, ca[illegible]
verifica della dichiarazione [p. II, [illegible]
verifiche [p. I, cap. 5], 169
versamento [p. II, cap. [illegible]
via aerea [p. II[illegible]
viaggiatore, 23
vice Ministro [illegible] 665
vidimazione [p. II, cap. 19], 589
VIES, 30
– [p. I, cap. 5], 161, 168
vigilanza [p. II, cap. 18], 569
vigilanza dell'autorità, 23
vigilanza doganale [p. II, cap. 15], 534
vigilanza doganale marittima [p. II, cap. 2], 215
vigilanza statistica [p. II, cap. 9], 424
vini [p. II, cap. 7], 346
vino [p. I, cap. 2], 124
– [p. I, cap. 5], 153
– [p. II, cap. 2], 206
– [p. II, cap. 6], 287
vino spumante [p. II, cap. 6], 287
vino tranquillo [p. II, cap. 6], 287
violazioni finanziarie [p. II, cap. 14], 519
visita [p. II, cap. 14], 528
visita della merce [p.II, cap. 14], 517, 523 s., 536
– [p. II, cap. 15], 536
visita fisica [p. II, cap. 14], 524
visto su fatture [p. II, cap. 14], 528
visto uscire [p. II, cap. 5], 263
– [p. II, cap. 12], 461
– [p. II, cap. 20], 674
voce tariffaria [p. [illegible]p. 6], 287, 291
voci [p. II, cap. 6], [illegible]
volet [p. II, cap. [illegible]
Volets [p. II, [illegible] 572 ss.

W

[illegible], 30

Z

zon[illegible] doganale [p. II, cap. 2], 214
[illegible] cap. 3], 230
[illegible] II, cap. 18], 570
[illegible] franca, 23
– [p. II, cap. 12], 465
– [p. II, cap. 16], 540, 545
– [p. II, cap. 19], 616
zone franche [p. II, cap. 13], 504
– [p. II, cap. 16], 539, 543
– [p. II, cap. 19], 586
zone intercluse [p. II, cap. 16], 544
zone non intercluse [p. II, cap. 16], 544

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Indice generale sistematico

pag.

Prefazione del Vice Ministro delle Attività Produttive con delega al Commercio estero, on. A. Urso VII

Prefazione del prof. V. Uckmar IX

Prefazione del Rettore dell'Istituto Universitario Navale di Napoli, prof. G. Ferrara XI

Presentazione XIII

Premessa generale e consigli metodologici 1

Struttura logica del testo 3

Introduzione alla presente edizione 5

Cronologia dei principali atti della Comunità e dei Trattati Istitutivi ad oggi 6

Tabella tematica 15

Abbreviazioni e sigle 24

Geonomenclatura 31

Elenco dei Paesi in via di sviluppo (PVS) che beneficiano delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) 40

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

pag.

Parte Prima
Quadro istituzionale, economico e normativo di riferimento

1. *Cenni di diritto delle Comunità Europee*

1.1. Diritto comunitario e dell'UE 51
1.2. Natura giuridica dei Trattati 53
1.3. Finalità dei singoli Trattati 55
1.4. Caratteristiche dei Trattati istitutivi 56
1.5. Le Istituzioni comunitarie 56
1.5.1. Parlamento Europeo (o Assemblea) 56
1.5.2. Consiglio (dei Ministri) dell'Unione 58
1.5.3. Consiglio Europeo 59
1.5.4. Commissione Europea 59
1.6. Altri Organi comunitari 61
1.6.1. Corte di Giustizia 61
1.6.2. Tribunale di primo [illegible] 62
1.6.3. La Corte dei Conti 62
1.6.4. Il Comitato Economico e Sociale 62
1.6.5. Il Comitato delle Regioni 63
1.6.6. [illegible] Europeo 64
1.6. [illegible]ca Europea per gli Investimenti 64
1.7. Fonti normative ed atti di diritto derivato 65
1.7.1. Fonti normative 65
1.7.2. Atti giuridici di diritto derivato 66
1.7.3. La [illegible] degli atti legislativi comunitari 69
1.7.4. La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 74
1.8. Il principio di sussidiarietà 75
1.9. Le antinomie 76
1.10. Il ricorso giurisdizionale 78
1.10.1. Rinvio pregiudiziale 80
1.10.2. Procedura per inadempimento ex art. 226 CE 81
1.11. Introduzione della "legge comunitaria annuale": legge "La Pergola" 83
1.12. Dal Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht (7 febbraio 1992) al Trattato di Nizza (14 febbraio 2001) passando per quello di Amsterdam (2 ottobre 1997) 84
1.12.1. Elenco delle disposizioni che prevedono il passaggio integrale o parziale dall'unanimità alla maggioranza qualificata 88
1.12.2. Tabella di correlazione degli articoli del Trattato CE prima e dopo Amsterdam 90
1.12.3. Tabella di correlazione degli articoli del Trattato UE prima e dopo Amsterdam 104

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

pag.

1.12.4. Citazione uniforme degli articoli dei Trattati 106
1.13. La politica doganale delle Comunità verso altri Paesi 107

2. *Principi di diritto tributario: cenni teorico-pratici*

2.1. I tributi quali entrate dello Stato 109
2.2. Le fonti del diritto tributario nazionale 109
2.3. Gerarchia delle fonti 113
2.4. Interpretazione delle norme 114
2.5. L'analogia 114
2.6. I tributi: differenza tra imposte e tasse 115
2.7. Rapporto giuridico e rapporto tributario 115
2.8. Obbligazione solidale e responsabilità 116
2.9. Accertamento 116
2.10. Potestà del sistema sanzionatorio 117
2.11. Il sistema sanzionatorio 117
2.12. Contenzioso 117
2.13. Prescrizione e decadenza 118
2.14. Lo Statuto dei Diritti del Contribuente: legge n. 212 del 27 luglio 2000 119
2.15. L'armonizzazione fiscale nell'Unione Europea 121

3. *Crescita economica e scambi mon*

3.1. Variabili macroeconomiche e microeconomie che influenzano le scelte degli imprenditori e delle istituzioni 127
3.2. L'esportazione e le opportunità di sviluppo offerta alle imprese nazionali dalla politica doganale 129
3.3. La tutela del consumatore 130
3.4. Lo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI) 131
3.5. Il costo del lavoro 132

4. *Creazione della moneta unica: l'Euro. Effetti pratici nei confronti della PA e nelle operazioni in Dogana*

4.1. Le tappe dell'unione economica e monetaria: l'Euro 135
4.2. Il Patto di Stabilità 137
4.3. L'ECU e l'EURO 137
4.4. L'Euro: criteri generali e cambiamenti nelle procedure operative in Dogana 139

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

pag.

5. *Tecnica doganale quale mezzo di contrasto alle frodi a tutela degli interessi finanziari comunitari*

5.1. La lotta alle frodi 145
5.2. Alcuni casi di frode 152
5.2.1. I Caroselli fiscali in ambito comunitario 156
5.3. Misure comuni nel settore della Giustizia e degli Affari Interni 157
5.4. Altre funzioni di contrasto alla violazione degli illeciti 157
5.5. Programma di azione comunitaria per le Dogane: dal programma "Dogana 2002" al programma "Dogana 2007" 158
5.6. Ricorso alle tecniche di "audit" per la verifica della contabilità delle imprese 160
5.7. Programma di azione comunitaria inteso a migliorare i sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno: [illegible] "Fiscalis 2007" 160
5.8. La Mutua Assistenza Amministrativa 162
5.9. L'analisi dei rischi 170
5.10. Ufficio per la lotta antifrode (Office pour la Lutte [illegible]des): OLAF 171

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

Parte [illegible]
Regimi, istituti e tecnica doganale

Codice Doganale Comunitario Rubricato per singolo articolo 177

Disposizioni d'applicazione del Codice Doganale Comunitario 185

Prospetto sinottico 191

1. *Legislazione doganale dell'UE*

1.1. La realizzazione del Mercato Unico Interno 194
1.2. Il Codice Doganale Comunitario (CDC) e le disposizioni di attuazione al CDC (DAC) 196
1.2.1. La struttura del CDC 197
1.2.2. La struttura del DAC 197
1.3. Disposizioni comuni 198

pag.

Premessa ai capitoli 2 e 3 199

2. *Ambito territoriale di applicazione della normativa doganale comunitaria: territorio doganale*

2.1. L'ambito di applicazione della normativa doganale comunitaria 202
2.2. Il Territorio doganale comunitario 202
2.3. La territorialità dell'imposta nella fiscalità interna 205
2.4. Territorialità ai fini IVA 206
2.5. La territorialità per le "Accise" 211
2.6. La zona di vigilanza doganale 214
2.6.1. Zona di vigilanza doganale terrestre 214
2.6.2. Zona di vigilanza doganale marittima 214
2.7. Gli spazi doganali e il circuito doganale 215
2.7.1. Lo spazio doganale 216
2.7.2. Il circuito doganale 216
Appendice 217

3. *Obbligazione doganale*

3.1. L'obbligazione doganale 222
3.2. Il luogo dove sorge l'obbligazione doganale 223
3.3. Il fatto generatore ed il debitore nell'obbligazione tributaria doganale 223
3.4. Cause che escludono la nascita dell'obbligazione tributaria 227
3.5. Casi particolari: merci per le quali particolari misure vietino o ne limitino l'importazione o l'esportazione 228
3.6. Le cause di estinzione dell'obbligazione 228
3.7. I soggetti dell'obbligazione tributaria doganale 229
3.7.1. Il debitore doganale 229
3.7.2. La solidarietà passiva nell'obbligazione tributaria doganale 230
3.7.3. I soggetti passivi nel "rapporto giuridico doganale" 230
3.8. Il rimborso e lo sgravio 230

4. *Tributi d[illegible]*

4.1. I diritti doganali 236
4.2. I diritti di confine 240
4.3. Le risorse proprie della Comunità e le entrate tributarie degli Stati membri riscosse dalle Dogane 241
4.3.1. Le risorse proprie 242
4.3.2. La fiscalità interna: i diritti doganali nazionali 244

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione Vietata

pag.

4.3.2.1. L'IVA all'importazione 245
4.3.2.2. La "non imponibilità" IVA all'esportazione 248
4.3.2.3. Le Accise 249
Appendice 253

5. *L'IVA negli scambi intracomunitari*

Premessa 262
5.1. L'IVA negli scambi intra ed extracomunitari 262
5.2. Operazioni di importazione o esportazione verso Paesi terzi 262
5.2.1. Operazioni di importazione 263
5.2.2. Operazioni di esportazione 263
5.3. Operazioni intracomunitarie: cessioni ed acq 263
5.3.1. Cessioni intracomunitarie 266
5.3.2. Acquisti intracomunitari 266
5.4. Il modello INTRA 268
5.5. Utilizzazione dell'EDI (El ata Interchan pre-
sentazione degli elen 270
Appendice 272

6. *Classifi doganale dell Tariffa Doganale Comune (TDC) e menclatura (NC)*

6.1. La Tariffa Doga Comune – TDC 282
6.1.1. Strut zione della NC e della TDC 283
6.1.2. ione pratica 284
6.2. Regol erali per l'interpretazione della NC, dei Dazi e regole comuni 288
6.2.1. Regole generali per l'interpretazione della NC 289
6.2.2. Regole generali di interpretazione dei Dazi 291
6.2.3. Regole generali comuni alla NC ed ai Dazi 292
6.3. Informazione Tariffaria Vincolante – ITV 293
6.3.1. Definizione 293
6.3.2. Caratteristiche dell'ITV e procedure per il rilascio 294
6.3.3. Le Informazioni Tariffarie e l'Interpello in Dogana 296
6.4. La Tariffa Integrata delle Comunità Europee – TARIC 304
6.4.1. Struttura della TARIC 305
6.5. La Tariffa doganale d'uso integrata 306
6.6. Deroghe alla TDC 307
6.6.1. Sospensioni 307
6.6.2. Franchigie 307
6.6.3. Preferenze tariffarie autonome o convenzionali 308

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

pag.

6.6.4. Le destinazioni particolari 308
6.7. Le Note Esplicative 309
6.8. I "Regolamenti di classifica" ed i "Pareri di classificazione" 309
Appendice 310

7. *Origine delle merci*

7.1. Origine delle merci 342
7.2. Origine non preferenziale 344
7.3. Origine preferenziale 346
7.4. La prova dell'origine 347
7.4.1. La regola del trasporto diretto 350
7.4.2. La figura dell'esportatore autorizzato 351
7.4.3. L'Informazione Vincolante in materia di Origine (IVO) 353
7.5. Il Cumulo 355
7.5.1. Cumulo regionale 357
7.5.2. Cumulo completo o totale 358
7.5.3. Cumulo con Ceuta e Melilla 360
7.5.4. Cumulo bilaterale 360
7.5.5. Cumulo diagonale o "Pan-Europeo" 360
Appendice 362

8. *Valore delle merci in Dogana*

8.1. Il valore della merce in Dogana: caratteristiche ed aspetti connessi alle frodi 399
8.2. Il valore dell'effettiva transazione 401
8.3. Metodi alternativi e sostitutivi 401
8.4. La base imponibile ai fini del dazio 402
8.5. Rilevanza del luogo di introduzione delle merci ai fini del valore 404
8.6. I tassi di cambio per la determinazione del valore (artt. da 168 a 172 DAC) 404
8.7. Supporti informatici 404
8.8. Merci di scarso valore (artt. da 173 a 177 DAC) 405
8.8.1. Il sistema dei "Prezzi di entrata" 406
8.9. Il documento D.V.1 407
Appendice 411

9. *Divieti nelle transazioni commerciali internazionali*

9.1. Divieti: caratteristiche 423

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata

pag.

9.2. Divieti economici 424
9.3. Altri divieti 426
9.4. Le sanzioni 432

10. *Dichiarazione in Dogana*

10.1. La "Dichiarazione in Dogana" 435
10.2. La forma 436
10.2.1. La dichiarazione scritta 436
10.2.1.1. Il contenuto della dichiarazione scritta 436
10.2.1.2. L'accettazione: rilevanza ai fini giuridici 437
10.2.1.3. Modalità operative 437
10.2.2. L'utilizzazione di procedure informatiche: EDI 437
10.2.3. La dichiarazione verbale 439
10.2.4. La dichiarazione in Dogana con altro atto 439
10.2.5. La dichiarazione in Dogana nell'ambito del traffico 439
10.3. Le procedure semplificate: artt. da 253 a 289 DAC; artt. da 232 a 235 TULD; D.Lgs. n. 1/2000; D.M. n. 548/1992; l. n. 213/2000; d.dirett.le 7/12/2000 441
10.3.1. Le novità introdotte dal d.dirett.le 7/12/2000 444

11. *Rappresentanza in Dogana*

11.1. La rappresentanza in Dogana 447
11.2. Lo Sdoganamento doganale (artt. da 40 a 54 TULD) 448
11.3. Nuove disposizioni 451
11.4. CAD: Centri di Assistenza Doganale (D.M. n. 549 dell'11 dicembre 1992) 451
11.4.1. Modalità operative 452
11.4.2. L'attività di vigilanza e controllo sui CAD 454
Appendice 455

12. *Documento Amministrativo Unico - DAU*

12.1. Documento Amministrativo Unico - DAU 458
12.2. La struttura del DAU 459
12.3. La funzione dei singoli esemplari del DAU 461
12.4. Istruzioni per la compilazione del DAU 463
12.5. I Codici da utilizzare nei formulari 464
Appendice 469

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

pag.

13. *Garanzia dei diritti nell'obbligazione doganale*

13.1. Garanzia: parte generale 498
13.2. Caratteristiche dell'Istituto 499
13.3. L'esame di alcune fattispecie 500
13.4. Il soggetto tenuto alla garanzia 505
13.5. Importo e modalità 505
13.6. L'Esonero dalla garanzia: l'art. 90 del TULD 508
13.6.1. Procedura per l'esonero ex art. 90 TULD 509
13.6.2. Ulteriori modalità operative 510
13.7. Lo svincolo 511
Appendice 512

14. *Fasi del procedimento tributario doganale: accertamento - liquidazione - riscossione*

14.1. L'accertamento 518
14.2. Le fasi del procedimento tributario doganale 518
14.3. Modalità di pagamento 520
14.3.1. Pagamento periodico 521
14.3.2. Pagamento differito 521
14.4. Fasi infraprocedimentali: aspetti t[illegible] 522
14.4.1. L'accettazione 522
14.4.2. La delega 523
14.4.3. La visita della m[illegible] 523
14.4.4. La revisione [illegible]amento 524
14.4.5. Circuiti [illegible] di controllo: S[illegible]utomatica delle m[illegible]sporre a visita 525
14.5. Cons[illegible]bolletta 529
14.6. Uscita [illegible]gli spazi doga[illegible] 530
14.7. Servizio di riscontro 530
Appendice 531

15. *Adempimenti connessi all'introduzione delle merci extracomunitarie nel territorio doganale comunitario*

15.1. L'introduzione delle merci nel territorio doganale comunitario 533
15.2. Gli adempimenti 534
15.3. L'iter delle merci terze 537

www.antoniodecicco.it -Demo- Riproduzione vietata

pag.

16. *Destinazioni doganali*

16.1. Le destinazioni doganali 539
16.2. I regimi doganali 540
16.3. Riesportazione, distruzione ed abbandono (artt. 182 CDC e da 841 a 842 DAC) 543
16.4. Depositi franchi e "zone franche" (artt. da 166 a 181 CDC; e da 799 a 814 DAC) 544

17. *Libera pratica ed Importazione definitiva*

17.1. La libera pratica e l'Importazione definitiva 551
17.2. Aspetti procedurali 552
17.3. Il trattamento daziario applicato a [illegible] 553
17.4. Perdita della posizione di merce [illegible]aria 554
17.5. La reintroduzione in franchigia (artt. da 185 a 187 CDC; e da 846 a 856 DAC) 555

18. *Regimi doganali di circolazione: Transito Comunitario, Transito Comune e Regimi di circolazione*

18.1. Il Transito Comunitario 558
18.2. La riforma del Regime di Transito: il Sistema di Transito Informatizzato (NCTS) 559
18.3. Il Transito Comunitario esterno 563
18.3.1. Fianlità del Transito Comunitario esterno 564
18.3.2. Modalità operative del Transito Comunitario esterno 564
18.4. Il Transito Comunitario interno 566
18.4.1. Fianlità del Transito Comunitario interno 567
18.4.2. Modalità operative del Transito Comunitario interno 567
18.5. Il vincolo delle merci al regime: la dichiarazione 567
18.6. Regole particolari relative a forme diverse di trasporto 567
18.7. Misure di semplificazione per alcune tipologie di operatori (artt. da da 372 a 387 e da 398 a 450) 571
18.8. Il Transito Comune 571
18.9. Altre procedure che attuano il regime di circolazione 572
18.9.1. Il carnet TIR 572
18.9.2. Il Carnet ATA (Admission Temporaire) 574
18.10. L'esemplare di controllo T5 576
Appendice 580

www.antoniodecicco.it
Demo- Riproduzione vietata

pag.

19. ***Regimi doganali economici***

19.1. I Regimi Doganali Economici (RDE) 586
19.2. Il Deposito doganale 590
19.3. Altre tipologie di depositi 596
19.4. Il deposito non doganale autorizzato: il deposito IVA 596
19.5. Il Perfezionamento Attivo 597
19.6. Trasformazione sotto controllo doganale - TSCD 614
19.7. Ammissione Temporanea 617
19.8. Il Perfezionamento Passivo 631
19.9. L'Esportazione temporanea 647
Appendice 648

20. ***Esportazione***

20.1. Il regime doganale dell'esportazione 671
20.2. La dichiarazione di esportazione 672
20.3. Ufficio di esportazione 672
20.4. L'ufficio doganale di uscita 673
20.5. Uscita delle merci dal Territorio doganale comunitario e "uscire" 674
20.6. L'esportatore 675
20.7. Le procedure semplificate applicate all'esportazione 675
20.8. Riesportazione 676
20.9. Vendita di prodotti e viaggiatori in partenza dalla Comunità "vendite free" ed il rimborso o lo sgravio dell'IVA 676
20.10. Restituzioni all'esportazione 679

www.antoniodecicco.it
-Demo-Riproduzione vietata

Parte
Struttura del Ministero delle Finanze
con particolare riferimento all'Agenzia delle Dogane
ed al Comando della Guardia di Finanza.
Struttura generale comunitaria

1. Struttura organizzativa nazionale e comunitaria 683
2. La Riforma dei Ministeri: da Dipartimento ad Agenzia delle Dogane 684
3. La nuova Struttura Ministeriale 686
4. Le Agenzie fiscali 687
5. L'Agenzia delle Dogane 688
6. La Guardia di Finanza 699

pag.

7. Struttura organizzativa generale della Comunità Europea 704
8. Il "diritto di accesso": responsabili e termini riguardanti atti amministrativi di competenza dell'Agenzia delle Dogane 706

Fonti normative 711

Bibliografia 715

Indice analitico 721

www.antoniodecicco.it
-Demo- Riproduzione vietata